

**ATTI**

DEL

**PARLAMENTO SUBALPINO**

**SESSIONE DEL 1837-38**

(VI LEGISLATURA)

dal 14 dicembre 1837 al 14 luglio 1838

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

---

**Vol. VI.**

UNICO DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

---

ROMA 1874

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO DI MONTE CITORIO

---

PROPRIETÀ LETTERARIA

---

# DISCUSSIONI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

# TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1857 <sup>(1)</sup>

450

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Composizione dell'ufficio provvisorio di Presidenza — Comunicazione dei decreti di nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato — Discorso del presidente Alfieri — Comunicazione del decreto reale di nomina del cavaliere Farina Paolo a senatore — Presentazione di un progetto di legge per trasferire in Cagliari la classe della Corte d'appello sedente in Sassari — Estrazione a sorte degli uffizi — Annunzio della morte del senatore Siccardi — votazione per la nomina dei questori e segretari — Deliberazione intorno alla risposta al discorso della Corona — Risultamento della votazione pei segretari e questori.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.)

### ATTI DIVERSI.

(Il presidente Alfieri chiama a riempire le funzioni di segretari provvisori i senatori Di San Martino, Montezemolo, Deferrari e Pinelli, come i più giovani fra i senatori presenti.)

(Installato l'ufficio provvisorio di Presidenza, il segretario senatore Montezemolo legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.)

(Si dà in seguito lettura di tre decreti reali coi quali sono confermati a presidente del Senato il marchese Alfieri di Sostegno, ed a vice-presidente il commendatore Des Ambrois, ed è nominato altro vice-presidente il conte Federico Sclopis.)

### DISCORSO DEL PRESIDENTE.

**PRESIDENTE.** Signori senatori,

Per la grazia del Re mi trovo una terza volta chiamato all'onore della Presidenza del Senato. Ambizioso, come lo devo essere, di corrispondere il più degnamente che per me si possa a così eminente favore sovrano, io ricorro ancora a quella vostra benevolenza, a quella vostra cortesia che mi sorressero nelle prime prove, confidando che da voi non sia per riputarsi presuntuosa la speranza prevalente in me, che non siano per venirmi meno in avvenire quei preziosi conforti, quei validi sussidi di cui mi foste larghi nel passato.

A promuovere o preparare, a gloria e beneficio dello Stato, il desiderabile progressivo svolgimento delle li-

(1) Veggasi a pag. 1 del 1° volume delle discussioni della Camera dei deputati la descrizione della seduta reale di inaugurazione della presente Sessione e il discorso della Corona (14 dicembre 1857).

berali istituzioni dalla sapienza del magnanimo Carlo Alberto fondate, dalla lealtà di Re Vittorio Emanuele confermate, dal sentimento nazionale custodite, attesero animosamente nelle passate Legislature le due Camere del Parlamento, con salutare e memorabile accordo, in quella guisa e misura che i tempi, non propizi sempre, consentivano.

Nè certo avverrà mai che in appresso il Parlamento Subalpino disdica i propri esempi, perchè in lui non possono fallire la riconoscenza e la divozione alla Monarchia benefattrice, nè l'amore d'una generosa e sana libertà. E così le discussioni e le deliberazioni del Senato conserveranno sempre l'impronta di quella maturità di consiglio, per cui gli ordinamenti legislativi meglio si acconciano alla ragione vera e durevole dell'essere loro; e di quello spirito di conciliazione il quale, procedendo con giudizioso equo temperamento, non esclude la fermezza nei propositi, non offende l'integrità dei convincimenti. (*Bene! Bravo!*)

### COMUNICAZIONE DEL REGIO DECRETO DI NOMINA DEL DEPUTATO PAOLO FARINA A SENATORE.

**PRESIDENTE.** Debbo ancora dare lettura al Senato del decreto del Re col quale è nominato il cavaliere deputato Paolo Farina a senatore del regno. Quando il Senato sia costituito, i documenti presentati dal cavaliere Paolo Farina saranno trasmessi all'ufficio per la loro verificaione.

### PROGETTO DI LEGGE PER TRASFERIRE IN CAGLIARI LA CLASSE DELLA CORTE D'APPELLO SEDENTE IN SASSARI.

**DE FORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di

legge per trasferire in Cagliari la classe della Corte di appello ora sedente in Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione del progetto di legge di cui ha annunziato il titolo.

**ESTRAZIONE A SORTE DEGLI UFFIZI DEL SENATO.**

**PRESIDENTE.** Mancherebbero ancora alcuni signori senatori. Ho procurato di avvertire quelli che sono soliti venire a volere fare atto di presenza.

Debbo però dire, a giustificazione di vari senatori nostri colleghi, che disgraziatamente parecchi di loro si trovano ammalati.

Il senatore Franzini è affetto da un colpo di podagra; il senatore Mosca è assalito dalla febbre, e credo che sia stato il caso di procedere ad un'operazione di sangue; il senatore Cagnone anch'esso trovasi momentaneamente incomodato. Ciò dico per disgravare quelli che non sono presenti, e onde risulti che non mancano per difetto di volontà propria.

Avendosi intanto speranza che possa essere compiuto il numero fra poco, affinchè non vada perduto il tempo in vana aspettazione, io procederò all'estrazione a sorte per la composizione degli uffizi.

Nel tempo stesso pregherei i signori senatori a volere preparare le loro schede per la costituzione dell'ufficio di Presidenza, cioè per la nomina di due questori e di quattro segretari, scrivendo in due biglietti separati i nomi dei due questori, e dei quattro segretari.

I senatori presenti sapranno pure che l'onorevole nostro collega senatore Pallavicino-Mossi che copriva il posto di segretario nella Sessione scorsa non trovasi attualmente in Torino, e probabilmente non vi ritornerà per tutto l'inverno, quindi vedranno nella loro saviezza se sia il caso di scrivere il di lui nome sulla loro scheda.

*(Si procede all'estrazione a sorte per la composizione degli uffizi.)*

Gli uffizi rimangono così composti:

**UFFICIO I.**

Des Ambrois — Casati — De Fornari — Calabiana — Sauli Lodovico — De Cardenas — Mameli — Lazari — Maestri — Massa-Saluzzo — Conelli — Mosca — Blanc — Breme — Sella — Fraschini — Musio — Cotta — Billet — Ambrosetti.

**UFFICIO II.**

Pallavicini Ignazio — Laconi — Gioia — Prat — San Marzano — Borromeo — Pinelli — Colla — Ponza di San Martino — Piccolet — Vesme — Arese — De Ferrari — Sonnaz — Balbi Piovera — Elena — Pallavicino-Mossi — Aporti — Albinì — Di Pollone.

**UFFICIO III.**

Nigra — Oneto — D'Angennes — Montezemolo —

Jacquemoud — Regis — Sauli Francesco — Riva — Cibrario — Plezza — Manno — Dabornida — Persoglio — Mangny — Stara — Gallina — Moris — Marioni — Roberto D'Azeglio — Alberto Ricci.

**UFFICIO IV.**

Brignole — Massimo D'Azeglio — Roncalli — Caccia — Sclopis — Della Planargia — Serra — Collegno Luigi — Della Torre — Audiffredi — Franzini — Chiodo — Gantieri — Cantù — Dalla Valle — Giulio — Durando — Galli — Gonnet.

**UFFICIO V.**

Malaspina — Forest — Tornielli — Pamparato — Cataldi — Colobiano — Della Marmora Alberto — Rossi — Di Castagnetto — Bona — Plana — S. A. il Principe di Carignano — Paleocapa — De Foresta — Riberi — Quarelli — Cagnone — Doria — Imperiali.

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE SICCARDI.**

**PRESIDENTE.** Signori senatori,

Un illustre membro, vice-presidente di questo autorevole Consesso, uomo insigne per superiorità di mente, di dottrina e di benemeranza, lascia fra noi giustissimo desiderio di sé; ed il Senato non udirà più nella solennità delle sue discussioni la parola ferma, splendida, efficace, del senatore conte Siccardi.

Una morte prematura ha troncato innanzi tempo una carriera luminosamente percorsa di eminenti uffizi, di meritati onori, ed a noi che tutti al preclaro ingegno, alla nobile facondia, assenzienti o dissenzienti, facevamo plauso, tocca oggi di deplorare unanimi così grave perdita, e di unire le nostre sincere condoglianze al vivissimo compianto cui il fatale annunzio traeva i suoi concittadini accorsi per rendere gli ultimi onori alla sua spoglia mortale. *(Segni di profonda commozione)*

Il Senato trovasi, in conseguenza di questa deplorata perdita, ridotto a 98 membri e quindi sono necessari 50 senatori presenti per formare la maggioranza voluta dallo Statuto.

*(Entrano in questo frattempo alcuni senatori per cui il Senato trovasi in numero.)*

**NOMINA DEI SEGRETARI E QUESTORI DEL SENATO E MOZIONE RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.**

**PRESIDENTE.** Pregherò ora uno dei signori senatori segretari a volere fare l'appello nominale per la votazione relativa ai segretari e questori.

Le schede concernenti i questori dovranno essere deposte nell'urna che si presenta a sinistra di chi vota, quelle dei segretari nell'urna a mano destra.

**DI SAN MARTINO**, segretario provvisorio, fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori a non volere allontanarsi, perchè il Senato dovrà, dopo costituito l'ufficio, prendere una deliberazione riguardante, come di ragione, la risposta al discorso della Corona.

Il Senato comprenderà facilmente, senza che io abbia a dare maggiori spiegazioni, il motivo per cui mi creda nel caso di dovere provocare il suo voto intorno alla risposta a farsi al discorso della Corona, poichè negli ultimi anni esso aveva ereditato di appigliarsi ad un sistema diverso da quello che si era seguito nei primi.

L'ufficio di Presidenza desidererebbe conoscere quale sia a questo riguardo l'intendimento attuale del Senato perchè, ove credesse di ritornare alla prima usanza, converrebbe che esso immediatamente si riunisse negli uffici per nominare un'apposita Commissione.

Io dunque vorrei pregare...

Voci. La Presidenza! la Presidenza!

**PRESIDENTE.** È proposto di demandare anche quest'anno alla Presidenza l'ufficio di cui è stata investita anche negli anni scorsi.

Chi approva questa proposta voglia dimostrarlo.

(È approvata.)

Ora estrarrò il nome degli scrutatori.

(Sono estratti i senatori Cibrario, Jacquemoud, Casati, Moris, Sauli Lodovico e Lazari.)

Pregherò i senatori Cibrario, Jacquemoud e Casati di volere fare lo spoglio dei voti relativo ai segretari, ed i senatori Moris, Sauli e Lazari di volere fare quello relativo ai questori.

Nella prima sua adunanza il Senato dovrà poi procedere alla nomina dei membri della Commissione permanente di finanze, e così delle altre Commissioni pure permanenti.

Il risultamento dei due squittini è il seguente:

Per la nomina dei questori, su 50 votanti, i senatori Di Pollone e Cagnone ottennero 47 suffragi ciascuno, e quindi li proclamo questori del Senato.

Riguardo ai segretari, essendo eguale il numero dei votanti, ottennero i seguenti voti:

Il senatore Quarelli ebbe voti 45	
» Giulio »	43
» Marioni »	42
» Riva »	19
» Cibrario »	10

Altri voti andarono dispersi fra diversi dei senatori.

Conseguentemente io proclamerò segretari del Senato i senatori Quarelli, Giulio e Marioni; resterebbe a provvedere al quarto, il quale non ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti.

Credo tuttavia che il Senato possa considerare il suo ufficio come costituito, non rimanendo che a supplire per la nomina del quarto segretario. Quindi, secondo è prescritto dal nostro regolamento, renderò partecipe S. M. della costituzione del Senato, e ne darò egualmente notizia alla Camera dei deputati.

Lo squittinio per il quarto segretario sarà rinnovato in altra adunanza.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, sciolgo l'adunanza, ed il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5.

## TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Presentazione di quattro progetti di legge — Relazione del primo ufficio sui titoli del senatore cavaliere Farina P., e adozione delle relative conclusioni — Annunzio della morte del senatore Blanc — Lettura del progetto di risposta al discorso della Corona — Approvazione del medesimo — Nomina del segretario mancante — E della Commissione permanente di finanze — Comunicazione di una lettera del prefetto del palazzo di S. M. — Estrazione a sorte della deputazione per compiere S. M. nel rinnovellarsi dell'anno — Conferma della Commissione permanente di contabilità interna — Risultamento della votazione per la nomina del segretario mancante.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

**MARIONI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato, e legge pure il seguente sunto di petizioni:

2618. **Basteri Antonio** fu **Giacomo**, di **Varese**, ricorre al Senato onde ottenere per di lui mezzo la revisione in via straordinaria della sentenza del magistrato d'appello di Genova (classe criminale) del 14 novembre 1853.

2619. Il Consiglio delegato del comune di **San Colombano**, provincia di **Chiavari**, fa istanze in opposizione alla domanda degli abitanti di **Ciehero**, **Celeria** e **Baransuolo** per essere segregati da quel comune.

2620. Gli abitanti di **Hameau d'Urine**, comune di **Biot**, provincia del **Chiablese**, chiedono al Senato per mezzo del sindaco del comune di non venire segregati dal comune cui trovansi ascritti.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi fatti al Senato:

Dal ministro di finanze, di due esemplari delle descrizioni e dei disegni concernenti invenzioni e scoperte che ottennero la privativa;

Dall'intendente generale di **Ciamberi**, di alcuni esemplari di un opuscolo del signor avvocato **Rolland** consigliere di quell'intendenza sopra l'*Istruzione primaria*;

Dall'avvocato **Efsio Onnis**, del secondo fascicolo del trattato di dritto criminale!

Dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di **Cuneo**, **Chiavari** e **Vercelli**, di alcuni esemplari degli atti di quei Consigli divisionali;

Dal capitano ingegnere **Giuseppe Bruschetti**, di un esemplare di diversi suoi scritti sulle ferrovie, sulla navigazione sul fiume **Po** e sul commercio del lago **Maggiore**.

### PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO DELL'ARMATA DI MARE.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro della guerra.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare un progetto di legge per l'avanzamento dell'armata di mare, che il Senato ha già nell'altra Legislatura discusso ed approvato. Questo progetto fu pure presentato alla Camera dei deputati, ma per mancanza di tempo non poté più essere discusso. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 85.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione dell'accennato progetto di legge.

Proporrei che si rimandasse l'esame di questo progetto allo stesso ufficio centrale che già nella scorsa Sessione ebbe ad occuparsene.

Esso era composto dei senatori **Franzini**, **Alberto La Marmorata**, **Colla**, **Ricci** e **Galli**.

Chi così pensa voglia alzarsi.

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'esercizio libero della professione di procuratore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 89.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE  
CORPORAZIONI PRIVILEGIATE DI LAVORATORI  
NEL PORTO DI GENOVA ED ALTRI.**

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. A nome del ministro delle finanze ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'abolizione di tutte le corporazioni, unioni, compagnie, ed altre qualsiasi associazioni privilegiate di operai, artefici, lavoratori, esistenti nel porto, sui ponti, calate, porto franco, dogana di Genova, ed altri porti dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 17.)

**PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO  
FORESTALE.**

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Finalmente per incarico del ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione forestale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 27.)

**PRESIDENTE**. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia del progetto da lui presentato, non che di quelli presentati a nome dei ministri dell'interno e delle finanze.

Riguardo al progetto di legge concernente il riordinamento dell'amministrazione forestale, debbo fare presente che l'anno scorso fu nominata una Commissione speciale per esaminarlo e riferirne. Non so se questa Commissione di cui era presidente il senatore Des Ambrois sia ancora al completo.

Voci. No!

**DES AMBROIS**. Manca il senatore Cristiani sgraziatamente defunto.

**PRESIDENTE**. Nella Sessione precedente questa Commissione fu nominata dalla Presidenza in conseguenza del mandato datole dal Senato; essa componevasi dei senatori Des Ambrois, Cristiani, Cagnone, San Martino, Mameli, Riva e De Cardenas. Se il Senato crede si supplirà alla mancanza del senatore Cristiani nello stesso modo con cui fu nominata la Commissione.

Molte voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE**. Metto quindi ai voti il rinvio alla stessa Commissione coll'incarico alla Presidenza di no-

minare altro membro in luogo del senatore Cristiani defunto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Gli altri due progetti ora presentati saranno mandati agli uffici per il consueto esame.

**RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DEL SENATORE FARINA.**

**PRESIDENTE**. Il senatore Lazari essendo disposto a riferire sulla verificaione dall'ufficio I fattasi dei titoli del senatore cavaliere Farina, nuovamente nominato, gli accordo la parola.

**LAZARI**. Signori senatori: S. M., prevalendosi della facoltà concessale dall'articolo 33 dello Statuto, ha nominato a senatore del regno il cavaliere avvocato Farina Paolo di Genova.

Il primo ufficio chiamato a riconoscere se nel nuovo candidato si riuniscano i requisiti dallo Statuto stesso prescritti, mi ha dato l'onorevole incarico di riferirvi che il suddato signor cavaliere ha i quarant'anni compiuti, appartenne per quattro Legislature consecutive alla Camera dei deputati, e che perciò a mente del medesimo articolo 33 nulla avvi ad eccipire sulla carica confertagli.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio I.

(Sono approvate.)

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE BLANC.**

**PRESIDENTE**. Mi tocca di adempiere nuovamente ad un mesto ufficio annunziando al Senato la morte del senatore Blanc, rispettabilissimo nostro collega, avvenuta in Faverges il giorno 22 del corrente dicembre.

Debbo però avvertire che questo non apporta nessuna variazione al numero richiesto per la validità delle deliberazioni del Senato, stante la nomina del senatore Farina, di cui già si verificarono i titoli e vennero approvate le conclusioni dell'ufficio I per l'ammissione.

**LETTURA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO  
DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.**

**PRESIDENTE**. Darò lettura al Senato del progetto di risposta al discorso della Corona, quale è stato compilato dall'ufficio di Presidenza in seguito del mandato confertogli dal Senato nella tornata precedente:

« SIRE! — Alle generose parole che Vostra Maestà proferiva nell'aprirsi di questa sesta Legislatura s'accordano spontanei e rispettosi i sentimenti, non che del Parlamento, della intera nazione.

« In questo popolo assennato e leale, il concorso dei

poteri dello Stato non sarà mai per mancare ai provvedimenti di un Governo saggio e liberale.

« Alla fiducia che la M. V. ci manifesta corrispondono sollecitamente il nostro zelo ed il nostro amore per la patria.

« Così procedendo, migliori vieppiù si faranno le condizioni interne del paese, e si manterrà anche all'estero l'intemerato decoro della Corona sotto cui fioriscono le libere nostre istituzioni.

« Siamo lieti di udire che le nostre relazioni colle potenze straniere continuino ad essere regolari e soddisfacenti. E se rimangono tuttora interrotti i rapporti diplomatici con uno Stato vicino, noi, non discostandoci dalla ragione e dalla equità, godiamo di vedere che si seguano i dettami della civiltà odierna, non interrompendosi perciò il corso delle relazioni civili e commerciali tra i due paesi.

« Tutto quello che tende ad accrescere facilità al commercio, appoggio alla pubblica giustizia, protezione ai nostri nazionali dimoranti in lontane contrade, sarà sempre dal Senato altamente apprezzato e vigorosamente promosso.

« Una rigorosa e costante economia è necessità imperiosa pel nostro paese, che, in tempi difficili, ha già sostenuto tante gravezze.

« Il Senato non ommetterà certamente di secondare a tutto potere, nei limiti delle costituzionali sue facoltà, l'azione del Governo onde giungere a questo importantissimo scopo. E esso sarà non meno attento e circospetto nella scelta e nella misura dei mezzi di soddisfare ai contratti impegni.

« La M. V. con intendimento non meno benevolo che sapiente ha voluto ornare la nostra sede colla venerata effigie dell'augusto e magnanimo suo Genitore, che, dopo averci retti con illuminato governo, compì l'opera della nostra rigenerazione politica dandoci lo Statuto, e promosse la felicità degli aviti dominii rannodandone la gloria con quella della comune patria italiana.

« L'atto che ci si rappresenta in questa effigie racchiude il doppio simbolo d'affetto alla legge e di prontezza alla difesa, e in esso stanno riposte per noi la storia del passato, l'ammaestramento del presente, le guarantee dell'avvenire.

« Degnatevi, Sire, d'accogliere colla consueta benignità il riverente omaggio, che il Senato del vostro regno pone ai piedi del Trono. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e rileggerò i singoli capi del progetto per metterli ai voti.

(Il presidente dà nuova lettura del progetto di risposta il quale viene dal Senato nei singoli suoi capi approvato.)

Dovendo ora seguire lo squittinio per l'approvazione del complesso di questo progetto di risposta, rammenterò al Senato che nell'ultima adunanza non si era potuto proclamare il quarto segretario dell'ufficio di Presidenza, perchè da nessuno dei candidati si era ottenuto la maggioranza voluta.

**COMPLEMENTO DELLA NOMINA DEI SEGRETARI DEL SENATO E NOMINA DELLA COMMISSIONE PERMANENTE DI FINANZE.**

**PRESIDENTE.** I segretari nominati, come il Senato sa e vede, sono i senatori Quarelli, Giulio e Marioni. I senatori poi che ottennero maggiori voti dopo i tre testè menzionati sono il senatore Riva che ebbe voti 19, il senatore Cibrario che ottenne voti 10, il senatore Montezemolo che ebbe voti 6, il senatore De Cardenas che riportò voti 5.

Io pregherei i senatori di volere formare nuovamente una scheda per la nomina di questo quarto segretario tuttora mancante; la quale potrà essere, nello stesso tempo che si voterà sul progetto di risposta al discorso della Corona, deposta sul banco della Presidenza.

**QUARELLI, segretario,** procede all'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Immediatamente dopo questa votazione, pregherei il Senato di divenire alla nomina della Commissione permanente di finanze.

Il risultamento della votazione sul progetto di risposta al discorso della Corona è il seguente:

Votanti . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	52
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

Farò ora l'estrazione dei nomi degli scrutatori per lo spoglio della votazione relativa alla nomina del segretario.

(Riescono estratti i senatori Ambrosetti, Malaspina e Colobiano.)

**NOMINE E COMUNICAZIONI DIVERSE.**

**PRESIDENTE.** Prima che questi nostri colleghi si allontanino dall'Aula per tale spoglio, io darò lettura dei nomi dei senatori che componevano la Commissione permanente di finanze nell'anno scorso: questi erano i senatori Marioni, Des Ambrois, Di Pollone, Colla, Quarelli, Giulio, Cotta, Dabormida, Ricci, Cagnone, Regis e Nigra.

Invito in conseguenza i signori senatori a volere formare la scheda per la nomina di questa Commissione composta di dodici membri.

Il presidente ha ricevuto dal prefetto del reale palazzo una lettera colla quale si partecipa al medesimo che venerdì prossimo, primo giorno dell'anno, alle ore 9 e mezzo, Sua Maestà riceverà il Senato del regno per deputazione.

È quindi il caso di estrarre a sorte la deputazione che dovrà compiere Sua Maestà.

(Si procede dal signor presidente all'estrazione e la deputazione risulta composta dei senatori Colla, Malaspina, Alberto Ricci, Casati, Mameli, De Cardenas,

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1857

Jacquemoud: senatori supplenti Di Castagnetto, Deferrari.)

**GIULIO, segretario,** procede all'appello nominale per la nomina della Commissione permanente di finanze.

**PRESIDENTE.** Debbo annunziare al Senato che la votazione per il segretario mancante non ebbe un risultato definitivo. I votanti sono 50, ed i voti si sono ripartiti tra il senatore Cibrario che ebbe voti 17, e il senatore Riva che n'ebbe 16; gli altri voti si sono minutamente dispersi. Quindi con mio rincrescimento dovrò pregare il Senato di procedere a nuovo scrutinio.

Intanto io provocherà una deliberazione in ordine alla Commissione di contabilità interna la quale era composta nell'anno scorso dei senatori Di Castagnetto, De Cardenas, Cotta, Colla, Marioni, San Martino e Regis.

Se poi il Senato credesse meglio di confermare la Commissione, allora...

*Voci.* Si confermi la Commissione!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questa conferma. Chi vuole confermata la Commissione, lo voglia dimostrare.

(Il Senato approva.)

Pregarsi il Senato di volere formare una nuova scheda per la nomina del segretario, limitata ai senatori Cibrario e Riva, che ebbero i maggiori voti; av-

verto che mi viene ora assicurato che il senatore Riva forse per più d'un mese non potrà fare atto di presenza in Senato.

*Voci.* Allora sia il senatore Cibrario!

**PRESIDENTE.** Tuttavia si deve votare.

(Si procede all'appello nominale per la nomina di questo segretario.)

Prego i senatori Ambrosetti, Malaspina e Colobiano di volere procedere poi allo spoglio di questa votazione del segretario.

Resta ad estrarre i nomi degli scrutatori per la votazione relativa alla Commissione permanente di finanze.

(Sono estratti i senatori Jacquemoud, De Cardenas e Alberto della Marmor.)

Io annunzio al Senato che lo squittinio per la nomina del segretario mancante ha dato il seguente risultato:

Il senatore Cibrario ha avuto 46 voti, il senatore Riva ne ha avuto 8, ed il senatore Jacquemoud 1.

In conseguenza io proclamo il senatore Cibrario a segretario del Senato.

Il risultamento della votazione relativa alla Commissione di finanze sarà proclamato nella prossima adunanza, per la quale i senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

## TORNATA DEL 19 GENNAIO 1858

— 1 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del senatore Della Torre — Resoconto sul ricevimento della deputazione per compiere S. M. al rinnovellarsi dell'anno — Risultamento della votazione per la nomina della Commissione permanente di finanze — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Nomina dei membri mancanti alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione forestale — Estrazione a sorte della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(È presente il ministro della guerra.)

**MARIONI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato, e legge in seguito il seguente sunto di petizioni :

2621. Il Consiglio comunale ed altri cittadini, in numero di cinquecento sessantasette, della città di Sassari, rassegnano alcune considerazioni contro il progetto di legge per la riunione della classe della Corte di appello di Sardegna, sedente in Sassari, alle due altre classi sedenti in Cagliari.

2622. Il collegio dei procuratori di Sassari;

2623. 48 abitanti della città di Sassari;

2624. 72 negozianti della città di Sassari,

porgono al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sulla riunione della classe della Corte d'appello di Sardegna, sedente in Sassari, alle altre due classi sedenti in Cagliari.

2625. Il collegio dei causidici della città di Torino;

2626. 48 sostituiti causidici della città di Torino, rassegnano motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2627. Ghirardi Lorenzo, negoziante in Torino, ricorre al Senato onde ottenere che dal Governo siano pagati gli interessi delle cartelle del telegrafo sottomarino.

2628. 143 abitanti del comune di Martis, provincia di Sassari;

2629. 27 abitanti del comune di Codrongianus, provincia di Sassari;

2630. 143 abitanti del comune di Nulvi, provincia di Sassari;

2631. 55 abitanti del comune di Pattada, provincia d'Ozieri;

2632. Il Consiglio delegato e 39 abitanti del comune di Macomer, provincia di Cagliari;

2633. 250 abitanti del comune di Sorso, provincia di Sassari;

2634. 237 individui della società dei Buoni Fratelli di Sassari,

si rivolgono al Senato onde ottenere che venga reietto il progetto di legge portante la riunione della classe della Corte d'appello, sedente in Sassari, alle altre due sedenti in Cagliari.

2635. I procuratori collegiati ed i sostituiti della città di Genova sottopongono al Senato motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi :

Dal rettore della regia Università di Torino, di alcuni esemplari dell'orazione inaugurale degli studi;

Dal presidente del regio Ospizio di Carità in Torino, di alcune copie di un opuscolo contenente cenni storici intorno allo stesso pio istituto;

Dal signor Valerio Lorenzo, della sua relazione sullo stato dell'asilo infantile in Agliè.

### ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE MARESCIALLO DELLA TORRE.

**PRESIDENTE.** Signori senatori, mi è forza contristare il Senato annunziandogli la morte avvenuta quest'oggi dell'eccellentissimo maresciallo senatore Della

Torre, la cui presenza era per noi soggetto di venerazione e di sollecita e rispettosa deferenza.

Il nome di quest'uomo, il quale ebbe tanta e sì lunga parte nel maneggio di questo Stato, ora si raccomanda all'imparzialità della storia, della quale egli mai non mostrò di diffidare.

Il Senato conserverà onorata la memoria di un illustre suo membro, il quale, entrato in età già avanzatissima, e quando già era assalito da gravissima infermità, nell'arringo parlamentare, vi si atteggiava nobilmente ed autorevolmente, temperando sempre la sincera espressione della sua convinzione e la severità dei giudizi, nei dissensi, con una squisita urbanità e con le forme di una dignitosa benevolenza.

Il numero dei senatori richiesto per la validità delle deliberazioni è ora di 49, stantechè è già stato proclamato a senatore il cavaliere Farina.

**COMUNICAZIONE RELATIVA AL RICEVIMENTO DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI COMPLIRE S. M. IL 1° DELL'ANNO.**

**PRESIDENTE.** Debbo ora rendere conto al Senato che la deputazione incaricata di compiere Sua Maestà al rinnovellarsi dell'anno fu dalla Maestà Sua accolta colla solita benevolenza; ella si degnò di aggradire i sentimenti che le vennero espressi in nome del Senato dalla deputazione medesima.

**RISULTAMENTO DELLA VOTAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PERMANENTE DI FINANZE.**

**PRESIDENTE.** Nell'ultima sua adunanza il Senato procedeva alla nomina della Commissione permanente di finanza. Lo spoglio fatto dagli scrutatori designati dalla sorte dava il seguente risultamento, mediante il quale si trovano confermati gli stessi senatori che componevano la Commissione dell'anno passato; cioè i senatori

Des Ambrois con voti . . . . .	46
Di Pollone . . . . .	46
Cotta . . . . .	46
Caccia . . . . .	46
Marioni . . . . .	45
Colla . . . . .	42
Regis . . . . .	39
Cagnone . . . . .	38
Quarelli . . . . .	37
Giulio . . . . .	36
Dabormida . . . . .	34
Nigra . . . . .	27

**DISPACCIO DI PARTECIPAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA PRESIDENZA DEFINITIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**

**PRESIDENTE.** Debbo pure rendere conto del dispaccio quest'oggi ricevuto dalla Presidenza della Camera dei deputati, col quale si annunzia che l'ufficio di Presidenza è definitivamente costituito.

**COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO FORESTALE.**

**PRESIDENTE.** Debbo finalmente partecipare al Senato, che avendo avuto l'incarico di provvedere alla mancanza fattasi nella Commissione, cui venne nell'anno scorso affidato l'esame del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione forestale, io avrei designato in surrogazione del compianto nostro collega, senatore Cristiani, il senatore Persoglio.

E nello stesso tempo proporrei al Senato di aggiungere ai membri che compongono questa Commissione il nostro onorevole collega il senatore Moris, il quale nell'anno scorso non vi era stato compreso, perchè già attendeva allo studio di un altro progetto di legge di gran mole, quello cioè relativo all'igiene pubblica.

Così la Commissione si troverebbe composta dei seguenti senatori: Des Ambrois, Cagnone, San Martino, Mameli, Riva, De Cardenas, Persoglio e Moris.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** La Presidenza ha pure ricevuto una lettera del senatore Frasehini, il quale rappresenta che lo stato della sua salute richiede ancora dei riguardi, e quindi insterebbe perchè dal Senato gli fosse accordato un congedo di un mese. Così parimente la Presidenza ebbe dal senatore Brignole una lettera nella quale egli esprime il suo rincrescimento di non potèr attualmente fare atto di presenza al Senato, perchè fu nuovamente colpito dall'infermità da cui era già stato assalito, e non potrebbe perciò recarsi in Torino a prendere parte ai lavori del Senato, onde anch'egli domanderebbe un congedo. Ma trattandosi di malattia mi pare che non vi sia bisogno di congedo.

L'ordine del giorno chiamerebbe ora la discussione del progetto di legge sull'avanzamento nell'armata di mare; ma malgrado la lunga aspettazione il Senato non si trova in numero.

Debbo però, a scusa dei nostri colleghi assenti, fare presente al Senato che nove fra essi mi hanno fatto avvertito che si trovavano ammalati. Quindi non potendo

provocare alcuna deliberazione, mi limiterò a procedere all'estrazione a sorte della deputazione che avrà l'incarico di presentare a Sua Maestà la risposta al discorso della Corona.

(Escono dall'urna i signori senatori Arese, Marioni, Gioia, Deferrari, Plezza, Jacquemoud.)

(A supplenti i senatori Maestri e Cagnone.)

Il Senato sarà nuovamente convocato a domicilio tanto per la discussione del progetto di legge che già era all'ordine del giorno d'oggi, quanto per la nomina dei deputati di sorveglianza alla Cassa ecclesiastica ed alla Cassa dei depositi, a termini delle relative leggi.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

## TORNATA DEL 4 MARZO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del senatore Defornari — Composizione degli uffici — Presentazione di sei progetti di legge — Nomina di due commissari per la Cassa dei prestiti e depositi e tre per la Cassa ecclesiastica — Discussione ed approvazione del progetto di legge relativo all'avanzamento nell'armata di mare — Conferma della Commissione già nominata nella precedente Sessione per l'esame del progetto di Codice penale militare — Presentazione di tre altri progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(È presente il ministro della guerra, e più tardi intervengono pure i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

**CIRABIO, segretario**, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**QUARELLI, segretario**, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

2636. La compagnia dei Caravana in Genova rassegna al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori, chiedendo che venga modificato il paragrafo 4 dell'articolo 5 del progetto nella parte che riguarda la stessa compagnia.

2637. 66 negozianti liguri residenti nella città di Sassari;

2638. Il Consiglio delegato ed altri cittadini, in numero di 85, del comune di Buddusò, provincia di Ozieri;

2639. Il Consiglio delegato del comune di Birori, provincia di Cagliari;

2640. Il vescovo unitamente al clero della diocesi di Sassari;

2641. 72 abitanti del comune di Muros, provincia di Sassari;

2642. 106 abitanti del comune di Ossi, provincia di Sassari;

2643. Il Consiglio delegato ed altri abitanti del comune di Tempio, in numero di 51;

2644. Il Consiglio delegato ed altri abitanti del comune di Cargeghe, provincia di Sassari, in numero di 87;

2645. Il Consiglio delegato ed altri abitanti della provincia di Alghero, in numero di 89, domandano la reiezione del progetto di legge per la riunione della classe della Corte di appello di Sardegna sedente in Sassari alle altre due classi della stessa Corte sedenti in Cagliari.

2646. I sostituti procuratori presso il tribunale provinciale di Biella rassegnano al Senato alcune loro os-

servazioni intorno al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, e chiedono che venga modificata la parte che concerne la facoltà ai capi procuratori della nomina di più sostituti.

2647. Il collegio dei causidici della provincia d'Alba;

2648. Icausidici collegiati della provincia di Chiavari, rassegnano al Senato motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2649. Il priore del collegio dei causidici presso il tribunale provinciale di Sarzana. (*Petizione mancante della autenticità della firma*)

2650. Diversi negozianti della città di Cagliari, e consoli delle nazioni estere. (*Ivi*)

2651. I maggiori del gremio dei barcaioi detti Sant'Elmari di Cagliari. (*Petizione concernente il progetto di legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori, mancante dell'autenticità delle firme*)

2652. Il collegio dei procuratori di Ciamberti porge istanze per modificazioni al progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore.

2653. Il collegio dei causidici della città di Nizza. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*)

2654. Il causidico Giovanni Marchetti;

2655. Il collegio dei causidici della città di Casale;

2656. I sostituti procuratori presso la Corte d'appello di Savoia,

rassegnano motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2657. Il Consiglio delegato del comune di Ozieri;

2658. Il Consiglio comunale ed altri abitanti di Bunanaro, provincia d'Alghero, in numero di 61;

2659. 24 abitanti del comune di Bulzi, provincia di Sassari;

2660. 122 abitanti del comune di Sennori, provincia di Sassari;

2661. 48 abitanti del comune di Sedini, provincia di Sassari;

2662. 211 abitanti del comune di Osilo, provincia di Sassari;

2663. 65 abitanti del comune di Tresnuraghes, provincia di Cagliari;

2664. 33 abitanti del comune di Suras, provincia di Tempio;

2665. 83 abitanti del comune di Nughedi, provincia di Oristano;

2666. 34 abitanti del comune di Portotorres, provincia di Sassari;

2667. 326 abitanti del comune di Isiri, provincia di Sassari,

chiedono la reiezione del progetto di legge per la riunione della classe della Corte d'appello di Sardegna sedente in Sassari alle altre due classi della stessa Corte sedente in Cagliari.

2668. Il collegio dei causidici della città di Voghera;

2669. Il collegio dei causidici della città d'Alessandria,

mediante testimoniali di convocato dichiarano di fare piena adesione alle dimande sporte con apposita petizione dal collegio dei causidici della città di Torino al Senato del regno per modificazione allo schema di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2670. La compagnia dei Caravana della città di Genova con questa seconda petizione diretta al Senato fa nuove istanze per modificazioni al progetto di legge sull'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori nonchè al regio decreto 13 gennaio 1851, cui accenna l'articolo 5 dello stesso progetto.

**OMAGGI.**

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi:

Dal ministro della guerra, di 106 copie della relazione sul risultato del panificio militare;

Dal ministro della pubblica istruzione, di 100 copie della statistica delle scuole elementari, e dell'annuario scolastico per 1857 e 1858;

Dal sindaco della città di Saluzzo, di 100 esemplari del programma per l'erezione in quella città di un monumento a Silvio Pellico;

Dai signori Giacomo Botta, Trompeo Paolo, e Pinelli Amedeo, di un esemplare dell'Indice alfabetico analitico delle discussioni della Camera elettiva della Sessione 1848;

Dal signor Giuseppe Zai-Sanna, delle sue osservazioni critiche al Codice di procedura civile;

Dal signor conte Francesco Verasis, di un suo opuscolo sulla polizia;

Dal Consiglio divisionale di Annecy, e dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Torino, Acqui, Ciamberi, Savona, Genova, Ivrea, Oristano, degli atti di quei Consigli divisionali della Sessione 1857;

Dal direttore del debito pubblico, di 104 esemplari dell'ultimo rendiconto di quell'amministrazione.

Le petizioni di cui si è fatto cenno, relative ai progetti di legge già presentati, sono state rimandate ai rispettivi uffici centrali.

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE  
DE FORNARI.**

**PRESIDENTE.** Signori, il Senato si associerà al vivo rincrescimento che provo nel dovere annunziare la morte del nostro onorando collega il conte De Fornari, avvenuta il 16 febbraio ultimo. Di animo liberale e sempre benevolo, egli aveva titoli di benemerenza, siccome quegli che era stato per molti anni integro, esperto, accuratissimo amministratore di uno dei rami più importanti della pubblica finanza, e ciò dopo di avere per l'opera sua largamente contribuito al buon esito delle trattative apertesesi in Parigi nel 1818, per stabilire in modo definitivo il debito della Francia verso il nostro Stato: perlocchè ebbe lode di abile e prudente negoziatore dal duca di Wellington, sotto i cui auspizi erano condotti questi stessi negoziati.

Il numero dei senatori che hanno prestato giuramento essendo ora di 96, si richiede per la validità delle deliberazioni lo stesso numero di 49, che già prima era stato dichiarato.

**CENNI DEL PRESIDENTE RIGUARDO AI LAVORI DEL  
SENATO E ESTRAZIONE DEGLI UFFIZI.**

**PRESIDENTE.** Il presidente non ha per molto tempo convocato il Senato, perchè egli conosceva come molti dei nostri onorevoli colleghi fossero tuttora ammalati; e nemmeno oggi egli portava fiducia che il numero dei concorrenti potesse essere quello richiesto per dare valore alle deliberazioni del Senato. Tuttavia convenienze parlamentari esigevano che il Senato fosse convocato, perchè alcune leggi si dovevano dal Governo del Re presentare in questa prima adunanza.

Forse si sarebbe potuto, alla deficienza del numero risultante dalla causa accennata, supplire facendo appello ai nostri colleghi che non fanno dimora in Torino. Ma il presidente ha creduto che per dare maggiore efficacia a questa chiamata fosse più opportuno aspettare che le discussioni del Senato potessero seguire in modo continuativo, ciò che in questo momento non poteva essere, perchè fra i nostri colleghi, di cui dobbiamo deplorare lo stato di malattia, trovansi i due egregi relatori, nominati nei rispettivi uffici centrali, per riferire sulle leggi che riguardano l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori, e l'esercizio della professione di procuratore; questi sono gli onorevoli Giulio e Musio.

Io ho speranza che questi nostri colleghi siano presto in caso di dare corso ai lavori preparatorii, e so che deve essere prossimamente radunato, per procedere a una definitiva deliberazione, l'ufficio che ha avuto l'incarico

TORNATA DEL 4 MARZO 1858

di occuparsi della legge sull'esercizio della professione di procuratore.

Quindi io spero che fra poco potrà il Senato attendere alle discussioni che sono state fin qui, per motivi indipendenti dalla nostra comune volontà, ritardate.

Si darà ora lettura della composizione degli uffici, come vennero estratti a sorte in seduta privata.

**CIBBARIO**, segretario, ne dà lettura:

UFFICIO I.

Durando — Di Castagnetto — Gautieri — D'Angennes — Cagnone — Di Pollone — Pinelli — Della Plagnargia — Dalla Valle — Breme — Arese — Caccia — Sella — Quarelli — Maestri — Plana — Ambrosetti — Colla — Sanli Francesco.

UFFICIO II.

Sanli Lodovico — Cataldi — Casati — Vesme — Montezemolo — Tornielli — Des Ambrois — Persoglio — Roberto D'Azeglio — Rossi — Maugny — Cotta — Massimo d'Azeglio — Pallavicino-Mossi — Gonnet — Regis — Pamparato — S. A. il Principe di Carignano — De Foresta.

UFFICIO III.

Galli — Imperiali — Deferrari — Cantù — Prat — Giulio — San Marzano — Roncalli — Serra — Audifredi — Riva — Chiodo — Lazari — Moris — Gallina — Mameli — Nigra — Piccolet — Balbi Piovera.

UFFICIO IV.

Sonnaz — Bona — Calabiana — Massa Saluzzo — Malaspina — Mosca — Brignole — P. Farina — Albini — Gioia — Musto — Plezza — Conelli — Riberi — Cibrario — Laconi — Billet — Manno — Colobiano.

UFFICIO V.

Marioni — Alberto Ricci — Aporti — Ponza di San Martino — Pallavicini Ignazio — Doria — Fraschini — Collegno Luigi — De Cardenas — Franzini — Oneto — Paleocapa — Della Marmora Alberto — Borromeo — Elena — Dabormida — Jacquemoud — Sclopis — Stara.

**PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SANITÀ MARITTIMA; CODICE PENALE MILITARE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro della guerra per la comunicazione di progetti di legge.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Come ministro della marina ho l'onore di presentare in iniziativa al Senato un progetto di legge per disposizioni penali in materia di sanità marittima. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 879.)

Come ministro della guerra ho l'onore di presentare per la terza volta, parimente in iniziativa al Senato, il

progetto di Codice penale militare, colla speranza che possa ora essere discusso ed approvato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 888.)

**PROGETTI DI LEGGE: SULLE SOCIETÀ ANONIME E IN ACCOMANDITA; SPOGLIO DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PEL 1850.**

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Ho pure l'onore di presentare, a nome del mio collega il ministro delle finanze, i seguenti due progetti di legge:

Il primo riguardante le società anonime ed in accomandita, in iniziativa al Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 868.)

Il secondo per l'approvazione degli spogli del Monte di riscatto di Sardegna pel 1850, già adottato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 328.)

**PROGETTI DI LEGGE: DIRITTI DA PAGARSI DAGLI ALLIEVI FARMACISTI; SUSSIDI ALLE SCUOLE TECNICHE COMUNALI E PROVINCIALI.**

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. A nome poi del ministro dell'istruzione pubblica ho eziandio l'onore di presentare un progetto di legge relativo ai diritti e depositi da pagarsi dagli allievi farmacisti, ecc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 484), ed altro per un sussidio alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali, ambedue già approvati dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 456.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della guerra della presentazione dei progetti di legge, fatta tanto a nome proprio, che dei suoi colleghi, i quali avranno il solito loro corso.

Siccome il Senato trovasi ora in numero, io gli ricorderò che nell'ultima adunanza si rimandò a quella successiva la nomina dei due commissari per la Cassa dei depositi e prestiti e di tre altri per la Cassa ecclesiastica.

Quelli nominati nella precedente Sessione sono: per la Cassa dei depositi e prestiti i senatori Cotta e Nigra, e per la Cassa ecclesiastica i senatori Des Ambrois, Mameli, ed il lamentato conte Siccardi.

Io pregherei i signori senatori a volere scrivere sopra apposite schede il nome dei senatori, cui si intende demandare ora tale incarico.

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'AVANZAMENTO DELL'ARMATA DI MARE.**

**PRESIDENTE.** È portato all'ordine del giorno il progetto di legge sull'avanzamento dell'armata di mare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 85.)

Siccome già questo progetto di legge ebbe la sanzione

del Senato nel corso della precedente Sessione, io mi dispenserò dal darne nuova lettura, e dichiaro aperta sul medesimo la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola darò lettura degli articoli per metterli ai voti. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 85 e 88.)

(Vengono approvati senza osservazione l'uno dopo l'altro tutti gli articoli.)

**MOZIONE RELATIVA ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DEL CODICE PENALE MILITARE.**

**PRESIDENTE.** Prima che si proceda all'appello nominale, io farò presente al Senato che avendo oggi l'onorevole ministro della guerra riprodotto il progetto di Codice penale militare già presentato nella passata Sessione, se il Senato lo crederà opportuno, questo progetto potrebbe essere rimandato a quella stessa Commissione che allora ne ha fatto un particolare studio, e un accurato esame. Anzi io credo che il signor ministro, nel ripresentare il progetto, abbia creduto di dovere tenere conto delle osservazioni fatte dalla Commissione nominata nella passata Sessione.

(Il ministro della guerra fa segno di assentimento.)

Questa Commissione si componeva dei senatori Franzini, Dabormida, Lazari, Prat, Stara, Colla, Deferrari, Broglia, Siccardi e Demargherita. Mancano disgraziatamente questi tre ultimi; ma siccome la Commissione trovasi tuttavia in numero sufficiente, se il Senato crede di rimandarlo alla medesima, io metto ai voti questa mia proposta.

Chi crede di dovere rimandare alla Commissione preesistente il progetto di legge in questione, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

**NOMINA DEI COMMISSARI PER LA CASSA ECCLESIASTICA, E PER QUELLA DEI DEPOSITI E PRESTITI.**

**PRESIDENTE.** I signori senatori avranno ora preparato le schede per le due nomine a farsi dei commissari alla Cassa ecclesiastica, ed alla Cassa dei prestiti e depositi; io perciò li eccito a volere, nello stesso tempo che daranno il loro voto sul progetto di legge testè approvato, deporle nelle urne a ciò destinate.

La parola spetta al ministro di finanze.

**PROGETTI DI LEGGE: SPOGLI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PER GLI ANNI 1851 e 1852; RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DEL DEBITO PUBBLICO.**

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Ai progetti di legge presentati al Senato dal

ministro della guerra a nome di quello delle finanze e di quello dell'istruzione pubblica, io avrei da aggiungere e presentare ancora questo progetto per l'approvazione degli spogli generali del Monte di riscatto di Sardegna per gli esercizi 1851 e 1852, già adottato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 336.)

Ho l'onore di presentare inoltre in iniziativa al Senato il progetto pel riordinamento del Consiglio generale e del Consiglio ordinario dell'amministrazione del debito pubblico. (Vedi vol. *Documenti*, pag 834.)

**PRESIDENTE.** Ha la parola il ministro di grazia e giustizia.

**PROGETTO DI LEGGE SULLE INDENNITÀ AI TESTIMONI NEI PROCEDIMENTI CRIMINALI.**

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, portante modificazione alla legge 17 dicembre 1854 intorno alle indennità da corrisponderci ai testimoni nei procedimenti criminali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 447.)

**PRESIDENTE.** Do atto ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia della presentazione di questi progetti, i quali, come quelli già presentati, avranno il solito corso regolare negli uffici.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Dopo lo squittinio io prego i signori senatori di volersi radunare nella sala delle conferenze per udire la relazione sul resoconto delle spese del Senato pel 1857 e del bilancio per l'esercizio 1858.

Farò ora l'estrazione di tre scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica ed alla Cassa dei prestiti e depositi.

(Risultano estratti i senatori Caccia, Quarelli e Regis.)

**MARIONI, segretario,** fa quindi l'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge, e per la deposizione delle schede.

Risultamento della votazione sulla legge :

Votanti . . . . . 52

Voti favorevoli . . . . . 52

(Il Senato adotta all'unanimità.)

(I tre senatori scrutatori si ritirano negli uffici onde procedere allo spoglio delle schede deposte.)

Prego nuovamente i signori senatori a volersi recare nella sala delle conferenze per udire la relazione annunciata.

Il Senato è convocato negli uffici per sabato alle ore due.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

## TORNATA DEL 29 MARZO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Sunto di petizioni — Annunzio della morte del senatore Fraschini — Comunicazione del decreto di nomina del commendatore Girod a senatore — Risultamento della votazione per la nomina dei commissari alla Cassa dei prestiti e depositi, ed alla Cassa ecclesiastica — Presentazione di sei progetti di legge — Approvazione del progetto di legge per modificazioni alla legge 17 dicembre 1854 intorno all'indennità di viaggio da corrispondersi ai testimoni nei procedimenti criminali — Presentazione di un progetto di legge, relativo alle servitù militari — Approvazione del progetto di legge concernente i depositi ed i diritti universitari da pagarsi dagli allievi farmacisti e da quelli della scuola pratica di chimica generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, e più tardi interviene pure il ministro della guerra.)

**MARIONI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi fatti:

Dal signor Roberti, a nome della regia società agraria economica di Cagliari, di alcune osservazioni al progetto di legge sugli adempriivi;

Dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Cagliari e Sassari, degli atti di quei Consigli divisionali della Sessione 1857.

**MARIONI**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2671. La compagnia dei piloti da grano in Genova ricorre al Senato con domanda che nel progetto di legge sull'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori sia fatto espresso cenno che gli stessi non s'intendono compresi nella disposizione dell'articolo 6 della legge.

2672. L'avvocato Carlo Buides rassegna al Senato alcune considerazioni contro il sistema dei *Giudici del fatto*.

2673. Gagliardo Giovanni Battista di Genova. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2674. Il municipio di Genova rassegna al Senato motivate istanze perchè emanata apposita legge che l'autorizzi a ristabilire una tassa sulle farine.

2675. Il collegio dei causidici della città di Cuneo dichiara di fare adesione alle dimande sporte con appo-

sita petizione al Senato da quello dei causidici di Torino per modificazioni allo schema di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2676. La società degli operai di Cagliari domanda che venga dal Senato reietto il progetto di legge sulla riunione della classe della Corte d'appello di Sardegna sedente in Sassari alle altre due classi in Cagliari.

2677. Teresa Reimondo vedova Sobrino, residente in Torino, ricorre per la terza volta al Senato acciò s'interponga presso il Governo onde ottenere un qualche risarcimento dei danni sofferti dallo indebito arruolamento del di lei unico figlio al militare servizio.

**PRESIDENTE.** Quelle fra le annunziate petizioni che hanno tratto a leggi presentate, sono state, secondo le consuetudini del Senato, comunicate ai rispettivi uffici centrali, cui l'esame di tali leggi venne affidato.

### ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE FRASCHINI E DELLA NOMINA A SENATORE DEL COMMENDATORE GIBOD.

**PRESIDENTE.** Signori senatori! Alle gravissime perdite già toccate al Senato in quest'anno, una gravissima si è aggiunta ancora, per la morte avvenuta il dì 8 marzo del nostro collega il senatore Fraschini, il quale conservava in età avanzatissima quella lucidità di mente, quel giusto criterio, quella forza delle giuridiche discipline, che lo avevano collocato fra i più distinti membri del foro torinese, da cui ebbe sempre non dubbie prove di stima e benevolenza: consigliere di Stato, magistrato, deputato, senatore, egli fu sempre tenuto in pregio dai suoi colleghi, siccome quello che procedendo a rigor di logica ed equità esponeva un concetto sano e positivo con nitide e conclusive parole.

Il Senato per questo infausto avvenimento trovasi ridotto al numero di 95 senatori, e quindi vuolsi la presenza di 48 di essi perchè il voto sia valido.

Debbo pur dare conoscenza al Senato del decreto trasmesso dal Governo del Re, col quale il commendatore Girod è nominato da S. M. a senatore del regno.

Esso è così concepito:

« Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

« Visto lo Statuto del regno, articolo 83, categoria 13:

« Abbiamo nominato e nominiamo il commendatore Luigi Girod, avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Savoia, a senatore del regno.

« Il nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, ecc. »

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Debbo ancora annunziare al Senato il risultato del doppio squittinio a cui si procedette nell'ultima seduta, per la nomina dei commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, ed alla Cassa ecclesiastica.

Il primo di questi squittini, relativo alla Cassa dei depositi e prestiti, diede maggioranza di voti ai senatori Cotta, Nigra e Regis. Io li dichiaro in conseguenza deputati dal Senato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Nell'altro squittinio, relativo alla nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica, la maggioranza dei voti si è portata sui senatori Des Ambrois, Mameli e Massa Saluzzo, che io egualmente dichiaro deputati dal Senato presso quell'amministrazione.

#### PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: TRATTATO CON LA DANIMARCA FELSICATO DEI DAZI DEL SUND; TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COL BELGIO; CONVENZIONE POSTALE COLL'INGHILTERRA.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge: 1° per l'approvazione di un trattato colla Danimarca per il riscatto dei dazi del Sund (Vedi vol. *Documenti*, pag. 299); 2° per l'approvazione di un trattato di navigazione e commercio col Belgio (Vedi vol. *Documenti*, pag. 469); 3° di una convenzione postale coll'Inghilterra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 480.)

Le ratifiche dei due trattati, cioè di quello col Belgio, e di quello colla Danimarca, dovendo compiersi nei primi d'aprile, ove nulla osti, io pregherei il Senato a volere dichiarare d'urgenza la discussione dei medesimi.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione dei tre progetti di legge di cui ha annunziato i titoli, e provocherò dal Senato deliberazione riguardo all'urgenza domandata per la discussione dei due progetti relativi ai trattati col Belgio e colla Danimarca.

Chi aderisce a questa istanza voglia sorgere.

(È approvata.)

#### PROGETTI DI LEGGE: FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA; TELEGRAFO SOTTOMARINO DALLA SPEZIA A CAGLIARI; PUNTI PERICOLOSI SULLE COSTE DELLA SARDEGNA.

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati: uno per la proroga ai signori Mottù e Blanc, per la costruzione della ferrovia da Annecy a Ginevra (Vedi vol. *Documenti*, pag. 451); il secondo per la convenzione riguardante l'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari e oltre (Vedi vol. *Documenti*, pag. 321); il terzo per l'approvazione delle spese per fare dei segnalamenti di punti pericolosi sulle coste della Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 867.)

**PRESIDENTE.** Do egualmente atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione dei tre progetti di legge di cui ha annunziato il titolo, i quali seguiranno il loro corso ordinario.

#### DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1854 INTORNO ALL'INDENNITÀ DI VIAGGIO AI TESTIMONI NEI PROCEDIMENTI CRIMINALI.

**PRESIDENTE.** Fra i progetti di legge posti all'ordine del giorno vi ha quello che porta modificazioni alla legge 17 dicembre 1854 intorno all'indennità di viaggio da corrispondersi ai testimoni nei procedimenti criminali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 447.)

Esso consta dell'unico articolo così concepito:

« Alla prima parte dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1854 è sostituita la seguente disposizione:

« Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

« Si avranno per validi i pagamenti delle tasse spedite dai presidenti di classe nelle Corti d'appello e dai

presidenti di tribunale, in base al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, quale fu accresciuto dopo la legge 17 dicembre 1854. »

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non essendo domandata la parola, porrò ai voti l'articolo unico.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si farà ora l'appello nominale per lo squittinio, ed immediatamente dopo seguirà la discussione sul progetto di legge riguardante i depositi e diritti universitari da pagarsi dagli allievi farmacisti, e da quelli della scuola pratica di chimica generale.

**MARIONI, segretario**, procede all'appello nominale per lo squittinio.

**PRESIDENTE.** Il numero dei votanti raggiunge quello di 48. Il Senato adotta all'unanimità.

#### PROGETTO DI LEGGE SULLE SERVITÙ MILITARI.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle servitù militari. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 958.)

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro della guerra della presentazione del progetto di legge testè enunciato, che avrà il suo corso regolare negli uffici.

#### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI DEPOSITI E DIRITTI UNIVERSITARI DA PAGARSI DAGLI ALLIEVI FARMACISTI E DA QUELLI DELLA SCUOLA PRATICA DI CHIMICA GENERALE.

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge relativo ai depositi e diritti universitari, di cui ho già fatto cenno, è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 485.)

Non chiedendosi la parola sulla discussione generale, io la tengo per chiusa e passo alla lettura dei singoli articoli :

« Art. 1. Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in lire 60, nelle Università di Cagliari e Sassari in lire 40. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il diritto annuo da pagarsi dagli allievi farmacisti, per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in lire 60, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in lire 30. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il diritto annuo da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di chimica generale è fissato :

« Per gli allievi obbligati dai regolamenti in vigore all'epoca dell'emanazione della presente legge al corso dell'Università di Torino in lire 70 ;

« Per quelli delle altre Università in lire 60 ;

« Per gli allievi liberi in lire 130. »

(È approvato.)

Prima che si rinnovi lo squittinio, io invito i signori senatori a volersi recare, appena compiuta la presente votazione, negli uffici per l'esame dei progetti di legge stati testè presentati, ma già dati alle stampe, appunto perchè i signori senatori potessero averne conoscenza per la nomina dei commissari, e quindi si possa nei giorni che seguiranno la Pasqua convocare il Senato per dare corso a questi stessi progetti di legge, i quali, siccome fu accennato dal signor ministro degli esteri, devono ricevere lo scambio delle ratifiche prima del 10 prossimo aprile.

Porterei ora in discussione il terzo progetto di legge, che era posto all'ordine del giorno, quello cioè relativo al sussidio a stabilirsi per le scuole speciali ; ma il ministro dell'istruzione pubblica, impegnato in una discussione che dura già da più giorni alla Camera eletta, non può trovarsi presente alle nostre deliberazioni, e ci prega di sospendere questa discussione.

**MARIONI, segretario**, fa l'appello nominale per lo squittinio dell'ora votato progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Essendo egualmente di 48 il numero dei votanti, e tutti favorevoli, il Senato adotta all'unanimità.

Rinnovo l'invito ai signori senatori di recarsi negli uffici.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

# TORNATA DEL 7 APRILE 1858

- 4 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Adozione della proposta di mandare ad una Commissione speciale l'esame del progetto di legge per disposizione sulle servitù militari — Adozione di due progetti di legge: 1° per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio col Belgio; 2° per l'approvazione del trattato colla Danimarca per il riscatto dei dazi del Sund — Nomina della Commissione per l'esame della legge summenzionata.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, e quello dei lavori pubblici.)

**MARIONI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima adunanza, il quale è approvato, e legge quindi il seguente sunto di petizione:

2678. (1).

2679. Il dottore Molina Angelo rassegna al Senato alcune considerazioni che consiglierebbero una modificazione all'articolo 233 del nuovo Codice penale militare.

### MOZIONE RELATIVA ALL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE SERVITÙ MILITARI.

**PRESIDENTE.** Debbo fare presente al Senato, che nell'ultima adunanza il ministro della guerra presentava un progetto di legge relativo alle servitù militari. Questo progetto riguardando una materia grave e difficile, il presidente ha pensato di chiamare su di esso l'attenzione degli uffici, affinchè se ne occupassero, solo nel senso di determinare se conveniva che l'esame di esso fosse, come già altre volte si è praticato, demandato ad un ufficio centrale, ovvero ad una Commissione composta di sette membri, perchè potessero essere compresi i rappresentanti delle varie specialità, che la riguardano.

Gli uffici, da quanto risulta al presidente, deliberano in quest'ultimo senso: ora resterebbe che il Senato stabilisse se vuole che alla nomina per questa Commissione si proceda negli uffici, ovvero altrimenti.

**COLLA.** Pare che si potrebbe incaricare il presidente stesso di fare questa scelta.

(1) Di questa petizione non fa cenno il rendiconto ufficiale pubblicato. Consultati gli archivi del Senato risultò che fu annullata.

Voci. Sì! sì! S'incarichi il presidente!

**PRESIDENTE.** Prima che si chiuda questa adunanza il presidente farà nota al Senato la sua scelta.

### APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COMMERCIO COL BELGIO; TRATTATO CON LA DANIMARCA PEL RISCATTO DEI DAZI DEL SUND.

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe in discussione il progetto di legge per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio col Belgio, presentato dal ministro degli affari esteri, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 469.)

Tralascio di leggere il trattato perchè ognuno dei signori senatori ha già potuto prenderne cognizione.

Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo unico per porlo ai voti:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di navigazione e di commercio fra la Sardegna ed il Belgio, sottoscritto a Torino il 10 dicembre 1857, ed all'articolo addizionale firmato il 19 febbraio 1858. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 49

Voti favorevoli . . . . . 49

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Viene ora il progetto di legge per l'approvazione del trattato colla Danimarca per il riscatto dei dazi del Sund, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 284 e 293.)

Se nessuno domanda la parola rileggo gli articoli:

« Art. 1. Piena ed intera esecuzione sarà data al trat-

TORNATA DEL 7 APRILE 1858

tato pel riscatto dei dazi del Sund firmato a Berlino il 25 novembre 1857 tra il nostro Governo e quello di S. M. il Re di Danimarca. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 65,574 pel pagamento alla Danimarca dell'indennità posta a carico della Sardegna e degli interessi relativi, sino al giorno dell'effettivo pagamento, cioè:

« Indennità . . . . .	L. 63,052
« Interessi al 4 per cento calcolati dal 1° aprile 1857 al 1° aprile 1858 . . . . . »	2,522
	<u>L. 65,574</u>

« Tale spesa sarà iscritta nel bilancio 1858 del Ministero dell'estero, in apposita categoria sotto il n° 22, colla denominazione: *Indennità pel riscatto dei dazi del Sund ed interessi relativi.* »

(È approvato.)

La Commissione di cui ho testè parlato sarebbe composta, essendone stata affidata al presidente la formazione, dei signori senatori: Sclopis, De Sonnaz, Dabor-mida, Chiodo, Gonnet, Colla, Di San Martino.

Si procede ora all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	51

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Nemmeno quest'oggi potrà essere posta in discussione la legge relativa alle scuole speciali, per lo stesso motivo che già ha trattenuto il Senato di discuterla nella seduta antecedente.

Io sciolgo quindi l'adunanza, ed il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 8 1/2.

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1858

— 5 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Annunzio della morte del senatore Galli — Comunicazione d'un messaggio del sindaco di Torino, relativo alle feste nazionali dello Statuto — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per istituzione di scuole normali per allievi e allieve maestre delle scuole elementari — Discussione sul progetto di legge per sussidio alle scuole speciali e tecniche provinciali e comunali — Il senatore Di Castagnetto spiega il suo dissenso dalla maggioranza dell'ufficio centrale di cui è membro — Discorso del senatore Maestri in favore del progetto di legge — Presentazione del progetto di legge per un'indennità ai comuni dell'isola di Sardegna in occasione di passaggio di truppa — Ripresa della discussione del progetto sopra riferito — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica al senatore Di Castagnetto — Considerazioni del senatore Giulio — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Nuove osservazioni del senatore Di Castagnetto — Nuova replica del ministro dell'istruzione pubblica — Riassunto del senatore Gioia, relatore — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica — Obbiezioni del senatore Plana — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Moris al medesimo — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei singoli articoli e dell'intero progetto di legge — Presentazione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri, sull'assassinio politico e sulla riforma della giurìa.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, e più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia e della guerra.)

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato, e legge poscia il seguente sunto di petizioni:

2680. Il Consiglio comunale di Finalmarina, provincia d'Albenga, porge al Senato motivate istanze all'oggetto di ottenere l'abolizione del canone gabellario ed il ripristinamento del dazio sulle farine.

2681. Il Consiglio comunale di Varazze, provincia di Savona, premessa un'esposizione dei bisogni di quel municipio, domanda di essere autorizzato a ristabilire il dazio sui cereali.

2682. Il Consiglio comunale di Cagliari fa istanze in appoggio delle modificazioni contenute nel parere della Commissione della società agraria di quella città intorno al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi.

2683. Carlo Buides, petizione relativa ai giudici del fatto, mancante dell'autenticità della firma.

2684. Il collegio dei causidici di Cagliari rassegna al Senato motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2685. L'arte dei minolli, o zavorrai del porto di Genova, ricorre al Senato domandando che nelle disposizioni del progetto di legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori, sia fatta espressa esenzione a favore dei medesimi.

### ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE GALLI.

**PRESIDENTE.** Signori senatori. Cessò di vivere il dì 19 dello scorso aprile l'onorevole conte Galli, ed a noi mancò in lui un collega assiduo, benevolo, giudizioso, il quale, desideroso del pubblico bene, vi si era lodevolmente adoperato, e qui indirizzava sempre l'illuminato suo voto, senza avere soggezione d'altro che di sua coscienza.

Questa rincrescevole perdita, che ha fatto il Senato, riduce il numero dei senatori a soli 94, senza tuttavia che per ciò si cambi quello richiesto per la validità delle deliberazioni, il quale rimane pur sempre di 48.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'ufficio della Presidenza ha ricevuto dall'onorevole sindaco della città di Torino una lettera con cui annunzia che la funzione religiosa, per la ricorrenza del decimo anniversario dello Statuto, avrà luogo domenica 9 corrente sotto il peristilio del tempio della Gran Madre di Dio, alle ore 9 1/2 antimeridiane; e partecipa contemporaneamente che vi sarà un apposito locale per tutti i senatori che bramassero prendere parte alla detta funzione; come altresì che i signori senatori, i quali desiderassero di vedere le corse dei cavalli, che verranno eseguite in piazza d'armi domenica

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1858

e martedì, alle ore 5 pomeridiane, saranno ricevuti nel palco del municipio, situato a sinistra della loggia reale.

In questa circostanza l'ufficio di Presidenza procederà secondo è stato deliberato dal Senato nello scorso anno.

Reco pure a conoscenza del Senato l'omaggio fatto dal signor Mandoi-Albanese di alcune copie d'un suo disegno di legge sul catasto provvisorio.

Debbo anche annunziare al Senato che la Commissione nominata per il preventivo esame del progetto del Codice penale militare, avendo compiuto in gran parte il suo mandato, ora chiederebbe ai signori senatori, i quali avessero delle osservazioni a fare sul testo che loro è stato distribuito, già frutto in gran parte degli studi della Commissione medesima negli anni passati, di volerle comunicare acciò possa tenerne conto negli studi che essa sarà ancora per fare, onde condurre a definitivo compimento questo suo ufficio.

**PROGETTO DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro dell'istruzione pubblica.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera dei deputati, per l'istituzione di sei scuole normali maschili e di sei femminili, di allievi-maestri ed allieve-maestre per le scuole elementari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 438.)

**PRESIDENTE.** Do atto di questa presentazione al signor ministro dell'istruzione pubblica.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDIO ALLE SCUOLE SPECIALI E TECNICHE COMUNALI E PROVINCIALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per un sussidio alle scuole speciali e tecniche, provinciali e comunali, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 457.)

È aperta la discussione generale.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO.** Quando l'onorevole relatore vi dice che un membro dissenziente dell'ufficio centrale esporrà le ragioni del suo voto, egli stesso aveva di già con tanta lucidità spiegato i motivi per cui l'ufficio stette lungamente incerto e quasi inclinato a risoluzione negativa, che in verità crederei abusare del vostro tempo se aggiungessi ancora molte parole.

Mi limiterò adunque ad osservare che realmente non vi fu dissenso nel seno della Commissione sul principio di questa legge, cioè noi fummo unanimi nel desiderio

di concedere favori alle scuole speciali e segnatamente alle scuole tecniche; noi fummo unanimi a ponderare l'onere che dalla proposizione di legge ne risulterebbe al pubblico erario.

Quindi se vi fu dissenso non fu che nella conclusione, cioè fummo d'accordo nelle premesse, non fummo d'accordo nella conseguenza.

Io stetti fermo sul punto che comunque il favore da accordarsi alle scuole tecniche e speciali meriti tutta la cura del Governo ed il concorso del Parlamento, in questo momento però la prima preoccupazione dev'essere di non indurre lo Stato in spese che egli possa difficilmente sopportare.

Udite in conferma della mia sentenza alcuni brani della relazione: « Imperocchè non potendo questi sussidi distendersi oltre una certa misura, è giusto di guardare ad ogni volta se vengano assegnati razionalmente, e dove sia bisogno evidente di applicarli. »

Quindi più avanti: « Non è omai venuto tempo di respingere fermamente ogni spesa che non sia comandata o per debito di giustizia, o per ragioni indeclinabili sia di necessità, sia di convenienza? »

E più sotto: « E d'altra parte utilità per utilità; chi vorrà dubitare che non sia per essere altrettanto vantaggioso mettere fine ai troppo facili assensi, e attuare fin d'ora il proposito di recidere ogni spesa che non sia necessaria? »

Stando a questi principii io considerai se veramente esistesse non la utilità, ma la vera necessità per aderire alla proposta di legge.

Il vostro ufficio centrale, dopo avere espressi motivi così stringenti, si mosse ad acconsentire per questa convizione. La maggioranza, senza disconoscere la necessità di scrutare severamente qualunque nuova proposta di spese, temette di fare cosa triste e quasi inaspicata cominciando ora da un argomento così importante e caro all'universale, come è quello della pubblica istruzione.

Io, signori, ripeto che non sono contrario al principio della legge, desidero anzi di potere concorrere col signor ministro per secondare le di lui viste benefiche: di più dico che se la legge potesse essere concepita in modo che non vi fosse l'articolo 8, ma semplicemente: « Il Governo del Re fosse autorizzato a concedere nel limite dei bilanci sussidi diretti a provvedere all'insegnamento speciale o tecnico, » sarei, dico, non contrario ma favorevole alla legge. Ma quando si tratta di imporre un nuovo gravame, io non credo che esista lo stesso motivo.

Infatti, se noi analizziamo i vari riflessi che furono sviluppati nel seno della Commissione, voi troverete alla pagina seconda queste parole: « Onde a ragione fu detto che queste scuole di così lunga durata e di scarsa conclusione non possono generalmente convenire, se non a persone di agiata condizione che non abbiano bisogno di affrettarsi verso studi o professioni lucrative. »

Parlasi qui delle scuole speciali.

La Commissione fu unanime nel riconoscere che gli

studi portati da queste scuole non sono poi di tale giovamento che la classe meno agiata possa profittarsene, che si possa sentire la necessità di sussidiarle.

Quindi, o signori, io mi sono fatto a riflettere che l'anno scorso noi abbiamo stanziato un fondo di lire 30,000 in soccorso appunto alle scuole tecniche e speciali, quale fondo fu descritto nella categoria 27 del bilancio dell'istruzione pubblica: *Sussidio alle scuole speciali, tecniche, provinciali e comunali*.

Attualmente la proposizione dell'onorevole ministro tende ad accrescere questo fondo da lire 30,000 a lire 70,000, e consecrare con una legge speciale quel principio che non era stato ammesso nel bilancio del 1858, che in via provvisoria.

Se l'allocatione fatta nel bilancio del 1858 abbia sortito tutti i risultati che il Ministero ragionevolmente se ne proponeva, a noi non è noto ancora. Naturalmente il Ministero non poteva renderne conto, stante che il bilancio non è che in corso di esecuzione, e noi siamo, si può dire, quasi al principio dell'anno. Quindi io credo che non si potrebbe ancora formare un criterio assoluto intorno, non dirò all'utilità, ma sì piuttosto al conseguimento dello scopo che il Ministero ha avuto in mira col domandare il fondo delle 30,000 lire nel bilancio del 1858.

Presentemente adunque, o signori, si tratta di portare a lire 70,000 il fondo che era stato proposto pel 1858 in lire 30,000. Ora io vi chiedo...

*Una voce.* Accrescere il fondo di settantamila lire!

**DI CASTAGNETTO.** Io non la capisco in questo senso. Io credo che portando una categoria nel bilancio del 1859; questa sarà la stessa che esisteva, sotto lo stesso nome, nel bilancio del 1858. (*Nuova interruzione*) Ma bisogna poi osservare che dal testo della legge che fu votata nel 1859, al testo della legge attuale, ne nasce un inconveniente, il quale certamente non sarà sfuggito alla diligenza del signor ministro. Il Ministero proponeva l'apertura di una categoria per sussidi a scuole speciali e tecniche da aggiungersi al bilancio del 1859. Nella votazione di questa legge fu tolta all'articolo 8 la menzione di scuole tecniche, e lasciata quella solamente di scuole speciali.

Di modo che, se il favore che desideriamo fare più alle scuole tecniche che alle scuole speciali, perchè le classi indigenti sarebbero quelle che ne profitterebbero di più, dipende totalmente dalla votazione della legge, il fondo fu veramente consentito per le scuole speciali e non per le scuole tecniche; e credo che la proposizione che era stata fatta dal signor ministro per le scuole tecniche non abbia avuto accoglimento.

In qualunque modo, io dico: possiamo noi credere che sia utile, che sia prudente di assumere quest'impegno? Ripeto, che se la legge fosse così concepita da accordare facoltà al Ministero nei limiti del bilancio, di accordare sussidi a scuole tecniche in concorrenza a quelle classiche, io darei molto volentieri il mio voto: io sono di parere che convenga in questa parte lasciare al Ministero tutta la latitudine possibile. Dico sempli-

cemente che quando considero che nei bilanci ove esistono categorie per scuole classiche, aggiungerne altre per sussidi a quelle speciali, alle magistrali, ecc., è un volere mettere molti impacci alla libera azione del ministro. Quando si ha fiducia in un'amministrazione, bisogna lasciarle libertà d'agire; se non si ha fiducia in essa, allora si combatte con armi leali; ma col fare leggi ad ogni piè sospinto, parmi venga ad essere impacciata; in quanto a me, io non approvo questo sistema.

Dunque io non sono ostile al principio della legge, non combatto la facoltà da accordarsi al Ministero, anzi sarei disposto a concedere al Ministero qualunque facoltà di assegnare sussidi tanto alle scuole speciali che alle tecniche nel limite del suo bilancio. Ma combatto un aumento di fondi nei bilanci futuri, per la considerazione che i nostri bilanci sono attualmente in così grave posizione, che credo non sia prudente prendere impegni per l'avvenire. Io non credo che in questo momento sia il caso di anticipare, a proposito di una legge, una discussione che troverà sede più opportuna nella discussione dell'imprestito o dei bilanci; di modo che non è il caso di parlarne. Tuttavia noi tutti sappiamo che la posizione delle finanze è assai difficile; non dico già che la condizione delle finanze nostre presenti tali pericoli che non si possano superare, ma, a mio avviso, la posizione è grave, l'orizzonte poi non è tanto chiaro, che non possano nascere altri bisogni; ed in conseguenza a me sembra che possa essere prudente di sospendere nuovi impegni di spese.

Quando avremo sentita la discussione dell'imprestito, la discussione dei bilanci, allora potremo ravvisarci un poco, potremo scandagliare la nostra situazione, e se crederemo di potere accordare sussidi più generosi, allora sarà il caso di farlo; attualmente mi pare che essendo già portato un fondo di 30,000 lire nel bilancio attuale, che si riprodurrebbe nel bilancio 1859, e non conoscendo noi ancora il risultato pratico di questa concessione, mi pare sia prudente di sospendere ogni aumento di spesa, e di aspettare almeno la discussione dei bilanci.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Maestri.

**MAESTRI.** Signori senatori! Disposto ad accogliere, come buona ed opportuna la legge in cui si propongono sussidi alle scuole speciali e tecniche, e vedendo che non sono unanimi i voti dell'ufficio centrale, esaminai le ragioni pro e contro, esposte nella dotta relazione; e comincerò ora dal ribattere le contrarie. Mettèrò quindi in considerazione quanto sieno utili cotali studi, e come preparino i grandi risultati che produce l'industria nell'economia e nella politica degli Stati.

Non mi sembra esatto il concetto che si ha delle scuole speciali dove dice: « che se giovani a procacciare una sufficiente coltura ai giovani, non bastano però ad aprire la via agli alti studi universitari, nè tampoco ad intraprendere arti e professioni industriali, per le quali si richiede più speciale tirocinio. Onde a ragione fu detto, che queste scuole di così lunga durata, e scarsa

conclusione, non possono generalmente convenire che a persone di agiata condizione. »

Rispondo: 1° Certamente le scuole speciali non aprono la via agli studi universitari, poichè chi sceglie la professione dell'industria o del commercio, non pensa a divenire nè legale, nè medico, nè teologo, nè letterato. Lo studente elegge l'una o l'altra carriera; scelta l'una, l'altra gli diviene estranea. Non è dunque difetto delle scuole speciali, se non preparano agli studi universitari. È il sistema razionale della legge, la quale lo dichiara espressamente.

2° Non mi pare che i corsi speciali sieno di lunga durata, massime se pongasi mente alle molte materie che ne sono il soggetto, come vedremo. E in vero i primi quattro anni sono per le scuole elementari comuni alla scolaresca tutta quanta. Dopo i quattro anni delle scuole elementari gli studenti si trovano al bivio: a quelli che aspirano agli studi universitari, si apre una lunga carriera di altri tre anni per lo studio della grammatica, di due per la retorica, di due per la filosofia, di cinque per la legge e le altre facoltà, e così occorrono per le scuole universitarie dodici anni, laddove i corsi speciali non ne impiegano che cinque. Non si può dunque asserire che sieno di troppo lunga durata.

3° Meno ancora si può dire che tali studi sieno di poca conclusione; che non possono convenire che a persone agiate, e che richiedono uno speciale tirocinio. Imperocchè, e particolarmente nelle scuole tecniche, si apprendono le cognizioni che rendono abili ad esercitare le arti e professioni, che ne sono l'oggetto, appunto come le scuole secondarie ed universitarie preparano lo studente all'esercizio delle alte facoltà. Ogni studio speculativo per essere utile e perfetto abbisogna certamente della pratica. Ma questa è senza confronto brevissima nelle arti e professioni dell'industria. Anzi la pratica suole essere congiunta, fin dove si può, alla teorica. Questa simultanea istruzione si vede in molti stabilimenti. A questa intende l'articolo 6 del regio decreto 7 settembre 1856, il quale prescrive che gl'insegnamenti della geografia, della storia naturale, della meccanica, della fisico-chimica, sieno dati quanto si può in modo dimostrativo e sperimentale con applicazioni al commercio, alle arti ed industrie principali.

In altri modi si promuove il duplice contemporaneo insegnamento facendo le scuole di sera o nei dì festivi. Di che abbiamo qui e altrove non pochi esempi; nè vorrò tacere a questo proposito dei benemeriti professori, i quali largiscono con lodevole generosità l'istruzione serale agli apprendisti del commercio.

I corsi speciali pertanto recano vantaggi notabili e non tardi agli studenti che si dedicano alle arti e professioni industriali, qualunque sia la loro condizione. E giovani facoltosi che li prescelgono in luogo degli studi classici, pei quali non hanno vocazione, trovano, o trovare debbono in essi non una sterile coltura e quasi un passatempo, ma una conveniente occupazione, la quale li arricchisce di varie e preziose cognizioni che li abili-

tano ad essere utili a se stessi e ai loro concittadini nelle diverse carriere dell'operosa vita sociale.

Rimossi sono, mi pare, i non gravi appunti che si fanno ai corsi speciali; e lo stesso ufficio centrale dimostra di non dare loro gran peso, poichè conchiude in favore della legge. Rimane un voto della minoranza contrario, al quale è pure forza fare qualche risposta, così richiedendo la gravità dell'argomento.

I corsi speciali, di cui fanno parte le scuole tecniche, giustamente richiamarono l'attenzione del Governo, e già ottennero i favorevoli suffragi in un'Aula del Parlamento. Basta enumerarne gli elementi per apprezzarli.

Per regi decreti 4 e 9 ottobre 1848 e 7 settembre 1856 sono oggetto di tali studi: religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica elementare, sistema metrico, contabilità, disegno, elementi di economia, statistica e diritto commerciale, elementi di agronomia non esclusi storia naturale, oltre le lingue francese, inglese, tedesca; e si aggiungono meccanica e fisico-chimica applicate alle arti; le quali costituiscono la tecnica istruzione. Ora il progetto di legge mira a soccorrere alle provincie e ai comuni, i quali non hanno mezzi sufficienti a mantenere le scuole, che già esistono, e a giovare a quelle che all'esempio delle altre vorrebbero aprirsi.

La necessità dell'istruzione elementare è riconosciuta anche da quelli che avversano la spesa, poichè si vuole pure da essi l'istruzione del popolo; non si vuole l'ignoranza. Ma se veramente si brama che sia bandita l'ignoranza, e che l'istruzione torni utile a numerose classi di cittadini, è d'uopo portarla al grado che basti a guadagnarsi il pane quotidiano.

Questo gradino dell'insegnamento è nelle scuole speciali, che giusta il citato decreto 4 ottobre 1848 sono quelle (sì) che continuando l'istruzione elementare preparano all'esercizio di quelle professioni per le quali non è destinato alcun insegnamento nell'Università.

Esse dunque non servono alle alte facoltà che nell'Università si apprendono; ma alle professioni industriali. Sono più particolarmente le scuole del popolo.

Delle scuole speciali sono preziose parti le tecnologiche il cui ufficio si è l'applicazione delle scienze alle arti. E le arti ricevono da esse meraviglioso incremento, e perfezione. Nè giovano all'arte soltanto colle moltiplicate e più perfette produzioni, ma nobilitano l'artista, il quale da semplice meccanico s'innalza a comprendere i principii pratici della scienza, e la ragione delle cose. Sono esse una particolare educazione dell'artigiano. Per esse diffondonsi le utili cognizioni nell'esercizio delle varie industrie.

Non vi è arte a cui l'insegnamento tecnico non giovi. Gli alunni delle scuole tecniche sono i più abili nelle arti e professioni, e da essi ne vengono i maestri.

Questo insegnamento tuttavia non era pubblico, nè molto conosciuto in Italia all'epoca dei congressi scientifici, i quali istituirono nel loro seno una sezione di tecnologia, e proclamarono l'utilità di tali studi e ado-

perarono ogni sollecitudine a promuoverli e propagarli. Si osservava che l'artiere senza istruzione, poco dissimile dai materiali strumenti che adopera, rimane stazionario nel moto del progresso, e non potendo reggere alla concorrenza perisce coll'arte. La tecnologia essere il porto, a cui potevano riparare le antiche industrie. L'opera della rigenerazione delle arti essere nelle scienze applicate, quando queste entrassero nelle officine.

Nel congresso scientifico di Torino (1840) chi ora ha l'onore della parola, tenuto discorso *sulla comune origine e parentela delle scienze e delle arti*, espresse il voto che le scuole tecniche si ammettessero nelle Accademie scientifiche e letterarie. Il quale voto trovò un'eco favorevole in quei dotti e nobili comizi. E ben tosto si videro sorgere le scuole tecniche a Lucca, nella valle Tiberina toscana, e a Siena nell'Accademia Tegea e in altre città.

Nel 1842 si aprì a Milano l'istituto tecnologico; poco appresso (nel 1845) a Torino l'istituto tecnico, al quale dà lustro uno dei nostri chiarissimi colleghi.

Al congresso di Genova, nel 1846, il relatore della Commissione dell'industria e del commercio fece conoscere il bisogno di provvedere alla imperfezione di certe arti, fra le altre quelle della costruzione dei mobili, e della tintura delle stoffe, e la Camera di commercio ottenne dal Governo lo stabilimento delle scuole di fisico-chimica, e di meccanica applicata alle arti. (*Vedi Repertorio d'agricoltura del Ragazzoni, gennaio 1847; rapporto dell'industria e del commercio.*)

Le esposizioni dei prodotti dell'industria, che in tempi successivi si fecero nelle due città, mostrarono quanto le due istituzioni giovassero al progresso delle arti e manifatture. In altre città, a Nizza, a Savona, a Ciamberi sono istituite altre scuole speciali o tecniche.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ci espose che gli alunni di tali scuole nelle provincie vanno crescendo, e sono per crescere ancora, quando non manchi loro il campo ai nuovi studi. Ora, mentre la tecnologia è divenuta in tutta la penisola lo studio prediletto di tutte le città industri, che ne raccolgono copiosi frutti a pro delle private e pubbliche ricchezze; ora che le nuove scuole sono desiderate e con amore accolte nelle provincie dove è consentito dai loro mezzi il coltivarle, e dopo che ne ebbero l'impulso dal Governo medesimo, vorremo noi a un tratto abbandonarle, e negare quell'aiuto, che pure è necessario a mantenerle e crescerle?

Ci si oppone che le angustie dell'erario, se non costringono a negare il provvedimento, consigliano almeno a sospenderlo. Si riconosce adunque l'utilità della spesa, poichè si vorrebbe ammettere, se non si reputasse di troppo aggravio alle finanze.

Ma questo carico mi sembra non grave o si consideri in se stesso, o si riguardi in confronto dell'utile che è per derivarne. In un bilancio di cospicue somme, che tutti conoscono, è ben tenue frazione quella che si destina al sussidio delle scuole speciali. E la modicità del sacrificio diviene ancora meno sensibile, se si confronti

coi vantaggi che sono per provenirne alla floridezza delle industrie e delle classi industriali, che sono pure elementi di pubblica prosperità.

Parla ancora in favore loro un principio di equità e di giustizia distributiva, se si risguardi alla spesa che importano le scuole secondarie.

Le classi industri non invidiano a queste i molti mezzi che loro si prestano, ma solo domandano di parteciparli in qualche modo. Pertanto essendo notabili i vantaggi che dalle scuole speciali derivano, non sembra buon consiglio negare o sospendere il provvedimento. La spesa è perchè non grave e perchè *riproduttiva* non è quella che porti uno sbilancio. Le spese riproduttive o rendono quanto consumano, o producono al di là della consumazione; e quindi non è il migliore partito di differirle. Differire all'artigiano il pane; differire all'arte il progresso, ecco quello a che condurrebbe la sospensione. E ove si dovesse cominciare a fare un risparmio nel bilancio, mi sembra che non si dovrebbe partire dal pubblico ammaestramento, nè da quella parte che è destinata alle classi più numerose e produttive: sarebbe un risparmio male augurato, non consentaneo ai principii di economico progresso che professa il Parlamento.

Signori! Prima che io ponga fine alle mie parole importa, se la vostra cortese benevolenza lo consente, riguardare un istante, sotto un punto di vista generale, al grande obbietto, cui tendono le intenzioni della proposta legge, cioè all'industria intelligente, al suo sviluppo, al suo incremento, alla sua propagazione. L'industria infatti, rappresentando il lavoro materiale sotto tutte le sue forme nell'agricoltura, nelle manifatture, nel commercio comprende i più vitali interessi della civile società.

Sono poco più di 60 anni che l'industria si è rilevata, ed è giunta progressivamente allo stato di un'altra potenza, che, al dire di un celebre economista, pareggia la potenza delle armi. Essa è fautrice di libertà, di moralità, di benessere. Fatti solenni vengono a dimostrarlo.

In Francia il *terzo stato*, che, secondo l'espressione del famoso manifesto di Sieyès, non era *niente* nello stato politico, dopo emancipata l'industria dalla servitù feudale, divenne la gran maggioranza della nazione; e come le condizioni politiche ed economiche si avvantaggiassero, non è alcuno che lo ignori, e nol vegga.

In Alemagna l'industria ha conseguito ciò che non potè la politica. Ha riunito sotto gli auspizi della Prussia i diversi Stati colla lega doganale (*Zollverein*). E quelle città salite a prospera condizione contendono la concorrenza all'importazione della manifattura inglese. Ogni dì più si stringono i loro legami. E l'industria avrà operato in breve, se autorevoli presagi non falliscono, quello che tentò indarno il Congresso di Vienna: ricostituita l'unità germanica.

L'industria vendica nelle Russie le distruzioni della guerra. Ai consigli di lei consentiva l'autocrate Alessandro II, quando, cessate le battaglie di Crimea, pensò

alle opere della pace, e pronunciò l'affrancamento dei contadini (*servi glebae*). I campi deserti, ripopolati e fecondati dal sudore di libere braccia, gli varranno più che la sanguinosa conquista di qualche provincia d'Oriente; e gli meriteranno il saluto dell'umanità e della civiltà.

Pertanto, allorchè il Governo nell'albero della scienza fece il provvido innesto delle discipline della triplice industria, ben comprese il bisogno e le esigenze dei tempi. Vide, e direttamente vide che l'industria doveva essere uno dei più preziosi oggetti della pubblica amministrazione. Avvegnachè essa abbraccia tutti gl'interessi della economia sociale, e largheggia di favori colle nazioni istruite e solerti.

L'operosità dell'industria, rispondendo alla sua alta missione, si vede dappertutto crescere ogni dì più nei campi, nelle officine, nelle intraprese molteplici d'ogni specie, che lo spirito d'associazione alimenta, nelle istituzioni di credito, nei commerci di terra e di mare, nelle grandi comunicazioni, negli stupendi servizi che rendono il vapore e l'elettricità. Onde per virtù di essa si vedono città abbellite o ampliate, che abbondano di ogni cosa, al civile e comodo vivere richieste, con meraviglioso aumento di generale prosperità. Il che fa manifesto quanto importi l'avere uomini che sieno istruiti nei magisteri e negli esercizi delle diverse industrie, i cui prodotti non temano confronti nei mercati di Europa.

A fronte della prospettiva che ho imperfettamente abbozzata dei vantaggi delle scuole speciali, nei rispetti del privato e pubblico bene, e del posto che occupa l'industria fra i supremi interessi dei popoli, oso sperare che sia per essere meno incescevole il sacrificio, che oggi è domandato alla finanza, la quale non sarà l'ultima a raccoglierne il frutto.

**PROGETTO DI LEGGE PER INDENNITÀ AI COMUNI DI SARDEGNA IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DI TRUPPE.**

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle indennità ai comuni di Sardegna nell'epoca di passaggi di truppe; progetto di legge che fu già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 907.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione del progetto di legge dal medesimo annunciato.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE SCUOLE TECNICHE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro dell'istruzione pubblica.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. L'onorevole Di Castagnetto, mentre riconosce

l'utilità delle scuole speciali e delle scuole tecniche, e dice di avere unito il suo voto a quello dei suoi colleghi della Giunta senatoria per ammettere in massima la convenienza di questo progetto di legge, soggiunge però di essere tratto a conclusioni diverse da quelle proposte dalla stessa Giunta; cosicchè, mentre si dimostra largo verso il Ministero, accordandogli i sei primi articoli della legge, vorrebbe negargli il settimo, quello stesso che comprende l'assegno dei sussidi da darsi a queste scuole. Mi rincresce di non potere essere in grado di significare la mia riconoscenza all'onorevole Di Castagnetto, giacchè non mi basterebbe che fosse nella legge proclamata l'utilità di queste scuole, e che venissero introdotte disposizioni relative all'ordinamento delle medesime, quando poi mancassero al Governo i mezzi onde poterle soccorrere, onde fare sì che esse possano costituirsi in modo da recare veramente buoni frutti.

Non v'ha dubbio che qualora il Governo non venga in sussidio a queste scuole, esse non solamente non si propagheranno ovunque se ne sente il bisogno, ma è a temersi che quelle stesse, le quali sono attualmente istituite, per mancanza dei mezzi necessari, debbano o cessare, o deteriorare.

Quindi o la legge deve essere accettata in complesso, oppure sarebbe inefficace, qualora venissero negati al Governo i mezzi per potere sussidiare queste scuole. È vero però che l'onorevole preopinante nel combattere il progetto di legge non solamente ricorse ad argomenti suoi particolari, ma si appoggiò pure ad una parte delle osservazioni fatte dalla stessa maggioranza della Commissione, la quale d'altronde approva in definitiva il progetto in discussione. Egli ci osservava colla Commissione, che queste scuole come sono istituite, richiedendo un corso non minore di cinque anni, non possono considerarsi come veramente utili alla generalità dei cittadini, ed accessibili specialmente ai meno agiati. A suo dire, di tali scuole può solo avvantaggiarsi la parte alquanto agiata, poichè pochi sono coloro i quali, non possedendo un censo alquanto ricco, possano per il corso di cinque anni sopportare le relative spese, dovendo anzi procurare di applicarsi il più presto a qualche professione, onde ricavare prontamente un qualche guadagno, e riuscire di sollievo alla propria famiglia.

A questo riguardo io debbo avvertire che probabilmente l'ufficio centrale non ebbe presente che queste scuole sono ripartite in due distinti periodi, dei quali, il primo dura tre anni ed è in certo modo indipendente dal secondo che dura poi due anni; cosicchè possono, coloro i quali non si trovano in grado di continuare a lungo gli studi, soffermarsi, terminato che abbiano il corso del periodo inferiore.

Ma del resto io non credo neppure che il corso intero di cinque anni sia troppo lungo, e come tale da allontanare gli allievi anche di scarsa fortuna; giacchè, se noi ben consideriamo l'età nella quale gli allievi ordinariamente entrano alle scuole speciali, cioè quando hanno compiuti gli studi delle scuole elementari, vediamo che possono percorrerle prima che abbiano oltrepassata

quella data età, la quale generalmente è stimata la più conveniente per applicarsi a qualche commercio od industria onde potere trarre qualche partito della propria persona. Diffatti si calcola che l'età dei giovani, i quali possono entrare nelle scuole speciali, sia comunemente di 9 a 10 anni, cosicchè a 15 anni un giovane può avere compiuti i due periodi, cioè i cinque anni di corso che si richiedono.

Ora noi tutti conosciamo che appunto in questa età, di 15 a 16 anni, più di un giovane è collocato dai propri parenti in qualche negozio onde attendere allo studio pratico di una professione dalla quale possappoi ricavare il vitto per se medesimo, ed anche, occorrendo, essere di aiuto alla propria famiglia. Per conseguenza mi pare che il corso è disposto in modo che possa essere giovevole a qualsiasi classe di cittadini. Ma è ben vero che, appunto coloro i quali intraprendono questi corsi speciali, sono in generale figli di famiglie piuttosto povere, e la maggior parte di essi non oltrepassa gli studi stabiliti nel primo periodo; e noi possiamo riconoscere, non solamente guidati dall'esperienza acquistata nel nostro paese, ma ben anche dalla statistica degli altri Stati ove trovansi scuole affini, che mentre il primo periodo di esse è frequentato da gran numero di alunni, il secondo invece conta relativamente pochi allievi. E questo si comprende facilmente, giacchè è assai maggiore il numero degli allievi di scarsa fortuna di quello di coloro che abbiano una fortuna sufficiente per continuare gli studi. Tuttavia è bene che questo secondo periodo esista anche per uno scarso numero di persone, giacchè non può essere che utile di potere ammaestrare un certo numero di allievi in quella disciplina superiore che poi li rendono più atti ad intraprendere un'industria, un commercio più considerevole.

Se noi volessimo ragionare dell'utilità di una data spesa e dell'utilità del ramo di studio, del numero più o meno considerevole degli allievi che lo frequentano, per attenersi unicamente a questo criterio, per apprezzare la spesa che il Governo debbe fare, credo che ne conseguirebbero gravissimi inconvenienti. Noi ne trarremmo delle conseguenze perniciose, delle conseguenze fatali direi agli studi, giacchè non vi è dubbio che più gli studi sono elevati minore è il numero degli allievi che li frequentano. Ma perciò dobbiamo noi ritirare qualsiasi sussidio, rinunciare qualsiasi spesa per l'insegnamento superiore? Nessuno certamente lo consiglierà, giacchè non si deve solamente badare al numero degli allievi che frequentano il corso, ma vedere l'importanza sociale che hanno questi studi; vedere quale è il vantaggio che arrecherà alla società lo studio compito di una scienza, lo studio compito di qualsiasi ramo importante della scienza umana. Per conseguenza sarebbe falso il criterio qualora si volesse unicamente regolare le spese che il Governo deve fare a pro degli studi dal numero degli allievi che li frequentano. Abbisognerebbe quasi in certo modo rinunciare a sussidiare ed a mantenere a spese dello Stato gli istituti superiori. Dunque mi pare che non sussista l'osservazione fatta che queste

scuole siano di scarso giovamento; che queste per essere istituite in modo da richiedere un corso di un numero d'anni troppo grande, allontanano gli allievi dal frequentarle.

Diffatti, signori, le scuole speciali vennero adottate fin dal 1848, ma si può dire che fino all'anno 1853-54 non si propagarono guari; esse rimasero circoscritte agli istituti del Governo, cioè in tre soli collegi nazionali. Oltre a queste tre scuole speciali a totale carico del Governo, fin dal 1853 non ne esistevano più di cinque o sei altre istituite da comuni ma in modo assai incompleto. Non fu che dal 1854 in poi che preserò qualche incremento, e particolarmente dappoichè videro che il Governo prendeva molto a cuore quest'istituzione, ed era disposto ad aiutarne lo svolgimento con buone direzioni ed anche con qualche sussidio.

Diffatti dal 1854 al 1857 si crearono 15 nuove scuole speciali comunali; ed al finire dello scorso anno scolastico il loro numero saliva a 25. Inoltre se ne ordinarono in quest'anno 4 altre, le quali erano assai incomplete. Pel 1858 si accresce ancora il numero di 3 per quanto è già a mia notizia; e parecchie domande di municipi esistono per aprire una scuola speciale per l'anno scolastico venturo, raccomandandosi, com'è naturale, al Governo per avere una qualche parte del sussidio che verrebbe stanziato a questo riguardo.

Il numero degli allievi che sino all'anno scolastico 1853-54 non sorpassava i 455, toccò nel 1857 quello di 1483. Ben si vede da questi dati come lo sviluppo ottenuto in queste scuole sia assai considerevole, come le provincie ne comprendano l'importanza, e quindi come il sussidio del Governo possa venire a proposito onde incoraggiarle in questa via, e fare sì che queste scuole siano diffuse ovunque se ne sente il bisogno e siano anche ordinate nel modo il più proficuo che sia possibile.

Si è osservato ancora che sarebbe assai meglio sussidiare le scuole tecniche a preferenza delle scuole speciali, giacchè quelle specialmente sono di utilità generale e le più vantaggiose per la classe meno agiata, la quale deve dedicarsi alle professioni industriali, al commercio.

Io credo cogli onorevoli preopinanti che sia buona cosa il sussidiare le scuole tecniche; ma vorrei a questo riguardo che c'intendessimo sul valore che si dà alla parola *tecniche*.

Diffatti, o signori, coloro, che vogliono dedicarsi al commercio (che certamente nell'intendimento della Commissione e più particolarmente dell'onorevole Di Castagnetto sono da considerarsi a ragione come dedicati ad una professione tecnica) acquistano nelle scuole speciali quelle cognizioni che più particolarmente si addicono ad un negoziante, per conseguenza confacenti allo scopo dei suoi studi.

In vero il negoziante ha bisogno d'imparare prima d'ogni cosa la lingua nazionale, poi le altre lingue straniere più conosciute e particolarmente quelle che sono parlate dalle nazioni colle quali esistono le relazioni commerciali più frequenti: ha bisogno di conoscere al-

tresi lo stile particolare in uso presso il commercio, quello stile epistolare meglio confacente agli affari. Ora, egli è appunto in queste scuole particolari che vi ha l'insegnamento delle lingue applicato a questo scopo.

Nel commercio si richiedono cognizioni d'aritmetica e di contabilità, la quale è un'applicazione appunto dell'aritmetica agli usi particolari del commercio. Or bene, in queste scuole speciali s'insegna appunto, e si sviluppa ognora più lo studio dell'aritmetica e si applica alla contabilità e al modo di tenere i registri; anche questa è un'applicazione utile.

Nel commercio si richiede di conoscere la geografia, particolarmente poi quella d'Europa e la geografia dei paesi, i quali sono più commerciali, e in tali scuole si impara appunto la geografia. Occorre pure lo studio della storia particolarmente applicato al commercio ed all'industria, onde si conosca quali sono i popoli che hanno riputazione di maggior capacità commerciale, quali i luoghi dove veramente si ricavano i prodotti, le merci più perfezionate; e nelle scuole speciali si insegna la storia applicata al commercio, come anche la geografia applicata al commercio. Si richiede ad un commerciante che abbia nozioni di economia politica, ed anche di diritto commerciale, ed in queste scuole si dà pure siffatto insegnamento.

Non saprei cosa aggiungervi altro per dare una tendenza più tecnica e speciale a coloro che devono dedicarsi al commercio. Certo che in una scuola non si potrà apprendere dai giovani il modo di vendere e di comprare, il modo di ricevere gli avventori. Queste cose non si possono apprendere che in una casa commerciale, ed è impossibile di poterle introdurre nelle scuole.

In quanto poi all'applicazione all'industria, è certo che l'insegnamento non è compito. In queste scuole speciali non vi sono le applicazioni delle scienze che si insegnano ad ogni ramo d'industria: ma ciò non sussiste perchè per molte industrie sarebbe assolutamente impossibile il potere fare eseguire in pratica tutti gli elementi industriali in un istituto pubblico di commercio. D'altronde è necessario che dove si può fare con un'applicazione particolare di una scienza e di un'industria, sia fatto separatamente da questi istituti, e non siano confusi insieme.

In questo istituto delle scuole speciali si devono insegnare le cognizioni letterarie e scientifiche, le quali sono assolutamente necessarie per poter imparare l'applicazione di tale scienza ad una data arte ed industria. È necessario che siffatte cognizioni precedano le altre e se l'onorevole Di Castagnetto credesse di potere fare un insegnamento tecnico ad allievi, i quali mancassero di cognizioni matematiche, di cognizioni fisiche, di cognizioni chimiche, farebbe opera tutt'affatto inutile, giacchè questi giovani non comprenderebbero niente.

Dunque non bisogna dire che queste scuole siano di poca utilità, e che ad esse dovrebbero preferirsi le scuole tecniche; bisogna dire che queste scuole sono utili, perchè poi possano le cognizioni, che vi si acquistano, essere d'utilità nelle scuole tecniche, e per conseguenza prefe-

rrei dire istituti superiori tecnici, qualora sia il caso di istituirli, sempre però in quei limiti del possibile, giacchè non posso credere che giammai in un istituto si possa insegnare una professione qualunque industriale, e dove si è fatto qualche tentativo di questa sorta, generalmente è andato fallito.

Si deve ancora chiedere, ed è giusto, che abbiano tutte le cognizioni preparatorie necessarie per poter poi, quando facciano una pratica industriale, risovvenirsi dei principii, che hanno acquistato in queste scuole, ed applicarli alla loro professione. Ma anche per la parte che si può applicare, come sarebbe l'applicazione speciale della chimica, della fisica, della meccanica, e via dicendo, se volete che i giovani che frequenteranno queste scuole dall'applicazione delle scienze fisiche traggano quel profitto che è a desiderarsi, dovete prima fare sì che abbiano modo di acquistare le cognizioni teoriche preliminari indispensabili a tal uopo. Ed io non dubito che i giovani, i quali avranno fatto anche solamente il primo periodo delle scuole speciali, quando poi dovendo essi dedicarsi ad una professione, non potranno più frequentare ulteriormente le scuole speciali, potranno ancora, come loro è facile, frequentare le scuole serali che sono aperte in molte città dello Stato, dove si troveranno in grado di trarre profitto assai maggiore di quello che non traggono certi alunni, i quali sono sprovvisti di queste cognizioni.

Ecco ora come voi schiudete la strada appunto alla propagazione di tutte quelle cognizioni pratiche, che chiamate particolarmente tecniche, le quali sono certamente di molto vantaggio per il progresso dell'industria. Dunque mi pare che anche a questo riguardo, senza togliere il merito che certamente compete alle scuole tecniche, non si possa però negare l'utilità delle scuole speciali, che anzi sia appunto necessario che precedano le tecniche.

Ora vengo all'ultima difficoltà mossa, a quella cioè del sussidio.

Si dice che in genere si approva il concetto della legge, che non si disconosce l'utilità delle scuole speciali, ma che nello stato delle nostre finanze conviene fare punto, conviene chiudere le orecchie a qualunque istanza, ed assolutamente non stanziare più alcuna spesa.

Io, malanguratamente per la mia nuova posizione, sono sensibile assai a queste dichiarazioni. Ne conosco fino ad un certo punto l'importanza ed il valore, e non sarò certamente mai promotore di spese inopportune, di spese le quali non siano di un'assoluta utilità allo Stato.

Non vorrei però mai spingere questa mia ritrosia ad accettare qualsiasi nuova spesa al punto di negare poi quella che è apertamente dimostrata vantaggiosa, che è richiesta assolutamente dalle condizioni nostre dell'insegnamento, che è necessaria come il seme per raccogliere in avvenire una larga messe.

Non vorrei fare come l'avaro agricoltore, il quale, per risparmiare qualche misura di frumento, nel raccolto

poi si trova colla messe decimata; e non credo che vi possa essere spesa la quale, economicamente parlando, sia di maggiore profitto e di maggiore vantaggio allo Stato ed alla società, che quella fatta opportunamente per l'istruzione.

Ora, senza togliere nulla dell'importanza, dell'utilità degli studi classici, degli studi universitari, la quale ai miei occhi è immensa sotto il rapporto morale ed intellettuale, non v'ha dubbio che le scuole speciali destinate per la massa della popolazione che si dà ai commerci, ai traffichi, alle industrie, hanno, economicamente e finanziariamente parlando, un'importanza assai maggiore. Quell'istruzione che è instillata nella mente di migliaia e migliaia di giovani, potete voi calcolare quello che renderà allo Stato?

Io ho osservato che nazioni le quali sono assai più di noi date agli interessi materiali, la ragionano così, e trovano che le spese per l'istruzione è una speculazione, è un'opera da buon massai. Non credo quindi che quando una spesa sia riconosciuta di tale utilità, si debba negare, tanto più che si tratta di poche migliaia di lire.

Si tratta solo di accrescere di 40,000 lire lo stanziamento che trovasi già in bilancio a questo riguardo di 30,000 lire; si tratta di portare quella categoria a 70 mila lire; e non potete rimproverarmi di fare questo a pro di un bilancio che sia già troppo ricco, troppo pingue, giacchè, come osservava già nell'altro recinto, io credo che il bilancio dell'istruzione pubblica è quello che si è tenuto finora nei limiti i più modesti, per non dire i più gretti; perocchè, mentre tutti gli altri bilanci si sono impinguati d'assai, il povero bilancio dell'istruzione pubblica è diminuito invece di essere accresciuto.

Dico che è diminuito giacchè, dopo che vennero le proprietà delle Università evocate all'amministrazione del Governo, i fondi di cui poteva disporre non sono di certo cresciuti; e se da un bilancio di due milioni come è quello dell'istruzione pubblica voi togliete i redditi propri delle diverse Università, le spese sopportate dalle provincie e dai comuni, quelle d'ordine che figurano sul bilancio come spese del Governo ma rimborsate dalle provincie; ed inoltre se tenete conto dei prodotti dei diritti così detti universitari, che non sono inferiori alle 500,000 lire, voi troverete che lo Stato non concorre effettivamente alle spese di tutti i rami d'istruzione pubblica se non per 700 o 750,000 lire.

Ora lascio voi a giudicare se si può dire esagerata questa spesa che sopporta lo Stato per la pubblica istruzione, e non si debba accordare un sussidio che ora vi si domanda di 40,000 lire per le scuole speciali.

Credo poi che questo sia anche un atto di giustizia verso la classe numerosa delle persone che approfittano ed approfitteranno delle scuole speciali. Voi sovvenite i corsi universitari i quali sono destinati particolarmente per la classe più agiata della società, e li sovvenite, in proporzione degli altri rami dell'insegnamento, largamente. Sovvenite anche con una certa larghezza le scuole secondarie per le quali si spende non meno di

350,000 lire per parte dello Stato. Mi pare giusto che diate anche un obolo a queste scuole speciali le quali, dico, sono destinate per una classe numerosa ancora più di quella delle scuole classiche e quella dei corsi universitari.

Quindi io confido che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge e accordare al Governo i mezzi necessari per fare fiorire queste scuole, portando ferma convinzione che non avrà a pentirsi di questa sua larghezza, e che fra pochi anni riconoscerà come abbiano bene fruttato questi pochi danari che ora accorderebbe al ministro della pubblica istruzione.

**GIULIO.** Signori, io non entrerò nella questione della parte che convenga che lo Stato prenda nelle spese che si fanno in favore della pubblica istruzione; questa questione è troppo vasta, abbraccia troppe considerazioni perchè si possa trattare incidentalmente all'occasione di un sussidio di 40,000 lire annue, che vi si domanda per le scuole speciali e per le scuole tecniche.

Allorquando si penserà che il nostro paese sia disposto ad entrare in un'altra via, ad allargare la libertà concessa all'istruzione, a lasciarne la spesa in più gran parte a carico di coloro che la cercano, io entrerò volentieri in questa via.

Ora la questione è quale la posava, nella conclusione del suo discorso, il signor ministro dell'istruzione pubblica; esiste il sistema d'istruzione nel quale il Governo prende parte diretta e principale, sia per regolarlo, sia per sussidiarlo; a questi sussidi hanno parte tutti i rami di pubblica istruzione, uno solo eccettuato, l'istruzione detta speciale, l'istruzione che direi più volentieri professionale. È egli giusto che questa sola si trovi esclusa dai favori che il Governo con mano, se non larga, almeno aperta, diffonde sugli altri rami di pubblica istruzione?

Non potrei che ripetere le ragioni dette dal ministro dell'istruzione pubblica quanto alla distinzione che si è voluto fare tra le scuole tecniche e le scuole speciali. Io dirò candidamente che non concepisco questa distinzione, che non so neppure il perchè siano designate con nomi distinti.

Se per scuole tecniche si volessero intendere quelle in cui s'insegna l'esercizio di un'arte particolare, di un'arte speciale, direi che esiste nello Stato una sola scuola veramente tecnica (salvo quelle che si riferiscono ai servizi del Governo, come sono la scuola militare o la scuola navale); esiste, dico, nello Stato una sola scuola veramente tecnica, ed è la scuola d'orologeria di Cluses. Da questa in fuori tutte le altre sono scuole nelle quali si insegnano gli elementi delle scienze, e si indicano le principali applicazioni che di queste scienze si possono fare alle arti ed all'industria.

Nè solamente queste sono le sole scuole che esistono, ma sono le sole che possono esistere. Egli è eminentemente impossibile, e se fosse possibile sarebbe evidentemente sconveniente, che lo Stato si facesse maestro delle arti singole; sarebbe il migliore mezzo di limitarne, se non di arrestarne assolutamente, il progresso. Noi an-

dremmo molto più in là del sistema del Colbertismo; non solamente vieteremmo di mutare i metodi impiegati nelle arti, ma li escluderemmo di fatto incaricandoci noi ufficialmente di insegnare i soli metodi riputati buoni dal Governo, i quali Dio sa se talvolta non sarebbero i pessimi, o se essendo buoni il giorno in cui si insegnarono non diverrebbero pessimi l'indomani, a motivo di qualche nuova scoperta, di qualche nuovo progresso.

Quindi io credo che lasciando da parte questa distinzione di nomi, *scuole speciali* e *scuole tecniche* siano una cosa medesima, scuole nelle quali si insegna i principii scientifici, i quali possono servire allo sviluppo di tutte le arti, compresa, fra queste, l'agricoltura, principalissima fra tutte.

Non credo che si possano generalizzare altre scuole d'agricoltura nello Stato, salvo quelle in cui si danno ai giovani le nozioni di fisica, di chimica, di economia sociale, di fisiologia, le quali li mettono in grado di applicarsi poi con frutto alla coltura dei propri campi o altrui.

Le scuole speciali così definite non hanno d'uopo che se ne dimostri l'utilità, e se ciò fosse necessario già l'avrebbe fatto sovrabbondantemente l'onorevole ministro. Ma alle utilità che egli ha annoverate mi pare che se ne possa aggiungere una, non minore, quantunque sia un'utilità, per così dire, piuttosto negativa che positiva.

Il signor ministro vi ha ricordato quanto necessarie sieno le cognizioni scientifiche per intraprendere fruttuosamente imprese commerciali e industriali. Io aggraverò quanto siano utili, quanto siano necessarie per astenersi da certe imprese industriali, che non conducono ad altro che alla distrazione dei capitali, i quali, invece di volgersi a beneficio dello Stato, non s'impiegano che per la rovina dei loro possessori.

Noi stiamo per discutere un progetto di legge sulle società anonime e in accomandita con azioni al portatore, progetto inteso a limitare gli abusi ai quali l'esistenza di grandi e molteplici società industriali e commerciali può dare luogo.

Ora, o signori, io credo che molto più efficace che le disposizioni legislative, per antivenire simili abusi, sia la diffusione di una buona istruzione scientifica ed economica, quale è sperabile che sia fra non molto per darsi nelle nostre scuole speciali. I tre quarti degli abusi che hanno luogo per causa di queste speculazioni, hanno luogo certamente per la malizia di colui che si propone d'ingannare il prossimo, ma hanno luogo certamente anche perchè esiste l'ignorante disposto a lasciarsi ingannare. L'azionista, nello stato attuale della istruzione pubblica, è destinato ad essere divorato vivo da quello che ha più cognizione e meno delicatezza di lui.

Se vi ha dunque un mezzo di porre un freno alle illecite speculazioni, se vi ha un mezzo di impedire che si propaghino certi stolti progetti, i quali al loro comparire dovrebbero riscuotere la riprovazione universale, e trovano tuttavia chi confida loro le proprie sostanze,

questo mezzo consiste, molto più che nelle disposizioni legali, in una larga diffusione dell'istruzione tecnica, voglio dire dell'insegnamento delle scienze fisiche e delle scienze economiche.

Chiudendo il mio discorso, aggiungerò un'osservazione sola: che io spero che quell'uniformità, quella conformità colle scuole stabilite dal Governo, che il signor ministro propone nella legge come condizione indispensabile per ottenere i sussidi governativi, sarà una conformità di massima, non sarà una conformità che scenda alle ultime minuzie.

Io interpreto questa conformità come l'obbligo ai municipi, alle provincie che intenderanno stabilire scuole speciali, di farle in conformità colla massima adottata dal Governo, in modo che i giovani che hanno cominciata la loro istruzione in una scuola possano proseguirla in un'altra, senza che la diversità degli studii dei metodi possa essere d'incampo.

Confesso che negherei il mio assenso a questa disposizione della legge, se dovesse essere intesa così che fosse assolutamente vietato ai municipi di scostarsi in nulla dalla traccia segnata dal Governo; poichè per quanto sia alto il concetto in cui io tengo le cognizioni e lo zelo coi quali il ministro attuale dell'istruzione pubblica si applica allo svolgimento di questo ramo di pubblica istruzione, nè egli desidera, nè io potrei concedergli un'assoluta infallibilità, un'onniscienza per cui potesse sostituirsi se stesso all'acuta vista degli interessi locali che meglio di nessun altro possono determinare ciò che convenga di fare in ciascun luogo, o l'ampiezza con cui convenga di farlo. Ammettendo adunque che il Governo non esige un'assoluta uniformità di argomenti e di metodi, ma soltanto una tale conformità per cui possano gli alunni, cominciando gli studii in una scuola, proseguirli in un'altra, anche a questa disposizione della legge io sono disposto a dare il mio assenso.

*LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.* Mi preme di fare una spiegazione alle ultime osservazioni fatte dall'onorevole preopinante. Ma debbo ringraziarlo anzitutto dell'autorevole suo appoggio a questa legge, e delle gentili espressioni che egli volle usare verso del ministro dell'istruzione pubblica. Sento però di non potere accettare intieramente le sue parole di lode, giacchè non posso riguardare come tutta opera mia le cose compiute sotto la mia amministrazione nel Ministero dell'istruzione pubblica. Sarei assai presuntuoso se credessi potere mettere la falce in qualsiasi ramo di insegnamento ed introdurre da me solo modificazioni e cambiamenti. Se ho potuto fare qualche cosa di buono, come lo spero, lo debbo particolarmente all'appoggio di molti insigni nomini i quali sono il lustro della nostra Università e del nostro corpo insegnante. Cosicchè mentre dichiaro che non declino la responsabilità di quanto feci, se quello che ho fatto sarà giudicato buono, dichiaro pure che la massima parte ne appartiene a queste persone.

Ciò detto, venendo al merito delle osservazioni fatte dall'egregio senatore Giulio, posso rispondere a sua

soddisfazione collo stesso decreto organico del 7 settembre 1856 dal quale sono regolate le scuole speciali. Dalle disposizioni varie di questo decreto emerge evidentemente che l'intendimento del Ministero è stato quello di lasciare tutta la possibile latitudine ai comuni ed alle provincie nell'istituire queste scuole. Però ha dovuto stabilire alcuni limiti appunto per ottenere lo scopo a cui alludeva l'onorevole preopinante, di fare sì che gli allievi i quali per ragioni particolari debbano passare dall'una all'altra di queste scuole site in luoghi diversi possano, senza pregiudizio del tempo e senza pregiudizio degli studi fatti, continuare i loro corsi e trovare una certa regolarità nella distribuzione delle materie, affine di potersene profittare senza perdita di tempo. Diffatti, nel regio decreto 7 settembre 1856 mentre che nei primi sei articoli si stabilirono le massime generali secondo le quali debbono essere istituite queste scuole speciali, negli articoli susseguenti si determina poi come i comuni possano avere la facoltà di stabilire una parte o l'altra di queste scuole, di fondare solamente due corsi, di erigerne altri secondo i bisogni locali, e secondo i propri mezzi finanziari.

Diffatti l'articolo 8 dice: « I comuni che non hanno mezzi per stabilire compiutamente il corso delle scuole speciali primarie, possono tuttavia » (*quando abbiano ottemperato al disposto del primo paragrafo dell'articolo precedente*) cioè quello di stabilire le quattro classi elementari, le quali sono indispensabili per dare passo alle scuole speciali, « possono tuttavia provvedere soltanto ad alcuni insegnamenti parziali, purchè nel determinare le materie da insegnarsi procedano preferibilmente nell'ordine infra notato: lingua italiana, storia patria e geografia, aritmetica e contabilità domestica e commerciale, calligrafia e disegno, lingua francese, principii di algebra e di geometria, principii di scienze naturali, » cioè a dire prima allo studio delle lingue, poi a quello dell'aritmetica, indi a quello della calligrafia, ed in ultimo a quello della lingua francese, e via dicendo, che è un ordine indicato loro, che pare il più razionale appunto per fare sì che non vi possa essere spreco di tempo a danno di quegli allievi che passano da un istituto ad un altro.

L'articolo 9 dice poi: « Nei comuni dove siano già compiutamente stabilite le scuole speciali primarie, si potranno aprire quelle secondarie unicamente per la sezione commerciale, od unicamente per la sezione industriale, secondo i bisogni e le convenienze locali. Così pure a norma dei bisogni locali, là dove apronsi scuole speciali secondarie, sarà fatta facoltà di aggiungere l'insegnamento elementare dell'agronomia, della nautica o quell'altra che fosse stimata più utile. »

Ben si vede adunque che si è lasciato una larghezza, un'ampia facoltà ai comuni di potere adottare quest'insegnamento ed aggiungerne altri secondo i propri bisogni, e secondo i mezzi loro finanziari; per conseguenza quel decreto adempie già in massima parte al desiderio manifestato dall'onorevole Giulio. E se mai vi fosse ancora qualche cosa di meno chiaro, credo che le spie-

gazioni date dal Ministero, credo che gli atti stessi del ministro, che riguardano quest'istituzione, possono accertare come sia suo fermo intendimento di lasciare la massima larghezza entro quei limiti che sono richiesti dal buon andamento di questi istituti.

**DI CASTAGNETTO.** L'onorevole ministro si è maestrevolmente servito di alcune osservazioni che io aveva fatte in ordine alla relazione della Commissione per trasportare la questione sopra un più vasto terreno; a me basta osservare che uno dei riflessi fatti dalla Commissione per accettare la legge fu l'importanza d'un argomento così caro all'universale, come quello della pubblica istruzione.

Tuttavia la Commissione stessa aveva dovuto confessare che le scuole speciali non fossero in quella condizione di necessità, a cui alludeva il signor ministro nel proporre questo nuovo stanziamento di fondi. Ciò io rilevai semplicemente onde giustificare la mia convinzione, che non concorressero tutti gli estremi per giustificare una spesa non eccessiva, è vero, ma tuttavia abbastanza rilevante nella situazione delle nostre finanze.

Il ministro, prendendo occasione da questo mio riflesso, ci ha esposto con molta solidità la sua teoria relativamente alle scuole speciali ed alle scuole tecniche, teoria che egli aveva anche ampiamente sviluppata nella discussione innanzi alla Camera dei deputati, e che pone in piena luce la condizione di queste scuole.

Dal discorso dell'onorevole ministro nacque felicemente l'opportunità all'onorevole Giulio di confermare questa stessa teoria e di farei udire il suo elegante e dotto sentimento sull'identità ed utilità delle scuole speciali e delle scuole tecniche, e sulla necessità di venire ad esse in sollievo.

Io, o signori, sono lieto di essere perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, col senatore Giulio, colla Commissione, sull'utilità, direi anche, sulla necessità di sovvenire alle scuole tecniche; solamente ho fatto presente che converrebbe cogliere il momento della discussione del bilancio, vedere i mezzi disponibili e non sobbarcarci in spese nuove, poichè non siamo convinti della possibilità di potervi sottostare.

Osservava il signor ministro che nel precedente mio discorso, io consentiva nel principio della legge, ma tuttavia aveva respinto l'ultimo articolo di modo che, diceva egli, « non posso essergli grato di ammettere la legge e di levarmi i mezzi per attuarla. » Sicuramente io non ho potuto avere in mente di ridarre la legge ad una semplice teoria senza dare i mezzi al Ministero per metterla in pratica. Io ho detto, che se fosse possibile di intendere la legge senza l'articolo ultimo, avrei ben volentieri ammesso il principio di autorizzare il ministro a valersi delle somme disponibili del suo bilancio per sovvenire tanto alle scuole speciali come a quelle classiche. Io ho emesso l'opinione che, votando il bilancio, si accordasse al ministro un fondo per sussidi alle scuole speciali tecniche o classiche; che il ministro avesse anche la libertà di destinare questi fondi più al-

l'una che all'altra di queste scuole, secondo egli crederebbe maggiore né fosse l'utilità per il paese. Vorrei adunque che quando venisse in discussione il bilancio, se si troverà margine da potere accordare, non solamente le 70,000, ma anche le 80,000 lire per sussidio alle scuole, sia stabilita una categoria tanto per le scuole speciali come per le classiche, e che il ministro abbia nel margine del suo bilancio la facoltà di distribuirle a quelle provincie o comuni che egli crederà più meritevoli.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** L'onorevole senatore forse in questo momento ignora una disposizione delle nostre leggi organiche sull'amministrazione, la quale stabilisce che non può essere stanziata in bilancio una categoria per una spesa nuova la quale ecceda le 30,000 lire senza una legge. E si è appunto per questo che l'anno scorso il Ministero presentò ed il Parlamento ha approvato una somma per sussidi alle scuole speciali provvisoria e limitata a 30,000 lire, poichè oltrepassata tale somma sarebbe stato obbligato di presentare una legge. Dunque è a tal fine che, secondo quanto prescrive la nostra legge sulla amministrazione generale, si è presentata questa legge onde preventivamente si stabilisca questa categoria e si stabilisca una somma la quale ecceda le 30,000 lire.

**DI CASTAGNETTO.** Tale categoria esiste.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Fu provvisoriamente stabilita per l'anno, e perciò è necessario una legge non solamente per conservarla, ma anche per potere eccedere le 30,000 lire.

Io ringrazio l'onorevole Di Castagnetto della fiducia che vorrebbe accordare al ministro di servirsi indistintamente dei fondi destinati al sussidio per applicarli alle scuole speciali o classiche e reciprocamente di prenderne dalle une per darle alle altre. Questo è un atto di fiducia che onora il Ministero; ma egli sa che non si potrebbe fare poichè bisognerebbe fondere tutto in una categoria e accrescere la massa dei fondi destinati a due categorie distinte, il che non è considerato come un atto conveniente per sorvegliare maggiormente le spese. Nel caso che mi ingannassi avvi l'onorevole Colla che potrebbe veramente rettificare la cosa.

D'altronde le scuole classiche hanno già sussidi particolari e tassativi per ogni collegio, dimodochè credo che non possa essere nè intendimento del Senato nè del Governo di volere accrescere ancora questi sussidi.

Dichiaro pertanto che credo che in quanto alle scuole classiche si sia andato largamente in sussidi, e non sia il caso di abbondare maggiormente. È per queste considerazioni che io credetti di presentare una legge speciale e domandare un fondo speciale al Parlamento.

**GIOLA, relatore.** Il relatore ha qui ben poco da dire, poichè in sostanza le sue idee e quelle si può dire della intera Commissione coincidono con quelle del progetto ministeriale.

Tutti siamo d'accordo in questo, che convenga di accordare dei sussidi a queste scuole le quali sono degne

di tanta protezione, quanta possano meritarsene le scuole così dette classiche. Tuttavia come relatore mi pare di avere debito di accennare brevissimamente che i dubbi elevati nel seno della Commissione non erano costituiti di certa apparenza di ragione. E a questo proposito dirò innanzitutto, che mi pare che non sia stato abbastanza avvertito il nesso logico delle idee, dalle quali si è ingenerato il dubbio che per un momento ha tenuto incerta la Commissione. Nella Commissione fu considerato, che le scuole speciali (è noto qui per incidente che *scuole speciali* secondo la definizione che qui, e ancora più chiaramente nella Camera elettiva ne ha dato il signor ministro, sono cosa distinta e diversa dalle scuole che nel linguaggio amministrativo hanno nome di tecniche), fu, dissi, considerato, che le anzidette scuole occupano nella loro durata uno spazio notevole di tempo, che va almeno a cinque anni. E dopo questi cinque anni i quali fanno seguito ad altri quattro precedentemente impiegati nelle scuole elementari, i giovani si trovano lontani ancora da una qualsiasi carriera proficua, ma bisogna che o intraprendano nuovi studi, se vogliono indirizzarsi ai corsi universitari, o facciano (se intendono di volgersi all'industria e al commercio) un tirocinio professionale o tecnico il quale prende ancora parecchi anni. Ora egli è evidente che una carriera si lunga non può convenire che a giovani di fortuna piuttosto agiata. Ed è quasi impossibile che possa venire percorsa da individui di condizione anche solo mezzana; e sento infatti, se le mie informazioni sono esatte, che in Torino stessa, dove è agglomerata tanta popolazione, i corsi più elevati di coteste scuole hanno scarsissimo numero di scolari veri e persistenti (forse due o tre).

Ciò premesso e ritenuto che a queste scuole non possono concorrere se non giovani di agiata fortuna, e questi d'ordinario avendo domicilio in comuni ricchi e popolosi, stimava la Commissione che non fosse assolutamente necessaria la cooperazione del Governo, e che potesse plausibilmente ammettersi che la cura di coteste scuole e il relativo dispendio fossero lasciati sia alle provincie, sia ai comuni, in cui si stimasse necessario di stabilirle.

Questo è stato il ragionamento che ha tenuto per qualche poco in dubbio la Commissione. A questo dubbio si aggiunse poi l'altro desunto dalle nostre condizioni economico-finanziarie, e per questo non occorre dimostrazione, bastando pur troppo averlo accennato.

Ad onta di queste considerazioni che non mancano, mi pare, di gravità la Commissione si è poi lasciata dominare da un'idea di un interesse superiore: dall'interesse, in sostanza, della pubblica istruzione, la quale al Parlamento conviene aiutare senza troppe sottigliezze in tutti i modi e sotto tutte le forme; ed è venuta quindi nella determinazione di proporgli l'approvazione pura e semplice del progetto presentato dal signor ministro dell'istruzione pubblica.

Siamo tutti d'accordo nella conclusione, e nell'idea sostanziale del progetto, e se qualche dubbio ha po-

tuto elevarsi verso qualche motivo, e verso qualche idea accidentale e subalterna, si è creduto da ultimo che non dovesse per ciò venire indugiato o impedito un concetto che fu ispirato da un pensiero generoso, e impresso d'un zelo sincero per l'ampliamento della pubblica istruzione. Nè altro però a me resta se non di persistere nelle conclusioni che ho avuto l'onore di esporre nella relazione del vostro ufficio centrale.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando la parola per rettificare un fatto accennato dall'onorevole relatore.

Egli dice che nel collegio di Porta Nuova non vi esistono che 2 o 3 alunni.

**GIOIA, relatore.** Nel corso di quarto o quinto anno...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Ho l'onore di osservare che il corso delle scuole speciali nel collegio di Porta Nuova è aperto da quattro anni.

Nel corso del primo anno si trovavano, nel 1857, 75 allievi; nel secondo 44; nel terzo 13; nel quarto 13; di modo che ben vede l'onorevole preopinante che il numero degli allievi, che si trovano nel corso superiore, è assai maggiore di quello da lui accennato.

Del resto riconosco che il volere aprire molti corsi di scuole speciali superiori, particolarmente per il ramo industriale, è sprecare denaro; che per esempio in Torino come in Genova potrebbero unirsi diversi corpi morali i quali rappresentano questi istituti per costituire un solo corso speciale secondario industriale; ed in questo modo risparmierebbero molte spese, ed avrebbero anche un numero maggiore di allievi, locchè contribuirebbe sempre all'emulazione e alla buona disciplina della scuola.

Dunque il Governo non sarà mai largo per sussidiare questi rami particolari, perchè pochi sono coloro che vi si applicano.

I sussidi sono specialmente destinati al periodo inferiore.

Non perda di vista l'onorevole relatore l'ordinamento di questi corsi, cioè che vi esiste un periodo inferiore il quale è distinto dal periodo secondario, e che è il più utile, ed il più frequentato. Si ricordi che nel decreto del 7 settembre 1856 è detto che i sussidi debbono preferibilmente essere dati al periodo inferiore; e non sarà che in casi assai rari, e quando si sarà dimostrata l'utilità in un dato luogo di stabilire un corso superiore particolarmente non un corso industriale, che verrà accordato un sussidio anche per questo corso speciale. Diffatti, che ei esistano precauzioni si può riconoscere nella legge che trattiamo, giacchè è detto che quando il numero degli alunni non raggiunga almeno quello di 15 non sarà accordato sussidio. Ben vede l'onorevole relatore che è previsto anche questo caso nel dare sussidi qualora che poche persone...

**GIOIA, relatore.** (*Interrompendo*) Mi permetterò di domandare al signor ministro se in quella nota di cui ha dato lettura, il computo sia stato fatto di recente, o se abbia una data più antica.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** È del 1857.

**GIOIA, relatore.** Io non nascondo che persone che ho motivo di credere bene informate, alludendo al tempo presente, mi hanno lasciato credere che nei corsi più elevati il numero degli alunni sia veramente scarsissimo. Ma trattandosi di fatti di facile verificazione mi rimetto di buon grado alle informazioni e ai riscontri del ministro.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** L'onorevole relatore sa certamente che il periodo superiore è diviso in due corsi, cioè il ramo commerciale ed il ramo industriale. In complesso ora sono 13 nel quarto anno: non vi possono essere ancora nel quinto perchè il collegio è di recente istituito; nel quarto anno vi sono 13, tra quelli che frequentano il corso commerciale, e quelli che frequentano il corso industriale.

Può darsi benissimo che nel corso industriale non vi siano che due o tre allievi, ma noti l'onorevole preopinante che questi due o tre allievi che frequentano il corso industriale, nello stesso tempo frequentano la scuola dell'altro corso commerciale; dimodochè non si può dire sprecata nè l'opera, nè il denaro a questo riguardo.

Vi sono poi alcune scuole particolari destinate per il corso industriale, e queste poche scuole saranno benissimo frequentate solamente da 2 o 3 individui, e ripeto che per il corso industriale nel nostro paese appunto non è necessario di fare molti stabilimenti, perchè il paese non è per sè quasi industriale, ma il paese è commerciale; ed è certo che il corso commerciale sarà sempre assai più frequentato del corso industriale. Ma è talmente riconosciuta la necessità di ridurre questo corso industriale ad un solo, che già a tale riguardo ho istituita una pratica per riunire i diversi istituti in un solo per il corso industriale a fine appunto di avere ivi raccolto un maggior numero di allievi e di diminuire le spese che si richiedono.

**PRESIDENTE.** Se più non si domanda la parola.

**PLANA.** Se mi si permette, dirò alcune parole; non è che io possa dare risposta a quello che si potrà dire contro quello che io accennerò, perchè, non avendo l'udito sano, non lo potrò comprendere, ma è solo per emettere la mia opinione, ed il Senato ne farà poi il caso che vorrà.

A mio avviso, sarebbe necessaria una preventiva definizione, sia delle scuole speciali di cui si vuole lo stabilimento, sia delle scuole tecniche; altrimenti si può errare per la soverchia larghezza della sfera. Nè basta restringere la sfera, riducendola a quella dei soli principii scientifici di pratica applicazione, perchè fra nautica e commercio avvi tale divario che merita un'esplicita dichiarazione.

Io non saprei fissare le mie idee sugli articoli singoli di questa legge. Parmi però di poter asserire che l'articolo 6 è di tale indeterminazione che riesce impossibile di fissarne il significato. Quale è quella meccanica che

deve essere insegnata con *macchine*? Meglio sarebbe ridurla alle primarie leggi dell'equilibrio e del movimento, ed allora non occorre adoperare macchine. Quale è quella fisica di cui si vuole dare l'insegnamento? Conviene ridurla alle primarie cognizioni senza l'uso di strumenti. La chimica, prima di essere insegnata nei laboratorii, vuole essere appresa razionalmente.

Reputo inutili le collezioni di strumenti di cui si parla; di più aggiungerò che possono questi essere dannosi, perchè coprono soventi volte la mancanza di scienza dell'insegnante. La precipua difficoltà nell'attuazione di una tale legge consiste nel provvedere a che vi sia nello Stato uomini capaci di insegnare agli altri il complesso di quelle cognizioni di cui si vuole dimostrare l'importanza.

Le scuole *normali* destinate a formare questi uomini dovrebbero precedere questa legge (*Con forza*); altrimenti sarà commessa ad una massa indotta ed ignorante l'incombenza di spandere la luce, mentre essa è condannata a vivere nelle tenebre ed a trarne profitto, rimanendo sconosciuta all'autorità che desidera la diffusione dei lumi.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dirò unicamente due parole in risposta all'onorevole Plana. Egli ha mosso due obiezioni: la prima verte sul significato che si debba dare alle scuole speciali ed alle scuole tecniche, chiedendo in che le une differiscano dalle altre; la seconda concerne le materie d'insegnamento e gli oggetti necessari per le dimostrazioni che occorrono in alcune scuole.

Quanto alla prima, io credo che l'onorevole preopinante troverà già la risposta in ciò che si è detto precedentemente, e la troverà scritta nella discussione stessa del Senato. Quanto poi alla seconda, osserverò solamente di passaggio che non è in questa legge che si devono precisare i confini dei diversi rami, delle diverse materie d'insegnamento che si devono dare, ma sibbene negli opportuni programmi.

Riguardo all'utilità degli strumenti, delle macchine, io credo che questa sia incontestabile, che sia riconosciuta l'impossibilità di insegnare la chimica, la fisica e la meccanica senza l'aiuto di alcuno strumento. Sono persuaso che in tutto il Senato non si troverà una seconda persona la quale neghi l'importanza e l'utilità di avere queste macchine, massime per la parte che riguarda l'applicazione tanto della fisica e della chimica, quanto particolarmente della meccanica.

Per ora mi limito a questi brevi cenni; ma, se all'articolo 6 sorgerà una discussione più estesa, allora mi riserverò di dare più ampie spiegazioni.

**MORIS**. Domando la parola.

Vi ha ancora una parte che l'onorevole Plana ha contemplato nel suo discorso, vale a dire l'idoneità dei maestri e dei professori. Io osservo che a ciò provvede il regolamento annesso al reale decreto dell'anno 1857, dove si stabiliscono le norme secondo le quali debbono darsi gli esami agli aspiranti-maestri nel corso primario, e dove si dice pure quali siano coloro che possono

aspirare a diventare professori nel corso secondario; quindi anche a questo riguardo il Senato vede che si è provveduto. Io non mi farò a leggere le condizioni che si richieggono perchè uno possa essere nominato professore, massimamente nel corso secondario, ma dirò soltanto che quasi tutti debbono essere laureati nell'Università.

**PRESIDENTE**. Se non è più domandata la parola, darò lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, nei limiti degli annuali bilanci ed alle condizioni stabilite in questa legge, sussidi diretti a provvedere all'insegnamento speciale ed al tecnico. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il sussidio potrà essere concesso ai municipi ed alle provincie per istituire o per mantenere, dove non sono già mantenuti a spese dell'erario nazionale, corsi speciali conformi a quelli dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il sussidio pel corso primario delle scuole speciali non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa, da determinarsi per decreto reale, per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed all'insegnamento, e pel corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il sussidio sarà di preferenza concesso per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

« Non sarà concesso sussidio pel corso speciale secondario, se il primario non si trova pienamente attuato e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sessione del secondario non giunga almeno a quindici. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nella concorrenza tra più provincie e municipi, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, e si avrà riguardo alla condizione finanziaria dei corpi morali che domandano il sussidio, come pure ai bisogni delle popolazioni. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il municipio o la provincia deve assumere l'obbligo di accomodare le scuole di convenienti locali e di ogni suppellettile ed oggetto necessario.

« Dove si tratti di stabilire il corso speciale secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia. »

(È approvato.)

« Art. 7. Ogni anno sarà presentato al Parlamento un *resoconto* dei sussidi che vennero concessi alle scuole speciali. »

(È approvato.)

« Art. 8. È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione: *Sussidi alle scuole speciali comunali e provinciali*.

« Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato per questa categoria un fondo a calcolo di lire settanta mila. »

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE SULLA CONSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI ESTERI, SULL'ASSASSINIO POLITICO E PER LA RIFORMA DELLA GIURIA.**

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intorno alle cospirazioni contro i Sovrani e capi dei Governi esteri, l'apologia dell'assassinio politico e la riforma dei giurati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 660.)

**PRESIDENTE**. Si dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione del progetto di legge di cui ha accennato l'oggetto.

Prima che si faccia l'appello nominale, io annunzio al Senato che domani all'ora solita, cioè alle 2 precise, quanto è possibile, esso è convocato per la discussione dei tre seguenti progetti di legge: convenzione postale coll'Inghilterra; sulle società anonime ed in accomandita; proroga per la costruzione della ferrovia da Annecy a Ginevra.

**CIBBARIO**, *segretario*, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge testè votata.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	45
Voti contrari . . . . .	14

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

# TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Adozione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale coll'Inghilterra — Deliberazione intorno alla partecipazione alla Camera dei deputati della cifra della dotazione del Senato — Presentazione di un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica onde provvedere ai sussidi del clero di Sardegna — Discussione del progetto di legge sulle società anonime ed in accomandita — Dichiarazione del ministro delle finanze — Discorso del senatore Farina contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e della guerra.)

**GIULIO, segretario,** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

## **ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COL L'INGHILTERRA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale coll'Inghilterra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 474 e 480.)

Il progetto consta di un solo articolo così concepito:

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e la Gran Bretagna, sottoscritta a Londra il 12 dicembre 1857 e messa in esecuzione col regio decreto 21 gennaio 1858, a tenore dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850.

« I ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo. »

Non essendo domandata la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio del progetto; nello stesso tempo prevengo il Senato che subito dopo verrà in discussione il progetto relativo alle società anonime e in accomandita.

**GIULIO, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	58
Voti favorevoli . . . . .	56
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

## **BILANCIO DELLE SPESE DEL SENATO PEL 1859.**

**PRESIDENTE.** Il Senato sa che in ogni anno devesi annunziare alla Camera elettiva, chiamata dallo Statuto ad essere la prima ad esaminare i bilanci dello Stato per darvi il suo voto, la cifra della dotazione del Senato.

In seguito alla deliberazione presa questa mattina dal Senato stesso in seduta privata, ho l'onore di proporvi che sia annunziato essere da portarsi per l'anno 1859 la somma di lire 85,000, eguale a quella che si è finora portata nei bilanci precedenti.

Se non sorgono osservazioni in contrario, porrò ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

## **PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PER SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.**

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando la parola per presentare, a nome del mio collega il ministro di grazia e giustizia, un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla domanda di un prestito di lire 675,452 92 per la Cassa ecclesiastica, il quale deve servire per i sussidi al clero di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 864.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione del progetto da lui annunziato a nome del suo collega il ministro di grazia e giustizia.

## **DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.**

**PRESIDENTE.** Trovandosi ora posto all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alle società anonime

ed in accomandita, io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di volere dichiarare se consenta a che la discussione proceda secondo il progetto presentato dall'ufficio centrale, che contiene alcune modificazioni, non di sostanza, ma, direi, solamente di forma.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io non ho difficoltà alcuna di consentire che la discussione si faccia sopra il progetto dell'ufficio centrale, tanto più che le variazioni introdotte sono di lieve momento. In quanto poi agli articoli nuovi che vennero ammessi, il Ministero non ha, in massima, difficoltà alcuna di accettarli.

**PRESIDENTE**. Do lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 868 e 876.)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Farina.

**FARINA**. Signori, la prima volta che ho l'onore di favellare avanti a voi, sento più che mai il bisogno di implorare la vostra indulgenza; giacchè, reduce ieri soltanto in questa capitale ed occupato questa mattina a discutere quello che era da farsi in una società di ferrovie, non ebbi tempo di dare ordine tampoco alle cose che mi proponeva di esporvi.

Mi sono fatto non ostante coraggio, confidando che alla sperimentata vostra saviezza basta accennare gli argomenti sui quali credo di dovere richiamare l'attenzione vostra, senza che sia punto necessario lo svilupparli acconciamente.

Anzitutto, vedendo uno schema di legge il quale determinava nuove norme, imponeva nuove pene ai prevaricatori delle leggi che concernono le società, io mi sono domandato se allo stato dello spirito pubblico attualmente potesse ravvisarsi questo progetto necessario od almeno opportuno.

L'associazione, non è d'uopo che io ve lo rammenti, o signori, è una necessità del secolo nostro, una necessità alla quale è strettamente legato il progresso materiale del paese, progresso che è base del progresso intellettuale e del progresso morale.

Il secolo che ha veduto nascere o, per meglio dire, applicare il vapore, il secolo che ha visto il telegrafo elettrico, sicuramente non potrebbe compiere le ingenti opere che la società attuale richiede per non rimanere indietro nello sviluppo industriale e materiale agli altri paesi, se non facendo uso della molla potente dell'associazione, senza di che si rimarrebbe immanabilmente schiacciati dal carro del progresso. Questo spirito di associazione, mi sono chiesto io, è veramente, nei giorni che corrono, soverchio nel nostro paese?

Permettetemi, o signori, di dubitarne grandemente; e, se al mio dubbio non siete disposti a prestare fede, favorite di grazia sortire con un progetto di associazione alla piazza, e ditemi se il più abile mediatore saprà trovare solamente una cinquantina di sottoscrittori; eppure, o signori, le opere industriali che hanno bisogno di essere sviluppate e coltivate nel nostro paese non sono nè indifferenti nè scarse.

Il Governo ha determinato parecchie linee di strade ferrate, il Parlamento le ha votate, determinando una retribuzione accertata per le società che le intraprendessero; nè questa retribuzione, questo prodotto accertato dal Governo e dal Parlamento era tenue, poichè era di ben 25,000 lire per chilometro.

Eppure, o signori, nessuna società si è presentata ad intraprenderle, e questo bisogno, che nessuno può contraddire, giace tuttavia inesaudito appunto per la mancanza di spirito di associazione. Non mi estenderò a toccare di altri rami che pure abbisognerebbero di sviluppo, e che giacciono incolti e negletti, appunto perchè non si trovano associazioni che diano loro il necessario sviluppo.

Certo la Sardegna, certo la Liguria contengono miniere che meriterebbero di essere coltivate; eppure così scarse sono le imprese fra noi, che la maggior parte di esse rimangono infruttifere. Una navigazione che estenda le nostre relazioni all'estero sarebbe certamente desiderabile (dico navigazione periodica, di quelle cioè che, richiedendo ingenti capitali, esigono necessariamente l'opera dell'associazione).

Citerò per esempio la società per la navigazione transatlantica; sapete in quanto infelici condizioni giaccia quella che già si trova stabilita; egli è impossibile di costituirne un'altra, perchè appunto mancano i capitali, non che le tendenze alle associazioni che potrebbero farla riuscire.

Nè mi si dica che appunto il cattivo esito delle associazioni che già esistettero dissuase dalle nuove associazioni, perchè io osservo che le associazioni, ad esempio, di strade ferrate del nostro paese sono tutte piuttosto prospere, e che in molte di esse i capitali hanno trovato un impiego conveniente.

Lo stesso dicasi di molte associazioni relative alle miniere. Lo stesso forse potrebbe dirsi delle società di navigazione, se realmente non si fosse in origine commesso un grande errore di intraprendere grandi cose con mezzi insufficienti. Non è dunque troppo diffuso lo spirito di associazione fra noi, e sotto questo rapporto non si può dire che esista bisogno al quale sia forza di provvedere.

Se non che vi hanno alcuni che, quando trovano che in un paese vicino si prende una disposizione legislativa, sono tosto disposti a credere che un'identica disposizione legislativa occorra pure fra noi. Essi non si preoccupano di esaminare la realtà, ma, deducendo dalla generale somiglianza di legislazione identità di materiali circostanze, credono opportuno di applicare a noi quello che si fa altrove.

Effettivamente la Francia fece una legge la quale era intesa a frenare gli abusi che si commettevano in tutte (badate bene, o signori) le società in accomandita. Ma, prima di venire a questa disposizione, che cosa fu necessario? Fu necessario un abuso veramente enorme; fu necessario uno stato di cose che io non saprei meglio caratterizzare che accennandovi quanto ne diceva il relatore all'Assemblea di Francia. Constatò egli che in un

anno un solo giornale aveva annunziato tante società in accomandita, che il capitale ascendeva a quasi due miliardi.

Voi vedete che, a fronte di un fatto di questa entità, voi vedete che, a fronte di società che minacciavano di assorbire tutto il capitale circolante del paese (perchè in un anno solo ne aveva già assorbita la massima parte, per così dire), non poteva la Legislatura rimanere indifferente. La sua azione era richiesta dalla gravità delle cose, dall'accecamento con cui si correva verso queste società, che non presentavano nell'amministrazione loro alcuna guarentigia, verso società, la maggior parte delle quali facevano pessimi affari.

Veniamo ora a vedere quanto grande sia l'estensione da queste società presa fra noi attualmente.

Cerca e ricerca, sapete voi, o signori, quanto grande sia il numero di queste società in accomandita presso di noi? Tre! (e la legge francese non parla che delle accomandite) Risponderò poi al resto. Ora io vi chieggo francamente se vi ha presso di noi un tale abuso, uno stato così allarmante, per cui riesca indispensabile di prontamente provvedervi.

Notate bene, o signori, che di queste tre famose società in accomandita, una è quella del telegrafo elettrico sottomarino, che la si può piuttosto chiamare una società europea che del nostro paese. Le altre due, sapete voi che ingente capitale hanno esse? Una ha un capitale di 2 milioni, l'altra di 300,000 lire.

Voi vedete adunque che, se mai vi muovesse l'esempio della Francia, esso sarebbe affatto inapplicabile ai casi nostri, giacchè nel nostro paese l'estensione di queste società non ha niente di minacciovole, dirò così, economicamente, nè per la pubblica sicurezza, nè per i capitali circolanti del paese medesimo. Cessa adunque del tutto il motivo fra noi che determinò il legislatore francese.

Io credo che di questa verità siensi accorti anche il Ministero nostro e coloro che appoggiarono l'opinione sua. Conseguentemente, invece di restringere, come fece il legislatore francese, le disposizioni alle società in accomandita, per dare qualche applicazione a questa legge, credo io (chè altrimenti si può dire non ne avrebbe avuta quasi alcuna), la estesero alle società anonime.

Ma per le società anonime valgono esse le stesse ragioni, si possono adottare le stesse misure che si adottarono per reprimere gli abusi delle società in accomandita? Ecco quello di cui io credo sia molto permesso di dubitare.

Per vedere se le disposizioni che si propongono possono o no avere un buon effetto sulle società anonime (perchè, come dico, nel nostro paese si intende parlare di queste, quelle in accomandita non essendo che due), io credo che sia opportuno di brevemente richiamare l'attenzione del legislatore sopra gli elementi necessari, indispensabili per la buona riuscita di qualsiasi industriale e commerciale intrapresa.

Anzitutto, o signori, perchè un'intrapresa commer-

ciale od industriale riesca bene, deve essere utile e vantaggioso lo scopo che si propone. Senza di questa indispensabile condizione, qualunque misura adotti il legislatore per frenare gli abusi, le società andranno sempre male, perchè il loro scopo non presenta quel vantaggio, quell'utilità che i soci si sono proposti.

Io non nego che anche nel nostro paese vi sono stati esempi di società che ebbero una riuscita disgraziatissima. Ma anzitutto poniamo un po' mente se una gran parte delle società che si sono costituite nel nostro paese aveva per iscopo un'intrapresa utile ovvero un'illusione?

Io ne citerò una di quelle, nella quale si è più dato sfogo all'immaginazione, ed alcuni hanno creduto di diventare ricchi sborsando pochi quattrini nel compere alcune azioni di una società. Ciò facendo, non danneggiò la società, perchè l'impossibilità del suo scopo essendo stata riconosciuta, essa ha dovuto sciogliersi.

Un giovane d'ingegno trova un'applicazione per ottenere una forza motrice. Egli stesso dubita dell'esito di questa sua scoperta; la sottopone a uomini di scienza, e questi, nel riconoscere che il principio scientifico è giusto, riconoscono egualmente che vi sono moltissimi inconvenienti di applicazione, i quali non si possono facilmente superare. Intanto corre per la città la voce di questa nuova scoperta; per ottenere la promessa di azioni l'inventore ed il proponitore della società domandano 10 o 12 lire; cominciano a correre nel commercio queste promesse, e salgono a prezzi favolosi, 100, 1000 e 2000 lire.

Un bel giorno si viene a riconoscere che l'applicazione, se non è impossibile, non è trovata. Già allora a rompicollo queste promesse, le quali ritornano al valore di prima, ritornano al valore, direi, di niente affatto.

Ora qui, o signori, è difetto della legge o dell'ingordigia di chi credeva di avere trovato più che la pietra filosofale? Ma era evidentemente un'illusione che si facevano coloro i quali senza alcuna giustificazione correvano dietro ad essa. Il difetto era nella fantasia di arricchire in breve.

Mi sono dato la pena di sfogliare l'elenco che ci venne trasmesso delle società costituite (lascio da parte quelle di assicurazione, che per ora non entrano nel mio argomento). Da circa cento società, che vennero costituite e che si attivarono nel nostro Stato, ho cercato di tirare fuori quelle la cui intrapresa non poteva avere esito felice, perchè mancava ad esse l'elemento della buona speculazione, senza di cui nessuna intrapresa nè commerciale nè industriale può felicemente progredire. Mi risultò essere pressochè la metà di tutte le società costituite.

Ora, a che dunque interverrà il legislatore a mettere delle pene agli amministratori, quando invece la colpa sta, in che cosa? Nell'aver scelto una cattiva speculazione? Il ministro, la Commissione viene qui forse a proporre qualche cosa la quale faccia che non si tenga dietro alle cattive speculazioni? Questo è impossibile.

Volere giudicare *a priori* del merito delle invenzioni sarebbe un andare contro a quelle stesse necessità che il Parlamento ed il Ministero ammisero, quando si trattava di determinare quali dovevano essere i requisiti perchè si accordasse il brevetto d'invenzione.

Ma, se è impossibile di giudicare *a priori* della bontà di queste associazioni, vedete quanto è ingiusto attribuire alla frode quello che non è che l'effetto dell'inavvedutezza, della poca oculatezza, della smania di arricchire in breve tempo di coloro che vollero correre dietro a queste associazioni. D'altronde, sono forse solo i privati che fanno quelle false speculazioni? Qualche volta ne abbiamo fatte anche noi (dico noi per il Parlamento, per il Governo); anche noi siamo corsi dietro a speranza di macchine che non si è mai potuto effettuare, ed aspettiamo sempre di salire i Giovi col salto di acqua, il che sgraziatamente ancora non si effettuò.

Sarebbe dunque singolare che noi volessimo attribuire la mala riuscita di tante società alla cattiva amministrazione, quando noi stessi con amministrazioni avvedutissime non siamo andati esenti dagli inconvenienti nei quali caddero molte delle società dello Stato.

Il secondo elemento per la buona riuscita delle società si è senza dubbio la capacità e la moralità degli amministratori. Ma, quanto alla capacità, si può egli determinare con leggi positive quale dovrà essere la capacità dell'amministratore piuttosto di una società che di tal'altra? Io ne dubito assai, e, se guardo a tutti i paesi i più incivili del mondo, se guardo ai paesi dove le associazioni hanno preso un immenso sviluppo ed hanno prodotto effetti meravigliosi, io non vedo alcuna legge la quale determini le condizioni della capacità. Direi quasi che a me sembra una determinazione semi-impossibile, perchè le capacità devono piegarsi, modificarsi secondo lo scopo dell'associazione, sicchè *a priori* prevedere quali debbono essere le condizioni della capacità onde si vuole che siano forniti gli amministratori a me pare cosa impossibile.

Ma non crediate, signori, che, perchè manca una legge la quale prescriva le norme della capacità, il pubblico accorto, cioè quello che non è un pubblico di gonzi, accordi la sua fiducia a chi non la merita; qui subentra l'opinione pubblica, la quale, nei paesi esercitati a questo genere di associazioni, giudica essa, e giudica generalmente con fondamento della capacità delle persone che prepongono all'amministrazione della società (ripeto che qui parlo delle società anonime, perchè il parlare di quelle in accomandita nel nostro paese mi pare cosa inutile). Or dunque, se le condizioni di capacità non si possono determinare per legge, è inutile che noi ci accingiamo a fare ciò.

Restano le condizioni di moralità. E qui parmi di sentire i sostenitori della legge a dirmi: qui poi voi non potrete negare sicuramente che, quanto alla moralità, l'azione della legge debba essere efficace.

Signori, io credo che fra il punto nel quale nelle azioni umane si verifica un delitto, e il punto nel quale si determina un'immoralità, corra uno spazio immenso;

che questo spazio è quello che è occupato dall'azione della probità; che tra lo spazio insomma che distingue la responsabilità, per servirmi di una frase, direi quasi, teologica, del foro interno da quella del foro esterno, corre una diversità immensa. Ora è appunto in questo spazio di mezzo, in questo vastissimo campo, che sta la probità, l'onestà industriale e commerciale.

Questa probità, questa onestà voi non la forzerete mai, perchè essa sfugge alla sanzione penale, sta tutta nella coscienza, nella probità dell'uomo che agisce. Se voi ammetterete delle sanzioni penali per impedire gli abusi, sapete che cosa farete? Coloro che vogliono commetterli, e che acciò la società possa agire hanno la facoltà di fare tutti gli atti che si richiedono per l'azione della società stessa, per evitare le penalità che avrete imposte, ricorreranno alla frode, simuleranno tutti quegli atti che possono farsi, che siano colpiti dalla legge, ma non cesseranno di commettere tutto quello che la legge può colpire, e che, in fatto di commercio, lo ripeto, sono il maggior numero.

Lo dico col più intimo convincimento: la più grande guarentigia delle società sta nella moralità dei loro amministratori, ma la moralità degli amministratori di una società non si può procurare con leggi penali. Gli sforzi del legislatore quindi sono assolutamente inutili, perchè non giungeranno mai a far sì che si usino minori frodi da coloro che vorranno violare la legge.

Ma vi è un danno ben più grande, il quale non sarà minore della conseguenza delle minacce penali che voi volete inserire nella legge vostra. Questo danno sta in ciò che gli uomini onesti, spaventati da queste penalità, per le quali è quasi impossibile di determinare con certezza il limite al quale si applichi la pena, abbandoneranno l'amministrazione delle società.

Di queste società, che sono il fondamento dell'attuale incivilimento, solo gli uomini accorti, versipelli, abili a deludere la disposizione della legge penale, si faranno amministratori; onde voi, invece di promuovere l'associazione, l'avverserete; avrete allontanato dalle società tutti gli onesti uomini, e, quando promuoverete le loro azioni, seguirà, non nel senso del bene, ma nel senso del male. Del resto, non è vero che siavi la mala amministrazione nelle società anonime. Nelle società anonime specialmente cesserà, se le sottoporrete ad una sanzione efficacissima, ad una responsabilità che allontani i cattivi amministratori dall'amministrazione medesima.

Nelle società anonime l'amministratore è necessariamente revocabile, qualunque volta abbia commesso un abuso; qualunque volta l'opinione dei soci sia convinta che egli non promuova più l'interesse della società, lo revoca, gli toglie la facoltà; non è più che un semplice mandatario, e non può più prendere ingerenza nell'amministrazione della società medesima. E qui permettemi, o signori, di insistere doppiamente su questo punto, perchè è quello che giustifica lo scopo della legge francese.

La legge francese che cosa ha colpito? Ha colpito

quello che poteva colpire; ha colpito l'amministratore della società in accomandita, e ciò perchè, per la legge del suo contratto, esso continua ad essere amministratore, e quantunque i suoi associati siano malcontenti di lui e sieno convinti delle frodi che commette, spesse volte non possono accusarlo davanti al tribunale.

Ma nelle società anonime questo non succede; chi provvede ai loro interessi è l'opinione pubblica dell'assemblea generale degli azionisti; questa manda a spasso l'amministratore, quando non lo crede più onesto, ed in questo modo provvede ai suoi interessi senza bisogno di fare delle leggi. Per conseguenza, se era provvida la disposizione della legge francese, la quale vincolava l'azione di colui che agisce senza che possa essere la sua azione validamente controllata, essa è altrettanto giusta nel lasciare fuori della sfera dell'azione delle sue prescrizioni quegli amministratori ai quali l'opinione della società poteva facilmente essere in realtà un freno in forza di quell'azione che è inerente a ciascun socio di società anonima.

Ho detto che provvida è la legge francese, perchè essa colpisce le società in accomandita e non quelle anonime. Ma la nostra legge rimpetto alla francese ha un altro tratto, ed è che questa lascia sussistere senza nessun controllo le società in accomandita le più pericolose. Dirò anzi che le disposizioni della legge, prese in complesso, suggeriscono, direi quasi, esse stesse, a coloro che vogliono gabbare il prossimo sotto l'aspetto di una società, il mezzo per disapplicare completamente la legge.

Infatti la legge francese colpisce, non le sole società in accomandita con azioni al portatore, come fa la nostra, ma le colpisce tutte; col colpirle tutte, le assoggetta a prescrizioni le quali vincolano l'azione del gerente, del socio amministratore; la legge nostra invece, in qualunque modo queste società siano costituite, non le colpisce che quando hanno azioni al portatore. Ora è evidente che chi vuole ingannare il pubblico costituisce la sua società in accomandita, non più con azioni al portatore, ma semplicemente con azioni nominative. Onde poi non manchi ai suoi sottoscrittori la speranza di avere le azioni facilmente trasmissibili in forza della qualità che acquisterebbe l'azione di essere al portatore, egli inserisce nel suo statuto una disposizione, colla quale si fa autorizzare a chiedere al Governo di poter convertire le azioni della società nominativa al portatore.

Non crediate, o signori, che nel dirvi queste cose, io me le vada inventando. Sgraziatamente sono stata vittima anch'io di una società, da cui precisamente si praticò questa furberia, e quindi credo quasi di trovarmi in obbligo ed in diritto di denunciarla. Eccovi cosa aveva inserito il promotore di quella società nel suo statuto all'articolo 40: « La direction a pleins pouvoirs de demander et de réaliser, si elle le croit nécessaire, soit la conversion des actions nominatives en actions au porteur, soit la conversion de la société en société anonyme. »

Voi vedete che qualunque buon galantuomo voglia gabbare il pubblico, anche dopo che avremo fatta la nostra legge, non ha che ad inserire nel suo statuto un articolo di questa natura, ed egli costituisce la sua società sottraendola a tutte le nostre azioni.

Dico di più, che le disposizioni della legge attuale suggeriscono quasi esse stesse il mezzo di fare queste frodi, poichè abbiamo una disposizione colla quale si dice che le azioni non possono diventare al portatore, se non dopo che saranno versati i tre decimi, e viceversa quasi tutte le precauzioni, che si prescrivono in questa legge, devono avere luogo prima che sia fatto questo versamento dei tre decimi. Voi vedete adunque che uno il quale non voglia adempiere la vostra legge costituisce la sua società con azioni nominative, e non al portatore, la costituisce insomma come gli pare e piace. La legge francese non estese alle società anonime queste prescrizioni, perchè non vi si devono applicare, perchè quelle hanno un correttivo necessario nell'azione dei soci, i quali possono mandare via l'amministratore quando loro pare e piace; ma comprese quelle società in accomandita, nelle quali appunto succedono gli abusi maggiori, come ho testè avuto l'onore di dirvi, e come si verificò varie volte anche fra noi, essendo precisamente fra noi che ebbe luogo la società della quale vi ho letto l'articolo 40 dello statuto. Dunque vedete che anche sotto questo rapporto la proposta della legge, che vi viene fatta, è pienamente improvvida.

In ultimo, oltre alla bontà dell'intrapresa, che uno si accinge a fare valere, oltre alla capacità e moralità degli amministratori, si richiede, perchè possa riescire a buon fine, che vi siano capitali sufficienti.

Esaminiamo ora se le disposizioni, che si propongono nella legge, siano atte a garantire che il capitale della società sia sufficiente.

La sufficienza del capitale si può intendere nel seguente modo, cioè, paragonandola al fine della società, e vedere se il capitale col quale una determinata società si propone di ottenere un determinato risultato, sia o no proporzionato alle spese che necessariamente questa società dovrà incontrare. E qui nuovamente, per ricorrere ad esempi, dirò, che la società della navigazione transatlantica, allorquando disse che avrebbe attuate le sue corse, che avrebbe provveduto il numero dei vapori di quella portata, con soli 10 milioni, prese un grandissimo abbaglio, giacchè invece di 10 milioni se ne sarebbero richiesti 14 o 16 per lo meno.

Quanto alla sufficienza di questo capitale, posto a confronto del risultato finale, io vi sfido, o signori, a trovare nella legge, che vi viene proposta, una sola disposizione.

Resta la seconda specie di proporzione, che cioè sta nel versamento effettivo dei decimi delle azioni, colle quali la società si è costituita.

A questo riguardo quali sono le precauzioni che la legge introduce? La legge prima di tutto richiede, che sia sottoscritta almeno una metà od un terzo del capitale sociale; in secondo luogo vi chiede che sia eseguito il

versamento di un decimo per la sua costituzione; in terzo luogo per la definitiva costituzione richiede il versamento di un secondo decimo, cioè di un quinto del capitale; infine perchè le azioni possano diventare al portatore richiede che vi sia il pagamento di tre decimi. Or bene, o signori, vediamo se queste disposizioni siano atte a far sì che si possa avere una tal quale certezza che gli obblighi assunti colla sottoscrizione verranno adempiuti; che il versamento di quel capitale che è rappresentato dalle azioni sottoscritte sia realmente effettuato.

Noi abbiamo la disposizione la quale obbliga ad avere un numero determinato di sottoscrittori; ma io prego questo onorevole Consesso di porre mente che in fatto di solidità non è il numero, ma la qualità della sottoscrizione.

Noi abbiamo avuto una grande intrapresa nel nostro paese, della quale si dicevano sottoscritte 14 o 15,000 azioni, e sottoscritte lo erano effettivamente; ma sgraziatamente erano sottoscritte da gente che non aveva un soldo; quindi allorchè si dovette dare mano alla società, la società non potè avere luogo perchè i versamenti non si effettuarono.

Ma mi si obietterà in contrario: qui non si tratta solo di sottoscrizione, ci vuole anche il versamento di un decimo, anzi il versamento di due decimi per la definitiva costituzione della società; dunque vedete che quando avete il numero delle azioni sottoscritte, e non solo sottoscritte, ma che è anche versato un decimo del capitale, vi è molta probabilità che la società progredisca.

Sgraziatamente, signori, l'esperienza mi ha suggerito che anche questa precauzione non serve a niente; abbiamo avuto nella capitale una società che si proponeva uno scopo, se si vuole anche in parte filantropico; progredì qualche tempo, ebbe luogo qualche versamento, poi i tribunali dovettero dichiarare che la società non esisteva, perchè si riconobbe che quasi tutti i sottoscrittori non erano in caso di versare un centesimo di più di quello che già avevano versato; questa è la società per la fabbricazione delle case anche ad economico domicilio degli operai.

Abbiamo un'altra associazione, nella quale pure si fece il versamento di un decimo, per una grande intrapresa d'utilità agricola, quale si era la derivazione del canale dal Tanaro; e questa è quella di cui vi feci cenno poc'anzi, la quale presentava sottoscrizioni di azioni per 14 o 15,000 azioni, mentre effettivamente quelli che erano in caso di sborsare i rimanenti decimi non erano che cinque o seicento, di modo che la società dovette sciogliersi.

Voi dunque vedete, che queste precauzioni, che stabilisce la legge, non sono atte di per sè ad assicurare quel capitale che è necessario per poter avere la certezza morale che la società percorra quello stadio necessario a compiere l'intrapresa che si è proposta.

*(L'oratore fa una breve pausa.)*

Diceva che le precauzioni della legge attuale non as-

sicurano il capitale, che è il terzo elemento per la buona riuscita della società.

Non mi dilungherò oltre quello che ho detto, ma farò osservare che quand'anche si desse corso alla legge, quale si trova proposta, si assicurerebbe tutto al più il terzo, anzi qualche cosa meno del terzo del capitale, perchè se dopo lo sborso del terzo decimo le azioni diventano al portatore, è evidente che, tostochè gli associati si siano accorti di avere un cattivo affare per le mani, non eseguiranno più lo storsco degli altri decimi, diranno di avere perdute le azioni, e la società scomparirà senza che si sappia più ove trovarla, perchè non vi sarà più chi pagherà gli altri decimi. Dunque anche sotto questo rapporto è evidente che le disposizioni della legge non assicurano menomamente il florido andamento della società.

Ciò posto io credo che non valga la pena di fare una legge, quando facendola non si fa altro che mettere dei vincoli inutili, e fare comminatorie le quali allontaneranno gli onesti e non sgomenteranno i bricconi, di fare dico una legge che nemmeno le tendenze attuali delle nostre popolazioni rendono nè punto nè poco necessaria.

Premesse queste considerazioni che dimostrano a mio credere l'inutilità della legge, io passerò oltre per denotare nei singoli articoli di essa le principali disposizioni, le quali (quand'anche una legge si dovesse fare) richiedono a senso mio un'assoluta, radicale modificazione, modificazione tanto radicale che io credo sia impossibile conseguirla con semplici emendamenti, onde sarebbe miglior consiglio il riformarla e farla di primo getto.

Il merito delle leggi di un solo getto è grande a mio senso, specialmente quando queste leggi hanno attinenza colle codificazioni dello Stato alle quali si riferiscono o delle quali si ammettono le disposizioni. Se non sono ben considerati in tutte le loro parti gli emendamenti che nella legge si introducono, si corre rischio di avere una legge poco uniforme, poco consona a se stessa, le disposizioni della quale talvolta male si possono le une colle altre conciliare: si corre rischio altresì di innavvertentemente urtare nei principii generalmente sanciti nella legislazione e di portare quindi dei conflitti che saranno sorgenti di interminabili liti.

Uno dei principali vizi del progetto sta a mio credere in ciò, che accoppiando alcune disposizioni della legge francese che contempla tutte le società in accomandita, alle sole società in accomandita con azioni al portatore, e quindi non a tutte le società in accomandita, come dissi testè, estendendo però queste disposizioni alle società anonime, ed aggiungendo alle disposizioni della legge francese altre che si credettero atte a reprimere parziali abusi verificatisi nello Stato nostro, si costituì un tale ammasso di disposizioni incoerenti, che in pratica parmi debba cagionare inconvenienti gravissimi.

Anzitutto, o signori, possono essere identiche le cautele che si debbono adottare per fare sì che un'amministrazione sociale debitamente funzioni sia considerandola nei suoi rapporti coi terzi coi quali contratta, sia considerandola nei rapporti dei soci fra loro, sia infine in

rapporto col pubblico, verso il quale, per avventura, la società si obblighi? Possono, dico, essere identiche le disposizioni che concernono le società anonime e quelle che concernono la società in accomandita? Signori, per me la negativa non pare dubbia.

Per poco che vogliasi esaminare la natura delle varie società, egli è facile convincersi che tanto i mezzi preventivi degli abusi quanto i coercitivi dei medesimi devono essere diversi in un caso e nell'altro. Infatti, a chi presta fede quegli che contratta con una società in accomandita? Evidentemente a quelli che figurano nella ragione sociale, ai soci amministratori o gerenti, a quelli insomma il cui nome, le cui persone, i cui averi totalmente sono nella società impegnati.

Qui, come vedete, la fede è tutta personale, la confidenza è tutta relativa alla persona il cui nome figura nella ragione sociale. Gli altri, esistano o non esistano, il pubblico non è chiamato a conoscerli ed accertarsi chi siano.

Viceversa a chi si accorda la fiducia nelle società anonime? Nelle società anonime tutti sanno che gli amministratori non sono che semplici mandatari della società; che essi non hanno veruna personale responsabilità se non in caso di violazione del proprio mandato. Ora dunque sanno che non è la persona che debba cercarsi in essa, perchè la persona nelle società anonime oggi ci è, e domani non ci è, perchè la società può mutarla, perchè può rinunciare, perchè da un momento all'altro può cessare tanto per la sua volontà che per parte della società. A chi dunque confida? Allo scopo della società. A chi accorda fiducia? A quella società che sa avere un buon scopo, una buona opera; perciò nel primo caso la confidenza è tutta personale, nell'altro invece, se mi è permesso di dire così, è tutta reale.

Vi è dunque una differenza immensa nella fede che viene accordata dall'acquirente dei titoli; fede diversa che si accorda nel primo caso alle persone e nell'altro caso alle cose, fede che sarà necessariamente diversa come è diverso l'oggetto cui si riferisce.

Che se dai rapporti coi terzi noi passiamo ai rapporti dei soci fra loro, la diversità è ancora più evidente, perchè nelle società in accomandita i soci gerenti sono tutti responsabili per quanto abbiano una diversa qualità di relazioni cogli altri soci, ai quali non sono nemmeno obbligati ad indicare quale sia la natura delle operazioni che intraprendono; come si vede molte volte accadere fra i soci e i gerenti di certe società, i quali non volevano svelare il segreto delle proprie operazioni, e questo segreto fu reputato tanto da cautelarsi dai magistrati che sancirono non doversi dare al socio isolato queste spiegazioni.

Dico che le relazioni dei soci in accomandita con quelle dei soci delle società anonime sono affatto differenti, perchè mentre nell'un caso, nel caso delle società in accomandita, non è nemmeno dato al semplice socio fornitore di fondi di conoscere le operazioni sociali, viceversa nelle società anonime, la società ha diritto di conoscere tutte le opere, ed è essa che dirige non diret-

tamente, ma indirettamente mediante l'intermediario dell'amministratore della società, il quale conseguentemente non è che un mandatario che deve in tutto e per tutto seguire le prescrizioni del mandante, cioè dell'assemblea generale dei soci.

Dunque non vi è identità di relazioni delle società anonime coi terzi, colle relazioni delle società in accomandita verso i terzi; non vi è identità fra le società anonime e quelle in accomandita per le relazioni dei soci fra loro; non vi è infine questa identità nelle relazioni di queste società verso il pubblico, e mi accingo a provarlo.

Supponete, o signori, una società in accomandita, la quale siasi obbligata ad un servizio verso il pubblico. Supponete che questa società faccia poco bene i suoi affari. Voglia o non voglia la società, finchè ci è un soldo, il socio gerente, il socio responsabile è obbligato ad adempiere alle obbligazioni che ha assunto e adempierle fino all'ultimo.

Supponete invece una società anonima, e una società anonima con azioni al portatore e conformata in tutto e per tutto alle prescrizioni della legge che ci si va proponendo. Saremo noi in condizioni identiche? Niente affatto. Quando i soci sottoscrittori avranno versato il terzo decimo, riveriranno il signor pubblico e diranno: io non pago più un soldo, e se il vostro servizio non è fatto, ingegnatevi.

Voi vedete dunque che nemmeno fra le obbligazioni delle società in accomandita e quelle delle società anonime col pubblico vi può essere identità di risultato, appunto per la diversa natura delle società medesime. Or dunque se sono diversi tutti i diritti, tutti i complessi delle circostanze che reggono l'una e l'altra società, perchè mai si pretenderà di adottare per cose diversissime nella natura degli effetti, disposizioni analoghe?

Questo mi pare, o signori, un vero controsenso. Se non che piuttosto che discutere le cose teoricamente, sarà forse opportuno che io accenni alcune delle disposizioni principali, nelle quali essendosi confuse le società anonime e le società in accomandita ne sono venuti dei singolari controsensi. Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della legge contengono disposizioni che si credertero opportune per garantire la costituzione delle società in modo come si suol dire serio e reale.

Per certo, come già vi dissi, io credo che non al numero delle sottoscrizioni, ma alla loro natura si debba guardare, e che siccome quest'appreziazione è un'appreziazione di credito dipendente dalle qualità morali dell'individuo, dipendente dalla sua capacità che sfugge come già vi diceva a norme certe, io credo che sia molto più opportuno, molto più prudente rimetterla all'arbitrio del Governo, che non stabilirla colle leggi, le quali non si sa se in casi concreti si applicheranno; questo farà la legislazione attuale.

Infatti niuna società anonima e con azioni al portatore può funzionare senza che vi sia l'approvazione del Governo, e questa il Governo la può per ciascun caso

vincolare a quelle altre condizioni che egli crede opportune, affinchè la pubblica fede sia opportunamente garantita, affinchè gli interessi sia del pubblico, sia del privato, sia dei soci tra loro siano circondati da guarentigie diverse a seconda della diversità dei casi. Ora il volere prescrivere invece queste guarentigie *a priori* con una legge generale, io lo credo assolutamente impossibile.

Attenendoci a questo sistema cosa faremo? Faremo delle società alle quali in forza della legge attuale non si potrà rifiutare l'autorizzazione, in cui non sarà niente affatto guarentito l'interesse dei terzi, dei soci, e tutti quegli interessi chesi vogliono nelle società commerciali ed industriali guarentire.

Diceva dunque che gli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della legge contengono disposizioni per fare sì, a seconda dei proponenti, che le società sieno serie e reali. Ora, indipendentemente dal giudizio delle qualità morali, e della capacità che, come vi dissi, è più facile per il Governo è non per il tribunale cui si riferirebbe in ultima analisi a termini del progetto di legge la costituzione della società, io credo che le disposizioni delle quali si tratta, se si può dire che non violano i principii della giustizia distributiva relativamente alle società anonime, lo stesso non si può dire assolutamente relativamente alle società in accomandita. Il principio della parità fra i soci è il principio elementare di simili associazioni. Se voi distruggete questo principio elementare, voi distruggete il fondamento sul quale le associazioni necessariamente basano. Ora questa parità l'abbiamo noi nella nostra legge? Sì per le società anonime, e no per quelle in accomandita.

Infatti mentre per i semplici *bailleurs des fonds* (semplici soci capitalisti), voi prescrivete che essi debbano sborsare due o tre decimi in una cassa determinata, non mettete alcuna consimile prescrizione al socio responsabile che è padrone della società, perchè fa quel che vuole dell'associazione.

Mi si dirà che questi ha impegnato tutto il suo avere nella società. Siamo d'accordo; ma altro è avere impegnato il suo avere, e altro è fare il versamento di una somma in una determinata cassa, come si richiede dai semplici soci capitalisti.

Ora dunque è constatato (salvo poi agli onorevoli oppositori a rispondere) che con questa legge, prescrivendo che i soci capitalisti facciano uno sborso e non lo faccia il socio gerente per l'ingerenza che conserva nella società, si viene a stabilire una essenziale diversità fra le obbligazioni degli uni e le obbligazioni degli altri. Questa diversità è gravissima. Si citerà anche qui probabilmente la legge francese. Ma, o signori, la legge francese non prescrive che si debbano sborsare i tre decimi; prescrive lo sborso di tutta la somma. Quella, siccome ritiene il gerente solidale per tutto quello che ha e per tutti gli impegni che ha assunto, stabilisce una parità; perciò anche il sottoscrittore lo tiene obbligato pel valore di tutte le azioni prese. In quel caso vi è parità e nel caso nostro io sostengo che non esiste parità.

Questa ineguaglianza dunque mi pare dimostrata, ed essa fu una conseguenza inavvertita dell'aver tolto le disposizioni della legge francese e dell'averle applicate a società diverse, senza avere però ben calcolato tutte le conseguenze delle variazioni che si facevano.

L'articolo 11 poi paragonando le società anonime, che non abbiano un Consiglio d'amministrazione, a quelle in accomandita, prescrive che entrambe debbano avere un Consiglio di sorveglianza. Certo il Consiglio di sorveglianza è un espediente eccellente nelle società in accomandita, poichè siccome i soci fornitori di capitali non possono avere alcuna ingerenza nell'amministrazione se non diventano garanti solidariamente e completamente, come lo è il gerente, non si può perciò avere che un Consiglio di sorveglianza; ma bisogna ben guardarsi che questo Consiglio di sorveglianza non prenda ingerenza nell'amministrazione, senza di che, come io diceva, diventano responsabili integralmente.

Ma di grazia, nelle società anonime, perchè il Consiglio di sorveglianza non sarà anche un Consiglio di amministrazione? Ma perchè avremo semplicemente un Consiglio di sorveglianza? Credete forse che sia piccola la diversità che corre fra un Consiglio di sorveglianza e quello di amministrazione?

Non è piccola certamente, poichè il Consiglio di sorveglianza non può, ripeto, menomamente ingerirsi nell'amministrazione della società, e il Consiglio di amministrazione è naturalmente facoltizzato a svelare non solo, per così dire, le violazioni e le infedeltà commesse dal gerente, ma altresì ad impedire che simili violazioni succedano in avvenire.

Ora chi non vede la diversità che corre tra lo svelare un delitto, e i mezzi che si hanno in pronto per impedire che il delitto si commetta? Qui di delitto non si tratta; ma però si tratta di frode, di danni così gravi che, se è giusto di punirli da un lato, è anche pur giusto di impedire che abbiano luogo, quando si può farlo, come nel caso delle società anonime. Dunque vedete che la disposizione del Consiglio di sorveglianza, nelle vincolatissime condizioni in cui si trova, non risponde nè punto nè poco ai bisogni delle società anonime. Anche qui dunque il pareggiamento delle due disposizioni è inopportuno, è in contraddizione nei suoi effetti con i principii generali dal Codice stabiliti.

Non è mia intenzione soffermarmi sopra differenze di minore conto e mi limiterò, o signori, a richiamare l'attenzione vostra sulle disposizioni dell'articolo 15 della legge proposta. Quest'articolo copiato in gran parte dall'articolo 10 della legge francese venne applicato ai Consigli di amministrazione, agli amministratori, invece di essere applicato ai Consigli di sorveglianza, quando si tratta di Consigli di sorveglianza nelle società in accomandita; è evidente che questi Consigli non potendo prendere una parte attiva nell'amministrazione delle società, possono assai facilmente essere indotti in errore dalla frode del gerente, il quale faccia loro credere che vi sieno stati ad esempio dei luori; che si sieno

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

fatte delle speculazioni che non abbiano avuto luogo, o che abbiano avuto esito ben diverso dal vero.

Il legislatore francese dovendo colpire l'azione di un individuo, che non amministrava ma che semplicemente sorvegliava ai fatti di amministrazione di altri, richiese perchè dovesse rispondere in proprio, perchè potesse essere punito chi avesse consentito scientemente a fatti (pregovi notare questa parola *scientemente*), i quali non erano dalla legge approvati, avvertendo che, siccome questi fatti non erano suoi, ma semplicemente approvava quanto gli veniva detto ed esposto dal gerente, era possibilissimo che inaccidentalmente avesse autorizzato dei dividendi e permesse delle disposizioni che non fossero conformi agli statuti della società. Questa disposizione fu nella nostra legge applicata ai Consigli amministrativi, il che vuol dire che gli amministratori non possono sapere quello che fanno, perchè se la legge richiede che essi abbiano commesso o fatto frode *scientemente*, ammette che non sappiano, per esempio, se propongono un dividendo vero o fittizio, ammette che non sappiano se hanno avuto dei guadagni o perdite.

Ora io vi domando: che cosa si è voluto fare coll'introdurre la parola *scientemente* relativamente all'azione degli amministratori? Evidentemente quando è un fatto di un altro e che io appoggio il mio voto sulla relazione di altri, questi può ingannarmi, e conseguentemente posso essere ingannato; per essere responsabile vi deve essere la mia scienza, perchè se sono tratto in inganno non sono io che agisco, ma quegli che nell'inganno mi trae.

Evidentemente la parola *scientemente*, e lo sostengo, francamente non ha senso nel luogo che occupa, o se lo ha, sarebbe tale da distruggere tutti i principii della responsabilità delle persone, tutti i principii che determinano la responsabilità dei mandatari, perchè essi potrebbero sempre schermirsi e dire: è vero che ho violato il mio mandato, ma non sapeva di violarlo; provate che la mia violazione fu fatta con conoscenza, altrimenti io non rispondo di nulla.

Voi vedete, o signori, che in questo caso si verrebbe ad ammettere per lo meno la non responsabilità dipendente dalla colpa lata dell'amministrazione, locchè non penso essere vostra intenzione. Del resto non contentossi di questo l'articolo 15, ei pareggiò nelle sue disposizioni la responsabilità degli amministratori delle società sia in accomandita che anonime. E qui pure io vi domando,

o signori, se questo pareggiamento è conforme alle norme generali del diritto.

Nelle società in accomandita tutti gli amministratori indistintamente sono responsabili solidariamente, nelle società anonime invece non vi è responsabilità: se voi paregiate tutti e due gli amministratori, confondete evidentemente i più elementari principii che reggono legalmente una società in accomandita. Se con ciò, chi propone la legge intese di introdurre la solidarietà nelle società anonime, mal fece, perchè violò i principii dell'amministrazione di quelle società.

Se ha inteso di escluderla nelle società in accomandita, dove il nome di tutti i soci amministratori figura nella ragione sociale, sarebbe evidentemente andare incontro a quei principii che abbiamo riconosciuto essere la conseguenza necessaria della fiducia di colui che tratta con una delle persone, che nelle società in accomandita figurano come amministratori e gerenti della società stessa; nell'un modo come nell'altro è un violare i principii fondamentali dell'una e dell'altra società.

Peggio è poi ancora che la legge pareggi nelle pene gli amministratori delle società in accomandita a quelli delle società anonime, senza avvertire alla diversità, alle conseguenze necessarie nell'un caso e nell'altro. Infatti l'incarceramento degli amministratori delle società anonime non farà cessare la società, la quale si nominerà altri amministratori, ma farà cessare necessariamente la società in accomandita. Come volete che amministri la società chi è in carcere? E se la fa cessare perchè non provvedete alla sua liquidazione? Ecco vi nuovamente altra imprevidenza dall'aver confuso le società anonime con quelle in accomandita.

Non mi estenderò maggiormente su questa confusione, che ripeto essere fatale, e tale da rendere inaccettabile per sé la legge: farò invece passaggio il più brevemente che mi sarà possibile sopra alcune disposizioni che mi sembrano esorbitanti, indipendentemente dall'aver pareggiato le società anonime alle società in accomandita. (*L'oratore prende altro riposo*)

**PRESIDENTE.** Siccome vanno diradandosi le file del Senato, credo di rimandare a domani alle due la continuazione della discussione, ed essendo precisi nel venire, si avrà quel margine desiderabile per compiere la discussione.

Il Senato è convocato a domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 5 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Relazioni sopra tre progetti di legge — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita — Seguito del discorso del senatore Farina contro il progetto — Discorsi del ministro delle finanze e del senatore Di San Martino, relatore, a difesa del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di finanze e dei lavori pubblici, e più tardi intervengono anche il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici, senza portafoglio, Paleocapa.)

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### RELAZIONI SOPRA TRE PROGETTI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Annuncio al Senato che sono state consegnate alle stampe le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Segnalamento di punti pericolosi delle coste dello Stato (Vedi vol. *Documenti*, pag. 867);

2° Riunione della classe della Corte d'appello sedente in Sassari alle altre due classi della stessa Corte sedente in Cagliari (Vedi vol. *Documenti*, pag. 8);

3° Disposizioni sull'esercizio della professione di procuratore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 96.)

Il Senato deve poi ritenere questi progetti come posti all'ordine del giorno, esaurito che sia quello che già era stato annunziato nella lettera di convocazione.

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita, e la parola è continuata al senatore Farina.

**FARINA.** Signori, onde compiere l'esposizione delle cose, che mi ha suggerito l'esame della legge di cui si tratta, io mi era proposto di completare e di meglio

spiegare alcune idee, che ieri ho enunciato assai confusamente. Sgraziatamente non avendo potuto nè ieri a sera, nè questa mattina avere visione delle bozze del mio discorso, sono obbligato a supplirvi colla labilissima mia memoria; e questo dichiaro anche perchè vi saranno nella stampa del mio discorso molte espressioni improprie, che inavvertentemente mi sono sfuggite dalla bocca, indipendentemente da quelle altre, che potrebbero essere per avventura state frantese da coloro, i quali sono destinati a raccogliere i discorsi dei senatori, quantunque valentissimi.

Ciò posto, io ripeto che credo abilissimi gli incaricati di raccogliere questi discorsi, ma che io stesso sono convinto di essermi servito di molte frasi improprie, e che il mio discorso era veramente meritevole di essere da me riveduto, il che non mi fu dato di potere eseguire.

Dissi ieri che sembrava a me che per provvedere alla definitiva costituzione delle società fosse più opportuno che questi provvedimenti venissero affidati all'autorità amministrativa, anzichè ai tribunali; ma dimenticai poi di soggiungere che quando pur si volesse che i tribunali dovessero pronunciare, mi sembrava necessario di prescrivere le norme, secondo le quali essi dovessero decidere, se cioè in contraddittorio o no degli interessati. Se occupandosi i giudici medesimi di riconoscere se erano state adempiute le condizioni prescritte nel primitivo decreto di provvisoria autorizzazione, ovvero se nominando periti per verificare questi fatti; insomma era necessario indicare quelle norme di procedura, a tenore delle quali si dovesse potere provocare l'emaneazione del decreto del tribunale.

Di più: mi pare che sarebbe in questo caso indispensabile che contemporaneamente si stabilisse altresì se il decreto dovesse essere emolumentato, ed in caso affermativo col pagamento di quale diritto; oppure debba essere reso senza alcun aggravio della società relativa a diritti di finanze.

A questo riguardo la discussione si sollevò anche in

seno alla Commissione, e gli onorevoli miei contraddittori ponevano innanzi la maggior convenienza di affidare la costituzione definitiva delle società ai tribunali anziché all'autorità amministrativa, osservando come i membri dei tribunali di commercio fossero scelti fra i commercianti, e quindi più in grado di giudicare della solvibilità, e delle qualità morali dei soci promotori, ovvero dei gerenti delle società in accomandita. Pare a me che questa osservazione non sia intieramente giusta, e vado ad indicarne i motivi.

È vero che attualmente i tribunali di commercio sono composti di commercianti, invece che il maggior numero delle Camere di commercio dello Stato sono costituite promiscuamente di commercianti, di proprietari e di persone sovente che non facendo abituali contrattazioni commerciali non sono naturalmente al corrente della maggiore o minore guarentigia che presenti il personale speciale che al commercio si dedica. Ma se debbo dirvi la verità, o signori, parmi che questo sia piuttosto un vizio delle attuali Camere di commercio, che non un motivo sufficiente perchè, in vista di questa circostanza, si debba introdurre la disposizione proposta nella legge attuale.

Questa mia opinione non è destituita di fondamento; ed infatti il Ministero già proponeva al Parlamento, se ben mi ricordo, due volte, forse tre, degli schemi di legge per la riorganizzazione delle Camere di commercio, nominando a fare parte delle medesime esclusivamente o quasi esclusivamente persone al commercio adette; parmi adunque che questa osservazione sia, se vuoi, alquanto appoggiata alla pratica, ma non tale da indurre ad una disposizione legislativa, mentre è un difetto dell'attuale costituzione delle Camere di commercio; difetto che già il Governo, e si può dire anche il Parlamento, riconobbero (perchè mi ricordo di avere fatto nell'altro ramo del Parlamento una relazione favorevole alla proposta ministeriale a questo riguardo, la quale più non ebbe seguito perchè fu sciolta la Sessione), facendo una proposta intesa alla riforma delle Camere di commercio.

Mi pare dunque che dopo ciò non convenga guastare, dirò così, una legge per un motivo che è transitorio, e che deve anzi essere riformato.

All'articolo 9 poi io ho ommesso di rimarcare ieri una disposizione che nei termini in cui è concepita, parmi inchiuda una disposizione alquanto ingiusta.

Si dice nel secondo alinea che trascorso questo termine le sottoscrizioni d'azioni restano di niun effetto; restando di niun effetto le sottoscrizioni d'azioni, mi sembra che la necessaria conseguenza sia questa, che non possono nemmeno ripetersi le spese di costituzione delle società, le quali sono autorizzate dalle disposizioni dell'articolo 7.

Fra l'intervallo del primo decreto e del decreto definitivo è detto nella legge che i soci promotori, la società infine, non potrà fare altre spese se non quelle necessarie per la sua costituzione. Ora la disposizione dell'articolo 9 porterebbe che nemmeno a questa spesa

necessaria per la costituzione, e che l'articolo 7, se non erro, autorizza espressamente, sarebbero chiamati a concorrere i sottoscrittori delle azioni; questa cosa parmi ingiusta perchè se uno sottoscrive colla lusinga che poi la società si effettui, è naturale che subisca la conseguenza di questa sua lusinga, e sopporti quelle spese che sapeva che i promotori della società erano autorizzati a fare per la costituzione di essa società.

Rimarcai ieri all'articolo 15 la singolare disposizione colla quale si dichiara che la responsabilità degli amministratori contemplati nella legge non incombeva loro se non quando avessero agito *scientemente*.

Per dare un'idea esatta della disposizione, parmi opportuno di leggerla:

« Art. 15. Gli amministratori delle società contemplate nella presente legge qualunque sia la denominazione di esse sono responsabili, qualora:

« 1° Intraprendano o lascino scientemente intraprendere alla società operazioni contro il disposto delle leggi, e degli statuti approvati;

« 2° Commettano o lascino scientemente commettere negli inventari inesattezze gravi pregiudizievoli alle società od ai terzi;

« 3° Abbiano proposto od acconsentito in conoscenza di causa che si proponesse all'assemblea generale la distribuzione di dividendi non giustificati da inventari o da conti sinceri e regolari. »

Prosegue poi l'articolo 16 ed impone indistintamente tanto agli amministratori delle società in accomandita quanto a quelli delle società anonime la seguente responsabilità:

« Art. 16. In virtù della responsabilità imposta dall'articolo precedente, gli amministratori saranno tenuti ai danni derivanti dal fatto loro (e noti il Senato: *dal fatto loro*) alla società ed ai terzi. »

Io osservava a questo riguardo, ma forse non abbastanza distintamente, essere certo che le società non possono intraprendere operazione alcuna validamente se non per mezzo dei loro amministratori; io quindi non arrivava a ben comprendere quale fosse il significato delle parole: *degli amministratori che intraprendono o lasciano intraprendere*, perchè se essi soli possono agire legalmente, io non so quale significato possa avere la parola che lascino fare da altri ciò che non possono fare legalmente che essi medesimi.

Ma non è ancora qui la difficoltà principale. Io osservo che o l'amministratore della società è uno solo, o sono più gli amministratori: se è solo non si può ammettere che ignori lo statuto e lo violi inscientemente, perchè non si può ammettere che chi deve eseguire uno statuto lo violi senza sapere di violarlo, che commetta inscientemente inesattezze gravi e pregiudizievoli nell'inventario dal momento che è suo espresso dovere di evitare questo inesattezze, di fare egli stesso e sorvegliare la formazione di questo inventario; del pari che consenta alla divisione di dividendi non giustificati da inventari e conti che egli stesso deve tenere sinceri e regolari.

Questa disposizione è quasi letteralmente copiata dalla legge francese; ma nella legge francese essa è riferita non agli amministratori ma ai Consigli di sorveglianza, e allora la cosa sta bene, perchè non sono i Consigli di sorveglianza che propongono i dividendi, non sono i Consigli di sorveglianza che amministrano, non sono i Consigli di sorveglianza che formano gli inventari, quindi essi, fidandosi in buona fede di quanto viene loro esposto dal gerente, possono realmente cadere nella violazione della legge e dello statuto senza avvedersi che violano la legge e lo statuto stesso, perchè sono dal gerente indotti in errore.

Ma quando si tratta del fatto proprio e degli stessi amministratori, allora, signori, o bisogna ammettere l'ignoranza della legge, che non si è mai ammessa, o bisogna riconoscere che la scusa dell'inscienza non deve servire di pretesto per sottrarre alla responsabilità gli amministratori delle società. Questo ho detto nel caso che l'amministratore sia un solo. Che se invece vari sono gli amministratori io allora domanderò se, allegando la propria inscienza, siasi voluto aprire l'adito agli amministratori delle società in accomandita di sottrarsi alla responsabilità solidale per legge che pesa sopra di loro.

Se coll'allegazione della propria inscienza siasi voluto aprire l'adito agli amministratori delle società anonime di non rispondere dell'esecuzione del loro mandato, di sottrarsi alla responsabilità della violazione del medesimo mandato determinato necessariamente dai termini dello statuto sociale.

Domanderò infine se coll'asserzione di inscienza degli amministratori siasi voluto pressochè fare cessare infatti ogni responsabilità sia degli amministratori delle società anonime che di quelle in accomandita. Che se altrimenti volevasi stabilire nei due casi delle due società diverse perchè allora non distinguere? Perchè non attribuire chiaramente una responsabilità diversa agli amministratori delle società in accomandita ed a quelli delle società anonime?

E su questa domanda io sono tanto più forzato ad insistere in quanto che l'articolo 16 determinando gli effetti della responsabilità degli amministratori, accennata negli articoli precedenti, la restringe alla riparazione dei danni derivanti dal fatto *loro proprio*; dimanierachè ne verrebbe che, stando letteralmente all'espressione di questa legge, si concluderebbe che la responsabilità per legge solidale degli amministratori... (Voci: È un'esorbitanza!) (credo anche io che sarebbe un'esorbitanza nelle anonime, ma appunto per ciò è necessario che la legge sia chiara) delle società in accomandita non sarebbe solidale ma semplicemente personale. È necessario quindi che la legge distingua, ed insisterò sempre più sulla necessità che la legge distingua una società dall'altra affinchè appunto non si venga a queste confusioni.

Ommisi pure ieri di rimarcare la singolare contraddizione che risulta dalla disposizione della legge, la quale quando si tratta del fatto personale dell'amministratore

esige, per renderlo responsabile, la scienza di quello che fa, cioè della violazione della legge, della violazione dello statuto, ecc., di tutto quanto venni or ora ad indicare; quando invece non si tratta che di un fatto materiale dell'amministratore, il quale presenti un elenco che non è redatto da lui ma che sia per avventura infedele, allora non esige più la scienza; allora si contenta del fatto materiale per applicarvi la punizione.

Tutti quelli che hanno qualche pratica delle società sanno che chi fa gli elenchi degli azionisti sono gli impiegati, i direttori delle società... (può darsi qualche volta che succeda diversamente ma è una eccezione) non registrano essi stessi le azioni. Le azioni generalmente si raccolgono per schede o si ricevono su di un registro che viene tenuto da un impiegato delle società, ma che generalmente non è tenuto dall'amministratore in capo della società medesima; eppure che volete? Questa benedotta legge quando si tratta del fatto proprio richiede che l'amministratore sappia che viola la legge o lo statuto, quando invece si tratta della presentazione di un documento redatto da altri e di cui conseguentemente l'amministratore può ignorare il vizio, la legge colpisce il fatto materiale della presentazione senza richiedere la cognizione della infedeltà del documento presentato.

Nel mio discorso di ieri io vi dissi come una metà quasi delle società avessero avuto cattivo esito perchè non sufficientemente buona era la speculazione da esse intrapresa. Accennai come l'esito infelice di altre si dovesse attribuire all'insufficienza dei capitali. Non debbo però tacere come effettivamente alcune abbiano avuto esito cattivo per mala gestione. Ma, o signori, credete voi veramente che sempre ben ponderati e bene esaminati fossero gli statuti di queste società? Mi era proposto di apportare qui alcuni di quegli statuti e di esaminarli un poco, ma poi, dirò la verità, mi parve d'inoltrarmi in un terreno così sdrucciolo che sono persuaso che il Senato mi terrà conto se io ho ommesso di farlo.

Farò un'altra osservazione relativamente alla moralità. Io ho accennato, ma forse non ho insistito abbastanza su questo particolare. Credete voi veramente che quando si autorizzarono alcune società, i promotori delle medesime presentassero al Governo, quando esso si fosse dato la pena di assumere qualche informazione, quei caratteri di moralità e di capacità che sono indispensabili per ben dirigere una società industriale o commerciale? Anche qui, o signori, potrei citare degli esempi, ma anche qui disgraziatamente siamo sopra un terreno estremamente sdrucciolo!

Ora qui bisogna che mi faccia un'obiezione. Diranno molti: Ma, Dio buono! tutte queste sono belle cose, ma perchè non le avete dette nel seno della Commissione, e non avete procurato di persuadere ai vostri colleghi di migliorare il progetto che ci veniva presentato?

Dirò schiettamente come andò la cosa. Io feci tutto

il mio possibile per indurre i miei colleghi a distinguere fra le società anonime e le società in accomandita. Sgraziatamente rimasi nella votazione soccombente. Dopo di ciò, lo confesso, non ho più portato una grande attenzione allo schema di legge che si andava trattando. Ma quantunque rimanessi soccombente in questa principalissima questione, debbo però dichiarare che devo alla gentilezza e condiscendenza dei colleghi della Commissione l'aver fatto sparire alcune disposizioni veramente straordinarie che esistevano nel progetto primitivo.

Se non erro, l'onorevole ministro di finanze andava ieri dicendo che le diversità fra il primitivo progetto e l'attuale non sono gran che rilevanti. Non so se ho male inteso, ma per certo io credo che siano rilevantissime. E se mi permettete, per provarvelo, senza essere soverchiamente lungo, mi limiterò ad accennarne una sola: ed è la variazione portata all'articolo 12 del progetto primitivo il quale puniva la semplice presentazione fatta da un amministratore di un elenco infedele, presentazione di quel tale elenco che come vi ho detto or ora non viene mai fatto in pratica dagli amministratori, ma da un semplice impiegato della società. E sapete con che la puniva? La puniva con la pena niente meno dell'articolo 357, la quale pena consisteva niente meno in un *minimum* di reclusione di 5 anni e in un *maximum* di galera di dieci anni. Precisamente pareggiandoli ai falsificatori nei documenti pubblici, ed ai falsificatori delle cambiali.

Voi vedete che la prospettiva di dieci anni di galera per un povero amministratore di una società, che, conviene pur dirlo, nel nostro paese amministra nella massima parte dei casi gratuitamente, era una prospettiva incoraggiante e tale che i galantuomini si dovevano con grande soddisfazione addossare l'incarico di amministrare! Ora veda il signor ministro se poco concludenti furono gli emendamenti che la Commissione introdusse nel progetto!

Io ho già abbastanza annoiato questo onorevole Consesso; mi riassumo e mi spiego; sostenni che la legge era inutile ed inopportuna; ma intendiamoci bene, io non voglio sostenere che non contenga qualche disposizione che rinnovandosi la febbre delle speculazioni che già invase il nostro paese non possa avere un'utile applicazione, anche nel caso di rinnovamento di febbre speculativa di venire abbastanza opportuna.

Sostenni che pel momento non eravi bisogno di questo provvedimento, e che si poteva quindi rimettere a miglior tempo la presentazione di una legge meglio concepita, meglio coordinata, e che meglio corrispondesse ai principii generali del diritto ed al bisogno di opportunamente correggere le mancanze che la legge attuale contiene.

Ho detto e sostenuto che la legge attuale, quale è, riusciva inefficace ed incompleta, non comprendendo nelle sue disposizioni l'associazione prediletta di coloro che vogliono commettere frodi, quelli cioè delle società in accomandita col capitale diviso in azioni bensì, ma

non al portatore per evitare appunto di sottoporsi al controllo del Governo.

A questo riguardo osservava come assai più completa fosse la legislazione francese, la quale volendo evitare gli abusi delle società in accomandita vi aveva espressamente compreso quella non solo il cui capitale è costituito in azioni al portatore ma anche quelle costituite con azioni nominative.

Sostenni necessario ed indispensabile nelle principali disposizioni della legge la distinzione fra le società in accomandita e le società anonime onde non confondere i principii fondamentali di diritto che regolano le une e le altre.

Sostenni poco o nulla giustificate e da non autorevoli esempi avvalorata la necessità di una legge così estesa circa le società anonime per reprimere gli abusi delle medesime. Dico una legge, così estesa; perchè forse qualche disposizione ed anche qualcuna di quelle che fanno parte di questa legge vi si può molto opportunamente e convenientemente applicare. Ma sempre mi spaventò lo schema di questa legge in cui le due società sono insieme confuse.

Quantunque nell'una sia grandissimo il freno al mal fare la possibilità della rievocabilità degli amministratori, freno che ben di sovente riesce efficace per comprimere gli abusi, mentre invece nell'altra niun freno consimile esisteva, perchè, come tutti sanno, è irrevocabile il gerente nelle società in accomandita.

Sostenni sommarmente incompleta la legge, non provvedendo all'applicazione dei principii nella legge medesima esposti. Emendare una legge simile mi pare cosa difficile. Per le mie forze certamente impossibile. Io ho fatto questo tentativo in seno alla Commissione; il risultato, come il Senato si persuaderà, non fu molto di mia soddisfazione, poichè sono due giorni che io vado combattendo il progetto di legge, e non mi sento la forza di fare il tentativo una seconda volta. Ora si tratta di conchiudere ed il ciò fare non è per me la cosa più facile. Farò io una proposta? E come mai?

Io non mi sono concertato con alcuno, e sono sicuro che essa non soltanto non verrebbe accolta, ma forse neanche appoggiata. Non credo opportuno di conchiudere per un rigetto. Non lo vorrei, perchè, ripeto, qualche disposizione qua e là si trova che può all'occasione essere opportuna. Conchiuderei proponendo un rinvio del progetto al Ministero, pregandolo di ripresentare una legge meglio ragionata e coordinata coi principii generali del diritto commerciale; ma anche qui ho paura che il signor ministro non voglia aderire alla mia domanda. Dunque, cosa mi resta a fare? Mi pare che mi resti a fare niente.

Conchiuderò allora, che se la legge non è molto ben emendata, io voterò contro di essa, ed avrò con questo adempiuto al dovere di coscienza che sento altamente in me, e che con infelici parole ho procurato di fare con capire alle signorie vostre. (*Bravo! bravo!*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dopo il discorso pronunziato dall'onorevole pro-

pinante nella seduta di ieri, non che in quella d'oggi, e la critica continua, che mosse all'attuale progetto di legge, considerato nel proprio concetto, come in tutte le disposizioni che lo riguardano, trovando nulla di buono nel medesimo, direi, neppure una frase, mi arriva veramente inaspettata la conclusione che susseguì al suo discorso. Egli finì col dire, che vi è qualche cosa a fare; che nel progetto di legge si trovano delle disposizioni buone; soltanto non può accettarle nel suo complesso stante alcune contraddizioni relativamente al modo di applicare queste disposizioni a società, che hanno una natura diversa; riguardo anche al modo di considerare la responsabilità degli amministratori e del Consiglio di sorveglianza; non che riguardo alle penalità che egli crede troppo gravose o non giustamente applicate. Mi congratulo quindi coll'onorevole preopinante che, se non altro, abbia riconosciuto la necessità, o almeno, l'utilità di fare qualche cosa a questo effetto.

**FABINA.** Domando la parola.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Ma, io credo che non sia perciò necessario di respingere l'attuale progetto di legge, onde venga riformato, giacchè esso non fu improvvisato, ma venne maturatamente studiato e dal Ministero e dai consiglieri stessi della Corona; dimodochè tutte le disposizioni in esso contenute, sono molto pensate, e di poi ancora accuratamente rivedute dalla Giunta del Senato che vi introdusse parecchie disposizioni, che il Ministero non ha alcuna difficoltà di accettare, perchè riconosce in esse un miglioramento al progetto medesimo, salvo alcune, per le quali si riserva di dire all'occorrenza le proprie ragioni.

Mi occorre prima di inoltrarmi nell'esame della legge di respingere un appunto particolare mosso dall'onorevole preopinante ad una disposizione del progetto ministeriale, quella cioè contemplata nell'articolo 12, colla quale agli amministratori che presentassero un elenco infedele dei sottoscrittori vengono applicate le disposizioni contenute nell'articolo 357 del Codice penale. Egli disse, che applicando quest'articolo, bisognerebbe condannare per questo mancamento, ai suoi occhi non molto grave, l'amministratore alla reclusione non minore di dieci anni, ed estensibile persino ai lavori forzati.

**FABINA.** Cinque anni.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Intesi dieci anni, ed è per questo che voleva rettificare l'errore, mentre avendo consultato l'articolo 357, trovai che il medesimo prescriverebbe invece la reclusione non minore di cinque anni.

Non dico già che questa penalità non sia grave, ma quando si falsa scientemente un documento di una società, certamente non si può dire che la pena di cinque anni di reclusione sia esagerata. Questo sia detto di passaggio, ed unicamente per rettificare un errore di fatto, il quale avrebbe potuto fare sinistra impressione sull'Assemblea.

Lasciando ora in disparte tutti gli appunti che si

sono mossi sui singoli articoli del progetto di legge, giacchè mi pare che non sia per ora opportuno di discuterli, ma che debbano avere loro sede più propria nella discussione degli stessi articoli, mi limiterò ad alcune osservazioni sulle disposizioni generali della legge medesima. E avantitutto sento il bisogno di dichiarare a nome del Ministero, che con questa legge non fu suo intendimento di recedere da quei principii di libertà commerciale, i quali vennero inaugurati fin dal primordio della nostra era costituzionale con tanto vantaggio della pubblica prosperità, e che quindi non vi ha motivo alcuno di abbandonare questa via, la quale produsse già frutti così copiosi, ma che esso credette di dovere regolare una libertà, la quale abbandonata a se stessa senza ritegno, avrebbe potuto degenerare in gravi abusi.

Ora si tratta di esaminare in primo luogo se veramente vi è bisogno di regolare questa libertà di associazione, se vi furono motivi, se vi furono per lo passato dei fatti i quali legittimino queste disposizioni; in secondo luogo se le disposizioni che si sono proposte sieno idonee a correggere questi inconvenienti senza ledere il principio di libertà, che informa le associazioni, rispettando per conseguenza quella libertà d'azione indispensabile alla prosperità delle associazioni medesime, non incagliando l'andamento di esse, e lasciando liberi pienamente gli azionisti delle società di fare amministrare come loro aggrada, di scegliere indipendentemente dal potere esecutivo i propri amministratori, infine di fare tutte quelle operazioni, le quali sono richieste dal proprio interesse.

Ora, o signori, non solamente presso di noi, ma anche in altri paesi, dove fioriscono le società, sieno esse anonime, sieno in accomandita, si sono rivelati dei gravi abusi, i quali non solo hanno recato danno materiale agli individui, ma hanno anche danneggiato il credito pubblico: non solamente hanno offeso la moralità privata, ma anche la pubblica: alcuni di questi fatti sono succeduti nello stesso nostro paese.

Ora io domando se dirimpetto a questi fatti il Governo, il Parlamento, possano rimanere inoperosi, e non debbano pensare a proporre quei provvedimenti i quali valgano a frenarli. Chi di noi non ha assistito al nascere, al progredire, ed allo spegnersi di parecchie società? Chi non ha seguito le diverse fasi di parecchie associazioni e non vi ha vedute con rincrescimento i difetti, ed alcune volte anche le frodi, le quali tornarono poi a danno di parecchi innocenti?

Non è egli vero, essere pur troppo succeduto che taluni hanno promosso una società per azioni magnificando straordinariamente lo scopo, e l'utilità della medesima, non che i vantaggi, che se ne sarebbero ricavati, e che dopo essere in questo modo pervenuti ad ingannare l'opinione pubblica, spacciate queste azioni con premio, dopo averlo ritirato, abbandonarono la società, e lasciarono vittima della propria credulità parecchie persone, le quali prestarono fede a queste dichiarazioni ed a queste promesse?

Chi non conosce, che nel fare i bilanci delle società, e nello stabilire i dividendi si alterarono appositamente i medesimi per potere con grassi dividendi fare crescere artificialmente e temporariamente le azioni della stessa, e che ottenuto quest'effetto, gli stessi amministratori venderono sulla piazza le azioni, le quali dopo qualche tempo caddero a vil prezzo con danno di coloro che le avevano acquistate?

Essendo veri questi fatti, il Governo poteva forse rimanere impassibile, e non cercare di provvedervi con qualche disposizione legislativa? Mi pare adunque incontestabile che possono sorgere inconvenienti gravi a lasciare le società nel loro libero arbitrio e a non stabilire alcune norme le quali possano prevenire tali abusi.

Resta ora ad esaminare se il progetto di legge, che noi vi abbiamo presentato, contenga disposizioni le quali valgano a prevenire questi abusi.

Mi pare evidente che collo stabilire, che una società non possa ottenere l'autorizzazione dal Governo, se non quando abbia ottenuto la sottoscrizione di una parte delle proprie azioni, se non quando abbia anzi già ottenuto il versamento di una parte del capitale, e che queste azioni non si possono negoziare se prima colui che le ha acquistate primitivamente non sborsi qualche decimo delle medesime, si impedisce il primo inconveniente cioè quello che ho accennato da principio, che alcuni promotori non si valgano di un momento in cui domina una specie di fervore di speculazione, per gabbare parecchie persone, intascando un premio, senza correre nessun rischio, e poi abbandonare l'impresa alla sorte, all'eventualità.

Ogni qualvolta si intraprende una qualsiasi operazione industriale, mi pare che una delle prime cose a farsi sia quella di assicurare il capitale necessario onde questa società possa compiere gli impegni che ha assunto; e questo non si può ottenere, se non quando si assicura che se non la totalità, almeno una buona parte del capitale possa veramente essere versata; che colui il quale ha assunto quest'impegno non solamente debba soddisfarlo, ma che non possa la società sottrarsi in nessun modo dal richiedere dal medesimo l'adempimento dell'obbligo assunto.

Le disposizioni le quali prescrivono agli amministratori alcuni obblighi, e li sottopongono a pene non adempiendoli, sono indispensabili e non solamente d'interesse pubblico ma di giustizia. Colui il quale si assume di amministrare le sostanze, i capitali dei terzi, implicitamente contrae l'obbligo di amministrarli secondo giustizia; per conseguenza tuttavolta che si scorresse, che o per indolenza, o per mala fede, questi amministratori mancassero al compito loro, mi pare che sia giusto, sia necessario che vengano assoggettati ad una proporzionata pena.

Nè si dica che con ciò possano allontanarsi dalla società e particolarmente poi dalle incombenze, dalle attribuzioni amministrative, persone oneste, persone probe le quali per la tema di incorrere in queste pena-

lità rifiuterebbero di accettare l'impiego. Pare a me invece che disposizioni di tale natura potrebbero far allontanare coloro i quali avessero intenzioni guari lodevoli, intenzioni guari oneste, ma non mai le persone che assumerebbero quelle attribuzioni nell'intendimento di fare i veri interessi della società.

Nè si dica che tali disposizioni siano per sè così oscure, così ambigue da potere qualche volta far apparire colpevole quegli che è innocente, giacchè esaminando attentamente le disposizioni penali che sono contenute nel progetto di legge, ben si vede che i casi sono così determinati da rendere impossibile un errore per parte di chi è incaricato dalla legge di applicare la pena. Dunque non è che nel caso di vera mala fede, di vera frode o di una ingiustificabile incuria, di una orassa e supina ignoranza che si verrebbe ad applicare le pene che sono sancite nel presente progetto di legge.

Potrete voi, o signori, rifiutare di decretare l'applicazione d'una pena, tuttavolta che la mala fede, la frode a danno dei terzi, e talvolta anche a danno del credito pubblico, e quindi dell'interesse generale, è evidentemente dimostrata?

Se tollerate che anche in questo caso, quando cioè scientemente un amministratore fa frode agli interessi dei terzi possa rimanere impunito, e godere il frutto della propria frode, in questo modo, permettete che io lo dica, voi recate la più gran ferita all'avvenire della società; voi non solamente ledete, non solamente pregiudicate la fortuna degli azionisti, ma alterate il senso morale del paese. Quindi deve il legislatore impedire che questo possa passare in abitudine, e che rimanga impunito.

Si è osservato dall'onorevole preopinante che queste disposizioni penali racchiudono un non senso; giacchè è detto che gli amministratori verranno puniti tuttavolta che scientemente abbiano alterato gli inventari, i bilanci, i dividendi, e che è impossibile che un amministratore possa senza saperlo commettere delle alterazioni; quindi assurdo affatto l'articolo relativo, almeno per la parte, in cui è dichiarato che vi debba essere avantitutto la prova della scienza di colui che ha commesso questo errore.

Mi ha veramente sorpreso questa osservazione mentre mi pare che sia ogni giorno dimostrata la facilità di commettere inavvertentemente, senza intenzione sinistra, senza frode, degli errori nel rivedere conti amministrativi, nel formare bilanci, nello stabilire inventari, dimodochè il fatto per sè non può negarsi; ed un amministratore, per abile che sia, tuttavolta può incorrere in qualche errore, nel qual caso sarebbe ingiusto che venisse applicata una penalità; e quindi la legge saviamente stabilisce che, solo quando è riconosciuto che l'amministratore ha scientemente commesso uno di questi errori a detrimento dei terzi, debba andare soggetto a pena.

È evidente quindi che per quanto riguarda le disposizioni penali nulla vi è che debba o possa spaventare gli amministratori, nè gli azionisti, giacchè queste

disposizioni sono così chiare, così determinate, così giuste, che dubbono invece fare nascere la confidenza negli azionisti, perchè in tal modo sapranno che gli amministratori useranno maggiore accuratezza, maggiori riguardi per stabilire i bilanci, gli inventari, i dividendi, e che quindi non si potranno temere, così di frequente, almeno, gli inconvenienti, che possono succedere quando non vi sono queste precauzioni, e queste disposizioni penali.

La legge, o signori, come ben vedete comprende precisamente queste due categorie di disposizioni, le une cioè relative al modo di fare sì che il capitale sociale, il quale deve essere destinato ad una data intrapresa, sia per quanto è possibile assicurato; e restino così impedito le operazioni fittizie, le speculazioni le quali non abbiano alcun fondamento di riuscita; e più particolarmente rimanga impedita la sostituzione del giuoco e dell'aggotaggio alla speculazione onesta.

La seconda parte, ossia la seconda serie di disposizioni è relativa ai doveri degli amministratori, ed alle penalità in cui incorrerebbero qualora mancassero al proprio dovere.

Mi pare di avervi dimostrato che tanto la prima quanto la seconda delle preaccennate categorie di disposizioni sono utilissime per impedire non solo gli abusi, ma anche per dare maggiore assicuranza alle società medesime, e per fare sì che esse possano svolgersi con maggior solidità, con maggior profitto; che in esse non vi è nulla che vincoli l'azione degli azionisti, ed il libero svolgimento di queste società.

Io debbo ancora, o signori, farvi presente un altro motivo, che indusse il Governo a proporre questo progetto di legge.

Lo stato in cui si trovano attualmente le società tanto in accomandita, che anonime, non è dalla legge sufficientemente guarentito. Voi ben sapete, che nessuna società anonima od in accomandita può stabilirsi senza il benelapito del Governo, non può fare alcuna operazione se prima non ottiene dal Governo l'opportuna approvazione, ed il Governo stabilisce le condizioni mediante le quali quest'autorizzazione viene concessa.

Ora vi pare, o signori, che sia veramente un rispettare la libertà d'associazione, il lasciare al Governo questa facoltà illimitata di concedere o negare quella autorizzazione, di stabilire o l'una o l'altra condizione come meglio gli aggrada? Credete che in un paese retto da istituzioni costituzionali sia cosa che si possa a lungo tollerare, il lasciare al Governo tutto questo arbitrio?

Dunque si è pensato di presentare un progetto di legge il quale determinasse le condizioni generali, le quali essendo adempiute dai promotori di una società, si potesse ottenere senza più dal Governo questa autorizzazione.

Non si potrà certo negare che tale disposizione sia eminentemente liberale, e prevenga l'arbitrio che un ministro o l'altro potrebbe usare a detrimento di una o di un'altra società.

Non si poteva certamente nel principio, che si svolsero le società industriali, stabilire queste norme, mancando al Governo ed al paese l'esperienza necessaria per conoscere quali esse debbano essere, onde evitare lo scoglio di stabilire preventivamente senza la dovuta pratica certe disposizioni, le quali avrebbero poi incagliato il libero svolgimento delle società medesime.

Ma dopo dieci anni di prova, dopo che si stabilirono nel nostro paese più di 200 società anonime od in accomandita pare che sia venuto il giorno di fare tesoro di tutte le cognizioni che si sono acquistate in questo decennio, e sancire con una legge quelle disposizioni sole, le quali l'esperienza ha dimostrate convenienti ed utili per regolare l'esercizio di tali società.

Io credo che tale determinazione del Ministero non possa a meno di essere approvata, giacchè sempre quando il Governo prende l'iniziativa per spogliarsi di una facoltà arbitraria, mi sembra che debba trovare approvazione e nell'opinione pubblica e nel Parlamento.

Ma un'altra serie di difficoltà mosse l'onorevole Farina. Egli osservava ieri che il Governo e la Giunta senatoria hanno confuso le disposizioni, le quali possono saviamente applicarsi alle società in accomandita, con quelle che riguardano le società anonime, e che cadde in questa confusione per avere voluto seguire senza molto accorgimento una legge analoga che fu posta recentemente in vigore in Francia.

Notava inoltre che quella legge non si riferiva che alle società in accomandita, e che noi abbiamo tolte le disposizioni della nostra da quella, applicandole poi indistintamente tanto alle società in accomandita che alle società anonime: che di più essendo presso di noi le società in accomandita rarissime, ed in molto maggior numero le anonime, la massima parte delle nostre disposizioni non erano perciò applicabili a queste ultime, e da ciò tutti gli sconci che egli dice di avere trovati nelle singole disposizioni della legge medesima.

Se l'onorevole Farina avesse avuto campo di esaminare più attentamente la legge francese, avrebbe veduto la differenza essenziale che vi esiste tra l'una e l'altra, e come tanto il Governo quanto la Giunta abbiano tenuto conto di questa differenza, di questa distinzione tra le società cioè anonime e le società in accomandita.

Del resto non v'ha dubbio che la massima parte delle disposizioni, le quali sono utili per le società in accomandita, lo sono ugualmente per le società anonime, e quindi non è a stupirsi se nella maggior parte degli articoli le stesse disposizioni sono applicate a entrambe queste società.

È ben vero che nella legge francese non si parla che di società in accomandita, ma questo proviene dacchè il legislatore in Francia aveva già provveduto e regolato le società anonime, massimamente quelle delle strade ferrate, colle leggi del giugno 1845 e del luglio 1853; e l'onorevole preopinante non ignora che parecchie delle disposizioni, le quali sono nella legge francese applicate alle società in accomandita, lo furono già prima alle so-

cietà anonime, come quelle, ad esempio, di determinare il capitale sociale, il numero delle quote dei decimi che devono essere sborsati prima di ottenere l'approvazione, il numero delle azioni che debbono essere sottoscritte prima che sia approvata definitivamente la società, l'esame degli apporti, dei valori che si arrecano in seno della società, per parte del Consiglio di Stato, onde riconoscere l'esistenza del valore assegnato; dimodochè ben si vede che la legislazione francese non si limitò unicamente a regolare le società in accomandita, ma provvide anzi prima a regolare anche le anonime.

Noi non avendo alcuna disposizione legislativa nè per le une nè per le altre abbiamo creduto di contemplarle tutte in un solo progetto di legge. Io non credo che le diverse obiezioni mosse dall'onorevole Farina abbiano dimostrato che qualcuna di queste disposizioni contenute nel nostro progetto di legge non si possa applicare tanto alle une come alle altre.

È vero che egli fra gli appunti fatti, moveva, ad esempio, il seguente. Egli diceva che per effetto di questa confusione si era stabilito un Consiglio di sorveglianza tanto per le società anonime quanto per le società in accomandita, ed osservava come le società anonime avendo già un Consiglio di amministrazione era un'assurdità di volerci ancora sovrapporre un Consiglio di sorveglianza, mentrè nelle società in accomandita esistendovi unicamente il gerente, era ragionevole che si prescrivesse un Consiglio di sorveglianza.

Ma l'osservazione dell'onorevole Farina pecca nella base, vale a dire, parte da un supposto erroneo, giacchè nel progetto di legge si è stabilito appunto che le società anonime, quando non hanno Consiglio di amministrazione, debbano nominarlo e che invece le società in accomandita dovranno sempre avere un Consiglio di sorveglianza, ma non si impone in nessun modo un Consiglio di sorveglianza anche alle società anonime oltre quello di amministrazione; quindi ben si vede che uno degli argomenti a cui egli si appoggiava, per provare la confusione nel progetto di applicare disposizioni eguali alle società che hanno bisogno di diverso reggimento, è tutto affatto infondato.

Noi, o signori, non ci proponiamo con questo progetto di legge di prevenire qualsiasi frode e meno ancora qualsiasi cattiva speculazione; noi sappiamo che una società industriale deve desumere dalla propria capacità e dai propri mezzi la riuscita della progettata impresa, e che nessuna legge potrà impedire che si facciano cattive speculazioni; ma ciò che vogliamo impedire si è che si commettano pubblicamente e scientemente delle frodi, delle falsità, le quali arrechino danno ai terzi e nello stesso tempo poi guastino e corrompano la moralità, che si disperdano in un modo veramente riprovevole i capitali e che si converta una nobile speculazione in un giuoco di Borsa, in un aggio.

Io credo che colle disposizioni che sono comprese nel progetto di legge non si impediranno sempre tutti questi fatti, ma si potranno di quando in quando preven-

nire e colpire, e ciò servirà d'esempio per impedire che se ne commettano altri in avvenire.

Non sarà dunque infruttuosa la legge, quando abbia potuto ottenere questo risultato. Difatti io ho ricavato dalla statistica pubblicata sulle società anonime ed in accomandita, che non meno di 65 società con un capitale di 96 milioni circa hanno naufragato nel periodo di pochi anni.

Io non attribuirò certamente la mala riuscita di tutte queste società a cattiva amministrazione, ad artificiali mezzi onde guadagnare illecitamente qualche somma coll'agiotaggio, col giuoco industriale; ma non v'ha dubbio che una buona parte di esse cadde per avere male calcolato sull'entità dell'impresa non solo, ma sull'entità dei capitali necessari per condurre queste imprese o per la fiducia che nacque dagli azionisti quando videro la impresa camminare malamente.

Dunque una parte di questi capitali venne sprecata con nessun vantaggio pubblico e con danno dei privati; quindi se la legge che stiamo discutendo potrà impedire in avvenire che succedano di questi fatti, o almeno diminuirne il numero, sarà sempre una legge utile, una legge la quale dovrà essere ricevuta favorevolmente dall'opinione pubblica, e non mancherà di promuovere in tal modo le stesse società, anzichè di contrariarle, ed assicurare anche la esistenza delle attuali, promovendone la loro maggiore prosperità.

Io limiterò a queste poche osservazioni la mia risposta al lungo e minuto discorso dell'onorevole Farina, giacchè siccome la massima parte del medesimo si aggira sopra le singole disposizioni della legge, io credo che quando il Senato voglia passare alla discussione delle medesime sarà allora occasione opportuna per potervi meglio rispondere, e vedere veramente tutto il fondamento che esse hanno. Cosicchè con ciò pongo per ora fine al mio dire.

**FARINA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Il senatore Farina ha la parola per un fatto personale.

**FARINA.** Chieggo scusa alla Camera se domando la parola per un fatto personale; ma veramente bisogna dire che mi sia sfuggito qualche cosa dalla bocca ieri che non ho mai avuto intenzione di dire.

Io non ho mai criticato l'intenzione del Governo nel presentare questa legge, non so di avere mai proferto che nella legge non vi fossero delle disposizioni che ben applicate potessero essere buone; ricordo anzi che in seno all'ufficio ho dichiarato che approvava l'intenzione che aveva dettata la legge, ma che le disposizioni mi sembravano degne di radicale riforma.

Conseguentemente io non posso accettare quanto disse il signor ministro in principio del suo discorso, che dopo avere sentito dire tanto male di questa legge, credeva che io conchiudessi differentemente. Facendo risultare i difetti principali della legge, io esaminai la parte che mi sembrava la più difettosa, e cercai di metterla in evidenza, ma con ciò non ho mai inteso dirla, in tutte le sue parti cattiva.

Confermo tutto quanto ho detto ieri, e sono ancora dello stesso parere, perchè non mi pare che il signor ministro vi abbia risposto; ma, con avere messo in evidenza tutti i difetti di questa legge, non ho mai detto, nè sostenuto che non vi fossero nella medesima delle cose lodevoli, e che opportunamente distinte ed applicate non potessero fare del bene al paese.

Sento che mi è sfuggito un errore di lingua nell'indicazione delle pene comminate dall'articolo 375. Effettivamente le pene consistono nel minimo di 5 anni di reclusione; e nel massimo di 10 anni di lavori forzati; questa pena anche nel minimo mi parve che l'avesse riconosciuta esorbitante, dal momento in cui ha accettato nell'emendamento il minimo di un anno solo di carcere.

Mi occorre ancora di rettificare un altro errore, nel quale cadde il signor ministro, attribuendomi ciò che io non ho mai pensato nè voluto dire; mi è forza credere di essermi spiegato assai male, perchè delle opinioni attribuitemi non ne ho trovato quasi nessuna esatta.

Rileverò solo quella che concerne l'articolo 11. Il signor ministro ha creduto che io abbia insistito contro la disposizione dell'articolo 11, ripugnando nelle società anonime a mettere un Consiglio di sorveglianza a fianco di un Consiglio di amministrazione. Il signor ministro si è ingannato; quando non vi è un Consiglio d'amministrazione che amministra una società anonima, siccome una società bisogna pure che sia amministrata da qualcheduno, vi è un direttore, un gerente, lo chiami come vuole, nominato generalmente dalla società in assemblea generale.

Ora ho detto: perchè a fianco di questo amministratore volete voi mettere un Consiglio di sorveglianza nelle società anonime? Metteteci piuttosto un Consiglio d'amministrazione, perchè la limitazione che nelle società in accomandita è occasionata dall'impossibilità che il Consiglio di sorveglianza prenda parte all'amministrazione senza diventare solidale col gerente, non esiste nelle società anonime.

Ciò posto, perchè volete voi privare quel corpo che mettete a fianco del gerente della società della facoltà non solo di consigliare, ma eziandio d'imporre, quando occorra, al gerente di fare il bene della società? Questo era il caso che si era discusso e considerato anche in seno alla Commissione; ho detto quindi: se nelle società anonime è opportuno un Consiglio, questo Consiglio non sia di semplice sorveglianza, ma sia un Consiglio d'amministrazione. Ma non ho mai temuto un antagonismo fra il dualismo del Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di sorveglianza, come mi fece temere il signor ministro.

Dopo di ciò, io non intendo punto di ricominciare la questione che mi pare già abbastanza esaurita, ma ho desiderato però di rettificare questo fatto, perchè se mai o per inesattezza delle espressioni usate, o per l'inesatta intelligenza altrui si fosse potuto credere che avessi detto pessima la legge, cessi l'errore, e non mi si attri-

buisca ciò che non fu mai nè nella mia intenzione nè nelle mie espressioni.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Signori, l'ufficio centrale già aveva avuto dall'onorevole collega, il senatore Farina, conoscenza di alcune delle osservazioni che intendeva di fare a questo progetto di legge.

Non estese nell'ufficio medesimo i suoi ragionamenti a tutte le singole parti della legge, di cui trattò nei discorsi fatti in Senato, ma tanto ne esprimeva, da lasciare vedere quale era l'opinione sua in proposito della legge medesima.

Fin d'allora, i membri che compongono l'ufficio centrale, con grande cura esaminarono le principali ragioni che si ponevano in campo per vedere se fossero tali da fare cambiare l'opinione che avevano fin dapprincipio manifestato sulla convenienza di dare un favorevole corso alle stesse. Ma tutti d'accordo dovettero confermare nelle opinioni già da essi preconcepite, le quali diversificano sostanzialmente da quelle dell'onorevole Farina e cambiano interamente il modo di considerare la legge.

Io seguirò lo stesso ordine presso a poco, in cui egli ha esposte le sue osservazioni, per potere così ribatterle più sicuramente le une dopo le altre.

Cominciò egli per contrastare la necessità della legge, appoggiandosi allo stato attuale dello spirito di associazione nel paese nostro. Gli pare che lo spirito d'associazione non presenti una tale voga, un tale impulso che occorra di moderarlo, senza urtare coi bisogni e cogli'interessi del paese.

È vero che ora lo spirito di associazione è tranquillo, riposa in certo modo, dopo lo sfogo che ha avuto negli anni scorsi. Molte cose concorrono a questo fenomeno. Crisi prolungate che colpiscono gran parte dei territori dello Stato e che tolgono ai proprietari tutto il soprappiù che potevano impiegare nella compra di azioni; crisi che furono in tutte le principali piazze dell'Europa, sono già di per se stesse un motivo che influisce a che il paese non vada adesso troppo incautamente a cercare nuove imprese.

Ma vi ha di più. Il signor ministro ha rilevato il risultato delle società che fecero male i loro affari; e questo risultato pel paese nostro in confronto di quelle che fecero buoni affari è tale che sicuramente ebbe un'influenza grandissima nell'ispirare una diffidenza ed in molti anche una certa avversione ad impegnarsi in nuovi affari.

Se non interviene un qualche principio moralizzatore il quale tranquillizzi gran parte dei possessori di danaro, molti sicuramente non si lasceranno cogliere con tanta facilità dalle speculazioni che si possono mettere in campo. Io quindi credo che sotto questo aspetto se si può trovare una legge la quale, senza impedire lo sviluppo naturale, regolare dello spirito d'associazione, sia intesa a moralizzarla, si farà un gran bene.

Non vi è anche, politicamente e moralmente negli effetti generali delle società, cosa che sia maggiormente a desiderarsi che quella di togliere la possibilità di quei

guadagni disonesti che offendono la moralità pubblica, e spingono in certo modo le classi che soffrono ad odiare le ricchezze, perchè vedono in queste ricchezze una fonte d'immoralità. Quindi credo che sia opera del Parlamento di associarsi a qualunque atto venga messo innanzi dal Governo per introdurre maggiore moralità in tutte le opere finanziarie.

Si accusa poi il progetto di legge di essere una copia servile della legge emanata in Francia, e non solo di essere servile, ma di essere malamente servile; cioè applicante a società alle quali la legge primitiva non era diretta, principii che a queste società assolutamente non convengono.

Io credo che vi passa un divario immenso tra i principii che informano la legge francese, e quelli che informano la legge nostra. Che fece il Governo francese?

Il Governo francese, non avendo dal Codice alcuna attribuzione sulle società in accomandita per azioni, ha cercato di porre un freno ai disordini che si manifestavano nelle medesime. Ma forse che i disordini non si manifestavano che nelle società in accomandita? Io non sono immischiato nelle società commerciali e poco sono esperto in questa materia; ma sento da persone competenti che le società in accomandita non erano, come dicono, il *grand coupable*; che dove vi era maggiore colpa è nelle società anonime, e che queste non furono colpite probabilmente, perchè il Governo vedeva i loro statuti, ovvero credette di essere sempre in guardia, di avera sempre ai suoi ordini uomini che fossero e nell'intenzione e nella possibilità di porre un freno a chi volesse commettere atti contro la fede pubblica nelle società anonime. In sostanza però vi passa un divario grande, perchè presso noi il Governo che è già investito del diritto di approvare gli statuti anche delle società in accomandita contro quello che dispone il Codice francese, propone una legge che moderi l'esercizio del suo diritto, e faccia perfettamente quegli atti che non volle fare il Governo francese.

Dove si trattava di moderare l'esercizio dei suoi atti, dei suoi diritti, la legge francese non volle fare cosa alcuna, e il nostro Governo appunto cerca di cautelarsi in una cosa in cui a termini di leggi ha diritto di provvedere. Quindi si vede che il principio che informa la nostra legge è perfettamente disforme da quello della legge francese.

Si dice che è applicata la legge senza convenienza alle società anonime. Qui viene la questione di massima, la questione fondamentale della legge.

Che cosa la legge presenta? Interviene essa forse a cambiare, a moderare, a modificare le disposizioni del Codice di commercio che riguardano la responsabilità del gerente nelle società in accomandita? Credo, e con me lo credono gli altri membri della Commissione, che la legge presente non riguardi nè punto nè poco la responsabilità del gerente delle società in accomandita che è determinata dal Codice di commercio.

Infatti, il Codice di commercio dice che i gerenti delle società in accomandita sono responsabili all'infinito per

tutti gli atti di questa società. Ma rispetto ai terzi, quando la società fa dei cattivi affari, il gerente è forse tenuto dal Codice di commercio ad una responsabilità speciale, diversa da quella che pesa sugli amministratori di una società anonima? Assolutamente no.

Se una società in accomandita o per disgrazia o per poca intelligenza di chi la dirige viene a perdere gran parte del suo capitale sociale, i soci non hanno nessun diritto di andare sul capitale proprio esclusivamente del gerente, e dire al gerente: rifatemi voi col vostro acciocchè non sia perdente. I soci debbono perdere a prorata del capitale che hanno impiegato nella società medesima. Quindi la responsabilità, che il Codice di commercio fissa, ed il Codice non ne fissa nessun'altra, questa responsabilità sussiste invariata, e la presente legge non apporta alla medesima alcuna modificazione.

Osservò il senatore Farina, che la legge francese si era ristretta a parlare delle società in accomandita per la ragione che gli amministratori non sono rievocabili, che per conseguenza non è il caso di applicarne i principii alle società anonime i cui amministratori sono rievocabili.

Di ciò parleremo quando avremo a trattare delle penalità, in quanto che nelle penalità si manifesta lo scopo principale della legge; ma intanto io prego il Senato a volere considerare che nel Codice di commercio gli amministratori delle società non ricevono nessuna responsabilità espressamente dichiarata.

Non v'è dubbio che a termini del diritto comune ogni amministratore il quale si allontani dagli statuti, il quale presenti inventari non sinceri, il quale assegni ai dividendi fondi che non dovrebbero esservi assegnati, debba essere contabile; ma non si trova nel Codice nessuna prescrizione speciale, la quale ciò imponga; e segnatamente non si trova nel Codice alcuna prescrizione che imponga alcuna responsabilità per tutte le infrazioni che si fanno agli statuti; quando queste infrazioni sono di convenienza dei soci, sono dai medesimi approvate, quando il socio di questa associazione dà un voto di acquiescenza al fatto dell'amministratore, questi non può più essere contabilizzato da altri, a termini delle leggi esistenti.

Ora dobbiamo noi dire, che la lettera del Codice, il quale prescrive che gli statuti siano approvati, debba essere una lettera morta? Che debba mancare al Governo il diritto di fare rispettare gli statuti? Che ha creduto che gli statuti siano cosa inutile? Che è inutile che il Governo sia chiamato ad approvarli?

Ora le disposizioni del nostro Codice apertamente dichiarano che tutte le società che si stabiliscono, sempre abbisognino d'approvazione preventiva; che tutte le società non potranno fare qualsiasi statuto, o modificarlo, senza ricorrere all'approvazione del Governo. Perciò finchè sussiste la disposizione del Codice la quale determina che le società anonime, e che le società in accomandita ad azioni al portatore, debbano essere approvate, procuriamo tutti, che le disposizioni del Codice siano disposizioni reali, effettive, coordinandole, conva-

lidandole con prescrizioni che ne assicurino l'osservanza e l'eseguimento da tutti gli interessati.

L'onorevole Farina dice che sarebbe meglio di avere una legge la quale provvedesse a che il capitale fosse sufficiente, mentre nella più parte dei casi la causa per cui le società vanno a male, si è che esse intraprendono affari su di una scala sproporzionata coi capitali di cui possono disporre. Ma io credo che non può questo essere ufficio della legge. La legge non può discutere la importanza materiale di una operazione, non la può assolutamente conoscere, non può imporre la responsabilità al Governo di addentrarsi in una discussione di questa fatta.

La preparazione del capitale, per quell'impresa che si tratta di fare è una di quelle investigazioni che dove assolutamente essere lasciata a chi ha interesse diretto di farla, e che è impossibile assolutamente di porre a carico di ogni e qualsiasi autorità.

Esso dice che non basta di imporre l'obbligo di sottoscrivere, perchè le sottoscrizioni non garantiscono la solvibilità. Ma io dico che la sottoscrizione garantisce già qualche cosa: sicuramente non saranno tutti solvibili sempre, perchè è impossibile che la legge possa imporre a chi non ha denaro l'obbligo di pagare; ma è meglio assai di avere già dei nomi conosciuti, dei nomi i quali servano di guarentigia morale; così almeno la riuscita e la sorte di un'impresa sarà in parte assicurata.

Così pure si dica dell'altro argomento che possa essere impossibilitato a continuare a pagare chi già pagò uno o due decimi, perchè si trova nell'impossibilità di fare ulteriori pagamenti. Io riconosco che nell'atto pratico molte sono le impossibilità che si succedono le une alle altre, e che è impossibile al legislatore di potere impedire; ma intanto mettendo l'obbligo di conseguire prima le sottoscrizioni, e poi un versamento prima che la società sia costituita, è certo un principio di serietà che è in un modo obbligatorio.

Ora io domando all'onorevole Farina se non è assolutamente conveniente di assicurarsi che tutte le imprese che si fanno, siano autorizzate, siano almeno assentite da chi abbia interesse a verificare bene la consistenza delle operazioni, e da chi abbia anche i mezzi di poterle approvare innanzi al loro principio.

Se si adottasse il sistema del senatore Farina, che cosa ne verrebbe? Ne verrebbe che chiunque senza capitali, non abbia altro in testa che di buscarsi i denari della gente credula, magnificherà, come magnificava pel passato, operazioni di impossibile riuscita, e verrà a conseguire, per mezzo di arti che la legge deve punire, la rovina di molte e molte famiglie. Quindi io credo che non si può assolutamente contrastare a questo principio che nessuna società si possa costituire se non presenta al Governo una responsabilità morale mediante la sottoscrizione di nomi che il Governo può accertarsi essere nomi seri, nomi tali da ispirare fiducia di progresso per le operazioni, e se non presenta un versamento, il quale serva di cauzione alle operazioni dell'intrapresa che si tratta di fare.

L'onorevole Farina vorrebbe che si rimettesse ogni cosa all'apprezzamento del Governo; tanto più che fissandosi le condizioni le quali il Governo deve di necessità osservare prima di dare l'approvazione agli statuti, sia bene di dare un affidamento indiretto, che queste sole condizioni basteranno a fare negare l'approvazione a qualche società.

Io comincio per contestare la seconda conclusione; non sta che a termini di questa legge basti a chiunque di compiere le prescrizioni nella legge stessa fissate, per avere un diritto positivo di vedere approvata la sua idea di costituzione di società. Competo non solamente l'obbligo, ma corre strettissimo dovere al Governo di vegliare che la società, che intende costituirsi, presenti essenzialmente uomini seri, uomini positivi su cui non si possa elevare dubbi nelle sottoscrizioni che è obbligata di presentargli per ottenere l'approvazione.

Di più: appartiene al Governo l'obbligo di verificare che la società abbia uno scopo morale, uno scopo che si conformi e concili con gli interessi generali del paese, e non riceva quei benefici, quei privilegi che la legge accorda alle società, se non è d'interesse pubblico che li riceva; per conseguenza comincio a premettere che non si toglie nulla dell'obbligo che ha già di verificare gli statuti.

Resta pertanto la sola obiezione che sarebbe quella d'abbandonare anche al Governo intieramente ogni cosa, perchè, a seconda della diversità dei casi, potesse adattare le disposizioni ai casi medesimi.

Ma la risoluzione di queste difficoltà dipende dalla natura delle prescrizioni generali che si adottano. Se esse non sono tali che impediscano alle società di costituirsi, se non sono che nel limite della pura e stretta necessità, io non vedo il perchè non si metterebbe il Governo nella necessità di ottemperarle.

Io ho piena fiducia nei miei amici, che siedono al Ministero, che porteranno sempre tutta la loro attenzione nell'impedire l'approvazione di statuti sconvenienti; ma può accadere che vi sia chi abbia interesse ad ottenere l'approvazione di statuti assolutamente sconvenienti per l'interesse pubblico, e poichè il Governo propone una legge che tende appunto ad impedire questi sconci, io volentieri mi vi associo, e credo che sia utile e vantaggioso di approvarla.

Diceva poi il senatore Farina che la legge non conviene alle società anonime, perchè il loro successo non può dipendere che dalla bontà del loro scopo...

**FARINA.** (*Interrompendo*) Dalla fiducia che loro si accorda.

**DE SAN MARTINO, relatore.** Accetto anche questa variante.

Io sono pienamente d'accordo coll'opponente che la fiducia si accorda alla natura delle operazioni, e che quanto più le operazioni sono buone, tanto maggiore si accorda tale fiducia.

Ma è forse perchè si fa una buona operazione, che debb'essere lecito a chi amministra queste buone operazioni di non osservare gli statuti, di presentare bi-

lanci irregolari, e dividendi che non sono giustificati? Io credo che questa non può essere la conseguenza.

Eppure la legge che cosa fa? Essa, nella disposizione che riguarda le società costituite, non le assoggetta ad altro obbligo, salvo a quello di avere gli amministratori passibili di pena, quando contravvengano agli statuti col presentare inventari inesatti, o dividendi fittizi.

Se l'operazione è buona, e ispira fiducia, la legge non può nemmeno avere inconvenienti in ciò che prescrive sottoscrizioni e versamenti preventivi, in quanto che queste sottoscrizioni e questi versamenti si attirano con molto maggiore facilità, che non sarebbe per una operazione cattiva; e dato che tutte le speculazioni che si intraprendono siano buone, io sono certo che questa legge non impedirà alle medesime di svolgersi e manifestarsi.

Nè io credo poi che la legge abbia per scopo di punire le cattive speculazioni: essa ha per scopo di impedire quelle speculazioni che evidentemente tornino a danno del pubblico, che evidentemente siano così poco sicure da non trovare chi voglia associarvi in principio. Essa ha ancora per scopo di impedire che amministratori provvisori, che promotori di quelle società, comincino a prendersi il denaro, e che quindi se ne fuggano lasciando nella miseria le persone che hanno ingannato.

Nè io temo che con una legge simile vi sia pericolo di vedere abbandonata la direzione delle società da tutte le persone oneste, in quanto che restringendo le disposizioni della legge a quel poco che è assolutamente indispensabile, a quel poco che può facilmente essere veduto e conosciuto da chiunque abbia qualche pratica di amministrazione, nessuno avrà il timore di incorrere in responsabilità dalle quali non possa esimersi con qualche cura, con qualche studio. Anzi mi pare che la legge attuale, appunto per la sua moderazione, avrà per risultato d'invogliare molti, i quali presentemente rifuggono dal partecipare alle direzioni di società, di prendervi la loro parte, certi di avere a soci persone di moralità, e di essere meglio accompagnati, di quello che lo erano con una legislazione che permetta a chiunque di fare delle frodi senza che la pena corrispondente venga ad impedirle.

Disse l'onorevole Farina che le società anonime e quelle in accomandita non possono ricevere disposizioni identiche per regolare le operazioni coi terzi e coi soci; ma, come ho già detto, la presente legge non modifica in nessuna maniera la responsabilità dei gerenti; la responsabilità dei gerenti rimane tuttora, la responsabilità verso i soci è quella sola che non è determinata dalle leggi.

Le leggi sono così oscure che è facilissimo ad un amministratore di restare impunito anche quando scientemente lasciasse commettere inesattezze che possano compromettere l'avvenire della società; le difficoltà per farlo condannare sono enormi, e io credo che in ciò non si fa nessuna innovazione pregiudizievole.

D'altra parte non vedo che vi sia differenza nella legge che facciamo, tra la condizione delle società anonime e la condizione delle società in accomandita. Di qual cosa si tratta in questa legge? Si tratta di prescrivere condizioni per la prima costituzione delle società; queste condizioni alterano forse le condizioni delle società? Forse che una società anonima, dovendo presentare sottoscritta la metà delle azioni, dovendo avere versato un decimo cessa d'essere anonima, e piglia qualcuno dei caratteri delle società in accomandita? Io non lo credo.

Forse che la società in accomandita dovendo presentare gli stessi elementi di sottoscrizione, e di versamento, piglia qualcuno dei caratteri delle società anonime? Non lo credo neppure. Dunque non vi è qui confusione alcuna tra le società di una natura e le società di un'altra natura.

Andiamo innanzi; la legge, dopo avere prescritte le condizioni preliminari allo stabilimento delle società, viene alle regole posteriori, all'attuazione della società. Queste regole, come ho detto, consistono nel determinare pene che si infliggono ai contravventori al disposto della legge.

Ora domando nuovamente: forse che in una società anonima, quando gli amministratori sono puniti, per avere contravvenuto agli statuti, per avere scientemente presentati inventari irregolari, per avere fatti dei dividendi fittizi, si è variata la natura di questa società, e le si è dato il carattere di società in accomandita? Non lo credo; gli amministratori non prendono nessuna di quelle responsabilità verso i terzi, della natura indefinita della responsabilità che prendono i gerenti delle società in accomandita; gli amministratori non prendono fuorchè una responsabilità la quale tutti consentono già esistere, ma non essere definita in modo che possa applicarsi dalla legge attuale. Prendono la responsabilità del dolo, della frode.

La legge aggiunge alla responsabilità del dolo e della frode, quella di alcuni atti che al dolo ed alla frode molto si accostano, ed hanno, quando sono commessi scientemente, l'istessa tendenza e lo stesso scopo. Ma, come dico, la condizione della società anonima continua ad essere di società anonima, come la società in accomandita, per queste pene che si infliggono ai suoi amministratori, continua ad essere società in accomandita, e non varia nè punto nè poco la sua condizione.

Io quindi, d'accordo colla Commissione, assolutamente contesto che la presente legge venga ad introdurre una confusione qualsiasi tra le società di una natura e quelle di un'altra, in quanto che verte interamente sopra punti i quali non hanno a che fare cosa alcuna colla natura specifica e diversa delle società medesime.

L'onorevole Farina disse che si distrugge la parità fra i soci delle società in accomandita non obbligando il gerente a versare i decimi, e che la legge francese, prescrivendo il versamento dell'intera azione, questo faceva parità coll'obbligazione indefinita del gerente.

Io veramente non vedo la forza di questo argomento,

in quanto che il fare versamenti integrali o parziali dipenderà dal gerente, il quale nelle società in accomandita è sempre l'autore degli statuti, è sempre quello che mette in moto la società; quindi se il gerente non si contenta di questi versamenti parziali, formando i suoi statuti, è nella piena ed assoluta facoltà di prescrivere un versamento integrale per parte di tutti coloro che vorranno associarsi alla sua impresa.

Quindi, se vi ha un versamento parziale, il medesimo è effetto della volontà liberamente manifestata dal gerente; ma, ancorchè il versamento sia parziale, non credo che la cosa cambi, in quanto che il gerente avrà sempre egli stesso il diritto che già aveva di costringere i suoi associati a compiere i versamenti, e non sarà impedito di ottenerlo se non dall'assoluta insolubilità di questi soci, ed in quanto che, se le operazioni della società riescono tali che rispetto ai terzi si dia il diritto ai medesimi di domandare in causa il gerente per fare valere contr'esso la responsabilità personale.

Dalle osservazioni fatte sulla diversa natura delle società, l'onorevole Farina voleva anche dedurre che fosse conveniente di introdurre una condizione diversa tanto ai gerenti delle società in accomandita, quanto agli amministratori delle società anonime; egli segnatamente disse trovare assolutamente incongruo che quella pena del carcere, che non impedisse alle società anonime di avere altri amministratori, sia applicata al gerente di una società in accomandita che, essendo inamovibile, non può più amministrare, e quindi la pena resta quasi una dissoluzione della società stessa.

Ma io osservo all'onorevole Farina che tutte le leggi le quali parlano di penalità, non esentano nessuno dalla pena perchè sia gerente di una società. Introdurre il principio che quando l'interesse pecuniario può essere tale che abbia a soffrirne se si applica una pena, e che perciò questa pena non debba essere applicata, mi pare una teoria assolutamente...

**FABINA.** (*Interrompendo*) Ma io non ho mai detto questo.

**DI SAN MARTINO, relatore.** È una conseguenza presso a poco.

Io quindi prego il Senato di osservare che la legge non impedisce in nessuna guisa alle società in accomandita ed ai loro gerenti di provvedere nel caso in cui il gerente venga a mancare pel fatto di una penalità in dipendenza di questa legge; non impedisce, dico, di provvedere all'amministrazione di questa società sì e come provvederebbe per qualsiasi altro impedimento che venisse al gerente, od accidentale o fortuito o procurato; e quindi non credo che in occasione di questa legge si debba introdurre un'eccezione alla regola generale che serve di andamento delle società in accomandita.

Disse poi che non si devono assimilare nella creazione dei Consigli di sorveglianza, e quest'oggi, correggendo quanto il ministro delle finanze aveva rilevato a questo riguardo, spiegò essere stato suo intendimento di dichiarare che nelle società in accomandita ammette-

rebbe, mi pare, un Consiglio di sorveglianza, e che nelle società anonime nelle quali non esiste un Consiglio di amministrazione, piuttosto di fare un Consiglio di sorveglianza, vorrebbe che la legge rendesse obbligatoria la creazione di un Consiglio di amministrazione. Ma io credo che la legge andrebbe più in là di quello che sia la sua missione di andare.

La legge non deve obbligare i soci ad amministrare piuttosto in una maniera che in un'altra le loro società; la legge provvede semplicemente a che i soci possano essere illuminati, e che unitamente vi siano tutti gli elementi possibili per procurarne l'applicazione nel caso in cui i direttori o amministratori delle società si scostino dal disposto degli statuti. Ma imporre l'obbligo di avere un Consiglio di amministrazione è, per molte piccole società, imporre una cosa quasi impossibile; tutti sanno che tra le missioni di un Consiglio di amministrazione e quelle di un Consiglio di sorveglianza passa una grandissima differenza. Se vi è un Consiglio di amministrazione, necessariamente bisogna che una gran parte degli atti non si possano compiere, se questo Consiglio non li approva.

All'opposto il Consiglio di sorveglianza non interviene mai ad impedire un'operazione; interviene semplicemente a fare risultare tutti gli atti che si fanno malamente, che si fanno in contravvenzione agli statuti, alle leggi, ed a procurarne l'abolizione quando sia il caso.

Tra queste due azioni passa una grandissima differenza. Una società che non dà materia di lavoro a molte persone, non trova un Consiglio di amministrazione che voglia prendersi la soggezione di essere continuamente impegnato per assistere ad essa in deliberazioni su cose di poco momento, ma trova facilmente un Consiglio di sorveglianza, il quale due o tre volte l'anno, ed anche più se occorre, verifichi l'andamento della società mediante la visitazione di tutte le carte, di tutti i documenti, di tutti i materiali della società, e faccia un rapporto sul suo andamento.

Io quindi credo che, accogliendo le idee del senatore Farina, si andrebbe in un eccesso che è contrario anche alle sue idee generali sulla legge, in quanto queste, mi pare, siano piuttosto per fare meno che per fare più di quanto la legge propone, e in tal caso proporrebbe di andare più in là di quello che vada il progetto di legge.

Egli si lamenta poi che la legge presente lascia sussistere senza alcun controllo le società in accomandita con azioni nominative, ed osserva che, poichè noi stabiliamo nel progetto di legge che tutte le società debbano principiare con azioni nominative, probabilmente tutte per defraudare il disposto di questa legge cominceranno ad essere in accomandita con azioni nominative, salvo a convertirsi poi in società anonime o in società in accomandita con azioni al portatore, quando sarà trascorso quel tempo in cui la legge era applicabile.

Ma anche su questo punto prego il senatore Farina di permettermi che gli osservi che va di nuovo contro

alle sue idee generali. Egli trova la legge eccessiva e poi propone di estenderla; nè solo è consentaneo colle idee generali che ha espresse, ma neppure collo scopo che la legge si propone.

Come ho detto sin da principio, lo scopo della legge è di assicurare principalmente che l'ingerenza che è data dal Codice di commercio al Governo per l'approvazione delle società anonime e delle società in accomandita con azioni al portatore, possa essere primieramente disimpegnata con certe regole, in secondo luogo si è voluto dare prescrizioni penali le quali obblighino gli amministratori a conservare questi statuti.

Ora, siccome per le società in accomandita con azioni nominative il Codice di commercio, cui non si tratta di derogare, non impone nessun obbligo di approvazione di statuti; siccome in queste società dipende dai soci di variarli, di riformarli a loro piacimento e quante volte loro aggrada, per conseguenza si entrerebbe in una serie di idee e fatti diversi, in cui pare sconveniente di entrare fin che risulti che vi sia grande necessità.

Non fu denunziato dal Governo che le società in accomandita con azioni nominative presentano attualmente anche il pericolo di dare luogo a quegli inconvenienti che si verificano principalmente nelle società anonime perchè le società in accomandita non esistono che in piccolissimo numero.

Io credo anche proprio di una Legislatura prudente in fatto di legislazione commerciale, che ciò non debba farsi se non in caso di una certa necessità, per quel principio giustamente proclamato dal Governo, di avere una legge che per quanto è possibile, senza ledere la moralità pubblica, lasci piena ed assoluta libertà ai cittadini di fare le cose che credono più convenienti ai loro interessi.

Viene finalmente la parte della penalità.

L'onorevole Farina trova più logico che si imponga la necessità della scienza dell'errore per poter condannare gli amministratori che mancano alle prescrizioni della legge.

Io trovo che il caso non si confà al principio della responsabilità civile, ma prego il Senato di considerare che nelle società, per l'immensa diversità d'affari che si trattano, è quasi impossibile di attribuire all'amministratore una responsabilità indefinita.

Se una società di strade ferrate presenta un resoconto falso, per esempio nell'entrata dei biglietti delle corse, potremo noi dire giustamente all'amministratore: voi dovevate verificare un milione di biglietti che si spediscono nella tale strada, e vi rendo contabile, perciocchè sopra un milione mancano 10 biglietti? Non si troverebbe più allora sicuramente verun amministratore, o allora si che si verificherebbe quel pericolo che il senatore Farina teme doversi verificare dalla presente legge.

D'altronde prego anche il Senato di notare che si tratta d'introdurre nuovi principii di responsabilità e non si tratta di modificare in nessuna maniera la responsabilità esistente. Si presero solamente alcuni punti sui quali era dubbio che esistesse responsabilità e sui

quali parve che non vi fosse assolutamente nelle leggi attuali un principio abbastanza esplicito per far dichiarate le responsabilità stesse, e si contemplarono nella legge onde assicurare in tal modo l'esatta osservanza degli statuti. Ora io dico che, anche richiedendo la scienza, la legge avrà sempre preveduto già ad una gran parte degli inconvenienti che si verificano, avrà preveduto ad impedire gli inconvenienti in tutto ciò che presumibilmente non darà luogo a responsabilità. Ma in faccia a questa responsabilità che anche la Commissione riconosceva esistere, se si fosse esteso maggiormente il principio, la Commissione giustamente ha creduto di unirsi al Governo ed ammettere il principio che la scienza del male sia necessaria acciò l'amministratore possa essere condannato.

Domandava l'onorevole Farina se con ciò siasi voluto ammettere il gerente della società in accomandita ad esimersi dalla responsabilità che pesa sopra di esso; ma, come ho già detto, la responsabilità solidaria che pesa sopra i gerenti delle società, non è che una responsabilità rispetto ai terzi che hanno contrattato colla società. Il Codice di commercio non parla di altre responsabilità solidarie che di quelle che hanno luogo verso i terzi, ma della responsabilità che compete verso il Governo e primieramente verso la legge per infrazione di statuti, il Codice di commercio non ne parla in nessuna maniera. Così pure delle responsabilità che devono incontrare i gerenti delle società rispetto ai soci per avere compilato degli inventari inesatti e per avere distribuiti dei dividendi non giustificati dagli inventari, non è applicabile il Codice; giacchè pei dividendi è necessario sempre l'intervento delle assemblee anche nelle società in accomandita, quindi quando il dividendo è distribuito non esiste nessuna azione nei soci per ottenere una condanna del gerente, il quale è coperto nelle sue operazioni dal fatto della società che li ha approvati; ed in quanto agli inventari non abbiamo nella legge assolutamente nessuna disposizione che condanni il gerente, e quindi non esiste presentemente nessuna responsabilità solidaria riguardo a questi delitti.

Onde io credo che se l'onorevole Farina si addentrasse nella diversa natura delle responsabilità delle quali parlano il Codice e questa legge, andrebbe persuaso che passa fra le medesime quella grandissima differenza di cui ho fin qui parlato.

Risponderò ad un'ultima osservazione fatta quest'oggi dal senatore Farina. Egli trova ingiusto che le sottoscrizioni cessino di avere valore, superati certi termini, almeno per ciò che concerne le spese fatte per la società.

Primieramente non sta che la legge dichiara che è permesso ai promotori di fare a carico dei sottoscrittori queste spese; la legge permette solo ai primi promotori di fare gli atti necessari alla costituzione delle società, ma non permette in nessuna maniera di farle a spese dei sottoscrittori.

Quindi, o si tratta di cose di qualche momento, ed i primi promotori possono costituire una società per fare

gli statuti, ed in tal caso evitano ogni responsabilità propria per queste spese; o si tratta di cose di poco momento, e io credo sia più conveniente che non si vada ad esporre i sottoscrittori a continue liti coi promotori della società, i quali possono presentare dei conti esageratissimi e tali da annullare quasi l'effetto della legge anzichè avvalorare i principii che l'onorevole Farina vorrebbe farvi entrare.

Per tutte queste ragioni, e perchè l'ora si fa tarda, io terminerò insistendo, perchè il progetto di legge sia approvato.

**PRESIDENTE.** Pregherei nuovamente il Senato di volersi radunare domani alle ore due precise, perchè resta ancora una gran parte del lavoro a compiere per questa legge.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

## TORNATA DEL 6 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Congedo — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita — Rettificazioni del senatore Farina in risposta al relatore Di San Martino — Osservazioni del relatore Di San Martino — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Emendamento del senatore Farina all'articolo 1, combattuto dal senatore Di San Martino, relatore, e dal ministro delle finanze — Parlano i senatori Mameli, Farina, Di San Martino relatore e Cotta — L'emendamento Farina non è appoggiato — Approvazione degli articoli 1 al 10 — Articolo 11 — Emendamento del senatore Gioia all'articolo 11, combattuto dai senatori Mameli e Di San Martino relatore — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo 11 al 14 — Articolo 15 — Emendamento del relatore Di San Martino, appoggiato dal senatore Stara e combattuto dal senatore Cibrario — Emendamento del relatore Jacquemoud all'articolo 15, oppugnato dal relatore Di San Martino, dal ministro delle finanze e dal senatore Sclopis — Rigetto dell'emendamento del senatore Jacquemoud — Adozione dell'articolo 15 al 19 — Articolo 20 — Aggiunta all'articolo 20 proposta dal relatore Di San Martino, appoggiata dai senatori Stara e Deferrari — Adozione del rinvio dell'articolo all'ufficio centrale proposto dal senatore Des Ambrois — Schiarimenti richiesti dal senatore Des Ambrois e forniti dal relatore Di San Martino — Approvazione dell'articolo 21, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, delle finanze, e quello dei lavori pubblici.)

**CIBRARIO, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

### CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Devo dare conoscenza al Senato di una lettera pervenuta oggi alla Presidenza, non senza grave rincrescimento dei motivi per cui fu scritta.

« Colla speranza, sempre delusa, di avermi in breve a rinfrancare tanto nella salute, da potere adempiere con alacrità i doveri parlamentari, io sono venuto finora procrastinando la domanda di un temporario congedo. Convinto ora dal fatto della necessità di astenermi per qualche tempo da ogni lavoro, prego la S. V. illustrissima ed eccellentissima a volermi ottenere dal Senato un congedo di un mese, accertandola che sarò sollecito di restituirmi al dovere tostochè la salute me lo consenta.

« GIULIO. »

Porrà ai voti la concessione del domandato congedo.  
(Il Senato accorda.)

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno portando la continuazione della discussione del progetto di legge relativo

alle società anonime ed in accomandita, io accordo la parola al senatore Farina.

**FARINA.** L'impressione sfuggente che nasce a chi sente un discorso prendendo degli appunti, ha fatto sì che l'onorevole relatore prendendo appunti sul mio, non abbia frequentemente colpito con esattezza lo scopo nel quale le mie idee erano presentate.

Io non mi farò a notare la diversità di tendenza, dirò così, colla quale io affacciai argomenti, da quella colla quale l'onorevole relatore credette che fossero affacciate. Mi basta di avere notato il fatto, e riporterò brevemente l'attenzione del Senato sopra alcune delle più importanti circostanze e disposizioni di questa legge.

L'onorevole relatore diceva ieri che attualmente allo stato della legislazione nostra un gerente il quale faccia cattivi affari non incontra alcuna responsabilità. Io non contesto sicuramente questo, ma non credo che abbia responsabilità nemmeno dopo che avremo approvato la legge della quale si tratta, perchè effettivamente in essa non vedo che s'imponga alcun obbligo ai gerenti di fare buoni affari. Certo si deve supporre che abbiano intenzione di farli bene, ma se accade altrimenti è probabilmente perchè non possono farli come vogliono. Io non ho ben compreso lo scopo di tale osservazione; ma ad ogni modo è certo che la responsabilità di cui parla il progetto non si riferisce a fare buoni affari, ma sibbene alla violazione sì della legge che degli statuti sociali. Ora, pare che l'onorevole relatore creda che allo stato della legislazione attuale un gerente di società in accomandita il quale violi gli statuti, violi le disposizioni della legge, sia nella distribuzione, sia nella proposta

ei dividendi non che negli altri argomenti contemplati nell'articolo 15 dello schema di legge, non incontri alcuna responsabilità. Io non posso acconciarmi a questa opposizione perchè l'onorevole relatore basa questa idea sulla circostanza che nel Codice di commercio non vi sono apposite disposizioni. Ma io prego l'onorevole relatore di porre mente che il Codice di commercio non è che un Codice speciale, per così dire, di eccezione, il quale completa, per così dire, le disposizioni del Codice civile; anzi, quanto alle società, ciò è detto espressamente dall'articolo 28 del Codice di commercio stesso.

Consequentemente, se l'onorevole relatore avrà fatto attenzione alle disposizioni generali del Codice civile, gli vi avrà trovato tutte le norme generali per stabilire la responsabilità dei gerenti. Infatti è massima stabilita dal Codice, che ogni cittadino è obbligato ad osservare la legge, e che i contraenti devono osservare le stipulazioni che hanno fatto nel contratto; è massima pure stabilita dal Codice che violando la legge o la convenzione, ne deve risarcire il danno. Vi sono adunque tutti gli elementi per ritenere che il risarcimento del danno dato dal gerente ai soci delle società in accomandita è obbligatorio, e non è vero che non esista quest'obbligo come pare credesse l'onorevole relatore.

Se non che l'onorevole relatore soggiungeva: ma al giorno d'oggi la responsabilità civile, dirò così, la responsabilità consistente nell'obbligo di rifare i danni dei soci interessati, cessa quando l'assemblea generale della società abbia approvato quello che il gerente ha fatto.

Ma, o io non so leggere il progetto di legge attuale, o penso che quest'inconveniente, che a mio credere non esiste, sussisterà anche dopo che avremo approvato lo schema della legge attuale, perchè non trovo in essa nessuna disposizione la quale dica che, malgrado che i soci riuniti in assemblea generale abbiano con cognizione di causa approvato tutto quello che fece il gerente, conserveranno tuttavia il diritto di farsi indennizzare del danno eventuale, che il gerente possa loro non ciò avere recato. Naturalmente, chi approva il fatto di un gerente, rinunzia alle ragioni che ha per farsi indennizzare contro il fatto medesimo: *ratihabito manlato equiparatur*.

È una massima ovvia di legislazione, ed io non vedo nè punto nè poco si deroghi a questa massima generale dal progetto di legge che abbiamo sott'occhio. Se dunque vi era quest'inconveniente, esso esisterà sempre, perchè è un fatto di principio generale di legislazione.

Dunque la responsabilità addossata dalla legge attuale al gerente, al socio amministratore della società in accomandita, invece di aumentare la sua responsabilità la scema, mentre il Codice non richiede quella benedetta *sciensa* di cui ha voluto che risultasse lo schema di legge attuale, mentre la legge vigente la suppone sempre fino a prova contraria. Quando pertanto si viene a fare una disposizione per cui si richiede la scienza della violazione della legge, del patto sociale,

si viene a invalidare quella supposizione che già la legge fa, cioè, che chi commetta una violazione della legge, del patto sociale, sappia di commettere questa violazione e sia obbligato a compensare i danni che nascono dalla violazione medesima. Dunque, invece di aggiungere garanzie, questa famosa legge le toglie.

Vero è che lo schema attuale aggiunge una specie di garanzia maggiore nelle penalità, ma altro è la penalità, altro la necessità di indennizzare i danni agli interessati.

Sta in fatto che la penalità aggiunge una forza maggiore, ma è di un genere diverso, ed il danno che uno ricevette è meno garantito collo schema attuale che non lo era con la legge attualmente vigente. Se si vuole, la legge attuale garantirà più la moralità pubblica in quanto che colpisce la violazione con una sanzione penale; ma quanto all'interesse privato, è certo che era meglio garantito dalla legge attualmente in vigore.

In quanto poi alla penalità, io andava osservando che questa penalità produce effetti diversi nelle diverse società, e che producendo la necessità dello scioglimento della società in accomandita, il progetto era incompleto se non provvedeva in questo caso per la liquidazione della società stessa.

Qui l'onorevole relatore si fece a dire, che quando il delitto è identico tanto negli amministratori delle società in accomandita, come negli amministratori delle società anonime, sarebbe assurdo che la legge infliggesse una pena diversa. Ma, Dio buono! io non ho mai detto questo: ho detto, che quando la società in accomandita si trova in questa condizione è necessario provvedere al modo di liquidazione della società medesima.

Ma qui pure l'onorevole relatore, e con lui qualche altro membro dell'ufficio centrale, che faceva eco a quanto il relatore diceva, credettero di avere trovato una grande risposta soddisfacente. Questa risposta è concepita in questi termini: la nuova legge, diceva egli, non impedisce che si provveda come si provvederebbe per qualsiasi altro impedimento che avvenisse al gerente od accidentale, o fortuito, o procurato.

Questa risposta suppone che la legge attuale per tutti i casi, nei quali il gerente è impedito di proseguire nella gestione, abbia identiche disposizioni. Ora qui sta precisamente l'errore. La legge civile determina, che la società finisce *ipso facto* per la morte dei soci, per la perdita dei diritti civili, per l'interdizione, per il fallimento.

L'articolo 1854 poi del Codice civile lascia al prudente arbitrio del giudice determinare i casi di malattia abituale e *consimili* (queste sono espressioni della legge) che rendono il socio inabile a fare gli affari sociali.

Stando dunque alle disposizioni della legge attuale è evidente che la condanna del socio non farebbe cessare, per così dire, la società *ipso facto*, ma aprirebbe semplicemente l'adito a supplicare il magistrato perchè dichiararsi sciolta la società medesima.

Ora, domando io, quando in una società in accomandita la legge riconosce che il gerente è un briccone, che è un uomo fraudolento, che ha ingannato e i suoi con-

soci ed il pubblico, e lo riconosce indubbiamente, poichè infligge una pena, è egli conveniente che quest'uomo, non ostante la penalità che la legge gli infligge, duri ancora nella gestione sociale? Ma, signori, questo sembra a me un controsenso; sembra a me che non si tosto la pena è pronunziata contro del gerente debba cessare la sua gestione, giacchè è impossibile poter sopporre che i suoi soci, o cointeressati, conservino verso di lui quella fiducia, senza della quale non si può menomamente immaginare che possa disimpegnare il mandato sociale. Or dunque è necessario che la legge provveda.

L'onorevole relatore avrà forse supposto, che la società si possa riunire e provvedere da sè medesima; e qui, quando parlo di società, intendo pur dire dell'assemblea generale degli azionisti. Ma io prego l'onorevole relatore di osservare che, fino a tanto che la dissoluzione della società non è pronunziata, gli azionisti non possono riunirsi, nè provvedere, sia direttamente, sia indirettamente, all'amministrazione della società, altrimenti diventano gerenti solidali per disposizione del Codice. Dunque essi non possono far niente; si trovano fra l'incudine ed il martello; da una parte hanno il timore di vedere il fatto loro male amministrato, e nelle mani di un briccone, e dall'altra il timore che, provvedendo all'amministrazione della società, abbiano da diventare solidali con quel briccone medesimo.

Ecco quello che costituisce la necessità di provvedere a questo caso; nè mi pare che ciò nel progetto di legge sia stato nè intravveduto, nè si avvisi provveduto.

Come ognuno vede, del resto, nel caso che il gerente sia assoggettato a pena, non si può adottare le attuali regole generali, che tali non sono che possano provvedere opportunamente; perchè la specialità del caso richiede speciali provvidenze; perchè l'evidenza, la necessaria cessazione della confidenza, che la società deve avere nel gerente, impone che si preveda il modo per immediatamente sostituirvi alcun altro.

Fra i vari argomenti che andava adducendo l'onorevole relatore ieri, egli ne addusse alcuno anche per giustificare la creazione di un Consiglio di sorveglianza anzichè di un Consiglio di vera amministrazione nelle società anonime. L'argomento che egli adduceva a questo riguardo consisteva principalmente in ciò che ove si fosse dovuto fare un Consiglio di amministrazione, questo avrebbe dovuto convocarsi ad ogni momento, il che, specialmente nelle società di piccolo interesse, sarebbe stato di grande molestia per tutti i membri del Consiglio d'amministrazione stessa.

Ma io osservo all'onorevole relatore, che egli parte da un dato erroneo. Quando queste società non sono amministrate da un Consiglio d'amministrazione, sono invece amministrate da un gerente o direttore; ed in allora il Consiglio d'amministrazione non vi è bisogno che si convochi tanto frequentemente, ma soltanto nei casi straordinari, nei casi in cui il gerente l'avverte che vi è qualche cosa di straordinario da provvedere, nè più nè meno come si convocherebbe un Consiglio di sorveglianza.

Non è dunque una necessaria diversità del numero di sedute, che costituisca la differenza fra un Consiglio di sorveglianza e quello di amministrazione; la differenza essenzialmente consiste nelle attribuzioni del Consiglio. Le attribuzioni del Consiglio di sorveglianza non possono mai estendersi agli atti di vera amministrazione; invece le attribuzioni di un Consiglio d'amministrazione si estendono naturalmente a tutto quanto si rapporta alla società.

L'onorevole relatore insistendo sulla difficoltà del giudizio dei fatti relativi alla moralità ed al credito, disse che il Governo propone una legge, colla quale domandando al tribunale la definitiva costituzione della società, cerca circondarsi di garanzie. (*Il relatore fa segni negativi*)

(*Se ho male inteso sarà, come a lei a mio riguardo, successo anche a me che prendendo degli appunti avrò perso il filo della discussione*). Egli è del resto appunto perchè i fatti di moralità, le circostanze del credito sono di apprezzazione massimamente varia e difficile, che non si possono ridurre a formole precise di legge. Come si fa a ridurre a formola precisa di legge le determinazioni delle circostanze, in forza delle quali uno deve meritare o no il credito? Come con formole di legge determinare le circostanze perchè si accerti la responsabilità del gerente, la sua onestà, la sua capacità? Io assolutamente credo che non esistono, e che non sia possibile di farne. Ne volete un esempio, o signori? Prendete il caso delle Banche.

Quando le Banche debbono accordare credito ad un individuo, non hanno norme fisse. Vi sono quei tali duo o tre, e talvolta anche un solo, che nelle singole Banche decidono se si deve accordare il credito o no. In queste cose l'arbitrio è necessario, è una conseguenza della natura stessa delle cose.

Del resto, o si vuole una sorveglianza, ed è indispensabile in questo genere di cose l'arbitrio; o non si vuole la sorveglianza, ed allora cancelliamo dal Codice di commercio quel benedetto articolo, che sottopone le società all'approvazione del Governo e lasciamo la libertà assoluta. Ma se lasciamo il Codice di commercio come sta; se lasciamo l'obbligo dell'autorizzazione, il quale fa sopporre che colui che deve autorizzare, si è accertato prima che la persona autorizzata sia degna della pubblica confidenza; se, dico, si lascia sussistere questo articolo, bisogna lasciarlo sussistere in modo che abbia il suo naturale effetto, altrimenti cosa ne verrebbe? Ne verrebbe la conseguenza che il pubblico crederebbe che il Governo avesse esercitato una sorveglianza sulle qualità morali, sulla capacità, sulla solvibilità della persona autorizzata, la quale sorveglianza veramente non esistendo, egli verrebbe facilmente ad ingannarsi.

Migliore sistema egli è, se non si vuole esercitare una sorveglianza veramente efficace, il dirlo addirittura. In allora ciaschedun individuo sa che deve fare con un altro individuo, di cui non sono state in alcun modo accertate le qualità morali, la solvibilità e la capacità, e vedrà di procurarsi egli medesimo quelle informa-

zioni che possano indurlo nella convinzione che la confidenza, che sta per accordare, sia o no meritata.

Ciò posto, è evidente che quando il Governo domanda quest'azione d'autorizzazione definitiva della società ad un tribunale, quando prescrive norme determinate, è evidente, dico, che quando queste norme sono materialmente eseguite, il tribunale non può più rifiutare la sua autorizzazione.

Ma si dirà: il Governo, quando dà l'autorizzazione primitiva, pesa egli stesso le condizioni di moralità di questo individuo; dunque egli è già riconosciuto come idoneo, come avente tutte le qualità opportune dal Governo, il quale conseguentemente non rinuncia a tutte quelle indagini, a tutte quelle tutele, che la legge richiede, ma solo lascia che poi definitivamente statuisca il tribunale.

No, o signori, nemmeno questa ragione è buona, o sapete perchè? Perchè, specialmente negli affari di commercio, quando si frammette fra l'autorizzazione primitiva che dà il Governo, e la definitiva che dovrà dare il tribunale, un termine di parecchi mesi, sopraggiungono talvolta delle crisi, delle disgrazie, per cui una persona che, quando il Governo l'ha preventivamente autorizzata era solvibile, quattro, cinque o sei mesi dopo non lo sia più, diventi assai poco solida, e cessi così uno dei principali caratteri, per cui questa persona possa veramente godere della pubblica fiducia non solo, ma di quella altresì dei suoi coassociati.

È adunque a mio credere immensamente prudente che, quand'anche si voglia ammettere un'autorizzazione provvisoria ed una definitiva, il carico di quest'ultima non si riduca ad una semplice constatazione d'un adempimento di formalità legali, di circostanze accertate con formole legali; ma bensì si lasci al Governo quest'approvazione in tutta la sua integrità, in tutta la sua ampiezza di facoltà, e conseguentemente non disgiunta da quest'arbitrio che in questo genere di cose è assolutamente indispensabile.

Io so che vi sono persone tenerissime della libertà, che quando sentono a parlare di arbitrio si sgomentano, e vorrebbero che non si accordasse mai al potere, perchè ne temono gli abusi. Ma quando l'arbitrio non è un effetto della volontà, ma è un effetto della necessità, quando l'arbitrio è inerente alla natura delle cose in modo tale che assolutamente non si possa fare a meno di usarlo, allora diventa una necessità di Governo, e la necessità, come ognuno sa, non ha legge.

Se voi volete sostituire una formola di legge per questi casi, sostituirete una cosa senza possibile efficacia ad un valido provvedimento; voi dunque, per timore di cadere negli abusi del potere, cadrete per così dire nell'anarchia.

Io credo quindi che sia uno scambiare le apparenze colle realtà il credere che realmente in un Governo costituzionale sia più conveniente che sia il tribunale che approvi le società, che non quell'unico potere che ha quelle facoltà discrezionali che gli sono necessarie per accordare o no liberamente l'autorizzazione a seconda

dei casi diversi in cui siano o no le autorizzazioni meritate al momento che deve andare in vigore la società da coloro che la domandano.

Io quindi credo che anche quest'obiezione la si riduca piuttosto ad un'apparenza che ad una realtà. Sicuramente, io lo dichiaro francamente, sono amicissimo della libertà, ma sono amico della libertà ordinata e possibile; non credo che la libertà debba essere un mantello per violare la legge e per aprire le frodi.

Dopo tutto ciò, io non stancherò più l'attenzione del Senato, e mi rimetterò a quanto saprà nella sua saviezza determinare.

**PRESIDENTE.** Io accorderò la parola al relatore, se la domanda; tuttavia lo prego di ridursi alle sole questioni generali, perchè altrimenti a poco a poco si verrebbe a discutere il merito intrinseco degli articoli.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Il presidente mi ha prevenuto, mentre era appunto mia intenzione di dichiarare al Senato che non mi pareva conveniente d'entrare fin d'ora nel merito degli articoli, ed anticipare una discussione che bisognerebbe poi ripetere di mano in mano che la legge progredirà; tuttavia mi pare conveniente di dimostrare, in brevissimi termini, al Senato i caratteri principali della legge.

Il nostro paese è in faccia ad uno stato di cose, nel quale la violazione degli statuti è impunita senza che competa al Governo alcun mezzo per la repressione di essa; in cui le proposizioni, purchè convalidate dal voto dell'assemblea, di dividendi irregolari sono impunito; e come l'interesse dei soci generalmente è sempre concorde con queste proposte, così avviene che nulla è che possa chiamare la severità della legge sugli autori di queste infrazioni, dal che sorge la necessità di altre disposizioni; di più siamo in una condizione di cui le inesattezze degli inventari, le quali possono avere una grandissima influenza per se stesse, non sono punite.

Contemporaneamente a questa necessità il Governo ha creduto di portare la sua attenzione sopra ad alcune circostanze anteriori all'esistenza delle società, per vedere se fosse il caso d'imporre al Governo medesimo alcune obbligazioni che rendessero forzatamente caute le concessioni d'approvazione. Su queste basi è ordinato il progetto di legge.

Il progetto di legge ha cercato di colpire quei fatti i quali sono comuni alle società anonime ed alle società in accomandita, senza toccare la diversa natura delle une e delle altre.

Io prego il Senato di avere, nella discussione degli articoli, sempre presente questo principio, che la legge ha cercato, con gran cura, di non toccare nessuna delle condizioni che sono speciali o alle società anonime o alle società in accomandita, ma solo di regolare le cose che sono comuni in un modo assoluto ed indeterminato alle due specie di società.

Io spero che con questi elementi innanzi agli occhi la discussione degli articoli riescirà più semplice, e sarà più facile di potersi intendere col nostro onorevole contraddittore.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'autorizzazione delle società anonime e di quelle in accomandita con emissione di azioni al portatore, e l'approvazione dei loro statuti, previste dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, possono essere impartite prima della loro definitiva costituzione, purchè sia sottoscritta la metà almeno delle azioni pagabili in danaro. »

**FABINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Farina ha facoltà di parlare.

**FABINA.** Veramente io mi era proposto di non fare emendamenti.

Però, se si crede che non solo le società costituite con azioni al portatore, ma anche le società in accomandita col capitale diviso in azioni commettano abusi, io credo che si debba riformare la dicitura di questo articolo, riducendolo in questa parte maggiormente consimile alle disposizioni della legge francese.

È indubitato che coloro che vogliono commettere abusi ed ingannare il pubblico ed i soci, cercano di preferenza quel genere di società nelle quali è nulla l'ispezione del Governo, ed in cui i soci non possono in alcun modo opporsi agli abusi che il gerente possa commettere.

L'altro giorno ho letto gli statuti di una società che appunto aveva fatto quello che ho detto. Potrei citarne parecchi che per ingenti somme hanno commessi di questi abusi nel nostro paese, ma io ho già detto l'altro giorno al Senato che il fare delle citazioni in questo genere è cosa pericolosa.

Mi si dirà che le società in accomandita, il capitale delle quali è diviso in azioni nominative, non sono contemplate, per l'autorizzazione governativa, nelle disposizioni della vigente legge. Ma è appunto perchè non sono contemplate, che sono più frequenti gli abusi; ed io credo che quando si fa una legge per riformare questi abusi sia opportuno di contemplarle.

Del resto, avvisi il Senato nella sua saviezza se crede che si debba riformare l'articolo in questo senso.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Quest'innovazione porterebbe una modificazione sostanziale al disposto del Codice di commercio, non che a quello della stessa legge francese invocata dal nostro onorevole collega.

La legge francese non assoggetta nessuna delle società in accomandita all'approvazione del Governo, e l'articolo di cui il Senato si occupa, riflette unicamente le condizioni mediante le quali il Governo darà la sua approvazione. Per conseguenza non avrebbe sede in questo articolo.

Se l'onorevole preopinante tiene fermo in queste idee potrà meglio spiegarle quando si parli dell'attuazione definitiva della società e dell'ingerenza che si dà al tribunale di commercio in queste società.

**FABINA.** Io veramente non ho lo schema della legge

sotto gli occhi per potere verificare. Prego che si tenga conto dell'idea.

**PRESIDENTE.** Pare che l'idea accennata dal senatore Farina equivalga a questa disposizione: che quando le società in accomandita, costituite con azioni non al portatore, le volessero cambiare in azioni al portatore, dovessero fare risultare che esse hanno corrisposto alle esigenze della presente legge.

(Segni di dissenso da parte del senatore Cibrario.)

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Farina ha detto che uno dei pericoli era questo, cioè che le società in accomandita si fondassero con azioni nominative, ma che riservandosi negli statuti la facoltà di cambiare le azioni nominative in azioni al portatore, abusassero di questa facoltà loro riservata per esimersi dalle condizioni prescritte e riuscire egualmente ai loro fini. Questa è, mi pare, l'idea del senatore Farina.

**FABINA.** Io provo veramente in questa circostanza l'imbarazzo di cui feci cenno nella discussione generale, di dover fare degli emendamenti in assemblea pubblica. Gli emendamenti vogliono essere alquanto coordinati, alquanto ponderati; conseguentemente io dichiaro che non so veramente se le disposizioni che ora si propongono debbansi comprendere in quest'articolo, ovvero in uno successivo. Se si crede di annetterne la base, si potrebbe rimandarne la formulazione alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Nel nostro regolamento è detto che anche dopo votato un articolo si può aggiungere una disposizione che ne sia completiva, purchè non vi sia in questa nuova aggiunta nulla di contrario a quello che è già stato votato.

**DI SAN MARTINO, relatore.** L'emendamento che vuol fare l'onorevole Farina ha unicamente per iscopo di far sì, che quando una società costituita con azioni nominative si converta con azioni al portatore, debbasi osservare il disposto della legge. Allora è inutile il dirlo perchè la legge già lo contiene.

Il Governo non può approvare società con azioni al portatore, senzachè vi concorrano quei requisiti che la legge medesima determina.

Se l'idea dell'onorevole Farina è che siano soggette ad approvazione le società che si costituiscono in forma di società in accomandita con azioni semplicemente nominative, allora non è qui il luogo, e quando fosse proposta a suo luogo, io credo che sarà conveniente il combatterla. Quindi mi pare che quest'articolo possa essere ammesso quale sta.

**FABINA.** Domanderò all'onorevole relatore di indicare qual crede che sia l'articolo in cui questa disposizione si potrebbe innestare, perchè io opino che sia questo.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Questa disposizione non si potrebbe frammettere in nessun articolo fuorchè in quello che parla della declaratoria che dà il tribunale di commercio rispetto alle società.

In questo articolo si potrebbe aggiungere che anche

le società costituite in forma di accomandita con azioni nominative siano soggette a far riconoscere dal tribunale di commercio che siano sottoscritte un dato numero di azioni e versata una certa parte del fondo sociale, perchè si tratta semplicemente di constatare un fatto e non di sottoporlo ad approvazione. Ma intanto in questo articolo, dove si tratta di determinare come si dia l'approvazione dal Governo, è indispensabile di limitarsi a parlare delle società che hanno bisogno di quest'approvazione.

**FABINA.** Mi perdoni! L'approvazione definitiva non è che il complemento dell'approvazione primitiva: se si ammette la definitiva, bisogna anche ammettere la primitiva. Dunque bisogna assoggettare tutte le società costituite in accomandita, e il capitale delle quali è diviso in azioni, sia all'approvazione del Governo, sia all'approvazione definitiva del tribunale. Se si fa altrimenti, io prego il Senato di avvertire che succederà sempre la frode, perchè l'approvazione definitiva non venendo che dopo che sono eseguiti i versamenti, prima che questo debba aver luogo, sarà sempre libero ai gerenti di queste società di commettere quelle frodi alle quali vogliamo andare incontro. Per conseguenza io credo che convenga contemplare la disposizione fin dall'articolo primo. Quindi l'onorevole relatore può, ove abbia dei motivi per mostrare che non si devono assoggettare, avere la bontà di accennarli, ed io sentirò se mi persuaderanno a ritirare la mia mozione.

**PRESIDENTE.** A chiarire la questione e per regolare l'andamento della discussione, importa di sapere se veramente il senatore Farina intende che siano comprese, nella necessità di ottenere l'autorizzazione, tutte le società in accomandita con emissione di azioni.

È questa l'idea del senatore Farina?

**FABINA.** Appunto.

**PRESIDENTE.** In questo caso parmi ci sia un mezzo semplicissimo di formulare la sua proposta, ed è che egli non ha che a proporre la soppressione delle parole dell'articolo primo « al portatore. »

**STARA.** Non bisogna più citare il previsto degli articoli 46 e 47...

**PRESIDENTE.** Il principio sta nelle due prime linee; e una volta adottato questo, il rimanente dell'articolo verrebbe ad essere modificato. Ma intanto si farebbe il desiderio, giusto o non giusto che sia, del senatore Farina di sopprimere in primo luogo queste parole: « al portatore. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Se il senatore Farina volesse che in questa disposizione fossero anche contemplate le società in accomandita senza azioni al portatore, io credo che parecchie di queste disposizioni forse bisognerebbe modificarle; ma non ne vedo la necessità. Lo scopo della legge è particolarmente di impedire la frode e l'agiotaggio, non che la trasmissione diretta, rapida ed incognita di queste azioni. Ora, se noi esaminiamo le diverse disposizioni che compongono lo schema di legge soggetto a discussione, troviamo che quasi tutte le disposizioni

vertono appunto per impedire il fatto di questo illecito traffico delle azioni.

Nelle società in accomandita per azioni che non siano al portatore ciò non succede, per conseguenza sarebbero inutili tutte queste disposizioni; o almeno bisognerebbe variare la legge in molte parti, e per conseguenza sospenderne la discussione ed inviarla alla Commissione onde se ne occupasse.

L'onorevole preopinante osservava che le disposizioni del progetto sono in gran parte tolte dalle leggi francesi del 1856, le quali riguardano unicamente le società in accomandita, e credo che quelle leggi contemplino indistintamente tutte le accomandite per azioni.

Ora egli è in errore, giacchè io potrei citare le spiegazioni, i motivi della legge medesima dati ed esposti dal signor Ollivier e desunti appunto da tutte le discussioni di quella legge avanti il Corpo Legislativo di Francia, da cui risulta veramente che solamente una parte delle società in accomandita sono contemplate dalla legge...

**FABINA.** Ma naturalmente quelle che hanno il loro capitale costituito in azioni...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Mi permetta. Anche le società in accomandita costituite in azioni sono escluse. Difatti, per convincerlo, le darò lettura delle stesse parole relative a quell'articolo:

« 1° Le Code de commerce reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: *La société en nom collectif* (art. 20 Cod. comm.), *la société en commandite* (art. 23), et *la société anonyme* (art. 29); il reconnaît aussi *la participation*, quatrième forme d'association commerciale; quoi qu'elle n'ait d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elle ne forme pas un être moral, ayant une existence distincte, et qu'elle ne puisse en général être opposée aux tiers.

« La loi du 17 juillet 1856 ne change et n'ajoute rien à ces grandes classifications; elle n'a qu'un objet qu'il importe de bien préciser, c'est de réglementer l'une de ces quatre espèces de sociétés, *la commandite*; et encore, est il vrai de dire qu'elle respecte la commandite dans sa forme pure et primitive; elle ne s'en occupe que pour le cas où cette société, à l'exemple de la société anonyme, constitue son capital sous la forme d'actions.

« 2° Le Code de commerce, en permettant (art. 38) d'émettre des actions dans les commandites, n'avait songé qu'aux actions nominatives, et il avait réservé l'action au porteur (art. 35) pour la société anonyme. Une jurisprudence intelligente, fondée sur les nécessités commerciales, a légitimé l'usage de l'action au porteur, et élargi ainsi le cercle de la loi. Nous sommes loin de le regretter, mais nous devons constater que les abus nés de cette extension et qui par deux fois ont provoqué la sollicitude du législateur, n'ont leur point de départ dans une disposition du Code, mais seulement dans l'emprunt que la jurisprudence a fait à la société anonyme de la division du capital social en actions au porteur.

« C'est l'extension toute spéciale et imprévue de la commandite et non la commandite elle-même que la loi actuelle a entendu réglementer. Le titre le dit en termes formels, et la loi le répète dans chacun de ses articles. Nous en concluons que la commandite simple, qui n'émet pas d'actions, reste en dehors de l'application de la nouvelle loi, même dans celles de ses dispositions qui pourraient lui convenir, par exemple, les sages prescriptions relatives aux Conseils de surveillance. Le législateur l'a voulu ainsi.

« Mais ici se présente une difficulté.

« 3° A quel signe précis distinguera-t-on la commandite par actions?

« Ne peut-il pas arriver en effet (et cela s'est vu) que le capital d'une commandite soit divisé en un assez grand nombre de parts d'intérêt, assez fractionnées pour qu'il y ait beaucoup d'analogie entre cette société et celle que la loi a voulu réglementer? En ce cas, où sera la limite du fractionnement entre les deux espèces de sociétés?

« Cette difficulté n'est qu'apparente.

« 4° Ce n'est pas par la division plus ou moins grande des parts d'intérêt qu'on arrivera à caractériser l'acte et à distinguer entre les deux commandites. Il y a, pour cette distinction, une règle plus sûre et moins contestable, cette règle c'est le mode de transmission du titre résumant les droits du commanditaire de la société.

« 5° Si les statuts ne permettent la transmission du titre (quelque soit le nom qu'on lui donne, qu'on l'appelle action ou part d'intérêt, etc.) que par les voies civiles, la société est commandite pure; s'ils la permettent par les voies rapides de la forme commerciale, c'est à dire par la tradition manuelle, l'endossement ou le transfert, la société est réputée commandite par actions, et la loi lui est applicable.

« Cette solution nous paraît fondée sur le but et l'esprit de la loi qui a incontestablement voulu empêcher l'agiotage et écarter les actionnaires non sérieux, danger évidemment impossible avec des titres transmissibles selon la forme et avec les lenteurs prescrites pour les droits incorporels (article 1690, C. Nap.). »

Dunque ben vede che le accomandite anche per azioni, le quali non possono trasmutarsi che per via civile, non sarebbero contemplate dalla legge attuale.

Ho voluto dare queste spiegazioni perchè l'onorevole Farina si è sempre riferito alla legge francese per interpretare la nostra legge, ed ha creduto che indistintamente tutte le società in accomandita per azioni, sia che queste azioni sieno trasmissibili per via civile, sia che si trasmettano per via commerciale, fossero contemplate nella legge, il che non è.

FARINA. Domando la parola.

Qui si casca in un equivoco, giacchè altro è che le azioni siano al portatore, altro è che siano trasmissibili in via commerciale. In questa stessa legge nella quale si contemplano solamente le società con azioni al portatore abbiamo un articolo in forza del quale si determina il punto in cui queste azioni divengono trasmissi-

bili commercialmente, cioè dopo il pagamento del terzo decimo, lo che è cosa affatto diversa dall'essere l'azione al portatore.

Dunque vede il signor ministro che una cosa non ha punto a che fare coll'altra; che il capitale può essere costituito in azioni e che queste azioni possono essere trasmissibili anche commercialmente senza che perciò sieno azioni al portatore. Sa il signor ministro, in cosa consiste la differenza? Glielo dirò io. La differenza consiste in ciò, che quando sono al portatore, il sottoscrittore primitivo vedendole non resta più obbligato; che quando invece sono nominative, se il compratore non paga, bisogna che paghi il sottoscrittore primitivo.

MAMELI. Domando la parola.

FARINA. Ora dunque vede che questi due casi sono affatto diversi, e che si confonde qui un caso con un altro.

Mi sia ancor lecito di fare un'osservazione.

La legge, diceva il signor ministro, vuole colpire la frode. Siamo d'accordo; ed è appunto per colpire la frode che io domando siano comprese le società nelle quali le frodi sono più facili e più frequenti.

Ma quando il ministro dice che la legge vuole impedire la rapida trasmissione delle azioni, io gli rispondo che ciò non ha a che fare colla disposizione di cui si tratta, mentre assai più facilmente si può impedire la trasmissione commerciale delle azioni nominative quando già si impedisce la trasmissione di quelle al portatore, perchè appunto a termini della legge che facciamo queste ultime non sono trasmissibili commercialmente come lo prescrive l'articolo 10, se non erro, se non dopo pagato il terzo decimo. Vede il signor ministro adunque che la trasmissibilità è una cosa affatto diversa dall'essere il capitale della società costituito sì o no in azioni, e dall'essere queste azioni costituite sì o no al portatore.

Io credo del resto che la discussione finirà per convincere il Senato che è impossibile emendare questa legge in seduta pubblica.

MAMELI. A me pare, che la questione che ora occupa il Senato può facilmente ridursi a termini chiari e precisi. Il Codice di commercio trattando delle società in accomandita, il capitale delle quali sia rappresentato per azioni, distingue due soli casi, uno di azioni al portatore, l'altro di azioni nominali. Nel primo la proprietà si trasferisce colla semplice consegna, e così il solo possesso tien luogo di titolo; nel secondo caso la proprietà delle azioni si acquista e si trasferisce colla dichiarazione fattane nel registro della società. Avvi un altro modo con cui si possono costituire le azioni nominali, ed è quello che si dice *al titolare*, il quale sebbene non sia letteralmente contemplato non è però sconosciuto dal Codice di commercio, ed è confermato dalla costante pratica. Le azioni al titolare hanno questo speciale carattere, che la proprietà si può trasferire in altri dal titolare colla semplice girata, ossia indossamento, come qualunque altra carta commerciabile, quali sono le cambiali, i pagherò, i biglietti all'ordine.

Ma lo stesso Codice di commercio non assoggetta le società in accomandita costituite per azioni all'autorizzazione del Re, se non nel caso che il capitale sia rappresentato per titoli al portatore: ed è in ciò appunto che si scorge la differenza tra la nostra legge e la francese, poichè quest'ultima contempla per l'effetto di cui si tratta anche le azioni commerciabili delle società anonime, le quali possono vestire un tale carattere anche quando non sono al portatore.

Or bene chiarite così le cose è facile comprendere che se l'onorevole Farina volesse estendere l'articolo 1 della legge in discussione alle società in accomandita indistintamente, vorrebbe troppo; poichè se alla possibilità di frodi si volesse unicamente porre mente, la legge dovrebbe colpire tutte le società anche quelle in nome collettivo, ed in semplice partecipazione; locchè parmi che neppure lo stesso proponente intenda.

Se poi avesse in vista di contemplare quei soli casi nei quali le società in accomandita siano in origine costituite con azioni nominali, ma colla riserva di convertirle poi in azioni al portatore, allora dovendo intervenire l'autorizzazione del Re a termini del Codice, non avvi pericolo o timore d'abuso; e quindi cessa il bisogno di farne espresso cenno nell'articolo 1 del progetto, che contempla solamente le società che si vogliono costituire o anonime, o in accomandita con azioni al portatore.

**FARINA.** L'onorevole preopinante ha trovato inutile l'aggiunta da me proposta, perchè, dice egli, quando le società in accomandita con azioni nominative vorranno convertirsi in società con azioni al portatore, basterà che allora adempiano le formalità che l'attuale legge richiede. Ma è appunto questa circostanza che apre l'adito alle frodi, mentre siccome tutte le norme che voi ponete per le società costituite con azioni al portatore, tutte queste condizioni di solvibilità, di garanzia si debbano compiere prima che sia sborsato il terzo decimo e che non è che dopo tale versamento che le azioni possono essere convertite al portatore, se noi non mettiamo una disposizione che comprenda tutte le società, che hanno il capitale diviso in azioni, avverrà che tutte si costituiranno con azioni non al portatore ma nominative, sottraendosi così all'adempimento delle norme di questa legge, e poi si contenteranno di domandare l'autorizzazione dopo che saranno costituite e che avendo già ottenuto il versamento del terzo decimo, non possono più adempiere alle formalità che debbano compiere prima secondo la legge attuale di versare i decimi primo, secondo e terzo.

Siccome pertanto la libertà di costituire le società con azioni nominative apre manifestamente l'adito a privare di efficacia la presente legge, ed è altronde questa la forma che devono naturalmente prediligere quelli che amano di commettere frodi, così io credo che anche queste società che hanno il capitale diviso in azioni, sebbene esse non siano al portatore si debbano nelle disposizioni della legge comprendere.

Io ho creduto dovere designare queste società, perchè

l'esperienza mi ha mostrato che queste società sono quelle nelle quali frequentemente succedono gli abusi. Se il Senato non le vuole comprendere, gli abusi che succedettero fin qui, continueranno a succedere, e credo che il frenarli sia materia che meriti l'attenzione del legislatore.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Io non credo che questa legge si possa estendere in tal modo.

Fin dal principio tutti furono nel timore che si venisse con la legge che si propone ad arrecare un ingaglio eccessivo al commercio, che potesse annientare fra noi lo spirito d'associazione; ora cambiandosi intieramente le condizioni della discussione, si viene a stabilire che questa legge è insufficiente ai bisogni industriali.

Faccio osservare che è incontrastabile esservi diversità tra la legislazione del nostro paese e quella della Francia. In Francia si lasciarono stabilire le società in accomandita con azioni al portatore, senza bisogno di autorizzazione del Governo: in Francia si stabilì una quantità enorme di queste associazioni.

Da noi si richiede per le società in accomandita con azioni al portatore la stessa approvazione che si richiede per le società anonime. Le società in accomandita con azioni al portatore presso noi sono due, come ha detto l'onorevole Farina: tutte le società che si stabiliscono tendono a costituirsi in società anonime.

Qual è la ragione di questa tendenza? È questa: che nello stato naturale delle cose, nessuno, che possa farlo, prenderà un impegno personale indeterminato a preferenza di pigliare un impegno circoscritto all'ammontare di una data somma. Quindi da noi dovendo soddisfarsi alle stesse dimostrazioni d'onestà e di possibilità di riuscita, che si dovrebbero dare in una società anonima, e in una società in accomandita con azioni al portatore, tutti accorrono alle società anonime.

Questo fenomeno mi spiega che, anche adottandosi questa legge, gli speculatori delle società in accomandita con azioni nominative, per mettere in campo i loro affari, specialmente affari di gran mole che superano evidentemente le possibilità di una fortuna privata, non così facilmente troveranno un gerente che voglia assumere una responsabilità personale.

Nè si dica che questa responsabilità cesserà quando, ottenuto un dato numero di versamenti, si verrà a chiedere al Governo la costituzione della società in società anonima, perocchè nell'incertezza assoluta di conseguire questa conversione dal Governo, d'ottenerne l'approvazione, nessuno vorrà impegnare il suo patrimonio in cose di questa fatta; d'altronde che cosa facciamo noi presentemente?

Noi abbiamo posto per principio di voler provvedere a quei soli fatti che hanno già dato evidentemente materia a gravissimi abusi. Nella parte che l'onorevole Farina vorrebbe aggiungere alla legge, non si verificano ancora abusi gravi.

**FARINA.** Domando scusa: ve ne sono stati dei gravissimi.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Vi è stato qualche fatto

privato, ma non vi è generalità che possa costituire un principio a cui si possa appoggiare una disposizione di legge generale.

Intanto non essendovi fatti generali abbastanza per farli servire di fondamento alla legge, che cosa faremmo noi? Verremmo ad inceppare l'attuazione di società che è utile si stabiliscano anche per l'avviamento del commercio. È indubitabile che queste società in accomandita con azioni nominative, quando dovessero essere soggette ad approvazione, incontrerebbero difficoltà a costituirsi, e tutti preferirebbero contrarre società anonime togliendo dal commercio un genere di speculazione, il quale in molti casi ha prodotto utili risultati.

Credo quindi che è assai meglio limitarsi intanto a provvedere ai mali che si conoscono, e che i mali di cui non si può ancora conoscere la realtà e l'importanza, si aspetti a curarli quando qualcuno si possa ben bene verificare.

**FABINA.** Io non so veramente dove il relatore ha trovato generalità di importanza sufficiente per fare una legge con due società in accomandita con azioni al portatore, mentre non la trova nelle società in azioni nominative, che sono molto più numerose nel nostro paese.

Io ho citato i fatti di società dove sono successi abusi, e che appunto per costituirsi senza l'autorizzazione del Governo si sono servite di quell'espiente che ho accennato or ora.

Alle due società che il relatore ha citato contrapponetene una che cito, e che ha un capitale molto maggiore delle due considerate che ne contano parecchie altre che non voglio citare, ma che so che esistono, e troverete tante società in accomandita costituite con azioni nominative quante almeno ve ne sono costituite con azioni al portatore, che sono due soltanto.

Se adunque basta al relatore l'esperienza di due che ancora esistono per fare una legge, quanto a quelle costituite con azioni al portatore, non so perchè non gli possa bastare quella di un numero molto maggiore che sono costituite con azioni nominative. Dopo ciò nulla più mi resta ad aggiungere.

**PRESIDENTE.** Il Senato ritiene che il progetto di legge conformandosi in ciò al Codice di commercio prescriverebbe, all'articolo 1:

« L'autorizzazione delle società anonime, e di quelle in accomandita, con emissione di azioni al portatore, e l'approvazione dei loro statuti, previste dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio possono essere impartite prima della loro definitiva costituzione, purchè sia sottoscritta la metà almeno delle azioni pagabili in danaro. »

Invece l'onorevole Farina vorrebbe che siavi una contraddizione in ciò col Codice di commercio nelle condizioni fatte alle società in accomandita con emissione d'azioni al portatore. Per le società in accomandita con emissione d'azioni non al portatore a lui pare sia acconcio di sopprimere le parole *al portatore* al secondo alinea, e la menzione degli articoli 46 e 47 del Codice di commercio nel terzo e quarto alinea dell'articolo, co-

sicchè verrebbe in questo caso l'articolo compilato nel modo seguente:

« L'autorizzazione delle società anonime e di quelle in accomandita con emissione di azioni, e l'approvazione dei loro statuti, possono essere impartite prima della loro definitiva costituzione, purchè sia sottoscritta la metà almeno delle azioni pagabili in danaro. »

Ora domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo non può in nessun caso nell'approvazione degli statuti ammettere l'emissione di azioni d'un valore inferiore alle lire 50. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo nell'approvare gli statuti delle società contemplate nell'articolo primo, fisserà il numero d'azioni che dovrà essere sottoscritto, e determinerà la quota di capitale che dovrà essere versata perchè ciascuna di esse possa essere definitivamente costituita.

« Il numero delle azioni da sottoscrivere per tale oggetto non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle pagabili in danaro, e la quota da versarsi non sarà mai minore d'un decimo del capitale suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le somme pagate dagli azionisti in conto delle loro azioni prima che sia dichiarata la costituzione della società saranno immediatamente versate in quelle casse pubbliche o delle principali istituzioni di credito che saranno designate negli statuti approvati dal Re.

« I promotori e gli amministratori provvisori delle società e coloro che a qualsiasi titolo promuovono o ricevono le sottoscrizioni, non potranno prendere parte in quest'esazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le disposizioni dell'articolo terzo non si applicano alle società d'assicurazione.

« Per ognuna di queste società il Governo, nell'approvare gli statuti proposti, determinerà la quota del capitale che dovrà essere versata prima della loro costituzione definitiva, o quelle altre cautele che ravviserà necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le società che si formino per l'esecuzione di intraprese che possano compiersi per parti indipendenti le une dalle altre, od in vista d'operazioni industriali o commerciali suscettive di prendere in avvenire una estensione maggiore, potranno dividere il loro capitale in parti corrispondenti da realizzarsi con l'emissione d'altrettante serie d'azioni.

« Per la definitiva costituzione di queste società basterà che siano adempiute, rispetto alla prima serie di azioni, le condizioni stabilite dall'articolo 3.

« In tutti i loro atti e pubblicazioni queste società non potranno annunziare come loro capitale una somma maggiore di quella corrispondente alle serie d'azioni già

sottoscritte sino alla concorrente fissata dal Governo e delle quali già siasi versato il decimo. »

(È approvato.)

« Art. 7. La definitiva costituzione di ciascuna società verrà dichiarata in modo infra specificato dal tribunale di commercio del luogo ove la società medesima ha la sua sede, previa visione degli statuti sociali, non che del regio decreto d'approvazione e sulla presentazione fatta dagli amministratori provvisori o dai promotori dell'elenco dei sottoscrittori e dello stato dei versamenti eseguiti.

« Quando risulti da tali documenti che sieno adempite le prescrizioni prescritte dal regio decreto anzidetto, a tenore del disposto dall'articolo 3, il tribunale di commercio manderà inserire nella gazzetta della divisione, od in difetto, nella gazzetta ufficiale del regno, un avviso nel quale dichiarerà essere la società definitivamente costituita.

« Prima di tale pubblicazione le società non potranno fare altri atti, fuori di quelli che loro occorranno per costituirsi. »

(È approvato.)

« Art. 8. Quando dai fondatori o da altri siano fatti apporti o stipulati vantaggi in loro favore la società non potrà essere definitivamente costituita finchè gli azionisti convocati in assemblea generale abbiano deliberato di accettare tali condizioni.

« L'assemblea richiederà il voto preparatorio d'una Commissione composta di azionisti in numero non minore di cinque, eletti a maggioranza assoluta di suffragi.

« La Commissione riferirà il suo voto in una seconda congrega, nella quale l'assemblea generale deciderà con votazione segreta ed a maggioranza assoluta sull'accettazione delle condizioni.

« Ove ricusi, la società s'intenderà risolta.

« Per la validità di tali deliberazioni si richiederà una maggioranza che rappresenti almeno il quarto del numero degli azionisti ed il quarto del capitale pagabile in danaro.

« In quest'assemblea non potranno avere voto coloro che abbiano fatto gli apporti, o stipulato in proprio favore i vantaggi sui quali si delibera. »

(È approvato.)

« Art. 9. Negli statuti di ciascuna società dovrà essere prefisso il termine oltre il quale tale costituzione non possa essere ritardata.

« Trascorso questo termine le sottoscrizioni d'azioni restano di nessun effetto. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le azioni non sono negoziabili nei modi ammessi per gli effetti di commercio, se non dopo il versamento del quinto del loro valore nominale, nè potranno essere convertite in titoli al portatore se non dopo compiuto il versamento di tre decimi. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le società anonime che non avessero un Consiglio d'amministrazione, e le società in accoman-

dita con azioni al portatore dovranno avere un Consiglio di sorveglianza composto almeno di cinque azionisti.

« Questo Consiglio sarà eletto dall'assemblea generale a maggioranza assoluta e rinnovato per un quinto ogni anno.

« Il Governo potrà, ancorchè non ne sia fatta menzione negli statuti o nel decreto d'autorizzazione della società suddetta, deputare presso la medesima suoi delegati straordinari. »

**GIOIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Gioia.

**GIOIA.** C'è una frase qui che mi pare abbia bisogno di essere corretta. L'articolo dice: « le società anonime, che non avessero un Consiglio d'amministrazione, » e così dicendo suppone, che possano esistere società anonime, senza un Consiglio d'amministrazione.

Ma la società anonima non esiste in altro modo, nè in altra forma, nè si manifesta in altra guisa che per mezzo del Consiglio d'amministrazione, prescritto in sostanza e preordinato dal Codice stesso di commercio; onde mi pare meno esatto l'avere supposto qui, che ci possano essere delle società anonime, le quali non abbiano un Consiglio di questo nome.

Tutte le società anonime necessariamente, inevitabilmente devono avere un Consiglio d'amministrazione, non importa poi se più o meno numeroso. Epperò l'articolo del progetto non andrebbe, secondo me, applicato che alle società in accomandita; le società in accomandita sono rette da uno, due o più gerenti i quali pur troppo possono abusare del loro ufficio, e per questo sta bene che si assegni un Consiglio di sorveglianza; ma per le società anonime, esiste necessariamente un Consiglio d'amministrazione, e questo esistendo, non so cosa avesse a fare un Consiglio di sorveglianza. Sarebbe questo una specie di dualismo che potrebbe portare sconci e confusioni gravissime.

Quindi proporrei che l'articolo 11 dicesse nient'altro se non questo: « Le società in accomandita con azioni al portatore dovranno avere un Consiglio di sorveglianza composto almeno di cinque membri. »

**NAMELY.** La proposta del senatore Gioia sarebbe giusta e logica, e si dovrebbe quindi accettare se non fosse fondata su di un supposto erroneo. L'articolo non esclude nelle società anonime un'amministrazione qualunque, ma presuppone il caso di non esistenza di un Consiglio d'amministrazione, caso possibile sebbene raro. Difatti il Codice di commercio altro non stabilisce che di doversi la società anonima amministrare per mezzo di mandatari rivocabili, soci o non soci, stipendiati o non stipendiati. Può dunque costituirsi con un solo mandatario, ed anche con due, ed allora non può dirsi che vi sia Consiglio d'amministrazione, come non mancano nel nostro Stato esempi di società anonime così costituite. Allora avrà applicazione l'articolo della legge in discussione, che perciò io stimo doversi ritenere nei termini nei quali è concepito.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Il Codice di commercio dice così:

« La società anonima è amministrata da mandatari temporari, revocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti. »

Se il Consiglio d'amministrazione ci sarà (ed è il caso dell'immensa maggioranza delle società), non si stabilirà nessun Consiglio di sorveglianza; se negli statuti speciali, prevalendosi della facoltà che la legge accorda, la società non avrà creduto conveniente di fare un Consiglio d'amministrazione, allora la legge rende obbligatorio il Consiglio di sorveglianza.

Del resto sono perfettamente d'accordo col senatore Gioia nel dire che saranno rarissimi i casi, in cui sarà applicabile quest'articolo; ma basta che si possano avere, per renderlo indispensabile.

**GIOIA.** Mi pareva che gli amministratori, di cui parla il Codice, soci o non soci, costituissero appunto quello che nel linguaggio ordinario si chiama Consiglio d'amministrazione.

Varie voci. No! no!

**GIOIA.** E in verità la cosa praticamente si intende e si spiega così; ma se si dà ora un'altra significazione alle parole del Codice, allora può stare la formola del progetto, e ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 11.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. I membri del Consiglio di sorveglianza ed i delegati del Governo potranno in ogni tempo farsi presentare ed esaminare i libri e le carte d'ogni specie concernenti l'amministrazione della società. »

« Potranno pure riconoscere lo stato del portafoglio, delle casse, delle officine, e dei magazzini o depositi delle società. »

« Non si potrà per l'esercizio di queste facoltà esportare le carte dalla sede degli uffici della società, nè incagliare l'andamento del servizio. »

(È approvato.)

« Art. 13. I membri del Consiglio di sorveglianza dovranno ogni anno fare una relazione all'assemblea generale sulla regolarità dell'andamento dell'amministrazione della società. »

« Essi non sono, pel fatto di questa sorveglianza, soggetti ad alcuna responsabilità personale. »

(È approvato.)

« Art. 14. L'assemblea generale dovrà essere convocata ogni qual volta la convocazione sia richiesta dal Governo, o dal Consiglio di sorveglianza, o da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. »

(È approvato.)

« Art. 15. Gli amministratori delle società contemplate nella presente legge qualunque sia la denominazione di esse sono responsabili, qualora:

« 1° Intraprendano o lascino scientemente intraprendere alla società operazioni contro il disposto delle leggi, e degli statuti approvati;

« 2° Commettano o lascino scientemente commettere negli inventari inesattezze gravi, pregiudizievoli alle società od ai terzi;

« 3° Abbiano proposto od acconsentito in conoscenza di causa che si proponesse all'assemblea generale la distribuzione di dividendi non giustificati da inventari o da conti sinceri e regolari. »

**DI SAN MARTINO, relatore.** Al paragrafo 3 di questo articolo propongo che si sostituisca alle parole *in conoscenza di causa* la parola *scientemente*, onde sia la stessa parola adoperata in tutti e tre i numeri di quest'articolo, e si tolga così ogni dubbio che si voglia con ciò dare un significato diverso.

**STABA.** La diversità dell'espressione può dar luogo a differenza di interpretazione.

Il confronto delle parole *in conoscenza di causa* coll'altra che si trova nei precedenti numeri, cioè *scientemente*, può far credere che si sia voluto esprimere una diversa cosa, quandochè il progetto vuole esprimere la stessa cosa, cioè a dire, vuole esprimere che il fatto materiale non basta; ma che ci vuole la volontà, il proposito, il dolo, la volontà di delinquere; questo significano le parole *conoscenza di causa*, e questo esprime l'altra *scientemente*.

Perchè adunque dalla diversità della parola non si inferisca una diversità di significato, si deve usare sempre la stessa parola.

**CIBRARIO.** C'è una buona ragione per cui si è adoperato una diversa locuzione nei due casi.

Dalla parola *scientemente* accosto alle parole *lasciar fare* si capisce che uno può lasciar fare inscientemente per non essere informato, e allora sta bene la parola *scientemente*; bisogna che lasci fare essendo informato che si fa. Ma quando qualcheuno propone o consente, sicuramente che propone o consente scientemente; e se si vuol dire che conosca tutte le circostanze su cui si fonda la supposizione, allora bisogna lasciare le parole *in conoscenza di causa*, che sono molto più proprie che la parola *scientemente*.

Voci. Ai voti!

**PRESIDENTE.** Se non si insiste pel cangiamento proposto, lo terreno come non fatto.

**JACQUEMOUD.** L'article 11 de la présente loi autorise le Gouvernement à députer auprès des sociétés anonymes ou en commandite, avec actions au porteur, des délégués extraordinaires; c'est-à-dire, des commissaires royaux.

L'article 12 leur confère le droit de se faire représenter, en tout temps, et d'examiner les livres et les documents de toute espèce, concernant l'administration de la société.

La nomination d'un commissaire royal a pour objet de garantir le Gouvernement, les actionnaires et le public, que les dispositions du statut social seront régulièrement observées. L'entreprise acquiert nécessairement une plus grande confiance auprès des actionnaires et du public, lorsque le Gouvernement place les intérêts de la société anonyme ou en commandite, sous la sauvegarde d'un personnage honorable, revêtu du titre et de l'autorité de commissaire royal. Ce sont des fonctions sérieuses, qui exigent un travail assidu, une application

persévérante et des connaissances spéciales. Mais je n'hésite point à dire que les commissaires royaux ne pourront jamais rendre les services qu'on a droit d'en attendre, ni répondre au but de leur institution, s'ils ne sont pas soumis à une responsabilité analogue à celle que l'article 15 a établi pour les administrateurs, dans les trois cas prévus par cet article. Je sais qu'il y a des commissaires royaux, qui exercent leurs fonctions gratuitement. Je crois que c'est une erreur économique de la part du Gouvernement qui les nomme, parce qu'il n'a plus le droit d'être exigeant envers eux; ils devraient recevoir une rétribution convenable, aux frais des sociétés près lesquelles ils sont constitués; mais ils devraient, aussi, être responsables auprès des actionnaires et du public, de l'inaccomplissement de leurs fonctions, dans les mêmes cas que les administrateurs. Les fonctions des commissaires royaux, sont certainement aussi importantes que celles des percepteurs, des conservateurs des hypothèques et des autres fonctionnaires que nos lois déclarent responsables, non-seulement en cas de dol, mais encore en cas de négligence ou d'inaccomplissement de leurs devoirs. Il me semble qu'il serait bien préférable que le Gouvernement s'abstienne de nommer des commissaires royaux, auprès des sociétés, plutôt que de les établir sans les soumettre à une responsabilité personnelle, dans les cas prévus par l'article 15, tout au moins jusqu'à concurrence d'un cautionnement fixé dans le décret de leur nomination.

Il est dit dans cet article, que les administrateurs sont personnellement responsables :

1° S'ils entreprennent, ou laissent entreprendre sciemment à la société, des opérations contraires aux lois et au statut social;

2° S'ils commettent, ou laissent commettre, dans les inventaires, des inexactitudes graves, préjudiciables à la société et aux tiers;

3° S'ils proposent, ou laissent proposer sciemment à l'assemblée générale, une distribution de dividendes non justifiés par des inventaires et des comptes sincères et réguliers.

Or, la mission des commissaires royaux est de surveiller les administrateurs et d'empêcher qu'ils ne commettent de semblables infractions; leur devoir est d'en avertir le Gouvernement; c'est dans ce but qu'ils sont institués, et ils sont investis à cet effet de tous pouvoirs nécessaires pour empêcher des opérations irrégulières.

Donc, ils doivent être soumis à la même responsabilité que les administrateurs, chaque fois qu'ils ont laissé produire ces faits répréhensibles, sans en avoir averti le Gouvernement en temps opportun et sans avoir fait usage des pouvoirs dont ils sont revêtus.

La raison de la loi est absolument la même pour les commissaires royaux que pour les administrateurs. Lorsque le commissaire ne remplit pas ses fonctions avec exactitude, il n'est pas seulement coupable envers le Gouvernement, qui peut l'en punir en le destituant, mais il compromet encore par sa négligence les intérêts

des actionnaires et du public, auxquels sa présence a dû inspirer une plus grande confiance dans la régularité des opérations de la société; il doit donc les indemniser du tort qu'il leur a causé, en ne remplissant pas son devoir.

J'ai déjà dit mon opinion sur la gratuité des fonctions des commissaires royaux. Cette opinion est la même sur la gratuité des fonctions d'administrateurs dans les sociétés. Mais puisque l'article 15 soumet à la même responsabilité les administrateurs rétribués et les administrateurs gratuits, il doit en être de même pour les commissaires royaux. Je ne vois aucun motif pour que, dans des conditions identiques, les administrateurs soient responsables et les commissaires royaux soient irresponsables.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer une modification au commencement de l'article 15, en ajoutant après les mots: *Gli amministratori delle società, ecc.*, les mots *ed i regi delegati sono personalmente responsabili, qualora, ecc.*

Si mon amendement est accepté, je proposerai ensuite un nouveau paragraphe dans le même article, pour déterminer que cette responsabilité sera encourue par les commissaires royaux, seulement lorsqu'ils ne justifieront pas d'avoir averti en temps opportun le Gouvernement et pris les mesures qui sont en leur pouvoir, pour empêcher les infractions dont il s'agit dans cet article.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Noi abbiamo in tutta la nostra legislazione proclamato il principio della verificaione; tutte le casse pubbliche sono periodicamente verificate. Ma in nessun caso la persona deputata a verificare è conglobata nel processo che si fa al contabile, che ha commesso la malversazione, e che esso non abbia scoperto, a meno che venga positivamente a risultare che abbia taciuto per dolo, per frode, per connivenza incontrastabile. Se ci è dolo o connivenza, non c'è bisogno della legge per mettere il commissario regio in contabilità, ma non è possibile nemmeno di supporre che questo dolo sia per verificarsi, e non credo che venga nell'occasione di questa legge d'introdurvi un principio affatto nuovo e diverso dai principii che informano le leggi esistenti.

**JACQUEMOUD.** Je suis intimement convaincu que l'introduction de mon amendement dans la loi, serait éminemment utile et conforme à la justice. C'est une disposition morale, qui donnerait aux fonctions de commissaire royal l'importance qu'elles doivent avoir. Il y a des commissaires royaux qui ne vont à leur bureau, qu'à de très-rare intervalles et qui sont très-peu informés des opérations des sociétés auprès des quelles ils sont constitués. Le seul moyen efficace de garantir leur exactitude, pour les obliger à remplir leur devoir envers le Gouvernement, envers les actionnaires et envers le public, c'est de les soumettre à une responsabilité personnelle, à l'exemple des fonctionnaires, que j'ai énumérés et à l'exemple des dispositions de l'article 15, concernant les administrateurs des sociétés. L'amende-

ment que j'ai l'honneur de proposer n'est donc point une innovation; il est, au contraire, conforme aux principes, qu'un fonctionnaire qui ne remplit pas son devoir et dont la négligence a pour effet de porter atteinte aux intérêts des actionnaires et du public, soit tenu envers eux à la même responsabilité que les administrateurs qu'il était tenu de surveiller et qu'il n'a pas surveillés.

**PRESIDENTE.** Domanderò se vi è chi appoggi questo emendamento.

(È appoggiato.)

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.**

Mi pare perfettamente inutile l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, di volere assoggettare anche i commissari del Governo alle stesse penalità cui l'articolo 15 assoggetterebbe gli amministratori delle società; giacchè non si può supporre (ed io credo che non sia mai succeduto e spero che non succederà mai) che commissari regi prestino mano a che si facciano delle frodi nei bilanci, nei dividendi, negli inventari. Questa supposizione è gratuita ed odiosa.

Che la legge per sé non usi riguardo a nessuna classe di persone; che preveda la possibilità di una cosa, sta bene. Ma le prescrizioni si fanno per un caso particolare o quando si vuol porre rimedio ad abusi. E qui io non vedo la necessità di riparare ad una frode che possa venire commessa dai commissari. Io credo che non si possano citare abusi di questa natura e per conseguenza trovo affatto inopportuno l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud.

Solamente osserverò che qualora in massima esso venisse accettato, bisognerebbe anche fare disposizioni particolari e non contentarsi di aggiungere unicamente la parola *commissari*, dopo quella di amministratori, giacchè i commissari non intraprendono operazioni, non commettono inesattezze nel bilancio. Bisognerebbe perciò prevedere le irregolarità e i mancamenti che possono commettere i commissari nei limiti delle proprie attribuzioni e quindi infliggere una penalità particolare.

Dunque anzitutto combatto nella massima e nella formula l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, giacchè lo trovo non solo inutile ma improntato di un carattere poco benevolo, senza che ci siano fatti che possano provare la giustizia di questo suo emendamento; in secondo luogo qualora si ammettesse anche la massima, bisognerebbe fare delle disposizioni particolari che fossero in correlazione colle attribuzioni dei commissari.

**SCLOPIS.** Io non vedrei che si potesse chiamare inutile la destinazione di questi delegati del Governo e la successiva loro responsabilità, come non credo che ci sia difetto di benevolenza. Adesso non si tratta di qualificare le persone, e tanto meno si tratta di volere apporre a chicchessia; si tratta di prevedere dei pericoli. Ora quando si tratta di prevedere dei pericoli non si fa torto a chicchessia supponendo anche tutti cattivi, tutti possibilmente cattivi.

Ma mi pare che ci sia un'altra ragione intrinseca, per

cui non si possa aderire all'emendamento dell'onorevole Jacquemoud, e questa ragione consiste in ciò che bisogna che la responsabilità sia desunta da un vincolo anteriore, da una causa propria.

Tutti quelli che partecipano direttamente nella società, sia che facciano parte della società medesima, sia che siano qualificati come impiegati della società, quelli debbono contrarre una responsabilità, perchè il vincolo è comune, perchè il contratto di società li vincola egualmente verso gli azionisti e verso i terzi.

Quanto ai delegati regi è una sfera affatto diversa; essi hanno un'altra responsabilità verso il Governo, e il Governo, quando ammettesse persone che facessero male l'ufficio loro, sarebbe egli che dovrebbe essere responsabile, ma non mai il delegato verso la società, non mai il delegato verso gli azionisti e verso i terzi per il fatto della società.

Le sfere, ripeto, sono diverse; il delegato agisce in una sfera tra la società, il Governo ed il pubblico in massa; il gerente della società, l'impiegato della società agisce per mandato della società. Quindi io credo che non ci sarebbe veramente nè una causa propria nè un nesso legale per attribuire questa responsabilità ai delegati regi.

I delegati regi, dice il senatore Jacquemoud, non compiono talvolta l'ufficio loro; colpa il Governo; il Governo deve sorvegliare, non deve avere benevolenze in questa parte; il Governo deve essere rigoroso; il Governo ha tanto da impegnare l'esattezza, la fedeltà dei suoi impiegati, molto più che la responsabilità personale.

In quale ristretto limite si ridurrebbe la scelta di questi funzionari quando dovessero impegnare la loro responsabilità; e allora che ne verrebbe? Ne verrebbe che bisognerebbe per corrispettivo assegnare loro uno stipendio considerevole; questo stipendio a carico di chi sarebbe? A carico del Governo? No: sarebbe a carico delle società; quindi sarebbe un gravame imposto alle società.

Adunque non per le ragioni addotte dal signor ministro, ma per quelle che credo più intrinseche, non stimerei di dover adottare l'emendamento del senatore Jacquemoud.

**JACQUEMOUD.** Monsieur le sénateur Sclopis a parfaitement rendu ma pensée lorsqu'il a dit que ma proposition n'avait point pour but d'attaquer une classe de personnes. Je me suis borné à prévoir des cas généraux, dont nos Codes fournissent une foule d'exemples. L'article en discussion n'a pas été considéré comme attaquant une classe de personnes, lorsqu'il rend les administrateurs des sociétés personnellement responsables dans les trois cas prévus, et ces administrateurs ne sont pas moins dignes d'égards que les commissaires royaux. Or, si cette loi fait peser une responsabilité personnelle sur les administrateurs, je dis qu'elle doit être étendue aux commissaires, qui doivent les surveiller; car ils se rendent complices de leurs infractions, par leur négligence dans l'accomplissement de

leur devoirs. La raison de la loi est absolument la même dans les deux cas. M. le sénateur Sclopis observe que, dans les cas indiqués, la faute retomberait sur le Gouvernement; mais si le Gouvernement n'a pas été informé, il n'a d'autre faute que d'avoir fait un mauvais choix. Les actionnaires et le public n'en sont pas moins gravement lésés, sans aucun recours ni contre le Gouvernement ni contre le commissaire: j'insiste donc sur mon amendement. C'est une question grave, qui me paraît mériter d'être prise en considération.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dalle ultime spiegazioni date dall'onorevole precipitante risulterebbe che egli avrebbe in mira di colpire tanto una complicità commessa dal commissario quanto l'indolenza.

Ora lo prego di definire i casi d'indolenza, di negligenza, ed indicare il modo di poterlo fare. Egli entra in un campo assolutamente indipendente in cui non si può prescrivere le disposizioni che contengono tutti questi casi.

D'altronde mi pare che queste disposizioni sarebbero molto odiose per se stesse, e perchè non potrebbero poi applicarsi. Sarebbero disposizioni inutili in una legge, perchè quando si venisse a casi particolari, difficilmente si potrebbe constatare che vi fosse stata vera negligenza, vera trascuratezza per parte del commissario. E poi, bisogna anche che il Governo abbia libertà di punire in questo caso i suoi impiegati; e certamente quando risultasse che i commissari regi lasciassero commettere delle gravi inesattezze, senza che le partecipassero, senza che cercassero di mettere il Governo al fatto di queste irregolarità, senza avvertirne l'amministrazione, senza fare insomma il debito loro, il Governo non mancherebbe di provvedere; ma non si possono dare a priori delle disposizioni penali, prevedere i casi di negligenza e stabilire disposizioni penali. Io lo credo impossibile.

**PRESIDENTE**. L'emendamento del senatore Jacquemoud consisterebbe nell'aggiungere in capo all'articolo 15, dove è detto: « Gli amministratori delle società contemplate nella presente legge, » ed i regi delegati presso le medesime, ecc.

Metto ai voti questo emendamento.

(Il Senato rigetta.)

Metto invece ai voti l'articolo 15.

(Il Senato approva.)

« Art. 16. In virtù della responsabilità imposta dall'articolo precedente gli amministratori saranno tenuti a riparare i danni derivanti dal fatto loro alla società od ai terzi.

« Saranno inoltre puniti con multa o col carcere estensibile ad un anno, secondo la gravità del caso. »

(È approvato.)

« Art. 17. Gli amministratori che presentassero infedele l'elenco di cui all'articolo settimo saranno puniti col carcere. »

(È approvato.)

« Art. 18. L'infrazione al disposto dell'articolo 4,

degli ultimi alinea degli articoli 6 e 7 e dell'articolo 10, quand'anche commessa da persone estranee alla società, sarà punita col carcere estensibile ad un anno, senza pregiudizio delle maggiori pene, cui possa farsi luogo a termini del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 19. L'azione civile potrà essere intentata da uno o più azionisti a loro particolari spese, ed anche da quelli i quali avessero fatto acquisto delle loro azioni, in un'epoca posteriore al fatto, che imputano agli amministratori.

« La semplice azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 20. L'azione penale sarà portata innanzi al tribunale ordinario, il quale statuirà ad un tempo sul risarcimento dei danni. »

**DI SAN MARTINO**, relatore. Fu osservato all'ufficio centrale che per mettere quest'articolo in armonia coll'articolo 4 del Codice di procedura criminale, sia conveniente di aggiungervi un alinea così concepito:

« L'azione civile pel risarcimento dei danni può esercitarsi anche separatamente, avanti il tribunale di commercio. Ma l'esercizio in questo caso ne è sospeso, finchè siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale, intentata prima dell'azione civile, o durante l'esercizio di questa. »

L'alinea dell'articolo 4 del Codice di procedura criminale dice:

« L'azione civile può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile; in questo caso però l'esercizio ne è sospeso, finchè siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa. »

Così resta perfettamente d'accordo questa legge col Codice di procedura criminale: io credo che l'ufficio centrale non abbia difficoltà di accettare.

**STARA**. I due articoli 19 e 20 stabiliscono acconciamente le due competenze civile e penale, cioè l'articolo 19 porta che dell'azione civile conoscano i tribunali di commercio; medesimamente l'articolo 20 stabilisce molto opportunamente che dell'azione penale sono chiamati a conoscere i tribunali ordinari, i quali sono quelli che vi conoscono di queste materie. Ma due casi restano ommessi: quando l'azione civile è già intentata davanti il tribunale di commercio, non è impedita l'azione penale? Dura l'esercizio dell'azione civile se è intentata l'azione penale? Secondo i principii regolatori della materia, l'azione civile è sospesa sino a vedersi l'esito dell'azione penale. Questo caso è ommesso, ed è uno di quelli a cui provvede l'aggiunta.

Medesimamente dopo intentata l'azione penale, può la parte lesa anche servirsi di questo giudizio e proporre l'azione civile; ma non è obbligata ciò fare secondo le regole generali sulla materia come è stabilito nel Codice di procedura criminale; il tribunale ordinario investito dell'azione penale, assolverà, condannerà; quindi la

parte lesa potrà agire davanti il tribunale competente, che è il tribunale di commercio.

Dunque anche a questo caso che non è contemplato nei due articoli conviene si provveda; ed è anche a questo secondo caso che provvede quel mio emendamento che è in armonia con i principii regolatori della materia, e con gli articoli 1 e 4 del Codice di procedura civile. Allora è compiuta la disposizione. Altrimenti alla evenienza di questi due casi non si saprà come regolarsi. Perchè alcuno dirà: secondo l'articolo 20 necessariamente è obbligato il lesa a prevalersi del tribunale ordinario, che forse non gli converrà e amerà meglio ricorrere al tribunale di commercio fatto per conoscere delle operazioni commerciali, di cui è naturalmente più edotto.

**DEFERRARI.** Converrebbe togliere la parola *statuirà*.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Perchè il tribunale possa pronunziare sull'azione al risarcimento dei danni conviene che la legge lo dica; quindi io proporrei di approvare l'articolo come è scritto ed aggiungervi il seguente alinea:

« La parte lesa potrà tuttavia intentare separatamente l'azione civile per il risarcimento dei danni avanti il tribunale di commercio; ma l'azione... »

**DEFERRARI.** Lasciando la redazione dell'articolo quale è, ne viene per necessaria conseguenza che, quando vi è azione penale, il tribunale dovrà statuire anche sui danni. Ora quella non era l'idea del conte Stara, se pure l'ho bene inteso, e non è consentanea ai principii del diritto comune.

Si vuole che il tribunale penale giudichi dei danni: ma quando? Quando la parte glielo chiede. Se la parte non lo chiede, esso è libero di tacere, e di riservare la sua azione tacendo, per proporla anche al tribunale commerciale.

Dunque bisogna togliere dall'articolo la parola *statuirà*, che è parola precettiva, la quale obbligherebbe il tribunale penale, anche contro la volontà della parte lesa, a provvedere.

**DES AMBROIS.** Proporrei che si rimandasse alla Commissione, perchè questa non mi pare una redazione che si possa improvvisare. Le disposizioni di quest'articolo debbono essere poste d'accordo coll'articolo 19, e conviene prevedere diversi casi.

**SCLOPIS.** Appoggio la proposta del rinvio, tanto più che converrebbe fosse la redazione fatta con qualche attenzione. Per esempio, si vorrebbe dire: *se il tribunale sarà richiesto*. Io non direi *se sarà richiesto*, ma si bene *se non sarà fatta richiesta in contrario*, perocchè penso, che sia conseguenza dell'esercizio della giurisdizione penale quella di venire a statuire sull'esercizio dell'azione civile. Poi credo che la savissima regola *actio cri-*

*minalis civili praedicitur* dovrebbe essere espressa, dovrebbe formare un articolo a parte.

Per ciò appoggio la proposta del rinvio alla Commissione.

**PRESIDENTE.** È chiesto il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

Chi approva si alzi.

(È approvato.)

Resta l'articolo 21:

« Trascorsi sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il disposto degli articoli 15 e 16 della medesima sarà applicabile agli amministratori delle società costituite prima della promulgazione stessa. »

**DES AMBROIS.** Mi pare qui il luogo di sollevare un dubbio su cui credo siano opportuni alcuni schiarimenti.

Domando se le disposizioni di questa legge sono applicabili alle società straniere, le quali facciano operazioni nello Stato.

Sono persuaso che il Ministero e l'ufficio centrale hanno nella loro mente risolto questo dubbio; mi pare tuttavia opportuno che emani qualche schiarimento nella discussione.

**DI SAN MARTINO, relatore.** La legge del 1853 stabilisce che tutte le società straniere, le quali vengono a fare operazioni nel nostro Stato, debbano ottenere l'approvazione del Governo. Quest'approvazione le vincola quanto è possibile coll'esercizio di questa legge.

Se la società tiene la sua sede nel paese, anche tutto ciò che riguarda le regole imposte colla presente legge verrà applicato allorchando gli amministratori contravengono; necessariamente l'azione delle nostre leggi non potrà riflettere gli amministratori che sono fuori Stato, ma si esercita nella cosa in se stessa, e venendo l'amministratore nello Stato sarà passibile delle infrazioni che avrà commesse anche all'estero per le operazioni che ha fatte nello Stato.

Credo che è meglio lasciare la cosa al diritto comune, perchè il volere regolare minutamente le disposizioni, che avessero a reggere le condizioni dei direttori delle società estere, sarebbe cosa piena di pericoli e necessariamente incompleta. Penso che l'ufficio centrale sarà dello stesso avviso, bastando i pochi cenni fatti nella legge del 1857 per i bisogni più indeclinabili; e non credo sia possibile di provvedere maggiormente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prima di chiudere la seduta, io inviterò il Senato a volersi riunire domani ad un'ora negli uffici, essendovi quattro progetti di legge da esaminare e di cui si sono distribuiti gli stampati, cioè i numeri 23, 24, 25 e 26, e quindi in seduta pubblica alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.

## TORNATA DEL 7 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per una proroga per la costruzione della ferrovia da Annecy a Ginevra; 2° per segnalamento di punti pericolosi nelle coste dello Stato — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita — Approvazione della nuova redazione dell'articolo 20 — votazione sull'intero progetto — Discussione del progetto di legge sulle servitù militari — Dichiarazione del ministro della guerra — Osservazioni del senatore De Cardenas — Risposta dei senatori Gonnet e Colla — Approvazione degli articoli 1 al 13 — Proposta del senatore Mosca all'articolo 14, combattuta dal ministro della guerra e dai senatori Sclopis e Des Ambrois — Adozione dell'articolo 14 al 39 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e della guerra, ed in seguito interviene quello delle finanze.)

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**PRESIDENTE.** Non trovandosi presente ancora l'onorevole ministro delle finanze, se il Senato crede, si darà seguito più tardi alla discussione ieri rimasta in sospenso, per essersi rimandato all'ufficio centrale l'articolo 20 della legge sulle società anonime ed in accomandita per una nuova sua compilazione. Intanto giacchè è presente il signor ministro dei lavori pubblici si potrebbe discutere il progetto portante proroga per la costruzione della ferrovia d'Annecy.

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE PROROGA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA.

**PRESIDENTE.** Se il Senato lo crede, io darò lettura dell'articolo unico di cui è composto questo progetto, e sul quale l'ufficio centrale nella sua relazione non ha presentato modificazione. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 448 e 451.)

(Il Senato assente.)

Il Senato assentendo alla mia proposta io do lettura dell'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai signori Maurizio Blanc e Giovanni Mottù una proroga di mesi sei, a partire dalla promulgazione della presente legge, per presentare la ratificazione del Governo elvetico per l'oggetto di cui ai numeri 2 e 3 degli articoli

addizionali della convenzione del 23 marzo 1857 approvata colla legge del 14 successivo giugno. »

Non domandandosi la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

**CIBBARIO**, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 49

Voti favorevoli . . . . . 43

Voti contrari . . . . . 6

(Il Senato adotta.)

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SEGNALAMENTO DI PUNTI PERICOLOSI DELLE COSTE DELLO STATO.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici farebbe istanza perchè si desse passo parimente al progetto di legge pel segnalamento di punti pericolosi sulle coste dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 865 e 867.)

Questo progetto, relativamente al quale l'ufficio centrale opinava eziandio favorevolmente, sarebbe di due articoli, dei quali vado perciò a dare lettura. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa nuova di lire 47,220 per costruzione di un faro al Capo di Ferro ed opere relative al segnalamento dei punti pericolosi alla navi-

gazione per le bocche di Bonifacio, in conformità di progetti adottati da speciale Commissione sardo-francese, in data 10 luglio 1857, e da Commissione sarda in data 3 dicembre stesso anno. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del volgente esercizio in apposita categoria portante il titolo: *Costruzione di faro al Capo di Ferro ed opere relative al segnalamento dei punti pericolosi alla navigazione per le bocche di Bonifacio.* »

(È approvato.)

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 48  
Voti favorevoli . . . . . 47  
Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.**

**PRESIDENTE.** Come già ebbi a ricordare, il Senato ieri sospendeva la discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita, e rimandava l'articolo 20 all'ufficio centrale, perchè ne combinasse una più compiuta redazione.

Ora questa nuova redazione presentata dall'ufficio centrale comprenderebbe nell'articolo 20 l'alinea del precedente articolo 19, il quale ieri già ebbe il voto del Senato; con questa sola differenza che dicendo l'alinea suddetto « la semplice azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio » si torrebbe in ora la parola « semplice » che non è più necessaria nella nuova redazione, e si verrebbe così a dire « l'azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio. »

Ciò che significava la parola *semplice*, in quel luogo, si trova adesso supplito dal contesto del nuovo articolo 20 proposto, il quale sarebbe così concepito:

« Art. 20. L'azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio.

L'azione penale sarà di competenza dei tribunali ordinari.

« Queste due azioni saranno esercitate in conformità di quanto è stabilito dal titolo preliminare, capo 1, del Codice di procedura criminale. »

Metto quindi ai voti il trasporto di quell'alinea dell'articolo 19 al seguente articolo 20, non che l'articolo 20 quale si trova ora proposto dall'ufficio centrale.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Con ciò restando compiuta la deliberazione degli articoli debbo con rincrescimento incomodare di nuovo il Senato con altro squittinio segreto.

CIBBARIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 51  
Voti favorevoli . . . . . 45  
Voti contrari . . . . . 6

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SERVITÙ MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alle servitù militari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 958.)

Domanderò al signor ministro della guerra se è consentiente alle modificazioni proposte dalla Commissione.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Accetto tutte le variazioni che la Commissione ha proposte.

**PRESIDENTE.** Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Mi permetto un'osservazione sopra un punto di questa legge. Mi pare che in questo schema siasi dimenticato il caso, quando cioè nel fare una nuova fortezza, od ampliandone una esistente vengano a cadere nella circoscrizione militare in cui vi sono molte proibizioni, tali terreni i quali non vi erano soggetti anteriormente. Questi terreni certamente, dato questo caso, vengono a patire un grave discapito nel loro prezzo; e questa deprezzazione, a mio parere, dovrebbe essere compensata ai proprietari danneggiati.

Uno che attualmente è padrone di fabbricare di scavare, fare strade e fossi nei suoi terreni come a lui pare e piace, qualora ne venga impedito da un momento all'altro per fatto altrui, senza il suo consenso, mi pare sia una enormità che abbia a patire il danno senza averne alcuna indennizzazione.

Si sono preveduti nella legge alcuni casi particolari; come nell'articolo 19 dove è detto: « potrà essere qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti accennati nell'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi a mente dell'articolo 92 del regolamento approvato con lettere patenti delli 11 luglio 1837. »

Ma l'impedire di fabbricare, l'impedire la facoltà di servirsi del suo fondo come si vuole, mi pare che dovrebbe avere un compenso. Qualora però non avessi bene inteso il significato di quest'articolo o del complesso della legge, pregherò la Commissione a volermelo spiegare.

**GONNET, relatore.** La Commission a introduit dans ce projet de loi l'article 11 qui répond, pour ainsi dire, aux observations de l'honorable De Cardenas; il est ainsi conçu: « occorrendo di demolire fabbricati esi-

stenti nelle anzidette zone, nei siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità a termini dell'articolo 92 del regolamento approvato con regie patenti 11 luglio 1837. » S'il s'agit d'ériger une nouvelle forteresse, tous les propriétaires des terrains, qui seront occupés, seront naturellement indemnisés en vertu de la loi, et il est certain que ceux qui seront chargés de l'expertise tiendront compte des circonstances qui pourront se rencontrer.

**DE CARDENAS.** Pare per altro che sarebbe conveniente che nella legge ci fosse una parola che dicesse quello che l'onorevole relatore diceva testè, che cioè si darà una indennizzazione per il depreziamento che avrà la proprietà per causa di questa soggezione.

**GONNET, relatore.** L'article est seulement relatif aux maisons ou aux autres bâtiments qui peuvent se trouver dans les nouvelles zones des servitudes, mais ne s'occupe pas des dépréciations de terrains qui pourraient être la conséquence des limites que l'on trace à ces bâtiments. La loi ne peut pas tenir compte de ces dépréciations: elle ne peut tenir compte que du fait d'expropriation.

**DE CARDENAS.** Si potrebbe esaminare l'articolo della legge, ossia delle regie patenti, per vedere come provvedono.

**COLLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Colla.

**COLLA.** La questione che propone il senatore De Cardenas non è nuova; è stata esaminata già prima di ora tanto da noi quanto in Francia. Essa sta nel vedere se, quando si costruisce una nuova fortificazione, dovendo quei beni necessariamente soffrire la servitù che si tratta di imporre, e così perdere del loro pregio, sia perciò il Governo tenuto ad indennizzare.

Questa questione così in Francia come in Piemonte è stata decisa negativamente, per la ragione che non si tratta di espropriare, ma soltanto di modificare il libero uso della proprietà. Il nostro Codice civile, come tutti gli altri, definisce la proprietà, il diritto di disporre liberamente delle cose nostre; ma aggiunge *nei modi però non vietati dalle leggi e dai regolamenti*.

Ora le leggi ed i regolamenti vietano di fabbricare intorno alle fortificazioni; dunque l'uso della proprietà in questo caso rimane modificato in forza di legge per causa d'utilità pubblica: non c'è espropriazione, ma c'è solamente una modificazione del diritto di usare della proprietà.

E questa modificazione non è solamente per le servitù militari, ma anche nelle città per l'abbellimento delle medesime, per l'igiene e per tante altre cose che danno luogo alla proibizione di fare certi usi delle proprietà che si hanno, di costrurre in certi luoghi se non su quella tale linea, se non in questo od in quell'altro modo. Tutte queste, ripeto, sono modificazioni al diritto di usare della proprietà, ma non sono espropriazioni. La legge provvede solamente per l'espropriazione.

Nell'articolo testè citato dal signor relatore si è aggiunto espressamente la parola *esistenti*, perchè in questi casi si tratta di distruggere cosa che esisteva, e allora è giusto che vi sia il compenso, perchè si espropria taluno della sua proprietà. Ma quando si tratta solamente di cosa da farsi, allora non è che un impedimento messo dalla legge per causa di utilità pubblica pel quale in nessun paese si ha diritto ad indennizzazione.

**DE CARDENAS.** Domanderei ancora di parlare...

**PRESIDENTE.** Siccome la questione si riferisce ad un articolo, potrà poi parlare, se vuole, quando venga in discussione il medesimo.

Non chiedendosi più da alcuno la parola, interpello il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora rileggerò gli articoli:

« **CAPO I. Della natura ed estensione delle servitù militari.** — Art. 1. Le proprietà fondiariae in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

« Sono parimente soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva. »

(È approvato.)

« Art. 2. All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati l'estensione soggetta alla servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime. »

(È approvato.)

« Art. 3. La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali, distanti essi punti non più di duecento cinquanta metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

« Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa. »

(È approvato.)

« Art. 4. La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima e da un secondo poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente alla distanza non maggiore di duecento cinquanta metri. »

(È approvato.)

« Art. 5. La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti come quelli del precedente alla distanza da questi non maggiore di cinquecento metri. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi od elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare, la

quale potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

« È parimente proibito di tenere deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente, nei luoghi che verranno indicati dalla direzione del genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè non siano accumulate ad altezza maggiore di metri 1 20.

« È pur anche vietato di eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della guerra, la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quelle delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri sette. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costruire in legno e terra, senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni nè calce nè malta, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell'interesse della difesa. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nella prima zona non si può erigere costruzione di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi morte, le quali si possono stabilire liberamente colla condizione però accennata nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le ricostruzioni totali o parziali, non che i consolidamenti di fabbricati o costruzioni esistenti in qualsiasi zona, sono sottoposte alle stesse proibizioni delle costruzioni nuove.

« Sono però autorizzate le riparazioni per semplice manutenzione dei medesimi fabbricati e costruzioni, purchè non vengano alterate le loro forme e dimensioni, e che i materiali da impiegarsi siano della stessa natura di quelli precedentemente in opera. Ma prima che si ponga mano a delle riparazioni, la direzione del genio dovrà esserne prevenuta dai rispettivi proprietari. »

(È approvato.)

« Art. 11. Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che, all'epoca della promulgazione della presente legge, non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità, a termini dell'articolo 92 del regolamento approvato con regio patenti 11 luglio 1837. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le servitù stabilite nella seconda zona saranno anche applicabili alla terza per quanto riguarda il suolo esistente tra la cinta della città fortificata e le opere accessorie di fortificazione, non che tra le opere stesse. »

(È approvato.)

« Art. 13. Nell'interno di una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

« Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni, che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esiste la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

« Gli edifi, tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti, in tutto od in parte, non potranno essere ricostrutti, salvo a quella distanza. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il ministro della guerra potrà per motivi speciali, previo l'avviso del Consiglio del genio militare, e sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà di dovere prescrivere nell'interesse della difesa:

« 1° Permettere nella prima e seconda zona la costruzione di mulini od altri stabilimenti industriali, di muri di sostegno, o di altre opere utili, che si riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare;

« 2° Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura, e la ricostruzione, ampliamento o mutazione di forma dei fabbricati già esistenti. »

(È approvato.)

**MOSCA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MOSCA.** Mi permetto di fare osservare al Senato che l'esperienza avuta nel principio della mia carriera mi fa propendere a proporre che si ometta questo articolo, per la ragione semplicissima che quando si accordano di queste concessioni temporarie, venendo il caso di dovere demolire le opere eseguite, non ostante tutte le condizioni che si siano poste d'obbligo di demolirle occorrendo, tuttavia si dovè quasi sempre pagare un'indennità.

Io accennerò il caso che mi occorre all'epoca della costruzione del ponte della Dora.

Varie case erano state costruite coll'obbligo di demolirle occorrendo; tuttavia si dovette pagare una indennità; onde io credo che sarebbe forse più prudente consiglio, nell'interesse del Governo, di escludere questa concessione.

Quando una zona deve essere libera, si lasci libera; non si concedano costruzioni provvisorie con obbligo di demolirle; perchè quando viene poi il caso (che non arriva sempre pochi anni dopo la concessione, ma spesso volte quando si sono perfino perduti i titoli), bisogna pagarle, e bisogna pagarle in tempi di guerra nei quali i mezzi del Governo sono sempre naturalmente minori.

Quindi pare a me che, nell'interesse medesimo del Governo, come dissi, sarebbe forse opportuno di prescindere da queste concessioni, cioè di ridurre le zone come devono essere per rispetto alla difesa militare, di non permettere alcuna costruzione in queste zone per non avere poi a pagare indennità che tornano gravose in tempi difficili.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Io credo che gli inconvenienti segnalati dall'onorevole Mosca siano stati cagionati principalmente dalla mancanza di una legge colla quale si ovviasse ai medesimi.

C'era bensì un complesso di disposizioni, di decreti reali, ma una legge apposita non c'era, ed è precisamente per questo che spesso non si osava diniegare tali concessioni.

Il Governo non aveva forza necessaria per provvedere ai bisogni delle fortezze e nel tempo stesso gli mancavano le norme per non urtare troppo direttamente gli interessi privati in quanto alle costruzioni a cui si accenna. Qui non si tratta già di costruzioni grandi, perchè sicuramente non si lascerà mai fare un fabbricato, che richieda lungo tempo a distrurlo; ma si tratta semplicemente di cose affatto provvisorie.

Per esempio, vicino alle fortificazioni di Alessandria si è fabbricato un caffè, una tettoia, che sono assolutamente provvisori, e che da un momento all'altro si possono distrurre senza neanche avere la ripugnanza così naturale di dover distrurre un edificio considerevole.

Non è nell'intenzione del Governo di lasciare fare una costruzione soda per doverla poi distrurre come si pratica ordinariamente in simili casi. Quando avvengono di simili casi il Ministero ne riferisce al Consiglio del genio, il quale fa le sue osservazioni. Alcune volte nega assolutamente il permesso; molte altre lo concede; ma io non credo che da ciò possano nascere grandi inconvenienti.

Le cose succedute rendono molto giuste le osservazioni del senatore Mosca, perchè realmente ci era una confusione generale di decreti e di regolamenti, di servitù differenti dalle une alle altre fortezze, per cui il Governo era spesso in imbarazzo per sapere come cavarsene. Ed è appunto per questo che crediamo importantissima l'adozione di questa legge; importanza sentita da tutti, sia dai militari, sia dai non militari.

**SCLOPIS.** Il sistema di precarietà è una conciliazione fra una causa permanente ed interessi transitorii; per conseguenza questo sistema non nuoce all'interesse pubblico e giova all'interesse privato. Le osservazioni che ha fatto l'onorevole ministro della guerra dimostrano come una volta che si sia dichiarata la natura di queste concessioni, non si durerà fatica a metterle d'accordo coll'interesse dei privati nell'effettuare i lavori che si dovranno fare anche a scapito delle preesistenti concessioni.

Poichè ho la parola e che da un lato rispondo alle osservazioni del senatore Mosca, le quali tenderebbero ad aggravare, a mio credere, le condizioni dei privati rispetto all'ingerenza ed all'autorità del Governo, mi permetterò di aggiungere ancora alcune parole in risposta alle osservazioni del senatore De Cardenas, le quali avevano per iscopo di mettere avanti l'interesse privato a danno e limitazione dell'interesse pubblico.

Io credo che tutta questa materia sia governata da due principii: vale a dire dal principio che il caso for-

tuito cede al caso previsto, e dal principio che il Governo in virtù di quel dominio, che si chiama dominio eminente, ha il diritto di prelevare una parte aliquota degli utili di tutti i cittadini per servire alla cosa pubblica.

Si argomenta dalla disposizione della legge relativa alla espropriazione della proprietà per indurne una parità di trattamento per la modificazione della proprietà. Si sa che le servitù non sono altro che modificazioni della proprietà: la proprietà rimane, ma rimane meno estesa di quello che sarebbe nei suoi limiti naturali primitivi. I giureconsulti romani qualificavano con quel linguaggio così espressivo che era loro proprio queste servitù, chiamandole: *praedia qualiter se habentia*.

Ora la natura delle servitù e la natura dell'espropriazione della proprietà mi pare che siano, per così dire, tra loro opposte, o almeno discostissime, poichè quello che è privato della sua proprietà, sicuramente non potendosi più valere di nessun mezzo onde ottenere i frutti, deve essere rimborsato, deve essere indennizzato; ma colui che unicamente soggiace ad una limitazione contingibile, limitazione che non ha luogo che sotto la pressione di certi casi, io credo che debba soggiacere in questa parte anche ad uno scapito senza reclami per indennizzazione, poichè, come dicevo, è una delle qualità del dominio eminente il limitare nei sudditi alla legge una parte degli utili derivanti dalla proprietà.

Tale è tutta la teoria delle imposte. Che cosa facciamo noi colle imposte se non prelevate che si fanno sul proprietario e sulla proprietà piena del suo fondo? Tuttavia il proprietario deve pagare tutta l'imposta. E a qual titolo paga egli l'imposta? A titolo del dominio eminente.

Per conseguenza io non nego che veramente è dura questa condizione, che sarebbe desiderabile, se si potesse, che si desse un compenso a tutti quelli che sono privati di una parte aliquota qualunque dei loro utili nell'esercizio dei loro fondi. Ma per la ragione comune che avvertiva e per la causa che deve essere il caso della difesa del Governo, non potrei indurmi ad estendere al di là di quanto ha proposto l'ufficio centrale, in questa parte, dei compensi da darsi per le servitù militari.

**MOSCA.** Mi permetto di osservare all'onorevole senatore che a tenore delle leggi vigenti vi sarebbe una distinzione per il rispetto che si deve alla proprietà in un caso di pubblica utilità come sarebbe quello dei lavori pubblici, di lavori per fortificazioni o fabbriche militari, ecc. Difatti il Codice civile dice in genere, agli articoli 441 e 442, che nessuno potrà essere privato delle sue proprietà, nè costretto a cederle in modo qualunque, anche per oggetto di pubblica utilità, se non previa una giusta indennità. Tanto è che la legge 6 aprile 1839 determina in termini molto precisi il modo con cui queste indennità devono essere valutate, e non solo contempla il danno reale, ma ancora contempla in modo molto largo i danni relativi.

Ora chieggo al Senato se quando per altri lavori di pubblica utilità il Codice civile, e quindi la legge 6 aprile del 1839, determinano delle larghe indennità, non si abbiano a determinare eguali indennità quando si tratta di difesa militare. Io chieggo a me stesso come dopo queste leggi che sono in vigore, si vorrà per il caso di difesa dello Stato non rispettare la proprietà come si rispetta nell'altro caso?

Almeno questo me fa un senso che mi pare che non sia troppo conforme alla giustizia, il trattare in caso di pubblica utilità in modo molto largo a favore dei proprietari, e non avere eguale rispetto ai medesimi quando si tratta di difesa militare. Mi pare che il rispetto debba essere eguale per tutti, tanto più nel regime in cui viviamo, come anche perchè così esige la giustizia.

**SCLOPIS.** Il senatore Mosca, mi pare, è entrato in un altro sistema, perchè dapprima avrebbe consentito al Governo la facoltà di impedire anche che facciansi concessioni a titolo precario, di usare più largamente dei fondi soggetti a queste servitù.

Ora istituisce un argomento d'identità tra le sproporzioni forzate e le servitù militari.

Credevo di avere già accennata la risposta a questa diversità, ed è che altro è spodestare altrui del totale delle sue proprietà, di privarlo assolutamente di trarre profitto da un fondo, altro è il coordinare anche mediante un sacrificio individuale l'esercizio di un fondo coll'interesse pubblico. E quantunque io bramassi che si potessero indennizzare tutti quelli che in qualche maniera sono privati di usare nel più lato senso dei benefici della loro proprietà, tuttavia ravviso che la cosa pubblica ne sarebbe molto inceppata; bisognerebbe allora venire ad indennizzare tutti i proprietari di quei fondi per dove passa un'armata, bisognerebbe estendersi a tutti gli incomodi che in qualunque modo il Governo possa recare ai proprietari.

Qui non si tratta propriamente di fare perdere le proprietà, ma di modificarle nello stesso modo in cui si modifica l'uso della proprietà, limitandone i prodotti, togliendo una parte aliquota dei prodotti di un fondo a titolo d'imposta. Sicuramente il proprietario se ne risente, ma il caso non è eguale, in quanto che, da un lato si toglie la radice delle proprietà, dall'altro lato non si modifica che in qualche parte l'utile che se ne ricavava.

In tutte le società umane non c'è altro mezzo di vincolo comune e sociale che quello dei sacrifici individuali; non c'è altro che una continua rete di obblighi che si contraggono. Il Governo in questa parte ha il diritto di preferenza, ma non nella misura in cui si vorrebbe pretendere anche dagli oppositori, vale a dire che si dovesse pareggiare questa limitazione colla privazione assoluta della proprietà.

**MOSCA.** Tornando alla mia prima domanda desidererei che al paragrafo secondo di questo articolo 14 si indicasse almeno che si tratta solo di costruzioni provvisorie, perchè il modo in cui questo paragrafo è espresso

è talmente generale che sembra che si vogliano per esso autorizzare anche opere di una certa rilevanza.

« Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura e la ricostruzione, ampliamento o mutazione di forma dei fabbricati già esistenti. »

Ora io dico a me stesso, come mai autorizzare, senza un limite, opere le quali poi si debbano demolire? Vorrei che si dicesse almeno *ben inteso che queste costruzioni non debbono essere di grande entità*; ecco la mia proposta.

Quanto poi alla questione sollevata dal conte De Cardenas e combattuta dal conte Sclopis, mi permetto una sola osservazione.

Secondo la legge del 1839, se si fa una strada, una via ferrata, un canale, se, per ipotesi, si tagli un campo per metà, si ha diritto non solo al valore del terreno espropriato, ma ancora al danno relativo arrecato al restante della proprietà. Suppongo che il conte Sclopis sia proprietario di un terreno fra la seconda e la terza zona il cui valore, stante questa servitù, da 100,000 lire cui poteva ascendere, non potrà ora essere che di 50 a 60,000. Chiedo io se accetterebbe senza osservazione questa servitù. Quindi, siccome in sostanza le servitù sono sempre in diminuzione del valore di proprietà, vorrei mettere un'eguale condizione tra coloro che vanno soggetti all'imposizione d'una servitù per opere militari e coloro che la subiscono per opere civili.

**DES AMBROIS.** Domando la parola.

**MOSCA.** La difesa militare è oggetto di pubblica utilità in cui tutti devono concorrere, ma non un privato a fronte di tutti gli altri. Quindi siano pareggiate le partite. A me sembra che ciò sarebbe più conforme alla giustizia. Dei resto, siccome mi dichiaro profano in questa materia e che non è che un sentimento di giustizia che mi moveva a fare questa proposta, io lascio al Senato il determinare come crederà più opportuno.

**DES AMBROIS.** L'onorevole Mosca trova incongruo che vi sia disparità di trattamento fra coloro che subiscono l'imposizione di una servitù per opere militari e coloro che la subiscono per opere civili.

Io mi permetto di osservargli che questa disparità non esiste. Anche trattandosi di opere civili si stabiliscono servitù legali senza che per queste servitù abbia luogo veruna indennità.

Il senatore Mosca ha presente la molteplicità di servitù che possono derivare dalla costruzione delle strade o da altre opere civili di utilità pubblica. Per nessuna di queste servitù ha luogo concessione di un'indennità; così quando è costruita una strada ordinaria, vi hanno fossi lungo questa strada i quali devono essere purgati per opera di proprietari dei fondi latitanti; e per l'imposta di questa servitù, non è corrisposta indennità veruna. Così, vi hanno delle servitù per i piantamenti lungo le strade; anche queste servitù si stabiliscono senza corrispettivo.

Lo stabilimento delle strade ferrate impone ben altre soggezioni, e ben più gravi ai proprietari latitanti.

Eppure si espropria senza considerare il danno che possa risultare da queste servitù. Per la servitù propriamente non è corrisposta alcuna indennità.

**PRESIDENTE.** Questa seconda questione veramente qui non verrebbe a proposito, perchè il principio sarebbe già adottato negli articoli precedenti.

Rimane dunque soltanto di venire all'aggiunta che vorrebbe fare il senatore Mosca al paragrafo 2, che si è di stabilire l'autorizzazione in modo precario...

**MOSCA.** Purchè non si tratti di opere di molta entità.

**PRESIDENTE.** Questo è dell'interesse stesso dei proprietari.

Il senatore Mosca persiste nella sua proposta?

(Il senatore Mosca fa segni negativi.)

Allora metterò ai voti l'articolo 14.

(Il Senato adotta.)

« Art. 15. Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali e di rimettere le cose nel pristino loro stato secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo, quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario, sotto pena di vedere ciò eseguito d'ufficio a loro spese, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senza altra costituzione in mora, nè alcun atto giuridico. »

(È approvato.)

« Art. 16. Il numero e la larghezza delle zone, e le servitù relative da applicarsi alle singole località entro i limiti stabiliti dalla legge, saranno, previo avviso del Consiglio del genio militare, determinate con regio decreto da inserirsi negli atti del Governo.

« Secondo la gravità dei casi, il ministro potrà aggiungere al Consiglio uffiziali generali o superiori del genio, dell'artiglieria o dello stato maggiore in numero non eccedente la metà di quello dei membri del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 17. Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non s'intenderanno imposte, modificate od estinte se non mediante un apposito regio decreto da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 18. Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare con o senza fumaio.

« Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzione di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gaz-

luce, chiusure in legno o siepi morte, non che di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto. »

(È approvato.)

« Art. 19. La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sopra indicati, potrà essere ordinata, qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti accennati nell'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi a mente dell'articolo 92 del regolamento approvato con lettere patenti dell'11 luglio 1837. »

(È approvato.)

« CAPO II. Della limitazione delle zone. — Art. 20. La limitazione delle zone stabilita con decreto reale sarà fatta dal direttore del genio militare o da un suo delegato coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia e del sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed ora delle operazioni. »

(È approvato.)

« Art. 21. Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun comune, da sottoscrivere dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

« Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale di cui farà parte integrante.

« Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del Governo. »

(È approvato.)

« Art. 22. Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

« Tali dichiarazioni saranno inserite nello stesso verbale. »

(È approvato.)

« Art. 23. Non comparendo alcuni, od anche tutti gli interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale. »

(È approvato.)

« Art. 24. terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite s'intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salve le rettificazioni che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente. »

(È approvato.)

« Art. 25. I verbali di cui agli articoli 21, 22 e 23 rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi comuni onde ognuno degli interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

« Sarà pubblicato in ciascun comune apposito avviso del fatto depositato. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il giudizio sui reclami relativi alla limitazione appartiene ai tribunali del contenzioso amministrativo. »

(È approvato.)

« Art. 27. Spirati i tre mesi di cui all'articolo 25, se non vi saranno reclami, il ministro della guerra ordinerà con apposito decreto il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva. »

« Il piantamento avrà luogo coll'intervento del sindaco locale. Gli interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi. »

(È approvato.)

« Art. 28. Una copia del verbale sarà rimessa al comune per essere conservata nei suoi archivi. »

(È approvato.)

« CAPO III. Delle contravvenzioni. — Art. 29. Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli stabilimenti contemplati nell'articolo 17 potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo. »

« Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 30. Ogniquivolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del genio, la quale richiederà il giudice di mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato referente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale, sottoscritto pure dall'autorità intervegnaente, verrà rimesso alla direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti. »

(È approvato.)

« Art. 31. Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pure firmato tanto da esso che dai contravventori, e in caso di rifiuto per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale. »

« Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il giudice di mandamento od il sindaco del comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali, nel caso in cui il verbale non sia scritto per intero dagli impiegati che lo presentano, dovranno, nell'atto di asseverazione, indicare il motivo di tale circostanza e far constare che venne letto ai medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 32. I processi verbali fanno fede in giudizio per i fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione sianzi osservate le norme di cui negli articoli precedenti e non siavi motivo legale di

ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. È per altro riservata all'imputato la prova contraria. »

(È approvato.)

« Art. 33. Ove i contravventori, avuta notificazione dei processi verbali dagli impiegati del genio e dell'artiglieria, non riducano le cose in pristino entro il termine che sarà loro fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali all'avvocato fiscale perchè si proceda a termine di legge. »

(È approvato.)

« Art. 34. I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 35. Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la professione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in stato equivalente. Quando egli non ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 36. La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal Governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali. »

(È approvato.)

« Art. 37. L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'articolo 33 si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione. »

« Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino. »

(È approvato.)

« CAPO IV. Disposizioni transitorie. — Art. 38. Le disposizioni anteriori alla presente legge concernenti alle servitù militari s'intenderanno abrogate a misura che emaneranno i decreti di limitazione di cui all'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 39. Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con regolamento da approvarsi per decreto regio il quale sarà pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo. »

(È approvato.)

Con questa deliberazione essendosi compiuto l'ordine del giorno, prima di procedere all'appello nominale prevengo il Senato che io sarei per convocarlo per il giorno di mercoledì o giovedì in seguito alla distribuzione delle relazioni che sono attualmente in pronto.

Una voce. Giovedì è festa!

Voci. È meglio fissare venerdì!

PRESIDENTE. Il Senato è dunque convocato per venerdì 14 corrente.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 52

Voti favorevoli . . . . . 50

Voti contrari . . . . . 2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

## TORNATA DEL 14 MAGGIO 1858

-10-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Presentazione di un progetto di legge pel riordinamento del servizio consolare — Approvazione della proposta di nominare una Commissione apposita per l'esame del suddetto progetto — Annuncio della deposizione di una proposta di legge del senatore Musio — Discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Dichiarazioni ed istanza del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del senatore Musio, relatore — Opposizione del ministro di grazia e giustizia — Articolo 1, del progetto ministeriale — Parole del ministro di grazia e giustizia contro la soppressione di quell'articolo, proposta dell'ufficio centrale — Considerazioni del senatore Musio, relatore, a sostegno della medesima — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Chiarimenti del senatore Musio, relatore — votazione segreta sopra quest'articolo, proposta dal senatore Sclopis — Adozione dell'articolo 1 ministeriale, non che dell'articolo 2 — Istanza del ministro di grazia e giustizia in ordine all'articolo 3 — Dichiarazione del relatore Musio — Osservazione del senatore Persoglio — Parlano il ministro di grazia e giustizia e il relatore Musio — Rinvio di questo articolo all'ufficio centrale, proposto dal senatore Sclopis — Obbiezione del ministro di grazia e giustizia sopra alcune aggiunte fatte al medesimo dall'ufficio centrale — Risposta del senatore Sclopis — Parlano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Sclopis, Gallina, il ministro di grazia e giustizia e il senatore Gallina — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge pel riordinamento del servizio consolare.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

**MARIONI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi:

Del vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova, di 10 esemplari delle notizie sulle arti e sulle industrie degli Stati Sardi;

Del signor Pio Ponzio, di 10 copie di un suo opuscolo delle guardie da fuoco di questa capitale;

Del signor Cuniberti, di un suo opuscolo sull'ordinamento delle guardie campestri;

Del signor avvocato Jacopo Virgilio, di alcune copie d'una sua memoria sulla Corte d'appello autonoma ed indipendente nella città di Sassari.

### PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONSOLARE.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. A nome del ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare

al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, pel riordinamento del servizio consolare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 249.)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione fatta, a nome del ministro degli esteri, del progetto di legge relativo al riordinamento del servizio consolare. Nel tempo stesso, sia che si consideri la natura del progetto, sia la sua mole, io credo di dover provocare una deliberazione del Senato riguardo al corso, che debba il medesimo avere, cioè se l'esame di esso debba essere demandato ad un ufficio centrale, ovvero ad una Commissione appositamente nominata.

Se il Senato lo crede, io metterei ai voti la proposta di nominare un'apposita Commissione.

Se questa non è accettata, s'intenderà che il progetto sarà rimandato all'ufficio centrale, il quale verrà nominato secondo i modi soliti.

Chi approva la proposizione per la nomina di un'apposita Commissione voglia sorgere.

(È approvato.)

Pregherei il Senato di voler determinare come intenda che sia nominata questa Commissione.

*Molti senatori.* Dal presidente!

**PRESIDENTE.** Allora prima che la seduta sia al suo termine avrò l'onore di far conoscere il nome dei senatori eletti a membri della Commissione.

**ANNUNZIO DELLA DEPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA  
DI LEGGE DEL SENATORE MUSIO.**

**PRESIDENTE.** Debbo annunziare al Senato che è stata deposta sul banco della Presidenza dall'onorevole Musio una proposta di legge.

Io mi riservo di convocare un'adunanza privata del Senato medesimo, secondo il prescritto dall'articolo 76 del nostro regolamento, perchè deliberisi intorno all'avviamento a darsi all'accennata proposta.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'E-  
SERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 89 e 96.)

Essendo questo di non pochi articoli, io suppongo che il Senato vorrà esimersi dall'udirne la lettura.

Invito l'ufficio centrale a voler prendere posto al suo banco.

È aperta la discussione generale.

Non essendosi domandata la parola, è da presumere che non si intenda di entrare in una discussione di proposito sul principio di opportunità e...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** (*Interrompendo*) Domando la parola. Io sorgo non per dare luogo ad una discussione generale, giacchè nessuno ha chiesto la parola sulla medesima, ma solo per rivolgere anzitutto le mie congratulazioni ed i miei ringraziamenti all'ufficio centrale, pel modo accurato e coscienzioso col quale egli esaminò lo schema di legge proposto dal Ministero, e principalmente all'onorevole relatore del medesimo per il bellissimo ed erudito suo lavoro con cui si fece a rendere ragione delle modificazioni dallo stesso ufficio proposte. Ciò premesso, ora debbo dichiarare che avendo io pure attentamente esaminato il progetto redatto dall'ufficio centrale, mi dovetti persuadere che l'opera non ha corrisposto all'intendimento degli onorevoli membri che lo compongono, imperocchè parecchie delle proposte variazioni sono tali che, a mio credere, se venissero adottate, non solo turberebbero l'intera economia della legge, ma la renderebbero inoltre meno consentanea allo scopo cui mira, e, starei per dire, inaccettabile. Quindi mio malgrado io debbo dichiarare che non posso accettare il progetto formulato dall'ufficio centrale e chiedere invece che la discussione sia aperta sullo schema del Ministero.

Confido che non si faranno opposizioni a questa istanza che il Governo è in diritto di fare, in caso diverso mi riservo di confutare le ragioni che si adducessero al riguardo.

**MUSIO, relatore.** Domando la parola.

Io sono molto sensibile alle parole benevole dell'ono-

revole guardasigilli, e lo ringrazio tanto a mio nome che in quello dei miei colleghi dell'ufficio centrale della cortesia colla quale si è spiegato sopra il rapporto dell'ufficio stesso; mi duole però che consenzienti nel fine, siamo dissenzienti nei mezzi, ma io credo che quando le intenzioni sono egualmente buone, facilmente si compone il dissenso.

Del resto io credo che l'ordine della discussione affinché possa essere più utile, comanderebbe che sia aperta piuttosto sul progetto che ha formulato la Commissione che sopra quello che ha fatto il signor ministro, giacchè in questo modo essa tornerebbe più chiara, più utile; in questo modo la discussione del progetto della Commissione abbraccierebbe la discussione di tutta la materia, mentre ne abbraccierebbe la metà se venisse ristretta al progetto del signor ministro.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quantunque io sommamente apprezzi l'opinione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, non posso tuttavia menomamente desistere dalla fatta istanza, che cioè la discussione aprasi sul progetto presentatosi dal Ministero. Ciò parmi consentaneo ai generali principii; imperocchè ove la discussione si aprisse non sul progetto del Governo, ma sibbene su quello dell'ufficio centrale, questa legge rimarrebbe d'iniziativa del Senato.

Il Governo presentò uno schema di legge, e secondo l'articolo 55 dello Statuto deve necessariamente il Senato deliberare sopra ciascheduno degli articoli di cui tale disegno componi: sul medesimo per conseguenza debbe aprirsi e vertire la discussione: sarà libero il Senato, ove non lo creda meritevole di venire discusso, di rigettarlo senza passare all'esame degli articoli; ma ove si faccia la discussione, questa a termini della legge fondamentale deve aver luogo sul progetto medesimo, e sopra ciascheduno dei suoi articoli.

Scendendo poi dai generali principii ad esaminare il caso concreto, avvi ancora un altro motivo, il quale si deduce appunto dalle modificazioni propostesi dall'ufficio centrale, il quale, mi si permetta la frase, ha decapitato il progetto del Governo col sopprimere interamente il capo primo, composto di quattro distinti articoli.

Ora se si apre la discussione sul progetto da quello compilatosi, vengono tali articoli senz'altro esclusi esplicitamente, epperò mi toccherà riproporli, ed in qual modo? Per aggiunta; e cominciare così per un'aggiunta la discussione, e di conseguenza per una cosa senza precedente: quindi io credo che nel caso attuale, appunto perchè l'ufficio centrale avrebbe eliminato dal progetto addirittura il primo capo, necessariamente conviene partire dallo schema del Governo, e deliberare prima sui 4 articoli che si credette di dovere come superflui sopprimere.

Del resto dichiaro che tali osservazioni io le faccio per maggiore regolarità e facilità della discussione. Se poi stimasse il Senato di rigettare la mia istanza, io mi inclinerei sicuramente, come è debito mio, alle sue deliberazioni, ma sarei obbligato a riproporre tutti i miei

articoli per via di emendamenti, ed avremmo così lo spettacolo di vedere il Ministero, il quale ha presentato uno schema di legge, essere poi costretto a venire ad ogni tratto proponendo temperamenti ad un progetto che deriverebbe non più dalla sua, ma da tutt'altra iniziativa, cioè da quella dell'ufficio centrale.

Consequentemente non già per puntiglio, nè perchè io stimi poco pregevole la proposta dell'ufficio centrale, ma per la facilità della discussione, e per la regolarità sua, ed anche perchè non rimangano menomati i diritti del Governo, rinnovo l'istanza che ebbi fin dal principio l'onore di sottoporvi.

**PRESIDENTE.** Io non posso a meno, prima di lasciare trascorrere più oltre la discussione, di richiamare al Senato i suoi propri antecedenti, coi quali ha stabilito che il progetto uscito da un'iniziativa doveva mantenersi, finchè chi aveva usato della facoltà di iniziativa, che gli è data dallo Statuto, non avesse rinunziato al proprio progetto e fatto suo quello emendato.

Questa è la giurisprudenza di tutti i Parlamenti, per quanto io mi sappia, e non credo che il Senato voglia andare incontro a questa unanimità di giurisprudenza, e contro alle precedenti sue deliberazioni; quindi è che non vedo alcuna difficoltà a procedersi in questo modo. Anzi, ripetendo quello che ha accennato l'onorevole guardasigilli, dirò, che nella circostanza attuale la cosa è di necessità, perchè non si potrebbero tenere per soppressi articoli, che non verrebbero riprodotti nel controprogetto, o senza che il Senato abbia sopra i medesimi deliberato.

Il terzo e quarto articolo del capo primo del progetto del Ministero sono riprodotti altrove dall'ufficio centrale, ma i due primi sono soppressi.

Procedendo quindi come si è sempre pel passato praticato, chiamerò la discussione sul primo articolo del capo primo del progetto ministeriale; se il Senato non crederà che debba essere ammesso, se esso concorrerà nell'opinione dell'ufficio centrale, se lo ravviserà, dico, superfluo, voterà contro, e l'articolo rimarrà soppresso, e così dell'articolo secondo.

In quanto agli articoli 3 e 4, se il Senato lo consente, se ne potrà sospendere la discussione per lasciare luogo a collocarli o secondo la proposta del Governo nelle disposizioni generali, o giusta quella dell'ufficio centrale fra le condizioni d'ammissione; e passare così all'articolo primo del capo primo dell'ufficio centrale corrispondente al primo del capo secondo del progetto ministeriale.

Venendo a prevalere nella maggioranza del Senato o l'uno o l'altro dei sistemi, si procederà a seconda della medesima ulteriormente nella discussione. Il Ministero, ove venga ad essere rigettato il suo sistema, avviserà a quello che gli converrà nell'interesse della sua iniziativa.

Non mi pare quindi, lo ripeto, che ci sia difficoltà alcuna al riguardo, nè tanto meno motivo di allontanarsi dai precedenti del Senato e dalla giurisprudenza che generalmente è seguita in questa materia.

**MUSIO, relatore.** Egli è certo che noi vogliamo impiegare meglio il nostro tempo che in una simile discussione; però rispondendo qualche parola al signor guardasigilli, dirò che l'ufficio centrale fu così lontano dal credere che egli assumeva l'iniziativa, che la sua conclusione è che si adotti il progetto proposto dal signor ministro colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale. Dunque il progetto di legge resta sempre del signor ministro, la sua iniziativa resta salva, ed in conseguenza l'ufficio centrale non le recò il menomo pregiudizio. Del resto io credo che la giurisprudenza del Senato possa invocarsi in un senso e nell'altro, giacchè in ogni genere di discussione quel metodo si preferisce che dilucidi meglio la materia, che meglio abbracci la materia che si discute. Ora parve a noi che, discutendo il progetto dell'ufficio centrale, si ottenga meglio questo scopo. Si notò la difficoltà che allora il capo primo non verrebbe in discussione; ma ciò non può avvenire, giacchè bisogna che la discussione cominci appunto dal capo primo per la ragione che i due primi articoli che non ricompariscono più in altra parte della legge se non si discutono in principio, rimangono fuori della discussione; venendo poi al terzo e quarto articolo, sarebbe questione se o no siano essi stati trasposti in una sede migliore. Ad ogni modo noi siamo indifferenti che la discussione cominci in un modo o nell'altro.

**PRESIDENTE.** Io darò dunque lettura del progetto ministeriale:

« **CAPO I. Disposizioni preliminari.** — Art. 1. L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello e presso i tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale propose la soppressione di quest'articolo primo come pure dell'articolo 2, e come or ora dicevasi, la trasposizione dei successivi articoli 3 e 4. Il primo articolo è, a suo avviso superfluo. In verità io ammetto schiettamente che la legge potrebbe stare anche togliendo la disposizione in esso contenuta; ma non posso ammettere che la medesima sia affatto superflua; ed infatti veggo che in tutte le leggi, massime in quelle organiche e di qualche importanza, avvi sempre un titolo ed un capo preliminare, che, raccogliendo sinteticamente in pochi articoli l'oggetto e il piano loro, serve poi di base allo sviluppo che se ne dà nelle ulteriori disposizioni; il che torna assai utile ed opportuno, essendo molto importante che il legislatore cominci, ordinando una legge, a spiegare su quale materia si aggiri, che cosa egli intenda di fare, a quali principii vuole che la stessa s'ispiri.

Appunto a raggiungere un tale scopo mira l'articolo 1 della proposta governativa. Senonchè un altro motivo ancora determinommi a ciò fare; e questo consiste nel disposto della legge 3 maggio 1857, con cui mentre il Parlamento proclamava la libertà dell'esercizio della professione di procuratore, dicevasi che una legge avrebbe poi prescritte le condizioni e le garanzie dell'esercizio di tale libertà. Ora, quando dal Governo si pre-

senta questa legge, giusta l'obbligo che gliene incumbeva, è naturale che esso accenni essere dessa appunto quella a cui riferivasi l'anzi accennata del 3 maggio 1857.

Vi proposi quindi quest'articolo 1, per uniformarmi alle regole che osservansi nella compilazione delle leggi, e perchè nel caso attuale era conveniente accennare che adempievasi dal Governo all'obbligo con la precedente legge impostogli.

Del resto, o signori, l'ufficio centrale non vorrebbe quest'articolo 1 non già perchè in esso contengasi alcunchè di vizioso, o che non convenga dichiarare, ma bensì perchè lo stima superfluo: al Ministero invece esso pare necessario. Ora, dovendosi decidere tra queste due contrarie opinioni, è assai facile vedere a quale di esse dare si debba la preferenza. Se si trovasse nella disposizione combattuta dall'ufficio centrale qualche difetto od inconveniente, io non oserei chiedere al Senato che dessa mantengasi; ma poichè la si vuole eliminata soltanto perchè inutile, mentre il Governo opina che, venendo essa a depennarsi, la legge resterebbe irregolare ed incompleta a fronte massime del prescritto in quella del 3 maggio 1857, in questo dissenso giova attenersi alla via meno pericolosa, e questa consiste fuor di dubbio nel mantenere l'articolo come fu proposto dal Ministero, e confido che a tale opinione sarà pure per acconciarsi il Senato.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale ha creduto che potesse sopprimersi intieramente il capo primo del progetto ministeriale per considerazioni di doppio ordine.

Prima di tutto si è domandato: quand'è che si mette un titolo preliminare ad un libro, od una legge, ad un Codice? Quando vi sono cose che, appartenendo a tutto il libro, in tutta la legge, in tutto il Codice, non trovano sede apposita in questo o in quell'altro determinato titolo. Ma qui eravamo nel caso che i due primi articoli erano inutili, e che gli altri due articoli del capo preliminare trovavano sede più apposita altrove.

Mancava dunque la materia, ed era necessario che questo capo venisse soppresso. Però l'onorevole ministro trova che vi è utilità nell'articolo primo, giacchè indica che il Governo ha adempiuto alla promessa fatta nella legge del 3 maggio 1857.

Ma se lo scopo di ogni legge deve essere quello o di vietare o di comandare, o di permettere una cosa, è sempre vero che una formola la quale non ha uno di questi tre scopi non è propriamente articolo di legge.

Ora cosa dice l'articolo primo? Esso non dice altro se non che questa è la legge dei procuratori. Ma domando se allora in ogni legge non si può introdurre questo articolo che non può essere legge. Pare dunque che non vi era necessità di sorta per conservare il primo articolo.

Per l'articolo 2 non si trovava del pari alcuna ragione per conservarlo, in quanto esso aveva l'oggetto di insinuare che la libertà della professione non induceva la libertà della tariffa. Ma quando nella stessa legge si hanno altri due articoli in cui è data un'im-

posta, anzi la pena a chi non osserva la tariffa, si vede chiaramente che vi è una superfluità in questo secondo articolo. Gli altri due articoli, che potevano avere una certa utilità, sono stati posti in altra sede più opportuna, giacchè quello delle incompatibilità è stato trasportato là dove si parla delle condizioni di ammissione. Colui al quale osta una incompatibilità è inammissibile, dunque tocca alla capacità, tocca all'ammissibilità e là dove è trattata questa materia, trovava una migliore sede l'articolo terzo. Finalmente quando uno riunisce tutte le condizioni di ammissione ed è ammesso all'esercizio della professione, allora si dimanda ed è il luogo di dire dove egli possa esercitarla.

L'ultimo articolo del capo primo del progetto ministeriale è divenuto l'ultimo articolo del capo primo dell'ufficio centrale.

Dopo queste considerazioni la necessità di conservare il capo primo non è dimostrata, anzi mi pare che sia dimostrata tutta la convenienza di ometterlo.

Mi pare che una legge la quale parla dell'esercizio della professione dei procuratori debba cominciare logicamente per dire: ecco come uno può essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore. Ed è appunto il sistema che ha creduto più logico l'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non vorrei che il Senato, dalle difficoltà che si muovono al capo preliminare, argomentare potesse che la discussione di questa legge sia per durare eternamente. Pertanto procurerò di essere breve nella mia risposta all'onorevole relatore, ed anzitutto lo ringrazio di avere, parlando dell'articolo primo, toccato anche dei tre altri successivi. In verità debbo ringraziarlo perchè si è appunto trattando di essi che sentesi maggiormente quanto inopportuna sarebbe la proposta soppressione dell'intero capo primo dello schema ministeriale.

Io non credo che l'articolo primo debba togliersi, ma credo poi ancora meno che lo possano essere gli articoli 2, 3 e 4; ed eccone, o signori, il perchè. Io non dirò più dell'articolo primo: tutto il dissenso intorno al medesimo tra me e l'onorevole relatore in ciò consiste che io lo credo necessario ed egli assevera che se ne potrebbe far senza. Ivi sta tutta la questione.

Quanto all'articolo 2, in cui si enuncia quale sia il ministero del procuratore, o dichiarasi che la tassa degli onorari è fissata per legge, l'onorevole relatore dice che se ne potrebbe prescindere, giacchè quanto alla prima parte le attribuzioni dei procuratori sono indicate nella legge della procedura civile, quanto alla seconda vi è una tariffa che non si tratta di sopprimere. Io non posso consentire in tale opinione, ed invero anzitutto conviene ritenere che si tratta di una legge organica, cui spetta regolare, a partire dall'ammissione fino alla destituzione, tutto quanto riflette l'esercizio della professione di procuratore.

Ora è ovvia la domanda: chi è il procuratore? Chi è colui di cui intendiamo a regolare l'ammissione, l'esercizio, l'interdizione, la destituzione? Quali ne sono le

attribuzioni? E questa non poteva in una legge organica di tal fatta rimanere senza adeguata risposta. Pertanto noi cominciamo a dichiarare quali siano le attribuzioni del procuratore dicendo che desso esercita le funzioni che gli vengono demandate dal Codice di procedura civile, nè può tale schiarimento riputarsi meno necessario.

Quanto alla tariffa, non conviene confondere le idee. Che cosa è la tariffa? La tariffa determina la misura degli onorari dovuti agli ufficiali che sono contemplati nella medesima, e la legge ne stabilisce l'applicabilità. Quindi era pur logico che si dichiarasse espressamente che la tassa degli onorari doveva intendersi determinata dalla tariffa. Questa quando trattasi di applicarla verrà poi consultata, ma intanto era opportuno il proclamare che rimaneva tuttora in osservanza. E ciò fu tanto più indispensabile di espressamente stabilire, in quantochè, quando si è fatta la tariffa, il ministero del procuratore non era libero; erano essi in allora nominati dal Governo, oppure esercitavano in virtù di una piazza di loro proprietà, avevano una privativa, un monopolio, e la tariffa era il corrispettivo del medesimo, poichè avendo essi soli il diritto di esercitare quell'ufficio, era pure conveniente che a tutela dei cittadini si fissassero le condizioni con cui esso doveva esercitarsi. Invece colla legge del 3 maggio 1857, proclamatasi la libertà dell'ufficio di procuratore, può sorgere (nè io dico qui che tale opinione sarebbe fondata) il dubbio se la tariffa, fatta nel 1854, sia ancora applicabile al giorno d'oggi, in cui mutata è la condizione delle cose. I procuratori possono dire: sta bene che nella legge si tratti di chiedere il rimborso delle spese di procuratore, ma chi dice che non possa chiedersi che quanto è dovuto a termini della tariffa? Non è egli qui il luogo di far menzione alcuna delle relazioni fra procuratore e cliente? Se il procuratore agisce contro il cliente davanti ai tribunali per essere corrisposto della mercede dei suoi lavori, non potrà chiedere più di quanto è determinato dalla tariffa. Ma dal momento che la professione è libera, non sarà egli libero di convenire col suo cliente anche un onorario maggiore? Ciò è consentaneo al principio della libertà di esercizio. Il procuratore non ha più il monopolio, non ha più la privativa, non ha alcun privilegio dal Governo, e non deve perciò essere privato del diritto che hanno tutti quelli che impiegano la loro opera a favore di un altro, di patteggiare come meglio loro piace la retribuzione. Tuttavia per considerazioni di utilità e nell'interesse pubblico, noi vogliamo che non sia lecito al procuratore di farsi pagare un onorario a suo talento. Ripeto che non intendo dire con ciò che l'opinione testè accennata possa avere qualche fondamento, ma mi permetta l'onorevole relatore di osservargli che non sarebbe nemmeno sprovvisto di ragionevolezza un dubbio, tanto più perchè, mi sia lecito il ripeterlo, la tariffa è anteriore alla legge che ha proclamato la libertà dell'esercizio; tale dubbio è debito nostro di scioglierlo, e lo sciogliamo con le poche parole che credo si possano senza alcun inconve-

niente lasciare nell'articolo in discorso con cui viene a dirsi che per legge è fissata la tassa degli onorari.

Quanto all'articolo terzo concernente le incompatibilità, mentre mi riservo di entrare in più particolari sviluppi quando verremo alla discussione, mi restringo ad osservare che la sua trasposizione non è stata felice.

Quando si discuterà mi permetterò di far presente all'ufficio centrale ed in ispecie all'onorevole relatore che forse i termini nei quali fu concepito dal Ministero sono più chiari, e meglio conformi allo stile legislativo che non quelli che vi si propose di sostituire; a me inoltre non sembra molto regolare che si cominci una legge con questa espressione: *Affinchè un aspirante possa essere ammesso*, ecc.

Osserverò per ora che altra cosa è l'incompatibilità, ed altra cosa è l'ammissione. Le condizioni di ammissione devono accennare alla capacità e alla responsabilità in vista delle quali il candidato chiede di venire ammesso ad esercitare un ufficio. L'incompatibilità accenna invece l'esercizio dell'ufficio medesimo e viene dopo la ammissione.

Ma vi è di più; è cosa conforme alla pratica e richiesta pure dalla logica che si ponga nel capo delle disposizioni generali quella che converrebbe ripetere in diversi luoghi. Or bene, quanto all'incompatibilità, noi saremmo precisamente in questo caso: se si parla dell'incompatibilità unicamente per l'ammissione, domando che cosa sarà quando uno già ammesso si trovi in uno dei casi per cui non potrebbe più esserlo. Converrebbe dire prima *quello che esercita un tale o tale impiego, un tale o tale ufficio non potrà essere ammesso*, ecc., poi converrà fare un'altra disposizione: *quello che dopo essere stato ammesso avrà ottenuto una carica all'evenienza di questo o quel caso cessa dal diritto di poter esercitare*.

Ad evitare pertanto la necessità di tali ripetizioni è rivolto l'articolo terzo con cui nelle disposizioni preliminari stabiliscono le incompatibilità col ministero del procuratore, le quali ostano alla ammissione ed allo esercizio ove quella già siasi ottenuta.

L'articolo 4 l'ufficio centrale dice essere meglio trasportarlo dopo l'articolo 5 a seguito delle condizioni di ammissione. Io credo che sia per se stesso evidente che, siccome questa disposizione ha tratto all'esercizio, non può essere confusa colle condizioni dell'ammissione; e la cosa è talmente vera che l'ufficio centrale proporzrebbe di metterla dopo di esse, perchè è una cosa estranea. Non veggio quindi la necessità di toglierla dal capo preliminare, che riflette le condizioni per l'esercizio delle professioni. Del resto, ripeto, che mi riservo di entrare in più particolare discussione quando verremo a deliberare sopra ciascheduno di questi articoli. Intanto parmi che sia abbastanza evidente che non conviene sopprimere quest'articolo e per conseguenza il capo primo delle disposizioni preliminari.

**MUSIO, relatore.** Ebbi già l'onore di dire quando e come ad una legge, ad un Codice, si deve o si può premettere un titolo preliminare. Ho detto che allora si

premette un titolo preliminare ad un Codice quando si tratti di regole che, appartenendo a tutto il complesso della legge, non hanno sede apposita in essa. Ora mi pare che tutte le disposizioni contenute nel capo primo trovino sede apposita altrove o sono di per sè inutili. Parve e pare ancora inutile l'articolo 1, poichè non ha alcuno scopo legislativo, e senza scopo legislativo non si può far legge. Parve inutile il secondo per doppia ragione: per questa stessa, e perchè, io domando: se si conserva l'articolo 2, perchè si conserverà l'articolo 30? L'articolo 30 dice: « Nell'esazione degli onorari si osserverà la tariffa: » lo stesso dice l'articolo 2. Quale adunque dei due ama il signor ministro di conservare? Parve all'ufficio centrale che il dubbio posto in ipotesi dal signor guardasigilli non sarebbe nè possibile nè razionale; che dalla libertà della professione di procuratore non si potrebbe giammai argomentare alla libertà degli onorari; e che se massime nella materia legislativa la sobrietà dello stile è un assoluto dovere, anche l'articolo 2 deve essere cancellato dalla legge come una superfluità ed una ripetizione dell'articolo 30.

Venendo poi al terzo e quarto articolo, essi non sono soppressi, ma riprodotti in altra parte della legge. L'articolo 3 indica alcuni casi nei quali uno per ragioni di incompatibilità non può essere ammesso fra i procuratori; esso dunque logicamente apparteneva al capo in cui sono trattate le condizioni di ammissione. L'articolo 4 si sarebbe anch'esso potuto considerare come inutile, giacchè dal Codice di procedura civile apparisce dove i procuratori sono ammessi a postulare: ma quantunque poco necessario, pure il medesimo è stato conservato.

Dalle ragioni finora discorse pare abbastanza dimostrato che due dei quattro articoli componenti il primo capo del progetto ministeriale sono inutili, che gli altri due devono trasferirsi altrove, e che quindi manca affatto la materia per comporre un titolo preliminare.

**PRESIDENTE.** Do nuovamente lettura dell'articolo primo, perchè essendosi parlato degli articoli del capo delle disposizioni preliminari, importa che il Senato abbia presente cosa veramente cade in deliberazione. (Vedi sopra)

Pongo ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova risulta che 24 votarono in favore e 23 contro, ed il numero dei senatori presenti 52.)

**SCLOPIS.** Essendosi alcuni astenuti dal votare io credo che sarebbe più prudente di procedere allo squittinio segreto.

**CIBRARIO, segretario,** fa l'appello nominale per la votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 52

Voti favorevoli . . . . . 31

Voti contrari . . . . . 21

(Il Senato adotta.)

Leggerò gli altri articoli:

« Art. 2. Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.

« Per legge è fissata la tassa dei loro onorari. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico non gratuito, giudiziario, amministrativo o militare e coll'esercizio del notariato.

« Questa disposizione è altresì applicabile ai ministri dei culti. »

L'ufficio centrale trasferirebbe il disposto di questo articolo 3 al paragrafo 9 dell'articolo 1 del suo capo 1, emendandolo nel modo seguente:

« Non avere più alcun pubblico impiego retribuito di stipendio, giudiziario, amministrativo o militare, e non esercitare più il notariato, l'avvocatura, le funzioni di ministro di un culto, la mercatura o l'ufficio di agente consolare di una potenza estera. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare, e spero che l'ufficio centrale sarà dello stesso avviso, che converrebbe qui cominciare a votare la massima, se cioè si vuole che le incompatibilità siano stabilite in questo capo delle disposizioni preliminari: e venire poi a discutere se debbasi accettare l'articolo nei termini proposti dal Governo ovvero in quelli surrogativi dall'ufficio centrale, perchè nelle disposizioni non siamo d'accordo. Esso suggerisce altre incompatibilità ancora, e le enuncia anche in termini che non potrei accettare.

Quindi perchè la discussione sia più chiara ed anche più breve, parmi che si dovrebbe deliberare se si vuole che l'incompatibilità sia prevista in questo capo delle disposizioni preliminari, e poi discutere sul tenore di quell'articolo in cui saranno le medesime indicate.

Non ripeterò a questo riguardo ciò che ho già osservato: mi pare che l'incompatibilità abbracci tutto il sistema, rifletta l'esercizio, e quindi non sia conveniente di contemplarla solo nel capo riflettente l'ammissione, perchè, come diceva, converrebbe fare una ripetizione.

**MUSIO, relatore.** Finchè si levava intieramente il titolo preliminare vi era utilità che quello che era articolo 3 del titolo preliminare diventasse un numero dell'articolo 1 del capo 1; ma ora che ci sono due articoli che formano il titolo preliminare, cessa lo scopo della trasposizione fatta dall'ufficio centrale.

In conseguenza nulla osta che questo che era il numero 9 dell'articolo 1 del nostro capo 1, adesso occupi l'antica sua sede e diventi articolo 3 del titolo preliminare.

Resterà a vedere se, o no, l'articolo debba stare come è stato proposto dall'onorevole ministro, ed abbracci un minor numero d'incompatibilità, ovvero esso debba abbracciare quelle maggiori incompatibilità che l'ufficio centrale vuole introdurre. Credo che le incompatibilità proposte dall'ufficio centrale sono determinate da giusti e gravi motivi, per cui non si può associare all'ufficio di procuratore veruno degli uffizi o qualità che l'ufficio centrale ha dichiarato incompatibili. In conseguenza l'ufficio centrale persiste nell'idea che delle incompatibilità contemplate nella proposta fatta dall'onorevole

guardasigilli si debbano comprendere anche quelle dall'ufficio centrale previste.

**PRESIDENTE.** Siccome non si fa opposizione in quanto alla sede di quest'articolo, nel caso che si voglia dal Senato comprendere, fra le incompatibilità proposte dal Ministero, anche quelle aggiunte dall'ufficio centrale, converrà rimandarlo all'ufficio centrale per una nuova redazione del medesimo.

Non credo tuttavia che sia difficile di coordinare, quando il Senato così creda, le aggiunte che si propongono dall'ufficio centrale coll'articolo ministeriale. Quindi mi pare che si dovrebbe deliberare intorno alla parte proposta dal Ministero, non stata contrastata nè dall'ufficio centrale, nè da altri, e venire poi a discutere e deliberare intorno alle aggiunte proposte dall'ufficio centrale.

Per andare avanti metterò ai voti la prima parte dell'articolo 3 così concepita. (*Vedi sopra*)

**PERSOGLIO.** Io non ho alcuna difficoltà di accettare tanto la redazione ministeriale quanto quella dell'ufficio centrale, ad eccezione però delle parole *non gratuito*; perchè vi sono funzioni che sono evidentemente incompatibili coll'ufficio di procuratore, e che pure sono gratuite. Ne citerò solo due o tre.

Le funzioni di giudice aggiunto senza stipendio, di sostituto soprannumerario, di luogotenente-giudice non possono certamente essere compatibili coll'ufficio di procuratore.

Aggiungerei ancora l'ufficio di usciere. Siccome quindi la redazione può indurre il timore che alle volte si potesse credere che qualcheduno di questi funzionari potesse esercitare l'ufficio di procuratore, è meglio che sia chiarito.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io osserverò tosto per tranquillare l'onorevole preopinante sul timore da lui nutrito, che con la redazione proposta dal Ministero potesse inferirsi, che l'ufficio di procuratore non fosse incompatibile con gl'impieghi gratuiti giudiziari, tra i quali appunto accennava a quello di giudici aggiunti ed anche di altri membri della magistratura non retribuiti che basta di leggere l'articolo.

Ecco come è concepito. (*Rilegge l'articolo 3*)

Le parole *non gratuito* non riflettono gl'impieghi giudiziari, amministrativi e militari. Tali parole *non gratuito* non sono riferibili che a qualunque impiego pubblico; quindi dopo il *non gratuito*, viene il *giudiziario, amministrativo*; del resto non ho alcuna difficoltà per togliere ogni incertezza ad accettare qualunque siasi emendamento che valga a meglio chiarire questo concetto.

Il Governo intende che l'ufficio di procuratore sia incompatibile con qualunque impiego giudiziario, amministrativo e militare e con qualunque altro impiego pubblico; non crede che esso sia incompatibile (tale è il concetto del Governo) con l'ufficio di consigliere comunale, di sindaco, a ciò volle accennare con la prima parte dell'articolo 3; tuttavia quando simile concetto non sembri sufficientemente spiegato, non ho difficoltà

di accettare qualunque siasi spiegazione la quale contenga questo concetto, che l'incompatibilità riguarda l'impiegato giudiziario, amministrativo, militare, qualunque siasi, gratuito o non gratuito; che invece negli altri pubblici impieghi, come sarebbero appunto la carica d'agente consolare, di consigliere comunale, di sindaco, o di altre unicamente elettive, allora l'incompatibilità non ha luogo che quando alle stesse sia aggiunta una retribuzione qualunque.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare una formola che sia anche più dichiarativa ed esplicita, e tale da non lasciare più nessun dubbio.

Pareva all'ufficio centrale, come pareva pure all'onorevole guardasigilli, che quella parola fosse sufficiente; però le osservazioni fatte dall'onorevole Persoglio lasciando un tal qual dubbio, è meglio, essendo ancora tempo, prevenirla con una formola più chiara e più precisa.

**PERSOGLIO.** Io non propongo alcun emendamento, giacchè se le spiegazioni ed il significato che tanto l'ufficio centrale, quanto l'onorevole signor ministro hanno dato alle parole *non gratuito*, crede il Senato siano sufficienti, io non ho difficoltà di accettarle.

**PRESIDENTE.** Io credo che sarebbe meglio di rimandare l'articolo all'ufficio centrale per una più precisa redazione, giacchè non sempre queste improvvisazioni riescono così felicemente, come si desidererebbe.

**SCLOPIS, membro dell'ufficio centrale.** L'ufficio centrale accetta l'opinione dell'onorevole Persoglio, e si riserva di meglio formularla, giacchè crede importante che venga aggiunta quella dichiarazione, la quale ha dato luogo a dubbi, e ciò massime perchè sicuramente le semplici dichiarazioni che si fanno in Parlamento tanto dal banco dei ministri, quanto dagli scanni dei senatori, non sono vere interpretazioni di legge; potrebbero a questo riguardo esistere dei dubbi, ed è bene toglierli.

Dunque l'ufficio centrale si riserva di estendere un progetto d'articolo in conformità dell'opinione emessa dal senatore Persoglio, e dichiarativa di quanto ha detto l'onorevole guardasigilli.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non mi oppongo a che quest'articolo sia rimandato all'ufficio centrale perchè prepari un'altra redazione, che possa allontanare i timori espressi dall'onorevole Persoglio; mi pare però che sarebbe facile di concretare anche qui una spiegazione che potrebbe forse accettarsi da tutti. A cagion d'esempio si potrebbe dire: « l'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego giudiziario, amministrativo, o militare, o coll'esercizio del notariato, o con qualsiasi altro ufficio pubblico non gratuito. »

Mi pare che facendo questa trasposizione tutti i dubbi sarebbero eliminati; quindi se anche l'onorevole preopinante è del mio avviso, noi potremmo progredire nella discussione senza tanto ritardarla. Del resto non ho difficoltà di aderire che sia l'articolo rimandato all'ufficio centrale.

*Voci. È meglio che sia rimandato!*

**PRESIDENTE.** Si intende rimandato l'intero articolo all'ufficio centrale, e così anche la seconda parte di esso: quando si avrà una formola generale e più precisa sotto gli occhi si potrà discutere. Intanto vado a dare lettura dell'articolo quarto.

**MUSIO, relatore. (Interrompendo)** Non crede il Senato che sia il caso di occuparsi anche adesso del punto se le altre incompatibilità previste dall'ufficio centrale in questa legge debbano o no fare parte dell'articolo terzo? A me pare che non si devono più le incompatibilità riprodurre nel capo secondo, e che qui soltanto sia la sede propria della loro trattazione. O che le incompatibilità proposte dall'ufficio centrale si adottino o non si adottino, pare che tanto nell'uno che nell'altro caso questo debba essere il vero momento di occuparsene.

**PRESIDENTE.** Bisogna dare lettura dell'articolo proposto dal Ministero affinché il Senato sappia di che si tratta.

**STARA.** L'articolo terzo non è ancora esaurito; l'ufficio centrale, a cui si vorrebbe rimandare, non sa cosa debba formulare.

**SCLOPIS.** Mi pare che per agevolare il lavoro dell'ufficio centrale sarebbe meglio che fossimo d'accordo sulla sostanza; epperò bisogna che noi udiamo le difficoltà che vuol muovere il guardasigilli e la discussione successiva che farà il Senato. Allorquando noi converremo sul fondo della questione, sottoporremo poi al Senato la questione di formola, vale a dire la redazione.

**PRESIDENTE.** Spiegherò solamente l'idea che se ne faceva il presidente. L'articolo dell'ufficio centrale era composto di varie incompatibilità oltre a quelle contenute nell'articolo del Governo. Nulla impedisce a senso del presidente che l'ufficio centrale proponesse queste nuove incompatibilità nel progetto del suo articolo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

Giacchè veggio che l'ufficio centrale desidera, prima di formulare nuovamente l'articolo 3, di sapere se il Ministero aderisce alle maggiori incompatibilità da esso proposte, non ho difficoltà di esprimere fin d'ora quale sia la mia opinione a tale riguardo. O l'ufficio centrale si contenterà di queste spiegazioni per addivenire alla redazione domandatagli, oppure si provocherà fin d'ora un voto di massima dal Senato che servirà poi di regola nella redazione.

Dico quindi che oltre alle incompatibilità proposte dal Ministero nell'articolo 3 la Commissione ne propone tre altre, e sono: l'incompatibilità dell'ufficio di procuratore coll'esercizio della professione di avvocato, colla mercatura, finalmente coll'impiego di agente consolare di una potenza estera.

Io dichiaro tosto che non posso accettare alcuna di esse. Quando si è formulato l'articolo 3 sottoposto alle deliberazioni del Senato ponderatamente si limitarono le incompatibilità a quelle ivi accennate.

Non si contempla la professione di avvocato per due

motivi. Il primo si è, perchè sebbene io non creda sia giunto il momento di confondere quelle due professioni come in alcuni paesi avviene per l'utilità dei litiganti, e dell'amministrazione della giustizia, credo però non sarebbe forse conveniente di stabilire qui incompatibilità nell'esercizio di due professioni che più tardi colla modificazione della legge sulla procedura potrebbero forse essere riunite. Per ora basta che sia provvisto all'interesse dei litiganti per modo che non si facciano spese superflue, e credo che siffatto scopo si raggiunga sufficientemente quando si dichiara, come si è fatto nello schema propostovi, che il procuratore il quale riunisce nel tempo stesso la qualità d'avvocato non potrà mai percepire che gli onorari i quali gli spetterebbero come procuratore.

Io credo che questo basti ai litiganti i quali sono certi così di non avere a sottostare a spese superflue, e non sembrami necessario di stabilire incompatibilità tra due uffici talmente collegati tra loro, che in alcuni paesi sono riuniti e non ne formano che uno solo.

Ora mi si consenta addurre un altro motivo ancora ed è che questa incompatibilità non si potrebbe in pratica neanche attuare. E difatti, o signori, il procuratore secondo il Codice di procedura e secondo questa legge stessa può fare tutto quanto fa l'avvocato, e cumulare entrambe le funzioni. Quale è attualmente la differenza tra questi due uffici? Essa consiste tutto al più nello *arringare*, ed il procuratore, tanto secondo questa legge, che secondo il Codice di procedura può anche, quantunque non sia avvocato, presentandosi avanti ai tribunali, esporre le ragioni dei suoi clienti in fatto ed in diritto.

Importa quindi unicamente di impedire che il procuratore *arringando* non riscuota l'onorario da procuratore e da avvocato. Quindi noi, dichiarando l'incompatibilità delle due professioni, faremmo una *declaratoria* in diritto che in fatto non sarebbe attuabile.

La sola differenza sarebbe forse pel patrocinio davanti alla Corte di cassazione: un procuratore che non eserciti nel tempo stesso la professione di avvocato, quando anche ne abbia la qualità, non potrebbe *patrocinare* davanti alla medesima; ma nel resto non vedo che vi possa essere alcun pratico risultato in questa separazione d'uffici.

Per ciò il Ministero crede che non convenga prescrivere nella legge che l'ufficio di procuratore è incompatibile con quello d'avvocato, e pensa che basti dichiarare che il procuratore anche essendo avvocato, anche *arringando*, e compilando cedole le più erudite, non potrà però mai esigere che gli onorari dovuti ai procuratori. Così è sufficientemente provvisto all'interesse dei litiganti, ed anche a quelli della giustizia, venendo ad impedirsi che non si facciano spese inutili, superflue e forse meno meditate.

Quanto alla seconda incompatibilità, a quella cioè derivante dalla mercatura, non è impensatamente che il Ministero non la volle stabilire. È inutile che io rammenti al Senato donde tale incompatibilità con alcune classi di cittadini e con alcuni uffici abbia tratto ori-

gine. Vi furono tempi nei quali l'esercizio della professione, la quale più giova ad arricchire le nazioni, ed anche a farle progredire nella via dell'incivilimento, era reputato come meno dicevole e quasi derogasse alla nobiltà di casta, o non convenisse ad alcune più importanti cariche e ministeri; e si videro respinti e da condizioni sociali e da certi uffici quelli che esercitavano la mercatura. Ma la Dio mercè non siamo più in quei tempi; al giorno d'oggi quando si tratta di una professione libera noi non possiamo dichiararla incompatibile che con ciò che possa essere dannoso all'esercizio della professione medesima.

Ora io domando: è forse che uno non possa essere un abile procuratore e attento al suo dovere, e nel tempo stesso fare un qualche atto di commercio? Io non ci veggo pericolo alcuno, e quindi non vorrei che in una legge fattasi in nome dei più larghi principii, e con cui si attua quella libertà proclamata precedentemente, si sancissero restrizioni non necessarie. Ora questa incompatibilità non è giustificata o richiesta dalla necessità e non deve ammettersi. Le incompatibilità sono esclusioni, queste sono odiose, e le odiosità non devono scriversi nelle leggi che quando non se ne può fare a meno. Ma v'ha di più, o signori. E che? Questa incompatibilità non sarebbe che causa di continue frodi. Potrebbe bensì dare luogo a questioni, a censure, ma non sarebbe mai giustamente applicata, e difatti noi abbiamo nelle nostre leggi attuali una disposizione, per cui qualunque siasi non solo un procuratore o un avvocato, ma i più eminenti magistrati, le prime dignità dello Stato possono anche fare la mercatura, firmare una lettera di cambio. (*Interruzioni*)

Seguiterò le mie osservazioni, e vedranno i dotti miei interruttori che forse non mi apponevo male quando diceva che al giorno d'oggi qualunque siasi persona può fare la mercatura. Chiunque di noi può firmare una lettera di cambio, e sottoporsi con ciò alla competenza del tribunale di commercio, qualunque sia la sua condizione, ed è di ciò che intesi parlare. Un procuratore che avrà firmato una lettera di cambio in tal guisa, incorrerà egli in una pena? « Oh no, mi si dirà, non è questo che volevano dire gli interruttori. Eglino intendevano dell'abitudine del commercio. » È qui dove io volevo appunto soffermarmi. E come stabiliremo noi questa abitudine? In due o tre atti o in quanti? Come faremo per determinare che un procuratore, perchè avrà fatto una, due o tre cambiali, si debba considerare come esercente la mercatura?

Le quistioni sarebbero numerosissime. Forse mi si dirà che al giorno d'oggi ciò non può accadere perchè vi è una legge d'imposta che stabilisce la tassa di patente ai commercianti, e che perciò non potrà esercitare l'esercizio di procuratore soltanto chi la paghi.

Ma allora io osservo che per escludere l'incompatibilità si avrà una spinta a fare frode alla legge; si farà il commerciante senza essere iscritti, senza pagare la tassa e si finirà per allettare a contravvenire a questa ed alla legge sulle patenti dell'industria e del com-

mercio. Quindi io credo che, nel mentre ciò sarebbe contrario ai principii che proclamiamo, e non avrebbe alcun carattere di necessità, sarebbe di più un incentivo alla frode e a questa legge e a quella sulle patenti.

Io prego quindi il Senato a volere respingere la proposta dell'ufficio centrale. Anche qui si tratta di esclusioni, di cose odiose, non scriviamole perciò nella legge quando non siano assolutamente necessarie e quando possono avere conseguenze più pregiudizievoli che utili.

Una parola sola per l'incompatibilità dell'ufficio di procuratore con la qualità di agente consolare. Per verità, io non so perchè l'ufficio di procuratore non possa con tali cariche conciliarsi. Se per ottenere le medesime si dovessero perdere i diritti civili, i diritti politici, oppure sottoporsi ad obblighi che lo sottraessero alla vigilanza della Camera di disciplina, dei tribunali, od a così incessanti occupazioni che venisse allontanato dall'esercizio della sua professione, allora io vedrei giustificata questa incompatibilità. Ma se il procuratore non cessa perciò di essere cittadino, se non cessa di godere i diritti civili, se non è retribuito, dal momento che non è stabilita l'incompatibilità per le altre funzioni gratuite, perchè vorrete voi che sia incompatibile l'ufficio di procuratore con quello di agente consolare d'una potenza estera?

Anzi io credo che sia meglio che queste cariche siano confidate a persone in grado per la loro posizione di coprirle degnamente. Quindi non vedendo neppure giustificata questa proposta, non potrei aderire alla medesima. E giacchè ho la parola, mi consenta il Senato di rivolgere all'ufficio centrale una preghiera, poichè egli deve rivedere quest'articolo 3.

Io sono lontano dal tenere piuttosto alla mia redazione che a quella dell'ufficio centrale; dirò tuttavia che la redazione del Ministero fu fatta pensatamente e che non sarebbe senza qualche pericolo surrogarvi quella dall'ufficio proposta. Fin dalle prime parole si sente come questa ultima sia meno opportuna. *Non avere*, si dice nell'articolo 9, *più alcun pubblico impiego retribuito o stipendio*. Sembrerebbe che tutti quelli che sono procuratori o aspirano a quell'ufficio debbano avere relazione a questa sorta d'impieghi! Ma cambiando la redazione, sono persuaso che l'ufficio centrale riconoscerebbe essere meglio espresso il concetto del legislatore.

Debbo poi far avvertire più specialmente quella disposizione relativa all'incompatibilità dell'ufficio di procuratore con quella di ministro del culto. L'ufficio centrale vedrà che nei termini in cui è proposto dal Ministero non presenta forse gli inconvenienti cui darebbe luogo la sua redazione. In essa si dice: « non eserciti più le funzioni di ministro del culto. » Ora si potrebbe dubitare se queste espressioni possano applicarsi ai ministri del culto cattolico, il cui carattere è indelebile.

Le parole « non avere più » possono lasciare quel dubbio. Si può bensì usare quest'espressione rispetto ai ministri di quei culti, che possono essere ministri oggi e non esserlo più domani; ma ai sacerdoti cattolici il cui carattere è indelebile, questa espressione non può essere

stata applicata che per inavvertenza, ed ho creduto di doverla fare notare affinché se ne tenga conto nella nuova redazione.

**SCLOPIS.** Signori senatori: abbiamo lungamente discusso il capo preliminare; si trattava di semplici forme, di semplici regole di filologia legislativa. Era, secondo che a noi parve, più utile l'entrare ricisamente in materia; era più conveniente il conformarsi alle forme del dire ed alle forme e disposizioni legislative quali oggidì si mantengono. Il Senato ha giudicato il contrario, dobbiamo chinare la testa alla sua decisione.

La materia che attualmente si pone in discussione, o signori, è materia assai più rilevante, è materia che tocca da presso gli interessi più vitali dei cittadini, è materia in cui i legislatori debbono vestire la qualità di tutori della massa totale dei cittadini incapaci di per sé a provvedere ed esaminare sino a qual punto la libertà conceduta dell'esercizio della professione di procuratore possa essere utile, o possa diventare nociva.

Io quindi raccomando al Senato (e non ha d'uopo che io glielo raccomandi, perchè è sua abitudine; e non lo faccio per altro che per scarico del mio ufficio) di volere portare la maggior attenzione in questa parte, perchè dal testo di questa legge potranno venirne molti danni, che nes uno poi di noi sarà più in caso di riparare. E prima di tutto converrà che ci facciamo una giusta idea di quello che è la professione di procuratore, perchè mi pare che in questo forse noi abbiamo la disgrazia di discostarci alquanto dall'opinione dell'onorevole guardasigilli. L'onorevole guardasigilli è occupato dall'idea della libertà, ed ammetterebbe facilmente che un procuratore incaricato, sotto la salvaguardia e colla presunzione della legge, di vegliare agli interessi dei cittadini, potesse anche occuparsi di varie altre bisogne, ed attendere per una parte del giorno al suo dovere di procuratore e poi sviarsi legalmente ad adempiere altre incombenze.

Noi all'incontro, o signori, andiamo per la via più stretta, noi crediamo che la libertà dell'esercizio di professione di procuratore implichi necessariamente una consecrazione abituale di vita all'ufficio di difensore, di tutela legale dei clienti. Per conseguenza non riputiamo che con ciò si tolga la libertà, ma crediamo di indirizzare la libertà al suo vero scopo, perchè dal giorno in cui la legge permetterebbe al distratto, al disoccupato, od al troppo occupato di avere titolo e veste per assumere la difesa di interessi di cittadini, e che poi in fin dei conti questo ridonderebbe a loro danno, da quel giorno, o signori, la causa della libertà sarebbe pregiudicata; in quel giorno forse comincierebbe l'idea di ritornare all'antico sistema e di fare sì che quelli che sono preposti, sotto l'annuenza pubblica, a certe professioni che interessano l'universale attendano a queste professioni, e non sia loro permesso di sviarsi ad altre.

Premessa questa considerazione, la quale io credo di grandissimo momento, e che forse ci guiderà in tutte le nostre discussioni fino al termine di questa legge, io disscenderò ad esaminare la portata ed importanza delle

tre restrizioni maggiori, o incompatibilità che dire si voglia, che l'ufficio centrale ha posto nell'articolo di cui si ragiona. Dapprima si è stabilito che fosse incompatibile l'esercizio professionale dell'ufficio di procuratore coll'avvocatura.

L'onorevole guardasigilli, mirando forse nel futuro e volgendosi ad altro sistema, dove non è distinta la qualità di procuratore da quella di avvocato nel foro, crede che sarebbe come un anticipare una specie d'impossibilità quando si volesse attuare quel sistema.

Io so che in alcuni paesi, soprattutto in Germania, e nel vicino regno del Lombardo-Veneto, l'ufficio di procuratore e di avvocato non è distinto l'uno dall'altro. Io mi permetterò di osservare che, quando si aspirasse a questa, che dico francamente molto pericolosa innovazione per i nostri costumi, bisognerebbe cominciare dall'aver dubbi sulla sussistenza del Codice di procedura, perchè quel modo professionale di difesa degli interessi privati giuridici, che c'è nel regno Lombardo-Veneto (che prendo per esempio, perchè è il più vicino), si coordina colla loro composizione dei tribunali, si coordina col sistema giudiziario, col loro ordine di procedura. Invece da noi, tutto questo sarebbe molto diverso.

Noi abbiamo fatto un Codice di procedura sull'esemplare francese; noi abbiamo seguito le nostre vecchie tradizioni di pubblicità, di distinzione di ufficio, di garanzia pubblica. Forse bisognerebbe abbandonare tutto questo per condurci a quello stato che ci ha lasciato intravedere l'onorevole guardasigilli.

Io non ho previsioni, non pusillanimi timori, ma prendo le cose come sono. Nello stato in cui ci troviamo, è egli vero che sia più utile, che il procuratore non faccia l'avvocato, anzichè accumuli queste due funzioni? Credo che la risposta è facile. Io me ne appellerò a tutti quelli che hanno giudicato (ed ho l'onore di sedere fra i primi magistrati del regno) ed a tutti quelli che hanno avuto la somma disgrazia di litigare, i quali, credo, si sono fatti capaci della necessità che vi è di dividere queste due funzioni.

Notate, o signori: la qualità propria della professione di procuratore è quella, se fosse permesso di dirlo, di fare l'agente quotidiano. Egli dirige le istanze giuridiche, è il depositario dei titoli, è il depositario qualche volta anche di denaro, è il depositario dei segreti di famiglia; e per conseguenza si ricerca in lui la probità prima di tutto, l'oculatezza e una certa sagacità d'azione più che non quella vasta serie di cognizioni, per cui splendida riesce la professione di avvocato.

Dai procuratori non si ricerca che abbiano compiuti quegli studi, senza dei quali non si può fare una decorosa comparsa nel foro come avvocato; quindi uno di loro che volesse fare troppo l'avvocato, forse sarebbe un men buon procuratore; invece un avvocato, il quale volesse incaricarsi di esercitare anche la professione di procuratore, facilmente sarebbe sviato da quegli studi che reclamano *totum hominem*. Noi, a fronte di questo stato di cose che è il nostro attuale, che corrisponde alla ragione degli studi divisi secondo le diverse professioni

di procuratore o di avvocato, crediamo che sia molto più utile di mantenere questa distinzione.

Ma, osserva l'onorevole guardasigilli, quando si tratta una causa, quale diversità passa fra l'avvocato ed il procuratore? Non prenderà maggior diritto per una parte e per l'altra, e farà da sé la causa; la farà cioè come avvocato e la farà come procuratore. Niente impedisce questo nello stato attuale. Chi non vuol servirsi dell'avvocato, ottiene la sua sentenza ugualmente; non ha bisogno dell'avvocato. In tal caso l'avvocato non rappresenta il litigante; invece è il procuratore che rappresenta la persona del litigante.

Dunque, in questa parte non si cambia lo stato attuale. Ma quale sarebbe il pericolo? Sarebbe che uno fosse procuratore per suo cliente in una causa, e avvocato in un'altra, e per conseguenza confondesse e la professione ed i limiti degli studi e le ragioni anche dei suoi onorari. E poi, tornando a quello che ci pare più importante, questo sarebbe una distrazione grande.

Ora per fare convenientemente il procuratore, e me ne appello a tutti quelli che nel nostro foro hanno ottenuto ed ottengono una giusta rinomanza e molta riputazione, ci vuole veramente applicazione da mattina a sera, ci vuole una condotta di vita pienamente coordinata colle loro funzioni. Per conseguenza l'ufficio centrale non crederebbe che nelle nostre condizioni attuali, lo ripeto, fosse utile di lasciare che l'ufficio d'avvocato e di procuratore si potesse confondere, e troverebbe pericoloso che uno fosse procuratore ed avvocato in una causa, avvocato soltanto in un'altra, e procuratore in una terza.

Veniamo ora alla mercatura, e qui incominciamo a spiegarci chiaramente.

Siamo tutti negozianti, è verissimo in un certo senso. Le lettere di cambio si firmano da tutti, operazioni industriali o con fortuna o con scapito grande, si fanno da molti; ma questo non fu nell'intenzione dell'ufficio centrale quando ha proposta quest'aggiunta.

L'ufficio intese di riferire in una sola parola ciò che si legge nel Codice di commercio, articolo 1, il quale è così espresso: « Commerciante è quello il quale esercita atti di commercio e ne fa la sua professione abituale. » Se si vuole si metterà questa locuzione, ma si trovi modo almeno che non si possa permettere che il procuratore ne faccia la sua professione abituale, e faccia nello stesso tempo la professione abituale di procuratore. Qui non è necessario poi che io dica che non mai venne in mente all'ufficio centrale di credere che la mercatura deroghi. Non è in una terra italiana, a fronte dei grandi nomi di Genova e Venezia, che si può credere che si voglia intendere che deroghi la mercatura.

La mercatura esige molte attenzioni; esige anche come diceva *totum hominem*. Lasciamola separata, lasciamola trattare da quelli che vi si dedicano espressamente, non confondiamo il palazzo ed il banco, e non facciamo sì che interessi troppo complicati rendano talvolta troppo sospette le persone dei procuratori.

La regola generale che il signor guardasigilli ha posto

avanti, è che le incompatibilità sono odiose, e che le odiosità sono da respingersi; e veramente io lo credo volentieri, ma le incompatibilità, conseguenze dirette della garanzia che un uomo che ha la confidenza pubblica assicurata dal Governo debbe presentare ai suoi concittadini, non sono incompatibilità odiose; anzi tornerebbe molto odiosa la soppressione di questa incompatibilità quando tornasse a detrimento dei poveri clienti i quali sulla fede della legge avrebbero probabilmente a ricorrere a chi è troppo occupato per occuparsi di loro.

In quanto alla terza, vale a dire alla incompatibilità degli uffici consolari, questa è stata suggerita da alcune informazioni che si sono prese sulle piazze marittime; e si è creduto che, siccome l'agente consolare si trova in caso di esercitare atti di giurisdizione, di dovere proteggere dei diritti pei nazionali della bandiera che rappresenta, fosse più conveniente di levare via questo pericolo di conflitti, di ostacoli, di sospetti; tuttavia l'ufficio centrale riconosce che questa terza esclusione è di minor importanza della prima, e non ha difficoltà di abbandonarla, atteso massimamente la poca estensione di questo ceto e la rispettabile qualità di cui è investito. Quindi per organo mio l'ufficio centrale non dissentirebbe dal levare la terza di queste incompatibilità, ma manterrebbe la prima e seconda, vale a dire quelle della avvocatura e mercatura, prendendo la parola *mercatura* come è determinata dal Codice di commercio.

Quanto alle parole di *ministro di culto*, l'ufficio centrale si riserva di prendere in considerazione l'avvertenza del guardasigilli, e di presentarle poi appositamente nel formolato che avrà l'onore di sottoporre al Senato.

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Sono lieto di sentire che l'onorevole Sclopis si preoccupi della libertà, e che egli voglia che si prendano tutte le maggiori precauzioni onde l'esercizio di questa professione non trasmodi, affinché possano i procuratori godere sempre della libertà proclamata con la legge del 1857, e che ora viene quivi regolata. L'unico dissenso che parmi esista tra l'onorevole preopinante ed il Ministero in ciò consiste, che esso vorrebbe, per tutelare questa libertà, maggiori restrizioni, mentre io bramo che la medesima sia veramente larga e tale che non si stabiliscano limitazioni al di là di quelle che possono essere necessarie.

Del resto accetto con riconoscenza la dichiarazione che l'ufficio centrale non insiste sulla terza incompatibilità in discorso. Ho detto con riconoscenza, perchè realmente dalle informazioni che gli pervennero, l'ufficio centrale ha potuto convincersi che nella città di Nizza vi sono procuratori pregevoli e per probità e per dottrina, ed i quali rivestono la qualità di vice-consoli di diverse nazioni, e sarebbe stato molto rincrescevole per me di vedere adottata una disposizione che avrebbe privato dell'esercizio della professione loro tali persone.

Quanto alle altre due incompatibilità duolmi di non avere consenziente l'ufficio centrale, e me ne duole tanto più perchè non mi potei persuadere della necessità di mantenerle nemmeno dopo le osservazioni fatte dall'o-

norevole preopinante. Quanto all'avvocatura io non ho inteso alcun argomento che abbia potuto dimostrarmi un vero inconveniente, od un pregiudizio nell'esercizio cumulativo della professione di procuratore e di quella di avvocato.

L'unica riflessione che si faceva si è che il procuratore esercita un ministero molto delicato, cui egli debbe consacrare tutta la sua attenzione, ed è quindi necessario che non sia da altre occupazioni distolto.

Io seguitai con molta attenzione le osservazioni fatte a questo riguardo per vedere se mai per avventura si verificasse il pericolo di qualche frode, danno o pregiudizio sia pubblico che privato. Ma nulla intesi a questo proposito, soltanto si disse che, esercitandosi le due professioni, non si può portare lo studio e l'attenzione necessaria ad entrambe: a me tuttavia sembra essere lo stesso esercitare una sola professione con molte clientele, incaricandosi di numerosissime cause epperò nella impossibilità di attendervi con molta cura, quanto esercitare due professioni con minore quantità di affari, ed attendere ad entrambe.

Del resto io prego il Senato di ritenere che il Governo non propone che si dichiarino accumulate le due professioni, ma soltanto che non si scriva nella legge una incompatibilità la quale potrebbe essere disdetta più tardi.

L'onorevole Sclopis diceva che la stessa è scritta già nella legge e che abbiamo un Codice di procedura in cui se non nei termini, almeno nel complesso, le due professioni sono separate. Ebbene io lo prego di ritenere che abbiamo un Codice di procedura che la legge ci obbliga di rivedere in questa stessa Sessione parlamentare; se non si potrà ciò fare per ora, necessariamente dovrà essere riveduto più tardi, e bramo che si lasci libero il Parlamento di decidere allora, se possa essere o no nell'interesse della giustizia e dei litiganti di cumulare le due professioni. Facciamo una legge che ha un carattere definitivo, e non dobbiamo inserirvi un principio che può essere revocato domani; e siccome il Codice di procedura deve essere riveduto, e non è ora che temporario, non vuoi pregiudicare ora la questione che in occasione della sua revisione troverà sede migliore; ed allora, io lo dico fin d'adesso all'onorevole preopinante, non sarò già per prendere l'esempio di ciò che abbia a farsi in Lombardia nè nell'impero che domina sulla stessa, ma li toglierò colà ove mi spinge la conformità delle opinioni, nei paesi liberi, cioè della Germania, ove io vedo stabilito nelle leggi principii i più liberali che possano desiderarsi.

Quanto alla mercatura, io sono lieto di vedere come l'onorevole preopinante abbia riconosciuto che i termini nei quali è proposta questa incompatibilità dall'ufficio centrale, sono diversi dal disposto dell'articolo 1 del Codice di commercio, che mi pare siasi citato. In questo si dice che il commerciante è quello che fa la professione del commercio abituale: e al contrario l'ufficio centrale dice che l'ufficio di procuratore è incompatibile colla mercatura: così si potrebbe argomentare: procura-

tori voi avete fatto atto di commercio, la professione di procuratore è incompatibile colla mercatura, dunque voi avete contravvenuto, dunque dovete cessare, dovete essere interdetti.

L'ufficio centrale però osserva che in ogni caso si riferirà alle disposizioni del Codice di commercio; così limitata, così stabilita l'incompatibilità, sarebbe più accettabile, ma io dichiarerò schiettamente che assai difficilmente vi potrò aderire, e ciò perchè? Perchè parto sempre dal principio, che quando noi facciamo una legge in nome della libertà, e la facciamo in nome della libertà per l'interesse stesso dei litiganti, non dobbiamo poi stabilire incompatibilità che non siano giustificate.

Ora quali sono i motivi, gli argomenti coi quali voleva giustificare l'opinione sua? A suo dire il procuratore deve dedicarsi intieramente all'ufficio suo e non ha da fare altro. Ebbene io rispondo all'onorevole preopinante: noi non abbiamo bisogno di scrivere incompatibilità nella legge; perchè il procuratore faccia unicamente il procuratore basta che sia uomo dotto e probo, ed egli avrà tanti clienti che basteranno perchè non vada a cercare di compromettere la sua fortuna col fare il commerciante. Ma se per avventura e per circostanze peculiari un procuratore non ritraesse nell'esercizio della sua professione tanto di che sostentare sè e la sua famiglia, vorremo noi impedirlo di tentare anche con qualche speculazione una via che possa essere utile e necessaria alla sua momentanea sussistenza?

Io credo che non sarebbe questo principio da scriversi nella legge. Pertanto, quando non veggio un'utilità nel mantenere un'incompatibilità, la quale è escluso che sia occasione di frode, quando si conviene che non può essere questione di disdoro nè alla persona nè ai tribunali, che si eserciti quella professione, dichiaro che non so persuadermi della necessità di mantenere la proposta dell'ufficio centrale, quantunque ripeto che, formolata nei termini testè enunciati, sia più accettabile; ma dichiaro ad un tempo che non oserei prendermi la responsabilità di questa restrizione che non vedo sufficientemente giustificata.

**SCLOPIS.** L'ufficio centrale con suo rammarico è costretto a persistere nelle due sue proposte d'incompatibilità, cioè incompatibilità coll'avvocatura ed incompatibilità colla mercatura (ben inteso che quest'ultima parola sia presa nel vero senso italiano, che cioè la mercatura è l'atto di colui che abitualmente attende al traffico, è la professione di commerciante), ed intenderebbe quindi l'ufficio di surrogare a quelle parole le altre consacrate nel primo articolo del Codice di commercio, cioè *la professione abituale di commerciante*, che sarebbero più in armonia.

Il signor ministro ha avvertito che si fa una legge definitiva, e nello stesso tempo ci ha parlato della riforma prossima e probabile del Codice di procedura. Questo prova che le leggi non sono guari definitive, perchè il Codice di procedura, che è di ben altra mole, e di ben altra importanza che non la legge dei procura-

tori, dopo pochi anni di esistenza deve, a termini già della legge prima, subire una modificazione.

Quando all'epoca della riforma del Codice di procedura civile sarà fatto capace il Senato che si debba mutare l'organizzazione del foro, allora il Senato cercherà sicuramente di coordinarla con la nuova procedura: frattanto però il Senato prende le cose tali quali stanno, a fronte del Codice di procedura, a fronte delle nostre antiche leggi, a fronte dei nostri costumi.

Il signor ministro ha osservato che facciamo una legge in nome della libertà. Sì, o signori, la facciamo in nome della libertà, ma la facciamo colle cautele della prudenza, in nome della responsabilità, che pesa sopra di noi, di tutelare gli interessi privati.

Un'ultima osservazione ci ha fatto il signor ministro: ci ha parlato d'un povero procuratore il quale, non avendo cause, fosse costretto di rivolgersi a speculazioni commerciali. Se veramente questo fosse il caso, io consiglierei il procuratore a smettersi; chè in una professione così necessaria e così rilevante come quella del procuratore, chi non trovi di che campare, ha falsato la sua vocazione, e sicuramente quel procuratore non mi lascierebbe in nessuna maniera tranquillo sull'utilità e sull'opportunità e sicurezza del suo ministero.

Signori, spetta a voi il decidere.

**PRESIDENTE.** In quanto al voto a darsi sulla prima parte dell'aggiunta, fatta dall'ufficio centrale, non si incontra difficoltà.

In quanto alla seconda il Senato perdonerà il suo presidente, se egli forse troppo rifugge dal porre ai voti disposizioni che non siano formulate in modo chiaro e preciso. Ci vorrebbe perciò una proposta che fosse redatta in termini ben definiti. Giacchè la parola *mercatura* è riconosciuta insufficiente.

**GALLINA.** Domando la parola.

Mi permetta qualche osservazione sulla posizione della questione: avverto che il signor presidente fin da principio, esordendosi in questa discussione, aveva posto la conclusione di rimandare all'ufficio centrale i due articoli, quello cioè proposto dal Ministero su cui si era già d'accordo, ed il secondo, paragrafo 9, proposto dall'ufficio centrale, il quale poteva dare luogo a discussioni. Egli faceva questa proposta di rinvio perchè questi due articoli disparati fra di loro senza nessuna analogia fossero riuniti in un solo, il quale darebbe poi luogo ad una discussione profonda, adattata alla gravità delle circostanze.

Il Senato ha creduto, sull'istanza del guardasigilli, che si dovesse fin d'ora discutere sulle incompatibilità proposte dall'ufficio centrale. Noi abbiamo anticipata una lunga e lunghissima discussione, la quale non è probabilmente proporzionata alla perpetuità di questa legge, e siamo con ciò venuti ad una conclusione, che è appunto quella a cui poco fa accennava il signor presidente, vale a dire, di non potere mettere nello stato delle cose in votazione queste diverse incompatibilità, per la ragione che hanno bisogno di essere ordinate.

Onde la proposta di rimandare prima all'ufficio cen-

trale i due articoli, perchè ne fosse formato un solo, diventa tanto più necessaria in questo momento, in cui vediamo tutti, ripeto, che una lunga e lunghissima discussione non ha condotto ad una conclusione. E non poteva condurre ad una conclusione certamente, perchè si è fatto una tale confusione di ciò che costituisce l'esercizio della mercatura e di ciò che costituisce l'esercizio di un'altra professione, che è diametralmente opposta, che non sapremmo come concepire nè l'una, nè l'altra.

Diffatti, come può dirsi che, quando uno sottoscrive un *pagherò*, e ha potuto fare un impiego di danaro in un modo qualunque, che entri anche nella via commerciale, si è fatto negoziante per quest'operazione? Come può dirsi che, quando uno che copre una carica nel nostro paese e sottoscrive una lettera di cambio, si è costituito negoziante? Come può asserirsi che, quando uno esercita una professione, ed è condotto da circostanze particolari a prendere un'obbligazione con una formola, per la quale può essere giustificabile da un tribunale di commercio, egli è diventato negoziante?

Signori, io non intendo questa conclusione, e non la vedo conforme ai principii che regolano l'esercizio delle professioni.

Dunque, per intendere l'esercizio di queste professioni, è indispensabile che a mente fredda ciascheduno si formi un'idea del concetto della cosa, e non veda crearsi, in nome di una libertà che non ha significato, confusione e difficoltà in una legge, che ha per scopo principale la tutela pubblica, ed è intesa ad escludere tutti quegli abusi che possono molto facilmente introdursi in quest'esercizio di professioni.

Io credo per conseguenza che il Senato sicuramente non ha perduto il suo tempo in questa discussione (benchè io presuma che la medesima si rinnoverà domani in termini più stretti) perchè noi abbiamo potuto esaminare in noi medesimi l'importanza delle considerazioni che ci sono fatte. Dalla redazione poi dell'ufficio centrale di un nuovo articolo il Senato sarà posto in condizione di poter emettere la sua opinione con fondamento, e con fondamento tale da ottenere quell'effetto, che tutti desideriamo, vale a dire l'ordine della legge, e la precisione dei termini per chi ha da applicarsi.

**DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per una sola osservazione.

Mi pare che l'onorevole Gallina pel piacere di combattere il guardasigilli abbia supposto che sia ad istanza del medesimo che si intavolò la discussione, a suo dire lunghissima, e quindi, per confermare ciò che nessuno contesta, faceva alcune osservazioni cui non manca certo il suo merito.

Non è il guardasigilli che abbia fatto istanza che si discutesse fin d'ora; il guardasigilli si limitò ad aderire per quella urbanità e convenienza, che da tutti in questo recinto si osserva, all'istanza dell'ufficio centrale.

Del resto, mi rinerisce che l'onorevole Gallina abbia trovata la discussione alquanto confusa: anch'io per verità arrivai appena, seguitando le sempre dotte sue

osservazioni, a comprendere quale sarebbe la sua conclusione, alzandosi a combattere ciò che non era in questione.

Quando poi io osservai che non credeva potesse venire adottata la proposta dell'ufficio centrale perchè accennando all'esercizio della mercatura poteva supporre estesa la incompatibilità anche a chi firmasse una o più cambiali per uso del suo ufficio, credo che non diceva cosa tanto strana, in quanto che gli onorevoli, dotti e coscienziosi senatori che compongono l'ufficio centrale riconoscevano essi medesimi, che per non dare luogo a confusione e perchè più precisamente fosse espresso quello che essi intendevano di prescrivere, era opportuno di formulare con maggiore chiarezza la loro proposta.

**GALLINA.** Veramente volere trovare un motivo di opposizione personale nelle osservazioni che io ho avuto l'onore di sottoporre al Senato mi pare cosa poco intelligibile.

Io parlai della proposta dapprima fatta dal signor presidente del Senato, il quale fin da principio prevedeva esattamente l'esito di questa discussione, quando proponeva che l'articolo del Ministero e l'aggiunta dell'ufficio centrale fossero rimandati all'ufficio centrale per essere ridotti ad articolo complessivo il quale sarebbe poi sottoposto ad ulteriore discussione. La cosa è di troppa importanza perchè se ne debba fare una questione personale.

Il signor guardasigilli forse ha voluto interpretare le intenzioni: ma, santo Dio! quando si vuole interpretare le intenzioni, si entra in certo giro di ragionamenti, che nei tempi passati si definiva in certo modo, e che ora è inutile il cercare come si abbiano a definire.

La mia conclusione non è stata per nulla suggerita dall'idea di fare opposizione: essa si coordina perfettamente coll'opinione del signor presidente del Senato, cioè che non si poteva nella presente seduta insistere in questa discussione, domandare correzioni di frasi, domandare una redazione dell'articolo in questione perchè la cosa era troppo complicata.

Mi sono permesso di fare qualche osservazione rispetto all'esercizio della mercatura, giacchè tutta la questione veramente si riduce a questo punto gravissimo. Io non so se sia incorso in censura a questo riguardo, se le mie osservazioni siano molto esatte, se siano d'accordo con quelle del signor guardasigilli, ma sono persuaso che domani ancora vi sarà questione su ciò.

Io non ho fatto altro che esprimere l'affetto che produssero su di me certe osservazioni sulle lettere di cambio, sopra i *pagherò*; e mi è parso che se dovessero essere tutti negozianti quelli che incontrano obbligazioni con lettere di cambio o *pagherò*, sarebbe molto difficile che tutti potessero essere giustificabili dai tribunali di commercio o per una ragione o per l'altra. Insomma mi pare che il volere dare troppa importanza ad una frase, ad una parola, quando si agita una discussione come questa, non possa recare nessun effetto in merito della cosa.

Io ripeto adunque che qui non c'era nè poteva esservi questione personale: ripeto che questa è una questione troppo sostanziale perchè vi sia questione personale. Io rinnovo dunque la mia conclusione che è quella di adottare l'opinione emessa dal signor presidente, cioè che l'ufficio centrale produca una nuova redazione, la quale darà luogo ad una nuova discussione.

**PRESIDENTE.** Non so se sia più il caso di continuare la discussione, essendovi difetto di numero. Quindi convocherei il Senato per domani alle 2; e siccome questa discussione può essere protratta, all'apparenza, a molte tornate, io insisto perchè si venga più approssimativamente alle 2; ed avverto che alle 2 e un quarto sarò al banco.

Secondo l'impiego preso annunzierò che la scelta abbandonata al presidente per la Commissione incaricata dello studio del progetto di legge relativo al riordinamento del servizio consolare, è stata fatta dai senatori Sclopis, Cibrario, Di Pollone, Mameli, Jacquemoud, Ricci e San Marzano.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

## TORNATA DEL 15 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Riforma dell'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale e parole al riguardo del senatore Musio, relatore — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Aggiunta proposta dal senatore Di Pollone — Parlano i senatori Musio, relatore, Di Pollone e il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 3 riformato dall'ufficio centrale coll'aggiunta del senatore Di Pollone, non che dell'articolo 4 del progetto ministeriale — Articolo 5 — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale al § 1 — Risposta del senatore Musio, relatore — Adozione della proposta del senatore De Cárdenas in ordine all'intitolazione che precede il detto articolo — Adozione del paragrafo 1 dell'articolo 5 ministeriale — Obbiezione del ministro di grazia e giustizia sulle aggiunte e modificazioni dell'ufficio centrale ai numeri 1 e 2 del predetto articolo — Parole del senatore Musio, relatore, a sostegno delle medesime — Parlano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Musio, relatore, Jacquemoud, Sclopis, Deferrari, Cibrario e Des Ambrois — Adozione dei numeri 1 e 2 dell'articolo 5, emendati dall'ufficio centrale — Appunti del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni dell'ufficio centrale al numero 3 dell'articolo 5, combattuto dal relatore Musio — Osservazioni del senatore Cibrario a sostegno della proposta ministeriale — Adozione del rinvio di questo numero 3 all'ufficio centrale — Approvazione dei numeri 4 e 5 dell'articolo suddetto — Aggiunta al numero 6 dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale e combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Osservazione del relatore Musio a sostegno della medesima — Parlano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Musio, relatore, e Sclopis — Rifiuto dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Proposta del senatore Des Ambrois — Approvazione del numero 6 dell'articolo 5 ministeriale e dell'aggiunta Des Ambrois.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

**QUABELLI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

2686. Il collegio dei causidici della città d'Ivrea dichiara di aderire alle domande di modificazioni espresse nella petizione dei causidici di Torino sporta al Senato, relativa al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2687. Il Consiglio delegato del comune d'Iglesias fa istanza in appoggio delle modificazioni contenute nel parere della Commissione della società agraria di Cagliari, intorno al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**PRESIDENTE.** Riprendendo la discussione ieri sospesa sul progetto di legge per l'esercizio della profes-

sione di procuratore, io pregherei l'ufficio centrale di volere dare conto del suo operato dietro il mandato avutone dal Senato.

**MUSIO**, relatore. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MUSIO**, relatore. L'ufficio centrale ha soddisfatto questa mane all'incarico che aveva ricevuto ieri. Esso si è occupato di una nuova redazione dell'articolo 3. Esso ha creduto che fosse meglio di dividerlo in tanti diversi alinea: così parve che potesse essere ad un tempo il testo più chiaro, più piana la discussione, più facile anche e più regolare la votazione.

Ecco il testo che ha nuovamente preparato:

« § 1° L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'ordine giudiziario. »

Qui non esiste più la parola « stipendiato, » che era quella che ieri, tanto nel testo del signor ministro, come in quello dell'ufficio centrale, eccitava qualche dubbio. Parve che questo aggettivo cangiasse il senso del periodo e si potesse riferire tanto a qualunque impiego dell'ordine giudiziario come a qualunque altro impiego pubblico, a qualunque altro impiego amministrativo, a qualunque altro impiego militare. Qui adunque la parola « stipendiato » non si è conservata, ed in questa

prima parte dell'articolo si è solamente parlato di qualunque impiego dell'ordine giudiziario.

Una formola concepita in questi termini pare che possa anche rispondere alla difficoltà che ieri opportunamente eccitava il senatore Persoglio, il quale sollevando il dubbio, se certi impieghi possano considerarsi come impieghi nell'ordine giudiziario, parlava in specie anche degli uscieri. Si può dubitare, è vero, se sieno impiegati giudiziari, o no. Essi sono veramente ufficiali ministeriali. Ma pure usata la formola generale « qualunque impiego dell'ordine giudiziario » in questo generale concetto pare che resti anche inglobato l'ufficio di usciere.

Ecco ora il secondo alinea del testo:

« § 2° Con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare. » In questo alinea si è introdotta la frase *non gratuito*: qui non può riferirsi ad impiego giudiziario, ed è riferibile solamente a qualunque impiego pubblico, oppure amministrativo o militare.

« § 3° Coll'esercizio del notariato.

« § 4° Dell'avvocatura; » cioè coll'esercizio dell'avvocatura.

« § 5° Della professione di commerciante. »

Si è mantenuto lo stesso sistema di staccare in tanti alinea tutte queste incompatibilità, perchè anche nella votazione potendovi essere coloro che convenendo sopra una, non convengano sopra le altre, sia più facile assoggettare le singole incompatibilità a separata votazione.

Ultimo alinea: « Colla qualità di ecclesiastico, e di ministro di un culto. »

Ecco come è stato novellamente redatto il testo dell'articolo.

Soggiungerò adesso poche e brevi osservazioni; altre generali che si possono riferire a tutte le incompatibilità, altre speciali che si riferiscono solamente a qualcuna di esse.

Ieri l'onorevole ministro ci diceva che l'incapacità e l'incompatibilità sono due cose tra loro diverse; veramente l'ufficio centrale ha ritenuto ancora questa differenza: le incapacità sono sempre condizioni delle persone; le incompatibilità sono sempre condizioni delle cose e dell'ufficio; ma quantunque nell'origine vi sia una diversità, pure vi è un'identità negli effetti; giacchè tanto le incapacità come le incompatibilità costituiscono, le une o le altre, condizioni che ostano a che un aspirante possa essere ammesso nel numero dei procuratori. Era per ciò che l'ufficio centrale le mise nel titolo delle ammissioni, ed era perciò che potrebbero anche benissimo riportarsi o nel capo preliminare, oppure là stesso dove il signor ministro colloca le incapacità.

Ieri ci diceva pure il signor ministro che bisognerebbe ricordare che noi inauguriamo una legge in nome della libertà: ma non bisogna nemmeno dimenticare che inaugurando questa legge confermiamo e creiamo un monopolio; siamo dunque nel caso che sono in presenza due libertà; una, la libertà professionale del procura-

tore, l'altra, la libertà naturale del litigante. Noi contro questa naturale libertà che avrebbe il litigante di potere fare egli stesso personalmente le sue difese in giudizio, noi diciamo a lui: voi non potete comparire davanti al giudice, e per voi comparirà un procuratore.

A favore di questo procuratore dunque la legge crea un monopolio, ed un monopolio a danno della libertà del litigante; bisognerà dunque che la libertà che si vuol dare al procuratore sia combinata in modo che, lasciando a lui libero l'esercizio della sua professione, non comprometta gli interessi dei litiganti cui è imposta una scelta in quel determinato ordine di persone.

Siccome poi è la legge che gli dà quest'ordine di persone, la legge pure ha da essere quella che deve provvedere a che queste persone siano tali a potere curare diligentemente l'interesse del litigante, a compiere esattamente bene il proprio ufficio; giacchè se la legge abbandonasse le cautele necessarie in questa parte, la legge in certo modo si renderebbe responsabile del danno che sente il litigante. Bisognerà dunque che questa libertà che si vuol dare ad un monopolio sia combinata in modo che, negando la libertà a ciascuno di fare valere le sue ragioni e di difenderle, non ne comprometta gli interessi.

Il Senato ha veduto che l'ufficio centrale nella nuova relazione in parte ha secondato il desiderio dell'onorevole guardasigilli, in parte con suo dispiacere non lo ha potuto secondare; ha secondato il desiderio del guardasigilli, nello spiegare diversamente l'alinea che si riferisce alla mercatura; nel primo testo l'ufficio centrale adoperò quella parola perchè quella parola dinota da per se stessa la professione del commerciante; questa parola o si cerchi nei libri delle scienze, o si cerchi nei libri delle leggi, o nei Codici, significa sempre la professione di commerciante.

Dunque questa parola anche adoperata in questa legge avrebbe potuto e dovuto conservare il naturale e proprio suo significato, senza che potesse generare ombra di dubbio fondato; ma però onde appianare quanto è possibile la discussione, e togliere di mezzo ogni motivo di dissenso, l'ufficio centrale ha cancellato le sue proprie parole, e sostituite queste altre, *della professione di commerciante*; pare che questa dicitura toglierà ogni e qualunque ombra di dubbio; solo perchè si togliessero i dubbi se la parola *mercatura* non poteva dare luogo ad alcun dubbio negli stessi esempi adottati dall'onorevole guardasigilli, di coloro cioè, che possono firmare un *pagherò*, una cambiale; che molto meno ne possono generare queste che ora sono sostituite. Dico che non poteva generare dubbio alcuno la parola *mercatura* nel senso relativo dell'onorevole guardasigilli, giacchè nello stesso Codice di commercio esiste testualmente la distinzione fra la professione, cioè l'abito costante degli atti di commercio, e l'atto di commercio isolato. Quindi uno può fare una cambiale, un *pagherò*; ne può fare dieci, ne può fare quanti le cose sue gli comandano, ma non perciò contrae egli la qualità di com-

mercante, e resta sempre tutt'altro uomo, che uomo addetto alla mercatura.

Nell'ultimo alinea si è soddisfatto ai desiderii dell'onorevole guardasigilli, giacchè, ecco le parole che si sono sostituite: *colla qualità di ecclesiastico, o di ministro di un culto*. Questa formola abbraccia tanto i nostri sacerdoti quanto i ministri di qualunque altro culto. Le parole sono chiare perchè non possano lasciare alcun dubbio.

Ma mentre l'ufficio centrale ha dal canto suo posto ogni suo studio a soddisfare i desiderii dell'onorevole guardasigilli per quanto alla mercatura, abbandonando la parola, non ha potuto però abbandonare la cosa.

Ieri un onorevole membro dell'ufficio centrale stesso ha dette molte ragioni, e le ha dette troppo bene, come egli è solito a fare, per giustificare quest'incompatibilità. Io oggi ne soggiungerò una, ed è quella che mi suggerisce lo stesso signor guardasigilli nella sua relazione, laddove motivando la necessità di un'autorizzazione dei tribunali, o delle Corti, affinchè un procuratore possa nominarsi più di un sostituto, dice: che bisogna fare in modo a che, lasciando larga libertà di nominarsi molti sostituiti, un procuratore, di abile e diligente mandatario, non possa divenire avido speculatore.

Egli ha ivi giustamente fatto ogni studio, affinchè in una professione così nobile quale è quella del procuratore, non si possa ingenerare lo spirito della mercatura. Ora domando se, avendo posto ivi tanto studio, non se ne deve mettere altrettanto in questa parte dell'incompatibilità, e se in questa parte delle incompatibilità si possa fare sì che questa mercatura possa diventare la compagna abituale del procuratore, o se si possa fra mercatura e procuratore fare una specie di solenne connubio.

L'ufficio centrale ha stimato pure d'insistere nell'incompatibilità derivante dall'esercizio dell'avvocatura.

Si sono dette anche ieri molte ragioni a questo proposito ed io non le ripeto. Io solamente a questo riguardo invocherò l'autorevole testimonianza dell'onorevole guardasigilli, il quale, essendo com'era eccellentissimo avvocato patrocinante, come avrebbe potuto avere il tempo di fare nemmeno mediocrementemente il procuratore? È dunque vero che chi è chiamato a fare l'avvocato, se fa bene quell'ufficio, non può fare bene quello di procuratore, e viceversa non può fare bene l'ufficio di avvocato, chi fa bene quello di procuratore.

Dunque nell'esercizio dei due uffici vi ha un ostacolo, per cui è necessario che essi sieno divisi, e che chi esercita abitualmente una professione, non eserciti l'altra.

Dopo ciò io ho detto di essere breve, e voglio essere breve per due ragioni: 1° perchè se la discussione d'oggi si rassomiglia a quella di ieri, sembra che siasi aperta come una specie di quaresimale; 2° perchè se la discussione d'oggi si rassomiglia a quella di ieri, e così andiamo in progresso, non daremo nemmeno un grande esempio di sobrietà ai procuratori da servire loro di norma negli atti giudiziari. (*ilarità*)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io ebbi già nella tornata di ieri l'onore di dichiarare che questo articolo, ove fosse altrimenti redatto, potrebbe essere più facilmente accettato dal Ministero anche in quanto concerne la incompatibilità che si vuole stabilire tra l'esercizio della professione di procuratore e quella dell'avvocato e la mercatura.

La nuova redazione proposta ora dall'ufficio centrale, la quale in massima dichiaro fin d'ora molto pregevole, non fece che confermarmi nella opinione già da me ieri emessa. Io persisto a credere che non vi sono tutti gli inconvenienti che si suppongono nell'esercizio cumulativo della professione di procuratore e di avvocato. Anzi parmi che sarebbe opportuno di allettare i procuratori a laurearsi in legge, cosicchè col tempo quanti abbracciano una tale carriera avessero quasi tutti atteso agli studi necessari per esporre e fare valere anche in diritto le ragioni dei loro clienti. Tuttavia giova ritenere che nella proposta del Ministero se non veniva proclamato il principio d'incompatibilità di amendue gli uffici anzi indicati per non pregiudicare l'avvenire e le disposizioni che potranno essere adottate dal Parlamento, nella non lontana revisione del Codice di procedura civile, erasi però introdotta una clausola che in fatto riusciva allo scopo medesimo. Ed invero nello schema ministeriale stabilivasi che il procuratore anche rivestendo la qualità d'avvocato non potesse mai percepire altri onorari che quelli assai minori dovuti al procuratore. Pertanto la differenza in pratica si ridurrebbe quasi a nulla, risolvendosi in definitiva starei per dire in null'altro che in una questione d'amor proprio. Ora non essendo a siffatte questioni che io mi voglio soffermare, sono ben lieto di potere, aderendo al temporamento dell'ufficio centrale, dimostrarvi non essere mio intendimento di combattere senz'altro le sue proposte, che io non esito anzi ad accettare ogni qualvolta mi risulta potere esse condurre al fine cui tutti miriamo, a fare cioè una buona legge. Dichiaro perciò che non insisto ad oppormi all'incompatibilità tra il ministero del procuratore e quello dell'avvocato dall'ufficio centrale suggerita.

Uguale dichiarazione io farò quanto all'altra incompatibilità concernente l'esercizio della mercatura, perchè, come ebbi l'onore di dirlo nella seduta di ieri, credo che in fatto difficilmente potrebbe verificarsi l'esercizio cumulativo dell'una e dell'altra professione. Riguardo però a quest'alinea mi riservo di presentare qualche osservazione intorno al modo con cui è redatto quando si tratterà di metterlo ai voti; imperciocchè mi pare che i termini nei quali è concepito possano ingenerare qualche dubbio. Proporrò quindi a suo tempo alcune variazioni per meglio chiarirne il vero significato: ed ove questa mia opinione appaia fondata e si scorga che realmente può come ora è espresso dare luogo ad incertezze, pregherò il Senato ad adottare una formola che meglio possa chiarire il concetto e dell'ufficio centrale e del Ministero.

**MUSIO, relatore.** Ama di sentirli di nuovo?

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Abbia la compiacenza di inviarmi lo scritto.

(Il senatore Musio fa passare l'articolo al signor ministro.)

Forse sarebbe meglio di dire professione *abituale*. Io temo sempre che possano sorgervi questioni su ciò che costituisce questa professione, e che possa volersi da qualche atto isolato di commercio inferire che si è violata questa legge. Ieri già si riconosceva che nei costumi attuali della nostra società ben pochi sono quelli che giungano al fin dell'anno senza avere fatto qualche operazione industriale o qualche atto commerciale. Ed è appunto per evitare ogni possibile difficoltà od incertezza per lo avvenire che io proporrei si dicesse *professione abituale*.

**MUSIO, relatore.** La prima redazione del nuovo testo per meglio soddisfare a tutti gli scrupoli portava pure la parola *abituale*; ma si è creduto che per se stessa grammaticalmente, e logicamente la cosa fosse talmente inutile e costituisse talmente un pleonasma, che si è cancellata, giacchè, si è detto, non vi esiste professione là dove non vi è abitudine; dunque se diciamo professione, la professione include l'abitudine.

Nel Codice di commercio all'articolo primo è vero che si legge e ne fanno la loro professione *abituale*, ma col secondo inciso si è spiegato il primo ed è, chi fa atti di commercio. Allora stava bene, che essendosi detto prima chi fa atti di commercio, venisse dopo, che ne fa l'abituale professione, ma quella parola *abituale* si riferisce ad *atti*. Professione in se stessa racchiude la serie degli atti abituali; ove tuttavia si desidera che vi sia aggiunta questa espressione che si era scritta prima, ma si è cancellata poi per rendere la frase più esatta e meno ridondante, l'ufficio centrale non fa nessuna difficoltà.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Convegno col relatore che grammaticalmente vi sarebbe un pleonasma dicendo *professione abituale*, perchè ciò che costituisce la *professione* è l'*abitudine*, tuttavia sarebbe meglio, per togliere qualunque difficoltà, che tal formola si adottasse. Del resto per contraccambiare la cortesia dell'ufficio centrale con altro atto di condiscendenza, io dichiaro che in seguito alle dichiarazioni che sonosi fatte e le quali danno alla parola *professione* il senso di *abitudine* che le è proprio, non insisto perchè di questa si faccia cenno espresso nell'articolo di legge.

**DI POLLONE.** Siccome lo scopo delle osservazioni dell'onorevole ministro tendeva a chiarire la legge onde non nascessero dubbi, io mi farò lecito di chiedere sia al signor ministro, che all'ufficio centrale, se nel loro concetto siano anche esclusi i sensali, mentre questa classe di persone è assai numerosa nello Stato, e tanto più nei porti marittimi; e questi non si possono realmente qualificare quali commercianti.

Ora io domando se i sensali avranno facoltà di fare il procuratore sì, o no. Io non formolo un'opinione, solo desidero che questo dubbio, che mi è nato, venga chiarito.

**MUSIO, relatore.** Veramente nelle parole che sono scritte nel nuovo testo come nell'antico si può dire che il sensale non è compreso, perchè il sensale propriamente non è commerciante; mi pare che non essendo compreso nella parola non debba dirsi compreso nello spirito che ha dettato questa legge; l'ufficio centrale crede però che il sensale non possa fare il procuratore.

**DI POLLONE.** È bene che ciò si dica.

**MUSIO, relatore.** Ora, siccome è manifesto che non essendo compreso nè nella lettera nè nello spirito della legge, come dovrebbe esserlo, l'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di aggiungerlo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io dichiaro che per le stesse ragioni per cui ho aderito alla incompatibilità con la professione di commerciante, non ho nessuna difficoltà che sia compresa anche quella con la professione di sensale.

**DI POLLONE.** In allora proporrei di aggiungere *agenti di cambio e sensali*, perchè sono due cose distinte.

**PRESIDENTE.** Essendo su ciò d'accordo, io darò ora lettura dell'articolo come sarebbe definitivamente redatto:

« L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'ordine giudiziario.

« Con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare.

« Coll'esercizio del notariato.

« Dell'avvocatura.

« Della professione di commerciante o di agente di cambio o di sensale.

« Colla qualità di ecclesiastico o di ministro di un culto. »

Siccome non vedo più contrasto, se è domandata la divisione, dividerò l'articolo, altrimenti lo metto ai voti come si trova.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Se non si vota per divisione, io pregherei l'ufficio centrale a riflettere se non potrebbe forse generare qualche dubbio l'ultimo alinea relativo alla incompatibilità *colla qualità di ecclesiastico o di ministro di culto*; forse sarebbe meglio di sopprimere le parole *colla qualità di ecclesiastico*, e dire *colla qualità di ministro di un culto*, perchè così, mentre rimane chiaramente espresso il concetto che hassi in mente, si eliminano le questioni cui quella dicitura potrebbe dare luogo.

**MUSIO, relatore.** Veramente l'ufficio centrale intese di spiegare due diverse cose in quelle due frasi; quando ha detto la qualità di ecclesiastico, intese di riferirsi ai nostri sacerdoti, e con questo nome siamo usi di chiamare gli uomini di chiesa, e non siamo soliti a designare altri che il sacerdote della Chiesa cattolica, quindi ne abbiamo fatto un articolo separato, dicendo *colla qualità di ecclesiastico*; ma siccome in questa parola non possiamo comprendere i ministri degli altri culti, perciò abbiamo compreso in un altro inciso il ministro di un altro culto.

Veramente noi abbiamo inteso due distinte cose, ed abbiamo espresso due distinti concetti, e crediamo che

per la maggior chiarezza della legge, e per la sua maggiore proprietà sia meglio di lasciare questa redazione come è concepita, cioè colle parole: « colla qualità di ecclesiastici, e colla qualità di ministro di un culto. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, non potrei adire che si stabilisca la incompatibilità colla qualità di ecclesiastico, perchè ve ne potrebbero essere di tali che non devono venire respinti dall'esercizio della professione di procuratore, e che con quella frase, la quale ha troppo ampio significato, verrebbero a comprendersi; e credo che se dicessimo unicamente *ministro di un culto*, comprenderemo quelli del nostro culto cattolico, non meno che gli altri, e non andremmo incontro alle difficoltà che potrebbero sorgere in caso diverso. Da qual punto comincia la qualità di ecclesiastico? Lo è, per esempio, chi sia insignito degli ordini minori? Questo potrebbe essere oggetto di questioni, ed io credo conseguentemente che siffatta espressione potrebbe essere pericolosa, e che si debba quindi senza esitazione eliminare, e ciò tanto più che già in altra legge i ministri del culto cattolico indicansi con la semplice designazione di *ministri di un culto*.

**MUSIO, relatore.** Veramente colla designazione di ecclesiastico noi comprendiamo solamente colui cui quella data qualità degli ordini sacri è impressa già da un carattere indelebile, che l'accompagna per tutta la sua vita fino alla tomba; quindi è una qualità questa la quale non può avere chi abbia preso solo gli ordini minori, perchè a costui che solo ha ieri ricevuto questi ordini, non piacendo più quello stato domani, lo abbandona, resta nel secolo, ed è perfettamente libero; epperò, ripeto, noi colla parola *ecclesiastico* intendiamo quello solo che veramente è insignito degli ordini sacri.

Ora per questo noi abbiamo incompatibilità assoluta a termini anche del diritto canonico, secondo cui il sacerdote non può ingerirsi in alcuna specie di affari secolari, come specialmente sarebbe l'esercizio dell'ufficio di procuratore: dunque l'incompatibilità è inerente alla sua qualità, è indelebile, e quindi la legge civile non può che secondare in questa parte ciò che è già scritto nella legge canonica.

Ma se spiace questa espressione noi non abbiamo difficoltà di accettare la diversa maniera di dire dal guardasigilli proposta.

**PRESIDENTE.** Acconsentendo l'ufficio centrale, s'intenderebbe perciò di togliere la parola *ecclesiastico*, e di dire solo *colla qualità di ministro di un culto*. Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo con quella correzione.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 4 del progetto primitivo così concepito:

« Art. 4. I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o tribunale provinciale.

« Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una

Corte d'appello possono però postulare anche presso il tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte. »

Quest'articolo era stato dall'ufficio centrale trasportato all'articolo 5 del capo I senza farvi alcuna variazione.

Epperò io metterò ai voti l'articolo quale era primitivamente scritto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« CAPO II. *Delle condizioni d'ammissione.* — Art. 5. Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Avere l'età d'anni 21;

« 2° Avere il godimento dei diritti civili;

« 3° Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi, od a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione d'atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo, e non essere in stato di fallimento dichiarato;

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 5° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di procedura civile e di commercio, ed averne subito con approvazione gli esami;

« 6° Avere atteso per quattro anni alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 7° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

« 8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto regio, nei limiti di lire 2000 a lire 8000, per esercire avanti i tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello, vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento;

« 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

L'ufficio centrale ha cambiata la dicitura del paragrafo primo. Non penso che il Ministero abbia difficoltà di accettare tale cambiamento.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il ministro insiste anzi a che sia conservata la redazione proposta dal Governo. Quanto al paragrafo primo noi diciamo: *Per esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni, ecc.*, e veramente queste parole accennano all'esercizio. L'ufficio centrale dice: *affinchè un aspirante possa essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore deve riunire le seguenti condizioni.* Con esse non si accenna già al continuo esercizio, ma bensì soltanto all'ammissione all'esercizio; secondo l'articolo ministeriale le condizioni in esso richieste si devono avere sempre quando si vuole esercitare la professione di procuratore; invece i termini impiegati dall'ufficio centrale, accennando soltanto all'ammissione, lascierebbero supporre che quando questa si sia ottenuta, ancorchè vengano tai requisiti a mancare, continuare si possa tuttavia nello intrapreso esercizio.

Secondo me, un altro sconcio risulterebbe ancora da queste espressioni, e si è che esse sono contrarie al concetto della legge. Questa fondasi sulla dichiarata libertà dell'esercizio, non è pertanto necessario che vi sia un'ammissione, la quale è pur sempre un sinonimo di concessione; basta solo che si giustifichi di avere le qualità richieste per l'esercizio; ed è questo il senso della redazione del Ministero, mentre quella dell'ufficio centrale accennerebbe, anzi che ad un diritto, ad una vera concessione. Del resto, non trattandosi che di mera forma, voglio credere che l'ufficio centrale non vorrà insistere perchè si cambi la dicitura stata proposta dal Ministero.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale sicuramente non pensa d'insistere nel suo proposito, e nel testo che esso aveva sostituito a quello del Ministero; dirò solamente le ragioni per cui le sostitui, e credo che tra una formola e l'altra realmente non vi esista altra differenza che quella del suono materiale delle parole, ma che il concetto è uguale, lo spirito è lo stesso.

Il diritto di esercitare nasce dall'ammissione, dunque chi non è ancora ammesso, non ha diritto; la legge non concede diritti che a chi, aspirando, ottiene l'ammissione mediante queste qualità, dunque il diritto alla ammissione stava egualmente e nella formola dell'ufficio centrale, ed in quella del signor ministro.

Quando questo era il primo articolo col quale incominciava la legge, era necessario spiegarsi in una maniera migliore, ma adesso che le cose tornano all'ordine primitivo l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la redazione proposta dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più obiezione...

**DE CARDENAS.** Domando la parola per una osservazione di redazione.

Il capo secondo di questo progetto si intitola: *Delle condizioni d'ammissione*, e poi parla del potere esercitare. Bisognerebbe cambiare la frase di questa intitolazione.

**DEFERRARI.** Si potrebbe dire: *Condizioni d'ammissione e d'esercizio.*

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Forse sarebbe più breve dire: *Delle condizioni per l'esercizio della professione di procuratore.*

**SCLOPIS.** Delle condizioni richieste.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Aderisco a questa espressione *delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore.*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Ora viene il paragrafo primo aggiunto dall'ufficio centrale: « Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Qui si fece anzitutto una trasposizione; giacchè mentre il Ministero parlava prima della età, in secondo luogo del godimento dei diritti civili, l'ufficio centrale pone per prima condizione la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili, e per seconda l'età di venticinque anni. Nel sistema dell'ufficio centrale, io mi affretto di dichiararlo, è logica questa trasposizione; giacchè prima di sapere quale sia l'età richiesta conviene vedere se l'aspirante, ove tale requisito si richieda, sia cittadino. Ma io persisto tuttavia nell'ordine tenuto dal Ministero. Esso non credette di dovere dichiarare che per esercitare la professione di procuratore sia necessaria la qualità di *cittadino*, stimando che bastasse esprimere che dovevasi avere il godimento dei diritti civili.

Infatti, a termini degli articoli 18 e 26 del Codice civile, non godono di tutti i diritti civili che quelli nati nello Stato, o che hanno per decreto reale ottenuta la naturalizzazione. Or parmi che quando noi richiediamo che i procuratori siano o nazionali o naturalizzati con decreto reale, sia sufficiente, e ciò appunto si volle con le citate parole accennare. L'ufficio centrale propone qualche cosa di più, quando, non pago della nostra redazione, aggiunge che debbano essere *cittadini*. Che cosa s'intende allora? S'intende forse per questa qualità di *cittadini* che colui che voglia esercitare l'ufficio di procuratore, godere debba dei diritti politici? La questione sarebbe nello stato attuale della nostra legislazione assai grave, non essendosi ancora ben definito in che consistano i diritti politici, nè se per acquistarli in certi casi sia necessaria una naturalizzazione concessa altrimenti che con un decreto regio. Quindi io credo che dal momento che non si può contestare che noi esigendo il godimento dei diritti civili richiediamo in coloro che vogliono esercitare la professione di procuratore, che o siano nazionali o abbiano ottenuta la naturalizzazione con un decreto sovrano, a termini degli articoli 18 e 26 del Codice civile, sarebbe meglio di omettere la parola *cittadino*, la quale oltre che rimarrebbe superflua, potrebbe inoltre dare luogo a gravi questioni. Il che parmi tanto più conveniente in quanto in vari altri luoghi, sia per la professione del notaio, sia anche per la magistratura, non vedo che sia richiesto altro fuorchè il godimento di tutti i diritti ci-

vili, che è proprio solo di chi sia nazionale o naturalizzato per mezzo di un decreto sovrano. Che se tolgasi la parola *cittadino*, io credo che l'ufficio centrale medesimo riconoscerà, che allora non è più necessaria alcuna trasposizione, e si può dire che colui che vuole esercitare la professione di procuratore, deve avere l'età che determinerassi dal Senato, e quindi che deve pure godere dei diritti civili. Ciò per quanto riflette la trasposizione dal numero primo al numero secondo.

Veniamo ora all'età. Il Ministero propone che per esercitare l'ufficio di procuratore, basti l'età di ventun anni. Invece l'ufficio centrale vuole quella di anni venticinque. Io non intendo menomamente di censurare i motivi da cui venne consigliata tale proposta, poichè essa scorgesi dettata dal pensiero, che colui il quale eserciterà l'ufficio di procuratore, ufficio a cui sono confidati i più delicati interessi dei cittadini, avere debbe non solo la moralità e la scienza necessaria, ma anche quella maturità di consiglio, quella avvedutezza, quel senno e quella esperienza che dall'età deriva. Pure io credo che non siasi sufficientemente avvertito ai tempi in cui viviamo. Io penso che nei nostri giorni l'età di anni ventuno possa darci la sicurezza della prudenza e della esperienza che si aveva una volta all'età di anni venticinque e forse di più. E se mi fosse lecito direi, che il richiedere questa maggiore età sia un anacronismo. È vero che nella legge sulla professione dei procuratori *avoué* in Francia è anche richiesta l'età di anni venticinque, e che ora si vuole trasportare quella stessa disposizione nella legge attuale. Ma, signori, conviene riflettere che la legge francese fu fatta colà prima della pubblicazione del Codice civile, e quando vi era ancora in vigore la disposizione che stabiliva l'età maggiore ad anni venticinque, e precisamente per tal motivo si prescrive allora che per potere esercitare la professione di *avoué* dovesse aversi l'età anzidetta. Venne poi il Codice civile che fu pubblicato nel 1803 e ridusse la maggiore età a ventun anni. Intanto la legge era già fatta e rimase quale era. Ma noi che facciamo la legge al giorno d'oggi sotto l'impero di un Codice che stabilì l'età maggiore a ventun anni, non potremmo richiedere una diversa età senza contraddirci.

Del resto poi per ottenere propizia l'opinione dell'ufficio centrale al progetto del Ministero, io osserverò che nel fatto esso può stare tranquillo, come pure può starlo il Senato, che non sarà forse mai per avverarsi il caso, che un candidato ottenga l'ammissione all'esercizio di procuratore prima di avere raggiunto l'età di anni venticinque e fors'anco una maggiore. Infatti noi richiediamo che il candidato abbia preso il diploma di magistero, che certo non si ottiene in regola generale prima di diciassette o di diciotto anni, o almeno di sedici anni. Quindi noi esigiamo il corso elementare di diritto civile e commerciale, che non può essere ultimato che in tre anni. Un anno d'istituzioni, quindi due anni di Codici. Dunque avremo altri tre anni. Si propongono in seguito quattro anni di pratica dal Ministero e cinque

dall'ufficio centrale. Abbiamo quindi almeno altri sette anni. Ora se dopo avere conseguito il diploma di magistero, il giovane deve consecrare ancora tanto tempo, sia a studi teorici, sia a studi pratici, ognuno vede che difficilmente potrà ottenere la sua ammissione all'esercizio prima di venticinque anni. Nè mi si dica che conseguentemente non debbe esservi difficoltà, che si dichiara nella legge che per esercitare l'ufficio di procuratore sia necessaria l'età di venticinque anni, imperocchè la difficoltà sta nel principio.

Io credo che non si debba ammettere che per esercitare una professione qualunque occorra una età più provetta di quella nella quale la legge riconosce che ciascheduno è capace ad attendere ai propri interessi.

Aggiungo poi: se vi fosse il caso in cui, non ostante il calcolo che ho fatto, uno per svegliatezza d'ingegno, avesse fatti così precocemente gli studi e compiuta la pratica ad una età minore dei venticinque anni, vorremo noi respingerlo? No, anzi conviene dare mezzo al candidato, che coll'assiduità, collo studio e coll'attenzione ha potuto abilitarsi così giovane a tosto porre a profitto l'attività sua ed il suo ingegno.

Quindi io non penso che sia necessario di protrarre l'età richiesta per l'esercizio della professione di procuratore ad anni venticinque. Ed insisto perchè si mantenga la redazione proposta dal Ministero tanto nel primo, quanto nel numero secondo.

**MUSIO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MUSIO, relatore.** L'onorevole guardasigilli ha fatto due specie di osservazioni intorno al numero primo e secondo del suo articolo 5 che era il nostro primo articolo. Altre osservazioni riguardano la sede degli articoli, altre il merito. Noi trasponendo i numeri abbiamo messo in primo luogo quello che era secondo nel suo, cioè noi abbiamo messo in primo luogo la cittadinanza, e qui l'onorevole guardasigilli fa un'altra osservazione sulla parola che noi abbiamo aggiunto al numero secondo; egli si era limitato ad indicare il godimento dei diritti civili, noi abbiamo stimato di aggiungervi la parola *cittadini*; egli ci ha richiamati al Codice dove la parola *cittadini*, all'articolo 18, non esiste; egli ci ha pur detto che in tante altre leggi questa parola non esiste.

Veramente in tutte le leggi, compreso il Codice, sino le più antiche dello Stato, questa parola *cittadini* si cerca invano, e la ragione è chiara; allora noi eravamo sotto un sistema politico diverso, ed in conseguenza la parola *cittadini* aveva un significato che non era proprio di quel sistema di governo. Ora il sistema di governo è mutato e la parola *cittadino* ha acquistato un significato proprio; la parola *cittadino* è consacrata nello Statuto, ed ecco perchè la parola *cittadino* è quella che deve preferirsi a qualunque altra parola del Codice, a qualunque altra parola delle antiche leggi, ed ecco perchè noi abbiamo messo in questa legge la parola *cittadini*.

La cittadinanza veramente è la prima di tutte le ca-

pacità, è quella senza la quale non si è capaci di verun pubblico e civile ufficio. Ora noi ammettevamo persone all'esercizio di un ufficio civile, dunque la prima delle condizioni che dovevamo stabilire, era quella che fosse cittadino, che egli avesse questa capacità che è per così dire il battesimo e la porta di tutti gli altri sacramenti.

Egli poi veniva facendo gravi osservazioni sull'altro mutamento che abbiamo introdotto quanto all'età; egli credeva che dal momento in cui dal Codice questa è l'età la quale è dichiarata adatta affinché uno si possa considerare come maggiore e capace a disimpegnare tutti i suoi affari, sia pur quella che deve essere sufficiente per l'esercizio dell'ufficio di procuratore.

L'ufficio centrale che nel fare i suoi lavori si è procurato le maggiori notizie possibili da tutte le parti dello Stato assicura il signor ministro che non vi è stato un solo di quelli a cui si è domandato intorno a ciò qualche notizia che non abbiano tutti concordemente risposto che si doveva sancire l'età di anni venticinque; la cosa essendo stata approvata da uomini i più competenti, cioè da quelli che hanno la maggiore esperienza in proposito, ci parve già abbastanza autorevole massimamente dal momento che veniva pure la ragione a confermare la saviezza dell'avviso.

Se l'età di ventun anni è quella che il Codice crede sufficiente pel maneggio degli affari comuni, io domando: la stessa età non si deve dire insufficiente pel maneggio di affari così difficili e delicati, di affari che possono compromettere gl'interessi più sacri e gravi di tutte le famiglie?

Dunque se al procuratore si affida un deposito così sacro e così rilevante, questo deposito non si può affidare a mani inesperte, a mani che appena siano abili a maneggiare i loro propri e comuni affari; anche qui io faccio l'osservazione che se noi obblighiamo i litiganti a mettere i loro interessi in mani di un procuratore, dobbiamo almeno prescrivere quell'età che possa ispirare loro tutta la fiducia, e non stabilirla in meno d'anni venticinque sotto ogni e qualunque rispetto.

A più di ciò che era nell'unanimo consenso delle persone le più competenti, di ciò che la ragione suggerisce, veniva in nostra conferma la legge francese citata dall'onorevole ministro; egli osserva che questo è un anacronismo in Francia e che sarebbe anche fra noi un anacronismo. Ma sopra ciò egli s'inganna, perchè gli autori francesi che oggi scrivono e commentano quell'articolo, oggi stesso ci assicurano che pure in Francia l'età di venticinque anni è necessaria affinché uno possa essere ammesso alla professione di procuratore, e che non si adotterebbe quella voluta dal signor guardasigilli. Egli è per queste ragioni che l'ufficio centrale non può aderire ai desiderii del signor ministro.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non farò che brevissime osservazioni.

Comincio dalla qualità di cittadino richiesta al numero due. Non mi pare che l'onorevole relatore abbia sufficientemente risposto agli argomenti addotti contro questa prima proposta dell'ufficio centrale. Il medesimo

vuole che per essere ammesso all'esercizio di procuratore si debba essere *cittadino* oltre ad avere il *godimento dei diritti civili*.

Richiede dunque qualche cosa di più, e questo non parmi che si possa menomamente dubitare essere il godimento dei diritti politici. Io non so come si voglia stabilire una necessità siffatta; eppure nei termini nei quali è concepito questo primo numero non vi può essere dubbio al riguardo.

Io ebbi già l'onore di fare presente che, a termini degli articoli 18 e 26 del Codice civile, hanno il godimento dei diritti civili quelli che sono nati nello Stato o che hanno ottenuta la naturalizzazione per mezzo di un decreto sovrano. Ciò non basta all'ufficio centrale. Esso vuole d'avvantaggio.

Che cosa intende esso colla parola *cittadino*? Non può intendere altro se non che abbiano il godimento dei diritti politici. Io non so che cosa questo abbia a fare coll'esercizio di procuratore.

Quanto all'età, persisto a pensare che sia sufficiente quella di anni ventuno. Tuttavia ho già dichiarato che in fatto io credo che non verrà mai l'applicazione di questa disposizione e per ciò, se l'ufficio centrale persiste nel suo temperamento, io non ho alcuna difficoltà ad aderirvi.

**MUSIO, relatore.** Dirò ancora poche parole a maggiormente spiegare i motivi per cui l'ufficio centrale adoperò la parola *cittadino*.

Si tenne alla parola *cittadino*, perchè scrivendo oggi le leggi era tale parola più conforme al nostro sistema di governo. Ma, scrivendo tal parola, l'ufficio centrale non ha voluto escludere quelli i quali anche stranieri ottengono la naturalizzazione per decreto reale, poichè questi sono cittadini come gli altri, perchè in forza della naturalizzazione diventano cittadini anche essi ed in conseguenza sarebbero capaci di quest'ufficio. L'ufficio centrale ha voluto escludere coloro che senza essere cittadini, senza essere naturalizzati, possono godere i diritti civili.

Rispetto all'età non è necessario che io aggiunga osservazioni, dacchè l'onorevole guardasigilli ha in certo modo annuito a che l'età possa essere stabilita più questa che quella. Ma del resto siccome trattandosi di certe leggi è già imposta un'età maggiore di quella che è stabilita perchè una persona possa credersi abile a maneggiare i propri affari, così per questa in forza della quale i litiganti sono costretti di mettersi fra le mani di quelle certe designate persone e confidare loro i propri interessi, è sembrato all'ufficio centrale che meglio fosse il fissare l'età ad anni venticinque, onde possano ispirare fiducia per il buon andamento degli affari che a loro fossero affidati.

Ora, l'età di ventun anni pare che non possa ispirare questa fiducia, e crede bene l'ufficio di ritenere l'età di venticinque anni, tanto più che nello stesso calcolo savamente fatto dall'onorevole guardasigilli il tempo necessario affinché uno conseguisca il diploma di magistero, faccia studi e pratica, porta di per sè che l'aspi-

rante sia già negli anni venticinque che la legge desidera perchè possa essere ammesso a fare il procuratore.

Dunque se è già necessità di fatto per se stesso non sarà male che la legge stabilisca un punto fisso all'età di anni venticinque per necessità di diritto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non risponderò più per ciò che riguarda l'età, perchè avendo aderito alla proposta dell'ufficio centrale resta inutile di ulteriormente occupare il Senato in discussioni teoriche che non hanno più alcuna applicazione; ma lo dichiaro schiettamente, ho una ripugnanza invincibile che si mantenga l'espressione *essere cittadino*, ed avere il godimento dei diritti civili.

Evidentemente con queste parole si accenna che vuolsi qualche cosa di più dell'applicazione degli articoli 18 e 26 del Codice civile. Ora secondo i medesimi anche i non nazionali dal momento che hanno avuto la naturalizzazione per decreto sovrano, hanno il godimento dei diritti civili; quindi debbono essere abili all'esercizio della professione di procuratore come ne conveniva lo stesso onorevole relatore; pertanto perchè aggiungervi la qualità di *cittadini*? Se si dicesse essere cittadino ossia avere il godimento dei diritti civili non vi sarebbe una difficoltà ma solo un pleonasma, ma dire « essere cittadini ed avere il godimento dei diritti civili » è esprimere chiaramente che non basta avere il godimento dei diritti civili, ma si vuole qualche cosa di più.

L'onorevole relatore osservava che vi sono dei forestieri che dimorano nello Stato ed acquistano alcuni diritti ancorchè non abbiano ottenuto la naturalizzazione per decreto sovrano; ciò è vero, ma allora questi non hanno che alcuni diritti civili, mentre invece noi vogliamo che di tutti i diritti civili coloro che intendono fare il procuratore abbiano il godimento, ed in tal condizione sono solamente tanto i nazionali quanto i nazionalizzati per mezzo di decreto sovrano. Quindi io insisto nuovamente a che la redazione proposta dal Ministero si mantenga, e se potesse rimanere qualche dubbio io non avrei difficoltà che si aggiungesse *di tutti i diritti civili*, con quale espressione si toglie a mio credere qualsiasi dubbio e rimane chiarito che si accenna ed ai nazionali ed a quelli che hanno ottenuto la naturalizzazione per decreto sovrano.

**JACQUEMOUD.** Si j'ai bien compris la portée des considérations exposées par les honorables préopinants, monsieur le garde des sceaux et le bureau central entendent également que l'aspirant aux fonctions de procureur doit jouir de la plénitude des droits civils. Or, l'article 24 du Statut ayant accordé la capacité des droits politiques à ceux qui jouissent dans le royaume de la plénitude des droits civils, soit par la naissance ou l'origine en vertu de l'article 18 de notre Code, soit en vertu de la naturalisation, à teneur de l'article 26 du même Code, il suit qu'il n'y a pas divergence d'opinion entre monsieur le garde des sceaux et le bureau central quant au fond de la disposition.

Mais il est à observer que, suivant l'article 26 de notre Code civil, le Roi pouvait accorder la naturali-

sation à tout étranger, quelle que fût sa nationalité, et que cette disposition a été modifiée par l'article premier de la loi électorale du 4 mars 1848. Il y est dit, qu'un étranger ne peut être naturalisé que par une loi, à moins qu'il ne soit italien. C'est seulement pour les Italiens que la naturalisation peut être valablement accordée par simple décret royal. Néanmoins, les effets de la naturalisation sont absolument les mêmes dans l'un et l'autre cas; mais la forme est différente. Elle est moins solennelle pour les Italiens, puisqu'un décret royal suffit; elle est plus solennelle pour les autres étrangers, puisque la naturalisation doit être revêtue de la forme législative.

Nous n'avons pas, comme en France, une petite et une grande naturalisation, dont l'une confère simplement la jouissance des droits civils et l'autre confère les droits civils et politiques. Chez nous, la naturalisation, quelle que soit la forme suivant laquelle on doit l'obtenir, confère les mêmes droits; c'est-à-dire, la capacité des droits politiques et la plénitude des droits civils.

Toutefois, un étranger peut jouir dans le royaume d'une partie des droits civils, par suite de la réciprocité accordée aux sujets du Roi, dans l'Etat auquel appartient cet étranger. Telles sont les dispositions de l'article 26 de notre Code; mais les restrictions, qu'il apporte à ce droit de réciprocité, démontrent qu'un étranger ne peut jamais obtenir chez nous la plénitude des droits civils, par le seul effet de la réciprocité.

En conséquence, je donne la préférence à la rédaction du bureau central, parce qu'elle est plus claire et qu'elle ne permet pas de mettre en question, si un étranger non naturalisé peut exercer les fonctions de procureur.

**SCLOPIS.** Non è per prolungare la discussione, la quale mi pare abbia già messo in luce i fondamenti su cui si appoggia il ministro opponente, e le ragioni dalle quali è mosso l'ufficio centrale; ma siccome si tratta di materia molto delicata e molto importante, vale a dire quella della qualificazione di cittadino e delle conseguenze di detta qualificazione relativamente ai sudditi di uno Stato, domando licenza a miei onorevoli colleghi di spiegare la mia idea.

Nel Codice civile, che fu promulgato nel 1837, non si parla di cittadini, e tutti sanno che allora non essendo riconosciuti i diritti politici, era difficile qualificare i cittadini in un senso diverso da sudditi godenti dei diritti civili. Dunque si è limitato il Codice civile a parlare del godimento dei diritti civili, ed ha premesso che ogni suddito esercitava tutti i diritti civili quando non ne fosse impedito per la sua particolare condizione.

Ma il Codice civile nello stesso tempo che attribuiva questo pieno godimento ai sudditi, non escludeva gli stranieri dal partecipare al godimento dei diritti civili. E qui occorre una distinzione: occorre la distinzione tra gli stranieri i quali avevano fatti atti ricognitivi della qualità di regnicolo, e gli stranieri i quali non avendo fatto nessun atto fuori che quello della resi-

denza negli Stati del Re, esercitavano pure quei diritti civili i quali erano inerenti alla loro persona.

La qualità particolare degli stranieri rispetto all'attribuzione dei diritti civili secondo il Codice era determinata principalmente dall'articolo 26 testè citato dall'onorevole guardasigilli.

L'articolo 26 dice: « Gli stranieri che vorranno godere di tutti i diritti dei sudditi dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, ed impetrare il privilegio di naturalità, e giurare fedeltà al Sovrano. »

Questa è la prima regola generale; questi sono, come si potrebbe dire attualmente, *cittadini adscritti*; ora sono ricevuti come cittadini, ed allora erano ricevuti come sudditi.

Poi segue lo stesso articolo: « In difetto di naturalità essi non godranno che di quei diritti civili, che nello Stato cui essi appartengono sono conceduti ai sudditi regi, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero avere luogo. La reciprocità non potrà mai invocarsi dagli stranieri per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i regi sudditi, nè applicarsi a quei casi per i quali la legge ha disposto altrimenti. »

La legge è chiara; ma tuttavia credo bene di fare una avvertenza.

Qui l'articolo parla di attribuzione dei diritti civili, vale a dire di quei diritti che seguono la persona, che reggono le transazioni dei privati e non implicano capacità di qualificazione sociale.

Non è a dire che, se per caso, in uno Stato straniero si attribuisse agli stranieri una capacità di qualunque ufficio pubblico, ne venisse per ragione di reciprocità che il nostro Governo dovesse riconoscere uguale capacità; no. Qui si tratta semplicemente dell'attribuzione dei diritti civili, delle persone legali, di rapporti giuridici, individuali, privati, non in rapporto colla fiducia che rimette in loro il Governo per esercitare tali o tali altre funzioni.

Bisogna limitare il senso di quest'articolo nella sua vera specialità. L'articolo non è attributivo d'altro che di diritti civili, di quei diritti che fissano i rapporti giuridici, privati dei vari abitanti fra loro.

Qual è stato, in seguito a cambiamenti di forma di Governo politico che si sono introdotti fra noi, il processo per cui si è parlato poi di cittadini? È stato naturalmente quando si promulgò lo Statuto. Lo Statuto chiamava il corpo dei cittadini ad essere, come dicevano gli antichi, *particeps imperii*.

La rappresentanza nazionale è una emanazione del corpo dei cittadini. Allora lo Statuto ha parlato di diritti e di doveri dei cittadini, ha indicato quali fossero questi diritti, e l'articolo 24 dello Statuto così si esprime: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili o militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. » Ecco il principio sostanziale della qualità di cittadini. Poi è venuta la legge eletto-

rale. Naturalmente la legge elettorale che doveva regolare quella forma di emanazione di rappresentanza che dalla massa totale dei cittadini viene poi a costituire la forma legale di espressione legislativa, doveva includere una formola di questi diritti.

Vediamo questa formola. Il titolo 1 della legge elettorale del marzo 1848 così si esprime:

« Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

« Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei regi Stati. Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regi Stati, se tuttavia italiani, parteciperanno anche essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall'articolo 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili.

« Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa. »

Qui si è introdotta la regola di naturalità che si concede per legge: ma notate, o signori, che finora da noi non è ancora regolata la materia della naturalità.

Voi sapete, o signori, meglio di me che in altri paesi come in Francia, come in Inghilterra, vi sono due specie di naturalità, la piccola e la grande, vale a dire quella che si restringe agli atti ordinari degli uffici inferiori della società che si chiama piccola: quella più alta che ammette alla partecipazione delle dignità superiori nello Stato, che si dice grande naturalità, e che si concede per legge.

In Inghilterra vi sono pure due naturalità, superiore l'una, l'altra inferiore. Ora tutta questa lunga espressione di qualità, di diritti, di rapporti, di regnicoli, di sudditi, di cittadini, sarà inutile che abbia qualche riflesso anche nella legge che ci occupa? Sarà inutile il dire che si esige che il procuratore sia cittadino?

Io veramente non credo che sia, per questa ragione specialmente: il procuratore che deve rappresentare chicchessia, bisogna che abbia la qualità, la quale in sé racchiude tutte le attribuzioni ordinarie, che può avere il regnicolo il più provvisto dei diritti dello Stato, dei diritti comuni. Ora come un procuratore potrebbe in certo modo rappresentare, se non avesse i diritti politici, colui che ha l'esercizio di questi diritti? Come un procuratore, che è un ufficio di confidenza del Governo, potrebbe aversi per qualificato a tale ufficio, quando non avesse dirimpetto al Governo la posizione la più eminente che possa avere un regnicolo? Quale sarebbe l'utilità di sopprimere queste qualificazioni? Sarà forse quella di introdurre gli stranieri, oppure coloro che non avessero che una naturalità dimezzata ad esercitare l'ufficio di procuratore?

Se così fosse, o signori, io mi confermerei vieppiù nell'opinione che ho, che bisogna escludere queste persone, che non hanno con noi rapporti compiuti e permanenti, dall'esercitare l'ufficio di procuratore.

Ieri lo dicevamo, lo ripetiamo oggi, probabilmente lo

ridiremo domani: il procuratore è il gerente, è l'agente responsabile dell'individuo davanti al foro, per valermi di una frase forense è il *dominus litis*, il padrone della lite, il rappresentante legale del suo principale, del suo cliente e deve avere molta responsabilità: ora quest'uomo non dovrà essere fornito di tutta la capacità, di tutta la responsabilità, di tutte le conseguenze che dai cittadini si richieggono?

Io quindi ravvisando nei procuratori un ufficio molto rilevato, un ufficio di gran conseguenza remota, credo che non si possa desistere dall'apporre la qualità di cittadino nelle condizioni richieste per essere procuratore, perchè, lo ripeto, o si crede superfluo, e non sarà male che si dica: è un onore grande l'essere cittadino. Vogliamo rilevare la professione di procuratore, e diamogli dunque quella qualificazione di cui tutti ci onoriamo; oppure si ha l'intenzione di aprire una porta, di schiudere una via indiretta perchè chi non è cittadino venga ad esercitare il ministero di procuratore presso i nostri tribunali, ed allora a nome e nell'interesse di tutti i cittadini dello Stato respingo il procuratore non cittadino.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non dirò che poche parole, non volendo più oltre prostrarre questa discussione.

Io ho seguitato con molta attenzione le erudite spiegazioni che l'onorevole preopinante dava delle condizioni richieste per godere nello Stato dei diritti civili e dei diritti politici, e mi parve che egli sia venuto a concludere che si debba richiedere da coloro, che vogliono esercitare l'ufficio di procuratore, non solo il godimento di tutti i diritti civili, la qual cosa, ripeto, non ha luogo che per coloro che, o sono nati nello Stato, od hanno ottenuto la naturalizzazione per decreto sovrano, ma che abbiano eziandio il godimento dei diritti politici, insomma che abbiano la plenitudine di tutti indistintamente i diritti spettanti ai cittadini.

Per verità, o signori, non parmi che noi dobbiamo andare tant'oltre. Convengo che debbano richiedersi per l'esercizio della professione di procuratore tutte le garantigie necessarie per assicurare i clienti che loro confidano i propri interessi; ma non per ciò si debbe poi essere scrupolosi a segno da volere che i procuratori abbiano nè più nè meno che le qualità richieste dalla legge per le più alte funzioni dello Stato, per essere deputato, per essere senatore del regno; basta che abbiano il godimento di tutti i diritti civili; del resto poi su ciò io me ne rimetto alla saviezza del Senato. Al Governo pare che per essere procuratori basti essere nato nello Stato od avere ottenuto per decreto regio tutti i diritti civili, il che espresse colle parole contenute nel numero secondo dell'articolo primo da lui redatto. Secondo l'ufficio centrale, a quanto disse il senatore Sclopis non basta il godimento dei diritti civili, ma esigesi inoltre quello dei diritti politici, ed a ciò mira la formola da esso proposta. Al Senato il decidere quale dei due sistemi meriti la preferenza.

**DEFERRARI.** Il signor ministro, e l'ufficio centrale

sono pienamente concordi nel concetto: tutta la difficoltà consiste nel trovare la parola legale adattata ad esprimere la nostra comune idea. Il signor ministro crede che col dire *tutti i diritti*, si dica la stessa cosa, che con la voce *cittadino*; questo è quello che noi non crediamo.

I diritti civili sono quelli, come hanno bene osservato i preopinanti, che concernono le cose private, ma non la cittadinanza, ma non il diritto della patria, ma non il diritto politico.

Ora da noi che cosa si vuole dai procuratori? Si vuole che essi comincino a giurare (e lo dice il testo ministeriale), si vuole che siano fedeli allo Statuto; e questo non può farsi che da un cittadino sardo.

Ma come si fanno i cittadini sardi? Si fanno in tre maniere, o con la nascita, o con la piccola naturalità, la naturalità contemplata dall'articolo 26 del Codice civile per quelli che sono nati in paesi italiani, o colla grande naturalità per legge per quelli che sono nati in paesi estranei all'Italia.

Ora col dire soltanto *i diritti civili*, si dice niente, quindi bisogna di necessità ammettere la voce *cittadino*; e cittadino, o si nasce, o si diventa con la piccola naturalità se si è italiano, o si diventa per legge, con la grande naturalità, se si è nato straniero all'Italia.

Ma qui trattandosi di causidici, cioè di ufficiali pubblici che concorrono all'amministrazione della giustizia, di ufficiali pubblici che devono cominciare la loro carriera, con giurare di essere fedeli al Re, e di osservare lo Statuto, è necessario di godere non solo dei diritti civili, dei quali possono godere anche gli stranieri, ma è necessario di godere quel complesso di diritti che forma il regnicolo, che forma il cittadino sardo; bisogna dunque di necessità ritenere la parola *cittadino*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che noi potremmo metterci d'accordo cambiando l'espressione adoperata dal Ministero, e quella adoperata dall'ufficio centrale; e sarebbe più breve il dire: *nato nello Stato, oppure che abbia ottenuto la naturalizzazione*.

**DEFERRARI.** Resta l'equivoco fra le due naturalizzazioni; chi ha la naturalizzazione è cittadino, dunque prendiamo la parola *cittadino* che è più breve.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Resta sempre a vedere se si abbia a richiedere la grande naturalizzazione; parliamo schiettamente e si dichiari in termini espliciti se credasi che per esercitare l'ufficio di procuratore siano necessari gli stessi diritti politici che si richiedono per essere membri del Parlamento.

**DEFERRARI.** Non mi sarò bene spiegato, ma ho detto che si può essere cittadini in tre maniere, o con la nascita negli Stati, o con la piccola naturalità di cui nell'articolo 26 del Codice civile, quando non si è nato negli Stati sardi, ma si è nato in uno Stato italiano; vi sarà la grande naturalità, la naturalità per legge quando si è nato fuori dell'Italia. Quindi quando nella legge si dice « per essere causidico è necessario di essere cittadino, » qual è la conseguenza? È un piemontese?

L'ha intrinsecamente, è nato cittadino. È un italiano? Diventerà cittadino con l'osservanza dell'articolo 26 del Codice civile. È un francese, un inglese, un alemanno? Sarà necessaria la grande naturalità, perchè si è soltanto in virtù di questa che può diventare cittadino.

**CIBRARIO.** A me pare che si faccia confusione volendo introdurre nel nostro paese due specie di naturalità che realmente non esistono. Nel nostro paese non esiste che una sola specie di naturalità in quanto agli effetti che questa naturalità conferisce, ed è la piccola naturalità (come la chiama l'onorevole preopinante) che il Re concede agli Italiani che non appartengono al nostro Stato, e conferisce i medesimi diritti (*Si! si!*) che conferisce quella che egli chiama *grande naturalità*. In conseguenza le osservazioni che si fanno mi pare che non abbiano scopo.

Per me credo che la parola *cittadino* risponda egregiamente e al concetto del Ministero e al concetto dell'ufficio centrale; ma non ammetto che vi siano due sorta di naturalità distinte in quanto agli effetti. Gli effetti sono uguali tanto per la naturalità che si concede agli stranieri, che per quella che si concede agli Italiani che non fanno parte del nostro Stato.

**DEFERRARI.** L'ufficio è pienamente concorde col preopinante. La naturalità in qualunque forma concessa produce sempre gli stessi effetti giuridici e politici; la differenza sta nella forma della concessione.

**PRESIDENTE.** Io desidererei che si chiarisse bene il punto sul quale si deve deliberare, perchè non mi pare che sia stato rappresentato in termini esatti.

L'onorevole guardasigilli mi pare che mantenga esservi una differenza tra il cittadino e chi gode dei diritti civili; mi pare che ammetterebbe una redazione che dicesse « chi gode pienamente i diritti civili o per nascita o per naturalità; » ma egli appoggiava questa sua distinzione a che vi potesse essere chi godesse pienamente i diritti civili senza godere nello stesso tempo i diritti politici. Questo è quanto mi sembra che abbia bisogno di essere chiarito; vi esiste veramente chi possa godere pienamente dei diritti civili e non dei diritti politici?

**DEFERRARI.** Quello che non paga censo, per esempio, manca di un diritto politico.

**STABA.** Vi sono tanti altri casi.

**DES AMBOIS.** Quello che ha perduti i diritti politici, ma conserva i diritti civili, è sempre un cittadino.

**PRESIDENTE.** Non è quello che prevede il signor guardasigilli.

Qual è la conclusione?

L'ufficio centrale mantiene strettamente la sua redazione?

**MUNIO, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** È il Ministero?

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Anche.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora viene in discussione il paragrafo riguardante l'età.

Il Ministero non dissente dalla proposta aggiunta, dunque la metto ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Viene ora il paragrafo terzo. Nel progetto ministeriale si legge. (*Vedi sopra*)

L'ufficio centrale lo modificava nel modo seguente:

« 3° Non avere patito condanna a pene criminali o correzionali, e non avere fatto fallimento o cessione di beni. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non posso acconciarmi alla proposta fatta dall'ufficio centrale, da cui dissento per due motivi. Primieramente perchè mentre il Ministero propone che non possa esercitare la professione di procuratore colui che è stato condannato a pene criminali qualunque siano, e quegli che fu condannato a pene correzionali per certi determinati delitti, come per furto, per truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti di scrittura, o della verità in contraddittorio, l'ufficio centrale vuole che non possa esercitare simile ufficio quegli che fu condannato a qualunque siasi pena correzionale. Sente il Senato quanta sia l'estensione di questa proposta dell'ufficio centrale. Basterebbe che uno sia stato condannato a sei giorni di carcere per mancanza al servizio della guardia nazionale, per reato di stampa, per ferimento involontario o per qualunque siasi atto di cui può rendersi contabile anche la persona più onesta e delicata, perchè venga escluso dallo esercitare l'ufficio di procuratore. Io dichiaro schiettamente che non esiste certo altra legge in cui si faccia una restrizione tanto grave come questa. Quindi, senza spendere per ora a questo riguardo maggiori parole, protesto che non posso assolutamente aderire a tale modificazione. Quanto alle pene criminali consento pienamente, che debba respingersi dallo esercitare il ministero di procuratore colui che a qualunque di esse sia stato condannato, perchè un fatto che dà luogo ad una tal pena, contiene sempre un dolo che deve togliere ogni confidenza in colui che se ne è reso colpevole ed io lo dichiaro espressamente nello schema da me presentato. Quanto alle pene correzionali, quelle che per loro natura offendono la moralità dell'individuo, convengo pure che debbano escludere chi le abbia meritato dall'ambito esercizio; ma non però le altre che non possono assolutamente senza ingiustizia e senza aggravio soverchio avere tale conseguenza.

L'altro motivo per cui dissento si è che, mentre il Ministero propone che non possa esercitare l'ufficio di procuratore colui che è in istato di fallimento, l'ufficio centrale vorrebbe respingere non solo quelli che ancora sieno in istato di fallimento, ma tutti coloro che abbiano fallito, e sicchè rimarrebbero esclusi anche i concorda-

tari ed i riabilitati qualunque sia la natura del fallimento, ed inoltre vorrebbe anche respingere quelli che abbiano fatta cessione di beni. Ma, o signori, io credo che anche qui noi eccederemmo! Vi sono certi fallimenti che derivano da disgrazie ed anche talvolta da disgrazie onorate perchè sono l'effetto di speculazioni fatte nell'interesse pubblico, le quali debbono venire compiante, ma non essere motivo per cui quello che è stato infelice al segno di aver perduto ogni fortuna, si vegga tolto perfino il mezzo, se ne ha la capacità, di esercitare questa professione, per ritrarre da essa ciò che gli è tolto il mezzo di ricavare da quella di commerciante.

La cessione dei beni fatta in seguito a disgrazie, può essere motivo sufficiente perchè si tolga a chi l'ha fatta anche il mezzo di esercitare una professione onorata, e perchè uno avrà perduto la fortuna, avrà anche perduto la confidenza pubblica? Io non lo credo!

Mentre dichiaro di non potere aderire a queste proposte dell'ufficio centrale, insisto perchè si adotti quella del Ministero la quale abbondantemente provvede accchè non si introduca nell'esercizio della professione di procuratore colui che pei suoi fatti dolosi e colposi può avere perduto il credito pubblico.

Diceva ottimamente l'onorevole Sclopis e si è già ripetuto e si ripeté veramente anche più volte nel corso di questa discussione che, mentre noi regoliamo la libertà dell'esercizio della professione di procuratore già proclamata in altra legge, conviene che facciamo in modo che questa libertà non trasmodi e non ridondi a danno dei litiganti; ma non dobbiamo nemmeno essere troppo esigenti, cosicchè rendasi inaccessibile questa professione, e si produca così maggior male che non vi sarebbe coll'eccesso opposto, facendo che non trovino più i litiganti persone da potere essere rappresentati nei giudizi, e si stabilisca un nuovo monopolio ancora più grave e funesto di quello che esisteva per lo innanzi. Noi dobbiamo essere franchi: che cosa abbiamo voluto, proclamando la libertà di questa professione? Abbiamo voluto che la medesima si potesse esercitare da chiunque fosse capace e galantuomo; abbiamo voluto estendere anzichè indirettamente restringere il numero dei procuratori: ora se noi mettiamo troppe condizioni, ne avverrà che tal ufficio non potrà più essere esercitato che da pochissimi, ed i litiganti ne soffriranno non lieve detrimento.

Impertanto ripeto che non posso aderire alle proposte dell'ufficio centrale.

**NUOVO, relatore.** Certamente che il numero che ora cade in discussione è una delle parti della legge che hanno generato maggiori difficoltà nell'ufficio centrale. L'ufficio centrale si è domandato: per quelli i quali aspirano alla professione di procuratore, non sarà necessario che vengano a darci piena prova di una irrepreensibile moralità? Parve che in genere l'ufficio del procuratore e le conseguenze che traeva seco un ufficio siffatto e le condizioni in che erano posti i litiganti, tutto domandasse che colui il quale non poteva fare fede di

una moralità irrepreensibile, che non si fosse giammai smentita, si allontanasse dall'esercizio di un ministero così delicato. Dunque l'ufficio centrale cominciò per stabilire il principio che chi non è in questo caso non possa essere ammesso allo esercizio di procuratore, nel caso cioè di irrepreensibile moralità.

Posto questo principio venne a considerare l'articolo 3, e a vedere qual fosse la portata del testo proposto dal guardasigilli.

In questo numero sebbene molti casi siano compresi, pure moltissimi sono ommessi, casi nei quali la moralità dell'uomo è gravemente compromessa, casi nei quali l'uomo è indegno di ogni e qualunque fiducia, anche quando non si tratti di condanne criminali, ma si tratti di condanne correzionali.

Non era dunque possibile che l'ufficio centrale adottasse il testo ministeriale: e dovendolo riformare pensò quali fossero le sentenze correzionali da comprendersi, e quali quelle da ommettersi nel nuovo suo testo. Ma recatosi in mani l'indice del Codice penale si convinse che solo pochissime sentenze correzionali potevano essere ommesse. Se si voleva essere certi di una irrepreensibile moralità i soli casi eccettuabili erano quelli in cui il reato meglio che in un atto di dolo si risolve in un atto d'imprudenza.

Però essendo l'ufficio centrale già disposto a fare questa eccezione s'imbattè in un'altra difficoltà; ed è che determinando i modi onde un aspirante dovesse giustificare la sua moralità, non potè che imporre la presentazione di certificati che a partire dal tempo degli studi comprovasero una vita illibata. Venuto a questo punto l'ufficio si trovava nel caso di dovere contraddire a se medesimo, se escludendo chiunque non presentava simili certificati avesse poi ammesso coloro che avessero patito una qualunque condanna correzionale. È certo che costoro non possono dirsi di vita irrepreensibile; e quindi volendo essere logici bisognava escluderli tutti.

Messo in questa necessità l'ufficio centrale ha distinto coloro che aspirassero all'esercizio di procuratore da coloro che vi fossero già ammessi, e modificando il testo ministeriale a riguardo dei primi, lo ha ritenuto per secondi. Sono costoro che trovandosi già in esercizio ed avendo una posizione acquistata meritano i riguardi contenuti nel testo ministeriale: ma coloro che solamente aspirano, e che prima dei 25 anni furono già colpiti da una sentenza correzionale parvero indegni di ogni favore.

Il signor ministro ci ricorda, ed anche noi ricordiamo che questa legge s'inaugura in nome della libertà: ma ricordiamo pure che questa legge crea o conferma un monopolio, e che a colui cui si concede un monopolio si ha dritto e dovere d'imporre tutte le condizioni necessarie a guarentire il pubblico interesse. Ora chi ha già di buon'ora esordito nella via dei delitti non presenta siffatte guarentigie; e quindi la legge non gli fa torto se gli nega il suo favore e non lo ammette nel numero dei procuratori.

**CIBBARIO.** L'appunto che si fa al disegno dell'arti-

colo presentato dal signor ministro è di non comprendere tutti i casi che possono rendere taluno immeritevole di esercitare la nobile professione di procuratore.

Per contro io credo che l'appunto che si può fare al disegno dell'ufficio centrale si è di abbracciare troppi casi. Per esempio, vi sarà uno che avrà avuto una rissa per cui sarà stato condannato a qualche mese o a soli 15 giorni di carcere, e perchè dovrà essere escluso dall'ufficio di procuratore? Ci sarà un altro il quale sarà stato in condizione da non potersi esimere dal duellare, e questo sarà un motivo che dovrà escluderlo per sempre dalla professione di procuratore?

Osservo poi con gran rincrescimento che l'ufficio centrale ha aggiunto come titolo di esclusione la cessione dei beni.

Ma, o signori, si può dare il caso che tale cessione sia fatta nelle condizioni le più onorande. Vi può essere un tale che ripudiando l'eredità paterna si sarà trovato in questa condizione, e che per fare onore alla memoria del padre preferisce di spogliarsi di tutto il suo; per questo ne sarà egli escluso?

Io credo in conseguenza che l'articolo debba essere rinviato all'ufficio centrale perchè aggiunga quella specie di reati che possono rendere immeritevoli taluni dell'esercizio della professione di procuratore, completi il pensiero del signor guardasigilli, ma che debba desistere dalla redazione del suo articolo, il quale è troppo universale ed escluderebbe dall'ufficio di procuratore molte persone degnissime di esserlo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Per mio conto aderisco alla proposta che questo articolo sia rinviato.

**PRESIDENTE.** Se è assentito questo rinvio, passeremo ai paragrafi susseguenti:

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero. »

(È approvato.)

« 5° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile, e del Codice civile, di procedura civile e di commercio, ed avere subito con approvazione gli esami. »

(È approvato.)

« 6° Avere atteso per quattro anni alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente. »

Questo paragrafo sarebbe stato modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente:

« 6° Avere compiuto quattro anni di pratica presso un procuratore esercente ed un anno nell'ufficio dei poveri. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi rincresce che anche qui io mi trovi nuovamente in disaccordo coll'ufficio centrale su due punti.

Il primo è sul numero degli anni di pratica che si richiede; il secondo è sull'obbligo che si vuole imporre ai candidati di fare un anno di pratica all'ufficio del procuratore dei poveri; e poche parole basteranno a dare ragione del mio dissenso.

Secondo la legge attuale per potere essere ammessi all'esercizio di procuratore basta una pratica di due

anni se davanti ai tribunali provinciali, ed una di tre anni se davanti alle Corti. Il Ministero dopo avere richiesto tre anni di studio, propone quattro anni di pratica e l'ufficio centrale pare che non trovi questo ancora abbastanza e ne vorrebbe cinque. Io credo che sia troppo, e che si renda così inaccessibile la professione medesima. Non ne dirò di più confidando che forse l'ufficio centrale voglia fare grazia di questo quinto anno, ed aderire alla proposta del Ministero.

Riguardo poi all'obbligo che si vuole imporre ai candidati di fare un anno di pratica all'ufficio dei poveri, questo sarebbe forse da ammettersi se di tali uffici ve ne fossero in ogni provincia. Ma sa il Senato che essi non sono generalmente stabiliti che nelle città sedi di Corte d'appello, quindi se si ammettesse il disegno proposto dall'ufficio centrale ne verrebbe in conseguenza che si creerebbe un privilegio, una specie di monopolio a favore degli abitanti nella città sede della Corte d'appello. Costoro che non hanno bisogno di andare a vivere fuori della loro città per fare la pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri, potranno uniformarsi a queste prescrizioni senza grave discapito. Ma quelli che abitano altrove, se dopo uno studio di tre anni, dopo una pratica di tre o quattro anni debbano ancora rimanere per un anno fuori delle loro case evidentemente rimangono sottoposti ad un aggravio intollerabile e quindi non versano in eguali condizioni.

A quest'inconveniente poi si aggiunge ancora che stabilendo la libertà di esercizio della professione di procuratore vi saranno molti candidati nel distretto di una Corte d'appello, e se tutti debbono venire a fare la pratica all'ufficio dei poveri saranno assai numerosi.

Poniamo, per esempio, la Corte d'appello di Torino. Se tutti quelli che vorranno attendere all'esercizio della professione di procuratore non solo in questa città, ma anche nelle altre dipendenti dal distretto della Corte debbono venire a fare la pratica qui all'ufficio del procuratore dei poveri, io sono certo che facendosi una statistica vedrebbe che non saranno meno di 100, 150 per anno.

Ora domando se sarà possibile che tutti questi frequentino l'ufficio ove non vi sarebbe nè sufficiente locale, nè lavoro a dare loro: quindi la pratica che richiediamo per l'abilitazione di questo candidato diverrebbe illusoria perchè si ridurrebbe alla semplice iscrizione rimanendo poi lontani dall'ufficio per difetto di locali e disoccupati per mancanza di lavoro. Al che se aggiungasi come molti dovrebbero per tal fine abbandonare le proprie case sottostando a grave dispendio, ben vedrassi perchè io mi opponga alla fattasi proposta, benchè lodi l'intendimento da cui fu mosso l'ufficio centrale.

È bene che quelli i quali si destinano a questa professione comincino nell'esordire ad avvezzarsi a lavorare per i poveri, ma per ciò parmi che basti se ne richieda un numero sufficiente ed è a questo scopo che il Ministero nell'articolo 18 stabilì che la Camera di disciplina debba designare un numero di praticanti sufficiente per l'ufficio del procuratore dei poveri.

Il relatore diceva nella relazione che si darebbe luogo a contestazioni: non credo che questo possa avvenire, ma anche ove ne nascessero, si propose un temperamento ed è che in quel caso il presidente del tribunale, e Corte d'appello, quando vegga che il numero domandato sia eccessivo, e basti un minore, determini esso stesso quale debba essere.

Queste osservazioni basteranno io spero per dimostrare come non possa adottarsi il temperamento dell'ufficio centrale, e sia da accogliersi invece la proposta del Ministero.

**MUSIO, relatore.** Allorchè l'ufficio studiava questa parte di legge che viene ora in discussione, si propose due cose: primo, che la pratica fosse sufficiente; secondo, che la pratica fosse eguale per tutti.

Affinchè la pratica fosse sufficiente e si potesse essere certi che avesse veramente abilitati i procuratori, sembrò che a meno di cinque anni non potesse stabilirsi.

Venendo poi alla dispensa o no dalla pratica che era prescritta nell'ufficio dei poveri, stimò che se la pratica era necessaria presso l'ufficio di un procuratore esercente, quella presso l'ufficio del procuratore dei poveri era assolutamente indispensabile; però adesso, per quanto riguarda il numero degli anni di pratica, l'ufficio centrale si accomoderebbe a rinunziare ad un anno; ma non crede che possa accomodarsi nel dispensare dalla pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri.

Si disse che la pratica deve essere eguale per tutti. Ora se si adottasse il sistema che propone il Ministero alcuni farebbero, altri non farebbero quest'anno di pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri.

Si disse che la pratica deve essere sufficiente per tutti. Ora adottandosi il sistema del signor ministro per alcuni sarebbe sufficiente, per altri no.

Coloro i quali non fanno la pratica nell'ufficio dei poveri sono obbligati dalla natura del loro ufficio a difendere tutti i rei dove non vi è ufficio dei poveri. Ora se costoro non fanno almeno un anno di pratica nell'ufficio dei poveri, come si vuole che possano compiere al loro ufficio quando siano digiuni affatto d'ogni elemento di tutte le preliminari cognizioni?

Del resto vi sono considerazioni maggiori che determinano l'ufficio centrale a non dispensare dalla pratica presso l'ufficio del procuratore dei poveri, ed è che veramente per un procuratore quello è l'ufficio che si può dire modello: è là dove il procuratore si può innalzare a tutta l'altezza della sua destinazione: è là dove meglio che in un altro ufficio il disinteresse sarà loro ispirato; e questa nobiltà di sentimento è necessaria, anche secondo la mente del signor ministro, che sia abituale in chi è chiamato all'esercizio di una professione così liberale.

Quindi l'ufficio centrale, mentre si accomodò a che la pratica sia ridotta da 4 a 3 anni, non si può accomodare alla dispensa dalla pratica dell'ufficio del procuratore dei poveri.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non mi pare, che l'onorevole relatore abbia risposto ai prin-

cipali motivi per cui, con mio rincrescimento, non posso aderire a che si renda obbligatorio un anno di pratica presso il procuratore dei poveri. Il primo motivo consiste nella ineguaglianza che risulterebbe tra quelli che abitano le città ove vi è un procuratore dei poveri, e quelli che abitano dove esso non esiste.

Il secondo ancor più grave è, che se si adottasse la legge nei termini proposti dall'ufficio centrale non potrebbe essere eseguita, perchè ho fatto presente che la media dei praticanti non sarebbe minore dai 100 ai 150. (*Segni di denegazione dal banco della Commissione*) Facciasi il conto di tutti i procuratori esercenti presso i tribunali provinciali sotto la giurisdizione delle Corti d'appello, e si vedrà che non sono in errore quando dico che i praticanti possono eccedere i cento.

L'onorevole relatore voleva giustificare la sua proposta dicendo che se non si fa la pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri, non avranno conoscenza della procedura nelle cause criminali.

Ma io che certo sono meno di ciò sperimentato in questa materia, debbo pregarlo a riflettere, che il procuratore dei poveri non fa altro, non fa più degli altri procuratori qualsiasi nelle cause anzidette. E primieramente il Codice di procedura criminale credo che sia affatto estraneo al procuratore dei poveri; egli non sa nemmeno se vi siano cause criminali: in esse non si richiedo che il ministero dell'avvocato dei poveri; che se si trattasse degli avvocati, allora converrei anche io, che per potersi istruire nella pratica delle cause criminali, possa essere di qualche utilità la pratica negli uffici degli avvocati dei poveri. Ma quanto al procuratore, non si tratta che di assoggettare per così dire ad una imposta quelli che vogliono avviarsi alla professione di cui si discorre, e che costringonsi a cominciare a fare qualche cosa per i poveri con l'anno di pratica, cui si vorrebbero sottoporre. Ora io prego l'onorevole relatore a ritenere che tutte le imposte sono ingiuste quando non sono necessarie: che se in un ufficio bastano dieci praticanti perchè volere obbligare cento ad accorrervi senza utilità di sorta? Vi possono essere persone fornite di ogni qualità per fare un ottimo procuratore, cui però manchi il mezzo di spendere per stare un anno fuori dalla loro casa, ebbene lasciamo allora che la Camera di disciplina, e il presidente della Corte o del tribunale combinino tra loro se questo o quell'altro piuttosto possa essere richiesto, se questo o quell'altro possa con minor disagio ciò eseguire, dimodochè si concilii il bene dei poveri con la giustizia in faccia di questi candidati. Quindi io credo che non possa adottarsi altro temperamento che quello proposto nell'articolo 18.

La pratica si faccia generalmente presso un procuratore, e la Camera di disciplina ogni anno sulla domanda del procuratore dei poveri, deputi tanti praticanti quanti le sono richiesti, ed in caso di dissenso, qual giudice migliore, io domando all'onorevole relatore, se non il presidente della Corte o del tribunale?

Suppongo che il dissenso avvenisse nella Corte d'appello di Nizza, qual giudice migliore se non il presi-

dente della Corte dove vi è persona di tanta dottrina e di tanta specchiatezza? Io credo che con questo temperamento noi otterremo lo scopo che desideriamo senza inconvenienti e senza imporre aggravii superflui, che è quanto dire ingiusti, come sempre sono quando la necessità non li giustifica.

Persisto quindi a chiedere che limitata, come già si è accennato, la pratica a 4 anni, non sia imposto di necessità l'anno all'ufficio del procuratore dei poveri, e si adotti il temperamento indicato all'articolo 18, e che ivi saremo per votare.

**MUSIO, relatore.** Affinchè potessi essere breve, come aveva promesso quando aveva domandato di rispondere il signor guardasigilli, io mi imposi la legge di tacere tutto quello che era scritto nella mia relazione. Ora nella mia relazione le risposte a tutte le cose che si vennero accennando, vi sono ampiamente. Però spiegherò meglio cosa intesi quando accennava alla necessità di istruire i procuratori nell'ufficio dell'avvocato dei poveri, onde fossero ben avviati a far bene il loro servizio quando sono eletti a difendere qualcheduno. Questo caso si verifica nei tribunali provinciali, dove non v'è ufficio pei poveri, ed in specie nelle cause correzionali.

Del resto, la ragione più potente per applicarvi i praticanti all'ufficio dei poveri sarebbe quella di facilitare i loro migliori studi, giacchè non v'ha dove meglio si possano fare tali studi, se non se presso gli uffici in discorso.

Pare poi troppo esagerato il dire che quest'anno di pratica tornerebbe di somma pena e dispendio. E primamente il dispendio del praticante non può impedire quest'anno di pratica, come non può impedire il corso degli studi. Secondariamente si hanno uffici dei poveri presso tutte le Corti d'appello, e se ne hanno inoltre in Cuneo, Alessandria, Novara; onde non può essere tanto grave il dispendio, e pare che per questa sola

ragione non si debba rinunziare a questa idea. Ad ogni modo, ripeto, la circostanza che tutti debbono essere uniformemente istruiti, pare che domandi che tutti quelli che aspirano all'esercizio di questa professione, debbano tutti fare gli stessi studi, e gli stessi anni di pratica. Nello stesso modo che questi aspiranti fanno la spesa per andare agli studi nei luoghi, dove questi studi si fanno, andranno pure nei luoghi, dove vi è il procuratore dei poveri, per farvi l'anno di praticata; e perciò l'ufficio centrale a questo riguardo crede che non si possa fare transazione, e che questa pratica si debba prescrivere, o per meglio dire, mantenere.

**PRESIDENTE.** La diversità ora starebbe nell'anno di pratica da farsi all'ufficio dei poveri, essendo, quanto alla durata di essa, stabilito il termine totale di anni quattro, si faccia o no l'anno dei poveri.

Io comincerò adunque per porre ai voti l'aggiunta di quest'anno di pratica ai poveri.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvata.)

Metterò ora ai voti il paragrafo 6...

**DES AMBROIS.** Io proporrei che alla redazione del Ministero si aggiungesse dopo la parola *anni*, quella *compiuti*.

(L'ufficio centrale aderisce.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io acconsento.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti questo paragrafo così concepito:

« 6° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Il Senato resta riconvocato per lunedì alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 17 MAGGIO 1858

— 12 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Girod — Adozione delle conclusioni dell'ufficio incaricato di riferirne — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Deliberazione sul rinvio della discussione sul nuovo testo del numero 3 dell'articolo 5 — Obbiezioni del ministro di grazia e giustizia alle aggiunte fatte dall'ufficio centrale al numero 7 — Dichiarazione del relatore Musio — Adozione del numero 7 dell'articolo 5 ministeriale — Rinvio della discussione sul numero 8 del detto articolo aggiunto dall'ufficio centrale — Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia sull'emendamento ed aggiunta proposta dall'ufficio centrale al numero 8 dell'articolo 5 ministeriale — Risposta del relatore Musio — Rigetto dell'emendamento dell'ufficio centrale al numero 8 ministeriale — Adozione di questo numero e rinvio della votazione sull'aggiunta dell'ufficio centrale, in ordine alla malleveria da prestarsi dai procuratori attualmente esercenti, al capo IX — Osservazioni del senatore Persoglio sul numero 9 del suddetto articolo — Rinvio del medesimo all'ufficio centrale — Schiarimenti sul numero 10 del ministro di grazia e giustizia, relativamente all'aggiunta fattavi dall'ufficio centrale — Parlano il relatore Musio, il senatore Sclopis e il ministro di grazia e giustizia — Approvazione di questo numero — Articolo 6 del progetto ministeriale — Modificazione dell'ufficio centrale — Parlano sul medesimo il ministro di grazia e giustizia, il relatore Musio e il senatore Cibrario — Proposta del senatore Des Ambrois — Parlano il senatore Cibrario, il ministro di grazia e giustizia, i senatori Ili Pollone e Musio, relatore — Rinvio dell'articolo 6 e dei successivi all'ufficio centrale — Incidente in ordine alla relazione delle petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(È presente il ministro di grazia e giustizia, e dopo anche quello dei lavori pubblici.)

**CIBBARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

### RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE GIROD.

**PRESIDENTE.** Il senatore Sclopis ha la parola per riferire in nome del primo ufficio i titoli presentati dal signor commendatore Girod a corredo della sua nomina a senatore.

**SCLOPIS.** Il signor commendatore Tommaso Giuseppe Luigi Girod stato elevato da Sua Maestà alla dignità di senatore con decreto regio del 21 marzo prossimo passato, nacque in Rumilly il 14 luglio 1799, dopo avere percorso con particolare distinzione la carriera della magistratura giudiziaria, venne da Sua Maestà nominato ad avvocato fiscale generale presso il regio Senato di Savoia, il 5 maggio 1851.

Trovandosi il signor commendatore Girod compreso nel n° 13 dell'articolo 33 dello Statuto, il referente, a

nome dell'ufficio primo, ha l'onore di proporre al Senato l'ammissione del medesimo.

**PRESIDENTE.** Chi aderisce alle conclusioni dell'ufficio centrale si alzi.

(Sono approvate.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto relativo all'esercizio della professione di procuratore.

Nella seduta di ieri l'altro il Senato aveva rimandato all'ufficio centrale, perchè ne fosse riveduta la redazione, il n° 3 dell'articolo 5 del progetto ministeriale; domanderò quindi all'onorevole relatore se l'ufficio centrale abbia compito l'incarico.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale si radunò quest'oggi per soddisfare al desiderio che si aveva di preparare un nuovo testo del numero terzo dell'articolo 5. Questo testo è stato preparato, è stato anche comunicato al signor ministro; ma trattandosi di cosa così grave, nella quale le improvvisazioni non possono es-

sere che pericolose, il signor ministro avrebbe desidero, e noi con lui, che si potesse pensare meglio sul nuovo testo che è stato proposto dall'ufficio centrale, e sarebbe quindi opportuno, anzi necessario che la discussione sopra questo numero fosse differita, e che si procedesse a discutere gli altri alinea dello stesso articolo 5.

**PRESIDENTE.** Darò lettura del numero 7 dell'articolo 5:

« 7° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento. »

L'ufficio centrale propose invece la seguente redazione del numero stesso:

« Avere subito un esame teorico-pratico avanti una Commissione composta di magistrati, del procuratore dei poveri e del presidente della Camera di disciplina dei procuratori da nominarsi annualmente in ogni città sede di Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento. »

Vede quindi il Senato che la redazione dell'ufficio centrale conterrebbe alcune espressioni che non si trovano nel progetto ministeriale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Senato si sarà già avvisto che l'unico dissenso tra il Ministero e l'ufficio centrale intorno al n° 7 dell'articolo 5, il quale è in discussione, in ciò consiste: che il ministro propone debbano i candidati subire un esame teorico-pratico e nella forma che sarà determinata da un regolamento; e che l'ufficio centrale vuole inoltre indicate nella legge medesima le persone che dovranno dare questo esame.

Nel fatto io credo che le persone chiamate dal Governo a dare l'esame di cui si tratta, saranno quelle appunto che sono indicate dall'ufficio centrale; certo i magistrati non verranno mai dimenticati, il procuratore dei poveri si sceglierà senza fallo a preferenza di un altro e il presidente della Camera di disciplina è anche esso indubbiamente dal medesimo suo ufficio designato come dovente far parte degli esaminatori.

Ma se, come ripeto, non dubito che nel fatto i desiderii dell'ufficio centrale quanto agli individui incaricati di dare l'esame saranno soddisfatti, non potrei tuttavia aderire a che fin d'ora si facesse questa designazione nella legge; ed eccone i motivi. Anzitutto mi pare che, rimottendosi la legge al regolamento quanto al programma ed alle forme dell'esame, sia anche da lasciarsi al medesimo d'indicare le persone che a seconda del tempo e delle circostanze abbiano a comporre la Commissione esaminatrice. In secondo luogo mi sembra che, quando l'esame degli aspiranti alla carriera della magistratura è interamente determinato non solo per programma, per il tempo e per il modo, ma anche per le persone cui si affida simil compito da un regolamento approvato con decreto del 1854; mentre nel progetto di riordinamento presentato dal Governo all'altra

parte del Parlamento, e che già per due volte ebbe l'opinione favorevole e degli uffizi e della Giunta, si stabilisce pure che l'esame diasi dalle persone e nelle forme da determinarsi in via regolamentaria, mi sembra, ripeto, meno conveniente che nella presente legge si voglia una diversa norma seguire.

Io non ho difficoltà di dichiarare essere mio convincimento che le persone designate dall'ufficio centrale saranno sicuramente quelle che il Governo nel suo regolamento chiamerà ad un tale incarico, ma nel tempo stesso invito l'ufficio centrale, che lascia tutto il resto al regolamento, a non volere in questa parte insistere nella sua proposta.

**MUSIO, relatore.** È già detto esplicitamente nella relazione dell'ufficio centrale che la Commissione, di cui si parla nel numero messo in discussione, poteva essere tanto l'oggetto della legge, quanto oggetto del regolamento. Con ciò si conviene in massima coi principii testè esposti dal guardasigilli. Però convenendo di questa duplice competenza tanto della legge, che del regolamento, l'ufficio centrale ha considerato che nel momento che la professione di procuratore si dichiara libera, che, malgrado il libero esercizio della professione, essa resta sempre intieramente connessa coi magistrati, che questo nesso di intima connesità sarà più solennemente consacrato quando nella legge, parlando della Commissione che deve dare l'esame, sia pure indicato che la Commissione è composta non delle persone, ma delle qualità che sono accennate nella legge. È poi certo l'ufficio centrale che il regolamento avrebbe fatto quello appunto che si fa in questa legge; e quindi l'ufficio, animato da questi principii, crede ancora che vi sia maggior convenienza di conservarlo, ma però non insiste che si conservi.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti il numero 7 dell'articolo 5, quale era stato primieramente proposto.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Ora verrebbe il numero 8 dell'articolo attualmente in discussione, proposto in aggiunta dall'ufficio centrale:

« Avere davanti alla Corte od al tribunale fatto fede d'irrepreussibile moralità mediante certificato in forma autentica spedito sotto la propria responsabilità dal rettore dell'Università degli studi, da tutti coloro presso i quali è stata fatta la pratica, dal Consiglio delegato del luogo di domicilio dell'aspirante, e da ultimo mediante analogo avviso emesso dalla Camera di disciplina dei procuratori, non meno in vista dei predetti documenti, che delle proprie separate informazioni. »

**MUSIO, relatore.** Domando la parola.

Per le stesse ragioni per cui si è stimato di differire la discussione dell'alinea che porta il numero 3, si trova pure necessaria la dilazione della discussione del numero 8. Sono fra loro intimamente connessi, l'uno e l'altro tendono a stabilire la moralità di chi aspira all'esercizio della professione, e da ciò che sarà convenuto nel numero 3 dipenderà ciò che si deve stabilire nel numero ottavo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Dichiaro di non avere difficoltà che si sospenda la discussione di questo numero sino a che il ministro abbia potuto conferire coll'ufficio centrale e su questo e su quello che fu già rimandato nella seduta di sabato.

**PRESIDENTE.** Siamo al numero 8 dell'articolo 5 del progetto ministeriale che corrisponde al decimo dell'ufficio centrale, poichè il nono è già stato esaurito nella deliberazione di ieri l'altro.

Questo paragrafo porta: « Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854 da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto regio nei limiti di lire 2000 a lire 8000 per esercire avanti i tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti di appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti di appello, vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte. »

L'ufficio centrale proporrebbe alcune modificazioni a questo numero e direbbe:

« 10. Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito di danaro, a norma della legge 16 febbraio 1854, da determinarsi con decreto regio nei limiti di lire 2000 a 5000 per i tribunali, e di lire 5000 a 10,000 per le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non mi occorre di avvertire che la disposizione contenuta in questo paragrafo è la più grave ed importante. Dopo avere stabilite le condizioni di capacità e di moralità conveniva pensare anche a dare una reale guarentigia specialmente in favore dei litiganti. Il Ministero ha creduto che per ciò fosse assolutamente indispensabile una malleveria di cui esso determinò nel suo schema l'ammontare.

L'ufficio centrale riconoscendo egli pure che e la capacità e la moralità non bastano ancora per la sicurezza dei litiganti, ammette anch'esso il principio della malleveria, ma con alcuni temperamenti. Il primo consiste nel ridurre della metà l'importare della malleveria che il Governo propone debba prestarsi dai procuratori che vogliono esercire il loro ufficio davanti ai tribunali e davanti alle Corti. Il secondo che la medesima venga ancora ridotta alla metà per i procuratori attualmente esercenti. Comincerò a parlare di quest'ultima modificazione. In verità non ravviso motivi abbastanza fondati perchè la malleveria dei procuratori attualmente in esercizio debba essere ristretta alla metà di quella prescritta per coloro che d'ora in poi chiederanno di venire ammessi a postulare. La malleveria ha per iscopo di guarentire i litiganti dai danni che possono risentire non tanto pel dolo, quanto più sovente per la colpa di

incuria dei procuratori, i quali abbiano, a cagione di esempio, trascurato di fare un atto di procedura prescritto dalla legge, e dalla cui ommissione possa l'esito della causa dipendere, ovvero abbiano smarrito un documento, e simili. Ora non avvi dubbio esistervi questo pericolo tanto per i procuratori attualmente in esercizio, quanto per quelli che saranno ammessi in avvenire, e quindi credo che potrebbe essere meno provvido di ridurre per i primi la garanzia che si propone ad una somma, la quale si riconosce insufficiente quanto ai secondi.

Tuttavia non disconvegno che in favore dei procuratori attualmente in esercizio milita una ragione non affatto immeritevole di riguardo. Essi possono osservare che sono stati ammessi a tale ufficio sotto l'impero di una legge che non li obbligava punto a dare questa malleveria, e perciò costringendoli oggidì a sottostare a tale onere, si fa in certo modo retroagire la legge, imponendo loro un carico, cui prima non erano assoggettati: possono aggiungere ancora che, quando non avessero il mezzo di darla, nè trovassero chi la prestasse per essi, dovrebbero cessare dall'esercizio che hanno già da alcuni anni. Non credo che questa ragione possa essere menata buona in linea di diritto, ma riconosco che essa dal lato della equità non è destituita di fondamento. Parmi che difficilmente un procuratore, il quale ha capacità, abilità, credito, si possa trovare nella posizione di non rinvenire chi voglia malleverare per lui, e se mai fosse in questo caso, stimo pure che il miglior consiglio a dargli ed il maggior favore invece di essergli sicurtà, sarebbe di consigliarlo a desistere da un ufficio, da cui non potrà mai sperare alcun frutto.

Tuttavia, disposto a concessioni, sia per abbreviare la discussione, sia anche, affinchè l'ufficio centrale si persuada essere intendimento del Governo di consentire con lui, in quanto le proprie convinzioni glielo permettono, dichiaro che non mi oppongo a che si faccia questo favore ai procuratori attualmente in esercizio, e non mi oppongo anche, perchè sono persuaso che i procuratori stessi forse non se ne varranno per cattivarsi viemmeglio la fiducia dei cittadini. Ed io lo dichiaro, se avessi una lite e dovessi ricorrere a qualche procuratore, cercherei quello che, avendo una malleveria maggiore, mi offrisse anche da questo lato una maggiore sicurezza: nè dubito che i procuratori attualmente in esercizio, per non avere una terribile concorrenza in quelli che saranno ammessi dopo e daranno maggiore guarentigia, siano per la maggior parte per rinunciare a far uso di questa facoltà. Quindi abbrevio la discussione e consento con l'ufficio centrale, anche perchè credo che nel fatto nessuno dei procuratori vorrà valersene.

Quanto alla seconda sua modificazione la cosa mi pare diversa. Quando il Ministero propose l'ammontare della malleveria, prese in considerazione tutto quanto poteva essere meritevole di riguardo per non aggravare troppo la condizione dei candidati all'ufficio di procuratore.

Io ho considerato che pei sensali si è richiesta una malleveria, la quale ascende alla somma di 30,000 lire, nè credo che nelle funzioni di questi possa esservi tanto pericolo come in quella di procuratore, perchè quanto ai sensali non v'è alcuna necessità di confidare loro i propri averi; si può commettere loro di trattare e ritenere i titoli nelle mani; al contrario, riguardo ai procuratori, è impossibile che possano essere incaricati della rappresentanza del cliente e del patrocinio dei suoi interessi, senza che loro si porga occasione di pregiudicarli.

Accennava già allo smarrimento di titoli. Se vi è un titolo originale, conviene darlo al procuratore affinché lo presenti al giudice, e faccia tutti gli atti che occorrono: di più, come diceva, il medesimo può pregiudicare anche con l'ommissione, non interponendo un appello, non facendo un atto di procedura prescritto dalla legge: quindi credo che non sarebbe conveniente di ridurre la somma proposta dal Governo.

Quanto ai tribunali la somma proposta è di lire 2000 fino a lire 8000; credo che per poca che sia la clientela di un procuratore può trovarsi nel caso di compromettere ben di più gli interessi dei clienti; lo stesso dicasi quanto alle Corti d'appello, per cui è vero si va fino a lire 20,000, ma si comincia da 10,000. Ed aggiungasi che questi potranno con tal cauzione esercitare anche presso il tribunale nella medesima città sedente.

Quando il Governo farà il regolamento a cui accenna quest'articolo, avrà riguardi, nè andrà sempre sino agli estremi limiti; ma la legge non può rifarsi ad ogni momento; forse il Governo si restringerà a 12,000, a 15,000; ma può anche sorgere la necessità di ampliarla e quindi deve lasciarsi in arbitrio di poterlo fare senza nopo di una nuova legge.

Signori, io ebbi già l'onore di accennare al Senato che in questo articolo sta, a mio avviso, la maggiore guarentigia della legge; noi dobbiamo dare ciò che è dovuto alla libertà, ma nel tempo stesso ci incombè di garantire i clienti dalle conseguenze cui potrebbero essere assoggettati e non lo faremmo ove fossimo per stabilire una malleveria minima. Del resto, le osservazioni che ho fatte quanto a quelli che sono attualmente in esercizio, le ripeto in quanto agli altri. Se un aspirante all'ufficio di procuratore che sarà forse stato per vari anni sostituito, e deve essere conosciuto, si trovasse nella impossibilità di dare la cauzione richiesta, converrebbe credere che questi goda poca fiducia o poco credito, e forse è meglio che non gli siano aperte le porte dei tribunali per rappresentare i clienti.

Quindi, mentre ripeto che aderisco al temperamento dell'ufficio centrale quanto ai procuratori già in esercizio, insisto perchè si mantenga la proposta del Governo quanto agli altri.

**MESIO, relatore.** Anche l'ufficio centrale pose somma importanza nell'articolo che andiamo discutendo concernente alla malleveria, e gli parve che esso fosse l'articolo fondamentale e più vitale della legge. Versavamo però in materia in cui dati precisi ed assoluti manca-

vano: era dunque materia nella quale le notizie erano appunto indispensabili, e l'ufficio centrale ha posto ogni studio a procurarsele da ogni parte, affinché gli pervenissero più esatte che fosse possibile. Veramente la proposta prima che si era fatta per una cauzione fino a lire 10,000 presso i tribunali e fino a lire 20,000 presso le Corti, parve che fosse al di là assai di ciò che potesse essere probabilmente necessario. La cauzione naturalmente doveva, in questo caso, essere proporzionata alla responsabilità, e siccome, a giudizio delle persone più esperte, i pericoli che si dovevano calcolare andavano molto ancora all'in qua di quello che fosse la somma primamente proposta, perciò, tenuto conto di tutto, parve che fosse sufficiente a guarentire da ogni pericolo la metà delle somme che furono proposte nel progetto ministeriale.

Stabilito questo punto, sembrò agevole il convenire che vi doveva essere distinzione fra quelli che erano nuovamente nominati e quelli che si trovavano già in esercizio. Questi ultimi erano tutte persone più o meno probe, in massima parte erano ancora di nomina regia, e la loro nomina era stata preceduta da informazioni sulla loro moralità e sulla loro puntualità; in conseguenza, per queste persone, mentre si poteva avere molta confidenza nella loro moralità, e mentre trovandosi in esercizio dell'ufficio loro, avevano in certo modo una posizione acquistata, a loro riguardo si trovò troppo equo che si riducesse alla metà. Però su questo punto l'onorevole guardasigilli pare che non dissentirebbe. Vi sarebbe invece dissenso sul primo.

L'ufficio centrale, dopo che fu istruito in quel modo quasi concordemente da tutti, credette di dover persistere nella modificazione che ha fatto, attenuando le somme proposte per la cauzione dal signor ministro. Egli è certo che un conto bisogna tenere e dell'ingegno e della speciale attitudine che possono avere molti ai quali per altro non soccorre l'ampiezza del censo. Questi si possono trovare in caso di non essere loro facile di trovare la cauzione rilevante o di doverla pagare a troppo caro prezzo. Parve anche prudente di non mettere queste persone in circostanze che per avere la cauzione potessero contrarre impegni i quali potessero quindi male influire sull'esercizio della professione loro.

Per queste ragioni l'ufficio centrale persisterebbe nella sua proposta.

**PRESIDENTE.** Il Senato ritiene che la differenza che passa tra la proposta ministeriale e quella dell'ufficio centrale, si è: che questi riduce alla metà la malleveria che si fissò nel progetto ministeriale. E così si proporrebbe di stabilire da 2 a 5000 lire presso i tribunali, e da 5 a 10,000 per le Corti d'appello.

Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'ufficio centrale è rigettato.)

Metterò ai voti l'articolo corrispondente del progetto ministeriale.

(È approvato.)

La votazione del paragrafo di quest'articolo relativo

ai procuratori attualmente esercenti è rimandata al capo IX.

Viene ora in discussione il numero nove:

« Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti la esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento. »

Questo numero è conservato negli stessi termini nel progetto dell'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Forse converrebbe anche rimandare questo numero, perchè può dipendere dalle deliberazioni che saranno prese intorno al § 8 dell'articolo dell'ufficio centrale, mentre quivi si parla di documenti comprovanti l'esistenza degli accennati prescritti requisiti, e questi documenti sono appunto quelli di cui è cenno nel citato numero 8; quindi converrebbe sospenderne la discussione.

**MUSIO, relatore.** È conveniente che si differisca anche la discussione, ma nessuna differenza esiste fra il testo ministeriale e quello dell'ufficio centrale.

**PERSOGGIO.** Se si rimanda all'ufficio centrale per una nuova redazione, io proporrei che si tenesse conto di due mie osservazioni su quest'articolo.

La prima è che mi pare sarebbe conveniente che la iscrizione fosse ordinata dalla Corte d'appello o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico. Non svolgerò questa idea perchè ognuno vede che trattandosi di nomi che debbono essere quasi parte del tribunale, del magistrato, sembra conveniente che il Ministero pubblico sia sentito.

L'altra osservazione è che, siccome l'iscrizione può essere rifiutata, perchè chi ha autorità di ordinarla, ha sicuramente l'autorità di ricusarla, sarebbe opportuno il riconoscere se i requisiti sieno o no in perfetta regola, e vedere se si debba fare luogo all'appello qualora il tribunale abbia ricusato l'iscrizione.

**PRESIDENTE.** Essendo d'accordo di rinviare il numero in discussione all'ufficio centrale, io leggerò il seguente:

« 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui è il procuratore ammesso a postulare il giuramento: *Di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

L'ufficio centrale, col suo n° 12 corrispondente a questo, direbbe invece:

« Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui aspira a postulare, il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza l'ufficio di procuratore. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sorgo unicamente per dare una spiegazione intorno all'aggiunta quivi proposta dall'ufficio centrale.

Questo vuole che nel giuramento si accenni espressamente all'obbligo di essere *fedele al Re*; e crede che nel progetto ministeriale fosse ciò stato dimenticato. No, o signori, non vi fu dimenticanza.

Il Governo non può dimenticare nè dimentica l'obbligo comune a tutti i cittadini, e massime a quelli che esercitano una professione ufficiale, di essere fedeli al Re. Questa dimenticanza non si può ad alcun cittadino apporre; e però ancora meno potè averla il Governo nel redigere questo schema di legge. Esso ha creduto bastare che si giurasse di osservare lealmente lo Statuto perchè non si può osservare lo Statuto senza essere fedeli al Re; stimò quindi che si potesse prescindere da queste espressioni, le quali non sono che la ripetizione di quanto contiensì già nel giuramento di osservare lealmente lo Statuto o perchè tali espressioni si adoperano più particolarmente nel giuramento di quelli che hanno un mandato politico com'è quanto a deputati, quanto a senatori, oppure un ufficio pubblico governativo rispetto ai quali le medesime si sogliono espressamente accennare. Quanto agli altri, la fedeltà al Re è inclusa nell'osservanza leale dello Statuto, perchè, lo ripeto, non può questo osservarsi senza essere fedele a colui che è appunto a capo di tutto l'edificio politico e costituzionale. E per questo motivo il Governo credette di poter prescindere da simili espressioni.

Io dovevo queste spiegazioni per il Governo stesso, e le dovevo anche perchè non si credesse che si era dimenticata una cosa che è nel cuore dei ministri come lo è in quello di tutti i cittadini. Del resto, se si vuole lasciare queste espressioni abbenchè meno usate, non ho difficoltà di aderirvi.

**MUSIO, relatore.** Mi permetterò di leggere testualmente le parole che a questo proposito sono scritte nella relazione dell'ufficio centrale: « Al numero 10, articolo 1, contenente le formole del giuramento l'ufficio centrale ha dovuto aggiungere le parole: *di essere fedele al Re*, che nel progetto ministeriale sono state certamente ommesse per semplice svista di scritturazione. »

Io prego il Senato, e prego l'onorevole ministro a ritenere queste ultime parole, perchè escludono affatto il supposto che ciò abbia potuto essere una dimenticanza, giacchè nè il Ministero, nè verun senatore, nè veruno dei cittadini è fra noi capace di dimenticare il Re. Dunque non fu perchè si sia supposto una dimenticanza, ma perchè si è creduto semplice svista di scritturazione.

L'ufficio poi ha detto esplicitamente d'averla creduta una semplice svista di scritturazione. D'altronde è ricevuto, che questa è la formola generale di tutti i giuramenti che si prestano da tutti i funzionari pubblici, perciò l'ufficio stimava di poterla comprendere anche a riguardo dei procuratori in questa legge: ed ecco la ragione per cui l'ufficio ha fatto quella modificazione.

**SCLOPIS.** Il signor ministro ha spiegato quale fosse l'intenzione del Governo dicendo che ravvisava inclusa la formola di fedeltà al Re in quella di fedeltà allo Statuto. Lo Statuto protesta contro questa interpretazione.

L'articolo 23 dello Statuto porta:

« Il reggente prima di entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato. »

Se la fedeltà al Re fosse compresa nella fedeltà allo Statuto, il reggente dovrebbe unicamente prestare il giuramento di osservare lo Statuto.

Il signor ministro guardasigilli mi pare che abbia detto che questo era l'uso consueto; se fosse l'uso consueto di omettere la parola di fedeltà specifica al Re, sarebbe un uso da riformare.

La fedeltà al Re è la base dello Statuto, e la fedeltà allo Statuto si identifica colla fedeltà al Re; quindi il nome del Re non deve essere taciuto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non vi è dissenso tra l'onorevole preopinante ed il Ministero sull'obbligo di fedeltà al Re ed allo Statuto che hanno tutti i cittadini di prestare il giuramento quando abbiano qualche ufficio o carica pubblica; l'unico dissenso che vi passa in ciò consiste che l'onorevole preopinante opina si possa osservare lealmente lo Statuto senza essere fedele al Re, ed il Ministero crede che non si osservi lo Statuto, nè lo Statuto si voglia da chi al Re non sia fedele.

Questo fu il motivo per cui il Governo pensò che obbligando i procuratori a giurare di osservare lealmente lo Statuto obbligavansi necessariamente ed implicitamente a giurare fedeltà al Re, ed io protesto altissimamente contro chiunque stimasse di potere osservare lo Statuto, e non essere ad un tempo fedele al Re.

**PRESIDENTE.** Siccome il signor ministro ha dichiarato non avere opposizioni a fare contro l'ammissione del paragrafo tale e quale è proposto dall'ufficio centrale, io lo metto ai voti: chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Gli avvocati già ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie possono esercitare la professione di procuratore, mediante l'adempimento delle condizioni stabilite ai numeri 8 e 9 del precedente articolo.

« Quelli che non siano per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni, e potrà farsi anche in un ufficio di avvocato. »

L'articolo 2 dell'ufficio centrale corrispondente al suddetto è del tenore seguente:

« Art. 2. Gli avvocati già ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie possono essere ammessi all'esercizio della professione di procuratore mediante le condizioni stabilite ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del precedente articolo.

« Quelli che non sono per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta a tre anni, due presso un procuratore esercente ed uno nell'ufficio dei poveri. »

In quanto a questa parte, il Senato avendo già giudicata la questione, io domanderei all'ufficio centrale se...

**MUSIO, relatore.** Dietro la votazione che ha già fatto il Senato, nasce necessariamente il bisogno di modificare quest'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Quanto ai richiami fatti ai numeri 1 e 2, che concernono l'età e la cittadinanza, il Senato ha votato in senso della proposta dell'ufficio centrale, ed io credo che il Senato non avrà nulla in contrario a che siano o conservati nel testo dell'ufficio centrale, ed introdotti in quello del Ministero.

Quanto al numero 3 io spero che questo non potrà dare luogo a difficoltà, in quanto che è quello che concerne le condanne, ed esso dipenderà da ciò che sarà ulteriormente concertato e stabilito.

Vi ha anche il n° 8 il quale è rimandato come il n° 3...

**PRESIDENTE.** Ma però conserva la redazione che ha...

**MUSIO, relatore.** Sì, si conserva la redazione che ha, perchè ne nasce una nuova serie numerica.

Il n° 9 non esiste più, in quanto che era quello che concerneva le incompatibilità, le quali adesso fanno già parte dell'articolo 3 del titolo preliminare, e devono dunque essere eliminate.

Il n° 10 è quello che concerne la malleveria, e questo già era anche riprodotto, ed è anche proposto dal signor ministro.

Il n° 11 riguarda l'iscrizione, e questo pure è rimandato come il n° 3.

Vi ha infine il n° 12 che prescrive il giuramento, e credo che neppure su questo non nascerà nessuna difficoltà.

Ecco date le spiegazioni che potevano occorrere intorno alle modificazioni che l'ufficio centrale aveva proposte.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero, quanto agli avvocati già ammessi al patrocinio, non aveva richiesto che le condizioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del suo progetto, perchè credeva fosse superfluo di ripetere le altre, in quanto che colui il quale fu già ammesso a patrocinare, ha necessariamente i requisiti che si accennano in questi numeri.

Che se il n° 12 non era stato accennato dal Ministero, il motivo è perchè, per poter essere ammesso al patrocinio, l'avvocato è anche tenuto al giuramento, e non sembrava perciò conveniente che si ripetesse di nuovo quest'atto solenne, che già era stato adempiuto precedentemente.

Tuttavia io non ho difficoltà che si ripeta, se così si crede, nuovamente il giuramento medesimo, poichè si abbraccia un'altra professione. Io mi acconcerò al desiderio dell'ufficio centrale; soltanto converrà sospendere il numero 8 perchè non è ancora stato deliberato.

**MUSIO, relatore.** Occorre di mutare quasi interamente la redazione. In sostanza pare che non vi esista dissenso alcuno; ma pure attualmente essendo diversa la serie numerica, e dovendo coordinare questi numeri secondo la nuova serie, io credo che anche questo si potrà coordinare rinviandolo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non

faccio difficoltà a che si voti il primo paragrafo di questo articolo coll'aggiunta di tutti i numeri proposti dall'ufficio centrale, lasciando però in sospenso il numero ottavo.

**CIBRARIO.** Mi pare di ravvisare un'altra differenza tra il progetto ministeriale ed il progetto dell'ufficio centrale. Il progetto ministeriale dice che potrà anche farsi la pratica *presso un avvocato*, l'ufficio centrale dice *presso un procuratore esercente*.

**MUSIO, relatore.** L'osservazione che fa l'onorevole Cibrario è giustissima. L'ufficio centrale considerava che qualunque fosse l'affinità, la somma affinità che vi è tra l'ufficio di avvocato e l'ufficio di procuratore, pure non ci fosse identità, non ci fosse equipollenza. Dunque stimò necessario che anche l'avvocato, il quale brama di essere ammesso all'esercizio di procuratore, a vece di fare la sua pratica presso un altro avvocato, andasse a farla presso un procuratore esercente, che è veramente da chi può essere bene iniziato nella nuova carriera che vuole intraprendere; onde vi è questa differenza che si introdusse per questo motivo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quanto alla prima parte di questo articolo il Senato ha inteso che l'ufficio centrale sarebbe d'accordo col Governo perchè si aggiungessero tutti i numeri proposti dall'ufficio medesimo meno il numero 8, che rimarrebbe in sospenso, e verrà o no inserito, secondo che sullo stesso sarà per deliberarsi. Quanto alla seconda parte io credevo che l'ufficio centrale, dalle prime parole che erano state dette dall'onorevole relatore, aderisse alla redazione proposta dal Ministero; vedo che era in errore, e che, meno l'obbligo di fare un anno di pratica presso l'ufficio dei poveri, esso insisterebbe in tutto il rimanente. Allora due sarebbero i dissensi: il primo si è che l'ufficio centrale esigerebbe che l'avvocato dovesse fare ancora tre anni di pratica.

**CIBRARIO.** No; due soli.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Allora aderirebbe che gli avvocati non avessero che l'obbligo di soli due anni, e si dissentirebbe soltanto in ciò, che questa pratica l'ufficio centrale la vuole fatta presso un procuratore, a vece che il Ministero propone che possa essere fatta presso un avvocato. Io prego l'onorevole relatore a riflettere che quest'obbligo prescritto agli avvocati sarebbe primieramente una contraddizione. Dal momento che l'ufficio centrale riconosce che quell'avvocato, il quale fu, mediante una pratica cui attese presso un avvocato, ammesso al patrocinio come tale, può essere ammesso ad esercitare la professione di procuratore senza che faccia una pratica presso il procuratore, perchè, quando non abbia ancora questa pratica, si vorrà che più non valga quella fatta presso di un avvocato, e che debba essere ripetuta presso di un procuratore? Vi sarebbe evidente contraddizione; e lo proverò meglio con un esempio. Un avvocato prende la laurea, quindi fa la sua pratica presso un avvocato per due anni se vuole esercitare presso un tribunale, per tre se presso una Corte; quando l'ha terminata si fa

ammettere al patrocinio, giura: all'indomani si presenta per venire ammesso ad esercitare la professione di procuratore. Secondo il primo paragrafo, già votato, egli avrebbe diritto ad esservi ammesso, nè si potrebbe opporgli che la sua pratica, perchè fatta presso un avvocato e non presso un procuratore, sia insufficiente.

Se al contrario esso domanda di essere ammesso ad esercitare la professione di procuratore prima di avere ottenuto di patrocinare come avvocato non se gli vorrà ciò concedere ritenendo per nulla la pratica da lui fatta presso un avvocato ed obbligandolo a ripeterla da un procuratore. Ma se non v'ha in ciò una contraddizione, io lo lascio giudicare dal Senato e sono certo che nemmeno l'onorevole relatore sarà per contestarlo.

Oltre di ciò poi io credo che non converrebbe il costringere un avvocato a fare la pratica presso un procuratore; ciò sarebbe quasi un volere respingere gli avvocati dall'esercizio di tale professione, mentre dovremmo anzi allettare quelli che vogliono abbracciarla a laurearsi e ad acquistare tutte le maggiori possibili cognizioni. Perciò io voglio credere che l'ufficio non insisterà a che la prescritta pratica di due anni sia fatta piuttosto presso di un avvocato, che presso di un procuratore. Del resto, me ne appello a quelli che hanno qualche esperienza del foro, e domando se vi sia un avvocato patrocinante che non abbia tutte le cognizioni che possa avere un procuratore anche per l'istruttoria delle cause.

Per poco che sia importante la causa, l'avvocato non solo tratta il punto di diritto, ma dirige e sorveglia anche l'istruttoria, se non più, almeno altrettanto che il più esperto procuratore. Dunque vi sarebbe contraddizione e non avrebbe scopo alcuno questa prescrizione, e di più si farebbe in modo che chi è già laureato difficilmente vorrebbe più fare il procuratore.

Io pertanto pregherei l'ufficio centrale di non insistere in questa sua proposta.

**DES AMBROIS.** A me pare che le osservazioni testè fatte dimostrino veramente la convenienza che questo articolo sia rimandato all'ufficio centrale, come mi pare conveniente che sia rimandato al medesimo l'articolo successivamente da esso presentato, il quale ha anche relazione cogli stessi requisiti di cui si era parlato prima. Io proporrei quindi che si rimandasse all'ufficio tanto l'articolo 2 che l'articolo 3.

**CIBRARIO.** Convengo anch'io nello stesso sentimento dell'onorevole preopinante, perchè osservo che a tenore di questo progetto può nascere un dubbio.

L'articolo 6, nella prima parte, dice:

« Gli avvocati già ammessi al patrocinio o funzioni giudiziarie possono esercitare la professione di procuratore mediante l'adempimento delle condizioni stabilite nei numeri 8 e 9 del presente articolo. » E poi dice: « Quelli che non siano per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni.

Domando io: quello che non è ancora ammesso al pa-

trocio può avere fatto la pratica di avvocato o non averla fatta; e nel caso che non l'avesse fatta dovrà godere del beneficio di questa riduzione di pratica?

Io non credo che tale sia l'intenzione dell'onorevole guardasigilli, e anche per questa ragione penserei che sarebbe opportuno di rinviare l'articolo alla Commissione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quanto a me non veggio la necessità che questa seconda parte dell'articolo sia rinviata alla Commissione, ma tuttavia non mi vi oppongo. Non mi pare poi che possa nemmeno sorgere il dubbio al quale accennava l'onorevole Cibrario. La legge richiede dall'avvocato, quando non sia ammesso al patrocinio, nè più nè meno che una pratica di due anni, e dice che può farsi nell'ufficio di un avvocato. Quindi se egli già vi attese ed ha già eseguito il disposto della legge, non ha più bisogno di farne una maggiore. Questo articolo vuole precisamente che si faccia una pratica, ma dice che questa potrà essere ridotta a due anni e farsi presso un avvocato; pare quindi che non possa rimanere il menomo dubbio che l'avvocato non sia obbligato che ad una pratica di due anni. La cosa sembra ragionevole.

Se si esige una pratica di quattro anni da quegli che non si è laureato in leggi, ad un avvocato deve bastare una pratica minore. Si è perciò che si dice che la pratica sarà ridotta di due anni, e potrà farsi presso un avvocato; ma tuttavia dichiaro che se vi è il menomo dubbio, posciachè abbiamo rimandato altri articoli all'ufficio centrale, si può rimandare anche questo.

**PRESIDENTE.** Se si propone formalmente questo rimando, lo metterò ai voti. Ma tuttavia io devo fare osservare che nei due casi precedenti, nei quali si è proposto il rinvio all'ufficio centrale, per rispetto al primo si trattava di una ricognizione dei delitti che si dovevano comprendere nell'articolo del progetto che ora si sta discutendo; per rispetto al secondo si trattava anche di riferire il disposto di questo articolo al paragrafo già accettato, perchè si era in parte adottato il progetto dell'ufficio centrale e in parte adottato quello del Ministero; quindi vi era un lavoro di discernimento da fare per accennare a quali articoli l'applicazione del paragrafo si dovesse riferire. Ma qui si tratta di massima. Non so comprendere come il rimando all'ufficio centrale possa avere l'effetto che si propone.

**DI FOLLONE.** Io parlo dell'impressione che naturalmente ognuno di noi riceve. Abbiamo sentito varie ragioni in favore di un sistema; ne abbiamo intese altre di egual valore in contrario da riuscire influenti nel nostro voto. Ma ci teniamo tuttavia sospesi fra l'uno e l'altro sentimento e troveremmo conveniente che il ministro discutesse coll'ufficio centrale il sistema che egli sostiene e l'ufficio facesse valere il proprio, e cercassero così ambedue di mettersi d'accordo; e in altra seduta poi ci si dicesse il come le differenze si sono appianate. Il nostro voto sarebbe in tal caso più agevole, e lo daremmo con maggiore cognizione di causa.

Egli è per questo motivo che io pure proporrei il rinvio di quest'articolo all'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Veramente se la controversia non è ancora sufficientemente dilucidata, io trovo ragionevole l'istanza perchè si mandi questa seconda parte dell'articolo all'ufficio centrale. Per altro aveva fatto una preghiera all'onorevole relatore, affinchè si spiegasse se egli non credeva che, dopo essersi votata la prima parte dell'articolo, non potesse poi ragionevolmente sostenersi che l'avvocato non ancora ammesso a patrocinio dovesse compiere la sua pratica presso un procuratore.

Se l'ufficio centrale aderisce alla mia preghiera di non insistere in questa sua proposta, allora non vi sarebbe più alcun dissenso. Desidererei che l'onorevole senatore, conferendo coi membri dell'ufficio centrale, volesse spiegarsi.

**CIBRARIO.** Io mi dichiaro appagato delle spiegazioni che volle dare il signor ministro relativamente alla interrogazione che gli aveva indirizzata.

**MUSIO, relatore.** Appena il signor ministro mi direbbe l'invito di spiegarmi fu domandata da altri la parola, e fu chiesto il rinvio all'ufficio centrale.

L'ufficio non poteva avere cosa in contrario a questo rinvio, giacchè, dovendo domani conferire intorno ad altre cose, si potrà anche conferire quanto a questa, e forse restare più piana la combinazione relativa. Del resto, attendendo alle spiegazioni desiderate dall'onorevole ministro, avrò l'onore di dire: che l'ufficio centrale ha benissimo distinto due casi, cioè ha benissimo distinto gli avvocati, i quali fossero ammessi, da coloro i quali non fossero ancora ammessi al patrocinio.

Siamo già intesi quanto ai primi. Manca a parlare quanto ai secondi, pei quali può essere ancora utile qualche spiegazione.

L'ufficio centrale ha considerato che costoro sono quelli che ordinariamente appena appena hanno conseguito la laurea. Quindi non hanno che quelle cognizioni teoriche che si apprendono nelle scuole. Supponendo gli avvocati in questo stato, hanno bisogno necessariamente di una pratica. Considero allora l'ufficio centrale quale potesse essere più utile e più conveniente, se la pratica proposta dal Ministero, oppure quella proposta dall'ufficio medesimo.

L'ufficio centrale considerò che veramente fra l'ufficio dell'avvocato e l'ufficio del procuratore passa somma affinità, però non passa certamente identità, non passa nessuna equipollenza. Era dunque necessario che l'avvocato, il quale intende darsi all'esercizio dell'ufficio di procuratore, faccia la pratica da un procuratore. Misurando il suo consiglio da questa norma, l'ufficio centrale ha creduto che potesse convenire che anche l'avvocato, il quale non è ancora ammesso alla pratica delle attribuzioni giudiziarie, dovesse andare ad istruirsi davanti un procuratore. Non gli sfuggi neppure la considerazione che tra un avvocato e un procuratore per ragione di meriti letterari passasse una differenza, e l'ufficio

centrale fu lontano. assai dal non concedere maggiore dignità ad un avvocato che ad un procuratore; però, dal momento che qui si trattava di un avvocato il quale ambiva di diventare procuratore, non trovò sconveniente che il suo maestro di pratica fosse un procuratore, e che fosse per lui onorevole la scuola che gli deve tornare più fruttuosa. Ecco per qual ragione l'ufficio centrale ha stimato di fare quella modificazione. Mi duole che abbia avuto bisogno di eccitamento per dare questa spiegazione, mentre aveva tutta la buona volontà di darla al signor ministro, e la ometteva perchè mi pareva inutile.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore ha addotto i motivi, per i quali l'ufficio centrale ha proposto che, quando l'avvocato non è ancora ammesso al patrocinio, dovesse fare la pratica presso un procuratore, ma non mi pare che abbia risposto adeguatamente.

Sentite ora le mie spiegazioni: persiste o no l'ufficio centrale nella sua opposizione? Ecco ciò che lo pregava di dirmi.

Se, nonostante i motivi certamente assai ragionevoli che hanno determinato l'ufficio centrale, il medesimo aderisse alla proposta del Ministero, sarebbe tolta ogni difficoltà; si è su ciò che domandava la risposta; e posto che non mi venne data, aggiungerò un riflesso a quello che ho fatto, che forse potrà determinare l'ufficio centrale a non insistere.

Suppongasì un avvocato: dopo avere preso la laurea comincia la sua pratica; fa un anno, ne fa due di pratica presso un avvocato; non è ancora ammesso al patrocinio; intanto vede che può convenirgli di esercitare la professione di procuratore; oggi potrebbe chiedere alla Corte, al tribunale la declaratoria per patrocinare come avvocato, e sarebbe ammesso: e domani, ottenuta l'ammissione, domanda di potere esercitare la professione di procuratore; non gli si può muovere alcuna difficoltà; la pratica da lui fatta vale: ora, invece di avere oggi inoltrata la domanda di ammissione a patrocinare come avvocato, domanda di essere ammesso a patrocinare come procuratore, e la stessa pratica che, se avesse avuta quella declaratoria, sarebbe stata sufficiente, non gli dovrà più valere?

Mi pare che questa conseguenza non sia voluta dall'ufficio centrale; ed in ogni caso io confido che non lo sarà certamente dal Senato.

**MUSIO, relatore.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli, diviene maggiore la necessità del rinvio; è quindi con suo dispiacere che l'ufficio centrale non può aderire alla proposta del signor ministro; però, dopo le considerazioni fattesi dal guardasigilli, io credo che domani sarà facile intenderci anche su questo particolare.

**PRESIDENTE.** Se si rimanda un articolo all'ufficio centrale unicamente perchè vi è disaccordo in massima, credo che bisognerà porre i senatori nella stessa condizione che sono posti i giudici del fatto in Inghilterra. (*ilarità*)

Tuttavia, giacchè la proposta ne è fatta, la metto ai voti.

Chi vuole che sia rimandato all'ufficio centrale, si alzi.

(È approvato.)

Poichè il Senato ha approvato il rinvio, mi pare che si possa aggiungere che è anche rimandato il rimanente della legge, perchè ad ogni articolo ci troviamo nello stesso inciampo di un disaccordo.

Quando crede l'ufficio centrale possa essere riunito il Senato? Perchè sarebbe inutile di convocarlo unicamente per rimandarlo di nuovo.

**MUSIO, relatore.** Era già fra il signor ministro e noi combinato che domani alle ore 11 ci saremmo riuniti. Io credo che in quelle due o tre ore potremo intenderci, se non su tutte, almeno in massima parte di quelle cose sopra le quali ancora non è pieno l'accordo: onde il Senato potrà avere sufficiente materia per la seduta di domani.

Ma se si stima di prendere anche una deliberazione più certa, forse sarebbe meglio che il Senato fosse convocato a domicilio.

**PRESIDENTE.** Vi sarà altra materia.

**DI POLLONE.** Domanderei di fare un'osservazione se il signor presidente me lo permette. (*Segno affermativo del presidente*)

Fu messo all'ordine del giorno un numero competente di petizioni che sono in pronto ad essere riferite. Vi sarebbe forse convenienza di cominciare una seduta con una relazione di petizioni. Intanto l'ufficio centrale potrebbe avere campo a discutere col signor ministro.

Sono spinto a fare questa proposta anche dalla circostanza che si produce un fatto anormale, quello cioè che vi sono attualmente due Commissioni di petizioni, quella del bimestre scorso che ha il lavoro in pronto e che vorrebbe dare sfogo all'incombenza ricevuta, e quella del nuovo ufficio di petizioni che non può funzionare fintantochè quella preesistente non ha adempiuto l'incarico ricevuto.

Quindi, se il signor presidente lo crede, tali petizioni si potrebbero mettere all'ordine del giorno per la prima seduta.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe combinare coll'ordine del giorno che era in corso, perchè, secondo la natura dei progetti, il ministro che ne ha avuta l'iniziativa dovrebbe essere presente in Senato.

**DI POLLONE.** I due relatori sarebbero presenti e disposti a riferire anche quest'oggi se così crede il Senato; però sarebbe utile la presenza dei ministri della guerra e dell'interno.

**PRESIDENTE.** In seguito all'osservazione mossa dall'uno dei signori relatori delle petizioni che fa istanza perchè si metta all'ordine del giorno la relazione di petizioni, siccome nè il ministro dell'interno, nè quello della guerra è probabile che possano essere presenti domani in Senato, mi pare inutile, in questo giustissimo dubbio, il convocarlo per domani.

---

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1858

---

Siccome pure la relazione intorno al prestito a farsi alla Cassa ecclesiastica e quella per l'indennità d'alloggio in Sardegna non saranno distribuite che quest'oggi, così convien erimandare fino a dopo domani la convocazione.

Prego quindi i senatori di volersi riunire mercoledì alle due precise, per non recare ritardo ai disegni di legge ancora da discutersi e che sono in pronto.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

## TORNATA DEL 19 MAGGIO 1858

— 18 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE-CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Giuramento del senatore Girod — Approvazione del progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica per sussidi al clero di Sardegna — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Nuova redazione del numero 3 dell'articolo 5 fatta dall'ufficio centrale — Dichiarazione e cambiamento alla medesima, proposto dal ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del relatore Musio — Proposta del senatore Sclopis, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Aggiunta proposta dal senatore Persoglio, accettata dal ministro e dall'ufficio centrale — Obbiezione sull'ultimo inciso del senatore Des Ambrois — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Spiegazioni del senatore Des Ambrois — Osservazioni ed istanza del senatore Plezza — Parlano i senatori Deferrari e Des Ambrois — Appunto del senatore Persoglio — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Parlano sul medesimo i senatori Deferrari, Musio, relatore, Plezza, Sclopis e Mameli — Proposta del senatore Jacquemoud — Osservazioni del senatore Gallina — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Considerazione del senatore Di Pollone — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei tre primi paragrafi del numero 3 dell'articolo 5, redatto dall'ufficio centrale, coll'aggiunta del senatore Persoglio — Osservazione del senatore Di Pollone sul penultimo inciso, combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione del medesimo — Osservazione del senatore Di Castagnetto — Spiegazione del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'ultimo paragrafo e dell'intero numero 3 del predetto articolo — Approvazione del progetto di legge portante tariffa delle retribuzioni per alloggi militari in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(È presente il ministro di grazia e giustizia.)

**QUABELLI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Cagnone e Persoglio ad introdurre nell'Aula il nuovo senatore commendatore Girod.

(Essendo introdotto, il presidente legge la solita formula di giuramento, che viene dal senatore medesimo prestato.)

Do atto al senatore Girod del giuramento da lui prestato e lo proclamo senatore del regno.

Il numero dei membri del Senato richiesto per la votazione rimane lo stesso, perocchè essendo i senatori in numero di 95 occorrono tuttavia 48 voti per rendere valide le sue deliberazioni.

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER UN PRESTITO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PER SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** Essendo urgente il provvedere pel pagamento degli assegnamenti al clero di Sardegna, se non ci è osservazione in contrario io darò la preferenza al progetto di legge relativo appunto ad un nuovo

prestito alla Cassa ecclesiastica, pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 863 e 865.)

Il progetto è così concepito. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Non essendosi chiesta la parola sulla discussione generale, dichiaro la medesima chiusa, e passo alla lettura degli articoli per metterli in votazione.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge e stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in lire 675,452 92. »

(È approvata.)

« Art. 2. Per fare fronte a tale prestito sarà aperta un'apposita categoria col titolo di *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1858 nell'isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1858 del Ministero di finanze. »

(È approvata.)

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione di detto prestito, non che di quelli già fatte in esecuzione delle leggi 2 marzo 1856 e 19 aprile

1857, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai numeri 1 e 3 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio per appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	48
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**PRENIDENTE.** Riavviando la discussione già tenutasi sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore richiamerò l'attenzione del Senato al paragrafo 3, dell'articolo 5 del progetto ministeriale, il quale era stato rimandato all'ufficio centrale.

Credo che l'ufficio, avendo adempiuto al suo mandato, sia in pronto per riferire al Senato il risultamento del nuovo esame fattone.

**MUSIO, relatore.** Il Senato ricorda le difficoltà insorte intorno al n° 3, articolo 5 del progetto ministeriale, ed intorno allo stesso numero articolo 1 del nostro progetto.

Sembrò al signor ministro che la formola dell'ufficio centrale fosse troppo esuberante, sembrava all'ufficio centrale che fosse troppo insufficiente la formola del signor ministro. Riandando le cose, l'ufficio centrale ha receduto dal suo testo; pare che anche il signor ministro è disposto a recedere dal suo.

L'ufficio centrale ha creduto necessario, che alle condanne correzionali, che sono comprese nel testo ministeriale, se ne potesse aggiungere un'altra serie. Ecco dunque come adesso sarebbe combinato il testo di questo n° 3 articolo 5 del progetto ministeriale:

« Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi, e non avere patito nemmeno condanna a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo. »

Finora è tutto esattamente conforme al testo ministeriale.

Vengono adesso le aggiunte, che ha creduto necessario di fare l'ufficio centrale.

« Non averne patito nemmeno per ribellione alla giustizia, per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità. »

Sembrò all'ufficio centrale che coloro i quali avessero già patito una condanna per questi titoli, che offendono direttamente la giustizia, non potessero più tenersi

degni di entrare nel santuario della giustizia colla veste di procuratori.

« Per rotture di suggelli e sottrazione commessa nei luoghi di pubblico deposito.

« Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o di depositari pubblici. »

Questi due titoli propriamente si possono dire compresi in quello che era già detto nel testo ministeriale, dove era compreso il furto. Propriamente questi non sarebbero che furti con delle circostanze aggravanti.

« Per corruzione di pubblici ufficiali, per abusi commessi in affari in cui siansi intromessi come sollecitatori o difensori.

Parve anche all'ufficio centrale che coloro i quali avessero già patite condanne o per la corruzione di pubblici ufficiali, o per abusi commessi, intromettendosi a sollecitare affari, avessero commesso un reato che avrebbe direttamente ripugnato al carattere ed alla virtù del procuratore, e che si dovessero dire indegni di appartenere al ceto medesimo.

« Per reati contro il costume pubblico. »

Ciascuno sente la forza della necessità che obbligava l'ufficio centrale a comprendere anche questa serie di reati. Sarebbe scandalo troppo lamentevole, che colui il quale ieri aveva veste di libertino, domani come pubblico ufficiale fosse ammesso a postulare davanti alla magistratura, colla veste di procuratore, e che quella stessa che ieri era casa di turpitudine, oggi diventasse ufficio di postulazione; e quel che sarebbe scandalo più lamentevole, la stessa casa innalzata all'onore novello, continuasse ad essere l'antica scuola di disonestà.

« Per associazioni con malfattori. »

Anche questo titolo non pare abbia bisogno di spiegazione. Però sopra alcuni di questi titoli qualche difficoltà elevava il signor ministro. Ed erano giuste le osservazioni che egli faceva, giacchè alcuni di questi reati possono pure essere commessi con circostanze tali da non lasciare nel carattere delle persone una vera traccia di immoralità. Si stimò allora di conciliare la cosa, lasciando luogo alla grazia, la quale concessa per gravissimi motivi verrebbe a cancellare tutto l'effetto della sentenza.

Dunque si aggiunse questo alinea. Ma qui mi accorgo che saltava pur un alinea ed è quello di « non essere in istato di fallimento dichiarato o di bancarotta. » Veramente non è raro che l'onestà sia vittima dell'infortunio e che fra i decotti e i falliti vi possano essere uomini onestissimi; ma se costoro possono meritare tutta la nostra commiserazione, pure tutti non siamo sempre molto propensi a concedere la nostra confidenza. Quindi si compresero anche questi casi.

Non ho niente da aggiungere, credo di avere esattamente riferito quanto fece oggetto ieri della conferenza tra il signor ministro e l'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore esattamente riferì quanto si convenne tra l'ufficio centrale ed il Ministero intorno allo schema di legge che si sta discutendo. È vero che io dichiarai

di accettare la proposta fatta dal medesimo, a condizione però che quanto all'incapacità derivante dalla condanna pei reati da esso indicati si lasciasse almeno al Governo la facoltà di poterne liberare quegli aspiranti che per speciali circostanze fossero per ravvisarsi meritevoli di qualche benigno riguardo: e ciò perchè dall'ufficio centrale e dal Governo si riconobbe che, se questi delitti meritano una punizione, non sono però di natura tale che rivelino in chi se ne rende colpevole una così profonda immoralità da togliere in ogni caso la speranza che ravvedendosi sia per cancellare con i futuri suoi portamenti un primo fallo e diventare col tempo un onesto e probò cittadino.

La redazione di questa nuova proposta dell'ufficio centrale mi venne rimessa soltanto or ora alla seduta pubblica, e dal rapido esame che ne ho fatto, mi pare che sostanzialmente corrisponda all'intenzione e dell'ufficio e del Ministero. Tuttavia non avendo avuto tempo di comunicare prima della seduta medesima all'ufficio centrale qualche mia osservazione intorno alla medesima, perchè, ripeto, mi venne solo testè comunicata, mi si consentiranno ora alcune brevi parole al riguardo.

Parmi in primo luogo che, come, se ho bene inteso le parole, riconosceva lo stesso onorevole relatore, vi sia qualche ripetizione nell'enumerazione di reati fatta dall'ufficio centrale in aggiunta a quella già dal Ministero proposta. Secondo quest'ultima sono incapaci di esercitare l'ufficio di procuratore « tutti coloro che furono condannati a pene criminali, ed inoltre anche quelli che lo furono a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture o della verità in qualsiasi modo. » Con questa designazione comprendevansi, giusta l'avviso del Governo, tutti i reati che offendono la moralità. Altri ancora l'ufficio centrale ne aggiunse; fra questi alla lettera *G*, comprende: « la rottura di sigilli e le sottrazioni commesse nei luoghi dei pubblici depositi. » È, a mio credere, quest'ultimo reato indubbiamente già contemplato in quello di appropriazione indebita. Giova ritenere che il Ministero, dicendo *furto, truffa, appropriazione indebita*, comprese in simile generica locuzione il fatto di chi s'impadronisca dolosamente delle altrui sostanze, in qualsiasi modo ciò da lui si faccia. Con tale locuzione abbracciarsi anche « la sottrazione commessa nei luoghi di pubblici depositi; » quindi si lasci se così vuolsi l'incapacità « per la rottura dei sigilli, » ma si tacciano le susseguenti parole.

Lo stesso osserverò quanto alla lettera *D*, che concerne « le sottrazioni commesse in qualità di ufficiale dei pubblici depositi. » Anche questo evidentemente è un furto con circostanze aggravanti; quindi siccome abbiamo già espressamente parlato del furto in genere, mi pare che sarebbe una mera ripetizione, e proporrei che si depennasse dalla lettera *C*, tutto ciò che è oltre le parole *per rottura di sigilli*, e che depennasse intieramente la lettera *D*, perchè tratta di un genere di furto.

Alfine vedo che avvi ancora « non essere in stato di fallimento dichiarato o di bancarotta. »

Se ben ricordo quanto si diceva ieri nell'ufficio centrale, si voleva comprendere fra i reati anche quello di *bancarotta semplice*, ed io vi ho aderito perchè veramente trovo che in qualche caso esso rivela tante perversità d'animo da escludere quella onestà di carattere che nei procuratori esigiamo, ed allora si sarebbe potuto aggiungere dopo essersi detto « per associazione con malfattori » le parole « per bancarotta semplice. »

Ma non parmi conveniente che si dica « in istato di fallimento o di bancarotta; » imperciocchè è in istato di fallimento tanto un bancarottiere, come il semplice fallito finchè non abbia concordato coi creditori; dunque se l'ufficio centrale vuole comprendere anche chi fu condannato per bancarotta semplice per modo che il concordato non lo renda ammissibile, mi pare che non si debba dire, essere in istato di fallimento dichiarato o di bancarotta, ma si debba aggiungere, dopo avere accennato all'*associazione con malfattori*, un'alinea così concepito, *per bancarotta semplice*.

Finalmente mi sembra che le ultime parole potrebbero essere modificate: si dice « le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel secondo alinea di quest'articolo potranno essere tolte per decreto regio in considerazione di gravissimi motivi; » io proporrei che si dicesse « potranno per gravissimi motivi essere tolte con decreto regio. » Sarebbe una questione di redazione.

**MUSIO, relatore.** Il testo che io ho avuto l'onore di leggere è precisamente quello, che è stato ieri mattina letto nel seno dell'ufficio centrale, meno l'ultimo alinea che io non aveva letto, che mi proponeva di leggere, e su cui il signor ministro ha avuto la gentilezza di prevenirmi.

Però rispondendo adesso alle osservazioni del signor ministro, dirò che veramente la parola *furto* potrebbe abbracciare tanto la sottrazione commessa dai luoghi di pubblico deposito, come le altre commesse da pubblici ufficiali, o depositari pubblici; ma mi pare che, se vogliamo parlare rigorosamente, questi due titoli potrebbero essere grammaticalmente sinonimi di furto, ma giuridicamente sarebbero sempre due cose tra loro diverse; sono tra loro così diverse che nel Codice penale sono diversamente classificate. Siccome in materia penale a scanso di dubbietà le analogie sono rigorosamente bandite, perciò l'ufficio centrale crederebbe doversi conservare la sua redazione, giacchè malgrado siasi già parlato del furto, pure non potrebbero le stesse considerazioni egualmente applicarsi a due reati che essendo anche furti sono qualche cosa più di furto, sono un reato speciale, emergono da elementi di fatto realmente diversi, e diversamente considerati dalla legge.

Quanto poi alla trasposizione della parola *bancarotta* l'ufficio centrale acceca, e in luogo di collocarla nell'ultimo alinea della lettera *I* unirla all'associazione coi malfattori ed alla lettera *H*.

Non so se il signor ministro abbia ancora manifestato

altre mutazioni, ed in conseguenza l'ufficio centrale non avrebbe niente ad aggiungere.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Vedo che siamo d'accordo sulla redazione; l'ufficio centrale aderisce al cambiamento da me proposto per il vocabolo di *bancarotta*, aderisce anche a variare la redazione dell'ultimo periodo dell'articolo; l'unico dissenso adunque che ancora vi rimane sta nel vedere se si debbano accennare le sottrazioni di cui è menzione nella lettera *C*. Spero che l'onorevole relatore consentirà pure che non si faccia parola di queste sottrazioni. Egli con me riconosce che le medesime sono furti, anzi furti con circostanze aggravanti: solo osserva che ove si abbia riguardo alla nomenclatura usata nel Codice penale può sorgere qualche dubbio e che per eliminarlo può essere utile espressamente designarle. In verità se altro inconveniente non vi fosse che quello di una semplice ripetizione io vi aderirei per togliere ogni incertezza alla legge: prego però l'onorevole relatore e l'ufficio centrale ed il Senato a riflettere che noi cadremmo in una imperdonabile contraddizione. Difatti nel primo alinea diciamo essere incapaci assolutamente senza che alcun reale decreto possa a loro favore intervenire, non solo i rei di furto, non solo i rei di truffa, ma i rei di qualunque appropriazione indebita, per i quali la legge pronuncia in modo irrevocabile la incapacità. Poi quanto alle sottrazioni di cui si fa menzione nelle lettere *C, D* le quali sono reati anche secondo l'onorevole relatore assai più gravi, ammettiamo che la incapacità da esse derivante possa con un regio decreto venire sanata, e così per minori reati non viene quel benigno temperamento ammesso che per altri maggiori è consentito.

Ecco perchè crederei più prudente di non mantenere la redazione dell'ufficio centrale in questa parte, giacchè in tal modo, secondo lo stesso onorevole relatore, ne deriverebbe che per queste appropriazioni come comprese nel primo alinea, non può farsi luogo con decreto regio a condono della incapacità da esse nascente: così maggiormente tutelasi la moralità di coloro che vogliono esercitare la professione di procuratore. Io confido basti il sin qui detto a persuadere l'ufficio centrale a non insistere nella sua proposta.

**SCLOPIS.** Mi pare che il signor guardasigilli è mosso a non acquietarsi alla proposta dell'ufficio centrale, in quanto che all'ultima parte si sarebbe limitata la facoltà della grazia al secondo alinea, e in ciò vedrebbe un inconveniente, dacchè alcuni di quei fatti che sono indicati di sopra si troverebbero in una disparità di condizione troppo sconvenevole.

Non sarebbe più facile di modificare l'ultima disposizione, e di dire: « Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea » lasciando intatte tutte le indicazioni di reati? Con ciò si ha il pregio di essere conforme alle disposizioni del Codice penale. Tolta la causa dell'estensione del signor ministro, mi pare che riuscirebbe conveniente il mantenere la redazione dell'ufficio centrale, e cesserebbe il motivo di dubitare del signor ministro.

L'ufficio centrale non avrebbe nessuna difficoltà di estendere l'applicabilità della grazia tanto al primo che al secondo alinea, esclusa, manco male, la prima parte che tocca ai crimini. Se il signor ministro acconsente si aggiungerà nel primo e secondo alinea.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole preopinante poteva essere certo che il Ministero non solo accetterebbe questa nuova redazione, ma l'accetterebbe anzi con riconoscenza; imperocchè adottandola si dà un attestato della confidenza che hassi del modo con cui sarà per usare di tale facoltà il potere esecutivo, e posso assicurare il Senato che il Governo non mancherà di farlo con tutti quei riguardi e quelle cautele che la importanza della cosa ed il pubblico interesse saranno per suggerirgli.

**PRESIDENTE.** Non so se il Senato si rappresenti bene i termini nei quali l'articolo è stato ridotto.

Il paragrafo proposto sarebbe questo:

« Non avere patito condanne a pene criminali qualsiasi.

« Non avere patito nemmeno condanne correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo.

« Non averne patito nemmeno:

« *A* Per ribellione alla giustizia;

« *B* Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« *C* Per rottura di sigilli e sottrazione commessa in luoghi di pubblico deposito;

« *D* Per sottrazione commessa in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« *E* Per corruzioni di pubblici ufficiali;

« *F* Per abuso commesso in affari in cui siasi intromessi come sollecitatori o difensori;

« *G* Per reati contro il costume pubblico;

« *H* Per associazione con malfattori.

« Non essere in istato di fallimento dichiarato. »

**PERSOGLIO.** Domando la parola. Vorrei fare un'aggiunta. Credo che sarebbe conveniente di aggiungere il reato di concussione.

*Voci.* È già contemplato! Vi è anche il reato di concussione!

**PERSOGLIO.** Non mi pare, od almeno non ho sentito che sia stato letto. Del resto questo reato è tale, che colui che se ne rese colpevole non può certamente essere ammesso all'esercizio di procuratore.

**PRESIDENTE.** Vi è solo, per corruzione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non ho nessuna difficoltà a che sia fatta questa aggiunta.

**PRESIDENTE.** Si dirà dunque, e per corruzione e...

**PERSOGLIO.** (*Interrompendo*) Dopo il reato di *corruzione dei pubblici ufficiali* si direbbe: e per *concussione*.

**PRESIDENTE.** Essendo su ciò d'accordo, leggerò ora l'alinea:

« Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito dei reati compresi nel primo e secondo alinea di questo articolo, potranno essere tolte per gravissimi motivi con decreto reale. »

Lo metto ai voti.

**DES AMBROIS.** Domando la parola sull'ultimo inciso. Credo di non potere aderire a quest'inciso, cioè alla facoltà che si attribuirebbe al potere esecutivo di togliere l'incapacità derivante da alcuni fatti gravissimi, per l'ammissione all'ufficio di procuratore. Alcune di queste incapacità sono stabilite in materia di diritto elettorale, e il potere esecutivo non ha la facoltà di derogarvi.

Non vedo una ragione per introdurre una facoltà più ampia rispetto all'ammissione all'ufficio di procuratore. Mi pare che la professione sia abbastanza delicata perchè non si debba così facilmente ammettere al suo esercizio chi non potrebbe essere ammesso nemmeno all'esercizio del diritto elettorale.

*(Il senatore Des Ambrois ricerca nella raccolta degli atti del Governo la legge elettorale.)*

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Può asserirlo come fatto costante, tutti lo sappiamo: tanto nella legge elettorale politica, quanto nella legge elettorale comunale vi è questa disposizione. Questo è un fatto e lo può asserire senza fare ulteriori indagini.

**DES AMBROIS.** L'incapacità è stabilita tanto dalla legge elettorale politica, quanto dalla legge elettorale comunale e le incapacità stabilite da queste leggi non possono essere rinvocate per decreto regio o per grazia sovrana; onde non troverei congruo che si potessero rinvocare per grazia sovrana, in ordine all'ammissione all'esercizio di una professione delicatissima quale è quella di procuratore.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** È vero come osservava ottimamente l'onorevole Des Ambrois che alcuni dei fatti contemplati nell'articolo 3 che si tratta di votare, costituiscono incapacità nella legge elettorale politica e nella legge elettorale comunale. È vero egualmente che è sorto il dubbio se il potere esecutivo potesse concedere la riabilitazione ad effetto di togliere così l'incapacità elettorale politica e l'incapacità elettorale comunale. Il Consiglio di Stato di cui venne chiesto il parere al riguardo rispose, che sebbene il Codice di procedura criminale conceda in alcuni casi ai tribunali e sempre al potere esecutivo la facoltà di accordare la riabilitazione dalle pene incorse, non poteva però al potere esecutivo medesimo competere di concedere la riabilitazione allo scopo di godere il diritto elettorale politico e comunale, ed a mio avviso una tale risposta è pienamente sulla retta interpretazione della legge fondata, imperciocchè il Re ha bensì il diritto di grazia: ma in questo caso speciale non trattasi già di una condanna ma sibbene di una incapacità derivata dal fatto della condanna. Ora qualsiasi grazia non potrà mai fare che quella condanna non abbia esistito e perciò la legge osterà sempre alla riabilitazione. Io pure sono di questo parere e lo era già anche prima che così il Consiglio di Stato rispondesse: e benchè fosse stata la legge in altri tempi diversamente interpretata, ho sempre seguito quest'avviso e giammai furono concesse riabilitazioni nei casi di cui ragioniamo. Ma ciò perchè?

Perchè non si era nella legge elettorale o comunale accordato al Governo il potere di togliere in certi determinati casi queste incapacità; se ciò si fosse espresso ogni difficoltà si sarebbe tolta. Ed è questo così vero che non ha molto si fece una proposta alla Camera dei deputati perchè o per via di interpretazione, o per nuova disposizione di legge si desse questa facoltà al potere esecutivo. La medesima non ebbe seguito; forse in quel caso si sarebbe deciso diversamente trattandosi di cosa assai importante come è il diritto di eleggibilità politica e comunale; ma non parmi che uguali difficoltà possano opporsi quanto ai procuratori. Per essi il Ministero aveva già creduto di dover distinguere tra i reati che offendono la moralità dell'individuo e che non lasciano guari aver fiducia nel suo ravvedimento, e quelli che non sono per lo più che conseguenza di uno stato eccezionale dell'animo, che soglionsi dire reati d'impeto, che certamente devono essere puniti ma non dimostrano un profondo perversimento morale, epperò non tolgono la speranza che chi se ne rese colpevole sia ancora per divenire buon cittadino e meritarsi di essere ammesso all'esercizio di una professione ancorchè essa esiga la pubblica stima e confidenza.

Ecco perchè il Ministero accennando alle pene correzionali si era limitato soltanto al furto, alla truffa a qualunque appropriazione indebita, alla alterazione della verità ed alle falsità che fanno indubbia prova di animo perverso. Invece l'ufficio centrale ha voluto andare più oltre ed enumerò quasi tutti i reati portanti pene correzionali. Il Governo per sentimento di conciliazione ammise questa ampliamento benchè insolita, e non usata in altra legge, la quale restringe la cerchia degli aspiranti all'ufficio di procuratore in modo da potere far sorgere il pericolo di un monopolio e che sia per venire lo esercizio di questa professione interdetto anche a chi per egregie doti di mente e di moralità potrebbe adempierne con pubblico vantaggio le funzioni ancorchè abbia subita per qualche giovanile trascorso una correzionale condanna. Ad eliminare però ogni inconveniente si propose di lasciare al Governo di togliere tale incapacità: ma ciò conviene espressamente dichiararlo nella legge, perchè altrimenti vi sarebbe la difficoltà saviamente accennata dall'onorevole Des Ambrois. Aggiungerò che è tanto più necessario accordare questa facoltà al Governo perchè in caso diverso cadremmo in una grave contraddizione.

Io suppongo che vi sia un procuratore ammesso oggi a tale ufficio e che domani ha la disgrazia di perpetrare uno dei reati indicati dall'ufficio centrale e per cui venga pronunciata una condanna correzionale che importi anche la sospensione o la interdizione, esso ricorre in via di grazia, ottiene la riabilitazione e non restando perciò incapace, può continuare ad esercitare la sua professione. Ora io dico se lo stesso fatto fu commesso, la stessa condanna fu proferta un giorno prima dell'ammissione rimane interamente a lui preclusa la via ad ottenerla.

Il caso mi pare che sia talmente grave da meritare

tutta la nostra attenzione, e quindi ho detto: per non cadere in questo sconcio io abbozzo nell'acconsentire alle maggiori incapacità volute dall'ufficio centrale, ma con questo temperamento, che si possa fare, riguardo a questa incapacità, intervenire la grazia sovrana.

Io mi lusingo che queste spiegazioni persuaderanno l'onorevole preopinante, che sebbene sia vera la massima da lui accennata, dal momento che tale facoltà dassi espressamente nella legge al potere esecutivo non possa più esservi difficoltà di sorta.

**DES AMBROIS.** Io non ho sostenuto che la legge non potesse attribuire al potere esecutivo la facoltà di concedere la riabilitazione di cui si tratta, ho insistito che non fosse conveniente di concedere questa riabilitazione per i fatti i quali macchiano il carattere, per quella specie di reati per i quali la riabilitazione non può essere concessa, non solo in materia politica, ma anche in materia comunale; secondo la redazione proposta la riabilitazione potrebbe aver luogo non solamente per i fatti i quali non macchiano il carattere; ma anche per quei fatti stessi per i quali il legislatore non ha stimato che potesse concedersi la riabilitazione in materia elettorale, appunto perchè questi fatti dimostrano un carattere tale da portare con sé la pubblica riprovazione.

**PLEZZA.** Io aveva domandato la parola per chiedere che nella votazione si dividesse questo numero in due parti, cioè che la parte di questo riflettente la grazia fosse separatamente votata; giacchè io non posso acconciarmi all'idea del signor ministro, che si debba dare facoltà al potere esecutivo di accordare grazia per la maggior parte, anzi per la quasi totalità dei reati di cui si parla in quest'articolo. Io ravviso in essi una demoralizzazione di carattere tale, che per me accorderei più facilmente al potere esecutivo la facoltà di esentare per decreto regio i procuratori da tutte le altre condizioni anzichè di accordare loro la grazia per reati di questa natura commessi dai medesimi. Ed infatti le altre condizioni sono tali che vi possono benissimo essere dei casi in cui individui capaci di fare il procuratore possono essere allontanati da tal professione per non averne adempiuta qualcheduna, per esempio: per non aver preso il magistero, per non aver fatto il corso regolare delle discipline scolastiche, per non essere in grado di prestare la garanzia voluta...

*(Rumori vari dal banco dell'ufficio centrale.)*

Io vorrei piuttosto fare facoltà al potere esecutivo di potere, per decreto regio, esentare i procuratori da queste condizioni, poichè anche chi non ha, per esempio, preso il magistero, chi non può prestare garanzia, può benissimo essere di un'onestà e capacità tale da potere fare senza pericolo il procuratore; e ripeto non vorrei si accordasse grazia per chi ha commesso degli atti che di loro natura ledono il carattere in modo che non vi ha da avere gran fiducia in chi ha potuto commetterli.

È vero che può venire il pentimento, ma è una cosa tanto difficile da sperarsi, che io amo meglio che la professione di procuratore sia purgata da coloro i quali non possono essere ammessi che in virtù dello sperabile

loro pentimento dopo avere commessi tali atti riprovevoli. A quelli poi di questi reati i quali possono essere l'effetto di circostanze improvvise come sarebbe quello di resistenza all'autorità e che non sono molto gravi, io acconsentirei volentieri che il potere esecutivo potesse fare grazia. Ma per gli altri io non sono disposto a votare grazia alcuna, e perciò pregherei che nella votazione si dividesse l'articolo in due parti e che quella riflettente la facoltà di concedere grazia fosse votata separatamente.

**DEFERRARI.** Il senatore Des Ambrois ha citato l'articolo 104 della legge elettorale, articolo in cui si stabiliscono delle incapacità tanto per essere elettore come per essere deputato.

Io ho avuto l'onore di far parte della Commissione che preparava la legge elettorale, e mi ricordo che in quel tempo si mosse dubbio e fu preso ad esame se quest'incapacità avrebbe potuto sì o no essere rimossa colla grazia sovrana, e se a quest'oggetto era necessario od utile di mettere un'alinea nelle disposizioni della legge.

La Commissione, considerando che si trattava di materie politiche, considerando che l'intervento del Governo in queste materie, mediante la rimozione delle incapacità per creare un elettore od un deputato, era mosso dal proprio interesse, e la grazia sovrana avrebbe potuto essere calunniata, stimò bene che quelle poche incapacità stabilite nella legge elettorale fossero assolute, irrevocabili. Non si voleva permettere che l'autorità venisse direttamente o indirettamente in quelle elezioni con un decreto di grazia a rimuovere un'incapacità legale.

Ecco quali sono i motivi dell'articolo 104. Ora, questi motivi sono affatto estranei alla legge che cade in esame. Si tratta di incapacità ad essere procuratore; non sono incapacità politiche, sono incapacità delle quali il Governo può calcolare i benefici e i danni.

Il Governo protegge la società. Vedrà se l'incapacità per essere procuratore esiste sì o no, vedrà a cagione d'esempio se trattasi di un reato che sia stato commesso in circostanze straordinarie senza che da quel reato medesimo possa sorgere la persuasione che il colpevole era un uomo assolutamente immorale. Ora in questo caso la grazia sovrana mi sembra ammissibile.

**DES AMBROIS.** Mi permetto di fare osservare all'onorevole preopinante che le ragioni da lui addotte stanno benissimo rispetto alla legge elettorale politica, ma non sono egualmente applicabili alla legge sulla milizia cittadina, e alla legge sulla amministrazione dei comuni; le quali l'una e l'altra hanno incapacità di eguale natura.

**PRESIDENTE.** In quanto alla divisione domandata dal senatore Plezza, essa è di diritto ogniqualvolta è domandata, quindi separeremo la seconda parte dall'altra.

Metto ai voti la prima parte nella quale viene l'esenzione delle condizioni che tolgono la capacità per essere ammesso all'esercizio del procuratore.

**PEROGGIO.** Domando la parola.

Le condanne possono essere anche patite all'estero. Io non faccio proposte, ma chieggo se si intenda che debbano essere comprese anche le condanne estere.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Dichiaro subito che sarebbero comprese anche le condanne patite all'estero.

**DEFERRARI.** Osserverò col dovuto rispetto che le sentenze pronunciate all'estero, tanto in materia civile, che criminale, ma specialmente quelle in materia penale, non hanno mai effetto nello Stato.

La sovranità sarda in materia penale non riconosce le sentenze dei tribunali esteri; quindi la sentenza penale estera sarebbe come non esistente nei nostri Stati.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale ed il Ministero non sono d'accordo intorno al dubbio sollevato dall'onorevole Persoglio. A mio avviso il senso delle disposizioni proposte dal Governo ed accettate dall'ufficio centrale nel paragrafo in discorso, è che colui il quale siasi dimostrato perverso ed immorale per un reato commesso in qualsiasi paese, non possa più esercitare la professione di procuratore.

Invece l'ufficio centrale opina che questa incapacità si incorra soltanto da chi subì nello Stato una condanna.

Al Senato si appartiene il decidere a quale delle due opinioni meglio convenga attenersi. Intanto io osserverò all'onorevole Deferrari, che convengo con lui che le sentenze criminali e correzionali proferte all'estero, non producono effetto negli Stati per l'applicazione della pena. Ma nel caso nostro non si tratta di eseguire la condanna, sibbene soltanto di vedere se chi con atti da lui commessi all'estero ed accertati da regolare sentenza ancorchè proferta da tribunale straniero, siasi dimostrato uomo disonesto ed immorale, possa tuttavia essere ammesso ad esercire il delicato ufficio di procuratore.

Quanto a me non posso intendere l'articolo in questo senso; e anzi dichiaro esplicitamente che ove si voglia limitare la incapacità alle sole condanne profertesì dai tribunali dello Stato è necessario il dichiararlo in modo espresso, giacchè altrimenti se io avessi ad applicare la legge, non esiterei a farlo nel senso da me indicato. Ed o signori, io vi prego a volere solo per un istante riflettere alla grave sensazione che produrrebbe il fatto, che secondo la interpretazione dell'ufficio centrale avvenire potrebbe, di un tale condannato per falso o per grassazione ai lavori forzati in estero paese, uscito dal bagno dopo avere scontata la pena, fors'anco col marchio infamante in alcuni paesi tuttora in uso, ed il quale rientrando in patria, chiegga, nè se gli possa negare, di essere nel santuario della giustizia ammesso a rappresentare i cittadini come procuratore.

**MUNIO, relatore.** L'ufficio centrale con suo dispiacere deve persistere nel credere che in quest'articolo non si parla e non s'intende che delle sentenze pronunciate nello Stato.

Per principio d'autonomia e d'indipendenza degli Stati, principio vitale per tutti, non si può disconvenire che una sentenza pronunziata fuori Stato si ha come

non avvenuta: dunque questa sentenza non esiste, il soggetto della sentenza non è colpito da essa.

Le ragioni del ministro sono ottime e gravissime, ma è appunto per ciò che l'ufficio centrale ha creduto necessario, che colui il quale aspira ad essere procuratore debba preliminarmente far fede di una condotta che lo renda meritevole di confidenza; ed allora anche una sentenza pronunziata all'estero sarà un documento che potrà essere valutato.

**PLEZZA.** Io non potrei accettare quest'articolo nel senso che le condanne avvenute all'estero abbiano da nuocere nel paese, non solamente per le ragioni addotte dal relatore, ma anche perchè in una quantità di paesi vi sono tribunali nei quali non si può avere alcuna fiducia: vi sono alcune legislazioni che qualificano di crimine molte cose che non si considerano come tali da noi.

Nè mi pare che possa nascere l'inconveniente allegato dal signor ministro, perocchè avvi un articolo del nostro Codice penale secondo il quale qualunque cittadino sardo abbia commesso un delitto all'estero può essere processato nel paese, purchè il suo atto sia crimine secondo il nostro Codice penale. Se dunque può essere processato, il Ministero lo faccia processare, e interdirà così a tale individuo l'accesso all'esercizio della professione di procuratore.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sta benissimo l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, che a termini del Codice penale il suddito che commette un crimine all'estero, ritornando nello Stato può essere sottoposto a procedimento, ma bisogna che rientri nello Stato...

**PLEZZA.** Di necessità bisogna che rientri se ha da fare il procuratore.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Perdoni, conviene che rientri nello Stato prima che l'azione penale o la pena sia prescritta. Ora supponga che uno abbia commesso un crimine all'estero, e sia stato condannato, ma rientri dopo decorsa la prescrizione. Vorrebbe esso ancora ammettere all'esercizio della professione di procuratore? Del resto l'onorevole Plezza dimentica il disposto dell'articolo 10 del Codice penale, a termini del quale le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9, a cui esso allude, non hanno luogo quando i colpevoli regnicoli sono già stati definitivamente condannati all'estero e vi hanno subita la pena.

E qui mi sia concesso il ripetere che sarebbe sommamente immorale volere che chi fu condannato per gravissimi misfatti ai lavori forzati in estero paese ed ancora ha l'impronta al piede della infamante catena del galeotto possa poi venire dinanzi ai tribunali nostri a sostenere le ragioni dei cittadini ed esercitare un ufficio di pubblica fiducia. Io non posso dubitare che abbia assolutamente un tale uomo a respingersi da una importante e stimata professione, e giacchè venne dall'onorevole Persoglio mosso un tal dubbio alla pubblica morale interessa, ed alla dignità del Senato si addice che esso venga in modo esplicito risoluto.

**PLEZZA.** Non trovo che la risposta dell'onorevole mi-

nistro sciogla intieramente la questione quando dice che il condannato potrebbe rientrare dopo prescritta la pena. Questo caso può verificarsi anche per un delitto commesso nello Stato, se prima che si venga a scoprire la prova del delitto, è passato tanto tempo che ha potuto prescrivere lo. E questo uomo, a mio dire, non può essere escluso dal beneficio di esercitare la professione del procuratore a termini dell'articolo stesso proposto dal Ministero, perchè bisogna che egli abbia subito condanna.

Se dunque quello che abbia commesso un crimine nel paese, e lo ha prescritto nel paese, non può essere impedito di fare il procuratore perchè non ha subito la condanna, sarebbe nella stessa posizione di quegli che avendo commesso un delitto all'estero, l'abbia già prescritto. E ritenuto il lungo tempo che ci vuole per prescrivere i delitti, è quasi impossibile che, esso trascorso, uno si metta ad esercitare una professione che non ha esercitato prima.

**SCLOPIS.** L'osservazione emessa dal senatore Persoglio, ci chiama a svolgere un tema che noi credevamo essere estraneo all'attuale nostra discussione; ma siccome si tratta dei principii di quel diritto il quale lega le nazioni nei loro elementi costitutivi tanto interni, quanto esterni, l'ufficio centrale crede ancora di dovere soggiungere alcune osservazioni.

Nessun suddito qui è giustiziabile con effetto fuor che dalla giurisdizione riconosciuta nel nostro Stato. Nessun suddito è giustiziabile con effetto per materia criminale fuorchè con processo fatto nello Stato. Le sentenze le quali taluno possa avere patito in estero dominio, potranno prendersi in esame come indizi, come argomenti, ma non mai come prove definitive, e tanto meno come autorità onde potere imporre una pena attuabile nel nostro territorio.

V'ha di più. Nemmeno nella materia civile, i nostri sudditi sono giustiziabili da un estero dominio; e tanto è vero che si fanno i trattati appunto perchè si dia esecuzione alle sentenze proferte in estero Stato in materia civile.

In materia criminale la deliberazione non basterebbe nemmeno, perchè conviene accertare che veramente il reato sia dall'individuo stato commesso, ed il Governo sarebbe disarmato, e male tutelerebbe gli interessi e i diritti dei suoi sudditi, quando ciò ommettesse di fare; quando anche per quella cortesia che attualmente forma uno degli elementi del diritto internazionale, permettesse che si eseguissero le sentenze proferte fuori Stato in materia criminale, noi quindi crediamo di stare nei veri principii del diritto pubblico interno e del diritto internazionale sostenendo che una sentenza criminale proferta all'estero non può indurre nessuna presunzione legale di reato contro un cittadino del nostro Stato che l'abbia patita.

Noi ammettiamo che si debba cercare di amministrare la giustizia riguardo ai nostri sudditi che hanno delinquito all'estero, ed a ciò provvedono gli articoli preliminari del Codice penale; noi provvediamo mediante i

trattati di estradizione, i quali nel loro principio depongono appunto contro la teoria, che i sudditi sarebbero punibili delle sentenze passate e pronunziate all'estero.

Noi domandiamo che ci riconducano i nostri cittadini, i nostri sudditi affinchè si eserciti sopra di loro la giustizia punitrice. Tanto basta io credo per mettere innanzi, per quanto richiedeva la materia, quei principii che crediamo inconcussi: ma noi andiamo più oltre, e non accettiamo che si inserisca la dichiarazione testè suggerita dal signor guardasigilli, dichiarativa in senso negativo del caso proposto dal senatore Persoglio, perchè noi crediamo che in questa parte si avrebbe l'apparenza di ammettere un dubbio.

Questo dubbio noi lo ricusiamo, noi non vogliamo che da questo dubbio possa sorgere la menoma apparenza d'incertezza in ciò che crediamo perfetto, certo, compiuto diritto della nostra giurisdizione esclusiva sopra i sudditi dello Stato. Per conseguenza, noi preghiamo il Senato di volere senza più passare alla votazione di questo articolo nei termini in cui sta concepito nel progetto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** È sempre con viva soddisfazione che io ascolto l'onorevole preopinante quando ci richiama agli alti principii della scienza; la sua parola è sicuramente autorevole in questa, come lo è in tutte le altre questioni che si presentano. Però mi permetterà il Senato di attenermi unicamente all'applicazione pratica, ed al caso concreto.

Che cosa vogliamo noi colle incapacità che si propongono in questo articolo? Vogliamo escludere coloro contro i quali abbiamo autentici documenti, come sarebbe una sentenza, da cui risulta che fallirono siffattamente ai precetti della onestà da non esservi più che poca o niuna speranza che possano ancora diventare probi cittadini.

Ora ammettendo tutti i principii di nazionale indipendenza da lui invocati, non perciò arriverà mai a persuadersi alcuno che un cittadino, il quale anche nel più remoto angolo del mondo abbia subito condanna per un reato da cui la perversità ed immoralità sua sia chiaramente dimostrata, possa tuttora meritarsi la pubblica confidenza solo perchè la sua reità venne da un estero tribunale accertata. Ecco il fatto su cui debbe il Senato pronunciarsi, ed io non dubito che spogliato così di tutte le apparenze con cui altri cerchi rivestirlo possa esserne dubbia la decisione. Se noi vogliamo procuratori onesti e stimati dai cittadini, inesorabilmente respingasi da tale ufficio chi abbia simili macchie. E questo riceve pure una conferma dalle osservazioni fattesi tanto dall'onorevole Sclopis, quanto dall'onorevole Defferrari.

Eglio sentivano che una condanna proferita anche all'estero, per un reato della natura di quelli che contempliamo, fa perdere ogni credito al condannato, e dicevano: che si servirebbero di questa condanna come di un argomento di immoralità; perchè intendono di esigere che coloro i quali domandano di essere am-

messi all'esercizio della professione di procuratore, debbano giustificare la loro moralità, e si serviranno perciò di questa condanna come di prova delle cattive loro qualità morali.

Ma se l'ufficio centrale crede che queste sentenze possano servire di argomento per tale oggetto, ammette che possano come prova di un fatto avere qualche efficacia nello Stato; quindi la stessa sua osservazione dimostra il fondamento e la ragionevolezza della istanza nostra che siano respinti anche i condannati da un estero tribunale.

**MAMELI.** Domando la parola.

Io credo di fare opera utilissima chiamando l'attenzione del Senato sull'articolo secondo della legge concernente il reclutamento dell'esercito, che porta la data del 20 marzo 1854, il quale, a mio avviso, risolve il dubbio proposto. Ivi dopo essersi stabilito che sono esclusi dal militare servizio i condannati a pene criminali ed anche a pene correzionali per i reati previsti nei diversi titoli ed articoli del Codice penale comune che vi sono indicati, si dispone al terzo alinea che « I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono essere esclusi da fare parte dell'esercito per decisione del ministro della guerra. »

Con ciò si rende omaggio al principio, che le sentenze dei tribunali esteri non hanno effetto nello Stato, principio irrefragabile ed espressamente sancito dai nostri Codici, e si ha il mezzo di evitare lo sconcio che deriverebbe dall'ammettere indistintamente al nobile ufficio di procuratore quelli che per reati comuni avessero subito condanne ai lavori forzati o ad altre pene criminali.

Parmi quindi che uguale disposizione può introdursi in questa legge. E se paresse eccessiva la facoltà lasciata al ministro, si potrebbe sostituire la decisione ossia decreto del Re.

**SCLOPIS.** Io non so se l'onorevole preopinante voglia spingere sino all'ultimo l'applicazione dell'articolo di legge che ha letto testè; propriamente che sia rimesso all'arbitrio del ministro della giustizia, come è rimesso all'arbitrio del ministro della guerra l'ammettere o non ammettere questo individuo.

Io non intendo come quando si parla di giurisdizione criminale nei termini nei quali ha posto la questione l'onorevole Persoglio, si possa introdurre una disposizione la quale lasci menomamente luogo ad arbitrio. O sono operative queste sentenze, o non lo sono: se lo sono, allora andranno di pari colle altre che vennero indicate; se non lo sono, non se ne faccia motto.

Per conseguenza l'ufficio centrale non potrebbe accostarsi per nulla alla invocazione di analogia proposta dall'onorevole Mameli.

Se poi il Senato credesse di considerare una sentenza criminale pronunziata all'estero come un recapito di moralità, in tal caso io pregherei gli onorevoli nostri colleghi di volere sospendere la discussione, e di portarla a quando si parlerà dei certificati di moralità.

Ma quando consideriamo una sentenza nei termini nei quali sono stati proposti dall'onorevole Persoglio, non

è un certificato di moralità, è un atto di autorità che noi consideriamo, ed un atto d'autorità che porta con sé un'incapacità legale; dunque i termini della questione sono affatto diversi, e l'applicazione dell'articolo letto dal senatore Mameli mi pare molto contestabile.

Quanto al considerare la sentenza criminale pronunziata all'estero come recapito di moralità, ci riserviamo di esporre il nostro parere quando si tratterà dell'articolo in cui si parla dei certificati di moralità.

**MAMELI.** Io credo che le parole dette dall'onorevole Sclopis mi riguardano menomamente. Siamo tutti d'accordo nell'ammettere che le sentenze pronunziate da tribunali esteri non hanno effetto nello Stato. L'articolo di legge che ho citato è una conformazione esplicita di questo principio. Ma è ugualmente certo che sarebbe cosa sconvenientissima il concludere da ciò, che i condannati ai lavori forzati da tribunali esteri debbano essere, in virtù del principio di libertà, ed ove altro non osti, ammessi all'ufficio di procuratore. Io quindi non trovo altro mezzo di conciliazione, che lasciando su ciò un arbitrio al potere esecutivo, a norma di quello che fu concesso per certe determinate classi di reati dall'articolo più volte citato; dico per certi reati, giacchè sarebbe strano lo estendere la disposizione a tutte le condanne anche per reati dalla nostra legge non contemplati.

**PLEZZA.** A me pare che sia troppo generale il principio ammesso dal senatore Mameli; che chi abbia sofferto una condanna ai lavori forzati all'estero non possa essere ammesso come uomo onorevole nel nostro paese. Si conoscono delle legislazioni in virtù delle quali sono puniti con pene criminali, e anche colla morte, atti i quali non sono colpevoli, ma che sono tenuti da noi per onorevoli. Per esempio, l'essere cristiano, dai tribunali della China può essere punito colla morte e con tutti i gradi di pena inferiori; si vorrà quindi dire che un condannato ai lavori forzati nella China, puramente perchè cristiano, non possa venire a esercitare la professione di procuratore in Piemonte, perchè ha subito quella condanna? A me pare che sarebbe spingere la cosa sino all'assurdo: non dobbiamo accettare la consolidarietà di tutte le legislazioni, e di tutti i tribunali del mondo.

Che nella legge del reclutamento militare si sia fatta facoltà di respingere dall'esercito quelli che hanno patito condanne all'estero per certi determinati reati puniti anche dal nostro Codice è già molto; ma che si voglia basare un'esclusione sulla sola natura della condanna senza tener conto della natura del crimine che può per noi non essere crimine, che si voglia stabilire che chiunque ha sofferto una pena criminale in altro paese non possa più essere considerato come uomo onorato, e non possa più esercitare la professione di procuratore, è tutt'altra cosa.

**MAMELI.** È rimesso all'apprezzamento del Re, è tutto detto: se si tratta di affari politici, io sono d'accordo col senatore Plezza, e non ho difficoltà di lasciarlo all'arbitrio anche del Ministero; ma in termini assoluti non si può lasciare la questione da decidere.

**PLEZZA.** A me pare che vi sia poi un'altra differenza grandissima tra il reclutamento dell'esercito, e il caso di cui si tratta. Quando il ministro della guerra respinge uno dall'esercito non gli fa un gran danno, non fa che esimerlo da un peso verso la società, e la società può anche abbondare in ciò pel suo interesse e per maggior sicurezza perchè appunto il respingere eziandio alcuno che potrebbe esservi ammesso può farsi senza fargli gran danno; ma qui si tratta di respingere un cittadino da una professione, di privarlo di un suo diritto naturale come cittadino.

Se la società può anche in casi dubbi rinunciare al suo diritto di esigere dal cittadino un servizio, essa non può senza motivi certi privare il cittadino di un diritto che a lui appartiene. Per ciò fare dunque è necessario che si possa essere sicuri che la sentenza sia giusta; ora dai tribunali esteri non si può avere questa sicurezza.

Nè vale quello che rispondeva il senatore Mameli, che è lasciato all'arbitrio del Re. Perchè concedere arbitrii non necessari? Il potere esecutivo ha la facoltà di fare processare in paese quei cittadini, che hanno commesso anche all'estero un delitto, che sia vero delitto in faccia al nostro Codice penale, si serva di questa facoltà, anzi dovere, ed in questo modo lo respinge dalla professione di procuratore, facendo eseguire il disposto del Codice, e si ottiene in modo più regolare lo scopo.

**JACQUEMOUD.** Dans la confection des lois, il est impossible de prévoir tous les cas particuliers, qui peuvent se présenter. Les lois posent des principes généraux et il appartient à la magistrature d'en faire l'application. La discussion actuelle s'est compliquée, précisément, parce qu'on a cherché à entrer dans trop de détails ce qui a conduit nécessairement à envahir le domaine de la jurisprudence. Ces considérations me portent à croire que la rédaction primitive du projet ministériel mérite la préférence, relativement à la question qui a été soulevée.

**PRESIDENTE.** La proposition de l'honorable M. Jacquemoud n'empêchera pas l'honorable Persoglio de demander si les condamnations subies à l'étranger, auront le même effet que les condamnations subies à l'intérieur?

**JACQUEMOUD.** Suivant l'opinion que j'ai émise il appartient aux tribunaux de résoudre cette question, lorsqu'elle se présentera de la même manière qu'ils devraient le faire, lorsqu'ils seraient appelés à appliquer les dispositions des articles 104 de la loi électorale, 13 de la loi sur la garde nationale, et 17 de la loi communale: ces articles prononcent l'exclusion, en cas de condamnation pour crimes, ou pour certains délits correctionnels, portant atteinte à la délicatesse ou à la moralité, sans entrer dans les distinctions sur lesquelles on discute. Je désire qu'on adopte le même système dans le présent article.

**PRESIDENTE.** Quello che io desidererei sarebbe che il concetto di coloro che vogliono uguagliare le condanne avvenute all'estero a quelle avvenute nell'interno fosse espresso in un modo positivo.

**MAMELI.** Io credo che nessuno voglia pareggiarlo.

**PRESIDENTE.** Insomma se si vuole tenere conto di queste sentenze, bisogna un modo di dire che lo esprima.

**GALLINA.** Mi pare che noi portiamo la discussione sopra argomenti di difficoltà gravissime, e che presentano inconvenienti anche alla loro realizzazione, mentre nel complesso della legge e della proposizione dell'ufficio centrale, vi è il modo di semplificare intieramente, ed abbreviare questa discussione.

Già l'onorevole Sclopis, opponendosi all'introduzione di un'espressione, la quale porta con sé la definizione di una questione gravissima, di una questione politica, di una questione di indipendenza di Stato, ha accennato che nel corso di questo articolo medesimo si presenterà un'occasione facile di sciogliere questa difficoltà.

L'ufficio centrale nella redazione del suo progetto pose un articolo, nel quale si parla di certificati di moralità da presentarsi: dunque se tale articolo sarà ammesso (e mi pare che non possa incontrare una grave difficoltà l'ammissione di esso), se tale articolo verrà ammesso, è evidente che questa questione di diritto non deve più essere soggetto di discussione.

Il certificato di moralità è relativo alla vita dell'uomo tanto all'interno come all'estero; è una cosa personale la moralità accompagna il cittadino dappertutto, in ogni suo atto. Se questo cittadino ha subito una sentenza all'estero, comunque questa sentenza non abbia presso noi nessun effetto, non possa averne nessuno, perchè il principio della sovranità esclude che si abbia il menomo riguardo a questi atti che non si fecero nel paese, io dico, che una tale sentenza potrà essere sempre considerata come un ricapito di moralità, in quanto che la moralità è legge universale che diversifica l'uomo dabbene dall'uomo perverso.

Mi pare dunque che la cosa sia semplicissima: quando si tratterà di un individuo, il quale aspirasse all'ufficio di procuratore, e che portasse con sé una macchia di tal natura, senza fare discussioni di principio di diritto e di principio di sovranità o altro, basterà il suo certificato di moralità per chiarire quale è il suo merito, e se sia ammissibile o non ammissibile.

Io credo che se noi ci atteniamo a discussioni di questa altezza difficilmente verremo ad una conclusione la quale soddisfi a tutte le opinioni. Invece se le mettiamo da parte, e ci applichiamo a ciò che realmente può aprire la strada ad una definizione logica, a una definizione ragionevole e morale, noi eviteremo questa difficoltà, e avremo l'adempimento di quanto desideriamo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Gallina propone ciò che era già stato domandato dall'onorevole Sclopis, cioè che si riservi la votazione di questo numero dell'articolo 1 sino a tanto che siasi votato il numero 8, in cui secondo l'ufficio centrale gli aspiranti all'ufficio di procuratore debbono giustificare la loro moralità mediante certificati di buona condotta. Io mi oppongo a questa sospensione perchè intendo, come fin d'ora lo dichiaro, di chiedere la reiezione intera di questo numero 8, e confido che quando il Senato avrà

intese le difficoltà gravissime che vi sarebbero all'accoglimento suo, forse non sarà per approvarlo.

Convien che la questione sia decisa fin d'ora, e mi pare quindi che ad un simile scopo sarebbe facile aggiungere « di non avere patito condanne da alcun tribunale dello Stato, » ove si intenda che le condanne proferte dai tribunali esteri non valgano per dare luogo alla incapacità.

Se l'onorevole Persoglio non avesse suscitata la difficoltà, il meglio sarebbe stato di lasciarla decidere alla evenienza del caso dai tribunali; ma ora che la questione è stata proposta non è degno del Senato di lasciarla senza risoluzione. Quindi se l'ufficio centrale insiste nella sua proposta, parmi che non vi sia altro che dire: « non avrà patito condanna da alcun tribunale dello Stato. » Chi crederà che non si debba dare efficacia alle sentenze proferte dai tribunali esteri, nemmeno per servire di documento che l'aspirante ha commesso quel tale reato e che si è reso indegno della confidenza pubblica, voterà queste parole, e quelli che vorranno darvi quell'efficacia voteranno invece contro e tra questi, fin d'ora altamente lo proclamo, trovasi appunto il guardasigilli.

**DI POLLONE.** Mi permetta il Senato una sola osservazione, e si è che le tre leggi state citate nel corso della discussione non fanno questa espressa indicazione dalle leggi dello Stato; ed io credo che da quanto è già stato detto, non specificandolo, si mantiene la giurisdizione mai sempre stata riconosciuta e praticata.

Questi precedenti potrebbero forse avere qualche influenza sull'opinione del signor ministro. Tengo sott'occhio la legge comunale, e le due altre citate sono egualmente in tal parte conformi a quella, e parmi veramente superfluo l'aggiungere: « condannato dai tribunali dello Stato. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Avevo fatto questa proposta per rispondere all'invito dell'onorevole presidente del Senato, che desiderava si formasse una proposta a questo riguardo. Del resto ripeto che la questione vuole essere decisa.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti questa prima parte del numero 3 dell'articolo 5: « Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi. »

(È approvata.)

« Non avere patito condanna correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione d'atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo. »

(È approvato.)

« Non averne patito nemmeno:

« A) Per ribellione alla giustizia;

« B) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« C) Per rotture di sigilli e sottrazione commesse nei luoghi di pubblico deposito;

« D) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« E) Per corruzione di pubblici ufficiali e per concussione;

« F) Per abusi commessi in affari, in cui siansi introdotti come sollecitatori o difensori;

« G) Per reati contro il buon costume;

« H) Per associazione con malfattori e per bancarotta. »

(È approvato.)

**STARA.** Ci manca l'alinea relativo al fallimento dichiarato.

**PRESIDENTE.** È stato soppresso.

**SCLOPIS.** Tale non è stato l'intendimento dell'ufficio centrale.

**MUSIO, relatore.** Nel testo stesso del progetto ministeriale era compresa la disposizione relativa al fallimento dichiarato.

Si era aggiunta la bancarotta e il signor ministro accettava la bancarotta, ma a condizione che dall'alinea, ove è stata collocata, fosse trasferita e messa nello stesso alinea, dove è l'associazione con malfattori. Si adottò adunque di porre questa disposizione nell'alinea precedente, lasciando però come era l'alinea che riguardava il fallimento.

**PRESIDENTE.** Io propongo al Senato che appena abbia deliberato sopra tutto il capitolo, questo, tale quale è stato deliberato, sia riprodotto dalla stampa, nel mentre che si è potuto conservare memoria della precisa combinazione degli articoli quali sono usciti dalla discussione. E nel procedere a questa ristampa l'ufficio centrale, a mente del regolamento, provvederà a che sia esattamente riprodotto quello che veramente è stato votato.

**DI POLLONE.** Mi duole grandemente di prolungare una lunghissima discussione, ma poichè si parla di ristabilire l'alinea relativo al fallimento dichiarato, mi pare che si potrebbe anche comprendere, come già aveva proposto l'ufficio centrale, la cessione dei beni, ma con il correttivo che trovo nelle leggi preaccennate: « finchè, cioè, non abbiano intieramente soddisfatto i loro creditori. » Perchè colui il quale ha fatto cessione di beni in seguito ad una disgrazia, e colui che è in istato di fallimento dichiarato (potendolo essere per le stesse cause), quando avranno recuperata una tal quale fortuna, ed avranno soddisfatto i loro creditori, non potranno essere ammessi all'esercizio di procuratore?

Io credo che ciò sia cosa giusta; e sono tanto più fondato a suggerirlo in quanto che lo trovo stabilito in altre leggi.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale ed il Ministero fanno di più di quello che vorrebbe l'onorevole preopinante; egli vorrebbe che colui che ha fatto cessione di beni, fosse ammesso all'esercizio della professione di procuratore, quando abbia intieramente pagato i creditori; noi lo ammettiamo anche prima...

**PRESIDENTE.** Ma non per il fallimento dichiarato.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Si disse in istato di fallimento dichiarato, perchè il concordatario cessa di esserlo; lo stato di fallimento dichiarato pure cessa colla riabilitazione; quando si dice in istato

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1858

di fallimento dichiarato si intende perciò *a fortiori* che possa essere ammesso il fallito che ha fatto concordato, ed il riabilitato.

**DI POLLONE.** Avevo benissimo, dalle ragioni addotte dal signor ministro, inteso che si era soppressa la parte dell'inciso che concerneva la cessione dei beni, ma vedendo conservata la parte che riflette il fallimento dichiarato, ho creduto di dovere fare quelle osservazioni, che le spiegazioni che ora mi dà il signor ministro fanno cadere. E purchè quello che è stato esposto a fallimento per ragioni che non hanno intaccato il suo onore possa essere riabilitato (*Si! si!*), io non insisto.

**PRESIDENTE.** Rimane l'ultimo alinea.

**DI CASTAGNETTO.** Domando se l'alinea che stiamo per votare, sia un alinea di emendamento, ovvero rimanga un articolo separato, perchè mi pare che il signor ministro abbia subordinato la sua adesione alle aggiunte dell'ufficio centrale all'accettazione dell'ultimo alinea; ora se l'ultimo alinea non fosse votato, si dovrebbe mettere di nuovo in votazione il numero 3 dell'articolo 5, come venne proposto dal Ministero.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'adesione fatta in ordine ai diversi alinea di questo paragrafo, proposti dall'ufficio centrale, era condizionata all'accettazione dell'ultimo alinea dal Ministero proposto.

**DI CASTAGNETTO.** Io ho domandate spiegazioni, appunto perchè era mio intendimento di dichiarare che non intendo di votare l'ultimo alinea.

**PRESIDENTE.** Cosa succederà adesso? Il Senato poi vedrà nella sua saviezza quale debba essere la sorte della legge.

Si mette ora partitamente ai voti quest'ultimo alinea; dopo accettato quest'ultimo alinea come è, si verrà ai voti sul complesso dell'articolo. Allora chi sarà d'accordo con quanto pare abbia annunziato il signor ministro, e crede che l'articolo senza quest'ultima aggiunta non sia ammissibile, voterà contro, e sarà rigettato l'articolo, ed essendo rigettato l'articolo si verrà nuovamente all'articolo primo ministeriale, perchè questo non è che un emendamento dell'ufficio centrale fatto all'articolo ministeriale.

Metto ai voti l'ultimo alinea.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

Siccome gli articoli seguenti daranno luogo nuovamente a discussione, io chiederò al Senato se volesse accordare questo scorcio di tempo al secondo progetto di legge, di cui è stata distribuita la relazione, e che è relativo agli alloggi militari in Sardegna, consistente in un solo articolo.

(Il Senato acconsente.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE GLI ALLOGGI MILITARI IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo unico di questa legge. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 907 e 908.)

« Gli alloggi militari forniti dai comuni o dagli abitanti nell'isola di Sardegna, a fare tempo dal 1° luglio 1858, saranno retribuiti dal Governo come in terraferma, cioè secondo le norme prefisse nell'articolo 53 del regolamento approvato colla prima delle regie patenti del 9 agosto 1836 e nella annessa tariffa. »

Se non si chiede la parola lo metto ai voti.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale, farò nuovamente istanza al Senato di volersi radunare domani alle due almeno, chè oggi si è cominciato a deliberare alle 3 1/4. In questo modo rimane poco tempo a consacrare alla discussione, la quale va molto per le lunghe.

(*Si fa l'appello nominale per la votazione.*)

Il risultamento dello squittinio segreto è il seguente:

Votanti 49, tutti favorevoli.

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Rimando la discussione della legge sui procuratori a domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5.

## TORNATA DEL 20 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DES AMBROIS.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Aggiunta al numero 3 dell'articolo 5 proposta dal ministro di grazia e giustizia, combattuta dal senatore Sclopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Proposta al riguardo del senatore Mameli, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Parlano sulla medesima i senatori Sclopis, Musio, relatore e Mameli — Proposizione del senatore Gioia — Emendamento del senatore Alfieri — Osservazioni del senatore Gioia e del ministro di grazia e giustizia in risposta al senatore Alfieri — Dichiarazione del relatore Musio — Adozione dell'aggiunta proposta dal senatore Gioia — Nuova redazione del numero 8, proposta dall'ufficio centrale, oppugnata dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni a suo sostegno del relatore Musio — Parole sulla medesima dei senatori Sclopis, Deferrari, Di Castagnetto e del ministro di grazia e giustizia — Rigetto del numero 8 proposto dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, non che il ministro Paleocapa.)

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** È riaperta la discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Ieri un egregio magistrato sollevò una questione gravissima, se cioè dalla condanna profertasi all'estero contro l'aspirante all'ufficio di procuratore sorgere ne possa la incapacità prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 5 che si sta discutendo. Detto paragrafo venne votato senza che si sia la questione risolta; ora, o signori, io credo che alla dignità del Senato ed all'interesse pubblico importi che non si lasci la medesima indecisa. Diverse furono le opinioni che vennero in questo recinto e dagli onorevoli membri dell'ufficio centrale e dal Ministero emesse; dubbiosa quindi ed incerta essere potrebbe la magistratura trattandosi di applicare questa legge, e credo perciò che debbasi la questione od in uno od in altro senso risolvere. Vero è che quando la votazione di un articolo ebbe luogo, più non puossi sullo stesso ritornare; ciò

tuttavia non toglie per nulla che sia lecito introdurvi un'aggiunta. Perciò appunto onde rimanga tolto ogni dubbio, io propongo che dopo il paragrafo terzo approvato nella seduta di ieri si dica:

« Le incapacità stabilite nel presente articolo avranno luogo anche per le condanne incorse all'estero. Per queste però sarà in ogni caso applicabile il disposto del paragrafo precedente. »

Come ben vede il Senato verrebbe così a stabilire che il fatto di avere incorso una condanna, ancorchè proferta da un tribunale straniero, per alcuno dei reati contemplati in detto numero, induce l'incapacità alla ammissione ad esercitare l'ufficio di procuratore, ma che però in tal caso il diritto di dispensare dalla medesima è al potere esecutivo acconsentito non solo quando trattisi di semplici delitti, ma anche di crimini; il che sarebbe conforme a quanto contiensi nella legge sulla leva militare citata dal senatore Mameli. Io non mi farò qui a riaprire la discussione ripetendo di bel nuovo quanto venne già detto nella seduta di ieri; solo mi si permetta di pregare ancora una volta il Senato a riflettere come sarebbe sommamente deplorabile, come anzi sarebbe altamente immorale che un individuo condannato, a cagion d'esempio, in paese straniero ai lavori forzati per grassazione o per falso, col bollo infamante sulla persona, come in alcune legislazioni per certi reati è prescritto, con ancora il segno della catena che fu nel bagno obbligato a trascinare, possa presentarsi a chiedere di esercitare in patria nel santuario della giustizia quel delicato ed importante ministero di procuratore, che l'ufficio centrale ha con ottimo consiglio creduto di circondare con tante cautele e garantigie.

Non io sarò che mi faccia a contestare i principii di nazionale indipendenza che vennero dagli oppositori invocati; non contesto neppure che una sentenza di condanna pronunciata in paese straniero non può avere effetto negli Stati, quanto all'applicazione della pena; tuttavia mi si consenta di insistere nell'osservare che la medesima sarà pur sempre un tale documento della immoralità di chi ne fu colpito, da doversi questi assolutamente respingere dall'esercizio della professione di cui si tratta. Io mi restringo a questi semplici riflessi, perchè non voglio rientrare nuovamente nella questione, ma solo desidero che il Senato la risolva pronunciandosi in un modo o nell'altro.

**PRESIDENTE.** Farò osservare che non siamo in numero, e che la votazione essendo importante bisognerebbe che il Senato fosse anche in numero per sentire la discussione; quindi credo che sia il caso di sospendere per alcuni minuti la seduta.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti.)

Il Senato essendo ora in numero, la discussione è riaperta.

**SCLOPIS.** L'onorevole guardasigilli, credendo che nella seduta di ieri il Senato abbia in certo qual modo lasciata incerta la risoluzione dal punto che si era eccitato sull'indicazione data dall'onorevole Persoglio, pensa sia necessario che oggi quella questione sollevata in brevi termini sia definitivamente risolta.

A questo fine l'onorevole guardasigilli suggerirebbe un'aggiunta da farsi all'articolo venuto ieri in discussione, la quale sarebbe così concepita:

« Le incapacità stabilite nel presente numero avranno luogo anche per le condanne patite all'estero. Per queste però sarà in ogni caso applicabile il disposto del paragrafo precedente, vale a dire l'applicabilità della grazia sovrana.

L'onorevole guardasigilli è indotto particolarmente a sostenere fino ad un certo punto l'operosità della sentenza dei tribunali esteri in materia criminale contro i sudditi di uno Stato dall'idea che disdirebbe sommanente alla qualità di procuratore l'essere stato colpito da una sentenza criminale o correzionale pronunciata all'estero, e che questa macchia contratta non si potrebbe a meno di riguardarsi come operativa anche nello Stato.

L'ufficio centrale credeva che ieri la questione fosse stata risolta; almeno lo fosse stata per quanto era necessario alla discussione, giacchè il tema che si era proposto dall'onorevole Persoglio non entrava nella natura, nel cuore della discussione.

Essendosi esclusa l'indicazione dei giudicati in materia criminale pronunciati all'estero, si credeva che la teorica ammessa dall'ufficio centrale fosse stata approvata in massima dal Senato. Tuttavia, posto oggidì nella necessità di specificare ancora una volta il suo voto, l'ufficio centrale crede di non potersi accostare nè alle ragioni indicate dall'onorevole guardasigilli, nè alla proposizione formale d'aggiunta per esso presentata.

Duole all'ufficio centrale di prolungare una discus-

sione, che grandemente bramerebbe di vedere condotta a termine; ma la gravità dei motivi, la posizione speciale della questione esigono che ancora esponga le sue ragioni per questo fatto.

Ieri noi abbiamo indicato brevemente i principii di diritto pubblico interno, esterno ed internazionale, i quali a nostro credere, impediscono che si possa dare effetto a queste sentenze; effetto legale, intendo, effetto positivo. E qui mi occorre di ancora spiegare meglio ciò che ieri si diceva, e che si riscontra anche con quello che già disse l'onorevole guardasigilli, vale a dire, che queste condanne, che possono essere patite all'estero da un suddito dello Stato, abbiano una certa forza di recapito di moralità, la quale possa e debba essere presa in considerazione, quando si tratti del rilascio dei certificati di moralità.

Ma si insiste dall'ufficio centrale che queste sentenze non possono mai avere effetto diretto, come provvedimento giudiziario di cui un suddito possa essere passibile.

Io non istarò a riandare questi principii generali di diritto pubblico interno, di diritto pubblico esterno, di diritto internazionale, i quali sicuramente sono conosciuti dai nostri onorevoli colleghi: io darò solo un brevissimo riassunto, e lo piglierò da un testo, il quale è dei più conosciuti, dei più divulgati in materia di diritto pubblico in Europa. Io citerò il Martens, manuale, per così dire, dei pubblicisti europei.

Al libro III, capo 3, paragrafo 103, *Des actes de juridiction criminelle sur un territoire étranger*, il Martens cominciò per porre queste regole generali:

« Chaque Etat ayant exclusivement le pouvoir criminel dans l'enceinte de son territoire, tout acte de juridiction criminelle exercé dans un territoire étranger est à considérer dans la règle comme une grave violation du droit des gens, etc. »

Poi svolge questi principii, che i nostri antichi esprimevano con queste parole: *Extra territorium ius dicenti impune non paretur*, e che Martens, discendendo all'applicazione, al caso che ci occupa, insegna in questi termini:

« § 104. *De l'effet des sentences criminelles.* — Par une suite de ces mêmes principes, l'effet d'une sentence criminelle ne s'étend pas hors des limites du territoire, sur la personne ou les biens de celui qui a été condamné; tellement que celui qui a été déclaré infâme chez nous n'encourt chez l'étranger qu'une infamie de fait, non de droit; que le bannissement décrété dans un pays n'empêche aucun autre de tolérer le banni, et que la confiscation des biens prononcée dans un pays n'emporte pas celle des biens situés dans un autre; ce serait donc punir de nouveau le coupable que de le priver dans un autre pays de son honneur ou de ses biens, ou de le bannir après lui avoir accordé le séjour, ce qui toutefois exigerait une nouvelle procédure. »

Questi principii, a nostro credere, sono tritissimi, sono certissimi.

Io so che si sono fatte delle teorie, che in parte po-

trebbero considerarsi come alquanto discoste da queste, come sono quelle di Erzio e di Voet; ma considerando le parole di Erzio e di Voet, si vedrà che l'applicabilità di quella che chiamasi teoria dello *Statuto personale* non si oppone alla nostra interpretazione.

Noi pertanto persistiamo a mantenere questi principii; noi ci riserviamo a calcolare l'importanza degli effetti di queste condanne, come recapiti semplici di moralità, quando si tratterà di certificati da rilasciarsi in punto di moralità agli aspiranti alla professione di procuratore; ma noi protestiamo altamente che ove il Senato si inducesse a pronunciare una decisione nei termini proposti dall'onorevole guardasigilli, non si potrebbe forse sottrarre al rimprovero di tutti i pubblicisti, i quali in questa materia sono unanimi, precisi, concordi. Altro non occorre di dire; sta a voi il giudicare.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per una semplice osservazione. Io sono lieto di trovarmi oggi come ieri d'accordo coll'onorevole preopinante sopra i principii; disconvingo però nell'applicazione loro: e sono grato all'onorevole Sclopis per avere letto al Senato un brano dell'opera del celebre Martens, imperocchè la mia opinione è in tutto conforme a quella di questo pubblicista. Egli afferma che un condannato a pena criminale ed infamante all'estero, non incorre nel suo paese che in un'infamia di fatto e non di diritto.

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Or bene io sostengo appunto che il medesimo, soprattutto quando abbia già scontato una tal pena, non deve più essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore, precisamente per l'infamia di fatto che a carico suo verificasi, perchè questo individuo perdette la pubblica fiducia, e non può più essere considerato come uomo probo ed onesto. Ed in ciò io sono perfettamente d'accordo col pubblicista Martens con molta opportunità invocato dall'onorevole Sclopis, e che io prego il Senato a volere prendere per guida nel deliberare a questo riguardo.

Infatti, lo ripeto, questo pubblicista, dice che non vi sarà l'infamia di diritto, ma sibbene l'infamia di fatto; ebbene; appunto per questo un condannato ai lavori forzati in paese straniero, specialmente se ha subito la pena, se ebbe il marchio che deve seguirlo tutta la vita, noi non dobbiamo più in modo veruno considerarlo degno di esercitare qui la professione di procuratore.

Oltre poi all'avviso del citato autore, io me ne appello all'opinione stessa dell'onorevole preopinante. Esso pure riconosce che una condanna criminale anche proferta all'estero è sufficiente per togliere la stima a colui che ne fu colpito, e dichiara che se ne terrà conto quando si tratti dei certificati di moralità, richiesti dall'ufficio centrale nel successivo paragrafo 8.

Su questo punto io prego l'onorevole preopinante ad avvertire l'inconsequenza in cui cade l'ufficio medesimo. Se una sentenza proferta all'estero non potesse qui essere presa in considerazione neanche come pubblico documento d'immoralità, si dovrebbe ritenere come non

avvenuta; eppure, ciò malgrado, tanta è la forza della evidenza! si ammette che essa toglie la pubblica stima al condannato, e si vuole da essa dedurre un motivo per escluderlo dallo esercitare l'ufficio del procuratore negandogli in contemplazione di essa il certificato di moralità. Ma se costui si esclude perchè il perverso e corrotto animo suo è dalla patita condanna chiarito, si esclude perchè condannato, e perciò la condanna appunto ha da ritenersi come quella che lo rende incapace.

Del resto, ripeto quanto già ebbi l'onore di osservare ieri, che cioè insisto venga ciò dichiarato in questo articolo, precisamente perchè mi propongo di oppormi alla disposizione con cui si vuole richiedere da quelli che aspirano alla professione di procuratore la presentazione dei certificati di buona condotta del Consiglio delegato, del rettore dell'Università, dei caudicci presso cui abbiano fatto pratica, e della Camera di disciplina.

Io credo, che un cittadino debba essere riputato onesto finchè da un documento autentico non sia dimostrato il contrario, e qui considero la sentenza proferta all'estero non come sentenza, ma come documento che mi prova che l'aspirante non è uomo morale, e che meriti la fiducia pubblica; quindi credo l'effetto di essa debba essere quello di renderlo incapace. Siccome però avvenire potrebbe che tali sentenze fossero meno giuste, e noi non siamo obbligati ad avere negli esteri tribunali quella confidenza che solo nei giudicati dei nostri dobbiamo meritamente riporre, così, quand'anche si tratti di sentenze a pene criminali per fatti che noi consideriamo come crimini, propongo, come è stabilito nella legge sulla leva militare, che si lasci al potere esecutivo, che si lasci al Re di esimere da incapacità siffatte.

Esaminerassi la sentenza come semplice documento, cercherassi se la condanna fu giusta, se il reato per cui fu proferta è tale che possa o no togliere la stima al condannato e secondo le risultanze di queste indagini si accorderà o no l'ammissione. Non aggiungerò altro; al Senato spetta ora il decidere.

**MUSIO, relatore.** Se l'onorevole guardasigilli accetta i principii e le dottrine del pubblicista Martens, è necessario che ne accetti le conseguenze e l'applicazione.

Ora, giusta i principii di Martens una sentenza intervenuta all'estero è nulla, non esiste come titolo legale, esiste solo come titolo morale, è una cosa di fatto non è una cosa di diritto; e non esistendo come titolo di diritto non può applicarsi la grazia.

La grazia non può applicarsi che a quelle sentenze che possono produrre effetto legale. Giusta Martens, giusta ciò che concede l'onorevole guardasigilli, queste sentenze non possono produrre effetto legale, dunque non è il caso di applicare la grazia.

Noi ammettiamo che queste sentenze sono di fatto cose che possono potentemente influire sull'opinione di colui che le ha subito, ma noi abbiamo proposto un altro mezzo che l'onorevole guardasigilli ricusa, e che noi crediamo giustificato appunto colla questione che si è sollevata. L'ufficio centrale quindi persiste nelle sue conclusioni.

**MAMELI.** Io concordo coll'onorevole guardasigilli, oggi come ieri sul principio che un cittadino, il quale abbia subito all'estero una condanna, siasi reso per questo solo fatto assolutamente indegno dell'ufficio di procuratore. Non intendo tuttavia entrare di proposito nella questione, bastando l'osservare che non trattasi di attribuire alle sentenze pronunziate dai tribunali esteri effetto legale, ma puramente e semplicemente morale, che non è disconosciuto dal pubblicista Martens allorchè ammette che da quei giudicati possa risultare un'infamia di fatto.

Ma se convengo col signor ministro nel concetto non sono così d'accordo nei termini della proposta aggiunta, colla quale sostanzialmente si riconoscerebbe una legale incapacità, i cui effetti potrebbero solo essere cancellati colla grazia e colla riabilitazione. Pertanto stimo migliore partito di tenermi al concetto dell'articolo 2 della legge del 20 di marzo del 1854 da me citato nella seduta di ieri, poichè in tal modo si rende omaggio al principio inconcusso, che le sentenze dei tribunali esteri non producono effetto legale nello Stato, e si solleva la moralità e la dignità nazionale escludendo da quel nobile ufficio persone notate d'infamia.

Tanto più, o signori, che senza pregiudicare la questione sull'articolo 8 concernente i certificati di buona condotta, posso fin d'ora dire che la questione sull'effetto dei giudicati esteri sarà sempre la stessa anche quando si volesse indirettamente sotto quel colore palliare; avvegnachè i certificati di buona condotta si producono da tutti anche i più insigni scellerati nei processi e nelle domande di grazia, col correttivo bensì, per scansare la taccia di falso, che la condotta dell'individuo è tenuta per buona, ed è in favorevole concetto tenuto ad onta dei reati che hanno formato argomento dei procedimenti penali e delle patite condanne, come l'esperienza costante mi ha sempre dimostrato anche in qualità di consigliere di Stato.

Pertanto, anche ammesso il sistema dell'ufficio centrale, la questione in ultima analisi si ridurrà a giudicare quale debba essere l'effetto e l'influenza delle condanne provenienti da tribunali esteri, e perciò quel mezzo non ci conduce ad alcun utile risultato, e lascia la questione intatta.

Ora essendo pur d'uopo risolverla, deve avere sede in questo articolo; ed uniformandomi al senso ed al tenore della legge del 1854 succitata, che costituisce in questa materia un precedente il più autorevole per noi, e dal quale sarebbe troppo pericoloso lo scostarsi, ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato un'aggiunta del seguente tenore: « I condannati da tribunali stranieri per i reati previsti in questo articolo possono essere esclusi dall'ufficio di procuratore per decreto regio. »

Così si mantiene salvo il principio, e si dice solo che possono essere esclusi per decreto regio, essendo inevitabile, che ad una autorità si deferisca l'arbitrio necessario per apprezzare la moralità dei fatti e la comune opinione circa il disdoro che può ridondarne al condannato.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per dichiarare che ritiro la mia aggiunta e mi unisco a quella proposta dal senatore Mameli.

**SCLOPIS.** L'ufficio centrale comincia dal premettere una dichiarazione, ed è: che gli pare che si confondano alquanto i termini della questione.

Noi abbiamo parlato di conseguenze di diritto, noi abbiamo parlato dell'importanza che ci è di non riconoscere effetti nelle sentenze dei tribunali esteri. Una volta che si ammette un effetto dei tribunali esteri, se ne riconosca l'operosità.

Questo effetto, dice l'onorevole preopinante, è un effetto semplicemente morale, cadrà sotto l'esame, sotto la valutazione individuale di quelli che ne vorranno far uso, ma non sarà come sentenza, sarà unicamente, come già si diceva più volte, un recapito di moralità.

Si può discutere se sia bene o male di tenerne conto, ma fintanto che si deduce da una sentenza estera una qualificazione o negativa o affermativa, si riconosce implicitamente l'autorità della sentenza estera, e quindi si infrangono i principii che noi crediamo inconcassi.

Non dirò nulla della poca analogia che mi par correre tra la materia dalla quale è desunto l'esempio dato dal senatore Mameli, e quella di cui ci occupiamo. Si tratta nell'una dei servizi militari, ed anche per arruolamento volontario, di un servizio il quale è un onere comune che non implica certe capacità morale: si tratta nell'altra di una specie d'ufficio al quale si riconoscono, per questa legge, idonei i candidati.

Ma non posso a meno di soffermarmi su ciò che mi pare incongruenza massima, vale a dire di far intervenire un decreto del Re per determinare un'incapacità.

Riconosco che l'autorità sovrana possa fare grazia, possa introdursi sotto aspetto benevolo, ma che il Re, o il potere responsabile (perchè in questa parte rifuggo dall'introdurre il nome del Re), che il potere responsabile senza nessun controllo possa a suo beneplacito ammettere od escludere, è questo che assolutamente l'ufficio centrale nega potersi fare; e lo nega tanto più perchè, data una volta questa facoltà, non si potrebbe a meno che applicarla in altre cose, e sarebbe (permettetemi che lo dica francamente), sarebbe uscire dai termini dello Statuto, sarebbe uscire dai termini delle guarentigie personali.

Le capacità generiche per avere impieghi sono determinate dalle leggi comuni, sono sotto la tutela dello Statuto. L'arbitrio ministeriale non ci deve entrare nè in questa nè nelle altre cose.

**MAMELI.** Vorrei aggiungere alcune parole in replica alle osservazioni fatte dal senatore Sclopis. Veramente i termini nei quali è concepita l'aggiunta da me proposta non includono alcuna incapacità legale anzi la escludono. Si dice: è autorizzato il Re a togliere le incapacità? Signori no!

Al Re è demandata solo la facoltà di giudicare, se il fatto sia tale nel complesso delle sue circostanze, da rendere indegno l'aspirante d'appartenere alla classe

dei procuratori, fatta astrazione da ogni legale effetto della sentenza, cui non si vuole nè si può attribuirne alcuno. Del resto noterò, che la legge del 1854 non riguardò soltanto le leve, ma riguardò l'arruolamento volontario: che anzi l'argomento, che ho dedotto da questa legge, procede *a fortiori*, attesa la molto maggiore importanza ed influenza che ha l'ufficio del procuratore in confronto del servizio di un soldato, onde dedurne che sia molto più conveniente per quello, che per questo, d'avere un riguardo al morale effetto dei giudicati esteri.

**MUSIO, relatore.** Che si vada a cercare mezzi straordinari quando gli ordinari non bastano si capisce; ma quando si ha in mano un mezzo più facile, un mezzo più ordinario che è quello appunto suggerito dall'ufficio centrale nel numero 8 del suo articolo 1, allora io non capisco perchè si vada a suscitare quistioni gravissime come testè diceva l'onorevole Sclopis, le quali vanno persino a ferire lo Statuto e toccano persino alla persona del Re.

Il senatore Mameli si è ristretto a considerare i certificati. Ma non è di soli certificati che parla il numero 8. Parla di certificati, di diversi certificati, poi parla di informazioni che la Camera di disciplina deve assumere preliminarmente, poi parla di altre informazioni che sulla moralità degli aspiranti all'ufficio di procuratore devono assumere i tribunali e le Corti. Dunque quando si trattasse di quell'uomo che avesse subito una condanna all'estero e fosse quell'uomo infame che si vuole credere, certamente che per mezzo di queste informazioni risulterebbe che mancano in lui quelle qualità che si richiedono per essere ammesso ad ufficio sì delicato. Non si corre adunque alcun pericolo ad accettare la proposta dell'ufficio centrale e si corrono tutti i pericoli ad accettare il proposto emendamento.

**GIOIA.** Incomincio col dichiarare che anche a me pare meno congruo di far intervenire immediatamente la persona del Re per dichiarare che uno sia incapace di esercitare l'ufficio di causidico. Confesso che questo sistema non mi sorride punto, e che mi pare poco conforme alle regole e alle idee ordinariamente ricevute. Ma continuando a leggere quest'articolo nel quale siamo così duramente impigliati, trovo che vi ha in esso un numero, il quale potrebbe forse aiutarmi ad uscire da tutte le difficoltà. Ed è il numero 9. Nel numero 9 del progetto ministeriale si legge:

« Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento. »

Il Senato vede che qui in sostanza è data alle Corti ed ai tribunali facoltà di proferire un giudizio di ammissione, o di iscrizione che vogliamo dire. E pertanto questo tribunale può benissimo apprezzare la portata e il valore morale delle sentenze che siano state pronun-

ciate all'estero, e, secondo i casi, concedere o negare l'ammissione.

Dietro questa idea io mi permetterei di fare questa proposta di aggiunta: « ove si tratti di sentenze di condanna pronunciate da tribunali esteri, la Corte od il tribunale, a cui venga chiesta l'iscrizione dell'aspirante, potrà, ove le creda tali da imprimere una nota disonorante, negare la iscrizione domandata. »

Io crederei che in questi termini tutte le opinioni potrebbero essere contente, perchè da un lato si lascia a queste sentenze pronunciate da tribunali esteri l'effetto morale che possono giustamente produrre e si rispetta insieme il principio che esse non debbano avere alcun effetto *legale*: lo che omai non può essere contestato da nessuno.

**MAMELI.** Senza entrare in discussione, accetto di buon grado la formola proposta dal senatore Gioia, la quale nella sostanza è perfettamente eguale a quella che ho avuto l'onore di fare, nè avvi altra differenza che quella d'avere il senatore Gioia deferito il giudizio ai tribunali ed alle Corti, in luogo del potere esecutivo.

Ravvisava anche io più consentaneo forse allo spirito, se non alla lettera, dello Statuto, che siffatto arbitrio si demandasse piuttosto al potere giudiziario; ma mi trattenne dal farne addirittura la proposta il rispetto dovuto ad un antecedente il più autorevole, quello cioè d'una legge sancita dai poteri legislativi dello Stato, senza avere dato occasione ad alcun inconveniente.

**ALFIERI.** Per non aggiungere alla gravità della discussione, se l'ufficio centrale accetta la redazione proposta dal senatore Gioia, io appoggerò questa redazione, e spero che tale sarà pure l'opinione degli onorevoli ed autorevoli membri dell'ufficio centrale.

Tuttavia mi pare vi sia forse ancora un elemento il quale separa l'ufficio centrale dal Ministero, e che questo elemento di discordia possa essere la menzione che la proposta dell'onorevole Gioia fa in termini espliciti delle sentenze proferte da tribunali esteri.

Non si potrebbe forse, invece di questa così esplicita menzione, dire: quando vi sarà un fatto notorio, il quale dia ragionevolmente a presumere che chi vorrebbe essere ammesso alla professione di procuratore sia incapace di esercitare queste funzioni con onore e coscienza (siccome è detto nell'articolo dove si tratta del giuramento da prestare), il Consiglio di disciplina, se il caso è creduto ammissibile, potrà fare opposizione all'ammissione e il magistrato decide in conseguenza.

In questo modo, senza che la sostanza cambi gran cosa, si verrebbe, mi pare, a togliere di mezzo una difficoltà, che prima pareva grave all'ufficio centrale, e che molti coll'ufficio credono sia da tenersi in grandissimo conto, poichè ci metteremmo in contraddizione colla giurisprudenza stabilita in virtù di altra legge.

**GIOIA.** Sono ben gravi, e ad un certo segno attendibili le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, e le proposte di lui: ma io desidero che il Senato abbia

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1858

presente che qui si tratta di porre un'alinea al numero 3 dell'articolo 5, e che questo alinea parla tassativamente di sentenze di condanna. Sarebbe dunque meno congruo fare un'alinea che accennasse in genere a fatti riprovevoli, a fatti che potessero gettare disonore sulla persona dell'aspirante. Sarebbe, dico, incongruo, ma per contro è molto più naturale e logico, dopo avere parlato delle condanne pronunciate dai tribunali patrii, continuare parlando delle condanne che fossero state proferite dai tribunali esteri. E ciò è tanto più naturale a farsi, in quanto che questa questione è stata sollevata e discussa con una grande solennità, cosicchè come bene ha osservato il signor ministro guardasigilli, è conveniente che nella legge medesima essa abbia una esplicita risoluzione.

Dunque, e perchè la redazione non abbia carattere e forma irregolare, e perchè è conveniente di risolvere una questione suscitata con tanto clamore, io mi permetterei di insistere nell'emendamento od aggiunta che vogliasi dire, quale ho avuto l'onore di proporre.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non mi era ancora spiegato sull'emendamento dell'onorevole Gioia, e quantunque venga forse troppo tardi perchè se ne propose già un altro, dichiaro che, ove l'onorevole Mameli non insista nel suo, non ho difficoltà ad accostarmiivi.

Sono poi dolente di non poter accettare il temperamento proposto dall'onorevole Alfieri. Io desidero quanto altri mai e forse più di tutti che si trovi un mezzo per uscire da questa intricata questione; ma non vorrei che per raggiungere tale scopo introducesse nella legge un principio contrario al sistema cui la medesima si informa. In essa abbiamo determinate le condizioni richieste per poter esercitare la professione di procuratore; abbiamo dichiarato quali siano le incompatibilità; quindi anche le incapacità devono essere espressamente enumerate; il che secondo il suo temperamento non si verificherebbe: imperocchè in seguito alle generiche espressioni adoperato dipenderebbe pur sempre dall'arbitrio del tribunale di apprezzare in un modo o nell'altro.

Ma lasciato anche in disparte questo primo inconveniente, non mancherebbero di sorgerne altri non meno lamentevoli. Ed infatti se si lascia alla Camera di disciplina l'apprezzamento di ciò che a suo avviso ostare possa a considerare il candidato come persona onesta e dabbene, ne deriveranno gravissime questioni tra la medesima e quello che essa abbia creduto per qualche fallo da lui commesso immeritevole della pubblica stima, ed il quale non ometterà certo di richiamarsi da tale giudizio, dando così luogo a controversie disgustose ed accanite, ogni qualvolta trattisi di una ammissione ricusata per simile causa. E qui giova notare che anche quando il candidato riesca nel suo intento, anche quando non ostente l'avviso contrario della Camera di disciplina, il tribunale lo ammettesse, io credo che questi avrebbe ciò non ostante già scapitato in gran parte nella pubblica stima, e le avvenute contestazioni

gli avrebbero recato grave nocimento nell'avvenire. Quindi, sebbene vivo sia il mio desiderio di uscire da questa questione, non potrei accettare tale temperamento, non solo perchè contrario ai principii, ma perchè inoltre potrebbero sorgerne conseguenze molto pericolose.

Invece il temperamento proposto dall'onorevole senatore Gioia non presenta alcuna di tali difficoltà, accennandosi in esso a fatti certi e positivi. Non si vuole a questi dare efficacia assoluta per se stessi? Ebbene si rimettano al giudizio dei tribunali, ma essi non potranno mai allontanarsene nel giudicare, e quindi si esclude il pericolo di uno sconfinato arbitrio.

**MAMELI.** Ho ritirato già il mio emendamento, accettando quello del senatore Gioia che non inchiude alcuna sostanziale differenza.

**MUSIO, relatore.** Se veramente nel sistema dell'ufficio centrale si verificasse il timore del signor guardasigilli cioè che rimanesse nella legge indeterminata l'incapacità e rimanesse in arbitrio del tribunale il determinarla, io credo che noi avremmo tutto il torto. Ma nella legge l'incapacità è determinata in quanto che si dice « l'aspirante deve avere buona condotta. »

L'apprezzamento dei documenti, era riservato solamente ai tribunali e alle Corti; ma l'incapacità è determinata dalla legge nel difetto di buona moralità.

Però l'emendamento ora proposto dal senatore Gioia, non dando alle sentenze pronunziate all'estero altro valore che quello di un semplice fatto, scansa l'assurdo che si voleva evitare, e togliendo di mezzo la necessità di una grazia, fa sì che quelle sentenze non ottengano alcun effetto legale, e perciò l'ufficio centrale si avvicina all'emendamento proposto dal senatore Gioia.

(Segni di soddisfazione generale.)

**PRESIDENTE.** L'aggiunta proposta dal senatore Gioia stata accettata dal Ministero e dall'ufficio centrale è così concepita: « ove si tratti di sentenze e di condanne pronunziate da tribunali esteri, la Corte od il tribunale a cui venga chiesta l'iscrizione dall'aspirante, potrà, ove le creda tali da imprimere una nota disonorante, negare l'iscrizione addomandata. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Sarà un'aggiunta al numero 3 già votato.

I numeri successivi furono pure già votati.

Viene ora in discussione il numero 8 dell'ufficio centrale dal medesimo modificato nei seguenti termini:

« Avere davanti alla Corte, od al tribunale fatto fede di buona condotta mediante certificato in forma autentica, spedito dal rettore delle Università degli studi, o in difetto dai professori dei corsi cui avranno atteso; da tutti coloro presso i quali avranno fatto la pratica, dal Consiglio delegato del luogo di domicilio dell'aspirante; e ultimo mediante analogo avviso emesso dalla Camera di disciplina dei procuratori, non meno in vista dei prodotti documenti che delle proprie informazioni. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ebbi già più volte, nel corso delle discussioni fattesi nei passati giorni, l'onore di dichiarare che io mi opponeva formalmente a questo numero 8 proposto dall'ufficio centrale, ed eccone i motivi.

Io credo anzitutto tali disposizioni contrarie ai principii generali che informano questa legge; credo che in fatto siano illusorie; credo che con esse accorderebbersi ai tribunali un arbitrio forse maggiore di quello che aveva il Governo quando procedeva esso stesso alla nomina dei procuratori; credo infine che sorgerebbero difficoltà gravissime nell'applicazione loro, e molto pericolose ne sarebbero le conseguenze; e procurerò di dimostrare il più brevemente che mi sarà possibile al Senato le ragioni che mi inducono a così opinare.

Dissi in primo luogo, che a mio avviso tale disposizione è contraria ai principii generali cui questa legge informasi. Ed invero essa fondasi sul supposto che tutti i cittadini si abbiano a presumere onesti finchè con un fatto positivo, con una prova autentica non sia dimostrato il contrario. Quindi dopo avere prescritte le condizioni ed i requisiti di scienza e le garanzie reali che si richiedono ai procuratori, si venne a trattare della moralità e ad un tal fine si dichiararono incapaci i condannati a pene criminali, od a pene correzionali per quei delitti che rivelano in modo incontrastabile la pravità di chi li abbia commessi, come i furti, le truffe e simili.

Parmi che con ciò abbiamo fatto abbastanza; che se si vuole ora per di più che l'aspirante all'ufficio di procuratore, stabilisca con una prova positiva che è uomo morale, noi introdurremo nella legge un principio che non vi è in alcun'altra, che non è analogo ai nostri tempi, e, lasciatemelo dire, anche non degno di noi.

Ogni cittadino ha diritto di essere creduto uomo morale, uomo onesto, senza che per ciò debba darne una prova producendo un certificato delle autorità o del parroco, o con altri requisiti che in tempi troppo diversi dagli odierni si domandavano. La moralità e la probità sua si presume in faccia alla legge ed alla società finchè non consta che abbia commesso qualche atto che possa farlo scendere da questa opinione.

Aggiunsi che il richiedere tali certificati e volere su di essi fondare la prova della moralità di chi li ottenne, è una illusione.

Un onorevole senatore diceva poc'anzi, a proposito della discussione alla quale abbiamo posto fine, che non avvi un solo dei malfattori condannati al patibolo, che nella sua difesa non abbia presentato più attestati di buona condotta e di moralità, e non vi ha condannato a pene le più gravi e per i più atroci misfatti che non indirizzi la sua prece al trono per ottenere la grazia, senza appoggiarla ad una quantità di certificati. Credo che basti riflettere a questi fatti che non si possono contestare per vedere come non si possa con fondamento fare assegno su tali documenti per accertare le buone qualità dei cittadini; il che d'altronde in pratica

riuscirebbe impossibile ad ottenere. Ed infatti in questa legge si richiede il certificato del rettore dell'Università; ora pensi il Senato come in una Università, dove vi saranno centinaia di studenti, possa il rettore investigare la condotta di tutti quelli che la frequentano per attestare con cognizione di causa e con coscienza come siasi quell'aspirante comportato. Lo stesso dicasi dei professori: questi non vedono lo studente se non alcune ore del giorno ed alcuni giorni della settimana, cioè solo nelle ore di scuola; ora, come potranno sapere se esso tenga una buona o cattiva condotta? Mi pare che il certificato e del rettore dell'Università e del professore o è illusorio, oppure, se si vuole che sia una verità, si pretende l'impossibile. Lo stesso dirò di quello del Consiglio delegato. O si parla della capitale, o delle città di provincia; e sfido che un Consiglio delegato, per esempio di Torino, possa sapere la condotta di tutti gli abitanti. Se poi si tratta di piccole città, ciò è assai pericoloso, perchè nei piccoli paesi può tale attestato del Consiglio delegato essere tal fiata dettato da motivi meno giusti. Finalmente si vuole il certificato di buona condotta di tutti i procuratori, presso dei quali siasi fatta la pratica.

Anche qui dico che questo certificato è inutile, perchè un procuratore che abbia un praticante, saprà se questo ha frequentato o no il suo studio, se si è o no occupato della pratica forense, ma non andrà a cercare quale sia la sua vita privata e quali i suoi costumi. E quand'anche potesse saperlo non sarebbe senza pericolo di richiederlo, perchè potrebbe accadere che quello il quale avesse avuto un qualche motivo di dissidio col suo praticante, o che vedesse, lo diciamo francamente, con dispiacere che esso od il sostituito lo abbandonassero per farsi ammettere a quell'ufficio che da lui si esercita, dimiegasse il certificato anche quando non vi fossero sufficienti motivi. Quindi è illusorio questo certificato, il quale anzi potrebbe, quando avesse un qualche effetto, essere causa di ingiustizie a danno dei praticanti.

Ma più grave poi è l'arbitrio che si darebbe ai tribunali. Non basta la presentazione dei certificati: l'ufficio centrale vuole « che si faccia fede della buona condotta davanti alla Corte od al tribunale colla presentazione dei certificati; » starà quindi alla Corte od al tribunale di decidere se i medesimi nei termini nei quali sono concepiti, provino o no questa buona condotta. Ora suppongasi che un aspirante presenti i certificati richiesti in questo paragrafo alla Corte od al tribunale, e che il tribunale o la Corte respingano la sua domanda per l'iscrizione, dicendo che non sono sufficienti a rassicurare sulle sue qualità morali, qual mezzo rimarrebbe all'aspirante, il quale credesse ingiusta una tale ripulsa per ottenerne una riparazione? Nessuno.

L'ammissione dipenderebbe dunque assolutamente dall'arbitrio del tribunale. Non sarà più il Governo che nomina; saranno i tribunali secondo ciò che piacerà loro, e secondo la conoscenza che avranno.

Consequentemente lasciatemelo dire, la professione

di procuratore rimane libera bensì in parole, ma in fatto questa libertà voi venite a sopprimerla interamente; ed ai tribunali si concede quell'arbitrio che prima si apparteneva al potere esecutivo. A questo riguardo, quantunque nessuno più di me debba avere maggior fede nella giustizia dei magistrati, ed io la ho come cittadino, e la ho per l'ufficio a cui adempio, dico tuttavia che sarebbe troppo pericoloso di lasciare lo stato dei cittadini in mano ad un potere inamovibile, ed in questa parte anche irresponsabile. La inamovibilità dei giudici congiunta colla Corte di cassazione nelle questioni di diritto la comprendo, ma che essi abbiano un arbitrio assoluto di giudicare sulla capacità dei cittadini ad uffici dichiarati liberi, a cui essi domandano di essere ammessi non per un favore che loro si conceda, ma per un diritto che esercitano, è tal cosa cui non posso consentire in modo veruno. Qui non si tratterebbe di dare una sentenza di diritto: si tratta di fare un atto amministrativo, che noi conferiamo unicamente alla magistratura, senza che vi sia alcun mezzo di riparazione.

Ma vi ha di più, o signori. Potrebbe anche succedere che quello, a cui si diniegasse l'iscrizione dalla Corte o dal tribunale, volesse appellarsene.

Io domanderò all'ufficio centrale se vuole o no che costui ciò possa fare: se non vuole, osserverò allora che questo potere ai tribunali sarebbe esorbitante, e non saremmo logici, mentre si concede l'appello quando si tratta di una causa di un valore di lire 1200 che lo si negasse rispetto ad una decisione da cui dipende l'esistenza civile di un cittadino per tutta la sua vita. Si deve quindi concedere la via dell'appello, e ne verrà in conseguenza che l'appellante per dar prove, dirà: il mio certificato benchè meno ampio è sufficiente, perchè sebbene il rettore dell'Università mi abbia fatto un certificato in termini equivoci cioè fu per inimicizia, per questo o per quell'altro motivo; riguardo a quello del Consiglio delegato, i consiglieri mi erano avversi, ecc., così pure del certificato del procuratore, oppure dedurrà capitoli a prova, e dirà i certificati non essere che una presunzione, e contro le presunzioni esservene da ammettersi altre da cui appaia che è un uomo dabbene: si faranno perciò prove ed incumbenti parecchi, e dopo il giudizio verrà una sentenza; se questa è contraria all'aspirante, esso è un uomo perduto per la società, non solo sarà perduto come procuratore, ma benanco come cittadino industrioso, e mi sia permesso di dirlo quando per sentenza dei tribunali si respingesse la domanda dell'aspirante perchè non è provata la sua moralità, questo resterebbe un uomo rovinato, e che noi spingiamo forse sul tristo sentiere del delitto che non avrebbe altrimenti battuto.

Se al contrario la sentenza lo favorirà abbiamo qui allora uno scapito o contro il rettore dell'Università, o contro il Consiglio delegato, o contro il procuratore, o contro il Consiglio di disciplina, o infine forse anche contro il tribunale che avrà giudicato.

Signori, io vi prego di riflettere a quest'articolo, e,

ripeto, esso è contrario al principio che dobbiamo rispettare, che l'uomo si reputa onesto finchè risulti il contrario, e le sue disposizioni sono piene di pericoli di ogni natura; domando perciò che sia questa proposta reietta dal Senato.

Non dirò più che una parola; non è la prima volta che si fa una legge di questa natura: ve ne sono altre, ed in nessuna io ho trovato che si esiga una condizione siffatta che l'aspirante debba venire a giustificare avanti ai tribunali la sua buona condotta, la sua moralità per mezzo di tanto lusso di certificati, e confido che il Senato non vorrà ammettere quest'articolo.

**MUSIO, relatore.** Se ho avuto la fortuna di afferrare bene le idee del signor guardasigilli, tutto il suo discorso riduce la sua opposizione alla proposta dell'ufficio centrale a tre motivi.

Primo, perchè la proposta dell'ufficio centrale si oppone ai principii che informano la legge. Secondo, perchè si concederebbe troppo arbitrio ai tribunali. Terzo, perchè colui, cui non fosse favorevole il provvedimento del tribunale, resterebbe senza rimedio.

Comincio dal primo e dico, che se fosse vero che la proposta dell'ufficio centrale osta ai principii che informano la legge, allora il guardasigilli si troverebbe in contraddizione a se stesso là dove all'articolo 38, numero secondo, dà alla Camera di disciplina l'incarico di vegliare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti per poter spedire o ricusare ad essi i certificati di moralità e di capacità; qui ci sono i certificati di moralità indeterminatamente, qui questi certificati si devono spedire dalla Camera di disciplina.

Dunque il signor guardasigilli ne riconosce la necessità, dunque sul principio della moralità di chi aspira ad essere procuratore, tra noi e il signor guardasigilli, non ci è differenza: il ragionamento del signor guardasigilli è tanto contrario a questo suo articolo quanto è contrario al nostro, e la differenza che vi è tra questo articolo e il nostro si è unicamente che qui i certificati di moralità non sono determinati; nel nostro lo sono; e credo che sia meglio determinarli che lasciarli in vago.

E come sono determinati nel nostro? Noi ricorriamo a coloro presso cui si sono fatti gli studi, e credo che costoro sono ben degni della confidenza che loro si accorda. Il signor guardasigilli ci dice, serviranno a niente questi certificati; ma io credo che devono servire a qualche cosa; le persone a cui noi ci rivolgiamo per domandare questi certificati sono persone troppo gravi, perchè non pensino che questi certificati devono avere una certa efficacia, e in conseguenza non li rilasciano a caso: rilasciandoli dunque, devono sapere se le persone a cui li lasciano siano o no degne di averli. In conseguenza non saranno questi certificati una cosa inutile come il signor guardasigilli ci dice.

In seguito noi domandiamo i certificati di coloro presso i quali l'aspirante ha fatto la sua pratica: ma dal momento in cui gli aspiranti imprendono la pratica, che si preparano e fanno il tirocinio per assumere l'ufficio, si deve tenere l'occhio sopra di loro, e sorve-

gliarli. Il signor guardasigilli stesso dà questo incarico al Consiglio di disciplina, dunque la Camera di disciplina troverà ben comodo che cominci ad avere il certificato di coloro presso cui si è fatta la pratica per far bene il suo incarico, e regolare meglio il suo giudizio.

Ma noi non ci contentiamo di ciò solamente, e siccome un uomo può vivere molto tempo nel suo paese e sotto l'occhio del Consiglio delegato, perciò domandiamo anche i certificati di questo Consiglio. E mi permetta il signor guardasigilli di ricordargli che in Francia dove vi è una legge a cui troppo si rassomiglia la nostra si domanda la stessa cosa e si esige lo stesso certificato. Veniamo finalmente alla Camera di disciplina, e vediamo qual è la differenza tra il nostro articolo e quello del signor guardasigilli. Essa sta solamente in ciò che, mentre il signor guardasigilli si abbandona illimitatamente alla Camera di disciplina, noi ricorriamo bensì alla Camera di disciplina, ma le diciamo: cominciate a giudicare la condotta dell'aspirante sopra questi documenti determinati. Dopo che tutto ciò è fatto, finalmente viene il giudizio del tribunale. Concediamo noi molto arbitrio al tribunale, ma non gliene concediamo molto di più di quello che il signor guardasigilli concede alla Camera di disciplina; penso che noi non andremo molto al di là, giacchè crediamo che i membri dei tribunali e della Corte possano meritare la fiducia che il signor guardasigilli concede alla Camera di disciplina.

Ma ci viene in ultimo luogo a dire che colui al quale può essere contrario il provvedimento della Corte non ha più rimedio sufficiente. Prego il signor guardasigilli a ricordare che, sull'eccitamento del senatore Persoglio, si è detto che in questi casi se si tratta del tribunale si fa luogo all'appello alla Corte, e se delle Corti si fa luogo all'opposizione davanti tutte le classi della stessa Corte.

Qual altro maggiore rimedio si può concedere in questi casi? Nessuno, giacchè tutti gli ordini di rimedi che noi abbiamo nel Codice, restano esauriti, e tutte le cause le più gravi non hanno altro rimedio. Maggiore anche quando è in causa l'interesse di tutta la società: in vista di ciò io domando se non si provvede largamente a coloro cui ricusando l'ammissione all'ufficio di procuratore si lascia aperta la via dell'appello e dell'opposizione all'intera Corte d'appello. Perciò credo che le ragioni tutte addotte in contrario dal signor guardasigilli non valgano a far sì che non sia approvato l'articolo dell'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore crede che io sia in contraddizione, opponendomi a quest'articolo in cui si esige come condizione essenziale dell'ammissione che il candidato giustifichi la sua moralità con certificati di buona condotta, e ciò perchè il Ministero propone all'articolo 38 che tra le attribuzioni della Camera di disciplina, siavi anche quella di spedire certificati siffatti; ma l'onorevole preopinante non ha avvertito che in un caso si tratta di cosa obbligatoria, nell'altro di cosa volontaria.

Un praticante o un sostituito che desideri cambiare d'ufficio od ottenere qualunque altra siasi cosa, può avere interesse che sia accertata la sua moralità e richiedere la Camera di disciplina ad attestarla, e veramente se io dovessi accettare un praticante od un sostituito, e forse anche se avessi una causa grave ad affidare ad un procuratore, cercherei di avere prove della moralità sua. La Camera di disciplina è incaricata in tal caso di spedire il certificato; ma altra cosa è spedirlo a richiesta di quello cui il medesimo concerne, altro è il dire: non si potrà essere ammesso ad esercitare un ufficio, una professione dichiarata libera, se non si fa prima un processo per stabilire la moralità, e se non si presentino documenti o certificati, e se le Corti non hanno dichiarato che questi sono bastevoli. La differenza è somma. Non parmi perciò che vi sia alcuna contraddizione, e penso che si possa depennare questo numero 8 proposto dall'ufficio centrale senza che si abbia a togliere la disposizione dell'articolo 38 riflettente la Camera di disciplina.

Nel resto non ho che a persistere nelle osservazioni già fatte, aggiungendo solo essere vero che sul dubbio emesso dall'onorevole Persoglio si è proposto dall'ufficio centrale, e si è da me accettato, che si dichiara che, quando l'iscrizione fosse negata dal tribunale vi sia appello alle Corti, ma ciò non esclude la difficoltà cui accennava. Intendo che tribunali e Corti debbano giudicare con certe norme determinate dalla legge: ma non voglio che possano farlo con un arbitrio che, ripeto, sarebbe pericoloso e contrario anche all'interesse stesso ed al decoro della magistratura, alla quale non converrebbe in guisa veruna dare così illimitato potere.

Quindi, quand'anche vi sia l'appello nei casi previsti, ciò non toglie le difficoltà da me accennate, che credo gravissime, e per le quali persisto nella mia opinione.

**SCLOPIS.** Poche osservazioni mi occorrono di sottoporre al Senato unicamente per appoggiare la persistenza dell'ufficio centrale nella proposizione del numero 8 dell'articolo di cui si ragiona.

*Sono cittadini, dunque sono probi.* Questo è l'assioma dal quale è partito l'onorevole guardasigilli. Piacesse a Dio che così fosse, e veramente sarebbe uno Stato inviolabile quello in cui ragionevolmente, conscienziosamente si potesse dire che la qualità di cittadino conduce necessariamente alla conseguenza, *dunque è probi*. Certamente quello Stato sarebbe il più popolato non solamente da tutti i galantuomini interni, ma da tutti i galantuomini esteri. Tutti domanderebbero di appartenere a quella cittadinanza.

Le cose pur troppo procedono un po' diversamente, e se da un lato vi è la presunzione che ognuno sia buono, finchè non è provato che sia cattivo, questa presunzione è unicamente in rapporto alla legge punitrice. Quando si tratta di determinare la capacità d'un individuo si vuole avere qualche riscontro; quando si tratta di determinare la moralità è necessario anche d'avere qualche appoggio.

Se noi fossimo in una legge, nella quale il Governo

prendesse sopra di sé la responsabilità, nominando le persone che devono esercitare questa professione, io direi anche di prescindere da questi recapiti.

Ma mi pare che noi stiamo appunto discutendo una legge di libertà, in cui tutti sono ammessi a concorrere. Non si vorrà almeno avere quell'unico mezzo, scarso, incerto molto, ma quell'unico mezzo possibile che vi è di essere fatti capaci che quel tale a cui si annuisce che eserciti una professione che interessa tutti i cittadini, abbia quei requisiti senza dei quali questa professione potrebbe diventare nelle sue mani un istromento di danno altrui? I procuratori sono non solamente gli agenti in giudizio, ma sono i depositari dei titoli delle famiglie, spesso anche dei loro segreti.

Signori, se in qualche angolo della città, trovandoci con un amico il quale avesse a depositare dei titoli, fossimo da lui richiesti: il primo che passa sarà idoneo per ricevere questo deposito? Ma chi di noi non domanderebbe un po' di tempo per potersi informare se quell'individuo ha la moralità necessaria per ottenere questa prova di confidenza da quell'amico con cui ci trovavamo?

Il Governo è interessato, in una legge di libertà, a mantenere il più che sia possibile un titolo iniziale; perchè una volta che uno è entrato nella professione non lo si può più escludere convenientemente, a meno che vi sia un caso provato se non di grave reato, almeno di una grave mancanza di delicatezza.

Non conviene meglio di accertarsi con quei mezzi maggiori che si possono avere che non ci sia nessun ostacolo che si opponga alla sua ammissione? La presunzione generale: è cittadino dunque è probo! io non la posso ammettere. La desidero grandemente, spero nel progresso ulteriore, ma tanto che vivremo questa presunzione non sarà altro che un essere, non dirò di ragione, ma un essere di affettuosa condiscendenza verso i nostri concittadini. Dunque io credo che non sia una esagerazione di cautele, non sia un'inutilità il richiedere questo certificato di moralità.

Si dice: questi certificati di moralità si concedono facilmente. È vero. Ma quando questi certificati si chiedono da autorità costituite a persone che hanno una posizione onorevolissima e riconosciuta dai loro cittadini, acquistano una certa importanza.

Diceva il signor guardasigilli che l'intervento del rettore dell'Università non sarebbe stato forse sufficiente per poter dare una prova di essere informato delle qualità degli alunni ai quali applicherebbe questo certificato. In questa parte io non lo contraddirò.

Diceva inoltre che il Consiglio delegato non avrebbe avuto alcun mezzo di informarsi. Ma, signori, certamente il Consiglio delegato ha mezzo di avere informazioni e può averle facilmente anche in una città popolosa, perchè quando il Consiglio delegato esige delle persone che testifichino della moralità d'un individuo e che conosce queste persone, sicuramente può presentare una guarentigia. Vogliono prescindere dal Consiglio delegato? Prescinderò anche dal Consiglio de-

legato. Voglio essere corrivo quanto si può nelle concessioni.

Affidiamo questo alla Camera di disciplina, lasciamo che sia esaminata la condotta di questo aspirante da quelli coi quali poi dovrà convivere, ma rendiamo quest'omaggio, non dirò solamente alla morale, ma alle cautele che il Governo deve avere di non lasciare introdurre facilmente individui i quali potranno poi un giorno disdire a questa favorevole presunzione che essendo cittadini siano anche probi.

In moltissime delle nostre leggi si richiede un certificato di moralità; si richiede nella concessione di passaporti. So benissimo che vi sono delle persone che credono che i passaporti non sono guari importanti, e io mi accosto facilmente a questa opinione, ma il Governo finora crede ai passaporti; dunque senza cercare d'altro date passaporti.

Ci sono delle altre condizioni in cui si esige questo primo semplice documento, che non ci sia nulla di grave che adombri, che non metta in sospetto il Governo di facilitare i mezzi di nuocere. Dunque dietro i principii che si sono emessi, se il Senato adotta i medesimi, ne verrà la necessità di fare scomparire dappertutto l'opportunità di questi certificati, di toglierli dalle leggi dove esistono, perchè si costituirebbe con ciò una specie di infrazione a quella presunzione felice, che sono cittadini, dunque sono probi.

Nei limiti in cui poneva la questione, vorrei che si esigesse un certificato di moralità, non un certificato che entri nei penetranti della vita domestica, ma unicamente che si determini dai rapporti che l'individuo ha avuto coi suoi concittadini durante la sua vita, un certificato che anche si rilasciasse dalla Camera di disciplina, la quale poi in ultima analisi è l'autorità sorvegliante dell'esercizio della professione di procuratore. Io non erodo di essere esagerato nel rigore; e solo mi dispiace di non potere dividere la fausta presunzione del signor ministro.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Felice, diceva l'onorevole preopinante, la nazione in cui possa dirsi: è cittadino, dunque è probo; triste, mi permetta a mia volta lo esclamare, tristissima quella in cui un cittadino, per essere reputato galantuomo, dovesse presentare dei certificati di buona condotta! Io ho la coscienza che il mio paese non sia in questa dolorosa condizione, e che possano tutti i cittadini dirsi probi, quando non esistano a carico loro fatti che dimostrino il contrario.

L'onorevole Sclopis osservava che qualunque di noi avesse ad affidare una causa ad un procuratore si informerebbe prima quali ne siano le qualità morali.

Anch'io ho già fatto precedentemente una simile riflessione, e ne convengo; ma mi permetta osservargli che quando noi incarichiamo un procuratore della difesa di una nostra causa facciamo un atto che dipende dalla nostra volontà, e accordando a quello la nostra fiducia, facciamo verso di lui un atto di condiscendenza; qui invece si tratta non già di negargli un favore, ma

sibbene di togliergli un diritto. Abbiamo dichiarata libera la professione, ogni cittadino può esservi ammesso, salvo che sia giustificato che vi siano circostanze che nell'interesse pubblico esigano che egli sia respinto. In una parola, qui non si tratta di fare una grazia, ma sibbene di togliere l'esercizio di un diritto, e perciò è indispensabile che risulti positivamente dei motivi che possono ciò giustificare.

L'onorevole Sclopis si mostrava disposto a rinunciare al certificato di buona condotta del Consiglio delegato, ed a quello del rettore dell'Università.

Mi pare che egli rinuncierebbe anche al certificato dei diversi procuratori da cui l'aspirante attese alla pratica, limitandosi ad un attestato da spedirsi dalla Camera di disciplina. Veramente io, in massima, troverei ciò meno irragionevole, se si dicesse che la Camera di disciplina dovrà dare il suo avviso per l'ammissione degli aspiranti all'esercizio della professione di procuratore.

Prego però l'onorevole preopinante di avvertire alle gravi conseguenze che ne potrebbero derivare. In primo luogo devo fare presente al Senato che da una statistica da me fatta compilare, mi risulta che solo nelle città sedi delle Corti d'appello, e forse non altro che in una città di provincia avvi un numero di procuratori esercenti che basti per costituire la Camera di disciplina. In tutte le altre città, a tenore di questa legge, le attribuzioni della medesima dovranno essere demandate alla assemblea generale dei procuratori. Ora, o signori, tenuto questo fatto, è evidente il pericolo che vi sarebbe di chiedere il certificato di buona condotta dagli interessati a respingere un concorrente forse assai temibile.

Quando si riuniranno tutti i procuratori in assemblea generale per spedire il certificato, mi sia permesso di dirlo, la mediocrità, e quelli che sono inferiori alla mediocrità saranno sicuri di ottenerlo, ma quando si presenti un uomo di grande ingegno, di attività conosciuta e che goda molto credito, questo avrebbe sicuramente molta difficoltà a riportarlo poichè questo certificato dovrebbe deliberarsi nell'assemblea generale dalla maggioranza.

Io lo desidero ma non posso sperare che sarebbe cosa così facile di ottenerlo, e confido che l'onorevole preopinante il quale era già disposto a rinunciare agli altri certificati, in vista di questa difficoltà, vorrà anche fare atto di condiscendenza quanto a quest'ultimo e aderire a che si prescindano da questo numero.

Le precauzioni che abbiamo prese stabilendo le incapacità nel numero precedente, debbono garantire a sufficienza. Se ciò non basta ancora sonosi poi, nel titolo dei diritti e dei doveri, comminate pene per quelli che contravvengono al loro ufficio. Se anche accadesse che si ammettesse allo esercizio della professione di procuratore qualcheuno che potesse quindi dimenticare i suoi obblighi, io dichiaro che piuttosto di conservare il principio che si vorrebbe in quest'articolo, preferirei che si dichiarasse che può essere sospeso od

interdetto colui il quale non si comportasse come il suo dovere lo richiede.

Crede che i signori senatori avranno già letto tutto il progetto ed avranno visto quante sono le cautele adottatesi per provvedere che i procuratori, nell'esercizio del loro ministero, non si allontanino da quanto prescrive non solo il Codice penale, ma anche il dovere della più scrupolosa delicatezza. Quindi anche in vista di questo riflesso invito l'ufficio centrale a non insistere in quest'articolo, ed in ogni caso io prego il Senato a volerlo rigettare.

**DEFERRABILI.** Duole assai all'ufficio centrale di non potere aderire alla preghiera dell'onorevole guardasigilli. Egli crede che le cautele adoperate in questa legge sieno sufficienti per garantire la moralità di coloro che aspirano all'esercizio della professione di procuratore.

L'ufficio invece crede che l'esercizio della professione di procuratore, richiedendo una moralità certa, assoluta, incontestabile, le cautele scritte nella legge non bastino.

L'onorevole conte Sclopis ha già osservato, a nome dell'ufficio centrale, che altro è la presunzione di onestà negativa in faccia ad una legge penale, altro la prova affermativa di onestà, massime quando si tratta di divenire depositari di titoli, di denaro e di segreti.

Chiunque è galantuomo: sino a prova contraria non può aversi per sospetto, non può essere punito. Ma devo io confidare i miei segreti a voi? Devo darvi i miei documenti, devo darvi i miei denari? È necessario una sicurezza speciale, incontestabile.

Le cautele adoperate in questa legge in che consistono? Nel non essere stati condannati per alcun determinato reato. Tutto il mondo sa che l'onestà che si ha in faccia al Codice penale è ben poca cosa: è l'onestà che libera dalla prigione e dai lavori forzati.

Ma nella nostra specie non abbiamo nemmeno tutta l'onestà del Codice penale. Abbiamo forse detto che non potranno essere causidici quelli che saranno stati puniti per reato qualunque? Nemmeno. Abbiamo scelto alcuni reati e ci siamo contentati di questi. Dunque i praticanti causidici non saranno nemmeno onesti in faccia al Codice penale, ma ad alcuna frazione, ad alcuna parte del Codice penale.

Ci osserva l'onorevole guardasigilli che, richiedendo l'avviso dei Consigli di disciplina, noi correremmo un grave rischio; perchè, avendo egli assunto delle informazioni, nella maggior parte delle sedi di tribunali o Corti, non vi potranno essere Consigli di disciplina.

Rispondo che il Consiglio vi sarà sempre; la differenza consisterà nella forma: nel progetto ministeriale, che in questa parte è accettato dall'ufficio centrale, è stabilito che se i procuratori saranno inferiori al numero di 15, tutta l'assemblea, tutta la massa dei procuratori formerà il Consiglio di disciplina.

Pel caso in cui il numero dei procuratori sia maggiore, allora si stabilisce la quantità delle persone che debbono concorrere a formare questo Consiglio. Ma il

Consiglio vi sarà sempre. È impossibile che presso un tribunale vi sia un ceto di procuratori, il quale non formi corpo, non formi assemblea, e non possa rilasciare dei certificati.

Ma si soggiunge: questi certificati li chiedete voi al Consiglio di disciplina? Ma mentre proclamato da un lato la libertà dell'esercizio della professione di procuratore, volete voi che il certificato sia dato da quelli che sono già in possesso di questa professione? Essi escluderanno tutti i giovani d'ingegno, perchè vedranno in essi tanti rivali.

Quest'argomento ha una certa forza; ma non ne ha nessuna nè per me, nè per l'onorevole guardasigilli. Se quest'argomento avesse forza, bisognerebbe cancellare il numero secondo dell'articolo 38 del progetto ministeriale. In quell'articolo è detto che il Consiglio di disciplina sorveglia la condotta dei praticanti già ammessi, e se sono cattivi dà il suo avviso per espellerli.

Allora io credo che sia cosa più prudente, più ragionevole di fare quest'esame in via primordiale e d'impedire che uno entri per poi essere scacciato. Credo che tutte le misure di cautela sia bene di riunirle per impedire l'ammissione. Meno doloroso è il non essere ammesso in un corpo, che il vedersene scacciato.

Ad ogni modo se il Consiglio di disciplina è riconosciuto nel progetto ministeriale come imparziale per sorvegliare la condotta degli ammessi, per portare un avviso sopra questa condotta, egli deve essere riconosciuto come ugualmente imparziale per quell'avviso, che sarebbe richiesto dall'ufficio centrale, nel caso di ammissione.

Dirò di più: quando si tratta dell'ammissione, la capacità del candidato, i suoi talenti, la sua probità sono ancora incerti: ma quando invece è ammesso, quando ha due o tre anni di esercizio, allora dà a conoscere la sua capacità, ed allora sì che il Consiglio di disciplina può divenire più facilmente capace d'invidia, capace d'ingiustizia, e quest'invidia sarebbe mossa dall'attività spiegata, dai talenti dimostrati, dalla clientela guadagnata. Quest'invidia farà sì che allora si commetta l'ingiustizia, e allora sarà più facile che si commetta che prima.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Parmi che l'onorevole preopinante sia in errore sulle conseguenze del n° 2 dell'articolo 38.

In ogni caso può riservarsi la questione allorchè si tratterà di discuterlo, e se credono ne possono chiedere la soppressione.

**DEFERRARI**. Anzi, no.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Intanto da ciò non segue che per l'esercizio di un diritto si abbia a fare prova di buona condotta la quale, ripeto, sempre sino a prova contraria presumesi.

Del resto prego il Senato di avvertire che nessuno ha

risposto alle difficoltà di applicazione da me opposte ed alle gravi e pericolose conseguenze che dimostrai ne deriverebbero quando si muovesse una lite da colui che fosse stato respinto, ed egli deducesse capitoli per provare il contrario di quanto fosse scritto in un certificato meno favorevole, ed inoltre è fermo mio convincimento che noi leaderemo i principii di giustizia e di libertà senza che d'altra parte si riesca ad ottenere quell'intento a cui colla sua proposta mira l'ufficio centrale.

**DI CASTAGNETTO**. Io credo esservi grandissima differenza tra il procuratore costituito e quello non ancora costituito. Che il procuratore costituito debba dipendere dalla Camera di disciplina, non ci vedo inconveniente: quando un procuratore è costituito, gode di una riputazione, appartiene al suo corpo e deve dipendere dalla Camera di disciplina, ed ha molti maggiori mezzi di difendersi, che non ha il procuratore da eleggersi. Questo sicuramente può fare fede della sua moralità (ed io credo che fino ad un certo punto debba farne fede, e il paragrafo 3 dell'articolo 5 parmi sia a ciò sufficiente), ma non vorrei che dipendesse dal Consiglio di disciplina, come credo pure che sia difficile la prova che si chiede con un certificato del Consiglio delegato.

Questo potrebbe eseguirsi nei comuni piccoli, ma nelle città popolate sarebbe difficile che ciò sia, od almeno non presenti quella guarenzia che noi desideriamo che sia una guarenzia reale: sarebbe solamente una guarenzia fittizia.

Nelle grandi città io credo sia preferibile l'obbligo di un certificato dell'ufficio di questura, ed amerei di preferenza un avviso del Ministero pubblico all'avviso del Consiglio di disciplina.

**PRESIDENTE**. Domando se l'ufficio centrale mantiene ancora la sua redazione.

**SCLOPIS**. L'ufficio pensa però di concentrare l'autorità di rilasciare questi certificati, e che quest'autorità sia commessa alla Camera di disciplina ove esiste, od all'assemblea di procuratori dove non esiste la Camera di disciplina.

**PRESIDENTE**. Leggerò la disposizione quale viene ora rimessa formolata dall'ufficio centrale:

« N° 8. Avere davanti alla Corte od al tribunale fatto fede di buona condotta, mediante avviso emesso dalla Camera di disciplina, od in difetto dall'assemblea dei procuratori. »

Metto ai voti la disposizione così concepita.

Chi vuole adottarla sorga.

(Dopo prova e controprova risultano 23 i votanti in favore e 26 quelli contro.)

(Il Senato rigetta.)

Stante l'ora tarda, il Senato s'intende convocato per domani alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

## TORNATA DEL 21 MAGGIO 1858

-15-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Nuova redazione del numero 9 dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale, ed accettata dal ministro di grazia e giustizia — Aggiunta di un paragrafo al medesimo fatta dal ministro suddetto — Approvazione di questo numero e dell'aggiunta suindicata — votazione dell'intero articolo 5 — Approvazione degli articoli 6 e 7 ministeriali — Adozione degli articoli 8 al 18 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed accettate dal ministro di grazia e giustizia — Soppressione dell'alineam dell'articolo 19 proposto dall'ufficio centrale, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 19 al 21 — Soppressione dell'articolo 22 del progetto ministeriale, acconsentita dal ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 23 al 27 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, concordate col ministro di grazia e giustizia — Obbiezione all'articolo 28 del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione di quest'articolo colla modificazione ed aggiunta proposte dall'ufficio centrale, e dei successivi articoli sino al 31 — Adozione dell'articolo addizionale, divenuto articolo 32, proposto dall'ufficio centrale — Obbiezione ed appunti del ministro di grazia e giustizia all'articolo addizionale 33, pure proposto dall'ufficio centrale — Osservazioni a sostegno del medesimo del relatore Musio — Rigetto di quest'articolo addizionale — Approvazione degli articoli 33 al 35 del progetto ministeriale, colle aggiunte fatte dall'ufficio centrale — Aggiunta all'articolo 36 ministeriale fatta dall'ufficio centrale, combattuta dal ministro di grazia e giustizia, e difesa dal relatore Musio — Rigetto di quest'articolo — Approvazione di quest'articolo e dei successivi sino al 39 del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(È presente il ministro di grazia e giustizia.)

**MARIONI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** Nel riaprire la discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore, debbo rammentare al Senato che fra i paragrafi dell'articolo 5, rimandati all'ufficio centrale per un nuovo studio, trovavasi pure il paragrafo nono del progetto ministeriale, che corrisponde all'undecimo del progetto dell'ufficio centrale. La proposta ministeriale era così concepita:

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento. »

Tenendo conto delle osservazioni fatte dal senatore

Persoglio, l'ufficio centrale avrebbe proposta una nuova compilazione in questi termini:

« Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello, e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico, sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti descritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento.

« Da questi provvedimenti potrà essere luogo all'appello alla Corte, e dalla sentenza della Corte potrà farsi luogo all'opposizione davanti alle classi unite. »

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Questa nuova redazione fu combinata d'accordo col Ministero; io proporrei però ancora che si facesse un'aggiunta così concepita:

« I termini e la procedura per l'appello, o per l'opposizione suddetti saranno determinati dal regolamento. »

Non ho bisogno di svolgere i motivi di quest'aggiunta perchè evidenti.

**MUSIO**, relatore. L'ufficio centrale ha niente in contrario e trova conveniente, anzi necessaria l'aggiunta.

Tale aggiunta era già stata introdotta, e forse nella fretta con cui sono stati trascritti gli articoli sfuggì.

**PRESIDENTE.** Metto quindi ai voti il numero 9 di quest'articolo 5, quale è stato letto, coll'aggiunta proposta dall'onorevole guardasigilli.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Ora tutte le disposizioni contenute nell'articolo 5 essendo state partitamente adottate, occorrerebbe un voto complessivo sopra l'articolo medesimo.

Io darò nuova lettura di quest'articolo, perchè ciascuno possa averlo presente, essendosi introdotte molte modificazioni, sia al progetto ministeriale, sia allo schema dell'ufficio centrale. Resta tuttavia, come mi pare che il Senato abbia già deliberato, che nel riordinare gli articoli si provveda alla riferenza dei medesimi, o ad una espressione più acconcia; ben inteso però che ciò sarà notificato al Senato. *(Dal banco della Commissione. Sì! sì!)*

« Art. 5. Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;

« 2° Avere l'età di anni 25;

« 3° Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi;

« Non avere patito nemmeno condanna correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo.

« Non averne patito nemmeno:

« A) Per ribellione alla giustizia;

« B) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« C) Per rottura di sigilli e sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito;

« D) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« E) Per corruzione di pubblici ufficiali;

« F) Per concussione;

« G) Per abusi commessi in affari in cui siensi introdotti come sollecitatori o difensori;

« H) Per reati contro il costume pubblico;

« I) Per associazione con malfattori, e per bancarotta semplice;

« K) Per fallimento dichiarato.

« Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea di questo articolo potranno essere tolte per gravissimi motivi con decreto reale.

« Ove si tratti di sentenze di condanna pronunciate dai tribunali esteri, la Corte o il tribunale da cui venga chiesta l'iscrizione dell'aspirante, potrà, ove le creda tali da imprimere una nota disonorante, negare l'iscrizione addimandata;

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 5° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di procedura civile e di commercio, ed averne subito con approvazione gli esami;

« 6° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 7° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

« 8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto regio, nei limiti di lire 2000 a lire 8000, per esercire avanti i tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello, vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento.

« Da questo provvedimento potrà essere luogo all'appello alla Corte, e dal provvedimento della Corte potrà farsi luogo all'opposizione davanti alle classi unite;

« 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

Domanderei se nell'alinea del § 3, in cui si dice: « Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea, ecc., » non sia anche il caso di farvi un'aggiunta, ed estenderla a fallimento dichiarato.

**STABA.** Il fallimento non costituisce reato.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io trovo l'osservazione dell'onorevole presidente giusta: e converrebbe forse fare una trasposizione.

**MUSIO, relatore.** All'articolo che parla della grazia, se non m'inganno si riferisce quest'osservazione. Ora il fallimento dichiarato non credo che possa essere cosa su cui cada la grazia, perchè non vi è reato.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, siccome questo stato dichiarato di fallimento costituisce un'incapacità, si vuole che il Re possa rilevarla, sì o no?

*Dal banco dell'ufficio centrale.* No! non è il caso!

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore osservava giustamente che, quanto a questa incapacità, non sarebbe il caso di dare alla Corona il diritto di cancellarla colla grazia.

Effettivamente siccome dipende da uno stato in cui si trova l'aspirante, la grazia non farebbe che in quello

non fosse; e quindi credo che non sarebbe il caso di dare questa facoltà alla Corona.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo rimane come è stato letto.

Ora metto ai voti nel suo complesso l'articolo 5 del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 6 del Ministero:

« Gli avvocati già ammessi al patrocinio o a funzioni giudiziarie possono esercitare la professione di procuratore, mediante l'adempimento delle condizioni stabilite ai numeri 8 e 9 del precedente articolo.

« Quelli che non siano per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni, e potrà farsi anche in un ufficio di avvocato. »

Quest'articolo era pure stato rimandato all'ufficio centrale onde procurasse di riordinare le referenze cogli altri articoli. Non so se questo sia stato fatto.

**STARA.** Si farà poi al fine.

**PRESIDENTE.** Dunque lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 7:

« Uno degli anni di pratica che si sia fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione sarà computato nella pratica prescritta dal numero 6 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto segretario presso una Corte o tribunale provinciale e di segretario di giudice di mandamento varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire la professione di procuratore. »

**MUSIO, relatore.** Bisogna separare i segretari di giudicatura mandamentale.

**PRESIDENTE.** E qui c'è la proposta dell'ufficio centrale:

« Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, e di sotto-segretario presso una Corte o tribunale, varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

« Lo stesso riguardo sarà usato ai segretari e sotto-segretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Questa nuova redazione essendo stata concertata col Ministero, dichiaro di accettarla, ed anzi prego il Senato di ritenere questa stessa dichiarazione per tutte le altre redazioni proposte, salvo che vi sia opposizione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 8 secondo la redazione fattane dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

« CAPO III. — *Dei sostituiti.* — Art. 9. Ogni procuratore può nominarsi sotto alla propria responsabilità un sostituito e può averne anche più di uno; ma in questo caso dovrà ottenerne l'autorizzazione dalla Corte o dal tribunale presso cui trovasi addetto, e dovrà pagare per ognuno degli altri sostituiti la metà della tassa che egli paga in proprio. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Su questo articolo non abbiamo potuto metterci d'accordo col l'ufficio centrale, ma credo che la discussione sarà breve e che avremo il mezzo di metterci d'accordo qui davanti al Senato.

**PRESIDENTE.** Adesso darò lettura dell'articolo proposto dall'ufficio centrale:

« Ogni procuratore potrà, sotto la propria responsabilità, nominarsi quel numero di sostituiti che stimi necessario pel buon andamento del suo ufficio, purchè in verun tempo e luogo non ecceda il numero di cinque, e per ogni secondo od ulteriore sostituito paghi la metà della tassa che paga in proprio. »

**MUSIO, relatore.** Letti i due testi, cioè quello ministeriale e il nostro, si rimase poi d'accordo di non circoscrivere in modo alcuno e di lasciare indefinito il numero dei sostituiti: ma intorno a ciò vi è dissenso nell'ufficio centrale, e due membri volevano ancora tenerlo limitato, mentre tre furono perchè si lasciasse indefinito. Non è stato compilato un testo: manca la redazione, non manca l'accordo col signor ministro.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Se la maggioranza dell'ufficio centrale consente che piuttosto di apporre un limite che io credo illusorio (giacchè mi consta che in tutto lo Stato due soli procuratori hanno un numero di sostituiti maggiore di 5, mentre tutti gli altri non ne hanno che uno o due tutto al più tre) si lasci in facoltà dei procuratori di avere un numero illimitato di sostituiti ritenendo come sufficiente ad impedire gli abusi l'obbligo che ad essi impongasi di dovere pagare la metà della tassa per ogni sostituito oltre il primo, noi saremmo anche su questo perfettamente d'accordo, come osservava l'onorevole relatore; e non rimarrebbe che a redigere in questo senso l'articolo il che mi pare facilissimo a farsi o fatto od appena siasi dal Senato votata la massima nella conformità suddetta.

**SCLOPIS.** Mi pare che sarebbe più semplice ritenere questa redazione o altra simile: « Ogni procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, dei sostituiti e dovrà pagare la metà della tassa che esso paga in proprio. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Vi sarebbe in questa redazione l'obbligo di pagare la metà della tassa anche pel primo sostituito, invece la proposta del Ministero e dell'ufficio centrale era che si pagasse la metà della tassa per ogni sostituito oltre il primo.

**SCLOPIS.** Sì, ogni sostituito al di là...

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'articolo come viene ora proposto dall'ufficio centrale:

« Ogni procuratore può nominarsi sostituito sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

Essendo questa redazione accordata, domando il voto del Senato.

(È approvato.)

« Art. 10. Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incombenze.

« Non può però firmare la prima cedola e la cedola conclusionale, tanto dell'attore quanto del convenuto, le quali dovranno sempre essere firmate dal procuratore, salvo il caso d'impossibilità per ragione di malattia o di assenza, che dovranno essere dal sostituito dichiarate nella firma. »

L'ufficio centrale, mantenendo la prima parte dell'articolo, cambierebbe l'alinea riducendolo ai seguenti termini:

« Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incombenze.

« Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo. »

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Questa è la nuova redazione che fu concordata, e vi aderisco.

**PRESIDENTE**. Lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 11. Per essere ammessi all'esercizio i sostituiti debbono avere i requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 5, ed inoltre avere fatto presso un procuratore esercente una pratica di due anni ed essere inseriti nel catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso le Corti d'appello e presso i tribunali provinciali.

« L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'alinea del numero 9 dell'articolo 5.

« Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per potere esercitare un ufficio di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 13. Il sostituito od il più anziano fra i sostituiti, in caso di morte del procuratore, deve sollecitamente renderne avvisati i clienti dell'ufficio, affinché possano provvedere a norma del titolo XVIII, libro 2°, del Codice di procedura civile, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti nell'ufficio esistenti per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali daranno all'uopo quei provvedimenti che stimeranno opportuni per la conservazione delle carte. »

L'articolo dell'ufficio centrale, riformato, direbbe invece:

« In caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione od interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte, e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti che fossero urgenti nelle cause in istato di decisione.

« Lo stesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorrenza morte, sospensione od interdizione i clienti dell'ufficio, affinché si possa provvedere a norma del titolo XVIII, libro 2°, del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta. »

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Anche questo è stato redatto d'accordo.

**PRESIDENTE**. Allora lo metterò ai voti come l'ho letto ora.

(È approvato.)

**QUARELLI**, segretario, prosegue la lettura degli articoli.

« **CAPO IV. Dei praticanti.** — Art. 14. Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo a determinarsi con regolamento.

« Il candidato procuratore, il quale abbia incominciata la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante una nuova iscrizione. »

Così è stato concordato col Ministero.

(È approvato.)

« Art. 15. La pratica si computa dalla data della prima iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 16. È stretto obbligo dei praticanti di frequentare l'ufficio cui trovansi addetti, ed ivi applicarsi ai lavori che vengono loro affidati. »

(È approvato.)

« Art. 17. La pratica che siasi interrotta per più di sei mesi è prolungata di un periodo di tempo uguale alla metà della durata dell'interruzione, in modo però che non possa l'aumento di pratica eccedere un anno. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio del procuratore dei poveri, sulla richiesta del medesimo, la Camera di disciplina dovrà applicarvi un numero sufficiente di praticanti, da determinarsi all'uopo dal presidente della Corte o del tribunale.

« L'applicazione in detto ufficio non potrà però essere obbligatoria per un tempo maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« CAPO V. Doveri e diritti speciali. — Art. 19. I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste.

« Saranno riputate tali per l'effetto di questa legge le cause in cui il procuratore non ignori che vi osta la cosa giudicata, un atto autentico non impugnato nè impugnabile per nullità, un pagamento od altro fatto od atto manifestamente esclusivo dell'azione o dell'eccezione. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale, ritenendo la prima parte di questo articolo, propose la soppressione della seconda, perchè, a suo avviso, le questioni se osti o no la cosa giudicata sono assai intricate, ed a loro riguardo si può anche in buona fede da un causidico cadere in errore, perchè del pari non è sempre assai facile il giudicare se un titolo sia o no impugnabile, o perchè, enumerando le cause che possono legalmente venire considerate come evidentemente ingiuste, alcuna di queste potrebbero per avventura essere ommesse, quantunque in realtà siano tali e denotino quindi una colpevole avidità in colui il quale, tuttochè convinto non essere i suoi clienti per nulla assistiti in ragione, pure non ebbe ritagno a prestare loro il proprio ministero.

Io confesserò schiettamente non essere affatto infondata l'osservazione dell'ufficio centrale.

Nel proporre la seconda parte dell'articolo che si sta discutendo, io fui mosso dal pensiero che, se è giusto venga in questa legge, mi si permetta il dirlo, organica della professione dei procuratori, proclamato il principio che debbono essi nel loro ministero comportarsi per modo che ne ricavano bensì un onesto guadagno, ma non si cambi in un disdicevole traffico, e d'altra parte giusto del pari che non si lascino interamente in balla dei tribunali, i quali possano loro infliggere pene, non già per un fatto specifico dalla legge espressamente contemplato, ma col generico pretesto di una infrazione alle norme a cui nel loro ufficio devono conformarsi.

Per tal guisa io mirai, non solo a stabilire una disposizione giusta e favorevole ai procuratori, ma anche a meglio tutelare la libera difesa dei cittadini, provvedendo acciò quelli cui la medesima viene commessa all'unico impero della legge sottoposti siano da ogni altro, ed anco dai tribunali affatto indipendenti. Ecco perchè io credetti di dovere specificare i casi in cui debbono le cause ritenersi evidentemente ingiuste.

Siccome però dalle osservazioni fatte dall'ufficio centrale appare che forse cadrebbero, mantenendo una tale enumerazione, in qualche pericolo, anche per togliere un altro inciampo alla discussione, mi risolvo a rinunciare alla legale definizione delle cause da considerarsi come evidentemente ingiuste. Allora la conseguenza logica, secondo i principii che mi hanno determinato a definirle, sarebbe che si sopprimesse intieramente l'articolo.

Però non voglio andare fino a quel punto. Stimo bene che nella legge sia altamente stigmatizzato quel procu-

ratore che contravvenga alla delicatezza, e che, per ingordigia di guadagno, faccia della sua professione un mestiere, non rifuggendo dall'accettare il patrocinio di quelle cause sulla cui ingiustizia non si possa alcun dubbio nutrire.

Ma almeno io vorrei che, violandosi questo principio, non altra pena si incorresse fuorchè nel risarcimento dei danni, oppure in una censura della Camera di disciplina. Quindi io proporrei che fin d'ora si dichiarasse che non si infliggerà la pena della multa e della sospensione comminata nell'articolo 48.

Resterà proclamato il principio; questo servirà a maggiormente appoggiare la condanna ai danni contro quel procuratore che si incarichi di una causa evidentemente ingiusta, servirà a farlo censurare nella Camera di disciplina; perciò, se l'ufficio centrale acconsente a sopprimere la comminazione della pena della multa e della sospensione, non ho difficoltà che resti il principio stabilito nella prima parte dell'articolo in discorso e ne venga soppresso l'alinea in cui sono enumerati i casi delle cause evidentemente ingiuste.

**MUSIO, relatore.** Essendo pienamente d'accordo, è inutile qualunque discorso che si voglia fare in proposito, perchè quest'articolo non porta alcuna soluzione penale...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** (Interrompendo) Ma c'è nell'articolo 48.

**MUSIO, relatore.** Se c'è nell'articolo 48, quando verremo a quell'articolo si dirà: giacchè le ragioni esposte dal signor ministro renderebbero inutile affatto il medesimo, anzi si deve levare, perchè dal fatto dello stesso procuratore nascerà l'azione che nasce, ed allora andrà sottoposto ai danni.

**PRESIDENTE.** Rimane perciò solo la prima parte dell'articolo 19, quale era proposto dal Ministero. (Vedi sopra)

Chi approva l'articolo ristretto a questa parte voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 20, come è stato nuovamente redatto dall'ufficio centrale d'accordo col signor ministro:

« Art. 20. Fuori del caso previsto dall'articolo precedente o di quello in cui vengano richiesti a postulare contro i loro ascendenti o discendenti, oppure contro la moglie, il fratello, il cognato, il nipote od il cugino germano, i procuratori, essendone richiesti, non possono recusare il proprio ufficio.

« Ove siavi rifiuto per parte loro e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 21. È rigoroso debito dei procuratori di non svelare i segreti ad essi confidati dai loro principali per la necessità della difesa. »

(È approvato.)

L'articolo 22 è stato soppresso.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale ha proposta la soppressione di quest'articolo, ed il Ministero vi acconsente.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti il rigetto dell'articolo 22.

(È rigettato.)

(Sono approvati senza osservazioni i successivi articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del progetto del Ministero.)

« Art. 28. I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro anche in carta bollata, numerato ed affogliato, da vedersi egualmente dal presidente del tribunale o da un giudice commesso in margine di ogni foglio, sul quale registro dovranno notare, per ordine di data e senza interruzione o raschiatura, tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento.

« Dovranno esibire questo registro, ogniquale volta formeranno una qualche domanda o in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione sulla medesima. In difetto di tale presentazione, la loro domanda non sarà ricevibile. »

**DI CASTAGNETTO.** Io chiederei solamente una spiegazione relativamente a quest'articolo. Qui è detto che si deve registrare senza interruzione; pare a me che potrebbe accadere il caso che un procuratore il quale è tenuto ad avere il registro stabile nel suo ufficio, riceve da un suo cliente fuori dell'ufficio qualche somma di danaro che non può registrare nell'atto medesimo, perchè deve, per servizio del suo cliente, trasportarsi in luogo lontano dall'ufficio.

Nell'intervallo potrebbe anche darsi il caso che qualche pagamento fosse fatto nel suo ufficio a mani del sostituto, e che il sostituto registrasse il pagamento. Da ciò sembra che potrebbe alle volte nascere difficoltà sull'esattezza dell'esecuzione di quest'articolo, il quale esige la contemporanea iscrizione senza interruzione alcuna.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che la difficoltà temuta dall'onorevole preopinante non sia fondata. Il procuratore che riceve una somma fuori dell'ufficio, ed anche essendone lontano, la registrerà appena sia di ritorno nell'ufficio medesimo, colla data del giorno in cui eseguisce la registrazione, ma facendo in questa risultare del luogo e del giorno dell'avvenuto pagamento. Con ciò non si contravverrà menomamente alla legge, giacchè quello che non si vuole è che si metta la data d'oggi e poi si faccia un'annotazione con quella di ieri. Le date devono sempre seguitare, accennando però se il pagamento fu fatto prima.

**QUARELLI, segretario.** L'ufficio centrale avrebbe proposto di aggiungere: *lasci perfettamente leggibili le parole che occorre di cancellare.*

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Adorisco.

(Il presidente mette ai voti e si approva.)

« Art. 29. Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle

città in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri, deve prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente della Corte o del tribunale. »

(È approvato.)

« Art. 30. Nell'esazione degli onorari debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, e però non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incombenze spettanti all'istruttoria non espressamente nella stessa tariffa contemplata, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

« Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti. »

(È approvato.)

« Art. 31. I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggiore onorario di quello dovuto al procuratore. »

(È approvato.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** È debito di lealtà l'avvertire che vi sono stati aggiunti dall'ufficio centrale due articoli che hanno i numeri 26 e 27.

Io, per accondiscendenza, accetterei l'aggiunta dell'articolo 26, ma non potrei aderire a quella dell'articolo 27.

**PRESIDENTE.** L'ufficio propose due articoli addizionali. L'uno è concepito nei seguenti termini:

« Art. 26. Fra i procuratori, sostituiti ed avvocati, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffici, appropriazione o compartecipazione di emolumenti. Oltre la nullità della convenzione, i contraenti incorreranno nella multa di cui nell'articolo 49. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero lo accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo addizionale, il quale diventa articolo 32.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'altro articolo aggiunto dall'ufficio centrale:

« Art. 27. È parimente vietato ai procuratori di richiedere, al momento della chiamata della causa in spedizione, e segnatamente di quelle sommarie e a giorno fisso, avvocati che non erano già stati prima incaricati del patrocinio delle medesime, per intervenire ad assistere alla trattazione di esse. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Dopo la prova di arrendevolezza che ho dato aderendo alla proposta dell'ufficio centrale fatta nel suo articolo 26, il Senato sarà persuaso che, se io mi oppongo a quella formulata nell'articolo 27, si è perchè gravi ragioni mi persuadono che la medesima deve assolutamente respingersi.

Io biasimo quanto altri mai, e quei procuratori che,

al momento in cui è chiamata la causa per la decisione, ricorrono al ministero dell'avvocato, e quegli avvocati che, senza avere studiata la causa, ed anche credendo che essa non abbia bisogno di essere patrocinata, chiegano ed accordino il patrocinio. Io credo che gli uni e gli altri mancano all'onore, al dovere, alla coscienza. Credo che il procuratore il quale trascenda in questo modo deve essere severamente censurato dalla Camera di disciplina. Credo che l'avvocato il quale si presti a questa specie di traffico si rende indegno dell'alto ed importante suo ministero.

Ma, fatta questa protesta, debbo dichiarare che non potrei in alcuna maniera aderire al divieto assoluto che qui propone l'ufficio centrale.

Non si tratta quivi più del procuratore e dell'avvocato, ma bensì dell'indipendenza della difesa, dell'utilità dei litiganti. E che? Per impedire che il procuratore o l'avvocato, col domandare e col consentire ai patrocini, vengano in qualche caso a fallire ai principii di delicatezza, si vorrà affrontare il pericolo ben più grave, che cioè resti un litigante indifeso? Quando un litigante vedrà il suo avversario che viene al tribunale, anche per una causa semplice, fiancheggiato dalla potente parola ed ingegno di un distinto giureconsulto, non potrà esso in quell'istante medesimo richiedere dal suo canto uguale difensore ai minacciati suoi interessi, ricorrendo in quel supremo momento ad un avvocato che lo difenda? Si dirà che ciò può farlo il cliente, non il procuratore; ma, se concedesi tale diritto al primo, non veggo ragione perchè abbia a negarsi al secondo. Anzi parmi che in alcuni casi il procuratore sarebbe redarguibile, se, avendo avversari assistiti da un avvocato, e riconoscendo da questo che la causa possa essere grave, esso si avventuri a contraddire ad un avversario più potente e lasci il suo cliente indifeso.

Quindi, per non pregiudicare i legittimi diritti della difesa, onde possa esservi sempre la massima eguaglianza fra i litiganti, credo che non dobbiamo introdurre simile divieto nella legge.

Certo che, quando non sia necessario il ministero dell'avvocato, eppure a questo si ricorra dal procuratore e si ottenga, entrambi mancano di delicatezza; ma forse che, volendo colpire questo possibile caso, non verremmo, come ho dimostrato, a dare origine, a maggiori inconvenienti? Quindi dichiaro di non potere in alcuna maniera aderire a questa proposta, e voglio crederla che l'ufficio centrale, intesa la formale dichiarazione con cui il Ministero stigmatizza l'abuso che si teme in quest'articolo, vorrà egli pure acconsentire che si ritenga bensì come indelicato, ma si lasci alla Camera di disciplina di reprimerlo senza introdurre nella legge un divieto, le cui conseguenze sarebbero sopportate, non dal procuratore, ma bensì dai litiganti, che dobbiamo proteggere anzichè mettere degli impedimenti alla loro difesa.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale certamente non meno del Ministero è animato dal desiderio vivissimo di appianare tutte le difficoltà. Però duole molto all'uf-

ficio centrale che non possa ora assecondare questo desiderio, e che con poche parole debba spiegare le ragioni potentissime che l'hanno determinato ad introdurre nella legge quest'articolo, e quelle che l'obbligano ancora a persistervi. L'abuso esiste, l'abuso è denunziato da molte parti, da molti tribunali, da varie Corti. Se l'abuso esiste, la legge deve ripararvi; la necessità di reprimerlo non scema, giacchè non sussiste che la repressione ne possa impedire la difesa. La difesa abbia il più ampio campo, ma certamente il bisogno dell'avvocato non si conosce nel momento che si riferisce la causa. Il bisogno dell'avvocato si conosce già prima assai che la causa venga chiamata all'udienza, ed allora vi è l'avvocato che è incaricato del patrocinio; e l'articolo da noi proposto, non riferendosi a questo caso, non può impedire la difesa.

L'avvocato che si presenta improvvisamente al momento della spedizione non è un avvocato che può avere esaminato i titoli; è un avvocato che può avere nulla fatto di ciò che il suo dovere gli impone per la buona difesa; dunque è un avvocato che viene, non già per difendere un cliente, ma per servirgli d'aggravio ed imporgli il peso di alquante lire di più di quello che gli avrebbe imposto il corso ordinario della causa senza questo inutile o dannoso patrocinio. Per queste ragioni brevemente esposte, l'ufficio centrale crede che debba persistervi, e credo che il Ministero, accertato dell'esistenza dell'abuso, converrà che esiste pure la necessità di reprimerlo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Duole anche a me, ed assaissimo, che l'ufficio centrale non creda di potere rinunziare all'aggiunta da lui proposta a quest'articolo dello schema ministeriale.

L'onorevole preopinante diceva esistere quest'abuso, il ministro stesso riconoscerlo, dunque doversi ammettere un'aggiunta che mira appunto a reprimerlo. Sì, o signori, lo ripeto nuovamente, io credo che l'abuso esiste, e convengo che, dove avviene alcuno, conviene cercare di porvi rimedio e sradicarlo; ma soggiungo, nè penso che da me dissenta l'ufficio centrale, che non è nè provvido nè prudente, per reprimerlo un male, farne uno assai maggiore.

Molti, o signori, sono i mali nella società, che tutti conosciamo e deploriamo, e che pure non sono repressi con disposizioni scritte nel Codice penale o in altra legge, e ciò perchè? Perchè il legislatore deve sempre ponderare le conseguenze che possono derivarne alla società o dall'abuso o dal rimedio che si propone per estirparlo. Del resto io prego l'ufficio centrale di ritenere che noi verremmo qui ad inserire una disposizione che, mi sia lecito il dirlo, e lo dico con tutta la venia a lui dovuta, guasterebbe la nostra legge con opporre un inciampo alla difesa, il che nessuno vuole, senza che d'altronde quindi ne derivi alcun vantaggio in pratica, perchè sono convinto che mai avverrà il caso di poterla applicare. Ed invero, come farebbersi a provare che l'avvocato che fu incaricato della difesa al momento della spedizione della causa non la conoscesse già prima, o

non ne avesse sentore alcuno? Vorrà farsi un'inchiesta per stabilire questo fatto? Vorranno deferirsi dei giuramenti? Per me, lo dico schiettamente, la cosa parmi impossibile.

Quindi noi avremmo il male senza ritrarne alcun frutto, e prego di bel nuovo l'ufficio centrale a non insistere in questa proposta, ed in ogni caso spero che il Senato, tuttochè siano lodevoli i motivi che la determinarono, non vorrà, per le ragioni da me finora addotte, approvarla.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 27 del progetto dell'ufficio centrale, che dal medesimo viene proposto in aggiunta all'articolo ultimo votato, e che il Ministero ha dichiarato non poter ammettere.

Chi vuole quest'articolo si alzi.

(Non è approvato.)

« Art. 28. Non è lecito ai procuratori di ritenere, per difetto di pagamento dei loro onorari e di rimborso delle spese da essi anticipate, i documenti ricevuti dai clienti.

« Possono bensì ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese, fino a tanto che dai loro clienti abbiano ottenuto il rimborso delle medesime ed il pagamento dei relativi onorari. »

L'ufficio centrale proporrebbe quest'articolo:

« Art. 29. Non è lecito ai procuratori di ritenere, per difetto di pagamento dei loro onorari e di rimborso delle spese da essi anticipate, i titoli, documenti e scritture ricevute dai clienti.

« I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese, ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, previa annotazione del debito negli stessi atti e previa sottoscrizione del conto e della parcella, che sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del tribunale, ove ed in quanto la riconosca giusta.

« Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito, ove siavi insufficienza.

« Se invece vorranno provvedersi a termini del successivo articolo 30, allora o verranno aggiudicate tutte le spese, e ciascuno prenderà la parte che lo riguarda, o lo saranno per una parte concernente l'opera di un solo, ed egli solo profitterà del prelevo. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero aderisce.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo ultimamente letto.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 34. Nel caso di condanna nelle spese, il procuratore della parte vincitrice, prima che la sentenza sia eseguita, può chiedere che le spese e gli onorari sieno prelevati a suo favore sino a concorrenza del suo credito.

« La domanda del prelevo deve farsi con ricorso alla

Corte od al tribunale che pronunziò la sentenza, e tale ricorso vuole essere notificato sia al cliente del procuratore istante che alla parte condannata.

« Potrà anche la suddetta domanda farsi all'udienza prima della sentenza, ed in tale caso la Corte od il tribunale potranno ordinare, colla sentenza medesima, il prelevo.

« In caso di opposizione del cliente del procuratore istante, la parte condannata nelle spese ne farà il deposito nella segreteria della Corte o del tribunale che pronunziò la sentenza. »

L'ufficio centrale propone quest'articolo in surrogazione:

« Art. 30. Il procuratore creditore per spese ed onorari potrà domandare il prelevo del suo credito sopra le spese che la sentenza venga ad aggiudicare al cliente. La domanda del prelevo sarà sempre fatta prima della sentenza nell'atto conclusionale, od anche all'udienza, facendone in questo ultimo caso risultare dal foglio dell'udienza stessa, e la sentenza potrà ordinare l'chiesto prelevo colla clausola: *se e come di ragione.* »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero è d'accordo in questa redazione coll'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Chi approva questa redazione sorga.

(È approvata.)

« **CAPO VI. Della Camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.** — Art. 35. In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina composta di sette membri, i quali saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi. »

L'ufficio centrale lo modificò nel modo seguente:

« Art. 31. In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina composta di cinque membri, se il numero dei procuratori esercenti non arriva a venti; di sette membri, se non arriva a trenta, e di nove membri per ogni altro numero superiore di procuratori esercenti.

« I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città, e durano in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sebbene il numero a cui mi consta ascendere i procuratori nei distretti della Corte d'appello e dei tribunali renda forse difficilmente applicabile la modificazione proposta in quest'articolo dall'ufficio centrale, tuttavia, per non fare questioni inutili, seguirò nell'adottato sistema di condiscendenza, e aderisco a questa proposta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale al numero 31.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 36. Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

« Le funzioni però di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

L'ufficio centrale fece un'aggiunta a questo articolo:

« Art. 32. Ogni Camera di disciplina sceglierà nel suo seno un presidente, un censore, un segretario ed un tesoriere. Le funzioni però di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Come avrà già riconosciuto il Senato, la diversità che passa in quest'articolo tra lo schema di legge del Ministero e quello della Commissione riguarda l'ufficio di censore. Il Ministero propone che in ogni Camera di disciplina vi sia un presidente, un segretario ed un tesoriere. Invece l'ufficio centrale vuole che vi sia inoltre un censore cui siano commesse le parti del Ministero pubblico. Comincerò per confessare che nella legge francese sulla composizione della Camera degli *avoués* ed in altre di questo genere vi è effettivamente l'ufficio di censore. Il Ministero però non credette di poterlo proporre nella legge attuale, perchè da alcune informazioni avute da persone pratiche si convinse che questo ufficio di censore, non solo è inutile, ma anzi tende a rendere quasi nulla l'azione della Camera di disciplina.

Infatti al censore spetta promuovere l'istanza perchè siano applicate le pene disciplinari. Ora ognuno vede come odioso sia questo compito. È difficile di trovare chi, avendo una carica gratuita, voglia assumere l'odiosità di instare perchè un suo collega sia sottoposto ad una censura o ad una pena qualsiasi.

Resta più facile la vigilanza della Camera di disciplina e l'applicazione della pena, quando sia il corpo morale stesso che si assuma odiosità siffatta. Mi si dirà che tutti i membri della Camera di disciplina non possono fare l'istanza; è vero, ma allora si è il presidente che la fa, e questi la promuove, non a nome proprio, ma a nome della Camera, e quindi non ricade sopra lui responsabilità alcuna.

Se invece vi è un membro della Camera che dalla legge stessa è designato a fare l'istanza, se si sa che non puossi applicare una pena disciplinare, se quel membro non la richiede, è evidente che su lui viene a pesare tutta l'odiosità, ed allora ne avviene che le Camere di disciplina finiranno per lasciare che queste disposizioni siano scritte nella legge, ma non vengano mai applicate.

Quindi credo che sia molto meglio di non istituire quest'ufficio di censore e di lasciare che le istanze facciano dalla Camera stessa per mezzo del presidente. Del resto ho dovuto persuadermi della necessità della soppressione di quest'ufficio per questi riflessi e per le informazioni avute, che, dove esso esiste, mai, o solo difficilmente, occorre che si applichino le pene disciplinari.

Ho rassegnato questi riflessi al Senato; sentirò le osservazioni che possono essere fatte dall'ufficio centrale, rimettendomi del resto a quanto il Senato sarà, nella sua saviezza, per decidere.

**MUSIO, relatore.** La ragione e l'esperienza hanno suggerito all'ufficio centrale l'idea di un censore presso le Camere di disciplina.

L'esperienza ha sempre insegnato che, quando certi doveri, specialmente odiosi, sono imposti in massa a tutto il corpo, ciascuno deve adempirli e nessuno li compie; ciò avviene specialmente quando si tratta di doveri odiosi. Che invece se, in luogo del corpo, sono questi doveri imposti ad un individuo determinato, allora quest'individuo è nella necessità del proprio dovere, trova modo di vincere qualunque ripugnanza ed esercita anche un ufficio odioso.

In Francia, di dove abbiamo tolto quest'ufficio e dove attualmente esiste, si lodano dell'utilità che da esso si ottiene; dunque l'esperienza è in nostro favore. Io dico che in Francia se ne lodano, giacchè è lodato da qualche autore anche nel 1857.

Il signor ministro dice che invece converrebbe meglio che lo stesso presidente della Camera di disciplina facesse quest'ufficio, e spera che lo riempirebbe meglio del censore.

Colla venia dovuta io dirò che allora si riunirebbero nella stessa persona due funzioni incompatibili. Come presidente di una Camera di disciplina, farebbe l'ufficio di accusatore, e come presidente di una Camera di disciplina farebbe l'ufficio di giudice. Ma possiamo, domando io, nella stessa persona associare due uffici assolutamente incompatibili, che a vicenda uno urta e distrugge l'altro?

Pare adunque che l'ufficio di censore non possa essere adempiuto dal presidente della Camera di disciplina, e che, se si vuole che la Camera di disciplina abbia moto di vita, essa ha necessità di uno che ne le dia l'impulso per assoluta necessità di dovere.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non posso lasciare senza una breve risposta quanto venne dicendo or ora l'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Egli dice che, quando si lascia al presidente, io invece dirò alla Camera di disciplina per mezzo del suo presidente, di chiamare a sè quel procuratore che costui alla Camera stessa in qualunque siasi modo degno di censura, e si farà ad ammonirlo od a censurarlo, a seconda delle circostanze, il presidente farebbe due uffici, cioè quello di giudice e quello di accusatore.

Tale osservazione calzerebbe, se si trattasse di un tribunale, se si dovesse procedere nelle forme per essi stabilite, secondo cui vi deve essere il giudice e l'accusatore; ma in questo caso noi dobbiamo ritenere che si tratta di un'assemblea di famiglia, di un'assemblea che non è destinata a giudicare nelle forme solenni.

In questi casi la Camera chiama a sè colui che si vuole ammonire o censurare, e lo chiama per mezzo di chi? Per mezzo di quello che la rappresenta, cioè il presidente, e, senza il bisogno di accusa, informata del fatto, adempie alle sue funzioni di assemblea conciliatrice, ed all'uopo anche di giudice di famiglia; quindi io non veggo che vi sia la oppostami contraddizione.

Non bisogna confondere la Camera di disciplina coi

tribunali, come pure non bisogna confondere l'ufficio del Ministero pubblico presso i tribunali con quello di censore presso la Camera di disciplina.

Io comprendo che il Ministero pubblico possa adempiere alle sue funzioni presso i tribunali, che possa con coraggio disimpegnarle, perchè non è a fronte dei suoi colleghi, perchè parla nell'interesse della società, perchè è in una posizione così alta che nè può, nè deve, nè ha mai riguardo veruno; ma, quando si tratta di un tribunale, per così dire, domestico, quando si tratta di colleghi e di persone che sono tutti i giorni a contatto fra di esse, creda pure l'onorevole relatore che difficilmente si vorrà trovare chi accetterà l'ufficio di censore, e, quando si accetterà, si accetterà senza che poi se ne adempiano le incombenze.

Io credo che in linea di principio non vi sia necessità di avere questo censore, e che, quanto all'effetto che esso sia per produrre, qualunque possa essere l'opinione dell'autore citato dall'onorevole preopinante, si risolva nell'annullare l'azione della Camera di disciplina, cioè che finisca per essere meglio di non averne alcuna.

Era mio obbligo di coscienza di farne la proposta, e la sostengo senza prevenzioni e senza puntiglio, ma solo perchè credo che si farà male, se si introduce questa carica. Il Senato giudichi e decida come crederà più conveniente.

**MUSIO, relatore.** Io ho parlato d'incompatibilità d'ufficio, e mi pare che l'incompatibilità dell'ufficio non dipende dalla forma, ma dalla sostanza della cosa. La sostanza della cosa è che nei Consigli di disciplina il presidente accusa, il presidente giudica colui che è accusato, onde è nella sostanza della cosa, non nella forma che esiste l'incompatibilità.

Il signor ministro teme che, trattandosi di collega, il censore non avrà mai il coraggio di fare il suo ufficio. Ma questa ragione osta pure al presidente, il quale non lascia di essere collega, perchè siede alla testa, ma appartiene sempre al corpo dei procuratori anch'egli; ed in conseguenza, se è nella ragione di essere collega che il signor ministro teme che sia inutile l'ufficio di censore, questo sarà del pari inutile, se sarà esercitato dallo stesso presidente, che noi crediamo non possa esercitarlo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ricorderò all'onorevole relatore che, secondo il progetto dell'ufficio centrale, il censore accusa; ma, essendo pur sempre membro della Camera senza che espressamente dichiarisi se le funzioni sue abbiano ad impedirgli di prendere parte alla decisione, vi sarà sempre nel silenzio della legge il dubbio, se non altro, che egli ciò possa fare.

**MUSIO, relatore.** Questo non è necessario di dirlo, perchè *intus inest*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Preghe- rei l'onorevole presidente a volere mettere ai voti la massima.

**PRESIDENTE.** La modificazione non consiste che nel-

l'aggiunta della parola *censore*; dunque metterò come emendamento ai voti l'aggiunta di questa parola, e se viene ammessa, io metterò ai voti l'articolo.

Chi vuole, come l'ufficio centrale, aggiunta la parola *censore*, sorga.

(Non è ammessa.)

Metto ai voti l'articolo senza la parola *censore*.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 37. Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento di cinque almeno dei membri. »

L'ufficio centrale propone, in vece delle parole *di cinque almeno dei suoi membri*, di dire: *della maggioranza assoluta*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti così modificato.

(È approvato.)

« Art. 38. Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

« 1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinchè il loro ufficio venga esercitato con quei principi di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

« 2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità;

« 3° Nel dare i provvedimenti disciplinari che sono di sua competenza;

« 4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali;

« 5° Nel prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere tra i procuratori, o tra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« 6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

« 7° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

« L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Pare che l'onorevole relatore volesse domandare la parola.

Forse voleva osservare che nel nostro progetto si parla di certificati di moralità e di buona condotta.

Il Governo propose questa disposizione, ed io la sostengo per le ragioni che ebbi già l'onore di addurre ieri, che cioè può essere nell'interesse degli aspiranti, dei praticanti, dei sostituiti e anche del procuratore stesso di avere un certificato di moralità, e nessuno meglio della Camera di disciplina può trovarsi in grado di spedirlo.

Quindi, nell'insistere perchè venga tale disposizione votata, non credo punto di mettermi con ciò in contraddizione con quanto ieri io ebbi ad osservare opponendomi alla proposta dell'ufficio centrale intorno ai certificati di moralità da esso in modo obbligatorio richiesti per l'ammissione all'esercizio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 88.

(È approvato.)

« Art. 89. Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'articolo 85, le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dalla assemblea generale. »

(È approvato.)

Ora verrebbe a discutersi l'articolo sotto il numero 88 proposto dall'ufficio centrale, il quale dice:

« L'ultimo giorno d'ogni trimestre il presidente della

Camera di disciplina dovrà rimettere al presidente del tribunale, ed il censore all'avvocato fiscale provinciale un rendiconto... »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che si potrebbe, se il Senato lo crede, rimandare la discussione di questo articolo a domani.

**PRESIDENTE.** Voleva cogliere questa occasione per osservare nuovamente al Senato che siamo oggi entrati attivamente in seduta alle 8 1/4; terminandosi alle 5, fa un'ora e 3/4 di seduta, e questo renderà necessario un maggiore numero di sedute, forse maggiore di quello che è desiderio dei più. Io quindi con nuova istanza, che spero non inutile, solleciterei il Senato di volersi radunare domani verso le 2, chè il presidente alle 2 e un quarto sarà al suo banco.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 22 MAGGIO 1858

-16-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia sull'articolo addizionale 38, proposto dall'ufficio centrale — Risposta del relatore Musio a sostegno dello stesso — Replica del ministro di grazia e giustizia — Discorso del senatore Maestri a confutazione del detto articolo addizionale — Emendamento all'articolo medesimo, proposto dal senatore Sclopis, combattuto dal ministro — Parlano il senatore Sclopis e il ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione del relatore Musio — Adozione dell'emendamento del senatore Sclopis — Altro articolo addizionale 39, proposto dall'ufficio centrale, ed accettato dal ministro di grazia e giustizia — Appunti del ministro di grazia e giustizia alle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale all'articolo 40 del progetto ministeriale — Considerazioni del relatore Musio a sostegno delle medesime — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Osservazione del senatore Di Pollone sull'ordine della votazione — Approvazione dell'articolo 40 del progetto ministeriale colle modificazioni fatte dall'ufficio centrale, rigettata però la gradazione della pena di cui al numero 2 del detto articolo dall'ufficio centrale proposta — Adozione degli articoli 41 e 42 del progetto ministeriale, e degli articoli 43, 44 e 45 redatti dall'ufficio centrale, ed accettati dal Ministero — Presentazione di un progetto di legge per aumento di personale nei tribunali d'Aqui e di Vercelli.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(È presente il ministro di grazia e giustizia, e più tardi interviene anche quello dei lavori pubblici.)  
QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**PRESIDENTE.** Facendosi seguito alla discussione intrapresa sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore, farò presente al Senato che questa erasi fermata all'articolo 38 proposto dall'ufficio centrale, che dice:

« Art. 38. L'ultimo giorno d'ogni trimestre il presidente della Camera di disciplina dovrà rimettere al presidente del tribunale, ed il censore all'avvocato fiscale provinciale un rendiconto delle sedute del trimestre contenente un cenno sommario delle cose ivi trattate, degli abusi rilevati, delle contravvenzioni scoperte, dei provvedimenti disciplinari dati contro qualche procuratore, e delle infrazioni che devono dare luogo a maggiori punizioni.

« Il presidente del tribunale e l'avvocato fiscale provinciale vedranno ciascuno, nel limite del proprio ufficio, se fu provveduto in conformità della legge, facendola osservare in caso contrario, e dovranno rispettivamente

informare di quanto occorre il presidente della Corte ed il capo del Ministero pubblico, i quali potranno all'uopo prendere nei casi occorrenti l'ulteriore ingerenza che si addice alla natura delle rispettive attribuzioni.

« I predetti presidenti della Corte e capo del Ministero pubblico esercitano inoltre una vigilanza superiore sulla materia disciplinale. »

Io apro la discussione su questo articolo, avvertendo che s'intende tolta la parte relativa al censore, non essendo stata approvata ieri l'aggiunta di un censore nella Camera di disciplina.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Signori, l'articolo 38 dell'ufficio centrale, che ora si sta discutendo, fu senza dubbio ispirato da quegli stessi motivi che dettarono il paragrafo 8 dell'articolo 5, il quale diede luogo a così gravi e prolungate discussioni e che venne poi respinto dal Senato. Si ha un esagerato timore delle conseguenze del libero esercizio proclamatosi già colla legge 30 maggio 1857, e si parte dall'erroneo supposto che possano prevenirsi gli abusi, che una male fondata prevenzione singolarmente ingrandisce, con misure arbitrarie e con investigazioni non conformi né ai tempi, né alle istituzioni, né alle leggi vigenti. Difatti, o signori, basta leggere quest'articolo per riconoscere come esso risulti dettato da quei sospetti che nel Governo assoluto si nutrivano contro qualsiasi riunione avesse ben anco per scopo non altro che atti di semplice beneficenza. Basta leggere questo articolo per convincersi che esso è fondato sul principio che i tribunali al di d'oggi abbiano ancora come una volta poteri politici

ed amministrativi e possano ad un tempo giudicare e governare, mentre il mandato loro oggidì è alla sfera puramente giudiziaria ristretto.

Infatti si vorrebbe con questo articolo che l'ultimo giorno di ogni trimestre, il presidente della Camera di disciplina debba rimettere al presidente del tribunale ed il censore all'avvocato fiscale provinciale un resoconto delle sedute del trimestre contenente un cenno sommario delle cose ivi trattate, degli abusi rilevati, delle contravvenzioni scoperte, dei provvedimenti disciplinari dati contro qualche procuratore, delle infrazioni che devono dare luogo a maggiori punizioni, in una parola, che al fine di ogni trimestre il presidente della Camera di disciplina debba riferire al presidente della Corte ed il censore al capo del Ministero pubblico tutto quanto si è detto, fatto e forse anche pensato dalla Camera stessa.

Non dirò, o signori, che di questa disposizione non avvii esempio nell'analogo legge francese che in gran parte ha servito di scorta nel compilare questo progetto, nè in verun'altra di simile natura, nè nello schema già redattosi per la composizione della Camera di disciplina dell'ordine degli avvocati. Dirò bensì che, se adottasi una tale proposta, distruggesi evidentemente la autonomia della Camera di disciplina, la quale ad altro non ridurrebbesi che ad una riunione di persone incaricate di che cosa? Di invigilare sulla condotta dei loro colleghi e di denunciarli alla autorità.

Ora, chi mai vorrebbe a simile patto fare parte della Camera di disciplina? Oh per certo questa più non potrebbe in guisa veruna essere considerata come un tribunale di famiglia, ed un'istituzione unicamente rivolta a provvedere nel migliore modo possibile a conservare dignità al corpo medesimo! In verità, o signori, io sono così convinto della evidenza di queste ragioni, che non reputo necessario lo svolgerle d'avvantaggio; a me basti lo averle enunciate; esse verranno dal senso intimo di ciascuno di voi apprezzate senza uopo di ulteriore sviluppo.

Mi farò quindi senza più ad esaminare le altre parti dell'articolo proposto dall'ufficio centrale. A qual pro, domanderassi, verrà la Camera di disciplina alla fine di ogni trimestre a fare questo rendiconto al presidente della Corte ed al capo del Ministero pubblico? Il primo alinea dell'articolo proposto ce lo spiega:

« Il presidente del tribunale e l'avvocato fiscale vedranno ciascheduno nel limite del proprio ufficio se fu provveduto in conformità della legge, facendola osservare in caso contrario e dovranno rispettivamente informare di quanto occorre il presidente della Corte ed il capo del Ministero pubblico, i quali potranno all'uopo prendere nei casi occorrenti l'ulteriore ingerenza che si addice alla natura delle rispettive attribuzioni. »

Io lodo l'intendimento dell'ufficio centrale e massime dell'onorevole relatore che scriveva queste parole; si volle che questo rendiconto avesse uno scopo ed uno scopo assai commendevole; ma, di grazia, quali saranno questi provvedimenti, che cosa si vorrà, o meglio, che

cosa si potrà fare? Il presidente del tribunale, il capo del Ministero pubblico, il presidente della Corte hanno dalla legge un mandato limitato; essi non fanno nè possono fare se non quanto la legge ha specialmente ad essi attribuito; ora mi dica l'ufficio centrale, mi dica in specie l'onorevole relatore se qualche disposizione siavi in questa legge, ovvero in qualche altra ve ne abbia la quale autorizzi il capo della Corte o del Ministero pubblico ad adottare provvedimenti ove dal rendiconto di cui si esige la presentazione ogni trimestre si venisse a scoprire che la Camera di disciplina non fece quanto forse poteva desiderarsi che fosse da essa fatto? Istituirassi un procedimento? Sarà il capo della Corte che lo aprirà? Vi sarà, o no, la istanza del Ministero pubblico? In verità io non so che cosa mi si possa a questo riguardo rispondere.

Dico bensì che la disposizione contenuta nel principio dell'articolo di cui si tratta toglie intieramente l'autonomia della Camera di disciplina, e non produce poi alcun effetto in pratica, se pure voglia eccettuarsi quello di fornire occasione al capo della Corte ed a quello del Ministero di sapere che cosa sia fatto nella Camera di disciplina.

A questo si riduce ogni effetto di tale obbligo perchè, lo ripeto, mancherebbero pur sempre i mezzi e all'uno ed all'altro di provvedere ulteriormente, quando venissero a loro avviso a riconoscere che la Camera di disciplina mancò in qualche parte al suo compito. Ma questo non basta ancora a rassicurare l'ufficio centrale sulle temute conseguenze del libero esercizio. Una così gelosa vigilanza, un sindacato così severo che vorrebbe stabilito sulla Camera di disciplina, non lo soddisfa interamente e si propone per aggiunta che il presidente della Corte e il capo del Ministero pubblico esercitino inoltre una vigilanza superiore sulla materia disciplinare. Anche qui io dimando che cosa vogliasi intendere con questa vigilanza superiore sulla materia disciplinare. Che cosa essa significa? Che cosa faranno in virtù di essa il capo della Corte e il capo del Ministero pubblico? Ben so che nella legge sull'inaffidabilità dei giudici è detto che il presidente della Corte esercita una vigilanza su tutti i membri e che la Corte l'esercita sui tribunali, ma ivi è definito in che la medesima consista e quali ne siano le conseguenze, stabilendosi che in forza di essa il presidente può chiamare a sè i membri della Corte ed ammonirli. Invece nella presente legge non essendo nè anche stabilito questo diritto in favore del presidente e del capo del Ministero pubblico, io credo affatto illusoria una disposizione che non può, come ho accennato, avere alcun pratico risultamento.

Io non voglio dilungarmi d'avvantaggio nel dimostrare come non siano nè convenienti, e mi sia permesso di dirlo, neanche regolari e legali le proposte contenute in quest'articolo; e credo che ognuno possa sentirlo più che io non potrei dimostrarlo. Mi riservo però, udite le osservazioni che saranno per farsi dall'onorevole relatore, di replicare, ove ne sia il caso.

*senato, relatore.* Se gli altri giorni e nelle altre parti

della legge ho studiato di essere breve, oggi ed in questa parte che cade in discussione studierò di essere laconico. Il Senato apprezzerà i motivi di questo laconismo. Animati tutti dal puro e semplice desiderio di fare bene la cosa pubblica, non si deve lasciare dubbio che si siano ascoltate vanità personali.

Comincerò dal convenire col signor guardasigilli che un inciso contenuto in quest'articolo 38 può allarmare quello cioè di dare un cenno sommario delle cose trattate. Il senso generico di queste parole ingenerò il dubbio che si voglia penetrare in tutto quello che si può trattare nelle Camere di disciplina, e si disse che può ingenerare anche germi di diffidenza fra i membri di esse per dire liberamente il loro avviso. Ma egli sembra che parlandosi di cose trattate nella Camera di disciplina, queste non possano riguardare che le loro attribuzioni, e che non si possa sospettare di volere sapere ogni e qualunque parola fosse uscita dalla bocca ai membri che la compongono; ma il togliere questo inciso non pregiudica niente al senso dello stesso articolo.

Dirò adesso brevemente quali sieno stati i motivi, dai quali è partito l'ufficio centrale nel proporre il testo dell'articolo 38. Primo motivo è stato quello che, siccome il Collegio dei procuratori è la loro Camera di disciplina, non si può considerare che come un complemento del sistema e dell'ordine giudiziario, perciò parve che un nesso doveva esistere che rannodasse la Camera di disciplina al rimanente dell'ordine intero; parve che la parte dovesse rannodarsi al tutto. Questo è stato il primo motivo che ci ha suggerito il rendiconto trimestrale; nè ce ne distolse l'idea che qui si trattava di una certa magistratura domestica.

Non vi può essere magistratura più domestica di quello che sia il consiglio di famiglia, composto delle persone più care ai minori. Per altro in questa stessa magistratura vi entra l'autorità; siede alla testa l'autorità.

Dunque anche nelle Camere di disciplina che sono una magistratura quasi domestica e che sono l'immagine dell'altra facilmente poteva entrare l'autorità stessa. Però noi ci siamo astenuti dall'intromettervela perchè ci è sembrato che qualunque elemento estraneo non dovesse appartenervi senza falsare la natura.

Noi avevamo un altro mezzo per cui rannodarla al rimanente dell'ordine giudiziario; ed è quel mezzo che è in vigore in Francia, cioè l'omologazione.

Ma fra i due mezzi ci è sembrato che seguendo l'esempio della Francia, ed entrando ad approvare atto per atto le deliberazioni della Camera di disciplina, noi avremmo distrutto l'autonomia della Camera stessa; perciò, rigettando l'omologazione francese, noi abbiamo preferibilmente adottato il rendiconto trimestrale, il quale lascia libero ed autonomo il movimento giornaliero ed interno della Camera di disciplina, e non ha luogo che in fine del trimestre.

Ci si è detto che ora non conviene dare questa attribuzione alle Corti ed ai tribunali, perchè dopo lo Statuto il loro mandato è limitato, e non deve uscire dal

limite che è imposto dalla legge. Ma per concedere ai capi delle Corti e dei tribunali l'ispezione in discorso non si esce punto dallo Statuto e dalla legge.

Noi, a norma di ciò che si è proposto in questo articolo, abbiamo tolto la legge 7 maggio 1851 prescrivente le regole fondamentali della disciplina giudiziaria. Ora a termini di questa legge i capi della magistratura e del Ministero pubblico sono i centri supremi della disciplina generale. Dunque noi non abbiamo creato nuovi centri, e non siamo usciti nè dalla legge nè dallo Statuto.

Con queste poche parole faccio punto al mio discorso.  
DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io sento il bisogno di ripetere anzitutto che nel combattere quest'articolo 38 dell'ufficio centrale, non rinvocai menomamente in dubbio che esso sia stato dettato nell'unico intendimento di giovare nel migliore modo possibile alla amministrazione della giustizia. Ciò premesso, mi si consenta il dirlo, le osservazioni or ora fatte dall'onorevole relatore mi hanno vieppiù persuaso che sarebbe assai inconveniente e di sommo pericolo il lasciare che in questa legge si introducano le disposizioni di cui si tratta. L'onorevole relatore esordiva osservando che l'ufficio centrale fu mosso a proporle perchè credette che i procuratori, come pure gli avvocati patrocinanti, sono anche essi pubblici ufficiali dell'amministrazione della giustizia, e quindi vi debbe essere un certo nesso tra questi, la magistratura ed i capi della medesima. Questo, o signori, è a mio avviso, un errore massimo ed assai pericoloso. Comprendo che i capi della magistratura esercitino tutta la maggiore vigilanza possibile sui membri che la compongono, perchè ognuno compia al dovere suo e vengano mantenuti la dignità ed il decoro del corpo, ma sono del pari convinto che vi sarebbe pericolo gravissimo ove i difensori menomamente dipendessero, nello esercizio delle loro funzioni dai capi della magistratura e dai tribunali. Essi ad altri non hanno ad essere che alla legge soggetti: in questa vi devono essere norme onde non trasmodino nell'adempimento del loro ufficio; ma ben vede il Senato che non vi sarebbe più difesa possibile, che ogni indipendenza di essa verrebbe a mancare quando i difensori fossero allo arbitrio dei tribunali sottoposti. Io sono, e lo dichiaro altamente, quant'altri mai persuaso che nessuna Corte, nessun capo del Ministero pubblico, nessun tribunale sarebbe mai per abusare del suo potere arbitrario in odio di un difensore, ma non è per ciò che nel fare una legge abbiasi a concedere una facoltà eccessiva e da cui potrebbero sorgere tali inconvenienti. Quale indipendenza ancora rimarrebbe al procuratore, quale al patrocinante se i malesimi debbono sottostare all'arbitrio dei magistrati? Se venne dunque introdotto questo articolo perchè i procuratori dipendano disciplinarmente dai tribunali, precisamente per ciò dobbiamo respingerlo ove vogliasi che la difesa non sia un'illusione.

L'onorevole relatore faceva notare che in Francia si fa ancora di più, non avendo qui le deliberazioni della

Camera di disciplina alcun vigore ove non siano omologate. Anzitutto, io prego l'onorevole relatore a ricordare che la legge sull'esercizio della professione dei procuratori fu fatta in Francia il 13 frimaio, anno nono, in quei giorni appunto in cui eravi somma diffidenza contro tutti i corpi, qualunque fossero, e noi, la Dio mercè, viviamo in tempi in cui regna la massima fiducia verso i cittadini, sia individualmente, siano anche riuniti in corpo. Non possiamo pertanto ammettere la similitudine di un sistema cui siamo per buona ventura diametralmente opposti. Dirò poi che errava l'onorevole relatore credendo che tutte le deliberazioni della Camera di disciplina in Francia siano sottoposte all'omologazione. Con la citata legge, 3 frimaio, anno nono, le Camere di disciplina procedono « par décisions lorsque il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas. »

In essa adunque si fanno due grandi distinzioni: o si tratta di polizia interna e di disciplina, e allora le Camere procedono per decisioni assolute; o si tratta di altri casi, ed allora danno un avviso. E qui v'ha l'altra disposizione cui alludeva l'onorevole relatore: gli *avis* devono essere omologati, non le decisioni, le quali non sono sottoposte a veruna omologazione, ed a veruna approvazione, come realmente deve essere perchè non perdano il loro carattere di decisione di famiglia, e non cessi nei membri del Consiglio di disciplina in quanto su tali materie giudicano quel carattere di giurato che rivestono, ed il quale sarebbe affatto con ogni ingerenza della autorità giudiziaria inconciliabile. Quando poi si trattasse di altri fatti, per esempio, delle parcelle e simili, in allora la Camera di disciplina procede per avviso, e questo deve approvarsi dai tribunali. Ecco in qual modo si parla di questa omologazione all'articolo 3 della citata legge:

« Tous avis de la Chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8. »

Vede l'onorevole relatore che, quanto alle cose relative alla disciplina ed alla polizia interna, la legge di Francia lascia alla Camera di disciplina pienissimo arbitrio; quindi, se noi vogliamo togliere esempio da quella legge, ne viene di necessità che debbesi il proposto articolo respingere perchè col medesimo sarebbero le Camere di disciplina sottoposte al sindacato dei tribunali anche nelle materie disciplinari.

L'onorevole relatore per giustificare poi l'ultimo paragrafo di quest'articolo, che è il più illusorio, e quello che maggiormente mi rincrescerebbe fosse adottato, osserva che nella legge 12 maggio 1852 sulla disciplina dei membri della magistratura, ai capi della Corte è affidata la vigilanza superiore sulla materia disciplinare. Ne convengo facilmente ove si tratti dei membri della magistratura; ma non posso del pari convenirne quanto ai patrocinanti, quanto ai procuratori i quali debbono essere anzi dalla magistratura affatto indipendenti. Questa deve contro di essi applicare la legge quando riconosca che siasi violata; ma a ciò ha il suo compito

da restringersi senza che si possa ad una disciplinare vigilanza sopra i medesimi estendere.

Persisto quindi a chiedere al Senato che voglia respingere quest'articolo 33 dell'ufficio centrale, e ciò tanto più che le disposizioni già votate, e quelle che verremo adottando nel capo intorno alle pene, sufficientemente assicurano che con questa legge non si lascerà agio ai procuratori di potere trasgredire in modo alcuno al debito loro; non è quindi nè opportuno nè conveniente lo introdurre disposizioni, non solamente inusitate ed insolite, ma per di più lesive dell'indipendenza che debbono avere i procuratori e che non sarebbero d'altra parte per produrre in pratica verun utile effetto.

**MINISTRI.** Mi duole di non potere ammettere fra i miglioramenti recati al progetto di legge in discussione dagli onorevoli senatori dell'ufficio centrale l'articolo 33. Non lo trovo d'accordo colla natura della Camera di disciplina, sia rispetto ad essa, sia rispetto ai procuratori.

L'articolo dice in sostanza, e pressochè in questi termini:

La Camera deve trasmettere alla fine di ogni trimestre un rendiconto al presidente del tribunale delle sue sedute, contenente un sommario delle cose trattate, degli abusi rilevati, delle contravvenzioni scoperte, dei provvedimenti dati contro qualche procuratore, e delle infrazioni che devono dare luogo a maggiori pene. E il presidente del tribunale e l'avvocato fiscale procederanno in conformità della legge. E poi devono informare il presidente della Corte e il capo del Ministero pubblico, i quali prenderanno l'ultima ingerenza che si adice alle loro attribuzioni.

La disposizione, mi pare, non accorda alla Camera quella fiducia che deve conciliarle il rispetto del corpo dei procuratori. Ora la legge che crea un'autorità, o un pubblico ufficio, deve mostrare che ha in esso una pienissima confidenza. Ma per contrario la disposizione è sospettosa, soggettando la Camera ad un trimestrale rendiconto. E perchè questo rendiconto? Per sentire di quali cose si è trattato. Si dubita adunque che la Camera possa trattare cose non lecite, e contrarie alla legge.

Si vuol sapere quali sono gli abusi, quali le contravvenzioni scoperte. Ma la Camera è istituita per togliere gli abusi, per punire le contravvenzioni, non per denunciarle.

Non basta. Si vuol vedere se vi sia luogo a maggiori pene delle applicate. E allora si sottopone un giudizio disciplinare e famigliare ad una specie di pubblico giudizio.

La Camera di disciplina è un magistrato paterno che veglia sopra i suoi colleghi; previene le loro mancanze e le reprime. Mentre il Consiglio di disciplina veglia sulla condotta dei suoi colleghi, provvede all'onore del corpo e degli individui. La costituzione dei procuratori in un corpo fa nascere in essi un sentimento d'onore, che direi solidale. L'uno ha interesse che tutti e singoli i colleghi non si allontanino dai loro doveri.

Se vi sono mancanze, il Consiglio, secondo i casi, le reprime, ma opera prudentemente, riservatamente, umanamente. È un padre che castiga un figlio. Il colpevole trattato con modi caritatevoli ed umani e senza pubblicità è ricondotto al dovere: l'onore del corpo è salvo, ed è provveduto in via di conciliazione all'interesse dei terzi. Se il presidente del Consiglio deve denunziare il colpevole al presidente, e questi al fisco, allora si falsa la istituzione. Si converte in un ufficio fiscale un ufficio paterno.

Si compromette l'onore dell'individuo e del corpo. I membri riguarderanno il Consiglio come un avversario; e la fiducia e il rispetto verranno meno. Non sarà più una famiglia, l'unione dei procuratori, ma un consorzio male composto e discorde, in cui cesseranno tutti gli effetti socievoli, e diverrà odioso il vincolo naturale della fraternità.

Io quindi non posso riguardare come conforme all'indole della Camera di disciplina il proposto articolo, sia nel rispetto del decoro della Camera, sia nell'interesse morale dei procuratori.

**SCLOPIS.** Signori senatori. Io credo che sia necessario, prima di tutto, di sgombrare questa discussione da alcune prevenzioni che vi si sono introdotte.

Il signor guardasigilli ci ha parlato di una esagerazione di timore di uso di libertà che, secondo lui, appariva nel principio della discussione. Forse si potrebbe rispondere che questo timore di uso di libertà non era in noi ingenerato fuorché dal dubbio che credevamo esistere che sotto la coperta di libertà covasse pericolo di danni ai cittadini. Ora poi non so se mi sia permesso di retorquiere il rimprovero.

Io tomo che il signor guardasigilli abbia esagerato alcun poco il timore dell'arbitrio della magistratura, rispetto alla Camera di disciplina ed alla professione di procuratore; ed è per questo che bramerei che la nostra discussione procedesse sciolta, all'unico fine, che è quello di assicurare il buon servizio dell'amministrazione della giustizia. Vogliamo noi un buon servizio dell'amministrazione della giustizia, e possiamo perciò prescindere dall'aver alcuna sorveglianza affidata a magistrati sopra l'esercizio delle funzioni della Camera di disciplina? In questa parte sta il nucleo della discussione.

Che cosa è l'amministrazione della giustizia? E parlo attivamente per rispetto alle persone che sono incaricate di quest'amministrazione della giustizia. Essa è un complesso di attribuzioni, le quali tendono tutte per diversi mezzi allo stesso fine. Tant'è vero che noi abbiamo un vocabolo il quale indica questa unione, cioè l'ordine giudiziario.

Nell'ordine giudiziario entrano non solamente i giudicenti, ma entra il Ministero pubblico, ed entrano pure quelli che comunemente si chiamano ufficiali ministeriali. Io credo che questo nesso, che collega queste varie parti, questi vari funzionari, sia nell'interesse reciproco degli esercizi delle rispettive funzioni, e sia poi nell'interesse principalissimo della buona amministrazione della giustizia.

Pellegrino Rossi, il cui nome sarà sempre ricordato con riverenza e compianto in ogni degno Parlamento italiano, Pellegrino Rossi ingegnosamente diceva che l'organizzazione giudiziaria è la macchina in riposo, e che la procedura è la macchina in moto. Questo spiega evidentemente, dirò quasi graficamente, le incombenze degli ufficiali ministeriali.

Bisogna mettere in moto questa macchina: questa macchina è principalmente composta dell'efficacia dei giudicenti, ma è servita in varie parti dai ministri inferiori della giustizia, dagli ufficiali ministeriali. Ufficiali ministeriali sono, appena uopo è che lo rammenti, i notai, sono i procuratori, sono gli uscieri.

Non sono ufficiali ministeriali gli avvocati, perchè questi non intraprendono che l'ufficio della parola, e non sono coordinati permanentemente colla macchina della organizzazione giudiziaria. Ma gli altri, i quali sono impegnati per ufficio permanente, per rapporti giuridici nell'esercizio di questa macchina, sono ufficiali ministeriali. Postochè sono ufficiali ministeriali è naturale che chi sta a capo di questa importantissima parte di servizio pubblico, quale è l'amministrazione della giustizia, è naturale, dico, che si faccia capace del come si possa l'amministrazione della giustizia mettere in moto convenientemente.

Osservava l'onorevole guardasigilli che attualmente il mandato dei magistrati, dei tribunali è limitato ad udire i piati ed a rendere le sentenze.

Io credo che non sia solo attualmente, ma che anche prima del nostro regime costituzionale, eccettuata la parte che rifletteva certe attribuzioni speciali affidate ai Senati, i magistrati, i tribunali non fossero incaricati d'altro che di giudicare, di dare le sentenze e di decidere su quanto era loro posto davanti.

Notate, o signori, che la giustizia non si amministra spontaneamente: bisogna che sia eccitata; la parte pubblica promuove, il ministero dei giudici eccitato risponde. La parte privata muove anch'essa la sua istanza, ed il giudice interrogato risponde. Non si può fare diversamente; ma vi è tuttavia un comune dovere in tutti quelli che giudicano di fare sì che l'amministrazione della giustizia proceda regolarmente.

Nel nostro sistema giuridico è il Ministero pubblico che attende a questa incombenza; ma il Ministero pubblico non si considera solamente come disgiunto, ma si considera come congiunto intrinsecamente coll'ordine giudiziario. Tanto è vero, che nell'antica organizzazione giudiziaria della Francia, che si può citare sempre con un titolo di onore, c'era un proverbio: *ogni consigliere è procuratore generale*.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che incombeva l'obbligo ed il diritto anche alla magistratura meramente giudicante, quando vi mancasse l'azione del Ministero pubblico, di provvedere, perchè si rendesse buona, intera, pronta giustizia.

È impossibile di farsi un'idea, a quello che mi pare, di un tribunale, il quale, essendo la superiorità giuridica, manchi di un nesso con gli ufficiali ministeriali

che sono più direttamente connessi colla stessa amministrazione della giustizia, coi notai, soprattutto coi procuratori.

È necessario che il magistrato, il tribunale eserciti una tal quale vigilanza, la quale si coordini unicamente allo scopo del regolare esercizio delle loro funzioni. Qui non si tratta d'inquirere, nè di esercitare una curiosità indiscreta, nè di fare valere un'autorità che sarebbe ancora maggiormente indiscreta; si tratta unicamente di curare come parte superiore, che ciò che si fa sia secondo l'ordine prescritto, sia secondo l'ordine tutelare della società.

Sarebbe possibile che si potesse mantenere questo buon ordine che è richiesto in tutti gli Stati, ma che è maggiormente richiesto negli Stati costituzionali, se fosse assolutamente recisa ogni comunicazione di relazione? E quando dico di relazione, dico di dipendenza, perchè il magistrato sta sempre nel grado di superiorità tra questa parte di ufficiali ministeriali che sono i procuratori; dico il magistrato giudicante, e il Ministero pubblico, che è il guardiano preposto dalla legge per invigilare sul procedimento regolare di questi atti giudiziari.

Io credo che questa recisione sarebbe molto dannosa; sarebbe dannosa perchè appunto, per le considerazioni addotte nell'altra tornata dall'onorevole guardasigilli, vi è sempre un po' da temere che la Camera di disciplina, costituita come è di individui eguali nella loro posizione, manchi di una certa efficacia; è da temere che qualche volta per un'indulgenza che non vorrei poi assolutamente riprovare, non si astenga dal prendere in una considerazione un po' severa ciò che occorrerebbe per altro di reprimere.

Fra i pari è più difficile il mettere in movimento una censura. Fra i pari conviene sempre stabilire una specie di reciprocità di tolleranza, ed è a questo fine precisamente che io credo che tenda la vigilanza che io vorrei conservata in questa legge per parte dei tribunali sopra l'esercizio della professione di procuratore.

Io non vorrei che con questa vigilanza, come diceva, s'inquietassero gli individui; vorrei che si desse forza a ciò che deve premere agli stessi procuratori più che a qualunque altro che si mantenga.

Se noi entrassimo nell'esame di quello che ogni dì succede, si vedrebbe come la tolleranza sopra certi abusi lievi degeneri poi in molti casi in trascorsi più gravi, che conviene reprimere colla severità della legge. Se esiste invece un accordo riconosciuto dalla legge tra l'autorità paterna del tribunale, e la deferenza filiale, diremo, della Camera di disciplina, molte cose si potranno aggiustare, molte punizioni si potranno evitare.

V'ha di più: quando si tratta alla gran luce dell'udienza, come diceva Daguesseau, conviene che stieno i vari ufficiali ministeriali nei limiti della loro rispettiva posizione, conviene che i procuratori vedano nei giudici i loro superiori nell'ordine prestabilito; non conviene che possano dire: siamo indipendenti da voi, voi non avete altro a fare che ad applicare la legge repres-

siva quando avvenga il caso. E certamente questo sarebbe il modo più sicuro di togliere affatto quello spirito di famiglia che io vorrei che regnasse non solamente nella Camera di disciplina, ma e nella curia, nel foro, nei tribunali.

Io ho sempre veduto nella mia lunga carriera che là dove procedevano meglio le cose, era dove giudici, Ministero pubblico, Curia s'intendevano insieme, e con mutui benevoli rapporti evitavano alcuni inconvenienti, promuovevano molte utilità.

Queste sono le ragioni principali, o signori, per non prolungare soverchiamente la discussione, che mi muovono a persistere nel principio delle modificazioni che l'ufficio centrale vi ha proposto. Tuttavia, nel mio particolare (e forse non sarò disdetto dai miei onorevoli colleghi) credo si possa togliere molta parte di questo articolo, e quella parte che, anche secondo le osservazioni dell'onorevole relatore, potrebbe avere alcun che di inquisitorio.

Io facilmente abbandonerei i rendiconti; io non vorrei che nulla vi fosse che lasciasse intravedere che menomamente si volesse toccare ai penetrati dell'intimità dei rapporti che esistono tra i membri della Camera di disciplina. Io vorrei che nella legge fosse stabilito il principio che la magistratura, e per la magistratura il Ministero pubblico, avesse ragione di vigilare e che in certe contingenze potesse farsi rendere conto dell'operato.

In conseguenza, come emendamento all'articolo che viene proposto suggerirei il presente testo, il quale è una proposta mia personale, e per conseguenza non se sarò appoggiato dai miei colleghi; ma credo che non mi dilunghi troppo dal loro modo di vedere:

« Il Ministero pubblico presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed, occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni della Camera di disciplina e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali. »

Questo mio progetto, come vedete, non esce dalla più stretta osservanza della legge, non entra in nessuna considerazione relativamente alla Camera di disciplina, mantiene solamente il principio che vi è un nesso tra questi ufficiali ministeriali ed i tribunali e le Corti, e che i tribunali e le Corti mantengono l'interesse generale dell'amministrazione della giustizia colla vigilanza, scomparsa la quale io credo che nascerebbero di molti inconvenienti che a noi tutti certamente preme di evitare.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Se io sono lieto di riconoscere che molte cose dette dall'onorevole preopinante sono verissime, intorno ad altre poi non posso egualmente con lui essere d'accordo. Contesto che i procuratori possano venire considerati per ufficiali dell'amministrazione della giustizia come gli uscrii. Potevano forse esserlo prima della legge 3 maggio 1857, ed a mio credere fu appunto da questo supposto mosso

l'ufficio centrale ad adottare un sistema il quale ha dato luogo a tante discussioni nel corso di questa legge. No, o signori, oggidì i procuratori non sono ufficiali della giustizia più di quello che lo siano gli avvocati. Essi sono semplicemente individui che esercitano una professione i cui doveri e le cui funzioni sono dalla legge determinate. È vero che questa rende in alcuni casi necessario l'ufficio loro; ma da ciò non ne segue che essi possano considerarsi per ufficiali dell'amministrazione della giustizia, come d'altronde lo stesso onorevole conte Sclopis ne porgeva la prova col negare siffatto attributo agli avvocati, benchè nelle cause criminali, per esempio, il loro ministero sia anche necessario, benchè lo sia anche presso la Corte di cassazione.

Non potrei neppure ammettere che possa tornare utile all'amministrazione della giustizia che i capi della magistratura abbiano sopra i procuratori quei diritti e quelle attribuzioni medesime di vigilanza che essi esercitano sopra i loro dipendenti. E, non lo nego, desiderabile che regni fra i patrocinatori e la magistratura il migliore possibile accordo; che quelli veggano nei membri tutti dell'ordine giudiziario persone a cui debbono non solo stima, ma anche particolare rispetto, ma non concederò mai che coloro i quali sono incaricati della difesa degli interessi dei cittadini abbiano nei giudici a vedere persone che possano esercitare qualche influenza sul loro ufficio. Credo però inutile questa discussione. Io non mi dilungherò sulla medesima, tanto più che oggi, per una parte, l'onorevole relatore, e, nel rimanente, l'onorevole preopinante, abbandonarono la proposta fatta nell'articolo di cui è questione. Mi atterro solamente ad esaminare quella che in nome suo venne fatta dall'onorevole conte Sclopis.

Se ho ben ritenuto i termini di essa, egli vorrebbe che invece di questo articolo si dicesse che « il Ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione del regolamento concernente l'esercizio della professione di procuratore, e che a questo scopo possa farsi presentare i registri delle deliberazioni della Camera di disciplina. » Signori, io credo che questa proposta, sebbene diretta ad un ottimo fine, sebbene le sue conseguenze possano certamente conferire al migliore andamento dell'amministrazione della giustizia, non abbia tuttavia ad accertarsi in verun modo come disposizione legislativa. E difatti, la prima parte è evidentemente inutile. Che il Ministero pubblico sia incaricato di vegliare all'esecuzione dei regolamenti che riflettono l'esercizio della professione di procuratore non è il caso di dichiararlo; giacchè è appunto ufficio suo invigilare a che siano tutte le leggi eseguite, ed è suo preciso dovere, quando alcuna se ne trasgredisca, fare istanza presso i tribunali onde sia applicata. Non faremmo dunque altro che ripetere quanto è già nelle attribuzioni del Ministero pubblico compreso. Anzi in questa legge stessa, se l'onorevole preopinante vuol portare la sua attenzione su alcuni degli articoli successivi, vedrà che si è distinto ciò che riflette unicamente la disciplina del corpo e che al corpo unicamente si ap-

partiene di mantenere, dalle altre infrazioni che possono costituire un reato, e si è detto che, quanto a queste ultime, si provvederà dai tribunali sulla istanza del Ministero pubblico. Quindi io credo che la disposizione da lui proposta siccome già compresa nelle attribuzioni del Ministero pubblico in questa legge stessa, sarebbe affatto inutile. Con lui convengo che il medesimo, per l'osservanza di questa legge, deve specialmente vegliare con la massima cura ed attenzione, perchè non si contravvenga ai regolamenti sull'esercizio della professione di procuratore, ma non perciò occorre di dichiararlo; imperocchè fallirebbe al dover suo ove non facesse. Mentre per ciò lo plauso al desiderio suo, non posso accettare una proposta la quale, a mio credere, è affatto superflua.

Quanto alla seconda parte io non potrei accettarla perchè cadremmo appunto nell'inconveniente da lui accennato. Io non credo che si debba dare al Ministero pubblico il diritto di richiedere i registri della Camera di disciplina. Se abbiamo già riconosciuto, anzi se riconosceva lo stesso onorevole preopinante che questa Camera di disciplina ha solo attribuzioni di famiglia, e non è che un tribunale domestico, per così esprimermi, istituito nell'interesse stesso del corpo dei procuratori, se abbiamo riconosciuto che ogni qualvolta vi sia un reato e vi possa essere un'infrazione alla legge, un pregiudizio al pubblico o al privato, cessano le attribuzioni della Camera di disciplina, e vi sottraggono quelle dei tribunali e del Ministero pubblico, il dire che quest'ultimo possa a piacimento richiedere la presentazione di questo registro, sarebbe un falsare l'istituzione, ed un renderla impossibile ed inefficace. Lo stesso onorevole preopinante lo riconosceva abbandonando la proposta del rendiconto trimestrale, e perchè? Perchè si diceva che veniva così a distruggersi l'autonomia della Camera di disciplina la quale venne istituita appunto allo scopo di prevenire, con la benefica sua azione e coi mezzi disciplinari che sono in poter suo, le infrazioni alla legge.

Ed io credo che attribuendo al Ministero pubblico il potere esaminare i registri della Camera di disciplina si farà una cosa molto pericolosa e sconveniente. Perciò, riassumendomi, dico che sebbene anch'io convenga che il Ministero pubblico dovrà vegliare, e vegliare attentamente, all'esecuzione del regolamento e delle leggi relative alla professione di procuratore; non penso tuttavia che si debba inserire ciò nella legge, nè farne un articolo apposito, perchè in parte è inutile, ed in parte distruggerebbe l'autonomia della Camera di disciplina. Quindi, nello stesso modo che l'onorevole preopinante, nel suo particolare, abbandonerebbe la proposta dell'ufficio centrale, io voglio credere che gli altri membri seguiranno anche il suo avviso e non si insisterà nemmeno per questa proposta; limitandosi soltanto a prendere atto della dichiarazione che io faccio, che il Ministero pubblico non mancherà di vegliare attentamente al riguardo, e che all'uopo il guardasigilli, ove occorresse, non ometterà di insistere su questa vigilanza necessaria, massime nei primordi di una legge, che so-

stituisce al sistema di monopolio e di privilegio quello del libero esercizio.

**SCLOPIA.** L'onorevole guardasigilli nega che i procuratori siano ufficiali ministeriali, dopochè è stata proclamata la libertà della professione di procuratore.

Osservo al Senato che la qualità di ufficiale ministeriale viene non dall'individualità ma dalla natura della professione che esercita, dalla specialità delle funzioni che gli sono affidate; se non sono ufficiali ministeriali non adempiono più veruna incombenza.

Siamo altamente in contraddizione anche col Codice di procedura, perchè l'ufficio di procuratore è contemplato dal Codice di procedura; il Codice di procedura contempla i procuratori, come i gerenti, come, direi in certo modo, gli editori responsabili dei litiganti. Se cessano di essere ufficiali ministeriali, non possono più essere contemplati nell'economia della legge di procedura civile. Il signor guardasigilli citava l'analogia degli avvocati; ma il ministero degli avvocati è sempre accidentale, non è mai richiesto per l'istruzione del processo.

Citava l'onorevole guardasigilli l'esempio della Corte di cassazione, ma non è necessario al signor ministro, ed agli onorevoli membri della magistratura che siedono in questa aula, che io ricordi che la Corte di cassazione è una Corte eccezionale, che il processo che si fa davanti alla Corte di cassazione è un processo assolutamente diverso dal processo ordinario. Credo che tanto che si dirà che ci sono procuratori, che tanto che si leggerà nel Codice di procedura civile che c'è un ufficio speciale commesso a questi procuratori, i medesimi vengano pure per diritto di concorrenza, siano nominati dal Governo, abbiano la piazza come l'avevano prima, saranno sempre ufficiali ministeriali.

Io intendo in tal modo, e non so se ci sia verun autore che abbia indicato mai che un procuratore cessi di essere ufficiale ministeriale, perchè non è stato nominato dal Governo, ma è semplicemente stato riconosciuto.

Il signor ministro avverte che il Ministero pubblico ha per generale attributo il dovere di fare osservare le leggi. Verissimo questo: ma in tutte le leggi si ha il riguardo di fare avvertiti coloro i quali sono incombenzati di tale specifica materia; per conseguenza la vigilanza in questa parte è dichiarativa.

Io reputo necessaria questa dichiarazione tanto più che, siamo permesso anche il dirlo, il commentario che l'onorevole guardasigilli ha fatto del suo progetto, lascierebbe molto da dubitare che l'ordinamento di questa Camera di disciplina sia tale da escludere non solamente ogni dipendenza, ma anche ogni rapporto di facilità di comunicazione che vi possa essere tra i tribunali e la professione di procuratore.

Quanto più è stata larga l'interpretazione, quanto più sono elastici i motivi da cui parte l'onorevole guardasigilli, tanto più io credo necessario, unicamente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, di determinare che in questi casi l'ingerenza del Ministero pubblico deve essere particolarmente eccitata.

L'onorevole guardasigilli ci ha parlato della qualità di tribunale di famiglia, che è impressa nella Camera di disciplina. Tale sia; però io credo che la vigilanza che da noi si ricercerebbe speciale del Ministero pubblico nei termini che abbiamo espresso, non turberebbe punto questa pace di famiglia. Io credo anzi che conferirebbe molto a mantenerla. Mi spiego.

L'onorevole guardasigilli dice: Quando ci sarà un trascorso passabile dalla legge, il Ministero pubblico agirà.

Signori, io sono diametralmente opposto all'idea dell'onorevole guardasigilli. Io credo che bisogna cercare il più che possibile in tale materia di prevenire i casi di questi reati, di queste gravi contravvenzioni. Ne soffre, si dice, la professione di procuratore. Precisamente perchè il signor guardasigilli è così interessato, sarebbe grandemente pregiudizievole quando, per correggere certi abusi, fosse necessario di ricorrere agli estremi rimedi, al rimedio di azione in forma solenne davanti ai tribunali.

È quindi nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, nell'interesse dei riguardi che si debbono a tutte le varie parti di ufficiali ministeriali, perchè io, lo ripeto, non posso a meno di riconoscere nei procuratori degli ufficiali ministeriali, e debbono tali mantenersi; egli è in nome del decoro di questa professione e dei buoni rapporti che deve avere colla magistratura, che io insisto perchè nei termini da me proposto si ammetta dal Senato l'emendamento.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi duole di prolungare la discussione, ma mi permetterà il Senato di rispondere ancora due parole. Io non posso a meno di persistere nella opinione, che il Ministero pubblico, ancorchè non gliene sia in questa legge dato speciale incarico, ha tuttavia non solo diritto, ma obbligo di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti. L'onorevole Sclopis non lo contesta, ma pur nota essere bene che ciò espressamente per maggiore efficacia si dichiarerà.

Anzitutto io bramerei qui una spiegazione dall'onorevole proponente. Egli riconosce che il Ministero pubblico ha già naturalmente un tale diritto e un tale obbligo; ma però aggiunge essere bene che si proclamasse esplicitamente che il medesimo veglierà in modo speciale all'esecuzione di questa legge e dei regolamenti. Ora, intende egli che questa vigilanza si eserciti sulle infrazioni che potranno essere motivo di rappresentanza ai tribunali per applicazione di qualche pena di polizia o correzionale, oppure che si estenda anche ai provvedimenti disciplinari? È bene che sia data questa spiegazione, perchè dichiaro già sin d'ora che se si intendesse che il Ministero pubblico avrà incarico speciale di vegliare all'esecuzione di questa legge nella parte che riflette i provvedimenti disciplinari, io mi vi opporrò ricisamente, perchè allora introdurremmo l'azione del Ministero pubblico nella Camera di disciplina, e non si tratterebbe più di pene disciplinari, ma bensì di pene ordinarie. È necessaria questa spiegazione: suppongo

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1958

che l'onorevole preopinante intende che il Ministero pubblico faccia rappresentanze, tuttavolta che si tratta di qualche infrazione, la quale darebbe luogo ad una pena da applicarsi dalla Corte e dal tribunale. Spiegata in questo senso la proposta, la mia osservazione si limiterebbe alla inutilità sua; poichè già incumbe al Ministero pubblico tal debito. Tuttavia se si crede che possa essere utile di proclamare, specialmente nella legge, quest'obbligo già di sua natura inerente al Ministero pubblico, dichiaro che non farò difficoltà, purchè entro tali limiti restringasi la proposta, e non si insista per attribuirgli il diritto di farsi presentare i registri delle deliberazioni; ed eccome i motivi che io voglio sperare sarà lo stesso onorevole preopinante per riconoscere fondati.

Questi registri contengono deliberazioni unicamente relative all'applicazione dei provvedimenti disciplinari, e per la stessa ragione che si riconosce che in questa parte la Camera di disciplina è suprema ed è un corpo di giurati non sindacabile da alcuno, non si potrebbe esigere che presentasse i registri al Ministero pubblico. Che se la presentazione dei registri richiedesi perchè si creda che in essa siavi alcun che da cui desumere si possa la prova di un'infrazione alla legge che possa dare luogo ad indiggere qualche pena, allora io credo inutile che si dichiari ciò, non potendo esservi dubbio che il Ministero pubblico se ha diritto di rappresentanza e di instare onde il tribunale applichi una pena, abbia pur quello di richiedere questi registri come i registri di qualunque sia amministrazione, di qualunque sia individuo, da cui possa accertare l'esistenza di un reato. Quindi, riassumendomi in poche parole, dichiaro che quando si intenda che questa vigilanza si limiti alle infrazioni alla legge che possano dare luogo a qualche pena, tuttochè io creda ciò superfluo, non ho difficoltà che venga espressa nella legge, opponendomi però a ciò che riflette i registri della Camera di disciplina.

**SCLOPIS.** Spiegherò il mio concetto. Dichiaro che non intendo che il Ministero pubblico possa ingerirsi in nessun provvedimento disciplinare che appartonga alla Camera di disciplina.

Dichiaro che il mio intendimento è che il Ministero pubblico abbia quell'azione, quel diritto di conoscere i fatti che derivano dalla sua missione, ma che desidero che rimanga quest'obbligo di presentazione di registri nel progetto. Può accadere, ed anzi accade spesso che sorge in una curia un abuso; che quest'abuso diventa di in di più grave; che quest'abuso minaccia di rompere e di diventare un reato.

Io penso che sia nell'interesse massimo così della professione di procuratore come dell'amministrazione della giustizia che si abbia un mezzo di potere verificare questi primordi di delitto, e cercare i mezzi di sbarbicare la pianta velenosa prima che produca gli ultimi suoi frutti. Egli è per questo che ho posto nell'articolo: *occorrendo potrà farsi presentare*. Questo è rimesso alla discrezione del Ministero pubblico, e questo è raccomandato alla deferenza della Camera di disciplina.

Se noi non lasciamo una parola la quale possa, in qualche modo, confortare il Ministero pubblico ad unirsi colle persone probe che sono nelle Camere di disciplina per concorrere, con mezzi comuni, ad estirpare un abuso conosciuto nascente, io credo che noi ometteremo di fare un gran bene.

Lo ripeto, quando si tratta di mantenere il decoro di una professione o di un corpo, non ho gran fede nelle punizioni; ma ho grandissima fiducia in questi atti di reciproca deferenza, in questi atti di amichevole avvertimento. Per conseguenza io persisto perchè il mio progetto, spiegato come ho avuto l'onore di fare, sia sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Io non aggiungerò più parola, perchè mi pare che la materia sia stata ampiamente trattata.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi duole che l'onorevole preopinante persista nel volere che il Ministero pubblico possa farsi presentare i registri dalla Camera di disciplina; avrei grandemente desiderato che avessimo potuto accordarci sul temporamento da lui proposto all'articolo formulato dall'ufficio centrale. Non posso però aderirvi, perchè qualunque siano le deliberazioni che vengano prese, è evidente che se si lascia in arbitrio del Ministero pubblico di farsi presentare i registri della Camera di disciplina, l'autonomia della medesima rimane distrutta, si stabilisce un sistema di sindacato sopra tali Camere, il quale profondamente ne altera la natura e ne impedisce i benefici effetti che attendere se ne possono. Mi pare poi tanto più inutile di insistere in questa proposta, perchè ove si tratti di un reato, ed il Ministero pubblico possa avere sospetto che vi sia una infrazione alla legge, e questa, dallo esame di tali registri, venga a provarsi, tutti conveniamo che ha questo diritto. Dunque, a qual pro dichiarare che esso potrà farsi presentare i registri dalle Camere di disciplina? Non per altro certo se non perchè le operazioni loro sieno dal Ministero pubblico sindacate. Persisto quindi nella mia opposizione.

**MUSIO, relatore.** Io dichiaro al Senato, a nome dell'ufficio centrale, che esso accetta all'unanimità l'emendamento del senatore Sclopis.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'emendamento. (*Vedi sopra*)

Chi approva questa proposta sorge.

(Dopo prova e controprova, risultano 26 voti in favore e 22 contro.)

(Il Senato adotta.)

Verrebbe ora l'articolo 39 proposto dall'ufficio centrale:

« I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera promessa dai secondi, e la retribuzione promessa dai primi, dovranno essere ridotti in scritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina. Ogni relativo patto verbale sarà nullo, e sarà pure ridotta in scritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. »

**MUSIO, relatore.** Alla redazione di quest'articolo era già stata intesa una modificazione coll'onorevole guardasigilli, ed è di dire così: « I patti convenuti fra i pro-

curatori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione rispettiva dovranno, ecc., » il resto continua come è.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mediante questa modificazione il Ministero accetta l'articolo.

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori a far bene attenzione alla lettura che vado nuovamente a dare di questo articolo, se mai intendessero di riformarne la redazione:

« Art. 39. I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti, circa l'opera e la retribuzione rispettiva, dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina. Ogni relativo patto verbale sarà nullo, e sarà pure ridotta in iscritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora il capo settimo.

« *Delle pene e della loro applicazione.* — Art. 40 del progetto ministeriale:

« Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

« 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni;

« 3° La multa;

« 4° L'ammonda;

« 5° Le pene disciplinari. »

A quest'articolo è contrapposto un testo differente dall'ufficio centrale, così concepito:

« Art. 40. Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

« 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni. Essa sarà divisa nei seguenti gradi:

« a) Da quindici giorni ad un mese;

« b) Da uno a tre mesi;

« c) Da tre mesi a sei;

« d) Da sei mesi ad un anno;

« e) Da un anno ad un anno e mezzo;

« f) Da un anno e mezzo a due anni.

« 3° La multa, che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali;

« 4° L'ammonda. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Come vede il Senato, l'ufficio centrale propone che si stabilisca la gradazione della pena della sospensione contemplata in quest'articolo, non che quella della multa.

Parmi in verità che si sarebbe potuto prescindere da questa gradazione, perchè essa è già stabilita dal Codice penale, nè mai, per quanto io mi sappia, nelle leggi speciali vennero ripetute quelle gradazioni che già trovansi nel Codice penale; citerò fra le altre la legge del-

l'8 agosto 1854 sull'esercizio della professione di sensale, con cui si comminano pene anche più gravi, giacchè in alcuni casi si fa ascendere la pena della multa a lire 3000 senza che siasi nella medesima stabilita veruna gradazione, la quale anche nel presente caso poteva molto opportunamente ommettersi, tanto più che il Ministero aveva provveduto a sufficienza per l'aumento della pena pei recidivi cogli articoli 48 e 49.

Tuttavia volendo, per quanto è possibile, accorciare la discussione, quantunque debba francamente dichiarare che lamento questo sistema proposto dall'ufficio centrale per le maggiori complicazioni, cui si vedrà in seguito, che il medesimo dà luogo; quantunque mi paia men conveniente che la semplice pena di sospensione quivi sia frazionata in ben sei gradi, mentre nel Codice penale non lo è che in quattro; tuttavia se l'ufficio centrale persiste nella sua proposta, per me non provocherà un altro voto del Senato, ed asterrommi dall'opporvi.

Mi riservo quando l'ufficio centrale abbia dichiarato che insiste a volere che si dia quivi questo particolarissimo esempio di determinare le varie gradazioni e di prevedere i casi di prima, seconda ed ulteriore recidiva, insomma di rifare una buona parte del Codice penale, di presentare alcune osservazioni particolari su questo articolo. Prima però desidero sapere se l'ufficio centrale, malgrado queste mie osservazioni, insiste nella sua proposta.

**MUNIO, relatore.** Non sfuggirono all'ufficio centrale le osservazioni dell'onorevole guardasigilli, ed esso si sarebbe certamente astenuto dal modificare ciò che era disposto dal Codice penale senza gravissimi e specialissimi motivi. Servirà a nulla che scriviamo nella legge delle pene, se queste pene non sono applicate; ora parlando dei procuratori si sa quale conseguenza di danni gli deve portare il vedersi sospeso, danno grave in ogni senso; quindi se si trattasse di ordinare una sospensione che duri molto, l'animo del giudice rifugge, non vi applica la pena e resta inutile la legge.

Nel Codice penale il minimo grado di sospensione è di tre mesi; un procuratore che resta sospeso tre mesi è pregiudicato gravissimamente; affinché adunque si potessero conciliare le cose, sembrò che spartite diversamente le gradazioni si potesse dare al giudice il modo di applicare la pena, ed il procuratore non fosse sottoposto ad un gravissimo danno.

Io credo che queste ragioni siano degne di considerazione anche per parte del signor guardasigilli, non che per parte del Senato.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io dissi già che se l'ufficio centrale insisteva, non avrei fatto opposizione. Prego tuttavia l'onorevole relatore di ritenere che il Ministero aveva già proposto che la sospensione non fosse minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni, così che non vi sarebbe il pericolo a cui esso accennava.

Bensi in ciò consisterebbe tutta la diversità che, trattandosi di una legge speciale per l'esercizio della pro-

fessione di procuratore, noi avevamo abbandonata la gradazione alla discrezione, ai lumi, alla coscienza dei giudici, noi avevamo cioè, sia lecito il dirlo, mostrato maggiore fiducia nei magistrati, di quello che l'abbia avuta l'ufficio centrale. A questo riguardo egli disse: « L'ufficio centrale ricorda che il miglior Codice è quello che ammette meno di arbitrio, e che la miglior legge è quella che meno ne dà. » Stupende parole queste che io avrei desiderato fossero state presenti all'onorevole relatore e all'ufficio centrale in tutte le modificazioni per essi al nostro progetto proposte, e forse così noi avremmo già votata questa legge che da parecchi giorni stiamo ventilando; stupende parole perchè esse proclamano un principio che fu quello appunto il quale spinse il Ministero ad opporsi a parecchie delle proposte dell'ufficio medesimo; stupende parole di cui io prendo atto ed in grazia delle quali mi acconcio a non contrastare la progettata gradazione. Vengo quindi senz'altro alle osservazioni che mi era riservato di fare sugli articoli.

Nel n° 3 la multa si dice che non oltrepasserà le lire 300 eccettuati i casi speciali.

Mi pare che sarebbe bene spiegare che cosa s'intenda per questi *casi speciali*. Inoltre noi avevamo, parlando delle pene, detto che queste consistono nell'interdizione, nella sospensione, nella multa, nell'ammenda, e quindi nelle pene disciplinari; l'ufficio centrale ha creduto si dovesse dire provvedimenti disciplinari. Di buon grado accetto questa locuzione, ma mi permetta l'onorevole relatore di osservare che bisogna sempre che questi provvedimenti disciplinari siano nella nomenclatura delle pene compresi. Dunque io crederei che si mantenga il n° 5 dicendo se non si vuole *pene disciplinari, provvedimenti disciplinari*, e che si spieghi quanto alla multa che cosa s'intenda con le parole *eccettuati i casi speciali*.

**MUSIO, relatore.** Comincerò a spiegare cosa s'intenda dire per *eccettuati i casi speciali*. Stabilita la regola noi conserviamo per eccezione alcune pene, che sono maggiori di lire 300; ecco dunque i casi cui si è fatta allusione dicendo *meno i casi speciali*, che sono quelli indicati dalla stessa legge circa la postulazione illecita.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Allora mi pare che si potrebbe dire *meno i casi specialmente previsti da questa legge*.

**MUSIO, relatore.** Niente in contrario; essendo d'accordo non dirò altro intorno a ciò.

Circa i motivi per i quali l'ufficio centrale dovè allontanarsi dal Codice penale determinando i gradi della sospensione, ho già detto che fu principalmente quello di renderla applicabile. Questa ragione ci parve vitalmente giustificativa; nè il riflesso di non allontanarci dal Codice penale poteva valere a sconsigliarcene, dal momento che se ne allontanava lo stesso signor ministro.

Nel suo progetto è scritto che la sospensione non possa essere minore di quindici giorni; invece nel Codice penale è scritto che la sospensione non possa essere minore di tre mesi; dunque lo stesso signor ministro si

allontanava dal Codice, e noi ne abbiamo seguito l'esempio.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Accetto.

**DI FOLLONE.** Suppongo che il signor presidente vorrà mettere in votazione l'articolo in discussione paragrafo per paragrafo, perchè siccome vi possono essere di quelli i quali, quantunque il signor ministro abbia abbandonato il testo ministeriale, lo preferiscono al testo dell'ufficio centrale, crederei opportuno che ognuno di quelli che pensano in questo modo possano spiegarlo votando specialmente il paragrafo nel quale dissentono dall'ufficio centrale.

La mia osservazione si riferisce alla sola gradazione.

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la divisione, comincerò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo ministeriale, la quale è così concepita:

« Art. 15. Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono: »

(È approvato.)

« 1° L'interdizione dall'ufficio; »

(È approvato.)

« 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni. »

A questo numero fece l'aggiunta della gradazione della pena.

Metterò prima ai voti la parte alla quale l'ufficio centrale non fece variazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Metto ai voti la parte che è proposta dall'ufficio centrale.

« Essa sarà divisa nei seguenti gradi:

« a) Da quindici giorni ad un mese;

« b) Da uno a tre mesi;

« c) Da tre mesi a sei;

« d) Da sei mesi ad un anno;

« e) Da un anno ad un anno e mezzo;

« f) Da un anno e mezzo a due anni. »

Chi intende approvarla sorga.

(Non è approvata.)

Viene ora il n° 3 modificato d'accordo col Ministero nel modo seguente:

« La multa, che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge. »

**DE ANTONIO.** Domanderei che si dividesse come si è fatto pel numero precedente.

**PRESIDENTE.** La redazione era concordata col ministro.

**DI FOLLONE.** Ma non col Senato!

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quanto alla multa, la diversità che passa fra la proposta dell'ufficio centrale e quella del Ministero è che il Ministero si è riferito al Codice penale a tenore del quale la multa non può eccedere le 500 lire. L'ufficio centrale la limita a 300. Io non ho nessuna difficoltà di accettare tale proposta.

**PRESIDENTE.** Come emendamento lo metto ai voti.

Chi approva che il § 3, qual è per emendamento proposto dall'ufficio centrale, cioè che la multa non debba oltrepassare le 300 lire, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge, si voglia alzare.

(È approvato.)

Nell'articolo ministeriale vi ha ancora il n° 5, *le pene disciplinari*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io insisto perchè si mantenga questo paragrafo, ma non ho difficoltà che invece di *pene* si dica *provvedimenti disciplinari*.

**PRESIDENTE.** L'ufficio centrale è d'accordo?

**MUSIO, relatore.** Aveva messo la menzione di pene disciplinari.

**STARA.** Ciò che aveva fatto un articolo a parte.

**PRESIDENTE.** Quello è un articolo spiegativo, bisognerebbe che l'enunciazione fosse precisa.

**DI FOLLONE.** La questione è pregiudicata. Nell'articolo 40 si parla di pene, ed è quello che regge tutti gli articoli. Quindi non mi pare che si possa ammettere.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** I provvedimenti sono una pena speciale; una pena alla quale si dà il nome di provvedimento, perchè non ha il carattere di pena di polizia, nè di pena correzionale, nè infine di pena criminale; ma bisogna che sia enunciata nell'articolo 40.

**MUSIO, relatore.** Per l'intelligenza della questione giova ritenere che il capo è intestato *delle pene, dei provvedimenti disciplinari e della loro applicazione*. Premessa questa intestazione, viene da sé che dapprima si parli delle pene e poi vengano i provvedimenti.

Qui non si è fatto niente altro che adottare le stesse parole che sono scritte nella legge della disciplina giudiziaria generale.

**PRESIDENTE.** Forse l'onorevole guardaigilli non aveva sotto gli occhi il testo dell'ufficio centrale che ha cambiato l'intestazione del capitolo.

**DI FOLLONE.** Io convengo che nel testo dell'ufficio centrale e nell'intitolazione del capo siano anche accennati i provvedimenti, ma un'intitolazione di un capo non fa legge. Ciò che fa legge è l'articolo tassativo. L'articolo 40 parla solo delle pene. Ora bisogna mantenere le pene al n° 5, ovvero se si vuol omettere la parola *pene* nel n° 5, bisognerà allora, in aggiunta all'articolo 40, dire: « Le pene ed i provvedimenti a cui vanno soggetti i procuratori per infrazione al dovere sono le seguenti. » Ma se si dice in quest'articolo solo *pene*, *pene* regge l'articolo; allora le pene sono *a, b, c, d*, ma non si può mettere al n° 5 *provvedimenti*.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale ha proposto un articolo separato...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io prego l'onorevole relatore di ritenere che la questione è già stata pregiudicata col primo paragrafo dell'articolo 40, che non venne punto mutato dall'ufficio centrale; in esso si dice: « Le pene a cui vanno soggetti i procuratori per infrazione agli speciali doveri della loro professione, ecc., » e tra le infrazioni vi sono anche le man-

canze alla delicatezza, le quali precisamente danno luogo ai provvedimenti ivi indicati; un procuratore che manchi ad alcuno dei doveri della sua professione incorre nella sospensione, o nell'interdizione, o nella multa, o nell'ammenda, ovvero nei provvedimenti disciplinari.

Si dia un nome speciale se si vuole a questi ultimi, ma si ritengano nel n° 40, postochè si fa l'enumerazione delle pene in cui incorre il procuratore.

**MUSIO, relatore.** Capisco adesso come non stia più l'articolo 41 della Commissione, ma debba stare l'articolo 40 ministeriale: il nostro articolo 40, parlando delle pene non abbracciava i provvedimenti disciplinari, e se ne è detto nella relazione il perchè; noi, mutata l'intestazione stessa del capo che ha distinto le pene dai provvedimenti disciplinari, venimmo nell'articolo 40 parlando delle pene, e nell'articolo 41 parlando dei provvedimenti disciplinari; ma se si ritiene il testo del signor ministro è certo che allora nasce la necessità che adesso si metta in rilievo, e l'ufficio centrale crede che se il signor ministro accetta l'intestazione proposta dall'ufficio centrale possa dall'articolo 40 ministeriale deppennarsi il n° 5, che comprende le *pene disciplinari*. Egli annuì a che qui si parlasse colle stesse parole adoperate dalla legge del 1851. Ora in questa legge del 1851 è bene determinato il senso delle voci *provvedimenti disciplinari*: sarebbe dunque superfluo il dare adesso una ulteriore definizione.

**PRESIDENTE.** Prego il Senato ad avere presente che non si suole mettere ai voti l'intitolazione dei capi. Dunque non si è messo ai voti fuorchè l'enumerativa dell'articolo 40, quello che dà l'oggetto principale dell'articolo...

**MUSIO, relatore.** Non è combattuto dall'ufficio centrale, è uguale nei due casi...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Scusi il signor relatore, mi pare che quando un procuratore manca alle regole della sua professione, in che incorre? Incorre nelle pene indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, ed in difetto nei provvedimenti. Dunque tra le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione bisogna necessariamente mettere i provvedimenti disciplinari.

**MUSIO, relatore.** Allora credo che si può dire: « le pene e i provvedimenti. »

**PRESIDENTE.** Dunque vogliono le pene o i provvedimenti?

**MUSIO, relatore.** Tutti e due.

**PRESIDENTE.** Consente il signor ministro che si dica l'uno e l'altro?

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Consento che a voce di *pene* si dica *provvedimenti* e che formi il paragrafo 5 dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il paragrafo 5 dell'articolo 40: « I provvedimenti disciplinari. »

(Il Senato adotta.)

Ultimamente metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1858

« Art. 41. I provvedimenti disciplinari sono :

« 1° L'avvertimento, il quale consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nel diffidarlo di non ricadervi;

« 2° La censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con intimazione al procuratore di presentarsi davanti alla Camera per essere ripreso;

« 3° L'interdizione dall'entrata nella Camera delle adunanze generali, la quale non potrà essere minore di un anno, nè maggiore di due. In caso di recidiva potrà essere estesa anche a quattro anni. »

(È approvato.)

« Art. 42. La sospensione importa di pien diritto l'interdizione dall'entrata nella Camera delle adunanze per tutto il tempo della sua durata, non minore però di un anno.

« L'interdizione poi dall'entrata nella Camera delle adunanze importa per tutta la sua durata la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina. »

(È approvato.)

« Art. 43. Le contravvenzioni agli articoli 26, 27, 28 e 32 sono punite con un'ammonda non minore di lire 10 o con multa estensibile a lire 200.

« La stessa pena è applicabile alle contravvenzioni al disposto nell'alinea dell'articolo 10, e qualora la dichiarazione ivi prescritta sia riconosciuta non conforme alla verità potrà pronunciarsi una multa estensibile a lire 500. »

L'ufficio centrale propose la seguente redazione:

« Art. 43. Le contravvenzioni all'alinea dell'articolo 7 ed agli articoli 9, 20, 21 e 12 saranno punite con un'ammonda non minore di lire 15.

« Colla stessa pena saranno punite le contravvenzioni all'articolo 19, salvo il disposto dagli articoli 1127 del Codice di procedura civile e 325 del Codice penale, quando sia il caso della loro applicazione. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Comincio per dire che accetto la seconda parte di questo articolo salvo la differenza che quivi si parla dell'articolo 19.

Quanto alla prima parte non potrei aderire che si facesse nel medesimo cenno dell'articolo 12. Con questo s'impone stretto obbligo di frequentare l'ufficio ai praticanti.

Credo che in una delle passate sedute io abbia avuto l'onore di rappresentare al Senato come non vi sia esempio che si impongano multe a studenti, a praticanti, perchè non frequentino la scuola o l'ufficio.

La punizione che avrà il praticante che non frequenta l'ufficio, è che gli si negherà il certificato che attesti la sua frequenza, ma, lasciatemolo dire, infliggergli per ciò la pena di una multa è troppo insolito, e contrario ad ogni principio, perchè possa dal Senato venire accolta una simile proposta.

**MUNIO, relatore.** Non deve essere riferito l'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Il cambiamento che intendono d'introdurre è il seguente, cioè: accettato l'articolo dell'ufficio centrale meno che si sopprime l'articolo 12.

Desidero che il Senato abbia presente che si tratta di mettere ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale meno l'articolo 12.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 44. Le contravvenzioni agli articoli 20, 23, 24, 25, 30 e 31 sono punite con multa estensibile a lire 500.

« Nel caso d'incumbenti o scritti inutili di cui all'articolo 25 dovrà anche pronunciarsi la perdita dell'onorario. »

L'ufficio centrale propose invece la seguente redazione:

« Art. 44. Coll'ammonda non minore di lire 30 e secondo le circostanze colla multa non maggiore di lire 150, saranno punite le contravvenzioni agli articoli 22 e 27.

« Nelle contravvenzioni all'articolo 27 anche gli avvocati saranno considerati come contravventori. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Convien quivi sopprimere le parole: « e 27 » e tutto ciò che viene dopo, perchè il Senato non ha ammesso la proposta dell'ufficio, che vietava ai procuratori di richiedere gli avvocati del loro patrocinio al momento della decisione della causa.

**MUNIO, relatore.** Naturalmente che va cancellato perchè non essendo adottato l'articolo 27 occorre questa soppressione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Trattandosi semplicemente di redazione non ho fatto osservazione; ma credo sarebbe meglio incominciare questo articolo colle parole: « Le contravvenzioni saranno punite, ecc. »

**MUNIO, relatore.** Siamo d'accordo: si riformerà in tal senso l'articolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 45. Sono punite con multa estensibile a lire 500, o colla sospensione, le contravvenzioni agli articoli 19, 29 e 33.

« Le suddette due pene potranno anche cumularsi.

« Nel caso contemplato nell'articolo 33 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5, a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo frapposto alla restituzione dei documenti dopo la condanna. »

L'ufficio centrale a questo articolo contrappono i due seguenti:

« Art. 45. Le contravvenzioni agli articoli 24 e 25 saranno punite col doppio della somma esatta in più di ciò che a termini di tariffa fosse dovuto al procuratore, oltre la perdita dell'onorario. »

« Art. 46. I contravventori all'articolo 29 saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 ed al pagamento di 5 lire per ogni giorno di ritardo a par-

tire da quello della richiesta degli atti, titoli, documenti o scritture. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Questi sono due articoli che dovrebbero essere votati l'uno dopo l'altro.

Quanto all'articolo 45, il Ministero accetta.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti, chi lo approva sorge. (È approvato.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quanto all'articolo 46, il Senato avrà visto che la differenza tra la proposta ministeriale e quella dell'ufficio centrale in ciò consiste che il Ministero propone che nel caso contemplato dall'articolo 33, riflettente il ritardo per parte del procuratore a restituire le carte, possa questo essere condannato anche al pagamento di lire cinque a titolo di danni per ogni giorno di ritardo.

Il Ministero lascia questa condanna alla prudenza dei tribunali, i quali possono prendere in considerazione le particolari circostanze che danno luogo all'applicazione di questa pena.

L'ufficio centrale invece ne fa un obbligo positivo da cui non possa il giudice esimersi. Parmi questo rigore soverchio, e che sia preferibile, trattandosi di una comminatoria, perchè abbia luogo la restituzione delle carte, di lasciare che i tribunali giudichino se abbia o no da applicarsi. Quindi pregherei il Senato di dare in questa parte la preferenza alla proposta ministeriale.

**PRESIDENTE.** Siccome l'ora è tarda, ed il numero dei senatori è scarso, io penso sarebbe miglior partito

rimandare ogni ulteriore discussione alla prossima seduta.

Faccio però osservare all'onorevole relatore che sarà bene che nell'articolo medesimo si faccia cenno dell'articolo 19, perchè questo non è ripetuto nell'articolo 46.

**MUSIO, relatore.** La serie numerica è naturalmente mutata e ci riferiamo all'articolo dell'ufficio centrale, dove si parlava di questo; però se ne farà il debito cenno.

**PRESIDENTE.** Ma è nella proposta ministeriale che mi pare si parlava di quell'articolo... Comunque sia, pregherei a voler tenere conto di questa osservazione.

Il Senato è convocato per lunedì alle due.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DI PERSONALE  
NEI TRIBUNALI D'ACQUI E DI VERCELLI.**

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, riflettente un aumento di personale nei tribunali provinciali di Acqui e di Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 426.)

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che avrà il debito corso.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 24 MAGGIO 1858

-12-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALPIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Per mancanza di numero, la seduta è levata.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.  
(È presente il ministro di grazia e giustizia.)

**CISARNO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato senza osservazione.

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione:

2688. Il collegio dei causidici di Torino porge al Senato motivato istanze perchè nel progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore venga determinato che i sei mesi da concedersi per la prestazione della malleveria decorrano, riguardo agli esercenti già muniti di piazza, dal giorno soltanto in cui verrà stabilito il rilascio dal debito pubblico delle cedole ai titolari delle piazze medesime.

**PRESIDENTE**. Penso che il Senato sia di sentimento che la petizione, di cui si è ora udita lettura, venga trasmessa all'ufficio centrale incaricato di riferire sulla legge a cui è relativa, e che da parecchi giorni è in discussione.

Siccome malgrado una lunga aspettazione è evidente che il Senato non si troverà in numero per potere deliberare, io sono costretto di rimandare l'adunanza, se il

Senato lo crede, a mercoledì, giorno in cui sarà più sperabile che esso trovisi in numero.

In quel giorno si darà corso al progetto di legge relativo all'esercizio dell'ufficio di procuratore. Dopo questo progetto verrà in discussione quello concernente le cospirazioni contro la vita dei capi dei Governi stranieri. In terzo luogo il progetto di legge, pure già distribuito in un colla relazione, relativo ai cambiamenti da introdursi nell'amministrazione del debito pubblico.

A questi si aggiunge ancora la relazione delle petizioni, delle quali è già stato distribuito l'elenco. Ciò dico per mettere in avvertenza i signori senatori sulle discussioni a cui saranno chiamati immediatamente dopo terminata la votazione del progetto da alcuni giorni in corso.

Si intende che l'ordine del giorno, che ho proposto, sarà regolato in modo che non si incontri difficoltà nella presenza dei ministri che devono sostenere le discussioni nel Senato.

Il Senato si intende quindi riconvocato per mercoledì alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1858

-18-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Proposizione del ministro di grazia e giustizia per rifondere gli articoli 46, 47 e 48 del progetto dell'ufficio centrale in un solo, cui aderisce l'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 45 del progetto ministeriale, divenuto articolo 48, e degli articoli 47 e 48 dell'ufficio centrale, divenuto articolo 49, colle modificazioni ed aggiunte proposte dal ministro — Approvazione dell'articolo 46 ministeriale, modificato dall'ufficio centrale, divenuto articolo 50 — Ritiro dell'articolo 47 ministeriale — Obbiezioni del ministro di grazia e giustizia agli articoli 51, 52, 53, 54 aggiunti dall'ufficio centrale — Risposta del relatore Musio — Rigetto degli articoli 51, 52, 53 e 54 suddetti — Appunti del ministro di grazia e giustizia all'articolo 55 dell'ufficio centrale (48 del Ministero) — Spiegazioni del relatore Musio — Modificazione al medesimo proposta dal ministro, accettata dall'ufficio centrale — Adozione di quest'articolo — Rigetto dell'emendamento all'articolo 49 ministeriale proposto dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 49 al 52 del progetto ministeriale e dell'articolo 61 dell'ufficio centrale, nonchè degli articoli 54 e 55 ministeriali — Presentazione di un progetto di legge per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro di grazia e giustizia ed il ministro senza portafoglio Paleocapa.)

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**PRESIDENTE.** Rammenterà il Senato che la discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore nella precedente adunanza si era fermata all'articolo 46 dell'ufficio centrale, che era l'articolo 45 del progetto primitivo, e che sarebbe ora l'articolo 48 secondo la nuova compilazione che si è fatta, e che si è distribuita ai signori senatori.

L'articolo è così concepito:

« Art. 46. I contravventori all'articolo 29 saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 ed al pagamento di 5 lire per ogni giorno di ritardo a partire da quello della richiesta degli atti, titoli, documenti o scritture. »

Quest'articolo era stato rimandato all'ufficio centrale per le riferenze degli articoli e perchè si studiasse una redazione che soddisfacesse alle varie osservazioni fatte riguardo agli ultimi due alinea.

Ora l'onorevole guardasigilli crederrebbe essere meglio comprendere in un solo articolo le disposizioni relative alle contravvenzioni, e siccome finora non è stato emesso alcun voto al riguardo, rimane in libertà il Senato di cambiarne la redazione se lo crede.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Come accennava l'onorevole presidente, nell'ultima seduta si discusse l'articolo 45 dello schema ministeriale, che corrisponde all'articolo 46 del progetto dell'ufficio centrale.

Il ministro osservava allora che l'ufficio centrale aveva proposto che, oltre alle multe cui si accenna in quell'articolo, il procuratore che era in ritardo nel rimettere gli atti chiestigli dal suo cliente, dovesse essere condannato ancora al pagamento di lire cinque per ogni giorno di dilazione; il Ministero invece lasciò allo arbitrio dei magistrati di applicare o no secondo i casi questa condanna, che giusta l'ufficio centrale doveva sempre impreteribilmente infliggersi; e se ben ricordo questo aderì alla proposta del Ministero, così che la condanna a lire cinque per ogni giorno di ritardo può o no secondo le circostanze essere pronunciata dai tribunali: rimane quindi a mettere a partito l'articolo emendato in questo senso.

E giacchè il medesimo si deve ancora votare, io mi permetterò di notare che i successivi articoli 47 e 48 del progetto dell'ufficio centrale, stabiliscono tutti e due la medesima sanzione penale, cioè una multa estensibile a lire 150 oltre alla sospensione, quindi mi par-

rebbe più conveniente di aggiungere le disposizioni in essi contenute all'articolo 46, formandone uno solo.

Forse l'ufficio centrale osserverà che non sarebbe opportuno di riunire gli articoli 47 e 48 al 46, perchè nell'articolo 47 è insorta una speciale dichiarazione con cui dicesi che non s'intende derogato al disposto dall'articolo 323 del Codice penale. Parmi però inutile questa riserva, essendo essa di diritto; quando la legge speciale, ancorchè posteriore, non contiene una deroga espressa alla legge comune, questa continua sempre ad essere in vigore: di più vuolsi riflettere che facendo la riserva in questo caso, ommettendola in altri, potrebbe poi cadere dubbio in quei casi in cui essa non siasi men- tovata.

Prego quindi, non in via di opposizione formale, ma in via di osservazione, l'ufficio centrale a ponderare se non sarebbe meglio aggiungere il disposto degli articoli 47 e 48 all'articolo 46, e sopprimerli, il che si può fare senza inconvenienti perchè in tutti e tre viene la medesima pena comminata.

**MUNIO, relatore.** Già dall'ultima seduta il signor guardasigilli aveva osservato la differenza che passa tra il nostro articolo 46 e il suo 45: il suo era concepito in senso facoltativo, *si poteva*, il nostro in senso assoluto, *si doveva*.

L'ufficio centrale notò che l'osservazione era giusta e non ebbe alcuna difficoltà, come non ne ha veruna oggi, di aderire a siffatta osservazione.

Venendo poi agli articoli 46 e 47 ed al desiderio da lui espresso di rifonderli entrambi in uno solo, io mi permetterò di osservare che l'ufficio li separò in quanto che sebbene la multa sia la stessa, la durata della sospensione è diversa.

L'articolo 47 riguarda due casi, cioè quello in cui uno acquista ragioni litigiose, l'altro quello in cui contratta sulla cosa cadente in controversia: questi due casi sembrarono dissimili dagli altri due che fanno l'oggetto dell'articolo 48, i quali sono, patrocinio di cause ingiuste, rifiuto di patrocinare per i poveri.

Sebbene, ripeto, non vi sia differenza nella multa, però vi è una differenza nella durata della sospensione, la quale per i primi due casi è di un tempo non minore di un mese, per gli altri due è di una durata non minore di mesi tre; nella valutazione dei due casi può essere necessaria la separazione degli articoli. Però, siccome minima è poi la differenza che passa fra i primi due casi ed il secondo, se si ritiene di rifonderli, l'ufficio centrale non avrebbe niente in contrario.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non contesto l'esattezza delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore: veramente la durata della sospensione secondo la proposta dell'ufficio centrale non sarebbe perfettamente identica nei casi previsti dall'articolo 47 e quelli previsti dall'articolo 48; ma siccome, a quanto disse l'onorevole preopinante, la differenza è minima, e sarebbe forse anche alquanto severa la sospensione di cui nell'articolo 48, nè l'ufficio si oppone che si applichi la stessa misura alle contravvenzioni ivi indicate, lo

persisterei a che si riunissero in un solo articolo giusta la proposta che ebbi già l'onore di fare.

**PRESIDENTE.** S'intende di sopprimere l'alinca dell'articolo 47 dell'ufficio centrale che dico: « Rimano salvo il disposto dell'articolo 323 del Codice, ecc. »

**MUNIO, relatore.** Questo è precisamente l'alinca che il signor guardasigilli vorrebbe sopprimere.

L'ufficio centrale non ha nulla in contrario; esso si accocchia a che sia levato quell'alinca che non era del tutto necessario, e serviva solamente a svegliare maggiormente l'attenzione per la distinzione dei due casi, quello contemplato dal Codice penale e quello contemplato da questa legge.

Ma siccome è verissimo che quando non è espressamente derogata la legge, questa è sempre in vigore e il giudice non lo ignora e non lo dimentica, perciò può benissimo ommettersi senza che perciò si rechi il menomo pregiudizio alla chiarezza della legge.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Secondo la mia proposta si tratterebbe di unire all'articolo 45 del progetto del Ministero gli articoli 46, 47 e 48 del progetto dell'ufficio centrale, ommettendo l'alinca dell'articolo 47. Ma questa riunione non si può fare se non si adotta il testo del progetto del Ministero. Udiva il Senato che l'ufficio centrale dichiarava or ora per organo del suo relatore che l'ufficio medesimo aveva consentito alla redazione proposta dal Ministero. Quindi la disposizione che riflette il pagamento delle lire 5 per ogni giorno di ritardo è un'alinca separata, e l'articolo rimarrebbe concepito in questi termini:

« Art. 45. Sono punite con multa estensibile a lire 500, o colla sospensione, le contravvenzioni agli articoli 19, 29 e 33. »

E si citano qui anche gli articoli 17, 18, 23 menzionati negli articoli 46, 47 e 48 dell'ufficio centrale meno, quanto all'articolo 48, l'articolo 14 ivi citato che deve essere soppresso per le ragioni che si sono addotte quando si discuteva quell'articolo.

Dopo questo numero si direbbe poi nell'alinca proposto dal Ministero:

« Le suddette due pene potranno anche cumularsi.

« Nel caso contemplato nell'articolo 33 (qui si metterà poi il numero corrispondente della nuova redazione) potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5, a titolo di danni ed interessi, per ciascun giorno di ritardo fraposto alla restituzione dei documenti dopo la condanna. »

Mi pare che siamo d'accordo di fare di questi tre articoli uno solo, e penso che si potrebbe votare in questo senso lasciando poi all'ufficio centrale di combinare la redazione col Ministero, in modo che tutti questi articoli siano rifusi in uno solo.

**PRESIDENTE.** A me pare che la cosa più semplice sarebbe di mettere in carta questa proposta...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Se si teme che vi sia confusione (il che non parmi)...

**PRESIDENTE.** Non solo perchè si riuniscono tre articoli in uno solo e quindi si modifica il testo, ma anche

perchè è soppresso un'alinea. Parini quindi opportuno di mettere la proposta per iscritto, onde il Senato abbia presente il testo della medesima.

*(Il guardasigilli ed il relatore dell'ufficio centrale conferiscono assieme.)*

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore dell'ufficio centrale mi fa notare che la riunione degli articoli 47 e 48 all'articolo 46 può presentare qualche difficoltà, sia perchè non tutti gli onorevoli senatori avendo i testi dei due progetti sotto gli occhi possono persuadersi sufficientemente dell'opportunità della medesima, sia anche perchè la multa inflitta coll'articolo 46 non è identica a quella inflitta cogli altri articoli.

Quindi egli insiste perchè si voti l'articolo 46 quale fu proposto e che riuniscansi soltanto gli articoli 47 e 48 accennando nell'articolo 47 il numero 23 che fa l'oggetto dell'articolo 48. Allora nell'articolo 47 si direbbe: « Le contravvenzioni degli articoli 17, 18, 23 sono punite, ecc. » come in quell'articolo, e non si voterebbe più l'articolo 48.

Mi pare che la cosa sia tanto semplice che non possa generare dubbio nè confusione alcuna. Pregherei pertanto l'onorevole presidente a voler porre a partito dapprima l'articolo 46 e quindi l'articolo 47 proposto dall'ufficio centrale, indicandovi un numero di più, il numero 23 che si trova all'articolo 48: sempre ben inteso che queste referenze siano poi verificate onde togliere qualunque equivoco potesse accadere.

**DI POLLONE.** L'articolo 14 sarebbe soppresso.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** È inteso che l'articolo 14 resta soppresso. Quando il medesimo si è discusso, il Ministero dichiarò che aderiva a quella disposizione concernente il patrocinio delle cause ingiuste, con che non vi si stabilisse alcuna sanzione penale, ed io credo che l'ufficio centrale, anzi tutto il Senato, fu di uguale avviso; quindi non stimo necessario insistere d'avvantaggio perchè di questo articolo 14 non si faccia menzione.

**PRESIDENTE.** È l'articolo che si troverebbe ora in discussione sarebbe il 45 del progetto ministeriale, dicente...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** *(Interrompendo)* Domando scusa: l'articolo...

**PRESIDENTE.** Se non vogliono scrivere è impossibile andare avanti; perchè vi sono tre serie di numeri diversi, e quando si cita un numero, il presidente non sa se si riferisca al progetto del Ministero, a quello dell'ufficio centrale, od all'ultima redazione.

Lo ripeto quindi, mi si faccia il favore di scrivere questo articolo secondo la proposta fatta, ed in tal guisa la discussione sarà più chiara.

*(Il ministro di grazia e giustizia si porta al banco dell'ufficio centrale, per sombinare la redazione.)*

Sperando che sia ora dilucidata ogni cosa, darò lettura dell'articolo che si tratta di mettere ai voti. Quest'articolo corrisponde all'articolo 45 del progetto ministeriale, all'articolo 46 del progetto dell'ufficio cen-

trale, e diventerà l'articolo 48 del progetto tal quale è stato modificato dalle anteriori deliberazioni del Senato.

« Art. 48 futuro. Sono puniti con multa estensibile a lire 300, o colla sospensione, le contravvenzioni di cui agli articoli 29 e 33.

« Le suddette due pene potranno anche cumularsi.

« Nel caso contemplato all'articolo 33 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5 di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, fraposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione. »

Dunque essendo tutti d'accordo, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

*(È approvato.)*

Ora viene l'articolo che sarà il 49, e che comprende gli articoli 47 e 48 dell'ufficio centrale, mediante la sola trasposizione dell'articolo 23 citato nell'articolo 48 dell'ufficio centrale:

« Le contravvenzioni agli articoli 17, 18 e 23 saranno punite con multa non minore di lire 150 e colla sospensione per tempo non minore di un mese.

« Rimane salvo il disposto dall'articolo 323 del Codice penale allorchè i requisiti previsti da quest'articolo concorrono nel contratto contemplato nell'articolo 18. »

Se non vi sono obiezioni, lo metto ai voti.

*(È approvato.)*

Viene ora l'articolo 46 del progetto ministeriale, il quale è così concepito:

« Art. 46. I procuratori che contravvengano al disposto dell'articolo 21 saranno puniti con multa estensibile a lire 1000 o colla sospensione, e se vi fu dolo potrà anche pronunciarsi l'interdizione. »

Quest'articolo venne modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente:

« Art. 49. I procuratori che contravvengono al disposto dell'articolo 16 saranno puniti con multa estensibile da lire 150 a lire 300, salvo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale quando ne sia il caso. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

Benchè io ereda preferibile la proposta del Ministero in quest'articolo, tuttavia per amore di conciliazione accetto quella dell'ufficio centrale; purchè però l'ultima parte ne sia in questo senso modificata che, mentre ora è detto: « salvo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale quando ne sia il caso; » così venga concepita: « salvo in caso di dolo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale, » ed un tale cambiamento io lo propongo, perchè ove non dichiarisi che il disposto del Codice penale avrà luogo in caso di dolo, quest'articolo 46 non ne sarebbe che una inutile ripetizione; mentre invece assai rileva esprimere che la pena in esso contenuta infliggerassi allorchando il segreto fu violato unicamente per inavvertenza o per sbadataggine senza che si avesse intenzione di voler pregiudicare il cliente. Quest'ultimo caso si trova unicamente contemplato nel

Codice penale, quindi mi pare che sia molto più conveniente di così concepire l'articolo.

Con questa modificazione io accetterò l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale si acconcerà volentieri ai desiderii del signor guardasigilli. Dirò solamente perchè ha concepito il suo articolo 49 come si legge nel testo.

In questo luogo naturalmente non si parla che di casi in cui, per inavvertenza o per imprudenza, si è danneggiato il cliente. In tal caso sicuramente il procuratore manca sempre al suo dovere, giacchè il cliente che confida il segreto ha diritto al suo silenzio. Se è il caso di imprudenza o sbadataggine, non si può sicuramente applicare il disposto del Codice penale, essendochè non si può applicare la pena dovuta ad un delitto, quando chi lo commette non lo ha fatto per dolo.

Perciò io dichiaro che l'ufficio centrale si acconcia alla proposta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Darò di bel nuovo lettura dell'articolo emendato :

« I procuratori che contravvengono al disposto dell'articolo 16 saranno puniti con multa estensibile da lire 150 a 300, salvo in caso di dolo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale quando ne sia il caso. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 47 del progetto ministeriale :

« Art. 47. La violazione dell'articolo 22 è punita colla sospensione o coll'interdizione dall'ufficio. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero ritira quest'articolo. Quivi è stabilita una sanzione penale per una disposizione che è già stata soppressa, quindi resta inutile che tale sanzione sia votata.

**PRESIDENTE.** « Art. 48. Deve pronunciarsi l'interdizione dall'ufficio contro un procuratore :

« 1° Se sia stato condannato a pena criminale od a pena correzionale per reati contemplati nel n° 3 dell'articolo 5 ;

« 2° Se durante la sospensione viola il divieto di esercitare. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che vi sia ancora qualche altro articolo. Verrebbe ora l'articolo 50 del progetto dell'ufficio centrale così concepito :

« I contravventori all'articolo 26 saranno puniti con la sospensione non minore di un anno o colla interdizione. »

Con l'articolo 26, proposto dall'ufficio centrale, già approvato dal Senato, si proibiscono le associazioni tra i procuratori, i sostituiti e gli avvocati.

**PRESIDENTE.** Andava a leggere appunto quest'articolo come contrapposto dell'ufficio centrale. (Legge)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non mi oppongo a che si stabilisca una sanzione penale alla disposizione approvata dal Senato nell'articolo 26. Ciò nullameno mi permetterei di far notare che assai rigorosa è la pena richiesta dall'ufficio centrale. Il Ministero non aveva creduto di proibire questa associazione

tra procuratori, sostituiti ed avvocati, che l'ufficio centrale volle colpita. Il Senato approvò la proposta, cui il Ministero non credette di dover fare una decisa opposizione. Tuttavia mi si consenta di osservare come non convenga stabilire per un tale fatto una pena troppo severa per trattarsi di una disposizione contraria alla libertà di associazione per generale regola in tutti i casi dalle leggi ammessa, e solo vietata in questa materia: cioèchè, trattandosi qui di una eccezione al diritto comune, parmi che giungere fino alla sospensione non minore di un anno, ed alla interdizione, sia eccessivo. Vorrei quindi che per la prima volta si infliggesse unicamente una multa estensibile a lire 300, e solo in caso di recidiva la sospensione. Questa pena, a mio avviso, è sufficiente, e più proporzionata ad un fatto che diviene un reato, od almeno una contravvenzione, solo in virtù di una espressa dichiarazione della legge, e che, ove questa non esistesse, non che una contravvenzione od un reato, sarebbe l'esercizio di un diritto comune a tutti i cittadini, cui essi danno maggiore importanza ed il cui esercizio sommamente conviene favorire, anzichè porvi ostacoli.

Voglio credere che trattandosi d'altronde di proporre una pena più mite, l'ufficio centrale non opporrassi alla mia proposta, e che quindi consentirà che si dica : « saranno puniti con multa estensibile a lire trecento, ed in caso di recidiva colla sospensione. »

**MUSIO, relatore.** L'ufficio centrale ha spiegato ostensamente nella sua relazione i motivi per cui stimò aggiungere questa disposizione alla legge; disposizione che non era compresa nel progetto ministeriale.

Risulta all'ufficio centrale che nel secolo scorso il già Senato di Piemonte si era occupato seriamente di questo che noi crediamo atto illecito, abuso, e cosa dannosa all'interesse dei litiganti. Ma se mai noi ci siamo ingannati nel definire la cosa, noi abbiamo colpito una cosa illecita, una cosa cui non cade atto di libertà. D'altronde questa è già votata. Ora si noterebbe che la pena è troppo severa.

Veramente abbiamo creduto che fosse quella pena proporzionata a questa contravvenzione. Però non dissentiamo nemmeno che si possa modificare la pena nel senso proposto dall'onorevole guardasigilli.

**PRESIDENTE.** L'articolo, secondo gli emendamenti fatti, rimarrebbe così ridotto :

« Art. 50. I contravventori all'articolo 26 saranno puniti con una multa estensibile a lire 300, ed in caso di recidiva colla sospensione. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ora verrebbero gli articoli 51 e 54 che concernono la recidiva.

Io credo che in seguito al voto emesso dal Senato sull'articolo 40 si devono sopprimere questi articoli concernenti la recidiva, essendosi riconosciuto che meglio conveniva riferirsi a tale riguardo al Codice penale: tanto più che il Ministero aveva tenuto conto dei

casi in cui la recidiva potesse dare luogo ad un aumento di pena coi successivi articoli 49 e 52.

Credo quindi che si dovrebbe passare immediatamente alla votazione dell'articolo 48 del Ministero e 55 dell'ufficio centrale.

**MENIO, relatore.** In grazia, qual è l'articolo che ha accennato il ministro essersi votato dal Senato?

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** È quello con cui stabilivasi la gradazione della pena. Allora si osservò che era inutile in una legge speciale di ripetere le disposizioni generali regolatrici delle materie contenute nel Codice penale e che tanto meno ciò doveva farsi in quanto il Ministero aveva lasciato dapprima al prudente giudizio dei magistrati di proporzionare la pena alla colpa, ponendoli in grado di spaziare largamente tra il *minimum* ed il *maximum* della pena, e contemplando poi specialmente il caso della recidiva negli articoli 49 e 52.

Nonavrà certo, l'onorevole relatore, dimenticato che, quantunque il Ministero dichiarasse che se non aderiva a quella gradazione pure non vi si opponeva formalmente, il Senato non stimò di approvarla. Conseguentemente per lo stesso principio mi pare che si debba sopprimere quest'articolo. Se vi si consente, non ho altro da aggiungere; in caso contrario, mi riservo di viemmeglio dimostrare la convenienza di respingere la proposta dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Il Ministero proponova coll'articolo 40 di dire: « Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono 1, 2, 3, ecc. » Invece l'ufficio centrale desiderava che si dicesse: « Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

- « 1° L'interdizione dall'ufficio;
- « 2° La sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due anni.
- « a) Da quindici giorni ad un mese;
- « b) Da uno a tre mesi;
- « c) Da tre mesi a sei;
- « d) Da sei mesi ad un anno;
- « e) Da un anno ad un anno e mezzo;
- « f) Da un anno e mezzo a due anni. »

Il Senato ha preferito il sistema d'indicazione dell'articolo primitivo del Ministero a quello dell'ufficio centrale; e a quest'articolo si riferiva il guardasigilli, poichè diceva, che anche qui si ripeterebbero la gradazione del Codice penale, che crede inutile, come il Senato l'ha creduta inutile nel primo luogo.

**MENIO, relatore.** L'onorevole guardasigilli osserva che col voto del Senato sull'articolo 40 del Ministero, si è implicitamente dichiarato che per l'oggetto contemplato nell'articolo, nulla è innovato al Codice penale, e che da ciò che si è fatto in quell'articolo ne venga la conseguenza che debba farsi lo stesso anche in quelli che andiamo discutendo. Ciò può avvenire, se si vuole, ma non per necessità, per conseguenza assoluta.

L'ufficio centrale in questi quattro articoli ha consul-

tato lo spirito del Codice penale, ma ha creduto che in questa materia speciale fosse di troppa utilità, fosse quasi necessario di formulare regole esplicite per guidare e manodurre i giudici. Quindi, sebbene il signor ministro abbia manifestato l'opinione che dopo le ragioni da lui addotte abbia l'ufficio centrale da recedere dalla sua proposta, questi credo tuttavia che vi ha utilità nel conservare gli articoli del suo progetto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Vorrei che l'ufficio centrale si compiacesse di dichiarare se vuole che in questa legge speciale sieno trattate le questioni di recidiva: se esso insiste allora rassegniamo al Senato le ragioni rispettive per cui esso così opina ed io avviso diversamente. Non contrasterò che esso sia stato mosso da assai lodevole intendimento nell'introdurre quivi le disposizioni del Codice penale intorno alle recidive; questa però parmi cosa insolita e che pel modo con cui venne stabilita, troppo aggrava la condizione di chi ne resta colpito. Tuttavia ove si consentisse nella mia proposta, allora sarebbe inutile fare perdere il tempo al Senato in una discussione senza scopo. Domando quindi se insistasi o no perchè sieno mantenuti nella legge questi vari articoli 52, 53 e 54 sulla recidiva.

In caso affermativo mi farò ad addurre le ragioni per cui non devono essere tali articoli mantenuti; se poi si acconsente alla loro soppressione inutile rimane, come già dissi, che per me si insista maggiormente e non aggrungerò in proposito altre parole.

**MENIO, relatore.** La materia di cui trattiamo ci impone talmente che si receda dalle regole stabilite dal Codice penale, che l'articolo votato testè è un'espressa devoga a ciò che dice il Codice penale in ordine alla sospensione.

Nel Codice penale è detto che la sospensione non può essere proferta per un termine minore di mesi tre: e testè abbiamo adottato un articolo in cui la sospensione è di un mese solo.

Dunque, siccome versiamo in una materia speciale, per questa ragione l'ufficio centrale stimò di adottare la regola di cui nell'articolo 51. Ed il fatto nostro, il fatto dell'onorevole guardasigilli dimostrano che non ci siamo male apposti, quando abbiamo avvisato che alle regole stabilite dal Codice penale, segnatamente sulle pene nella materia della sospensione, fosse necessario qui di portare modificazione.

Noi abbiamo applicato sovente la sospensione a procuratori anche per 15 giorni. Ma se si sta alle disposizioni del Codice penale, non vi è sospensione che possa essere minore di tre mesi. Per alcune contravvenzioni la sospensione di 15 giorni dalle sue funzioni al procuratore reca al suo ufficio una perdita d'interesse ed anche riceve sfregio alla propria stima presso il pubblico.

Per questi motivi crede l'ufficio sia appunto necessario di modificare così il Codice penale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Allora insisto o non insisto?

**MENIO, relatore.** Insisto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Dacchè l'onorevole relatore dichiarò che l'ufficio centrale persiste perchè siano messi a partito gli articoli 51, 52, 53 e 54, i quali prevedono e regolano i casi di recidiva, io prego il Senato a permettermi alcune brevi osservazioni per dimostrare come ciò sarebbe insolito, meno regolare, e massimamente nei termini nei quali sono concepiti questi articoli, ci condurrebbero ad una severità eccessiva. Fin quando si discusse l'articolo 40, si notò che in una legge speciale non conveniva allontanarsi dai principii in vigore secondo la legge comune, ed il Senato con un voto, starei per dire spontaneo, aderiva ad un tale riflesso e respingeva la proposta dell'ufficio centrale diretta a graduare le pene, lasciando così al prudente arbitrio dei magistrati di spaziare secondo le circostanze tra il *maximum* ed il *minimum*. Non ha certo bisogno il Senato del suffragio mio per essere rinfanciato nel voto da lui emesso: mi permetta tuttavia che da me si accenni essere stato ciò fatto con ottimo intendimento, perchè anzitutto non vidi mai che in una legge speciale, in una legge organica d'una professione, in una legge contenente solo disposizioni dirette a regolare l'esercizio della professione medesima, si siano le pene graduate, e si prevedano i casi di recidiva. Io quindi troverei meno opportuno che in questo caso si vincolasse siffattamente l'arbitrio del giudice, che trattandosi di una recidiva in una contravvenzione fosse tosto costretto a passare da una pena all'altra, raddoppiandola e perfino triplicandola. Comprendo benissimo che colui il quale dopo avere una prima volta fallito e scontata la pena del suo mancamento, si rende per la seconda e per la terza volta colpevole non merita molti riguardi; imperocchè se non valse ad infrenarlo e correggerlo la prima pena, solo aggravandola si può nutrire speranza che sia nello avvenire per mostrarsi più docile alle disposizioni della legge; ma, o signori, il Ministero non ha dimenticato questa necessità, e negli articoli 49 e 52 prevede tali casi, e propose che chi abbia sofferto tre condanne ad una multa, sia sospeso; e che quegli il quale, dopo essere stato sospeso, ricada nuovamente nella stessa contravvenzione, possa dal giudice essere interdetto.

Questa è una disposizione, a mio avviso, sufficiente per reprimere le recidive; ma il volere che un procuratore solo perchè si rese colpevole di una infrazione e venne condannato ad una multa, debba ove un'altra volta fallisca immediatamente duplicarsi la pena, e quindi anche triplicarsi, parmi assolutamente troppo grave ed inammissibile. Aggiungasi che nell'articolo 51 l'ufficio centrale proponeva che « le prime recidive fossero punite coll'aumento di uno a due gradi alle pene inflitte per la prima volta facendo passaggio dall'ammonda alla multa, ed anche alla sospensione ove sia, diceva l'ufficio centrale, necessario... »

**MUSIO, relatore.** (*Interrompendo*) Prego l'onorevole guardasigilli di ritenere che ciò si era detto per semplice errore, che ora venne corretto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'on-

orevole relatore diceva che vi era in ciò un errore: io accetto simile dichiarazione, e l'accetto tanto più volentieri perchè non poteva persuadermi come si proponesse una cosa tanto straordinaria, e che non ha riscontro nel Codice penale. Ed a chiarirne con un esempio l'eccesso basta riflettere che partendo da tali principii se uno condannato a vent'anni di lavori forzati per grassazione dopo scontata la pena commettesse un leggerissimo reato punibile al più con sei mesi di carcere, dovrebbe invece sottoporsi ad una pena dei lavori forzati a vita...

**MUSIO, relatore.** (*Interrompendo con forza*) Ripeto che questo era un semplice errore, e che quindi non è sistema.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sarà forse stato un errore di scritturazione. Io accetto questa nuova dichiarazione, ma ripeto che comunque siasi quest'articolo non avrebbe lo stesso scopo.

Nell'articolo 45 vedo che si vuole che le seconde recidive, determinate a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo, siano punite triplicando la pena inflitta per la prima recidiva.

Io credo che anche qui si ripeté lo stesso errore, e voglio snaporlo anticipatamente, per non dovere anche a proposito di esso fare notare che si cade in una manifesta contraddizione col disposto dell'articolo 128 del Codice penale, a termini del quale in nessun caso di recidiva si può mai infliggere una pena eccedente il doppio, o noi ora giungeremmo fino a triplicare quella inflitta la prima volta. Ora, essere in una legge come questa più severi ancora del Codice penale, in verità è cosa senza esempio: ed altronde non so perchè avere non si debba per questa quella confidenza nei magistrati e nei tribunali che loro si dimostra in tutte le leggi di simile natura, nelle quali si lascia sempre all'apprezzamento del giudice di aumentare la pena spaziando dal minimo al massimo secondo le circostanze. Persisto quindi a chiedere che questi articoli siano soppressi. Non avvi necessità di prevedere tutti questi casi di recidiva, soprattutto perchè, mi si permetta il ripeterlo, vi si provvede con gli articoli proposti dal Ministero, in cui è detto che quando un procuratore sia stato per tre volte condannato ad una multa allora può essere sospeso.

**MUSIO, relatore.** Io nella risposta seguirò quello che regolarmente ha sempre fatto il Senato, di discutere cioè articolo per articolo; quindi per ora limito la mia risposta all'articolo 51.

Dirò qualche cosa in genere quanto allo spirito che informa i quattro nostri articoli; ma per ora limiterò la discussione all'articolo 51.

Si lamenta che noi in questa parte della legge introduciamo cose contrarie al Codice penale. Noi lungi dal proporre cose contrarie al Codice penale, in questi quattro articoli abbiamo inteso a rifondere il vero spirito del Codice civile penale riguardo alla recidiva. Dunque non c'è sicuramente contrarietà fra il nostro progetto contenuto in questi quattro articoli, e lo spirito del Codice penale riguardo alla recidiva.

Vengo a parlare dell'articolo 51.

Là vi fu un errore; e non conviene ritornare sopra un errore: il sistema di questo stesso articolo quale è? E che quando uno cade in una recidiva la pena in cui è incorso pel secondo mancamento si aumenta da uno a due gradi. Ora questo è quanto è scritto nel Codice penale riguardo alla recidiva. Dunque se noi in questi articoli abbiamo rifiuto il Codice penale, non abbiamo fatto nulla di contrario ad esso; e se noi ci siamo rigorosamente attenuti al disposto del Codice penale, io non so quale possa essere il motivo della censura, quale possa essere il motivo dell'opposizione a questi articoli.

Io credo che per andare ordinatamente e guadagnare tempo il Senato debba votare sopra questo primo articolo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non volendo prolungare la discussione, osserverò solo anzitutto che se io ho parlato, tutto che non si tratti per ora che dell'articolo 51, anche degli altri, si fu perchè aveva chiesto la soppressione di tutti i quattro articoli riflettenti la recidiva, e necessariamente di tutti dovetti occuparmi. Aggiungerò poi che anche ammettendosi il sistema dell'ufficio centrale, non si potrebbe nemmeno in tale ipotesi accettare l'articolo 51 nei termini in cui è concepito. Sarà un errore, anzi ripeto che lo è, poichè ciò venne espressamente dichiarato, ma converrà tuttavia ancora sopprimere le parole « coll'aumento da uno a due gradi alla pena inflitta la prima volta. »

**MUNIO, relatore.** L'emendamento che deve essere introdotto in quell'articolo...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Inoltre prego l'onorevole relatore di ritenere che si dice quivi che queste infrazioni saranno punite « coll'aumento da uno a due gradi; » ma ritenga che il Senato ha precisamente eliminata la parte dell'articolo 40, nella quale l'ufficio centrale aveva stabilito la graduazione delle pene: quindi non si potrebbe dire « coll'aumento da uno a due gradi » ed anche in questa parte devesi l'articolo 51 emendare. Quivi si parla del passaggio dalla multa alla sospensione, io credo che in tutti i casi anche di recidiva sarebbe esorbitante; e ripeto che per una seconda infrazione, la quale potrà forse meritare la pena di una multa di lire 15 è eccessivo che si possa immediatamente passare alla sospensione. Ma io non mi arresterò a discutere partitamente le varie disposizioni di questi articoli, perchè persisto a credere che il sistema ivi seguito dall'ufficio centrale sia senza precedenti ed affatto inaccettabile.

Pertanto chieggo che prima di tutto l'onorevole presidente voglia metterlo ai voti se s'intenda o no di adottare il sistema dell'ufficio centrale per regolare i casi di recidiva; ed ove il Senato lo adotti, allora sarà opportuno d'intavolare la discussione; diversamente resterà inutile d'intrattenervi, o signori, forse per un'ora o due intorno a disposizioni che venissero poi in definitiva respinte.

**PRESIDENTE.** Sono di nuovo costretto a ripetere che

tale votazione sarebbe una innovazione nelle pratiche del Senato che io non potrei fare, tanto più che l'ufficio centrale presentando una redazione corretta dell'articolo 51, questo sistema, quale il signor ministro lo intende, si troverà quivi esposto. Ne darò lettura:

« Art. 51. Le prime recidive, o cadano sopra la stessa prima infrazione, o cadano sopra infrazione più leggera, saranno sempre punite coll'aumento di uno o due gradi alla pena inflitta pel nuovo reato, facendo passaggio dall'ammenda alla multa ed anche alla sospensione, ove sia necessaria per attuare detto aumento. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ora che ho letto quest'articolo emendato, io prego il Senato a volerlo respingere, riferendomi alle già fatte osservazioni. Ripeto soltanto essere questo sistema insolito, eccessivo, e doversi, a mio avviso, lasciare alla prudenza ed al senso dei magistrati lo infliggere quelle maggiori pene che possano essere necessarie quando si tratti di recidivi. E prego in specie il Senato di ritenere che il Ministero propone una sanzione sufficiente stabilendo che un procuratore condannato per due volte alla multa o per tre all'ammenda od a pene disciplinari, avendo dato prove di essere incorreggibile, potrà sospendersi, e finalmente anche essere interdetto. Parmi che così si provveda sufficientemente a tutto senza uopo di speciali ed eccezionali disposizioni. Del resto in questa redazione si parla nuovamente dei gradi, ma dove sono questi dal momento che il Senato respinse quella parte dell'articolo 40 in cui contenevansi? È questo un altro motivo perchè sia ora rigettata la proposta dell'ufficio centrale.

**MUNIO, relatore.** L'onorevole ministro trova insolito ed eccessivo il sistema dell'ufficio centrale.

Collo poche parole che ho avuto l'onore di dire ho dimostrato che il sistema dell'ufficio centrale è quello stesso del Codice penale. Dunque tutt'altro che insolito è il sistema fondamentale della materia di cui discorriamo.

Il Codice penale ha un titolo che troviamo in principio: quello delle recidive; il titolo delle recidive è nella nostra legge, come è nel Codice penale, regolato dallo stesso principio, animato dallo stesso spirito; dunque il nostro sistema non si può dire insolito, perchè è pienamente conforme alla legge generale.

Il signor ministro trova pure il nostro sistema eccessivo. Noi sinceramente abbiamo trovato molto più eccessivo il suo.

Testè egli diceva: colui che tre volte è condannato alla multa deve essere perfettamente interdetto. Ma se noi osserviamo in quanti casi un procuratore per mancamenti poco gravi può essere condannato tre volte alla multa, io domando se non è eccedere tutti i termini quello di dire: voi, comunque abbiate contravvenuto per cose leggiere, avendo contravvenuto tre volte, siete eternamente interdetto, siete inabilitato per sempre a guadagnarvi un pane. Io domando quale è l'indulgenza che è in questo sistema.

Noi siamo stati molto più indulgenti allorchè per una

serie di gradi siamo finalmente venuti all'interdizione che rimane solamente per coloro i quali già rei replicatamente di contravvenzioni non lasciano più alcuna speranza di ravvedimento; costoro non meritano più di appartenere all'ufficio giacchè ormai è impossibile che a dovere lo facciano.

Dunque quando noi abbiamo limitato la pena dell'interdizione a questi casi, quando ci siamo tenuti in questi termini, io credo che abbiamo fatto il sistema molto più indulgente, e molto meno eccessivo, di quello che ora nel progetto del Ministero.

Finalmente ci ha accusati d'aver alterato il suo sistema di benignità: ci ha detto che il sistema suo era molto più benigno ed era anche quello che meglio si conveniva, giacchè tutto rimetteva all'arbitrio del giudice, mentre noi anche in questa parte abbiamo alterato il sistema.

L'onorevole ministro faceva plauso in una delle sedute antecedenti a quelle parole in cui si era detto dall'ufficio centrale che la miglior legge è quella che dà meno di arbitrio, come il miglior giudice è quello che meno se ne prende. Questo principio che è adottato da tutti, da Bacone fino all'ultimo pubblicista che ha scritto su questa materia che è Geremia Bentham, questo principio è quello a cui si è uniformato il nostro sistema, e quindi noi non possiamo credere che sussistano le accuse che ci ha fatte il signor ministro.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Veramente io loderei l'intendimento che ebbe l'ufficio centrale e massimo l'onorevole relatore; essi vollero così temperare la severità della disposizione proposta dal Ministero. Io credo però che il fatto ci prova il contrario e forse l'onorevole relatore non avrebbe difeso il suo sistema appoggiandosi alla sua mitezza se avesse avuto sott'occhio l'articolo 56. Noi abbiamo proposto non già che dopo due condanne alla multa il procuratore debba essere senza rimedio sospeso e intorquetto, ma bensì che in quel caso possa secondo le circostanze dai tribunali essere sospeso, e l'ufficio centrale trovò forse che questo fosse troppo severo? Noi poteva, perchè composto come è di egregi e dottissimi magistrati non poteva nemmeno dubitare che i giudicanti siano mai per usare di tale facoltà, tolto solo che ciò sia assolutamente dalla giustizia richiesto. Non l'ha potuto giudicare eccessivo perchè a riscontro del nostro articolo 49 vi è l'articolo 56 da esso redatto che accetta appunto questo sistema aggravandolo ancora d'alquanto. Quando si tratterà di quell'articolo ne parleremo, intanto dico che appunto perchè l'ufficio centrale ha mantenute le disposizioni dell'articolo 49 aggravandole, non so perchè si vogliano mantenere le disposizioni degli articoli 51 e seguenti fino al 54 per le recidive, che formerebbero una vera duplicazione.

**MUNIO, relatore.** Quando verremo a discutere articolo per articolo, sarà allora il caso di potere fare un confronto esatto, di vedere e toccare dove ed in qual parte del progetto del signor ministro o del nostro si siano aggravate le sorti.

In massima è difficile che il signor ministro, malgrado la somma chiarezza della sua mente, possa evitare qualche confusione. Noi recheremo nella discussione tutta quella luce che vi si deve recare.

Ma una cosa devo ancora dire, ed è che il signor ministro in ordine all'articolo 40 crede inevitabile che si debba addirittura prescindere da questi quattro articoli, o la ragione è questa: che assieme all'articolo 40 furono soppressi i gradi che aveva fatto l'ufficio centrale.

Ma è da ritenere che i gradi soppressi in quell'articolo erano quelli che riguardavano la sospensione; d'altronde i gradi non si possono dire soppressi, perchè o li avete specificati in questa legge, o in difetto di questa specificazione, potremo sempre andarli a prendere nel Codice penale. Dunque, come mai il disposto dell'articolo 51 cioè l'aumento di uno o due gradi in caso di recidiva come può essere contrario al voto emesso nell'articolo 40?

Questi gradi devono esistere e semprechè non fossero contemplati nel disposto dell'articolo 40 vi sono quelli contemplati nelle regole generali del Codice penale, ed in conseguenza la recidiva sarà punita, non coi gradi di una proposta soppressa dal Senato, ma con quei gradi che veruno può sopprimere.

Dunque le parole « coll'aumento di uno o due gradi » riceve tutta la sua applicazione e non contraddice il voto emesso; anzi è necessario conservare la parola affinché l'arbitrio del giudice sappia entro quali precisi limiti debba spaziare e non gli sia dato correre per tutti i gradi della pena, ma precisamente in uno o due gradi della medesima.

Mi pare quindi che, siccome ritengo che si debba discutere e votare articolo per articolo, sarà il caso di vedere in quale dei due sistemi sia maggiore severità, se nel nostro o in quello del signor ministro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 51, come è stato veramente redatto e che rileggerò.

(Non è approvato.)

Verrebbe allora l'articolo 48 del progetto del Ministero, del quale ho già data lettura, e che corrisponde all'articolo 55 del progetto dell'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Perchè non seguano equivoci pregherei l'ufficio centrale di dichiarare se intenda che si votino ancora gli articoli 52, 53 e 54, o se dopochè il Senato ha respinto l'articolo 51...

**PRESIDENTE.** È quello che ho domandato.

**MUNIO, relatore.** Questo articolo 51 è quello che contiene quella medesima condanna...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando se l'ufficio centrale insista sì o no sulla proposta di questi articoli.

**MARSA SALTERO.** Non mi pare il caso di mettere ai voti tali articoli, perchè è certo che accettando questi dopo che è stato rigettato l'altro, ne risulterebbe un vero pasticcio.

**PRESIDENTE.** Perciò mi pare più naturale che ven-

gano ritirati, poichè non si possono considerare come mantenuti, essendo essi il seguito dell'articolo 51 che fu rigettato.

Vengo all'articolo 55.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** (*Interrompendo*) Prego il Senato di scusarmi se insisto acciò votino: l'ufficio centrale stesso voterà contro questi articoli; pure così vuole la regolarità, e parmi che bene dicesse l'onorevole presidente osservando che una proposta vuole essere o ritirata o messa a partito: io ne ho dato l'esempio in alcuni miei articoli quando vidi essersi ammessi principii che li rendevano impossibili; così ora prego l'ufficio centrale a dichiarare se consente a ritirare gli articoli suddetti, in caso diverso pregherò l'onorevole presidente del Senato a metterli ai voti.

**PRESIDENTE.** Dunque non sono ritirati.

Li metterò ai voti.

(Il presidente mette partitamente ai voti previa lettura, gli articoli 52, 53, 54 aggiunti dall'ufficio centrale, i quali non sono approvati.)

Vengo nuovamente per la terza volta a leggere l'articolo 55 dell'ufficio, corrispondente all'articolo 48 del progetto ministeriale di cui già diodi lettura:

« Art. 55. Deve pronunziarsi l'interdizione dall'ufficio contro un procuratore:

« 1° Se sia stato condannato a pena criminale o correzionale per reati di furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture o della verità in qualsivoglia modo;

« 2° Se il procuratore condannato al *maximum* della sospensione, commetta una nuova infrazione punibile anche alternativamente colla pena della sospensione;

« 3° Se durante la sospensione inflitta per più di un anno viola il divieto di esercitare.

« Qualora però la sospensione è inflitta per un anno o meno, la pena sarà ampliata a termine massimo della sospensione, e non sarà luogo all'interdizione. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non mi opporrò alla modificazione quivi proposta dall'ufficio centrale, dimostrando così come sia lieto il Ministero di aderire ogni qual volta può farlo ai propositi temperamenti.

Però pregherei l'onorevole relatore di osservare se l'espressione che si è adoperata nel numero secondo della sua proposta, non possa forse generare qualche dubbio. Si dice quivi « che l'interdizione deve essere pronunciata se il procuratore che è condannato al *maximum* della sospensione, commette una nuova infrazione punibile anche alternativamente colla pena della sospensione. » Forse quella parola *alternativamente* può generare qualche dubbio. Non sarebbe meglio il dire « commette una nuova infrazione punibile colla pena della sospensione? » Del resto io accetto la proposta dell'ufficio centrale.

**MUSIO, relatore.** Il nostro articolo 55 è quello che corrisponde al numero 48 del progetto ministeriale. Se noi fossimo venuti discutendo articolo per articolo il nostro progetto, io qui avrei trovato la prova evidente

del come il sistema nostro è più benevolo di quello del Ministero.

Nell'articolo 48 del Ministero, numero due, si dice: « colui il quale, durante la sospensione, viola il divieto di esercitare deve essere interdetto, ecc. »

Questo sistema del Ministero è molto più grave del nostro, poichè con passaggio di pochi gradi viene all'interdizione quando questo divieto è violato in casi in cui si tratta di sospensione non meno di un anno e in conseguenza di fatti gravi. Ma adesso non sarebbe più di alcuna utilità. Il signor ministro trova che forse con quelle parole *punibile alternativamente* si può creare qualche confusione.

Io spiegherò l'oggetto che si ebbe in animo nell'introdurre questa forma. Vi sono delle contravvenzioni le quali sono punite alternativamente o con multa o con sospensione ed è in arbitrio l'applicazione di queste o quelle. Colle parole « punibile alternativamente colla sospensione » si vuole accennare a quelle contravvenzioni che non sono leggierie, le quali possono portare quell'alternativa.

Il progetto dell'ufficio centrale in massima parte ora è caduto, e queste parole che corrispondevano appunto al loro oggetto ora possono essere o inutili o anche d'incampo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Le spiegazioni addotte dall'onorevole relatore sulla parola *alternativamente* tolgono i dubbi cui io accennava: lo prego tuttavia a ritenere che forse grammaticalmente la parola *alternativamente* non va d'accordo colla spiegazione da lui data. Mi pare che *alternativamente* voglia dire una volta in un modo e una volta in un altro. Io non ho trovato nelle disposizioni della legge alcuna di esse che vada d'accordo con tale parola.

In alcuni articoli si è detto che può essere punito con una multa o con la sospensione, ma questo caso non è forse dalla suddetta parola spiegato. Ecco il dubbio a cui alludevo, e ripeto che esso forse continua ad esservi derivando dalla parola adoperata, a meno che s'intenda diversamente dal vero e naturale suo senso. Del resto me ne rimetto al Senato, dichiarando essere intendimento mio non di fare questioni di lingua, ma solo di vedere modo onde la incertezza di interpretazione, troppo in una legge dannosa, venga tolta.

**MUSIO, relatore.** Alternare una cosa coll'altra è quando una cosa tiene vece dell'altra: alternare le pene è quando due pene possono essere messe l'una in luogo dell'altra. Qui la multa e la sospensione in qualche articolo era rimessa all'arbitrio del giudice; poteva o applicare questa o quella. In questo modo è che era punibile anche alternativamente or coll'una or coll'altra.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Allora non sarebbe meglio di dire « una nuova infrazione punibile o colla multa o colla sospensione? » Così non vi sarebbe più dubbio.

**MUSIO, relatore.** Diremo così, con diversa frase diremo lo stesso.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo con questo cambiamento.

(È approvato.)

« Art. 49. Può pronunciarsi l'interdizione dall'ufficio quando un procuratore dopo essere stato una volta sospeso o tre volte condannato a multa, commette una nuova infrazione ai doveri della sua professione. »

L'ufficio centrale contrappose a questo il seguente:

« Art. 56. Può pronunciarsi l'interdizione quando un procuratore dopo essere stato condannato, od al *maximum* della sospensione, od a replicate sospensioni che riunite oltrepassino l'anno e mezzo, o per due recidive l'ultima delle quali sia stata punita col *maximum* della multa in forza della presente legge commetta una nuova infrazione ai doveri della sua professione.

« Ma se le inflitte sospensioni non oltrepassassero l'anno e mezzo, allora non sarà applicata l'interdizione, bensì la sospensione al suo massimo termine, salvo il nuovo mancamento fosse di per sé punibile coll'interdizione. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Se il Senato avesse mantenuto il sistema dell'ufficio centrale, in quanto alla recidiva, le modificazioni da esso roccatesi con questo articolo 56 all'articolo 49 proposto dal Ministero avrebbero potuto essere oggetto di discussione; ma dacché il Senato respinse l'articolo 51 e gli altri successivi, credo che l'ufficio centrale non vorrà più insistere in tali modificazioni, e consentire a che sia approvato l'articolo 49 quale fu proposto. Solo mi permetterò di ripetere ancora una volta di volo, che esso è abbastanza provvido, e garantisce sufficientemente l'esatta osservanza per parte dei procuratori dei doveri imposti in questa legge. Ritengo il Senato che con quell'articolo dichiarasi che il procuratore può essere interdetto quando, dopo essere stato una volta sospeso, o tre volte condannato a multa, commetta una nuova infrazione ai doveri della sua professione. Con esso è lasciata tutta la latitudine ai tribunali di provvedere all'esatta osservanza della legge, e credo sia preferibile.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 49 del Ministero.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 50 del progetto Ministeriale:

« S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui si sia spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nel numero 3 dell'articolo 5, dopo che sia emanata l'ordinanza di rinvio della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 51 del progetto ministeriale:

« Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio

delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello prima che la sentenza sia stata riparata o ne sieno pienamente cessati gli effetti. »

Lo metto ai voti.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 52 del progetto ministeriale:

« Può essere sospeso il procuratore, il quale sia stato condannato per due volte a multa, o per tre volte all'ammenda, od a pene disciplinari.

« Lo stesso ha luogo se trovisi accusato di alcuni dei reati accennati nel numero 3 dell'articolo 5, o si sia rilasciato mandato di cattura, ancorchè non sia per ancora emanata l'ordinanza di rinvio della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Credo che l'ufficio centrale non avrà difficoltà che si approvi di preferenza l'articolo proposto dal Ministero. L'ufficio centrale ne aveva soppresso la prima parte in cui si dice che può essere sospeso il procuratore stato condannato per due volte alla multa o per tre volte all'ammenda o a pene disciplinari; perciocché l'ufficio centrale aveva previsto i casi della recidiva. Ora, siccome tali disposizioni non vennero adottate, necessariamente vuolsi mantenere l'articolo come fu dal Ministero proposto. Nel rimanente non avvi differenza tra le due redazioni, e quindi non avvi dissenso fra l'ufficio centrale ed il Ministero.

**MUSCO, relatore.** Era tutto coordinato; adesso forse le differenze potranno consigliare diversa redazione, in quanto che l'articolo 5 è mutato essenzialmente.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** La differenza sta nella prima parte dell'articolo ministeriale dall'ufficio centrale logicamente soppressa perocchè esso aveva già contemplato il caso della recidiva. Ora tali sue disposizioni essendosi respinte, onde la legge sia compiuta, conviene lasciare l'articolo come fu dal Ministero prima mente redatto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo ministeriale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 53. Quando il procuratore violi i doveri del suo ufficio, e non sieno applicabili le pene dell'interdizione dalla professione, della sospensione, della multa o della ammenda, a termini degli articoli precedenti, si fa luogo alle pene disciplinari. »

Leggo ora l'articolo corrispondente dell'ufficio centrale:

« Art. 61. Quando il procuratore offendendo la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, violi i doveri del suo ufficio, ed a siffatte violazioni non sia applicabile alcuna delle pene enumerate nell'articolo 40 si fa luogo a provvedimenti disciplinari. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quivi l'ufficio centrale non ha fatto che una trasposizione. L'articolo 53 del progetto ministeriale corrisponde all'articolo 61 dell'ufficio centrale. Quest'ultimo credette più regolare di trasportarlo dopo l'articolo 54 del Mi-

nistero, e 60 dell'ufficio. Parmi in verità più logico di mantenerlo, dove l'aveva collocato il Ministero; perchè prima di venire alla competenza per l'applicazione delle diverse pene è necessario di determinare i casi di applicazione di quelle una che delle altre. Aggiungo poi che ove si accetti in quell'articolo la redazione dell'ufficio centrale converrà accennare non all'articolo 40 ma ai quattro primi soltanto del medesimo...

**PRESIDENTE.** Vi è una redazione diversa.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Le redazioni sono le stesse; soltanto vi è una trasposizione.

**MUSIO, relatore.** Sono parole tolte dall'editto, ossia dalla legge che riguarda la disciplina: è una certa idea, una certa definizione di ciò che è immancabilmente disciplinare.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Accetto come ho già detto questa redazione, ma desidero che non si fuccia la trasposizione.

**PRESIDENTE.** Mettèrò ai voti l'articolo 53 ministeriale emendato come all'articolo 61 dell'ufficio centrale:

« Art. 53. Quando il procuratore offendendo la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, violi i doveri del suo ufficio, ed a siffatte violazioni non sia applicabile alcuna delle pene enumerate dall'articolo 40, si fa luogo a provvedimenti disciplinari. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato)

Viene ora l'articolo 54 del progetto ministeriale:

« Art. 54. L'applicazione delle pene dell'interdizione, della sospensione dall'ufficio, della multa e dell'ammonizione è riservata al tribunale provinciale della città in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

« Quando però i fatti che vi possono dare luogo riguardano affari vertenti presso la Corte d'appello, le dette pene sono pronunciate dalla Corte stessa. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Alla proposta del Ministero l'ufficio centrale fece una modificazione, che non è che di due parole, ma può essere grave. L'ufficio centrale dice nel secondo periodo: « quando però i fatti che vi possono dare luogo riguardano la condotta del procuratore in affari che siano finiti od in corso presso la Corte d'appello, le dette pene saranno pronunciate dalla Corte stessa. »

Invece il Ministero aveva detto: « Quando però i fatti che vi possono dare luogo riguardano affari vertenti, ecc. »

Vede il Senato quale ne sia la differenza.

L'applicazione di queste pene, si dice nella prima parte dell'articolo, spetta al tribunale provinciale. Questa deve essere la regola generale: il giudice ordinario in primo grado è il tribunale provinciale: però si è detto, se le infrazioni riguardano affari vertenti avanti la Corte, è conveniente che la Corte stessa ne conosca.

L'ufficio centrale trascorse più oltre, ed ha detto che la Corte debba conoscere dell'infrazione non solo quando riguardano gli affari vertenti, ma anche i finiti.

Io credo che in tal caso non vi sia più motivo di sot-

trarre queste questioni dalla giurisdizione ordinaria, dai tribunali provinciali, cioè per portarle avanti alla Corte, come lo sarebbe nel caso in cui si trattasse di affari tuttora in corso presso la medesima.

Quindi io credo che non si possa adottare la proposta dell'ufficio centrale in questa parte, e parmi preferibile quella del Ministero.

**PRESIDENTE.** Non si tratta che di torre di mezzo le parole che sono finiti.

Chi vuole aggiungere queste parole si alzi.

(Non sono adottate.)

Mettèrò ai voti l'articolo tale quale è proposto dal Ministero. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Art. 55 del Ministero:

« L'applicazione delle pene disciplinari spetta alla Camera di disciplina. »

L'ufficio centrale direbbe invece:

« Art. 62. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari spetta alla Camera di disciplina, salvo siano relativi ad affari finiti od in corso presso la Corte d'appello od il tribunale provinciale, cui allora spetterà di provvedere senza rinvio alla Camera di disciplina. »

Qui naturalmente sarebbe il caso di togliere le parole relative ad affari finiti.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per oppormi a che sia approvato l'articolo dell'ufficio centrale. La diversità che passa tra la sua proposta e quella del Ministero è che esso vorrebbe che non spettasse alla Camera di disciplina di applicare le pene disciplinari, quando queste sono relative agli affari finiti, od in corso presso le Corti d'appello od un tribunale provinciale.

È evidente che se si adottasse questa proposta converrebbe sopprimere le Camere di disciplina. Tutte le infrazioni dei procuratori rifletteranno sempre o le cause in corso, o quelle finite, e quindi si direbbe che potenzialmente alle Camere di disciplina spetta lo applicare le pene disciplinari, ma poi in fatto ciò non potrebbe mai avere luogo; imperocchè si apparterebbe sempre il farlo od alla Corte od al tribunale non potendosi concepire affari che non siano finiti od in corso.

Non credo che sia menomamente intenzione dell'ufficio centrale ridurre per tale guisa alla inazione ed alla impotenza la Camera di disciplina, e perciò prego il Senato che sopprima questa parte della sua proposta a partire dalle parole « salvo, ecc. », ritenendo il resto della proposta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti la proposta primitiva del Ministero.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Essendo l'ora tarda, il Senato è riconvocato per domani alle ore due precise.

---

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1858

---

**PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO  
DELL'ISÈRE E DELL'ARC.**

**DE FORENTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola. Ho l'onore di presentare, a nome del ministro delle finanze, il progetto di legge già appro-

vato dalla Camera elettiva per l'autorizzazione di una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 664.)

**PRESIDENTE**. Do atto al signor ministro di questa presentazione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

## TORNATA DEL 27 MAGGIO 1858

- 17 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Lettura degli articoli del detto progetto già approvati — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale all'articolo 56 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ministeriali — Obbiezioni del ministro di grazia e giustizia all'aggiunta fatta dall'ufficio centrale all'articolo 63 ministeriale — Modificazione alla medesima del senatore Deferrari (membro dell'ufficio centrale) accettata dal ministro — Approvazione dell'aggiunta e dell'articolo 63 — Appunti del ministro di grazia e giustizia alle aggiunte proposte dall'ufficio centrale all'articolo 64 — Dichiarazione del senatore Deferrari — Approvazione dell'articolo 64 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, soppresso però l'alinea aggiuntovi — Adesione del ministro di grazia e giustizia alla trasposizione dell'articolo 65 proposta dall'ufficio centrale — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni fatte dall'ufficio centrale all'articolo 66 — Schiarimenti e proposte del senatore Deferrari, accettate dal ministro — Approvazione dell'articolo 66 — Ritiro degli articoli 73 al 76 aggiunti dall'ufficio centrale e combattuti dal ministro — Approvazione dell'articolo 65 ministeriale — Schiarimenti richiesti dal ministro e forniti dai senatori Deferrari e Musio, relatore, in ordine alle modificazioni fatte all'articolo 67 ministeriale (78) — Aggiunta al medesimo proposta dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 67 modificato dall'ufficio centrale, coll'aggiunta proposta dal ministro — Adozione dell'articolo 68 modificato dall'ufficio centrale (79) non che degli articoli 69, 70, 71 ministeriali, e 72 colle variazioni fatte dall'ufficio centrale (83), e dell'articolo 73 ministeriale — Approvazione di un articolo addizionale proposto dal ministro di grazia e giustizia — Ritiro dell'articolo 74 del progetto ministeriale — votazione e approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

(È presente il ministro di grazia e giustizia e più tardi interviene anche il ministro dei lavori pubblici.)

**MARIONI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** Ritornando alla discussione del progetto di legge che dura da alcuni giorni, io credo opportuno, anzi indispensabile per rinfrancare la memoria dei signori senatori sulle passate deliberazioni, di dare lettura degli articoli quali sarebbero rimasti dopo le deliberazioni emesse e dopo quelle correzioni di redazione che si fecero in conseguenza delle riserve fatte e mantenute dal presidente, come pure ammesse dal Senato.

(Legge gli articoli tutti già stati votati dall'1 al 59.)  
(Vedi vol. Documenti, pag. 117.)

Come vede il Senato si trova ora a fronte dell'articolo 56 del progetto ministeriale, al quale corrisponde l'articolo 69 del progetto dell'ufficio centrale, e che diventerà, se è accettato l'articolo 60, definitivo del progetto.

« Art. 56. Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge, di competenza dei tribunali ordinari, potranno essere pronunciate sull'istanza del Ministero pubblico, sulla rappresentanza della Camera di disciplina, ovvero anche sulla rappresentanza della parte lesa, come pure d'ufficio, sentito il Ministero pubblico, e previa sempre citazione del procuratore incolpato. »

Faccio notare che la diversità che vi è tra l'articolo del progetto ministeriale e quello del progetto dell'ufficio centrale, consiste nella soppressione delle parole: *di competenza dei tribunali ordinari.*

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Come osservò già l'onorevole presidente l'unica differenza che avvi in questo articolo tra il testo del Ministero e quello dell'ufficio centrale, consiste nella soppressione proposta da quest'ultimo delle parole *di competenza dei tribunali ordinari*, il che era perfettamente logico ed opportuno ove si fosse adottato il progetto dell'ufficio centrale ri-

guardo all'articolo 40, diventato poi articolo 42, da cui eransi i provvedimenti disciplinari dal medesimo cancellati dal novero delle pene, trasportandoli all'articolo successivo come una cosa diversa. Ove si fosse mantenuta siffatta redazione, in allora non sarebbe necessario in questo articolo dichiarare che trattasi delle pene di competenza dei tribunali ordinari, poichè queste ultime parole sarebbero inutili affatto; se non che, essendosi dal Senato riconosciuto che anche i provvedimenti disciplinari erano pene, quantunque di una speciale natura, se ora non si dichiarasse essere la disposizione contenuta nell'articolo che si sta discutendo relativa soltanto alle pene di competenza dei tribunali ordinari, dovrebbe anche applicarsi ai provvedimenti disciplinari compresi nell'articolo stesso delle pene, il che non vuolsi nè dall'ufficio centrale nè dal Ministero.

Parmi quindi abbiano tali parole a mantenersi e debbasi però la ministeriale proposta preferire.

**PRESIDENTE.** Dopo queste spiegazioni se non s'insiste metterò ai voti l'articolo quale era stato primitivamente proposto. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò ora gli articoli successivi del progetto ministeriale ai quali l'ufficio centrale non fece variazione alcuna:

« Art. 57. Il procuratore incolpato deve comparire personalmente. »

« La Corte, il tribunale o la Camera di disciplina possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale. »

(È approvato.)

« Art. 58. Le sentenze di condanna all'interdizione dall'ufficio, alla sospensione od alla multa, pronunciate dai tribunali provinciali contro un procuratore, sono appellabili alle Corti d'appello nei limiti e nel modo indicato dall'articolo 324 e seguenti del Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 59. Contro alle deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, ma non l'appello. »

« Esse potranno scriversi su carta libera. »

(È approvato.)

« Art. 60. Le proibizioni e le spese stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 61. Le pene stabilite nel presente capo hanno luogo indipendentemente da quelle che sianvi per medesimo fatto incorse a termine del Codice penale, o del Codice e del regolamento sulla procedura civile, oltre anche il risarcimento dei danni alle parti lese, e la nullità degli atti fatti nei casi previsti dagli articoli 23 e 24. »

(È approvato.)

« CAPO VIII. Della postulazione illecita. — Art. 62. Coloro che, senza avere la qualità legittima di procuratore, saranno convinti di avere atteso alla postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una

multa non minore di lire 200, e non maggiore di lire 500; ed in caso di recidiva ad una multa non minore di lire 500 e non maggiore di lire 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese. »

« Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere eletti all'ufficio di procuratore. »

A quest'articolo l'ufficio centrale, nell'articolo corrispondente 69, surrogò alla parola *eletti* all'ufficio di procuratore, quella di *ammessi*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Noi abbiamo detto *eletti*, e nel progetto dell'ufficio centrale si dice *ammessi* all'ufficio di procuratore; credo che questa espressione sia più esatta ed acconsento volentieri che sia sostituita a quella.

**PRESIDENTE.** Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 63. I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000, oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione ed anche coll'interdizione. »

L'ufficio centrale a questo articolo contrappose il seguente:

« Art. 70. I procuratori che avranno consentito prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno anche per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000 oltre ai danni come nell'articolo precedente; e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione, ed anche colla interdizione. »

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di prestare il loro nome o di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsivoglia pretesto o colore. »

La prima parte di questo articolo è quasi identica all'articolo 63 del progetto ministeriale; l'alinea è un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale aggiunse qui all'articolo proposto del Ministero un alinea col quale dichiarasi che le pene di cui in esso si applicheranno anche ai procuratori che prestassero il loro nome ai sostituiti per l'esercizio della postulazione illecita.

Parmi anzitutto inutile quest'aggiunta perchè l'articolo stesso comincia appunto col vietare ai procuratori, sotto le pene ivi comminate, di prestare a chiunque siasi il loro nome per la postulazione indebita.

Esso infatti è così concepito: « I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno condannati, ecc. » Ora è facile lo scorgere come non vi si faccia distinzione nè restrizione di sorta e tutti contemplinsi i casi e quindi quello benanco di un procuratore il quale presta al sostituito il suo nome acciò eserciti la postulazione indebita.

Perciò l'aggiunta dell'ufficio centrale altro non è che una inutile ripetizione. Al che aggiungasi che ove pur

si volesse per mera abbondanza espressamente colpire questo caso già in quelle generiche parole compreso, non sarebbe tuttavia qui il luogo di ciò fare, convenendo invece di inserire tale disposizione dopo l'articolo immediatamente successivo in cui trattasi della illecita postolazione dei sostituiti. Imperocchè i procuratori capi di ufficio che a questi ultimi prestano ad un tale fine il loro nome rendono complici del reato che essi commettono; e quindi se intendesi esplicitamente contemplare un tale fatto ivi è la sede opportuna di farlo dove dei sostituiti che postulano illecitamente si tratta.

Mi si permetta inoltre di fare notare all'ufficio centrale, ed anzi più specialmente al suo onorevole relatore, che se mai, come non credo, si mantenesse questa aggiunta, converrebbe ad ogni modo sopprimere la parola *colore*, in essa adoperata colà ove dicesi *sotto qualsivoglia pretesto o colore*. Non credo che tale parola sia in uso nello stile legislativo ed altronde è affatto inutile mentre il concetto medesimo è già a sufficienza espresso dicendosi *sotto qualsivoglia pretesto*.

Parmi quindi che ove l'aggiunta si ammetta debbasi però eliminare una espressione superflua la quale anzichè lo stile legislativo ricorda le antiquate formole notarili in cui impiegansi e due e tre e quattro sinonimi ad esprimere l'identica idea, come ad esempio *vendere, cedere, alienare, dismettere, ecc.*

Ma confido però che non sia il caso di sollevare una tale discussione, giacchè verrà facilmente abbandonata un'aggiunta con cui non si fa altro che esprimere un concetto già contenuto nelle generiche parole con cui l'articolo incomincia e le quali comprendono ed abbracciano qualsiasi complicità nel reato di illecita postolazione.

**DEFERRARI.** L'onorevole guardasigilli e l'ufficio centrale sono concordi nel loro scopo; entrambi vogliono che i procuratori capi non possano permettere ai loro sostituiti di fare cause in proprio; entrambi vogliono sancire questa proibizione con una pena.

Tutta la questione consiste in vedere se nella frase proposta dal Ministero vi sia questa proibizione, e vi sia questa pena.

La frase con cui comincia l'articolo ministeriale è questa: « I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome, a postolazioni illecite, ecc. » Con queste parole sono sì o no indicati chiaramente i sostituiti? L'ufficio centrale crede di no.

Si parla in genere di postolazioni illecite. Ora la postolazione fatta dai sostituiti, purchè fatta in conformità della legge, è regolarissima. Si parla di *prestare il nome*. Questo imprevisto di nome considera una cosa momentanea, precaria, parziale.

Quando un procuratore capo elegge un sostituito, gli presta il nome? No. Il sostituito è un addetto perpetuo, permanente dell'ufficio. Fa tutti gli atti dell'ufficio, e li fa non in virtù di una prestazione di nome, li fa in virtù della sua nomina regolare, riconosciuta, permanente. Sotto la voce di *prestare il nome* sono soltanto

indicati i servizi momentanei, casuali, istantanei, quindi l'ufficio centrale proponeva l'alinea.

Nell'alinea l'ufficio centrale sarebbe disposto a levare due parole, ed esprimersi nel modo seguente: « Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proposito. »

Resterebbe l'alinea tale quale era proposto dall'ufficio centrale togliendo le parole: *di prestare il nome loro*, per distinguere i casi contemplati nell'articolo 1 da quelli contemplati e puniti nell'articolo 2.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Soffra l'onorevole preopinante che io gli risponda non avermi punto le sue osservazioni convinto, che il reato di cui nello alinea, del quale si discorre, non sia previsto e punito nel principio dell'articolo stesso. Tuttavia siccome, a mio credere, questa aggiunta inutile soltanto, non è tuttavia nociva e contraria allo scopo cui tutti miriamo, non ho difficoltà ad aderirvi per non prolungare una oziosa discussione, e ciò tanto più volentieri per esserne stato il testo corretto, cosicchè più non presenta le imperfezioni che riscontravansi nella primitiva redazione dell'ufficio centrale; non insisto pertanto ulteriormente, e l'accetto.

**PRESIDENTE.** Si ometteranno dunque le parole...

**DEFERRARI.** Nell'alinea si devono cancellare le parole *di prestare il loro nome*.

**PRESIDENTE.** Anche la parola *colore* si lascia?

**DEFERRARI.** No, si deve cancellare.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti questo alinea così modificato, cioè:

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsivoglia pretesto. »

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 63; chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Pongo quindi ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Art. 64 del progetto ministeriale:

« I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postolazione per conto proprio, o che saranno conosciuti colpevoli di complicità nel detto reato di postolazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti anche colla sospensione. »

L'ufficio centrale propone invece il seguente articolo coll'aggiunta di un'alinea:

« Art. 71. I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postolazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postolazione illecita incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione od anche coll'inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore. »

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1858

« Incurreranno nelle stesse pene i sostituiti che sotto qualsivoglia titolo e colore abbiano ufficio distinto da quello del loro capo. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Esordisco dichiarando che acconsento alla soppressione della parola *ricognosciti*. L'ufficio centrale propone che si dica *saranno colpevoli*, ed io ben volentieri ammetto essere più esatta tale locuzione.

Ciò premesso, mi si conceda ora di osservare che la prima aggiunta fatta dall'ufficio centrale colle parole, *ed anche colla inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore*, contiene forse una disposizione troppo severa. Parmi infatti che punire i sostituiti, i quali talvolta possono essere indotti a trattare una causa in proprio per ragioni di necessità, di bisogno, colla inabilitazione, sia soverchiamente grave. Non credo già che tali ragioni possano togliere la imputabilità loro in faccia alla legge e sottrarli al meritato castigo, ma per sempre inabilitarli per tali fatti all'ufficio di procuratore, e togliere ad essi per tutto il tempo di loro vita di esercitare quella professione a cui eransi consacrati, è per fermo eccessivo rigore. Si può essere sostituiti a 21 anni, quando non si ha ancora nè quella esperienza, nè quella maturità di consiglio che solo più tardi si acquista; conseguentemente qualche indulgenza puossi meritare da chi in aggiunti siffatti fallisca. È perciò, a mio credere, la pena della sospensione sufficiente senza che debbasi a quella gravissima della interdizione ricorrere. Quantunque però tale sia il mio avviso, ove l'ufficio centrale persista nella sua opinione, io me ne rimetterò al Senato senza altro.

Colla sua seconda aggiunta poi infiggesi una pena ai sostituiti procuratori che tengono un ufficio separato da quello del loro capo. Tale disposizione sembrami superflua. Imperocchè o in tale ufficio il sostituito lavora in nome, per conto e sotto la responsabilità del suo principale, ed allora non avvi motivo per colpirlo di una pena; od invece rendesi colpevole di illecita postulazione, ed allora esso è passibile della sanzione penale per tale reato stabilita.

Del resto poi anche qui riscontrasi la parola *colore*, che io vorrei in ogni caso eliminata per le ragioni poco anzi addotte, giacchè qui pure è già a sufficienza espresso il concetto dicendosi *sotto qualsivoglia titolo*. Ad ogni modo però quando l'ufficio centrale insista, senza altra replica mi rimetto alla decisione del Senato.

**DEVERGARI.** L'ufficio centrale aderisce alla soppressione dell'alinea dell'articolo 71, che esso aveva proposto, e che è quello che concerne le pene da infiggersi ai sostituiti, che sotto qualsivoglia titolo o colore avessero ufficio distinto da quello del loro capo.

Egli non potrebbe con la stessa facilità aderire alla soppressione di quelle frasi che chiudono la prima parte dell'articolo 71, ed eccone i motivi.

Con l'articolo 63 ministeriale, or ora votato dal Senato, il procuratore-capo, il quale presta il suo nome ad atti illeciti di postulazione, o che permette ai suoi

sostituiti di fare cause in proprio, può essere punito o con la sospensione o con l'interdizione. Ora i complici, i sostituiti che hanno concorso in questo reato, debbono essere puniti con pene minori? All'ufficio centrale la negativa sembra evidente.

Se il procuratore-capo per questo fatto che egli commette in via di recidiva può essere punito con la sospensione o con l'interdizione, per quale motivo i sostituiti che sono recidivi in questa colpa dovranno soltanto essere puniti con la sospensione?

Pei sostituiti era necessario allora di mettere una pena che servisse di equivalente a quella dell'interdizione inflitta al capo. Ora questa pena si ha nel renderlo incapace a divenire mai più principale, nel renderlo incapace a proseguire nella professione di sostituito. Più: questa incapacità bisognava pronunciarla onde la legge stessa non divenisse illusoria innanzi ai tribunali.

Suppongasì il caso di un sostituito che sia incorso nella pena della sospensione: i tribunali la pronunciano, è sospeso per tre mesi: finita la sospensione, egli riprende il suo esercizio e ricade con tutta impudenza nello stesso fallo; si applicherà una seconda pena, si prosegue via via.

Ma se questa pena non potrà mai essere che quella della sospensione, non avremo mai una pena efficace, avremo un'alternativa di colpe e di pene, e noi avremo sempre lo stesso individuo che punito si presenterà collo stesso fallo innanzi agli stessi tribunali.

L'ufficio crede che si può parificare i sostituiti ai procuratori-capi, giacchè la colpa per entrambi essendo eguale è necessario che vi sia eguaglianza di pene; è veramente necessario di assicurare che la repressione della giustizia sia efficace.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Dissi che non avrei più replicato e non voglio mancare alla mia promessa; tuttavia mi si conceda rispondere soltanto ad un'osservazione direttami quasi personalmente, benchè con quella cortesia che lo contraddistingue, dall'onorevole preopinante: esso mi diceva che si è stabilito la pena dell'interdizione contro il procuratore recidivo nel reato di postulazione illecita e che uguale pena doveva pure infiggersi ai sostituiti.

Io lo prego a ricordare che non tacqui la ragione per cui non credette il Ministero di spiegare quanto ai sostituiti la severità medesima che stimò giusta ed opportuna quanto ai procuratori; perchè costoro non possono in loro favore invocare quei motivi di scusa che militare possono in favore dei primi. E qui fo punto bastandomi di avere ribattuto l'argomento a me specialmente dall'onorevole preopinante diretto.

**PRESIDENTE.** Dunque metterò ai voti l'articolo dell'ufficio centrale numero 71, meno l'ultimo alinea al quale ha rinunciato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 65 del progetto ministeriale:

« Art. 65. Il reato di postulazione illecita è di competenza dei tribunali ordinari. »

Quest'articolo venne trasportato in fine del capo in discussione e modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente:

« *Disposizione comune ai due capi precedenti.* — Art. 77. I reati contemplati dalla presente legge saranno di competenza dei tribunali civili. »

**DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia.** Aderisco a questa trasposizione. Quando verremo al titolo proposto dall'ufficio centrale, mi riservo di fare osservazioni sul suo tenore; intanto, ripeto, aderisco alla trasposizione. E perciò, parini, si potrebbe votare l'articolo 66.

**PRESIDENTE.** « Art. 66. Potranno punirsi come rei di postolazione illecita coloro i quali non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto regio 24 dicembre 1854 si intrametterebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i tribunali di commercio. »

« La stessa disposizione è applicabile a quelli che non essendo nè avvocati patrocinanti nè procuratori o loro sostituiti nè notai esercenti si intramettono abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati. »

L'ufficio centrale invece di *potranno* col quale vocabolo si comincia questo articolo, vorrebbe si dicesse *dovranno*. Poi vi è un cambiamento in quanto che esso omette l'alinea di cui si diede lettura e vorrebbe si dicesse unicamente:

« Dovranno punirsi come rei di postolazione illecita coloro i quali non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto regio 24 dicembre 1854 si intrametterebbero nel patrocinio delle cause vertenti davanti il tribunale di commercio. »

**DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia.** Tre sono le variazioni dall'ufficio centrale in questo articolo proposto al testo del Ministero.

Primieramente il Ministero propone che potranno per postolazione illecita punirsi coloro i quali non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1854, si intramettono abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti nanti i tribunali di commercio ed i giudici di mandamento. Invece l'ufficio centrale alla parola *potranno* vuole sostituita la formola imperativa *dovranno*.

In secondo luogo mentre il Ministero propone che siano puniti coloro soltanto che *abitualmente* intramettonsi nella trattazione di tali cause, l'ufficio centrale sopprime la parola *abitualmente* volendo così che basti un solo atto di tale genere perchè *tosto* abbasia la disposizione in questo articolo contenuta ad applicare.

In terzo luogo l'ufficio centrale sopprime l'alinea del progetto del Ministero riflettente coloro che intramettonsi nella difesa delle cause nanti i giudici di mandamento.

Mi farò qui ad esporre rapidamente i motivi che mossero il Ministero a così redigere l'articolo in discussione, lasciando poi alla saviezza del Senato il decidere quale dei due testi debba preferirsi.

Non credetti anzitutto di dovere concepire in termini

imperativi questa disposizione, cosicchè il solo intrametersi nelle cause commerciali di taluno dei necessari requisiti sprovvisto rendesse inevitabile la condanna sua per parte dei tribunali; e ciò perchè, a mio avviso, il reato di postolazione illecita è dichiarato tale ed è punito solo perchè la necessità di impedire i possibili abusi che potrebbero in tali materie avvenire esige che venga limitata la libertà naturale dei cittadini in quanto difendono non solo, ma anche in quanto hanno bisogno di difesa. Nelle cause davanti ai tribunali ordinari che sono più complicate, comprendo che debbasi usare il massimo rigore nel richiedere in coloro che le trattano, od il cui patrocinio è necessario tutti i requisiti dalla legge voluti; ma nelle cause commerciali più facili, più spiccie, le quali in pressochè tutti i paesi si lasciano trattare da chicchessia e dalle parti medesime assai di sovente molto meno istruite di quelli che in esse vi si intramettono, e le quali perciò offrono una guarentigia ancora minore per la dilucidazione dei fatti, io penso che non sia assolutamente il caso di spiegare tanto rigore; e parmi che abbasia a lasciare alla prudenza dei tribunali il vedere se trattisi di tale che quantunque sornito delle condizioni prescritte siasi intramesso unicamente per sentimento di amicizia o per altro degno riguardo senza che nel fatto suo si ravvisi il dolo e la malizia necessari a costituire il reato, ovvero non offra morali guarentigie e possa riuscire pericoloso il lasciarlo impunito; ed applicare a quest'ultimo la penale sanzione dal primo non meritata. Ecco perchè invece della parola *dovranno* usai quella di *potranno*.

Quanto alla parola *abitualmente* che fu soppressa dall'ufficio centrale, il Ministero la usò perchè, a suo avviso, non deve un atto isolato bastare a rendere passibile l'autore di una pena, appunto perchè sarebbe eccessivo se, a cagion di esempio, in una causa commerciale, un cittadino presente e richiesto ad esporre le ragioni di un suo amico lo faccia senza che quindi inferire si possa in lui l'abitudine di trattare tali cause, senza che in esso concorrano le condizioni dalla legge a tale uopo prescritte.

Chè si colpisca l'abitudine è giusto, è conveniente, ma che un semplice atto isolato basti a rendere colpevole di illecita postolazione è di soverchio esorbitante, nè io posso accontentarvi.

Quanto poi all'aver l'ufficio centrale soppresso l'alinea relativo a coloro che intramettonsi nelle cause nanti i giudici di mandamento comprendo che a ciò vi fu mosso dacchè nessuno può dinanzi ad essi presentarsi a sostenere le altrui ragioni se non con l'autorizzazione del giudice medesimo; cosicchè, a suo credere, non può il caso della illecita postolazione verificarsi, perchè, se il giudice non consente non può la postolazione avere luogo, se consente questa non può essere illecita. Certo che questo riflesso è degno di riguardo: giova però ritenere che molti ancorchè non siano licenziati a presentarsi per patrocinare dinanzi al giudice non lasciano tuttavia di intrametersi nella difesa, consigliando, suggerendo ripioghi e compilando scritti che poi la parte

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1858

personalmente al giudice presenta. Questi che sono i più pericolosi e per le cui suggestioni le controversie dinanzi ai giudici di mandamento rendono intricate e difficili per il difetto di buona fede noi litiganti, il Ministero intese colpire; ed il sentimento di moralità e di pubblico interesse che lo guidò nel proporre tale disposizione, confido che otterrà l'approvazione del Senato.

Tuttavia se l'ufficio centrale persiste a volere la soppressione di questo alinea, io non farò ulteriore difficoltà, solamente desidererei che si mantenesse il testo proposto dal Ministero nella prima parte, e che si lasciasse pertanto facoltativa l'applicazione della legge, invece di essere sempre obbligatoria, e che inoltre non si incorresse nella pena comminata da questo articolo, salvo che vi sia abitudine di illecito patrocinio.

Osserverò poi che forse per togliere qualunque equivoco sarebbe bene di aggiungere tanto al testo del Ministero quanto a quello dell'ufficio centrale una frase per indicare, che nel caso di cui in questo articolo si applicherà la pena portata dall'articolo 62 e dire conseguentemente: « Potranno punirsi come rei di postulazione illecita a norma dell'articolo 62 coloro, ecc. » ed attendo ora di conoscere che cosa a questo riguardo sia per dichiararsi a nome dell'ufficio centrale dall'onorevole relatore.

**DEFERRARI.** L'ufficio centrale comincia volentieri dall'aderire all'ultima proferta dell'onorevole guardasigilli; aderisce egualmente di conservare nel testo la voce *abituamente* che si trova ripetuta tanto nella prima parte, come nell'alinea dello stesso articolo: ma questa voce *abituamente* l'ufficio centrale non l'aveva accolta perchè egli temeva potesse dare luogo a molte difficoltà.

Si tratta di materie penali; si tratta di reati. La legge deve essere precisa; il reato deve essere tassativamente definito tanto nell'interesse della società, che deve essere chiaramente avvertita, quanto nell'interesse dell'amministrazione della giustizia; imperocchè il giudice non deve mai punire come reo che quello che è tale dichiarato dalla legge.

Ora l'abitudine quando vi sarà? Vi sono rarissimi casi di legge i quali contempiono l'abitudine; ed io non ricordo, nel Codice penale nostro, che un esempio solo, il quale ora è stato abolito dalla nuova legge.

Quest'esempio si aveva nell'articolo 517 del Codice penale. Parlando dell'usura, ivi si diceva che chiunque si sarà dedito abitualmente all'usura esigendo, ecc., sarà punito, ecc. Ma il Codice penale soggiungeva un'alinea che diceva quando i giudici potranno dichiarare che vi sia o non vi sia abitudine. E questo era: « Sarà considerato delitto all'usura colui che sarà provato reo di tre fatti della natura sopra indicata. »

Ora l'ufficio centrale accoglierebbe bensì volentieri l'abitudine che è contenuta nell'articolo ministeriale, ma crederebbe conveniente di mettervi un'alinea, il quale è quello dell'articolo 517 del Codice penale concernente l'usura.

Con questa modificazione che speriamo sarà accettata

dal signor guardasigilli, l'ufficio centrale concorderebbe pienamente con lui. Resta una sola difficoltà: questa cade sulla parola con cui comincia l'articolo ministeriale.

Quando vi è un reato, quando la legge lo determina tale nel pubblico interesse, sarà forse arbitrario d'applicare o non applicare la pena? L'ufficio centrale credeva che queste due idee fossero ripugnanti.

Il legislatore deve essere parco, prudente, severo nel determinare i reati; deve farne meno che può, deve lasciare ai cittadini più libertà che si può: ma quando vi è necessità assoluta di qualificare un'azione per reato, allora non viene per conseguenza, al credere dell'ufficio centrale, che questa azione, che questo reato deve essere punito. Il dire: la tale azione è un reato; i tribunali però lo puniranno, se vorranno sì o no, è dire una cosa che non è consentanea (a senso dell'ufficio centrale), ai dettami del diritto penale.

Per altra parte, a che gioverebbe una legge che mi dicesse: cittadino, la tale azione è un reato, ma questo reato sarà punito o non punito, secondo che piacerà ai tribunali. Allora quest'individuo non ha un freno, un ritugno a commettere ed eseguire tale azione. Egli dirà: la faccio perchè forse il giudice non mi punirà. Per questa ragione l'ufficio centrale cangiava la voce *potranno* in quella di *dovranno*.

Se il signor guardasigilli volesse aderire a questa mutazione, l'ufficio centrale aderirebbe egli puro, ed accoglierebbe pienamente tutto l'articolo qual è proposto dal Ministero; con che però si aggiungesse un'alinea eguale a quello dell'articolo 517 del Codice penale per determinare i casi in cui vi sarà o non vi sarà abitudine.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'ufficio centrale accetta anche l'alinea concernente coloro che si intronettano davanti ai giudici di mandamento?

**DEFERRARI.** L'ufficio centrale accetta anche questo alinea.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Allora anch'io accetto queste spiegazioni, e dichiaro che aderisco alla proposta fattasi or ora dall'onorevole preopinante.

Debbo però nel tempo medesimo dichiarare che erano presenti al Ministero le massime di giurisprudenza criminale, cui egli accennava, e che proponendoci che questo articolo cominciasse colla parola *potranno* non si intese punto di lasciare all'arbitrio dei tribunali di stabilire un reato, e punirlo o no secondo l'intenzione loro. Il senso di quest'articolo era tutt'altro.

Il Ministero, ed io lo dichiarai già poc'anzi al Senato, credeva che quelli, che si presentano davanti ai tribunali di commercio senza avere i requisiti voluti, noti bene l'ufficio centrale, che dico voluti non dalla legge, ma dall'articolo 118 del regolamento 24 settembre 1854, non commettano il reato di postulazione illecita se non in certo determinate circostanze in cui palese sia il dolo. Intese cioè che da questa potesse dipendere il decidere che quest'intronmissione, anche abituale, davanti ai tribunali di commercio fosse o no un reato di postulazione illecita, e quindi da colpisci con una condanna.

Ecco in qual senso solo il Ministero aveva creduto poter lasciare al prudente arbitrio dei tribunali di punire o non punire questa intromissione, e non nel senso, lo ripeterò ancora una volta, di autorizzarli a riconoscere un reato, o non punirlo. Tuttavia aderisco a che l'articolo sia in tal parte concepito come venne proposto dall'ufficio centrale appunto perchè si sollevò questo dubbio, il quale fu ben lontano dall'idea del Ministero.

**PRESIDENTE.** Mediante l'accordo che esiste tra il Ministero e l'ufficio centrale resterebbe ora a votarsi l'articolo ministeriale 66 con queste modificazioni, cioè, col cambiamento della parola *potranno* in quella di *dovranno*, col cenno dell'articolo 62 che diventerà 66, e coll'aggiunta d'un alinea nel quale sia espresso che tre atti di postulazione illecita saranno considerati come abitudinari.

Chi approva quest'articolo così concepito voglia sorgere.

(È approvato.)

Dopo quest'articolo verrebbero quattro articoli proposti in aggiunta dall'ufficio centrale, che sarebbero quelli posti nella sua serie sotto i numeri 73, 74, 75, 76.

« Art. 73. La Camera di disciplina dei procuratori, che intendendo ad acquistare la prova di una postulazione illecita creda conveniente qualche perquisizione domiciliare ne riporterà il permesso o dai primi presidenti delle Corti o dai presidenti dei tribunali, secondo che la postulazione ebbe luogo od in quelle od in questi. Il permesso non potrà essere accordato, che sentito il Ministero pubblico ed esaminata la gravità dei fatti e delle circostanze. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io mi oppongo a quest'articolo 73, come egualmente ai successivi articoli, 74, 75, 76, i quali riflettono le perquisizioni domiciliari, che possono essere fatte dalla Camera di disciplina nello studio e nella casa di chiunque eserciti la postulazione illecita, per accertare l'esistenza di questo reato.

L'ufficio centrale, a quanto pare, desunse queste disposizioni dalla legge francese, cioè dal decreto del 19 luglio 1810; disposizioni che ci attestano gli autori tutti essere state tolte dalle antiche ordinanze di Carlo VII del 1455, ed altre del 1570 e del 1610; ma l'ufficio centrale non pose forse mente che la legge francese è fondata su principii affatto diversi da quelli che reggono la nostra. Sia al tempo delle ordinanze del 1455, come successivamente, ed ancora al giorno d'oggi i procuratori in Francia formano una corporazione avente il monopolio della difesa delle cause, dai suoi membri acquistato anche a titolo oneroso, e per conseguenza le compete il diritto di difendere questa sua proprietà, mi si permetta la frase, e di accertare le contravvenzioni che in suo danno si facessero.

Pertanto il reato di postulazione non è colà propriamente tanto d'azione pubblica, quanto di azione privata dei procuratori, i quali hanno cioè interessi di accettarlo pei danni che dal medesimo ad essi ne derivano;

il che è così vero, che secondo quella legge nel caso di postulazione illecita il colpevole è punito non solo colla multa e coll'interdizione dal potere essere ammesso all'ufficio di procuratore, ma anche colla perdita degli onorari, i quali vanno a beneficio della cassa *des pauvres de la communauté des avoués*, a titolo di risarcimento di danni.

Questo sistema si sarebbe potuto applicare da noi quando ancora esistevano le piazze da procuratore state dal Governo alienate, e che costituivano in favore dei proprietari delle medesime un vero monopolio: imperocchè essendosi le piazze acquistate dai medesimi a titolo oneroso, avevano diritto di esigere dal Governo che facesse in modo d'impedire le frodi all'esclusivo privilegio loro competente; e quindi se avessero agito contro quelli che, senza essere muniti di piazza, esercitavano l'ufficio di procuratore; altro non facevano che tutelare i propri diritti; e questo era, in tale condizione di cose, lo scopo principale della legge che proibiva e sottoponeva a pena la illecita postulazione.

Ma, o signori, questo stesso sistema può essere tuttora mantenuto presso di noi? No, certamente, perchè dal momento che si è proclamata la libertà dell'esercizio dell'ufficio di procuratore, e dalle finanze si riscattarono le piazze pagandole ai loro possessori, il Governo nulla più deve ai procuratori, e se punisce la postulazione illecita non è più nell'interesse di questi, ma è nell'interesse sociale; e questo divenne reato d'azione pubblica come tutti gli altri, il quale è come tale considerato, perchè alla società importa che a questo delicato compito quelli soltanto attendano che per gli studi loro, per le morali loro qualità e per gli altri loro requisiti offrano ai cittadini le necessarie guarentigie. Ora se così è la cosa, riesco evidente che non possiamo mantenere disposizioni, con cui si permetterebbe ai procuratori di andare essi medesimi a fare delle visite domiciliari nelle case dei loro colleghi o di qualsiasi altro cittadino per vedere se si esercita indebitamente la postulazione: ammettendosi questo sistema, non so perchè non si dovrebbe anche ai medici accordare la facoltà di fare visite domiciliari per scoprire se ci sia qualche ricetta da cui risulti dell'esercizio indebito della medicina, e così dei chirurghi, e così degli speciali, e di tutti quelli che esercitano una professione mediante i requisiti richiesti dalla legge: il che penso non sia da alcuno voluto. Epperò, o signori, non so persuadermi che i procuratori debbano avere maggiori diritti a queste perquisizioni nelle case dei cittadini per accertare il reato di postulazione illecita, di quello che non lo avrebbe lo speciale, il chirurgo, il medico.

Ma, diranno, se è un reato la postulazione illecita, deve essere accertato: sì, ne convengo, ma da chi? Se è d'azione pubblica deve esserlo da quello cui la legge affidò un tale incarico, cioè dal Ministero pubblico. Quando il medesimo sarà informato o dalla Camera di disciplina, o da un procuratore qualunque, o in qualunque modo che si commetta tale reato, farà ciò che fa per tutti gli altri, ordinando le necessarie

perquisizioni domiciliari e tutti gli incombenti che per ciò siano opportuni. Noi non abbiamo bisogno di stabilire qui un procedimento speciale, tanto meno abbiamo bisogno di dare ai procuratori il mezzo di andare essi ad accertare il reato, perchè il Ministero pubblico poi proseguirà l'azione; lasciamo a questo il fare quello che all'ufficio suo appartiene.

Se non che, o signori, quanto son venuto qui esponendo è già riconosciuto dall'ufficio centrale stesso. L'ufficio centrale ha saggiamente aderito all'articolo che abbiamo proposto, credo che sia al numero 56 corrispondente al numero 63. Si è detto ivi quali sono i reati per quali i tribunali procedono anche sull'istanza non solo del Ministero pubblico, ma sulla rappresentanza della Camera di disciplina, e che tutti riflettono l'esercizio della professione di procuratore. Ma quando poi si trattò della postulazione illecita, non si è più ripetuta questa disposizione, e ciò perchè? Perchè questa si considerò come un reato comune di azione pubblica, per cui si deve procedere non sull'istanza della Camera di disciplina, ma bensì su quella del Ministero pubblico come per tutti gli altri reati, e l'ufficio centrale aderì a questa proposta.

Quindi sarebbe senza scopo, e sarebbe in contraddizione ciò che si propone in questo articolo. Si consideri poi ai gravi inconvenienti che potrebbero derivare ove questa proposta si accettasse. Io rispetto ciò che si fa in altri paesi, lo imito quando lo trovo opportuno, ma quando parmi dannoso, lo respingo qualunque sia il credito che possono godere le altre legislazioni.

Ora lo dico schiettamente, se vi è una disposizione che io altamente dichiaro sconveniente, ed origine di conseguenze pericolose, è quella appunto che si trova nella legge francese, e che si vorrebbe in questa trasportare. Pensi il Senato quali potrebbero essere gli effetti di una visita domiciliare che tutta la Camera di disciplina, o qualunque suo delegato andasse a fare nell'ufficio di un procuratore, nella quale potrebbero scoprirsi segreti della difesa degli avversari, ed anche aver luogo altri gravi inconvenienti. Mi si dirà che queste visite domiciliari devono seguire previo permesso del presidente della Corte con l'assistenza del giudice, ma con tutto ciò intanto non si toglie che la visita domiciliare non possa produrre pericolose conseguenze senza utile di sorta. Io pertanto prego il Senato di volere respingere questi quattro articoli, ed oserei quasi confidare che l'ufficio centrale sia per aderire esso stesso alla soppressione loro.

**DEFFENANI.** L'ufficio centrale è concorde coll'onorevole guardasigilli nel dichiarare che i reati d'illecita postulazione sono di azione pubblica, e che quindi, senza alcuna domanda ed istanza o della parte interessata o del Consiglio di disciplina, potranno dar luogo all'azione per parte del Ministero pubblico.

L'ufficio centrale proponeva i quattro articoli che ora cadono in esame per una specie di riguardo al Consiglio di disciplina medesimo.

Si è detto più volte che la corporazione dei procura-

tori deve esaminare i suoi affari in famiglia. Si è detto che il Consiglio di disciplina avrà una sorveglianza, una specie di autorità paterna. Anche in quelle parti del progetto che sono già votate, è data al Consiglio di disciplina l'autorità d'inflettere pene denominate provvedimenti disciplinari.

Onde potere far luogo all'applicazione di questi provvedimenti sembrava conveniente all'ufficio centrale che si dessero a tali Consigli i mezzi più convenienti di conoscere senza strepito la verità. Ma l'ufficio centrale, sentite le osservazioni del signor guardasigilli, non ha alcuna difficoltà di desistere da tutti quattro gli articoli.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Lo ringrazio.

**PRESIDENTE.** Verrebbe allora l'articolo 77 dell'ufficio centrale contrapposto, come ho già accennato, all'articolo 65 del Ministero.

L'ufficio centrale propone che si dica: « I reati contemplati nella presente legge saranno di competenza dei tribunali civili. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ho già aderito alla trasposizione. Ora io oredo che l'ufficio centrale non avrà difficoltà di consentire che l'articolo che viene qui trasportato resti nei termini stati proposti dal Ministero, poichè non si potrebbe dire: « i reati contemplati nella presente legge saranno di competenza dei tribunali » (vedremo poi quanto alla parola *civili*), non trattandosi più che dei reati di postulazione illecita contemplati in quest'ultimo caso essendosi agli altri provvisto con gli articoli 62 e 63.

Non credo poi che sia necessario di dire tribunali civili; basta dire tribunali ordinari, perchè noi non abbiamo tribunali esclusivamente criminali, estendendosi la competenza dei tribunali ordinari non meno alle cause civili che alle criminali. Quindi mi pare e vedo che siamo già d'accordo dai segni d'adesione dell'ufficio centrale, che si possa lasciare l'articolo come è proposto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« **CAPO IX. Disposizioni transitorie e generali.** —

**Art. 67.** I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge potranno postulare sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali provinciali, con che prestino la malleveria ed ottengano l'iscrizione prescritta dai numeri 8 e 9 dell'articolo 5, ed in caso di cessazione dall'esercizio abbiano tuttavia conservato i requisiti prescritti dai numeri 2 e 3 di detto articolo e prestino il giuramento a termini del successivo numero 10.

« Questa stessa disposizione è applicabile ai sostituiti che all'epoca pure della promulgazione della presente legge abbiano esercito da poi un tempo non minore di anni cinque.

« Quelli fra i sostituiti, che a detta epoca non abbiano per anco compiuto un quinquennio d'esercizio, per essere ammessi a postulare come procuratori, do-

viano oltre le condizioni accennate nel presente articolo, subire con approvazione l'esame prescritto dal n° 7 dell'articolo 5. »

Avvertirò il Senato che vi ha una differenza fra la proposta del Ministero e quella dell'ufficio centrale, il quale ridurrebbe a metà la mallevoria. L'articolo corrispondente dell'ufficio centrale dico:

« Art. 78. I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, continueranno a poter postulare sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali, con che prestino la metà della mallevoria, ed ottengano l'iscrizione ordinata dai numeri 10 o 11 dell'articolo 1, ed in caso di cessazione abbiano tuttavia conservato i requisiti prescritti dai numeri 1 e 3 di detto articolo 1, e prestino il giuramento a termini del successivo n° 12.

« Questa stessa disposizione è applicabile ai sostituiti che al tempo pure della promulgazione della presente legge abbiano esercito per un tempo non minore d'anni cinque.

« Quelli fra i sostituiti che alla promulgazione della presente legge non abbiano peranco compiuto un quinquennio di esercizio, per essere ammessi a postulare come procuratori, dovranno, oltre le condizioni accennate nel presente articolo, subire con approvazione l'esame prescritto al n° 7 dell'articolo 1.

« I procuratori che venduta la loro procura volessero dopo la presente legge ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno prestare l'intera mallevoria prescritta dal n° 10 dell'articolo 1. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per un'osservazione e per una spiegazione.

In primo luogo vedo che l'ufficio centrale in questo articolo, mentre il Ministero aveva stabilito che i procuratori legalmente ammessi potranno postulare sia davanti alle Corti, sia davanti ai tribunali, dice: *continueranno a poter postulare sia davanti alle Corti, sia avanti ai tribunali.* Io credo che ciò potrebbe forse lasciare timore che fossero esclusi quelli che sono ora ammessi soltanto davanti ai tribunali; però penso che sia pure intendimento dell'ufficio centrale che anche quelli i quali ora sono ammessi a postulare sia davanti ai tribunali, sia davanti alle Corti possano essere ammessi tanto alla postolazione avanti le Corti, quanto avanti i tribunali senza essere costretti a subire altro esame e fare altra pratica. Se noi diciamo *continueranno*, sembrerebbe che dovessero continuare come sono ora ammessi; e attualmente i procuratori ammessi davanti ai tribunali i quali abbiano fatto due anni di pratica non potrebbero postulare avanti alle Corti perchè per ciò è necessaria una pratica di tre anni.

Quindi mi sembra che per eliminare questo dubbio sarebbe meglio togliere la parola *continueranno*; e così resterebbe inteso che tutti quelli che sono attualmente in esercizio potranno esserlo sia davanti ai tribunali sia davanti alle Corti senza bisogno di ammissione.

La spiegazione che domanderei è questa: l'ufficio centrale diceva: « questa stessa disposizione è applica-

bile ai sostituiti che al tempo della promulgazione della presente legge abbiano esercitato per un tempo non minore di anni cinque. » Domanderei se si vuole che i sostituiti godano anch'essi del favore della disposizione di quell'articolo circa la cauzione.

L'ufficio centrale avendo detto che i procuratori dovranno prestare soltanto la metà della mallevoria prescritta per coloro che saranno ammessi all'esercizio di questa professione, dicendo in seguito « queste stesse disposizioni sono applicabili ai sostituiti, » ne verrebbe in conseguenza che anche costoro potrebbero essere ammessi ad esercire l'ufficio di procuratore colla sola metà della mallevoria.

Io pregherei l'ufficio centrale di spiegarsi se intenda realmente di accordare ai sostituiti un tale favore.

**DE FORESTA.** L'ufficio centrale aderisce alla proposta ministeriale; quindi nella prima parte dell'articolo 78, invece delle parole: « continueranno a poter postulare, » si potrà scrivere: « potranno postulare. »

Quanto poi alla spiegazione chiesta all'ufficio centrale relativamente al primo alinea dello stesso articolo io dichiaro che con quelle parole: « questa stessa disposizione è applicabile ai sostituiti, » non si aveva in mente di ammettere nel tempo futuro questi sostituiti a divenire causidici con la prestazione della sola metà della mallevoria.

L'ufficio centrale credeva di avere abbastanza spiegato la sua intenzione. Egli aveva accordato il beneficio della riduzione della mallevoria, a chi? Ai procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** (*Interrompendo*) Abbia la compiacenza di continuare a leggere.

*Voci varie.* Allora si potrebbe dire: « queste stesse disposizioni meno ciò che riflette la mallevoria. »

**MUSIO, relatore.** È precisamente il testo dell'ultimo alinea ministeriale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Nell'alinea ministeriale non poteva esservi l'equivoco, giacchè nella parte precedente non si era ancora inserita come fece l'ufficio centrale la disposizione eccezionale per la riduzione della mallevoria in favore dei procuratori in oggi esercenti; ora però conviene servirsi di altre espressioni onde queste disposizioni non abbraccino anche ciò che si è aggiunto.

**MUSIO, relatore.** O il tutto, o la metà, c'era lo stesso dubbio.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta l'articolo dell'ufficio centrale con questa differenza, cioè di dire: « potranno postulare » invece di « continueranno a poter postulare; » e di dire « meno ciò che concerne la mallevoria. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sarebbe forse meglio il dire: « meno ciò che riflette la riduzione della mallevoria. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti tale redazione. (È approvata.)

Viene ora l'articolo 68 corrispondente al 79 dell'ufficio centrale.

« Art. 68. È concesso il termine di sei mesi a fare tempo dall'epoca suindicata agli attuali procuratori esercenti per prestare la malleveria, ed ottenere l'iscrizione prescritta dai numeri 8 e 9 dell'articolo 5; ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 11 affine di potere continuare nell'esercizio del loro ufficio. »

L'ufficio centrale lo modificò nel modo seguente:

« Art. 79. È concesso il termine di sei mesi, a fare tempo dalla promulgazione della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n° 10 dell'articolo 1, ed ottenere l'iscrizione prescritta dal n° 11 dello stesso articolo; ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 8 affine di potere continuare nell'esercizio del loro ufficio. »

**DEFERRARI.** È necessario di prendere per testo quello dell'ufficio centrale pel cangiamento fatto della metà della malleveria.

**PRESIDENTE.** Pare che rifletta quest'articolo alla petizione ultima comunicata all'ufficio centrale.

**MUSIO, relatore.** La petizione ha un altro scopo. Poi l'onorevole ministro fa una proposta che rende inutile quella petizione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero si riserva appunto di proporre poi un articolo in ultimo per cui si dichiara che la presente legge andrà in esecuzione sei mesi dopo la sua promulgazione. Con ciò si soddisfa il desiderio manifestato nella petizione e si lascia anche tempo al Ministero per fare il regolamento per l'esecuzione della legge medesima.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

« Art. 69. Gli attuali praticanti, dopo compiuto il tirocinio a termini dell'articolo 5, saranno ammessi all'esame stabilito dal n° 7 dello stesso articolo, ancorchè non abbiano ottenuto il diploma di magistero e compiuto il corso, a termini del disposto dai numeri 4 e 5 di detto articolo 5, purchè abbiano adempiuto alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi. »

(È approvato.)

« Art. 70. Gli aspiranti alla professione di procuratore, i quali già abbiano intrapreso il corso degli elementi del diritto civile e della procedura civile e penale, purchè conseguiscano con approvazione i relativi esami, sono dispensati dai requisiti prescritti ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5. »

(È approvato.)

« Art. 71. Sono pure dispensati dall'ottenere il diploma di magistero prescritto dal n° 4 dell'articolo 5 gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già incominciato lo studio della logica e della metafisica e dell'etica, purchè anch'essi subiscano al fine dell'anno con approvazione i relativi esami. »

(È approvato.)

« Art. 72. In caso di morte di un procuratore o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca, per la malleveria prestata a garanzia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo, salvo decorso sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà stato annunziato per due volte, alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione, ed in difetto in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'aditorio della Corte o del tribunale provinciale cui trovoasi il procuratore addetto.

« La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo insussistenti, saranno ordinati dalla stessa Corte o tribunale, sentito il Ministero pubblico. »

L'ufficio centrale fece una leggera modificazione a quest'articolo, togliendo le parole *in difetto*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero aderisce.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti quest'articolo, soppresse però le parole suddette.

(È approvato.)

« Art. 73. Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della Camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, la forma di procedere nelle materie disciplinari, e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. »

L'ufficio centrale aggiungerebbe in fine di quest'articolo « non che per l'applicazione delle pene dalla medesima sancite. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Inviterei l'ufficio centrale ad aderire che si sopprimano queste parole non potendo perciò formare oggetto di regolamento.

*Dal banco dell'ufficio centrale.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 73, meno le parole suddette.

(È approvato.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Adesso verrebbe l'articolo che il Ministero propone nei seguenti termini:

« La presente legge avrà vigore sei mesi dopo la sua promulgazione. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo; chi approva si alzi.

(È approvato.)

Vi sarebbe ancora l'articolo 74, cui l'ufficio centrale non sarebbe favorevole.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Concorro io pure nell'avviso dell'ufficio centrale non essere il medesimo necessario.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere all'appello nominale, resterebbe a regolare l'ordine del giorno per la prossima seduta.

Le due leggi, che potrebbero essere discusse, incon-

trano la difficoltà che forse non potrebbesi avere l'intervento dei ministri.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Per questa settimana non sarebbe possibile incominciare tali discussioni, stantechè il presidente dei ministri è impegnato alla Camera dei deputati, e trattandosi di una legge politica è anche necessaria la sua presenza.

**PRESIDENTE**. In tal caso convoco il Senato per sabato in seduta privata per udire la proposta stata deposta dall'onorevole Musio, come ebbi l'onore di annunciare al Senato, ed in quel giorno stesso alle ore 2 negli uffici per l'esame dei progetti di legge che sono stati presentati.

Debbo ancora, prima dello squittinio, provocare un

voto dal Senato sulla domanda fatta dal senatore Della Planargia, il quale chiede un congedo di un mese in causa della mal ferma sua salute.

Chi accorda il chiesto congedo si alzi.

(È accordato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	46
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 1° GIUGNO 1858

- 20 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati — Parlano in favore del progetto i senatori Montezemolo e Persoglio — Discorso del presidente del Consiglio dei ministri — Osservazioni e dichiarazione del senatore Alberto La Marmora — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dubbio del senatore De Cardenas, chiarito dal ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del senatore Farina contro il progetto — Schiarimento del senatore De Cardenas per un fatto personale — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia in risposta al senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, i ministri grazia e giustizia, dei lavori pubblici, non che il ministro Paleocapa.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

2689. L'associazione marittima mercantile ligure porge al Senato motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'ordinamento del servizio consolare.

### OMAGGI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal cavaliere Vegezzi-Ruscalla, di due esemplari di un suo scritto intitolato: *Lettres sur les principautés.*

Dal signor dottore Alociati-Busolino, di un suo scritto sul morbo delle viti.

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI STRANIERI, SULL'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO E PER LA RIFORMA DEI GIURATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico, e per la riforma dei giurati. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 646 e 660.)

Il progetto di legge è così concepito:

« Art. 1. La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni.

« Art. 2. L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'articolo 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

« Art. 3. Sino al 31 dicembre 1862 agli articoli 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

« Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gl'inscritti nella lista degli elettori politici delle città, nelle quali siede una Corte di appello.

« Art. 79. Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del sindaco, che ne è il presidente, o di chi in caso di vacanza o di legittimo impedimento ne fa le veci, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri comunali, forma la lista dei giurati, che durante il semestre successivo possono essere chiamati a dar giudizio.

« I consiglieri provinciali e comunali che devono far parte della Commissione per la formazione delle liste dei giurati sono nominati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

« I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre nel modo suindicato due consiglieri supplenti, i quali sono chiamati per ordine di voti, ed, in caso di parità di voti, per rango di età, a supplire ai membri effettivi, quando manchino questi ultimi o siano legittimamente impediti.

« La nomina dei consiglieri provinciali e comunali è rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali Sessioni ordinarie e dal Consiglio comunale nella tornata di primavera.

« Il numero dei giurati che le Commissioni devono inscrivere nelle liste è di trecento per Torino e Genova, e di centocinquanta per le altre città.

« Gli impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di servizio non possono essere iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degli iscritti.

« I giurati iscritti in una lista semestrale non possono essere iscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

« Art. 80. La lista semestrale, sottoscritta da tutti i membri componenti la Commissione, dove nel tre giorni successivi alla sua formazione essere trasmessa dal presidente della Commissione stessa al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvede affinché sia subito affissa all'auditorio della Corte e vi rimanga durante il semestre.

« Art. 87. Tanto il Ministero pubblico quanto l'imputato possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre motivi sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il numero di 14.

« La ricusazione deve essere fatta al momento dell'estrazione.

« Art. 4. Per la prima volta la lista semestrale dei giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

« I Consigli provinciali e comunali saranno con decreto reale, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli. »

È aperta la discussione generale. La parola spetta al senatore Montezemolo.

**DI MONTEZEMOLO.** Signori senatori: consenziente nei principii politici proclamati dal Governo del Re, io soglio per lo più votare le leggi che egli presenta in Senato senza prendere la parola; non avendo ragione per far risultare d'un concorso debole d'altronde ed incondizionato.

Oggi però io sto per votare una legge che non incontra l'approvazione di molti amici ai quali mi lega un indissolubile vincolo di liberali principii; una legge nel cui pensiero fondamentale contenuto nel primo articolo, io pienamente consento, ma le cui parti accessorie mi offendono, e che pure non posso ricusare per non respingere la legge intera. Ecco perchè, rompendo il consueto silenzio, io intendo di esporre ai miei colleghi ed ai miei concittadini le ragioni che determinano il mio voto.

Per buona ventura, se mai questione giunse al nostro cospetto ampiamente controversa e matura per le do-

mandato soluzioni, essa è questa, dopo la discussione e lunga e splendida a cui essa diede luogo nell'altra parte del Parlamento.

Questo fa che basterà a me l'accennare anzi che dimostrare il processo logico della mia deliberazione, e potrò quindi essere molto breve, tanto nel discorrere le ragioni intime della legge, quanto nel toccare a quelle considerazioni che emergono dalla situazione politica di cui questa legge è il naturale e doloroso portato.

Voi sapete che un fatto spaventoso e nefario, avvenuto in vicina contrada, diede occasione al Ministero di presentare questo schema di legge. Ciò diede luogo al sospetto d'una pressione straniera subita dal Governo, sicchè potè taluno scambiare forse un atto di buon vicinato ed amicizia con un atto umiliante di vassallaggio.

Già l'ufficio centrale riconosceva che i documenti depositi nella segreteria del Senato attestano l'insussistenza di tale appunto, ed io non mi fermerò a spendervi parole; bensì mi giova il dichiarare che, dove il fatto di una pressione straniera mi fosse stato dimostrato, renderei ora il partito contrario alla legge, ma mesto e dolente, senza pure qui allegarne il motivo; imperocchè non mi sarebbe mai bastato l'animo di accusare in faccia al mondo di cosa tanto indecorosa il Governo, che in faccia al mondo personifica pur sempre il mio paese.

Ora vengo alla legge: voi avete potuto vedere che essa si propone tre fini diversi, ai quali corrispondono i tre suoi primi articoli.

Col primo essa intende a colpire d'una sanzione penale il fatto di chi nel nostro Stato cospira e prepara un attentato contro la vita del capo di un estero Governo; col secondo essa intende punire l'apologia dell'assassinio politico, per mezzo della stampa; col terzo essa reca una modificazione nell'istituzione dei giurati ai quali è devoluto il giudizio dei reati di stampa. Il quarto articolo contiene disposizioni transitorie per recare in atto le accennate modificazioni.

Che il primo articolo, ordinato a punire le cospirazioni contro i capi dei Governi esteri, racchiuda in sé un principio di moralità assoluta, e sia conforme a giustizia, io non intendo provarlo; l'evidenza si riconosce e non si dimostra, e questo d'altronde non è luogo ove essa corra pericolo di venire disconosciuta.

Più grave può sembrare l'obbiezione che si deduce da ciò, che la legge morale e la legge penale non hanno lo stesso campo d'azione, e che la moralità e la colpa non costituiscono per sé stesse il delitto ed il crimine; nonchè la sentenza in virtù della quale altri vorrebbe pretendere, che manchino nei fatti contemplati in quest'articolo di legge gli estremi richiesti per costituire un reato a cui si possa estendere la sanzione penale.

Io non intendo di combattere queste obbiezioni sopra il terreno del diritto costituito: dove il bisogno della discussione lo richiedesse, altre voci ben più autorevoli della mia adempirebbero a tale ufficio, in un Consesso dove la scienza del diritto ha così illustri interpreti, e dove l'austera Temi conta oracoli così venerati.

Bensi domanderò che mi sia lecito di fare in proposito di tale obbiezione un altro ragionamento, e di concedere un istante per ipotesi che questo articolo di legge esca dai termini che sono seguiti dalla scienza penale, quale trovasi ora costituita e formolata dai più celebri autori. Ciò posto io così ragiono.

La legge morale e la legge penale, è vero, non hanno lo stesso campo d'azione, ed ai precetti della prima non si può sempre venire in soccorso colle sanzioni della seconda; questa verità fu posta mirabilmente in luce da Bentham allorchando con inarrivabile felicità di espressione disse, che la legislazione e la morale hanno lo stesso centro, ma non hanno la stessa periferia; vale a dire, che hanno fondamento negli stessi principii, ma non estendono ugualmente lontano le loro conseguenze.

Da questo fatto riconosciuto risulta che i cardini della scienza legislativa, la sua parte immutabile, i principii fondamentali sopra cui essa riposa, sono i principii morali; ma i suoi termini, i suoi confini, o signori, saranno forse immutabili al pari dei suoi principii, e sarebbe forse in nome del progresso che si vorrebbe circoscrivere il dominio della scienza ed il campo delle sue applicazioni? Cicerone definitiva la legge *ratio profecta a natura rerum*: dimodochè qualora le correlazioni delle cose e dei fatti umani si vengano estendendo, svolgendo e moltiplicando debba la legge naturalmente estendere il suo impero, e debbano trovarsi naturalmente ampliati i confini della scienza legislativa.

Ora se vi ha nell'odierna società un fatto incontestabile ed incontestato, gli è appunto quel continuo svolgersi, quel continuo estendersi, quel continuo moltiplicarsi delle relazioni internazionali; il che fa sì che i rispettivi loro interessi vengono quasi ad immedesimarsi, sicchè ne emerge fra i vari civili consorzi una tal quale solidarietà di fortune per cui ogni attentato diretto contro l'uno viene indirettamente a ferire l'altro, a minacciarne ed infermarne le condizioni di prosperità e di vita.

Ora se quest'articolo di legge, intorno al quale io ragiono, da una parte mette capo ai principii immutabili della morale, che sono pure i principii della scienza legislativa, e dall'altra riesce ad un ordine di fatti che, per la natura e la molteplicità delle relazioni internazionali, diventa ogni giorno causa di maggiore perturbazione e di danno per la nostra società, chi potrà dire quest'articolo di legge in nome della scienza legislativa, chi potrebbe dire che non sia nei termini che la natura delle cose segna alla legge, e come notava Cicerone, *ratio profecta a natura rerum*?

Per me, o signori, confesso che qualunque autorità scientifica potesse venire invocata contro quest'articolo di legge, io non saprei tenerne gran conto: i caratteri di giustizia, di opportunità che lo distinguono, lo rendono per me una vera espressione della coscienza sociale: io non sento veramente ripugnanza di sorta a votare questo articolo, perchè in ogni tempo e luogo, e sotto qualunque forma mi si chieda di punire l'assassi-

nio, il mio voto sarà sempre affermativo non una, ma dieci, ma cento volte.

L'articolo 2 mira a punire l'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, sia che l'assassinio venga espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Io ben mi so, o signori, che il plauso dato al delitto è provocazione a delinquere, e che se vogliamo sperdere la mala pianta che dà frutti mortali, ci convien provvedere a che altri non possa impunemente diffonderne i semi funesti. Ma confesso che qui mi fa paura l'elasticità delle parole impiegate nella legge. Io non voglio pedanteggiare ora sul più o meno ampio significato che si possa dare alle parole apologia e giustificazione; ma mi giova avvertire che l'espressione di assassinio politico tanto nell'uso volgare, come nell'uso degli scrittori stessi è talvolta impiegata a significare fatti di natura così diversa ed anche opposta, da lasciare talora per lo meno in dolorosa perplessità il criterio del giudice. E nello stesso linguaggio della storia non vediamo talvolta impiegata questa espressione per significare la stessa vindice azione della legge, gli stessi pronunciati giuridici degli organi costituiti della giustizia sociale? Io confesserò che inutilmente ho cercato nella mia mente un emendamento per riparare all'incongruità, o piuttosto alla soverchia ampiezza di questa espressione. Desidero che altri corregga la legge in questa parte; e dove ciò non avvenga, io non potendo rinnegare il senso morale che la informa, voterò l'articolo, ma rassegnato, non certamente soddisfatto.

Il terzo articolo provvede a modificare la costituzione dei giurati, demandando la formazione delle liste ad una apposita Commissione, la quale vi procederà per scelta, mentre a tenore della legge attuale le liste vengono formate dietro estrazione a sorte.

Io dichiaro schiettamente che provo sempre una grande ripugnanza a toccare alle leggi organiche, tanto più quando ci si reca una riforma incompiuta; quando nel tempo stesso che ci si propone questa riforma incompiuta, si annunzia che in breve tempo saranno proposte più ampie e più larghe innovazioni; quando i mutamenti sono proposti sotto l'impressione di un fatto straordinario, o di una condizione di cose anormale e transitoria.

Ciò toglie, a mio avviso, alle leggi organiche quel carattere di stabilità che tanto conferisce alla loro autorità morale; ciò induce nella mente del legislatore una preoccupazione che, condensando la sua attenzione sopra alcuni punti, gli contende di egualmente esaminare tutti gli aspetti che ogni questione presenta; ciò nuoce alla unità di concetto così necessaria per stabilire l'armonia delle parti, e la logica e giusta correlazione fra tutte le disposizioni che una legge contiene.

Io consentirò col Ministero che se vi ha un reato che richieda nel giudice chiamato a conoscerne un criterio educato e sicuro, si è il reato di stampa: io consentirò ancora che ci vuole una mente per lo meno non digiuna delle varie discipline in cui si esercita il pensiero per

rettamente apprezzarne le manifestazioni, al cui valore tanto conferiscono ancora il colore, la gradazione e l'infinita varietà delle forme in cui il pensiero s'incarna. Io riconoscerò pure che il sistema dell'estrazione a sorte mal provvede ad assicurare nel giudice questi requisiti, che costituiscono la sua competenza intellettuale e morale. Ma ciò riconosciuto, e ciò confessato, dichiaro che respingerei quest'articolo di legge, domandando che a questi bisogni si provveda quando si procederà al completo riordinamento della materia, io respingerei, dico, quest'articolo di legge se potessi respingerlo senza che venisse ad essere reietta la legge intera.

Ora io passerò ad un altro genere di considerazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio volendo, in altro recinto, procurare favore alla legge, ed ottenerne un voto di consenso, diceva che essa è, non dirò parte, ma naturale conseguenza del programma politico seguito dal Governo. Egli diceva che il principio di italianità, tradizionale alla politica di Casa Savoia, ma esplicitamente inaugurato nella politica subalpina dal magnanimo Carlo Alberto, quel principio in virtù del quale, egli diceva, il Governo intende di continuare, nella sfera della politica, l'impresa che andò fallita sul campo di battaglia, quel principio destò contro di noi presso una vicina potenza uno spirito di antagonismo, che la disproporzione delle forze relative potrebbe rendere pericoloso.

Egli soggiungeva, che quando esso fu assunto alla suprema direzione degli affari, trovò che le condizioni interne e la fiducia presso gli esteri Governi, così fortemente indebolite dal disastro di Novara, erano oramai ristaurate e ristabilite, mercè soprattutto la savia condotta e la compiuta lealtà del Governo e del Gabinetto presieduto dal nostro collega Massimo d'Azeglio.

Soggiunse, che in quel punto egli credette opportuno di dare maggiore svolgimento al principio nazionale acciuzo nel programma del Governo, di afforzarne e ravvivarne l'azione; ma che in virtù appunto di quelle rivalità di una vicina potenza, alla quale poc'anzi io accennava, conveniva anzitutto afforzarsi col principio delle alleanze. Quindi i trattati di commercio, che per mezzo degli interessi materiali aprivano la via a più intime relazioni; quindi la nostra accessione alla lega occidentale; quindi il nostro concorso alla guerra d'Oriente, e il continuo scambio di buoni uffizi per cui il nostro Stato è entrato oramai nel concerto delle potenze europee.

Egli ne inferiva ancora che questa legge, dopo i casi atroci sopravvenuti, coll'attestare la ferma nostra volontà di preservare per quanto è in noi i Governi esteri da quei pericoli che potesse loro minacciare ancora uno scellerato delirio, questa legge, oltre il merito della giustizia, recava seco un titolo di utilità politica, perchè essa era un pegno di più dato agli amici, un vincolo di più stretto cogli alleati.

Io non intendo di discutere ora il programma politico del Governo, a cui ho fino ad oggi dato d'altronde il mio debole, ma costante appoggio. Io sono fra coloro

nella cui convinzione il principio di nazionalità non ha potuto mai andare disgiunto dal principio di libertà, e che quando videro l'onorevole conte di Cavour, il quale non se n'era per l'addietro dimostrato nè troppo zelante apostolo, nè troppo fervente campione, adottarlo nella sua pienezza e farne la base del suo programma politico, salutarono con gioia la sua assunzione al potere e fecero piano ai suoi divisamenti. Ed era naturale; poichè fin d'allora le varie parti politiche avevano potuto apprezzare nell'attuale presidente del Consiglio e l'acume dell'ingegno, e l'ampiezza della dottrina, e quella ricchezza e subitanità d'ispirazioni che in qualunque evenienza noi lasciamo mai in corto, non che una ammirabile e magistrale attitudine a volgere al fine bramato le discussioni parlamentari.

Di più, l'onorevole conte di Cavour in molte e diverse occorrenze aveva iteratamente proclamato sè essere uomo altamente positivo; e la parte nazionale alla quale veniva di continuo rinfacciato di lasciarsi governare dalle illusioni, dovette allegrarsi di vedere la propria bandiera passare fra le mani di chi saprebbe ritrarla dalla via delle avventure per costituirla sul vero e sodo terreno della politica: di chi saprebbe contrapporre in breve alle sue derise speranze i risultati positivi e palpabili di una direzione politica, sapiente e ponderata.

Io credo che non è giunto ancora il tempo di portare un adeguato giudizio sulla politica seguita dall'onorevole presidente del Consiglio. Per la mia parte, abbenchè anche tenuto conto di quei trionfi di opinione, che l'onorevole presidente del Consiglio reputa più importanti di molte battaglie guadagnate, abbenchè, dico, tenuto anche conto di questi trionfi, la messe dei risultati positivi non faccia finora veramente ingombro nel nostro campo, tuttavia non saprei pentirmi del concorso fedelmente prestato in passato, non saprei risolvermi a negarlo ora nel presente.

Forse un non lontano avvenire ci dirà se le previsioni dell'onorevole presidente del Consiglio siano state sagge, siano state fondate; un non lontano avvenire ci dirà se la parte nazionale abbia ad essergli debitrice di un grande e reale beneficio, ovvero di un'illusione di più avanita e perduta. Intanto io so che non è in potere d'uomo al mondo, in qualsiasi condizione esso si trovi costituito, fosse anche nella dittatura di un più forte e grande paese; non è, dico, in potere di uomo al mondo il forzare la mano al destino e far sorgere quegli eventi di cui egli possa avvantaggiarsi. Il compito dell'uomo politico è il prevedere questi eventi e di preordinare i mezzi opportuni onde trarne il migliore partito. L'avvenire, ripeto, ci dirà se questi eventi sieno stati savia-mente preveduti, e se questi mezzi sieno stati ben predisposti.

Intanto rispetto al presente io riconosco che l'essere usciti dall'isolamento politico, le buone relazioni incontrate, le alleanze contratte costituiscono le nostre condizioni migliori, e le rendono più propizie; e poichè questa legge asseconda e favorisce le nostre buone relazioni

all'estero, anche sotto questo aspetto essa ha un titolo di utilità che mi induce a votarla.

Poichè ho parlato di relazioni e di alleanze, io non saprei passarmela senza fare plauso a quella stretta colla Francia, con quella fra le nazioni di sangue latino, che per il terreno che occupa, il suo grado di coltura, per la sua forza, e per la natura del suo genio, è destinata forse un giorno ad essere il nucleo e l'anima di una grande federazione delle genti latine da contrapporre alla crescente compagine delle altre razze che si dividono l'Europa.

Diffatti, di fronte alla razza slava, la quale presenta la più gran massa riunita da un politico consorzio, e che ora ripete dai progressi della civiltà un aumento di potenza che non tarderà a rivelarsi; di fronte agli sforzi della razza germanica per dare coesione alle sue parti ed introdurre qualche unità nella direzione dei suoi interessi, sforzi attestati egualmente e dalla tumultuosa assemblea di Francoforte, e dall'azione ordinata e diplomatica dei suoi Governi nella questione dell'Holstein; di fronte all'instancabile attività che su tutti i punti del globo rivela l'influenza e la forza della razza anglo-sassone, convien credere che la razza latina dovrà pure un giorno riunire gl'intenti, e concentrare le sue forze, se pure dovrà non sparire dal mondo, e se le sue antiche glorie hanno a servire ad altro che ad ornarne la lapide mortuaria. Ma questa questione occuperà forse i nostri figli ed i nostri nipoti: per noi si tratta ora di nazionalità, di quel *porro unum est necessarium* che il rimpianto Cesare Balbo bandiva nel suo libro delle *Speranze*: io sto nelle cose presenti.

Ho detto che avrei votato questa legge; ho detto che non saprei ritirare al Governo nel presente il debole appoggio prestatogli finora: mi sia lecito tuttavia di esprimere alcuni desiderii, ed alcuni pensieri non immeritevoli forse di venir presi in considerazione da chi ha fra le mani il potere.

Un desiderio, che mi sembra anticipatamente giustificato da alcune confessioni, che il presidente del Consiglio rammenterà d'aver fatte in altro recinto, sta in ciò: che qualora le condizioni generali non rendano attendibili i grandi risultati politici, il Governo non isdegni di meglio curare e più attivamente promuovere quei vantaggi che possono ottenersi coi miglioramenti interni ed amministrativi. Nessuno contesterà, che quali siano per essere i casi, quale sia per essere l'istante in cui la fortuna avesse a porgere al nostro Stato il destro di migliorare la sua condizione politica per mezzo dell'azione, per quanto siano favorevoli le relazioni del Governo all'estero, il fulcro principale su cui egli dovrà appoggiarsi, gli elementi sostanziali di forza e di azione egli dovrà cercarli fra noi, dovrà trovarli nel consenso e nel concorso delle nostre popolazioni. Ora questo concorso e questo consenso dipendono dalla fiducia loro nel Governo, e la fiducia nelle promesse che riflettono l'avvenire non potrebbe esistere, non avrebbe carattere di sincerità se non ha fondamento in benefici reali, in benefici presenti.

Io non voglio arrogarmi di dire se la base di questa fiducia sia nell'attuale momento abbastanza larga, abbastanza sicura.

Un altro desiderio che ebbi già l'onore di esprimere in cospetto del Senato all'occasione di alcune interpellanze mosse al presidente del Consiglio nel giugno, credo, del 1856, è questo: che qualora il Governo creda utile di dare alla pubblica opinione una direzione qualsiasi, egli misuri l'impulso alla realtà dei bisogni presenti non alle eventualità future ed incerte. Oltre che in politica gli equivoci vogliono distruggere la fiducia, aggraverò che non è prudente consiglio il tendere l'arco troppo anticipatamente, con pericolo di trovare la corda in difetto al momento opportuno.

Voi sapete che nei popoli come negli individui, ai momenti di surrecitazione sogliono tener distro periodi di prostrazione; tristo a noi se appunto in uno di questi periodi, la fortuna, e volesse schiuderci il campo all'azione, e offerirci l'occasione per migliorare, e stabilire le nostre sorti avvenire.

Riassumerò questi desiderii in due parole: attività e benevolenza nella politica interna; prudente fermezza e misura nella politica estera.

**PRESIDENTE.** Il senatore Persoglio ha la parola.

**PERSOGLIO.** Voglia il Senato permettermi di dire alcune brevi parole in appoggio del progetto di legge che sta in discussione.

Prima di tutto io riconosco che se il concetto di questa legge trae la sua origine da circostanze dolorose e terribili prodottesi all'estero, non è però l'effetto di estera pressione.

Accade noi rapporti delle nazioni ciò che nei rapporti delle famiglie. Quando un incendio scoppia in casa del vicino, e si corre pericolo di intiera distruzione, è consentaneo ai principii e sociali e di buon vicinato lo avvisare con uffizi amicali ai mezzi di impedire che pel nuovo accumularsi di materie incendiate, ne sorga il pericolo di nuovo incendio, i cui danni potrebbero propagarsi anche dove meno si teme. Chi esprime al vicino il desiderio che provveda come meglio crederà nella sua lealtà e prudenza a cotale pericolo non impone il suo volere; la maggiore potenza di chi invita a prendere in considerazione un dato pericolo non ha, a mio senso, altro valore che quello di mettere in maggiore rilievo la gravità dei fatti che succedettero, e le loro conseguenze qualora si riproducessero. Se altrimenti si volesse ravvisare la cosa pochi uffizi andrebbero esenti dalla taccia di pressione tra due Stati non perfettamente uguali in potenza.

E quando la *sostanza e la forma* di queste comunicazioni, come rilevo l'ufficio centrale, nulla contengono che leda, od anche solo adombri la dignità dello Stato a cui sono rivolte, quando vediamo che il Governo del Re si riceve queste comunicazioni non solo mantiene l'alta, e libera sua posizione, ma si fa con appropriati uffizi a ricercare, e rivelare dove esista la causa del male, e come si possano apprestare rimedi, e porge egli stesso e avvisi e consigli, il supporre pressione, sarebbe

un confonderla col giusto, e leale desiderio di scongiurare un pericolo che può divenire comune, la qual cosa lungi dal menomare la nazionale indipendenza può anzi grandemente conferire a rassodare, a mio avviso, quella sapiente e dignitosa politica a cui sono rivolte le cure di quel potente ingegno che è il presidente del Consiglio.

Un paese poi, o signori, che ora son pochi giorni ci offri il mirabile spettacolo di intiere popolazioni di varie provincie accalcate intorno alla persona dell'Augusto Monarca, ed immerse nel più vivo entusiasmo per la di lui presenza fra loro, ci dà la giusta misura del sentimento esclusivo di ogni straniera pressione, anzi dell'impossibilità di essa.

Passando alle disposizioni contenute nella proposta di legge, e cominciando dalla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri conviene riconoscere che si introduce nella nostra legislazione un reato nuovo.

Ma se è vero che tale reato non esiste nel nostro Codice, non è men vero però che è un fatto che ha intrinsecamente una grande malvagità: non è men vero ancora che verificandosi può recare non lievi danni al paese: nulla dirò della malvagità dell'atto che è troppo evidente: quanto ai danni possibili, essi consistono nel turbamento dei rapporti internazionali che può giungere sino all'isolamento, od a difficoltà nelle comunicazioni; nei rapporti interni poi i pericoli sono assai maggiori. Lasciamo che si cospiri impunemente contro la vita dei sovrani esteri, ed avremo ben tosto inaugurata la scuola dell'assassinio.

Questo in verità non è che un danno morale e non materiale: ma il prudente legislatore non deve egli tutelare con tutte le sue forze la pubblica moralità? Io ritengo che l'elemento cospirazione è il pessimo fra gli elementi demoralizzatori di un popolo, e che se senza incorrere pena si cospira contro la vita di un Sovrano estero, facilmente si giunge a non credere reato il cospirare contro il proprio Sovrano, e contro la patria.

Non è nuovo nel diritto penale il principio di considerare come reato il concerto di più persone all'oggetto di delinquere: che altro è il reato di associazione di malfattori scritto non solo nel nostro Codice, ma in tutti i Codici d'Europa salvo un reato che si commette col solo concerto fra più persone che risolvono d'accordo di commettere reati o contro le persone o contro le proprietà? Se si raffronta questo reato con quello della cospirazione si scorge che il principio che li informa è identico, risoluzione, concerto, tra più persone per condursi d'accordo a commettere reati; l'elemento di cui si compongono se è vario in quanto al numero, poichè per l'associazione di malfattori si richiede il numero non minore di cinque persone, e per le cospirazioni basta quello di due, è però uguale nella sostanza, poichè tanto vale il concertare una risoluzione di agire per commettere un attentato nel che sta il reato di cospirazione, quanto il riunirsi ed organizzarsi per commettere reati nel che sta il reato di associazione di malfattori.

Vero è che in generale gli atti preparatorii di un

reato sinchè non possono caratterizzarsi come tentativo non sono soggetti a pena; ma vero è altresì che simili atti preparatorii quando escono dalla sfera del solo pensiero e si producono con segni e fatti esterni, i quali rivelano malvagio proposito, e pericolo sociale, entrano nel dominio del legislatore, e che il punirli, o lasciarli impuniti non è più che una questione di apprezzamento delle necessità sociali.

Perchè i legislatori penali tanto si preoccuparono, a cagion d'esempio, degli oziosi, e vagabondi, di chi fabbrica o ritiene armi insidiose? Perchè questi fatti esterni sono tutti una preparazione a reati, perchè il pericolo che corre la società se non si infrenano simili atti è tanto grave da turbare la pubblica tranquillità; perchè non può negarsi alla società il diritto di reprimere come reati *sui generis* certi fatti che conducendo a preparare altri reati attestano un disordine, ed un pericolo a cui debbesi ovviare.

La necessità poi di punire le cospirazioni delle quali si tratta sorge evidente se si considera che per la somma facilità delle comunicazioni che in oggi esiste tra le varie nazioni il cospirare fuori dello Stato ove si vuol commettere un attentato non è più che una speculazione. E in vero se il cospiratore non è molestato là dove cospira, se pel fatto di cospirare non si espone a pena, mentre se cospirasse nello Stato ove vuol commettere l'attentato sarebbe colpito da pena gravissima, può egli supporre che voglia privarsi di questo immenso vantaggio di assicurare cioè in tal guisa non solo la sua libertà d'azione, ma la sua stessa vita?

Il concetto adunque del progetto di legge riducendosi ad annullare e fare scomparire un premio d'assicurazione o d'incoraggiamento a scellerate imprese porta con sé l'impronta e della somma moralità, e della più sentita necessità. In addietro, o signori, non era necessario un cenno espresso di questo reato nelle nostre leggi penali, poichè con esse era punita in genere qualunque associazione non autorizzata dal Governo, la quale si occupasse di oggetti o religiosi, o letterari, o politici od altri. Queste disposizioni giustamente scomparvero dal Codice, perchè contrarie allo Statuto. Ma ad un tempo siccome la libertà non vuole essere abusata, nè tanto meno ridotta a strumento di male azioni, così è prudente consiglio quando vediamo che le cospirazioni si preparano in estere contrade e sono susseguite da spaventosi effetti, il provvedere con appropriate disposizioni a che un tale disordine, ove si producesse fra noi locchè spero non arriverà mai, non rimanga impunito.

Il secondo concetto della legge di che trattiamo, si è l'apologia dell'assassinio politico.

Questo reato è già scritto nella legge sulla stampa del 26 marzo 1848. Pure non mancò di sostenersi, e con molto calore la contraria tesi sino a che intervenne un giudicato della suprema Corte di cassazione che levò ogni dubbio al riguardo. Sarà egli dunque inutile l'articolo di legge proposto? No, anzi è della massima utilità in quanto che dovendo tali reati essere soggetti al

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1858

giudizio dei giurati è necessario che non possano i loro animi versare in qualche incertezza anche dopo la sentenza della Corte di cassazione, essendo ben noto come possa sempre ritentarsi la prova ad ogni rinnovarsi di casi.

È della massima utilità perchè anche ammesso il principio si nega poi sempre che in fatto vi esista apologia, che non si vuole vedere nè quando si qualificano *vili adulatori* del potere coloro che altamente disapprovano l'assassinio politico, nè quando si qualificano di *generosi* coloro che lo preconizzano sino a dichiararlo un *diritto d'imprescrittibile difesa*; quindi savio mi pare il definire che vi ha apologia non solo quando si approva, ma anche quando si cerca di giustificare il regicidio. È infine della massima utilità perchè la penalità poteva in qualche caso essere troppo minima avuto riguardo alla natura del reato.

Non è d'uopo di accennare come le perverse dottrine pubblicate col mezzo della stampa rechino le più funeste conseguenze in punto di moralità, e come fra le perverse dottrine primeggi quella di innalzare al grado di eroismo e di virtù l'assassinio, o di giustificarlo come l'esercizio di un diritto.

Passerò al terzo capo della legge che riguarda la riforma dei giurati.

Io non dissimulo che la legge attuale col creare giurati tutti gli elettori politici sancisce un principio troppo assoluto, quello cioè della perfetta capacità di qualunque elettore alle funzioni di giudice del fatto.

Per essere elettore basta il censo e l'età. Ma il censo non può nè attribuire capacità, nè farne prova. Il censo è una garanzia nel senso che chi lo paga ha interesse a mantenere l'ordine, è sino ad un certo punto fonte di un diritto, poichè chi contribuisce alle spese dello Stato è giusto che concorra a nominare i deputati che debbono approvare lo stanziamento delle spese. Ma fare di questa garanzia e di questo diritto una prova di capacità per giudicare è un pretendere dagli elettori più assai che non si richieda per l'esercizio dell'elettorato.

Ma si dice: chi ha capacità per eleggere deputati che votano tutte le leggi, cosa assai più vasta e difficile che non sia l'apprezzare un fatto, deve aver pur quella di fare il giurato.

Prescindendo dal raffrontare le diversità tra le leggi e le dichiarazioni di colpevolezza l'argomento starebbe se si dicesse: chi ha capacità d'eleggere deputati ha pur quella d'eleggere giurati: ma ognun vede che altro è il farsi un criterio per l'elezione di un buon deputato al che conferiscono non solo le nozioni proprie, e quelle che si possono facilmente da altri acquistare, con mille svariati mezzi in occasione appunto delle elezioni, ma altresì la riputazione, e la condotta politica e pubblica del candidato: altro è l'emettere direttamente, istantaneamente, e senza alcun mezzo di prender lume o consiglio, un giudizio sulla colpevolezza di un individuo in seguito ad un dibattimento giudiziario.

Io ammetto di buon grado che nessuno possa essere

giurato se non è elettore politico, quantunque la qualità di elettore non sia neanche richiesta per essere deputato, ma fare dell'elettorato politico la sola condizione di capacità, quando il più degli elettori politici sono tali per sola ragione del censo, non mi pare che corrisponda sufficientemente ai bisogni della giustizia che si vuole amministrare coll'intervento dei giurati.

Un altro principio a mio avviso poco consentaneo all'interesse della giustizia nella legge attuale, è quello che rimette alla sorte la formazione della lista dei giurati: si comprende l'estrazione a sorte colla facoltà delle recusazioni quando la lista dei giurati è formata in modo tale da escludere ogni dubbio di incapacità, ma lasciare in mano alla cieca sorte il formare la lista che può riescire composta se non per intero almeno in parte di incapaci, parmi che conduca direttamente a lasciar giudice dei reati di stampa il caso.

Io quindi fo plauso alle proposte contenute in questo progetto di legge, le quali tendono a condurre un migliore ordinamento nella istituzione dei giurati. L'esperienza farà vedere se questa innovazione produrrà buoni effetti.

Amico dell'introduzione dei giurati che è un portato delle libere istituzioni, sono però più amico ancora di una buona ed illuminata amministrazione della giustizia, la quale è la prima guarentigia della libertà, e non debbo dissimulare che nel mio modo di vedere, le condizioni di capacità, d'intelligenza, e d'imparzialità debbono essere portate in tale istituzione al massimo possibile. Essendo presso di noi l'istituzione dei giurati ristretta ad alcuni reati di stampa io potrei farvi una storia retrospettiva dei casi occorsi nel distretto nel quale ho l'onore di esercitare le mie funzioni.

Mi limiterò a dirvi che nel decennio di vita costituzionale e libera, il giornalismo divenne assai migliore che non fosse nei primi tempi, che la moderazione, ed i buoni principii anche in mezzo alla vivacità delle polemiche dei diversi partiti si fanno larga strada, che particolarmente nel tema che ci occupa nella presente legge, un solo giornale sui trenta o quaranta che si stampano nella capitale fu denunziato ai giurati per apologia di assassinio politico.

Aggiungerò che base e criterio del Ministero pubblico in punto di stampa fu ed è la massima temperanza; che le percosse del fisco caddero non mai sui partiti, ma sui reati; tant'è che se vi piacesse di consultare la statistica dei processi giudicati coll'intervento dei giurati trovereste che i due colori estremi quasi si pareggiano nelle accuse e nei sequestri, che se le condanne non corrisposero in proporzione, non è però che le risposte dei giurati potessero dirsi sistematiche, o figlie dell'influenza dei partiti; no. Tre giornali appartenenti al colore liberale avanzatissimo furono dai giurati dichiarati colpevoli in varie epoche nel 1849-1853, 1856.

In presenza di questi risultati, malgrado i difetti sopra notati, io sperava che come i giurati avevano sconfitto il socialismo che osava prodursi nei giornali con-

dannati, così avrebbero ridotto al silenzio l'apologia dell'assassinio politico.

Tre volte fu tentata la prova: le due prime sopra scritti isolati poco sparsi, e poco conosciuti, e per un attentato che per quanto fosse scellerato non mise a repentaglio la tranquillità dell'Europa; la terza sopra un giornale e per l'attentato del 14 gennaio. Tutte tre le volte la prova fallì.

La conseguenza delle dichiarazioni di non colpevolezza dei giurati, o signori, è sempre quella di dare un immenso risalto agli articoli, alle dottrine, ai principii che furono l'oggetto dell'accusa; la popolazione se ne commuove, la moralità se ne risente. Tentare altre prove, se falliscono, è accrescere a mille doppi il male.

Sentinella avanzata dell'ordine, ho emesso un grido che fu raccolto col presente progetto dall'onorevole guardasigilli, ed a cui il presidente del Consiglio volle fare benevola e troppo lusinghiera allusione in altro recinto del che lo ringrazio vivamente, pur protestando che appena io credei di compiere un mio stretto dovere di porre cioè in avvertenza il Governo del Re sulle gravi conseguenze che potevano temersi di quei giudicati.

Una sola osservazione mi rimane a presentare circa le disposizioni che riguardano i giurati nel progetto presentato, ed è la ricusabilità indefinita sino a che rimangano quattordici nomi.

Il Ministero pubblico non esercitando il diritto di ricusazione senza gravi motivi le sue ricusazioni sono sempre assai limitate. Ora ognuno vede che quanto minore è il numero delle ricusazioni che si fanno dal Ministero pubblico, di tanto si accresce per l'accusato il numero delle ricusazioni che può fare; io temo per conseguenza che le posizioni rispettive delle parti non riescano perfettamente uguali come si richiede nei giudizi criminali; non oso pronunziare a tal riguardo un giudizio; esprimo solo un timore che la esperienza potrà forse dileguare.

Intanto concorrendo coll'ufficio centrale nel desiderare e sperare che manchino i casi di applicazione di questa legge, mi associo pure alle sue conclusioni per l'accoglimento di essa.

*CAVOUÈ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Signori senatori, dopo i notevoli ed eleganti discorsi che avete udito, superflua riuscirebbe l'impresa di volere difendere al vostro cospetto la legge che state esaminando, legge che riportò favorevoli suffragi dei molti vostri colleghi che costituiscono l'ufficio centrale. Ed invero l'onorevole senatore che ultimamente parlò, esaurì la questione legale e vi dimostrò nel modo il più splendido come fossero richiesti i vari provvedimenti rinchiusi nei vari articoli della legge.

Così pure l'onorevole Di Montezemolo considerando la questione specialmente dal lato politico, ve la espose in modo tale da rendere chiara ed evidente la necessità. Io quindi non sorgo a difesa del progetto sinora non attaccato e così ben difeso; sorgo soltanto onde appoggiare in certo modo le considerazioni politiche che sono state accennate dall'onorevole Di Montezemolo, e dare

loro una conferma non certamente di voce più eloquente, ma quella che posso dare ad esse a ragione del posto che occupo nei Consigli della Corona.

Ben si apponeva l'onorevole Di Montezemolo come questa legge, mentre provvedeva ad una necessità sociale, mentre adempiva ad un obbligo di giustizia e di moralità, era conforme al sistema inaugurato dai Ministri che furono formati tosto che il Re Vittorio Emanuele sali al trono; sistema che il Ministero attuale ha cercato e cerca di svolgere e propugnare.

Invero, o signori, se la nostra politica mira a svolgere nell'interno i liberi principii in modo fermo e prudente, essa mira egualmente all'esterno a fare prevalere una politica conforme ai veri interessi del nostro Stato e delle altre provincie d'Italia.

Questo scopo non si può raggiungere, questi intenti non si possono promuovere se non mercè la politica delle alleanze. Ciò venne riconosciuto dall'onorevole Di Montezemolo, nè può essere disdetto da chiunque abbia sulle cose politiche meditato.

Ora, o signori, io credo che a raffermare questo sistema delle alleanze molto giova l'attuale progetto di legge, molto giova la politica della quale esso è una conferma; politica che tende, come già ve lo dissi, a conciliare i principii di progresso e di libertà coi principii di moralità e di ordine.

Io credo, o signori, che noi possiamo constatare con due fatti la verità di quanto ho esposto. E per verità, se dopo l'attentato del 14 gennaio, se dopo le intemperanze della stampa che a quell'attentato vennero dietro (io non le voglio criticare quantunque le deplori), l'opinione europea parve un momento dimostrarsi rispetto al nostro paese ed al suo Governo alquanto severa, credo potere asserire che dopo la presentazione dell'attuale progetto di legge, dopo la discussione alla quale questo diede luogo, l'opinione pubblica europea si modificò grandemente a nostro favore. E non fu per noi lieve soddisfazione il vedere il nostro esempio (non l'esempio solo del Governo, ma quello del Parlamento e della nazione), additato dagli organi i più autorevoli della stampa a Governi ed a paesi del nostro molto più potenti.

Io credo quindi con ragione che la portata politica della legge è il principale argomento che deve muovervi o signori, a rendere alla medesima il partito favorevole.

Io non credo necessario di aggiungere molte parole, giacchè quest'argomento venne svolto, come ve lo dissi, con molta faccondia, con molto senno dall'onorevole Di Montezemolo. Solo ho creduto necessario il confermare quanto esso aveva accennato.

L'onorevole senatore tuttavia nel chiudere l'eloquente suo discorso, rivolgeva quasi un consiglio al Ministero. Egli ricordava con ragione che, se le alleanze erano opportune, necessarie, onde esercitare un'azione politica effettiva all'estero, vi era tuttavia un'altra condizione non meno opportuna, non meno necessaria, ed era che il Governo riposasse sulle larghe basi, non dirò della

popolarità, ma dell'armonia con i cittadini: essere necessaria non solo la benevolenza degli alleati, ma altresì il concorso dei popoli prodotto dalla loro soddisfazione.

Con ciò evidentemente egli accennava che all'interno la soddisfazione non era piena, il concorso non era unanime. Invero io non saprei negarlo; io sono costretto a riconoscere esservi nella nazione alcune persone, alcune classi le quali non sono pienamente contente.

Debbo riconoscere che se sonvi nella nazione molti individui, molte classi le quali appoggiano il Governo, le quali simpatizzano colla sua politica, vi sono pure persone e classi che alla politica del Governo contrastano, e che adoperano i mezzi legali che la Costituzione loro somministra onde promuovere un cambiamento di politica nel Governo.

Ma io credo che da questi non si possa fare (parlo del fatto, non delle cagioni di esso) del fatto dell'esistenza di partiti avversi al Governo un gravissimo appunto al Governo stesso; giacchè non credo che si possa citare esempio di popolo retto a libero reggimento, nel seno del quale non vi siano partiti che si combattano a vicenda. Pur troppo la diversità degli interessi, l'urto delle passioni produce in tutte le società, nelle antiche come nelle moderne, nella società del medio evo e nella società presente, dei partiti diversi, che si combattono più o meno acromente.

Io credo che l'onorevole Di Montezemolo non ci potrebbe citare nessuna nazione, nessun popolo nè in tempi antichi, nè in tempi moderni, nè in questo emisfero, nè nell'emisfero transatlantico, nel quale non sianvi partiti per lo meno altrettanto divergenti, altrettanto animati quanto i partiti che si combattono tra noi. Anzi, o signori, senza contrastare l'animazione dei partiti, io credo che se mettiamo a confronto quanto accade presso noi e quanto accade ora in paesi che hanno un sistema politico analogo al nostro, non scompariremmo al confronto.

Paragonate, a cagione d'esempio (io cito una grande nazione e troppo grande per offendersi del paragone), paragonate la discussione che ha luogo ora nel Parlamento inglese e dovrete riconoscere che nel nostro Parlamento vi ha molto più di moderazione, molto più di temperanza che non vi sia nel Parlamento inglese.

Paragonate la stampa dei due paesi: forse la stampa nostra più giovane ha, nelle forme, qualche cosa di più aspro, qualche volta alcun che di meno educato che non vi ha nella stampa degli altri paesi; ma vedete nella sostanza e troverete nella stampa inglese, anche nei giornali che per la loro ampiezza e per la mole dei capitali che vi impiegano e per il genio e talento con cui sono scritti, sono i più notevoli, troverete una passione, una intemperanza uguale se non maggiore di quella de' propri nostri giornali.

Io ho constatato un fatto senza volere esaminare le cagioni che l'hanno potuto produrre. Io certamente non contesto che per avventura la linea di condotta seguita dal Ministero possa avere contribuito a questo malcon-

tento, possa avere esacerbato alquanto i partiti. Il Ministero è composto di uomini, e quindi è soggetto ad errare.

Gli errori del Ministero possono avere contribuito alla esacerbazione dei partiti. Credo tuttavia che quella linea da esso seguita, quella linea nazionale all'estero, liberale all'interno, sia stato (parlo del complesso, lasciando a parte l'azione individuale del ministro), sia stato di tutti i sistemi politici che si possono mettere avanti, e sia tuttora quello atto a cercare il minor numero di malcontenti e ad esacerbarne il meno i partiti.

In fatti supponete che invece della linea da noi seguita, supponete per un momento che si fosse seguita un'altra linea politica, che si fosse rinunziato od almeno rimandato a tempo indefinito ogni aspirazione nazionale; supponete che all'interno si fosse, non voglio dire rinunziato, al progresso di libertà, ma fatto un punto assoluto, si fosse stabilito di fare una sosta nella via sulla quale si era mosso il piede nel 1848, ed io non esito a dire, che il malcontento sarebbe stato maggiore, ed i partiti sarebbero più esacerbati di quello che sono.

Riconosco, lo ripeto, che il Ministero ha potuto nei singoli suoi atti commettere errori. Ma appunto perchè nel nostro programma politico ci proponiamo un grande scopo, abbiamo obbligo di portare maggior cura per evitare questo malcontento, per ottenere l'assenso dei partiti. Quindi cercheremo di profittare dei consigli di cui ci fu cortese l'onorevole Di Montezemolo onde avere poi forza nell'attuare il nostro programma d'estera politica al quale con molto piacere vediamo avere egli dato il pieno suo assentimento.

La seconda sua idea si riferisce all'estera politica, e consiste nell'invitare il Ministero a proporzionare l'impulso che egli dà alla sua politica ai risultati probabili che egli può aspettarsi. Credo che questo sia il consiglio dell'onorevole senatore.

Questo consiglio espresso così in modo assoluto si appoggia sopra un ottimo pensiero, nè saprei certamente contrastarlo, e concorrerei coll'onorevole senatore, dicendo che l'impulso politico deve essere in proporzione con i risultati che si possono sperare in un avvenire imprevedibile. Ma la difficoltà sta poi nell'applicare questo principio; sta nel prevedere l'effetto dell'impulso, nel determinare l'effetto che l'indirizzo politico, che dà il Ministero colle sue parole, coi suoi atti, produce ed all'interno ed all'estero.

Un'altra difficoltà, ed è la più grave, sta nel determinare quali siano i risultati sperabili in un futuro imprevedibile in politica.

Il futuro è sempre circondato da molte tenebre, e lo sanno certamente gl'illustri senatori che sono della scienza storica ammaestrati, che la storia è solita ad improvvisare, che quindi è ben difficile, se non impossibile, il determinare la misura delle speranze che si possono concepire. Tuttavia riconosce l'onorevole Di Montezemolo, che si possono avere speranze, e delle speranze non prive d'ogni fondamento; quindi egli dovrà essere indulgente se noi, non potendo calcolare

matematicamente, ci lasciamo forse trascinare talvolta da questo sentimento di considerare l'avvenire dall'aspetto il più favorevole, e consideriamo queste speranze sotto auspizi maggiori di ciò che forse, se potessero essere calcolate matematicamente, si verrebbe a stabilire.

Io credo pure che se vi è un inconveniente non scevro di gravità nel dare un impulso troppo vivo, vi sarebbe altresì inconveniente, e forse inconveniente maggiore se l'impulso fosse troppo debole; perchè se le speranze e l'occasione di realizzarle si presentasse, il danno di trovarsi non preparati sarebbe, a mio credere, molto maggiore che il danno che ne nascerebbe quando queste speranze non venissero a realizzarsi.

Senza disconoscere, lo ripeto, il pregio del consiglio che l'onorevole senatore volle dare, lo prego a considerare queste due ipotesi, questi due casi, non che i loro effetti, e quindi a voler giudicare con qualche indulgenza il Ministero, se talvolta si lascia trascinare a spingere più in là le sue speranze di quanto la ragione lo richiederebbe.

Avendo così risposto alla parte non dirò critica del discorso tutto benevolo e lusinghiero dell'onorevole Di Montezemolo, porrò fine al mio dire manifestando la speranza che il Senato, sotto l'impressione dei discorsi che vennero pronunciati, vorrà dare a questa legge un unanime suffragio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta ora al senatore Della Marinora.

**LA MARINORA ALBERTO.** Dopo i discorsi che si sono fatti, io abbrevierò di molto quello che voleva dire, perchè specialmente mi voleva estendere sopra una questione che per me era importante, la questione cioè se vi fosse o non vi fosse veramente la pressione sulla presentazione di questo progetto di legge: io non insisto più su questo, poichè anche l'onorevole Di Montezemolo che è contrario...

*Voci.* No! no! È in favore!

**LA MARINORA ALBERTO.** Mi scusino, non ho bene inteso, perchè sono un po' lontano ed un po' duro d'orecchio. Ma ho bisogno di dichiarare che se io avessi il menomo dubbio che ci potesse essere stata pressione, io, signori, non bilancierei un istante a gettare in quell'urna uno di quei voti negativi che altre volte vi ho messo senza stare a guardare a chi siede là su quel banco. Io per conseguenza sono tranquillo sull'onore del mio paese, perchè non vedendo la pressione non vedo un disdoro per esso. Ma il disdoro io lo vedeva pure in un altro canto, io lo vedeva in quella stessa intemperanza dei giornali alla quale questo progetto di legge tende in parte a rimediare.

Io, o signori, non mi estenderò più a lungo sopra questo argomento; vi dirò solo che, essendo pronto fino dall'infanzia a dare la mia vita in campo aperto per il mio paese, e per il mio Sovrano, ed a dare la morte anche al nemico di loro, diventato il mio avversario, ho sempre abborrito qualsiasi altro mezzo di togliere la vita, o di vederla a togliere al mio simile; e tanto è vero che ho sempre biasimato il duello, quantunque in

gioventù abbia dovuto subire l'influenza di questo deplorabile pregiudizio.

Io, o signori, il duello l'ho sempre ritenuto per un delitto; ora io vi domando, ritenendo il duello per un delitto, cosa potrei dire di quelli che vogliono adoperare il veleno, il pugnale, che vogliono mettere la polvere sotto i palazzi e sotto le caserme per fare cento vittime in una volta, e di quelli che per uccidere un uomo che se ne sta tranquillamente seduto a fianco di una donna, gettano di quelle bombe che uccidono o feriscono centinaia di persone?

Signori, io non capisco come queste cose possono avere degli apologisti; eppure vi sono delle persone che si spacciano per pensare sul duello come la penso io, che si dicono amatori dell'umanità, che ogni qualvolta accade un delitto sono i primi nei loro giornali a farlo conoscere, ad invocare una pronta ed esemplare giustizia, e poi quando si tratta di pugnalarlo un Re sul trono od un ministro sulla soglia di un Parlamento, allora questi fatti diventano per loro dei fatti eroici degni di esempio alla gioventù.

Io in verità non capisco la differenza che questi vogliono fare tra il delitto politico ed il delitto ordinario; io questa parola di delitto politico vi confesso che non la capisco, come non ho mai capito quella di baionette intelligenti, e di cannoni che cominciano a ragionare: io questa parola non la so capire. Io il delitto lo misuro dalla gravità del fatto occorso; lo misuro dalla condizione delle persone contro le quali è rivolto; lo misuro dal numero delle vittime che ha fatte e dalla quantità di sangue e di lagrime che ha fatto spargere. Io dunque approvo, ed anzi sono più che contento di vedere che questo progetto di legge metta fine a quegli articoli i quali fanno l'apologia dell'assassinio.

Mi resta ancora a trattare un'altra questione, quella dei giurati, e su di essa pure io sarò breve.

I miei onorevoli colleghi che siedono nel Senato da quattro a cinque anni a questa parte si ricorderanno che in quest'intervallo di tempo venne in questione l'affare dei giurati. Io allora presi parte alla discussione e parlai non tanto sulla condizione dei giurati presso di noi, quanto e più specialmente di quelli di un paese da me molto visitato o studiato, cioè della Sardegna, ove sulla quantità delle persone che sarebbero chiamate a fornire gl'individui per i giurati una gran parte non sanno nè leggere nè scrivere; e se la memoria non mi tradisce mi pare d'avervi allora riferito un fatto che mi è occorso colà circa trenta anni fa.

Avendo avuto una discussione con un sindaco di un paese della Sardegna, per un cavallo zoppo io credo, egli mi fece una minaccia, e per dirmi che scriverebbe all'autorità superiore, mi disse: *Ebbene, signore, io ne scriverò a Madrid.* Egli si credeva ancora di essere sotto la dominazione di Spagna, che aveva cessato 113 anni prima. Ora vi domando io che cosa troverete negli amministrati di stoffa da fare dei giurati, se un sindaco dice dei simili spropositi di storia patria. Vi citerò un altro esempio; permettetemi, sarò breve.

Nello stesso tempo all'incirca io fui ospitato da un reverendo canonico, e durai fatica a fargli capire l'impossibilità assoluta, la inconvenienza di quello che egli credeva, che cioè i tre Re Magi andando a Betlemme ad adorare Gesù bambino, avessero fatto abbeverare i loro cavalli appunto ad un pozzo nella sua città. (*ilarità prolungata*) E l'indomani non ebbi niente di più pressante che di andare a cercare di questo pozzo (*ilarità*), e lo trovai: vi erano delle donne che lavavano cenci, e domandato ad esse come si chiamasse quel pozzo, mi dissero che si chiamava il pozzo dei tre Re Magi. (*ilarità prolungata*) Mi si disse poi che il Capitolo di quella città ogni anno al giorno dell'epifania andava a fare il giro di quel pozzo in commemorazione di quel fatto. (*ilarità*)

Ora io vi domando se in una popolazione di 7000 persone che compone quella città, e nei paesi circconvicini vi regnano degli spropositi tali di geografia e di storia (perchè bisogna pensare che non si conosceva quel gran tratto di mare che divide l'isola dalle coste della Siria e della Giudea, o che si supponeva che i cavalli dei tre Re Magi fossero cavalli marini e cavalli di terra), quale stoffa vi troverete per avere dei giurati che dovranno giudicare sopra un oggetto che riguarda alla storia od alla geografia, come sono generalmente le questioni politiche.

Mi diranno che parlo di trenta anni fa, e che d'allora in poi l'istruzione si è molto diffusa. Ed io sono il primo a dire e dichiarare altamente che quel paese ha progredito immensamente in questi ultimi anni; anzi dico di più, cioè che in questi dieci anni ultimi ha progredito di più di un mezzo secolo.

Ma supponiamo adesso ancora che l'istruzione di quel paese sia al livello della istruzione del nostro, supponiamo che vi sia la stoffa in tutti i luoghi per fare questi giurati, ciò non impedisce a mio parere che dal giudizio dei giurati in materia di stampa non si abbia ciò che io chiamo *giustizia giusta*. La ragione che mi fa credere che non si otterrà mai un giudizio ben ponderato, è quella delle passioni politiche. Non ci è che da prendere la statistica di tutti i processi di stampa per vedere come in questi dieci anni vi sia un numero spropositato di assolutorie per quelli di un partito, e vi sia al contrario un numero spropositato di condanne per quelli del partito contrario, al quale dichiaro di non appartenere. La ragione è questa: che i partiti non ragionano mai. Ma non vi è solamente questa ragione: ve ne è un'altra, mi permetta il Senato di dirlo, ed è questa. Il giurì voi lo chiamate giudice del fatto. È vero. Un uomo chiamato a giudicare di un fatto può dire veramente in coscienza il suo giudizio. Per esempio, può giudicare se un tale ha cavato di tasca una pistola e l'ha sparata contro un altro. Questo è giudice del fatto, e lo capisco, capisco cioè che possano valersene i tribunali. Ma, o signori, il reato di stampa per me non è già reato di fatto; è un reato di detto. E dal detto al fatto ci passa un gran tratto! (*ilarità*) Certo! Il giudice del fatto è chiamato a giudicare, non sopra un

fatto, ma sopra una idea di un articolo, sopra il valore dei nomi, come si giudicherebbe di un colore, come si giudicherebbe di un gusto *de quibus non est disputandum!*

Io dunque credo che in qualunque modo si faccia si avrà sempre un giudice men buono, fino a tanto che non si voglia ricorrere a quelli che hanno passato la loro vita a studiare la legge, a quelli che sono veramente indipendenti ed estranei alle passioni politiche. Ma, o signori, io non voglio entrare in questa questione. Come vi ho detto, io ho approvato i due primi articoli della legge per la repressione dell'apologia dell'assassinio. Quanto ai giurati io mi confido nel tempo. Il cambiamento che si è fatto ora mi fa credere, anzi mi dà quasi la certezza che se ne faranno altri; per conseguenza io voto questa legge deplorando che non sia stata presentata tre mesi prima, perchè, a mio parere, avrebbe forse risparmiato al paese una umiliazione in faccia all'estero, di cui ha dato un cenno il signor presidente del Consiglio.

**CAVOU**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Mi perdoni! Io non ho detto questo. Ho detto che dopo l'attentato del 14 gennaio le polemiche dei nostri giornali diedero luogo a giudizi severi sulla nostra stampa; ma per contro dissi che la condotta del paese, del Parlamento, del Governo, aveva talmente modificato quei giudizi, che in ora quell'opinione ci è molto, ma molto favorevole.

Non credo che per essersi portato un giudizio sfavorevole sopra un fatto, ed anche sopra alcuni fatti, si possa dire che il paese sia stato umiliato. Parmi adunque che le parole di cui si è servito l'onorevole La Marmora manchino di esattezza, e forse anche di proposito.

**LA MARMORA ALBERTO**. Io dunque ritiro queste parole; dirò solamente che, a parer mio, vi è stato umiliazione per il paese fin tanto che non si è presentata questa legge.

**CAVOU**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ah!

**DE FORNATA**, ministro di grazia e giustizia. Signori, non avendo alcuno degli onorevoli preopinanti combattuto il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni vostre, al quale accordarono anzi l'autorevole loro appoggio, dimostrandone viemmeglio con validi argomenti la politica convenienza non solo, ma anche la giustizia dal lato giuridico, io non avrei più nè bisogno nè ragione di prendere la parola; tuttavia siccome potrebbe sembrare a taluno men dicevole, che serbisi un assoluto silenzio in questa discussione dal ministro che ebbe l'onore di presentare il progetto medesimo, io mi accingo a dire poche parole per ringraziare anzitutto gli onorevoli preopinanti, e per sgombrare inoltre alcuni dubbi che essi, quantunque disposti a rendere il partito favorevole alla legge, pur non dissimularono essere sorti nell'animo loro.

L'onorevole Di Montezemolo mentre approva il concetto dell'articolo 2 esprime tuttavia il timore che la parola *assassinio politico*, come avente un senso troppo

largo, dare possa nell'applicazione della legge luogo a controversie. Io non posso in modo veruno persuadermi che vi sia chi nutrire voglia un dubbio sul significato della parola *assassinio politico*, con cui intendesi appunto l'assassinio commesso per causa politica. Questo è il naturale senso di tale espressione. In questo modo è l'articolo inteso e dal Governo che propone la legge e dal Parlamento che l'approva.

Opponevasi che in altri sensi viene pure tale parola adoperata, ed accennossi perfino che essa si usò anche ad indicare decisioni profertesesi in tempi agitati e burrascosi dai tribunali, e che dai partiti contro cui si pronunciarono vennero come meno giuste con simile frase stigmatizzate. Io non ignoro, o signori, che qualificazioni siffatte vennero lanciate: nessuno però vorrà quindi inferirne che nel comune e naturale significato della parola si possa dire compreso quello che colla medesima si volle con abusivo traslato esprimere in certe peculiarissime circostanze; e troppo io confido nel senno dei nostri tribunali per temere che alcuno di essi voglia mai la espressione *politico assassinio* tant'oltre estendere da abbracciare anche i fatti suindicati.

Dichiarava inoltre l'onorevole Di Montezemolo che esso era anche disposto ad approvare l'articolo 3 della legge con cui si modifica l'organizzazione dei giurati, ma contemporaneamente esprimeva il rincrescimento che si faccia una riforma parziale, e che non siasi differita la medesima all'epoca in cui venga il giuri definitivamente costituito ed organizzato estendendolo, siccome è nello intendimento del Governo, anche ai reati comuni.

Mi consenta l'onorevole preopinante di osservargli che questa legge, mentre provvede ad un bisogno urgente, e da tutti riconosciuto, servirà nel tempo medesimo come di esperimento appunto per la futura generale e definitiva riorganizzazione del giuri. Ed invero, o favorevoli ne saranno i suoi effetti, ovvero non risponderanno essi alle da noi concepite speranze. Nel primo caso chi non vede come ci verrà fornito un valido ed efficacissimo argomento accennando alla buona prova da essi fatta ed alla convenienza perciò di estenderli pur anco ai reati comuni? Noi verremo così a togliere di mano agli avversari del giuri l'arma di cui servono maggiormente adducendo gli inconvenienti che in tale istituzione la pratica rivela, ed appunto con la eloquenza dell'esempio ne combatteremo le opposizioni. Che se i risultamenti ci saranno contrari, ebbene in allora non ci tornerà meno utile l'acquistata esperienza, imperocchè noi potremo di essa valerci per adottare nella organizzazione del giuri tali temperamenti da cui, mentre non siano i benefici di istituzione siffatta diminuiti, vengano tuttavia eliminati quei difetti e quei vizi che in essa siansi riconosciuti esistere. E nell'un caso adunque e nell'altro è pur sempre assai utile ed opportuna questa parziale riforma.

L'onorevole Persoglio manifestava anche esso un altro timore. A suo credere l'estensione propostasi in questa legge del diritto di ricusazione può tornare

troppo vantaggiosa alla difesa, dacchè, essendo il Ministero pubblico assai parco nell'esercitare una facoltà siffatta e solo per gravissime cause usando di escludere alcun giurato, da questa sua temperanza ne può derivare alla difesa in questa parte una soverchia larghezza. A dire vero non è questo, a mio avviso, un grande inconveniente, e anzi quanto maggior latitudine si concede nel diritto di ricusazione, tanto più debbono esserne lieti coloro che non senza qualche ripugnanza ammettono il sistema della scelta dei giurati in questa legge dal Governo proposto; imperocchè maggiore garanzia si concede all'accusato dalla maggiore facoltà di ricusare i giudici del fatto. Nè hassi a temere che quindi possa derivarne un detrimento alla retta amministrazione della giustizia; imperocchè troppo è lo zelo e la oculatezza del Ministero pubblico per non essere convinti che ove mai dalla parsimonia sua nel ricusare i giurati derivasse un abuso alla pubblica cosa noiva, esso vi porterebbe tosto facilmente rimedio servendosi dal canto suo di quel diritto che la legge gli consente provvondendo che in uguali porzioni dalla accusa e dalla difesa si eserciti la ricusazione. Non parmi quindi che da questa maggiore ampiezza possano i temuti inconvenienti derivare.

Finalmente l'onorevole La Marmora esprime egli pure dei dubbi sull'applicazione di questa legge nell'isola di Sardegna. Egli diceva che colà l'istruzione è poco diffusa e ci raccontava alcuni fatti per dimostrarci che in alcune località di quell'isola vi sono alcune persone cui si può assolutamente considerare come prive di ogni coltura. Però mi si conceda il credere che questi non siano se non casi isolati ed eccezionali da cui malamente si può inferire delle condizioni intellettuali di quella nobile parte del regno: ed io sono lieto di potere addurre al Senato convincenti prove a conforto della mia opinione. Quando si istituirono i pubblici dibattimenti nelle cause criminali nutrivansi gravi timori che, applicando un tale sistema alla Sardegna, troppo ne dovesse l'amministrazione della giustizia soffrire. Avocandosi in dubbio che i testimoni avrebbero osato deporre o semplicemente presentarsi al tribunale e temendosi quindi che si sarebbero create nuove ed insuperabili difficoltà per l'accertamento dei reati.

Ebbene, o signori, la statistica ci prova che il numero proporzionale delle condanne è al giorno d'oggi in Sardegna maggiore che non lo fosse quando vi era il procedimento segreto, ed è dalle relazioni dei magistrati che amministrano la giustizia nell'isola di Sardegna dimostrato che i testimoni colà non meno che in terraferma adempiono convenevolmente al debito loro; perchè, lo ripeto, nell'isola non meno che nel continente uguale è il rispetto alle leggi ed alla giustizia.

Ma fossero pur fondati questi timori, si avrebbe da ciò appunto un motivo di più per accettare la legge proposta che io mi congratulo di vedere disposto l'onorevole preopinante ad approvare. La legge sulla stampa esiste anche al dì d'oggi in Sardegna. Secondo la medesima i giudici del fatto sono estratti a sorte, e vera-

mente può esservi qualche timore che possano sorgere inconvenienti, come da lui si accennava.

È là dunque più urgente che nelle altre parti del regno la riforma che vi proponiamo, giacchè col mezzo della scelta si riuscirà ad allontanare quelli a cui alludeva l'onorevole preopinante, e confido pertanto che dileguatisi i timori manifestati la legge sarà votata con l'intimo convincimento che essa produrrà l'effetto che tutti desideriamo, il trionfo della giustizia.

**DE CARDENAS.** Dopo le considerazioni d'alta politica che hanno fatto gli altri che sono entrati anche nella materia legale, io mi restringo ad un semplice punto che vorrei mi fosse dilucidato, e questo non è che una apparente contraddizione (dico apparente perchè forse è soltanto ai miei occhi) e mi lusingo nella saviezza dell'ufficio centrale, o del signor ministro che sapranno illuminarmi sopra questa apparente contraddizione che trovo fra il primo ed il secondo articolo della legge.

Col primo articolo si punisce il conato di un assassinio politico contro il solo capo di un Governo forestiere, sia Sovrano o presidente, però contro il capo solo.

Col secondo articolo si punisce l'apologia, la lode, l'approvazione, la giustificazione di questo stesso conato, non solo contro il capo ma contro qualunque persona.

Noi siamo dunque al caso che se nel nostro Stato alcuno volesse macchinare un complotto simile a quello che tolse la vita all'illustre Pellegrino Rossi, se si macchinasse nel nostro Stato un attentato simile a quello che ebbe luogo il 6 febbraio 1853, per le vie di Milano, quello che avesse organizzato un simile attentato, che lo avesse combinato nel nostro Stato, che vi avesse dato cominciamento, se accusato, sarebbe assolto; anzi il Ministero pubblico non lo potrebbe neppure accusare, mentre invece colui che lodasse od applaudisse a questo fatto medesimo, sarebbe accusato e quindi condannato ad una pena da cui l'autore principale, benchè qui colpevole, rimarrebbe immune.

Nè questo si può dire un caso semplicemente ipotetico. L'abbiamo verificato negli scritti medesimi del troppo tristamente famigerato Orsini. Egli ci narra che organizzava, non so bene se in questo Stato, od in altro paese d'Italia, un complotto per togliere la vita proditoriamente e nel medesimo giorno a tutti i capi dell'esercito che allora stanziano in Milano. Egli, naturalmente narrando cosa fatta da lui medesimo, la lodava come un alto concetto, come il migliore che si potesse seguire per ottenere il suo scopo, che egli dichiarava giustissimo, se non altro per la santità del fine. Con questa legge alla mano non si sarebbe potuto nel nostro Stato accusarlo pel reato, per l'iniquità di assassinare tante persone a tradimento; ma sarebbe stato invece condannabile e condannato per avere detto che questa cosa era buona, era giusta ed onesta.

Io spero, che l'ufficio centrale od il Ministero vorranno spiegare questa apparente contraddizione che a primo aspetto mi pare di scorgere.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole preopinante crede vi sia una contraddizione tra

l'articolo 1 del progetto con cui si punisce tassativamente la cospirazione contro la vita dei Sovrani e dei capi dei Governi esteri, e l'articolo 2 col quale si punisce l'apologia dell'assassinio politico, sia che cada sulla persona di un Sovrano, sia anche di un ministro, od altro cittadino per causa politica. Io mi affretto a dichiarare che qui non vi ha contraddizione di sorta. È vero che coll'articolo 1 del progetto di legge in discussione non si punisce la cospirazione se non quando ha per oggetto non la forma di un altro Governo, non una persona diversa dal Sovrano o capo di un Governo estero, ma bensì l'assassinio di quest'ultimo. Ed ovvia ne è la ragione perchè quanto alla forma di reggimento ogni Stato debbe tutelare se stesso, e la migliore difesa consiste nel governare nell'interesse della nazione, unico modo con cui si tolgano i pericoli delle cospirazioni e rendansi queste impossibili. Quanto poi alle persone private non si può ammettere come reato la semplice cospirazione, perchè ciò sarebbe contrario ai principii giuridici. Che se questa si punisce quando concerne la vita dei Sovrani, ciò si fa perchè è appunto nel regicidio che la cospirazione ha luogo, usandosi in tal caso per la importanza del fatto di previamente concertarlo, mentre invece ciò non avviene, trattandosi di un semplice assassinio di un privato. In questa ultima ipotesi si preparano i mezzi, si tenta la perpetrazione del reato; ma allora non vi ha bisogno di una legge perchè vi ha già nel Codice una pena non solo contro l'*assassinio mancato*, ma anche l'*assassinio tentato*; manca solo la pena contro la cospirazione; se non che questa non avendo mai luogo, nè essendovi esempio che una se ne ordisca per l'assassinio di un privato, non è il caso di farne oggetto di sanzione penale. Quand'anche potesse mai accadere (ciò che ripeto è senza esempio), che si facesse una cospirazione per l'assassinio di un privato, siccome questo caso sarebbe rarissimo, non vi sarebbe interesse sociale di stabilire per un fatto eccezionalissimo una pena.

Diverso è il caso quanto all'apologia dell'assassinio. L'apologia dell'assassinio abbia esso per oggetto la vita di un sovrano, oppure anche di un altro cittadino, per motivi politici, è ciò che si vuole punire, per impedire la propagazione di dottrine che offendono la coscienza pubblica, guastano il senso morale delle popolazioni, e rendono più facile la perpetrazione di questo execrabile reato.

Quindi dichiaro che la punizione della cospirazione è limitata al caso in cui questa abbia per oggetto la vita di un sovrano, ma non è bene che si debba anche a ciò limitare la punizione dell'apologia, che è sempre pernicioso, qualunque sia la causa dell'assassinio.

Io confido che queste spiegazioni avranno convinto l'onorevole preopinante dei motivi per cui si è diversamente disposto in un caso e nell'altro e come non siavi contraddizione di sorta tra l'articolo 1 e l'articolo 2 del proposto schema di legge.

**FABINA.** Non era mia intenzione di prendere la parola in questa importante discussione dopo quanto

venne, e qui e nell'altro recinto del Parlamento, così luminosamente detto; tuttavia l'onorevole presidente del Consiglio avendo chiesto l'approvazione unanime di questa legge, ed a questa unanimità non potendo anche io aderire, credo dovere mio il dire brevemente le ragioni per cui mi è impossibile di aderire al desiderio del Ministero.

Non è certamente mio intento, signori, di fare l'apologia dell'assassinio qualunque sia, politico o no, molto meno di fare una critica della politica del Ministero, alla quale pienamente io aderisco; ma le disposizioni della legge, considerate nell'intrinseca loro espressione e natura, sembrannmi tali, che io assolutamente non posso prestarvi a dare ad essa favorevole il voto mio.

L'articolo 1, infatti, punisce i fatti preparatorii del delitto: quest'articolo venne a creare una novità, a mio credere, nel diritto penale: imperocchè se fin qui si è sempre colpito colla sanzione penale l'attentato, cioè l'atto col quale si comincia l'esecuzione del delitto, tutti i trattatisti del diritto criminale sono d'accordo nell'escludere gli atti preparatorii per due principalissime ragioni: primo, perchè questi atti non sono interamente e necessariamente legati coll'esecuzione del delitto che solo si vuole punire; in secondo luogo, perchè tra gli atti preparatorii e l'atto che comincia l'esecuzione del delitto, può intervenire il pentimento di colui che vuole commetterlo, e quindi egli può volontariamente astenersi dal commettere il delitto che si vuole castigare.

Questi due motivi sono inerenti alla natura delle cose, a quella natura di cose, la quale, come ottimamente diceva il mio amico il senatore Di Montezemolo, deve sempre avere in mira nel determinare i delitti e le pene che li colpiscono; ma questa natura di cose non vuole essere desunta dalle circostanze estrinseche, ma sibbene da quelle intrinseche al fatto che si vuole colla penale sanzione punire.

Per questi motivi pertanto non potrei dare il mio voto favorevole alla disposizione contenuta in quest'articolo primo. Nemmeno potrei darlo alla disposizione dell'articolo secondo, nel quale in sostanza si punisce l'apologia e la difesa di un delitto, il quale non è definito. E che definito non sia, o signori, voi ne avete avuta la prova testè, poichè mentre il senatore De Cardenas intendeva per assassinio politico quello del solo capo dello Stato, l'onorevole guardasigilli invece l'estendeva a qualunque altro individuo, l'assassinio del quale fosse determinato da politici motivi.

Non è mia intenzione di entrare a discutere se l'una o l'altra delle due opinioni debba sembrare più giusta e debba approvarsi, ma bensì di dimostrare che voi punite l'apologia e la difesa di una cosa, la quale non è per legge definita. Ora se non chiaramente intendono questa espressione di delitto politico uomini colti come il guardasigilli ed il senatore De Cardenas, molto meno l'intenderanno quei giurati tanto criticati ai quali è domandato su questa cosa il giudizio; voi dunque avrete creato necessariamente l'incertezza nell'animo

di coloro che sono chiamati a decidere; per conseguenza anche a questa parte non saprei rendere favorevole il mio voto.

Nè mi si dica che, qualunque sia l'assassinio, egli è immorale: io ne convengo, o signori, e ne convengo pienamente, ma allora chiederò a voi perchè avete posto l'epiteto di *politico* nella legge, perchè non avete semplicemente detto: l'apologia dell'assassinio, la difesa dell'assassinio sarà sempre punita? Forse che il parricida che armò la mano contro il proprio padre, è meno infame di colui che prende parte ad uno sconvolgimento politico mediante assassinii?

Io credo che il reato sia ancora maggiore in colui che viola, non solo la legge sociale, ma anche la naturale, e conseguentemente trovo che se si vuole veramente punire tutti gli atti delittuosi, è vizioso e superfluo l'epiteto di *politico*, che nell'articolo secondo si legge, e per l'incertezza che ingenera, o per l'esclusione che dà a qualsiasi altro assassinio, onde io rifiuterò il mio voto anche al secondo articolo.

Lo rifiuterò infine alla parte relativa ai giurati, in quanto che se si deve toccare quest'istituzione, io credo che la si debba toccare radicalmente, e non in questa circostanza. Di più io credo che, dal momento che si dubita che i giurati attualmente chiamati a decidere siano sufficientemente colti per portare giudizio sui fatti di stampa relativi a questo genere di cose, allora non si debba più lasciare libero a coloro che devono formare le liste di mettervi tanto gli ignoranti come i colti; ma si debba, per evitare l'inconveniente della poca scienza dei giurati, prescrivere quali saranno le norme, perchè abbiano la scienza sufficiente, e non lasciare la scelta all'arbitrio di una Commissione, che può a piacere includere od escludere dalla lista i giurati più colti ed istruiti. Per conseguenza, anche a questo riguardo, trovo che la legge non raggiunge lo scopo; essa mi pare viziosa, e nella mia coscienza non posso accordarle il mio voto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non sorgo...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) La parola spetta al senatore De Cardenas per un fatto personale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io voleva dire due parole soltanto.

**DE CARDENAS.** Io ho domandata la parola semplicemente per spiegare quanto ho detto, che forse non mi sono bastantemente spiegato, perchè sono stato frasteso dal preopinante. Io non ho mai dubitato cosa potesse riguardarsi per assassinio politico, o per apologia dell'assassinio; il mio discorso è semplicemente stato per riguardo alla contraddizione dell'infiggere pone all'apologia di un fatto, il quale non sarebbe poi punibile dalla legge medesima che ne condanna l'apologia, come è appunto il tentativo di assassinio verso un individuo il quale sia agente, ma non capo di un Governo straniero.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non sorgo per combattere il discorso dell'onorevole Farina,

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1858

perchè parmi che agli argomenti da lui addotti siasi già abbastanza in questo ed in altro recinto risposto. Mi importa solo di rettificare un errore nel quale egli è caduto. Esso osservava essersi dichiarato che per assassinio politico s'intende non solo l'assassinio di un sovrano estero, ma qualunque altro commesso per causa politica; perchè allora questa limitazione? Voi volete impedire l'apologia dell'assassinio commesso per causa politica, e permettete poi che si tessa l'apologia di qualunque altro assassinio, anche del parricidio.

Se le cose fossero come le suppone l'onorevole preopinante, io confesserei che vi sarebbe una contraddizione ed una immoralità. Ma il vero si è che il preopinante versa in errore: l'articolo 24 della legge sulla stampa punisce l'apologia di qualunque fatto dal Codice penale dichiarato crimine o delitto, e l'onorevole Farina non metterà certo in dubbio che un assassinio qualunque, un parricidio, a cagion d'esempio, come egli diceva, sia un crimine; che se proponsi in questa legge di specialmente definire e punire l'apologia dell'assassinio politico la ragione la adduceva nell'esordire della discussione l'onorevole Persoglio osservando che fuvvi chi credette non cadesse l'assassinio politico sotto il disposto dell'articolo 24 della legge sulla stampa, e si potesse conseguentemente fare l'apologia di esso, men-

tro che nessuno dubitava fosse quella degli altri crimini o delitti vietata.

Quest'opinione era erronea, la Corte di cassazione l'ha condannata. Ma dacchè si è sollevato, in cosa tanto grave e di tanta importanza, il dubbio, si credette di doverlo con una espressa disposizione di legge troncare. Perciò nell'articolo 2 si è specialmente contemplata l'apologia dell'assassinio politico, benchè nessuno dubiti o nessuno possa dubitare che la legge vietava già, e continuerà a vietare sotto la sua penale sanzione l'apologia dei crimini qualunque essi siano.

**PRESENTE.** La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale, qualora voglia parlare.

**SCLOPIS, relatore.** È abitudine, se non dovere del relatore della Commissione di riassumere le cose discorse...

**PLESSA.** Io desidererei ancora parlare, e forse a lungo, epperò proporrei che si rimandasse la discussione a domani.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESENTE.** Allora io prego il Senato di volersi radunare domani alle due precise, e dopo la discussione di questa legge, vi sarà quella relativa all'amministrazione del debito pubblico.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 2 GIUGNO 1858

-21-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati — Spiegazioni del senatore Farina in risposta al ministro di grazia e giustizia — Appunti e proposte del senatore Plezza — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Presentazione di un progetto di legge per un prestito di 40 milioni — Ripresa della discussione — Nuove osservazioni del senatore Plezza — Riassunto della discussione del senatore Sclopis, relatore — Chiusura della discussione generale — Incidente sull'ordine della discussione relativa alla proposta del senatore Plezza — Parlano sulla medesima i senatori Montezemolo, Plezza, il ministro di grazia e giustizia, il ministro degli affari esteri, i senatori Di Pollone e Farina — Adozione della questione preliminare proposta dal senatore Di Pollone.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro di grazia e giustizia, il presidente del Consiglio dei ministri, ed il ministro Paleocapa.)

**CIBARRIO, segretario,** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI STRANIERI, SULL'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO E PER LA RIFORMA DEI GIURATI.**

**PRESIDENTE.** Tornando alla discussione lasciata ieri in sospeso sul progetto relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, do la parola al senatore Farina, il quale desidera aggiungere qualche spiegazione a quanto ha già detto ieri.

**FARINA.** Non ho chiesto la parola che per rispondere poche cose all'appunto che mi faceva il signor ministro di grazia e giustizia, di avere scordato quanto sta scritto relativamente all'apologia dei delitti contemplati nella legge relativa alla stampa.

Io veramente non aveva scordato quelle disposizioni, ma fra quelle disposizioni e quelle contenute nell'articolo 2 della legge, che è in discussione, io trovo una diversità immensa. Infatti in quelle non si contempla che l'apologia del delitto, qui si contempla altresì quanto si possa scrivere per tentare di giustificare il delitto medesimo.

Ora pare a me che fra questi due termini corra una

diversità grandissima. Giulio Favre, per esempio, fece quanto umanamente era possibile per approvare e giustificare se vuolsi il delitto di Orsini, ma egli fu ben lungi dal pronunciare l'apologia di quel delitto. Parni adunque che fra questi termini corra una diversità grandissima, ed è basandomi su questa diversità che io dissi che se non si credeva di permettere la giustificazione dell'assassinio politico, non si poteva certamente riconoscere conveniente di permettere la difesa dell'assassino e del parricida.

Dette queste poche parole, io non insisto di vantaggio, perchè credo che il Senato sia già più che abbastanza illuminato in proposito.

**PLEZZA.** Se dopo una così lunga discussione, io prendo la parola, o signori, voi mi crederete facilmente che io lo faccio spinto da un sentimento di dovere al quale crederei di mancare se non l'avessi domandata.

Prima però di entrare nella discussione, credo necessario di dichiarare che io riconosco giusti e legittimi entrambi gli scopi che questa legge si propone. Non parlo del terzo, quello cioè dell'apologia dell'assassinio politico, giacchè quella non è veramente una legge nuova, ma soltanto la spiegazione di un articolo di una legge vigente. Io credo giusti entrambi gli scopi, ma nei mezzi che si sono adottati per raggiungerli, trovo difetti tali che non mi è possibile astenermi dal chiedere al Senato di porvi riparo.

Il primo scopo, quello che tende a punire i preparativi dell'assassinio dei capi dei Governi esteri, è giusto in massima, ma in realtà la legge come è proposta, a me pare e inutile e fors'anche dannosa allo scopo, e contraria, come fu detto ieri dal senatore Farina, ai principii adottati generalmente di diritto penale. Mi

pare inutile giacchè in un paese dove dacchè la storia esiste non si è mai verificato un fatto di questa sorta, il volere fare una legge in questo proposito è un andare a cercare di aumentare il Codice penale per fatti ipotetici e impossibili, giacchè se si avessero a punire tutti i delitti immaginabili, il Codice penale diventerebbe di un volume immenso.

Ma non solo inutile ma anche dannosa mi pare allo scopo perchè si tratta di delitti che si commettono d'ordinario o da una sola persona o tutt'al più da due o tre, e certo pochi sempre sono quelli che cospirano per commettere simili delitti, giacchè l'opera di pochi basta a compierli.

I mezzi che il Governo ha di scoprire queste cospirazioni sono tanto pochi e tanto difficili di riuscita, che forse se si avesse a pesare la bontà della legge colla prudenza e col criterio ordinario dei legislatori, si troverebbe più conveniente di lasciare il beneficio dell'impunità in caso di pentimento a dei fatti che non si possono se non quasi per un miracolo scoprire, anzichè applicare loro una pena la quale, siccome in fatti non sarà mai applicata a tempo, compromettendo i rei in faccia al Governo, li spinge quasi a compiere il delitto, affine di potere colla rivoluzione, cui tendono, ottenere e lo scopo che si erano proposti, ed insieme con esso l'impunità.

Già vi disse l'onorevole Farina che le cospirazioni non si puniscono da nessun Codice penale, e tutti gli scrittori di diritto penale credono utile di non punirle, perchè le parole che racchiudono la cospirazione sono tanto vaghe, che non bastano per sé a stabilire una ferma volontà di delinquere, perchè tra il dire che si vuole commettere un delitto ed il farlo, vi è una distanza immensa; e il più delle volte quelli che hanno fatto di questi spropositi o per mancanza di coraggio o per una più seria riflessione sull'enormità dell'atto sono condotti spontaneamente ad astenersi dal metterli in pratica.

Questa legge dunque, pesata colle norme ordinarie che agguano i legislatori per stabilire le pene dei delitti, dovrebbe essere respinta. Ma io dichiaro che riconosco giusto il suo scopo pei motivi politici che sono stati ampiamente svolti da parecchi oratori ieri nel Senato, e principalmente dal signor ministro degli affari esteri.

Io credo importantissimo che questa legge si sancisca quando sia corretta dai suoi difetti; giacchè da qualunque parte si rivolga lo sguardo in Italia non si può a meno di vedere gli elementi ed i forieri anche di non lontane rivoluzioni, di rivoluzioni che si presentano con aspetto terribile più assai che negli altri paesi d'Europa, giacchè se negli altri paesi d'Europa i Governi che rifiutano ai popoli le ragionevoli libertà, perseguitano e reprimono colla forza l'uomo esteriore e la libera manifestazione del pensiero, lasciano tranquilla, e quasi rispotano la interna dell'uomo; laddove noi vediamo in Italia dei Governi, i quali avendo già varcati i limiti dell'oppressione che può farsi colle forze interne

del paese, sostenuti da armi estere mercenarie od alleate, non solo perseguitano con tutti i mezzi di cui dispongono l'uomo esteriore e la esterna manifestazione del pensiero, ma perseguitano perfino il pensiero stesso e perseguitano sotto forma di religione anche l'uomo interno e le coscienze.

Noi vediamo in atti solenni eretto quasi in dogma di religione che sono nemici degli uomini e di Dio tutti quelli che resistono e si oppongono ai Governi costituiti, qualunque sia il modo con cui sono costituiti, sia pur anche la loro origine violenta e criminosa; qualunque sia il modo in cui quei Governi adempiano la loro missione, sia pur anche iniquo e demoralizzatore.

Questa legittimazione, questa quasi santificazione della forza brutale non può a meno di eccitare una ragione tremenda nell'animo di tutti i cittadini di quei paesi, e quando la rivoluzione che porrà fine a questo ordine di cose verrà, essa sarà sicuramente più orrenda di quello che possono essere le rivoluzioni negli altri paesi d'Europa, perchè la rivoluzione, come la febbre nei mali fisici, è sempre gagliarda e forte in proporzione del male che ne è cagione.

Non mi fa meraviglia, o signori, che in quei paesi dove la forza brutale è cosa, direi quasi, legittimata e santificata, sorgano uomini di tempra forte e di forti passioni, i quali inaspriti dal lungo soffrire, agitati dalle passioni politiche e quasi spinti al delirio e alla disperazione, si propongono di rovesciare anche con delitti i Governi esistenti, sicuri che, se riescono nell'impresa e se essi diventano Governi costituiti, la loro opera sarà benedetta colle stesse mani che benedicono i Governi costituiti anche iniqui e sicuri, che godranno della vendetta di vedere maledire, quando saranno deboli e caduti, quei loro avversari allo stesso modo che ora sono essi stessi maledetti, perchè deboli ed oppressi.

Io vedo una sola speranza, non dirò d'intera salute, che non oso sperare tanto, ma almeno di diminuire gli orrori della rivoluzione che minacciano la nostra patria e le libere istituzioni di questo paese. Noi soli possiamo, aiutati dalle nostre libere istituzioni, e colla voce, e col nostro esempio, tentare di condurre i Governi d'Italia a più miti propositi, ed ogni diminuzione di compressione diminuisce gli orrori delle rivoluzioni future. Noi solo possiamo, propugnando la causa d'Italia in faccia alle potenze europee, farne conoscere i bisogni ed i mezzi di rimediarsi e diminuire così gli ostacoli e gli orrori della lotta futura. Ma riconosco che, affinchè la nostra voce sia autorevole, è necessario che la posizione del nostro Governo sia netta e chiara in faccia ai popoli ed ai Governi; è necessario che definiamo la nostra posizione nettamente, la quale tronchi ogni vincolo, non dirò di compassione, che compassione la meritano anche i delitti, ma ogni vincolo di simpatia e di approvazione con quegli uomini che si lasciano condurre alla disperazione e credono di difendere una causa giusta col delitto, mentre così facendo la pregiudicano e ne rendono più difficile il trionfo. È necessario che dichiariamo francamente, che respin-

giamo e puniamo la teoria antisociale, che il fine giustifica i mezzi; è necessario che dichiariamo francamente che nel difendere la causa d'Italia, che è santa e giusta, non useremo, né approveremo mai altri mezzi che i mezzi giusti e morali.

Animato da queste convinzioni, voi vi persuaderete facilmente che io sono pronto a dare il mio voto in massima a questa legge ancorchè la riconosca imperfetta e poco conforme ai dettami generali del diritto penale, perchè i motivi politici che hanno spinto e che spingono il Governo a proporla mi sembrano tanto gravi che anche un leggero difetto nella legislazione mi pare sopportabile quando si tratta di raggiungere uno scopo così importante e così elevato.

Io non posso a meno però d'invitare il Senato a correggere alcuni difetti, i quali corretti, si raggiungerà meglio lo scopo politico, e si metterà meglio questa legge in armonia col nostro Codice e colla giustizia. Io credo che questa legge è ingiusta nella sua prima parte, cioè nel capitolo che riguarda la punizione dei preparativi di assassinio dei capi dei Governi esteri; principalmente per due motivi:

Il primo si è la qualità della pena che si applica a questo reato. Questo è un reato affatto nuovo nel nostro Codice penale e contempla atti che finora non furono neppure considerati come reati, perchè la nostra legge puniva non solo i delitti, ma tutti quegli atti antecedenti al delitto che si comprendono sotto il nome di tentativo, perchè riteneva che solo questi atti avessero una gravità tale che mostrassero una ferma intenzione di commettere il delitto.

Oggi si vuole punire anche quegli atti preparatorii che sono tanto leggieri che quasi lasciano dubbio della ferma intenzione. Ora io leggo nell'articolo 103 del Codice penale: « Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto di consumazione del reato. »

Notate che può avere l'atto di tentativo anche una lontananza assai grande dall'atto di consumazione perchè questo tentativo si punisce a termini di quest'articolo colla diminuzione di due ed anche di tre gradi, e notate che può un reato di tentativo essere punito colla reclusione. Io trovo ingiusto che gli atti preparatorii i quali sono atti molto leggieri che finora non furono neppure considerati come reato, abbiano a punirsi colla stessa pena con cui la legge punisce gli atti di tentativo che sono atti tanto gravi che tutte le legislazioni li puniscono.

Credo dunque che sia necessario in questa nuova legge diminuire almeno di un grado la pena, affinchè la pena degli atti preparatorii, che certo sono reati minori, non siano puniti con pena tanto grave quanto il tentativo, che certo è reato maggiore.

Questa è la prima ingiustizia che ravviso nella legge. Ma avviene un'altra ai miei occhi assai più grave, ed è che il Codice penale nell'articolo 106 dello stesso capo del tentativo dei crimini e delitti, dispone che allora quando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito solo quando costituisca per se stesso uno speciale reato. Se adunque il tentativo, l'atto di tentativo non costituisce per se stesso uno speciale reato, non è punito, gode dell'esenzione della pena, ciò che equivale a dire che si punisce, se lo merita, l'atto per se stesso per altri riguardi, ma che, come tentativo, non vi è alcuna pena, purchè il tentante si pente e volontariamente desista dal commettere il reato.

Questo beneficio del pentimento, che è concesso dal Codice agli atti di tentativo anche prossimi all'esecuzione del delitto, volete voi negarlo agli atti preparatorii che finora non sono mai stati considerati delitti o che la legge non ha mai creduto di punire?

Io credo che questa sia stata una semplice dimenticanza nel fare la legge, ma credo che sia necessario correggerla, perchè sarebbe un'ingiustizia enorme che godesse il beneficio del pentimento l'autore di un tentativo di crimine e ne fosse privo chi ha fatto solo atti preparatorii.

Nè mi si dica che il giudice per identità di ragione estenderà il beneficio del pentimento agli atti preparatorii anche senza che ciò si esprima nella legge, perchè le parole dell'articolo 106 parlano del tentativo tassativamente e l'articolo 104 del Codice penale vieta espressamente ai giudici ogni arbitrio di aumentare, di diminuire, di commutare le pene se non nei casi e limiti dalla legge determinati.

Questo quanto alla prima parte. Circa poi alla seconda parte, che tratta dei giurati, io vi confesso che trovo affatto illogica la proposizione che viene sottoposta alla nostra deliberazione.

Si dice nella relazione, si è detto da tutti gli oratori, che si voleva escludere dalle liste dei giurati coloro che per mancanza d'istruzione sono incapaci di adempierne a dovere le funzioni. Nulla di più giusto; tutti siamo d'accordo che si cerchi il mezzo di escludere gli incapaci; ma io non trovo una parola in questa legge che si riferisca a constatare la capacità non solo dei giurati, ma neppure delle persone che debbono scegliere i giurati.

Essi devono essere nominati dal Consiglio comunale, e dal Consiglio provinciale; ma non è prescritto che devono essere persone capaci di fare tale scelta. Il Consiglio comunale, come il Consiglio provinciale potrebbe scegliere degli idioti che potrebbero scegliere altri idioti per giurati, e sarebbero nella perfetta legalità. (*Segni di dissenso*)

Io poi trovo che l'aver tolto dal sistema dei giurati l'estrazione a sorte, e l'averlo architettato nel modo progettato, cioè che si possano rifiutare dal fisco e dal reo sino che ne rimangano soli 14, è la più grande assurdità che si possa commettere in materia di giurati,

e distruggo intieramente il beneficio che dal sistema dei giurati si può sperare.

Signori, se non sono in un grande errore, il sistema dei giurati non è mica stato introdotto per ottenere giudici più illuminati dei giudici ordinari, cioè di quegli uomini che hanno studiato, per tutta la loro vita, l'interpretazione delle leggi, e neppure per ottenere dei giudici più integri indipendenti dal potere, che certamente queste qualità si troveranno molto più facilmente in uomini che hanno fatto una carriera, che hanno avuto una educazione apposita, ed ai quali si può obediare conto continuo dai superiori e dal paese, non del loro giudicato, ma della loro condotta morale.

Il sistema dei giurati, a mio parere, è stato introdotto perchè nei delitti di stampa, massime in materia politica, non può la legge definire nettamente tutti i casi che è necessario di punire. La società non ha diritto di punire le parole che sono tutto al più immagini di delitti se non quando vi ha interesse politico esse si puniscano, perchè possono indurre altri al delitto, o recare ad altri pregiudizio. I giudici ordinari capiranno forse con più facilità la legge, ma sono cattivi apprezzatori del danno sociale che può derivare dalle parole, vivendo d'ordinario quasi segregati dalla società di altri che dei colleghi per ragione di professione, facilmente appartengono ad un solo partito politico, almeno la più parte; perciò si è introdotto il sistema dei giurati coll'estrazione a sorte, affinchè il fisco abbia un freno nel fare le sue istanze, e non sapendo in quale partito saranno i suoi giudici, non accusi come delitto, se non quegli scritti che sono considerati come vero delitto dagli uomini onesti di tutti i partiti.

Tutti sanno quanto facilmente i partiti politici sono ingiusti, come facilmente le passioni politiche inebriano; e quando si è caldi per qualche oggetto di politica, siccome ordinariamente sono le questioni politiche questioni molto indefinite, e molto difficili a definirsi, che basano su fatti non verificati, che in una società si contano in un modo, in altra in un altro, tutti sanno che succede spesso di vedere degli uomini anche onesti, ed incapaci di azioni basse in un affare privato, quando si tratta di affari politici abbassarsi sino quasi a mentire, a calunniare, attribuire leggermente delle intenzioni non giuste, o inique agli avversari e credere con facilità qualunque voce corra, e facilmente commettono anche degli atti che non commetterebbero mai nel proprio privato interesse qualunque ne fosse la tentazione.

Per rimediare a questo difetto dell'umanità che non si potrà mai togliere, si è introdotto il sistema dei giurati. Appunto nei paesi dove le passioni politiche dividono in diversi partiti le popolazioni, col sistema di giurati si ottiene che l'accusatore, il fisco ha un freno nell'accingersi all'accusa perchè egli non sa di quale partito saranno i giudici, dovendo i giudici essere estratti a sorte.

Egli dunque non può intaccare come delitto se non ciò che tutti i partiti d'accordo, tutti gli uomini onesti

di qualunque partito riconoscono che è delitto. E così la bontà dell'istituzione dei giurati consiste nel freno che mette all'accusatore, non nella speranza di giudici migliori, perchè se potessero i giudici ordinari essere uomini di affari e spogliarsi delle passioni politiche certamente giudici migliori sarebbero i tribunali ordinari.

Se ciò è vero voi vedete, o signori, quanto si allontana dall'essere buona la proposizione che ci viene fatta nella legge attuale, nella quale ciò che vi è di più sicuro è che i giudici del fatto saranno sempre tutti di un solo partito, e che il fisco non ha più freno e può calcolare in prevenzione le opinioni di quel partito prima di fare l'accusa. Difatti questa Commissione composta d'uomini scelti dal Consiglio comunale e provinciale, questa Commissione non può a meno di risultare colla maggioranza di un dato partito sia per l'uno o sia per l'altro, ma avrà in essa certo un partito la maggioranza. Questa maggioranza basta che possa mettere sette individui oltre la metà nella lista dei giurati, ed è sicura che nel semestre qualunque processo sarà sempre deciso dagli uomini del suo colore. Infatti a Torino sono 300 i giurati, il fisco ne può escludere 143; 143 gli esclude il reo, restano 14. Basta che il partito della maggioranza della Commissione ne abbia messi nella lista 157 del suo colore politico per essere sicuro che il tribunale sarà composto di gente del suo solo partito, ed allora voi vedete che sorta di giustizia vi sarà massimamente nei delitti di stampa che sono quelli che più inferociscono i partiti.

Voi vedete che un partito sarà dominante nella giurisdizione di tutto un tribunale d'appello, e voi vedete nello stesso tempo che il fisco potendo calcolare a priori il colore di questi giudici, può accusare a mano salva ed essere severo contro tutti gli altri partiti, ma dovrà forzatamente lasciare l'impunità al dominante.

Questi motivi, o signori, mi sembrano stringenti; ma vi è di più. Io trovo anche inconvenevole la divisione che si trova nella legge: io trovo che si stabiliscono 300 giurati per Torino, vale a dire che la lista dei giurati deve essere di 300 per Torino e di 300 per Genova.

Noterò di passaggio che il Ministero aveva solo proposto 200, dunque ne escludova 100 di capaci se la Camera ha trovato che a Torino ve ne potessero essere 300. È egli ciò ragionevole mentre Torino conta 143,000 abitanti, secondo il censimento che trovo nel calendario di quest'anno stampato dal Ministero, e 100,000 Genova?

Nelle città di provincia la differenza è molto maggiore. Io trovo che Ciampieri ha 16,000 abitanti, Nizza 86,000, Casale 22,000, Cagliari 20,000.

Voi vedete dunque che Ciampieri colla nona parte della popolazione deve avere una lista di giurati che è metà di quella di Torino. Vi pare che questo sia logico, che sia sistema sopportabile? Me pare di no.

Per tutti questi motivi io credo che il Senato non possa votare questa legge senza una qualche modificazione.

Non vorrà certo il Senato tralasciare di applicare il beneficio del pentimento anche agli atti preparatorii, come è già applicato ai tentativi di delitti. Non vorrà certo, spero, non mitigare la pena di delitto minore quando gli risulti che la legge attuale lo punisce quanto un delitto maggiore.

Non vorrà, credo, adottare questa organizzazione dei giurati, la quale professando di volere escludere gli incapaci dalla lista di giurato, non ha niuna parola che si riferisca alla capacità. Epperò, se mi sarà concesso, io proporrò degli emendamenti; ed in particolare di quello sul sistema dei giurati darò lettura sin d'ora se il Senato lo permette acciò nella conclusione, che sono per proporvi, di rimandare la legge all'ufficio centrale per la sua riforma, voi ne possiate fare un giusto criterio anticipato.

Il sistema che proporrei sarebbe che agli articoli 3 e 4 della legge fossero surrogati i seguenti:

« Art. 3. Sono di diritto giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte d'appello, i quali hanno subito gli esami di retorica od altri di grado equivalente o superiore alla retorica, ed ottenuto l'approvazione.

« Art. 4. Saranno inoltre giudici del fatto tutti quegli altri elettori politici iscritti nelle suddette liste la capacità dei quali al disimpegno di tale ufficio qualunque non abbiano subito gli esami di retorica sarà provata dall'attestazione di sette giurati di diritto i quali dichiarino in iscritto davanti al sindaco sul loro onore di averne perfetta e personale conoscenza. »

A me pare che con questo sistema si escluderebbero tutti gli incapaci, e si raggiungerebbe lo scopo che la legge si propone, ma che, a mio credere, non ottiene la legge che vi è proposta. Essendo adunque, se io non erro, provato che non si può a meno di fare qualche cambiamento a questa legge, permettetemi che io vi faccia osservare come sia anche il concetto generale suo difettoso.

In questa legge si sono riunite due cose affatto disparate. Disparate per ragion di materia, giacchè nel primo articolo si tratta del delitto di assassinio, e nel terzo dell'organizzazione dei giurati, il quale delitto di assassinio non è ora soggetto alla giurisdizione dei giurati stessi; disparate per ragione di giurisdizione; disparate infine per lo scopo che il legislatore si è proposto di ottenere con queste due diverse disposizioni.

Ho detto disparate per ragione di materia, giacchè la materia dell'assassinio trova la sua sede naturale nel Codice penale, e trova la sua giurisdizione naturale nei tribunali ordinari. Ho detto poi disparate per lo scopo, giacchè, mentre la prima parte della legge è tutta politica, la seconda lo è niente affatto, ma appartiene tutta all'interna amministrazione giudiziaria.

Lo trovo che in quest modo, amalgamate queste due materie, non è neppure decorosa l'approvazione della legge.

Io vi domando, o signori, se è decoroso che si approvi

una legge di riforma dei giurati come appendice, come seconda parte di una legge di assassinio. Io vi domando se voi sancireste una legge, e se forse il Ministero ve l'avrebbe proposta, la quale riformasse la Corte di cassazione, o le Corti d'appello, come appendice, come seconda parte di una legge d'assassinio.

Io dico: se i giurati non li credete utili, aboliteli; ma non dispezzateli finchè li conservate. Ripeto: considero come contrario al decoro l'adottare una legge nella quale essi sono trattati così barbaramente.

Conchiudo adunque proponendo che si rimandi la legge all'ufficio centrale, coll'incarico, prima di dividerla in due leggi come richiede la duplice natura delle sue disposizioni, in secondo luogo di coordinare la prima legge colle altre disposizioni del Codice penale, ed in particolare colla legge sull'attentato, e l'applicazione dell'articolo 106 del Codice stesso: terzo, di formulare per la riforma dei giurati il sistema da me proposto, o quell'altro più razionale che l'ufficio centrale crederà del caso, tenendo per base delle sue proposizioni il sistema dell'estrazione a sorte, e l'esclusione dalle liste dei giurati dei soli incapaci per difetto d'istruzione, salvo le altre esclusioni già contemplate nelle leggi vigenti.

Signori, io credo che a termini dello Statuto la divisione in due leggi distinte, di due diverse proposizioni sia di diritto: io leggo nell'articolo 55 dello Statuto che « ogni proposta di legge debba essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii, ecc. » dunque ogni proposta di legge deve subire un separato esame.

Io credo di avere provato che qui vi sono due distinte proposte; l'ufficio centrale stesso nella sua relazione ha riconosciuto che sarebbe stata conveniente la divisione in due leggi; solo disse che giacchè la legge era fatta così non credeva di proporle la divisione ma ne ha riconosciuto la legittimità. Né solo a termini dello Statuto la divisione di due diverse proposte in due distinte leggi è di diritto, ma anche a termini del nostro regolamento, il quale spiega ancora più chiaro ciò che d'altrove risulta dalla natura stessa delle cose, e ciò che lo Statuto ha disposto.

All'articolo 55 del nostro regolamento si dice: « nelle questioni complesse si vota sempre (notate quel sempre) separatamente sulle materie compresevi, se ne vien fatta la domanda. »

Io la domanda la faccio, e mi pare che sia necessario accordarla giacchè è un fare violenza al voto dei senatori il comprendere due materie così diverse, così distinte, in un solo voto. Se non dividete in due leggi queste due proposizioni, forse voi per ragioni di politica farete votare a qualcuno un'organizzazione cattiva dei giurati, ciò che è niente necessario allo scopo politico della legge, e forse qualche altro a cui fa più impressione e difficoltà il guastare l'istituzione dei giurati, che la politica, potrà non approvare l'intera legge, e quindi darà il voto contrario anche alla prima parte

che è politica, e che sarebbe desiderabile che passasse senza difficoltà. Persisto dunque nella conclusione proposta.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Plezza mentre dichiarasi favorevole a questa proposta di legge, di cui approva il concetto e lo scopo, invita tuttavia il Senato ad emendarne gli articoli 1 e 3 i quali, a suo avviso, sono meno ai principii di diritto conformi, e dopo avere esposto un suo sistema intorno alla composizione dei giuri, conchiude perchè venga il progetto rimandato all'ufficio centrale con incarico di correggerlo e rifonderlo a norma delle idee da esso manifestate.

Io sono lieto che l'onorevole preopinante approvi in massima la proposta, imperocchè spero che mi basteranno poche parole per dimostrargli come in essa non si trovino nè quegli errori giuridici, nè quelle ingiustizie che esso suppone, e confido quindi che senza insistere d'avvantaggio nelle conclusioni da lui formolate sarà anzi per dare il partito favorevole al presentatosi schema, di cui riconosce d'altronde la opportunità e la convenienza.

L'onorevole preopinante non muove alcuna censura all'articolo 2 concernente la apologia dello assassinio politico che viene meglio definita, e di cui si stabilisce la pena; imperocchè con questo non si fa se non spiegare meglio una disposizione già esistente nella legge anteriore: crede invece che l'articolo 1 relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri, ed il terzo riflettente i giurati debbano modificarsi. E quanto al reato di cospirazione osserva che un tale disposto è inutile, e fors'anche pericoloso: inutile, perchè non si possono punire tutti i reati immaginabili, e sarà impossibile al Governo di potere scoprirli e prevenirli; ma io prego l'onorevole Plezza di riflettere che non si tratta qui di punire un reato soltanto immaginario, poichè esso è pur troppo conosciuto, e non sono ancora molti mesi che le conseguenze di un attentato di simile natura gittarono in tutta Europa lo sgomento...

**PLEZZA.** Nel nostro paese è sconosciuto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole preopinante mi dice, questo reato non è conosciuto nel nostro paese: è vero che nel nostro paese non ve ne fu sinora esempio: ma non perciò il medesimo si può dire sconosciuto, come abbondantemente lo prova il penale nostro Codice, in cui negli articoli 388 e successivi sono appunto stabilite le pene per la cospirazione interna ed esterna contro lo Stato. Questi articoli, io lo ammetto, non riguardano la cospirazione contro la vita dei sovrani esteri, quindi non ne segue fosse un tale misfatto ignorato, ma solamente che non si stimò di estendere la sanzione penale al caso in cui fosse commesso contro un sovrano estero.

Aggiunse poi essere pericoloso il punire la cospirazione perchè si introdurrebbe così un principio nella nostra legislazione, di cui non hassi traccia in verun'altra. Io qui prego l'onorevole preopinante a riflettere

che, se egli intende parlare della cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, contro la vita del proprio sovrano, lo stesso Codice nostro, come ho già detto, dimostra come sia men fondato il suo asserto. Se poi, come voglio credere, esso vuole accennare alla cospirazione contro i sovrani esteri, anche in questa parte cade in errore, avendo altri legislatori prima di noi già comminata una pena a chi rendasi di questo reato colpevole.

**PLEZZA.** Se mi permette... Non ho inteso di parlare del delitto di cospirazione, ho inteso dire che non sono puniti in nessun Codice gli atti semplicemente preparatorii.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io credeva parlando di cospirazione che l'onorevole senatore comprendesse che io parlava degli atti preparatorii. La cospirazione consiste nel concerto tra diverse persone di commettere un reato: concerto a cui tengono dietro gli atti preparatorii materiali, i quali alla loro volta sono seguiti dagli atti di esecuzione. È perciò evidente che se negli altri paesi si punisce la cospirazione, a fortiori si puniscono pure gli atti preparatorii. Che poi altri legislatori ci abbiano preceduto nel colpire la cospirazione anche contro sovrani esteri, ce ne porge una prova il Codice prussiano, anzi tutti quasi ce la porgono i Codici della Confederazione germanica: e recentemente si è nel Belgio pubblicata una legge con cui non solo vengono siffatte cospirazioni contemplate, ma quelle puranco le quali riflettano la forma di Governo, che da noi non si credettero di dovere comprendere.

L'onorevole preopinante facendosi poi ad esaminare più d'avvicino l'articolo 1 del progetto in discussione osservava primamente essere ingiusto punire con la reclusione chi contro la vita dei capi dei Governi esteri cospira, perchè potendo, giusta l'articolo 103 del Codice penale, il tentativo di un assassinio venire punito con la pena ordinaria diminuita di tre gradi, a suo dire, lo può essere con la reclusione, cioè con quella pena medesima, la quale secondo questa legge si infliggerebbe per la cospirazione e gli atti preparatorii, i quali sono pur sempre assai meno del tentativo, a costituire il quale richiedesi di più un principio di esecuzione.

L'onorevole preopinante cade qui in un errore materiale, perchè la pena ordinaria dell'assassinio è quella della morte; ora, diminuendola di tre gradi, dove si giunge? Si giunge ai lavori forzati dai 10 ai 15 anni. *(Il senatore Plezza mostra di volere interrompere)*

- 1° Grado di diminuzione: lavori forzati a vita;
- 2° Grado id. lavori forzati per anni 20;
- 3° Grado id. lavori forzati da 10 a 15 anni.

Ora, siccome nel progetto attuale si commina soltanto la pena della reclusione, egli è evidente che quantunque in verità gli atti preparatorii siano meno gravi che non quelli di esecuzione, vi esiste però sempre la proporzionalità delle pene stabilite dal Codice penale, e questa non si offende in guisa veruna con il primo articolo della proposita legge.

Se non che al medesimo viene anche mossa un'altra censura, che a termini dell'articolo 106 del Codice penale, il tentativo del reato non è punito quando il reato non ha luogo perchè spontaneamente l'autore del medesimo abbandonò il reo disegno. Ora, osserva l'onorevole preopinante, se si trattasse di un vero tentativo, se la cospirazione fosse già portata agli atti esecutori, se il reato fosse per conseguenza maggiore, se gli autori di questo maggiore reato desistessero dal loro proposito, per semplice atto di loro volontà, a termini del Codice penale non si potrebbero punire. È quindi una ingiustizia di volerli punire quando non siano ancora giunti nemmeno a quegli atti in forza di cui comincia il tentativo ad esistere. Se la cosa stesse in questi termini io converrei coll'onorevole preopinante che la legge in questa parte sarebbe ingiusta: mi consenta però di osservargli che anche qui esso cade in errore: quando il Codice penale stabilisce che il tentativo non è soggetto a punizione, allorchè il reato non ebbe luogo per effetto dell'abbandono volontario del suo autore, vengono indubitabilmente comprese in questa disposizione anche le cospirazioni. Nessuno ha mai inteso nè potuto intendere che il Codice penale escluda dal beneficio del pentimento il reato minore, mentre glielo accorda nel reato maggiore: e ne vuole la prova l'onorevole preopinante? Nel penale nostro Codice a cui presero parte distinti giurisperiti, e che compilatosi dopo la pubblicazione di quelli della maggior parte d'Europa, poté fare tesoro di quanto in essi contenevasi; in esso, che appunto nei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato seguì le tracce segnate dal Codice francese, o dai germanici, mentre si contempla il caso della cospirazione non avvi alcun speciale articolo per quanto concerne la applicazione del disposto dell'articolo 106, e ciò perchè il medesimo è applicabile tanto al tentativo, cioè al caso in cui vi siano già atti esecutivi, quanto a quello in cui vi siano soltanto atti preparatorii. Del resto, lo ripeto, è impossibile, e parlo in un consesso dove siedono magistrati peritissimi e consumati nella scienza del diritto, che alcun giudice interrogato se sia meritevole di punizione colui che dopo avere cospirato prima di mandare ad eseguitamento il suo disegno ne desista, pronunci l'affermativa a fronte delle disposizioni dell'articolo 106, in cui è detto che non vi ha luogo a punizione quando il reato non ha avuto effetto per volontà del delinquente, e nessun magistrato oserebbe a dichiarare che sono a questo caso applicabili le disposizioni dell'articolo 106. Non reggono quindi le censure fattesi a questo primo articolo.

Venendo ora a discorrere dell'articolo 3 della proposta legge, poichè l'onorevole preopinante tacque del secondo, dirò che il medesimo osservava come, mentre dichiarasi volersi avere giurati più intelligenti, nulla contiensi poi nè in questa, nè nella legge sulla stampa intorno alla capacità dei giurati ed alle condizioni per cui questa sia assicurata. Mi permetta di rispondergli che essendosi detto mirare questa riforma a far sì che i giurati, accrescintisi ora in seguito alle nuove imposte

straordinariamente, adempiano al compito loro assicurando la necessaria repressione dei reati di stampa, con ciò si spiegò abbastanza qual fosse il mandato che si affida alla Commissione incaricata della scelta, la quale edotta così dell'ufficio cui venne destinata, e del suo fine, naturalmente sceglierà persone che abbiano le condizioni richieste per degnamente adempiere al ministero che loro si commette. È questa una cosa talmente ovvia che non occorre nemmeno soffermarvisi a dichiararla; nè io so che in alcuna delle leggi consimili siasi creduto necessario esprimere che la scelta debbe cadere sulle persone capaci. Ed invero i giurati vengono scelti appunto affinchè sieno allontanati quelli che o per ragione di infermità, o per mancanza d'istruzione si crede che non offrano bastevoli guarentigio.

L'onorevole senatore osservava ancora che i giurati come vennero istituiti colla legge sulla stampa ebbero per mandato, non tanto d'applicare la legge secondo i termini della stessa, quanto di giudicare giusta l'opinione generale che prevale nel paese, e quindi non è necessaria tanto l'istruzione e la capacità, quanto che essi giudichino secondo l'opinione pubblica. In primo luogo osserverò che se tale è secondo l'onorevole preopinante lo scopo della istituzione dei giurati in materia di stampa io non so poi troppo mettere d'accordo questa sua opinione col temperamento da lui proposto, e col quale vorrebbe che fossero soltanto ammessi all'ufficio di giurati quelli che hanno fatto la rettorica, o che dal certificato di altri cinque giurati risultino capaci a sentenziare in materia di stampa. Protesto poi contro una tale teoria, giacchè non posso in verun modo ammettere che i giurati debbano lasciarsi guidare soltanto dalla opinione, essendo, se tale fosse il compito loro, inutile una legge sulla stampa, secondo la quale appunto debbo il verdetto loro pronunciarsi.

Se noi ammettessimo che i giurati potessero giudicare unicamente... mi pare che l'onorevole preopinante faccia segno di dissenso...

**PLEZZA.** Io non ho inteso di dire questo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare dicesse che i giurati dovessero giudicare secondo ciò che si crede nell'opinione generale.

**PLEZZA.** Ho detto che l'istituzione dei giurati è stata creata collo scopo di mettere un freno all'accusatore.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ma in qual modo si mette questo freno? Mi pare che dicesse mettersi un freno all'accusatore in quanto i giurati giudicando secondo la loro opinione e non sapendo l'accusatore di quale partito essi saranno nè in qual modo giudicheranno i reati loro sottoposti ne risulta che l'accusa non possa essere fatta se non quando si creda contrario all'opinione pubblica lo scritto che si vuole sottoporre a procedimento. Se tale non è stato l'intendimento dell'onorevole Plezza, tanto meglio, perchè io assolutamente ritengo che non alla pubblica opinione od alle particolari loro prevenzioni, ma unicamente alla legge debbano i giurati nel pronunciare ispirarsi.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1858

Egli vuole che si constati la loro capacità per mezzo di certificati che attestino che abbiano fatto la rettorica o essa risulti da certificati di altri cinque giurati. Si stabilirebbe così una specie di categoria: ed a tal riguardo osserverò in primo luogo non essere il momento opportuno di esaminare se meglio convengano le categorie o la scelta. Quando si discuterà la legge sulla estensione dei giurati ai reati comuni si esaminerà allora quale sia il sistema da preferirsi: per ora farò notare che quello proposto dall'onorevole preopinante non risponderebbe utilmente al suo scopo.

Esso poi aggiunge ancora non corrispondere alla popolazione rispettiva la proporzione stabilitasi tra il numero dei giurati, che debbono essere scelti nelle città di Torino o Genova, e nelle altre.

Ma mi sia permesso far notare non trattarsi qui di una proporzione matematica in cui si debba usare il massimo rigore, ma bensì soltanto di fare in modo che il numero dei giurati e quello degli abitanti delle località rispettive approssimativamente si corrisponda; ed in questo senso non so come si possa muovere censura sul numero di 800 proposto per Torino e per Genova, abbenchè la popolazione non sia la stessa in entrambe, e su quello di 150 proposto per le altre città quantunque di popolazione diverse.

Per ultimo secondo l'onorevole preopinante questa legge avrebbe potuto essere distinta in due progetti, ed egli invocava le disposizioni dello Statuto per dimostrare che, essendovi due proposte affatto disparate, queste debbano di necessità essere discusse separatamente. Si è già osservato dall'ufficio centrale che la materie le quali formano l'oggetto di questa legge avrebbero potuto formare due leggi distinte, ma che però tendendo tutte al medesimo scopo nulla ostava a che fossero comprese in una sola ed insieme discusse.

L'onorevole preopinante pensa che a termini dello Statuto le proposte diverse debbano essere discusse ed approvate separatamente. Io sono d'accordo con lui quando si tratti di proposte separate, ma non dimentichi che il Governo qui appunto non ne ha fatto che una sola, ed io non trovo nessuna disposizione dello Statuto per cui il Governo sia obbligato quando presenta una legge di fare tanti schemi, quante possono essere le materie. Può forse tornare opportuno di farlo; ed anche non facendolo può il Senato dividere una proposta in più progetti e così discuterli e votarli separatamente se vi consente il Ministero; ma non vi ha in questa parte alcuna disposizione nello Statuto che ciò renda obbligatorio.

La divisione è di diritto nella votazione degli articoli di una proposta, ma non si può esigere che se ne facciano due quando il Governo non crede doverne fare che una. Non parmi nemmeno che vi sarebbe convenienza ed opportunità in questa divisione desiderata dall'onorevole preopinante appunto perchè le diverse disposizioni contenute in questa legge mirano tutto allo stesso scopo, e non sarebbe questo raggiunto quando alcune soltanto di esse venissero accolte.

Egli dice che potrebbe avvenire, che uno il quale volesse approvare le disposizioni sulle cospirazioni e non quella sui giurati avesse a votare contro la legge sulle cospirazioni perchè riunita a quella sui giurati. È vero, ma d'altronde potrebbe anche accadere che alcuno non volesse votare neppure la seconda disposizione sull'apologia ritenendola come non sufficiente per timore che non venisse approvata la terza con cui si provvede all'esecuzione della legge. Non vi ha quindi motivo per volere una divisione e credo anzi necessario che si voti la legge come venne presentata. Ho così sufficientemente dimostrato come il progetto sottoposto all'approvazione del Senato sia immune da quelle peccche e dagli errori supposti dall'onorevole preopinante; e giacchè ho la parola darò ancora una brevissima risposta all'onorevole Farina.

Rispondendo egli a quanto diceva nella seduta di ieri, osservava che l'articolo 24 della legge sulla stampa non contiene quanto ai reati comuni la stessa disposizione che si propone in questa legge per l'apologia dell'assassinio politico, e che vi ha un grande divario, mentre l'articolo 24 della legge sulla stampa non punisce che l'apologia quando in questo progetto di legge si punisce l'approvazione, ed anche il tentativo di giustificazione.

Però io non ho che a pregare l'onorevole preopinante di riflettere che, secondo il senso letterale della parola *apologia*, con questo vocabolo s'intende non solo l'approvazione, ma anche la giustificazione e la difesa d'un fatto vietato dalla legge. Che se qui s'introducesse una speciale disposizione, come osservossi nella tornata di ieri, fu pel dubbio sorto se quest'articolo 24 si riferisse anche all'apologia dei reati politici.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO A CONTRARRE UN PRESTITO DI 40 MILIONI.**

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. A nome del mio collega ministro delle finanze, trattenuto alla Camera dei deputati, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge avente per oggetto il prestito di 40 milioni di lire, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 853 e 859.)

**PRESIDENTE**. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.**

**PLEZZA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. (Volgendosi al senatore Plezza) Non converrebbe ora entrare nella discussione degli articoli, mentre ciò sarebbe prematuro.

Se si tratta soltanto di discussione sul complesso del progetto, io gli concedo la parola, ma se le sue osservazioni si raggirassero sugli articoli, sarebbe più opportuno riservarle per quando si verrà alla discussione separata dei medesimi.

**PLEZZA.** Intendo solo rettificare alcuni fatti posti dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Siccome si dovrà ritornare su questa discussione, quando verremo all'articolo 1, potrà allora fare le sue osservazioni, salvo che esse si possano riferire ai principii generali della legge.

**PLEZZA.** Se lo permette il presidente, farò poche osservazioni di fatto, riservando le altre per quando si discuteranno gli articoli.

Per tenermi negli stretti limiti segnati dal signor presidente, farò osservare solamente alcuni errori di fatto, nei quali mi pare che sia caduto il signor ministro.

Egli ha riconosciuto che sarebbe giusto di emendare la legge quanto alla pena, se in realtà sussistesse che il tentativo è punito colla reclusione; e per dimostrare che il tentativo è sempre punito con pena maggiore della reclusione, ha detto che il tentativo è punito colla diminuzione di due a tre gradi dalla morte (che sarebbe la pena del crimine) cioè primo grado di diminuzione, ai lavori forzati a vita; secondo grado, lavori forzati a tempo; terzo grado, lavori forzati da 15 a 20 anni. Dunque non si può mai applicare la reclusione ai tentativi. Ma io mi permetto di fare osservare al signor ministro che questo terzo grado da lui esposto non esiste nel Codice penale. Io trovo che le pene dei crimini sono descritte nell'articolo 13 del Codice suddetto, e sono: 1° grado, la morte; 2° grado, lavori forzati a vita; 3° grado, lavori forzati a tempo; 4° grado, la reclusione.

Il 4° grado nella serie delle pene diventa il 3° nella diminuzione.

Questo grado intermedio dei lavori forzati da 15 a 20 anni non esiste nell'articolo 13 del Codice, da che ne viene che il terzo grado nella diminuzione resta precisamente la reclusione, colla quale sono puniti gli atti preparatorii contemplati in questa legge, come è punito il tentativo meno prossimo alla consumazione del delitto, ma pur sempre più grave degli atti preparatorii.

Mi pare perciò che per confessione stessa del signor ministro resta provato che la legge è ingiusta, perchè punisce un atto meno criminoso colla stessa pena del tentativo non esistendo quel grado intermedio dei lavori forzati da 15 a 20 anni, che dal signor ministro era stato citato.

Io dubito anche molto che possa sanarsi l'altra ingiustizia da me segnalata, giacchè il signor ministro non ha risposto a ciò che io aveva detto, che il giudice cioè in materia criminale non ha diritto di estendere da un articolo all'altro, ciò che per ragione naturale dovrebbe estendersi. Bisogna che lo faccia la legge. L'articolo 4 dice che le pene imposte dalla legge non

potranno dal giudice aumentarsi o diminuirsi, nè commutarsi se non nei casi, termini e limiti dalla legge stessa determinati.

Dunque nell'attentato contro la vita del nostro sovrano e le cospirazioni (che sono nel Codice penale chiamate attentati e cospirazione, e non sono semplicemente tentativi di crimine come gli altri) in questi attentati non si può applicare la diminuzione di pena pel pentimento, perchè il legislatore non avendolo detto ed avendo proibito al giudice ogni arbitrio, non può estendersi questa diminuzione. Ciò pure avverrà degli atti preparatorii, a meno che adesso che si fa la legge, non vi si aggiunga un articolo, col quale quel beneficio vi si estenda. Rettificate queste cose di fatto, verrò a ciò che direttamente appartiene alla discussione generale.

Il signor ministro dice che non si può obbligare il Governo a fare una legge distinta per ogni proposta. Io acconsento che in casi ordinari sia anzi conveniente di proporre anche più materie in una sola legge, perchè ciò facilita la discussione e l'adozione delle leggi stesse. Noi abbiamo veduto il signor ministro di grazia e giustizia a proporre degli interi Codici al Senato, e nessuno ha reclamato perchè non ha creduto di reclamare. Ma lo Statuto dicendo che ogni proposta deve percorrere un dato determinato periodo di discussione e di approvazione, il nostro regolamento poi dicendo che nelle quistioni complesse è sempre di diritto la divisione, se è dimandata, mi pare che il Senato non può rifiutarla a me che ne faccio formale domanda; e ne faccio domanda perchè in realtà questa legge contiene due materie totalmente distinte, e che non hanno nulla che fare l'una coll'altra. La prima parte che riguarda i preparativi di assassinio non ha niente a fare coi giurati, perchè i giurati non sono competenti in quella sorta di delitti, i quali sono di giurisdizione dei tribunali ordinari, e non ha nulla a fare coi giurati perchè è materia del Codice penale, mentre i giurati non esistono nel nostro paese se non per i delitti di stampa, i quali hanno un Codice ed una giurisdizione loro speciale nella legge organica. È innegabile che le proposte sono talmente distinte, che è realmente il caso di applicare l'articolo del regolamento che dice, che la divisione è di diritto quando è dimandata, e che si devono sempre votare separatamente. Quel sempre contiene anche la votazione per squittinio. Appoggiato a queste ragioni, domando al Senato che applichi il regolamento, e mandi a dividersi la legge in due distinte leggi.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Plezza di volere osservare che l'articolo 55, al quale si appoggia, riguarda unicamente gli articoli; che egli viene nell'ordine delle disposizioni regolamentari, là dove si tratta di mettere ai voti gli articoli. Quando vi sono in un articolo quistioni complesse, se ne domanda la divisione, ma questo non si riferisce punto ai progetti di legge.

**PLEZZA.** Farò osservare al signor presidente che l'articolo 54 accenna al voto sulla legge intiera.

**PRESIDENTE.** Domando scusa, finisca di leggerlo:

*Salvo il voto sulla legge intiera, e poi viene agli articoli. D'altronde è un'intelligenza talmente e così universalmente prevalsa, che non mi pare possa esservi il caso di controversia.*

**PLEZZA.** Farò poi osservare al signor presidente che non vi può essere ancora una intelligenza stabilita su quest'articolo, giacchè è la prima volta che se ne domanda l'applicazione.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Plezza di volere ritenere che quest'articolo è copiato da tutti i regolamenti parlamentari, e che mai nessuno ha sollevato un dubbio a questo proposito. D'altronde sta al Senato di giudicare.

**PLEZZA.** Io ho creduto di sollevarlo sia perchè è tale il modo in cui l'intendo, sia perchè la parola suona così, e non vi può essere un'intelligenza già stabilita in questo Senato in proposito, e le pratiche degli altri Parlamenti non devono impedire a noi d'adoptare una intelligenza conforme è richiesta dalla natura stessa della cosa.

**PRESIDENTE.** Se vuole parlare, il ministro ha la parola.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi riservo di parlare nella discussione degli articoli, ma prima mi permetto di osservare all'onorevole Plezza come egli sia caduto in un errore di fatto quando ha detto che non si potrebbe discendere sino alla reclusione facendo la riduzione di tre gradi. Non si contesta che dalla morte ai lavori forzati si discenda d'un grado, dai lavori forzati a vita ai 20 anni d'un altro grado, dai lavori forzati per 20 anni...

**PLEZZA.** (*Interrompendo*) L'articolo 13 del Codice penale...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Prego l'onorevole Plezza di gettare l'occhio sulla disposizione della legge, e vedrà che la durata della pena dei lavori forzati a tempo è divisa in due gradi; da 20 anni a 15, e da 15 a 10: ora vi ha un primo grado discendendo dalla pena capitale ai lavori forzati a vita, ve ne ha un secondo dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a 20 anni, ed un terzo dai lavori forzati a 20 ai 10, senza che debbasi andare alla reclusione.

In quanto al rimanente risponderò quando verrà la discussione degli articoli.

**PLEZZA.** Io trovo qui nel Codice penale che le pene criminali all'articolo 13 sono: 1°, la morte; 2°, i lavori forzati a vita; 3°, i lavori forzati a tempo; 4°, la reclusione; 5°, la relegazione; 6°, l'interdizione dai pubblici uffizi: questi mi pare che siano i gradi stabiliti dalla legge.

**SCLOPIS, relatore.** Signori senatori, l'ufficio di relatore nel riassumere la discussione è per me fatto agevole da che e nella tornata di ieri e in quella d'oggi dal signor ministro della giustizia, non che dal signor presidente del Consiglio vennero dedotti in discussione i fondamenti sui quali si fonda la moralità di questa legge, i fondamenti sui quali si fonda l'interesse politico della medesima.

Io non ritenterò pertanto la via segnata da altri che cammina a passi migliori dei miei. Non cercherò per conseguenza che di riporvi sott'occhio alcuni principii, i quali hanno governata la deliberazione dell'ufficio centrale, e che debbono, a quel che mi pare, essere presenti a tutti gli onorevoli membri del Senato nel momento in cui daranno il loro voto su questo importantissimo progetto di legge.

Io neppure mi attenderò di seguire l'onorevole Plezza nell'escursione che ha fatto sugli articoli, mentre mi pare che tutta questa materia vuole essere riservata alla discussione speciale che si farà su ciascuno di essi. La legge che vi si presenta, o signori, è una legge di moralità, ed è una legge d'interesse politico.

Comincerò dalla causa che ha dato luogo a questo progetto di legge. Sono presenti i fatti che hanno commossa tutta Europa, e che tanto più dovevano toccare dappresso quelle nazioni, che, stando limitrofe alla Francia, hanno maggiore occasione di risentirsi dei colpi che nella Francia avvengono al potere costituito.

Questi fatti hanno determinato ciò che io chiamerei una rivelazione più alta, una rivelazione più urgente di un bisogno sociale che già dinanzi si sentiva; un bisogno di coordinare le leggi dei vari Stati con certi principii di moralità che legano le nazioni tra esse nelle loro rappresentanze comuni, come legano gli individui delle varie parti del corpo sociale.

La dichiarazione che ha fatta la Francia dopo i fatti del gennaio di quest'anno (e dico dichiarazione scientemente, perchè non veste altro carattere che questo la comunicazione presentata al Ministero); la dichiarazione che ha fatta la Francia era una dichiarazione di pericolo comune: questi pericoli si sentivano o non si sentivano? Era il quesito posto alle potenze a cui si rivolgeva la Francia; il nostro Governo lo sentì, e credo che egli abbia molto ragionevolmente, molto politicamente operato.

Del resto neppure una parola di pressione; che quando alcun che, che solamente si approssimasse ad un'azione troppo eccitata, ci fosse venuta addotta, io, e i miei onorevoli colleghi dell'ufficio centrale, saremmo stati dello stesso parere del mio onorevole collega ed amico, il senatore Alberto Della Marmora, che ieri con impeto giovanile, sotto i suoi canuti capelli, ripugnava da ogni adesione a quello che fosse stato pressione.

L'invito, o la dichiarazione che ci fece la Francia, fu motivato da un interesse di solidarietà, e quest'interesse è talmente evidente, che orederei spendere inutilmente le parole e faticare più inutilmente la vostra attenzione se io insistessi a spiarlo.

Ieri in un notevolissimo discorso, l'onorevole Di Montezemolo, ha espresso come si avesse ad intendere questa solidarietà, e l'ha espresso così bene che io pure non cercherò di rifare quello che egli ha fatto assai meglio di me. Un sentimento comune di moralità, di giustizia, di equità, d'uguaglianza di rapporti, lega tutte le nazioni d'Europa, più o meno secondo la diversa loro posizione; ma il moto ascendente di queste forze sociali è determi-

nato, e non si arresterà certamente finché sia giunto a quel maggior apice a cui i decreti della provvidenza lo chiamano.

Viviamo sotto una legge comune; il mondo materiale ci spinge verso questa legge, il mondo morale debba coordinarsi con questi fatti; altrimenti chi si trovasse fuori di questo moto perderebbe tutti i benefici, che ogni dì si accrescono, della civiltà.

Non è il caso di estendermi più oltre sulla causa di questa legge: mi fermerò alquanto sul suo soggetto in termini generali, così che si ponga il vero carattere speciale dei fatti cui essa si riferisce.

Prima di tutto osserverò che veramente questa legge consta di due parti, e sono parti diremo eterogenee, ma sono *iuncta positae*, come dicono alcuni scienziati; ma tuttavia sono parti le quali possono molto ragionevolmente confondersi, ed è per questo che l'ufficio centrale non ha opinato nel senso a cui alludeva l'onorevole Plezza. Mi fermerò sulla prima parte e comincerò a determinare qual sia il vero carattere della cospirazione.

La cospirazione essendo un reato *sui generis* che ha nella sua perpetrazione certi limiti i quali non vengono posti agli altri delitti, sarà necessario che vi ponga sott'occhio la serie di questa genesi di fatti criminosi.

Siccome in questa materia giova meglio riferirsi all'autorità altrui, che non riferirsi alla propria, tanto più che non vorrei espormi al rimprovero che lo mie dottrine fossero di soverchio elastiche, io vi domanderò licenza di essere pedante per alcuni istanti.

Sarò breve nelle mie citazioni, ma ne farò risalire alcune anche un po' alto.

Il pericolo che nasce dacché ci è un primo tentativo di reato il quale abbia per oggetto di sconvolgere la comunanza sociale, è talmente ostoso, che vuol essere sottoposto ad una ragione speciale di provvidenze e di repressione.

Ho detto che sarò risalito un po' alto. Io vi citerò due parole che sono attribuite ad un grande romano, come pronunziate in un'occasione celeberrima, la congiura di Catilina. Queste parole che Sallustio pone in bocca a Catone sono: *Nam caetera tum persequere ubi facta sunt; hoc nisi provideris ne accidat, ubi evenerit factu iudicia implores*. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il tentativo della cospirazione è giunto ad una certa proporzione, non ci sono più giudizi bastanti a reprimerlo, e bisogna venire alle scosse ultime e terribili all'ordine sociale, e sorge allora la guerra civile o l'esterna.

Impressionati da questi principii i nostri moderni determinarono il carattere speciale della cospirazione, e fra gli altri un uomo, il quale per l'altezza della sua dottrina e per la rigidità dei suoi principii può essere invocato come autorità in questa materia, così si spiega. È il signor Guizot nel suo scritto, *Des conspirations et des délits politiques*.

Nei casi di cospirazione egli dice: « La loi saisit le complot dans la pensée, dans la volonté des conspirateurs; c'est un fait qu'elle découvre et incrimine avant

qu'il ait revêtu un corps, quand il n'a encore, pour ainsi dire, qu'une réalité intellectuelle. »

Questi sono i principii dai quali si determina la colpevolezza dell'atto della cospirazione; principii i quali sono misurati più dal pericolo futuro di quello che lo siano dal fatto presente dell'autore.

Un'autorità di un illustre italiano, che si può chiamare anche maestro nella scienza della giurisprudenza e della legislazione criminale, il signor Carmignani viene all'appoggio di quanto dico:

« I delitti direttamente politici (egli scrive) non ammettono attentato, e tutto in essi è consumazione, quando concorre un atto il quale, non essendo né minaccia in parole, né manifestazione storica del pensiero, non lascia o col suo fisico o col suo morale carattere in dubbio sull'animo ostile, che animò l'individuo.

« La ragione di questa severa sentenza nasce dalla natura stessa del delitto politico, il quale come guerra intimata allo stabilito Governo, gli dà il diritto, senza altro aspettare, di farla a colui che glielo ha di già dichiarata. »

Questi sono principii che in tutte le circostanze, in tutte le specie di Governo si sono sempre seguiti. Ma in questa materia appunto, perché è materia molto severa (e credo anche che l'espressione sia moderata), si è generalmente tenuto che la repressione della cospirazione fosse solamente rispetto ai Governi o meglio ai capi del Governo stabiliti nel paese dove si è operato questo concetto di cospirazione. Ora si vuole andare più oltre; ora ciò che si osservava unicamente, rispetto ai capi del Governo del nostro paese, si intende in una misura più o meno rigida, applicabile anche ai Sovrani e capi di Governi stranieri.

L'onorevole guardasigilli ha già citato come questa provvidenza diremo internazionale non sia sorta nella specie attuale, e come già prima in altri paesi, nei paesi della Confederazione germanica, in vari regni siano stabilite questa specie di reciprocità di disposizioni penali, questa specie di stabilimenti di mutua sicurezza.

È evidente che la ragione per cui si è fatto questo negli Stati germanici, è perché si è voluto coordinare questa specie di rapporti internazionali nella repressione dei crimini coi principii comuni di relazione internazionale più stretta che legano i membri della Confederazione germanica.

Vi è una ragione sufficiente per noi di determinare che questa disposizione di legge severa molto, ma necessaria, in questo caso si applichi anche ai capi dei Governi stranieri; abbiamo un interesse sociale, vero, permanente per cui dobbiamo evitare che si producano scosse in altri paesi le quali poi verrebbero ad inquietarci anche nel nostro interno; ecco tutta la questione; tutta la questione morale e politica sta interamente in quei termini.

Siccome noi crediamo che questo pericolo ci sia, che questo interesse rimanga lesa, così noi non dubitiamo di accogliere il principio della punibilità della cospirazione anche quando riflette i capi di Governi stranieri,

o crediamo che in ciò il Governo ha saggiamente operato.

Certo nella misura delle pene ci deve essere una grande diversità, perchè quello che sarebbe pericolo imminente per noi e che nel nostro Codice penale è punito colla pena del parricidio, per altri paesi, tra i quali ci è una distanza, fra i quali poi non esiste quella necessità suprema, si può discondere ad una ragione di pene più moderata, e quindi il progetto di legge che vi è sottoposto ha imposto semplicemente la pena della reclusione, la quale pena della reclusione, come voi ben sapete, può estendersi da 3 a 10 anni.

Posta, secondo che a noi pare, in sodo la necessità di fare questa legge, la nessuna ingiustizia che vi sia nell'intrinseco della medesima, l'opportunità grandissima che ne determina l'adozione, io non insisterò di più, e discenderò da alcuni appunti, ad alcune considerazioni che nella tornata di ieri vennero facendosi sul progetto di legge.

In primo luogo parlerò dell'apologia dell'assassinio politico, la quale pareva a taluni degli onorevoli oratori che avesse alcun che di eccessivo e soprattutto di indeterminato, e fra gli altri, se non erro, l'onorevole Farina diceva: ma se vietate l'apologia dell'assassinio, che è quest'aggiunta d'assassinio politico? Forse che la causa politica potrà infeeblire l'enormità dell'atto? Basta che diciate assassinio. Lo avete già nelle vostre leggi penali, e in quella sulla stampa all'articolo 24!

L'onorevole Persoglio accennava che era nato un dubbio sulla intelligenza dell'articolo 24 della legge sulla stampa, e che alcuni peritavansi di includere nelle disposizioni di quell'articolo l'apologia di ciò che fosse un fatto politico; ma aggiungeva: che la Corte di cassazione aveva raddrizzata la torta opinione e spiegato come l'assassinio politico non cessa d'essere assassinio, e che quindi l'apologia dell'uno non dovesse essere permessa più dell'apologia dell'altro.

Io credo che non solamente per questo fatto storico della nostra giurisprudenza, ma che per l'intima natura delle circostanze che accompagnano queste apologie, sia bene di specificare di andare molto chiaramente nell'interpretazione e valutazione di fatti politici.

Come diceva oggi l'onorevole Piazza, ciò dipende molto dal carattere di chi fa questa stima degli atti umani, e tali cose che nel carattere individuale parrebbero proibite, per una specie di allucinazione quando si tratta di politica sono talvolta considerate ammessibili. Vi fu e vi è pur troppo ancora una scuola che in politica non riguarda che i fatti; non adora che il successo.

Io non citerò nè libri, nè fatti contemporanei, ma a chi è per poco istruito nella storia italiana, non viene in mente, mentre si parla di queste cose, di due ricordi famosi nella nostra letteratura, i quali tutti e due sono due solenni apologie dell'assassinio politico? L'apologia di Lorenzino de' Medici quando uccise il duca Alessandro, scritta da lui medesimo, è una formale apologia che sicuramente in menti poco premunite può produrre un immenso male.

La celebre descrizione fatta da Niccolò Machiavelli del modo tenuto dal duca Valentino uello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini, non è che un'apologia, mista di ogni specie di iniquità, di ogni specie di tradimenti; non vi è una parola di disapprovazione. È naturale poichè il duca Valentino era l'idolo di Machiavelli.

Ora, o signori, quando non si tratta di storia antica, quando per disgrazia, i fatti i più immorali sono rivestiti di questa porpora, ed accadono alla giornata, è bene che non si lasci dubbio sulla loro disapprovazione. Il senatore Persoglio ieri dubitava che la reiezione dei giurati... ma di questo ne parleremo nella discussione degli articoli. (Voci. Sì! sì!)

L'onorevole mio amico e collega senatore Alberto La Marmora toccò ieri un tasto assai più rilevante. Nel suo modo di vedere egli dubita fortemente che l'esercizio dell'amministrazione della giustizia per mezzo dei giurati in materia di stampa, sia soggetta a molti pericoli, sia fomite di molti orrori.

Io mi ricordo che nella seduta del 23 di febbraio del 1852, quando sulla proposta del Ministero venne presentata una legge per alcune modificazioni alle leggi sulla stampa nel senso di deferire una parte dei reati politici alla cognizione dei tribunali ordinari, l'onorevole La Marmora emise già questo dubbio. Questo vuol dire che è in lui la perseveranza del dubbio e quasi della riprovazione.

Io debbo confessare che è in me la perseveranza della convinzione che i giudici del fatto quando si voglia avere una libera stampa politica sono necessari. Allora io sottoposi all'onorevole mio amico ed al Senato alcune considerazioni.

Sarebbe forse troppo lungo ora di darne lettura, ma siccome sono consegnate negli atti del Senato del giorno 23 febbraio 1852, quando alcuno credesse di avervi ricorso potrà farlo. Quantunque io non abbia più l'onore di essere ministro, mi tongo per responsabile degli atti passati della mia amministrazione. Posso avere errato, ma sono nella persuasione di non avere scelto un cattivo sistema. Credo che la legge sulla stampa fosse una legge determinata dalle circostanze, ma non mai il prodotto della pressione. Ciò dico perchè altre volte venne questa questione in Parlamento. Non vi fu pressione, perchè se ciò fosse stato avrei avuto il coraggio di dimettermi dal Ministero prima di firmare una legge prodotta da pressione.

Tutte le leggi sono prodotte da circostanze; sono poche le leggi che non sono dovute che ai principii di moralità; era un prodotto di circostanza, era la sola legge allora possibile e che provvedeva a ciò che le circostanze esigevano.

L'ho creduta, e l'ho detto nella seduta del 23 febbraio 1852, la credo suscettiva di molti miglioramenti; ma credo che quando si tratterà di pronunciare sentenze sopra reati di stampa in materia meramente politica relativa a fatti del nostro paese, se voi vorrete sottrarre questa materia ai giurati, voi porterete una

doppia ferita: la prima voi la porterete alla libertà della stampa perchè sicuramente questa libertà della stampa verrà soggetta ad una giurisprudenza, e una volta che l'avrete soggetta ad una giurisprudenza, non otterrete più quella massima facilità di rapporto, quell'equazione tra l'opinione pubblica e l'esercizio della giustizia, e voi danneggerete la stessa magistratura, perchè a volere confondere in una missione di politica accidentale la missione puramente di giustizia affidata ai magistrati è un volere deteriorare la loro dignità.

Io mi rammento che in un documento comparso nel 1852, uno dei primi atti dell'imperatore Napoleone III, vi è una frase generica che vuol essere ricordata perchè mi pare che riassume in sé questi riguardi che si vuole avere di non impegnare l'esercizio della magistratura ordinaria in questa cognizione dei reati di stampa; eccola:

« L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l'opinion qui va quelque fois jusqu'à l'accuser d'être l'instrument de la passion ou de la haine. »

Ora io dico: se si facesse luogo a questo cambiamento generale, se si deferissero tutti i reati di stampa alla giurisdizione ordinaria, si farebbe male alla magistratura; mentre si toglierebbe una salvaguardia all'espressione legittima della pubblica opinione.

L'onorevole De Cardenas mosse un dubbio credendo vedere una contraddizione tra l'articolo primo e l'articolo secondo del progetto di legge, perchè nell'articolo primo la cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri fosse specificamente detta in termini precisi, e che invece nel secondo articolo si parlasse generalmente di assassinio politico. E soggiunge l'onorevole senatore che per questa disposizione sarebbe di tal fatto passibile non chi l'ha commesso, ma chi lo ha apolo-gizzato.

In primo luogo distinguo la diversità dei fatti.

Si tratta nell'articolo 1 di una cospirazione, e, secondo che aveva l'onore di dire al Senato, questo reato, *sui generis*, è limitato a pochi individui, ed a cause supreme; per conseguenza sarebbe impossibile il dire che si applichi il disposto della legge contro i capi degli Stati al caso di cospirazione contro un ministro od un funzionario di un paese, appunto per la natura stessa tutta eccezionale di questa disposizione di legge. Invece, quando si tratta dell'apologia di un assassinio, o di un assassinio politico è naturale che la legge li comprenda tutti perchè nell'assassinio politico ci è l'apologia non solamente di un reato tentato, non solamente di un concerto di persone, ma vi ha l'apologia del fatto; e nello stesso modo in cui non sarebbe permessa l'apologia dell'assassinio comune non deve essere permessa l'apologia dell'assassinio politico a qualunque ordine della società esso si estenda.

All'onorevole Farina mi pare di avere già risposto implicitamente, perchè egli ha considerato il fatto della cospirazione come un fatto il quale poco o nulla ponga in essere, e possa dare luogo a respiscenza.

Mi pare che sono queste le parole dell'onorevole Farina. Se non ho bene inteso, lo prego di rettificare.

**FARINA.** Io non ho considerato la cospirazione come un fatto legato all'assassinio. Io credo che la cospirazione sia delitto per sé, e che quando si parla di atti preparatorii dell'assassinio non si parla necessariamente della cospirazione; per conseguenza dico che, come fra tali atti preparatorii e la perpetrazione del delitto, potendo intervenire il pentimento di colui che era disposto a commettere il delitto, non si debba punire se non si vuole distruggere interamente tutta la teoria criminale sulla quale si basano le massime che regolano gli attentati.

**SCLEPIS, relatore.** Ringrazio l'onorevole Farina della bontà, che ha avuto di spiegarmi il suo concetto più chiaramente e tanto più lo ringrazio in quanto che mi dà occasione di rimediare ad un fallo di memoria, perchè nell'esposizione generale che aveva fatto del carattere di moralità di questa legge, non mi era fermato come avrei dovuto sulle circostanze di fallo preparatorie.

Molto bene, io credo, il Governo ha pensato, nel determinare le pene di questi reati, di determinare anche altre circostanze le quali caratterizzano il reato. Nella cospirazione genericamente presa qual è nel nostro Codice penale non si parla per nulla di atti preparatorii: eccome il relativo articolo 187.

« Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conclusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione. »

Ecco la diversità notevole e giustamente introdotta in questo capo di legge, in quanto che qui si parla d'atto preparatorio, vale a dire di un principio di esecuzione materiale; invece che nel nostro Codice penale si puniva il semplice concetto morale, si puniva quel delitto intellettuale di cui ho fatto parola, citandovi il passo di quello scritto del signor Guizot.

Ma se la cospirazione deve essere colpita nel suo nascere pel suo carattere proprio, per non lasciarla progredire, io non vedo come la legislazione nostra potrebbe tollerare che andasse sino ad un certo punto in cui cesserebbe di essere cospirazione, perchè si verrebbe all'assassinio, si verrebbe alla perpetrazione materiale dell'atto criminoso. Dunque se noi crediamo, per le ragioni che si sono dette, che si debba punire il concetto, ma il concetto circostanziato, amminicolato, come dicono i giuristi, in questa parte di reati, noi non possiamo aspettare che venga la respiscenza.

Si deve manifestare la respiscenza colla distruzione del concetto; una volta che il concetto è distrutto, non vi è più il reato. Dunque mi pare che si può venire a discutere decisamente sull'assoluta o non assoluta regolarità del concetto delittuoso, nella definizione della cospirazione; ma una volta che sia ammesso il concetto della cospirazione io credo che non si può impedire che la cospirazione sia colpita della pena, come è indicata nel progetto di legge; perchè io credo che il delitto è

riconosciuto; mentre il delitto in questa parte veste un carattere speciale.

Non andrò più oltre, o signori, in questo esame di principii. Voi ne siete al fatto meglio di me, e se qualche caso vi era potuto sfuggire, l'onorevole guardasigilli vi ha sicuramente dato il mezzo di rifrancarvi nelle vostre convinzioni. Ma prima di chiudere il mio discorso, non posso evitare di toccare una parte che è alquanto sdrucchiata, che pur venne accennata nella discussione di ieri; la parte meramente politica.

Sarò brevissimo, e prometto una dichiarazione.

L'ufficio centrale ha espressamente dichiarato di non volere entrare in questo campo di politica attualità, ed io avverto, o signori, come nella relazione non vi sia una parola che accenni a questa politica attualità; dunque le pochissime parole che sto per dire sono l'espressione mia personale, e per nulla possono applicarsi alla opinione degli onorevoli miei colleghi, che io non conosco veramente quale sia.

Ieri, come mi accade spessissimo, ho ammirato l'ingegno del signor presidente del Consiglio, e più dell'ingegno, ho ammirato il tatto e la misura colla quale, egli, rivestito di tanta confidenza del Re, egli che tiene in mano i destini di questo paese, ha parlato delle circostanze nostre di politica. Io non posso abbastanza lodarne la politica circospezione, e credo che soprattutto nelle contingenze in cui versa il paese niente altro che una politica circospetta lo può salvare dai pericoli, e condurlo ai destini migliori che lo aspettano, ma dal poco che ha detto il signor presidente del Consiglio si scorge, come io non dubitavo, che egli abbia impressa in mente la politica tradizionale di Casa Savoia, la vera politica di Casa Savoia. Alcuni se la fanno a modo loro, ma ce n'è una che esiste, e che risulta dalle nostre tradizioni.

La politica di Casa Savoia è determinata da lungo tempo; abili ministri l'hanno condotta ad onorevolissimi risultati, e mi è grato che l'abile ministro che siede a capo del Consiglio abbia questo indirizzo. Il positivo è quello a cui in politica uno si deve attenere. Così io mi rammento di avere veduto uno scritto di Vittorio Amedeo II, il quale era un gran politico, ed è stato molto fortunato, poichè la sua corona si è arricchita ed abbellita di molto, ed il suo nome vive nella storia.

Vittorio Amedeo II preparando certe istruzioni di propria mano per mandarle al marchese Del Borgo, che era allora ministro al congresso di Utrecht, scrisse questo:

*Aller au solide et au présent, et parler ensuite des chimères agréables.* Per lui *les chimères agréables* erano la successione di Spagna che gli era stata promessa e non aveva potuto raggiungere. Dunque io non dubito che la nostra politica sarà solida e sarà nelle circostanze presenti efficace e prudente. La stessa circospezione con cui parlò il ministro degli affari esteri nella tornata di ieri me ne dà un'arra che accetto volentieri, e a cui mi fermo.

Ci disse, e con molto senno, il signor ministro degli

affari esteri che conveniva soprattutto attendere alle alleanze, e che in buona politica non bisognava essere soli. Io credo che questo sia d'una verità incontrastabile. Io credo che il Piemonte, quando fosse mai per sua sventura isolato, perderebbe gran parte della sua importanza, ed accrescerebbe sul suo capo un'immensità di pericoli.

Per conseguenza penso che le buone alleanze siano quelle che possono maggiormente giovarci. Io credo poi, poichè si parlò del Governo francese, ed era a questo che alludeva anche il ministro degli affari esteri, che sicuramente nelle circostanze normali l'alleanza della Francia sia tale da fare sperare sempre utile, profitto, appoggio al Governo.

Ma per non entrare nel campo della diplomazia, alla quale io sono affatto estraneo, ed in cui sarebbe per me massima indiscrezione di volere entrare, io mi permetto solamente di osservare che i rapporti di commercio che ci legano colla Francia, il genio sino a un certo punto affine e nelle lettere e nello spirito sociale, siano tali elementi di permanente considerazione da non mai ommettersi nelle alleanze.

L'ora è tarda, o signori, ed io cesserò di parlare. Vi invito a votare questa legge; è un grande atto di moralità che voi compirete, è un'estensione di giustizia internazionale che ne verrà da questo fatto legislativo, estensione di giustizia internazionale la quale si coordina già col movimento generale di vari altri atti che si fecero in questo senso. Basta il rammentare quello che si è operato nelle conferenze di Parigi per cercare di stabilire non solamente un diritto pubblico europeo, ma una equità generale europea, ed una retta intelligenza fra i vari paesi; per domandare ciò che credo beneficio per il presente, tutela per l'avvenire. (*Bravo! bravo!*)

**PRESIDENTE.** Domanderò al Senato se si tiene per abbastanza illuminato nella questione di massima della legge, e se quindi crede sia tempo di chiudere la discussione generale.

Chi pensa si possa chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora verrebbe la proposta del senatore Plezza.

Questa proposta si può tradurre in proposta di sospensione, che poi avrebbe in seguito, se ammessa questa sospensione, lo sviluppo che egli le ha dato.

Dico proposta che si può tradurre in questo senso, perchè veramente il presidente non crederebbe di poterla mettere ai voti tal quale essa è stata inoltrata. Sospendere la discussione è cosa che il Senato può sempre fare; ma sottrarre all'iniziativa una legge che gli è stata presentata, e mandare all'ufficio centrale di fare di una legge due, e di cambiare la sostanza della legge medesima, è cosa che al presidente non pare troppo ammissibile. Tuttavia esso lascerà il Senato a giudicare nella sua saviezza quello che possa parergli più conveniente e più opportuno.

Dunque ridurrei da prima la proposta alla questione di sospensione, che comprende tutto il rimanente, la-

sciando lo sviluppo della proposta a seguire questa prima deliberazione.

**DI MONTEZEMOLO.** Domando la parola sulla posizione della questione. Sembra a me che l'onorevole Plezza verrebbe ugualmente nel suo intento se la discussione seguisse il suo andamento regolare.

Nel fondo egli ammette il primo articolo, egli lo vorrebbe solo rinviare all'ufficio centrale e sottoporlo a nuovo esame, per quindi farne una legge separata dalle altre parti della legge proposta; di modo che votando il primo articolo non si va contro alla proposta dell'onorevole Plezza; quindi quelli che ricuseranno il secondo, potranno poi dare luogo ad una iniziativa di un'altra legge secondo gli intendimenti dell'onorevole nostro collega.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Di Montezemolo di volere ritenere, che il senatore Plezza propone in primo luogo di dividere in due distinte leggi, come richiede, dice egli, la duplice materia del progetto; secondo, di coordinare la prima legge, che è quella che incomincia coll'articolo 1, colle altre disposizioni del Codice penale; dunque non la credo coordinata; cambia assolutamente una legge.

Io non so se il senatore Plezza insista, altrimenti...

**PLEZZA.** Io non posso farmi un'idea chiara del sistema proposto dall'onorevole presidente.

O votata ed accettata la sospensione semplicemente, ne viene poi di conseguenza che si debba procedere a quelle operazioni che sono indicate nella mia proposta, o allora mi pare inutile votare preventivamente la sospensione, mi pare sarebbe forse migliore sistema procedere immediatamente alla votazione della proposta stessa. O votata la sospensione, resta come annullata la legge in modo che senza un'altra iniziativa non si possa riprendere, e allora ciò sarebbe contrario al mio scopo e alle proposizioni che io ho fatte, perchè le mie proposizioni tendono ad emendare la legge, ma non tendono ad impedire che si ottengano i due scopi che la legge si propone, giacchè io ho aderito pienamente ad entrambi gli scopi stessi.

Mi pare poi che il mettere ai voti la mia proposizione non sia una cosa nuova, nè cosa che urti nè col regolamento, nè coll'andamento ordinario delle leggi nel Senato. Noi abbiamo visto molte volte l'ufficio centrale proporre degli emendamenti che equivalevano quasi a cambiamento intero della legge; noi abbiamo assistito ad una lunga lotta nell'ultima legge fra l'ufficio centrale ed il Ministero che aveva proposta una legge che era stata cambiata nel testo, nella sostanza e nella forma. Ciò che ha potuto fare l'ufficio centrale senza la disapprovazione del Senato lo può sicuramente fare il Senato stesso. Può sicuramente il Senato, se lo crede, trovare conveniente di fare alla legge attuale quelle riforme che io ho proposte; può rimandare all'ufficio centrale, o ad un altro, se lo crede, di formulare una legge, la quale sia pura da quegli appunti che ho fatti a quella che è in discussione. Io domando adunque che si mettano in votazione le proposte quali io le ho fatte.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che la proposta dell'onorevole Plezza, mi si permetta di dirlo, sia incostituzionale.

Il Senato non può a meno, essendovi un progetto del Governo già approvato da un'altra parte del Parlamento, di ammetterlo o di rigettarlo. Invece, secondo l'onorevole Plezza, il Senato dovrebbe sospendere la votazione della legge, ed invitare il Governo a fare due proposte distinte delle materie che fanno l'oggetto del progetto di legge attualmente in discussione. E questo che vuole l'onorevole Plezza? Io non credo in tal caso che la sua proposta sia conforme ai principii dello Statuto.

**PLEZZA.** Ciò che voglio l'ho detto abbastanza chiaro, ed è che sia riformata la legge in quelle parti che ho trovato difettose. Il credere poi che il Senato non abbia il diritto che di dare un voto affermativo o negativo sopra una legge è cosa talmente esorbitante e nuova che non vi risponderò: il sostenere che non ha diritto il Senato di introdurre modificazioni sostanziali nelle leggi che gli sono proposte è contrario alla pratica di tutti i giorni e mi pare che non possa essere accolto come sistema delle nostre deliberazioni.

La pretesa poi che ha messo avanti l'onorevole guardasigilli che non sia lecito al Senato di dividere in due una legge, o farne due proposizioni intieramente distinte, mi pare anche essa una proposta esorbitante che non può tendere ad altro che a fare sì che per l'importanza di una parte della legge siamo portati per così dire quasi violentemente a votare anche l'altra.

Questo non è il modo di ottenere buone leggi, e può riuscire solo ad imbrogliare chi deve dare un voto coscienzioso, e diffatti si carpiscono, non si ottengono i voti se proponendo una legge per alcuni riguardi importanti, e appoggiandosi a quei riguardi si fanno con essi passare altre disposizioni che non sono di quell'importanza e che forse era meglio non fossero state proposte. Ma giacchè sono state introdotte queste disposizioni meno importanti si votino pure ma almeno esse non siano tutelate dall'importanza del resto della legge. Questa poi non può meritare sotto nessun riguardo, a mio parere, il nome di una legge sola quando sono due le proposte che contiene aventi due oggetti affatto differenti per natura, per giurisdizione, per scopo; sono due leggi, ed ogni proposta di legge deve avere il suo corso regolare, separato, distinto e deve essere lecito alla coscienza di ogni senatore di dare il suo voto sopra ogni proposta, e non di essere violentemente portato a dare il suo voto anche dove non crede di doverlo dare.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Mi pare che l'onorevole Plezza non abbia inteso rettamente il mio collega. Il guardasigilli non ha mai negato al Senato la facoltà di modificare, di emendare anche sostanzialmente, anche radicalmente una proposta di legge. È quello che il Senato ha fatto più volte, e che ha fatto appunto in una recente circostanza ricordata dall'onorevole Plezza, che è assolutamente conforme alla nostra legislazione, al testo dello Statuto.

Quello che il Ministero sostiene essere incostituzionale

si è che il Senato scinda una proposta di legge in due, ne adotti una, ne rigetti un'altra, e poi la rimandi al suo ufficio onde presenti un nuovo progetto di legge.

Qui vi ha semplicemente una questione di forma, perciò l'onorevole Plezza potrebbe ottenere il suo intento in altro modo. Il senatore Plezza potrebbe, dopo avere votato per il rigetto della legge, ed ottenuto la maggioranza dei suoi colleghi, potrebbe, dico, riproporre una legge analoga; se fosse rigettato soltanto un articolo potrebbe riproporlo in virtù dell'iniziativa parlamentare; ma acciò una legge venga in discussione avanti ad uno dei rami del Parlamento è necessario che sia proposta per parte del Governo, o che vi sia iniziativa parlamentare.

Col sistema dell'onorevole Plezza, scindendo la legge in due, vi sarebbe certamente uno di questi progetti che verrebbe in discussione senza iniziativa per parte del Governo, senza iniziativa parlamentare, ed è ciò che è ravvisato contrario allo spirito ed alla lettera dello Statuto.

Ma io non capisco come il sistema che noi crediamo che si debba seguire, il sistema che si è sempre seguito, abbia gli inconvenienti indicati dall'onorevole Plezza, e lo pongano nella dura condizione o di respingere ciò che credo doversi accogliere, o di accogliere ciò che crede di dovere respingere.

Lo Statuto, il regolamento che lo spiega, vogliono che le proposte siano votate separatamente. Lo Statuto dice: « le discussioni si faranno articolo per articolo; » la discussione, e più ancora la votazione, si faranno articolo per articolo, e quindi l'onorevole Plezza sarà pienamente libero di dare il suo voto favorevole agli articoli che sono conformi al suo modo di vedere, e dare il suo voto contrario agli articoli che racchiudono disposizioni che egli non crede potere accogliere.

Ma egli mi dirà: quando la legge sarà in votazione nel suo complesso, mi trovo nella dolorosa condizione di dovere o respingere alcuni articoli che ho approvati od approvare alcuni articoli che ho respinti, votando sul complesso della medesima; ma ciò è quello che accade nella discussione di tutte le leggi, che hanno un gran numero di articoli.

Io credo che allorquando si presenta una legge un po' importante, che abbia sollevate quistioni gravi, accade che la maggioranza dei senatori, dei membri della Camera, approvino alcuni articoli e ne disapprovino alcuni altri. È difficile, è quasi impossibile, che una legge composta di molti articoli, riunisca l'unanimità dei suffragi sopra tutti gli articoli; e quindi i senatori si trovano quasi sempre nella condizione in cui si trova l'onorevole Plezza di dovere votare sopra una legge, alcuni articoli della quale avranno avuto il loro suffragio, ed alcuni altri non lo avranno avuto.

Ma l'onorevole Plezza dice: qui in questa proposta vi sono materie diverse; ma signori quasi in tutte le leggi vi sono materie diverse. Io prendo, per esempio, la legge la più importante di tutte, il bilancio passivo dello Stato composto di 800 o 900 categorie; io vi sfido di

trovare una legge che contenga materie più diverse; eppure quando si sono votate queste 800 o 900 categorie, in ordine al voto complessivo, siete nella stessa condizione in cui si trova l'onorevole Plezza.

Se il Senato divide l'opinione del senatore Plezza, che il Ministero abbia impropriamente introdotta delle materie eterogenee, ebbene il Senato può ritenere quelle materie che crede omogenee e respingere le materie eterogenee. Ma se il Senato crede invece che il Ministero abbia fatto bene di raccogliere questi vari argomenti in un solo articolo di legge, perchè hanno un'analogia di scopo evidentissima, io credo che il Senato non accoglierà la proposta dell'onorevole Plezza.

Io pregherò il Senato di considerare che ove esso invece accoglia la proposta del senatore Plezza, di respingere, per così dire, la parte eterogenea, ritenendo quella che è omogenea, il progetto manca d'iniziativa. Del resto, io credo che l'onorevole Plezza non può muovere lamento, se in questa circostanza, come in altre, dovrà dare un voto complessivo sopra una legge composta di vari articoli, alcuni dei quali reputa doversi approvare, ed alcuni altri respingere.

**DI POLZONE.** Io aveva domandato la parola prima che il signor ministro sorgesse per dire il suo sentimento al Senato, perchè mi pare che il Senato si trovi a fronte di un bivio, dal quale non potrebbe uscire seguendo nello stesso tempo le vie che gli additava il senatore Plezza. Quindi io credo che bisogna che il Senato giudichi se veramente è ammissibile o no la proposta del senatore Plezza. Io proporrei al Senato di volere votare sulla questione preliminare, cioè, che non vi è luogo a deliberare, perchè altrimenti non vedrei come si potrebbe uscire da questa difficoltà.

Io professo l'opinione che la proposta dell'onorevole Plezza è veramente incostituzionale, ed egli sostiene l'opinione contraria. Quindi al Senato solo spetta di giudicare quale dei due ha ragione.

Stante la questione preliminare deve avere il passo sulle altre, crederei che sarebbe il modo il più semplice onde risolvere ogni difficoltà. Se il Senato credo ammissibile la proposta del senatore Plezza, non accetterà la questione preliminare, se invece l'accetta, si rientrerà nella discussione del progetto, e come osservava l'onorevole presidente del Consiglio, non sarà precluso il diritto che ha, non solo il senatore Plezza, ma che ha ognuno di noi di fare quegli emendamenti che si crederanno opportuni.

**PLEZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Farina.

**FARINA.** Ho chiesto la parola per dire che nell'altro ramo del Parlamento si procedette alla separazione già parecchie volte di proposte di legge, ed io stesso obbi l'onore di riferire in quella parte del Parlamento sopra un progetto, nel quale si proponeva l'ordinamento del sistema di contabilità generale dello Stato, e l'ordinamento della Camera dei conti, o l'ordinamento del Consiglio di Stato. Quel ramo di Parlamento non credette opportuno per allora di riferire che sopra una sola parte

del progetto, e fu la parte relativa alla contabilità che venne accettata colà, e la stessa fortuna ebbe pure in questo stesso ramo del Parlamento.

Non mi pare pertanto che la proposta dell'onorevole Plezza possa veramente dirsi incostituzionale a fronte di questo precedente sanzionato dalle due Camere. Del resto il Senato può sortire d'impaccio facilmente dichiarando se intende o no che sia conveniente di addivenire alla separazione della materia. L'espedito mi pare molto spiccio e credo che il risultato sarà identico.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io persisto a credere che la proposta dell'onorevole Plezza sia incostituzionale malgrado gli esempi adottati dall'onorevole Farina. È vero che nell'altra parte del Parlamento in più casi la Giunta della Camera ha diviso la materia in diversi progetti di legge, ma il Ministero ha accettato le proposte, ed ha fatti suoi questi diversi progetti di legge. Ma se il Ministero vi si fosse opposto, la Camera non avrebbe potuto esimersi di deliberare sullo schema presentatosi dal Ministero e domandare al medesimo di dividerlo in tre a vece di uno; poichè quando viene dal Governo presentata una proposta, questa deve senz'altro venire votata adottandola, respingendola o modificandola.

L'onorevole Plezza vorrebbe che si sospendesse la discussione e che si mandi all'ufficio centrale di fare due proposte di legge, ma che cosa si farebbe?

Allora una proposta del Governo si traduce in una proposta di iniziativa del Senato per mezzo dell'ufficio centrale, quindi vi sarebbe una proposta di legge venuta dal Governo senza che sia stata accettata nè rigettata. Pertanto io credo che sia il caso di votare sulla questione pregiudiziale, proposta dal senatore Pollone.

**PLEZZA.** Tre onorevoli preopinanti hanno dichiarato che credevano incostituzionale la mia proposta, ma l'unica ragione che ho sentita dal Ministero, colla quale appoggia il suo assunto, è che facendo due leggi, una mancherebbe d'iniziativa. Veramente non capisco come questo possa qualificarsi per una ragione quando la stessa materia è stata presentata in Senato, quando tutte e due le materie distinte sono state proposte in Senato, e qui che ha avuto luogo l'iniziativa del Governo.

La questione è di dividere una legge che contiene due proposte, e di farne due leggi, ma l'iniziativa di ognuna delle proposte è già stata fatta ed esaurita dal Governo. Noi non cambiamo che la forma, mi sia lecito il dirlo, in un modo perfettamente costituzionale, e credo per l'opposto incostituzionale la proposta del Ministero, il quale vorrebbe che le due differenti proposte fossero contenute in una sola legge, e votate in una sola votazione, non ostante che lo Statuto stabilisca che ogni proposta deve avere un corso determinato e deve da se sola essere votata dal Senato.

Che si possa prescindere da questo dovere imposto dallo Statuto non solo ma dalla natura delle cose quando nessuno reclama, lo capisco, ma che quando vi sono se-

natori che reclamano e chiedono la divisione, io credo assoluto dovere del Senato di votare su questa dimanda di divisione.

**DI MONTEZEMOLO.** L'ufficio centrale, a cui l'onorevole Plezza vorrebbe mandare questa legge, ha già fatto i suoi studi, ha già espresso la sua opinione sulla medesima; non potrebbe dunque accettare un mandato contro alle sue convinzioni già espresse. Pare a me che il modo più naturale di uscire d'impiccio sia che il senatore Plezza dia corpo alle sue idee, formolandole in via di emendamenti e presentandoli alla discussione degli articoli cui si riferiscono.

**PLEZZA.** Prego il signor presidente di permettermi di parlare ancora, perchè essendo solo a rispondere ai tanti che combattono la tesi che io sostengo, non posso rispondere alle difficoltà che di mano in mano, e quando si presentano.

Risponderò dunque all'onorevole Di Montezemolo con le parole dell'ufficio centrale. Nella sua relazione l'ufficio centrale dice: « che non si può dissimulare che acconcia veramente sarebbe stata quella divisione, se non che trattandosi di legge che ha uno scopo unico cui si vuol raggiungere con doppio mezzo, ne emerge che la considerazione dello scopo prevalga a quella dei mezzi. »

Dunque l'ufficio centrale in massima ha riconosciuto che la divisione era non solo ragionevole, ma anche veramente acconcia: si asteneva dal proporla per non rimandare la legge all'altra Camera, e sono persuaso in conseguenza che l'ufficio centrale accoglierà volentieri la decisione del Senato, che debbano esserne fatte due leggi distinte.

**PRESIDENTE.** Siccome è stata proposta la questione preliminare dal senatore Di Pollone, e che questa, in conformità del regolamento, ha sempre la precedenza, la metterò perciò ai voti. Chi la vuole adottare intende che non ci sia luogo a deliberare sulla proposta fatta dal senatore Plezza.

*Una voce.* Converrebbe formulare la proposta del senatore Plezza.

**DI POLLONE.** Io ho proposto la questione preliminare sulla proposta complessa del senatore Plezza, sì, e come sta; ma ciò non preclude il diritto al senatore Plezza, a misura che vengono in discussione gli articoli, di fare i suoi emendamenti.

Non è mio intendimento di rigettare assolutamente ciò che possa esservi di utile in quella proposta, ma semplicemente la forma nella quale la medesima è fatta.

**PRESIDENTE.** Chi crede che non debba avere seguito la proposta del senatore Plezza nella forma datale, voglia sorgere.

(La questione preliminare è adottata.)

L'ora essendo tarda rinvio a venerdì prossimo alle ore due il seguito di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1858

— 22 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico, e per la riforma dei giurati — Rigetto della nuova questione preliminare fatta dal senatore Plezza — Emendamento all'articolo 1 del senatore Plezza — Non appoggiato — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 2 — Non appoggiato — Adozione dell'articolo 2 — Proposta del senatore Plezza sull'articolo 3 — Non appoggiata — Approvazione degli articoli 3 e 4 e dell'intero progetto — Incidente sulla discussione del progetto di legge per l'abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico con sostituzione di una Commissione di sorveglianza ed altre relative disposizioni — Parlano il senatore Di Pollone ed il ministro degli affari esteri — Discussione di questo progetto di legge — Adesione del ministro delle finanze a che sia messo in discussione il progetto modificato dall'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 1 — Emendamenti all'articolo 2 proposti dal senatore Di Pollone, accettati in parte dal ministro delle finanze ed in parte modificati — Rigetto dell'emendamento all'alinea 4, proposto dal senatore Di Pollone — Approvazione di quest'articolo colle modificazioni ed emendamenti del senatore Di Pollone e del ministro delle finanze — Emendamento all'articolo 3 accettato dall'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 3 coll'emendamento del ministro delle finanze e coll'aggiunta propostavi dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 4 al 10 e dell'intero progetto di legge — Relazione di petizioni — Osservazioni del senatore Gallina sulla petizione 2627 — Risposta del senatore Di Pollone — Dichiarazioni e spiegazioni del senatore Cibrario e del ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro dei lavori pubblici, il ministro di grazia e giustizia, e più tardi interviene quello delle finanze.)

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Partecipo al Senato che sonogli stati fatti i seguenti omaggi:

Dal signor D. Giovanni Guiffetti, parroco d'Alagna, di alcuni esemplari di un suo scritto intitolato: *Notizie topografiche del Monte Rosa ed ascensioni*;

Dal signor Giovanni Vico, di due esemplari di una sua monografia storica sul Reale Castello del Valentino.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI STRANIERI, SULL'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO, E PER LA RIFORMA DEI GIURATI.**

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno viene la continuazione del progetto di legge sulla cospirazione

contro la vita dei capi dei Governi stranieri, e sull'apologia dell'assassinio politico, e per la riforma dei giurati.

Essendosi nell'ultima tornata chiusa la discussione generale, viene in oggi la discussione sui singoli articoli.

Darò quindi lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni. »

La parola spetta al senatore Plezza.

**PLEZZA.** Prima che si venga alla discussione degli articoli, credo utile di proporre una questione preliminare, e meno che il Ministero consenta all'invito che sono per fargli. Ieri si è decisa come questione anche preliminare, che la proposizione da me fatta nella forma in cui era fatta non era accettabile.

Non si è sviluppata la proposizione di questione pregiudiziale, dimodochè non posso ben conoscere i motivi che non la rendevano accettabile a giudizio del Senato. Non intendo con ciò di rientrare nella discussione della divisione, che considero come questione risolta dal Senato, e mi asterrò perciò dal riecitare una questione inutile.

In occasione però di quella discussione, il Ministero ha emesso una pretesa che a me pare insostenibile, ed è, che ha asserito e sostenuto che la divisione in due leggi di due proposizioni da lui iniziato sotto forma di una legge sola, è incostituzionale. Io crederei di essere stato occasione di pregiudicare i diritti del Senato se lasciassi passare inosservata questa pretesa, o se non tentassi d'andarvi al riparo.

Due sono i modi di andarvi al riparo:

Se il Ministero ritira la sua pretesa in modo da lasciare la questione indecisa, io non faccio nessuna proposizione perchè verranno altri tempi in cui sarà forse necessario deciderla, ma intanto la questione resterà intatta.

Se poi il Ministero persiste nel volere sostenere che crede incostituzionale la divisione di cui si tratta, io allora proporrei al Senato una questione preliminare, mediante la quale si decida che al Senato appartiene pienamente questo diritto.

Dalla risposta che darà il ministro saprò regolarmi nel dare corso alla mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Farò solamente osservare al senatore Plezza che la questione pregiudiziale consiste nel decidere che non vi ha luogo a deliberare, onde può essere giudice egli stesso che non è più il caso di deliberare sulla proposta da lui attualmente fatta.

**PLEZZA.** Lo prego di osservare che, appunto per non confonderla colla questione pregiudiziale, l'ho chiamata questione preliminare che è necessario decidere prima di venire alla discussione della legge.

Ogni senatore deve conoscere i suoi diritti e quelli del Senato per servirsene all'occorrenza. Io potrei ancora, allo stato delle cose, proporre la divisione: non lo faccio perchè mi pare d'interpretare che il Senato non la voglia accordare. Del resto, la decisione che ieri è stata presa fu che la mia proposta nella forma in cui era fatta non era accettabile, senza dire quale altro modo potesse adottarsi per renderla accettabile. Dunque, se ieri ho fatto una proposta composta di tre articoli, io potrei oggi fare una nuova proposizione per la sola divisione della legge e sperare che fosse ancora accettabile.

Io non la faccio, perchè non voglio far perdere al Senato il suo tempo e perchè credo che me la respingerebbe; ma ho bisogno di conoscere se ho diritto ed ora ed in altre circostanze di farla sì o no.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PLEZZA.** Se ho diritto sì o no di fare questa proposizione preliminare lo decida il Senato; e si decida pure se il Senato ha diritto di fare la divisione di cui si tratta. Ove il Ministero dichiara che non insiste in quella pretesa, non vi ha necessità di fare decidere il punto.

**PRESIDENTE.** Il Senato comprenderà di certo come mi riesca grave di dovere prolungare questa discussione, nella quale il presidente, per quanto può, non vi deve entrare, e come conseguentemente egli lo faccia

unicamente per riassumere e chiarire lo stato della questione.

Prego il senatore Plezza di ritenere che non è ad una parte della proposta complessa da lui fatta nell'ultima seduta che il Senato abbia applicato la questione pregiudiziale, o preliminare che voglia dire, ma sibbene a tutta la sua proposta in complesso, la quale componovasi di tre parti.

Fra queste vi era eziandio quella di dividere il progetto di legge: dunque il Senato, nel deliberare, non ha fatta speciale menzione della proposta di divisione, ma ebbe in mira la di lui proposta in complesso, in genere; essa non venne accettata.

La questione pregiudiziale, o preliminare che si voglia, giacchè è la stessa cosa, altro non è, come ebbi già a notare, che il decidere che non vi ha luogo a deliberare. Ora però che il senatore Plezza rinnova la sua istanza, e che si tratterebbe d'interrompere la discussione del progetto di legge per venire ad una episodica, io non potrei lasciare che questa seconda questione episodica andasse oltre senza che il Senato abbia deliberato prima se debba o no farsi; quindi, se il senatore Plezza insiste, domanderò al Senato se intende di sospendere la discussione, nella quale è avviato, per entrare in questa discussione che riflette un punto costituzionale e gravissimo.

**PLEZZA.** Persisto.

**PRESIDENTE.** Pregherò dunque il Senato di decidere se vuole sospendere la discussione sul progetto di legge per entrare in questa particolare, sul punto di costituzionalità sollevata dal senatore Plezza.

Chi è di questo avviso sorga.

(Il Senato non approva.)

Il Senato avendo altrimenti deciso io mantengo conseguentemente la discussione nella via in cui già era stata iniziata, e se non si domanda la parola, io metterò ai voti l'articolo 1.

**PLEZZA.** La domando io.

Propongo un emendamento a quest'articolo, ed è che invece delle parole *è punito colla reclusione*, si dica *è punito colla relegazione*. Io ho già spiegato i motivi di questo mio emendamento, i quali sono che l'articolo 103 del Codice penale è concepito con queste precise parole a proposito del tentativo:

« Se poi gli atti di esecuzione siano di natura tale che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato. »

Se dunque la pena del reato tentato è la pena del reato stesso diminuita di due o tre gradi, la pena del reato tentato è la reclusione.

Il signor ministro diceva che la diminuzione di tre gradi porta solo alla pena dei lavori forzati a tempo; io invece ho sostenuto e sostengo che la diminuzione di tre gradi dalla pena del reato consumato porta eviden-

temente, a termini dell'esplicita disposizione del Codice penale, alla pena della reclusione. Io trovo al titolo II, libro I, del Codice penale:

« *Regole generali per la applicazione delle pene.* — CAPO I. *Del passaggio da una pena all'altra.* — Art. 86. Quando la legge prescrive in termini generali che si applichi una pena inferiore o superiore ad un'altra, si osserveranno le seguenti regole.

« Art. 87. Da una pena superiore ad una inferiore il passaggio è il seguente:

« Dalla pena della morte a quella dei lavori forzati a vita (primo grado);

« Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo (secondo grado);

« Dai lavori forzati a tempo alla reclusione (terzo grado). »

Indi segue dalla reclusione al carcere, ecc., ma non è necessario leggerlo. Dunque, dove la legge (articolo 103), in termini generali dice la pena del reato del tentativo sarà diminuita di tre gradi a termini dell'articolo 87 del Codice, evidentemente dice sarà punito nei casi meno gravi colla reclusione.

Il signor ministro ha confessato, nel modo il più formale, che se il tentativo fosse punito colla reclusione, sarebbe ingiustizia punire colla reclusione stessa, cioè colla stessa pena, gli atti preparatorii che sono molto minori. Stante questa confessione del ministro, stante il disposto esplicito dell'articolo 87 combinato coll'articolo 103, a me pare evidente che, affinché giustizia sia fatta, è necessario di discendere di un grado ancora la pena, e punire colla sola relegazione questo reato che è minore sicuramente del tentativo.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quantunque l'emendamento non sia appoggiato, mi importa...

*Varte voci.* No! no! Non è il caso!

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** mi importa di ripetere ciò che aveva l'onore di sostenere nella seduta di ieri l'altro, che cioè qualora si tratti di tentativo, diminuendosi di tre gradi la pena, non si discenderebbe che ai lavori forzati dai 10 ai 15 anni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1. (*Vedi sopra*) Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 2:

« L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'articolo 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo. »

**PLEZZA.** Domando perdono, ma chiedo nuovamente la parola, perchè intendo di proporre un'aggiunta all'articolo 1.

In quest'articolo non è esteso ai preparativi del reato di cui si tratta il beneficio del pentimento che dal Co-

dice penale all'articolo 106 è accordato agli atti di tentativo. Non fa d'uopo ripetere che il tentativo è un delitto molto maggiore degli atti preparatorii, che il tentativo può giungere fin quasi alla consumazione del delitto, e fermarsi all'atto prossimo della consumazione, eppure l'articolo 106 dice: « Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito quando costituisce per se stesso uno speciale reato. »

E se non costituisce per se stesso uno speciale reato, non è punito, ciò che equivale a dire che, come tentativo, non è punito. La ragione dunque è evidente che si dovrebbe estendere questo beneficio del pentimento anche agli atti preparatorii.

Se si trattasse di materia civile non farebbe neppure bisogno di esprimerlo, perchè il giudice vedendo un principio generale espresso dal legislatore, lo estenderebbe ai casi simili; ma qui si tratta di materia penale, nella quale all'articolo 4 del Codice stesso nei principii generali si dice: « Le pene imposte dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati. » Se non può il giudice diminuire la pena, tanto meno la può togliere; quando dunque venisse il caso che uno fosse accusato di cospirazione con atti preparatorii, ed il fatto fosse approvato avanti il giudice, il giudice non ha autorità di estendere a questo caso il beneficio del pentimento, perchè l'articolo 106 parla in modo tassativo del tentativo, o non deg'atti preparatorii. Se, quantunque tutte le ragioni suggeriscano che sia esteso questo beneficio in forza dell'articolo 4, che toglie ogni arbitrio al giudice, non potrà essere esteso, è necessario che questa facoltà sia data al giudice coll'aggiunta che io propongo in questi termini:

« Il beneficio del pentimento, di cui all'articolo 106 del Codice penale, sarà applicato al reato contenuto in quest'articolo. »

Io dunque domando che si faccia un'aggiunta a quest'articolo, e che si estenda il beneficio del pentimento anche agli atti preparatorii come giustizia richiede.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del senatore Plezza.

Chi l'appoggia sorga.

(Non è appoggiata.)

Metterò ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 3. Sino al 31 dicembre 1862, agli articoli 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

« Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte d'appello.

« Art. 79. Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del sindaco, che ne è il presidente, o di chi in caso di vacanza o di legittimo impedimento ne fa le veci, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri comunali,

forma la lista dei giurati che durante il semestre successivo possono essere chiamati a dare giudizio.

« I consiglieri provinciali e comunali che devono fare parte della Commissione per la formazione delle liste dei giurati sono nominati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

« I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre nel modo suindicato due consiglieri supplenti, i quali sono chiamati per ordine di voti, ed, in caso di parità di voti, per rango di età, a supplire i membri effettivi, quando manchino questi ultimi o siano legittimamente impediti.

« La nomina dei consiglieri provinciali e comunali è rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali sessioni ordinarie e dal Consiglio comunale nella tornata di primavera.

« Il numero dei giurati che le Commissioni devono iscrivere nelle liste è di trecento per Torino e Genova, e di centocinquanta per le altre città.

« Gli impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di servizio non possono essere iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degli iscritti.

« I giurati iscritti in una lista semestrale non possono essere iscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

« Art. 80. La lista semestrale, sottoscritta da tutti i membri componenti la Commissione, deve nei tre giorni successivi alla sua formazione essere trasmessa dal presidente della Commissione stessa al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvede affinché sia subito affissa all'uditorio della Corte e vi rimanga durante il semestre.

« Art. 87. Tanto il Ministero pubblico quanto l'imputato possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il numero di 14.

« La ricusazione deve essere fatta al momento della estrazione. »

S'intende che si metteranno partitamente ai voti le singole e distinte parti di quest'articolo.

**PLEZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Plezza ha la parola.

**PLEZZA.** Io ho già detto ieri i motivi per cui respingeva questo nuovo sistema di giurati, che a me pare distrugga tutta l'importanza e la bontà del sistema stesso: non ripeterò tutto ciò che ho già detto, dirò solamente che mi sembra veramente assurdo un sistema, mediante il quale, volendo escludere gli incapaci, si fissa a priori quanti debbano essere i capaci in ogni città, nè più nè meno. Se ne assegnano trecento per semestre a Torino e a Genova, mentre la differenza di popolazione è grandissima, da 143,000 che sono a Torino, a 100,000 a Genova, se ne assegnano 150, cioè la metà a Ciampieri che ha soli 16,000 abitanti, cioè la nona parte della popolazione di Torino.

Io non vi ripeterò che, tolta la sorte, le opinioni politiche dei giurati possono essere calcolate a priori, per-

chè quel partito che ha la maggioranza nella Commissione se riesce a nominare sette membri più della metà nella lista dei giurati che siano del suo colore, è sicuro di avere sempre i giudici del suo partito per decidere sui reati di stampa.

Pensate che la maggior parte dei reati di stampa versano appunto su motivi politici, versano appunto sulle accuse e sulle ingiurie che si fanno reciprocamente i diversi partiti politici, e che dunque è sconveniente e per la giustizia e per il decoro della giustizia che i giurati siano necessariamente tolti tutti da un solo partito.

Ma io queste cose le ho già dette ed è inutile il ripeterle: mi limito a fare la proposta di un altro sistema, il quale, quando sia accettato, escluderà più sicuramente gli incapaci che il sistema proposto, il quale non contiene una parola che garantisca la capacità.

Darò lettura del mio sistema, il quale quando non venga accettato, è inutile che faccia perdere maggior tempo al Senato. Il sistema da me proposto è questo:

« Sono di diritto giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte d'appello, i quali hanno subito gli esami di retorica od altri di grado equivalente o superiore alla retorica ed ottenuto l'approvazione.

« Saranno inoltre giudici del fatto tutti quegli altri elettori politici iscritti nelle suddette liste, la capacità dei quali al disimpegno di tale ufficio, quantunque non abbiano subito gli esami di retorica, sarà provata dalla attestazione di sette giurati di diritto, i quali dichiarino in scritto, avanti al sindaco, sul loro onore di averne perfetta e personale conoscenza. »

Con tale sistema si otterrà di eliminare tutti quelli che sono incapaci di adempiere l'ufficio di giurato, ma non si otterrà col sistema proposto dal quale non è neppure prescritto che si debbano scegliere persone capaci a quest'ufficio, essendo ciò lasciato in perfetto arbitrio della Commissione eleggente. Non è neppure prescritto che la Commissione debba essere composta d'uomini capaci; e quando il Consiglio comunale e provinciale sceglieressero per membri della Commissione degli incapaci, la Commissione sceglieresse per giurati degli incapaci, il Governo non avrebbe nessun mezzo di andarvi al riparo perchè sarebbero nella più perfetta legalità a termini di questa legge.

La cosa è tanto grave, il sistema è tanto assurdo che io non aggiungo altre parole.

**PRESIDENTE.** Non fa proposta?

**PLEZZA.** Ho già consegnata ieri questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta del senatore Plezza acciò possa il Senato averla presente. Egli vorrebbe che la legge dicesse così. (*Vedi sopra*)

Domando se la proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia sorga.

(Non è appoggiata.)

La proposta non essendo appoggiata io porrò ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1858

(Il presidente pone quindi ai voti partitamente tutti i vari numeri dell'articolo 3, i quali sono approvati.)

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 4. Per la prima volta la lista semestrale dei giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

« I Consigli provinciali e comunali saranno con reale decreto, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto devo ricordare al Senato che è posta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'abolizione del Consiglio generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico.

**DI POLLONE.** Mi permetto di osservare, come membro dell'ufficio centrale, che il relatore è tuttora infermo, e che il signor ministro delle finanze, col quale venne concordato questo progetto, non è presente.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ma verrà.

**DI POLLONE.** Io feci questa osservazione affinché il Senato decida se vuole passare oltre o no.

**PRESIDENTE.** Come membro dell'ufficio centrale il senatore Di Pollone potrà dire se l'assenza del signor relatore è momentanea, oppure si prolungherà, ed in tal caso egli potrebbe rappresentarlo.

**DI POLLONE.** Io credo che altri membri dell'ufficio centrale, molto più capaci di me, potranno fare le veci del relatore, mentre io mi troverei realmente un poco compromesso, avendo qualche osservazione a fare contro il progetto stesso dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Non si potrebbe dare corso ad altri progetti di legge.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Quanto all'assenza del relatore certamente è da lamentare, ma trattandosi di un progetto di legge non molto complicato, di un progetto che versa sopra un argomento che è noto, io credo, a tutti, o almeno alla maggior parte dei senatori, mi pare che questa non possa essere una causa per rimandarne la discussione.

Quanto all'assenza del ministro delle finanze essa non è che momentanea. Stava alla Camera elettiva, ove si discutono le inchieste, pel solo motivo che io ho creduto del mio dovere di assistere a questa discussione, nella quale, oltre ad una parte legale, vi era una parte politica. Io non dubito che, prima che la votazione, a cui il Senato sta per procedere, sia finita, il ministro delle finanze sarà presente, e così il Senato non perderà il suo tempo.

**PRESIDENTE.** Si procederà dunque allo squittinio segreto.

**QUARELLI, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 55

Voti favorevoli . . . . . 50

Voti contrari . . . . . 5

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI CONSIGLI GENERALE ED ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO.**

**PRESIDENTE.** Viene ora il progetto di legge per la abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico. (Vedi. vol. *Documenti*, pag. 884 e 889.)

L'ufficio centrale avendo proposto una nuova redazione, la quale comprende alcune aggiunte e alcune modificazioni al progetto primitivo, domanderò, per regola della discussione, se l'onorevole ministro delle finanze acconsente alle proposte dell'ufficio, o se ha difficoltà acchè si segna il tracciato del medesimo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** L'ufficio centrale avendomi invitato ad intervenire nel suo seno, e avendo con esso discusso il progetto di legge, ho creduto di accettare diverse modificazioni le quali vennero proposte, e che vedo diffatti nel progetto dell'ufficio.

Quindi in massima accetto queste modificazioni; solamente avrei qualche osservazione a fare sopra alcune proposte, che però sono accessorie e non veramente di massima. Mi riservo perciò a suo luogo di introdurre quelle modificazioni che il Ministero intende sostenere nel progetto che si discuterà.

**DI POLLONE.** Avendo accennato che avrò qualche osservazione a fare in questo progetto, mi riservo di farle all'uopo, quando si presenteranno nella discussione degli articoli quelle disposizioni alle quali esse si riferiscono.

**PRESIDENTE.** Dichiaro intanto aperta la discussione generale sulla redazione di questo progetto fatta dall'ufficio centrale.

Non chiedendosi dunque la parola sulla discussione generale, darò ora lettura dell'articolo 1:

« Ai Consigli generale ed ordinario stabiliti per la amministrazione del debito pubblico dall'articolo 51 dell'editto del 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di vigilanza composta come nell'articolo seguente.

« Cesseranno perciò i detti Consigli dalle loro attribuzioni colla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Formano la Commissione di vigilanza:

« Tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dallo rispettive Camere;

« Due consiglieri di Stato designati pure annualmente dal presidente di quel Consiglio;

« Un consigliere della Camera dei conti designato dal primo presidente della medesima;

« Il vice-presidente della Camera d'agricoltura e commercio;

« Il primo ufficiale del controllo generale;

« Il presidente ed il vice-presidente della Commissione saranno nominati annualmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze;

« Le funzioni di segretario saranno riempite dal segretario generale dell'amministrazione del debito pubblico. »

**DI POLLONE**, *membro dell'ufficio centrale* (1). Le brevi osservazioni che mi fo lecito di sottoporre al Senato si raggirano appunto su quest'articolo, sulla disposizione cioè che fra i componenti della Commissione di vigilanza, indica il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio, o su quella relativa alle funzioni di segretario che, dice il progetto, « saranno riempite dal segretario generale dell'amministrazione del debito pubblico. »

In quanto al comprendere nella Commissione il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio io vi scorgo un inconveniente, ed è questo: da uso antichissimo, direi quasi da quando venne istituita la Camera d'agricoltura e commercio tra noi, sta infatti che chi fa le funzioni di presidente è il vice-presidente, ma ciò perchè il presidente nato a termini della legge che è l'intendente generale, per la gravità delle sue occupazioni non può disimpegnare queste funzioni e anche come diceva per uso tradizionale venne mantenuta questa disposizione.

Ma non potrà arrivare il giorno in cui il presidente reale, esonerato di una parte delle gravi sue incumbenze, desidererà di presiedere anche la Camera di commercio? Allora il vice presidente non avrà più che quella posizione secondaria, non avrà più che un nome come ufficiale della Camera stessa; allora avverrebbe che il vice-presidente sarebbe nominato dalla legge e far parte di questa Commissione, quando il presidente ne sarebbe escluso.

Mi pare che questo metodo stabilisca una vera anomalia, alla quale si potrebbe, secondo il mio modo di sentire, facilmente ovviare demandando alla Camera di commercio la nomina del membro che dovrà far parte della Commissione di vigilanza.

Troverei in ciò anche un vantaggio che sarebbe quello di poter fare la scelta di una persona, la quale avesse le cognizioni opportune che potrebbe impiegare più utilmente; mentre il vice-presidente fosse un proprietario che non avesse cognizioni in materia di finanze, ed allora ne verrebbe un danno per il retto andamento delle

1) In ordine ai discorsi pronunziati dal senatore Di Pollone, veggansi i reclami contro il rendiconto stenografico dal medesimo fatti al principio della seduta del 7 giugno.

cose demandate a questa Commissione. Quindi io proporrei formalmente l'emendamento che a vice-presidente sia proposto un membro della Camera, da eleggersi dalla Camera stessa.

In quanto alle funzioni di segretario, osservo in primo luogo, che nel progetto del Governo non si provvedeva alla nomina del segretario.

L'ufficio centrale, di cui mi onoro di far parte, dividendo l'opinione del relatore ha creduto utile di completare il personale della Camera nominando un segretario; io per lo contrario ho creduto, ed ho sempre manifestato l'opinione, essere miglior consiglio di lasciare la libera nomina di questo segretario al Governo, potendo uno dei membri della Commissione talvolta utilmente disimpegnarne le funzioni, od anche essere utile di sceglierlo in qualunque altro ramo dell'amministrazione.

Vi scorgo anche in questa nomina un'altra anomalia, quella cioè di nominare segretario della Commissione di vigilanza il segretario di quella stessa amministrazione che deve essere sorvegliata; non dico certamente censurata perchè non diede mai causa o motivo non solo di censura ma di osservazioni l'amministrazione del debito pubblico che fu mai sempre retta con tutta la precisione possibile. Quindi domanderei che il Senato volesse, ritornando alla primitiva proposta del Governo, non far caso del segretario, oppure, se crede, dire: *il segretario sarà nominato dal Governo annualmente o triennialmente come crederà.*

Per tali motivi mi faccio lecito di proporre formalmente questa disposizione.

Non mi dilungherò di più perchè mi sembra la materia tanto semplice e chiara che non ha bisogno di ulteriore svolgimento.

**LAMEA**, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze*. Partecipo alla stessa opinione dell'onorevole proponente per quanto riguarda il segretario; credo che sia veramente meglio continuare come si pratica attualmente secondo le lettere patenti del 1819 riguardo alla nomina del segretario.

Oltre alle considerazioni messe avanti dall'onorevole Di Pollone aggiungerò ancora un'altra osservazione, ed è che collo stabilire nella legge che il segretario deve essere lo stesso del debito pubblico, nel caso che per qualche motivo da lui indipendente, non potesse intervenire, non si saprebbe chi surrogare, giacchè la legge non vi provvede; nè sarebbe veramente cosa conveniente che poi il Governo con un moto proprio, oppure la stessa Commissione vi supplisse nominandosi un vice-segretario; quindi è meglio lasciare la nomina del segretario al Governo, salvo a surrogarlo, quando mancasse, con un altro individuo. Credo che questo sistema sia da preferirsi a quello dell'ufficio centrale.

Non posso invece partecipare all'opinione dell'onorevole Di Pollone riguardo al membro della Camera d'agricoltura e commercio.

Nel progetto di legge è designato il vice-presidente; invece l'onorevole Di Pollone amerebbe che fosse nomi-

nato a fare parte di questa Commissione di vigilanza un membro di essa Camera scelto a maggioranza di voti.

Egli osservava che potrebbe darsi il caso in cui il vice-presidente fosse persona la quale non avesse fatto studi particolari di finanze, quindi meno propria a questo ufficio. Io risponderò a quest'osservazione che non si richiedono cognizioni profonde di finanze per potere lodevolmente disimpegnare le attribuzioni di membro della Commissione di sorveglianza.

Quello che si richiede è che tale persona abbia indipendenza e cultura, e che possa, in seguito alle discussioni che hanno luogo nella Commissione e in seguito ai rapporti dell'amministrazione stessa del debito pubblico, farsi un criterio esatto sull'andamento morale e anche, se volete, materiale dell'amministrazione.

Ora, io non posso far il torto a nessuna persona che appartenga o apparterrà alla Camera d'agricoltura e commercio di crederla destituita di queste doti. Non sarà una specialità nelle finanze, ma certamente non mancherà di quella cultura, di quelle cognizioni d'amministrazione da potere formarsi un coscienzioso giudizio sull'amministrazione morale e materiale del debito pubblico, quindi sarà fornita delle qualità volute per adempiere lodevolmente a quest'ufficio.

D'altronde non esito anche ad esprimere un altro motivo, ed è che uno dei requisiti principali di questa Commissione di sorveglianza è che sia indipendente da qualsiasi influenza del Governo, appunto perchè possa godere maggior fiducia in faccia al pubblico; però non sarebbe conveniente che il Governo non avesse qualche rappresentante.

Il Ministero aderì di buon grado al sistema dell'ufficio centrale di surrogare in massima parte membri eletti; ma veramente non dovrebbe poi cadere nell'eccesso opposto, di escludere qualunque persona la cui nomina, direi, in modo più o meno diretto proceda dal Governo.

Ora, il vice-presidente della Camera d'agricoltura essendo persona che acquista questa qualità in virtù di decreto reale, rappresenta in modo meno indiretto il Governo in questa Commissione.

Mi pare che in questo modo non si pregiudica per nulla l'indipendenza che deve in verità richiedersi nella costituzione di questa Commissione, poichè l'immensa maggioranza sarà costituita di persone le quali non dipendono direttamente dal Governo. Nello stesso tempo il Governo avrà qualche rappresentante.

Si richiede anche che la persona la quale rappresenta in certo qual modo la Camera di commercio, sia anche costituita in dignità. È bene che essendovi un vice-presidente, si prescelga questa persona a preferenza di altra; senza che ciò possa in nessun modo recare un'offesa alla dignità degli altri membri.

È ben naturale che un vice-presidente deve supporre scelto fra le persone che, oltre tutte le doti che possono riunirsi nel semplice membro della Camera d'agricoltura e di commercio, abbia i requisiti che lo rendono comparativamente più degno degli altri di presiedere

in mancanza del presidente a questo corpo. Quindi io farò una transazione coll'onorevole Di Pollone.

Mentre di buon grado accetto la proposta che ha fatto riguardo al modo di nominare il segretario, desidererei che egli alla sua volta accondiscendesse a mantenere il vice-presidente della Camera di commercio nella Commissione di sorveglianza.

**DI POLLONE.** Dichiaro di non insistere. Io credetti di esporre al Senato i motivi che mi facevano preponderare per un altro sistema. Il ministro ha opposto delle ragioni, le quali, se non in tutto, almeno in parte, lo confesso, hanno un gran peso. Ne lascio giudice il Senato, e come già dissi, e come cerco di provarlo coi fatti, non prolungherò senza utilità una discussione che può aversi per esaurita.

Prego solo il signor presidente di volere fare votare per divisione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la parte dell'articolo secondo, che precede l'alinea relativo al vice-presidente della Camera di commercio.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto ai voti l'alinea relativo al vice-presidente della Camera.

**DI POLLONE.** Lo pregherei di mettere ai voti il mio emendamento, cioè quello di un membro della Camera di commercio nominato dalla medesima.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento tale quale è fatto dal senatore Di Pollone.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'alinea.

Chi approva sorga.

(È approvato, e sono pure approvati i successivi alinea.)

Rimane la proposta relativa al segretario.

**DI POLLONE.** L'ufficio centrale, per mancanza del suo relatore (1) e di altri suoi membri, si trova ridotto a minimi termini, e non potrei avere mandato di ritirare questa proposta.

Siccome non si può votare per separazione, prego i signori senatori di non votarla.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'alinea relativo al segretario.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Rimetto ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente sempre che lo creda necessario, o gliene venga fatta richiesta dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'articolo 5. »

« Potrà la Commissione deliberare nel numero di sette dei suoi membri. »

(1) Il relatore era il senatore Regia.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Avrei un'osservazione a fare all'alinea di questo articolo che dichiara che la Commissione dovrà deliberare nel numero di 7 dei suoi membri.

Io credo che qui vi possa sorgere una difficoltà di esecuzione ed è quella di trovare questo benedetto numero di sette tutte le volte che dovrà deliberare. Se ci riportiamo all'esperienza del passato dobbiamo fortemente dubitare che si troverà sempre questa maggioranza tuttavolta che si agirà di trattare cosa di qualche urgenza.

Senza di questo timore, troppo fondato sull'esperienza, non avrei difficoltà di accettare questo numero. Quindi, onde evitare questa difficoltà, siccome il numero totale dei membri è di 11 la maggioranza riesce di sei, e così mi pare che dovremmo fermarci a questo numero. Dio voglia che non sia ancora eccessivo questo numero; che non sia troppo da cagionare alcun incaglio nell'andamento degli affari che riguardano quest'amministrazione!

Io sono persuaso che se si trova presente in Senato qualche membro che appartenga, od abbia appartenuto a questa amministrazione, non potrà contraddirmi sulla difficoltà, particolarmente in alcuni mesi dell'anno, di radunare il numero legale sufficiente per deliberare. Quindi è necessario, per il buon andamento delle cose, che il numero legale sia il minimo possibile, cioè fino a quello cui si può giungere.

**DI FOLLONE.** Spiegherò il motivo che ha indotto l'ufficio centrale a proporre il numero di 7 mentre il ministro nella sua legge aveva proposto il numero di 12, cioè i membri componenti la Commissione.

L'ufficio centrale, onde non esporre la Commissione di vigilanza al caso di non trovarsi in numero per potere deliberare, ha creduto di diminuirli di un membro, e così ridurla ad 11 per avere sempre la possibilità di una maggioranza; la conseguenza naturale di questa considerazione fu di stabilire il numero di 7.

Il signor ministro proponendo di ridurre i membri a 6, potrebbe riprodurre l'inconveniente che aveva indotto l'ufficio centrale in questa riduzione.

Tuttavia, consultati i membri dell'ufficio centrale, quantunque non riuniti su questo banco, ma che si trovano in maggioranza nel Senato, non si avrebbe difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole ministro quando egli volesse ammettere che si dichiarasse, che ove si presenti il caso di parità di voti, il presidente avrà voto preponderante. Allora la difficoltà che fu causa di questa variazione verrebbe tolta.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Non ho difficoltà di aderire a questo temperamento appunto per evitare che nel caso che vi fosse parità di voti non fosse la deliberazione frustrata: allora il voto prevalente del presidente rimediarebbe all'inconveniente.

Sarà un caso rarissimo, ma essendo possibile, e prevedibile, io credo non vi sia inconveniente ad accordare per questo caso il voto preponderante al presidente.

**PRESIDENTE.** Il cambiamento consisterebbe nell'ag-

giunta al paragrafo 1 di un'alinea il quale direbbe: « in caso di parità di voti il presidente ha il voto preponderante, » e di ridurre da 7 a 6 il numero dei membri necessari per la validità delle deliberazioni.

Metto ai voti questa redazione.

Chi approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'aggiunta riflettente il caso di parità di voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo intiero.

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. La Commissione esaminerà la situazione delle operazioni dell'amministrazione, come pure lo stato di cassa per l'introito secondo le competenze dei vari rami del debito pubblico, e l'uscita dei fondi stati messi a disposizione della medesima; si accerterà parimente che i fondi stanziati pel pagamento delle rendite, e per l'estinzione del debito, non sieno divertiti ad altro uso. »

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Farò un'osservazione che potrebbe a parecchi membri sembrare supervacua; ma trattandosi di materia assai delicata credo essere conveniente che il Ministero non la trasandi. Ed è che quanto all'attribuzione della Commissione d'accertarsi che i fondi stanziati per il pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito pubblico, non siano destinati ad altro uso, vi osta una circostanza, dirò, di fatto. Trattandosi di debito pubblico non conviene mettere nella legge una parola che paia promettere quello che non si può attendere, come taluno potrebbe interpretare.

Il Senato non ignora il perchè in ora il fondo d'estinzione per le rendite al corso è sospeso; che sarebbe una cosa più dannosa che utile alle finanze, e direi anche al credito pubblico, se mentre si deve provvedere con mezzi straordinari al disavanzo del bilancio, si impiegasse poi una parte dei fondi del bilancio attivo, per estinguere una parte del debito: sarebbe un'operazione non solamente viziosa nei suoi risultati, ma veramente sarebbe anche dannosa alle finanze quando si prendesse ad imprestito ad un tasso inferiore per esempio al corso, e si dovesse poi estinguere con una somma maggiore, insomma contrarre un imprestito a condizioni che sarebbero più gravose del beneficio che si ricava dalla estinzione delle rendite.

Dunque queste espressioni « si accerterà parimente che i fondi stanziati per il pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito pubblico non siano divertiti ad altro uso » potrebbero da taluno interpretarsi nel senso che d'ora innanzi il Governo debba solamente impiegare tutti i fondi destinati all'estinzione.

È necessario che il Ministero dia a questo riguardo una spiegazione. Io dirò che non può per ora avere luogo questa estinzione di rendite, mediante il fondo assegnato a tale riguardo senza il danno delle finanze.

Dunque non si dovrà intendere quest'articolo se non nel senso che verranno applicati all'estinzione delle rendite quei fondi i quali saranno destinati nel bilancio a quell'uso; cioè a dire, che la legge del bilancio sarà quella che determinerà quei fondi che debbono essere applicati a questa estinzione annualmente, non a seconda della legge del 1819, ma secondo la legge del bilancio.

Io faccio questa dichiarazione appunto affinché non sorga luogo a verun dubbio sulle vere intenzioni del Ministero a tale effetto, e si conosca quello che si può fare, e quello che non si può fare.

**DI POLLONE.** Non posso a meno di esporre l'espressione del mio vero rincrescimento nell'assenza del relatore, il quale avrebbe certamente meglio che io non possa fare, difesa e giustificata la proposta di cui si sta ragionando; mi proverò nondimeno a darne i motivi, i quali sono semplicissimi.

L'ufficio centrale a maggioranza si era preoccupato dell'effetto che potesse nascere nel pubblico da innovazione qualunque sull'editto costitutivo del debito dello Stato, del 24 dicembre 1819, ed ha creduto utile ed anzi necessario di rassicurare coloro i quali, giudicando le cose dalla superficie, potrebbero credere che realmente il nostro credito venisse ad essere alterato nelle sue disposizioni.

Per tale effetto la maggioranza dell'ufficio ha creduto, che trattandosi di abolire i due Consigli generale ed ordinario del debito pubblico e di surrogarvi una Commissione di vigilanza la quale doveva rimpiazzare questi due Consigli in tutte le sue funzioni, ha creduto, dico, fosse cosa utile di riprodurre precisamente i termini dell'editto stesso.

Come è facile il concepirlo l'ufficio centrale ha ommesso la prima parte di quest'articolo, il quale pugna assolutamente con i nostri ordinamenti costituzionali, mentre non può, nè un Consiglio consultivo, nè una Commissione che venga a surrogarlo stabilirlo massime e dare disposizioni indipendentemente dal Governo del Re.

Ma invece ha creduto opportunissimo di conservare ciò che rifletteva direttamente il debito pubblico; ed è perciò che ha ripetuto le stesse parole con una sola variante, che prega il signor ministro di considerare.

Nell'editto del 1819 si parlava di *fondi assegnati* dalla legge costitutiva del debito pubblico. Qui invece si parla di *fondi stanziati in bilancio*.

Dunque se per la ragione evidentemente utile (come quella che ha esposto il signor ministro, e che il Parlamento ha sancito da più anni) che non convenga di riscattare un debito quando se ne hanno a contrarre dei nuovi, ne verrà la conseguenza che, fintantochè questa necessità dura, il Ministero non proporrà lo stanziare fondi per il riscatto nel bilancio, non verrà nemmeno il caso che la Commissione debba verificare se i fondi stanziati siano veramente stati o no impiegati.

Se ben oredo, ho esposto chiaro l'intendimento dell'ufficio centrale.

Terminerò per altro (poichè ho parlato di maggio-

ranza e di minoranza) di dire che chi ha avuto l'onore di trattenermi finora non ha creduto che questo fosse utile, mentre non si viene con questa legge ad abolire menomamente l'editto costitutivo del 1819, perchè quando una legge è stabilita e non è abolita, non occorre per darle vigore di ripeterla in una legge successiva.

Per queste ragioni, era mia opinione che non fosse questa disposizione necessaria; ma i quattro colleghi dell'ufficio centrale furono di un'opinione diversa, e quindi ebbe luogo la compilazione dell'articolo che è sotto agli occhi del Senato.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Io ho parlato sopra questo articolo non coll'intendimento di proporre una modificazione, ma unicamente per dare una spiegazione al Senato, per dimostrare che l'articolo quale era redatto poteva forse fare nascere il dubbio in taluno che dalla votazione di questa legge in poi il Governo si obbligasse d'impiegare tutti i fondi dell'estinzione per estinguere una porzione correlativa di rendita. Siccome questa non è l'intenzione del Governo, e siccome il Governo non si potrebbe assumere questo impegno senza recare vero danno alle finanze, ho creduto di dare questa spiegazione, onde fosse ben inteso l'intendimento del Ministero, non ostante la riproduzione di quest'articolo.

Del resto non ho difficoltà che l'articolo stesso venga riprodotto, giacchè, come l'onorevole proponente ha ben osservato, non è altro presso a poco che la stessa formola contenuta nell'editto del 1819.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 5. Entro i primi tre mesi d'ogni anno, il direttore generale presenterà alla Commissione il conto di cui all'articolo 62 dell'editto del 24 dicembre 1819, il quale sarà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, trasmesso alla Camera dei conti per la sua approvazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. La Commissione, dopo l'esame del conto di cui all'articolo precedente, farà al ministro delle finanze, per mezzo del suo presidente, un'apposita relazione sulla direzione morale, e sulla situazione materiale del debito pubblico, che sarà successivamente rassegnata al Re ed al Parlamento, e pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 7. La Commissione potrà in ogni tempo procedere a straordinarie verificazioni di cassa ed all'ispezione delle altre operazioni risultanti dai registri e dalle carte contabili dell'amministrazione, e ciò colle norme che saranno prescritte in apposito regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Commissione, rappresentata da tre dei suoi membri da esso designati, oltre al primo ufficiale del controllo generale, o di chi sia designato a farne le veci dal controllore generale, intervorrà alle periodiche

estrazioni a sorte delle cedole ed obbligazioni dello Stato, non che all'abbruciamento di quelle riscattate; alla quale ultima operazione continuerà pure ad assistere un delegato camerale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Cessano le incumbenze affidate al controllo generale per l'amministrazione del debito pubblico colle regie patenti del 28 settembre 1841, salvo il disposto nell'articolo 8 di questa legge. »

« L'ufficio però del controllo addetto alla Cassa del debito pubblico, continuerà a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 10. È derogato all'editto del 24 dicembre 1819, alle regie patenti 28 settembre 1841, ed a tutte le altre relative disposizioni in quanto fossero contrarie alla presente legge. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio, domanderò al Senato se intende oggi di proseguire ancora la seduta per udire la relazione delle petizioni, di cui è già stato distribuito l'elenco, oppure di rimandarla a domani unitamente al progetto di legge relativo alle scuole normali.

Voci. A domani!

**PRESIDENTE.** Dunque convocherò il Senato per domani al tocco negli uffizi per l'esame del progetto relativo all'imprestito, ed immediatamente dopo in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge relativo alle istituzioni di scuole normali e per la relazione di petizioni.

**DI POLLONE.** Se il signor presidente lo credesse, una parte se ne potrebbe riferire oggi. Io avrei in pronto quelle poche sulle quali ho avuto l'incarico di riferire.

**PRESIDENTE.** Allora prego i signori senatori a non volersi allontanare onde sentire la relazione di quelle poche petizioni che sono in pronto.

**CISERARIO, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	51
Voti contrari . . . . .	8

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Di Pollone relatore di alcune petizioni di dare principio alla sua relazione.

**DI POLLONE, relatore.** L'elenco stampato del sunto delle petizioni porta nei quattro primi numeri, relazioni di cui si è incaricato l'onorevole De Cardenas; ma siccome non le ha presso di sé (le ha mandate a cercare), ove il Senato lo permetta, si comincerà a riferire dal numero 2617 in poi.

Le tre petizioni sognate coi numeri 2617, 2619 e 2620 si riferiscono allo schema di legge approvato dalla Ca-

mera elettiva nello scorcio della passata Sessione, sulla circoscrizione di alcuni comuni e creazione di nuovi, il quale progetto per causa della chiusura del Parlamento non potè venire sottoposto alle vostre deliberazioni.

Colla prima, che reca il numero 2617, il sindaco con diversi consiglieri ed abitanti, in numero di 50, del comune di Cairo, provincia di Lomellina, reclamano contro la deliberazione presa dalla Camera elettiva, in seduta del 30 giugno 1857, intorno al progetto di legge succitato, per l'unione dello stesso comune e di quello di Cambiò al comune di Pieve del Cairo.

Il sindaco di Cairo rappresenta come una simile deliberazione, giusta l'avviso emesso da quel Consiglio comunale fin dal 1855, sia contraria agli interessi del municipio ed a quello degli abitanti in generale, i quali già manifestarono essere ben alieni dal formare un solo comune con quello di Pieve del Cairo; soggiungono poi non vedere ragione plausibile per sopprimere un comune di antichissima esistenza, quando questi non venne mai meno agli obblighi che gli incombevano e, che indipendentemente dagli altri comuni, coi propri mezzi seppe sempre provvedere ai suoi più urgenti bisogni d'interna amministrazione, diffondendo l'istruzione pubblica, appoggiando e promovendo tutte quelle riforme atte alla tutela dei propri cittadini ed a vantaggio e decoro del comune.

Osserva per ultimo che questa disposizione lungi dal migliorare la sua condizione, come si vorrebbe fare credere, gli recherebbe danno gravissimo nei suoi interessi, oltrechè trarrebbe certamente seco dissensioni e rancori che potrebbero avere tristi effetti.

La seconda, che porta il numero 2619, è del Consiglio delegato del comune di San Colombano provincia di Chiavari il quale fa opposizione alla domanda sporta dagli abitanti delle parrocchie di Chichero, Colesia e Baransuolo per essere segregati da quel comune, e costituirne un nuovo sotto il nome di Cichero, siccome verrebbe a stabilirsi nel citato progetto di legge.

Il comune di San Colombano, ravvisa una siffatta separazione assai-pregiudicievole e contraria agli interessi del comune medesimo, adducendo che, ove questa segregazione venisse decretata, rimarrebbe il comune costretto di soddisfare da se solo agli obblighi in comune con le suddette parrocchie prima d'ora contratti per opere in via di eseguimento, e correrebbe pure rischio di perdere i diritti sopra alcuni dei beni costituenti il patrimonio del comune, che trovansi situati nel territorio delle parrocchie medesime, che dopo separate potrebbero pretenderli come di loro esclusiva proprietà, cose queste che darebbero luogo a litigi da ambe le parti senza ottenerne nessun vantaggio; chiede per conseguenza che il Senato voglia respingere la domanda di quelle tre parrocchie, se non che alla condizione di vincolarle a concorrere per la loro parte fino alla totale soddisfazione degli obblighi già in comune contratti per opere in corso, e di addivenire quindi ad una proporzionata divisione dei beni col comune da erigersi.

Colla terza, avente il numero 2620, gli abitanti della

borgata d'Urin, comune di Biot, provincia del Chiabese domandano per mezzo del loro sindaco di non venire segregati dal comune cui trovansi ascritti.

Fra i motivi su cui si fondano per non venire uniti al nuovo comune La Beaume che si tratta di creare, si è la maggior difficoltà di comunicazione con questo per causa del tragitto che avvi, in certe epoche dell'anno assai disastroso, del torrente *Nant de la Scie*, ciò che diede già causa all'erezione d'una parrocchia in quella borgata. Osservano poi come non sussista la ragione addotta che sia necessaria l'aggregazione della loro borgata per l'esistenza del nuovo comune La Beaume, imperciocchè sopra 60 comuni di cui si compone la provincia del Chiabese siavene più d'un quarto che non conta la popolazione che verrebbe ad avere La Beaume senza l'aggregazione della loro borgata.

Emerge dai documenti che si trovano annessi al progetto di legge, cui le narrate petizioni si riferiscono, concernenti la circoscrizione di alcuni comuni e la creazione di nuovi, che siffatte rimostranze vennero prima d'ora sporte ai rispettivi Consigli provinciali e divisionali, i quali in un coll'intendente generale delle divisioni per considerazioni di maggior rilievo diedero avviso contrario alle istanze dei petenti. Ciò nullameno, trattandosi di materia assai grave e delicata che merita tutta la ponderazione, la vostra Commissione vi propone che siano le tre surriferite petizioni deposte negli archivi del Senato per avervi ricorso allorquando verrà siffatta materia a formare oggetto delle vostre deliberazioni.

Soggiungerò ancora che dopo queste conclusioni, già da lungo tempo prese dalla Commissione, un progetto di legge su questa materia è stato presentato alla Camera elettiva, il quale certamente, se non in questa, nella prossima Sessione verrà al Senato: quindi mi pare che questa proposizione venga maggiormente giustificata.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

(Conversione Brett — Telegrafo sottomarino.)

**DI PELLONE, relatore.** Colla petizione 2627 il signor Lorenzo Ghirardi esponendo, come per effetto della garanzia d'interessi fatta dal Governo nella convenzione approvata colla legge 19 marzo 1853 col signor Brett per il telegrafo sottomarino del Mediterraneo, molti abbiano impegnati i loro capitali in siffatta impresa, osserva che riesce d'obbligo al Governo di assumere efficacemente la tutela di questa società, non che di provvedere senza ulteriore ritardo al pagamento degli interessi garantiti.

Per tale effetto il signor Ghirardi ricorre al Senato acciò inviti il Governo a soddisfare tali interessi ed a prendere quelle misure che valgano a salvare il minacciato credito della società.

Trovandosi in corso il progetto di legge, con cui viene

provvisto ai reclami del signor Ghirardi, la Commissione vi propone che sia tale petizione comunicata all'ufficio centrale della stessa legge.

**GALLINA.** Se non prendo errore, mi pare che la domanda del signor Ghirardi abbia due oggetti: uno si è il pagamento dell'interesse che il Governo ha garantito alla società in accomandita che si è stabilita per il telegrafo elettrico; la seconda si è che il Governo assuma la tutela degli azionisti nel riparto di questi interessi.

Parmi almeno di avere compresa la cosa in questi termini; e credo tanto più che sia così fatta questa domanda, che, se non erro, anche l'ufficio centrale che è incaricato di riferire sopra il progetto di legge proposto dal Ministero pel pagamento degli interessi, deve già avere presso di sé qualche domanda poco presso analoga. Crederei quindi che, ove si volesse mandare all'ufficio centrale la supplica di cui è stata fatta ora relazione, sarebbe conveniente che si spiegasse che non solo si manda per l'oggetto che l'onorevole relatore dice essere già preso in mira, che è quello del pagamento d'interessi, ma essenzialmente pel punto se il Governo abbia da assumere qualche parte circa la seconda domanda che riguarda ad una specie di tutela per gli interessi medesimi.

Per quanto io posso sapere dalla voce pubblica, pare che gli azionisti si lagnino di ciò che il Governo abbia già pagato degli interessi garantiti al signor Brett, e che questi non ne abbia fatto parte agli azionisti.

L'ufficio centrale, che è stato incaricato dell'esame di questa legge, saprà dalle suppliche se queste domande esistono. Sta infatti però che questi azionisti finora non ebbero mai il menomo interesse delle azioni versate, e che invece il gerente della società in accomandita ha già toccato alcune rate degli interessi.

Non posso insistere molto sopra questi fatti, giacchè non posso prenderli altrove che da quanto è narrato dalla voce pubblica, e dalle informazioni che ho avute. Domanderei quindi che la trasmissione all'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge di cui si parla, abbia il doppio scopo che si è proposto il supplicante nel ricorso che ha presentato al Senato.

**DI PELLONE, relatore.** Sta in fatti che il supplicante domanda due cose, e se il Senato lo permette leggerò la conclusione della petizione che è di poche linee. Dopo svolte varie considerazioni conchiude così:

« Supplico le SS. VV. onorevolissime a prendere in benigna considerazione i giusti riflessi e ad invitare il Governo al pagamento degli interessi promessi ed a quelle misure conciliative che vengano a salvare il credito delle società e l'interesse degli azionisti. »

Quindi sta in fatti che il signor Ghirardi domanda due cose. Ora a me spetta soltanto di informare il Senato del procedimento tenuto dalla Commissione delle petizioni.

Allorquando appunto per rispetto al diritto di petizione, esaminava questa supplica nella precedente Sessione, veniva dal Ministero presentato al Senato il pro-

gotto di legge per provvedere al pagamento dell'interesse risultante dalla convenzione fatta col signor Brett.

La Commissione delle petizioni non volle entrare essa nei motivi che potevano essere più o meno fondati di questi reclami, ed ha creduto che mandandola all'ufficio centrale specialmente incaricato dell'esame della legge, che stabiliva i diritti della società e gli obblighi del Governo, sarebbe venuto opportuno ogni riflesso in proposito, ed anche ove d'uopo la trasmissione motivata al Ministero. Questo fu il motivo che indusse la Commissione delle petizioni a trasmettere all'ufficio centrale, incaricato dell'esame di questa legge, la presente petizione.

Riguardo poi al fatto, non come relatore, ma come semplice senatore, io credo che il Governo non ha ancora pagato nulla alla società; e non so poi fino a qual punto il Governo abbia missione di tutelare gli interessi degli azionisti, mentre egli ha una convenzione che porta obblighi determinati che deve naturalmente compiere quando sia dimostrato che la società, rappresentata dal signor Brett, ha a sua volta compiuto agli obblighi che si è assunto.

Dico questo per un semplice mio riflesso; ma a nome dell'ufficio centrale mantengo poi le ragioni addotte perchè si rimandi questa petizione all'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge sul telegrafo sottomarino.

**CIBRARIO.** L'ufficio centrale incaricato dell'esame preliminare di questa legge si è radunato due o tre volte; io non ho assistito che a due riunioni, ed in queste so che non si è occupato di alcuna petizione; e me non risulta che sia stata comunicata all'ufficio medesimo una petizione relativa a questa materia.

La legge non ha ancora potuto essere definitivamente esaminata, cioè è stata bensì esaminata, ma l'ufficio non ha creduto ancora di deliberare in merito per essere sorta una questione pregiudiziale.

Si dubitava che il signor Brett non avesse avuto dalla assemblea generale degli azionisti un sufficiente mandato. Ma l'onorevole ministro commendatore Bona mi ha fatto osservare ultimamente che aveva verificato lo stato delle cose e che la concessione era stata fatta a Brett; che il Governo aveva trattato con Brett e questi non aveva niente affatto a che fare coll'assemblea degli azionisti, perchè le due società anonime che si sono stabilite da Brett, una in Francia e l'altra in Inghilterra, non sono state qui approvate e in conseguenza non sono conosciute dal Governo del Re.

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Una società anonima fu veramente stabilita all'estero per questo cordone sottomarino, essa fu approvata nel nostro Stato. Ma negli statuti è detto che il gerente ha piena libertà di azione e che può amministrare come crede.

È verissimo quanto disse ora il senatore Cibrario, di ciò ne è cagione una inesatta informazione avuta. Ma avendo esaminato la pratica e gli statuti che allora non erano ancora pervenuti al Ministero, io mi sono persuaso di questo e stava preparando una nota per tras-

metterla alla Commissione, la quale potrà vedere da essa che il gerente Brett ha pieno arbitrio come gerente di una società anonima, di agire, e non è più questione, secondo me, del mandato. Per quanto agli interessi degli azionisti vedrà il Senato che il Governo non ha missione di tutelarli in nessun modo.

**PRESIDENTE.** Se non si insiste metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

(Il Senato approva.)

**DE CARDENAS, relatore.** Raimondo Teresa, moglie di Giuseppe Sobrino, con le petizioni 2099 e 2677 ricorre al Senato dicendosi essere stata aggravata dal Ministero della guerra, per essere stato ascritto alla milizia il di lei figlio Giuseppe Sobrino, il quale come unico figlio di padre quinquagenario doveva godere, a norma di legge, del privilegio di essere collocato in fine di lista. Narra come il Ministero, in seguito ai vari memoriali da lei sporti, abbia riconosciuti i di lei diritti, e dato il congedo al figlio anche prima che non fosse terminata la di lui ferma.

Aggiunge essere stata maggiormente la di lei posizione aggravata dal fatto del Ministero che ritenne sotto le armi il di lei figlio senza sufficienti motivi dopo che i suoi diritti all'esenzione erano stati riconosciuti, e chiede al Senato si interponga per farle avere un risarcimento ai danni patiti.

La vostra Commissione si è fatto carico di esaminare tutta la pratica, avendo anche avuta visione al Ministero della guerra dei documenti relativi, e le è risultato essere vero il fatto quale è narrato nella petizione, meno l'ultima circostanza del non essere stato accordato il rilascio al figlio dopo riconosciuti i motivi di gravame, che anzi le è risultato che appena ha potuto convincersi il Ministero da atti autentici che il Giuseppe Sobrino soldato era figlio unico dell'altro Giuseppe Sobrino, marito della richiedente, venne tosto rilasciato l'ordine al comandante del corpo per il congedo definitivo.

L'errore successo non è menomamente imputabile al Ministero della guerra, od all'ufficio di leva; ma bensì alla circostanza di essersi presentato uno stato di famiglia rilasciato dal sindaco della città di Torino, nel quale era iscritto un Giovanni Pietro Domenico Sobrino, figlio dei coniugi Giuseppe Sobrino e Maria Derossi, così essendo all'amministrazione risultato dai registri parrocchiali di questa cattedrale.

A fronte di questo documento non poteva l'amministrazione della guerra, in vista di reclami stati presentati dopo che era passato il tempo utile per la revisione delle iscrizioni in via semplicemente amministrativa, rilasciare il congedo al soldato Giuseppe che era stato regolarmente arruolato, nè lo poteva, che in seguito ad atti autentici da cui risultasse essere egli il figlio solo del Giuseppe Sobrino marito della richiedente. Ciò è poi risultato per una sentenza giuridica del tribunale provinciale di Torino, non appellata e passata quindi in cosa giudicata, da cui emergeva il Sobrino padre non essere mai stato coniugato nè con la Derossi, nè

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1858

con altra prima di contrarre matrimonio con la richiedente Teresa Raimondo, e non aveva altro figlio vivente all'epoca della levata che il figlio Giuseppe stato arruolato e di cui si richiedeva il rilascio dal servizio.

Dalle assunte informazioni è risultato alla vostra Commissione, che il Ministero della guerra, tuttoché non obbligato nè contabile per un errore non suo, ha però presa in qualche considerazione la sgraziata circostanza, e che quindi ha replicatamente sovvenuto la richiedente con qualche temporaneo sussidio in denaro, e che pensando a dare una posizione al soldato congedato, lo ha raccomandato al Ministero dei lavori pubblici perchè fosse collocato nell'amministrazione delle vie ferrate convenientemente alle sue circostanze.

Allo stato attuale delle cose la Commissione, considerando rimanere libera la via dei tribunali alla ricorrente pei pretesi risarcimenti da chi credeva poterle avere arrecati dei danni per l'errore occorso nello stato di famiglia stato rilasciato, e vedendo il Ministero della guerra essersene di già occupato, crede superfluo il trasmettergli questa petizione, e vi propone di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Chi approva le conclusioni della Commissione si levi.

(Sono approvate.)

**DE CARDENAS, relatore.** La petizione 2104, presentata dal signor avvocato Nobile Enrico Prandi, non è la prima volta che viene presentata alle deliberazioni del Senato. Egli narra di vari servizi resi alla persona ed alla famiglia del Magnanimo Re Carlo Alberto, dicendo non essere mai stato sufficientemente remunerato a malgrado delle replicate promesse e della buona volontà dimostrategli da quel Sovrano e dall'Augusto di lui successore.

Quando si presentava per la prima volta la petizione era mancante degli opportuni requisiti e come tale non veniva riferita. Presentata di nuovo nell'anno 1851, il Senato la trasmetteva al Ministero, che presa in qualche considerazione, accordava forse in via più di soccorso che di indennità un sussidio. Di nuovo ricorreva il signor Prandi nell'anno 1853, ed allora vedendo essere cosa cui già si era provveduto, il Senato passava all'ordine del giorno.

Ora si presenta di nuovo questo stesso signor Prandi ripetendo il già detto nei suoi precedenti memoriali, e lagnandosi che il sussidio accordatogli nel 1851 non sia stato durativo per le mutazioni avvenute nel Ministero, quasi avesse egli avuto un verbale diffidamento che dovesse continuare.

La Commissione non isorgendo nulla di nuovo nelle cose esposte dal ricorrente, e considerando che non può avere avute quelle promesse di prosecuzione nei sussidi che il suo dire farebbe presagire, propone al Senato di passare all'ordine del giorno.

(È approvato.)

La petizione 2546, della quale ho l'onore di essere chiamato a fare la relazione, è sporta da settanta individui in parte sacerdoti ed in parte secolari della città

e provincia di Cuneo, i quali richiedono al Senato si interponga a che sia conchiuso un concordato con la Santa Sede pontificia.

La vostra Commissione considerando la facoltà di fare trattati o concordati risiedere tutta esclusivamente nella persona del Re (articolo 5 dello Statuto), e quindi nel solo potere esecutivo esercitato dal Ministero, non crede sia conveniente al potere parlamentare prendervi alcuna iniziativa, e quindi, limitandosi ad esprimere il suo vivo desiderio perchè possano appianarsi le differenze che attualmente esistono sui limiti non ben definiti delle rispettive giurisdizioni fra i due gran poteri, il civile e l'ecclesiastico, propone al Senato di passare all'ordine del giorno.

(È approvato.)

Con la petizione 2593 il signor ingegnere Giovanni Battista Piatti di Milano, domiciliato a Londra, si rivolge al Senato per chiedere si facciano da un'apposita Commissione esaminare le sue invenzioni e riconoscere i suoi titoli, che egli dice non furono riconosciuti dal Governo, il quale non aveva fatto procedere ad un sufficientemente accurato esame delle invenzioni e dei trovati suoi per valersi dell'aria compressa come forza applicabile alla locomozione sulle vie ferrate, ed ai procedimenti di escavazione per traforo delle gallerie in genere, ed in specie di quella del Moncenisio, cose per le quali si adottava, a scapito dei suoi diritti di priorità nell'invenzione, il sistema proposto dai nostri tre distinti ingegneri i signori Sommeiller, Grandis e Grattoni.

È, soggiunge, cosa vergognosa a pensarsi, che non soltanto il suo sistema non fu esaminato dalla apposita Commissione che ne era stata incaricata dal Governo, ma che uno dei medesimi commissari si sia valso delle cognizioni acquistate in quell'esame per attribuire a se stesso le sue scoperte, e trarne profitto nel suo proprio interesse. A questa sua petizione, ed a convalidazione delle sue asserzioni, egli presenta una sua memoria, stampata già sino dall'anno 1853, e che già aveva comunicata in tempo all'altro ramo del Parlamento, ed allo stesso Governo.

Se le cose fossero realmente nello stato in che sono esposte dal ricorrente sarebbe molto grave e degno di severa considerazione, ma la realtà è ben differente da quanto venne nella petizione narrato. La stampa se ne è già occupata negli scorsi anni sia con apposite memorie, che con articoli inseriti nei periodici. Vennero poi discussioni in proposito nell'altro ramo parlamentario all'epoca in cui si esaminava la legge di traforo del Moncenisio, e risultava da tutto, che le pretese invenzioni di comprimere l'aria valendosi della gravità dell'acqua, e poi di quest'aria come forza applicabile, non era punto invenzione del signor Piatti, ma a lui di molto anteriore; che erano insufficienti e non dimostrati i mezzi da lui o da altri proposti per valersene alla locomozione o ad altro; e che ben differente era l'invenzione per cui era stata riconosciuta la priorità ai signori Sommeiller, Grandis e Grattoni, consistendo

questa nell'applicazione non del solo peso dell'acqua, ma della sua forza stessa nella caduta, per ottenere una pressione di aria a tale grado che non si potrebbe avere nella maggior parte delle località con la sola forza di gravità, e che sarebbe anche più costoso ad aversi ove si potesse avere sufficiente altezza per la conveniente colonna.

L'illustre ministro che reggeva allora il portafoglio dei lavori pubblici, presentava nella tornata del 25 giugno 1857 avanti la Camera elettiva una chiara e nitida non meno che dotta esposizione di tutta la pratica, adducendo le più soddisfacenti spiegazioni sulla non priorità della invenzione, sulla insufficienza e non applicabilità dei mezzi proposti di locomozione, i quali, già tentati da altri, non avevano dati buoni risultati, nè si potevano sperare migliori dalle modificazioni soltanto accennate dal signor Piatti, e non corredate nè da sufficienti teoriche dimostrazioni, nè da pratici esperimenti che ne facessero credere attuabile l'applicazione.

A questo stato di cose, la vostra Commissione, nel dichiarare libero al signor Piatti il ricorso ai tribunali se si crede lesa in proposito della priorità delle inven-

zioni, ed in via d'arte bastantemente convinto dell'esame che in tempo ne venne fatto dalle competenti persone che ne erano state dal Governo incaricate, propone al Senato di passare oltre al puro e semplice ordine del giorno.

(È approvato.)

**DI POLLONE.** Avrei pregato il Senato di dedicare ancora qualche minuto per sentire la relazione di due petizioni che mi è stata affidata; ma siccome dopo di queste due avviene altra, sulla quale è incaricato di riferire il senatore Audifredi assente, io credo che a quest'ora sarà intendimento del Senato di rimandare la lettura del rapporto di quelle tre petizioni ad altra seduta.

Per ultimare poi la risoluzione di tutte le petizioni, io pregherei gli onorevoli colleghi a leggere a casa loro il sunto che si è fatto delle petizioni che non debbono essere riferite, altrimenti sarebbe troppo lungo il leggerne il rapporto.

**PRESIDENTE.** La seduta è rimandata a domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 5 GIUGNO 1858

— 23 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Appello nominale — La seduta è levata per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 8.

(È presente il ministro di finanze.)

QUARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### APPELLO NOMINALE.

**PRESIDENTE.** Con rincrescimento debbo annunziare al Senato che esso non si trova in numero, mancando 6 senatori per compiere quello voluto per le sue deliberazioni, ed è quindi il caso di addivenire all'appello nominale per constatare almeno la presenza di quelli che sono intervenuti alla seduta.

**SECRETARIO**, *segretario*, procede all'appello nominale, e risultano assenti i signori senatori:

Albini, Audifredi, Balbi-Piovera, Billet, Bona, Breme, Brignole-Sale, Callabiana, Cantù, Cataldi, Chiodo, Col-

legno, Conelli, Cotta, D'Angennes, D'Azeglio Massimo, Deferrari, De Foresta, De Maugny, Doria, Ellena, Forest, Gautieri, Girod, Gonnet, Jacquemoud, Imperiali, Laconi, Malaspina, Manno, Marioni, Massa Saluzzo, Nigra, Oneto, Paleocapa, Pallavicini Ignazio, Pallavicino-Mosai, Pamparato, Piccolet, Plezza, Ricci, Roncalli, Rossi, Sella, Serra, Stara, Veame.

**PRESIDENTE.** Come il Senato vede, al novero di quelli che non vengono mai, si aggiungono nella mancanza d'oggi alcuni che vengono poche volte, ed anche taluni che intervengono con assiduità. Questi ultimi probabilmente ripareranno l'involontaria mancanza del giorno d'oggi col trovarsi alla prossima adunanza, che fisserei, se il Senato non ha nulla in contrario, a lunedì.

Dunque io prego i signori senatori presenti a voler convenire lunedì alle ore 2, siccome sono solito a pregarli, ed intanto sciolgo l'adunanza.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1858

~ 24 ~

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Reclami del senatore Di Pollone contro il rendiconto stenografico di alcuni suoi discorsi — Relazione sul progetto di legge per riordinamento del servizio consolare — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari — Discorso del senatore Riva e proposta di alcune modificazioni al progetto — Appunti del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia, non che il ministro Paleocapa.)  
**CERRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

### RECLAMI DEL SENATORE DI POLLONE CONTRO IL SERVIZIO STENOGRAFICO.

**DI POLLONE.** All'occasione del processo verbale io domando la parola per fare una lagnanza contro la stenografia, la quale mi ha fatto dire molti spropositi che furono stampati, e sono quindi letti dal pubblico. Io ho creduto che il solo modo di correggerli era quello di fare un richiamo pubblico.

Già nell'anno scorso, quando ebbi l'onore di essere relatore dell'ufficio centrale per il trasferimento della marina militare alla Spezia, la stessa cosa occorre. Mi restrinsi a darne avviso al direttore-capo della stenografia; ma siccome vedo che si viene riproducendo la stessa cosa, credo nell'interesse di tutti i senatori di dover fare questa pubblica lagnanza.

Fra le altre cose, all'occasione della discussione dell'articolo 2 nella legge abolitiva dei due Consigli del debito pubblico, mi si fa dire questa: *Mentre il vice-presidente fosse un proprietario che non avesse cognizioni in materia di finanze.*

Io dissi che la Camera di commercio era composta di proprietari e di commercianti; che qualora il vice-presidente non appartenesse alla classe commerciante e fosse quindi un proprietario poteva non avere quelle cognizioni. Quindi mi si fa dire, *proponerai formalmente che a vice-presidente sia proposto un membro della Camera.*

Vede il Senato che sproposito madornale: proporre un vice-presidente da scegliersi nella Camera: ciò non poteva essere.

Più in giù dice: *L'ufficio centrale dividendo l'opinione del relatore ha creduto utile di completare il personale della Camera.* Si trattava della Commissione di vigilanza.

Altra grave omissione si è quella di non avere riprodotto l'articolo che ho letto dell'editto del 1819, per cui manca assolutamente il senso in ciò che venni poscia osservando.

Io non andrò allungando queste mie citazioni, qualunque ve ne siano altre. Solo vi dico: quando vi sono dei correttori i quali non correggono, il Senato ha diritto di lagnarsi, ed è quello che faccio nella speranza che ciò non si riprodurrà più.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni del senatore Di Pollone non riguardando il processo verbale, questo s'intenderà per approvato.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONSOLARE.

**PRESIDENTE.** Debbo annunziare al Senato che oggi è stata depositata la relazione sul progetto di legge riguardante i Consolati, la quale sarà data alle stampe per avere il suo corso. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 272.)

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI DESTINATE A FORMARE MAESTRI E MAESTRE ELEMENTARI.

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge relativo all'istituzione di scuole normali posto all'ordine del giorno è del seguente tenore. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 427 e 440.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge di cui ho dato lettura.

**RIVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Riva ha la parola.

**RIVA.** La relazione dell'ufficio centrale vi feco noto, o signori, come la conclusione per esso presa per l'accoglimento puro e semplice della legge quale venne proposta non sia stata la conseguenza del voto di tutti i membri dell'ufficio stesso.

Io appartenni alla maggioranza in quanto credetti utile non solo, ma necessario l'istituire scuole normali: la necessità in cui siamo di avere buone scuole elementari, esige per naturale conseguenza la formazione di buoni maestri, i quali altrimenti non si potrebbero ottenere che colle scuole anzidette.

Fui anche concorde colla maggioranza nel pensare che tornerebbe inutile lo stabilire queste scuole normali senza rendere facile l'accesso alle medesime anche ai meno facoltosi, mediante sussidi da accordarsi dalle provincie.

Nè mi ritengo in ciò l'osservazione della spesa che viene ad imporsi alle provincie dello Stato, sia per i motivi svolti nella relazione stessa dell'ufficio, sia perchè io credo questa spesa eminentemente produttiva. Vi fu chi scrisse che la spesa che tocca ad un Governo di incontrare per la manutenzione dei carcerati sta in ragione inversa di quella che incontra per l'istituzione delle scuole: in un Governo civile e retto a libertà la scelta fra l'una e l'altra di queste spese non può essere dubbia.

Io poi non convenni colla maggioranza dell'ufficio centrale in quanto aveva trattò all'ammissione di alcune disposizioni contenute nel testo del progetto di legge, le quali, a parer mio, male si confanno coi principii sanciti dal Parlamento.

Mi parve che il complesso degli articoli 13, 14 e 15 inducessero a pro del Governo un assoluto monopolio per le scuole normali e magistrali, un'eccezione sola fatta a favore delle provincie per le scuole magistrali di grado inferiore.

A credere in contrario a primo aspetto m'induceva il disposto dell'articolo 15, nel quale si parla di maestri da approvarsi, ancorchè non uscenti dalle scuole normali dello Stato, non che le parole stesse che si incontrano nell'articolo 13, dicenti, *scuole normali dello Stato*, locchè mi faceva supporre che vi esistessero o vi potessero esistere altre scuole normali che a quelle dello Stato si potessero contrapporre.

Ma fu facile il convincermi che, senza fare assoluta violenza al letterale significato delle parole del progetto, non se ne poteva dedurre la conseguenza che io avrei desiderato.

L'articolo 15 parla bensì di corsi, ma di corsi irregolari; d'altronde se lecito fosse a tutti aprire, osservata la legge ed i regolamenti, scuole normali e magistrali, non si saprebbe concepire come si fosse introdotto nel progetto l'articolo 14, nel quale tassativamente per le provincie si fa facoltà di aprire scuole magistrali del grado inferiore.

Nè altrimenti il testo del progetto veniva interpretato dall'ufficio centrale, il quale scriveva: e ristretta

la facoltà delle provincie ad aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, s'intende la stessa facoltà negata per le scuole magistrali del grado superiore; e la facoltà concessa espressamente alle provincie è argomento di diniego per i comuni. »

La maggioranza dunque, anzi l'ufficio centrale tutto non nega il fatto del monopolio che sorge dal complesso di questi articoli, solo la maggioranza tentò di darne giustificazione. Essa tentò poi di giustificarlo asserendo che le dodici scuole normali che deve istituire lo Stato sono bastanti per formare i maestri delle scuole elementari superiori; cita la legge del Belgio che dice molto più ristretta dell'attuale, quindi discorre sulla convenienza di lasciare alle provincie ed ai comuni molta latitudine nella istituzione di queste scuole.

Ha detto l'ufficio centrale che le scuole del Governo bastano; io dico che non devono bastare. Io rigetto questa teoria. Se il Governo bastasse, la causa della libertà sarebbe interamente perduta. Il Governo ha bastato e bastava a tutto nel tempo dell'assolutismo, e qui fu il male. Se noi seguissimo tale teoria, quando bastasse il Governo non si dovrebbe nemmeno porre in discussione se la libertà si debba accordare.

Così per le scuole universitarie, basta il Governo come ha bastato per l'addietro: non vi sono scuole universitarie istituite da altri. Vorrassi dunque dire che non sarà da porre almeno in discussione se gli studi universitari debbano essere sì o no liberi?

Quanto alla legge del Belgio, io non la credo più ristretta della nostra, anzi molto più larga. Sapete il perchè la maggioranza dell'ufficio centrale ha creduto la legge del Belgio più ristretta? Perchè mentre la legge del Belgio indica quattro fonti da cui si devono derivare i maestri per le scuole elementari, la nostra legge lascia poi che i maestri sieno alla rinfusa scelti e dalle scuole normali e dai corsi irregolari di cui agli articoli 15 e 17. Ma io la ripudio questa libertà. Se accetto questa disposizione, l'accetto perchè subisco una necessità e l'accetto come cosa transitoria. Non è una libertà da infondersi nella nostra legislazione quella di poter scegliere maestri meno atti, cioè maestri uscenti dai corsi non regolari.

La libertà che io vorrei introdotta in questa legge non è questa; è quella per cui si possa dai comuni, dalle provincie, dai privati (osservate le leggi ed i regolamenti fatti o da farsi) aprire scuole colle quali formare maestri abili, sicchè non sia più da ricorrere alle elezioni dei maestri uscenti da scuole irregolari.

La legge del Belgio diffatti accenna come colà siano i maestri da eleggersi, dalle scuole normali dello Stato, dalle scuole magistrali superiori delle provincie, dalle scuole normali aggiunte alle magistrali delle provincie, ed infine dalle scuole normali dei privati soggette all'ispezione del Governo. Io non desidererei di più pel nostro paese.

Venendo alla questione della facoltà che convenga dare in ciò alle provincie ed ai comuni, non vorrei che

il Senato imprendesse una discussione a tale riguardo. Io sarei contento che nulla si rinnovasse in ciò e che si stesse all'attuale legislazione.

L'ufficio centrale nella sua relazione percorrendo vari ordinamenti dati riguardo alle scuole normali nel nostro paese, cita quello dell'agosto del 1845, e scrive: « quell'ordinamento mantenne la scuola superiore nell'Università per maestri di metodo, i quali erano poi destinati alle scuole provinciali di metodo per formarvi maestri elementari, ove volessero le provincie stabilirle. » Dunque è evidente che per l'addietro questo diritto compete alla provincia.

Ora io domando al Senato non di progredire, ma di non indietreggiare, ed ora che si è proclamato il principio della libertà d'insegnamento, la prima volta che occorre di farne la pratica applicazione, non togliamo almeno la libertà della quale per l'addietro e oggigiorno ancora godiamo.

Pare del resto che l'insussistenza di questo sistema non sia sfuggita alla stessa maggioranza dell'ufficio centrale. Questa maggioranza cercò di apportarvi un rimedio: peccato che il rimedio non regga! Si legge nella relazione:

« Che se tuttavia in qualche caso speciale potessero altrimenti esigere le condizioni di una provincia o di un comune, la legge non toglie al Governo la facoltà di annuire alla domanda, avuto riguardo alle particolari circostanze. »

Se questo fosse, meno male! Nell'illuminato arbitrio del ministro noi potremmo sperare rimedio in parte almeno ai mali che possono venire da questa legge. Il fatto è che questa facoltà non l'ha il Ministero! Nel primitivo progetto presentato alla Camera dei deputati l'articolo che corrisponde all'articolo 14 era così concepito:

« Sarà in facoltà del ministro della pubblica istruzione di concedere alle provincie l'istituzione temporaria di scuole normali maschili o femminili, per formare maestri o maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

« Tale concessione però non le esonererà dall'obbligo di cui all'articolo 9. »

Ora se il signor ministro ha creduto di non potere concedere alle provincie l'istituzione di scuole di gradi inferiori senza averne chiesta ed ottenuta la facoltà dal Parlamento, crediamo noi che esso abbia il diritto di concedere il di più, cioè di concedere che si istituiscano scuole normali, o magistrali superiori senza avere ottenuto, nè tampoco domandato questa facoltà?

Io credo pertanto che l'unico rimedio che si possa recare a questa legge si è quello di eliminare dal progetto l'articolo 14. L'alinea che ivi si legge troverà sede più opportuna all'articolo 9 dove, dopo essersi detto che ogni provincia deve stanziare i sussidi di cui ivi, sarà ovvio di accennare come da tale obbligo non saranno esonerate le provincie ancorchè esse avessero aperto scuole per la formazione di maestri.

Un altro motivo di dissenso colla maggioranza aveva tratto all'articolo 13 dove si stabilisce una preferenza a favore dei maestri uscenti dalle scuole normali dello Stato. Ho già accennato come di codeste scuole normali ve ne debbano esistere altre, oltre quelle dello Stato. Ciò posto, io confesso che chi sorte dalle scuole normali sia dello Stato, sia delle provincie, sia dei privati, deve avere la preferenza su tutti i maestri che vengano ad essere scelti fra coloro i quali abbiano fatti corsi irregolari, perchè chi ha atteso per lunghi anni con indefesso studio per l'acquisto di cognizioni maggiori debba avere questa preferenza. Ma quello che credo non debba avere luogo, si è questa differenza tra gli allievi delle scuole dello Stato e quelli delle scuole normali che non sono dello Stato. In un Governo libero la sola preferenza che vi deve essere è quella che sa rivendicare a sé la superiorità dell'ingegno, l'indefesso studio, ed il corredo delle virtù sociali.

Si è detto che sancire questo diritto di preferenza era necessario onde sorreggere e sostenere l'insegnamento ufficiale. Io non lo credo. In primo luogo non si deve fare un male per ottenere un bene; in secondo luogo la legge provvede ampiamente per l'esistenza duratura di queste scuole. Lascio a parte il prestigio che deve sempre accompagnare le scuole bene ordinate, quali sono quelle dello Stato. Questo progetto stabilisce che ogni provincia per ogni 25,000 abitanti debba stanziare una borsa non minore di lire 250; supposto che la popolazione dello Stato ascenda a 5 milioni, noi avremo 200 borse le quali daranno una media di 16 allievi per le 12 scuole; il numero di sedici allievi per una scuola rende le scuole stabilmente durature; non è una decisione che intendo di dare io, è una decisione che testè ha data il Parlamento e con esso il Ministero, una decisione data con legge.

Voi avete non ha guari sancita la legge che riguarda i sussidi da darsi alle scuole tecniche speciali; là vi è un articolo nel quale è detto che ai sussidi non avranno diritto le scuole speciali secondarie se il numero degli allievi non raggiunge almeno quello di 15; voi dunque avete stabilito che il numero di 15 allievi presenta elementi di durevolezza per una scuola.

Se bastano 15 allievi per dire che è una cosa seria la scuola di allievi di corso speciale secondario, tanto più basteranno 16 per una scuola magistrale, poichè quanto più è elevata l'istruzione, e quanto più importanza ha la scuola, è naturale che il numero degli allievi richiesti decresca. Io dunque aveva proposto di cancellare le parole *dello Stato*. Si è detto che in altri paesi si fa luogo ad una consimile preferenza; in primo luogo io dubito se in altri paesi abbiano provveduto alla stabilità nell'avvenire delle loro scuole nel modo in cui si è provveduto con questo progetto di legge; d'altronde vogliamo noi, che siamo sul principio dell'applicazione della libertà dell'insegnamento, imitare quei paesi dove si è dovuto dare questa guarentigia per torre che la libertà progredisse tant'oltre da far sì che l'insegnamento libero venisse ad assorbire l'insegnamento ufficiale?

Io termino adunque dichiarando che intendo, nella discussione che avrà luogo dei singoli articoli, di proporre gli emendamenti a cui ho accennato, e finisco il mio discorso con questa duplice dichiarazione.

Io non vorrei che il Senato, per quanto venni finora dicendo, mi credesse fautore assoluto del principio di libertà d'insegnamento; io amo la libertà, tutte le libertà, ma non quella il cui concetto si risolve nel concetto del diritto del più forte.

Io ho propugnato l'applicazione del principio di libero insegnamento a questo progetto di legge perchè nella fattispecie la libertà invece di riuscire dannosa porterà utili risultati, e mi riservo piena facoltà di combattere questa applicazione ove ne sia il caso riguardo altri rami di insegnamento nei quali la libertà a parer mio non potrebbe non riuscire fatale.

Dichiaro in secondo luogo che qualora il Senato non volesse accogliere favorevolmente gli emendamenti che proporrò, io, cui preme anzitutto di non perdere il frutto che dall'istituzione di scuole normali non potrà almeno di derivare, e che nel fare l'attuale opposizione non sono mosso da altro che dal desiderio di ottenere il bene maggiore possibile al mio paese, lasciando al tempo ed alle circostanze di purgare la legge dagli errori dai quali in tal caso la crederei infetta, voterò in favore di essa.

**DI CANTAGNETTO.** Signori, io non sorgo per oppormi all'istituzione di scuole normali ufficiali. La mia convinzione fu sempre che spetta al Governo di sorvegliare, incoraggiare o spingere la pubblica istruzione, e senza dubbio uno dei più possenti mezzi per avere buoni discepoli, è quello di creare buoni maestri. Tuttavia io credo che alcune considerazioni militano al momento sull'adozione del presente progetto, e desidero di chiamare su di esso l'attenzione del Senato.

Intanto io dichiaro che, mentre concorro in parte nelle opinioni dell'onorevole Riva, riguardo alla libertà d'insegnamento, non posso essere del suo avviso relativamente alla poca o niuna importanza che si vuole attribuire all'aumento di spesa che deriva da questa legge.

Io credo, o signori, che nelle circostanze attuali le quali io non chiamerò pericolose per le nostre finanze, ma sicuramente molto gravi e difficili, il Senato non possa perdere di vista i seguenti riflessi.

Il progetto d'istituzione di scuole normali a carico dello Stato fa nascere fin d'ora una spesa calcolata dallo stesso ministro in lire 72,000 circa, spesa che può e deve crescere di mano in mano che si andrà sviluppando l'istruzione.

Ora, o signori, da una discussione gravissima a tutti voi ben nota, discussione che ebbe luogo successivamente alla votazione della presente legge dall'altro ramo del Parlamento, e che dovrà riaprirsi innanzi a voi, risulta che: per concerto preso fra i poteri dello Stato, dovrà sostarsi da ogni spesa la quale non sia urgentemente necessaria, ed il Governo stesso ha saputo dare l'esempio di sacrificio in caso di maggior momento. Io quindi credo che prima di sobbarcarci all'adozione

di una spesa la quale porterà necessariamente la conseguenza di doverla subire con tutte le sue conseguenze, convenga bene ponderare se esista quest'urgenza.

Una seconda considerazione, o signori, nasce riguardo ai comuni. Dalla statistica presentata dall'onorevole ministro intorno all'istruzione pubblica, dalle discussioni che ebbero luogo sopra questo argomento ci è palese che gli attuali stipendi assegnati ai maestri comunali possono calcolarsi alla media di 390 a 396 lire per ogni maestro.

Ora, le disposizioni della presente legge portano in sé che il *minimum* dei medesimi stipendi dovrà essere di lire 600 ed il *maximum* di lire 800. Avvertite adunque, o signori, che la spesa di lire 600 paragonata a quella di lire 390 o 396 porterà un aumento del terzo almeno sullo stipendio attuale dei maestri.

E tali stipendi, sommando se non erro, attualmente a lire 3,208,717, l'aumento di spesa che ne ridonderebbe ai comuni sarebbe di lire 1,690,572. A quell'epoca l'aumento domandato ai comuni sortirà dalla borsa degli stessi contribuenti che devono sopperire a tutte le spese dello Stato. Ebbene io domando, se nell'attuale situazione delle nostre finanze, se nella condizione presente dei bilanci comunali non sia almeno da riflettere seriamente prima d'imporre un simile obbligo.

Io so, o signori, che il Ministero, ed insieme a lui l'ufficio centrale, fanno un'osservazione la quale mi sembra essere di qualche peso. Osservano che non tutti i maestri debbono calcolarsi all'aumento di lire 600; perchè molti di questi appartengono alla classe di coloro, i quali non potranno avere più di trecento lire, previsti in uno degli articoli della legge a motivo che, appartenendo a comuni più poveri, o borgate di comuni, la legge autorizza gli stipendi inferiori.

Quest'osservazione però io non la credo seria e fondata, imperocchè, se il Ministero si decide a proporre l'istituzione di scuole normali per il miglioramento della istruzione primaria, è da supporre che egli desideri che la legge abbia il suo possibile effetto. Quindi lo stipendio minimo di lire 600 a 800 deve essere la regola; e lo stipendio di lire 300 attribuito a maestri di borghi, e comunità più povere deve essere l'eccezione; ed il Ministero deve lavorare in tale senso che tutte le comunità possano avere un maestro uscito dalle scuole normali. Infatti il germe di questa disposizione esiste nell'articolo 13, poichè nel caso di concorrenza, ivi è detto che avranno la preferenza i maestri delle scuole normali.

Del resto se il Ministero istituisce scuole; se in queste scuole sono ammessi giovani a spese delle provincie, egli è chiaro per una specie d'affidamento che dovranno poi essere non solo preferti, ma che dovranno trovarsi posti sufficienti onde possano essere provvisti. Quindi nel votare la legge noi non dobbiamo considerare l'effetto solo del momento, dobbiamo considerare la portata futura della medesima. Io credo che un aumento di spesa almeno di un milione sarà fra qualche anno inevitabile ai comuni.

Vi sono poi altre considerazioni molto connesse, come quella che alcuni Consigli provinciali di preferenza desiderarono l'attuale sistema di scuole magistrali e di metodo, credendo che siano molto più utili per i comuni delle loro provincie. In massima però credo che l'idea del Ministero sia savia, e possa ridursi in atto, sempre quando senza soverchi sacrifici si riesca ad avere scuole normali ufficiali da distribuirsi per tutto lo Stato.

Ma si solleva qui un'altra questione più grave e di un ordine superiore, già accennata dall'onorevole Riva, quella cioè della libertà d'insegnamento. Bisogna finalmente scendere su questo terreno, bisogna una volta spiegare che cosa si voglia per libertà d'insegnamento. Signori, io porto opinione che non vi può essere libertà soda e durevole, che le nostre politiche istituzioni non possono gettare salde radici se non esiste una vera, una moderata, giusta e ben definita libertà d'insegnamento.

Cosa sono queste libertà di cui noi siamo tanto gelosi? La libertà individuale; la proprietà inviolabile; l'uguaglianza dinanzi alla legge; la libertà d'associazione; la libertà della stampa, sono tutti nostri diritti che derivano dallo Statuto. Ma, signori, v'ha un interesse più prezioso, una libertà più sacra, quella della famiglia, il diritto di far educare i nostri figli che saranno la speranza futura della patria!

Dunque se si volesse stabilire il monopolio della pubblica istruzione; se si volesse che tutta la nostra gioventù fosse educata alla stessa stregua, cogli stessi principii, nelle stesse scuole, cogli stessi elementi, credo che esisterebbe una vera pressione morale, che sarebbe un compromettere il futuro destino delle nostre libertà.

Io penso, o signori, che noi dobbiamo considerare la nostra libertà da un punto di vista più elevato; noi dobbiamo credere che la nostra gioventù allevata con spiriti generosi, comunque non abbia attinta la sua istruzione nelle scuole ufficiali del Governo, imparerà ad apprezzare le nostre istituzioni, le nostre forme governative, e, nei giorni del pericolo, saprà stringersi intorno ad esse per difenderle.

Fortunatamente tanto l'onorevole ministro della pubblica istruzione, come le precedenti Commissioni senatorie sulla legge della riorganizzazione superiore degli studi hanno a tale proposito fatte dichiarazioni tanto esplicite che io credo inutile di ricordarne qui i termini. Tuttavia giova ritenere che colla legge votata lo scorso anno, fu solennemente proclamato in Parlamento il principio della libertà d'insegnamento; che questo principio fu inserito nell'articolo 2 di quella legge, ma in pratica poi questa libertà non fu ancora attuata.

Eccovi i termini di quella legge:

« Art. 1. L'insegnamento è pubblico o privato. »

Quindi articolo 3:

« Per determinare quali siano le scuole pubbliche, e quali le private si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Finora non fu determinato quali fossero le scuole pubbliche, quali le scuole private.

« Art. 7. Le leggi speciali che provvederanno all'i-

struzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali dovrà esercitarsi. »

Viene quindi l'articolo 9, che diede luogo alle molte e varie discussioni di cui vi ricorderete:

« Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa. »

Ciò adunque prova, a mio avviso, che se la libertà dell'insegnamento fu proclamata dal Governo, se fu riconosciuta dal Ministero, il quale con parole rassicuranti manifestò la sua opinione perchè fosse lasciato il più largo margine a questa libertà, tuttavia in pratica non ebbe ancora il suo compimento.

Ora veniamo alla presente legge.

Noi qui abbiamo scuole normali del Governo, e lodo l'intento, ma queste scuole avranno la privativa, ovvero si avrà diritto di aprirne, di istituirne delle altre? Io non lo credo possibile dacchè l'articolo 13 stabilisce che gli alunni uscenti dalle scuole normali ufficiali dovranno avere la preferenza.

Di più negli articoli successivi con tutto che si accenni ad una certa libertà, si mette la condizione di regolamenti e programmi da emanare, non per legge, come era disposto nella legge dell'anno scorso, ma per decreto reale.

Io, o signori, questa libertà d'insegnamento non la chiedo così assoluta, così sbrigliata che possa recare il minimo nocumento agli ordini stabiliti. Credo che quando una legge definisca veramente entro qual limite i privati e corpi morali potranno aprire scuole tanto per la gioventù, come per l'istruzione di maestri e maestre, allora si potrà al giusto apprezzare la libertà d'insegnamento.

A tale riguardo io non dissimulo una certa qual pena che provavo nel vedere proclamato questo principio in diritto, e poi di mano in mano vedere leggi parziali le quali provvedono sia all'uno che all'altro ramo del pubblico insegnamento, senza che il principio sia tradotto in pratica. Si direbbe quasi che il Ministero non per sentimento di diffidenza, o ciò che non credo possibile, ma per qualche ben grave motivo voglia evitare questa questione: sicchè quando sarà provveduto a tutte le parti dell'istruzione, allora resterà ancora questa da stabilire, e si dirà: vi sono leggi che provvedono, tutto è finito.

Quali siano le considerazioni che muovono il ministro io ne posso argomentare, e sono senza dubbio, di pubblico interesse. Probabilmente la stessa causa che mi ha fatto parlare in senso contrario ad un monopolio gover-

nativo, cioè a che tutta l'istruzione sia totalmente concentrata nell'insegnamento ufficiale, e poca parte rimanga agli istituti privati, quella causa medesima può far sì che il ministro nell'interesse dello Stato creda di dovere paralizzare altre influenze che potrebbero nascere da istituti privati, e che possano pregiudicare quei principii che noi tutti desideriamo di vedere conservati; ma non ho altro argomento per spingere più oltre la questione.

L'onorevole ministro, spero, vorrà darci quelle spiegazioni che a questo riguardo crederà spedienti, ed io mi riservo o nella discussione generale ancora, od in quella degli articoli, di rivenire su questo punto, che reputo molto importante per la tranquillità di coloro, che giustamente desiderano una ragionevole libertà di insegnamento.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Gli onorevoli preopinanti, quantunque riconoscano i vantaggi, che derivare debbono all'istruzione elementare dalla istituzione di buone scuole normali maschili e femminili, tuttavia lamentano che il progetto di legge in discussione non sia pienamente informato al principio proclamato nell'ultima Sessione del Parlamento, quello cioè della libertà d'insegnamento.

Essi anzi si argomentano di trovare in questo schema di legge parecchie disposizioni, le quali invece di allargare l'applicazione di siffatto principio, non farebbero a loro senso che ribadire maggiormente le catene del monopolio. Essi non esitano a dichiarare che il Governo, coll'istituzione di queste scuole, tende a coprire il paese di maestri formati unicamente ed esclusivamente da lui, e di rendere, per così dire, impossibile che altri maestri possano prepararsi in istituti privati. Anzi l'onorevole Di Castagnetto, sollevandosi a considerazioni ancora più generali, ha fatto rimprovero al Ministero di avere in tutte le disposizioni ultimamente emanate, introdotto disposizioni restrittive, le quali urtano grandemente col principio di libertà riconosciuto concordemente e dal Governo e dal Parlamento.

Grave appunto, o signori, è quest'ultimo, come quello che darebbe a credere che il ministro dell'istruzione pubblica abbia una tendenza a mascherare le proprie opinioni e ad eludere un voto solenne sancito con una legge. Vi farete quindi agevolmente capaci, come mi debba premere di respingere da me questo sospetto; il che del resto mi riuscirà molto facile, poichè mi basterà addurvi qualche esempio per dimostrare evidentemente come l'appunto fattomi dall'onorevole Di Castagnetto sia immeritato.

Diffatti non credo si possa citare un solo atto emanato dal Ministero di pubblica istruzione, dopo che io ho l'onore di reggere questo ramo d'amministrazione, il quale contenga prescrizioni che tendano a sancire un monopolio. In quella vece posso con franchezza dichiarare che in tutti i provvedimenti dati puossi riconoscere un'aperta inclinazione ad allargare invece la sfera dell'insegnamento, togliendo parecchi incagli e menomando l'ingerenza governativa. E per vero venne al-

largata la facoltà ai giovani di potere essere ammessi agli esami ed ai corsi, togliendo l'obbligo di frequentare gli stessi corsi in pubblici stabilimenti, come era dapprima sancito, ed invece si statui di non più richiedersi altro che un esame dato ad eguali condizioni e con le medesime norme che si applicano agli allievi provenienti dagli istituti pubblici.

Di più, o signori, si è riconosciuta colla maggiore ampiezza, e si è applicata la massima, che giovani i quali provano con un certificato sottoscritto dal proprio padre o da chi ne fa le veci, di avere non solamente fatti alcuni anni di studio nella casa paterna, ma si pure di averli compiuti fino al secondo anno di filosofia, possano essere ammessi egualmente sia agli esami di magistero, e sia a tutte le carriere, per cui si richiedono questi studi senza cercare più altro, cioè se il padre o chi per esso avesse i titoli legali per insegnare. Si stabilì pure che per essere riconosciuti professore o maestro tanto nelle scuole private, quanto nelle scuole pubbliche non fosse assolutamente necessario, che gli aspiranti abbiano fatti studi pubblici ed acquistato il diploma di capacità; ma che vi potessero pur essere dei titoli equipollenti alla patente: e ciò non lasciato all'arbitrio del Ministero, che sarebbe cosa assurda; ma sì bene al giudizio di quel corpo eminente, che è il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Io potrei ancora citare altri atti del Ministero di pubblica istruzione, che chiarirebbero maggiormente quale sia stata costantemente la sua tendenza, e quali le massime da cui furono ispirati i suoi atti. Ma reputo che quelli accennati bastino per provare almeno che l'accusa mossa dall'onorevole Di Castagnetto, di avere il Ministero dopo la proclamazione del principio della libertà d'insegnamento agito in senso diverso, è insussistente.

**DI CASTAGNETTO**. Domando scusa, io non ho detto che il Ministero avesse agito in senso diverso; giacchè mi rimprovererei in primo luogo di dire una cosa che non penso, ed in secondo luogo sarebbe una mancanza verso l'onorevole ministro. Io ho detto che dopo proclamato il principio della libertà d'insegnamento si erano stabilite disposizioni diverse, ed altro è che il Ministero abbia date disposizioni diverse, altro che siano nella legge, perchè so che le leggi si fanno dal Parlamento.

Ma io dico che tutte le disposizioni di quelle leggi sono restrittive, e che la legge attuale che ci è proposta, è anche essa restrittiva nel senso della legge del 1857.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Se gli appunti dell'onorevole Di Castagnetto non si rivolgono agli atti governativi, ma sì unicamente a quelli legislativi, confesso che non sarei più competente a rispondere alle sue osservazioni le quali sarebbero dirette ad un tempo tanto contro il Ministero quanto contro il Parlamento.

Penso però che sia per lo meno inopportuno il volere ora impegnare una discussione sopra leggi che vennero sancite. E se mi è lecito fare un'avvertenza a tal ri-

guardo, dirò avere la più ferma convinzione che nella legge, a cui pare alludere l'onorevole senatore, non che essersi introdotte disposizioni contrarie al principio della libertà dell'insegnamento, se ne ammisero anzi delle molto favorevoli ad esso, fra cui una cardinale, colla quale si è dichiarato che quanti sono muniti di titoli legali e possono dare prova di moralità, di diritto sono ammessi ad insegnare, con che fu tolto di mezzo l'arbitrio ministeriale prima esistente del concedere o no la facoltà di aprire e tenere scuola. E quella disposizione, o signori per tacere di altre, vi dice che il principio della libertà d'insegnamento non fu più lasciato solo nella sfera delle teorie, ma ricevette bensì un'applicazione estesa e solenne.

Certo che lo stesso principio non si potè allora applicare a tutti i rami dell'istruzione, perchè per riuscire a ciò sarebbe stato mestieri di riformare ad un tratto tutti i rami dell'insegnamento e tutte le leggi preesistenti, la qual cosa era impossibile che si potesse attuare in una sola Sessione.

Vengo ora al progetto che si discute ed alle disposizioni di esso che sono accusate dai preopinanti di tendere al monopolio, e di essere quindi lesive del principio della libertà dell'insegnamento.

Prima di prendere ad esame particolare queste disposizioni, locchè sarebbe forse più opportuno nella discussione dei singoli articoli, mi si permetta di fare un'avvertenza, e direi quasi un'interpellanza agli onorevoli preopinanti.

È massima da tutti ammessa che per risolvere una questione, occorre anzitutto di bene definirla, giacchè sintanto che essa si raggira nel vago e non si circoscrive, è difficilissimo che le parti contendenti possano veramente comprenderla nello stesso senso, e vederla sotto il medesimo aspetto. Ora io porto avviso che se vi è questione la quale richieda una definizione e voglia essere ben determinata, è quella della libertà d'insegnamento.

Una volta che saremo d'accordo sul senso che si vuol dare ad essa ed in quali limiti si voglia contenere, allora sarà il caso di ricercare se veramente le disposizioni di questo progetto di legge urtino col principio su cui essa si fonda.

La libertà d'insegnamento nel suo più ampio significato sarebbe che ognuno avesse la facoltà d'insegnare a qualsiasi classe di persone appartenga, qualunque sia il grado della sua coltura, considerando l'arte dell'ammaestrare come un'industria e quindi applicando ad essa le stesse norme che si invocano e si applicano per la libertà di commercio. Oppure s'intende che questa libertà debba essere regolata e tenuta entro certi confini. Se gli onorevoli preopinanti propendono al primo significato, allora vuol dire che potrà rispondere loro con un ordine di argomenti che si riferisca a questo significato. Se invece essi credono, come penso, che la libertà d'insegnamento debba essere circondata da alcune cautele, allora conviene che spieghino quali sono le condizioni colle quali essi vogliono tutelarla e regolarla. In quanto

a me, o signori, non ho esitato e non esiterei a dichiarare quali sono queste cautele. Dirò di più, che esse vennero in certo qual modo, nella stessa legge sull'amministrazione centrale della pubblica istruzione, già riconosciute.

Nessuno vorrà negare al Governo il diritto di dare un insegnamento ufficiale, e nemmeno quello di sorvegliare l'insegnamento dato da altri affinché non peccchi contro le leggi dello Stato o contro la morale e l'igiene. Or bene, se stabilite che il Governo debba avere un insegnamento ufficiale, per una conseguenza rigorosa dovete pure ammettere in lui il diritto di formare dei maestri atti ad impartirlo.

Che se il Governo dovesse ricercare dai privati il personale necessario per dare l'insegnamento ufficiale, verrebbe a trovarsi in condizioni peggiori assai di quelle dei privati e non potrebbe mai guarentire della bontà dell'istruzione pubblica impartita a nome ed a spese dello Stato. Dunque se voi ammettete l'insegnamento pubblico ufficiale dato dallo Stato, di necessità dovete ammettere in esso il diritto di stabilire delle scuole normali per formare dei maestri.

Ma voi direte che il Governo non vuole limitarsi a formare maestri per l'insegnamento ufficiale, che invece vuole imporre i suoi maestri anche alle scuole private. E qui comincia la serie degli errori in cui credo siano caduti gli onorevoli oppositori. Colla domanda di istituire scuole normali, il Governo non tende che a preparare maestri per le scuole pubbliche, cioè a dire per le scuole le quali o dipendono direttamente dal Governo, o sono sostenute a spese dei comuni.

Ma esso non intende punto imporre i maestri che formerebbe alle scuole private. Gli insegnanti per tali scuole sono liberi di formarsi privatamente e loro non si richiede altro dal Governo fuorchè sostengano certi esami sotto determinate condizioni. Ora io non credo che la libertà d'insegnamento, quale è concepita dagli onorevoli preopinanti, voglia escludere il diritto del Governo di dare gli esami. Dunque se voi concedete questo, il Governo non domanda di più, giacchè non chiede dove questi maestri abbiano studiato, chiede ad essi unicamente prima di dare loro il diritto di insegnare, che cosa abbiano imparato.

Mi pare adunque che questa sia un'applicazione d'una discreta libertà d'insegnamento. Sarebbe monopolio qualora il Governo non ammettesse alcuno all'esame, se prima non ha fatto il corso nelle scuole governative. Allora comprenderei che si potesse chiamare monopolio, ma non mai può dirsi questo quando il Governo si limita unicamente a riconoscere le capacità che possono avere acquistato coloro che vogliono darsi all'insegnamento tanto pubblico, quanto privato.

Ma la legge attuale, o signori, ostende maggiormente ancora l'applicazione del principio di libertà dell'insegnamento, giacchè questa legge non solamente non chiede conto alcuno agli allievi maestri dei corsi che hanno fatto, se i loro studi furono diretti da maestri approvati, o sotto forme determinate, ma ammette an-

che i maestri, formatisi privatamente, all'insegnamento pubblico, li ammette nelle stesse scuole governative, in quelle dei comuni e delle provincie. Solo si stabilisce una preferenza per gli allievi delle scuole normali. Ma sapete voi quale sia questa preferenza? Essa sarebbe data a *parità di merito*. Quando cioè dagli esami possa risultare che un allievo delle scuole normali abbia dimostrato maggiore capacità o almeno eguale capacità di un allievo venuto da altra scuola qualsiasi, esso avrebbe la preferenza. Onde ben vedesi che questa si limita a casi rari, ben determinati e, pare a me, per considerazioni ragionevoli e giuste; giacchè quando le condizioni di capacità e di moralità siano eguali nei due candidati, non deve sicuramente fare meraviglia che il Governo preferisca quell'allievo che per due o tre anni è stato sotto gli occhi dei propri funzionari, e di cui esso ha potuto conoscere la condotta, i progressi, e quindi è meglio in grado di rispondere di lui.

Tale disposizione, sia che si voglia considerare sotto l'aspetto della disciplina, come sotto l'aspetto della capacità, mi pare sia ragionevole. Giacchè, o signori, non mi negherete che gli esami che si danno, per quanto possano essere rigorosi e prolungati, in genere non basteranno mai da per sé a dare una guarentigia assoluta della capacità di un insegnante. Ma in quella vece, quando i professori che debbono dare quest'esame, oltre delle prove di capacità date in esso dal candidato ne hanno altre per conoscere che egli ebbe una buona condotta, e si applicò allo studio con diligenza, certo possono emettere un giudizio più fondato.

Vogliate, o signori, esaminare ben bene la disposizione che stabilisce questa preferenza, e vedrete come non si possa accusare di monopolio, poichè è fondata sopra motivi e sopra considerazioni, le quali ne dimostrano la necessità, e per ragione di scienza, e per ragione anche di disciplina.

Vi sono poi considerazioni che io metto in secondo ordine, le quali però vengono in sussidio a queste disposizioni, e sono che quando voi avete ammesso l'utilità e la convenienza, direi quasi la necessità di stabilire scuole normali per migliorare l'insegnamento elementare, dovete allora circondare queste scuole di tali condizioni che possano assicurare loro una prospera esistenza. Del resto tanto varrebbe il non istituirle. Ora egli è necessario che facciate l'anzidetta preferenza a favore degli allievi che le frequenteranno ed i quali sono preventivamente obbligati ad un corso di due o tre anni, mentre gli altri rimangono liberi di studiare pel tempo che vogliono ed in quel modo che loro talenta.

Non vi pare che questi allievi i quali si costringono a quest'impiego di tempo e ad una maggiore spesa debbano anche ottenere qualche vantaggio? E se voi non lo concedete, non temete che queste scuole rimarranno se non deserte almeno poco frequentate?

È vero che si dice dall'onorevole Riva che non mancherà mai a queste scuole un numero sufficiente di allievi perchè possano esistere ed anche prosperare; giacchè vi sarebbero sempre gli allievi a posti gratuiti. Ma

il numero degli allievi ai posti gratuiti se è scarsamente sufficiente per impedire che la scuola sia quasi deserta, certamente non potrà mai essere tale a fare sì che si desti un'emulazione nella scuola medesima. È necessario che fra gli allievi a posti gratuiti e gli allievi paganti o esterni vi sia emulazione e questa non avrebbe luogo qualora la scuola fosse limitata onninamente ai primi.

Il vantaggio segnalato degli allievi a posti gratuiti consiste particolarmente in ciò che essi servono, direi così, di esempio agli altri; perchè la disciplina maggiore che deve regnare fra di loro (tanto più se si stabiliranno dei convitti) si trasfonde negli allievi esterni e ne promuove un maggiore profitto. Questo è lo scopo principale che il Ministero si prefigge collo stabilimento delle piazze gratuite. Ma certamente qualora queste scuole fossero limitate unicamente agli allievi a posti gratuiti non potrebbe veramente essere loro assicurata una lunga e prospera esistenza.

Dunque, o signori, mi pare di avervi dimostrato che non esiste monopolio tra Governo e privati; che i privati conservano la massima libertà per stabilire scuole normali, per preparare allievi a prendere gli esami, e non vi sarà mai nessun impedimento a che queste scuole possano più o meno largamente istituirsi dai privati.

Sfido chiunque a provarmi che tra le scuole del Governo e le scuole private esista monopolio, salvo il caso di cui vi tenni discorso poco fa, e che dimostrai essere ben lontano dallo stabilire per sé un monopolio circoscritto nei limiti in cui si trova nella legge medesima. Eppertanto è con tutta sicurezza che può dirsi che il principio della libertà d'insegnamento è applicato ampiamente per quanto riguarda ai privati.

Ma si osserva che non si può dire lo stesso relativamente ai comuni ed alle provincie. Si osserva che il Governo, mentre accorda ai privati la facoltà di stabilire scuole normali a loro piacimento e di preparare alunni agli esami magistrali, restringe questa facoltà per i comuni e per le provincie, giacchè non è espresso nella legge che i comuni possano stabilire scuole magistrali del grado inferiore locchè include pure di non stabilirne del grado superiore; e quanto alle provincie, si restringe la facoltà loro conceduta alle scuole normali inferiori.

Io qui, o signori, convergo pienamente cogli onorevoli preopinanti che le facoltà dei comuni e delle provincie si trovano alquanto circoscritte; ma con ciò non vedo fatta violenza al principio della libertà d'insegnamento.

Quali sono le spese che i comuni e le provincie sono abilitate a fare? Quelle che si richiedono per il bisogno del pubblico servizio, che sono fondate sopra considerazioni d'interesse pubblico.

Vorreste voi considerare i comuni e le provincie come considerate gli individui, i privati, e ne farete valere le stesse ragioni in tutti i loro atti? Io credo che non vi sia Governo, nemmeno in Inghilterra, che spinga le cose a questo punto.

Non bisogna dimenticare che i comuni e le provincie ricevono un'esistenza dallo Stato, la quale deve essere determinata da certe condizioni, e che essi non possono mai trovarsi in urto coll'interesse pubblico o con quello del Governo. Tutta volta che si crea un ente particolare, si circoscrivono sempre le sue attribuzioni e non mai gli si lascia quella facoltà d'azione che si lascia al privato; cioè si circoscrivono le sue attribuzioni allo scopo per cui fu quest'ente creato.

Ora, vediamo se le restrizioni messe nella legge riguardo alla facoltà di stabilire delle scuole magistrali, urtano contro lo scopo e contro l'interesse di quest'ente morale.

Mi sarà facile, o signori, provarvi che non ci è nessun interesse di questi enti morali vulnerati dalla presente legge e che anzi sarebbe dannoso il lasciar loro più ampia facoltà di stabilire quanto ai comuni, delle scuole sia superiori che inferiori, e quanto alle provincie delle scuole magistrali superiori; e che ciò non farebbe che duplicazione di spesa e farebbe nascere una collisione che tra le scuole governative e quelle comunali e provinciali.

Voi trovate assurdo che i comuni non abbiano il diritto di stabilire delle scuole magistrali. Ma, io vi domando se può essere nell'interesse di un comune di stabilire una scuola magistrale per provvedere alle scuole del proprio comune.

Prendete un comune dei più cospicui, dei più popolati, prendete anche la capitale del regno, e voi vedrete che il numero delle scuole elementari ivi aperte non consiglierebbe di certo mai di mantenere una scuola magistrale.

Dunque quale interesse vi può essere nel comune di stabilire questa scuola? Forse per fare una speculazione? Ma volete permettere che i comuni facciano speculazioni? Forse per contrapporsi all'influenza di un altro partito? Ma volete voi anche ammettere che i comuni possano, sotto mire politiche o religiose, stabilire delle scuole in urto colle scuole private?

Direte essere per fare un contraltare alle scuole del Governo. Ma io non posso nemmeno ammettere che i comuni debbano aprire scuole per solo scopo di stabilire principi che siano contrari al Governo. Dunque non trovo uno scopo ragionevole, utile, necessario ai comuni per stabilire queste scuole, salvo che vogliate ciò fare per promuovere gli interessi privati, il che nessuna legislazione ammette, meno ancora la nostra.

Le stesse considerazioni poco presso si possono applicare alle provincie. È vero che per le provincie si è accordata la facoltà di stabilire delle scuole magistrali inferiori. Ma perchè, o signori, si è accordata questa facoltà? Appunto per le considerazioni che in parecchie provincie le scuole normali governative non sarebbero sufficienti per fornire quel numero di maestri elementari del grado inferiore che è necessario alle medesime, essendovene parecchie le quali, per la tenuità degli stipendi dati ai maestri, non che per il frazionamento dei comuni non potrebbero certamente essere sicure che le

scuole normali fossero bastanti a preparare un numero adeguato di maestri per tutte le loro scuole primarie.

Dunque voi vedete che qui questa facoltà alle provincie si è data nell'interesse delle provincie stesse, e per conseguenza sta sempre fermo il principio che, tuttavolta che un corpo morale ha l'interesse di fare una spesa per stabilire una scuola, debbe essere dovere del Governo, direi quasi diritto delle provincie, di poterla liberamente fare.

Ma queste considerazioni non le possiamo più fare per le scuole magistrali superiori. Qui, o signori, troveremo gli stessi motivi per cui si rifiutò ai comuni di stabilire scuole elementari sia del grado inferiore che del superiore.

Qual è la provincia che attualmente possa contare più di 30 o 40 scuole elementari superiori? Io ammetto e confido che per l'avvenire questo numero crescerà; ma non sarà mai tale da rendere necessario alle provincie di stabilire una scuola normale del grado superiore. Attualmente, come osservò l'onorevole relatore della Giunta, non vi esistono che circa 350 scuole elementari superiori per tutto lo Stato.

Ora ben vedete, o signori, che le 12 scuole normali che si stabiliranno, abbondantemente provvederanno al reclutamento degli insegnanti necessari e anche di un numero assai maggiore, ancorchè il numero delle scuole superiori, salisse in pochi anni a 1000 o 1500. Ecco per quali cause il Ministero ha creduto di non accordare ai comuni la facoltà di stabilire scuole normali sia inferiori che superiori, come ha rifiutato alle provincie quella di stabilire delle scuole elementari superiori.

Ma mi pare che queste ragioni per nulla osteggino la libertà d'insegnamento, giacchè io non ammetterò mai (e credo che pochi ammetteranno) che provincie e comuni possano stabilire delle scuole, fare delle spese per puro interesse materiale, per speculazione, per gareggiare colle scuole del Governo o del clero, o con quelle dei privati.

Proclamando la libertà d'insegnamento io non comprendo poi come vogliate favorire lo stabilimento di tante scuole pubbliche, perchè in fin dei conti le scuole delle provincie e le scuole comunali saranno sempre pubbliche, e o direttamente, o indirettamente dipendenti pur sempre in gran parte dallo Stato così che quanto più moltiplicate queste scuole tanto più stabilite un monopolio, perchè impedisce assolutamente che i privati possano fare loro concorrenza.

**DI CANTAGNETTO.** Domando perdono, io non ho parlato nè di scuole provinciali nè di scuole comunali ma di quelle private.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Lo so, ma io rispondo ad entrambi gli opposenti. Il senatore Riva ha osteggiato alcune disposizioni della legge perchè vien tolta per esse ai comuni ed alle provincie la facoltà d'istituire queste scuole normali, e siccome veramente questo è l'appunto più serio, e che abbia l'apparenza di maggiore verità, è perciò che io mi sono esteso alquanto nel confutarlo facendo notare quali

sarebbero le conseguenze di questa concessione fatta ai comuni ed allargata alle provincie.

Con tutto ciò, o signori, io credo, che l'ufficio centrale non abbia errato quando per organo del suo onorevole relatore ha detto che in casi particolari il Governo potrà anche accordare ad una qualche provincia la facoltà di stabilire una scuola normale del grado superiore. Io non trovo che nessuna disposizione di questa legge osti a che il Governo dia questa facoltà.

Se si fossero conservate le disposizioni relative quali erano nel primitivo progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei deputati, troverei fondata la considerazione dell'onorevole Riva perchè allora il Governo chiedeva di riservare a sé la facoltà di potere accordare alle provincie scuole normali di grado inferiore; di modo che qualora questa disposizione fosse stata ammessa, ne sarebbe conseguitato che essendo limitata questa facoltà accordata per legge al Ministero alle sole scuole inferiori, non avrebbe potuto allargarla con concedere lo stabilimento di scuole normali superiori.

Ma come è ora modificata questa disposizione, cioè a dire nel senso che è devoluta di diritto alle provincie la facoltà di stabilire tali scuole del grado inferiore, veramente non veggio che per ciò sia spogliato il Ministero della facoltà di dare l'autorizzazione per lo stabilimento di scuole magistrali del grado superiore, poichè nel silenzio della legge vivono le attuali disposizioni legislative. Ora nella legislazione attuale è già data al Governo la facoltà di accordare le scuole tanto per il grado inferiore quanto per il grado superiore.

Nel progetto di legge attuale si modificano le disposizioni esistenti in questo senso, che invece di lasciare entrambe le facoltà al Governo per accordare queste scuole se ne sottrae una, quella cioè relativa allo stabilimento di scuole elementari inferiori e se ne investono direttamente le provincie.

Ma al Governo rimane l'altra facoltà di accordare lo stabilimento di scuole normali superiori: e questa interpretazione, la quale mi pare sgorga chiaramente dal raffronto delle diverse disposizioni legislative, è stata anche ammessa dall'altro ramo del Parlamento; dimodochè io credo che per quanto dipenderà da me, di poterne servire, se non viene modificata nel progetto attuale.

Dunque ammettendo che vi possa essere una provincia in determinate condizioni da richiedere nel proprio interesse lo stabilimento di una scuola normale superiore, oppure supponendo il caso di parecchie provincie costituenti una divisione, che volessero stabilire di queste scuole, io non vedo che vi sia un'opposizione nella legge, e che il ministro sia spogliato della facoltà di poterla accordare.

Passerò ora alle considerazioni che riflettono la spesa. L'onorevole Di Castagnotto cominciò a combattere il presente progetto di legge sotto l'aspetto finanziario; egli crede ed a ragione che nelle attuali condizioni delle nostre finanze non bisogna ammettere con molta facilità delle spese nuove, giacchè abbiamo piuttosto biso-

gno di risciare le spese già esistenti, e non di aggiungerne altre. Difatti osservava, che il Ministero diede un segnalato esempio nell'altra Camera col differire una spesa ingente, come quella che era richiesta per la costruzione di un nuovo arsenale marittimo alla Spezia.

Il Ministero non ha nulla a contraddire a questo riguardo: egli ha anche ammesso, e per iscritto ed a voce la convenienza, la necessità, direi, di progredire assai cautamente nelle cose di finanza, e trattenersi da tutte le spese che non sono raccomandate da un'assoluta necessità di servizio, oppure che non sono convenienti alle finanze medesime per provento immediato che ne avverrebbe.

Ma io credo appunto che questa spesa per le scuole normali sia assolutamente necessaria, e che sarà feconda di vantaggi grandissimi alla pubblica istruzione popolare. Io sono convinto, e non da oggi ma da parecchi anni, che se non si trova mezzo di migliorare la classe dei maestri elementari, verrà tempo (e non sarà molto lontano) in cui avremo molto a pentirci, non solamente perchè a rilento andrà diffondendosi l'istruzione fra la classe del popolo, ma anche perchè non si otterranno i progressi che se ne attendono sotto altri riguardi, sotto quelli cioè della civiltà e della moralità, che debbono stare a cuore certamente ad ogni buon cittadino.

Non dissimuliamoci, o signori: se si fece troppo in fretta quel che si fece; e quando si agisce in fretta, è difficile che si agisca sempre bene. L'avidità, lodevole se si vuole, di provvedere nel più breve tempo possibile all'insegnamento nei diversi comuni dello Stato spinse le autorità scolastiche ad agevolare l'acquisto di una patente, di un diploma per potere essere maestro.

Io comprendo come in quei tempi sarebbe stato difficile di potere fare diversamente; almeno si sarebbe richiesta una resistenza molto forte, la quale avrebbe anche suscitato gravissimi reclami, se si fosse voluto frenare quel desiderio di avere maestri in numero sufficiente per impartire l'istruzione. Ma appunto per questo si dovevano diminuire le esigenze per parte delle autorità scolastiche, ed accordare facoltà d'insegnare a molte persone le quali non avevano tutti i requisiti, e che sceglievano generalmente quella professione non tanto per inclinazione, quanto per avere un pezzo di pane con cui provvisoriamente provvedere al proprio sostentamento, colla idea fissa però di abbandonare l'insegnamento appena si fosse innanzi a loro aperta la via per uno stato più vantaggioso.

Dunque, o signori, noi dobbiamo cercare di rimediare alle conseguenze di questi fatti, e non vi si può diversamente sopperire se non coll'istituire buone scuole normali, nelle quali venga in partita agli allievi non solo l'istruzione necessaria per apprendere a leggere e scrivere, ma anche e principalmente per farli buoni educatori.

Questo è lo scopo delle scuole normali, ed in tutti i paesi civili si riconobbe questo bisogno, e tutti convennero nello stesso sistema, il che mi pare costituisca una

autorità così solenne, e tanto rispettabile da indurre qualsiasi persona ad imitarla. Dunque, quando si tratta di provvedere ad una cosa di tanto momento, possiamo noi arrestarci per una spesa di 70 a 80 mila lire, la quale però sarà per ora ripartita nei tre primi anni?

Credo, o signori, che noi faremmo un cattivo calcolo, qualora per risparmiare questa spesa, si volesse maggiormente ritardare ad ottenere quel beneficio, che a ragione possiamo aspettarci dall'istituzione di buone scuole normali. Quindi mi pare che le considerazioni finanziarie debbano cadere il posto a quelle che io testè vi ho esposte, non che a quelle che voi saprete ancora meglio di me rappresentarvi alla mente.

In quanto poi allo stipendio di 600 lire che si stabilisce per i maestri, taluni hanno istituito calcoli tali da creare una spesa totale di un milione o di un milione e mezzo, quando sia generalizzata in tutte le scuole; ma io credo che questi calcoli siano fondati sopra una base non guari esatta. Prima di tutto io oppongo l'impossibilità che dalle dodici scuole normali governative possano uscire tanti maestri, quanti sono i comuni, o per meglio dire le scuole dello Stato: potranno queste scuole provvedere ad una parte, lo concedo, ma non mai alla totalità; ed anche a questa parte si provvederà non immediatamente, ma in una sequela più o meno lunga d'anni; giacchè se avrà luogo di mano in mano questo aumento di stipendio, cosa che succederà sensibilmente, ciò costituirà una somma di qualche riguardo, dopo un periodo di 10, 12, 15 o 20 anni, ed io spero che poco a poco i comuni saranno in grado di fare fronte anche ad una spesa di 600 lire.

Ma anche in questo caso, signori, osservate che è sempre fatta una distinzione tra maestri di comuni che hanno una popolazione superiore, e maestri di comuni che hanno una popolazione inferiore, che per la seconda

categoria dei maestri non si prescrive l'obbligo di avere maestri normali, e neppure si stabilisce l'obbligo di assegnare loro uno stipendio di lire 600.

Inoltre si soggiunge che saranno i comuni tenuti a pagare queste 600 lire, quando l'autorità governativa avrà riconosciuto che essi hanno i mezzi sufficienti a ciò. La nostra legislazione stabilisce l'insegnamento elementare come obbligatorio nei comuni: ammessa l'obbligazione dell'insegnamento, ne viene per conseguenza che essi debbano pagare i maestri secondo i propri mezzi. Ora ripeto, non è che nel caso in cui i comuni possano pagare questa somma, che l'autorità governativa potrà loro imporla. Dunque ben vedete che entro questi limiti non vi ha pericolo che una tale spesa possa eccedere le facoltà dei comuni stessi, e che possa ingenerare un aggravio insopportabile.

Mi pare di avere detto sufficientemente per dimostrare che il progetto attuale non pecca contro la libertà d'insegnamento, perchè tende unicamente a provvedere all'insegnamento ufficiale dello Stato; che nello stesso tempo lascia larghezza ai privati di concorrere anch'essi col le scuole normali, per formare dei maestri, non solo per le scuole private, ma anche per le scuole pubbliche; che la spesa che si richiede non è tale da dovere fare ristare il Senato a concederla, avuto particolarmente riguardo al grande beneficio che a ragione possiamo aspettarci dallo stabilimento di queste scuole normali.

**PRESIDENTE.** Essendo l'ora un poco avanzata, credo essere intendimento del Senato di rimandare la discussione a domani. Io esorto i signori senatori presenti di trovarsi alle due, onde si possa fare maggiore cammino nella discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

-25-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Sunto di petizioni — Dichiarazione del senatore Di Pollone riguardo alla stenografia — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari — Appunti del senatore Di San Marzano — Osservazioni del senatore Musio — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Riassunto del senatore Mameli, relatore — Considerazioni del senatore Gioia — Chiusura della discussione generale — Votazione degli art. col. 1, 2, sino al 9 — Proposizione di riserva del senatore Riva all'articolo 9 — Votazione degli articoli 10 sino al 12 — Emendamento del senatore Riva all'articolo 13 — Interpellanza del senatore Di Castagnello relativa a quest'articolo — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica all'interpellanza ed obiezioni del medesimo all'emendamento del senatore Riva, che lo ritira — Adozione dell'articolo 13 — Nuovo emendamento del senatore Riva all'articolo 14 — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — L'emendamento è ritirato — Adozione degli articoli 14, 15 al 18 che completa la legge — Incidente sulla composizione dell'ufficio centrale per lo schema di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate — Risultamento della votazione della legge per l'istituzione di scuole normali, ecc.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, e più tardi il presidente del Consiglio.)

**QUARELLI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2690. Gianì Giuseppe consigliere comunale di Godiasco, provincia di Voghera. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2691. L'avvocato Enrico Prandi ripete le sue istanze presso il Senato onde ottenere un qualche provvedimento in suo favore.

### DICHIARAZIONE DEL SENATORE DI POLLONE RIGUARDO AL SERVIZIO STENOGRAFICO.

**DI POLLONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Di Pollone ha la parola.

**DI POLLONE.** Ieri ho fatto in presenza del Senato qualche lagnanza sul modo con cui la stenografia aveva disimpegnato il suo ufficio. Il direttore della medesima mi ha fatto sentire che, ritenuto da pietoso ufficio presso il letto della sua madre moribonda, non aveva potuto vigilare al buon andamento della stampa della seduta a cui io faceva allusione: quindi io dichiaro che questo fatto essendo vero e reale, la responsabilità del direttore capo della stenografia è affatto estranea ai rimproveri che io ho fatti, e non concernono che coloro i quali in posizione subordinata avrebbero dovuto surrogarlo.

### SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ISTITUIRE SCUOLE NORMALI ONDE FORMARE MAESTRI E MAESTRE ELEMENTARI.

**PRESIDENTE.** La parola sul progetto di legge posto all'ordine del giorno spetta al senatore di San Marzano.

**DI SAN MARZANO.** Signori, poco avvezzo a motivare il mio voto, sono obbligato di farlo in oggi, trovandomi per mia sventura dissenziente in una Commissione dove siedono personaggi così competenti nella materia che stiamo discutendo.

Per indole e per occupazioni avute sono poco amante di questioni vaghe e non precise. Abbandonerò dunque le astrazioni della libertà d'insegnamento e mi atterrò a qualche disposizione positiva della legge.

Io vi trovo stabilito in modo assoluto il principio del monopolio che non vorrei vedervi introdotto, come non lo fa sinora per riguardo ai maestri delle scuole elementari, e che bramerei perciò di potere escludere. Difatti, che cos'è il monopolio delle scuole? Si è il mettere nelle mani del Governo ed a sua disposizione la totalità o la quasi totalità delle medesime.

Ora, se le scuole normali, di cui trattiamo, saranno stabilite, come propone la legge, ed avranno lo sviluppo che si deve aspettare, quale io di tutto cuore loro auguro, è certo che la quasi totalità dell'insegnamento elementare verrà dalle scuole normali dello Stato; nè mi commuove l'eccezione ed il privilegio delle scuole private, poichè si sa che le scuole elementari di un paese consistono nelle scuole comunali.

Esiste bensì qualche eccezione nelle città ed a favore di chi è ricco, per qualche scuola privata; ma in generale la massa dei giovani di un paese frequenta le scuole comunali; epperò, in un paese come il nostro, dove la scuola comunale è compresa sotto il nome di scuola pubblica, è chiaro che la privativa che la legge accorda a queste scuole normali ed ai suoi alunni forma un vero privilegio a favore di quasi tutte le scuole dello Stato.

Io confesso schiettamente che reputo non soltanto utile ma necessario che gli ecclesiastici continuino ad avere quella parte che hanno avuto sinora nelle scuole elementari comunali; la legge invece tende se non per iscopo, per risultato finale ad escluderli legalmente, compiutamente. Nè mi si dica che potrebbero i vescovi istituire scuole normali, siccome alcuni già fecero.

Io desidererei che si potessero istituire queste scuole normali nei seminari vescovili, come esistono pure in altri paesi, perchè credo anche io che una parte del clero maestro poco bene adempia al suo compito.

Ma a che servirebbero, o signori, quando la legge stabilisce in principio che il laico uscito dalle scuole normali dello Stato ha la preferenza sull'ecclesiastico che viene da quelle del vescovo? Nè mi si opponga che i preti possono anche frequentare queste scuole, giacchè riesce loro impossibile di attendervi. Infatti qual sarà quel chierico di 19 o 20 anni che potrà frequentare queste scuole? Sarà forse possibile più tardi che alcuni possano frequentarle, ma non certamente durante i loro studi.

Rimane dunque chiaro che a tenore della legge di cui si tratta, verrà data la preferenza agli alunni delle scuole normali dello Stato per tutti i posti delle scuole comunali, la qual cosa costituisce nella materia un vero monopolio che a mia coscienza non esiste in altri paesi. E qui cade in acconcio l'avvertire che non è esatto quanto si dice che noi stiamo facendo una cosa che trovasi già stabilita in altri Stati d'Europa. Questo posso asserire a conforto di chi volesse concorrere nelle mie idee circa al cambiamento di questa disposizione di legge. Difatti si sono citati vari paesi, e le leggi di quelli che vennero recate ad esempio, da me consultate, trovansi interamente in opposizione a quanto si vuole stabilire.

Di Francia non occorre dire, perchè le scuole normali istituite nei dipartimenti non costituiscono alcun privilegio. Io ammetto tuttavia che da noi le scuole normali debbano costituire privilegio, ma vorrei che questo fosse eguale per le scuole normali dello Stato, come per le ecclesiastiche che si possono stabilire.

Ecco i termini della legge francese del 1850:

« Tout français âgé de 21 ans accomplis, peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire public ou libre. » (Si sa che in Francia chiamano libero le scuole private) « s'il est muni d'un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage » (che vuol dire tre anni di esercizio da praticante in una scuola) « par le diplôme de bachelier » (che equivale al magistero presso di noi), « par un cer-

tificat constatant qu'il a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat, enfin par le titre de ministre d'un des cultes de l'Etat. »

Ognuno vede adunque che in Francia la scuola normale non dà privilegio, e quando pure lo desse non costituirebbe un'esclusione a danno di tutti quelli che sono sacerdoti, oppure hanno preso semplicemente il magistero.

Riguardo al Belgio avete visto dalla relazione in che consista la legge. Non vi è nessun obbligo, toltone che per le scuole normali generali, siano esse pubbliche, ovvero private. Ciò è quanto io domando, che vi sia privilegio per le scuole normali, ma non sia esclusivo per le scuole normali dello Stato. Inoltre poi nella legge belgica sta anche scritto:

« Toutefois les Conseils communaux pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas l'accomplissement de cette condition. »

Questo però esiste a un dipresso anche nelle nostre leggi. Veniamo all'Austria, cioè in Lombardia (poichè ignoro in tale fatto la legislazione delle altre provincie dell'Austria).

Esiste bensì ivi per le scuole di metodica e di pedagogia, una specie di privilegio. E per altro detto che mentre i laici i quali aspirano ad essere maestri elementari debbono avere assistito ai corsi di metodica e di pedagogia, gli ecclesiastici ne vengono dispensati tuttavolta che presentino un certificato di avere fatto il corso di catechetica, e di pedagogia nel quarto anno della classe teologica. Questo, lo ripeto, è quanto bramerei almeno che le scuole normali le quali venissero stabilite dai vescovi nei loro seminari competessero con le scuole normali dello Stato.

Veniamo finalmente alla tanto decantata Prussia, dove pare che sia l'apogeo delle leggi di istruzione pubblica. Vediamo cosa è stabilito in Prussia. Non ho avuto le leggi prussiane in mano, ma ho letto Parola e Botta del pubblico insegnamento in Germania.

« Per coloro i quali negli studi superiori nell'arte pedagogica sono convenientemente istruiti, deroga sovente la legge all'obbligo del seminario. Imperocchè primo pensiero del Governo si è avere buoni maestri e niun inciampo vuol posto alla libertà e alle condizioni individuali. Quindi anche i non allievi seminaristi sono ammessi agli esami di diploma purchè muniti dei seguenti documenti:

« 1° Certificato medico di salute; 2° Esposizione della vita del candidato anteriore al suo concorso da lui medesimo scritta e legalmente comprovata; 3° Attestato delle autorità civili ed ecclesiastiche di probità, di buona fama e di retti costumi. »

Rimane pertanto chiaro che il privilegio che si tratta di stabilire nel progetto in discorso a favore delle scuole normali dello Stato riuscirebbe cosa nuova nè ancora praticata fino adesso. Almeno quanto a me non conosco altro paese dove esista una simile esclusione. Per conseguenza io mi conformo alla proposta dell'onorevole Riva, riservandomi alla discussione dell'articolo 13,

quando si concreterà la di lui proposta, di concorrervi in più positivi termini.

**MANELLI, relatore.** Se vi sono altri che intendono prendere parte nella discussione generale, io prenderò la parola dopo per farne il riassunto.

**MUSIO.** Intendo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il senatore Musio ha la parola.

**MUSIO.** Ieri l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica rispondendo agli onorevoli Riva e Di Castagnetto, gli interpellava a dichiarare in qual senso essi intendevano la libertà d'insegnamento. E prevenendo la loro risposta egli distingueva la libertà dell'insegnamento da quella del commercio, dicendo illimitata quella del commercio e dell'industria, ma limitabile necessariamente quella dell'insegnamento.

Mi duole che io non possa sottoscrivere a questa distinzione. In punto di libero insegnamento, tre grandi epoche storiche ci si parano avanti. La prima fu appellata e fu di fatto una vera repubblica letteraria. Questa frase non esprime un concetto metaforico ed astratto, ma esprime un concetto reale e concreto, poichè in quella prima epoca gli studiosi ed insegnanti costituivano un mondo a parte. Veruna specie di autorità poteva penetrare nell'Università degli studi. Rettori, maestri, non erano l'emanazione di alcuna autorità governativa: erano l'applicazione libera del principio elettivo: tutto vi era retto a libertà. La dottrina in balia di liberi studi era improntata al progresso della mente. Questa prima epoca ha creato quei sommi che fuggendo la barbarie e l'ignoranza hanno ricostituita la scienza e la civiltà.

La seconda epoca è quella in cui la Chiesa, guidata da ottimo fine, volle intramettersi nell'insegnamento. Un Aristotile raffazzonato all'araba era il libro prescelto allo scopo di proteggere la santità delle dottrine, di promuovere il progresso filosofico dello spirito umano. Quanto era contrario a questo libro era dottrina perniciosa, empia, proscritta. Gli scrittori furono perseguitati fino al rogo; ma nulla valse ad arrestare lo spirito umano, e questa epoca che si sforzava tutta per impedire ogni libertà intellettuale finì con creare Lutero e la libertà del pensiero religioso.

La terza epoca è quella in cui la libertà del pensiero religioso andava ingenerando la libertà del pensiero politico. A questa vista tremarono i Governi e vollero associare i loro sforzi a quelli dell'autorità ecclesiastica contro il libero insegnamento. I danni della compressione governativa furono tremendi del pari che quelli della compressione ecclesiastica, e la teoria dei diritti dell'uomo vittoriosa nelle scuole, vittoriosa nell'Assemblea del 1789 compì la sua vittoria, rovesciando i Governi che la vollero soffocare.

Io spero che il signor ministro vorrà togliere la prima di queste tre epoche a norma del suo Ministero. Ma se egli è di questo avviso, allora io non so capire la distinzione fra la libertà di commercio ed industria e quella dell'insegnamento.

La libertà del commercio consiste nel libero uso delle

nostre cose, la libertà dell'industria consiste nel libero esercizio dei sensi ed organi del corpo umano; queste due libertà sono due fatti della natura, sono due fatti superiori ad ogni potestà umana, ed il legislatore, il quale volesse imporre dei vincoli alla libertà del commercio e dell'industria, attenterebbe alle sorgenti prime dell'attività umana, attenterebbe all'uomo ed alla natura.

Ma se il commercio e l'industria sono liberi perchè emergono da due fatti della natura, e perchè consistono nel libero esercizio dell'uomo e nel libero uso delle sue cose, a più forte ragione io credo che debba essere libero l'insegnamento che si risolve nella libertà del pensiero e della parola, e tocca alla sorgente prima della umana autonomia, tocca a quella parte in cui l'uomo è solo in relazione con Dio, e tocca alla vita intima dell'animo suo.

È vero che il signor ministro per giustificare la limitazione dell'insegnamento libero ha invocato gl'interessi dell'igiene, della scienza e della morale; ma quanto alla igiene, più che nelle cure di qualunque Governo, si può riposare tranquilli nell'amore dei genitori pei loro figli: quanto alla scienza certamente io non posso ammettere la competenza governativa, e quando l'autorità ha voluto intramettersi per giudicare la scienza, allora non ha fatto che riprodurre il giudizio contro Galileo.

Nemmeno io mi commovo all'idea di proteggere la morale: la morale ha una protezione più alta, ha una protezione più nobile, una protezione maggiore che quella dei Governi, ed è la coscienza del genere umano. Quando l'autorità ha voluto intramettersi a giudicare la morale, allora corse il pericolo di condannare novellamente Socrate come un empio. E poichè sono caduto nella storia greca, io prego il signor ministro a ricordare come in Grecia non era posto alcun limite al libero insegnamento, e come colà abbiano fiorito le scuole di Pitagora, di Platone, quelle grandi scuole che ancora oggidì amaestrano il mondo incivilito. Con questo metodo solamente potrà la mente italiana ottenere quell'ampio svolgimento che può da discepolo farla ritornare maestra.

E siccome la distinzione del signor ministro si opporrebbe a quanto la storia insegna, e quanto la ragione potentemente conferma, perciò io spero che egli vorrà recedere dalla sua distinzione, che non sarebbe nè giuridica, nè filantropica, nè italiana.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Sento debito di rispondere alcune cose agli onorevoli preopinanti, i quali affacciarono tali difficoltà contro il presente progetto di legge, e sollevarono tali dubbi, i quali, sussistendo, certamente non potrebbero a meno di commovere l'animo degli ascoltanti.

L'onorevole Di San Marzano ha schiettamente dichiarato che egli, non tanto per considerazioni di principii, quanto per altri riguardi che venne accennando, respinge alcune disposizioni di questo progetto. Egli mostra di temere che ammettendosi una preferenza in favore dei maestri usciti dalle scuole normali governative

per insegnare nelle scuole comunali, il clero ne rimanga quasi interamente escluso, e fonla il suo timore su questo che il clero dovendo attendere agli studi per la carriera ecclesiastica, non avrebbe campo di frequentare le scuole normali dello Stato, e perciò venendo poi posto agli allievi di queste, a poco a poco verrebbe ad essere rimosso dalle scuole elementari pubbliche.

Io colla stessa franchezza dell'onorevole preopinante dichiaro apertamente la mia convinzione che in un paese retto a libertà non debba escludersi alcuna classe di cittadini dall'esercizio di tutte le funzioni, le quali tendono al miglioramento sì materiale come morale della società. Qui poi in particolare, trattandosi di educare ed istruire, esprimo pure l'avviso che sarebbe atto improvido, atto assolutamente nocivo agli interessi sociali, quello che tendesse di escludere il clero dall'insegnamento. Quindi lontano da me il pensiero di volere provocare questa esclusione in un modo diretto od indiretto. Ma nello stesso tempo che faccio questa dichiarazione, per essere interamente compreso, aggiungo, che vedrei anche di mal occhio che una classe qualunque prevalesse nell'insegnamento e facesse di questo un monopolio per fini politici o religiosi. Quindi il principio che deve dominare, a mio senso, in un paese, dove tutti i cittadini sono uguali davanti la legge, si è che nessun monopolio esista per nessuna classe di cittadini, che tutti possano essere ammessi ad esercitare le stesse funzioni, a godere degli stessi diritti, degli stessi vantaggi.

Ora io non credo che lo schema di legge, che vi ho presentato, contenga cosa alcuna che si opponga all'attuazione di questa massima per me incontrovertibile. Difatti, o signori, io non vedo per qual ragione il clero non potrà frequentare le scuole dello Stato. Lo potranno certamente frequentare tutti i chierici che si trovano nei capoluoghi dove esse sono istituite. Lo potranno frequentare i sacerdoti anche dopo avere compiuti i loro studi ecclesiastici e teologici. D'altronde quelli che per qualunque ragione nol potessero, avrebbero sempre modo di abilitarsi all'esame di patente ovunque si trovino.

Ma, mi si dice, in questo caso voi li posponete a coloro che escono dalle scuole normali. A tale riguardo debbo ancora ripetere quanto diceva già nella seduta di ieri, che cioè la preferenza, a favore degli allievi delle scuole normali governative, è solo unicamente nel caso di parità di merito. Onde ne viene che un ecclesiastico, il quale ha già fatto altri studi più profondi ed estesi, di quelli che non abbia fatto un allievo delle scuole normali, in regola generale potrà sempre far prova di maggiore capacità, e superare più lodevolmente i propri esami.

Quindi nella generalità dei casi si può dire che l'ecclesiastico avrà agevolezza di riescire con una prevalenza di merito sopra un allievo delle scuole normali dello Stato. Epperò non può essere fondato a questo proposito il timore che siffatta preferenza torni a danno del clero.

L'onorevole Di San Marzano poi forse non ha posto ben mente ad un'altra disposizione di questo progetto di legge, che apre una via ai maestri usciti da qualsiasi scuola che non sia governativa, di potere acquistare gli stessi vantaggi e mettersi allo stesso rango degli allievi migliori delle scuole normali. Tale disposizione stabilisce che un maestro, il quale conti cinque anni di lodevole esercizio, e la cui condotta corrisponda anche alla capacità intellettuale, potrà essere ragguagliato agli allievi delle scuole normali governative. Ecco pertanto un altro mezzo, per cui gli allievi che escono da scuole private possono essere posti allo stesso livello di quelli delle scuole normali dello Stato.

Una terza considerazione farò ancora, ed è che una gran parte dei comuni in cui sono stabilite o si stabiliranno scuole elementari, non hanno tali mezzi da costituire stipendi agli'insegnanti, quali richiede un articolo di questa legge.

Ora si può dire quasi in modo assoluto, che le scuole di tutti questi comuni non possono essere affidate che al clero. Infatti noi vediamo che le scuole le quali sono rette da ecclesiastici, si trovano generalmente nelle località in cui le scuole sono unite ad una cappellania, e queste sono in un numero considerevole. Ivi lo stipendio del maestro è unito a quello della cappellania; l'onorario assegnato per queste due funzioni, si trova incorporato assieme, cosicchè è necessario che il maestro sia un ecclesiastico.

Attualmente poi sopra un numero di 5500 a 5600 maestri che sono addetti a scuole pubbliche, più di 3000 sono ecclesiastici; ed essi attendono all'insegnamento per la massima parte appunto nei comuni dove la scuola è unita alla cappellania. Sarà poi molto difficile che dove la scuola è tutt'affatto laicale, vale a dire che non vi sono annessi degli obblighi religiosi, e pure lo stipendio è assai tenue, un sacerdote se l'assuma per la ragione che troverà quasi sempre a guadagnare assai di più nell'esercizio del sacerdozio, quando gli sarà sempre facile trovare all'uopo od una vice-cura, od un beneficio od una cappellania che gli frutterà più del magro soldo d'un povero istitutore.

Il che però non torrà che oltre a quei luoghi dove l'ufficio di maestro va annesso a quello di cappellano, il clero non possa assumere l'insegnamento in molti comuni in concorrenza dei laici. Ad ogni modo non sarà mai questa legge che possa a tal uopo suscitare impedimenti e creare difficoltà.

Si vorrebbe poi fare comparire alcune disposizioni di questa legge come assai più restrittive di tutte quelle analoghe che esistono in altri paesi. L'onorevole Di San Marzano asseriva che nè in Francia, nè nel Belgio, nè in Germania, nè in Austria, nella stessa Austria, vi esistono disposizioni così restrittive come quelle proposte in questo schema di legge.

Io ho fatto anche qualche studio sopra la legislazione scolastica degli Stati indicati; ma francamente dichiaro che mi è risultato invece tutto il contrario. Io vedo che nel Belgio che passa per il paese tipo della libertà di in-

segnamento esistono disposizioni esplicite nella sua legge sull'insegnamento elementare, le quali prescrivono che tutti i maestri delle scuole pubbliche, debbono uscire dalle scuole normali, sia da quelle stabilite dal Governo, sia da quelle private e sia da quelle aggiunte alle scuole speciali, che ora si chiamano scuole medie, e dapprima si chiamavano scuole elementari superiori le quali però sono scuole governative, naturalmente sottoposte alla direzione del Governo, cosicchè si possono ben considerare come scuole normali di second'ordine, ma sono pure sempre naturalmente dipendenti dal Governo. Dissi le scuole normali private, ma più esattamente avrei dovuto dire vescovili, giacchè nel Belgio questi due termini sono identici, essendo quivi le scuole private interamente nelle mani del clero, per la semplice ragione che i privati non possono in nessun modo fare concorrenza a due associazioni così forti, così potenti come il clero da una parte, ed il Governo dall'altra.

Ma, o signori, quali sono le condizioni che vennero poste dal Governo a queste scuole normali vescovili, perchè i loro allievi potessero anche attendere all'insegnamento delle scuole pubbliche? Si prescrisse che dovessero essere organizzate secondo le disposizioni sancite per quelle governative, che dovessero andare soggette all'ispezione del Governo; che i loro allievi dovessero prendere gli esami da Commissioni nominate dal Governo. Ora, è naturale che con tutte queste cautele il Governo potesse anche ammettere gli allievi di tali scuole in concorso coi propri per attendere al pubblico insegnamento.

In Francia poi tutti gli allievi si può dire che escono dalle scuole normali, e se è vero che vi esistono 64 o 65 scuole normali dipartimentali, è pur vero che sono tutte organizzate dal Governo, e che da esso tutte dipendono, e che gli insegnanti sono tutti pure dal Governo nominati e soggetti alla stessa stregua. Per nulla è quindi a stupire che il Governo scelga indifferentemente i maestri delle scuole pubbliche da queste scuole normali. Ma il Governo francese non si limitò unicamente a dirigere le scuole normali: fece di più, cioè ha stabilito che i comuni non potessero scegliere i loro maestri se non da una lista, che viene preparata appositamente dai Consigli dipartimentali d'istruzione, e riveduta dal prefetto del dipartimento. Ora vi domando se vi può essere confronto fra la libertà che da noi si vuole stabilire riguardo alle scuole elementari, e questa tanto vantata libertà dell'impero francese. In Austria è vero che i maestri elementari possono escire anche dai seminari vescovili. L'onorevole Di San Marzano però non deve ignorare in quali condizioni siano in Austria i seminari vescovili. Questi sono intieramente soggetti al Governo; in essi i professori sono direttamente dal Governo nominati, e dipendono in tutto e per tutto da lui. Dunque ben vede che avendo sotto il suo dominio il clero, può senza pericolo quel Governo accordargli di formare dei maestri per le scuole elementari. Quelle scuole si trovano nella stessa condizione delle laicali in quanto alla

dipendenza dal Governo, quindi non vi è nemmeno confronto per quanto riguarda l'Austria, la quale, come in tutto il resto, non sta sicuramente indietro a nessuna potenza per dominare, e per sorvegliare in tutti i suoi rami la società.

Finalmente si citò l'esempio della Prussia; e qui io credo che l'onorevole preopinante non ha letto integralmente il regolamento molto esteso delle scuole elementari di quel paese, giacchè avrebbe trovato che è prescritto in modo assoluto che nessun comune possa nominare un maestro se questo non è uscito da un seminario pedagogico.

Invano adunque si cercano presso le altre nazioni delle disposizioni legislative le quali siano più larghe di quelle che noi vi proponiamo; meno dico, forse in qualche parte dell'insegnamento elementare presso il Belgio, dove come già osservava, si è proclamato in tutta l'estensione il principio della libertà d'insegnamento al punto, che qualsiasi privato può insegnare senza avere bisogno di avere dato alcuna prova di capacità. Colà un artiere, un semplice manovale qualunque può aprire scuola senza che il Governo possa opporsi. Ma noi non siamo ancora giunti a tale segno. Quando il Parlamento crederà di estendere la libertà d'insegnamento sino a questo punto, allora sarà il caso, per essere conseguenti, di applicare anche in questa parte dell'insegnamento elementare il principio sopraccennato: ma sarà allora soltanto che ciò potrà farsi.

Ora rivolgerò alcune parole all'onorevole Musio, il quale cogliendo al volo una mia osservazione, un mio confronto tra la libertà di commercio e la libertà d'insegnamento...

**MUSIO.** Domando la parola.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze...** dichiarava non potere riconoscere alcuna differenza tra l'una e l'altra libertà, e non potere ammettere che, mentre si acconsente la libertà commerciale ed industriale in tutta la sua ampiezza, si voglia poi limitare e regolare quella dell'insegnamento.

A me pare però che la differenza sia ovvia, che la condizione dell'una e dell'altra libertà, e le conseguenze che ne possono derivare siano d'assai diverse. Difatti, o signori, avantitutto noi sappiamo che le libertà illimitate hanno inconvenienti, i quali però per alcune sono compensati abbondantemente dai vantaggi che se ne ricavano; essendochè in esse la massa dei vantaggi supera d'assai quella degli'inconvenienti, ond'è che vengono ammesse; tale è la libertà dei traffici. Non vi ha dubbio che ha anch'essa i suoi inconvenienti, ma questi abbondantemente sono compensati dai vantaggi che essa procura alla società od all'individuo; sono di tale natura che non possono più recare grande nocimento né alla società, né all'individuo. Easi al postutto, quando esistono, si risolvono in danni materiali. Che una persona la quale si reca in un negozio per comprare un abito supponiamo delle fabbriche francesi, lo abbia in contraccambio di fabbrica nazionale, quantunque per avventura possa essere scadente nel prezzo e nella qua-

lità, questo danno è sempre circoscritto, e non procura nessun disordine sociale.

Ma in quella vece un inganno consimile nell'insegnamento toccherebbe l'ordine morale e l'ordine politico. Gli inconvenienti sarebbero incomparabilmente maggiori, giacchè ne potrebbe nascere un perturbamento nell'ordine sociale.

In secondo luogo osserverò che le persone le quali si danno al traffico, oppure hanno bisogno di dipendere dal commercio e dall'industria sono persone che hanno già raggiunto l'età della ragione come si dice, non sono ragazzi di 5, 6, 8 o 10 anni, che si rechino a comprare nei negozi, che traffichino in commercio; per conseguenza l'avvedutezza essendo in ragione dell'età, per massima generale ne viene che gl'inganni e i danni che possono nascere dalla mala fede sono assai minori.

Ma invece l'insegnamento a chi si impartisce? Per la massima parte s'impartisce a ragazzi che non hanno ancora nè l'esperienza, nè la ragione per potere bene discernere il buono dal cattivo insegnamento, una massima buona da una massima pessima. Dunque bene si vede che questa differenza è tale che non può essere disconosciuta facendo il confronto tra la libertà d'insegnamento e la libertà del commercio, dei traffici e dell'industria.

Si dirà: quello che non possono discernere gli allievi, lo debbono discernere i parenti. Ma qui, o signori, dobbiamo lasciare da banda le astrazioni e le teorie, e venire all'esperienza ed ai fatti. Io domando se tutti i parenti possono continuamente attendere a sorvegliare il maestro, onde vedere se nelle sue lezioni e nella sua educazione si conduce come essi possono desiderare, cioè con sodi principii di moralità, e colla capacità necessaria acciò i propri figli possano ricavare frutto dall'insegnamento. Questo è assolutamente impossibile per la massima parte dei padri di famiglia. Quindi è necessario che intervenga un'autorità la quale invece del padre di famiglia sorvegli l'andamento di queste scuole e richiegga dagli insegnanti quelle date cautele che sono in massima generale sufficienti per assicurarsi della moralità e della capacità.

Su quest'argomento si potrebbe ancora addurre molti ragionamenti e molte altre prove; ma mi pare che quelle da me esposte siano sufficienti per dimostrare, se non altro, che esiste una differenza grandissima tra la condizione della libertà d'insegnamento e la condizione della libertà del commercio, tra gli effetti e i danni che ne possono derivare dall'una, e quelli che ne possono conseguire dall'altra.

Nè qui vorrò allontanarmi dal tema col seguire l'onorevole Musio nei suoi confronti che istituiti con quanto si praticava nei tempi antichi e particolarmente presso i Greci ed i Romani. Mi limiterò solamente ad osservare che se egli si fa a riandare la storia, per esempio, di Sparta, troverà che tutti i giovinetti erano quivi posti in mano dello Stato, e che nessun altro poteva tenere scuole eccetto che il Governo. Se mi parla della libertà d'insegnamento che regnava in Atene, allora io mi ri-

ferirò all'esempio da lui medesimo citato di Socrate, il quale ebbe la fine che tutti sanno, appunto per volere insegnare quello che al Governo non piaceva che si insegnasse. Del resto, signori, siamo temperati in questi confronti, giacchè non si possono da essi dedurre corollari molto concludenti senza tenere ben conto della diversità delle istituzioni politiche e sociali.

Quindi mi limiterò a queste osservazioni riguardo ai confronti che l'onorevole Musio voleva istituire coi popoli antichi. Non aggiungerò altro riguardo agli appunti fatti più particolarmente a certe disposizioni della legge, giacchè credo che sarebbe un far perdere tempo al Senato, poichè queste discussioni potranno avere una sede più appropriata nella discussione dei singoli articoli.

**MUSIO.** Non io prolungherò la noia di una discussione già lunga; ma siccome l'onorevole ministro ha esordito dicendo che io aveva colto a volo il suo discorso, o le sue parole; e siccome ciò attribuisce a me un non so qual carattere di leggerezza, perciò questo suo esordio domanda una spiegazione. Io, ben lontano dal cogliere al volo le frasi del ministro, ho pregato l'onorevole Riva di informarmi bene del concetto espresso dal signor ministro.

Ho pregato l'onorevole Di Castagnetto a fare altrettanto, e prima di prendere la parola ho pregato lo stesso signor ministro a dichiararmi bene il suo intendimento. Dopo ciò credo che non posso io essere accagionato di avere agito come gli uomini leggeri prendendo le parole al volo; ma di averne prima il senso, e di avere agito come sogliono gli uomini gravi.

Del resto io finisco. Non è sulla Grecia che mi sono fondato, è sulla storia moderna e sulle tre grandi epoche che tutti i pubblicisti notano a tema di libero insegnamento, e queste tre grandi epoche storiche confermano la mia tesi e l'impugnano quella del ministro.

**MAMELI, relatore.** Era mio intendimento di evitare per quanto fosse possibile le questioni astratte. Il campo delle astrazioni e delle ideologie non è mai stato di mio gusto, e meno ancora parmi degno della gravità del Senato.

Tuttavia sono oggi costretto, mio malgrado, ad esordire con alcuni cenni astratti sulla libertà di insegnamento, trattovi dalla necessità cui ci hanno condotto le ultime interpellanze fatte al ministro sull'intelligenza del concetto di libertà dell'insegnamento sebbene non sia questo il momento di discuterne e stabilirne le condizioni.

Dovendo noi prendere le cose nello stato in cui le ha poste la legge del 1857, colla quale è stato consacrato il principio di quella libertà, non potrà essere lunga nè difficile la risposta.

Nel secondo alinea dell'articolo 7 si dice sostanzialmente, che a qualunque privato compete il diritto di aprire istituti e scuole d'insegnamento secondario ed elementare, purchè abbia le condizioni di capacità e di idoneità prescritte dalle leggi. Dunque la libertà non è ammessa in termini assoluti, ma colle condizioni e re-

quisiti imposti nell'interesse della cosa pubblica, bene altrimenti da ciò che a ciascuno è permesso con piena libertà ed indipendenza nel dedicarsi all'esercizio di una professione, di un traffico o commercio qualunque.

Al Governo incombe la tutela della pubblica moralità, e di questa tutela è legittima conseguenza l'obbligo di vigilare il privato insegnamento, affinché non siano corrotte le tenere menti, turbato e compromesso l'ordine pubblico, che poggia deve sopra solidi ed inconcussi fondamenti, che guidano l'uomo e la società al suo svolgimento e perfezionamento.

Si dice, che la moralità è riposta nella coscienza pubblica. Signori, non è questo il mio avviso. La storia antica e la moderna ci fan vedere a che si riduca il principio morale abbandonato alla coscienza pubblica. Roma stessa, di cui tanto si decanta la civiltà da quelli che confondono la semplice coltura colla civiltà, cadde nelle più mostruose ed abominevoli aberrazioni, consacrando la schiavitù dei vinti, la tirannia legale dei padri come di patria podestà, autorizzando i sanguinosi spettacoli dei gladiatori, e perfino le grida di un popolo forsennato nei teatri *nudentur mimae*.

Il primo articolo dello Statuto, che proclama la religione cattolica apostolica romana la sola religione dello Stato ci addita abbastanza che la morale deve prendere norme e regola dalla medesima, e debbe essere conforme ai di lei precetti. Il Governo non può permettere che l'istruzione e l'educazione prenda un altro avviamento, né permettere che da altri sia fuorviata massime nei fanciulli, che, privi di sufficiente discernimento, non hanno convincimenti e lumi propri da contrapporre all'influenza di fallaci e perniciose dottrine.

La religione di Cristo, che ci gloriamo di professare, non è venuta a noi per bandire dogmi astratti, ma per gettare i fondamenti di quella pura e celeste dottrina che ha civilizzato il mondo. La trista prova che hanno fatto i popoli che se ne allontanarono ci deve fare accorti per non cadere negli stessi eccessi.

Ciò detto sulla libertà dell'insegnamento, io per non tediare il Senato, non ripeterò le osservazioni fatte dal ministro in risposta all'onorevole Di San Marzano, che vede in questa un puro monopolio dell'insegnamento ufficiale.

Egli ha fatto un esatto confronto delle legislazioni del Belgio, della Francia, dell'Austria, e della Prussia e delle diverse condizioni di questi paesi, che ci hanno percorso nella via della libertà dell'insegnamento, senza che abbiano perciò esautorato l'insegnamento ufficiale, afforzandolo anzi con dare nelle scuole elementari la preferenza agli allievi delle scuole normali dello Stato.

Rivolgendo pertanto il mio discorso agli onorevoli preopinanti senatori Riva e Di Castagnetto, dirò anzitutto, che i mezzi da essi adoperati per combattere la legge, sono contraddittorii; e questo io osservo, perchè la contraddizione stessa è un argomento non lieve in favore della legge. Difatti, mentre il senatore Riva ha riconosciuto utile ed opportuna la legge, il senatore Di

Castagnetto per contro l'ha dichiarata non necessaria, nè opportuna.

**DI CASTAGNETTO.** Mi perdoni, io non ho detto questo, e la stenografia può farne fede.

**MAMELI, relatore.** Io ho udito ciò che ella ha detto. Ha detto che la legge non era necessaria. Del resto tengo conto anche di questa dichiarazione... Mi permetta... Vedrà che non mi allontanerò molto dal suo concetto. Dico che egli non crede necessaria la legge, perchè a suo credere le condizioni dell'insegnamento non sono tali da richiedere provvedimenti di urgenza.

A questo riguardo risponderò che per conoscere delle condizioni dell'insegnamento bisogna allontanarsi dal centro, e andare alla periferia, andare cioè in Sardegna e nei paesi che sono delle Alpi e degli Appennini, e di altri più remoti angoli dello Stato. Dirò di più che quando si tratta delle condizioni dell'insegnamento, bisogna avere fiducia nell'autorità centrale la quale per proprio decoro, deve credersi piuttosto proclive ed esagerarne il progresso anzichè a degradarlo nel a pubblica opinione.

Il ministro, di cui lodo lo zelo come la schiettezza, non fa certo un grande elogio di se stesso e delle autorità che da lui dipendono quando viene a riferirci l'abbassamento della istruzione. Queste confessioni non possono essere che coscienziose e veridiche, ed io gliene so buon grado allorchè insieme accenna le cause del male, e ne propone i mezzi per andarvi al riparo. Del resto noi non abbiamo qui bisogno di deferire alle parole del ministro, noi abbiamo avanti gli occhi gli atti ufficiali, abbiamo la statistica che è la logica dell'uomo di Stato.

Cosa mai significano 800,000 o poco più ragazzi che frequentano le scuole elementari a fronte di 700,000 e più che potrebbero frequentarle? Come spiegare il numero stragrande di analfabeti in confronto di quelli che sanno leggere? Quale ragione assegnare della insufficienza dei maestri che fu tale nello scorso anno, che due mila e più furono muniti di autorizzazione provvisoria? E qui notate, o signori, che in tempi di penuria di maestri, si procede con minore rigore negli esami, ragione per la quale scemora deve la fiducia nei patentati.

Si dice inopportuna la legge per il grave onere, che impone alle finanze dello Stato e delle provincie in tempi che richiedono la più severa economia.

In quanto allo Stato, l'onere non può darsi grave in se stesso, nè per l'oggetto cui è destinato nè in confronto dei molto maggiori sacrifici che fanno altri paesi non più ragguardevoli del nostro, nè per numero di popolazione, nè per estensione territoriale. Il signor ministro che è il giudice più competente in questa materia, ci ha esposto che la spesa a carico dello Stato non eccederà le lire 26,000 nei primi tre anni, e successivamente nella sua totalità, le lire 84,000.

Rapporto ai comuni l'aumento degli stipendi che importerà questa legge, non sarà certamente tale quale ce lo ha rappresentato il senatore Di Castagnetto. Egli

prendendo per base la media fra tutti i comuni dello Stato che ha fatto ascendere a 390 lire circa per comune, ci ha detto che in totale la maggiore spesa eccederà di gran lunga un milione di lire. Ma io non posso menare buoni siffatti calcoli.

I comuni, per l'oggetto di cui si tratta, devono prendersi in dettaglio, poichè con la legge in discussione non si vuole a tutti imporre la retribuzione di cui nell'articolo 13, ma a quelli soli che saranno in condizioni di poterla sopportare, cosicchè i comuni che avranno ecceduto il limite delle sovratasse e delle imposte loro consentite dalla legge del 7 di ottobre del 1848, ed avranno il bilancio passivo molto gravato, non dovranno sottostare a quella maggiore spesa. Inoltre sono nell'articolo 17 del progetto eccettuati i piccoli comuni e borghetti, nei quali lo stipendio dei maestri, compreso ogni provento, non eccede le lire 300.

L'onorevole Riva non solamente non è trattenuto da questa maggiore spesa, che riconosce indispensabile per provvedere al progresso dell'insegnamento colla formazione di migliori maestri, ma la considera come eminentemente riproduttiva, attesa che nel suddetto progresso è riposta tutta la speranza dell'avvenire, come l'unico mezzo che svilupperà l'industria ed il commercio, migliorerà la moralità ed infonderà l'amore alle nostre istituzioni, il rispetto alla religione ed alle leggi. Lo Stato ne avrà largo compenso anche pecuniario colla diminuzione dei reati, poichè è anche vero ciò che osservava lo stesso senatore Riva, che i reati sono in ragione inversa del progresso, della istruzione e della educazione.

I senatori oppositori Riva e Di Castagnetto hanno ancora impugnato questa legge in nome della libertà, ma i mezzi dei quali si prevalgono sono opposti. Il senatore Riva ha fondato la sua opinione sulla disposizione dell'articolo 14, ove essendo stabilito che le provincie possano aprire scuole magistrali di grado inferiore, ne deduce l'assoluta proibizione alle provincie stesse ed ai comuni di aprire scuole magistrali di grado superiore. Ma il senatore Di Castagnetto che è geloso partigiano della libertà dell'insegnamento, e lo vorrebbe applicato in tutta la sua estensione, non vorrebbe che le provincie avessero quella maggiore latitudine proposta dal senatore Riva. Ben comprendo che se gli fanno ombra le dodici scuole normali dello Stato, l'insegnamento privato sarebbe in questa parte reso impossibile dalla concorrenza delle provincie.

Posta su questo terreno la questione, devo io rivolgere le mie parole unicamente al Senato, come prima le ho rivolte al senatore Di Castagnetto. Dirò adunque che tutto il ragionamento è fondato sul falso supposto, che l'articolo 14 chiuda assolutamente la via alle provincie che vogliono aprire scuole magistrali di grado superiore.

Ma questo non è nè può essere il concetto dell'articolo il quale dà solo alle provincie quella facoltà, che nel progetto primitivo si voleva far dipendere dall'arbitrio del ministro, senza che perciò si sia innovato riguardo alla facoltà di concedere o di negare, secondo le cir-

stanze, l'autorizzazione che negli altri casi domandassero le provincie ed i comuni.

Ora, o signori, quando si parla di libertà d'insegnamento, la questione non è di provincie, nè di comuni, che sono posti sotto la tutela del Governo affinchè non eccedano la loro sfera di azione a danno degli amministratori. Infatti niuno può dubitare che le scuole provinciali e comunali siano pubbliche, e molto meno può dubitarne il senatore Riva, il quale, membro dell'ufficio centrale che nel 1856 esaminò il progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, consentì con tutti gli altri membri in quella qualificazione delle scuole provinciali e comunali, ed il Senato l'adottò senza discussione.

E non meno assenziente fu in ciò la Camera dei deputati, sebbene avesse rimesso la distinzione tra le scuole pubbliche e private ad altra legge, per le difficoltà che sorsero circa le scuole aperte da corporazioni religiose, istituti di carità, e simili.

Vano è poi il ricercare se l'articolo 14 del progetto limiti nel suo concetto la libertà del privato insegnamento, che anzi nei termini più espliciti è consacrata nell'articolo successivo, il quale, previo esame, abilita alla qualità di maestro anche nelle pubbliche scuole quelli che senza un corso regolare avranno preso con successo l'esame; i quali sono poi nell'articolo 16 pareggiati in tutto ai maestri che abbiano compito il corso ufficiale, purchè pel corso di anni cinque abbiano dato saggio di moralità e capacità distinta. Nè può sembrare dura questa condizione, ove si consideri che la prova dell'esame non è per se stessa guarentigia sufficiente di capacità, ed anche ciò ammesso, non basterebbe per prova di attitudine pratica e di moralità.

Il senatore Riva vorrebbe retrocedere al 1845, sembrandogli che i provvedimenti allora emanati, dei quali ho fatto cenno nella relazione sarebbero meglio condacenti a formare buoni maestri. Ma io credo che non tutti vorrebbero con lui indietreggiare, poichè i tempi non correvano allora molto propizi a libertà, nè sono stati molto favorevoli i risultati. Del resto io penso che nemmeno lo stesso senatore oppositore sinceramente creda che la legge in discussione offenda la libertà, e peccchi d'un vizio così radicale, imperocchè, se così realmente fosse, egli non potrebbe adottarla senza gli emendamenti che intende proporre, sebbene abbia dichiarato che ciò non sarebbe di ostacolo al favorevole suo voto.

Confesso anche io che a prima vista mi fece gran senso il tenore dell'articolo 14, non sapendo rendermi ragione del perchè si concedesse facoltà alle provincie di aprire scuole magistrali di grado inferiore, e si negasse quella del grado superiore.

Ma fui pienamente soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro per dimostrarmi che le scuole magistrali dello Stato bastavano onde formare i maestri necessari per le scuole superiori elementari, le quali non esistono che nei centri principali, e sono oggi in numero di 350 circa tra maschili e femminili. Per le elementari inferiori, che esistono in tutti i comuni, non bastando il

numero dei maestri che potranno fornire le scuole normali dello Stato, è d'uopo lasciare quella maggiore latitudine alle provincie, che sarebbe inutile, anzi dannosa per le scuole di grado superiore.

Vongo all'altro grave addebito che si è fatto alla legge per la preferenza che a parità di merito si vorrebbe sancire in favore degli allievi delle scuole normali dello Stato.

Ovvio però parmi, o signori, il vedere in ciò una ragione di preferenza concessa alla virtù ed al merito, non un odioso privilegio. Io non vedo quale altro criterio regolatore si possa per i casi di concorrenza proporre.

Questo apprezzamento poi deve lasciarsi al buon discernimento del Governo, il quale non alla sola dottrina e moralità deve in questa materia avere riguardo, bensì al complesso degli altri elementi che si richiedono in un buon insegnante, cioè lucidità di mente, chiarezza e facilità di eloquio, pazienza, e soprattutto buon metodo e adeguato allo scopo. Ed al proposito di metodo didattico del quale è ora questione, è d'uopo considerare, che desso è molto vario nelle sue forme e nelle sue applicazioni: esso nella sua sostanza è analitico o sintetico: nella sua forma o espositivo, o catechistico, socratico o dialogico voglia dirsi; o finalmente individuale, ovvero collettivo.

Tutti possono con buon successo applicarsi, purchè si abbia riguardo alle diverse età, alla portata degli ingegni, ed al numero degli allievi: e però cosa molto difficile il discernerne l'opportunità. Il maestro anche più dotto che fallisce in questo, renderebbe inutile, anzi dannosa l'opera sua nell'insegnamento.

Pertanto, o signori, io penso, che gli addebiti fatti a questa legge non hanno alcun solido fondamento. E mentre il bisogno di migliorare l'istruzione è più o meno esplicitamente ammesso da tutti, e quindi la necessità di avere buoni maestri pari alla santa opera, voi non dovete esitare nell'ammettere questa provvida legge; nè debbono trattenervi i piccoli vantaggi, coi quali il Governo vuole allettare gli allievi a concorrere alle scuole normali, poichè senza di ciò vano sarebbe lo sperare un corrispondente risultato; sarebbe lo stesso che volere il fine senza i mezzi.

**GIOTA.** Le cose dette poc'anzi dal mio onorevole amico e collega senatore Mameli, fanno a me facoltà di essere brevissimo. E dirò quel tanto che basti a ridurre il tema presente nei suoi minimi termini: perchè credo che a ridurlo in poche parole si faccia assai più facile di giustamente apprezzarlo.

La legge del 22 giugno 1857, permette a tutti che abbiano probità e capacità di aprire scuole e istituti privati. Quest'altra legge di cui ci stiamo ora occupando non deroga punto a quel principio, quantunque (diciamo schietto) non mancassero buone ragioni di restringere in questo caso quella larghissima libertà.

Altro è infatti l'insegnamento ordinario che si dispensa ai giovinetti per dare loro i primi rudimenti, altro è l'insegnamento speciale che si ordina al fine di creare istitutori e maestri. Il primo sta bene che sia

possibilmente libero: ma l'altro ha tanta importanza sociale e tocca interessi sì vitali, che io non avrei avuto punto per male se il Governo avesse mantenuto sopra esso una più speciale ingerenza ed autorità.

Eppure, o signori, anche verso questo insegnamento specialissimo ed eccezionale veggio mantenuto il principio che i privati, se vogliono, possono fare nè più nè meno di quanto può e vuole fare il Governo. La qual cosa, se ancora non basta, non so a quali termini si voglia spingere la libertà.

Io veramente ho poca fede nell'opera dei privati e credo che (salvo qualche rarissima eccezione) essa non soglia ispirarsi che da due ragioni pochissimo rassicuranti. O da un pensiero cioè di speculazione, o da un pensiero di partito. Dalle quali cagioni è evidente che non può sperarsi niuna durevole utilità. E tuttavia non mi dispiace che per riguardo a quei pochi casi in cui il disegno di un privato si ispirasse a ragioni pure e filantropiche, siasi mantenuto senza restrizione il principio della libertà.

Ma non capisco poi come si trovi materia di censura in ciò che libertà ugualmente larga non sia stata data ai comuni e alle provincie. I comuni?... Ma i comuni non possono uscire dalla periferia dei loro interessi municipali, nè possono nulla operare o spendere, se non nella sfera e dentro il limite dei loro bisogni. Ora che farebbero essi di una scuola normale? Intendo che i comuni abbiano bisogno di buone scuole elementari ma non veggio come potessero sentire bisogno *in proprio* di una scuola normale. Una scuola normale vuole ambito più largo, e non può tampoco immaginarsi che un comune, fuori tanto della proporzione dei suoi bisogni, si avvisi d'istituirla.

Dato dunque che la nostra legge negasse ai comuni la facoltà di istituire scuole normali (lo che per altro non fu detto espressamente), essa non farebbe che esporre preventivamente una conseguenza necessaria dell'essere loro e delle loro condizioni.

Per la stessa ragione ha potuto giustamente concedersi alle provincie di aprire scuole magistrali del grado inferiore, poichè a queste può estendersi il loro bisogno ma sarebbe stato assurdo di attribuire loro un diritto, preciso di aprire scuole normali anche del grado superiore, quando a questo bisogno già sarebbe abbondantemente provveduto dalle scuole di istituzione governativa. E tuttavia notate che se fu negata loro la facoltà immediata di aprire coteste scuole, non fu negato loro di invocarla dal Governo, il quale, dietro apprezzamento delle circostanze esposte potrebbe sempre o concederla o negarla.

In una parola, non può giustamente pretendersi che corpi morali soggetti all'alta tutela del Governo, abbiano quella libertà intera d'azione di cui godono gli individui, ma ogni ragione vuole che essi si inclinino ad esigenze di un ordine più elevato, e che obbediscano a quei rapporti e a quegli interessi che sono risultato necessario della loro condizione. Dunque non è punto offesa la libertà d'insegnamento, perchè le provincie e i

comuni non abbiano qui facoltà di operare in tutto loro arbitrio e di uscire da quei limiti, dentro ai quali sogliono di regola contenersi tutte le loro deliberazioni.

Ma più grave accusa si trae da ciò che se vengono a concorso individui usciti dalle scuole normali dello Stato con altri usciti da altre scuole, i primi a parità di merito debbono per legge essere preferiti. Nel che ad alcuni pare di scorgere una ingiustizia non tollerabile.

Io credo, o signori, che a questa così detta preferenza venga data un'importanza assai maggiore del giusto. E di vero, stimate voi che sia praticamente possibile quella precisa uguaglianza di merito a fronte della quale si fa luogo a preferenza? Io per me credo che essa sia o impossibile, o oltre ogni dire rarissima. Il merito di due o più aspiranti all'ufficio di maestri si misura non dalla sola coltura intellettuale, ma altresì dalla bontà dei costumi, dalla grazia del discorso, dalla assennatezza dei modi, dalla pazienza e serenità dello spirito, e da mille altre doti, le quali è impossibile che in due individui si bilancino alla stessa misura. Tanto è impossibile trovare due meriti uguali, quanto trovare due volti che perfettamente si assomiglino. Ora, se l'uguaglianza non può ragionevolmente presupporci, perchè allarmarsi della preferenza aggiunta a un fatto moralmente impossibile? Mi si dirà, se questa preferenza è inutile, perchè la scrivete nella legge, perchè non consentite che venga radiata?

Questa argomentazione non avrebbe risposta, se pur troppo non si avverasse tra gli uomini che molte cose logicamente inutili possono in pratica apportare non lieve utilità. Vedete tutti i programmi quanti mai sono, politici, scientifici, letterari, economici; tutti più o meno hanno supposti, promesse, aspirazioni inutili; e tuttavia niuno vorrebbe emendarli, perchè gran parte degli uomini sono fabbricati di modo, che le cose inutili e vane più li attraggono che non le solide e reali. Epperò di mala voglia vedrei cancellata questa clausola di preferenza, perchè è evidente che essa, tuttochè intrinsecamente oziosa e vana, ha di fuori una specie di allettamento, che può avere virtù di moltiplicare gli accorrenti alla difficile e penosa vocazione di studiare assai per insegnare indi ad altrui con scarsissima remunerazione.

Del resto, dato il caso rarissimo di merito uguale, bisogna bene che siavi modo di uscire di dubbio. E uscire non si può se non in due maniere: o rimettendosi alla sorte cieca, o accordando una preferenza a quelli che, per essere più lungamente noti, e avere studiato in istituti governativi, offrono per ciò stesso più grande e più sicura garanzia. Fra i quali due partiti mi pare fuori di dubbio che il secondo merita di venire anteposto.

Io sono contento, o signori, che nel poco che ho detto fin qui siami accaduto di non allontanarmi punto dalla formola, cara a molti, della libertà dell'insegnamento. Ma confesso che di questa formola non sono cieco adoratore e che senza impigliarmi in parole di significazione più o meno ambigua, ho come regola più sicura, che un Go-

verno debba lasciare ai giornali le polemiche oziose, ed egli dal canto suo operare francamente quello che stima più utile alla diffusione e all'ampliamento della buona istruzione: rimuovendo, quanto è in lui, quell'anarchia pericolosa di dottrine e d'insegnanti, che suole essere (e ne abbiamo esempi famosi) avviamento certo d'immoralità e d'ignoranza. (*Segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** Se non è più domandata la parola, io interrogherò il Senato se la discussione generale debba essere chiusa.

Chi così pensa si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Sono istituito sei scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, e tre nelle altre provincie dello Stato.

« Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre. »

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO.** Signori senatori: ieri m'incombeva l'obbligo di rispondere a due interpellanze dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica intorno al discorso che io aveva pronunziato innanzi a voi.

Queste interpellanze si riferivano a materie relative alla discussione generale, ed io già avrei presa volentieri la parola, sia per dare le chieste spiegazioni come anche per rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole relatore; tuttavia essendo parso che fosse meglio chiudere la discussione generale per riservare le questioni agli articoli, io seguirò quest'ordine, e secondo i diversi articoli, risponderò sia all'onorevole ministro, sia a quegli altri appunti che mi vennero fatti dal relatore.

E qui cade in acconcio di premettere che il senatore Mameli osservava come io mi fossi dichiarato avverso all'istituzione di scuole normali, mentre ciò è ben lontano dal mio pensiero, imperciocchè ho fino da ieri applaudito all'idea del signor ministro, anzi ripeto essere nel mio convincimento che esso debba sorvegliare con ogni diligenza la pubblica istruzione, e desidero che le scuole governative siano forti, bene costituite e meritino la confidenza del paese.

Io mi sono permesso, o signori, di fare alcuni riflessi, ma non opposizioni, intorno alla spesa che poteva risultare dallo stabilimento di queste scuole; io non ho preso conclusione specifica, ho solamente fatto presente che poteva risultare un onere se non gravissimo, almeno di qualche entità per l'erario pubblico in un momento in cui le nostre finanze sono poste in condizioni gravi; io ho osservato che questa spesa ricadeva anche sulle provincie per i posti gratuiti che saranno stabiliti; ho osservato finalmente che il principale aggravio che si verterebbe con questa legge sarebbe a carico dei comuni.

Relativamente poi ai comuni mi rimproverò l'onorevole Mameli di aver voluto partire da una media, la quale secondo lui non è esatta.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

Signori, io ho osservato allora ed osservo ancora oggi che se il Ministero vuole aprire una istituzione che riesca realmente utile al paese, egli deve desiderare che l'opera sua si estenda nelle maggiori proporzioni possibili. Ora proporre un'istituzione di utilità pubblica, e nello stesso tempo onde questa istituzione sia ammessa, onde non si prenda spavento per la spesa, venire a sostenere che la spesa non ci sarà, che la legge non sarà sempre applicabile, perchè molti comuni non potranno sopportare tale spesa, io dico che sarebbe un volere demolire con una mano quello che si fabbrica col'altra.

Adunque io sono in senso che moltissimi comuni possano sopportare la spesa di maestri usciti dalle scuole normali; che per altri comuni, sebbene già di molto aggravati, verrà un tempo in cui essi dovranno essere costretti a sopportarla. Si parli poi dei borghi, dei piccoli comuni; signori, noi abbiamo avuto sott'occhio, se non una statistica esattissima, una indicazione di circa 14,000 borgate esistenti negli Stati, da 4 a 5000 borgate che possono superare le 200 anime, separate da circa 2 chilometri dalla comunità principale, ma su questo proposito non abbiamo avuto elementi abbastanza positivi che solo il Governo ci potrebbe somministrare.

Io credo adunque che anche sotto questo aspetto la legge sarebbe stata molto più perfetta, qualora si fosse presentata corredata di tutti gli elementi. Ad ogni modo non credo possibile che il Senato si decida votarla senza prendere in considerazione il gravoso dispendio che possa derivarne, quantunque io dichiaro che se fossi interamente persuaso dell'utilità della legge, non in generale, ma relativamente ad alcuni articoli, sui quali mi riservo di spiegare la mia opinione, in quanto alla spesa non esiterei giammai a votarla sempre quando possa essere non solamente necessaria, ma utile al progresso della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il primo articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1° la morale e la religione; 2° la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 3° gli elementi di geografia generale; 4° la geografia e la storia nazionale; 5° l'aritmetica e la contabilità; 6° gli elementi di geometria; 7° nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 8° norme elementari d'igiene; 9° disegno lineare e calligrafia; 10 la pedagogia.

« Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al sesso femminile; in quelle per i maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni.

« Esso però verrà ripartito in guisa che dopo due anni di corso gli allievi possono essere abilitati all'esame

per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nel secondo e terzo anno del corso, gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare, che verrà posta a disposizione dell'istituto dal comune in cui è situato. »

(È approvato.)

« Art. 5. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento.

« L'insegnamento delle materie accessorie può essere affidato ad insegnanti aggiunti. »

(È approvato.)

« Art. 6. I professori titolari sono pareggiati nello stipendio e negli altri diritti a quelli delle scuole secondarie dei capoluoghi di provincia.

« Ad uno di essi sarà commesso l'ufficio di direttore della scuola, il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di lire 500.

« Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un comitato di ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Agli stipendi provvede lo Stato, ai locali ed agli arredi provvedono i comuni nei quali l'istituto è posto. »

(È approvato.)

« Art. 8. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:

1° L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2° Un attestato del Consiglio delegato del comune o dei comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiara per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;

3° Un attestato di un medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;

4° L'aver superato l'esame d'ammissione, giusta i programmi prescritti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Ogni provincia stanziava annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in anni successivi ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene.

« Tali sussidi non possono essere minori di lire 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25,000 abitanti. »

(È approvato.)

**MIYA.** Qui dovrebbe avere luogo la trasposizione dell'alinea, di cui all'articolo 14, secondo l'osservazione che avevo fatto ieri. Ma siccome questa trasposizione di alinea sarebbe subordinata alla reiezione dell'articolo 14, io credo che il Senato potrebbe progredire ulteriormente alla discussione degli articoli, riservata la facoltà

di riportare, occorrendo il caso, quell'alinea in calce all'articolo 9 testè votato.

**MANELLI, relatore.** L'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare questa riserva.

**PRESIDENTE.** « Art. 10. Gli accennati sussidi sono conferti, per cura della deputazione provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso ed, a pari merito, ai più bisognosi. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli alunni e le alunne, provveduti di sussidio della provincia, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 12. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame. »

(È approvato.)

« Art. 13. I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.

« Lo stipendio loro assegnato non potrà essere al di sotto di lire 600 annue per le scuole elementari inferiori, e di lire 800 per quelle superiori, sempre quando i mezzi finanziari del comune lo consentano. »

**RIVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RIVA.** Il signor ministro ha detto nella seduta di ieri che a termini di questo progetto di legge e della legge del 1857 sull'ordinamento dell'istruzione, compete ai privati il diritto di stabilire scuole normali, osservati i regolamenti.

Prendo atto di questa dichiarazione. Avevo grave motivo di dubitarne, ma purchè ciò sia, me ne dichiaro pago. È dunque stabilito in fatto che vi sono delle scuole normali alle quali quelle dello Stato si ponno contrapporre. Ora, io ripeto ciò che avevo detto, che la preferenza che si vuole dare alle scuole normali dello Stato sulle normali dei privati è cosa da non ammettersi; ho detto come questa preferenza vesta il carattere di un privilegio. Aggiungerò che il primo elemento per fare che non sia una derisione la libertà dell'insegnamento è quello di dare a tutti gli insegnanti uguali, uguali effetti. Aggiungerò ancora che quando una preferenza è sancita per legge, da questa sanzione nasce un'azione esperibile anche nei tribunali, e voi vedrete maestri imporsi ai municipi, invisi ai medesimi, invisi alla maggior parte delle popolazioni, con quale e quanto poco frutto dell'istruzione, voi ve sapete.

Ho detto ieri come questa preferenza non sia necessaria per sorreggere l'insegnamento ufficiale, giacchè questa legge vi ha provveduto altrimenti. Lasciando dunque che i maestri, i quali presero gli esami dietro

corsi regolarmente fatti nelle scuole normali, sia dello Stato, sia dei privati, siano preferibilmente eletti in concorso di altri maestri usciti da scuole irregolari, io faccio istanza di bel nuovo perchè si tolgano dall'articolo 13 le parole *dello Stato*, cosicchè rimanga l'articolo così concepito:

« I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche, ecc. »

**DI CASTAGNETTO.** Ieri l'onorevole ministro mi interpellava dicendo che egli non aveva potuto dalle parole da me dette intorno alla libertà d'insegnamento bene discernere quale fosse la portata delle mie osservazioni, e quindi mi invitava a spiegare se io volessi una libertà illimitata, ovvero circoscritta entro moderati confini. Soggiungeva egli che nel primo caso avrebbe spiegato le ulteriori sue ragioni, che nel secondo caso credeva emergere, dalle date risposte, le intenzioni del Ministero. Sembra a me che le espressioni di cui mi sono valso bastino da se sole a giustificare la mia opinione per una libertà ragionevole e non di più.

Tuttavia, posto che egli mi ha messo su questo terreno invitandomi a dire chiaramente il mio pensiero, io, o signori, ritorno alla legge votata nel 1857 e dico che in quella legge, all'articolo 1, fu stabilito il principio di libertà; quindi all'articolo 7 fu disposto che « le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali si eserciterà su di esso la vigilanza del Governo. » Io credo che questa disposizione dell'articolo 7 della legge del 1857 non sia una lettera morta; credo che questa legge esige che una volta o l'altra finalmente, nel sancire le leggi di istruzione pubblica, siano stabilite le norme per il libero insegnamento privato, e che queste norme debbano essere stabilite per legge come si prescrive all'articolo 7, e non per semplice decreto reale.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, senza tenere conto di questa prima disposizione dell'articolo 7, viene al secondo alinea e dice: Vedete che la libertà esiste, poichè è detto in questa legge: « Non pertanto i cittadini o'è faranno constare di avere i requisiti voluti dalla legge vigente per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

Ma avvi, secondo me, ancora una lacuna la quale importa molto di definire ed è per tranquillarmi su di un punto tanto grave che mi rivolgo all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; questa lacuna si riferisce ad una circostanza toccata dall'onorevole Di San Marzano, all'istruzione cioè che si dà dal clero, all'istruzione ecclesiastica.

Nell'articolo 9 della citata legge 1857 noi leggiamo « che gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, non potranno servire che per la

carriera ecclesiastica. » Dunque si potrà dire d'aver la libertà d'insegnamento, quando nemmeno sono validi gli studi fatti in un collegio, quando ora coll'articolo 12 si dà la preferenza agli alunni delle scuole normali?

Nel mentre pertanto io mi adatto ad una libertà di insegnamento nel limite il più ragionevole e moderato, desidero di sentire dall'onorevole ministro quale libertà egli intenda a sua volta di accordare agli istituti ecclesiastici, sia dei seminari, come di altri corpi morali.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle Scienze. Comincerò a rispondere all'onorevole Riva. Egli ha creduto giunto il momento di proporre il suo emendamento onde togliere di mezzo quello che egli crede privilegio o monopolio nel presente progetto di legge, cioè di stabilire uguale trattamento per tutti i maestri, provengano essi dalle scuole normali dello Stato, oppure da altre scuole normali.

Egli diceva che, poichè il ministro dell'istruzione ha dichiarato che con questa legge non si proibisce ai privati di stabilire delle scuole normali, ne deve venire per conseguenza che anche gli allievi che escirebbero da queste scuole normali presentino le stesse guarentigie a poco presso degli allievi delle scuole normali pubbliche, cioè ottenendo un'istruzione analoga debbano presentare le stesse guarentigie ed essere perciò ammessi agli stessi benefici. In conseguenza di questo suo ragionamento egli vorrebbe tolte le parole *dello Stato* all'articolo 13.

Io rinnovo la dichiarazione già fatta, che questa legge assolutamente non disconosce la facoltà ai privati di stabilire scuole normali per preparare allievi all'insegnamento e tolgono ogni dubbio che mai possano nascere le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16, giacchè in essi è dichiarato con parole assai esplicite che anche gli allievi che provengono da scuole private, oppure che si presentino semplicemente all'esame in una scuola magistrale provinciale, potranno subire gli esami ed ottenere il loro diploma.

Dunque, necessariamente è ammesso il principio che i privati, i quali abbiano i requisiti voluti, possono preparare nel modo migliore che credono allievi all'insegnamento magistrale. Ma da ciò non ne consegue però che le guarentigie sieno le stesse, che il Governo possa avere la stessa fiducia per gli allievi provenienti da queste scuole private, che si preparano da essi medesimi all'esame, come per gli allievi che sono formati nelle scuole normali dello Stato.

Diffatti la differenza consiste in ciò che in queste ultime gli allievi sono formati mediante discipline scolastiche approvate dall'autorità governativa; sono diretti, istruiti da professori scelti dal Governo; mentre invece gli allievi che si formano dai privati sono intieramente sottratti a tutte queste discipline ed i professori e maestri che insegnano nelle scuole normali private non sono nè scelti nè approvati dal Governo. Quindi la guarentigia sulla moralità e sulla capacità che si desuma lungo il corso magistrale, per quanto si possa dire compiuta

nelle scuole normali del Governo, è assolutamente nulla nelle scuole private.

Per conseguenza la preferenza che si vuole dare agli allievi delle scuole normali, siccome è unicamente basata sopra questa guarentigia che il Governo ottiene nelle sue scuole normali, non può estendersi agli allievi che vengono dalle scuole magistrali private. Dunque si vede che è ben logica la legge la quale stabilisce a favore degli allievi delle scuole normali pubbliche la preferenza sugli allievi delle scuole private.

Quindi il Ministero non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Riva; e non lo potrebbe anche perchè, come già osservai nella seduta di ieri, se voi togliete questo lieve vantaggio, che è piuttosto un incoraggiamento che altro a favore degli allievi che frequentano le scuole normali dello Stato, queste saranno difficilmente frequentate da un numero sufficiente di allievi perchè i sacrifici che si richiedono da essi sarebbero sempre d'assai maggiori di quelli richiesti per gli allievi delle scuole private.

L'onorevole Di Castagnetto mi muoveva poi un'interpellanza riguardo a coloro che dopo avere fatto i loro studi negli istituti ecclesiastici non approvati dal Governo, volessero essere ammessi agli esami di patente nelle scuole normali. Egli dice che, siccome nella legge sull'amministrazione della pubblica istruzione è stabilito che non sono validi i corsi che si fanno negli istituti ecclesiastici non approvati dal Governo, può nascere dubbio, può temersi che questi alunni non siano nemmeno ammessi agli esami per la patente di maestri.

Mi affretto a dichiarare che non so vedere come l'esclusione fatta dalla legge del 1857 possa estendersi anche al caso presente.

In questa legge è stabilito tutt'altro principio il quale appunto allarga sempre di più il principio di libertà, e prova quindi maggiormente come il Ministero, fedele ai principii proclamati, procuri per quanto è possibile di mano in mano che presenta leggi speciali di applicare in certa misura lo stesso principio. Diffatti qui è detto che non si richiedono corsi di sorta a chi vuole subire l'esame di aspirante-maestro.

Quindi qui non è il caso di applicare la disposizione contenuta nella legge sull'amministrazione della pubblica istruzione, che dice che sono esclusi quelli che avessero fatto i corsi negli stabilimenti ecclesiastici non soggetti alle discipline scolastiche, giacchè qui invece è stabilito il principio che non si richiede obbligo di corso.

Osserverò inoltre che l'articolo 7 della legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione proclamò il principio della libertà unicamente per quanto riguarda l'insegnamento privato impartito ad allievi: e per conseguenza, come notava l'onorevole Gioia, senza ledere tale principio, in questa legge, si sarebbe anche potuto escludere l'insegnamento privato, vale a dire escludere i privati dal dare un insegnamento magistrale per formare maestri, giacchè in quell'articolo non si parla che di insegnamento dato per formare degli al-

lievi, e non per formare dei maestri. E ciò malgrado, si è allargato maggiormente anche quel principio; si è messo l'insegnamento privato anche a parte del grave ufficio di formare maestri, e non solamente per formare maestri per le scuole private, ma si anche per formarne per le scuole pubbliche; solamente, trattandosi di scuole pubbliche, siccome la responsabilità del Governo è assai maggiore che non per le scuole private, perchè esercita e deve esercitare su quelle una tutela più estesa, si è introdotta quella prescrizione di dare la preferenza agli allievi delle scuole governative, i quali sono formati sotto la diretta vigilanza dello Stato. Quindi mi pare che, anche presa sotto quest'aspetto la cosa, si trova sempre lo stesso nesso logico e la stessa ragione a cui sono informate le disposizioni di questo progetto di legge.

Ma, o signori, bisogna poi procurare di non richiedere l'impossibile. Voi volete, ed a ragione, che l'insegnamento privato goda molta libertà, che sia svincolato dalle pastoie governative, sta bene. Ma poi, dopo avere svincolato questo insegnamento, d'averlo sottratto in massima parte alla sorveglianza e direzione governativa, vorreste imporlo al Governo, col pretendere che i maestri formati in scuole dove manca pel Governo ogni guarentigia, siano ammessi, al pari degli allievi formati nelle scuole governative, all'insegnamento delle scuole elementari pubbliche. Mi pare che questo sarebbe un pretendere troppo.

Lasciate che gli allievi delle scuole private diano a posteriori quelle guarentigie che non hanno dato a priori; e che invece sono, date dagli allievi delle scuole normali governative, e saranno ammessi a godere tutti gli stessi benefici.

Mi pare che non sia possibile di andare più in là, di fare maggiori concessioni in favore delle scuole private. Per conseguenza spero che il Senato non vorrà accettare l'emendamento dell'onorevole Riva, il quale, quantunque consista nella soppressione di una sola parola, non mancherebbe tuttavia di ledere profondamente l'economia della legge e di menomare assai gli effetti, e dirò di più, forse nella loro stessa origine, di arrecare una grave ferita alle scuole che trattasi di creare.

*Voci varie.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il Senato avrà presente che l'emendamento del senatore Riva consiste nel sopprimere le parole *dello Stato* nell'articolo 13, e vorrebbe conseguentemente che si dicesse: « I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali saranno preferibilmente scelti, ecc. » come è scritto nel progetto, ommesse così le parole *dello Stato*.

Io metterò dunque ai voti...

**FINELLI.** Si potrebbe prima domandare se questo emendamento è appoggiato.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Non importa. Si può subito porre ai voti.

**PRESIDENTE.** Per maggiore regolarità domando se l'emendamento dell'onorevole Riva è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo sorga.

(È appoggiato.)

Metto ora ai voti la conservazione delle parole *dello Stato*.

Chi intende conservarle sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Riva è rigettato.)

« Art. 14. Sarà in facoltà delle provincie di aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto la osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

« Tale concessione però non le esonererà dall'obbligo di cui all'articolo 9. »

**RIVA.** Donando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RIVA.** Ieri l'onorevole ministro mi deduceva un'interpellanza solidariamente col senatore Di Castagnetto, ed io avrei desiderato che egli avesse distinto la mia causa da quella dell'onorevole Di Castagnetto, come ha oggi fatto l'onorevole relatore Mameli. Difatti, mentre il senatore Di Castagnetto è entrato nella questione della libertà di insegnamento, io per contro, sapendo quanto essa sia grave e spinosa, ho pregato il Senato a non volervi entrare. Io ho posto la questione su questo terreno: la legislazione attuale permette essa, sì o no, alle provincie di aprire scuole normali e magistrali superiori? Il progetto di legge che si discute toglie esso questa facoltà alle provincie? Essendo vera l'una cosa e l'altra, io ne deduceva per conseguenza che questo progetto di legge toglie libertà, che attualmente esistono.

Oltre la citazione che ho già fatta, mi basta per confermare questo fatto l'allegazione del senatore Mameli, il quale ha ammesso che le provincie avevano facoltà di aprire scuole normali. Egli ha solamente detto che queste scuole normali avevano dato poco frutto, ma ciò avvenne perchè il corso era di troppo breve durata; ma questo non importa per conseguenza che si debba togliere un diritto che spettava alle provincie, per ciò solo che la durata delle scuole sia fatta più lunga; questo non si è fatto nella legislazione che è vigente al giorno d'oggi; in principio queste scuole erano stabilite di tre mesi, poi si sono dichiarate di quattro mesi, poi di sei mesi, finalmente di dieci mesi; ma non si è mai pensato, per ciò che si allungasse la durata delle scuole, di torre alle provincie il diritto di aprire le medesime; dunque, io non domando, come diceva nel mio discorso di ieri, di progredire, domando solamente di non indietro-giare, di lasciare la legislazione sotto questo aspetto, tale quale si trova, e questo si ottiene, io diceva, colla reiezione dell'articolo 14.

Questo è tanto più necessario in quanto che io credo meno vero che il Ministero possa avere, come allegava, la facoltà in certe determinate circostanze, di concedere ai comuni od alle provincie di aprire scuole magistrali superiori o normali.

Il signor ministro, come già osservava ieri, ha chiesto all'altro ramo del Parlamento la facoltà di potere concedere alle provincie di aprire scuole magistrali inferiori; io ne deduceva la logica conseguenza che egli

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

stesso credeva di non avere diritto di concedere l'apertura di scuole magistrali superiori, e tanto meno di scuole normali.

Nella sua relazione che precedeva il primitivo progetto di legge è scritto: « Può avvenire che per qualche tempo ancora le scuole normali non somministrino, specialmente per le scuole inferiori dei comuni minori e delle borgate, un sufficiente numero di maestri e di maestre, e che perciò alcune provincie sentano il bisogno di aprire temporaneamente una scuola loro propria. » Giova che il Governo possa ciò consentire, ed è a quest'uopo che gli verrebbe accordata la facoltà di cui è cenno nell'articolo 14.

Ora, perchè l'altro ramo del Parlamento non ha creduto di fare dipendere dall'arbitrio del Ministero la facoltà nelle provincie di aprire queste scuole inferiori, vorrassi dire che con ciò abbia implicitamente poi data quella facoltà cui il Ministero non ha nemmeno chiesta?

Io assolutamente credo che questa facoltà non gli competea; in ogni caso vi assentirei quando acconsentisse che di questa sua facoltà se ne facesse cenno nel progetto di legge; altrimenti io persistereò per la reiezione dell'articolo 14.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Io non ripeterò di certo le ragioni che furono già dette riguardo a questo emendamento nella discussione generale, e che furono svolte ampiamente dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e dall'onorevole membro di esso, senatore Gioia, cioè a dire che si debbano concedere alle provincie solo le facoltà che sono necessarie per l'esercizio dei loro diritti, e per provvedere ai propri bisogni; che non vi può esistere bisogno in nessuna provincia di stabilire scuole normali del grado superiore, e per conseguenza dove cessa il bisogno deve cessare la facoltà da accordarsi loro.

Non mi estenderò sopra questo argomento; perchè mi pare sia stato già messo in luce, e corredato di molte ragioni, da quelli che presero a difendere l'articolo del progetto ministeriale, e dall'ufficio centrale. Solamente contesterò ancora all'onorevole preopinante che il Ministero non abbia il diritto di accordare in determinati casi a qualche provincia la facoltà di aprire una scuola magistrale del grado superiore.

Ciò non è nè potrei mai ammetterlo. Diffatti, o signori, qui nel progetto di legge il Ministero è spogliato unicamente delle facoltà di negare alle provincie lo stabilimento di scuole normali del grado inferiore, giacchè è attribuita di diritto alle provincie medesime questa facoltà. Ma a lui rimane sempre la facoltà che ha nelle leggi attuali, e che nessuna disposizione di questa sopprime, cioè di permettere l'aprimiento di scuole magistrali del grado inferiore.

Nè è esatto quanto dice l'onorevole Riva che con questa disposizione di legge si indietreggi da quanto è statuito nelle leggi vigenti sulla materia, giacchè nelle leggi vigenti le provincie non hanno alcun diritto di stabilire di proprio moto alcune scuole magistrali; debbono chiedere l'autorizzazione prima di stabilirle, e dal

Ministero dell'istruzione pubblica, e dal Ministero degli interni, di modo che ben si vede, invece di indietreggiare, il Governo si spoglia di un diritto che finora gli compete per legge, cioè a dire del diritto di concedere o di negare alle provincie la facoltà di aprire scuole magistrali, sia di grado superiore, che di grado inferiore; quindi la legge attuale investirebbe le provincie di un diritto riguardo all'istituzione delle scuole magistrali inferiori; in quanto alle superiori conserva al Governo la facoltà di accordarle o negarle secondo le considerazioni che militeranno in favore di quella provincia che chiederebbe d'istituire una di queste scuole.

Così chiarite le cose, così messe fuori di ogni dubbio e di ogni contestazione, io credo che sarebbe superfluo (e in questo punto la superfluità sarebbe nociva a queste scuole) di volere modificare quest'articolo, per determinare in modo sicuro che è ancora riservata al Governo la facoltà di concedere alle provincie la istituzione di scuole magistrali superiori.

Quindi io pregherei l'onorevole preopinante di desistere da questo suo emendamento e di accettare la dichiarazione del Ministero, che cioè è in sua facoltà di accordare l'autorizzazione di aprire scuole magistrali del grado superiore alle provincie, la quale facoltà non gli fu negata nella Camera dei deputati, pare non gli venga negata dal Senato, che anzi quelli che hanno parlato desiderano che il Governo conservi questa facoltà, quindi verrebbe a conseguire il suo intento, quello cioè di non privare alcuna provincia del beneficio di aprire alcune scuole magistrali superiori quando ne dimostrino il bisogno.

**RIVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola era stata domandata dal senatore Moris.

**DI SAN MARZANO.** È per ritirare l'emendamento.

**RIVA.** Dopo le osservazioni fatte dal signor ministro, prendendo atto della nuova dichiarazione da lui emessa, dalla quale risulterebbe che è libero al Governo di permettere alle provincie ed ai comuni, occorrendo il caso, di aprire scuole normali e magistrali superiori, io non ho alcuna difficoltà di ritirare il mio emendamento.

**MORIS.** Sottoporro al Senato una brevissima osservazione: alle ragioni che sono state addotte affinchè si mantenga l'articolo 14, mi pare che se ne possa aggiungere un'altra...

**DI SAN MARZANO.** È già stato ritirato l'emendamento.

**MORIS.** Ma io parlo in favore dell'articolo.

**DI SAN MARZANO.** Se l'emendamento è ritirato, l'articolo sussiste come è nella legge.

**MORIS.** Allora mi asterrò dal parlare.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 14 si alzi.

(È approvato.)

« Art. 15. Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza avere fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza

di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 16. I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito dall'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per le scuole però stabilito in comuni o borgate, in cui lo stipendio del maestro o della maestra, per insufficienza di mezzi, non oltrepassi, compresi tutti gli utili, le lire 300 annue, le deputazioni provinciali potranno rilasciare un'autorizzazione provvisoria e locale a persone non munite di patente regolare, ma che abbiano superato, davanti ad una Commissione nominata dal regio provveditore, un esame speciale sulle materie indicate in apposito programma. »

(È approvato.)

« Art. 18. Lo stabilimento delle scuole normali, di cui all'articolo 1, si farà successivamente entro un triennio a partire dalla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

**INCIDENTE RELATIVO AL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI PRIVILEGIATE DI LAVORATORI.**

**PRESIDENTE.** Prima che si proceda all'appello nominale, io debbo fare avvertito il Senato che già alla Presidenza furono fatte reiterate istanze perchè fosse posto in corso di discussione il progetto di legge relativo alla abolizione delle corporazioni privilegiate, presentato in Senato al principio della Sessione.

Prego gli onorevoli senatori di volersi ricordare che di questo ufficio centrale (come ebbi già fatto loro presente) era relatore il senatore Giulio il quale, per il lungo dissesto di salute che lo travaglia in quest'anno, non potè compiere l'ufficio suo, ed è per il motivo stesso di cattiva salute che il Senato con rincrescimento gli accordava un congedo che egli domandava.

Di più questo ufficio era composto dei senatori Casati, Di Pollone, Plezza ed Imperiali, oltre al senatore Giulio malato.

Il senatore Imperiali da lungo tempo lascia desiderio di sè; così che quest'ufficio non risulterebbe ora più composto che di soli tre personaggi i quali pare che non si siano potute accordare sulla nomina di un nuovo relatore. Quindi io espongo la cosa al Senato, sia perchè in caso di necessità provveda, sia perchè sia fatto presente a chi di ragione che cosa abbia impedito il corso di questo progetto.

**DI POLLONE.** Voleva appunto domandare la parola per dare qualche spiegazione relativamente allo stato

delle cose sulla legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate. Non ripeterò ciò che disse l'onorevole presidente circa la malattia dell'onorevole Giulio e dell'assenza dell'onorevole Imperiali.

L'ufficio non si è riconvocato perchè era opinione di chi ha l'onore di parlare che, dopo il congedo, potesse il senatore Giulio compiere l'affidatogli incarico.

Vero è che il signor presidente del Senato, in via ufficiosa, mi domandò se non si sarebbe potuto nominare un altro relatore; io risposi che non credevo ciò possibile per le seguenti ragioni: primo, perchè uno dei senatori faciente parte dell'ufficio era travagliato da gravi dolori e non trovavasi in caso di potersi assumere quest'ufficio; secondo, perchè io aveva in quel tempo l'incarico di dirigere e disporre l'esposizione dell'industria nazionale; terzo, infine, perchè non rimanendone che uno solo, io non poteva sapere se egli si sarebbe incaricato della relazione dell'ufficio.

Per altro, considerando la gravità della legge e la necessità di provvedervi, anche a nome del mio collega, qui presente, dichiaro al Senato che noi ci consideriamo come demissionari da questo ufficio. Ciò facilita molto la combinazione di rimandare agli uffici la legge per la nomina di un altro ufficio centrale.

Questa è la proposta che io ho l'onore di fare al Senato.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Io credo che la proposta dell'onorevole Di Pollone avrebbe un gravissimo inconveniente, quello cioè di rimandare certamente ad un'altra Sessione la discussione di questo progetto di legge il quale è di somma importanza.

Il progetto in discorso ha per scopo di abolire i privilegi di cui sono ancora investite alcune corporazioni delle città marittime dello Stato e specialmente della città di Genova. Tali privilegi sono sorgente di immensi abusi. Non vale che il Governo profonda denari ad aprire strade, a fare calate per portarle, direi, in vicinanza dei bastimenti, se vieti privilegi impediscono al commercio di valersi dei mezzi meccanici, e i viaggiatori di potere godere di queste facilità.

È desiderio per lo Stato che i viaggiatori che scendono sulle calate di Genova per potere arrivare fino al sito dove incontrano gli uffici amministrativi e finanziari, non abbiano a sottostare ad un tributo verso queste corporazioni privilegiate.

Questa legge non mi pare potere dare luogo a gravissime difficoltà. Fu preparata con molto studio, dopo esatte ricerche dal Ministero delle finanze; fu sottoposta al Consiglio di Stato, diede luogo ad una luminosissima relazione per parte di quello stesso Consiglio, la quale onorò certamente chi la fece e il corpo a nome del quale venne fatta; tanto che in verità io non so che cosa si potrebbe ancora aggiungere per poterne spiegare i motivi.

Io credo che se l'ufficio centrale vuole avere la compiacenza di prendere ad esame quella relazione, vedrà che vi è ben poco da aggiungere, e se la si potesse di-

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

tribuire al Senato, spero che esso sarebbe di questo avviso.

Lo prego perciò, e prego più specialmente i membri dell'ufficio di volere fare ancora il sacrificio di alcune ore di esame per questo schema, e di volerlo quindi sottoporre alle discussioni di questo consesso onde una legge che è stata invocata da tanti anni, e fu argomento di rimproveri al Ministero perchè non veniva presentata, non rimanga ora sepolta in un ufficio del Senato.

**DE SONNAZ.** Comme dans d'autres circonstances le Sénat a délégué au bureau de la Présidence de compléter des Commissions, il serait plus simple de recourir à ce moyen si toutefois le Sénat partage mon opinion.

**PRESIDENTE.** Quando le Commissioni non sono state nominate, o quando viene accidentalmente a mancare uno dei loro membri, allora il presidente del Senato, secondo il regolamento, può provvedere a questa mancanza. Ma quando mancano parecchi membri, non pare che siagli attribuita tale facoltà.

**COLLA.** Il Senato può pregare il presidente di volere compiere l'ufficio centrale, surrogando due membri. Ne faccio anzi formale proposta.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti la proposta del senatore Colla.

(È approvata.)

Il presidente provvederà nel più breve spazio possibile, e quindi pregherà quest'ufficio centrale così formato a volersi radunare.

Il Senato sarà convocato a domicilio, ed io prevengo gli onorevoli senatori che, siccome premerebbe dare corso alla legge sul riordinamento dei Consolati, io la terrò all'ordine del giorno tosto che, a termini del regolamento, sia trascorso il tempo prefisso dopo seguita la distribuzione della relazione.

**PER MANCANZA DI NUMERO LA VOTAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE SCUOLE NORMALI È NULLA.**

**PRESIDENTE.** Ora si procede all'appello nominale per la votazione sulla legge testè discussa.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 47.

Debbo annunciare al Senato che la votazione non diede risultamento valido, essendo stati solo 47 i votanti, epperò non raggiunto il numero legale. (*Rumori vari*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2 pomeridiane.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

-26-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggi — Relazioni di vari progetti di legge — Votazione e approvazione del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre — Discussione del progetto di legge per riordinamento del servizio consolare — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Proposta del senatore Di Pollone in ordine all'ultimo alinea dell'articolo 4, combattuta dal senatore Mameli — Osservazioni del senatore Di Pollone a sostegno della medesima — Parole del ministro degli affari esteri — Rigetto della proposta del senatore Di Pollone — Adozione dell'alinea ultimo dell'articolo 4 e dell'intero articolo — Approvazione degli articoli 5 al 29 — Emendamento all'articolo 30 proposto dall'ufficio centrale, combattuto dal ministro degli affari esteri — Considerazioni del senatore Mameli relatore — Dichiarazione e proposta di rinvio dell'articolo 30 all'ufficio centrale fatta dal ministro degli affari esteri — Adozione del proposto rinvio — Adozione degli articoli 31 al 136 cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale ed accettati dal Ministero.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. (Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio ed il ministro Paleocapa.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Partecipo essere stati fatti al Senato i seguenti omaggi:

Dall'avvocato Enrico Prandi, di un suo scritto intitolato: *Eloge historique de S. A. R. Ferdinand de Savoie, duc de Gènes.*

Dalla regia deputazione di storia patria, del secondo volume del *Liber Jurium Reipublicae Genuensis*, nono della raccolta.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° SPOGLI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PER GLI ANNI 1850-51-52; 2° AUMENTO DI PERSONALE NEI TRIBUNALI DI ACQUI E DI VERCELLI; 3° TELEGRAFO SOTTOMARINO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che sono state depositate le relazioni sugli spogli del 1850-51-52 del Monte di riscatto di Sardegna (Vedi vol. *Documenti*, pag. 897); sul progetto di legge relativo all'aumento di personale dei tribunali d'Acqui e di Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pag. 426), le quali saranno date immedia-

tamente alle stampe. I progetti di legge cui le medesime si riferiscono verranno posti all'ordine del giorno per la loro discussione, tosto che sieno spirati i termini voluti dal regolamento.

Ora il Senato avrebbe nuovamente...

Mi viene in questo momento rimessa la relazione relativa al progetto di legge sul telegrafo sottomarino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 821); e così anche questo progetto di legge sarà, assieme agli altri ora menzionati, posto all'ordine del giorno, quando sieno spirati i termini voluti dal regolamento.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI DESTINATE A FORMARE MAESTRI E MAESTRE.

PRESIDENTE. Ora il Senato avrebbe nuovamente a procedere allo squittinio segreto del progetto di legge relativo all'istituzione di scuole normali, giacchè sarebbe riuscita nulla la votazione che ebbe luogo nell'ultima adunanza per la mancanza di un voto, non essendosi trovati presenti che 47 senatori.

CERRARIO, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio segreto del progetto di sopra riferito.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 49  
Voti favorevoli . . . . . 26  
Voti contrari . . . . . 22

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL RIORDINAMENTO SUL SERVIZIO CONSOLARE.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge relativo al riordinamento del servizio consolare. Mi immagino che il Senato vorrà dispensarsi dall'udirne la lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 122, 249 e 272.)

*Alcuni senatori.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Poichè non si è domandato la parola, io ritengo che il Senato intende entrare immediatamente nella discussione particolare dei singoli articoli, e perciò dichiaro chiusa la discussione generale.

Pregherei il signor relatore di voler porre in avvertenza il Senato sugli articoli ai quali l'ufficio centrale ebbe a proporre dei cambiamenti.

« **TITOLO I. Dell'ordinamento dei Consolati.** — Art. 1. Il personale dei Consolati è diviso in due categorie: la prima di agenti inviati, la seconda di agenti locali.

« La pianta del personale consolare di prima categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati dall'annessa tabella A.

« Gli assegnamenti locali sono designati nella tabella B. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli ufficiali consolari di prima categoria saranno destinati ai Consolati designati nella tabella B.

« Il Governo potrà pure destinare ad altri Consolati ufficiali consolari di prima categoria, quando gli interessi dello Stato lo richieggano; purchè non si accresca il numero degli ufficiali stipendiati come nella tabella A, nè lo ammontare degli assegnamenti di cui nella tabella B. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'eruzione o soppressione dei Consolati si fa con decreto regio.

« L'eruzione o soppressione delle delegazioni consolari si fa con decreto del Ministero, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il personale di prima categoria si compone:

« 1° Di consolari generali di prima e seconda classe;

« 2° Di consolari di prima e seconda classe;

« 3° Di vice-consolari di prima, seconda e terza classe.

« Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

« Devono essere nazionali sardi.

« Non possono esercitare il commercio.

« Percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale, una quota-parte delle tasse consolari e le indennità fissate dalla presente legge.

« Hanno diritto alla pensione di riposo secondo le norme fissate dal regio brevetto 21 febbraio 1835.

« Nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante o fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore di un quinto. »

**DI POLLONE.** Assenziente in tutto e per tutto alle disposizioni contenute nel presente progetto di legge, faccio una sola eccezione relativa appunto all'ultimo alinea letto dall'onorevolissimo presidente, cioè « che nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante o fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore di un quinto. »

Le stesse osservazioni che oggi ho l'onore di fare al Senato, le presentai in seno dell'ufficio centrale, il quale si divise nella opinione se doveva o non doveva essere conservata questa disposizione.

Io rappresentavo all'ufficio centrale come i consolari, che ora stanno in Levante, non siano più esposti agli inconvenienti gravissimi ai quali altre volte andavano incontro. Credo che in oggi si stia in Algeri come in qualsiasi città della Francia, e così pure in altre città del Levante che è inutile che io citi.

Quanto poi ai consolari fuori di Barberia, fuori del Levante, veramente non vedo come vi sia motivo di anche difendere questa proposta; ed è appunto su queste due differenze che l'ufficio centrale si divideva. Gli uni riconoscevano conveniente di conservare un vantaggio per i consolari che stanno in Levante; ma, se male non mi appongo, la maggioranza inclinava ad escludere quelli fuori d'Europa.

Non vedo perchè un console a Nuova York, che sta in una città dove ha tutti gli agi, abbia da considerarsi come in condizioni più dure degli altri, tanto più che gli assegnamenti locali lo compensano dei sacrifici a cui egli può talvolta andare soggetto. Credevo, e credo ancora, che fosse assai più utile di riservare alla legge generale, che interverrà sulle pensioni, ogni disposizione che si volesse fare a questo proposito.

Io penso che, nel largheggiare, si vanga nel futuro ad imporre un carico allo Stato senza che vi sia motivo. Dico senza che vi sia motivo, perchè, lo ripeto, i consolari oggi non incontrano più quei gravi pericoli che incontravano altre volte; mentre tutti sappiamo che ora i Bey, quando vogliono sfogare la loro ira, si permettono un colpo di ventaglio, che loro costa talvolta caro assai; ma di consolari sacrificati alla barbarie di quei luoghi non abbiamo più esempio.

Propongo quindi, per non stabilire un aggravio allo Stato, di lasciare all'epoca della discussione della legge sulle pensioni il favore che si vorrebbe fare a questa classe d'impiegati. Prego quindi il signor presidente a voler porre ai voti l'articolo per divisione, e il Senato vedrà se le poche osservazioni, che mi sono fatto lecito di rassegnargli, meritino qualche considerazione.

**MARELLI, relatore.** La maggioranza dell'ufficio centrale si è determinata ad accettare questa disposizione di favore per i consolari.

Ammetto che non concorrano per tutti i consolari le stesse ragioni e circostanze che concorrono per i consolari residenti negli scali di Barberia e nel Levante, se si parla di privazioni e di pericoli di personale sicurezza; ma non è men vero che tutti i consolari fuori d'Europa sono degni di uno speciale riguardo per la lontananza

dalla loro patria e per la difficoltà di fare amministrare i loro beni. E nelle Americhe del Sud le sanguinose politiche rivoluzioni non infrequenti mettono talvolta a cimento i consoli più che non i colpi di ventaglio di un Bey. Del resto, se si vuole che non si ritraggano dal servizio consolare le persone di capacità, è d'uopo che non siano private di questo incoraggiamento.

Devesi pure considerare che, mentre si tratta di sancire una legge organica per i Consolati, siffatta disposizione trova qui la sua sede opportuna, ed il volerla rimettere alla legge generale sulle pensioni sarebbe lo stesso che rimetterla ad un futuro indefinito, che, secondo le apparenze, possiamo prevedere ancora molto lontano.

**DI POLLONE.** Non prolungherò questa discussione; solo osservo che i pericoli che ricordò l'onorevole relatore io non li so vedere, perchè le rivoluzioni che accadono nei paesi repubblicani a cui accennò non hanno mai compromessa l'esistenza di un console.

Se ho preso la parola, è per aggiungere una sola osservazione, ed è che negli altri Stati di Europa questa differenza non esiste di fatto; è un favore che si vuole stabilire nel solo nostro paese, ed io sono mosso dall'interesse essenziale della finanza, onde non creare aggravii così di leggieri. Quindi, se io domando di applicare ai consoli le leggi attuali, la legge sulle pensioni, domando di trattarli col diritto comune, e non credo di fare loro nessun torto e nessuno svantaggio, ed è perciò che persisto nella mia proposizione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Agli argomenti addotti dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale ne aggiungerò alcuni miei propri.

Se il Ministero ha creduto di dover proporre una facilitazione nel computo degli anni per i consoli del Levante e nei posti fuori di Europa per il conseguimento delle pensioni, e la Camera dei deputati l'ha approvata, si è specialmente in considerazione che il soggiorno in Levante o nei paesi fuori di Europa logora le forze assai più di quello che faccia il soggiorno od in proprio paese, od in contrade che si trovano in condizioni climateriche analoghe alle nostre. Ed è evidente, per esempio, che vi sono certe residenze ove si può dire che la vita corre molto più rapidamente, cioè che le forze vi si logorano assai più che in Europa.

Non v'ha dubbio che, col soggiorno, a cagion d'esempio, di Rio Janeiro, un europeo, massime un europeo piemontese, invecchia in dieci anni quanto col soggiorno in propria casa di venti anni. D'altronde questa verità è confermata da tristi esempi.

Noi vediamo i consoli che hanno passato lungo tempo o nelle località poco salubri dell'Oriente, o più ancora nelle località dell'America meridionale, dove le malattie contagiose sono nello stato endemico, noi li vediamo tornare fra noi di solito affievoliti di forze ed in condizioni da non potere più durare in servizio.

Noi qui crediamo che questa disposizione sia comandata da un sentimento di giustizia. Se si crede che un

uomo che ha speso una certa quantità di forze in servizio dello Stato è meritevole di una pensione, egli è evidente che quello che ha dovuto abitare in climi meno confacenti alla sua organizzazione, come sono i climi del Levante o dell'America meridionale, deve conseguire questo diritto in un minore numero d'anni di quello che è rimasto a casa.

Spero che queste considerazioni, le quali non saranno, mi pare, facilmente contraddette dall'onorevole proponente, indurranno il Senato a voler mantenere l'articolo come venne dall'ufficio centrale redatto.

**PRESIDENTE.** Secondo la domanda fattane dall'onorevole Di Pollone, porrò ai voti separatamente l'ultimo alinea, che è quello che ha formato oggetto della discussione.

Chi approva quest'alinea voglia sorgere.

(È approvato.)

Metterò l'articolo intiero ai voti.

Chi approva l'articolo 4 nel suo complesso sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Il personale di seconda categoria è composto di consoli generali, di consoli, di vice-consoli e di delegati consolari senza distinzione di classe.

« I consoli generali ed i consoli sono nominati dal Re, sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

« I vice-consoli ed i delegati consolari sono nominati dai consoli generali e consoli, previa approvazione del Ministero.

« Possono essere sudditi esteri.

« Percepiscono solamente le tasse consolari, secondo il prescritto dall'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le tasse che si riscuotono negli uffici consolari, a tenore della tariffa annessa alla presente legge, sono distribuite nel modo seguente:

« Nei Consolati retti da agenti di prima categoria, spettano all'erario:

« Sulle tasse percette per atti notarili, il 75 per cento; sulle tasse riscosse per tutti gli altri atti, l'85 per cento.

« Al console generale o console:

« Sulle tasse percette per atti notarili, il 20 per cento; su tutte le altre tasse, il 10 per cento.

« Al vice-console:

« Su tutte le tasse indistintamente, il 5 per cento.

« Nei Consolati retti da agenti di seconda categoria, spetta all'erario, su tutte le tasse indistintamente, il 10 per cento; al console generale o console, il 90 per cento.

« Nelle delegazioni consolari dipendenti da consoli di prima categoria, spetta all'erario:

« Su tutte le tasse, il 25 per cento; al delegato console il 60 per cento; al console il 10 per cento; al vice-console il 5 per cento.

« Nelle delegazioni consolari dipendenti da consoli di seconda categoria spetta:

« All'erario il 10 per cento; al console il 30 per cento; al delegato il 60 per cento.

## TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

« Dove non esista il vice-consolo, la quota a lui come sopra attribuita passerà all'erario. »

(È approvato.)

« Art. 7. Lo stipendio personale decorre dalla data della nomina, purchè l'elettosi trovi al suo posto nel termine che sarà fissato nel regolamento da approvarsi per decreto reale.

« L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse consolari hanno luogo dal giorno in cui l'ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni. »

(È approvato.)

« Art. 8. Un'indennità per le spese necessarie di viaggio viene accordata agli ufficiali consolari della prima categoria, nei nodi e limiti determinati dal regolamento.

« Essa ha luogo nei casi di prima nomina o di traslocazione, ed in quegli altri di regio servizio non contemplati dalla tariffa. »

(È approvato.)

« Art. 9. Morendo in attività di servizio un ufficiale consolare di prima categoria, sarà provveduto a spese dello Stato pel ritorno della famiglia in patria. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ai consoli generali ed ai consoli di prima categoria viene concessa, nei casi di prima nomina o di traslocazione, un'indennità di primo stabilimento fissata come segue:

« Nei paesi transatlantici, ai consoli generali, lire 10,000; ai consoli lire 8000.

« In tutti gli altri paesi, ai consoli generali, lire 8000; ai consoli lire 6000.

« Nei casi di promozione da console a console generale nella stessa residenza, non si fa luogo ad aumento d'indennità a tale titolo. »

(È approvato.)

« Art. 11. L'indennità di cui all'articolo precedente sarà pagata contemporaneamente alla nomina o traslocazione. Non si intenderà però acquistata, se non in cinque anni dalla data della nomina o traslocazione, cioè metà nel primo anno e metà in rate eguali nei quattro anni successivi.

« L'anno incominciato si avrà per compiuto, sempre quando l'ufficiale consolare siasi recato al luogo destinato.

« Laddove avvenga la traslocazione nel corso del quinquennio, dovrà l'indennità del nuovo stabilimento essere proporzionalmente diminuita. »

(È approvato.)

« Art. 12. In caso di morte di un ufficiale consolare in attività di servizio o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia o per altre cause non imputabili a sua colpa, non si farà luogo alla restituzione dell'indennità che non fosse ancora acquistata a di lui beneficio.

« Dovrà farsi la restituzione negli altri casi, e secondo le norme di computo stabilite nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le spese dei locali necessari al servizio consolare, quelle di cancelleria, di amanuensi e di commessi, di uscieri ed inservienti d'ufficio, di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale sono a carico dei titolari degli uffici consolari.

« Per gli uffici consolari addetti alle legazioni nelle città che non sono porto di mare, le anzidette spese, meno quelle degli amanuensi, vanno a carico delle legazioni. »

(È approvato.)

« Art. 14. Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai consoli le seguenti spese:

« 1° Quelle di primo acquisto della bandiera e dello stemma nazionale;

« 2° Quelle necessarie dei dragomanni e delle guardie nei paesi di Levante e d'Africa, preventivamente autorizzate dal Ministero per gli affari esteri;

« 3° Quelle di posta per le lettere e pieghi di servizio;

« 4° Quelle di sussidio e rimpatrio ai nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento;

« 5° Tutte le altre spese che per ragione di servizio siano state dal Ministero per gli affari esteri preventivamente ordinate od autorizzate, ovvero, fatte in casi urgenti, siano state dallo stesso Ministero approvate. »

(È approvato.)

« Art. 15. Sono a carico di chi ne fa istanza le spese occorrenti per l'esecuzione del disposto nell'articolo 143 del Codice di procedura civile.

« Per ciò l'istante verserà prima in una delle casse dello Stato la somma fissata nella tariffa unita alla presente legge, a titolo di anticipato e definitivo pagamento.

« Tale pagamento non è obbligatorio per le persone e gli enti morali godenti del beneficio dei poveri, salva ragione di rimborso all'erario nei casi e nei modi previsti dalle leggi direttive dello stesso beneficio. »

(È approvato.)

« Art. 16. Quando vengano destinati applicati volontari presso i Consolati all'estero, il cui numero non sarà mai maggiore di quattro, sarà ai medesimi corrisposto un annuo assegnamento locale da fissarsi per decreto reale sul fondo di lire 5000 che rimane a tal uopo destinato.

« Sarà inoltre ad essi applicabile il disposto dell'articolo 8. »

(È approvato.)

« Art. 17. In caso di assenza, di vacanza o d'impedimento, il console sarà supplito dal vice-consolo, e, in difetto di questo, dalla persona che sarà a tal fine designata a tenore del regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 18. Si provvederà, con regolamento da approvarsi per decreto reale, a quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei singoli Consolati, l'ammissione nella carriera consolare, la progressione nei gradi, le

discipline degli ufficiali consolari, le reggenze, i congedi e la tenuta della contabilità. »

(È approvato.)

« TITOLO II. — CAPO I. *Delle attribuzioni dei consoli.*

— Art. 19. I consoli esercitano funzioni amministrative, e per delegazione eziandio diplomatiche, e rivestono qualità di giudici, notai, ufficiali dello stato civile in servizio dei nazionali, entro i limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali, e della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 20. I consoli vogliono all'osservanza dei trattati, alla tutela degli interessi dello Stato, al mantenimento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale. »

(È approvato.)

« Art. 21. Tengono ragguagliato il Governo del Re di tutto ciò che può essere di pubblica utilità, in ordine principalmente alla navigazione, al commercio, all'industria ed alla pubblica salute.

« I consoli che non siano rivestiti della qualità d'incaricati d'affari, dovranno, quanto ai negozi politici, riferirne anche alla regia legazione ove esista nello stesso Stato, ed in difetto al più vicino rappresentante del Governo del Re. »

(È approvato.)

« Art. 22. Assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti di amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali. »

(È approvato.)

« Art. 23. Tengono aperto nell'ufficio consolare un registro, sul quale debbono farsi inscrivere i nazionali dimoranti all'estero, i quali vogliono godere della protezione del console nel cui distretto sono stabiliti.

« L'iscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro il termine di sei mesi, in difetto darà luogo al pagamento di una tassa eguale a quella che sarebbe da ciascuno dovuta per ottenere il suo passaporto.

« A richiesta degli iscritti il console ne spedisce loro il certificato.

« In margine del registro sarà fatta menzione della sentenza che avesse privato l'iscritto dei diritti civili, ovvero dei fatti per cui ne rimarrebbe privato a tenore delle patrie leggi. »

(È approvato.)

« Art. 24. I consoli fanno, nel limite degli usi e delle convenzioni diplomatiche, tutti gli atti conservatorii nel caso di decesso di un suddito sardo o di un naufragio di un bastimento nazionale nel distretto del loro Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 25. I consoli compiono, rispetto alla marina mercantile, gli atti che loro sono attribuiti dal Codice di commercio e dalle altre leggi o regolamenti.

« Infliggono pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai a bordo dei bastimenti mercantili. »

(È approvato.)

« Art. 26. Invigilano a che i capitani e gli equipaggi

di bastimenti mercantili osservino le leggi, i regolamenti e i pubblici trattati. »

(È approvato.)

« Art. 27. Vidimano ed ove d'uopo rilasciano e confermano le patenti di sanità. »

« Accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli esteri nei casi previsti dai regolamenti, e vidimano i passaporti nazionali ed esteri. »

(È approvato.)

« Art. 28. I consoli esercitano, riguardo ai nazionali, le funzioni di ufficiali di stato civile in conformità delle leggi dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 29. I consoli rilasciano certificati di vita ai nazionali ed anche agli esteri quando ne debbano fare uso nei regi Stati. »

(È approvato.)

« Art. 30. Esercitano fra nazionali le funzioni di regi notai, uniformandosi al patrio Codice civile vigente, salvo le eccezioni di cui infra; e, quanto alla tenuta e conservazione delle minute ed alle formalità notarili, alla disposizioni che verranno stabilite da apposito regolamento.

« Possono anche ricevere gli atti in cui le parti o una di esse sieno estere, purchè si tratti di affari vertenti o di beni situati nei regi Stati, ed in questi debbano gli atti stessi avere la loro esecuzione. »

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Chiedo la parola.

Nel proporre al Parlamento di conferire in modo assoluto, senza eccezione, ai consoli le funzioni di regi notai, si è avuto in mira di procurare ai sudditi residenti all'estero un beneficio di duplice natura.

Primo, di dare loro un mezzo facile di compiere gli atti civili in tutti i paesi, anche in quelli dove non esistono notai, oppure dove gli atti pubblici sono regolati da leggi non molto dissimili dalle nostre.

Secondo, di procurare ai nostri concittadini mezzi più economici per compiere questi atti; giacchè io credo potere asserire che la tariffa sul notariato, ed anche quella adottata nella presente legge sia molto meno elevata della tariffa degli altri paesi. Inoltre gli atti essendo fatti dai consoli direttamente non devono poi essere autenticati dall'autorità del paese, in cui gli atti hanno avuto luogo; quindi risparmio di spesa e di tempo. Si può dire essere questo uno degli articoli che deve produrre i migliori effetti. Ed invero, o signori, noi vediamo che nei paesi, nei quali, come in Francia, a cagion d'esempio, in virtù di speciali convenzioni approvate con legge i consoli esercitano le funzioni di notaio; ne risulta un beneficio grandissimo per i nostri nazionali. Un atto rogato a Parigi avanti al console soventi volte costa la metà, il terzo meno, e se è un atto, che si aggiri sopra somme di gran considerazione costa il decimo, ed il vicesimo di quello che costerebbe se fosse fatto avanti agli ufficiali pubblici francesi.

Ciò essendo, è necessario di fare che questa disposizione diventi efficace, e che i consoli non siano notai

solo di diritto, ma che lo siano altresì di fatto. Bisogna che i consoli non abbiano ripugnanza ad esercitare queste nuove funzioni, giacchè, o signori, voi potete bene inserire nella legge che i consoli eserciteranno le funzioni di regio notaio, ma quando essi aveessero dei motivi per esercitarle con ripugnanza, ben pochi atti si farebbero davanti a loro, giacchè avrebbero mille mezzi per allontanare quelli che per questi atti ricorressero al loro ufficio.

Ciò forse non accadrà per i consoli di carriera, pei consoli che hanno dei motivi più speciali onde non attirarsi dei rimproveri per parte dell'autorità superiore, ma certamente si verificherà per i consoli non di carriera: quindi, lo ripeto, se si vuole che questa disposizione benefica porti i frutti che il legislatore ne aspetta, conviene facilitare l'esercizio delle funzioni di regio notaio ai consoli.

In vista di rendere più facili queste funzioni il Ministero aveva proposto nel primitivo progetto presentato alla Camera dei deputati di non sottoporre gli atti rogati dai consoli a tutte le formalità prescritte dalla legge, e dagli infiniti regolamenti che sono emanati su questa materia. La Commissione della Camera dei deputati invece, animata certamente da un desiderio lodevole di mantenere l'uniformità negli atti, aveva prescritto che avessero i consoli ad uniformarsi a queste formalità, e tale disposizione viene ora dall'ufficio centrale del Senato riprodotta.

La Camera elettiva sull'osservazione del Ministero, e di varie persone molto perite nella questione del notariato, adottò l'articolo 30, quale si trova nella proposta ministeriale, il quale impone solo al console di uniformarsi al Codice civile vigente, e rimanda ad un regolamento da farsi dal Ministero lo stabilire le disposizioni relative alla conservazione delle minute, ed alle formalità notarili.

Io credo che argomenti potentissimi militano a favore della proposta ministeriale, e debbono consigliare d'allontanarsi dalla proposta dell'ufficio centrale. Certo, astrattamente considerate le disposizioni dalle persone che debbono applicarle, la proposta dell'ufficio è migliore, ma qui è il caso di dire che *le mieux est l'ennemi du bien*; che, cioè volendo avere degli atti troppo perfetti, voi non ne avrete nessuno.

Se volete astringere i consoli a conoscere tutte le leggi, tutti i regolamenti relativi al notariato, io credo, lo ripeto, che nei consoli di carriera non ne avrete che pochissimi che si trovino in posizione tale da adempiere a queste condizioni; e nei consoli locali non ne avrete alcuno.

Non vi è materia che abbia dato luogo a più leggi, a più regolamenti, che la materia del notariato. Io confesso schiettamente che sono digiuno assolutamente di questa materia; ma mi ricordo, che essendo ministro delle finanze, ricevendo ogni mese i rapporti degli ispettori del tabellione, cioè di quegli impiegati incaricati di verificare le inesattezze commesse dai notai, vi scorgeva sempre una infinità di contravvenzioni a carico dei notai

le quali davano luogo a delle multe spaventevoli; non vi è notaio il più esatto, che non abbia incorso in multa, le quali ove fossero state rigorosamente applicate, lo avrebbe assolutamente rovinato.

È vero che è invalso un uso, che quasi si può dire è diventato una legge, per cui si condonano sempre queste multe, ed almeno si riducono alla ragione dal mille all'uno; ma ciò vi prova, o signori, che non si può assolutamente richiedere che i consoli applichino le leggi del notariato, mentre i nostri notai non le applicano tutte, ed incorrono ogni giorno in contravvenzioni; e me ne appello alle persone in questo recinto che sono perite in siffatta materia.

È vero altresì che la pratica ha immensamente temperata la severità della legge; ma i consoli, massimo esteri, che non sono al fatto della nostra procedura, non saranno essi spaventati da questa infinità di leggi, da quest'infinità di regolamenti, da questo lusso di multe? Evidentemente faranno tutti i loro sforzi onde non avere ad esporsi al pericolo d'incorrere in una contravvenzione e di essere multati; e tutto il loro studio sarà di allontanare le parti che dovrebbero ricorrere al loro ministero.

Io credo quindi non solo utile, ma quasi indispensabile rigettare la proposta dell'ufficio centrale, se si vuole avere i risultati tanto proficui e sì efficaci, che si ritrarranno dalla disposizione ministeriale. Ma l'ufficio dirà: voi volete qui fare un'eccezione e allontanarvi dal diritto comune! Ma, signori, questa legge è tutta di eccezione; noi investiamo delle funzioni di notaio non solo persone che non hanno, secondo la legge comune, le condizioni richieste per fare il notaio, ma ne investiamo perfino degli esteri come sarebbero i consoli di seconda categoria.

Noi facendo una specie di delegazione fuori del nostro territorio, facciamo pure un'eccezione ai principii di diritto generale sulla territorialità; e quindi, poichè facciamo questa eccezione in vista del beneficio che si può ricavare dalla trasformazione di consoli in notai, facciamone ancora un'altra, e non imponiamo a questi consoli delle condizioni che li mettano quasi nell'impossibilità di adempiere a tale ufficio.

Qui certamente bisogna che il Ministero, onde venga sancita la sua proposta, invochi la fiducia del Senato, e assuma l'impegno di introdurre nel regolamento, di cui si fa cenno nell'articolo, tutte le disposizioni sostanziali per la validità dell'atto.

Se adunque credete che il Ministero voglia e possa fare un regolamento che riassuma tutte le condizioni essenziali alla validità dell'atto, voi potete, senza inquietudine sull'avvenire, votare l'articolo 30 quale vi è proposto; ma se veramente credete che il Ministero o voglia facilitare troppo questi atti, o non sia nel caso di formare un regolamento il quale racchiuda queste principali disposizioni, allora io comprendo che molto mal volentieri vi disponiate a votare l'articolo 30. Tuttavia io posso assicurare l'ufficio centrale ed il Senato che il Ministero si circonda dei lumi delle persone e

dei corpi i più atti a sentenziare sopra questo delicato argomento.

Per questi motivi, onde non colpire di sterilità una misura che può dare così buoni risultati, prego il Senato di volere accettare di preferenza la proposta del Ministero invece di quella che vi vorrebbe sostituire l'ufficio centrale.

**MAMELI, relatore.** D'accordo col signor ministro nel concetto, la questione si aggira solo sulla forma o sul modo di esprimerlo.

Non è nostro intendimento di sottomettere i consoli nell'esercizio delle funzioni notarili a tutte le minute disposizioni che riguardano l'ufficio dei notai nello Stato, ben comprendendo che desse non sarebbero in molte parti applicabili, e che il soverchio rigore delle formalità renderebbe in questa parte inutile l'ufficio dei consoli, ai quali non mancherebbero pretesti per non interporlo, venendo richiesti, per sottrarsi ad una grave responsabilità. Ma se non si possono i consoli costringere a numerare rigorosamente le linee in ogni pagina, e le parole in ogni linea, ovvero ad insinuare gli atti dentro un certo termine, ed a tante altre prescrizioni penali, non è però men vero che, in quanto alla forma intrinseca ed estrinseca degli atti che ricevono, debbono uniformarsi alle leggi dello Stato, come qualunque notaio: altrimenti sarebbero gravemente compromessi gli interessi dei contraenti, talvolta ancora dei terzi. Dunque il signor ministro parla a convertiti, essendo noi al par di lui penetrati della necessità d'adottare a questo riguardo qualche disposizione eccezionale.

Ma non crediamo che possa ammettersi l'articolo come nel progetto è concepito, perchè va soggetto a due essenziali difetti. Il primo si è che per la forma degli atti si riferisce al Codice civile, mentre questa materia non è regolata dal Codice civile, ma dalle leggi speciali concernenti il notariato. L'altro si è che l'articolo rimette al regolamento le forme notarili, che è quanto dire la forma degli atti, che è assolutamente legislativa.

A noi pare di vedere nell'articolo formulato dalla Commissione della Camera dei deputati racchiuso nei giusti termini il giusto concetto delle cose, separando tutto ciò che spetta al rogito dell'atto, per cui la disposizione si riferisce alle leggi dello Stato, da ciò che spetta alla tenuta e conservazione delle minute, che può essere materia di regolamento, col quale si lascia al potere esecutivo sufficiente latitudine d'arbitrio, onde non aggravare tanto i consoli d'una mole di minuti doveri, che rendano loro molto arduo l'esercizio delle funzioni notarili.

Sincerato così il signor ministro del vero e genuino nostro scopo, che non è punto diverso da quello che egli si propone, noi lo invitiamo a formulare in altri termini equipollenti l'articolo, che sarà da noi di buon grado accettato, qualora, senza discrepare nella sostanza, presenti il desiderato vantaggio di una maggiore chiarezza e nitidezza.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli**

*esteri e dell'interno.* Domando la parola. Poichè siamo d'accordo sulla sostanza, sarebbe bene che l'articolo fosse rimandato all'ufficio centrale, onde trovare una formola la quale renda veramente l'idea.

Pare che siamo d'accordo su questo punto, cioè che convenga, rispetto alla cosa essenziale, che si osservino le leggi dello Stato, ma non rispetto alla forma, alle linee, alle citazioni; perchè, come dissi, il numero delle contravvenzioni che si rilevano dagli impiegati di finanze è spaventoso. È facilissimo un inciampo contro le migliaia di leggi e disposizioni che regolano tale materia. Perciò io pregherei il Senato a volere rimandare l'articolo 30 all'ufficio centrale, a meno che si trovi una formola conveniente.

**STAMA.** Si può dire: « espressi nei regolamenti. »

**MAMELI, relatore.** Siccome la maggioranza dell'ufficio centrale è d'avviso che quest'articolo sia rimesso nuovamente in disamina per redigerlo in termini diversi, quindi io pure faccio istanza per il rinvio all'ufficio... Tanto più che nella sostanza siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questo rinvio.

(È approvato.)

« Art. 31. Negli atti rogati dai consoli i testimoni debbono essere nazionali ed avere i requisiti prescritti dalle leggi dello Stato. »

« Sarà però valida la testimonianza di stranieri quando il console dichiara nell'atto che non potè ottenersi quella di nazionali, e quelli abbiano gli altri requisiti voluti dalle anzidette leggi. »

(È approvato.)

« Art. 32. L'apertura dei testamenti segreti deve farsi dal console coll'intervento dei testimoni prescritti dal Codice civile. »

« Fatta l'apertura del testamento, sarà esso firmato in ogni foglio dal console e dai testimoni e quindi custodito nell'ufficio, previo verbale che verrà sottoscritto dalle stesse persone. »

« Il console trasmetterà poi copia dello stesso testamento al Ministero degli affari esteri per l'effetto di cui all'articolo 888 del Codice civile, e adempirà agli obblighi imposti dallo stesso articolo, anche nel caso di testamento pubblico, verso le persone interessate che dimorino nello Stato dove egli risiede. »

(È approvato.)

« Art. 33. Le dichiarazioni di cui agli articoli 998, 1010 e 1584 del Codice civile potranno, quando l'erede si trovi all'estero, essere fatte negli uffizi consolari, e copia dell'atto verrà trasmessa per mezzo del Ministero degli affari esteri a quello di grazia e giustizia per essere annessa ai registri della segreteria del tribunale provinciale, nel cui distretto si è aperta la successione od è seguito lo scioglimento della comunione. »

(È approvato.)

« Art. 34. I consoli rilasciano copie autentiche degli atti da essi ricevuti e di ogni atto o scrittura che venga depositata presso di essi. »

« Le copie che spediscono in forma esecutoria non saranno soggette alla legalizzazione prescritta dall'ul-

timo alinea dell'articolo 659 del Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

« Art. 35. I consoli rilasciano traduzioni dalla lingua italiana e dalla francese in quella del paese ove risiedono, e viceversa, di atti e documenti che loro vengano a tal fine presentati. »

(È approvato.)

« Art. 36. Legalizzano gli atti e documenti spediti nello Stato ove risiedono, destinati a far fede avanti le autorità nazionali e quelli spediti dalle autorità nazionali destinati a far fede avanti le autorità estere, previa, quanto agli ultimi, la legalizzazione del Ministero per gli affari esteri. »

(È approvato.)

« Art. 37. In quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi acconsentano ai Consolati una giurisdizione per riguardo ai nazionali, i consoli la eserciteranno nei limiti concessi, procedendo colle norme di competenza e di procedura tracciate dalla presente legge, salve sempre le modificazioni che risultassero dagli stessi trattati ed usi. »

**MANELLI, relatore.** La Commissione ha proposto una variante a quest'articolo, di poco rilievo, che il Ministero non avrà difficoltà ad accettare, perchè non trattasi che di aggiungere una parola che io credo ommessa per pura dimenticanza. Nell'articolo non si parla che dei consoli, mentre la disposizione è ugualmente riferibile ai tribunali consolari.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Sì, accetto!

**MANELLI, relatore.** Se accetta non vi è più altro a dire.

**PRESIDENTE.** Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 38. Si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri. »

(È approvato.)

« Art. 39. Giudicano come arbitri, quando ne sia loro deferita la cognizione, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso nelle forme riconosciute dalle leggi locali, col quale le parti rinunzino ad ogni appello ed autorizzino il console a procedere come compositore amichevole senza formalità di giudizio, e non vi ostino le leggi del luogo.

« Il lodo verrà firmato dal console che ne potrà rilasciare copia esecutoria quando esso debba essere eseguito nei regi Stati. »

(È approvato.)

« Art. 40. Oltre alle attribuzioni specificate nel presente capo, i consoli eserciteranno, in materia di leva e rispetto ad altri pubblici servizi, tutte quelle che sono o saranno loro deferite nelle leggi e regolamenti del regno. »

(È approvato.)

« Art. 41. I delegati consolari, oltre le funzioni che verranno loro attribuite dai regolamenti o commesse dai consoli, esercitano anche le seguenti:

« 1° Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 24 procedono alle misure conservatorie le più urgenti, dandone tosto avviso al console ;

« 2° Compiono gli atti di cui agli articoli 22, 23, 25, 26, 36, 38 e 39, osservate le regole ivi prescritte per i consoli ;

« 3° Spediscono certificati di vita e vidimano i passaporti a norma degli articoli 27 e 29 ;

« 4° Ricevono gli atti notarili contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile. »

(È approvato.)

« **CAPO II. — Del modo di esercitare la giurisdizione in quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi ne acconsentano l'esercizio. — Sezione 1° Disposizioni generali. — Art. 42. Ove i trattati o gli usi consentano ai Consolati una giurisdizione, viene la medesima esercitata dai consoli o da tribunali consolari secondo i limiti degli stessi trattati ed usi, ed in conformità delle disposizioni che seguono. »**

(È approvato.)

« Art. 43. La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale. »

(È approvato.)

« Art. 44. I tribunali consolari saranno soltanto istituiti in quei paesi nei quali sia per riguardo ai nazionali indistintamente concesso l'esercizio di una giurisdizione contenziosa civile o penale. »

(È approvato.)

« Art. 45. Il tribunale consolare è composto del console o di chi ne fa le veci, che ne è il presidente, e di due giudici assessori. »

(È approvato.)

« Art. 46. I giudici assessori sono scelti dal console al principio d'ogni anno fra le persone ragguardevoli residenti nel distretto consolare e preferibilmente fra le nazionali.

« Il console potrà nominare altrettanti giudici supplenti, le cui funzioni saranno pure annuali.

« Il console dovrà dare immediato avviso al Ministero per gli affari esteri di ogni nomina da esso lui fatta. »

(È approvato.)

« Art. 47. I giudici assessori e supplenti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, ove non ostino le loro credenze religiose, giureranno a mani del console stesso e di mantenere il segreto delle deliberazioni e di adempiere con onore e coscienza, secondo le leggi dello Stato, l'ufficio di giudice. »

L'ufficio centrale propone di sostituire alle parole « ove non ostino le loro credenze religiose, » queste altre: « ove non osti il culto religioso che professano. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero accetta questo cambiamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 47 con questo cambiamento.

Chi lo approva, sorge.

(È approvato.)

« Art. 48. Ove per qualunque ragione non si possa comporre o radunare il tribunale consolare, il console

ne eserciterà le attribuzioni facendone menzione in capo degli atti cui addiverrà. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il vice-consolo compie le funzioni di segretario del consolo e del tribunale consolare.

« In sua mancanza od impedimento, qualora si tratti di atti ai quali il consolo non possa procedere da solo, questi designerà altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto. »

(È approvato.)

« Art. 50. Il consolo provvede per l'esecuzione delle proprie sentenze e di quelle del tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 51. Le citazioni, intimazioni, significazioni ed esecuzioni potranno essere fatte dall'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario, ovvero da quell'altra persona che a tale uopo venisse dal consolo deputata, la quale, ove non ostino le sue credenze religiose, prima d'intraprenderle, presterà giuramento di eseguirle fedelmente. »

**MANELLI, relatore.** Anche qui bisogna sostituire le parole: *culto religioso*, a quelle di *credense religiose* come abbiamo detto all'articolo 47, per avere una formola eguale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 51 con questa modificazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Sezione 2<sup>a</sup> *Della competenza e della procedura civile e commerciale.* — Art. 52. I consoli giudicano di quelle controversie che tra loro sieno specificamente attribuite dalle leggi, dai trattati o dagli usi ricevuti. »

(È approvato.)

« Art. 53. Essi giudicano inappellabilmente le controversie che sorgono fra gli individui componenti gli equipaggi dei bastimenti nazionali di commercio, o tra i medesimi e i passeggeri a bordo, riguardo al nolo, ai salari, agli alimenti e ad obbligazioni quali si sieno dipendenti dalla navigazione; come pure quelle riguardanti le somministranze da farsi dai capitani o patroni ai marinai lasciati a terra. »

(È approvato.)

« Art. 54. Essi giudicano pure senza appello quelle altre controversie di qualunque natura, il cui valore non ecceda le lire 300, sorte fra nazionali, o nelle quali questi sieno convenuti, ove però in questo secondo caso non ostino gli usi diversamente nei vari paesi introdotti.

« Dovranno però sempre tentare innanzitutto un amichevole componimento fra le parti, come nell'articolo 68. »

(È approvato.)

« Art. 55. Le controversie di cui all'articolo precedente, se eccedono le lire 300, sono di competenza del tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 56. Sono però sempre riservate ai tribunali del regno le cause riguardanti lo stato civile delle persone, e la qualità ereditaria, salva ai consoli ed ai tribunali consolari la cognizione di tali questioni in via incidentale: nel qual caso gli effetti della sentenza saranno limitati alla specie decisa. »

(È approvato.)

« Art. 57. Ogni domanda sarà inoltrata con un ricorso presentato al consolo, contenente il nome, cognome, la condizione e la dimora dell'attore, il nome, cognome e la dimora del convenuto e l'enunciazione sommaria della domanda, dei mezzi e dei titoli sui quali si fonda. Il ricorso sarà sottoscritto dall'attore o dal suo mandatario. »

(È approvato.)

« Art. 58. Potrà tenere luogo di tale ricorso una esposizione avente le stesse indicazioni, fatta verbalmente al consolo o ad altro ufficiale consolare, purchè dal medesimo ridotta in iscritto venga sottoscritta dall'esponente o dal suo mandatario.

« Qualora l'esponente non sappia o non possa sottoscrivere, o neanche sottosognare, basterà la firma dell'ufficiale consolare, il quale però dovrà farne menzione nell'atto. »

(È approvato.)

« Art. 59. Sopra il ricorso o sulla esposizione di cui all'articolo precedente, il consolo ordinerà che le parti compaiano avanti di lui o del tribunale consolare, secondo i casi, e nel luogo, giorno ed ora che crederà di fissare, avuto riguardo alle distanze ed alle circostanze.

« Quando vi sia urgenza, il consolo potrà ordinare che le parti compaiano d'ora in ora.

« Il suo decreto sarà esecutivo non ostante opposizione od appello. »

(È approvato.)

« Art. 60. Il ricorso o la esposizione e i documenti all'appoggio saranno significati per copia al convenuto, a diligenza dell'attore, per mezzo degli ufficiali indicati nell'articolo 51.

« Se però i documenti saranno voluminosi, potranno lasciarsi depositati nell'ufficio consolare, ove ne sarà data comunicazione al convenuto. »

(È approvato.)

« Art. 61. La significazione sarà fatta alla persona del convenuto. Non trovandosi il medesimo, si farà alla sua dimora abituale, e la copia dell'atto da significarsi sarà rimessa ai congiunti o famigliari, ed affissa alla porta in caso che non trovansi alcuna delle dette persone. Sarà inoltre affissa alla porta del Consolato.

« Poi marinai e passeggeri è considerata come dimora il bordo del bastimento su cui trovansi imbarcati.

« Quando il convenuto non abbia dimora conosciuta nel distretto consolare, la significazione si eseguirà mediante affissione alla porta del Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 62. La persona incaricata delle significazioni stenderà sull'originale la sua relazione, nella quale dovrà

indicare l'ora, il giorno, mese, anno, luogo e modo in cui seguita la significazione.

« La relazione sarà sottoscritta, e vi sarà menzionata la qualità dell'ufficiale.

« Potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sopra apposito registro o sull'originale, e nella conformità che verrà stabilita dal regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 63. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di mandatario speciale o generale ad *negotia* avanti al console od al tribunale consolare nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione. »

(È approvato.)

« Art. 64. Il console o il tribunale consolare, ove lo credano necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata.

« L'ordine sarà notificato al mandatario. »

(È approvato.)

« Art. 65. Quando sia giudicato necessario che venga sentita personalmente una delle parti, la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il console si porterà sul luogo o delegherà un assessore od ufficiale consolare, oppure un'altra persona ragguardevole per ricevere, coll'assistenza di chi faccia le funzioni di segretario, le risposte della parte impedita, delle quali sarà steso processo verbale sottoscritto o sottoscritto dagli intervenienti.

« La parte avversaria vi potrà assistere personalmente o per mezzo di mandatario. »

(È approvato.)

« Art. 66. All'udienza fissata il console sentirà prima di tutto le parti che sono comparse, tentando un amichevole componimento.

« Farà constare di ogni risulamento della trattativa in apposito verbale, che sarà scritto sul registro delle sentenze, sottoscritto o sottoscritto dalle parti, e firmato da esso console, che farà menzione del motivo per cui alcuna delle parti non avesse sottoscritto o segnato.

« Per le controversie conciliate, il verbale avrà effetto di sentenza definitiva, salvo, occorrendo, il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile. »

**MANELLI, relatore.** Qui vi è un emendamento. Dall'ufficio centrale vennero sopresse queste parole: « salvo occorrendo il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile; » ed in verità, ritenuto l'alinea come è, involgerebbe una contraddizione manifesta. Questo alinea dice, che per le controversie conciliate, il verbale avrà effetto di sentenza definitiva, poi si riferisce all'articolo 1414 del Codice civile che prescrive l'istrumento pubblico. Queste sarebbero due cose inconciliabili parlando legalmente: e per altra parte l'articolo 1414 del Codice civile, riguardando un caso affatto diverso, sarebbe qui fuori di proposito richiamato. Il caso da questo articolo di legge contemplato è quello cui si riferisce l'articolo 88 del progetto, che è mantenuto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non ho difficoltà di accettare la soppressione proposta dall'uf-

ficio centrale, perchè sono convinto che le parole, per le controversie conciliate, spiegano abbastanza che il verbale di conciliazione avrà effetto di sentenza unicamente per quanto fornì materia di giudizio, senza che possa più oltre estendersi. A cagion d'esempio, potrebbe avvenire che un tale, dicendosi creditore di una somma, suppongo di 10,000 lire, evochi davanti il console il suo debitore, che quest'ultimo presentandosi faccia qualche difficoltà, quindi si venga ad un amichevole componimento: se in questo caso, a soddisfacimento del debito, cedasi uno stabile qualsiasi in questa o quella parte dei regi Stati situato, io credo che la cessione sua deve essere fatta per mezzo di istrumento, come indubbiamente deducasi dalle parole *le controversie conciliate*. Ed infatti, quanto alla ricognizione del debito, se in questa vengono a trattative e scendono ad accordi, sta bene che il verbale di conciliazione produca l'effetto della sentenza, nè occorre di applicarvi il disposto dall'articolo 1414; ma non si potrebbe poi estendere il medesimo al contratto di cessione di stabili che si facesse dinanzi al console in pagamento del debito, imperocchè alla sola cosa cadente in contestazione vuole essere giusta i termini di questo articolo, ristretto. Quindi, io ripeto, non ho difficoltà che venga, dopo queste spiegazioni, a cettata la soppressione dall'ufficio centrale proposta.

**MANELLI, relatore.** Non può cadere dubbio che, nel caso di uno stabile ceduto in pagamento di un debito riconosciuto in tutto od in parte per via di amichevole componimento presso il console, debba l'atto pubblico intervenire per la traslazione di una proprietà immobiliare: ma l'articolo è concepito della controversia conciliata, di cui lo stabile non era il soggetto; la cessione del medesimo non è che l'esecuzione volontaria del fatto accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo con la soppressione delle parole: « salvo, occorrendo, il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile. »

Chi approva voglia dimostrarlo.

(È approvato.)

« Art. 67. Per tutto ciò e quanto non sarà riuscita a compimento la trattativa, alla stessa udienza l'attore presenta il ricorso o la esposizione di cui negli articoli 57 e 58.

« Il convenuto, comparendo, presenta la sua risposta scritta contenente le sue conclusioni motivate e vi unisce i documenti cui intende appoggiarla.

« La risposta sarà presentata per doppio originale, di cui uno sarà rimesso all'attore.

« Ove il convenuto non presenti alcuna risposta scritta vi si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatto a voce. »

(È approvato.)

« Art. 68. Il console o il tribunale consolare, sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se giudicheranno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolazione ad altra

udienza, che nell'atto stesso fisseranno ad intervallo non maggiore di dieci giorni. »

(È approvato.)

« Art. 69. La sentenza dovrà contenere il nome, cognome e dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Dovrà ogni sentenza essere scritta per esteso, ed una di seguito all'altra, in un registro i cui fogli saranno stati prima numerati e vidimati in ciascuna pagina dal console. »

« Le sentenze dei tribunali consolari saranno sottoscritte dal presidente, dai giudici assessori, e da chi compirà le funzioni di segretario. »

(È approvato.)

« Art. 70. Quando la causa non sia sufficientemente istruita, il console o il tribunale consolare manderà alle parti di fare gli ulteriori incumbenti che saranno opportuni, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio. »

(È approvato.)

« Art. 71. Ogni incumbente od atto d'istruzione che non debba seguire alla presenza del tribunale avrà luogo col mezzo del console. »

(È approvato.)

« Art. 72. Qualora occorra di procedere all'esame di testimoni, se i medesimi saranno nazionali e non si presenteranno volontariamente, verranno citati per decreto del console, il quale decreto indicherà il luogo, giorno ed ora della comparizione, e sarà intimato a termine degli articoli 51, 60 e 61. »

« Se non obbediranno al decreto di citazione, incorreranno una pena pecuniaria estensibile a lire 100, da pronunciarsi immediatamente dal console o tribunale consolare innanzi a cui pendente la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza, laddove i trattati e gli usi lo consentano. »

« Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso console o tribunale essere esonerati dalla pena loro inflitta. »

(È approvato.)

« Art. 73. Se i testimoni non sono nazionali, il console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza, onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'autorità da cui dipendono. »

(È approvato.)

« Art. 74. I testimoni prima di deporre presteranno giuramento in questi termini: « Giuro innanzi a Dio di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità. »

« Qualora le credenze religiose di un testimone ostassero alla prestazione del giuramento, si procederà ciò non ostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto. »

**MANELLI, relatore.** Anche qui deve farsi lo stesso cambiamento che si è fatto all'articolo 47, cioè mettere il culto religioso professato, invece di le loro credenze religiose.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 74 con questo cambiamento si alzi.

(È approvato.)

« Art. 75. Prestato il giuramento, o fatta la menzione di cui nell'alinea dell'articolo precedente, il testimone deve dichiarare:

« 1° Il suo nome, cognome, condizione, età e dimora;

« 2° Se è parente od affine d'una delle parti e in qual grado;

« 3° Se è creditore o debitore, o domestico od altrimenti addetto al servizio d'una delle parti. »

(È approvato.)

« Art. 76. Le disposizioni degli articoli 72 e seguenti sono pure applicabili ai periti. »

(È approvato.)

« Art. 77. Se sarà necessaria l'opera d'interpreti, il console potrà nominarne uno d'ufficio, il quale, prima di assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente giuramento:

« Giuro di adempiere fedelmente e secondo la mia coscienza l'ufficio d'interprete che mi viene conferito. »

« Se la di lui confessione religiosa lo impedisce di prestare giuramento in questa o in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio. »

Qui si dovranno sostituire le parole: *Se il culto da lui professato*, a quelle: *se la di lui confessione religiosa*.

(È approvato.)

« Art. 78. Le sentenze, qualora non siano proferite in presenza delle parti o dei loro mandatari, sono significate nei modi prescritti dagli articoli 51, 60, 61 e 62. »

« La prolocazione, in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, o la significazione, terrà luogo d'ingiunzione. »

« Le parti saranno costrette all'esecuzione delle sentenze coi mezzi in uso nel paese ove furono proferite. »

(È approvato.)

« Art. 79. I tribunali consolari potranno pronunciare l'arresto personale nei casi previsti dalle leggi dello Stato in materia civile e commerciale. »

(È approvato.)

« Art. 80. Alle sentenze contumaciali pronunciate dai consoli o tribunali consolari potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della significazione. »

« Nel caso per altro in cui il condannato in contumacia non sia nel luogo ove è stabilito il Consolato, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza a norma dell'articolo 59. »

(È approvato.)

« Art. 81. In seguito all'opposizione si procederà avanti al console od al tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate. »

« Dovrà però il contumace pagare le spese contumaciali, in difetto l'opposizione sarà come non avvenuta. »

(È approvato.)

« Art. 82. Per le sentenze dei tribunali consolari ha luogo l'appello alla Corte di Genova quando il valore della causa eccede le lire 1200. »

(È approvato.)

TOBNATA DEL 12 GIUGNO 1858

« Art. 83. La parte che vorrà appellare dovrà dichiarare l'appello nell'ufficio consolare entro giorni dieci dalla prolazione, se questa seguita in presenza delle parti o dei loro rappresentanti; in caso diverso, dalla intimazione della sentenza, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria il diritto di prevenirlo.

« Il detto termine per introdurre l'appello sarà tuttavia esteso a sei mesi nei paesi fuori d'Europa, al di qua del capo di Buona Speranza, e ad un anno per tutti gli altri; salvo però sempre all'appellato il diritto di prevenzione.

« La dichiarazione di appello conterrà elezione di domicilio in Genova, o in difetto le notificazioni da farsi all'appellante saranno fatte all'avvocato generale presso la Corte di Genova, senza che siavi d'uopo di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze.

« La dichiarazione suddetta sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data. »

(È approvato.)

« Art. 84. Le sentenze definitive dei tribunali consolari, riflettenti lettere di cambio, biglietti a ordine, conti liquidati o altre obbligazioni scritte, autentiche o riconosciute, possono essere nella stessa sentenza dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello. »

(È approvato.)

« Art. 85. Trattandosi di convenzioni verbali, di obbligazioni scritte o di conti non riconosciuti, i tribunali consolari potranno nella stessa sentenza ordinarne l'esecuzione non ostante appello od opposizione, ma mediante cauzione accettata dal console. »

(È approvato.)

« Art. 86. La parte che vorrà fare eseguire una sentenza, mediante cauzione, presenterà al console un ricorso indicante la cauzione stessa.

« Il console ordinerà alle parti di comparire avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi, per provvedere sul ricevimento della cauzione.

« Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta dagli articoli 51, 60, 61 e 62.

(È approvato.)

« Art. 87. La cauzione sarà prestata mediante deposito dell'ammontare della condanna nella cassa del Consolato, o mediante fideiussione accettata dal console, di persona solvibile; ovvero anche mediante deposito in detta Cassa di un valore rappresentativo del valore reale, giudicato sufficiente dallo stesso console. »

(È approvato.)

« Art. 88. Le liti vertenti avanti i consoli od i tribunali consolari possono risolversi con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno dei giudici nella forma stabilita dall'articolo 1414 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Sezione 3<sup>a</sup> Della competenza e della procedura penale. — Art. 89. I reati commessi da nazionali sardi in quei paesi nei quali i trattati o gli usi permettono l'e-

sercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 90. Il console è giudice delle contravvenzioni commesse da nazionali nel circondario del Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 91. I tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da nazionali nel circondario del Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 92. Il giudizio sopra i crimini è attribuito alla Corte d'appello di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 93. Il console fa le parti di istruttore per tutti i reati commessi da nazionali nel suo circondario, e quanto ai reati commessi a bordo di legni mercantili che viaggiano sotto bandiera nazionale, il console procede pure a tutti quegli atti che gli sono dalle relative leggi attribuiti.

« Procede in seguito a querela o denuncia, ovvero di ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 94. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti e il console non creda necessari atti d'istruttoria, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui, o davanti il tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 95. La persona offesa può costituirsi parte civile.

« Se non dimorerà nel luogo della residenza del console, sarà tenuta ad eleggersi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'ufficio consolare; altrimenti non potrà opporre il difetto di significazione di alcun atto di istruzione. »

(È approvato.)

« Art. 96. Il console sulla notizia avuta di qualche crimine o delitto rispetto ai quali possa essere utile una visita locale, si trasferirà con tutta la possibile premura, assistito dal segretario, o da altro assunto a farne le veci, per quanto sia possibile sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora, o stabilimento dell'imputato.

« Gli oggetti sequestrati saranno depositi nell'ufficio consolare, e se ne farà processo verbale, che sarà sottoscritto dal console e dal segretario.

(È approvato.)

« Art. 97. Nel caso di ferita o di morte, il console si farà assistere da un ufficiale sanitario, il quale, previo giuramento, a mente dell'articolo 76, visiterà le ferite od il cadavere e farà apposita relazione che, sottoscritta dal medesimo, dal console e dal segretario, verrà inserita nel processo verbale. »

(È approvato.)

« Art. 98. Il console, per quanto sarà possibile, interrogherà i testimoni sul luogo del reato, tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione. »

(È approvato.)

« Art. 99. Potrà secondo la natura dei fatti accertati ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato secondo i modi usati nel paese ove risiede. »

« L'imputato però non potrà essere messo in istato di arresto se non nei casi seguenti: »

« 1° Di crimine; »

« 2° Di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale. »

(È approvato.)

« Art. 100. Nel caso di delitto potrà l'imputato in qualunque stato della causa essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del console, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il tribunale consolare. »

« La somma della cauzione sarà fissata dal console. »

« Se vi è parte civile, il console; nel fissare la somma, avrà eziandio riguardo all'indennità presunta. »

« L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dall'articolo 6 della legge del 23 giugno 1854. »

(È approvato.)

« Art. 101. Alle provvidenze emanate sulle domande per libertà provvisoria potrà soltanto formare opposizione l'imputato, e la medesima sarà portata avanti il tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 102. L'imputato è interrogato ogniqualvolta il console lo stima conveniente per l'istruzione. »

« Se è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattro ore. »

« Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del console. »

« Gli viene fatta ostensione delle scritture od altri oggetti sequestrati, affinchè dichiarino se li riconosce. »

(È approvato.)

« Art. 103. I testimoni, se nazionali, sono citati per comparire a giorno ed ora certa; se stranieri si osserverà il disposto dell'articolo 73 della presente legge. »

« Gli oggetti inservienti alla prova del reato saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono. »

(È approvato.)

« Art. 104. Tanto ai testimoni quanto ai periti chiamati per l'istruzione sono applicabili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77. »

(È approvato.)

« Art. 105. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 57, 61 e 65 ogniqualvolta occorra di inoltrare domande o di eseguire citazioni e significazioni ai querelanti, denunciati, testimoni, periti, imputati, fidejussori, od altre persone. »

(È approvato.)

« Art. 106. Compiuta l'istruzione, il console riferirà la causa al tribunale consolare, perchè, a seconda dei fatti e delle prove, siano in Camera di Consiglio pronunciati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di tras-

missione, di rinvio o di non luogo, accennati dalle leggi di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 107. Quando si tratterà di crimini e vi saranno sufficienti indizi di reità, la trasmissione degli atti sarà fatta all'avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 108. Quando sarà pronunciata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte, l'avvocato fiscale generale ne darà tosto avviso al console per mezzo del Ministero, affinchè l'accusato venga, se detenuto, tradotto nei regi Stati, e sieno trasmessi i corpi di reato. »

(È approvato.)

« Art. 109. Nei giudizi istituiti davanti al console od al tribunale consolare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e la sentenza se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione avuto riguardo alle distanze. »

(È approvato.)

« Art. 110. Il citato dovrà comparire personalmente ogniqualvolta si tratti di delitti punibili col carcere. »

« Negli altri casi potrà comparire per mezzo di procuratore speciale, salvochè il tribunale abbia ordinato il suo personale intervento. »

(È approvato.)

« Art. 111. Il console ha la polizia dell'udienza. »

« Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero ai nazionali iscritti nel registro consolare, eccettuati i casi in cui le leggi dello Stato vogliono o consentono che si tengano le porte chiuse. »

(È approvato.)

« Art. 112. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente: »

« Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa prestaranno giuramento, e saranno sentiti: le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate: sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni i quali o per la loro lontananza o per qualche altra legittima causa non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'articolo 72. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente responsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunciata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno. »

« La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere stati letti all'udienza, e trovarsi testualmente riferiti nella sentenza. »

## TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

« Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà o risolta la cauzione. »

(È approvato.)

« Art. 113. Se all'udienza il tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine, e stimerà che non occorran ulteriori atti d'istruttoria, provvederà a termini degli articoli 106 e 107, ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato.

« Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al console il compimento dei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 114. Se il tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronuncerà tuttavia sul medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 115. Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute se il condannato vi avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla significazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale, od al domicilio eletto, e qualora non si conosca la sua dimora, alla significazione fatta, mediante affissione alla porta del Consolato.

« Il tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per fare opposizione. »

(È approvato.)

« Art. 116. Nei giudizi per contravvenzioni, se vi sarà parte civile, la cui domanda ecceda il valore di lire trecento, il console manderà alla medesima di provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione. »

(È approvato.)

« Art. 117. Le sentenze dei consoli sono inappellabili, e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in Cassazione. »

(È approvato.)

« Art. 118. L'appello dalle sentenze proferite dai tribunali consolari sarà portato avanti la Corte d'appello di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 119. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo precedere sempre il giudizio di opposizione. »

(È approvato.)

« Art. 120. La facoltà di appellare apparterrà :

« 1° Al condannato ;

« 2° Al Ministero pubblico presso la Corte di appello di Genova ;

« 3° Alla parte civile ed all'imputato per i soli danni od interessi civili quando la somma domandata ecceda le lire mille duecento.

« L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire mille duecento, ogni qualvolta siavi pure appello

relativamente all'azione penale per parte del Ministero pubblico o dell'imputato. »

(È approvato.)

« Art. 121. L'appello sarà interposto per dichiarazione a farsi nella segreteria del tribunale consolare che ha pronunciato la sentenza entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti, o dei loro rappresentanti: qualora la sentenza sia stata pronunciata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci dalla notificazione fattane personalmente o a dimora. »

(È approvato.)

« Art. 122. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario speciale. »

(È approvato.)

« Art. 123. Nel termine di giorni dieci successivi alla dichiarazione di appello si dovrà deporre nella segreteria consolare un ricorso contenente i motivi di gravame, firmato come all'articolo precedente.

« Il ricorso conterrà inoltre l'elezione del domicilio in Genova e potrà anche contenere la nomina di un difensore. »

(È approvato.)

« Art. 124. L'avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Genova interpreterà l'appello per mezzo d'una rappresentanza contenente i motivi di gravame al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato.

« Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all'imputato entro i sei mesi successivi alla prolazione della sentenza. »

(È approvato.)

« Art. 125. Il ricorso dell'imputato o la rappresentanza del Ministero pubblico saranno notificati alla parte civile, affinché possa, se lo creda, intervenire nel giudizio: nel qual caso farà elezione di domicilio in Genova.

« La parte civile, quando interponga appello pure ha lo stesso obbligo quanto all'imputato. »

(È approvato.)

« Art. 126. Le citazioni e significazioni nel giudizio d'appello saranno esclusivamente fatte al domicilio eletto e, in difetto, alla porta della Corte.

« Al condannato però che si trovi in carcere saranno ivi fatte le occorrenti significazioni ed intimazioni. »

(È approvato.)

« Art. 127. Qualora nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà un membro per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari all'istruzione della causa, e la causa verrà quindi riforta alla sezione di accusa. »

(È approvato.)

« Art. 128. In ogni caso di rinvio avanti il tribunale per il giudizio, se l'imputato già trovasi nei regi Stati od in viaggio per esservi tradotto, la causa sarà portata avanti il tribunale di Genova senza necessità di alcun altro provvedimento. »

(È approvato.)

« Art. 129. Ogni sentenza della Corte di appello di Genova o dei tribunali dello Stato in caso di rinvio secondo l'articolo precedente portante condanna a pena corporale, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare, nel cui distretto fu commesso il reato. »

**MAVELI, relatore.** Qui l'ufficio centrale propone un emendamento che il Ministero accetta, perchè necessario.

**PRESIDENTE.** Dunque invece dell'articolo letto si dirà:

« Art. 129. Ogni sentenza portante condanna a pena corporale proferita dalla Corte d'appello di Genova o dal tribunale in caso di rinvio, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare nel cui distretto fu commesso il reato. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'emendamento è stato redatto d'accordo.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 129 con questo emendamento si alzi.

(È approvato.)

« Art. 130. I tribunali consolari potranno applicare il disposto dell'articolo 729 del Codice penale ai rei di più reati ed ai recidivi, purchè non si tratti di reati dello stesso genere. »

(È approvato.)

« Art. 131. I consoli e i tribunali consolari potranno pure, secondo le circostanze, nella stessa sentenza sostituire alla pena del carcere o degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima. »

(È approvato.)

« Art. 132. I consoli trasmetteranno entro un mese al ministro degli affari esteri copia d'ogni sentenza proferita in materia penale, sì da essi che dai tribunali consolari per essere consegnata all'avvocato fiscale generale di Genova.

« Trasmetteranno altresì ogni sei mesi uno stato delle pene pecuniarie, il cui prodotto s'intenderà per intero devoluto all'erario. »

(È approvato.)

« Art. 133. Ogni capitano di bastimento nazionale diretto ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusi di ottemperare alle richieste del console pel trasporto da farsi a mente della presente legge di un condannato o di un imputato, e dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa non maggiore di lire mille da pronunciarsi dal console stesso, salvo appello alla Corte di Genova.

« Il capitano potrà inoltre essere, con decreto del mi-

nistro della marina, interdetto dal comando di qualunque bastimento portante bandiera nazionale, per un tempo non minore di tre mesi nè maggiore di un anno.

« I capitani non saranno tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi. »

(È approvato.)

« Art. 134. Le spese di giustizia penale occorrenti nei paesi dove si esercita la giurisdizione saranno anticipate dallo Stato. Così pure le indennità dovute ai capitani per trasporti di cui all'articolo precedente, od ai consoli pel mantenimento degli arrestati salvo il rimborso dai condannati, saranno pagate appena seguito l'approdo e la consegna nei regi Stati, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(È approvato.)

« Art. 135. I delegati consolari informeranno i consoli da cui dipendono di ogni reato commesso nel loro circondario, ovvero a bordo di un legno nazionale mercantile in corso di viaggio; riceveranno pure le denunce e le querele, e le trasmetteranno al rispettivo console.

« Estenderanno in ogni caso i processi verbali; sequestreranno gli oggetti che potranno servire all'istruzione, e riceveranno a titolo di semplice notizia le dichiarazioni dei testimoni e di qualunque individuo in istato d'arresto.

« Tuttavia non potranno procedere ad arresti personali od a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora o nello stabilimento degli incolpati se non in caso di flagrante reato e in virtù d'una delegazione speciale del console. »

(È approvato.)

« Art. 136. Colla presente legge nulla è innovato riguardo ai regolamenti di polizia ed alle misure di sicurezza che, secondo le circostanze, possano i consoli fare e prescrivere nei limiti dei trattati e degli usi vigenti nei paesi di loro residenza. »

(È approvato.)

Siccome nella sezione quarta che viene al presente in discussione vi ha un articolo aggiunto dall'ufficio centrale il quale potrebbe sollevare delle questioni ed impedire che oggi il progetto si abbia un voto definitivo, domanderò al Senato se creda di rimandare la seduta a lunedì o a martedì.

*Molte voci.* A lunedì! a lunedì!

**PRESIDENTE.** Io prego adunque il Senato di trovarsi lunedì alle ore due precise, e scioglo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1858.

-27-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Omaggio — *Deliberazioni per la surrogazione di un membro della Commissione di finanze — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento del servizio consolare — Nuova redazione dell'articolo 30 proposta dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero — Approvazione di quest'articolo redatto dall'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Sclopis, Mameli relatore, Cibrario e del ministro di grazia e giustizia sull'articolo 137 — Approvazione dell'articolo 137 — Emendamento all'articolo 138 proposto dall'ufficio centrale — Appunti del senatore Pinelli, combattuti dal relatore Mameli — Approvazione dell'articolo 138, emendato dall'ufficio centrale, e degli articoli 139 al 142 — Articolo addizionale proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero — Approvazione di quest'articolo addizionale, divenuto il 143, e degli articoli 144 al 159 colle modificazioni fatte dall'ufficio centrale — Aggiunta all'articolo 160 proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni e proposizioni del senatore Mameli, relatore — Risposta e modificazione al riguardo proposta dal ministro degli affari esteri — Approvazione dell'articolo 160 colla proposta del ministro degli affari esteri, delle annesse tabelle, non che dell'intero progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione di tre progetti di legge relativi agli spogli generali del Monte di riscatto di Sardegna per gli esercizi 1850-51-52.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio dei ministri, ed il ministro Paleocapa.)  
**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di sabato, il quale è approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione di Nuoro di alcuni esemplari stampati degli atti di quel Consiglio divisionale.

Il senatore Di Pollone mi diresse una lettera, colla quale, per motivi di salute, chiede un congedo di venti giorni.

Mi avverte pure nella stessa di vedere, se, per mantenere a numero le Commissioni delle petizioni e di finanze, non fosse il caso di proporre la sua surrogazione nelle medesime.

Metto ai voti il congedo di 20 giorni domandato dal senatore Di Pollone.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Quindi interpellèrò il Senato se intende che il medesimo, essendo membro della Commissione di finanze, debba surrogarsi.

*Una voce.* La surrogazione si faccia dal presidente.

**PRESIDENTE.** Chi è di questo avviso voglia alzarsi.  
(È approvato.)

Allora il presidente, per adempiere a questo mandato, nomina il senatore Cibrario, il quale ha già fatto parte di altre Commissioni di finanze.

In quanto alla Commissione delle petizioni non pare, che al punto in cui si trova la Sessione, sia il caso di aggiungere un membro a quelli che rimangono, tanto più che coloro i quali ne fanno parte sono diligentissimi.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONSOLARE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per il riordinamento del servizio consolare.

Il Senato ricorderà che nella seduta precedente era stato rimandato all'ufficio centrale l'articolo 30, perchè concordasse una redazione, la quale soddisfacesse alle varie osservazioni in quella circostanza fatte.

Io credo che l'ufficio centrale avrà in pronto questa nuova redazione, e conseguentemente accordo la parola al relatore.

**MAMELI, relatore.** Essendo già d'accordo nel concetto dell'articolo 30, egli era pure agiovole il metterci anche d'accordo nel dettato; quindi, dopo vicendevoli comuni-

cazioni, abbiamo potuto finalmente redigere l'articolo 80 nei seguenti termini:

« Art. 30. I consoli esercitano fra nazionali le funzioni di notai, uniformandosi al Codice civile e al Codice di commercio per le disposizioni nei medesimi contenute, salve le eccezioni di cui infra.

« Negli atti che ricevono, esprimono in lettere e senza abbreviare l'anno, mese, giorno e luogo, come anche le somme calcolate nella obbligazione, liberazione o disposizione qualunque; e gli atti stessi, previa lettura, ed ove d'uopo spiegazione fattane alle parti, sono da queste e dai testimoni, nel numero stabilito dalle leggi, sottoscritti o sottosegnati, e muniti infine della firma del console.

« Le copie degli atti devono essere scritte nella stessa forma degli originali.

« Un regolamento prescriverà le altre cautele che dovranno i consoli osservare nelle loro funzioni notarili, e le norme per la tenuta e conservazione delle minute.

« I consoli possono anche ricevere gli atti in cui le parti o una di esse siano estere, purchè si tratti di affari vertenti o di beni situati nei regi Stati, ed in questi debbano gli atti stessi avere la loro esecuzione.

« Nulla è innovato al prescritto degli articoli 1426, 1427 e dell'ultimo alinea dell'articolo 2254 del Codice civile. »

Vengo ora a rendere ragione delle disposizioni varie che si racchiudono nell'articolo.

Nella prima parte ci siamo riportati al Codice civile ed al Codice di commercio, non tanto per ciò che spetta alla forma degli atti pubblici in generale quanto alla sostanza, giacchè nè l'uno nè l'altro Codice, e molto meno il commerciale, prescrive la forma degli atti pubblici in generale: il Codice civile prescrive solo le forme delle varie specie di testamenti; ma in quanto agli strumenti pubblici destinati a fare fede dei contratti, delle obbligazioni e delle liberazioni, l'articolo 1211 annunzia che l'atto pubblico è quello che è ricevuto da un notaio, o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, senza indicarne per altro le forme. L'oggetto che l'ufficio ha avuto principalmente in vista nel riferirsi al Codice civile ed a quello di commercio, si è per indicare, che da quei fonti debbono desumersi le condizioni richieste per la capacità delle persone, le quali possono talvolta essere figli di famiglia, minori, interdetti, donne maritate e simili, come pure tutto ciò che concerne la natura dei contratti, che è definita in sfera più larga nel Codice civile, ed in parte ancora nel Codice di commercio, ove sono specialmente contemplate le varie specie di società commerciali, i contratti di noleggio ed altri di simile natura, ed i patti che debbono aversi come contrari all'essenza dei vari contratti, all'ordine pubblico ed alla morale.

Nella prima parte dell'articolo abbiamo pure accennato le forme più sostanziali dell'atto, che costituiscono il rogito propriamente detto, materia questa che non poteva rimettersi al regolamento.

Invece nella seconda parte dell'articolo si lasciano al

regolamento le altre cautele che il Governo stimasse di prescrivere per l'esercizio delle funzioni notarili, e per la tenuta e conservazione delle minute. Ed a questo proposito, mentre ci riferiamo ad alcuni articoli dell'editto del 1816, col quale venne esteso al ducato di Genova il regolamento già in vigore nel Piemonte per il notariato, concernenti il numero e qualità dei testimoni, la conoscenza che il notaio deve avere delle parti, ed il giuramento, confidiamo pure pienamente nella savièzza del Governo per non dubitare che siffatte disposizioni ed altre di simile natura saranno nel regolamento riprodotte colle modificazioni che hanno subito in virtù di leggi posteriori, ed in quella forma più semplice che meglio si addice alle condizioni eccezionali dei consoli.

La terza parte dell'articolo è riferibile agli atti nei quali ambe le parti od una di esse siano straniere, e alle condizioni richieste affinchè il console sia competente per riceverli. Essa riassume in poche parole il concetto, che il console deve astenersi dall'interporre il suo ufficio se non si tratti di affari pendenti nello Stato, o che nel medesimo debbano avere la loro esecuzione, poichè in caso diverso la competenza del console non ha fondamento nè sulle persone nè sulla cosa, ed in altri termini, egli non sarebbe competente nè *ratione rei* nè *ratione personae*, giusta i più ovvii principii che informano il nostro Codice civile.

L'ultima parte dell'articolo non è che dichiarativa, cioè che nulla è innovato al prescritto degli articoli 1426, 1427 e 2254 ultimo alinea del Codice civile, i quali riguardano l'insinnazione degli atti ricevuti all'estero, e le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche da quegli atti dipendenti.

È d'uopo che si rimuova ogni dubbio che nel silenzio della presente legge potesse sorgere. Del resto è ben ovvio che non sarebbe il caso d'innovare per effetto e conseguenza di questa legge, poichè in virtù di altre leggi che sono attualmente in vigore e del Codice civile, i consoli esercitano già le funzioni notarili, che ora si vogliono confermare con più chiare e positive norme.

Taluno mi esprime il desiderio, che nella prima parte dell'articolo che cade in discussione aggiunga alla parola *somma* anche quella *oggetti*. Duolmi però di non potere secondarlo, poichè lo scopo della disposizione si è quello, che le somme vengono espresse in lettere, e senza abbreviature, non in cifre; questo però non può applicarsi agli altri oggetti su cui cada la disposizione, l'obbligazione o la liberazione, perchè gli oggetti si scrivono nell'atto, non però si esprimono con abbacchi nè con segni equivoci.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha dichiarato che il nuovo testo dell'articolo 30 è stato redatto di concerto col Ministero, io non ho che a confermare quella dichiarazione.

Aggiungerò che nel regolamento a cui si accenna in quest'articolo, indubitatamente il Ministero richiamerà

le principali disposizioni del regolamento del 1770 e di quello del 1816, e segnatamente quelle che ricordava testè l'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Darò nuova lettura dell'articolo che è il 30 del progetto. (*Vedi sopra*)

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

Vengono ora in discussione gli articoli dello stesso progetto, dal punto in cui il Senato aveva soprasseduto nell'ultima tornata, cioè gli articoli 137 e successivi.

« Sezione 4<sup>a</sup> Della giurisdizione volontaria. —

Art. 137. I Consolati, oltre le attribuzioni loro avanti conferite, possono anche nell'interesse dei nazionali procedere a quegli altri atti appartenenti alla volontaria giurisdizione che siano dalle leggi autorizzati; pei medesimi atti i consoli sono investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai giudici di mandamento ed ai presidenti di tribunale, e i tribunali consolari avranno quelle accordate ai tribunali provinciali o di commercio. »

**SCLOPIN.** Qui occorre un errore di stampa, invece di *i Consolati*, conviene dire *i consoli*.

**MANELLI, relatore.** Si può dire *i consoli* ed i tribunali consolari.

**CINERARIO.** Io credo che si debba dire *i consoli* e non *i consoli ed i tribunali consolari*, perchè la prima parte di quest'articolo riflette unicamente le persone dei consoli i quali esercitano le attribuzioni dei giudici di mandamento, e dei presidenti dei tribunali, laddove nell'ultima parte si parla dei tribunali consolari ai quali sono demandate le attribuzioni che nello Stato esercitano i tribunali provinciali.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Veramente io credo che si debba dire *consoli* perchè le attribuzioni che si vogliono dare qui, sono proprie dei consoli e non dei tribunali consolari.

**PRESIDENTE.** Allora in qualunque modo si voglia considerare la cosa o come un errore di stampa o come cambiamento, si dirà nell'articolo *i consoli oltre alle attribuzioni*, ecc. (*Vedi sopra*)

Metto ai voti l'articolo 137 nel senso testè espresso.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 138. L'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo precedente è subordinato però ai trattati ed agli usi. Tuttavia si avranno sempre per validi nello Stato quegli atti di tutela, di amministrazione e conservatorii, cui i consoli, in prevenzione alle autorità del paese ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto, nell'interesse di minori o d'altre persone privilegiate, d'urgenza o sull'istanza delle parti.

« Nel concorso di simili provvedimenti per parte dell'autorità locale, nel giorno medesimo, si darà tuttavia la preferenza a quegli dei consoli per gli effetti cui sieno destinati a conseguire nello Stato. »

Qui l'ufficio centrale ha proposto di scrivere altrimenti l'articolo. Egli direbbe:

« Art. 138. In mancanza di trattati e di usi si avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di amministrazione o conservatorii, cui i consoli in prevenzione delle autorità del paese, ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto nell'interesse di minori, o di altre persone privilegiate.

« Lo stesso avrà luogo per altre persone nei casi d'urgenza, o sull'istanza delle parti. »

Rimane qual era primitivamente l'alinea che segue.

**CINERARIO.** A me pare che la prima parte dell'articolo 138, che è relativa ai trattati ed agli usi, ai quali deve essere subordinato l'esercizio della giurisdizione consolare, debba aggiungersi in fine dell'articolo precedente, col mezzo delle parole « purchè non ostino i trattati e gli usi » ovvero « in quanto siano conformi coi trattati e cogli usi. »

**MANELLI, relatore.** Riguardo alle parole che formano la prima parte dell'articolo 138, è per me in differente che il concetto delle medesime si aggiunga alla fine dell'articolo precedente, con dire « purchè non ostino i trattati e gli usi: » oppure si mantengano come nel progetto, cosicchè costituiscano la prima parte dello stesso articolo 138, alla quale verrebbe soggiunto come alinea l'articolo che l'ufficio intende surrogare a quello del progetto.

Ma se debbo dire schiettamente ciò che io ne penso, il mio avviso sarebbe, che la prima parte dell'articolo 138 del progetto venisse soppressa come inutile, giacchè nell'articolo 42 che abbraccia tutte le specie di giurisdizione, cioè contenziosa e volontaria, civile e penale, si enuncia nei termini più espliciti lo stesso principio.

Del resto se si vuole ripetere, com'è stato ripetuto in tutte le sezioni, è meglio esprimerne il concetto nella prima parte dell'articolo 138, anche per non tornare sull'articolo precedente, che è stato già adottato.

**PRESIDENTE.** Darò nuova lettura dell'articolo, perchè potrebbe avere ingenerato qualche confusione.

Così rimarrebbe l'articolo 138:

« L'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo precedente è subordinato però ai trattati ed agli usi.

« In mancanza di trattati e di usi si avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di amministrazione o conservatorii, cui i consoli in prevenzione delle autorità del paese, ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto nell'interesse di minori, o di altre persone privilegiate.

« Lo stesso avrà luogo per altre persone nei casi d'urgenza, o sull'istanza delle parti.

« Nel concorso di simili provvedimenti per parte dell'autorità locale, nel giorno medesimo, si darà tuttavia la preferenza a quelli dei consoli per gli effetti cui sieno destinati a conseguire nello Stato. »

**FINELLI.** Mi permetterà il Senato di far presente che la variante che si propone non ha il medesimo senso dell'articolo del Ministero; se si sta alla dichiarazione dell'articolo « tuttavia si avranno per validi » sembra che si indichi, che quantunque i trattati e gli usi non

autorizzassero il console a provvedere, tuttavia quando si tratti di atti conservatorii si debbano sempre avere per validi.

Mi pare che invece la variante che si sarebbe proposta « in mancanza di trattati, ecc. » non possa più presentare lo stesso senso e forse darebbe luogo a certi dubbi lasciando l'articolo ministeriale come si trova, sembrami che nell'interesse dell'urgenza si venga chiaro a dire che non si debba scrupoleggiare nel vedere se un uso autorizzerà o no tali atti.

Io voterò per conseguenza l'articolo del Ministero come si trova.

**MAMELI, relatore.** La differenza essenziale fra il testo dell'articolo 138 e l'articolo che l'ufficio centrale intende sostituire, notata dal senatore Pinelli, esiste realmente, ed il Ministero ha consentito questo emendamento che la disposizione necessariamente richiede.

Giusta il testo del progetto il console potrebbe interporre il suo ufficio come giudice a fronte delle autorità locali, ancorchè vi ostassero positivi trattati ed usi. Questo non è ammissibile senza distruggere tutta l'economia della legge, che è fondata sul rispetto inviolabile ai trattati ed agli usi; e sarebbe veramente strano che, ciò non ostante, volesse il console contrapporre il suo ufficio.

L'ufficio centrale quindi ha dovuto limitare la disposizione al solo caso in cui non constasse di positivi trattati ed usi, potendo allora il console dare i necessari provvedimenti nell'interesse di minori od altre persone privilegiate, o per affari d'urgenza, o di consenso degli interessati, se l'autorità locale non avesse prima provveduto; ed ove ancora intervenisse con posteriori provvedimenti, pel solo effetto che le provvidenze date dal console debbono produrre nello Stato non resta, con questa limitazione, menomamente lesa la sovranità territoriale.

Prima che si passi alla votazione di questo articolo faccio avvertito il signor presidente che è occorso un puro errore di stampa apponendo la particella congiuntiva in vece della disgiuntiva, perchè due sono i casi nei quali il console può interporre la sua giurisdizione, cioè, se non vi sia provvedimento alcuno dell'autorità locale, ovvero se il console abbia provveduto.

**PINELLI.** Le spiegazioni che ho provocato mettono sicuramente in maggior luce quanto mi pareva dare luogo a dubbi; il mio desiderio era che venisse chiarita la cosa, e non si lasciassero diversità essenziali.

**PRESIDENTE.** La spiegazione era già data nella relazione.

Metto ora ai voti l'articolo 138, coll'avvertenza testè fatta dal relatore Mameli riguardo alla particella disgiuntiva invece della congiuntiva.

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

« Art. 139. Sono però riservate ai tribunali sedenti nello Stato:

« 1° Le adozioni;

« 2° Le omologazioni, approvazioni od autorizzazioni

di quelle deliberazioni, di quei contratti od atti qualunque che riguardano beni esistenti nello Stato o diritti reali garantiti sopra essi. Potranno tuttavia in questi casi i consoli o tribunali consolari ricevere l'atto che si deve omologare, approvare od autorizzare, procedere alle esplorazioni ed a tutti gli altri atti preliminari od incumbenti preparatorii indicati, richiesti o loro altrimenti delegati. »

(È approvato.)

« Art. 140. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agli interessi del minore nello Stato.

« L'ufficio però del medesimo cessa dal giorno della revoca significata, qualora il minore ritornato nello Stato venga sottoposto a nuova tutela senza espressa conferma della prima.

« Cesserà inoltre, quanto ai beni del minore nello Stato, ogniqualvolta abbia qui il consiglio di famiglia eletto un altro tutore. »

(È approvato.)

« Art. 141. L'accettazione della tutela è obbligatoria ai nazionali pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato, salvi i motivi di scusa stabiliti dal Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 142. In mancanza di nazionali possono essere tutori, protutori, e far parte di un consiglio di famiglia anche gli esteri. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 143 proposto in aggiunta dall'ufficio centrale così concepito:

« Ove risieda nel circondario del Consolato un nazionale, il quale si trovi in condizione di potere essere sottoposto ad interdizione, od alla deputazione di un consulente giudiziario, il tribunale consolare provvede secondo le norme stabilite nel lib. 1, tit. 10, cap. 2 del Codice civile salve le modificazioni seguenti:

« Nei casi previsti dagli articoli 371 e 372 spetta al console di promuovere d'ufficio l'interdizione.

« La sentenza con cui è ordinata l'interdizione, o la nomina di un consulente è notificata alla parte ed affissa per un mese alla porta del Consolato.

« Un estratto di essa è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per l'effetto di cui nel secondo alinea dell'articolo 388 del Codice civile. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero accetta questa aggiunta.

**PRESIDENTE.** La metto dunque ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

« Art. 144. La vendita di beni spettanti a persone privilegiate ed esistenti all'estero si farà nei modi e colle formalità possibili nel paese in cui deve avere luogo.

I tribunali consolari possono pure in conseguenza dispensare, secondo le circostanze, dalla formalità degli incanti, ristrettivamente ai beni suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 145. Il ricorso contro le provvidenze dei con-

soli e dei tribunali consolari per gli atti contemplati in questo capo e l'appello dalle medesime, quando sono ammissibili a tenore delle relative disposizioni del Codice civile, sono portati avanti la Corte di Genova. Se ne farà la dichiarazione e la notificazione nei termini e modi prescritti dall'articolo 83 della presente legge.

« Le provvidenze che fanno soggetto dei richiami sono ciò nullameno esecutorie, oltre i casi previsti dalle leggi, ogniqualvolta il console o il tribunale consolare stimino di prescrivere la provvisoria esecuzione con o senza cauzione. »

A quest'articolo l'ufficio centrale avrebbe proposto un lieve emendamento in questi termini.

« Il ricorso contro le provvidenze dei consoli e dei tribunali consolari per gli atti contemplati in questa sezione, e l'appello dalle medesime, quando sono ammissibili a tenore delle leggi dello Stato, sono portati avanti la Corte di Genova. Se ne farà, ecc. » come nel progetto.

**MAMELI, relatore.** Si è solo sostituita la parola *sezione* a quella di *capo*: ma il resto è tutto d'accordo.

**PRESIDENTE.** Allora lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 145 sorga.

(È approvato.)

« Sezione 5<sup>a</sup> Disposizioni comuni alle sessioni precedenti. — Art. 146. Le leggi dello Stato sulla procedura civile e criminale saranno osservate dai consoli e dai tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altrimenti statuito dai trattati, dalle consuetudini e dalla presente legge.

« Qualora vi sia impossibilità di osservare le forme prescritte dalle leggi nostre ne sarà fatta menzione nei singoli atti. »

L'ufficio centrale ha proposto di togliere le parole *sulla procedura civile e criminale*, lasciando le parole generiche di *leggi dello Stato*.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Credo che non vi poteva essere inconveniente alcuno lasciando queste parole *sulla procedura civile e criminale*, perchè era ben inteso che si sarebbero anche osservate le altre leggi; tuttavia se si crede che ciò possa essere oggetto di dubbio, il Ministero non dissente alla soppressione loro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 147. Non saranno però ammesse altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul termine per comparire, ovvero che costituiscono l'essenza dell'atto. »

(È approvato.)

« Art. 148. Per le sentenze e decreti pronunciati in virtù delle disposizioni dei tre capi precedenti avrà luogo il ricorso in Cassazione a termini delle leggi dello Stato, salvo il disposto dell'articolo 117. »

**MAMELI, relatore.** Anche qui occorre un lievissimo emendamento, quello cioè di sostituire alle parole *dei tre capi precedenti* quelle *delle tre sessioni precedenti*.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha intesa l'avvertenza, quindi io non ho che a mettere ai voti l'articolo 148.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 149. I tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai consoli ed ai tribunali consolari, e viceversa possono questi rivolgersi ai tribunali stessi per l'esecuzione dei propri giudicati e provvedimenti.

« I consoli sono pure autorizzati ad eseguire le commissioni rogatorie che vengono loro indirizzate da tribunali stranieri al fine di procedere a visite, perizie ed esami di testimoni ed a ricevere dichiarazioni di nazionali sardi, stabiliti o di passaggio nel distretto del Consolato. »

(È approvato.)

« TITOLO III. *Dei diritti di cancelleria ed altri dovuti per gli atti a farsi nei Consolati.* — Art. 150. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

« Ogni altra riscossione è vietata. »

(È approvato.)

« Art. 151. Tali diritti si dividono in due classi, secondo la residenza dei consoli:

« Quelli di prima classe sono dovuti nei porti fuori d'Europa, in quelli del mare Nero, del Danubio e del mare d'Azoff:

« I diritti di seconda classe sono dovuti in tutti gli altri Consolati. »

(È approvato.)

« Art. 152. I consoli spediscono gratuitamente:

« 1° Tutti gli atti e le copie dei medesimi per servizio dello Stato;

« 2° Quelli richiesti da autorità estere là dove esista eguale trattamento a favore dei nazionali;

« 3° Quelli di cui abbisognino gli iscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo;

« 4° Quelli necessari a nazionali indigenti;

« 5° Quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 153. In tutti i casi in cui si fa luogo a riscossioni di tassa, ovvero quando vengono rilasciati atti gratuiti, i consoli indicheranno sugli atti stessi e annoteranno in apposito registro l'ammontare della tassa riscossa, ovvero il motivo della spedizione gratuita. »

(È approvato.)

« Art. 154. Una copia degli articoli del presente titolo e della tariffa starà permanentemente affissa in ogni ufficio consolare. »

(È approvato.)

« *Disposizioni generali e transitorie.* — Art. 155. Gli atti fatti e le sentenze pronunciate nel regno non potranno essere ammessi ed eseguiti negli uffici consolari se non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri.

« Similmente gli atti e le sentenze consolari non possono venire ammessi dalle autorità del regno se prima

non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri. »

(È approvato.)

« Art. 156. Le disposizioni della presente legge riguardanti i nazionali sono pure applicabili ai protetti sardi nel limite dei trattati o conformemente alle consuetudini. »

(È approvato.)

« Art. 157. Coll'attuazione di questa legge cesserà ogni ufficio, stipendio ed assegno non contemplato nelle unite tabelle A e B.

« Cesserà pure, non ostante qualunque consuetudine in contrario, l'esazione di qualsiasi tassa relativa al servizio consolare, la quale non sia portata nell'annessa tariffa.

« Ogni ufficiale consolare conserverà tuttavia quel titolo superiore onde già si trovasse investito. »

(È approvato.)

« Art. 158. Intanto, e finchè dureranno in carica gli attuali titolari saranno conservate come maggiori assegnamenti le allocazioni sotto qualunque denominazione di cui godono alcuni ufficiali consolari di seconda categoria. »

(È approvato.)

« Art. 159. Gli ufficiali consolari che saranno compresi nella nuova pianta continueranno a percepire gli attuali loro stipendi, quand'anche vengano chiamati ad impieghi cui vada unito uno stipendio od assegnamento maggiore.

« Potranno soltanto conseguire il maggior soldo assegnato ai posti che essi occuperanno, allorchando si potrà farneli godere senza eccedere la spesa complessiva portata dalla nuova pianta, tenuto anche conto del disposto nell'articolo precedente e degli stipendi temporaneamente conservati a favore degli ufficiali che dovevano rimanere fuori pianta. »

(È approvato.)

« Art. 160. Nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesta dal voto di nazionali, e quando il Governo la ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una rappresentanza della colonia da rinnovarsi per mezzo di elezione, dietro le norme di speciali regolamenti da approvarsi con decreti ministeriali. »

(È approvato.)

« Art. 161. La presente legge entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1859, e dallo stesso tempo s'intenderà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contrario uso o consuetudine. »

A questo articolo l'ufficio centrale propone di aggiungere in fine dell'articolo le parole *che fosse in vigore nello Stato.*

MAMELI, relatore. È sembrato all'ufficio centrale che le parole apposte in fine dell'articolo 160 (ora 161), esprimenti la deroga di qualunque contrario uso o consuetudine, rendano un senso incongruo ritenute nella loro generalità, dappoichè in tutto il testo della legge si è più e più volte espresso il principio che le disposi-

zioni della medesima sono subordinate agli usi e consuetudini.

Quindi se vuolsi mantenere questa parte della disposizione, sarebbe necessario, per torre ogni apparenza di controsenso, limitarne il concetto, in quanto cioè siano contrari alle leggi dello Stato. Poichè bisogna distinguere nei consoli i rapporti internazionali e quelli che hanno collo Stato, i quali sono unicamente regolati dalle leggi del medesimo.

Se però debbo dire schiettamente il mio avviso, nel quale credo di avere consenzienti i miei onorovolissimi colleghi, sarei in vece per proporre la soppressione di quelle parole come inutili.

Diffatti, se è vero che non abbiano quelle altro scopo che di far cessare l'esazione di alcuni diritti abusivi in certi Consolati, specialmente di Costantinopoli, basterebbero allo scopo gli articoli 149 e 150, ove è stabilito che non possano riscuotersi altri diritti che quelli che sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale crede essere inutile lo stabilire, nell'ultimo articolo della legge, l'abrogazione di ogni altra disposizione...

CIBRARIO. No, no! Degli usi o consuetudini.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno... come pure di ogni altro uso o consuetudine.

Mi pare che se è necessario, come osservava l'onorevole interruttore, senatore Cibrario, di mantenere che si intenda abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, a fortiori è necessario lo stabilire l'abrogazione degli altri usi o consuetudini contrari alla presente legge.

Non s'intende certamente con questo di abrogare gli usi o le consuetudini dei paesi dove sono stabiliti i consoli, e i quali, in certo modo, modificano e spiegano la legislazione del paese dove è il console; s'intende solo degli usi o delle consuetudini abusive che possano per avventura essersi introdotte nei Consolati.

Io credo, o signori, che questa disposizione potrebbe per avventura riconoscersi inutile per le persone use ad interpretare le leggi, ma non già per gli impiegati subalterni dei Consolati, e per gli uomini di mare. È mio avviso che sia necessario di conservare in modo chiaro ed esplicito l'abolizione di ogni uso o consuetudine invalso negli uffici consolari.

In questo momento non mi viene in mente nessuno di questi abusi; ma suppongasi, per esempio, che in un Consolato qualunque del Levante sia invalso l'uso di pagare una mancia ad un dragomanno, o agli impiegati subalterni; è necessario che sia stabilito in modo chiaro e preciso l'abolizione di quest'abuso.

Obbiottava l'onorevole Mameli: ma ciò risulta già dall'articolo 149 della presente legge. Io non lo nego; non nego che se uno ricusasse a pagare le mancie ad un impiegato locale, quest'impiegato non potrebbe costrin-

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1858

gere il nazionale a pagarla; ma io credo che sia necessario fare scomparire ogni dubbio.

Io proporrei, per conciliare la cosa, che si dicesse: « la presente legge entrerà in vigore » (e qui mi riservo di sottoporre al Senato una modificazione) « a partire dal... e dallo stesso tempo s'intenderà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contraria consuetudine che fosse invalsa negli uffici consolari. »

**MAMELI, relatore.** Io ho presente il testo del Ministero dove non si parlava affatto di deroga di usi e consuetudini contrarie.

Se però il signor ministro crede che può esservi qualche utilità nel conservare l'articolo 161 con quell'aggiunta, l'ufficio centrale vi acconsente di buon grado.

**CAVOUS, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Posto che ho la parola, io propongo una lieve modificazione a quest'articolo 161, la quale certo non avrei proposta, se la legge avesse dovuto essere approvata qual venne dalla Camera elettiva votata.

Fu stabilito dalla Camera che la legge dovrebbe andare in vigore al primo gennaio 1859; il Ministero aveva aderito a questa proposta; anzi credo fosse il Ministero stesso che, spinto dal vivissimo desiderio di vedere attivata questa riforma, avesse indicata l'epoca del primo gennaio.

Tuttavolta, considerate in seguito le cose che debbono fare prima che questa legge possa andare in vigore; considerata pure la distanza che bisogna che la legge ed i regolamenti percorrano per giungere a tempo utile nei luoghi ove le disposizioni della legge dovranno essere applicate, il Ministero crede più opportuno di rimandare di tre mesi l'applicazione della medesima, stabilendo che entrerà in vigore al primo aprile 1859. Con questa mora di tre mesi il Ministero si lusinga che questa disposizione sarà rigorosamente applicata anche nei Consolati i più lontani, come, a cagion d'esempio, l'Australia e la California.

**MAMELI, relatore.** L'ufficio centrale acconsente di buon grado.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 161 rimarrebbe in questi termini:

« La presente legge entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 1859, e dallo stesso tempo s'intenderà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contraria consuetudine che fosse invalsa negli uffici consolari. »

Lo metto ai voti. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

**PROGETTI DI LEGGE: MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1856; CESSIONE ALLO STATO DELLA FERROVIA A CAVALLI DI SAMPIERDARENA.**

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare, a nome del ministro delle finanze, due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per l'autorizzazione di maggiori spese d'ordine ed obbligatorie in eccedenza al bilancio del 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 486 e 497); l'altro per la cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 890 e 905).

Pregherei il Senato di dichiarare d'urgenza questo secondo progetto perchè la strada è già terminata da due mesi e più, ed è interesse non solo del municipio e dell'amministrazione, ma anche del commercio di Genova che vada in esercizio nel più breve termine.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dei due progetti di legge di cui ha annunciato l'oggetto.

Nel tempo stesso provocherei il voto del Senato, secondo l'istanza fatta dal signor ministro stesso, di dichiarare d'urgenza il progetto relativo alla cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena.

Chi consente voglia sorgere.

(È dichiarato d'urgenza.)

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE NEI CONSOLATI.**

**PRESIDENTE.** Si darà lettura della pianta e delle tabelle annesse al progetto, e, secondo il solito, non si verrà ai voti che sul complesso delle medesime, arrestandoci ogniqualvolta sorgesse qualche osservazione.

**CIBRARIO, segretario,** dà lettura della pianta e della tabella A annessa al progetto. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 259 e 260.)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la pianta del personale e la tabella degli assegni locali per gli ufficiali consolari di prima categoria. Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

**CIBRARIO, segretario,** prosegue la lettura della tariffa dei diritti da pagarsi per gli atti ricevuti dai consoli sino al n° 56, in cui è detto: *per ogni vidimazione di passaporti a stranieri.* (Vedi vol. *Documenti*, pagine 261 e 262.)

**MAMELI, relatore.** Domando la parola. Qui deve farsi quell'aggiunta di cui si è fatto cenno sulla fine della relazione, la quale cade appunto sul n° 56 della tariffa, cioè che « la tassa per la vidimazione dei passaporti stranieri non potrà esigersi più di una volta all'anno. »

**PRESIDENTE.** Il Senato avrà presente nella votazione quest'aggiunta dell'ufficio centrale che non è contrastata.

(Il segretario Cibrario continua la lettura della tariffa.)

Metto ai voti la tariffa di cui si è testè data lettura.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Faccio avvertiti i signori senatori che, essendo stata distribuita la relazione intorno ai progetti di legge per l'approvazione degli spogli generali del Monte di riscatto di Sardegna, se il Senato non ha difficoltà, si

passerà alla discussione e deliberazione sui medesimi, immediatamente dopo il voto di questa legge.

Prego quindi i signori senatori, siccome siamo in numero che non oltrepassa di gran lunga quello voluto dalla legge, di non allontanarsi dal Senato.

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento dello squittinio:

Votanti . . . . .	50
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE RELATIVI ALL'APPROVAZIONE DEGLI SPOGLI GENERALI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA, PER GLI ESERCIZI 1850, 1851, 1852. (Vedi vol. Documenti, pagine 322 e 337.)**

**PRESIDENTE.** Do ora lettura del progetto di legge riguardante l'approvazione dello spoglio generale del Monte di riscatto per l'esercizio 1850:

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquanta ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento quarantanove e retro del Monte di riscatto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:

« Le rendite accertate del mille ottocento cinquanta in lire cento sessantanove mila quattrocento sessantasei, centesimi ventisei . . . . . L. 169,466 26

« Le spese parimente accertate del mille ottocento cinquanta in lire duecentotré mila cinquecento novantanove, centesimi trentadue . . . . . » 203,599 82

« Epperò con un disavanzo di . . . L. 34,133 06

« I residui attivi ed accertati del mille ottocento quarantanove e retro in lire centotantaquattro mila cento otto, centesimi novantanove . . . . . L. 184,108 99

« I residui passivi per spese accertate del mille ottocento quarantanove e retro in lire duecento tredici mila cinquecento quarantacinque, centesimi quindici . . . . . » 219,545 15

« Epperò con un disavanzo di . . . . . L. 29,436 16 29,436 16

« Conseguentemente, il disavanzo risultante dalla contabilità del mille ottocento cinquanta e retro è stabilito in lire sessantatré mila cinquecento sessantanove, centesimi ventidue . . . . . L. 63,569 22

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa quanto le somme restanti ad esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1850 saranno riprese nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1851 nelle somme risul-

tanti dalla situazione finanziaria del 8 settembre 1852, firmata Pes di San Vittorio, intendente del Monte di riscatto di Sardegna, cioè quanto all'attivo in lire cento ottantasette mila novecento cinquantadue, centesimi novantanove, e rispetto al passivo in lire duecento cinquantun mila cinquecento ventidue, centesimi ventuno. »

(È approvato.)

Viene ora il progetto relativo all'approvazione dello spoglio generale del Monte di riscatto di Sardegna per l'esercizio 1851:

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquantuno ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento cinquanta e retro del Monte di riscatto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:

« Le rendite accertate del mille ottocento cinquantuno in lire cento cinquantasei mila ottocento cinquantacinque, centesimi trentotto . . . . . L. 156,855 38

« Le spese parimente accertate del mille ottocento cinquantuno in lire cento novantatré mila ottantasei, centesimi quarantadue . . . . . » 193,086 42

« Epperò con un disavanzo di . . . L. 36,231 04

« I residui attivi ed accertati del mille ottocento cinquanta e retro in lire cento novantasei mila trecento ventinove, centesimi sessantaquattro . . . . . L. 196,329 64

« I residui passivi per spese accertate del mille ottocento cinquanta e retro in lire duecento quarantanove mila trecento ottotot, centesimi diciotto . . . » 249,308 18

« Epperò con un disavanzo di . . . . . L. 52,978 54 52,978 54

« Conseguentemente, il disavanzo risultante dalla contabilità del 1851 e retro è stabilito in lire ottantanove mila duecentonove, centesimi cinquantotto . . . . . L. 89,209 58

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1851, saranno riprese nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1852 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria del 7 dicembre 1852, firmata Pes di San Vittorio, intendente del Monte di riscatto in Sardegna, cioè quanto all'attivo in lire cento novantotto mila trecentosessantasei, centesimi ottantatré, e rispetto al passivo in lire duecento ottantasette mila cinquecento ottantasei, centesimi quarantuno. »

(È approvato.)

Darò lettura del progetto relativo allo spoglio generale del Monte di riscatto di Sardegna per l'esercizio 1862:

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquantadue ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento cinquantuno e retro del Monte di riscatto di Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1858

« Le rendite accertate del mille ottocento cinquanta-  
due in lire cento settantasette mila sessantotto, cente-  
simi settantuno . . . . . L. 177,068 71

« Le spese parimente accertate del mille  
ottocento cinquantadue in lire duecento  
tredici mila centoventisei, centesimi no-  
vantuno . . . . . » 213,126 91

« Epperò con un disavanzo di . . . L. 86,058 20

« I residui attivi ed accertati del mille  
ottocento cinquantuno e retro in lire cento  
novantasette mila novecento undici, cente-  
simi cinque . . . . . L. 197,911 05

« I residui passivi per spese  
accertate del mille ottocento  
cinquantuno e retro in lire due-  
cento ottantaquattro mila otto-  
cento settantanove, centesimi  
quarantacinque . . . . . » 284,879 45

« Epperò con un disavanzo  
di . . . . . L. 86,968 40 86,968 40

« Conseguentemente, il disavanzo risul-  
tante dalla contabilità del 1852 e retro è  
stabilito in lire cento ventitrè mila venti-  
sei, centesimi sessanta . . . . . L. 123,026 60

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme re-  
stanti ad esigersi e quelle restanti a pagarsi al chiudi-  
mento dell'esercizio 1851, saranno riprese nello spoglio  
generale attivo e passivo dello Stato per l'esercizio 1853  
nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria del  
1° ottobre 1853, firmata Pes di San Vittorio, intendente  
del Monte di riscatto in Sardegna; cioè quanto all'at-  
tivo in lire duecento tredici mila seicento novantuna,  
centesimi dieci, e rispetto al passivo in lire trecento  
trentasei mila settecento diciassette, centesimi ses-  
santa. »

(È approvato.)

Questi tre progetti, secondo il disposto del regola-  
mento, possono essere compresi in una sola votazione,  
quindi i signori senatori non hanno che un solo voto a  
dare.

CIBRARIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 50  
Voti favorevoli . . . . . 49  
Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1858

-28-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Presentazione di sei progetti di legge — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per l'approvazione della convenzione relativa all'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre; 2° per l'aumento di personale nei tribunali provinciali di Acqui e di Vercelli — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori — Appunti e suggerimenti del senatore Farina — Risposta e schiarimenti del ministro delle finanze — Considerazioni del senatore Gioia, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento all'articolo 2 del senatore Elena combattuto dal ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 2 — Emendamento al paragrafo 2 dell'articolo 2 proposto dall'ufficio centrale, accettato dal Ministero — Parlano sul medesimo il ministro Paleocapa, ed i senatori Gallina, Farina, De Cardenas, Pinelli, il ministro delle finanze, i senatori Jacquemoud e Gioia, relatore — Nuove osservazioni del senatore De Cardenas — Approvazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 e dei paragrafi successivi, non che del paragrafo aggiunto dall'ufficio centrale accettato dal Ministero.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri della guerra, delle finanze, e dei lavori pubblici, non che il ministro Paleocapa.)  
**CINERARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**PRESENTAZIONE DI SEI PROGETTI DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro della guerra per una comunicazione.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva annuale di 9000 uomini di prima categoria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1060.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto, il quale avrà il corso solito.

La parola spetta al signor ministro delle finanze.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato 3 progetti di legge già stati votati dall'altro ramo del Parlamento.

1° Un progetto di legge per l'approvazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 517);

2° Un progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio 1859 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 701 e 737);

3° Un progetto di legge per esonerare dal diritto proporzionale di emolumento ed insinuazione la società

della ferrovia da Alessandria e Novi a Stradella per la sua fusione con quella di Piacenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1103.)

Ho pure l'onore di presentare due altri progetti di legge a nome del mio collega il ministro di grazia e giustizia.

Il primo portante proroga dei termini fissati dagli articoli 8, 14, 15 della legge 13 luglio 1857 sulle enfiteusi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1123.)

L'altro per un aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale di Annecy. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1064.)

Prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza il primo di questi progetti di legge, giacchè starebbe per scadere il termine utile stabilito colla legge suddetta onde addivenire allo svincolamento delle enfiteusi, contemplate nella precitata legge.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione dei 5 progetti di legge, di cui ha fatto cenno.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Pregherei pure il Senato di volere dichiarare d'urgenza il progetto di legge relativo all'esenzione del diritto proporzionale di emolumento ed insinuazione a favore della strada ferrata di Stradella per la fusione con quella di Piacenza, giacchè è necessario che queste due società compiano gli atti per potere ultimare la progettata fusione.

**PRESIDENTE.** Per secondare l'istanza fatta dall'onorevole ministro, io proporrei al Senato che l'ultimo progetto di cui ha fatto cenno, sia rimandato alla Commissione di finanze, e che quello presentato in nome del

ministro di grazia e giustizia per la proroga dei termini stabiliti colla legge sulle enfiteusi, sia rinviato alla Commissione, che già riferì sul progetto medesimo nell'anno scorso.

Se non sorge obbiezione, il presidente darà gli ordini opportuni, perchè sia dato corso nel senso avanti menzionato ai suddetti due progetti di legge.

**APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: TELEGRAFO SOTTOMARINO DALLA SPEZIA A CAGLIARI; AUMENTO DI PERSONALE NEI TRIBUNALI D'ACQUI E DI VERCELLI.**

**PRESIDENTE.** Due progetti di legge erano rimasti all'ordine del giorno nell'ultima adunanza.

Il primo di questi è relativo alla convenzione per l'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 293 e 321.)

Ne darò lettura. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola, metterò ai voti gli articoli.

« Art. 1. La convenzione, stipulata il 28 novembre 1857 fra il ministro dei lavori pubblici e la società costituita dal signor John W. Brett per l'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre è approvata. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 300,000 pel pagamento alla società della somma fissata coll'articolo 13 della suddetta convenzione, a transazione degli interessi garantiti coll'articolo 18 della precedente convenzione approvata con legge del 19 marzo 1853 pel tempo anteriore al 1° gennaio 1858.

« Tale spesa verrà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1857 in apposita categoria sotto il numero 17bis colla denominazione: *Interessi garantiti alla società del telegrafo sottomarino a tutto il 1857.* »

(È approvato.)

« Art. 3. È autorizzata in aggiunta al bilancio 1858 del Ministero suddetto l'istituzione di apposita categoria sotto il n° 17bis e colla denominazione: *Pagamenti a conguaglio dell'interesse minimo garantito alla società del telegrafo sottomarino.*

« È applicabile a questa categoria il disposto dell'articolo 2 della legge in data 19 luglio 1857 approvativa del bilancio passivo del 1858. »

(È approvato.)

Quindi verrebbe l'altro progetto di legge, quello cioè per l'aumento del personale dei tribunali provinciali di Acqui e di Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1062 e 1064.)

Esso è così concepito. (Vedi *infra*)

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti gli articoli.

« Art. 1. I tribunali provinciali d'Acqui e di Vercelli

sono divisi in due sezioni, ed il personale di essi è accresciuto, nel primo di due giudici e di un sostituto avvocato fiscale, e nel secondo di un giudice. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di dividere pure per decreto reale in due o più sezioni quegli altri tribunali, ove gli affari lo richieggano, ed il numero dei giudici lo consenta. »

(È approvato.)

Se il Senato non ha nulla in contrario, si farà un solo appello nominale per queste due votazioni.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo al telegrafo sottomarino:

Votanti . . . . .	49
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'aumento di personale nei tribunali d'Acqui e di Vercelli:

Votanti . . . . .	49
Voti favorevoli . . . . .	48
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRIVILEGIATE DI LAVORATORI.**

**PRESIDENTE.** Ora viene in discussione il progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 17 e 26.)

Esso è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 21 e 25.)

**FARINA.** Ho domandato la parola, non certamente per combattere il principio della legge che ci è sottoposta, sì bene perchè sembrami che alcune osservazioni si abbiano a fare relativamente al disposto dell'articolo 5 in primo luogo, ed in secondo luogo perchè mi sembra che l'abolizione delle corporazioni privilegiate, specialmente nei porti, debba andare congiunta ad una maggior sorveglianza, siccome quella la quale, privando di corporazioni ben conosciute, stabilite ed autorizzate dal Governo, con un privilegio che io sono lontano, come già dissi, dal difendere, ma che pure si riferiva ad operazioni assai gelose e assai delicate, non vuole essere disgiunta da rigorosa sorveglianza dell'autorità politica senza della quale è facile che si verificino gravi disordini nel disimpegno di queste operazioni che facevano le compagnie privilegiate, siccome quelle che sono di somma confidenza e fiducia.

Quanto alla prima osservazione essa è basata sulla disposizione del decreto del 19 gennaio 1851, il quale mediante il presente progetto viene ad avere vigore di legge siccome quello al quale si riferisce l'articolo 5

medesimo. In quel decreto è stabilito, se mal non mi ricordo, che vengono esclusi dalle corporazioni dei facchini di porto franco non quelli soltanto che prima disimpegnavano queste funzioni, ma tutti quelli altresì che non sono *regnicoli*.

Io desidero il sistema di libertà, ma per tutti, e appunto perchè desidero la libertà non desidero l'esclusione.

Prima di tutto osservo che quest'articolo propriamente parlando è un'eccezione al principio generale della legge. Perchè qual è il principio generale della legge che distrugge le corporazioni privilegiate? La libertà. Ma la società dei *caravana* aveva per essere conservata quei motivi che sono svolti nella proposta del Ministero e in quella dell'ufficio centrale, i motivi cioè delle delicate funzioni che disimpegnavano questi facchini. Ma se questi motivi valgono per lasciare sussistere queste compagnie privilegiate, non valgono per fare circoscrivere la composizione in modo che ne vengano esclusi tutti quelli delle altre provincie d'Italia e non vi si ammettano che i soli nazionali, come, se mal non mi ricordo, è espressamente stabilito nel decreto del 13 gennaio 1851. Quest'osservazione mi pare abbastanza giusta e conforme ai principii di libertà che abbiamo sanciti, perchè possa meritare l'attenzione del signor ministro e anche quella dell'ufficio centrale.

La seconda osservazione che andava facendo è desunta sgraziatamente da un fatto che attualmente si verifica nel porto di Genova. Sono stati introdotti nuovi ordini amministrativi e l'ufficio di pubblica sicurezza è stato affidato ad altra amministrazione. Dopo che ciò seguì, ha luogo un fatto costante: che quella sicurezza che prima comparativamente con altri porti del Mediterraneo ed anche d'altri mari era grandissima nel nostro porto di Genova, è pressochè interamente cessata, e si verificano grandissimi inconvenienti, frequentissimi furti, compreso quello in singolar modo di rubare il rame che fodera i bastimenti che veramente reca meraviglia per la sfacciataggine colla quale è eseguito.

Quando l'ufficio dei zavorrai, dei calafati e di tutte queste persone che si avvicinano e talvolta anche s'introducono nei bastimenti non sarà più affidato a queste compagnie, le quali per quanto siano privilegiate presentano però nel loro complesso una certa responsabilità, è evidente che coloro che eseguiranno tali operazioni non avendo alcun segno distintivo si confonderanno facilmente con coloro che per derubare fingeranno di eseguirle, come adesso appunto si verifica in quelli che rubano il rame che fodera i bastimenti; ed è evidente pure che se costoro non saranno rigorosamente sorvegliati, è facilissimo che succedano gravissimi inconvenienti.

Io quindi da questa circostanza del moltiplicarsi dei furti nel porto di Genova, e da questa occasione che le persone che prima erano riunite in compagnie ben conosciute per disimpegnare tali uffici saranno ora libere di eseguirli personalmente e quindi non potranno essere personalmente nè conosciute, nè sorvegliate, vorrei che

se ne inducesse la necessità di una maggior sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza, onde quest'abolizione, che è certamente conforme a tutti i principii di economia, ed io mi onoro di riconoscerlo, non riesca nel suo effetto di danno, togliendo maggiormente la sicurezza pubblica che è già grandemente diminuita dopo che sono successe le accennate variazioni in quest'amministrazione del porto di Genova.

Mi permetto quindi di fare a questo riguardo al signor ministro un eccitamento, acciocchè contemporaneamente all'abolizione di queste compagnie privilegiate, voglia far sì che venga attuato un regolamento di pubblica sicurezza più attivo, più severo, affinchè la libertà non vada discompagnata dalla sicurezza delle persone e delle cose che è pur tanto necessaria specialmente nel commercio.

*LANZA*, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Non è a temersi che dall'abolizione di queste corporazioni vengano menomate le cautele e le garanzie nell'interesse del commercio e delle persone che frequentano il porto di Genova.

Sarà certamente cura del Governo, nei regolamenti che si dovranno fare, di stabilire quelle norme le quali assicurino per quanto è possibile la moralità di queste persone.

E difatti già all'articolo 8 dello stesso progetto si è accennato come nei regolamenti si determineranno tali norme, non che tutte quelle altre condizioni che si richiedono particolarmente in queste persone. Di più debbo aggiungere che il Governo, oltre allo stabilire queste norme, provvederà affinchè vengano poi eseguite in modo, che il commercio non abbia mai ragionevoli motivi da lagnarsi dell'innovazione introdotta, la quale, qualora venga votato il presente progetto di legge, mentre arrecherà una diminuzione sensibile nelle spese del commercio di Genova e del commercio in generale, da un'altra parte non lascerà nulla a desiderare, non lascerà nessun rammarico del sistema antico.

Ora passo all'altra sua osservazione.

Mi pare che l'onorevole proponente abbia pure notato che, mentre si tende ad abolire ogni monopolio, ogni corporazione privilegiata, pure se ne mantenga ancora in questo progetto una radice, e sarebbe, a suo avviso, l'esclusione che col decreto del 13 gennaio 1851 venne fatta ai forestieri di potere fare parte di queste corporazioni.

Col decreto del 13 gennaio 1851 si prescrive per l'ammissione di questi facchini la condizione di essere regnicoli, escludendosi i bergamaschi, perchè forestieri. Io non credo che possa costituire un privilegio l'esclusione dei forestieri, mentre lo Stato deve, avantitutto, provvedere per i propri cittadini, per i propri amministrati, e non è che in caso di bisogno, di necessità che si può anche lasciare libero il campo ai forestieri; ben inteso che io non esigo questo in massima assoluta e generale.

Comprendo come per certe industrie, e particolarmente poi anche per le scienze, si debbano favorire, per

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1858

quanto è possibile, ed ammettere i forestieri che vengono a recarci nuovi trovati, nuovi lumi, nuove cognizioni. Ma qui si tratta, o signori, di una professione affatto manuale, si tratta dell'esercizio di professioni che non richiedono una grande intelligenza, ma unicamente della forza.

Noi abbondiamo di questa forza, e non abbiamo perciò bisogno di attirarne dal di fuori. D'altronde, bisogna anche tener conto dello stato attuale delle cose e dei disagi che questa riforma produrrà, e dei danni anche che non si potranno per essa evitare; quindi non bisogna accrescere lo sgomento di quelli che verrebbero in qualche modo colpiti da queste stesse riforme, coll'ingrandire loro il timore di una concorrenza, tanto più che il commercio di Genova per l'esercizio di alcune di queste professioni aveva ammessi prima del 1851 anche i forestieri, anzi direi che avevano un monopolio certi facchini che si prendevano nella valle bergamasca.

Può darsi poi che coll'andare del tempo, quando le cose avranno preso il loro assetto naturale, quando tutti gli interessi, che in qualche modo venissero lesi, si troveranno compensati, convenisse allargare la mano.

Comunque sia, questa è una disposizione che si potrà poi mettere in pratica con decreto reale (*Rumori e interruzioni*); si vedrà poi se occorra conservare ancora la disposizione di ammettere all'esercizio di tali professioni i non regnicoli.

Nello stesso modo che finora per dare la nazionalità ai forestieri, per ammetterli all'esercizio di una professione e anche agli impieghi basta un decreto reale, mi pare che possa estendersi anche questa facoltà al potere esecutivo per ammetterli all'esercizio di queste professioni manuali, e non vedo la necessità che ciò debba formare oggetto di una legge. A tale riguardo io acconsentirei volentieri a che non si parlasse di questo nella legge, ma che si lasciasse invece al potere esecutivo di apprezzare la convenienza di ammettere in determinate circostanze o di escludere i forestieri dall'esercizio di una o delle altre professioni che si esercitano nei porti franchi.

Non dico di avere con queste mie parole totalmente esclusa l'obbiezione dell'onorevole Farina; parmi però debbano essere sufficienti a tranquillarlo sul punto che con questa legge non si abbia intenzione alcuna di menomare la libertà nell'esercizio delle diverse professioni, che noi d'altronde abbiamo proclamata in quasi tutte le altre leggi.

Finalmente poi l'onorevole preopinante fece qualche osservazione riguardo alla sicurezza del porto; lamentò che da qualche tempo, e particolarmente dopo che s'introdussero delle innovazioni nelle amministrazioni che sorvegliano la sicurezza del porto, succedono più di frequente inconvenienti che pregiudicano gli interessi del commercio.

Io non posso veramente contestare questa osservazione, giacchè sta di fatto che succedono con qualche frequenza degli inconvenienti piuttosto gravi a pregiudizio degli armatori e del commercio, e via dicendo.

Ma a questo si procurerà di andare al riparo, e già fin d'ora si sono prese dal Ministero delle disposizioni preliminari. L'onorevole preopinante sa che nel porto vi sono parecchie amministrazioni, che hanno un'ingegneria speciale, e che d'altronde devono mantenere dei rapporti fra di esse, e che quindi le cautele che a tale riguardo propongonsi debbono essere prese d'accordo.

Vi è la marina militare, vi è la dogana, la sicurezza pubblica; ed è bene che tutte queste autorità si mettano d'accordo per formare dei regolamenti, onde mentre provvedono ad un servizio, non ne incagolino un altro. Il Governo si è preoccupato anche di procurare con un migliore regolamento la sicurezza del porto.

Esso per altro non ignora che per ciò bisogna stabilire delle discipline, le quali, se non incagliano totalmente, debbono però rompere certe abitudini che assai difficilmente si smettono. Quindi bisogna anche procedere con una certa misura, con una certa cautela, e procurare di stabilire unicamente quelle che sono necessarie, e non moltiplicarle di troppo. Il Governo avrà presente queste considerazioni quando si occuperà del riordinamento del servizio del porto di Genova.

**GIOLA, relatore.** Mi pare che non vi siano opposizioni sostanziali sul concetto della legge, quindi il relatore avrà ben poco a dire. Esso intende tuttavia di associarsi esplicitamente al voto espresso dal senatore Farina circa la necessità di compilare dei buoni regolamenti che preparino una facile transizione dal sistema di monopolio che ora vige al sistema di libertà. Certo il Governo in questa parte dovrà mettere un'attenzione particolare. I regolamenti dovranno essere composti in modo, che non si possa fare luogo ad abusi, nè a disordini, nè a perturbazioni di nessuna sorta.

Questo voto la Commissione lo aveva pure espresso nella sua relazione; ed oggi in sostanza non fa che ripetere quello che già era stato da essa espresso per stampa. Per contro un'altra idea è stata messa innanzi dal preopinante senatore Farina nella quale la Commissione non saprebbe convenire. Nella nostra legge è detto che la compagnia dei *caravana* di porto franco continuerebbe ad essere retta dal decreto reale del 13 gennaio 1851, il quale ha un articolo così espresso: « Non potrà essere ammesso a detto servizio chi non giustificherà in forma autentica di essere *regnicolo*. »

Se ho bene capito le parole dell'onorevole preopinante, parmi che fosse nel suo pensiero che, non solamente i regnicoli fossero ammessi a questo servizio, ma anche i non regnicoli. Ora sa il senatore Farina che in principio l'esercizio di questo facchinaggio era privilegio riservato agli abitanti della valle Brembana di Bergamo; sa che i facchini di Genova, e forse anche un po' più che i facchini, i negozianti stessi, vedevano molto di mal occhio questo privilegio; sa che nel 1848 questo privilegio cessò di fatto, e che finalmente in conseguenza di molti richiami fatti fu emesso il decreto dianzi ricordato, che non ammise più che i regnicoli.

Io credo che adesso non convenga di tornare nel passato: credo che se ammettessimo ancora indistinta-

mente tutti i forestieri all'esercizio di questa professione si ecciterebbe facilmente una grave mala contentezza.

Non ignora il senatore Farina che per calmare questa mala contentezza che si era prodotta altra volta, furono istituiti quei 24 facchini di dogana che fanno il servizio dal porto franco alle porte esterne della dogana, lo che veramente fu fatto per dare una soddisfazione tal quale all'opinione del paese. Ora, sarebbe egli opportuno di rivenire adesso sul passato? Io per me credo di no. Basta bene l'abolizione che si fa ora del privilegio, senza suscitare altre difficoltà. Per molte professioni è prescritto che chi intende esercitarle sia regnicolo. Perchè dunque questa condizione non si applicherebbe anche ai facchini di porto franco, massime che si tratta di persone le quali dipendono dall'amministrazione di finanza, di persone che prestano un servizio di confidenza, un servizio delicatissimo?

Pertanto la Commissione, al suo modo di vedere, crede che non convenga di nulla mutare alle disposizioni del decreto del 1851.

**PINELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se s'intende proporre un articolo di aggiunta, ovvero un emendamento a questo proposito, sarebbe bene che si aspettasse il momento in cui verrà in discussione l'articolo cui quest'emendamento, quest'aggiunta è relativa.

**PINELLI.** Mi riservo di parlare sull'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola ritengo per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Sono abolite tutte le corporazioni, unioni, compagnie, od altre qualsiasi associazioni privilegiate d'operai, artefici, o lavoratori esistenti nel porto, sui ponti e calate e nel porto franco e dogana di Genova od in altri porti dello Stato.

« Tuttavolta per le corporazioni od associazioni esistenti nell'isola di Sardegna l'abolizione non avrà effetto se non dal giorno che verrà fissato per decreto regio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Potranno essere dal Governo prescritte con regolamenti approvati per decreto regio le condizioni d'età, di moralità e di capacità, mercè delle quali ognuno potrà essere ammesso all'esercizio delle arti o professioni di cui all'articolo precedente senza limitazione di numero degli esercenti, e sotto la sola osservanza di regole d'ordine pubblico e di disciplina da stabilirsi nei regolamenti medesimi, ai quali potrà anche aggiungersi una tariffa delle mercedi.

« Potrà pure essere prescritto un esame per l'ammissione all'esercizio della professione di pilota, e in questo caso il regolamento potrà rendere obbligatorio agli aspiranti il pagamento d'un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei detti regolamenti potranno in essi venire comminate le pene stabilite dall'articolo 735 del Codice penale. »

In ordine alla prima parte dell'articolo 2 testè letto,

non essendosi fatta dall'ufficio centrale modificazione, e non trovandosi contestato...

**ELENA.** (*Interrompendo*) Domando la parola su questa prima parte.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ELENA.** Il regolamento che il Ministero si riserva di fare, per quanto contempla le materie che riflettono l'interesse generale dello Stato e l'ordine pubblico, è giusto che sia redatto da esso; ma per quanto riflette cose d'interesse affatto locale, d'interesse municipale, io non vedrei conveniente che per questo lato il Ministero dovesse immischiarsene. Queste materie di minima importanza, nelle quali il Ministero ha nulla da vedere, dovrebbero, a mio avviso, essere lasciate ai municipi.

Se il Ministero e l'ufficio centrale sono di questo parere, sarebbe allora il caso di riformare la prima parte di quest'articolo nel modo seguente: « Per ciò che riguarda l'interesse generale del commercio potranno dal Governo essere prescritte, » il resto come nella proposta ministeriale; poi al fine della prima parte di questo articolo aggiungere: « I municipi potranno provvedere per quanto riguarda l'interesse locale. »

Supponiamo che si tratti di trasporto di combustibili o di commestibili dal porto a domicilio, e simili cose, il Governo non ha interesse; questo è tutto dell'amministrazione municipale, sicchè mi pare potersi molto convenientemente lasciare tale materia ai rispettivi municipi.

**LANEA,** ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Credo che se si volesse esaminare dal lato dell'applicazione la proposta dell'onorevole Elena, probabilmente sarebbe subito risolta. Secondo però il mio modo di vedere, la separazione delle materie proposta dal senatore Elena sarebbe impossibile, giacchè le attribuzioni di queste corporazioni sono tutte attinenti all'interesse generale dello Stato, al commercio in generale: le corporazioni stabilite nel porto di Genova servono all'interesse generale dello Stato; non si può sotto verun aspetto considerare i servizi che esse prestano nel porto di Genova come servizi locali.

D'altronde io osservo all'onorevole mio amico senatore Elena, che secondo le relazioni che vi esistono attualmente tra i municipi ed il Governo, secondo le nostre leggi, tutti i regolamenti si può dire che interessano il municipio, che interessano la polizia, debbono essere approvati dal ministro dell'interno. Dunque anche il regolamento sulle materie che il senatore Elena vorrebbe riservato al municipio di Genova, il quale come osservava da principio non può assolutamente comprendere attribuzioni esclusivamente di interesse locale, dovrebbe pur sempre essere sottoposto al Ministero.

Dunque non credo che si debba fare un'eccezione per i regolamenti che interessano il servizio del porto, mentre che cose di molto minore levata debbono essere soggette all'approvazione del Ministero. Ben inteso che il Ministero prima di approvare questi regolamenti, tanto più per la parte in cui il municipio si troverà maggiormente interessato, avrà cura di prendere l'av-

viso della Camera di commercio e del municipio di Genova, ma più specialmente di esaminare e di prendere in considerazione le osservazioni fatte e di accoglierle o respingerle secondo il suo modo di vedere, secondo l'interesse cioè del porto di Genova e del commercio dello Stato; cosicchè mi rincresce di non potere aderire alla proposta fatta dall'onorevole Elena.

**ELENA.** Il sistema vigente, lo confesso, è pur troppo così, che non si possono fare regolamenti anche nelle materie di minore importanza senza che intervenga l'autorità del Ministero. Ma appunto per ciò io credeva opportuno che si cogliesse un'occasione per scostarci un tantino dal sistema di centralizzazione amministrativo, che credo non giovi niente affatto all'andamento delle cose.

Il signor ministro crede che sia difficile di fare questa separazione, io invece la credo assai facile in quanto che la separazione è bastantemente indicata. Tutto ciò che riflette il movimento dei porti e degli scali, si può assegnare alla parte dell'interesse generale, e tutto ciò che concerne l'interno della città assegnarlo all'interesse locale. Chiederò al signor ministro se, coi regolamenti che intenderà di fare a questo riguardo, voglia regolare la tariffa anche dell'interno della città, siccome è attualmente stabilito. Io credo che importerà poco al Governo che per un ettolitro di vino si paghi piuttosto 50 che 80 centesimi. Tuttavia, siccome la proposta non va a genio del Ministero e che la sua adozione potrebbe incontrare molte difficoltà, io non insisto nella medesima.

**PRESIDENTE.** Io dunque metto ai voti il paragrafo 1 dell'articolo 2 testè letto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Il paragrafo secondo dell'articolo in discussione sarebbe stato dall'ufficio centrale redatto nel modo seguente:

« Gli aspiranti all'esercizio della professione di pilota dovranno subire un esame di capacità nel modo che verrà prescritto da un decreto regio, il quale potrà anche rendere obbligatorio il pagamento di un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori. »

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Io non ho difficoltà ad accettare questa nuova redazione, benchè contenga una disposizione la quale, a mio avviso, è alquanto estranea alla legge che discutiamo, e mentre a questo si potrebbe provvedere per decreto regio.

Si tratta di stabilire un esame ed il diritto di pagamento per questo esame. Ora mi pare non sia il caso di dichiararlo obbligatorio in questa legge. Del resto, ripeto, non ho difficoltà d'accettarla.

**GIOTA, relatore.** Nel paragrafo 2 veramente non si fa che mettere un *dovrà* a vece d'un *potrà*. Il Ministero aveva detto *potrà essere prescritto un esame per l'ammissione all'esercizio della professione di pilota*; l'ufficio centrale ha creduto che non convenisse di lasciare su questo punto così importante una mera facoltà al Go-

verno, ma che si dovesse creare un obbligo di questo esame. Ad eccezione di questo cambiamento le due versioni sono assolutamente eguali, giacchè anche la disposizione relativa alla tariffa è pur compresa nel paragrafo ministeriale, epperò la cosa è precisamente la stessa.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando scusa, non è la stessa; la differenza è piuttosto grave e consiste nel rendere obbligatorio quello che il Governo si riservava di fare o no secondo le circostanze.

**PALESCAPA, ministro senza portafoglio.** Domando la parola. A me pare che se vi fosse una qualche osservazione a fare, quella sarebbe che qui si tratta di corporazioni di gente manuale, che disimpegna le funzioni, che altre volte erano attribuite a corporazioni privilegiate: si sopprimono queste corporazioni, e si sostituisce un facchinaggio. Fin qui la cosa corre bene; ma non comprendo poi come qui si possano prescrivere delle norme per i piloti, le cui funzioni è evidente che non possono essere disimpegnate da qualunque uomo, ed è pure evidente che non si potrà mai sospettare che uno che non abbia le cognizioni del pilota voglia andare su di una barca a farne le funzioni, ed a comprometterne la sicurezza.

Dunque questa disposizione deve trovare la sua sede in un regolamento della marina, e non qui ove si tratta di disposizioni di polizia, e di prestazione di opere servili per provvedere ai bisogni locali del commercio. In conseguenza io proporrei che, con un regolamento della marina mercantile, si prescrivesse, che i piloti, non possano esercitare questo loro mestiere senza essere iscritti prima alla classe dei piloti, e senza avere subito i relativi esami.

**GALLINA.** Questi regolamenti per i piloti esistono già. Ora la differenza che porta con sè tale disposizione, è che questi piloti saranno considerati come corporazione eguale a quelle dei facchini.

Nella stessa guisa che sono inclusi nella legge, come corporazioni, i facchini i quali si applicano al trasporto e al maneggio di tutte le cose del commercio nel porto di Genova, così lo sono pure i piloti, benchè sotto un certo aspetto la professione di costoro sia e più importante, e più difficile, e li tolga dal numero dei semplici facchini, perchè richiede in loro cognizioni più speciali. Del resto tutto ciò che ha rapporto ai regolamenti della marina per l'ammissione dei piloti già esiste, ed è osservato.

**PALESCAPA, ministro senza portafoglio.** Appunto perchè esiste ed è osservato.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Non è osservato.

**GALLINA.** Domando la parola.

**PALESCAPA, ministro senza portafoglio.** Se non è osservato si fa osservare; ma mi pare che si dovrebbe indicare nella legge che questa libertà non si applica ai piloti, perchè osservo anche che il pilota non fa esercizio nel porto. Quando è che egli incomincia ad eserci-

tare? Quando il bastimento o esce dal porto, o sta per entrarvi.

Dunque io non vedo come si possano accomunare le disposizioni relative al facchinaggio, e ad altre opere di questo genere che si esercitano propriamente nel porto, con la condizione di pilota che è una professione di rilievo, perchè i piloti, per esempio, di lungo corso, sono uomini ricercati, uomini d'importanza che debbono essere fino ad un tale quale segno forniti di cognizioni teoriche, e di nautica pratica.

**FARINA.** Io credo che veramente non sia questo il luogo di fare cenno dei piloti. Ciò che concreta la legge è l'articolo primo; ora l'articolo primo cosa dichiara? Dichiara che sono abolite le corporazioni d'operai, artefici, e lavoratori esistenti nel porto. Ora io osservo che i piloti anche locatieri non sono nè operai, nè lavoratori, nè artefici, e quello che è di più non si può dire che esercitino l'industria loro nel porto, perchè invece i piloti sono adoperati per condurre in porto le navi, e farle dal porto uscire.

**GALLINA.** Appunto per questo domandava la parola.

**FARINA.** Mi permetta un momento; osservo quindi che la parola qui di pilota entra in un ordine d'idea affatto nuovo e che non ha legame alcuno colla legge della quale trattiamo, perchè mentre nell'un caso non occorre che di prescrivere dei regolamenti, dirò così, d'ordine, nel secondo caso ci debbono essere delle guarantee di capacità grandissime senza le quali assolutamente il disimpegno delle funzioni di pilota locatiere non si può ottenere.

Parmi perciò che sarebbe opportuno di sopprimere l'alinea dell'articolo 2 nel quale si parla dei piloti; rimettersi quanto a questi ai regolamenti, che ove abbiano bisogno di essere riformati, possano esserlo, ma non confondere due materie di portata sommamente diversa in una legge la quale relativamente ai piloti non si può dire che abbia con essi un nesso diretto e necessario.

Parmi perciò che sarebbe molto più opportuno sopprimere l'alinea dell'articolo 2 ed anche l'aggiunta proposta dalla Commissione, e lasciare le materie relative ai piloti come sono attualmente rette dal regolamento, e proseguire oltre nella discussione delle corporazioni d'operai lavoratori ed artefici.

**DE CARRERAS.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Gallina.

**GALLINA.** Le osservazioni che io mi proponeva di fare in risposta al senatore Paleocapa non tendevano ad altro che a chiarire un fatto.

Prima di prendere una risoluzione in ordine a quello che si deve ammettere, o rifiutare nella legge, mi pare che convenga di essere bene accertati sui fatti; ora in quanto ai fatti io ho un dubbio gravissimo su ciò che è stato esposto, e credo che vi sia qualche confusione tra i piloti di bastimenti e i piloti che esercitano nel porto e che costituiscono una compagnia.

Altri sono i piloti di bastimento, altri quelli che for-

mano la corporazione di cui qui si parla. Questa corporazione non è quella che accompagna i bastimenti fuori del porto, ma sì quella che si applica ai movimenti interni: su di ciò converrebbe avere qualche cognizione positiva, poichè, come dissi, è il fatto che determina il merito delle prescrizioni che si vogliono stabilire.

Occorrerebbero dunque schiarimenti, perchè se sotto il nome di piloti intendiamo l'esercizio d'una professione che non è quella contemplata nella legge, noi corriamo il rischio di nemmeno volere che sia corrisposto alle nostre idee.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando la parola per dare appunto gli schiarimenti chiesti dall'onorevole Gallina.

La definizione di questi piloti noi l'abbiamo nei motivi del progetto presentato dal Ministero, i quali concordano con quelli che si trovano nell'elaboratissima memoria del Consiglio di Stato, ed è la seguente:

« *Piloti pratici.* — Ufficio loro è di governare le navi nell'entrata, e nell'uscita dal porto: sono in numero di 24, divisi in due squadre, comandate ciascuna da un capo e che fanno servizio alternativamente. Sono pagati a tenore di una tariffa. Quantunque tenuti a sostenere un esame pratico, si trasmettono generalmente il posto di padre in figlio, talvolta anche per espressa disposizione testamentaria. »

Mi pare che la definizione è abbastanza precisa per dare un'idea chiara delle funzioni di questi piloti.

**GALLINA.** Domando scusa; solamente io chiedeva di fare quest'osservazione su ciò che diceva l'onorevole Paleocapa, il quale mi pareva tendesse a dimostrare la difficoltà gravissima che esisteva relativamente ai piloti i quali servono all'introduzione e all'uscita dal porto di Genova.

Tutti sanno le difficoltà gravi che il porto di Genova presenta nell'entrata e nell'uscita, per cui in tempi non ordinari, per poco che vi sia agitazione di mare, è indispensabile che i bastimenti siano guidati; nel qual caso ci vuole gente perita dell'arte della navigazione. E tanto è che i piloti di Genova, appunto per la difficoltà del porto e per la capacità speciale onde sono forniti, hanno riputazione di piloti eccellenti.

Egli è adunque a questo riguardo che mi permetteva di osservare che questi piloti non devono confondersi con quelli che esercitano l'arte loro sui bastimenti.

**PALEOCAPA, ministro senza portafoglio.** L'osservazione dell'onorevole Gallina era giustissima. Infatti anche a me sorgeva il dubbio fin da principio che mai si potesse parlare dei piloti che servono all'entrata e all'uscita dei bastimenti, i quali poi oltre al prestare tale servizio, avviene spesso che dai legni forestieri, che non hanno pratica delle coste, sono presi a bordo per fare altri viaggi sulle coste vicine. Tali uomini hanno molta importanza per la loro istituzione e per il bene e il male che possono fare.

Mi era dunque venuto dubbio che mai si potesse confondere questa specie di uomini coi facchini del porto; eppure vedo che realmente la legge avvisa a questi pi-

loti, perchè, come ha letto l'onorevole ministro delle finanze, vi si dice: « i piloti che servono all'entrata e all'uscita del porto. » Dunque sono i veri piloti che io contemplava, e bene mi apponeva parlando di essi. Ma io insisto nel dire che questi uomini devono essere riguardati come uomini costituenti una classe affatto speciale, da non confondersi con quelli che fanno il manuale servizio interno del movimento delle mercanzie. Essi servono all'entrata e all'uscita dal porto e sono costituiti in una compagnia, devono fare un esame, devono assoggettarli a regolamenti, quindi è inopportuno di parlarne in questa legge.

Se si volesse parlarne per il timore che potesse sorgere che questa legge, provvedendo alla cessazione di tutte le persone privilegiate, avesse anche soppresso questa corporazione di piloti, in tale caso si dica che questa disposizione generale della legge non si applica ai piloti per i quali il Ministero della marina darà una ordinazione speciale. Ma non mi pare che questa corporazione di piloti debba andare confusa con tutte le altre di cui qui si parla.

**COLLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'ha già chiesta il senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Il motivo per cui aveva domandato la parola era appunto per spiegare questo articolo intitolato dei *Piloti pratici* che conduceva la questione sopra un altro terreno da quello dove era prima. Adesso valendomi della parola accordatami, e non parlando più di quello di cui hanno già dato sufficiente spiegazione i vari preopinanti, mi arresterò alla sola osservazione che questi piloti pratici si trasmettono la professione con privilegio di padre in figlio, e che se la trasmettono anche per testamento. Pare appunto che questa parte di loro privilegio sia quella che è stata presa in considerazione dal ministro, quando ha proposto l'articolo dei piloti in questa legge; volendo egli che seguitino bensì ad esservi dei piloti approvati dall'amministrazione della marina per introdurre e per estrarre i bastimenti dal porto, ma che non ne sia limitato il numero, che non possano trasmettersi il loro impiego dall'uno all'altro, che non sia un diritto ereditario contrattabile, ma che siano scelti ed approvati dal Governo, e che siano liberi di concorrervi tutti coloro che hanno le qualità e le cognizioni necessarie.

Questo mi pare il vero punto della questione che ora si tratta.

**PINELLI.** Le osservazioni fatte per parte dell'onorevole commendatore Paleocapa fanno certamente conoscere quanta sia la distanza che passa fra i piloti dei quali è stato finora discusso, e le corporazioni di operai, artefici o lavoratori. Ma, con venia dell'onorevole senatore, io divido, sotto un certo aspetto, l'opinione che è stata emessa dal preopinante, nel senso che vi sia un legame tra queste corporazioni di piloti e la legge che attualmente si discute, se vero è quanto si accenna nella relazione.

Dal momento che vi esiste una corporazione privile-

giata, qualunque sia il genere di industria o dirò di perizia che mette al servizio del pubblico, questa corporazione mi pare che si debba intendere compresa nella legge.

Se questi individui, che provvegono col loro servizio per l'entrata e l'uscita dal porto, meritano un posto a parte, io ne inferirei che in questo caso invece della soppressione dell'articolo 2 nel senso proposto dall'onorevole Farina, si dovesse fare un'addizione all'articolo 1 che rifletta questi piloti menzionati nella relazione dell'ufficio centrale, salvo però a dichiarare nello stesso tempo (locchè si potrebbe fare nella stessa aggiunta, oppure nell'articolo successivo) che anche quanto ai piloti, cessando la loro esistenza privilegiata, debbe subentrare la disciplina di un analogo regolamento, il quale possa guarentire veramente gl'interessi che loro sono confidati.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Mi pare che la discussione si complichì assai.

Taluni dei preopinanti credono che i piloti non vengano aboliti coll'articolo 1, e che ad essi provvedasi particolarmente coll'alinea in discussione. Questo, pare a me, è un errore.

L'articolo 1 sopprime ogni specie di corporazione. Difatti esso dichiara che sono abolite tutte le corporazioni, unioni, compagnie, od altre qualsiasi associazioni privilegiate di operai, artefici, lavoratori. Di modo che per questo articolo rimangono abolite tutte le corporazioni e compagnie, e fra esse i piloti che costituiscono una compagnia.

Una prova si è che nell'articolo 2 non si parla nè di consorvarli, nè di abolirli, perchè sarebbe inutile, avendo a ciò già provveduto l'articolo 1; solamente dopo essersi dichiarato nella prima parte di questo articolo 2, che nei regolamenti dovranno essere determinate le condizioni di ammissione dei diversi individui, che dovranno poi prestare il loro servizio nel porto, cioè le condizioni di età, di moralità, di capacità, ecc., nel secondo alinea si richiede, in quanto ai piloti, che si determini per legge che essi abbiano a subire un esame.

Quanto alle altre corporazioni si farà capo ai regolamenti sanciti per decreto reale; quanto ai piloti, desiderandosi una cautela maggiore di capacità, si vuole che nella legge sia determinato espressamente che il Governo potrà assoggettarli ad un esame, oppure, secondo l'ufficio centrale, dovrà assoggettarli ad esame.

Dunque se la cosa sta così, come mi pare indubbiamente, adesso la questione dovrebbe limitarsi unicamente a vedere se sia conveniente di lasciare sussistere nel secondo articolo la disposizione che questi piloti possano o debbano essere sottomessi ad un esame; se sia conveniente di stabilire questo per legge o di lasciarlo ai regolamenti. Io credo che la questione portata sul suo vero terreno, dovrebbe consistere unicamente nella risoluzione di questo quesito.

**JACQUEMONT.** Pour dissiper les doutes qui ont été soulevés, il suffit de recourir à l'exposé des motifs du projet ministériel. Les diverses corporations privilé-

giões esistenti dans le port de Gènes y sont récapitulées et notamment celle des pilotes. Quoique le règlement du 3 septembre 1818 n'ait accordé au corps des pilotes aucun autre avantage que la limitation du nombre, il n'en est pas moins devenu, par la suite, une véritable corporation privilégiée dont les places se vendent par contrat, et se transmettent par succession. C'est pourquoi il était nécessaire de la supprimer comme toutes les autres. L'article 1 de la loi a été conçu, à dessein, dans les termes les plus généraux, pour comprendre dans « l'abolition, sans aucune exception quelconque, toutes les corporations, unions, ou associations privilégiées, d'ouvriers, artisans ou manœuvres, existantes dans le port de Gènes. » L'exposé des motifs dit positivement qu'on a voulu y comprendre l'association des pilotes. Ainsi les doutes soulevés sont résolus, soit par les expressions littérales du premier article de la loi (déjà voté), soit par l'intention formelle du législateur.

L'abolition de ses corporations est d'une nécessité urgente. Elle est unanimement réclamée à Gènes par la Chambre de commerce, par le municipale, et par tous ceux qui se livrent au commerce maritime. Toutes les lois que nous avons votées dans l'intérêt du port et du commerce de Gènes se trouvent paralysées par ces diverses corporations, dont les privilèges font augmenter les frais d'embarquement et de débarquement à plus du tiers de ce qu'ils coûtent à Livourne et à Marseille. Le port de Gènes se trouve placé, à cet égard, dans une telle condition d'infériorité, relativement aux autres ports de la Méditerranée, que l'avenir de son commerce est compromis, et qu'il est menacé de voir diminuer graduellement ses arrivages maritimes. Voilà pourquoi cette loi est indispensable. Elle est dans l'intérêt, même, des membres de ces corporations, qui finiraient par être, les premières victimes de leurs privilèges, à raison de la diminution du travail (c'est ce qu'ils devraient bien comprendre), tandis que la liberté des professions et l'augmentation de travail qui en résultera, leur garantissent des moyens d'existence pour le présent et leur assurent un avenir prospère.

Cela posé, j'aurai l'honneur d'observer, en ramenant la question à son point de départ, que monsieur le ministre des finances proposait de renvoyer à la partie réglementaire la nécessité d'un examen pour être admis à la profession de pilote, tandis que le bureau central propose d'insérer cette condition dans la loi, sans préjudice des autres mesures qui seront prescrites dans le règlement à intervenir. Il me paraît que l'examen est une des premières conditions à exiger pour l'admission d'un pilote. Le pouvoir exécutif ne peut certainement pas avoir des motifs pour en dispenser. Or, les fonctions de pilote sont trop délicates, et la condition de l'examen trop importante, pour qu'il ne soit pas préférable de l'insérer dans le texte de la loi, ainsi que le bureau central l'a proposé par son amendement, et je me range à son avis.

FABRINA. Malgrado le osservazioni svolte testè dall'onorevole ministro e dall'onorevole preopinante io ho

qualche difficoltà ad adattarmi alle interpretazioni che si danno alle espressioni dell'articolo primo.

L'articolo primo è diviso in parecchi incisi; il primo inciso parla di corporazioni, unioni, compagnie, poi soggiunge: « od altre qualsiasi associazioni privilegiate di operai, artefici, lavoratori esistenti nel porto. » Dunque quando parla di corporazioni privilegiate, si riferisce non più alle associazioni in genere, ma soltanto a quelle di operai, di artefici, lavoratori, esistenti nel porto, dimodochè quelle dei piloti non possono cadere nell'abolizione, perchè se si volesse dire che si sopprimono tutte le associazioni, allora si potrebbero sostenere sopresse anche le compagnie di assicurazione, il che certamente non si volle fare. Per conseguenza quando parla veramente del privilegio, lo attribuisce agli operai, artefici e lavoratori: quindi io credo che propriamente parlando non comprende le associazioni di piloti, locatieri.

Dirò di più: questa materia mi pare assolutamente non istudiata abbastanza, ed ecco perchè io credo che le speciali attribuzioni dei piloti locatieri richieggono essenzialmente che siano uniti in compagnie, come lo sono dovunque. Queste genti non sanno generalmente quando saranno chiamate a prestare il loro ufficio; è necessario quindi che presentino nel loro insieme una organizzazione, la quale all'occorrenza supplisca ai bisogni del commercio, supplisca in ogni tempo, in ogni ora, in ogni circostanza ai bisogni tanto dei bastimenti che devono entrare come di quelli che devono sortire.

Richiede dunque che costantemente vi sia, per così dire, un corpo di guardia di piloti, i quali quando un bastimento si presenta per entrare, o vuole sortire, si prestino costantemente per disimpegnare questo ufficio. Se queste persone sono isolate, sono ridotte ad operazioni individuali, ognuno vede che non si sarà mai sicuri della persistenza del servizio, specialmente nelle occasioni di tempeste e di grave pericolo.

Ciò premesso, non risulta che questa difficoltà sia stata nè discussa nè esaminata, nè dal Ministero nè dalla Commissione, per conseguenza mi pare che questo sia un motivo di più per rimandare la discussione di questa materia a miglior momento. Con ciò io non intendo che si debba mantenere, per esempio, la trasmissione ereditaria delle piazze; questo è un caso affatto diverso e tanto più riprovevole in quanto che è affatto abusivo, perchè se qualcuno volesse invocare una legge che lo giustificasse, credo assolutamente non la troverebbe, perchè qui non è il caso nè di procuratori piazzati nè di farmacie, come era prima d'ora in Piemonte.

Ciò, se esiste in Genova, è puramente un abuso, conseguentemente non avrebbe in legge alcun fondamento. Del resto, io ripeto, non mi pare che la materia sia veramente contemplata nell'articolo 1; non si potrà quindi opporre alla mia tesi la questione pregiudiziale, desunta dalla votazione dell'articolo 1. Conseguentemente, stante che la specialità della materia richiede l'organizzazione dei piloti in compagnie, credo che sia opportuno rimandare questa materia ad una

apposita legge anzichè inserirla quasi per incidente nella legge attuale; provvedendo essa con ciò imperfettamente ai bisogni del commercio, che sono quelli, ripeto, di avere costantemente un numero di piloti che a qualunque ora del giorno e della notte, e con qualunque intemperie, si possano prestare alle esigenze dei bastimenti che vogliono entrare, come di quelli che vogliono sortire.

In conseguenza io insisterei perchè questa materia fosse rimandata ad una apposita legge.

**LANEA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

Io credo che se vi fu progetto il quale abbia avuto un esame più accurato, profondo, compiuto, sia il presente.

Fu dapprima elaborato nel Ministero di finanze, dopo avere preso il parere della Camera di commercio di Genova e del municipio. In seguito ne venne affidato lo studio e la redazione al Consiglio di Stato, il quale col corredo di una grande quantità di documenti ed istruzioni che si procacciò direttamente, ha elaborato un rapporto voluminoso non solo, ma molto sostanzioso, in cui ognuna di queste corporazioni è esaminata dalla sua origine fino al giorno d'oggi; in cui si fa il confronto fra le diverse corporazioni del porto di Genova e le analoghe dei diversi porti del Mediterraneo, e quindi si vengono a stabilire le diverse disposizioni che sono contemplato nel progetto di legge.

Finalmente questo progetto fu esaminato dalla Giunta del Senato fino dal principio dell'attuale Sessione e non si può sicuramente dire che sia mancato il tempo, nè la volontà, nè lo zelo per introdurre quei cambiamenti che si credevano opportuni. Ora, dopo tanto esame e tanto tempo, non comprendo che si possa sostenere la tesi che il progetto è immaturo, che non si sono fatti studi abbastanza profondi per potere ora venire discusso.

Osserva il preopinante che nell'articolo 1 non sono contemplati i piloti. Ma, domando io, sono sì o no questi una corporazione, una unione, una associazione? Ora, se dessi costituiscono uno di questi enti, sono contemplati nell'articolo 1 che li dichiara tutti aboliti. Di più: nei motivi che precedono il progetto del Ministero, sono indicate tutte le corporazioni che vengono abolite e che si trovano contemplate nell'articolo 1, e fra queste figura anche quella dei piloti pratici.

Si aggiunga che se nell'articolo 1 non fossero contemplati i piloti pratici, bisognerebbe allora che in un articolo particolare si dichiarasse che i piloti pratici rimangono tali quali sono, che del resto vi sarebbe una lacuna molto grave, e non si può dire che siano stati dimenticati, perchè la legge impone loro la condizione dell'esame.

Veniamo ora a vedere se i fatti, le osservazioni, le ragioni addotte dall'onorevole Farina, siano tali da dimostrare che il progetto non è stato studiato; vediamo se nelle sue osservazioni sianvi ragioni cui non si possa rispondere vittoriosamente.

Ma pocho furono le sue osservazioni, ed a queste si rispose, mi pare, nel modo il più luminoso, quindi se non ha altre prove per dimostrare che il progetto non è stato studiato, mi peracetta l'onorevole Farina di non essere del suo avviso e di credere che è giunto il momento per fare questa riforma utilissima e per togliere questo sconcio, questo anacronismo nella nostra società del secolo XIX. Se dopo avere fatto tante riforme e commerciali e doganali, se dopo avere intrapreso tanti utili lavori per favorire il commercio, si lasciassero ancora sussistere questi vizi gravissimi i quali accagionano delle spese inutili e tanto gravi al commercio, io credo che si commetterebbe un grave errore, perchè senza questa riforma io credo che difficilmente il porto ed il commercio di Genova potranno lottare col commercio degli altri porti del Mediterraneo. Per conseguenza io prego il Senato di volere continuare la sua discussione; e salvo che sorga il caso in cui si faccia la dimostrazione la quale evidentemente provi che il progetto non è stato studiato in qualche sua parte, solo allora si potrà vedere se sia il caso di soprassedere; ma questa dimostrazione finora non mi pare che sia stata fatta.

**GALLINA**. Io non contenderò il merito delle osservazioni di massima fatte dall'onorevole Farina: non vi è dubbio che egli spiegò molto bene, e molto chiaramente la necessità che vi è, che un servizio di piloti nel porto di Genova venga assicurato.

La questione, secondo me, ridotta a questi termini, è piuttosto questione di forma, di modo e di regola, anzichè di principii. Invece che la questione proposta dal Ministero delle finanze è tutta di principii. In quanto alla forma vi si è provveduto ancora lasciando aperto l'adito a stabilire tutti i regolamenti che possono essere creduti necessari.

Ora nella questione di principio dell'onorevole Farina, viene questo altro punto di questione. La libertà avrà casa per effetto in un porto frequentato come quello di Genova, di impedire che si stabilisca un servizio di piloti che serva a tutte le occorrenze, a tutte le domande che potranno essere fatte?

**FARINA**. Io non ho detto questo.

**GALLINA**. Mi pare che nelle osservazioni fatte ella abbia detto che fosse necessario di avere questi piloti riuniti in una corporazione per potere dare loro i regolamenti necessari. Io non combatto ciò, anzi mi vi accordo. Per quanto a libertà, credo che l'abolizione della corporazione dei piloti esistente, non impedisca quanto si desidera dal senatore Farina.

Il Ministero ha proposto l'abolizione di tutte le corporazioni, ed ha narrato come questo progetto sia stato elaborato, sottoposto a tutte le discussioni, a tutti gli esami. Io aggiungerò che la soppressione delle corporazioni di questa natura nel porto e nella città di Genova è una questione che dura da trent'anni. Si incominciò e venne a farsi più calda da 20 anni in qua, e non solo da alcuni anni, non solo dal 1818.

Già nel sistema precedente al 1848 si osservava come queste corporazioni costituivano un monopolio grave

ed oneroso al commercio, ed anche ai semplici passeggeri. Non pochi di noi, pel privilegio della nostra età, dobbiamo ricordarci come chi arrivava nella città di Genova, quando i facchini del servizio interno erano organizzati, doveva pagare una somma straordinaria, inaudita in tutti gli altri paesi; egli era angariato in cento modi. Il trasporto di una valigia a cinquanta passi costava cinque lire, e qualche volta in tempo di pioggia importava una spesa enorme. E questo eccesso andò tanto oltre, che l'abolizione della prima corporazione non ebbe luogo senza gli schiamazzi di coloro che vi erano interessati.

Non vi è dubbio che l'insistenza dei commercianti fu sempre che si abolissero le corporazioni di ogni specie che avevano tratto al commercio, al trasporto, ai movimenti interni del porto, come quelle di barche, liuti, e piatte e tante altre che avevano il privilegio dell'antichità.

Dunque la corporazione dei piloti come è intesa dalla legge, era una corporazione da sopprimersi nel desiderio, nelle istanze, nel voto del commercio, ed io non dubito che il commercio, la città, e le persone interrogate a questo proposito, non siano concorse tutte in una sola conclusione, cioè che questa corporazione dovesse essere abolita. È singolarissimo il sistema, che si era introdotto in Genova a tale riguardo.

Genova ha potuto lottare in tempi più felici, in tempi in cui non vi era concorrenza, in cui gli antichi usi, per le antiche forze e la grandezza dei capitali non producevano nei porti privilegiati da queste qualità alcuno scapito sensibile all'avviamento delle merci: ma in ora in cui la minima spesa evitabile e non evitata stabilisce una ragione di preferenza, il porto di Genova viene a risentire un pregiudizio immenso in confronto di altri porti del Mediterraneo.

Si sono esaminati lungamente queste cose, si sono chiesti tutti i documenti, tutte le informazioni sul servizio dei porti di Marsiglia, di Livorno e delle altre piazze più attive e più commerciali, e dal risultato nacque la convinzione che conveniva assolutamente tagliare la cattiva pianta alla radice se si voleva giungere a scopo utile, e l'utilità dello scopo non è stata mai tanto dimostrata come adesso. Per conseguenza non vedo come si possa, sia per il voto che ha condotto il Governo a promuovere questa legge, sia per lo spirito che l'ha dettata, sia per le disposizioni che in essa si contengono, venire a porre in dubbio che la corporazione dei piloti non è una corporazione fidecommissaria, come fidecommissarie erano molte altre corporazioni, e che non abbia da essere compresa nel primo articolo.

Ora vengo alla seconda parte.

Perchè la corporazione dei piloti, di quest'arte molto importante viene ad essere distrutta, si dovrà con ciò lasciare libertà d'esercizio di quest'arte d'utilità grandissima? Si dovrà concedere che tutti, senza condizione di nessuna specie, senza la necessità di provare abilità, ed altre qualità necessarie, possano esercitarla? Io non lo credo, e, secondo me, l'ufficio centrale è entrato per-

fettamente nello spirito della legge, giacchè ha fatto quello che era libero di fare in una materia così grave, cioè di convertire il facoltativo in obbligo: ha sostituito il *dovrà* al *potrà*. La quale sostituzione, a mio avviso, non è di poco pregio, avendo quello di chiarire la necessità che i piloti siano periti nell'esercizio di quest'arte ed abbiano tutti i lumi che sono all'uopo indispensabili.

Ma con ciò non avrà da provvedersi ad altre necessità che l'esercizio di quest'arte porta con sé? Io sono dell'opinione del senatore Farina che bisogna provvedervi. Ora il modo di provvedervi qual è? Ritorneremo a costituirli in compagnie? Qui la difficoltà è più grave: abolire una corporazione per istituire una compagnia è tale cosa da richiedere serio esame. Ma il Ministero non ha egli il mezzo di conseguire il fine che si propone?

Il regolamento che deve fare per i piloti, come vediamo dalle stesse disposizioni di questa legge, non potrà stabilire il loro servizio, ed i loro obblighi così fattamente che non vi sia necessità di organizzarli in compagnia? Io credo che ciò sia facilissimo, e che anche in questo il Ministero si metterà d'accordo e colla Camera di commercio, e col municipio di Genova per vedere quali siano le condizioni speciali, quali siano le disposizioni che questo regolamento dovrà contenere. E siccome non può essere mosso nei suoi provvedimenti se non dallo stesso principio che ha mosso le reclamazioni contro queste corporazioni, vale a dire il principio dell'utilità generale, io non dubito che siamo tutti d'accordo su quel regolamento che si farà, e che, secondo me, non può essere fatto per legge, ma che dopo il breve esperimento fattosi, può essere soggetto alle modificazioni consigliate dallo spirito di conciliazione e d'opportunità.

In tal modo, io non dubito che si verrà ad ottenere il fine che ci proponiamo, che si è quello della maggiore libertà del commercio e del porto di Genova. Quindi io credo che la disposizione dell'articolo primo si debba considerare come comprensiva dell'abolizione della corporazione dei piloti.

*ORA, relatore.* Il signor ministro ha già detto che questo progetto di legge è stato studiatissimo per cura del Governo, ed io sono in grado di aggiungere qualche prova irrecusabile degli studi stessi, perchè ho sott'occhi il rapporto diligentissimo fatto da una Commissione creata in Genova, e composta delle persone più eminenti del commercio genovese. Questa Commissione ha esaminato la questione anche dal punto di vista dei piloti: si è fatta ad un dipresso la difficoltà che ha messo in campo l'onorevole Farina; ma ha finito per concludere che conveniva all'interesse del commercio di comprendere nella abolizione generale delle compagnie privilegiate, anche la compagnia dei piloti. È una breve pagina che mi permetto di leggere:

« I piloti pratici o locali, attualmente soggetti al regolamento del 8 settembre 1848, non costituiscono propriamente una corporazione d'arte o mestiere privilegiata, ma sono piuttosto una istituzione di polizia. Non ostante la limitazione del loro numero (non po-

tendo essere più di 24), la divisione dei medesimi in due squadre, ciascuna sotto di un capo, il servizio per turno li fanno in qualche modo rassomigliare alle corporazioni privilegiate.

« La Sotto-Commissione aveva affacciati molti seri dubbi sulla convenienza di sciogliere questa compagnia per introdurre anche in questa parte il principio della libertà del lavoro. Come si farebbe ad assicurare al commercio la prestazione dei servizi dei piloti pratici in ogni tempo quando non vi fosse nessuno specialmente obbligato di trovarsi pronto ad ogni richiesta in tutte le ore del giorno e soprattutto di notte? È egli sperabile, abbandonando quest'arte agli sforzi individuali, che ognuno si provvegga, come lo può facilmente una compagnia, dei mezzi necessari per esercitarla, richiedendosi di armare delle grosse barche per uscire dal porto anche col mare burrascoso? Avrebbe un individuo la stessa possibilità, che ha una compagnia, di rispondere dei danni che fosse per recare per propria colpa? Finalmente l'abolizione della tariffa non metterebbe i capitani alla discrezione di questa gente nei momenti di maggior pericolo quando è minore la libertà di contrattare? »

« Ad onta però di questi dubbi, la Sotto-Commissione mentre aveva proposto alcune riforme, che si sarebbero dovute fare al regolamento del 3 settembre 1848, e soprattutto per ciò che concerne la tariffa, aveva terminato con applicare anche ai piloti pratici il principio di una libertà regolata introdotto in tutte le altre arti, e la Commissione ha abbracciata questa opinione, lusingata di potere ovviare agli inconvenienti sopraccennati colle norme stabilite nel progetto di regolamento da essa proposto. »

Da questo si può scorgere che, come io diceva di sopra, la questione è stata studiata sotto tutti i punti di vista, anzi la stessa Commissione genovese ha proposto il regolamento che per l'avvenire dovrà servire di norma, salva si intende l'approvazione governativa, per questi *piloti pratici*. Ciò può bastare ad assolvere il Governo dalla taccia che pare gli si sia voluto dare, di non avere fatto studiare abbastanza quest'argomento.

Accostandomi poi ancora alla questione che si è suscitata sul senso dell'articolo primo, io credo in verità che non vi possa nascere dubbio che l'articolo primo non comprenda anche i *piloti pratici* come comprende in generale tutte le corporazioni privilegiate del porto di Genova; bisogna sapere che a Genova ce n'è un nugolo di queste compagnie privilegiate: ci sono i *piloti pratici*, ci sono i *linguisti*, i *cadrai*, ci sono i *maestri d'ascia*, ci sono i *calafati*, i *zavorrai*, infine una leggenda interminabile di nomi ed uffici. Ora il concetto, il voto della legge, è appunto di tutte comprenderle, e tutto abolirle, salvo le poche eccezioni di cui all'articolo 5.

Quello poi che secondo me mette fuori dubbio che il concetto dell'articolo primo è veramente generale, è qual tanto che si legge nell'articolo 1 del nostro progetto, dove è detto « le disposizioni dell'articolo 1 non

sono applicabili: 1°, ecc., 2°, ecc. 3°: *Alla compagnia dei soccorsi marittimi.* » La compagnia dei soccorsi marittimi non appartiene alla classe degli operai, degli artefici, dei lavoratori, eppure si è creduto di dovere dire che non era compresa nelle disposizioni dell'articolo 1. Il che conferma che con quell'articolo si vollero veramente abolire ogni specie di corporazioni privilegiate esistenti nel porto, epperò di certo anche i così detti *piloti pratici*. Rispetto ai quali non ho bisogno di ripetere che è necessario di provvedere con regolamenti severi e tali da assicurare il buon ordine del servizio, e questa pure sarà cura del Governo, perchè per legge sarebbe impossibile di stabilire preventivamente quello che convenga di fare nelle infinite variabili circostanze delle cose.

In conseguenza l'ufficio centrale persiste in mantenere l'articolo quale è stato proposto.

**FAMINA.** Il parere che ha testè letto l'onorevole proopinante certo può tranquillare sul punto che sia stata studiata la questione da un'apposita Commissione, ma non può forse tranquillare egualmente nei suoi risultati; mentre se quel parere giustifica pienamente tutte le obiezioni, che io ho messe in campo senza conoscerlo (il che prova che hanno origine nei fatti, e non nella mia immaginazione), quanto al modo di scioglierle si risolve in una dolce speranza, della quale le basi non possono essere giudicate dal Senato, perchè la Commissione nient'altro ha detto, se non che spera di risolvere col suo regolamento tutte le obiezioni che sono state fatte.

Mi pare quindi che per dire che realmente le obiezioni siano sciolte bisognava almeno indicare i principii coi quali lo fossero state, e se sciogliendosi, come pare che accenni il progetto, una associazione fatta, per via di regolamento, e riconoscendosi conseguentemente la necessità dell'associazione e l'impossibilità della libertà che è il principio che informa questa legge, non sia più conveniente di lasciare questo esercizio alla società esistente anzichè prescriverne le norme con un regolamento per una società nuova, e venire così in certo modo a contraddire il principio fondamentale della legge, che è quello della libertà, prescrivendo per regolamento non solo la necessità di un'associazione, ma eziandio tutte le norme dell'associazione medesima.

Se dunque si può ammettere che le difficoltà siano state sentite, allo stato attuale non si può ammettere che appaiano risolte perchè la risoluzione è ancora ignota; perchè si rimanda ad un regolamento del quale il Senato non ha cognizione alcuna, e che immaginato da persona che male possa distinguere quali siano le materie proprie di una legge, e quali quelle regolamentari, non può lasciare tranquilla la coscienza del legislatore.

Non è mia intenzione di insistere sull'essere o no la disposizione compresa nel primo articolo. Se si trattasse di diritto già stabilito, la questione potrebbe avere una gran portata, ma qui si tratta di fare quello che è opportuno di statuire. Ora io dico che se si è tro-

vato opportuno di prescindere dal principio di libertà per i *caravana*, io credo che vi siano ragioni specialissime che possono persuadere di prescindere per il momento di statuire alcun che anche relativamente ai piloti, perchè, lo ripeto, le obiezioni che io ho fatte furono rilevate anche dalla Commissione tecnica.

La risoluzione non si conosco, ed il Senato votando senza conoscere come si risolveranno queste obiezioni, vota senza cognizione di causa; io quindi credo che anche dopo gli schiarimenti dati, sarebbe opportuno di prescindere dalle disposizioni del secondo alinea dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** La questione sta tutta nell'ammettere o non ammettere il paragrafo stesso proposto; poichè io credo che il Ministero non abbia difficoltà ad accettare la proposta fatta dalla Commissione.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Il Ministero accetta.

**DE CADENAS.** Domando la parola.

Prima della votazione io avrei da fare un'altra osservazione sull'altra parte dell'alinea; mi spiace di trattenerlo il Senato, ma vedo che la disposizione per cui o potrà o dovrà con un regolamento il Ministero rendere obbligatorio agli aspiranti il pagamento di un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori, veste il carattere di una vera imposta. Ora io non so se sia molto nelle consuetudini o molto costituzionale il dare un voto di fiducia al Ministero, col quale autorizzarlo a mettere un nuovo tributo. E non so poi se sia nelle facoltà, a norma dello Statuto, ma certamente non lo è negli usi nostri, che il Senato prenda l'iniziativa nel mettere un'imposta; il che è lo stesso che autorizzare il Ministero con un voto di fiducia a metterla egli senza altro voto del Parlamento.

Questo è il solo dubbio che metto avanti al Senato; ognuno ci pensi sopra e lo giudichi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il paragrafo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Ora viene il paragrafo 3. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

L'ufficio centrale propone ancora un nuovo alinea così concepito:

« Nel caso di recidiva per infrazioni della medesima specie potrà essere applicata ai contravventori la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine non minore di giorni 15, nè maggiore di due anni.

« Coloro che esercitassero le dette professioni senza esservi stati ammessi, a norma dei regolamenti, saranno puniti con multa o col carcere, secondo la diversità e la gravità dei casi. »

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Il Ministero non ha difficoltà alcuna di accettarlo; è una spiegazione maggiore.

**PRESIDENTE.** Chi approva sorga.

(È approvato.)

Ora metto ai voti nel suo complesso l'articolo.

Chi approva si alzi.

(È approvato.)

Essendo l'ora tarda rimanderò la discussione a lunedì. Sono nel caso di nuovamente pregare i signori senatori a volersi radunare un po' più presto; essi veggono quante leggi sono state ancora oggi presentate e quanto poco tempo rimanga per discutere e deliberare; quindi li prego a volersi radunare alle due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

## TORNATA DEL 21 GIUGNO 1858

-29-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge per l'ordinamento dell'amministrazione forestale — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori — Proposta del senatore Elena in ordine all'articolo 3 combattuta dal ministro delle finanze — Nuova proposta di un'aggiunta all'articolo 3 fatta dal senatore Elena ed accettata dal ministro delle finanze — Parlano i senatori Gioia relatore, e Elena — Approvazione dell'articolo 3 coll'aggiunta del senatore Elena — Schiarimenti richiesti dal senatore Elena sull'articolo 4 e forniti dal relatore Gioia — Proposta al riguardo del senatore Elena — Osservazioni del ministro delle finanze — Parole del relatore Gioia a confutazione della proposta del senatore Elena — Parlano sulla medesima il senatore Gallina, il ministro delle finanze, i senatori Di San Martino e Des Ambrois — Approvazione dell'articolo 4 — Emendamento all'articolo 5 proposto dal senatore Farina — Dichiarazione e proposta del ministro delle finanze — Parlano sul medesimo i senatori Gioia relatore, Di San Martino e Di Castagnetto — Proposta del senatore Des Ambrois — Osservazioni del senatore Elena e del ministro delle finanze — Aggiunta all'emendamento del senatore Farina proposta dal senatore Di San Martino — Adozione dell'emendamento del senatore Farina coll'aggiunta del senatore Di San Martino — Appunto del senatore Farina sulla seconda parte dell'articolo 5 — Spiegazioni al riguardo del relatore Gioia — Approvazione dell'articolo 5 — Obbiezioni del senatore Elena sull'articolo 6, combattute dal relatore Gioia — Osservazione e proposta del ministro delle finanze su quest'articolo — Approvazione dell'articolo 6 e dell'intero progetto — Adozione del progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa di lire 500,000 per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia ed il ministro Paleocapa.)  
QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE.

**PRESIDENTE.** Debbo annunciare al Senato che è stato deposto sul banco della Presidenza il rapporto della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sull'ordinamento dell'amministrazione forestale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 49.)

Esso verrà dato alle stampe, e fra pochi giorni sarà distribuito.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRIVILEGIATE DI LAVORATORI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori.

Essa si era nell'ultima seduta fermata all'articolo 3, di cui darò ora lettura.

« Art. 3. Saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte, industria o professione, sotto l'osservanza dei nuovi regolamenti, tutti coloro che attualmente fanno parte di alcuna delle associazioni abolite, purchè ne facciano la domanda entro il termine che verrà prescritto, facendo constare della loro buona condotta. »

**ELENA.** Proporrò la soppressione delle ultime parole dell'articolo, « facendo constare della loro buona condotta, » e ne dico il perchè.

Le persone, le quali sono contemplate in questo articolo, hanno già subito tutte le formalità che si richiedevano per essere iscritte nelle varie corporazioni: fra queste formalità vi è quella appunto di far constare della loro buona condotta antecedentemente tenuta. Ora, mentre si dispensano tutti gl'iscritti dalle altre formalità di cui è caso nell'articolo 2, mi pare che sarebbe di tutta convenienza dispensare altresì costoro dal far constare della loro buona condotta; perchè quando furono iscritti, o demeritarono e furono cancellati e così non avrebbero più il diritto dell'iscrizione, o non demeritarono, e sono restati nelle corporazioni. Quindi non è il caso di fare loro produrre i certificati, i quali non si sa che importanza abbiano, e non avrebbero altro effetto che di cagionare a questi 8000 circa

individui una spesa la quale non è tanto indifferente, trattandosi di certificati del tribunale provinciale, e della Corte d'appello. Per queste osservazioni, ripeto, parmi che sarebbe conveniente di sopprimere le ultime parole dell'articolo 3.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Veramente il dilemma posto innanzi dall'onorevole Elena pare stringente. Se prima di essere ammesso in queste corporazioni, secondo i regolamenti in vigore, si richiede che ogni individuo presenti gli attestati opportuni per provare la sua buona condotta, se anche durante il tempo in cui fa parte di una di queste corporazioni deve tenere una buona condotta, e se nel caso che venisse meno alla medesima, ne viene escluso, parrebbe a prima giunta affatto inopportuna questa prescrizione. Ma bisogna considerare le cose anche dal lato pratico: si sa che nelle corporazioni, tanto più quando sono vecchie, s'insinuano degli abusi, e fra questi quello della tolleranza. Generalmente non si osa da quelli che hanno la direzione di queste istituzioni, o per una certa qual bonarietà, o per un riguardo personale, non si osa, dico, commettere un atto che è sempre in qualche modo odioso, che desta sempre delle ire, delle animadversioni, non si osa mettere in esecuzione disposizioni rigorose, benchè comminate dai regolamenti. Quindi si tollerano individui, i quali veramente per la loro condotta, pei loro atti forse non sarebbero più degni di stare in tali corporazioni.

Io non avrei qui fatti da addurre in appoggio di questa mia supposizione, ma tengo per probabile che ciò succede in queste corporazioni come succede in tutte le altre istituzioni. Parve quindi al Ministero di non dover lasciare sfuggire tale occasione per proporre una radicale riforma di queste istituzioni, onde eliminare così individui, che per avventura non fossero forniti delle qualità morali volute, affinchè nulla avvenga di sconveniente. Essendo questa una disposizione generale, sembrami che non possa recare offesa a nessuno degli individui in particolare, ma anzi presenti una guarentigia maggiore per la buona riuscita della riforma.

Per queste considerazioni affatto pratiche, io credo che sarebbe bene di mantenere questa ultima parte dell'articolo medesimo. Beninteso che nei regolamenti verrebbe determinato a chi spetta di esaminare questi certificati, e si procurerebbe che i medesimi potessero essere somministrati senza costo di spesa.

In tal guisa si eviterebbero gli inconvenienti che teme l'onorevole senatore, o noi ci riserviamo un mezzo di più per far sì che queste nove società offrano sotto tutti gli aspetti le guarentigie che il commercio e la sicurezza pubblica hanno diritto di esigere. Per conseguenza, io credo, ripeto, che sia miglior cosa il conservare quest'ultima parte dell'articolo 3.

**ELENA.** Io posso assicurare il signor ministro che tutte le iscrizioni sono precedute dalla presentazione de' documenti che ho annunziati. Tuttavia onde eliminare il timore di qualche inconveniente si potrebbe fare la seguente aggiunta, cioè: *che i certificati relativi saranno*

*rilasciati in carta semplice e gratuitamente.* Senza questa disposizione, sopra 3000 individui a 10 lire caduno, sarebbe un aggravio di 30,000 lire.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Io non avrei difficoltà di accettare questa condizione perchè non si tratta qui di fare una legge fiscale, sibbene una legge che riformi queste istituzioni senza costo di spesa per gli individui i quali ne debbono fare parte.

**PRESIDENTE.** Sarebbe bene che fosse formulato l'emendamento in aggiunta anche per dire da chi dovranno essere rilasciati questi attestati.

**GIOLA, relatore.** Sarebbe un po' difficile di dire a priori da chi e come potranno essere rilasciati questi attestati. Ciò risulterà dalle diverse condizioni di dipendenza in cui si possono trovare le diverse corporazioni che si tratta ora di abolire. Quindi crederci che si potrebbe senza inconvenienti conservare le parole nella generalità con cui si leggono nell'articolo. Niente però vieta che si aggiunga un alinea nel quale sia detto che i certificati di buona condotta potranno essere rilasciati in carta libera e senza spesa.

La Commissione molto volentieri consente in questa parte alla proposta fatta dall'onorevole Elena.

**ELENA.** Domando la parola per dare uno schiarimento.

Secondo il regolamento del 15 febbraio 1851, approvato con decreto reale, pochissimi dei certificati necessari per queste iscrizioni sono rilasciati gratis; eccettuati quelli che dipendono dal Ministero della guerra, gli altri costano tutti qualche cosa. Si richiede 1° Fede della nascita per constatare l'età, la quale si rilascia gratuitamente, ma bisogna pagare la carta bollata. 2° Certificato del sestiere, in cui basta che si attesti la sua buona condotta, e questo credo pure che sia rilasciato gratuitamente, ma è pur necessaria la carta bollata. 3° Certificato criminale della segreteria del magistrato d'appello, e di quella di prima cognizione, esclusivo da ogni condanna, e questi costano complessivamente 8 o 9 lire.

**GIOLA, relatore.** Io credo meno opportuno lo andare cercando ora da chi dovranno essere dati i certificati. Spetterà al Governo nelle istruzioni ulteriori che dovrà emettere, di indicare le persone da cui questi certificati potranno domandarsi.

**PRESIDENTE.** Allora l'aggiunta direbbe: « I certificati di buona condotta richiesti in questo articolo saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente. »

Metto ai voti l'articolo 3 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni dell'articolo primo non sono applicabili:

« 1° Ai facchini detti del bollo, ai grassini del deposito dei salumi, nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inservienti dell'amministrazione delle dogane;

« 2° Ai pubblici misuratori e pesatori della città e porto di Genova;

« 3° Alla compagnia dei soccorsi marittimi. »

**ELENA.** Nel progetto ministeriale si legge: « nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inservienti dell'amministrazione delle dogane. »

Confrontando questa disposizione con quanto è scritto nella relazione del signor ministro, si vede che qui si fa allusione ai piloti da grano; imperocchè in quella relazione è detto che essi (i piloti da grano) « sono nominati dalla Camera di commercio, debbono vegliare sull'esattezza della misurazione e fare come da agenti subalterni dell'amministrazione doganale. »

Queste parole sono mantenute nel progetto della Commissione, ma nei motivi non si concorda, perchè parlando di questi piloti da grano, mentre il signor ministro li riconosce come agenti subalterni dell'amministrazione doganale per cui si possono comprendere in questa disposizione, il progetto dell'ufficio centrale ne li esclude; ecco ciò che dice l'ufficio:

« Le informazioni raccolte dimostrano che essi non hanno niuna dipendenza apprezzabile dall'amministrazione anzidetta, e che le loro funzioni presenti si terminano a tenere il sacco in cui si versano i cereali, vegliando che invece di cereali, non si mettano altre merci soggette a dazio. » e continuando dice:

« Ora l'amministrazione potrà essa stessa vegliare (e certo in modo assai più rassicurante) perchè non si commettano le frodi dianzi accennate, e quanto al tenere il sacco nel versare dei grani, non è tal servizio che possa meritare la conservazione di aggregazioni privilegiate. »

Dopo queste parole parrebbe consentaneo di sopprimere le espressioni che sono nel progetto ministeriale e ripetute nel progetto della Commissione che ho letto e dicono: « nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inservienti delle dogane; » in quanto che io confesso che non conosco quali altri agenti delle dogane si vogliano comprendere con queste espressioni.

Ciò che importa adunque si è di stabilire se questi piloti da grano restano ovvero se sono soppressi; e qualora il Senato li voglia soppressi, allora mi riservo di fare una proposta relativamente a questi stessi individui. Ma su questo punto credo indispensabile che prima il Senato si spieghi.

**GIOTA, relatore.** Credo che indubitabilmente sia nell'intenzione del progetto di legge di sopprimere questi così detti *piloti da grano*. Questi piloti da grano avevano in passato qualche dipendenza dall'amministrazione delle finanze, perchè servivano principalmente ad assicurare la riscossione fedele del dazio dei grani. Ma dopochè fu sciolto l'obbligo del dazio, le funzioni di questi così detti piloti da grano si sono veramente ridotte all'ufficio meccanico di tenere il sacco e d'intervenire (senza apprezzabile necessità) nelle operazioni che riguardano il caricamento e scaricamento dei grani. Da ciò è chiaro che questa corporazione deve venire compresa nel numero di quelle che si sono volute sopprimere.

In questo senso pure è il rapporto della Commissione genovese, la quale ha riconosciuto anche essa che questi

così detti piloti da grano non hanno adesso nessuna reale utilità. Ripeto che la potevano avere quando ci era un dazio da riscuotere sui grani; ma ora che il dazio non c'è più, è evidente che non possono avere più nessuna importanza. Quindi non è da dubitare che la loro abolizione non si debba ritenere come pronunciata nell'articolo 1, il quale in generale ha abolito tutte le corporazioni privilegiate, salvo soltanto quelle per cui fu fatta eccezione espressa negli articoli 4 e 5.

**ELENA.** Che fosse intenzione dell'ufficio centrale che anche questa corporazione venisse soppressa, lo credo perchè risulta dalle parole stesse del rapporto.

Ma dopo quelle parole, mantenendosi nel testo le espressioni che questa soppressione non si riferisce a qualsivoglia altra categoria di agenti od inservienti delle dogane, e il rapporto del signor ministro riconoscendoli in certo modo agenti della dogana, questi piloti ad un'occorrenza potranno dire: di quali altri agenti ha voluto parlare la legge? Chi altri intende la legge di escludere da questa soppressione se non siamo noi quelli? E ciò potrebbero dire con sicurezza in quanto che, a mio avviso, non esiste altra corporazione fuori che questa la quale possa vantarsi di avere qualità di agenti doganali.

Mi si può obiettare: la dogana ha degli inservienti; benissimo, ma non sono corporazioni, sono inservienti che la dogana prende alla giornata, o mensilmente od anche annualmente, i quali lavorano per conto proprio isolatamente e non presentano ombra di corporazione.

Io credo dunque che bisogna sopprimere queste parole, perchè così i piloti da grano non potranno invocarle per provare che essi sono conservati, siccome avverti la qualità di agenti doganali. Se, come ho detto, esistessero altre corporazioni dipendenti dalla dogana, allora certo che si dovrebbero mantenere; ma il signor ministro lo saprà se esistano, io non lo credo.

**LANA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Nella relazione ministeriale è detto che questi piloti da grano servivano per misurare il grano e tenere il sacco; che però dopochè fu abolita la gabella sul grano, l'unica loro occupazione è quella di tenere il sacco.

Dunque è evidente che la sola attribuzione che prima avevano (cioè quella di assistere alla misura del grano, onde su questa misura la dogana potesse regolare il dazio) è cessata coll'abolizione del dazio sul grano. Quindi essendo cessata l'attribuzione che dava loro la qualità di agenti doganali, cessano di essere agenti doganali.

Mi pare che questa sia la conseguenza necessaria e rigorosa; onde non possono essere contemplati nelle espressioni generiche dell'ultimo alinea dell'articolo 4; espressioni con cui pare che la legge voglia contemplare qualsiasi altra persona, la quale presti un'opera nel porto di Genova per servizio dell'amministrazione doganale.

Io veramente non saprei ora dire se esistano altre corporazioni oltre quelle specificamente qui indicate,

eppercìo parmi buon consiglio il lasciare quest'espressione generica, perchè qualora ve ne esistano altre possono venirvi comprese.

Mi pare che non si possa temere la conseguenza notata dall'onorevole Elena, cioè che questi piloti da grano, appoggiati alle parole della relazione ministeriale, possano, direi, dichiarare che essi si trovano contemplati in queste espressioni generiche. Ciò non potrà mai avvenire, in quanto che evidentemente, come dissi, essi non sono più agenti doganali; il loro impiego è ormai ozioso, inutile, nè servirà ad altro che a far pagare qualche centesimo di più per misura ai compratori e venditori di frumento.

Per altra parte osservo che, sopprimendo le parole indicate dall'onorevole preopinante, forse, senza volerlo, si annullerebbero alcuni impieghi, i quali saranno ancora necessari nel porto franco a servizio delle dogane; quindi crederei bene che fosse mantenuta l'espressione generica nel progetto di legge.

**ELENA.** Se il signor ministro crede che sopprimendosi queste parole abbiano a nascere degli inconvenienti, allora si potrebbe eliminare qualunque dubbio provvedendo ai piloti da grano, giacchè attualmente si provvede a tutti i facchini, e dire che essi abbiano diritto di venire riammessi in quella corporazione nella quale già erano.

Cessando la loro corporazione e non ricostituendosi perchè affatto inutile, si potrebbe dire che questi piloti avranno diritto di essere considerati come facchini da grano. Senza questa dichiarazione essi potrebbero invocare, come già dissi, le parole del signor ministro, le quali dicono non già che erano, ma che sono; fu usato il tempo presente e non il passato.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** L'onorevole preopinante potrebbe riservare la sua aggiunta al secondo alinea dell'articolo 5, dove è detto che l'attuale compagnia dei facchini di dogana sarà aggregata a quella dei facchini del porto franco, non sembrando l'articolo 4 sede apposita a ciò.

**GIOTA, relatore.** La Commissione ritiene che questi così detti piloti da grano sono una cosa ben distinta e diversa dai facchini di porto franco. Questi costituiscono una corporazione che continuerà ad essere privilegiata, perchè ha uffici delicatissimi che non potrebbero essere affidati ciecamente a tutti coloro che si presentassero per esercitarli. In questa corporazione di facchini di porto franco non si potrebbero adunque introdurre (almeno senza esame e senza scelta) i così detti piloti da grano la cui azione ora si esercita non dentro ma fuori del porto franco. Dessi sono facchini come tutti gli altri, che si aggirano negli scali e per la città, onde tutt'al più potrebbe essere loro permesso (se di questo permesso abbisognassero) di continuare i loro servizi in qualunque parte della città, o degli scali, ma non nel porto franco. Imperocchè, ripeto, la corporazione dei facchini del porto franco è una corporazione che la legge vuole mantenuta a parte per la sua importanza e gli uffici gelosissimi che le sono affidati.

La Commissione crederebbe dunque meno opportuno l'aggiungere che questi piloti da grano potessero essere aggregati ai facchini di porto franco.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Qui si tratta di prendere delle disposizioni equitative, si tratta di fare una riforma col sopprimere parecchie corporazioni senza recare grave pregiudizio a nessuno degli individui i quali da lungo tempo vivevano sotto la tutela di queste associazioni.

È ben vero che questi piloti da grano non costituiscono una corporazione. Ma è vero altresì che vivono del prodotto di questa loro opera, la quale viene soppressa; onde qualora non potessero più rendere verun servizio muoverebbero alte lagnanze, e direi quasi a ragione. Difatti per i facchini di dogana, nel mentre si sopprimono, è detto che si aggrogheranno al porto franco; quantunque essi possano rendere pochi servizi ai facchini di porto franco, essendo uomini già piuttosto attempati, e quindi non molto idonei a prestare un'opera utile; ma in via d'equità, si è detto che nell'interesse del commercio si richiede che vengano aboliti, perchè di nessuna utilità.

Siccome però vi sono già diritti prestabiliti e non bisogna nuocere alla loro esistenza attuale, così si avvisò di aggiungerli coi facchini di porto franco, conservando due centesimi degli otto centesimi che ora godono sulle merci.

La stessa misura equitativa si proporrebbe ora eziandio per i piloti da grano. Si dice: ma questi non potrebbero servire.

Io veramente non saprei quale qualità loro manchi perchè non possano servire in un'opera manuale come quella di facchini di porto franco. Forse che non abbiano requisiti sufficientemente morali? Non lo credo; essi sono nominati dalla Camera di commercio, sono stati accettati dalla amministrazione delle dogane, per conseguenza presentano i requisiti voluti di moralità. Forse che difettano loro le qualità fisiche? Questo pure nol credo; essi debbono essere forniti di una certa forza fisica e ben costruiti; e non soverchiamente provetti, giacchè sono destinati a misurare frumento e quindi trasportarlo.

Dunque non vedo veramente ragione perchè non possano, e non sia conveniente di comprenderli fra i facchini di porto franco.

**GALLINA.** Le difficoltà che nascono dalla questione che si agita, provengono essenzialmente dal non bene determinare il fatto e la differenza che è necessaria di stabilire fra queste diverse specie di corporazioni.

Si è parlato dei *caravana*, si è parlato delle modificazioni introdotte in questa legge per cui la corporazione dei *caravana* si mantiene in modo quasi privilegiato, ma con certe aggiunte al regolamento ed ai principii della loro costituzione, che equivalgono a una specie di libertà e concorso.

Volendo conservare la compagnia dei *caravana* che è molto ben veduta e riconosciuta utile, morale, e in certo modo atta a garantire gli interessi del commer-

cio, si è aggiunto la condizione che debbano essere re-  
gnicoli a differenza delle condizioni primitive, per cui  
invece era necessario che nascessero in Brembana; tanto  
che quando avveniva che qualcheduno di questi *carava-*  
*vana* stesse per avere famiglia, mandava la moglie in  
Valle Brembana onde coll'atto della nascita il bambino  
acquistasse il diritto di essere poi ammesso nella com-  
pagnia. Quindi volendosi abolire i facchini addetti alle  
dogane e dare loro un risarcimento, si prese la deter-  
minazione di associarli alla compagnia dei *caravana*: a  
questo modo gli associati alla compagnia dei *caravana*  
vengono a conservare una parte dei loro utili, e l'es-  
istenza che prima avevano con qualche modificazione;  
vale a dire viene ad essere stabilito che avranno un  
diritto di due contesimi per quintale sulle merci che  
trasporteranno dalla porta di porto franco alla porta  
della città, e che questo corrispettivo cesserebbe fra un  
decennio per togliere questo carico al commercio.

Dunque tutto questo riguarda alla combinazione  
fatta tra i facchini *caravana* ed i facchini della dogana  
che si vogliono abolire per togliere l'inconveniente, che  
uscendo dalla dogana per entrare in città, vi avesse  
un'altra tassa per trasporto.

Ora viene la questione dei piloti da grano.

Qui il dissenso tra l'onorevole Elena ed il ministro  
delle finanze sta nel modo di collocare questi piloti da  
grano. Pare che il ministro delle finanze propenda ad  
aggiungere al numero dei *caravana* ed ai facchini della  
dogana anche i piloti da grano.

Ma qui è da farsi un'osservazione essenziale. La com-  
pagnia dei piloti da grano è speciale nel porto di Ge-  
nova: ha, se si vuole, qualche relazione di principio coi  
facchini di porto franco, ma non ha nulla che fare con  
i *caravana*.

Il deposito dei grani non poteva avere luogo in porto  
franco per la ristrettezza dei locali e dei magazzini.  
Questi bastavano appena a ricettare le merci in gene-  
rale. Ma i grani avevano diritto a tale deposito.

Quindi si era stabilito che una parte dei magazzini  
del molo vecchio fossero destinati a deposito dei grani e  
questi erano contigui al porto franco: di più, negli anni  
scorsi vennero circostanze per l'abolizione dei diritti  
differenziali tra le navi nazionali e le navi estere, per  
cui il commercio dei grani prese un grandissimo svi-  
luppo nel porto di Genova, ed allora fu forza di conce-  
dere dei depositi, direi fittizi, vale a dire furono auto-  
rizzati dei magazzini in città (mentre quelli del molo  
erano fuori delle mura della città), sotto certe formalità  
stabilite dai regolamenti.

Dunque fino a questo punto se il principio è lo stesso  
in quanto ai depositi di porto franco e dei grani, la cosa  
per altro è in se stessa molto diversa. Ora con quale  
titolo i piloti da grano sarebbero ammessi tra i *carava-*  
*vana* ed i facchini di dogana?

Non per l'applicazione della loro industria al genere  
speciale cui si danno, che nulla ha che fare colle merci:  
di più vi avrebbe l'inconveniente di aumentare il nu-  
mero dei *caravana* e degli altri facchini, e quindi l'au-

mento della difficoltà di stabilire quel tale compenso,  
che si vuole dare mediante le disposizioni che concor-  
rono l'aggregazione loro.

Pare a me che se si guarda all'attitudine propria di  
queste persone, ed all'applicazione della loro industria,  
per il tempo passato (giacchè il nome di pilota qui non  
porta con sè la specialità dell'arte di pilota, ma bensì  
quella di facchino) sia più logico, e più scevro d'incon-  
venienti se si dicesse che questi piloti profittando delle  
disposizioni dell'articolo 3, possono fare valere le loro  
ragioni per continuare ad essere compresi nel numero  
dei facchini da grano. Sarebbero nella loro specialità,  
e non vi si potrebbe muovere contro veruna difficoltà,  
perocchè questi facchini già si applicano a questo com-  
mercio, a questi trasporti, e così si applicheranno an-  
cora per l'avvenire: non vi sarebbe innovazione, nè ra-  
gione di pretendere da una parte o dall'altra maggiore  
indennità, e non si potrebbero lagnare i facchini da  
grano, nè i piloti da grano. In questa via di mezzo noi  
troveremo veramente siffatta agevolezza.

Questo io faccio presente per semplice osservazione,  
giacchè bisognerebbe avere una cognizione più speciale  
dei fatti per potere trattare e risolvere tale questione  
in modo positivo; ma raccogliendo la memoria del pas-  
sato per discutere sui bisogni del presente, mi pare che  
il temperamento da me accennato concilierebbe tutte le  
difficoltà.

*LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle fi-*  
*nanze.* Mi pare che l'onorevole preopinante da principio  
non abbia distinto i piloti da grano dai facchini da  
grano, mentre fra loro vi è una differenza essenziale.

Come il Senato non ignora i facchini da grano sono  
destinati al servizio interno della città, e sono in nu-  
mero ragguardevole. Ricavo dal rapporto molto parti-  
colareggiato del Consiglio di Stato che sarebbero circa  
settecento.

*Una voce.* Novecento!

*LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle fi-*  
*nanze.* Ebbene 900; ciò sarebbe sempre nel mio senso,  
mentre che i piloti da grano non sono che 14. Qualora  
si incorporassero i piloti da grano coi facchini del porto  
franco, i quali credo, stando sempre a questi dati stati-  
stici che ho sott'occhio sono in numero di 250, non ne  
verrebbe certo un dissesto nella compagnia dei facchini  
del porto franco, giacchè in pochi mesi si equilibrerebbe  
il numero per una ragione o per l'altra. Dunque non vi  
sarebbe a questo riguardo da temere gravi lagnanze per  
parte dei facchini del porto franco.

Se poi si volessero incorporare con i facchini da grano  
che fanno il servizio interno della città, forse vi po-  
trebbe essere un inconveniente, quello, cioè di non essere  
egualmente idonei per fare tale servizio.

Comunque sia, poichè un temperamento si vuole a-  
dottare io mi rimetterò al giudizio delle persone che  
conoscono la località, e gli individui, e sanno più o meno  
apprezzare il servizio che devono prestare, e la retribu-  
zione che hanno, onde verosimilmente abbiano luogo le  
lagnanze minori possibili, e il minore disturbo; quindi

io non insisterò molto perchè i piloti da grano vengano piuttosto incorporati fra i facchini del porto franco, oppure fra i facchini da grano.

**ELENA.** Questi piloti da grano, i quali temono la loro soppressione, non aspirano certamente di essere incorporati fra i *caravana*, perchè il loro lavoro è molto analogo con i facchini da grano. Inoltre non sono solamente 14; sono 14 i titolari, ma vi sono 28 supplenti, per cui il numero sembra molto maggiore.

Io credo che essi saranno più contenti di venire iscritti fra i facchini da grano che non fra i *caravana*, giacchè oltre al trovarsi essi in troppo numero, qualora venissero ammessi fra questi ultimi, procedesi pure per la iscrizione nei *caravana* con maggiore rigore di quello che non siavi per questi piloti. Io penso quindi che si potrà provvedere a questo riguardo con un'alinea in fine dell'articolo 3 dicendo che i piloti da grano avranno diritto di entrare nel corpo dei facchini da grano.

**GIÒIA, relatore.** La Commissione non può partecipare a questo concetto. Io non comprendo come si possa parlare di incorporare questi facchini con altra corporazione, quando la legge ha appunto per scopo di distruggere le corporazioni, sciolte le quali, ognuno avrà diritto, secondo l'abilità propria, di fare il facchino da grano, ovvero da vino, o da legna, ecc. Se noi ammettiamo che una classe di operai sarà incorporata in un'altra, veniamo indirettamente a dire che le corporazioni dureranno, il che sarebbe contro il concetto della legge.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Se non si vuol dire *incorporati*, si dica *aggregati*.

**GIÒIA, relatore.** La cosa vorrebbe in definitiva ad essere la stessa. Io perciò lascerei la legge come è.

**GALLINA.** Bisognerebbe ritornare alle disposizioni dell'articolo 3... (*Rumori*)

Sicuramente non è intenzione di coloro che hanno parlato in questa circostanza di fare rinascere una corporazione, o di aggregarne una all'altra, giacchè esse sono abolite; ma l'articolo 3 dicendo che: « Saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte, industria, o professione, sotto l'osservanza dei nuovi regolamenti, tutti coloro che attualmente fanno parte di alcuna delle associazioni abolite, purchè ne facciano la domanda entro, ecc. » parmi che la legge, nell'abolire le corporazioni, salva però a tutti gli individui che ne fanno parte il diritto di continuare la loro professione sotto l'osservanza dei regolamenti.

L'onorevole Elena diceva che le condizioni e le attribuzioni dei piloti da grano sono presso a poco come quelle dei facchini da grano.

Quindi mi pare che se si comprendessero anche questi piloti, la cui abelizione è pronunziata fra coloro che hanno facoltà di servire secondo la loro capacità, industria o professione, non si farebbero per nulla rinascere le corporazioni soppresse, e si verrebbe a dichiarare che tutti indistintamente coloro che fanno parte di qualsivoglia corporazione abolita, hanno il diritto di continuare nell'esercizio della loro arte o professione, e così

anche i piloti stessi. Come ho detto, l'onorevole nostro collega Elena, pratico di commercio, delle località, e di tutte le operazioni relative che si fanno nel porto di Genova, osservava che vi era più analogia tra questi piloti ed i facchini da grano, che non tra qualsiasi altro mestiere, ed è per ciò che consentaneo alla sua opinione io credo che possano essere compresi nelle disposizioni generali dell'articolo 3, e non in un'aggiunta all'articolo 5, il quale in questa materia non ci ha nulla a fare.

**GIÒIA, relatore.** La Commissione persiste in credere che quest'aggiunta sia assolutamente inutile. La Commissione crede che a tutto sia provveduto coll'articolo 3, il quale ha detto « che saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte o professione tutti coloro che attualmente fanno parte di alcuna delle associazioni abolite, » onde è chiaro che non è bisogno di disposizioni nominative speciali. E aggiungo poi: perchè si vorrebbe parlare dei piloti da grano, e non parlare dei facchini da legna, dei facchini da vino e delle mille altre specie di facchini che vi sono in Genova? In verità, o bisogna parlare di tutti o di nessuno; e l'articolo 3 appunto colle sue generalità provvede, mi pare, sufficientemente a tutto.

Del resto giova ritenere, e questo lo ritraggo anche dai documenti che sono stati comunicati alla Commissione, che i *piloti da grano* sono un po' più, un po' meno, *facchini da grano*, e non una specie diversa, come potrebbe farlo credere il nome bizzarro di piloti, che non so come viene loro applicato. Epperò tanto non è necessario di parlare di loro, quanto non fu creduto necessario di parlare degli altri facchini a cui in sostanza pienamente si rassomigliano.

**ELENA.** Non credo che l'articolo 3 provveda a tutti; ivi non si parla dei facchini da legna, dei facchini da vino, dei facchini da carbone; ed il perchè è chiaro. Saranno sempre necessari individui i quali portino le legna, il vino, il carbone, e cose simili, ma non saranno più necessari individui i quali stiano ad invigilare se la misurazione è esatta. Attualmente i piloti da grano tengono il sacco perchè il regolamento loro dà questo diritto, e se i facchini da grano ne li volessero escludere, essi possono invocare la legge come qualche volta accade, e ricorrere al tribunale.

Invece, quando questa corporazione sarà soppressa, che cosa faranno? Andranno a tenere il sacco a chi? Andranno ad invigilare alla misurazione? Ma non hanno questo incarico: laddove incorporandoli cogli altri facchini da grano si provvede loro senza fare danno a nessuno.

Ma teme il relatore dell'ufficio centrale che si ricada nelle compagnie privilegiate. In tal caso bisognerebbe cancellare l'articolo 3, e dire semplicemente che ogni individuo, il quale lo vorrà, potrà esercitare qualunque arte o professione senz'altro. Ma mantenendosi l'articolo 3, io credo che bisogna provvedere a questi individui, mentre si provvede a tutti gli altri che possono essere iscritti senza nessuna formalità.

**DI SAN MARTINO.** L'articolo 2 proclama la libertà dell'esercizio delle professioni mediante che gli indivi-

dui, che vogliono esercitarle, facciano constare dell'adempiamento di alcune formalità.

L'articolo 3 che cosa fa? Ricorda agli esercenti la disposizione dell'obbligo di produrre questi certificati, ma non esclude in nessuna maniera che i piloti da grano volendo entrare nel novero dei facchini da grano, ci entrino come qualunque siasi altro individuo, il quale faccia fede di avere una condotta morale. Per conseguenza i piloti da grano potranno provvedere a se stessi, se vogliono entrare tra i facchini da grano, presentando il loro certificato di moralità, mediante il quale hanno diritto di esercitare quell'arte o professione che vogliono esercitare.

Quindi colla legge non si viene a togliere loro i mezzi di sussistenza: tutt'al più si assoggettano all'obbligo della presentazione del certificato di buona condotta; il quale non è poi un obbligo tale che possa mettere in dubbio l'esistenza loro, essendo supponibile che se furono fin qui mantenuti nell'esercizio di tale arte, non sia loro assolutamente impossibile di produrre i certificati di moralità.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando la parola per fare una semplice osservazione, ed è di eccitare l'attenzione dell'onorevole precipitante riguardo all'articolo 3.

Nell'articolo 3 è dichiarato che « saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte, industria o professione, ecc. » di modo che si provvede a tutti quelli i quali attualmente esercitano un'arte, un'industria, una professione nel porto franco in qualunque delle tante corporazioni o associazioni ivi esistenti.

Ma il caso dei piloti da grano non si può contemplare in quest'articolo, perchè dopo questa legge, se sarà approvata, non si eserciterà più nel porto franco quest'arte la cui sola attribuzione è quella di tenere il sacco. L'arte di tenere il sacco è abolita, e si vuole abolire perchè cagiona una spesa senza alcun vantaggio al commercio. Dunque, abolita quest'arte, non possono più i piloti da grano essere contemplati nell'articolo 3 che dice *mantenuti nell'esercizio della propria professione*. Ciò mi pare evidente; del resto poi mi rimetto al voto che darà il Senato.

**DES ANNOIS.** È abolita la corporazione, ma non l'arte.

**DI SAN MARTINO.** Anche ammesso che non si facciano queste operazioni le quali si chiamano occupazioni dei piloti da grano, come ho ammesso parlando poco fa, il risultato della legge quale sarà? Sarà quello che ai piloti da grano di cui si sopprimono le attribuzioni in modo tale che non possano più rivivere, è tuttavia aperta la via di esercitare il mestiere di facchino da grano, mediante la sola presentazione di un certificato di moralità.

L'arte da facchino da grano è libera come tutte le altre; sopprimendo la corporazione è libero a qualsiasi cittadino di esercitare l'arte, mediante la condizione di un certificato il quale faccia fede della sua moralità. Quindi i piloti da grano presentando tale certificato

eserciteranno anche l'arte da facchino da grano se questa loro piace, o qualsiasi altra arte manuale atta a provvedere loro la sussistenza. Io quindi non vedo la necessità di fare innovazioni al progetto.

L'idea poi di mantenere i piloti da grano, ossia le operazioni di questi piloti, per fare vivere certa gente, quando queste operazioni non sono necessarie nell'interesse pubblico, è appunto il principio che la legge ha voluto abolire, perchè la legge tende a proclamare principii di libertà.

**GALLINA.** Le osservazioni fatte dall'onorevole precipitante tendono a distrurre intieramente l'articolo 3. Se stanno le osservazioni tali quali furono esposte, a che pro l'articolo 3, che dichiara mantenuti nell'esercizio della loro arte questi membri delle corporazioni soppresse?

Lo spirito della legge essendo stato di volere usare un riguardo a queste persone addette alle corporazioni soppresse, adottando il sistema semplice e assoluto che concorrano con tutti quelli che vogliono applicarsi ad un'arte di questa specie, all'arte del facchinaggio da grano, senza tenere conto della condizione in cui adesso si trovano, questi si potranno lagnare di un'eccezione che è loro pregiudizievole.

A ben considerare questa cosa, se si fosse detto sin da principio che tutti coloro che appartengono alle corporazioni soppresse concorrono con tutti gli altri nell'esercizio dell'arte che professano, la cosa sarebbe semplice e non ci sarebbe nulla a che dire; ma siccome la legge ha voluto entrare in particolarità, ha voluto distinguere queste persone da tutti i concorrenti, ha voluto conservare per esse un qualche riguardo, così io dico che ciò ha qualche cosa di eccezionale in loro favore. Se il ministro vuole acconsentire al principio da me proposto, io credo benissimo che gli inconvegni non saranno gravissimi, non saranno che inconvenienti di reclamazioni stringenti molto calde presso il Ministero che risponderà.

**ELENA.** Domando la parola. Ritenga il Senato che questi individui non potranno più esercitare la loro professione di piloti da grano, perchè cessa quest'arte, abrogandosi il regolamento, e perchè non sono contemplati dall'articolo 3 per cui basterebbe di presentare il certificato di buona condotta. Essi cadono invece sotto la disposizione dell'articolo 2; ora secondo il medesimo per essere ammessi ad esercitare devono riunire la condizione dell'età.

Avverta il Senato che più della metà di questi individui non avranno quell'età che certamente i regolamenti prescriveranno, a meno che non si tolga anche questa condizione dell'età.

**GIOLA, relatore.** Da Genova, dove le cose si sanno e si conoscono da vicino, da Genova è stato scritto che l'opera presente di questi facchini è quella di tenere il sacco nelle navi o nelle chiatte mentre il grano vi è versato. Ora io domando che cosa osti che questi non seguano a fare quello che hanno fatto finora? Può esservi per ciò bisogno di dichiarazioni legislative? Chiunque cre-

derà di chiamare questi facchini a tenere il sacco e ad assistere al versamento del grano nelle navi o nelle chiatte li chiamerà ancora come in passato, e la loro condizione non sarà punto mutata.

**PRESIDENTE.** La proposta fattasi relativamente a quest'articolo, era quella dell'onorevole Elona, il quale proponeva di sopprimere le parole « nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inservienti dell'amministrazione delle dogane, » perchè, diceva egli, con questo parole poteva nascere il dubbio se fossero o no mantenuti i piloti da grano. Ora mi pare che il senatore Elena abbia rinunziato a questa sua proposta: quindi non essendovene più alcuna che si riferisca all'articolo stesso, io non ho altro a fare che mettere ai voti l'articolo medesimo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. È mantenuta la compagnia dei facchini di porto franco detti *caravana*, e continueranno ad osservarsi il regio decreto del 13 gennaio 1851 e la tariffa del primo aprile 1834, sotto la deduzione del quinto prescritta col regio brevetto dell'8 gennaio 1846.

« I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quella dei facchini di porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

« Alle persone così aggregate si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato nella qualità di facchini di dogana.

« I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

« Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge se non verrà confermata. »

**FARINA.** Domando la parola.

Fin dal primo momento in cui ebbi l'onore di parlare relativamente a questo articolo, io feci osservare che mi sembrava inopportuno di lasciare intatta la disposizione del decreto 13 gennaio 1851, in forza del quale si richiedeva la qualità di regnicolo per essere ammesso nella compagnia di facchini di porto franco, detti *caravana*.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale notava a questo proposito che era opportuno di conservare queste parole per assicurare ai nostri concittadini del lavoro. Se la teoria dell'onorevole preopinante si dovesse ammettere interamente, entreremmo precisamente in quel sistema di protezione che abbiamo completamente abbandonato; perchè a questo modo si sostituirebbero tutte le misure di protezione che appunto tendono ad assicurare del lavoro ai nostri concittadini.

Ora, siccome noi abbiamo abbandonato in tutti gli altri rami questo sistema, credo che, per non cadere in contraddizione con noi stessi, lo dobbiamo abbandonare anche relativamente a questa corporazione di facchini, i quali in fine non costituiscono che una minima frazione dei cittadini dello Stato. Io proporrei di emendare l'articolo 5 nel seguente modo, cioè:

« È mantenuta la compagnia dei facchini di porto franco, detti *caravana*. » E poi, per non cadere nell'equivoco, come dissi, di escludere i non regnicoli, soggiungerei semplicemente: « Il Governo provvederà mediante regolamenti alla disciplina di questa compagnia. »

Con ciò il Governo regolerà la compagnia nel modo più conveniente, e non si sarà, dirò così, indirettamente introdotta nella legge un'esclusione, la quale non sta più in nessuno dei fatti economici che sono vigenti nel nostro paese.

Io spero quindi che il signor ministro non dissenterà di accettare l'emendamento proposto nei termini nei quali ho avuto l'onore di leggerlo testè.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Già fin dalla seduta dell'altro giorno ho dichiarato che non avrei avuto difficoltà di consentire che venisse tolta dal presente articolo la frase: « e continuerà ad osservarsi il regio decreto 13 gennaio 1851 » lasciando però per ora sussistere questo regio decreto, e ne ho addotta la ragione.

Ho osservato, cioè, che il Re ha facoltà di ammettere qualsiasi straniero a qualunque impiego nello Stato; dunque mi pare che *a fortiori* debba riservarsi la facoltà di ammettere un facchino nel porto franco, e che questa sia perciò materia da regolarsi con regio decreto, e non da prefiggersi con legge. Per conseguenza io aderirei a che venissero soppresse le parole relative al regio decreto del 1851, inserite tanto nel progetto ministeriale che in quello dell'ufficio centrale, lasciando così alla discrezione del Governo di proporre a S. M. l'ammissione o no di questi stranieri all'esercizio dell'opera loro nel porto franco.

**FARINA.** In quanto a me aderisco anche a questa soppressione, perchè s'intende sempre che allora resta riservata al Governo la facoltà di regolare l'esercizio della professione della compagnia dei *caravana* mediante quelle misure che crederà opportune.

Aderisco quindi alla proposta soppressione, perchè essa viene a produrre lo stesso effetto del mio emendamento.

**GIOSA, relatore.** Bisognerebbe però che potessimo fermarci ad un'idea esatta...

**FARINA.** Mi pare che l'abbia chiaramente formolata in questi termini:

« È mantenuta la compagnia dei facchini di porto franco detta *caravana* » sopprimendo semplicemente le parole: « continuerà ad osservarsi il regio decreto 13 gennaio 1851. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Ben inteso che il decreto rimane in vigore, ma si lascia al Governo la facoltà di rivocarlo o modificarlo come per lo passato; in sostanza, non si innova nulla.

**DI SAN MARTINO.** Credo più conveniente di mantenere la proposta dell'onorevole Farina, in quanto che consacra espressamente il diritto del Governo di fare anche ulteriori modificazioni, mentre la proposta dell'onorevole ministro avrebbe forse per effetto di dimo-

strare che l'attuale organizzazione dei *caravana* è conservata dalla legge tale quale si trova; quindi lascia luogo al dubbio se il ministro avrà diritto di modificarla quando ulteriori esperienze ne avessero dimostrata la necessità.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Osservo all'onorevole preopinante che è senza dubbio alcuno indispensabile che sia mantenuta al Governo la facoltà di modificare tale organizzazione, ove lo creda necessario.

Quando si lascia sussistere il decreto reale è ben naturale che si lascino sussistere le attribuzioni a questo riguardo al potere esecutivo. Del resto, comunque sia la cosa, non ho ben presenti le frasi dell'emendamento del senatore Farina, ma qualora corrisponda al mio concetto, non ho difficoltà di accettarlo.

**DI CANTAGNETTO.** Confesso che nel seno della Commissione io perorai la causa della concorrenza, ma solamente in favore dei *caravana*, nati nella valle Brembana di Bergamo, e ciò per un benigno riguardo ai lodevoli servizi che questa compagnia aveva resi, ed alla confidenza che aveva saputo meritarsi da tutto il commercio genovese. Attualmente poi che si tratta di ammettere senza alcuna distinzione non solamente i Bergamaschi, ma ancora qualunque straniero voglia venire ad esercire quest'industria nel porto franco, confesso che veramente non resto senza timore sugli inconvenienti gravissimi che ne possono risultare.

L'onorevole ministro propone di mantenere solamente la tariffa del 1844, senza parlare del decreto 13 gennaio del 1851; a me pare che il decreto debba intendersi implicitamente abrogato con questa legge, la quale, disponendo per la conservazione dei *caravana*, intende conservarli, io credo, nelle condizioni attuali in cui esistono, cioè che siano ammessi solo i regnicoli.

**GIOLA, relatore.** La differenza sta in questo che, se lasciamo nell'articolo 5 la menzione del regio decreto 13 gennaio 1851, si potrà non irragionevolmente credere che questo decreto sia fatto quasi parte della legge.

**DI CANTAGNETTO.** È mantenuto.

**GIOLA, relatore.** Per lo meno il dubbio è grave. Al contrario, non parlando del decreto regio, esso resta tuttavia, ma resta nei termini e nelle condizioni sue proprie di decreto. E il Governo potrà però liberamente mutarlo o modificarlo ogni volta che le circostanze lo esigano. E da questo punto di vista confesso che io avrei come opportuno che si ommettesse la menzione espressa del decreto. Perchè, ripeto, non menzionandolo, esso rimane ancora, ma rimane nei termini di disposizione mutabile, secondo le circostanze, ad arbitrio del potere esecutivo: il che molto meglio risponde ai bisogni e alle circostanze cui si tratta di provvedere.

**PRESIDENTE.** Il senatore Farina mi pare abbia aderito all'emendamento proposto dal Ministero, il quale consiste unicamente nella soppressione della menzione del regio decreto 13 gennaio 1851, continuando però ad osservarsi la tariffa del 1° aprile 1834.

**DES AMBROIS.** Mi pare che se si menziona la tariffa

e non il decreto, sorgerà il dubbio se il decreto continuerà ad essere in vigore, o se la legge intenda abrogarlo. A me sembra che per ovitare qualunque dubbio che il decreto reale si voglia convertire in legge, cosa che non era nell'intenzione nè del Ministero, nè dell'ufficio centrale, si potrebbe dire: « Nulla è innovato riguardo ai regolamenti e tariffe vigenti per l'esercizio di questa professione. »

Allora resta piena libertà al Governo di modificare il decreto, se fa d'uopo.

**ELENA.** La facoltà che si vuol lasciare al potere esecutivo pel regolamento della compagnia dei *caravana*, io credo che bisogna lasciargliela egualmente per la tariffa, perchè questa ogni 2 o 3 anni bisogna mutarla, sia perchè cambiano i volumi dei colli, sia perchè continuamente s'introducono dei nuovi metodi di locomozione, per cui la tariffa ogni 2 o 3 anni è variata nel prezzo.

Ma se però si conservasse l'articolo tal quale è proposto in questa parte, non si potrebbe più fare alcun cambiamento nè all'uno, nè all'altra, se non per legge. Per questo io proporrei la soppressione anche delle parole che rimangono, relative alla tariffa.

**FARINA.** Progheroi il signor presidente di volere dare lettura del mio emendamento, perchè mi pare che esprima compiutamente l'idea enunciata.

**PRESIDENTE.** Darò nuovamente lettura dell'emendamento del senatore Farina, e poi darò lettura di quello proposto dall'ufficio centrale:

« È mantenuta la compagnia dei facchini di porto franco, detta *caravana*. Il Governo provvederà mediante regolamenti alla disciplina. »

Invece il senatore Des Ambrois proporrebbe si aggiungesse alle primitive disposizioni: « Nulla è innovato riguardo ai regolamenti e alle tariffe stabilite per l'esercizio di queste professioni. »

La differenza sta in questo che la redazione proposta dall'onorevole Farina prescrive che il Governo debba fare questo regolamento, quella dell'ufficio centrale lascia la libertà al Governo di fare o non fare tale regolamento.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Forse potrebbe nascere un dubbio sulla redazione proposta dall'ufficio centrale, se veramente cioè si potesse dal Governo modificare o variare il regolamento e la tariffa.

Diffatti si dice *mantenuta la compagnia dei facchini di porto franco detti caravana*, e poi si soggiunge: *nulla è innovato riguardo al regolamento e tariffa, ecc.*

Siccome, allorquando questa legge andrà in vigore, cesseranno le corporazioni, è naturale che si provveda indilatamente alle discipline delle medesime con nuovi regolamenti.

Dirò di più: non si può mettere in esecuzione la legge senza avere prima formolati tali nuovi regolamenti. Per conseguenza, se si mette in quest'articolo la condizione che *nulla è innovato*, il Governo si trova vincolato e non potrà più fare modificazioni ai regolamenti e alle tariffe vigenti.

**DES AMBROIS.** La legge si astiene dal provvedere, perchè qui si dice che « nulla è innovato. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Starebbe bene, ove potesse andare in vigore la legge senza necessità di variazioni ai regolamenti; ma, lo ripeto, cessando le corporazioni, dovrà immediatamente provvedersi con nuovi regolamenti. Egli è perciò che io mi accosto di preferenza all'emendamento del senatore Farina.

**DI SAN MARTINO.** Propongo che all'emendamento del senatore Farina si aggiunga la parola *tariffa*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Farina coll'aggiunta della parola *tariffa*. (*Vedi sopra*)

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 5, di cui darò di bel nuovo lettura. (*Vedi sopra*)

**FARINA.** Mi si faceva osservare che i *caravana*, siccome verrebbero aggregati alla loro compagnia i *facchini* di dogana, e che dovrebbero perciò dare la pensione anche a questi ultimi, non troverebbero sufficiente compenso nei due centesimi per quintale, che sono loro attribuiti.

Finchè era una compagnia riservata e che sceglieva i suoi membri fra giovani robusti ed atti a sopportare quelle fatiche, era più facile che potessero contentarsi di un compenso più limitato. Ma nel momento attuale e dacchè sono obbligati a dare pensioni a individui che hanno già prestato dei lunghi servizi e che hanno già logorato una parte della loro vita, ravviseranno troppo tenue la tassa di due centesimi.

Io non vi dissimulo, o signori, che tutte le volte che si tratta di portare un aggravio al commercio, veramente mi vi presto assai mal volentieri; tuttavia se il Senato crede che le ragioni addotte dai *caravana* meritino dei riguardi, vedrà nella sua saviezza di modificare questa corresponsione che essi dicono insufficiente per potere dare pensioni anche ai nuovi aggregati.

**GIÒIA, relatore.** Sta in fatti che i *caravana* di porto franco hanno mandato una petizione nella quale appunto sostengono che la tassa di due centesimi sarebbe insufficiente a pagarli del danno che riceveranno dall'aggiunzione dei *facchini* di dogana: ma è parso che questa pretesa dei *caravana* di porto franco non fosse gran fatto fondata. E difatti si noti che i *facchini* di porto franco sono in numero di 250, mentre quelli che si aggiungono non sono più che 24.

Dunque l'aggiunta di 24 sopra un corpo di 250, non può portare una grande alterazione, nè un gran danno; ed i danni che porta, da calcoli istituiti da persone competenti, è parso che siano abbastanza compensati dalla tassa dei due centesimi.

Io credo poi che questi *facchini* di dogana, che si tratterebbe adesso di aggiungere ai *caravana*, non siano persone nè vecchie nè impotenti, ma anzi siano persone attissime ancora al lavoro perchè, come ho accennato nella relazione, furono istituiti dopo il 1848 appunto

per soddisfare alle grandi lagnanze che si facevano dai *facchini* di Genova di essere esclusi affatto dal servizio del porto franco.

Dunque se si ritiene, come ho detto, che i *caravana* sono 250, e che quelli che si aggiungono sono 24 e capaci ancora più o meno di lavoro utile, apparirà facilmente che la compensazione indicata dalla legge sia sufficiente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la seconda parte dell'articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Sarà provveduto in ordine alle corporazioni abolite in senso degli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844.

« Le disposizioni da farsi per questo fine emaneranno con decreti reali.

« Questi decreti e quelli di cui agli articoli primo e secondo saranno pubblicati ed inseriti nella raccolta degli atti del Governo. »

**ELENA.** Le disposizioni contenute negli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844, erano indispensabili prima che i cittadini avessero diritto di riunirsi: ma io le credo inutili assolutamente al giorno d'oggi.

Difatti a cosa provvedesi con questi articoli? Si autorizzano i *facchini*, gli individui appartenenti a queste corporazioni, a radunarsi sotto la presidenza del comandante della piazza, dove vi è, e dove non vi è sotto la presidenza del sindaco; ed ivi discutere il modo di solennizzare il santo protettore, di ripartire dei sussidi alle vedove o pupilli dei loro colleghi.

Al presente queste cose si possono fare senza che il Governo abbia a provvedervi per decreto regio. Si faranno se vorranno, ed in quel modo che vorranno, ma è perfettamente inutile l'andare ad imbarazzare il Governo per simili cose.

Io credo che converrebbe ridurre l'articolo alle sole parole: *I decreti di cui all'articolo 1 e 2* (i quali concernono effettivamente quei regolamenti di cui si è tenuto parola poco fa) *saranno pubblicati ed inseriti negli atti del Governo.*

**GIÒIA, relatore.** Credo che il senatore Elena non abbia avuto precisamente sott'occhio gli articoli ai quali qui si fa allusione. L'articolo 6 del nostro progetto allude agli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844, i quali articoli hanno uno scopo salutarissimo, e direi, necessario, che è quello di provvedere agli interessi delle corporazioni abolite.

Queste corporazioni hanno tutte più o meno fondi, e attività, e interessi comuni, i quali convien pure che siano in qualche modo regolati e liquidati. E siccome provvedimenti di questa specie furono già saviamente tracciati nel decreto del 1844 a partire dall'articolo 12 fino all'articolo 24, così non si è creduto di potere fare meglio che additare al Governo (come norma direttiva) di attenersi alle disposizioni delle regie patenti summenzionate.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1858

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti l'articolo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.**  
Domando la parola per fare un'osservazione in ordine all'ultimo alinea dell'articolo 6.

Essendosi modificato l'articolo 5 col dichiarare che il Governo deve, mediante regolamenti, provvedere alla disciplina ed alla tariffa della compagnia dei *caravana*, sarebbe conveniente citare anche l'articolo 5, e dire « quelli di cui agli articoli 1, 2 e 5 saranno pubblicati ed inseriti nella raccolta degli atti del Governo. »

**PRESIDENTE.** Si aggiungerà la parola 5.

Metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo con tale aggiunta sorga.  
(È approvato.)

Pregherai il Senato, quando abbia dato il voto sulla legge testè discussa, di volersi fermare per deliberare sul progetto di legge di cui è già stata distribuita la relazione, inteso ad autorizzare una maggior spesa di lire 500,000 per l'arginamento dell'Isère e dell' Arc. Nello stesso tempo invito il Senato a volersi radunare domani negli uffici al tocco per l'esame delle leggi di cui si è fatta la distribuzione ed alle ore due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge relativo al prestito di 40 milioni.

Spero che il Senato vorrà essere cortese di convenire alle ore sopra accennate.

**GIOLA.** Pregherai il presidente, trattandosi di cosa di certa urgenza, di voler anche assegnare un posto per la legge che riguarda l'esenzione dai diritti d'insinuazione pel contratto d'unione delle due società piemontese e piacentina, della ferrovia che dovrà correre da Alessandria a Piacenza. Questa legge prenderà pochissimo tempo, e quindi, in ragione dell'urgenza, stimo non indiscreto il domandare che sia portata alla discussione colla maggior sollecitudine che si potrà.

**PRESIDENTE.** La relazione per questa legge non è ancora distribuita: quando lo sia, io interpellero il Senato se voglia procedere come si suole in casi di urgenza.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge discussa.

**CERRARIO, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 54  
Voti favorevoli . . . . . 52  
Voti contrari . . . . . 2

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA PER L'ARGINAMENTO DELL'ISÈRE E DELL'ARC.**

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura del progetto di legge per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 662 e 665.)

Se non è domandata la parola sulla discussione generale, rilaggerò gli articoli per la discussione loro e votazione.

« Art. 1. È autorizzata una maggior spesa di lire cinquecento mila necessaria per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, a mente delle lettere patenti 20 maggio 1845. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze e ripartita fra gli esercizi seguenti, cioè:

Esercizio 1857 . . . . .	L. 100,000
Id. 1858 . . . . .	» 200,000
Id. 1859 . . . . .	» 150,000
Id. 1860 . . . . .	» 50,000
	<u>L. 500,000</u>

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'applicazione della parte di detta spesa a carico dei bilanci 1857 e 1858 è autorizzata l'istituzione di apposita categoria colla denominazione: *Arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia*, sotto il n° 147 bis nel bilancio 1857, e sotto il n° 146 nel bilancio 1858. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto rinnovo al Senato la preghiera di convenire domani al tocco negli uffici, ed alle due precise nella sala delle pubbliche adunanze.

**QUARELLI, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 53  
Voti favorevoli . . . . . 49  
Voti contrari . . . . . 4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

## TORNATA DEL 22 GIUGNO 1858

-90-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Progetto di legge per bonificazioni ai danneggiati dalla crittogama — Discussione del progetto di legge per autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 40 milioni — Considerazioni ed appunti del senatore Di Montezemolo sulla relazione della Commissione — Spiegazioni del senatore Farina, relatore — Interpellanze del senatore De Cardenas — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge per la leva ordinaria di 250 marinai.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, ed il ministro Paleocapa, e quindi interviene eziandio il ministro della guerra.)

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

### PROGETTO DI LEGGE PER BONIFICAZIONE AI DANNEGGIATI DALLA CRITTOGAMA.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro di finanze.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ho l'onore di presentare un progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei deputati, per bonificazione sull'imposta prediale dell'esercizio 1858 ai danneggiati dalla crittogama nello stesso anno. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1108.)

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo progetto, il quale avrà il suo corso regolare.

### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI CONTRARRE UN PRESTITO DI 40 MILIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo al prestito di 40 milioni, il quale è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 858 e 859.)

La discussione generale è aperta e la parola spetta al senatore Montezemolo.

**DI MONTEZEMOLO.** Io ho chiesto la parola non per fare un discorso, bensì una dichiarazione. Signori, il Governo ci domanda un prestito di 40 milioni, l'ufficio centrale delegato a dare un preavviso in proposito ne riconosce la necessità, propone di acconsentire al prestito, ma lamentando giustamente la gravità della nostra situazione finanziaria, ed accusandone i pericoli, vuole ripudiato il sistema d'amministrazione che governò finora la cosa pubblica, e invoca come suprema ed unica tavola di salvamento una severa ed assoluta economia.

Io consento nelle conclusioni dell'ufficio centrale pel voto da darsi alla legge, consento anche nel riconoscere il bisogno assoluto d'introdurre nella pubblica amministrazione un'economia stretta e rigorosa per arrestare il dissesto nelle partite del bilancio, e colmarne finalmente la deficienza.

Dovrei dunque dare in silenzio un voto di rassegnazione ad una legge proposta in nome della necessità, se il sentimento di quella solidarietà, che il Parlamento non può mai ricusare per gli atti del Governo ai quali concorre, non mi astringesse ad iscrivermi contro la sinistra impressione che potè risultare dalla relazione dell'ufficio centrale, da cui taluno credette di poter inferire che le ingenti spese fatte nel passato, e i debiti contratti fossero altra cosa che non una dolorosa ma necessaria conseguenza di quelle condizioni economiche e politiche, che una forza ineluttabile ha condotto non solo per noi, ma per tutti gli Stati d'Europa, e direi quasi del mondo.

Io ben consentirei che allo stato d'angustia e di stento in cui si trovano oggi e le finanze, e l'industria ed il commercio nel nostro paese abbia potuto contribuire in parte qualche larghezza nello spendere, in cui il Governo ha potuto talvolta incorrere; ma bisogna puramente rammentare quale parossismo di prodigalità invadesse

ad un tempo tutti gli ordini della società, rapiti all'idea di un progresso di cui meglio si vagheggiavano, che non si calcolassero gli effetti; bisogna rammentare quanta profusione di pubblico danaro sia stata fatta da ogni sorta di Consigli e divisionali e provinciali e comunali, senza che nessuna forza potesse fare argine al fiotto che da ogni parte spingeva e si versava. Io credo che in tanta incandescenza di spiriti, in tanto turbine di idee e di casi il Parlamento ha conservato tutta la calma possibile, e che vi hanno nella sua condotta più argomenti di lode, che di censura.

Io non intendo, o signori, di sorgere qui difensore del Governo, e dichiaro anzi che, nè vorrei, nè potrei farmi l'apologista di tutti gli atti della sua amministrazione. Ma poichè, come deputato in prima e come senatore dappoi, ho preso quasi sempre parte agli atti del potere legislativo, io mi sento in diritto e in debito di dichiarare che se ho concorso col mio voto ad imporre alla nazione e gravi spese, e gravi tributi, e gravi sacrifici, ho pure la coscienza che con quei voti stessi il più delle volte ho concorso o ad evitare danni maggiori, o a tutelare quegli interessi d'indipendenza e di onore che per i popoli come per gl'individui sono la condizione indispensabile e di salute e di vita.

Io ben credo che, se si fosse voluto abdicare all'indipendenza politica, rinnegare il concetto ed i titoli della nostra nazionalità, entrare nella clientela di qualche potente vicino, a cui male sente il vedere convergere verso di noi le aspirazioni della nazionalità italiana, se così, dico, si fosse voluto operare, il nostro debito pubblico ammonterebbe ora a qualche milione di meno, e noi potremmo lasciare a mano dei contribuenti qualche lira di più; salve sempre le eventualità che avrebbero potuto o potrebbero ridurci alle condizioni di coloro che al fianco nostro piangono sulla propria sorte, guardando con invidia e con ammirazione alla nostra. Ad ogni modo io ripeto che in questa guisa si sarebbero potuti incontrare minori sacrifici. Ma io vado egualmente convinto che il nostro ufficio centrale, e l'onorevole suo relatore pel primo, avrebbero con ogni possa e con tutto disdegno respinto un sì obbrobrioso programma.

In questa convinzione mi è grato di offrire all'onorevole mio amico il senatore Farina l'occasione di disdire una mal definita impressione che risultò nel pubblico da quella sventurata associazione di idee, di date e di frasi colla quale incomincia la sua relazione.

Fatte queste avvertenze, io ripeto che concordo pienamente coll'ufficio centrale nel volere introdotta nella nostra amministrazione una severa ed assoluta economia.

Io non profitterò per altro dell'occasione in cui si domanda il voto al prestito per chiedere al Ministero promesse e dichiarazioni in proposito, delle quali, alla fin dei conti, i signori ministri possono poi sempre imputare allo stesso Parlamento tanto l'oblio quanto la infrazione. Io credo che non le promesse dei ministri ma l'urna dello scrutinio è quella che può e deve mallevare al potere legislativo la sua legittima parte di in-

fluenza nel Governo e la pratica applicazione dei principii che egli stabilisce e proclama.

In questo pensiero mi giova dichiarare che ogni qual volta verranno presentato al Senato leggi portanti spese che non siano giustificate da una evidente necessità o nell'ordine materiale o nell'ordine morale, io fin d'ora prometto al Governo di portare una costante ed indeclinabile palla nera nell'urna dello scrutinio. E tanto basta per le dichiarazioni che io aveva in mente di fare al Senato.

**FARINA, relatore.** Nell'esprimere a nome dell'ufficio centrale la sensazione dolorosa che provava considerando l'accrescimento considerevolissimo della mole dei debiti avvenuto in pochi anni, era forza che io partissi dal punto in cui questi debiti ebbero ad accrescersi grandemente.

La coincidenza dell'accordata libertà, delle libere istituzioni, delle votazioni fatte dai rappresentanti del paese e degli oneri che allo stesso si imponevano, non era che una circostanza concomitante ed accessoria alla determinazione del punto di partenza dal quale era necessario cominciare il confronto degli introiti colle spese e stabilire la differenza fra quello che era prima e quello che venne in seguito.

Non fu intenzione nè dell'ufficio centrale, nè in particolar modo del relatore di fare accusa al Governo. Il senso della relazione si riassume in queste parole:

Visto lo stato attuale delle cose, viste specialmente le circostanze calamitose che hanno afflitto il paese, e che pel momento hanno reso impossibile di conseguire tutto quello sviluppo di prosperità che forse si è potuto in addietro ragionevolmente sperare, è opportuno fare un eccitamento, il più forte possibile, non al Ministero, perchè come ottimamente osservava il preopinante, egli infine non è che l'esecutore della volontà del Parlamento, ma a tutti i colleghi nostri del Parlamento, di andare il più a rilento possibile nell'approvare nuove spese che non siano giustificate da assoluta necessità.

Che alcuno abbia potuto interpretare in altro senso la relazione, non mi sorprende; molte volte gli atti degli uomini pubblici sono esaminati con occhi di persone che sentono dell'itterico, o quindi uno vi vede secondo il colore che ha negli occhi, per così dire; ognuno procura di trovare nella relazione l'espressione di quei sentimenti che più gli vanno a genio.

Io credo che, considerata la relazione nel suo complesso, non esprima che quello che ebbi or ora l'onore di accennare, cioè: abbiamo speso molto, le speranze di una gran floridezza del paese si sono, per effetto di volontà provvidenziali, dileguate; è tempo di sostare nelle spese più che si può, appunto per non compromettere più specialmente l'avvenire delle libere istituzioni.

Prego l'onorevole preopinante di notare che questa idea del compromettere le libere istituzioni è molto chiaramente accennata nella relazione. Ciò basta di per sé per mostrare che si vuol appoggiare nel modo più efficace le libere istituzioni stesse, e non già tendere a scaltarle con dei confronti che non sono che accidentali,

e che non si riferiscono nè punto nè poco all'idea politica, ma allo stato delle finanze precedente ed attuale.

Dopo queste spiegazioni io penso che si possa procedere oltre, giacchè credo che l'onorevole preopinante potrà essere soddisfatto.

**DI MONTEZEMOLO.** Sono lieto di aver ottenuto dall'onorevole relatore le spiegazioni che ha dato al Senato. Egli ha per quanto mi riguarda predicato ad un convertito, giacchè la mia opinione sul conto suo è stabilita dalla antica conoscenza che ho della sua persona, come è antica la mia stima ed il mio rispetto per i suoi colleghi dell'ufficio. Ma era forse utile che quelli che non hanno la stessa conoscenza di lui e degli onorevoli membri che compongono l'ufficio centrale avessero in lui un interprete irrecusabile per non errare nel senso da attribuirsi alla relazione dell'ufficio.

**DE CARDENAS.** Domando la parola. Non è certamente per esaminare lo spirito della legge, il motivo del debito che si sta per contrarre; le spese sono fatte, la massima parte di esse era di necessità, era utile il farle, sono state votate dal Parlamento, non è più il tempo di occuparsene.

Io vorrei solamente ora avere qualche spiegazione dal signor ministro sul modo in cui intende di contrarre questo prestito. Intende forse di emettere ancora delle obbligazioni a premio? Oppure di stare al 5 per cento, od altre combinazioni come quelle del 8 per cento, od altre mille che si usano in altri paesi, e che si potrebbero introdurre? Mi pare che il Parlamento dovrebbe esserne informato. Quanto all'emissione di obbligazioni a premio, credo che il Ministero, dopo che presentò la legge proibitiva delle lotterie, non sarà per proporla. Sarebbe quasi andare contro a ciò che si è già stabilito. Esse danno troppo luogo all'aggiotaggio, e quindi ad essere ingannati i deboli e gli inesperti.

Le rendite al 3 per cento, che sono già state emesse altra volta, vediamo che il Governo attualmente cerca di levarle dal corso, avendone già convertito alcune e ridotte alla forma del 5 per cento; il lasciare due sistemi di rendita è altra fonte da cui gli esperti traggono luoro, e che facilmente può dare luogo a delle speculazioni di aggiotaggio.

Il Ministero si riserva la facoltà di trattare in monete forestiere, probabilmente in sterline, come si è trattato un altro dei nostri prestiti. Questo trattare in monete forestiere nel nostro Stato ha il gravissimo inconveniente di dare luogo esso pure all'aggiotaggio, secondo il più od il meno del valore delle monete forestiere che non è mai in un rapporto costante con quelle del nostro Stato. E quando si dà con una legge qualunque un appoggio a queste contrattazioni di monete si è sempre sicuri che chi ne resta vittima sono le persone di buona fede.

Desidererei che il Ministero volesse spiegare al Parlamento qual è la forma nella quale intende contrarre questo nuovo debito.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Io non ho l'intendimento di fare un discorso per

dimostrare la necessità di contrarre prestiti, giacchè questa necessità non venne disconosciuta nè dalla Commissione, nè dagli onorevoli oratori, che presero la parola fin qui. D'altronde essa emerge con troppa evidenza sia dai conti stati presentati dal Ministero in diverse epoche, sia dalle discussioni recenti che ebbero luogo nell'altro recinto del Parlamento, non che da tutte le altre nozioni che la Commissione poté procurarsi nell'esame di questo schema di legge; onde, lo ripeto, mi pare che sarebbe inopportuno un discorso, il quale avesse per iscopo di volere provare questa necessità.

Non mi soffermerò neppure a dimostrare come questo prestito sia una conseguenza necessaria del sistema e amministrativo e politico e finanziario che venne inaugurato; e sia come un anello che si rannoda ai vari atti finanziari i quali vennero, per così dire, imposti da considerazioni di necessità, da considerazioni politiche in seguito agli avvenimenti del 1848; anello che io spero con profonda convinzione sarà l'ultimo.

Non entrerà neppure a confutare alcune frasi della relazione le quali, secondo l'interpretazione data dall'onorevole Di Montezemolo, potrebbero contenere una censura del sistema amministrativo e finanziario fin qui seguito; poichè io non ho potuto dare questo significato alle frasi cui alludeva l'onorevole senatore.

Non l'ho potuto dare perchè da lunga pezza ho il bene di conoscere le opinioni in materia finanziaria ed economica professate particolarmente dall'onorevole relatore della Commissione, essendo stato sì può dire dal 1848 in poi suo collega nel Parlamento ed avendo potuto per conseguenza apprezzare le sue opinioni a tal riguardo. Quindi io non poteva mai più immaginare che l'onorevole relatore avesse modificato le sue opinioni economiche e finanziarie ed anche amministrative che fino ad un certo punto almeno nelle questioni di massima egli divideva col Ministero. Difatti nelle leggi principali amministrative ed economiche egli, non solo prese parte attiva, ma in talune delle più importanti ne fu anche relatore. Quindi non vorrei nemmeno prendere occasione da qualche frase forse non guari chiara per supporre che diversa possa essere ora la sua opinione.

Sono poi lieto di avere, direi, quasi prevenuto il desiderio, il proposito fermo, aggiungerò, del Senato che sia giunto il momento di sottrarre dalle gravi spese, di adottare un sistema di economia piuttosto rigido, di andare a rilento ad aggiungere altre spese, e di attenersi solo a quelle che saranno richieste da una necessità assoluta, oppure da un interesse chiaro, da un interesse, direi quasi, palpabile del paese, delle finanze.

Io dichiarai queste cose nei motivi che precedono i progetti dei bilanci attivo e passivo del 1859, ed era ben sicuro che questa decisione sarebbe stata dal Parlamento accolta di buon animo, come lo prova il fatto. Io spero che il Parlamento vorrà in tutte le circostanze sostenere il Ministero in questa determinazione, affinché non venga indotto, come potrebbe in certi casi accadere, da impulsi locali, i quali tendono sempre a promuovere

interessi particolari che non sempre si trovano d'accordo cogli interessi generali dello Stato; oppure, quantunque vi si trovino d'accordo, per le circostanze particolari in cui verserebbero le nostre finanze, non sarebbe opportuno di darvi immediata adesione. Come pure credo che il Parlamento farà opera savissima, qualora il-Ministero trascinato dalla lusinga di opere, le quali potessero accrescere la prosperità avvenire del paese, si lasciasse da quella trasportare per un momento, e quindi venisse in proposito a presentare al Parlamento progetti tendenti a mandarle ad effetto.

Credo che rammentando il Parlamento al Ministero la promessa fatta ripetutamente di non fare luogo a spese, le quali non sieno di assoluta necessità, potrà trattenerlo dal fuorviare. Fintanto che nessun altro oratore sorgerà a fare altre osservazioni o a chiedere altre spiegazioni al Ministero io mi tacerò: però debbo ancora rispondere brevemente alle interpellanze mossemi dal senatore De Cardenas riguardo al modo in cui il Governo intende di contrarre questo prestito. Come il Senato può presentire, la risposta sarà e deve essere assai laconica, cioè a dire, che il Ministero prima di contrarre un prestito, prima di determinare il modo con cui questo prestito verrà statuito, quali saranno i titoli ai quali darà la preferenza, quali le condizioni che vi metterà; prima di fare questo, dico, prenderà consiglio dall'interesse generale del paese, e dalle condizioni particolari economiche, finanziarie, dalle proposte stesse che i capitalisti faranno; poichè è indispensabile avere sott'occhio tutte queste circostanze, onde potere prendere un partito.

Per ora eviterò spiegazioni particolareggiate a questo riguardo, che eredo potrebbero essere più nocive che proficue al prestito da contrarsi. Credo che l'onorevole De Cardenas vorrà dichiararsi soddisfatto di questa mia semplice spiegazione. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Non facendosi ulteriori osservazioni dal senatore De Cardenas, e non domandandosi da alcun altro la parola, mi pare resti chiusa la discussione generale, e quindi passerò alla lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre al nell'interno che all'estero un prestito di quaranta milioni di lire, mediante l'alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato.

« L'annua assegnazione per l'estinzione di questo de-

bito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale delle rendite. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il prezzo di questa alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere: in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le disposizioni della legge 24 dicembre 1819, relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche, alle prescrizioni ed alla imponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 4. Ultimata l'operazione di cui all'articolo 1 il ministro delle finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

« Art. 5. È abrogata la legge del 13 febbraio 1856 portante autorizzazione al ministro delle finanze di contrarre un prestito di trenta milioni. »

(È approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto su questa legge.

Prima però debbo prevenire il Senato, che essendovi due progetti di legge, i quali sono stati dichiarati d'urgenza, io lo invito a radunarsi venerdì essendo giovedì giorno festivo, perocchè sarà in pronto l'uno o l'altro.

**QUARELLI, segretario,** procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	12

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ANNUALE DI 250 MARINAI.**

**LA MANNONA, ministro della guerra e marina.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva annuale di 250 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1102.)

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che avrà il suo corso ordinario.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1858

- 31 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per disposizioni di favore per l'unione della società della ferrovia di Alessandria e Novi a Stradella con quella di Piacenza; 2° per cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena; 3° per proroga dei termini fissati dagli articoli 8, 14 e 15 della legge 13 luglio 1857 sull'affrancamento delle enfiteusi; 4° per la leva militare dell'anno 1859 — Presentazione di un progetto di legge relativo alle caserme di Novara, Casale e Sassari — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, ed il ministro Paleocapa.)

**CINQUEMARTINI, segretario**, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge pure i seguenti sunti di petizioni:

2692. Il Consiglio delegato di Quartuccia, provincia di Cagliari, dichiara di associarsi al parere della Commissione della società agraria di Cagliari in ordine alle modificazioni da essa proposte al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi.

2693. Teresa Sobrino nata Reinondo ripete per la quarta volta le sue istanze al Senato, perchè voglia invitare il Governo al risarcimento dei danni da essa sofferti per l'indebito arruolamento dell'unico suo figlio al militare servizio.

**APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: UNIONE DELLA STRADA FERRATA DA ALESSANDRIA E NOVI CON QUELLA DI PIACENZA; CESSIONE ALLO STATO DELLA FERROVIA A CAVALLI DI SAMPIERDARENA.**

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno porrò in primo luogo in discussione il progetto di legge portante disposizioni di favore per l'unione della società della ferrovia da Alessandria e Novi a Stradella con quella di Piacenza: ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1103.)

« *Articolo unico.* Tutti i contratti ed atti fatti e da farsi dalla società della strada ferrata da Alessandria e Novi a Stradella ad oggetto di effettuare l'unione da essa convenuta colla società della strada ferrata da Piacenza al confine sardo per Castel San Giovanni, saranno esenti dal diritto proporzionale d'insinuazione e soggetti al solo diritto fisco. »

Non chiedendosi la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge relativo alla cessione a favore dello Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena, del quale darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 890 e 906.)

Non essendo domandata la parola, metterò ai voti i singoli articoli:

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 10 febbraio 1858 seguita tra il ministro dei lavori pubblici, a nome e nell'interesse dello Stato, ed il comune di Sampierdarena, in ordine alla cessione della ferrovia a cavalli, della galleria aperta nel colle di San Benigno, e dello scalo in mare, di cui è oggetto nella concessione del 16 marzo 1854, stata approvata colla legge del 23 del successivo maggio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale convenzione verrà ridotta in atto pubblico, senz'uopo di ulteriori incumbenti, tanto da parte dello Stato, che da parte del comune. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'eseguimento della convenzione di cui all'articolo 1 della presente è autorizzata la spesa di lire 1,629,778 50 contemplata nella tabella A, la quale verrà iscritta sui bilanci passivi del Ministero delle finanze, e ripartita fra gli anni 1858 e seguenti, sino e compreso l'anno 1881. »

(È approvato.)

« Art. 4. È autorizzata la spesa di lire 230,000, per oggetti di primo stabilimento ed esercizio della ferrovia suindicata.

« Tale spesa sarà ripartita per giusta metà sui bilanci passivi 1858 e 1859 del Ministero dei lavori pubblici tra le apposite categorie mediante regio decreto. »

(È approvata.)

Se il Senato lo crede, ambedue questi progetti, a ri-

sparmio di tempo, saranno messi insieme per lo squittinio segreto.

Rammento al Senato che vi sono due altri progetti di urgenza che saranno quindi posti in discussione.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto per la cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena:

Votanti . . . . . 48  
Voti favorevoli . . . . . 44  
Voti contrari . . . . . 4

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto relativo alla esenzione dal diritto proporzionale d'insinuazione a favore della società della ferrovia da Alessandria e Novi a Stradella per l'unione con quella di Piacenza:

Votanti . . . . . 48

(Il Senato adotta all'unanimità.)

**PROGETTO DI LEGGE PER OPERE RELATIVE ALLE CASERME DI NOVARA, CASALE E SASSARI.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

**RONA, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare, a nome del mio collega il ministro della guerra, un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per l'autorizzazione di una spesa di lire 820,000 per opere da costruirsi nella caserma Perrone a Novara, per la costruzione di una nuova caserma in Casale e per l'ampliamento della caserma Castello in Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1066, 1068, 1069 e 1070.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione, a nome del signor ministro della guerra, dell'accennato progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: PROROGA DEI TERMINI PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI; LEVA DI 9000 UOMINI SUI NATI NEL 1837.**

**PRESIDENTE.** Viene in terzo luogo in discussione il progetto di legge per proroga dei termini stabiliti dalla legge sull'affrancamento delle enfiteusi. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1121 e 1123.)

Ne darò lettura. (Vedi *infra*)

Se non si domanda la parola ne metterò ai voti gli articoli:

« Art. 1. I termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 della legge 13 luglio 1857 sono prorogati di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli stessi termini stabiliti e prorogati per

l'iscrizione e per la trascrizione, di cui all'articolo 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 3. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione. »

(È approvato.)

Si deve ora deliberare sul progetto di legge relativo alla leva militare annuale.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1858 sui giovani nati nel 1837, assegnando alla prima categoria del contingente nove mila uomini. » (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1058 e 1060.)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Se non vi sono obiezioni in contrario si procederà anche questa volta ad un solo squittinio per le due leggi.

Pregherei i signori senatori di volersi fermare dopo questo voto, perchè vi sarebbe ancora da udire la relazione di petizioni presentate al Senato.

**CERRARIO, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto per proroga di termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi:

Votanti . . . . . 50  
Voti favorevoli . . . . . 49  
Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione per la legge sulla leva militare per l'anno 1859:

Votanti . . . . . 50  
Voti favorevoli . . . . . 45  
Voti contrari . . . . . 5

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore De Cardenas, relatore della Commissione delle petizioni.

**DE CARDENAS, relatore.** La Commissione delle petizioni del bimestre passato, per l'assenza di due membri incaricati della relazione di alcune petizioni, non ha ancora potuto soddisfare all'obbligo suo; giacchè quelle relazioni debbono essere difese da coloro che le hanno redatte. Le medesime sono depositate alla Segreteria: quando saranno presenti i membri che ebbero l'incarico di redigerle e ne daranno lettura al Senato, allora il Senato potrà deliberare su di esse nel modo che stimerà opportuno.

Ora vengo alle petizioni che sono state presentate alla Commissione attuale.

Fra le petizioni che vennero presentate all'esame della vostra Commissione vi sono quelle designate coi numeri 2683 del signor Carlo Buides di Spezia, e 2690

del signor Giuseppe Giani, le quali essendo mancanti della voluta autenticità delle sottoscrizioni non hanno potuto, a norma delle disposizioni contenute nel nostro regolamento, essere esaminate e quindi riferite dalla Commissione.

Di altre sotto i numeri 2683, 2687, 2692 con le quali i municipi di Cagliari, d'Iglesias e di Quartacciu presentano osservazioni relative alla legge sopra gli ademprivi, proposta e in discussione all'altro ramo del Parlamento, non credette la vostra Commissione opportuno l'occuparsene, ma pensò meglio lasciarle in deposito presso la Segreteria onde a suo tempo fossero trasmesse all'ufficio del Senato che sarà incaricato dell'esame di quella legge.

Vennero già trasmesse ai competenti uffici centrali le petizioni 2697 riguardante il nuovo Codice penale militare, e 2685 relativa alla legge abolitiva delle corporazioni privilegiate di lavoratori nel porto di Genova.

A suo tempo e quando si discussero le leggi relative vennero dai rispettivi uffici centrali prese in considerazione e riferite in quanto occorreva le petizioni 2684, 2686 e 2688 riguardanti la legge sopra l'esercizio della professione di procuratore, e quella 2689 relativa alla legge testè adottata dal Senato sul riordinamento dei Consolati.

Per le petizioni 2680, 2686 altro onorevole membro di questa Commissione avrà a riferire unitamente ad altre riguardanti una simile materia di cui era già stato incaricato dalla precedente Commissione.

(Avvocato Enrico Prandi.)

**DE CARDENAS, relatore.** Rimane così la petizione 2691 presentata, in replica alle sue quattro precedenti, dal nobile signor avvocato Enrico Prandi. In questa sua petizione il nobile avvocato richiedente dice la sua ultima non avere potuto essere accolta favorevolmente dal Senato perchè era stata presentata mancante dei titoli giustificativi, ed ora ripetendo la stessa narrazione di servizi resi al magnanimo Re Carlo Alberto, e del non essere stato al suo dire sufficientemente retribuito, presenta un voluminoso corredo di documenti da cui dovrebbe risultare la verità di quanto egli è sempre andato esponendo ed espone ora di nuovo. Ma la vostra

Commissione dopo di avere diligentemente esaminati questi titoli rimase bensì convinta della benignità con cui il magnanimo Sovrano e gli augusti suoi antecessori trattavano la famiglia e la persona del ricorrente, ma non gli è risultato che o la famiglia del Sovrano o lo Stato abbiano contratto delle obbligazioni col ricorrente, o che se contratte non vi abbiano debitamente soddisfatto, se pur vi era debito a soddisfare; non le è risultato di promesse direttamente o indirettamente fatte e non adempite; non le è risultato dei molti servizi che il nobile richiedente dice avere resi presso i sovrani esteri allo Stato, all'augusto Sovrano di onorata e gloriosa memoria, od all'attuale regnante, i documenti presentati non contenendo che delle semplici narrazioni di fatti, che nude e private sue asserzioni non documentate da alcun titolo alla prova.

Forse egli credeva potersi procacciare le prove chiamando avanti ai tribunali l'intero Gabinetto, ed ognuno dei ministri in particolare che reggono i portafogli, ma ciò non risulterebbe che da un solo progetto di citazioni che ha presentato, ma che non consta sia mai stato intimato. Forse egli si confida sopra le citazioni di cui presenta titoli autentici spedite a S. E. il ministro della Real Casa che veniva evocato avanti ai tribunali per diritti che egli pretende avere al pagamento della sua pigione di casa; ma non si sa quali risultanze abbiano avuto le sue richieste avanti ai tribunali, che se ultimate e contrarie la è cosa giudicata sulla quale non si può rivenire nè può il Senato occuparsene, e meno poi ancora se è tuttora affare pendente.

Quindi la vostra Commissione, presa in seria considerazione ogni cosa non crede doverai pronunziare ora diversamente, per non essere in nulla mutate le circostanze da quanto già pronunziava la scaduta Commissione del precedente bimestre, e quindi per mio organo vi propone il puro e semplice ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Chi approva le conclusioni della Commissione relative alla petizione dell'avvocato Prandi voglia alzarsi.

(Il Senato le approva.)

Tostochè saranno distribuiti i rapporti che ora sono in corso, io mi farò dovere di riconvocare il Senato.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

# TORNATA DEL 30 GIUGNO 1858

- 32 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Approvazione del progetto di legge per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi — Presentazione di 13 progetti di legge — Approvazione dei seguenti progetti: 1° per maggiori spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856; 2° per l'approvazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856; 3° per bonificazione ai danneggiati dalla crittogama; 4° per l'approvazione del bilancio generale attivo per l'esercizio 1859.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia ed il ministro Paleocapa, più tardi interviene pure il ministro delle finanze.)

**MARIONI, segretario,** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il presidente dà contezza al Senato che gli sono stati fatti i seguenti omaggi:

Dall'ingegnere Ignazio Michela, di alcune copie di una memoria sul miglioramento dell'irrigazione, e sul dilatamento del canale di Cigliano;

Dal professore Bernardo Bellini, di un esemplare del suo poema didascalico *Il Parlamento*.

## APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DI 250 ISCRITTI MARITTIMI.

**PRESIDENTE.** Trovasi posto in primo luogo all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alla leva di 250 iscritti marittimi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1102.)

Esso si compone del seguente unico articolo:

« Il Governo è autorizzato a levare nel corso dell'anno 1858 *duecento cinquanta* iscritti marittimi per servizio di permanenza nel corpo Reale Equipaggi. »

Nessuno facendo osservazioni lo mette ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

**QUARELLI, segretario,** procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	48
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

## PROGETTI DI LEGGE: PROVISTA DI ARTIGLIERIE; AUTORIZZAZIONE AD ALCUNE DIVISIONI E PROVINCE DI CONTRARRE MUTUI.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per autorizzare la spesa straordinaria di settantatré mila seicento settantatré lire da aggiungersi al bilancio del 1859 alla categoria 70 relativa alla fondita dei cannoni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1065.)

**PRESIDENTE.** È dato atto al ministro della guerra del progetto presentato. Se il Senato lo crede, il progetto sarà inviato alla Commissione del bilancio.

Non essendovi osservazioni si terrà per approvato lo invio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al presidente del Consiglio dei ministri.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzare alcune divisioni amministrative e provincie a contrarre mutui. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1057.)

**PRESIDENTE.** È dato atto al signor ministro della presentazione dell'indicato progetto di legge il quale avrà sollecito corso.

## APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1856.

**PRESIDENTE.** Ora viene il progetto di legge per la approvazione di maggiori spese d'ordine ed obbligatorie

al bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 486 e 497.)

« *Articolo unico.* Le maggiori spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856 ed anni precedenti, regolate in via provvisoria con decreto reale del 29 agosto 1857, giusta il disposto dagli articoli 2 della legge del 17 marzo 1856 e 4 della legge del 19 luglio 1857, sono definitivamente approvate nella complessiva somma di lire 4,543,506 48, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge, cioè:

« Anno 1856 . . . . .	L. 4,539,532 16
« Anni precedenti . . . . . »	8,974 32
« Totale . . . . .	<u>L. 4,543,506 48</u>

Non domandandosi la parola metto ai voti l'articolo. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Se il Senato lo crede, io lo chiamerò ora a deliberare sull'altro progetto di legge relativo a nuove spese, e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 498 e 517.)

Eso è così concepito. (Vedi *infra*)

Non domandandosi la parola metto ai voti gli articoli:

« Art. 1. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio 1856, state autorizzate in via provvisoria per decreto regio, in senso dell'articolo 23 della legge del 23 marzo 1853, rilevanti alla complessiva somma di lire 276,414 66, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1856, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi precedenti, state autorizzate in via provvisoria per decreto reale, in senso della succitata legge 23 marzo 1853, nella complessiva somma di lire 194,455 96, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1856, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Abbiamo da votare per squittinio segreto due progetti. Siccome col primo si provvede alle spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856, e col secondo all'approvazione di alcune spese nuove, e maggiori spese riferibili a quello stesso esercizio, se non si fa osservazione in contrario si procederà ad un solo squittinio sui medesimi.

Immediatamente dopo questo squittinio verrà in discussione il progetto di legge per bonificazioni ai danneggiati dalla crittogama.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Il numero dei votanti è di . . . . . 51

Pel progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856:

Voti favorevoli . . . . . 46

Voti contrari . . . . . 5

(Il Senato adotta.)

Pel progetto di legge relativo all'approvazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856:

Voti favorevoli . . . . . 44

Voti contrari . . . . . 7

(Il Senato adotta.)

**PRESENTAZIONE DI UNDICI PROGETTI DI LEGGE.**

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato parecchi progetti di legge già stati approvati dall'altra parte del Parlamento:

1° Concentramento del servizio dei telegrafi al Ministero dei lavori pubblici (Vedi vol. *Documenti*, pagine 969 e 971.)

2° Convalidazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1857 approvate in via provvisoria per decreti regi (Vedi vol. *Documenti*, pagine 517 e 576);

3° Approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 576 e 616);

4° Approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 616 e 645);

5° Approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 838 e 395);

6° Approvazione del bilancio passivo 1859 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 701, 707, 745 e 810);

7° Cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1109 e 1111);

8° Permuta ed alienazione di boschi della Corona (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1060 e 1062);

9° Cessione di un fabbricato in Asti ad uso del collegio militare (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1072 e 1075);

10. Acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pagine 999 e 1005);

11. Ampliazione del canale demaniale di Cigliano. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1005 e 1014.)

PRESIDENTE. È dato atto al signor ministro delle finanze della presentazione degli undici progetti di legge di cui ha annunziato l'argomento.

Fra questi progetti ve ne sono cinque, cioè: convalidazione ed approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1857; approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1858; approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854; approvazione del bilancio passivo 1859, che debbono, se il Senato non decide altrimenti, essere rimandati alla Commissione di finanze.

Per l'esame preventivo dei sei altri progetti il Senato sarà convocato negli uffici.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1858

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER BONIFICAZIONE AI DANNEGGIATI DALLA CRITTOGAMA.**

**PRESIDENTE.** Ora viene in discussione il progetto di legge per bonificazione ai danneggiati dalla crittogama (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1104 e 1108), il quale è concepito nei seguenti termini. (*Vedi infra*)

Se non si chiede la parola darò nuova lettura degli articoli, e li metterò ai voti.

« Art. 1. Sarà bonificata l'imposta prediale regia, ripartita per il corrente anno 1858, su quei vigneti che tornassero in detto anno ad essere gravemente danneggiati dalla crittogama nelle proporzioni e secondo le norme stabilite nella presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Saranno considerati come gravemente danneggiati dalla crittogama quei vigneti il cui prodotto, per causa di essa, non abbia superato in valore quello della quarta parte del relativo raccolto medio ordinario. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per i vigneti, di cui all'articolo precedente, la bonificazione dell'imposta prediale regia sarà della totalità, se essi sono di qualità *semplice*, e sarà invece della sola metà se sono di qualità *mista*. »

(È approvato.)

« Art. 4. Saranno considerati di qualità *semplice* i vigneti, di cui il valore del prodotto medio ordinario del suolo non superi la quarta parte del valore del prodotto medio ordinario delle viti.

« Saranno invece considerati di qualità *mista* quei vigneti o quelle terre vitate in cui il valore del detto prodotto del suolo sia compreso fra il quarto ed i cinque sestimi del valore del prodotto delle viti.

« Quando il valore del prodotto medio ordinario delle viti esistenti nelle terre vitate sia inferiore ad un sesto del valore del prodotto totale di esse terre, non vi sarà luogo a bonificazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'accertamento dei dati indicati negli articoli precedenti sarà operato da agenti comunali in contraddittorio di agenti del Governo, chiamati gli interessati. »

(È approvato.)

« Art. 6. I Consigli delegati dei comuni in cui esistano vigneti posti nelle condizioni sopra stabilite dovranno, non più tardi del 31 agosto prossimo venturo, ragguagliarne l'intendente della provincia con apposita deliberazione, in cui indicheranno le regioni danneggiate e proporranno gli agenti da delegarsi all'accertamento dei danni in ciascuna di esse cagionati dalla crittogama, non che delle circostanze accennate nel precedente articolo 4. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il sindaco provvederà affinché gli agenti delegati dall'intendente procedano all'avanti prescritto

accertamento entro il successivo mese di settembre e ne facciano risultare con apposito processo verbale.

« L'accertamento seguito in epoca posteriore non darà più titolo a bonificazione. »

(È approvato.)

« Art. 8. I processi verbali saranno depositati per 30 giorni nella sala comunale, e questo deposito verrà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento ai contribuenti danneggiati di presentare entro lo stesso termine quelle osservazioni in iscritto che reputassero di loro interesse. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il sindaco promuoverà le osservazioni dal Consiglio comunale sui reclami degli interessati e trasmetterà tutti gli atti all'intendente della provincia, il quale previe quelle ulteriori informative che riputasse necessarie, determinerà definitivamente le quote d'imposta prediale regia da bonificarsi. »

(È approvato.)

« Art. 10. Sarà aperta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per il 1858 un'apposita categoria colla denominazione: *Bonificazione dell'imposta prediale regia per i danni cagionati ai vigneti dalla crittogama*, nella quale verrà stanziata provvisoriamente la somma di lire 500,000. »

(È approvato.)

« Art. 11. In dipendenza delle sopra tenorizzate disposizioni non resta sospesa la riscossione dell'imposta, salvo però il dritto al rimborso od all'imputazione della quota di bonifico sui ruoli successivi. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le spese di accertamento dei danni della crittogama saranno sopportate per metà dai rispettivi comuni e per metà dal fondo provinciale di sussidio. »

(È approvato.)

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Poichè rimarrà ancora tempo, dopo questo squittinio verrà in discussione il bilancio attivo per l'esercizio 1859.

**QUARELLI, segretario,** procede all'appello nominale.

**Risultamento della votazione:**

Votanti . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	51
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE ATTIVO PER L'ESERCIZIO 1859.**

**PRESIDENTE.** Viene per l'ultimo il progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale attivo per l'esercizio 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 701, 709, 713 e 739.) Esso è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 737.)

Si darà ora lettura delle varie categorie di cui si com-

pone questo bilancio. Io prego i signori senatori i quali intendono di fare qualche osservazione sulle medesime a volerle fare in quest'occasione, giacchè dopo, non essendo state fatte obiezioni, si terranno come approvate.

**CINERARIO, segretario,** legge le varie categorie del bilancio attivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 789.)

**PRESIDENTE.** Non essendosi fatte osservazioni, si intendono approvate.

Metterò ora ai voti gli articoli.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1859 secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le modificazioni alla tassa delle patenti, portate dalla legge del 19 aprile 1856, sono mantenute in vigore.

« Le società e compagnie anonime industriali per l'anno 1859 dovranno pagare l'imposta divisionale, provinciale e locale nei singoli comuni dove tengono uno stabilimento produttivo che sia in grado di presentare un conto separato dei propri benefici.

« Il Governo darà in proposito le occorrenti disposizioni regolamentarie. »

(È approvato.)

« Art. 4. Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1859, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1858 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per l'anno 1859 il canone gabellario fissato dalla legge 2 gennaio 1853 sarà diminuito di lire 105,000 per la città di Genova, e quello delle provincie di Genova e Bobbio, oltre alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, sarà diminuito di lire 80,000 per la prima e di 14,000 per la seconda.

« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le altre provincie, in proporzione della parte di gabella che i rispettivi loro comuni non avranno potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 2 gennaio 1853.

« Il riparto sarà fatto dal Governo per decreto regio, prendendo per norma il totale delle somme pagate dai comuni di ciascuna delle dette provincie con altri proventi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le tasse che si perceveranno sui passaporti nel 1859 sono stabilite a lire 1, 8, 10.

« Le tasse di lire 10 e di lire 1 si percevono sul rilascio dei passaporti di prima e terza classe ai nazionali.

« La tassa di lire 8 si riscuoterà per la vidimazione dei passaporti esteri. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le tasse di cui all'articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni passaporto.

« Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero verranno annotate nei passaporti dagli agenti diplomatici o consolari del Re. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le finanze sono autorizzate ad operare nel 1859 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto. »

(È approvato.)

« Art. 9. La metà della somma posta a carico dei comuni capoluoghi di provincia coll'articolo 52 della legge 8 luglio 1854, per le competenze del personale delle guardie di pubblica sicurezza, si stabilisce sull'importo della spesa risultante dalla tabella approvata per decreto reale in conformità del disposto dall'articolo 51 di quella legge. »

(È approvato.)

« Art. 10. Il Governo presenterà al Parlamento una idea di legge, per sottoporre al pagamento di un'annua individuale e proporzionata finanza gli esercenti uffizi privilegiati non muniti di piazza.

« A fare tempo dal giorno in cui questa misura andrà in vigore gli esercenti uffizi privilegiati muniti di piazza andranno soggetti alla tassa patenti. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente, o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le sovrimposte delle divisioni e delle provincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di esse autorizzata perceiversi nell'esercizio 1858.

« Nel limite sopra indicato si intenderanno comprese le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852, e 1° maggio e 26 giugno 1853, e 2 maggio 1855, per le somme già stanziare nei singoli bilanci 1858.

« Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in virtù di una legge, tranne i casi di spese contemplate nelle leggi citate nell'alinea precedente, per le quali o non esistesse o si ravvisasse insufficiente lo stanziamento delle somme portate nei singoli bilanci 1858. »

(È approvato.)

« Art. 13. Tuttavia per l'anno 1859 le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, da ripartirsi in aumento alle tasse patenti e personale-mobiliare giusta l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni superare la metà, ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(È approvato.)

« Art. 14. In tutti i casi in cui, all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali alcuni dei

TOURNATA DEL 30 GIUGNO 1858

bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo. »

(È approvato.)

« Art. 15. L'avanzo sui prodotti delle spese di compulsione in terraferma attualmente attribuito ai rispettivi comuni verrà per l'esercizio 1859 percepito dallo Stato, del pari che il sopravanzo delle spese di compulsione in Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 16. È convalidata l'emissione di Buoni del Tesoro, seguita in eccedenza al limite prescritto dalla legge 19 luglio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 17. È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1859 sino alla concorrente di 22 milioni, e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

(È approvato.)

**MOZIONE RELATIVA AI LAVORI DEL SENATO.**

**PRESIDENTE.** Prima che si passi allo squittinio segreto su questo bilancio, io debbo interrogare il Senato per sapere quando intenda adunarsi per discutere i bi-

lanci che sono stati nel dì d'oggi formalmente presentati, ma che parzialmente furono già oggetto di studio per parte della Commissione permanente delle finanze.

Forse che la Commissione potrà dire quando sarà in grado di riferire sui medesimi. Ciò dimando per regolare le cose in modo che le nostre adunanze possano succedersi sino all'ultimazione delle leggi che ancora rimangono a discutersi.

**DES ARBROIS.** È sperabile che la relazione del bilancio possa essere stampata e distribuita verso la metà della settimana ventura; quindi potrebbe fissarsi l'adunanza al prossimo mercoledì.

**PRESIDENTE.** Allora l'adunanza si intenderà fissata per mercoledì della prossima settimana; e il presidente farà appello non solo ai membri benemeriti che sono presenti, ma anche a quelli che raramente ci hanno gratificati della loro presenza.

Pregherei ora i signori senatori, giacchè l'ora non è troppo avanzata, di radunarsi, dopo questo squittinio, negli uffici onde eleggere i commissari per l'esame dei tre progetti di legge già stampati. Faccio questo invito per risparmio di tempo.

**QUARELLI, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 51  
Voti favorevoli . . . . . 48  
Voti contrari . . . . . 3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

## TORNATA DEL 7 LUGLIO 1858

-33-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Approvazione dei progetti di legge: 1° per cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino; 2° per cessione di un fabbricato ad uso del collegio militare in Asti; 3° per approvazione della spesa straordinaria per provvista di artiglierie di ferraccio e proiettili; 4° per costruzione di una nuova caserma a Casale — Discussione del progetto di legge per la costruzione di due torri-latrine nel fabbricato della caserma Perrone a Novara — Dichiarazione del ministro della guerra a difesa del medesimo — Spiegazioni del senatore Gonnet, relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 della legge — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una spesa per ampliare la caserma di Castello nella città di Sassari — Considerazioni del ministro della guerra a sostegno del medesimo — Schiarimenti del senatore Farina membro dell'ufficio centrale — Parlano il presidente del Consiglio, il senatore Farina, i ministri della guerra e delle finanze, e il senatore Colla — Adozione della proposta del ministro delle finanze per la sospensione della discussione di questo progetto — Approvazione dei due progetti di legge: per aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale d'Annecy, e per autorizzazione di permuta ed alienazione di boschi di dotazione della Corona — Apertura della discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato pel 1859 — Adozione delle singole categorie del bilancio speciale del Ministero delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Sono presenti tutti i ministri.)

**QUARELLI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato i seguenti fattigli omaggi:

Dal presidente della Commissione della Cassa dei depositi e dei prestiti, di una quantità di copie stampate della relazione dalla medesima fatta per le annate 1856 e 1857;

Dal signor Giovanni Battista Piatti, di sei copie di un suo opuscolo sul traforamento del Moncenisio.

### RAGIONI DELL'ASSENZA DI ALCUNI SENATORI.

**PRESIDENTE.** Ho pure l'onore di fare conoscere al Senato che il senatore Di Pollone mi ha annunziato che non potrà fare atto di presenza alle nostre sedute essendo ammalato e ritenuto a letto dalla febbre.

Così pure il senatore De Cardenas mi ha annunziato che, giunto in Torino per assistere alla seduta d'oggi, ha trovato persona della sua famiglia gravemente ammalata e che è ritenuto dall'assistenza che deve prestargli.

Anche il senatore Giulio ha toccata una disgrazia in famiglia che lo rattiene, malgrado la sua volontà, dal prendere parte ai nostri lavori.

### APPROVAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE:

1° SCUOLA DEI SORDO-MUTI IN TORINO; 2° COLLEGIO MILITARE D'ASTI; 3° PROVISTA DI ARTIGLIERIE; 4° CASERMA A CASALE.

**PRESIDENTE.** Porrò in discussione per il primo, tra i progetti che sono all'ordine del giorno, quello relativo alla concessione di terreni a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1109 e 1112), il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

• Art. 1. È autorizzata la cessione a favore della scuola dei sordo-muti di Torino del tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella di questa città, descritto coll'indicazione di *lotto XIV*, nel tipo dell'ispettore ingegnere delle finanze cavaliere Gianone del 1° giugno 1858, per erigervi l'edificio destinato a sede dell'istituto stesso.

« Questo tratto di terreno non potrà essere divertito ad uso diverso da quello contemplato nella presente legge. »

(È approvato.)

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1858

« Art. 2. Mediante una tale cessione, della quale dovrà risultare per pubblico istrumento, esente dal dritto proporzionale di insinuazione, l'istituto dal 1° gennaio 1863 avrà obbligo di mantenere quattro posti gratuiti interni a beneficio di sordo-muti poveri, scelti per turno fra tutte le provincie dello Stato. »

(È approvato.)

Viene ora il progetto di legge per la cessione di un fabbricato in Asti ad uso del collegio militare. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1072 e 1075.) (Vedi *infra*)

Non essendo chiesta la parola, metterò ai voti l'articolo unico:

« È approvata la convenzione passata tra il Ministero della guerra e il municipio d'Asti in data 19 aprile 1858 per lo assegnamento ad uso del collegio militare del fabbricato detto dell'Annunziata in detta città colle condizioni e cogli oneri nella stessa convenzione espressi. »

(È approvato.)

Se non vi ha obbiezione in contrario, farò procedere ad un solo appello nominale per lo scrutinio segreto di questi due progetti di legge, di cui si sono votati gli articoli.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la cessione di terreni alla scuola normale dei sordo-muti:

Votanti . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	51
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per cessione di un fabbricato in Asti ad uso del collegio militare:

Votanti . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	52
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Ora verrebbe in deliberazione il progetto di legge relativo all'approvazione di spese straordinarie per la provvista di artiglierie di ferraccio e proiettili. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1065 e 1066.)

Ne do lettura. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola, porrò ai voti gli articoli:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire settantatré mila seicento sessantatré, iscritta nel progetto di bilancio del Ministero di guerra per l'esercizio 1859, in categoria col n° 70, per la provvista di artiglierie di ferraccio e di proiettili. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il ministro della guerra è autorizzato a fare fondere in bronzo nell'arsenale di Torino le statue di Pietro Micca e di Balilla, opere degli scultori Cassano e Gianì. »

(È approvato.)

Darò ora lettura del progetto relativo alla costruzione di una nuova caserma in Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1066 e 1070.)

« Articolo unico. Il credito di lire 120,000, aperto

colla legge del 5 giugno 1857 sul bilancio del Ministero della guerra per la ricostruzione della caserma dei Grani nella città di Casale, sarà impiegato invece per la costruzione di una nuova caserma presso quella città, secondo il progetto del 13 marzo 1858, firmato Staglieno, colonnello del genio militare. »

Non facendosi osservazione, io lo metterò ai voti.

Chi intende approvare l'articolo unico del progetto testè letto si alzi.

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.

CERRARIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per spese straordinarie per la provvista di artiglierie di ferraccio e proiettili:

Votanti . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	6

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'erezione di una nuova caserma in Casale:

Votanti . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	8

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI TORRI-LATRINE NELLA CASERMA PERRONE IN NOVARA.

PRESIDENTE. Verrebbero ora due progetti relativi, il primo all'autorizzazione della costruzione di torri-latrine nella caserma Perrone di Novara (Vedi volume *Documenti*, pagine 1066 e 1070); il secondo per l'approvazione di una spesa per l'ampliamento della caserma di Castello nella città di Sassari, per i quali l'ufficio centrale proponeva la reiezione del primo e la sospensione del secondo.

Leggo il primo di questi progetti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 37,200 per la costruzione di due torri-latrine nel fabbricato della caserma Perrone a Novara, giusta i disegni in data 4 aprile 1857 della direzione del genio militare in quella piazza, firmati Pescetto, maggiore.

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero della guerra colla denominazione: *Costruzione di torri-latrine nella caserma Perrone in Novara*, e ripartita come infra:

« Bilancio 1859 . . . . .	L. 17,200
« Id. 1860 . . . . . »	20,000
« Totale . . . . .	L. 37,200

LA MARNORA, ministro della guerra e marina. Io prego il Senato, siccome ho già pregato la Commissione che ben mi volle ricevere nel suo seno prima di questa adunanza, di volere mantenere questa spesa in bilancio,

perchè i motivi principali per cui la Commissione credeva di non doverla approvare, erano la speranza che se ne potesse fare senza, mercè un nuovo progetto che il nuovo direttore, che è in Novara, ha presentato, mediante il quale colla spesa di sole lire 7000 e con un sistema di trombe da dare acqua alle latrine già esistenti egli spera di rimuovere le esalazioni nocive alla salute del soldato.

Ma io dubito che questi inconvenienti siano inconvenienti di costruzione, e credo difficile che vi si possa rimediare. Ma, ad ogni buon fine, farò esaminare la cosa e se sarà possibile risparmiare la spesa di 87,000 lire spendendone solo 7000, assicuro il Senato che lo farò siccome ho fatto in tante altre circostanze. E senza andare tanto lontano, pella stessa caserma di Novara, vede il Senato che nel primo progetto mi era stato concesso dai due rami del Parlamento la somma cospicua di lire 1,500,000, e ho speso poco più della metà, perchè ho veduto che il resto si poteva risparmiare.

Collo stesso interessamento che feci quella modificazione, la farò anche in questa circostanza se ne sarà il caso. Ma intanto il rimandare fino al 1861 una spesa che sarebbe necessaria qualora, massimamente, si sviluppasse qualche malattia, mi sembra non convenga. Tutti sanno come la costruzione delle latrine nelle caserme influisca sulla salute del soldato. Molte malattie si sviluppano da esse quando non sono ben combinate. Sgraziatamente nella caserma di Novara le latrine fanno corpo col fabbricato stesso, e non vi è dubbio che degli inconvenienti si siano manifestati.

Adesso, ripeto, il nuovo direttore crede di porvi riparo con minore spesa, ma io ne dubito assai e in conseguenza prego il Senato a volere approvare il progetto, mentre io dichiaro di non spendere la somma proposta, se non sarà veramente necessario il farlo.

**GONNET, relatore.** Lorsque le bureau central dans sa relation a exposé les motifs pour lesquels il priait le Sénat de ne pas voter la dépense proposée par le ministre de la guerre, il était mu par la considération que le directeur, dans son rapport relatif à la caserne de Novare, avait dit que les nouvelles latrines de cette caserne donnaient un résultat satisfaisant. La Commission a dit alors: pourquoi dépenser la somme qu'on nous demande? Ne vaut-il pas mieux attendre que l'expérience vienne vous démontrer qu'on ne peut pas faire autrement? Ensuite le bureau central a appris par hasard qu'il y a un contre-projet qui n'exigerait qu'une dépense de sept mille francs pour remédier à l'inconvénient des mauvaises odeurs. A cette nouvelle a dit: Raison de plus pour suspendre cette dépense. Maintenant, monsieur le ministre de la guerre promet de ne pas dépenser la somme qu'il demande, si l'expérience lui prouve que cette dépense n'est pas nécessaire, et prie le Sénat de conserver cette somme dans le budget de son Ministère; c'est au Sénat qu'il appartient de prendre une décision à cet égard.

**PRESIDENTE.** Se nessuno più domanda la parola metterò ai voti il primo articolo.

Chi intende di adottarlo si alzi.

(Si alzano vari senatori.)

Non pare approvata.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** La controprova.

**PRESIDENTE.** Chi non...

**FRANZINI.** (*Interrompendo*) Io domando la parola.

Secondo me la posizione della questione non sarebbe questa; il signor ministro si propose di non spendere questa somma se non dopo che avrà ricevuto tutte le nozioni relative. Ma se adesso non si tratta di altro che di approvare assolutamente il progetto, ciò mi pare non affatto conforme... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Veramente non si potrebbe parlare fra due prove. Risponderò solo che si tratta di approvare lo stanziamento in bilancio della spesa di lire 37,000. Il Ministero poi la spenderà, o non la spenderà.

**FRANZINI.** Questa è una condizione...

**PRESIDENTE.** È una dichiarazione che il Ministero ha fatto. Ma, ripeto, tra due prove di votazione non puossi entrare in discussione.

Essendosi domandata la controprova, io interpellero di nuovo il Senato.

Chi non intende di approvare l'articolo sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

**DISCUSSIONE E RINVIO DEL PROGETTO DI LEGGE PER AMPLIARE LA CASERMA DI CASTELLO A SASSARI.**

**PRESIDENTE.** Viene ora il progetto di legge relativo alla caserma di Castello nella città di Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1066 e 1071.)

Esso è così concepito:

« Art. 1. È approvata in massima la spesa di lire 320,000 necessaria per ampliare la caserma di Castello nella città di Sassari, secondo il progetto generale in data 30 gennaio 1858, firmato Parodi, direttore del genio militare, onde renderla capace di contenere un reggimento di fanteria colle relative dipendenze.

« Art. 2. In conto della detta somma di lire 320,000 saranno iscritte sul bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1859 lire 50,000, ed in quello del 1860 lire 30,000, quale complessiva somma di lire 80,000 è destinata ad eseguire la parte di tale ampliamento rappresentata dal disegno in data 31 luglio 1857, firmato Gerolami, direttore.

« Art. 3. L'allocatione delle rimanenti lire 240,000 potrà essere chiesta al Parlamento col progetto di legge relativo all'approvazione dei bilanci degli anni successivi il 1859. »

**LA MARROA, ministro della guerra e marina.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LA MARNORA, ministro della guerra e marina.** Anche per questa questione ho pregato il presidente della Commissione di volermi lasciare venire nel suo seno per dare alcune spiegazioni. Tutti sanno che il Parlamento aveva votato cinque anni or sono una somma cospicua per fare una caserma a Sassari; credo, che fossero 450,000 lire. Come lo dice il relatore nella sua relazione, l'impresa di questa caserma andò deserta per ben due o tre volte, dimodochè si trattava di spendere una somma più cospicua ancora. Il Governo ha creduto di non impegnare neanche la somma che era stata votata. Avrebbe potuto fare come già si fece in simili circostanze, cioè spendere la somma votata e fare incominciare la caserma, e venire quindi a chiamare il restante, o contentarsi di una caserma di minore capacità. Ma il Governo ha creduto che dal momento in cui questa somma non era sufficiente per fare una caserma, quale si era progettata, meglio era il sospendere tutto.

Si sono fatti studiare vari progetti. L'ispettore è stato in Sardegna per ben tre volte per esaminare meglio la questione. Finalmente egli ha dichiarato che il migliore partito era quello di utilizzare lo stesso Castello di Sassari, dove sta attualmente la caserma (che in verità i soldati vi stanno molto male), attaccando delle maniche nuove dall'una e dall'altra parte, di fare un buon cortile, in una parola utilizzare quella località, e che mediante una spesa di 320,000 lire, si avrebbe potuto alloggiare convenientemente la truppa.

Non ci è dubbio che questo progetto non è così grandioso come il progetto primitivo, ma da circa nove anni che sono al Ministero ho potuto vedere che quei progetti grandiosi, visto lo stato delle finanze, conviene differirli; tant'è che io non ho mai più presentato progetti di caserme, non ostante il bisogno, come quelli che si sono eseguiti a Novara ed a Genova.

È pur troppo necessario di moderare le spese, e perciò utilizzare i fabbricati esistenti; e questo tanto più perchè la Sardegna, tutta la Sardegna difetta di caserme. Nell'ultimo rapporto che fece l'ispettore del genio e precisamente in quello di cui parla il relatore, egli riferisce che vi è della truppa che è alloggiata nelle cantine. Si immagini il Senato in un clima così poco favorevole, massime a quelli che non vi sono avvezzi, quando le truppe sono alloggiate così, come possa essere la loro salute; infatti i reggimenti quando ritornano dalla Sardegna si trovano tutti male in salute, oltrechè sono meno istruiti per difetto di località appropriate. Mancano in molti siti perfino le piazze d'armi.

Pare impossibile che in Sardegna manchi sito per una piazza d'armi, pure è così. Non potendo andarsi avanti con questo sistema di lasciare tutta la truppa così male alloggiata, ho pensato di ricominciare ancora da Sassari, ed invece di portare una spesa cospicua, come sarebbe stata quella del primo progetto, che non si fermava a 450,000 lire, ma sarebbe stato di 850 o 900,000 lire, e poichè l'ispettore ha detto che la località del castello era la più favorevole, si è fatto un progetto mediante il quale si alloggia la truppa con 320,000 lire.

Ho pensato di domandare adesso le 80,000 lire per alloggiare un battaglione. Non mi lagno della Commissione per la sua buona volontà, di avere una caserma perfetta, per cui conchiude che vorrebbe di nuovo il primo progetto; ma io dubito che per arrivare a questa perfezione il Governo finirà per restare colle mani vuote, perchè sono sicuro che mai nè nell'uno nè nell'altro ramo del Parlamento ci si daranno le lire 900,000 per fare una caserma a Sassari.

Io prego dunque il Senato a lasciare queste ottanta mila lire, già ben inteso che, fatta questa manica, domanderò poi il compimento di lire 320,000, ma spero di non andare più oltre. In quanto poi alle osservazioni fatte dal relatore, che la caserma quale si era nel progetto primo fosse più conveniente rispetto alla salute della truppa, credo sia in errore, e me lo indicano le parole chiare dell'ispettore generale Verani del tenore seguente: « Mi persuado sempre più che l'ampliamento del castello sia il mezzo più attendibile, perchè più spedito, e perchè con somme ripartite nei vari esercizi si può bel bello ed annualmente accrescere e migliorare i locali. »

Questo è precisamente il partito che abbiamo preso.

Io ripeto che stimo questo partito il più conveniente non solo perchè il castello è il più convenientemente situato, come lo dice la relazione stessa dell'ispettore del genio, ma perchè gode di maggior aria che nella caserma dell'altro progetto. Infatti questa consterebbe di un quadrilatero a quattro piani, e perciò con scarsa circolazione d'aria. Invece nella caserma progettata al castello il lato maggiore rimarrebbe aperto di modo, che si avrebbe una molto maggiore ventilazione.

Quindi io prego caldamente il Senato a volere approvare la spesa di 80,000 lire richiesta con questo progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**FARINA. (Membro dell'ufficio centrale)** Mi permetterò di rendere ragione al Senato dei motivi che indussero l'ufficio centrale a dare un voto contrario a quello chiesto dal Ministero.

Trattandosi di cose tecniche, era naturale che i commissari prendessero cognizione anzitutto dei pareri tecnici relativi a questa caserma. Ora, i pareri tecnici reiteratamente resi furono da principio contrari, infine favorevoli, ma con osservazioni che chieggo permesso di esporre al Senato.

Le osservazioni relative alle spese dicevano chiaramente che nelle 320,000 lire non sono nè punto nè poco comprese le spese di riattamento del castello di Sassari; dicevano inoltre che, quando si sarebbe speso 320,000 lire e si sarebbero anche spese maggiori somme per riattare il castello, si avranno pure gravi inconvenienti sia nella distribuzione esistente dei locali del castello medesimo, sia nella bassezza dello stanzone che è sotto il tetto, sia in fine nella ristrettezza del cortile del castello medesimo.

Posta la questione nei termini precisi in cui la poneva il Consiglio tecnico, l'ufficio centrale dovette domandare

a se stesso se, andando incontro ad una siffatta spesa di cui non si conosceva bene la estensione (poichè, ripeto, nelle lire 820,000 non sono comprese le spese di riattamento del castello esistente) dovesse esso così facilmente indurarsi ad accordarla quando non era certo che il risultato sarebbe stato bastantemente vantaggioso pel collocamento delle truppe le quali, anche dopo incontrata questa grave spesa, sarebbero state male alloggiate.

In vista di questo risultato l'ufficio centrale diede il suo parere negativo alla spesa quale veniva proposta, siccome quella che a suo credere non raggiungeva lo scopo propostosi, quello cioè di alloggiare convenientemente un reggimento di soldati in Sassari.

Venuto l'onorevole ministro nel seno dell'ufficio, fece molte osservazioni, ed instò perchè almeno si autorizzasse l'esecuzione di quella parte del progetto per cui dovevansi spendere lire 80,000, medianté le quali a suo credere si può costruire quanto basti per alloggiare convenientemente un battaglione di soldati.

Ridotta a questo punto la questione, sebbene qualche membro della Commissione persistesse nell'idea di rifiutare anche le lire 80,000, alcuni altri, vale a dire la maggioranza, mossa dalla considerazione che pur convenisse fare qualche cosa per le caserme di Sardegna non dissentì di accordare le lire 80,000; ben inteso però che quanto al resto non si debba fin d'ora ritenere vincolato lo Stato per la spesa di una somma la quale precisamente non si saprebbe in che cosa verrebbe convertita, giacchè di spesa di riadattamento dell'antico castello, come dissi, non vi è cenno nè nella perizia nè nella relazione; e di spese ulteriori per la costruzione di questa o di altre caserme non si hanno per ora i dettagli. Circoscritta così la spesa alla costruzione della nuova ala della caserma sufficiente per alloggiare, a quanto diceva il signor ministro, un battaglione, e ridotta a sole 80,000 lire, la Commissione non avrebbe difficoltà di acconsentire. Se non che anche relativamente a questa parte esisteva una difficoltà desunta dal confronto dei due progetti stati sottoposti all'esame della Commissione, nell'uno dei quali nello stesso luogo si ponevano le carceri cellulari, nell'altro invece si ponevano stanzoni destinati all'alloggio delle truppe.

Relativamente a questa difficoltà però il signor ministro faceva osservare che da principio si sarebbero in questi locali alloggiati le truppe; che costruendosi poi il rimanente della caserma per tutto il reggimento, allora si sarebbero trasportate le carceri cellulari nel locale che ora avrebbe servito d'alloggio per le truppe stesse.

Avute queste spiegazioni, la maggioranza, dico, della Commissione non ha dissentito che si stanziassero le lire 80,000, ma circoscritto il suo voto a questa parte; dimodochè verrebbe per lo meno ad essere esclusa dalla legge l'ultima parte ossia l'ultimo articolo, il quale autorizza il Ministero ad iscrivere le rimanenti 240,000 lire nei bilanci successivi.

Siccome questa disposizione non sembra necessaria, perchè attualmente non si tratta che di spendere lire

80,000, e siccome in avvenire forse sarà conveniente di alternare alcune opere di costruzione fra Sassari e Cagliari e gli altri luoghi di residenza delle truppe in Sardegna, come appunto faceva sentire all'ufficio centrale il ministro della guerra, così sarebbe inteso che si accorderebbero le lire 80,000, ma si prescinderebbe dal prendere alcuna disposizione relativa allo stanziamento delle rimanenti lire 240,000, delle quali è cenno nel progetto di legge.

Dette queste cose, io credo che l'operato della Commissione sia sufficientemente giustificato.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Domando la parola.

Pare che l'ufficio centrale acconsenta allo stanziamento della somma di lire 80,000, purchè questa venga impiegata alla costruzione di quella parte di opere che è stata indicata dal ministro della guerra.

Solo non vorrebbe la Commissione che venisse fin d'ora stabilito che si dovrà in un tempo indeterminato spendere tutta la somma di 320,000 lire. Ora io credo che questa legge non vincola punto il Senato, e non dà al Ministero la facoltà di disporre delle altre 240,000 lire.

Diffatti l'articolo 3 dichiara che l'allocatione delle rimanenti lire 240,000 potrà essere chiesta al Parlamento; ed in verità mi pare che questo articolo sia per lo meno soverchio, perchè un ministro ha sempre la facoltà di chiedere al Parlamento un credito: sta poi al Parlamento il concederlo od il ricusarlo. Per lo che quando anche il Senato votasse quest'articolo, esso non si impegnerebbe ad altro se non a dare al Ministero una facoltà, che anche senza di questo articolo ha già.

Io non dubito che il ministro della guerra non avrebbe nessuna difficoltà ad acconsentire alla cancellazione dell'articolo 3, e di rinunciare alla facoltà in esso espressa, se dalla cancellazione sua non ne nascesse l'inconveniente che la legge non potrebbe essere sancita nell'attuale Sessione, e sarebbe così differita almeno di un anno l'opera, di cui la necessità è riconosciuta ben anche, credo, dalla Commissione unanime, giacchè essa pure unanime ha riconosciuto che lo stato dei locali, ove le truppe in Sassari sono alloggiati, è veramente deplorabile e richiede un pronto rimedio. Io quindi credo che si potrà soddisfare al comune desiderio di migliorare la condizione delle truppe, senza pregiudicare la questione se convenga o continuare ad ampliare la caserma di Sassari, oppure accingersi alla grandiosa, ma pericolosa impresa di costruire una nuova caserma.

Signori, noi abbiamo dopo il 1848 costrutte alcune caserme in terraferma, e ne abbiamo costrutte delle molto belle, ma una di esse ci è costata un milione, e un'altra, prima che sia finita, ce ne costerà tre: quindi io credo che il Senato non deve spingere troppo il Ministero in questa via di costruire nuove caserme, e sia migliore consiglio di cercare di ottenere il maggiore profitto possibile dai locali già esistenti. Per questi motivi io prego il Senato a volere aderire alla legge quale venne dal Ministero proposta.

**FABRIZIO.** Domando la parola.

Io sono lontano assai, e lo è pure con me la Commissione, dal volere spingere il ministro della guerra a fare grandi spese, ed infatti la conclusione di accordare solo 80,000 lire in luogo delle 320,000 che si domandano, mi pare che ne faccia sufficiente prova. Del resto certamente è sempre libero al Governo di chiedere di fare una spesa, ma vi è differenza nel modo di proporla.

Altro è che il Governo venga a proporre la spesa come vera spesa nuova, ed altro che la proponga come spesa compresa nel bilancio. Io non ho bisogno di insistere su questa distinzione, della quale sono sicuro che ciascun senatore sente l'importanza.

Secondo la legge fondamentale della nostra contabilità, tutte le spese nuove debbono essere domandate con apposita legge. Ora, io domando che in questo caso, tanto più avuto in mira che forse questi denari non si impiegheranno tutti nella caserma di Sassari immediatamente, ma che si troverà più opportuno di spenderne una parte a Cagliari ed una parte in altri siti della Sardegna, dove possono abbisognare urgenti spese per alloggiare i soldati, domando, dico, che non si violi la legge generale, e che anche per queste nuove spese si faccia una nuova proposta di legge, e non si venga a proporla nel bilancio, il che, come ogni senatore sente, implica una gravissima differenza.

Persisto pertanto nell'opinione che si debba sopprimere l'articolo 3 e riformare tutta la legge nel senso da me testè espresso; e nel caso che il Senato creda che debba essere la legge per questo effetto trasmessa alla Commissione, io pregherei il signor presidente di mettere ai voti una deliberazione in questo senso.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** L'onorevole proponente ha osservato giustamente al mio amico il presidente del Consiglio, riguardo all'importanza dell'articolo 3, che esso permetteva di portare le 240,000 lire nel bilancio senza presentare una nuova legge, mentre l'onorevole senatore avrebbe voluto che si presentasse ancora un'altra legge; ma il mio collega ha fatto ancora un'altra osservazione, ed è che se il Senato non approva questa legge, tale e quale è proposta, allora essa è inutile, perchè siccome non è più possibile di riunire l'altro ramo del Parlamento, la legge modificata non potrebbe più essergli presentata.

Prego quindi il Senato a volerla approvare quale gli è presentata, assicurandolo che il Governo non intende di profittare di questa circostanza per utilizzare le altre 240,000 lire senza un ulteriore voto del Parlamento, si portino essi in una legge speciale o nel bilancio.

**PARINA.** Se le dichiarazioni contrarie alla lettera della legge potessero valere, mi accontenterei delle dichiarazioni. Ma se noi votiamo la legge tale quale è, quando la legge è legge, naturalmente essa sola deve avere vigore, e non si potrebbe più venire a proporre le spese richieste in altro mezzo che mediante la presentazione del bilancio.

Io faccio osservare che questa iscrizione non deve essere fatta sull'esercizio in corso, ma su quello dell'anno venturo. Probabilmente il Parlamento sarà riconvocato

(non so se riconvocato, o richiamato perchè non so cosa farà il Ministero a questo riguardo), ma ad ogni modo si avrà la riunione delle due Camere contemporaneamente prima che l'esercizio venturo vada in attività, e conseguentemente si potrà riproporre questa legge la quale essendo già stata votata nell'altro ramo del Parlamento una volta, non darà sicuramente luogo a discussione, e si eviteranno così gli inconvenienti dei quali faceva cenno l'onorevole ministro della guerra.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Mi permetta il Senato che ancora ripeta che l'approvazione delle 80,000 lire non serve a niente, perchè a che cosa serve di accordare 80,000 lire mentre la legge non ha effetto?

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Mi pare che si potrebbe anche, coll'accettazione della presente formola contenuta nell'articolo 3, evitare l'inconveniente temuto dall'onorevole Farina.

L'articolo 3 dice che l'allocatione delle rimanenti lire 240,000 potrà essere chiesta al Parlamento col progetto di legge relativo all'approvazione dei bilanci, ecc.

Non dice realmente che basta di portare le rimanenti 240,000 lire nelle categorie relative del bilancio 1859; dice che dovrà essere chiesta questa somma nel progetto di legge approvativo del bilancio 1859.

Or bene, nello stesso modo che nel progetto di legge per l'approvazione dei bilanci si inseriscono altre disposizioni che non sono tutto affatto relative al bilancio, si può anche inserire questa legge speciale in quella del bilancio, e il Parlamento vedrà se sarà il caso di accettarla o no, quindi potrà avere luogo una discussione apposita nel seno della Commissione dei bilanci e nelle due parti del Parlamento.

Intesa in questo senso restrittivo la disposizione dell'articolo 3, mi pare che la Giunta del Senato non abbia nulla a temere che si possa pregiudicare il principio, che una spesa nuova deve essere chiesta con una legge particolare; colla sola differenza che invece di presentare una legge particolare relativa unicamente a questa spesa come si usa generalmente, sarebbe questa legge particolare compresa in quella approvativa del bilancio del 1859.

Mi pare che con queste spiegazioni non vi dovrebbe più essere difficoltà ad accettare anche quest'articolo 3, al quale il Ministero rinuncierebbe volentieri, se ciò non desse luogo all'inconveniente di dovere rinunciare per l'anno 1859 a tale spesa.

**COLLA.** Domando la parola.

Vedo nel progetto del bilancio del Ministero della guerra che alla categoria 81, *Spese straordinarie*, è portata una somma di lire 50,000 *per l'protendimento del braccio est della caserma Castello in Sassari.*

Mi pare dunque che se si respingesse assolutamente l'assegno per questa caserma si andrebbe in contraddizione colla proposta già sanzionata nel bilancio, ed approvata dalla Camera elettiva. Epperò io credo che sarebbe bene di combinare, anche d'accordo col Ministero, la cosa in modo, che se variazione si ha da fare

al progetto, questa sia tale che non metta ostacolo alla approvazione del bilancio per la somma di lire 50,000.

Io direi dunque che si rimandasse il progetto all'ufficio centrale, onde vegga se vi sia possibilità di emendare la legge presente in modo che non urti coll'approvazione del bilancio che sta sotto gli occhi del Senato.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. La somma di lire 50,000 accennata dall'onorevole proepinante è portata in modo puramente dimostrativo come si usa fare talvolta, ed è sempre subordinata al voto del Senato. Diffatti se essa si confronta colle somme votate dalla Camera dei deputati, si troverà che non era stata portata nei bilanci approvati dalla Camera.

Si era supposto che la presente legge andasse in discussione prima del bilancio passivo, dove poi sarebbesi aggiunta venendo approvata dal Senato. Ciò si usa fare tutti gli anni per le spese speciali, le quali richiegono un voto a parte; la categoria rimane sospesa, ed è inteso che dato il voto favorevole alla spesa, la categoria vi si aggiunge.

**FARINA**. Parini che invece di creare difficoltà, l'approvazione del bilancio tale quale sta, le sciolga. Niente impedisce che noi attualmente votiamo le lire 50,000 che sono portate nel bilancio. Tale votazione del bilancio poi è conforme alla determinazione che proponiamo noi, di spendere 80,000 lire: 50,000 lire nel bilancio 1859 e 30,000 lire nel bilancio dell'anno successivo; conseguentemente non si può dire che sia in contraddizione fra quello che noi votiamo.

Io quindi trovo nell'approvazione già fatta del bilancio, e in quella che noi avremo da fare, un mezzo per togliere tutte le contestazioni ed uscire dal bivio; ed è ben certo che una volta votato il bilancio, una volta autorizzata la spesa delle lire 50,000 nell'esercizio 1859, il Governo potrà spendere queste 50,000 lire, e per spendere quelle di più che gli occorreranno avrà tutta la Sessione del 1859 durante la quale potrà domandare l'approvazione di quei progetti e di quelle spese che meglio stimerà.

Io credo quindi che la votazione già seguita e quella che sta per fare il Senato sul bilancio, invece di precludere l'adito alle conclusioni della Commissione, l'agevoli grandemente, perchè mette il Governo in stato di spendere lire 50,000 delle quali appunto ha bisogno durante l'esercizio 1859.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

Credo che sia necessario avantitutto di riconoscere se le lire 50,000 portate in bilancio sono state portate solamente in modo dimostrativo, oppure se vi sono già calcolate e si trovino perciò nella somma totale del bilancio.

Io pregherei quindi il Senato di volere rimandare ad un altro giorno la discussione di questo progetto onde si possa riconoscere un tale fatto, giacchè quantunque l'espedito dell'onorevole Farina possa sciogliere la difficoltà sollevata, pure credo che incorrerebbe in una

irregolarità alquanto grave; ed è che è stabilito dalla nostra legge di contabilità che nessuna spesa nuova, la quale ecceda la somma di lire 30,000, possa essere stanziata nel bilancio senza una legge approvativa; dimodochè si vede che bisognerebbe a tale riguardo violare una legge.

**PRESIDENTE**. Io stava appunto per rappresentare al Senato che l'avvertenza fatta dal senatore Colla, la risposta data dall'onorevole presidente del Consiglio e la nuova osservazione del senatore Farina, indicano l'opportunità della proposta dallo stesso senatore Farina fatta di rimandare all'ufficio centrale la legge a ciò potesse chiarire (domandando il ministro nel suo seno se occorra) il vero valore della cifra che sta scritta nel bilancio.

In tal caso porrò solamente allo squittinio segreto il primo progetto di legge che è relativo all'autorizzazione per la spesa straordinaria di lire 37,200 per le torri-latrine della caserma di Novara.

Non facendosi osservazione in contrario, si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 54  
Voti favorevoli . . . . . 81  
Voti contrari . . . . . 23

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DI DUE ALTRI PROGETTI DI LEGGE:  
1° AUMENTO DI PROCURATORI PRESSO IL TRIBUNALE DI ANNECY; 2° ALIENAZIONE DI BOSCHI DELLA CORONA.**

**PRESIDENTE**. Pongo in discussione il progetto di legge portante aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale d'Anney. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1062 e 1064.)

« *Articolo unico*. Le piazze di procuratore create coi regi editti in data 11 novembre 1734 e 11 marzo 1735 presso il tribunale provinciale di Anney, le quali risultino dal Governo alienate e tuttora esistenti, potranno essere esercite, ancorchè eccedano il numero fissato dalle regie patenti del 4 dicembre 1822.

« È derogato alle regie patenti succitate e ad ogni altra legge contraria alla presente. »

Non chiedendosi la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Viene ora il progetto per l'autorizzazione di permuta e alienazione di boschi della dotazione della Corona (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1060 e 1062) così concepito. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a permutare coi proprietari di terreni posti entro il distretto da caccia, formato dai boschi denominati di *Santa Maria e Pratichiusi*, sui territori di *Racconigi* e

TOBNATA DEL 7 LUGLIO 1858

Cavallermaggiore, i boschi e terreni allo stesso distretto estranei, della complessiva superficie di ettari 87 21 che la Corona possiede nei territori di Racconigi, Cavallermaggiore e Cavallerleone, e designati con tinta verde nei tipi numeri 1 e 2 del regio misuratore Casale, in data 31 marzo 1858. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata similmente la vendita degli anzidescritti boschi e terreni, per convertirne il prezzo nell'acquisto delle proprietà private entrostanti, come sopra, al distretto di caccia, quando non si possa o non convenga di effettuarne la permuta.

« Il Ministero predetto giustificherà dell'impiego di tale prezzo.

« I terreni nuovamente acquistati faranno parte della dotazione della Corona. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le permuta di cui è caso potranno farsi a trattativa privata, previo il parere del Consiglio di Stato; per le vendite si seguiranno le norme stabilite dalla legge 7 ottobre 1848, per le vendite dei beni immobili appartenenti alle provincie e comuni, fatta facoltà al Governo di rinunciare al diritto di riscatto, accordato dall'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4. Delle variazioni, cui le anzidette permuta o vendite saranno per dar luogo, nei beni stabili destinati in dotazione alla Corona, si farà risultare in apposita nota, da unirsi all'inventario dei beni immobili, onde è cenno all'articolo 4 della legge 16 marzo 1850. »

(È approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto su questi due progetti.

Immediatamente dopo questo squittinio si darà prin-

cipio all'esame del bilancio generale passivo per l'esercizio 1859.

Risultamento della votazione:

Progetto di legge relativo all'aumento dei procuratori presso il *tribunale provinciale di Annecy*:

Votanti . . . . . 53

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Progetto di legge per l'autorizzazione di permuta ed alienazione di boschi di dotazione della Corona:

Votanti . . . . . 53

Voti favorevoli . . . . . 52

Voti contrari . . . . . 2

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1859.**

**PRESIDENTE.** Il Senato è chiamato ora a discutere il bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pagino 701, 707, 745, 810 e 843.)

Secondo il solito, si darà lettura delle varie categorie, rimanendo inteso che sono ammesse quelle sulle quali non sorge contestazione.

**CIBBARIO, segretario,** procede alla lettura delle 146 categorie del bilancio passivo del Ministero delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 812.)

**PRESIDENTE.** Chi approva il bilancio speciale delle finanze pel 1859 sorga.

(È approvato.)

Il Senato è convocato per domani alle due precise.

La seduta è levata alle ore 5.

## TORNATA DELL'8 LUGLIO 1858

- 34 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa necessaria per ampliare la caserma di Castello nella città di Sassari — Adozione dell'ordine del giorno motivato, proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 e dell'intero progetto — Approvazione dei progetti di legge: 1° per concentrazione del servizio dei telegrafi nel Ministero dei lavori pubblici; 2° per autorizzazione ad alcune provincie e divisioni di contrarre mutui passivi; 3° per convalidazione di spese nuove e di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1857; 4° per l'approvazione di altre spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1857; 5° per l'approvazione di spese nuove e di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1858 — Relazioni sui progetti di legge per ampliamento del canale di Cigliano, e per acquisto di diritti d'acqua dal conte Avogadro di Casanova.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti tutti i ministri.)

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER AMPLIAZIONE DELLA CASERMA DI CASTELLO IN SASSARI.

**PRESIDENTE.** Si riprenderà il corso della discussione del progetto di legge relativo alla caserma di Castello nella città di Sassari, se l'ufficio centrale è in grado di riferire.

**FARINA.** Il signor ministro delle finanze essendosi recato in seno dell'ufficio centrale, ed avendo abbastanza lungamente discusso con esso il modo di evitare l'inconveniente accennato da me relativamente all'articolo 3 del progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato, consistente nella proposizione delle rimanenti lire 240,000, mediante la presentazione della legge del bilancio degli anni successivi, si sarebbe venuto d'accordo fra il signor ministro e l'ufficio centrale di far procedere alla votazione della legge l'adozione di un ordine del giorno, che si è fra il signor ministro e l'ufficio centrale concertato.

Quest'ordine del giorno è basato esclusivamente sulla osservazione che le disposizioni dell'articolo 3 del progetto di legge sono dispositive in termini non assoluti, ma semplicemente accordano una facoltà al Ministero di presentare la domanda relativa agli stanziamenti

della somma di lire 240,000, mediante la presentazione della legge relativa all'approvazione dei bilanci successivi. Ora, siccome a questa facoltà il Ministero può rinunciare quando che voglia, giacchè la legge non gli impone l'obbligo di servirsene, onde mettere d'accordo il desiderio annunziato ieri dall'ufficio centrale, che cioè per la votazione di queste spese ulteriori fosse fatta facoltà al Senato d'esaminare i singoli relativi progetti, e nello stesso tempo per fare in modo che non riesca incagliato l'andamento della pubblica cosa, e l'approvazione del bilancio del 1859, onde, dico, mettere d'accordo questi diversi desiderii, si è concertato il seguente ordine del giorno, del quale ho l'onore di dare lettura al Senato:

« Il Senato, prendendo atto della dichiarazione del Ministero, che egli non intende prevalersi della facoltà accordatagli coll'articolo 3 del progetto di legge relativo alla caserma di Sassari, del quale si tratta, di chiedere cioè l'allocatione delle rimanenti lire 240,000 col progetto di legge relativo all'approvazione dei bilanci degli anni successivi, ma che presenterà al Parlamento per l'approvazione delle ulteriori spese appositi progetti di legge, passa alla votazione del progetto dal Ministero presentato. »

Ciò posto, è ovvio il concludere che dopo l'adozione di questo ordine del giorno che propongo a nome della maggioranza dell'ufficio centrale, e come concertato anche col signor ministro delle finanze, si diverrebbe alla votazione del progetto di legge presentato dal Ministero tal quale sta, giacchè sarebbe superata, mediante la dichiarazione del Ministero stesso, la difficoltà che l'ufficio centrale elevava ieri relativamente all'ap-

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1858

provazione del progetto di legge medesimo, nei termini nei quali venne dal Ministero presentato.

**LA MARCONA, ministro della guerra e marina.** Non ho difficoltà di dichiarare al Senato che mi associo pienamente alla combinazione fatta tra il mio collega il ministro delle finanze e l'ufficio centrale per accettare quest'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno motivato proposto dall'ufficio centrale, di cui si dà nuova lettura. (Vedi sopra)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti gli articoli del progetto di legge:

« Art. 1. È approvata in massima la spesa di 320,000 lire necessaria per ampliare la caserma Castello nella città di Sassari, secondo il progetto generale in data 30 gennaio 1858, firmato Parodi, direttore del genio militare, onde renderla capace di contenere un reggimento di fanteria colle relative dipendenze. »

(È approvato.)

« Art. 2. In conto della detta somma di lire 320,000 saranno iscritte sul bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1859 lire 50,000, ed in quello del 1860 lire 80,000, quale complessiva somma di 80,000 lire è destinata ad eseguire la parte di tale ampliamento rappresentata dal disegno in data 31 luglio 1857, firmato Gerolami, direttore. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'allocatione delle rimanenti lire 240,000 potrà essere chiesta al Parlamento col progetto di legge relativo all'approvazione dei bilanci degli anni successivi al 1859. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

**QUARELLI, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	15

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE:**

- 1° CONCENTRAMENTO DEL SERVIZIO TELEGRAFICO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
- 2° AUTORIZZAZIONE A PROVINCE DI CONTRARRE MUTUI;
- 3° 4° SPESE NUOVE E MAGGIORI SUL BILANCIO DEL 1857;
- 5° SPESE NUOVE E MAGGIORI SUL BILANCIO DEL 1858.

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge per il concentramento del servizio telegrafico nel Ministero dei lavori pubblici. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 969 e 971.)

Non chiedendosi la parola, porrò ai voti gli articoli.

« Art. 1. Le somme stanziare alle categorie 13, 14, 15, 16, 17 e 66 nel bilancio 1858 del Ministero del-

l'interno per il servizio dei telegrafi elettrici, rilevanti a lire 508,870 66, di cui lire 410,508 46 per spese ordinarie, e lire 98,362 20 per spese straordinarie, saranno trasportate e ripartite come infra nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici di detto esercizio.

« *Spese ordinarie.* — *Categorie comuni ai diversi rami di servizio.* — *Amministrazione centrale.* — Categoria 1. *Personale* . . . . . L. 39,320 »  
 « Categoria 2. *Materiale* . . . . . » 2,250 »  
 « *Telegrafo elettrico.* — Categoria 43. *Personale* . . . . . » 214,280 »  
 « Categoria 44. *Spese d'ufficio e diverse* . . . . . » 30,000 »  
 « Categoria 44-A. *Filto locali d'ufficio* . . . . . » 2,908 46  
 « Categoria 44-B. *Spese di manutenzione* . . . . . » 71,750 »  
 « Categoria 44-C. *Rimborsi* . . . . . » 50,000 »  
 L. 410,508 46

« *Spese straordinarie.* — Categoria 86. *Telegrafi elettro-magnetici* (costruzione delle linee di cui nella legge 4 luglio 1857) . . . » 98,362 20  
 Totale . . . L. 508,870 66

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6000 per lo stabilimento dell'ufficio centrale dei telegrafi nei locali del Ministero dei lavori pubblici.

« Tale spesa sarà applicata ad apposita categoria sotto il n° 86 *quater* e colla denominazione: *Stabilimento dell'ufficio centrale dei telegrafi nei locali del Ministero dei lavori pubblici* nel bilancio 1858 di detto Ministero, e sarà compensata mediante economia di corrispondente somma ripartita come segue sulle categorie 44 e 44-B aggiunte al bilancio suddetto giusta l'articolo precedente:

« Categoria 44. <i>Spese d'ufficio e diverse</i> . .	L. 5000
« Categoria 44-B. <i>Spese di manutenzione</i> . .	» 1000
Totale . . .	L. 6000

(È approvato.)

Si passerà al progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039 e 1058.)

Esso è del seguente tenore. (Vedi *infra*)

Se non si chiede la parola rileggerò gli articoli e li porrò ai voti:

« Art. 1. Le divisioni amministrative di Alessandria, Novara e Nuoro e le provincie di Pallanza e Cuglieri sono autorizzate a contrarre mutui passivi per l'ammon-

La 1° di	L. 138,000
La 2° di	» 125,000
La 3° di	» 145,000
La 4° di	» 30,000
La 5° di	» 50,000

per fare fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 2. Pel pagamento dei relativi interessi e per la restituzione rateata del rispettivo capitale, è fatta facoltà, tanto alle divisioni quanto alle provincie predette, di vincolare i propri bilanci avvenire durante un quindicennio e di eccedere il limite normale della loro sovrimposta durante lo stesso periodo di tempo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le divisioni amministrative di Ancey e Sassari e le provincie di Lomellina, Genevese, Chiablese, Faucigny, Sassari, Tempio e Lanusei potranno sovrimporre la somma :

Di L. 896,762 55	la prima;
Di » 157,624 77	la seconda;
Di » 42,073 91	la terza;
Di » 29,999 21	la quarta;
Di » 8,727 51	la quinta;
Di » 30,574 80	la sesta;
Di » 5,960 50	la settima;
Di » 14,805 »	l'ottava;
Di » 7,140 »	la nona

per coprire le loro spese rispettive stanziate nei bilanci dell'anno 1858. »

(È approvato.)

« Art. 4. Qualora nella prossima riunione dei Consigli divisionali e provinciali le divisioni e le provincie indicate nell'articolo precedente e la provincia di Pallanza deliberassero di ricorrere al prestito per fare fronte a quella parte della sovrimposta dell'esercizio 1858 eccedente il limite ammesso per legge, è fatta fin d'ora facoltà alle medesime di contrarre mutui passivi destinati a questo fine nella misura seguente :

La divisione di Ancey	per L. 66,762 55
Id. di Sassari . . .	» 19,423 »
La provincia di Lomellina	» 16,970 08
Id. del Genevese	» 15,199 21
Id. del Chiablese	» 8,311 55
Id. del Faucigny	» 17,790 77
Id. di Sassari . . .	» 2,271 89
Id. di Tempio . . .	» 7,175 20
Id. di Lanusei . . .	» 5,074 61
Id. di Pallanza . . .	» 11,045 47

(È approvato.)

« Art. 5. Alle divisioni e provincie anzidette che deliberassero di contrarre questi mutui vengono estese le facoltà di cui all'articolo 2. »

(È approvato.)

Se non vi è osservazione in contrario si procederà simultaneamente ai due squittini.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge pel concentramento del servizio telegrafico nel Ministero dei lavori pubblici :

Votanti . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	48
Voti contrari . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per autorizzare divisioni amministrative e provincie a contrarre mutui passivi :

Votanti . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	8

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Viene adesso in discussione il progetto di legge per convalidazione di spese nuove e di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 517 e 645.)

QUARFELLI, segretario, legge i due quadri A e B annessi alla legge (Vedi vol. *Documenti*, pag. 518) sui quali non è fatta osservazione.

PRESIDENTE. Rilleggerò gli articoli per metterli ai voti :

« Art. 1. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziate nel bilancio 1857, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1853, rilevanti alla complessiva somma di lire 5,067,528 e centesimi 52, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1857, in conformità del quadro A annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 23 marzo 1853 nella complessiva somma di lire 498,561 96, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1857, in conformità del quadro A suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 3. In compenso di una parte delle maggiori spese, di cui ai precedenti articoli, sono annullati sul bilancio 1857 dei crediti per la complessiva somma di lire 161,538 57, ripartitamente fra le diverse categorie descritte nell'annesso quadro B. »

(È approvato.)

Darò ora lettura di altro progetto relativo al bilancio 1857, cioè quello per autorizzazione di maggiori spese, e spese nuove in aggiunta al bilancio dell'anno 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 582, 588, 591, 598, 616 e 645.)

MARIONI, segretario, dà lettura del quadro unito alla legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 599.)

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni s'intende perciò approvato, ed io darò nuova lettura degli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese, e spese nuove in aggiunta al bilancio dell'anno 1857 per la complessiva somma di lire 1,187,749 42, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 234,269 22,

ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1857, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Si passa ora al progetto per l'approvazione di spese nuove, e di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 616 e 645.)

**CIBBARIO**, segretario, legge i due quadri *A* e *B* annessi alla legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 623.)

**PRESIDENTE**. Non chiedendosi la parola pongo ai voti gli articoli dandone di bel nuovo lettura.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1858 per la complessiva somma di lire 1,854,888 94 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro *A* annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. In compenso d'una parte delle maggior spese e spese nuove suddette, è annullato sul bilancio 1858 un credito di lire 18,000 sulla categoria descritta nell'annesso quadro *B*. »

(È approvato.)

Siccome sono tre leggi dello stesso carattere e affidate alla stessa Commissione secondo l'articolo 59 del regolamento, se il Senato non ha obiezione in contrario, si procederà ad un solo squittinio.

**CIBBARIO**, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	42
Voti contrari . . . . .	10

(Il Senato adotta)

**RELAZIONI SOPRA DUE PROGETTI DI LEGGE: AMPLIAMENTO DEL CANALE DI CIGLIANO; ACQUISTO DI DIRITTI D'ACQUA DAL CONTE CASANOVA.**

**FARINA**, relatore. Ho l'onore di annunciare al Senato di avere presentata la relazione sulla proposta di legge relativa all'ampliamento del canale di Cigliano (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1005 e 1014) e quella relativa all'acquisto di diritti d'acqua del conte Avogadro di Casanova. (Vedi vol. *Documenti*, pagino 1143 e 1014.)

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Pregherei il Senato di volersi occupare anche di questi due progetti di legge prima di dare fine ai suoi lavori.

Sarebbe una cosa molto pregiudizievole qualora esso non si pronunciasse anche sopra i medesimi nella presente Sessione, giacchè il Governo ha preso degli impegni con privati relativamente all'acquisto di ragioni d'acqua; impegni che difficilmente potrebbero durare nell'intervallo che decorre fra una Sessione e l'altra.

Qualunque possa essere l'avviso del Senato a questo riguardo, sarebbe bene che una decisione venisse presa nell'interesse, come dico, dei privati. Quindi io lo pregherei di volere tenere conto di questa mia viva raccomandazione.

**PRESIDENTE**. Le relazioni testè consegnate dal senatore Farina potranno essere stampate domani e distribuite prima dell'ora solita dell'adunanza; quindi rimarrebbero sole 24 ore, mentrecchè il regolamento esige che vi sia un intervallo di 48 ore, prima che l'argomento della legge sia messo in discussione. Tuttavia, se il Senato lo credo, può rimediare alla difficoltà nel caso presente; perciò io gli proporrei che si volesse domani radunare per l'esame del progetto di legge relativo all'approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854, la cui relazione è stata nella seduta d'oggi distribuita, come pure per quello dei bilanci parziali.

Nella seduta di sabato poi si verrebbe all'esame della legge complessiva dei bilanci ed alla discussione delle leggi sull'ampliamento del canale di Cigliano e sull'acquisto di diritti d'acqua del conte Avogadro di Casanova. Se il Senato pensa che così si possa procedere, io lo convoco per domani alle 2.

**FARINA**, relatore. Non credo di eccedere in niente il mandato di relatore dichiarando che l'ufficio centrale non si crede abbastanza chiarito sulla convenienza di questi progetti. Sarebbe d'uopo avere altri elementi, ed esaminare altri documenti, secondo lui, per portare un fondato giudizio.

**PRESIDENTE**. Di questo sarà giudice il Senato. Io convoco il Senato, come dissi, per domani alle 2.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

## TORNATA DEL 9 LUGLIO 1858

- 95 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESI CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Omaggio — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1859 — Adozione delle categorie dei bilanci parziali dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'estero, e dell'istruzione pubblica — Eccitamenti del senatore Doria al ministro dei lavori pubblici riguardo alle ferrovie liguri — Risposta del ministro Paleocapa — Richiamo del senatore Gallina — Approvazione delle singole categorie del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e di quelle dei bilanci dei Ministeri degli interni e della guerra — Istanze del senatore Doria in ordine alla categoria 19, Stabilimenti di pena, del bilancio della marina — Risposta del ministro della guerra — Approvazione delle successive categorie di questo bilancio — Adozione del progetto di legge per l'approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti tutti i ministri.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

### OMAGGIO.

(Il presidente dà conoscenza al Senato dell'omaggio ad esso fatto dal signor Jules Philippe di una copia del suo *Manuale cronologico*.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO PER 1859.

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine del giorno stabilito ieri si continuerà la discussione del progetto per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1859.

Essendosi di già adottate le categorie del bilancio del Ministero delle finanze, principieremo da quelle del Ministero di grazia e giustizia.

(Sono lette dal presidente e successivamente dal segretario Cibrario, le categorie dei bilanci dei Ministeri di grazia e giustizia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 820), dell'istruzione pubblica (Vedi vol. *Documenti*, pag. 824), e dell'estero (Vedi vol. *Documenti*, pag. 822), le quali sono partitamente messe ai voti ed approvate.)

(Si dà quindi principio alla lettura delle categorie del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 830.)

DORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Doria.

### RACCOMANDAZIONI DEL SENATORE DORIA RIGUARDO ALLE FERROVIE LIGURI.

DORIA. Vi rammenterete, onorevoli senatori, che l'anno scorso trattandosi del progetto di legge relativo alla ferrovia delle due riviere liguri, io ho preso la parola in appoggio di tale progetto, e credo d'averne parlato brevemente sì, ma con tutto l'impegno ed il calore che ispiravami l'importanza della questione.

Ma poichè nulla fin qui si è potuto concertare dal Ministero con nessuna società, mi credo ora in obbligo di accennare il motivo per cui, secondo me, non si diede per anco avviamento ad un'opera di sì manifesto vantaggio.

Il vero ostacolo pertanto alla formazione di una compagnia che ne intraprenda i lavori, è, a mio avviso, la insufficienza della garanzia di 25,000 lire per chilometro. Aumentata la garanzia di qualche migliaio di lire, sono persuaso che l'ostacolo sarebbe tolto, e si verrebbe finalmente ad una conclusione di contratto.

L'aumento di cui discorro, senza essere di gran peso alle finanze dello Stato, faciliterebbe un'impresa, che ad un tempo darebbe vita a quelle brave popolazioni delle due riviere e, accrescendo pel maggiore concorso

dei viaggiatori la rendita della ferrovia da Genova oltre l'Appennino, riuscirebbe altresì vantaggiosa all'erario.

È vero pur troppo che le condizioni in che si trova il Tesoro pubblico sono tutt'altro che floride; ma se ciò è una valida e sufficiente ragione per non fare spese infruttuose, o di scarsa e dubbia utilità, non lo è, nè deve esserlo per non spendere anche quando si ha quasi certezza di ricavarne profitto.

Si diede già mano ad imprese sommamente dispendiose e sì difficili, da fare dubitare della loro riuscita, ed altre si stanno facendo che, sebbene necessarie per altri riguardi, rapporto alle finanze sono affatto improduttive. Nè a queste io fui o sono, politicamente parlando, contrario, ma solo intendo dire con ciò, che se trattandosi di quelle spese non si è rimasti irresoluti, molto meno dobbiamo esserlo per l'effettuazione di una impresa promettente cospicui benefizi a tutto lo Stato.

Alle altre intrinseche utilità del provvedimento in discorso è da aggiungersi il lavoro che esso somministrerebbe durante l'inverno a quei tanti, cui essendo per lungo tempo fallite le principali raccolte, e non avendo attualmente di che guadagnare la vita, languiscono nei disagi.

Confesso di non potere comprendere come si pensi a linee secondarie di ferrovia dalla riviera al Piemonte, senza curarsi innanzitutto della linea principale dal Varo alla Parmignola. Occupiamoci primamente del tronco, e delle diramazioni in appresso. Tanto più che, se la ferrovia che dalla capitale della Liguria mette in Piemonte avrà in concorrenza un'altra linea poco discosta da Genova, non solo verrà la stessa a patire decrescimento di rendita pel minor numero di viaggiatori e di merci, ma volendola cedere nell'avvenire ad una società, esistendo allora un'altra linea in esercizio, avrebbe quella minor valore, e quindi scapito di capitale.

Per le ragioni che ho appena toccate, mi giova credere che il Senato farà buon viso all'eccitamento che io intesi di dare all'onorevole ministro dei lavori pubblici, affinché, senza permettere un riposo indefinito all'importante progetto di legge già discusso ed approvato, o porti, come ho detto, la garanzia ad una somma maggiore di quella già assegnata, o, appigliandosi a diverso partito, garantisca un tanto per cento come si è fatto per lo passato, o si valga insomma di qualunque altro espediente che stimerà preferibile, onde indurre una società idonea a voler assumere tutta l'impresa.

Io vi ho aperto, o signori, il mio animo con quella lealtà che in me conoscete; e lungi dal volere voi sospettare le mie parole suggerite da pretto municipalismo, che io anzi abborro, siate certi che il linguaggio che io sempre terrò innanzi a questo venerando Consesso, avrà unicamente di mira ciò che mi si affaccia alla mente vantaggioso a tutto lo Stato.

**PALEOCAPA, ministro senza portafoglio.** Il Ministero ebbe già più volte occasione di fare conoscere ad ambe

le Camere del Parlamento quanta importanza egli mettesse nell'attuazione possibile della strada ferrata lungo il litorale dal confine francese del Varo, fino al confine modenese, alla Parmignola. È una prova più chiara e più sicura ha dato quando ha proposto al Parlamento ed ottenuto una legge che assicurava 25,000 lire per chilometro di prodotto brutto, assegno che certamente non è in limiti ristretti, legge che fu vinta malgrado di molte difficoltà e di molte opposizioni che le furono fatte, le quali varranno, se non più; a dimostrare che se tali difficoltà erano gravi quando si faceva la proposizione di assicurare 25,000 lire di prodotto brutto, gravissime ed insuperabili probabilmente sarebbero state se si fosse promessa una garanzia su più larga misura.

Tutti conoscono gli eventi subiti dal concorso che è stato aperto per questa strada. Sopravvennero condizioni di tempi difficilissime nel rispetto finanziario e non si potè trovare una società che assumesse questa grande impresa.

L'onorevole preopinante dice: ma accrescete la garanzia, e troverete! Questo certamente è un rimedio sicuro non per la sola linea del litorale, ma per qualsivoglia altra linea. Accrescendo indefinitamente la garanzia finchè si trovi qualcuno che voglia assumerla si può stare certi di riuscirvi. Ora si domanda se nelle condizioni attuali dei tempi sia conveniente esporsi ad aumenti maggiori delle 25,000 lire che sono state garantite.

Io prego l'onorevole preopinante di osservare che anche un calcolo più ragionevole e più conveniente fu fatto dal Ministero quando proponeva questa linea. Non dissimulò il Ministero che per alcuni anni vi sarebbe stata una perdita inevitabile di cinque in sei mila lire per chilometro, le quali cinque o sei mila lire per chilometro sopra 320 chilometri, fanno niente meno che circa 2 milioni, che il Governo si esponeva a sacrificare per assicurare la riuscita di quest'impresa. Utilissima è l'impresa. Potrebbe darsi che il Parlamento, il Governo stesso riconoscesse, che se in tempi migliori non si trova chi vi concorre, fosse anche utile fare per i primi anni un sacrificio maggiore. Ma nelle condizioni dei tempi in cui siamo attualmente è egli conveniente esporsi a dare una garanzia molto maggiore di quella che potrebbe essere proporzionata al merito della linea che si vuole concedere? Non mi pare. Quando avvi il pericolo di esporsi a soffrire perdite, bisogna aspettare per stipulare un'epoca in cui si possa stabilire il contratto a condizioni che siano nei limiti convenienti.

Se poi l'onorevole preopinante vuole avere una prova che non è questa l'epoca in cui convenga proporre più larghi compensi onde potere ad ogni costo trovare una impresa, egli la troverà in questa circostanza che: prima che il Ministero proponesse l'attuazione dell'impresa per tutta la linea del litorale dal Varo alla Parmignola, una società genovese, e perciò una società costituita di persone le più direttamente interessate e le più amanti della prosperità del loro paese, aveva dichiarato che

assumerebbe l'impresa. Essa era disposta a dare la cauzione necessaria per costruire un tronco da Genova fino a Camogli ed eventualmente fino a Sestri di Levante; tutto era conchiuso, il capitolato era convenuto; non mancava che la definitiva stipulazione; e se fu sospesa egli è perchè sorse appunto l'idea allora e la speranza di potere dare l'impresa intiera ad una sola società, e si riconobbe che il darne una parte parzialmente ad un'altra avrebbe recato ostacolo all'impresa generale. Per altro, la legge ha dichiarato che, quando non si riuscisse in questa generale impresa, si restituisse alla società genovese (detta *Società ligure della ferrovia di Levante*) il diritto di avere quest'impresa sotto le condizioni che erano già state stipulate. Ma questa società si presentò essa? Non si presentò punto. Locchè vuol dire che tale società riconobbe che quella stipulazione la quale poteva convenirle in quell'epoca ora non le conviene più.

E per le stesse ragioni non può più convenire allo Stato fare adesso più larghe concessioni, proporre più larghi compensi per attuare un'impresa, che in tempi migliori si può supporre di attuare mercè delle condizioni già proposte. Ed io son lungi dal disperare che con 25,000 lire di prodotto brutto assicurato manchi un'impresa, purchè le condizioni dei tempi, come giova sperare, fra poco migliorino.

Ma l'onorevole preopinante dice: e perchè adunque pensate a linee secondarie prima di avere fatto le linee principali? Egli allude certamente alla proposizione fatta al Parlamento perchè si approvi una convenzione per la concessione della strada di Savona.

Io dirò in primo luogo, come mia speciale opinione almeno, che io non posso punto riguardare la linea da Savona a Torino come una linea secondaria, come una linea di diramazione. Io la riguardo come una linea che può sussistere, e sussisterà da se stessa. Credo benissimo che quando vi sarà la linea del litorale acquisterà anche maggiore importanza la linea da Torino a Savona; ma sono lungi dal riguardarla come linea secondaria: io anzi la riguardo come una delle principali e più interessanti linee del nostro Stato. Ad ogni modo, per che cosa noi la proponiamo al Parlamento? Per che cosa invociamo una legge che ci dia facoltà di concederla sotto le condizioni alle quali possiamo darla?

Per quella strada di Savona noi non ci assoggettiamo al sacrificio di dovere dare la garanzia di 25,000 lire per chilometro di prodotto brutto; non ci obblighiamo a dare una garanzia pel capitale, come proporrebbe l'onorevole preopinante. L'unico sacrificio che dovrà fare lo Stato sarà di pagare 500,000 lire all'anno per otto anni successivi al compimento ed all'esercizio della strada medesima.

Ora domando se questo sacrificio sia paragonabile ad una garanzia o d'interessi del 4 1/2 per cento o veramente di 25,000 lire di prodotto brutto per ogni chilometro. Saranno 500,000 lire all'anno che si pagheranno per soli otto anni, e che si cominceranno a pagare dall'epoca in cui la strada ferrata sarà già aperta, e dall'e-

poca in cui lo Stato potrà già ritirarne un grandissimo beneficio.

Perciò io pregherei l'onorevole preopinante di stare pur certo che il Ministero non trascerà d'indagare e di sollecitare la formazione di quella società. Ed io credo, lo ripeto, che potrà riuscire a stabilire definitivamente quella concessione, per poco che migliorino le condizioni del credito pubblico, e per poco che le provincie le quali vi hanno tanto interesse deliberino e si impegnino a fare anche esse qualche cosa per conseguire questo bene che domandano. Imitino le provincie per le quali il Governo ha domandato la concessione di una strada ferrata da Torino a Savona, ed è probabile che non andrà molto che potranno anche esse vedere attuata l'impresa per cui tanto s'interessano.

**ROMA.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici dice che spera sia molto facile di conseguire l'attuamento della strada ferrata delle due riviere, e nel senso mio, particolarmente di quella di Levante che da Genova conduce alla Parmignola. A tale riguardo debbo farvi presenti le misere condizioni in cui si trovano tutte quelle provincie, le quali sono già da più anni, si può dire, private dell'unico loro raccolto stante la malattia delle uve, tal che buona parte di quelle popolazioni fu costretta d'emigrare.

È a noi tutti noto come annualmente i coloni nostri delle riviere, e particolarmente quelli della provincia di Chiavari e di Levante, intraprendano lunghi viaggi per guadagnare i mezzi della loro sussistenza. Ora io credo che quelle provincie non possano essere in grado di fare dei sacrifici in questo momento: i proprietari sono già aggravati bastevolmente, e costretti di più a mantenere molte famiglie senza speranza di avere alcun raccolto. E ritenga l'onorevole ministro che questo è già l'ottavo anno che sono privi delle loro risorse. Io non intratterrò più lungamente il Senato sopra questo triste soggetto, ma vorrei che qualcheduno dei nostri onorevoli ministri percorresse le due riviere, e più particolarmente quella di Levante, onde si assicurasse coi propri occhi che il desolante quadro da me tratteggiato non è punto esagerato, perocchè tale non è la mia abitudine.

Del resto, venendo alle espressioni dell'onorevole mio amico il ministro dei lavori pubblici Paleocapa dirò, che secondo il mio modo di vedere egli ha convenuto meco che la linea da Savona al Piemonte è secondaria. Mi spiego: se da Voltri si facesse un tronco di strada fino a Savona, io credo che i Savonesi verrebbero ugualmente in Piemonte da quella parte. Mi si dirà, che essi dovrebbero percorrere molto maggior numero di chilometri, ma a questa io contrapporrò un'altra osservazione. La ferrovia dello Stato diminuirà, o crescerà di valore quando vi sia in esercizio un'altra linea discosta solo 30 miglia da Genova in concorrenza con quella?

Io credo che scapiterà, e di molto, sia per la minore rendita, sia anche perchè naturalmente producendo meno il suo valore sarà di molto minore; e mi permetta

il Senato che colla schiettezza che in dieci anni, dacchè ho l'onore di fare parte di questo illustre Consesso, ho dimostrato essermi abituale, io esterni a questo proposito la mia opinione. Io penso che alla perfine converrà cedere la ferrovia dello Stato ad una compagnia privata, la quale ne trarrà assai maggiore profitto, essendo cosa certa che le intraprese private rendono assai più delle pubbliche, perocchè vi ha un interesse immediato. E lo sperimentiamo noi proprietari di fondi, che quando si ha un agente si fanno maggiori spese, che non quando sono affittati: questi in tal modo rendono assai di più essendo naturalmente le spese minori, giacchè chi assiste e veglia coi propri occhi ed ha intelligenza adatta spende meno del proprietario che non può sorvegliare il suo podere.

Conchiudo, per non abusare maggiormente dell'attenzione del Senato, col ringraziare l'onorevole ministro Paleocapa dell'affidamento da esso dato che si potrà con 25,000 lire garantite ottenere in tempi migliori una società per la formazione di questa importante ferrovia, la quale darà vita non solo alla riviera ligure, ma bensì a tutto lo Stato. E qualora queste speranze andassero fallite, prego l'onorevole ministro ad avere presente gli altri mezzi da me suggeriti nella fine del mio primo discorso.

**PALEOCAPA, ministro senza portafoglio.** Il Ministero è penetratissimo delle circostanze tristi in cui si trovano alcuni paesi della Liguria, e specialmente quelli della riviera di Levante: ed io farò osservare che fu uno dei motivi appunto per cui si insistette affine di ottenere quella concessione dal Parlamento, onde potere dare loro qualche compenso colla strada ferrata; imperciocchè quella calamità principalissima cui l'onorevole preopinante accennava, vale a dire la crittogama, era già da sei anni sviluppata e maltrattava già da altrettanti anni quelle povere provincie, quando appunto si presentò il progetto.

Questa dunque può essere una cagione per cui non possono fare sforzi gravi, ma pure qualche sforzo proporzionato all'utilità grande che stanno per ottenere, io credo che possono farlo. Io credo che fra le provincie le quali contribuirono e diedero sussidi per altre strade ve ne sono di quelle certamente che, se non avevano sofferto egualmente, avevano sofferto poco meno; ad ogni modo il potere o il non potere fare maggiori o minori sacrifici, sarà una delle cause per cui si debba più o meno indugiare ad ottenere condizioni tali che permettano di attuare l'impresa.

Quanto alla preferenza a cui l'onorevole preopinante accennava, della parte di ferrovia che credo essere la linea di Levante, dirò che il Governo attualmente ha facoltà dalla legge di trattare anche con società disposte ad assumere una parte sola di questa linea, ed è appunto per ciò che ho ricordato la circostanza che vi era una società già bell'e formata la quale dimandava la concessione da Genova fino a Camogli e Sestri. Dunque non veggio il perchè si debba disperare che infrattanto quella linea non possa attuarsi; possiamo anche

fare la concessione per tutta la linea di Levante e possiamo farla per tutta la linea di Ponente.

Siccome gli interessi principali sono dei luoghi, sarebbe molto opportuno che su questo punto le opinioni locali si mettessero d'accordo. Ora l'onorevole preopinante avrà veduto da pubblicazioni recentemente fatte che s'insiste invece molto a Genova per la linea di Ponente, e pochissimo per la linea di Levante; io credo che non sia giusto; ma di questo non bisogna farne aggravio al Governo. E quanto alla linea di Savona io gli farò riflettere che ciò che egli ha detto della prolungazione da Savona a Voltri d'una ferrovia che volesse sostituirsi a quella da Savona a Torino, ciò potrebbe, se non in tutto, in qualche parte soddisfare agli interessi della provincia di Savona, e della città di Savona specialmente. Ma quella strada ha essa solamente quest'oggetto? Essa ha l'oggetto principalissimo di fornire a molte ed alle principali provincie dello Stato il modo di avere una diretta comunicazione con il mare cui sono vicinissime...

**GALLINA.** Domando la parola.

**PALEOCAPA, ministro senza portafoglio...** anzichè fare un giro lunghissimo: imperocchè quando si avrà per costruito il tronco di strada da Savona a Voltri, nè la provincia di Mondovì, nè quella di Cuneo, nè quella d'Alba, nè molti altri paesi potranno sperare di avere una pronta comunicazione col mare e dovranno fare 180, o 200, o 220 chilometri di strada ferrata, invece di farne 60, o 70, od 80 secondo le rispettive distanze. Io dunque, ripeto, non credo che il desiderio giustissimo di eseguire la linea del litorale in tutta la sua estensione, desiderio al quale partecipo anche io, non sia buona ragione perchè si debbano tralasciare altre imprese.

**GALLINA.** Se non fosse un'opinione radicata in me per i troppo lunghi anni della mia esperienza, la discussione che si è ora sollevata basterebbe a farla nascere; ed è che il mondo delle illusioni è la più bella parte che la divina Provvidenza abbia fatto all'umanità per consolarla talvolta della troppo dura realtà delle cose, essendo illusione e pura illusione tutto quanto si è finora sentito. E per verità non so spiegarmi come noi, giunti al fine di questa Sessione, approvando bilanci di milioni e milioni per ciascun quarto d'ora, votando un fascio di leggi senza discussione, veniamo oggi ad occupare una delle ultime sedute di quest'Assemblea, per parlare di progetti incompleti, non maturi ed informi, i quali stanno appesi in aria per un filo, come quello della grande linea di ferrovia del litorale ligure dal Varo alla Magra, per la quale nelle attuali difficili e gravi nostre condizioni si invoca la ricchezza e la prosperità del paese, e tempi migliori, come se già c'incalzassero per porre ad esecuzione un progetto che da tutti gli uomini periti è riconosciuto mancare dei principali elementi di riuscita, massime dal lato del prodotto della strada a fronte delle spese di costruzione e di esercizio.

Il discutere in questo momento sotto aspetto generale la questione della grandissima ed utilissima linea

del litorale sia per la riviera di Levante, sia per quella di Ponente, nonchè degli accessori della medesima, mentre affatta discussione non può generare effetto nessuno, mi pare cosa affatto singolare. Anzi dirò di più.

Certamente l'illustre senatore, membro del Consiglio dei ministri, che ha finora parlato, e che sempre si ode da noi, non solo con piacere, ma, dirò, con venerazione, sa più di me, ed ha già ammesso che le 25,000 lire garantite dal Governo per rendita di ciaschedun chilometro di quella strada è una pura illusione: egli ha parlato della differenza di 5 a 6 mila lire, la quale differenza poi porterebbe la somma a 31 o 32 mila...

**PALEOCAPA, ministro senza portafoglio.** (*Interrompendo*) Domando scusa: non ho detto così.

**CAVOUS, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ha detto che lo Stato perderebbe nei primi anni da 5 a 6 mila lire...

**GALLINA.** Da ciò ne verrebbe per conseguenza che la strada renderebbe meno: ma non sta in ciò la questione.

**PALEOCAPA, ministro senza portafoglio.** E da ciò ho tratto la conseguenza che non conviene aumentare...

**GALLINA.** L'osservazione che io faccio è di fatto, e la desumo dai pareri espressi dagli uomini dell'arte e della scienza i più competenti in questa materia sia al di là delle Alpi, sia al di là dell'Appennino, ed in Francia principalmente, che cioè quella linea non potrà trovare concessionari, ed eseguirsi senza una guarentigia di 40 o 50,000 lire di prodotto per chilometro.

Epperò sulle basi attuali la possibilità della costruzione di codesta ferrovia rimarrà nello stato di pura illusione; ma, lo ripeto, trovo inutile di entrare per ora in una discussione di questa natura. Più di tutto poi giudico non solamente inopportuno, ma contrario ad ogni principio d'introdurre una discussione qualunque relativamente ad un ramo laterale o secondario di questa strada, per cui un'altra parte del Parlamento è già investita di un progetto di legge, il quale, se non può ora essere discusso, lo sarà in un tempo non lontano; epperò fino a tanto che la Camera dei deputati non ha pronunziato il suo voto, non può nè deve il Senato intraprendere una discussione, la quale, ben lungi dal condurre ad un utile risultato, non può giovare fuorchè a continuare quelle illusioni che dalla realtà delle cose saranno distrutte.

Io credo per conseguenza che il Senato premuroso di porre termine alla Sessione di quest'anno, la quale è già molto prolungata, farebbe molto meglio a continuare la discussione di ciò che gli rimane a deliberare, anzi che perdersi in una discussione che dichiaro assolutamente irregolare ed inopportuna.

**PRESIDENTE.** Il senatore Doria non ha fatto una proposta formale...

**DORIA.** Non ho fatto altro che un eccitamento al Ministero, e particolarmente al ministro dei lavori pubblici, perchè il progetto della ferrovia in discorso non venga dal Governo dimenticato, e vi si dia incoraggiamento per quanto è possibile, avuto riguardo all'attuale crisi ed alle strette finanziarie.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1859.**

**CIBRARIO, segretario,** prosegue la lettura delle categorie del bilancio del Ministero dei lavori pubblici (Vedi vol. *Documenti*, pag. 830), le quali sono adottate.

(Leggonsi quindi dal segretario Cibrario e dal segretario Quarelli le categorie del bilancio passivo del Ministero dell'interno (Vedi vol. *Documenti*, pag. 826), e quelle del bilancio del Ministero della guerra (Vedi vol. *Documenti*, pag. 835), le quali poste ai voti sono dal Senato approvate.)

**MARIONI, segretario,** dà per ultimo lettura delle categorie del bilancio del Ministero della marina (Vedi vol. *Documenti*, pag. 840) sino alla categoria 19, *Stabilimenti di pena — Bagni marittimi...*)

**DORIA.** (*Interrompendo*) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Doria.

**DORIA.** Dirò brevi parole per pregare l'onorevole ministro della guerra a trovare modo di dividere il gran numero dei forzati che vi sono nel bagno di Genova.

Questi forzati ascendono ad 800 circa in Genova e 800 alla Foce. Disgraziatamente da qualche tempo succedono continui tumulti in quel recinto di pena; la popolazione è inquieta e particolarmente i quartieri che l'avvicinano.

Nella circostanza degli ultimi disordini avvenuti in quel bagno io mi trovavo a Torino, ma recatomi a Genova per alcuni giorni, ho sentito particolarmente dagli abitanti del quartiere di Prè che tutte quelle famiglie sono state in somma apprensione.

Io quindi sarei a pregare l'onorevole ministro della marina di vedere se fosse il caso di trasportarli in un'altra località più sicura fuori di Genova; od almeno di dividerli. Mi dirigo anche all'onorevole ministro delle finanze, onde avvisi alla relativa spesa. Certo io sono contrario alle spese che non sono di estrema necessità, ma per quelle che sono necessarie diverrebbe una vera mancanza il non provvedervi.

Giorni sono mi dissi oralmente all'onorevole presidente del Consiglio al quale mi raccomandai di vedere se vi fosse modo di poterli alloggiare in certe località che sono vicine a Genova acciò non vi fosse un concentramento così grande di forzati nella darsena.

Ben vede il Senato che 800 individui di quella natura danno giustamente a temere; ed accennerò, come dicevami lo stesso direttore del bagno, esistervene una sessantina che sono peggiori delle bestie feroci (*Sensazione*), e se disgraziatamente succedesse il caso, che o per insubordinazione o per altro motivo costoro venissero a ribellarsi, ancorchè in parte soltanto, ognuno comprende quali disastri potrebbero nascere nella città di Genova.

Quindi, io ripeto, mi raccomando alla giustizia e benevolenza del Ministero per la mia città nativa.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1858

**LA MARCONA, ministro della guerra e marina.** Non vi è dubbio che l'agglomerazione dei forzati in Genova è un grande imbarazzo, ma il rimediarsi non è così facile. Tutti sanno quante sono le difficoltà d'ogni genere che si rapportano ai reclusi d'ogni sorta, trattandosi non già solo di trovare un luogo per metterveli, ma richiedendosi una grandissima spesa per poterli alloggiare e utilizzare: si chiamano lavori forzati precisamente perchè bisogna fare lavorare i reclusi. Io capisco benissimo la premura dell'onorevole Doria di relegare i forzati che sono a Genova in qualche altro sito; ma il Governo deve pensare a tutto indistintamente, e ripeto, deve pensare non solo a collocarli in luogo sicuro, ma deve assolutamente pensare a utilizzarli.

Ora supponiamo anche che in un sito che possa venire indicato dal senatore Doria si possano convenientemente collocare, ci vorrà poi una forza per contenerli.

Ora nella città di Genova vi sono già i due dati principali, cioè v'è modo a poterli utilizzare perchè fanno dei lavori difficili e proficui molto al Governo, e vi è grandissima forza per poterli contenere; e ciò è tanto vero che avendo i reclusi fatto ultimamente un tumulto, questo venne represso immediatamente colle sole forze che vi erano nella darsena stessa.

Supponiamo pure che il tumulto fosse stato considerevole; si capisce che colla divisione militare che trovasi in Genova vi era nulla sicuramente da temere; e quelli che credettero che i forzati potessero irrompere addirittura nella città di Genova e impadronirsene, hanno di molto esagerati i pericoli che si correvano. D'altronde poi, a proposito di questi timori, io sono intimamente persuaso che i reclusi colla lezione severa che hanno avuto (severa, ripeto, ma ben meritata) e colle ricompense che vennero già date a quelli che si sono ben condotti, io sono persuaso, dico, che tali inconvenienti non abbiano più a succedere, almeno per molto tempo.

Ciò però non vuol dire che il Governo non pensi seriamente al modo di migliorare la cosa, non dico a migliorare le condizioni dei forzati perchè questi stanno assai bene, nè sono più tenuti come si tenevano altra volta. Direi quasi quasi che sono troppo ben tenuti, particolarmente quelli che trovansi al bagno di San Bartolomeo in Sardegna, come ne possono fare larga testimonianza tutti quelli che lo hanno visitato.

Non vi ha dubbio che se si potesse trasportare una gran quantità di forzati da Genova in un altro stabilimento consimile sarebbe una cosa convenientissima, ma ci vogliono gran danari, ci vuole una spesa cospicua, oltre alla difficoltà di trovare un altro luogo per utilizzarli. Ad ogni modo si rassicuri l'onorevole Doria che ho fondata speranza per credere che gli inconvenienti avvenuti non saranno più per succedere e che il Governo farà studi su tale riguardo.

**MARIONI, segretario,** legge le successive categorie del bilancio del Ministero della marina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 819.)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le categorie del bilancio della marina nel loro complesso.

(Sono approvate.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL CONTO AMMINISTRATIVO DEI PROVENTI E DELLE SPESE DELL'ESERCIZIO 1854.**

**PRESIDENTE.** Vi è ancora all'ordine del giorno il progetto di legge concernente l'approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 338 e 395), che ho l'onore di leggere. (Vedi *infra*)

Il Senato vorrà dispensarmi dal dare lettura dei quadri annessi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 391.)

Non chiedendosi la parola, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

**TITOLO I. — Proventi.**

« Art. 1. I proventi ordinari e straordinari dell'esercizio 1854 sono stabiliti, quali risultano dal conto generale dell'amministrazione delle finanze in data 18 gennaio 1857, nella somma di . . . . . L. 179,083,611 58

Ciò:	ORDINARI	STRAORDINARI
Proventi dell'anno 1854, comprese lire 33,647,213 92		
avute dall'alienazione di lire 3,200,000 di rendita . . . . .	L. 118,447,832 68	41,768,977 89
Proventi degli anni precedenti . . . . . »	5,550,201 22	13,316,629 77
	L. 123,998,033 90	55,085,607 66

(È approvato.)

« Art. 2. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio suddetto sono accertate in . . . . . L. 161,512,658 95

Ciò:	ORDINARIE	STRAORDINARIE
Dai proventi dell'anno 1854 . . . . .	L. 116,775,015 92	33,065,190 66
Dai proventi degli anni precedenti. . . . . »	1,587,377 27	10,085,076 10
	L. 118,362,892 19	43,150,266 76

Cosicchè i proventi restanti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio, ripresi nel conto dell'esercizio 1855, rilevano a . . . . . L. 17,570,982 61

**SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857-58**

Ciò:

	ORDINARI	STRAORDINARI
Dai proventi dell'anno 1854 . . . . . L.	1,672,816,76	8,703,787 23
Proventi degli anni precedenti . . . . . »	3,962,824 95	3,231,553 67
	<hr/>	<hr/>
L.	5,635,641 71	11,935,840 90

(È approvato.)

**TITOLO II. — Spese.**

« Art. 3. L'ammontare delle spese ordinarie e di quelle straordinarie state autorizzate per leggi, sia per il servizio dell'anno 1854, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito, in conformità delle tabelle *A, B, C* annesse al presente e del sovra citato resoconto del ministro delle finanze a L. 196,798,964 06

(È approvato.)

« Art. 4. Le spese ordinarie e le straordinarie dell'esercizio 1854, risultanti dal detto conto, sono stabilite nella somma di . . . . . L. 192,348,315 57

Ciò:

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio ed accertati, come appare dalle tabelle <i>D, E</i> , in . . . . . L.	144,778,554 75
Per pagamenti rimasti a fare al chiudimento dell'esercizio suddetto, che rilevano (Vedi tabelle <i>F, G, H</i> ) a . . . . . »	47,569,760 82
	<hr/>
L.	192,348,315 57

(È approvato.)

« Art. 5. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate che non risultano effettuate al chiudimento dell'esercizio 1854 e non comprese nei seguenti articoli 6, 7 e 8, rilevanti a . . . . . L. 4,450,648 49

Ciò:

Spese relative all'anno 1854 . . . . . L.	3,550,515 42
Spese degli anni precedenti . . . . . »	900,133 07
	<hr/>
L.	4,450,648 49

Le quali cifre d'esercizio pareggiano le suddette autorizzazioni, cioè . . . . . L. 196,798,964 06

(È approvato.)

« Art. 6. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1854, rilevanti, come dalla tabella *F*, a lire 568,757 81, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge 23 marzo 1853.

(È approvato.)

« Art. 7. Le somme per spese in corso d'esecuzione dell'esercizio 1854, trasportate all'esercizio 1855, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabilite (Vedi tabella *H*) in L. 39,404,080 32

(È approvato.)

« Art. 8. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1854 per spese straordinarie eseguibili in più anni, state trasportate all'esercizio 1855, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in . . . . . L. 7,596,922 69

(È approvato.)

« Art. 9. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1853, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1854, sono accertati in . . . . . L. 823,732 93

Ciò:

Mandati pagati nell'anno 1854 . . . . . L.	543,366 23
Mandati restanti a pagare al 1° gennaio 1855 . . . . . »	280,366 70
	<hr/>
L.	823,732 93

(È approvato.)

**TORNATA DEL 9 LUGLIO 1858**

**TITOLO III. — Passività diverse.**

« Art. 10. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1° gennaio 1855, è accertato nella somma di . . . . . L. 32,344,291 69

(È approvato.)

« Art. 11. L'importo del debito galleggiante dello Stato, in Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1854, risulta della somma di . . . . . L. 1,819,282 »

(È approvato.)

**TITOLO IV. — Situazione finanziaria.**

« Art. 12. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1854 rimane stabilita come segue :

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1854 . . . . . L.	16,212,989 95	»
Debiti diversi di contabili trapassati sui sommari demaniali di quarta categoria . . . . . »	188,727 90	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1854, comprese lire 2557 86 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria . . »	17,570,982 61	»
Somme per spese in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1854, trasportate all'esercizio 1855 (articolo 42 della legge 23 marzo 1853). . . »	»	39,404,080 32
Somme per spese straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1855 (articolo 43 della suddetta legge). . . . . »	»	7,596,923 69
Mandati restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1854 . . . . . »	»	849,124 51
Cioè :		
Mandati dell'esercizio 1854 . . . . . L. 568,757 81		
Mandati degli esercizi 1855 e retro . . . . . » 290,366 70		
	<u>L. 849,124 51</u>	
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1854 . . . . . L.	»	8,148,828 21
	<u>L. 33,972,700 46</u>	<u>55,998,955 73</u>
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1854 . . . . . L.		<u>22,026,255 27</u>

(È approvato.)

**TITOLO V. — Disposizioni d'ordine.**

« Art. 13. Le disposizioni emanate dal Governo anteriormente alla legge del 23 marzo 1853 e altre vigenti per la costruzione, l'esercizio e la contabilità di ogni maniera delle strade ferrate, rimangono abrogate a far tempo dall'esercizio del 1859, in quanto non sono conformi al prescritto di detta legge. »

(È approvato.)

« Art. 14. Sono colla presente convalidati gli annullamenti di credito dello Stato verso i militari che fecero le campagne degli anni 1848 e 1849, quali vennero ordinati cogli atti del ministro di guerra delli 14 aprile e 28 agosto 1854. »

(È approvato.)

**PRESIDENTE.** Prima che si proceda allo squittinio segreto sopra questo progetto, domanderò al Senato se mantiene l'ordine del giorno che si era proposto ieri, secondo il quale verrebbero in discussione domani due leggi, alle quali si riferisce la relazione che è stata oggi distribuita, non che gli articoli del progetto del bilancio generale passivo pel 1859; nel qual caso io preghe-  
rei il Senato di volere fare un atto insolito e di entrare in seduta alle 2 e non più tardi.

**DI MONTEMEOLE.** Siccome l'ora non è ancora tarda,

mi pare che vi sarebbe tempo ancora di votare la legge del bilancio.

**PRESIDENTE.** Se il Senato si rimette al presidente, senza fare confidenza altrimenti, io crederci di rimandare la votazione a domani. Se però si insiste...

*Alcune voci.* Noi siamo in numero!

**PRESIDENTE.** Il presidente non ha detto che il Senato non sia in numero; il presidente vorrebbe che si fosse in numero anche domani. Il suo segreto è tutto in queste parole. Se si fa proposta che si discutano oggi

gli articoli del progetto del bilancio passivo 1859 il presidente non ha diritto e molto meno l'impegno di ritardare.

Se è mantenuto l'ordine del giorno, quale io l'aveva annunziato ieri e pel quale oggi rinnovava l'invito, insisterei e spererei che il Senato volesse radunarsi alle 2 domani.

Non essendovi osservazioni in contrario, si procederà all'appello nominale.

QUARELLI, *segretario*, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . . 49

Voti favorevoli . . . . . 41

Voti contrari . . . . . 8

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

# TORNATA DEL 10 LUGLIO 1858

-96-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1859 — Adozione dei singoli articoli e dell'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie unite al progetto — Discussione dei progetti per ampliamento del canale demaniale di Cigliano e per acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli — Discorso del ministro delle finanze a sostegno del progetto — Risposta del senatore Farina, relatore — Discorso del presidente del Consiglio a confutazione delle osservazioni del relatore Farina — Dichiarazione del senatore Di Montezemolo — Spiegazioni del ministro delle finanze — Nuove osservazioni del senatore Farina — Schiarimenti del senatore Plessa — Chiusura della discussione generale — Rigetto della sospensione proposta dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli — Dichiarazione dei senatori Casati, Lasari e Sclopis — votazione e approvazione dei due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Sono presenti tutti i ministri.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO PER L'ESERCIZIO 1859.**

**PRESIDENTE.** Darò lettura del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato, non che dell'unito elenco delle spese d'ordine, ed obbligatorie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 810.)

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli:

« Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1859 è approvato nella complessiva somma di lire cento cinquanta milioni, trecento quattordici mila, novecento ottanta, centesimi cinquantaquattro, cioè:

« Spese ordinarie . . . . .	L. 144,754,292 06
Id. straordinarie . . . . . »	5,560,688 48
Totale . . . . .	<u>L. 150,314,980 54</u>

ripartite fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 2. I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie descritte nell'elenco unito alla presente legge possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

« Tali maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per decreti regi sulla relazione del ministro delle finanze.

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al

Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio 1859. »

(È approvato.)

« Art. 3. Unitamente al bilancio del 1860 dovrà presentarsi al Parlamento un quadro particolareggiato di tutte le spese fatte dalla società della ferrovia *Vittorio Emanuele* sino alla fine dell'anno 1858, sulle quali, a tenore dell'articolo 79 della convenzione approvata colla legge 17 agosto 1857, è garantito dallo Stato l'interesse del 4 1/2 per cento.

« All'atto della presentazione dei successivi bilanci sarà egualmente unito il conto delle spese sostenute nell'anno antecedente. »

(È approvato.)

« Art. 4. In avvenire il fondo destinato al pagamento del debito vitalizio da accertarsi nei ventisette mesi decorrenti dalla formazione del bilancio alla fine dell'anno cui il bilancio si riferisce sarà ripartito preventivamente fra i diversi Ministeri, e le rispettive quote saranno stanziare in tante distinte categorie del bilancio delle finanze. Non potranno concedersi nuove pensioni in eccedenza del fondo rispettivamente assegnato a ciascun Ministero, non ostante qualunque diritto in contrario, cui per tale uopo viene derogato.

« Questa limitazione è applicata anche all'esercizio 1859; pel quale la ripartizione in tante categorie quanti sono i Ministeri, della somma stanziata alla categoria 25 del bilancio passivo delle finanze, si farà mediante decreto regio da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge. »

(È approvato.)

Metterò ai voti ancora il complesso dell'elenco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 810.)

Chi lo approva sorge.

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	54
Maggioranza . . . . .	28
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	11

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: AMPLIAZIONE DEL CANALE DI CIGLIANO; ACQUISTO DI RAGIONI D'ACQUA NELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI.**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno porterebbe la discussione dei progetti di legge per l'ampliamento del canale di Cigliano, e per l'acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 999, 1005, 1014 e 1143.)

Do lettura del primo. (*Vedi infra*)

Avrà presente il Senato come l'ufficio centrale concludesse col proporre la sospensione delle deliberazioni su questo progetto di legge. Quindi questa questione stessa potrà essere trattata nella discussione generale, che dichiaro aperta.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Quando in una delle passate sedute io, volgendomi al Senato, lo pregava di volere intraprendere la discussione dei due progetti di legge che sono ora all'ordine del giorno prima di porre termine ai suoi lavori, era spinto a fare questa preghiera da un'intima convinzione che i progetti di legge di cui si tratta sieno evidentemente vantaggiosi, tanto alle finanze dello Stato, quanto agli interessi di alcune provincie, e quindi anche all'interesse generale dell'agricoltura.

La Giunta incaricata di esaminare questo progetto pare che non partecipi dello stesso avviso, o creda almeno che le proposte fatte dal Ministero non sieno ancora corredate da sufficienti lumi e dati per dimostrarne la convenienza ed utilità; cosicchè, dopo avere accennato alle diverse ragioni che, a suo dire, provano non esistere ancora questi dati, finisce col concludere invitando il Senato a soprassedere dall'approvazione di questi progetti di legge fintantochè, in occasione più propizia, non abbia il Senato campo di esaminare meglio e approfondire le questioni che sono annesse ai medesimi.

Io credo invece che i documenti presentati dal Governo alla Giunta della Camera dei deputati, i quali vennero poi trasmessi anche a quella del Senato, potessero essere sufficienti per dimostrare la convenienza delle opere che noi vi domandiamo di compiere con questi due progetti di legge; e se, non ostante la presentazione di tali documenti, alcun dubbio vi fosse rimasto, l'amministrazione delle finanze si sa-

rebbe trovata in grado, qualora fosse stata invitata di intervenire nel seno della Giunta, di dare quelle ulteriori spiegazioni, le quali probabilmente avrebbero potuto capacitarla la Giunta medesima; od almeno se le spiegazioni non riuscivano a tanto, avrebbe senza dubbio avuto maggior ragione la Giunta di concludere per la sospensione.

Giacchè non ebbi quest'onore di essere invitato nel seno dell'ufficio centrale, procurerò di risolvere ora i dubbi che la Giunta addusse nella sua relazione. Avanti tutto osserverò che sino dal 1842 fu iniziato il progetto di introdurre una maggior quantità d'acqua nel canale di Cigliano, per poterne somministrare una copia, se non sufficiente, almeno assai più abbondante dell'attuale, all'agro della Lomellina; così che non si può dire che il progetto sia stato fatto con precipitazione e senza maturo studio.

Mediante il medesimo e con una spesa la quale, secondo i calcoli fatti dalle persone tecniche, non eccederebbe 1,800,000 lire si farebbero introdurre non meno di 400 moduli d'acqua in uno dei canali demaniali, conosciuto sotto il nome di canale di Cigliano; e quindi mediante la sua continuazione nel torrente dell'Elvo, ed in quello detto Cervo, emettere tutte quelle acque nella Sozia, e poi per mezzo del canale di Sartirana introdurre nell'agro lomellino, dove andrebbero a fecondare non meno di dieci a dodici mila ettari, che attualmente non hanno acqua per potere fare una coltura, la quale dia un profitto considerevole; che anzi parecchie di quelle terre, per la natura loro particolare, senza soccorso dell'acqua, rimangono affatto sterili. Inoltre potrebbe somministrare una copia d'acqua sufficiente a parecchie altre migliaia di ettari i quali, quantunque godano già del beneficio dell'acqua, non ne hanno a sufficienza per assicurare la coltura, propria di quelle provincie.

Dunque, signori, mediante questa spesa di un milione e ottocento mila lire per il dilattamento del canale di Cigliano, e quindi mediante l'acquisto delle ragioni d'acqua dal conte di Casanova, onde ottenere libero il decorso di quest'acqua medesima nei torrenti dell'Elvo e Cervo, noi otterremo questo risultato eminentemente utile per una parte considerevole dell'agro lomellino. Cosicchè aggiungendo la spesa che si richiederebbe per l'acquisto di quelle ragioni d'acqua che è calcolata in 740,000 lire alla spesa per il dilattamento del canale di Cigliano in 1,800,000 lire si avrebbe, mediante una spesa totale di 2,540,000, il mezzo di portare nell'agro lomellino non meno di 360 moduli d'acqua, dedotti già quelli i quali si disperderebbero lungo via per infiltrazione e per evaporazione; cosicchè calcolando il valore di tali acque secondo il prezzo corrente in quella provincia, che è non minore di 1500 lire, ben vede il Senato che le finanze potrebbero ricavarlo da questa operazione circa 550,000 lire di prodotto, qualora però tutta l'acqua, che si condurrebbe in Lomellina, potesse essere utilizzata.

Ma siccome non basterebbe il canale di Sartirana per

potere smerciare tutti i 360 moduli di acqua che vi verrebbero introdotti e sarebbero quindi necessarie altre difrazioni le quali, per ora, non sono contemplate nel progetto, né conseguita, che nello stato attuale delle cose, limitando le opere unicamente a quelle che ho accennate, si potrebbero smaltire non più di 200 moduli d'acqua, e per conseguenza ottenere un reddito tuttavia di 300,000, dalle quali dedotte le spese d'amministrazione e quelle di manutenzione, è certo che il prodotto netto che cadrebbe nelle casse dell'erario dall'eseguimento di queste opere non risulterebbe inferiore a lire 260,000.

Ora la spesa per cui vi ho richiesta l'autorizzazione non ammonterebbe che a 2,540,000, e quindi voi bene vedete, o signori, che l'interesse che si ricaverebbe da questo capitale sarebbe superiore al 10 per cento. Dunque mi pare, che se i fatti che vi ho esposti, se i calcoli determinati con maturo consiglio da persone dell'arte sono esatti, come non ne posso dubitare, l'operazione per sé, considerata unicamente sotto il rapporto del vantaggio che arreca all'erario, sarebbe evidentemente utilissima.

A questo vantaggio dell'erario si debbe aggiungere il vantaggio segnalato che ricaverebbe quella superficie estesa di terreno, che godrebbe di questa irrigazione, non che il maggior valore che essa acquisterebbe, e la maggior massa di prodotti, i quali certamente riuscirebbero anche a beneficio generale dello Stato.

Quindi mi pare che non possa essere in massima contestata in nessun modo l'utilità delle opere che vi chiediamo del dilatamento del canale di Cigliano; e neppure quella dell'acquisto delle ragioni d'acqua site nel Biellese e nel Vercellese del conte di Casanova onde acquistare la libertà assoluta del passaggio dell'acqua nel torrente dell'Elvo.

Queste sono le considerazioni principali che indussero il Ministero a studiare e quindi a proporre al Parlamento i due progetti di legge sui quali siete chiamati a deliberare.

Ora vediamo quali siano i dubbi e le difficoltà che si oppongono a queste ragioni, a queste considerazioni del Ministero. Avantitutto la Giunta suppone che la spesa che noi vi chiediamo non si limiti soltanto a quella da noi esposta in 2,540,000 lire, ma la fa ascendere a 4,540,000 lire.

Io credo che la Giunta ha voluto comprendere in questa somma non solamente la spesa richiesta per il dilatamento del canale di Cigliano, e quella per l'acquisto delle ragioni d'acqua dal conte di Casanova, ma anche i canali secondari, che bisognerebbe ancora scavare per potere utilizzare tutti i 360 moduli d'acqua i quali si condurrebbero nell'agro lomellino.

Ora invece il Ministero ha dichiarato che in quanto a questi canali i quali saranno certamente necessari per potere smaltire tutta l'acqua che verrebbe introdotta nel canale di Sartirana, non debbano essere, almeno per ora, eseguiti dal Governo; che essi potranno facilmente essere intrapresi dai privati e dai comuni

delle località, e che né il Governo né il Parlamento sono vincolati a farli, limitandosi unicamente alla spesa che noi ora vi chiediamo.

È ben vero che qualora si eseguiscono anche i canali secondari, onde utilizzare tutti i 360 moduli d'acqua, il Governo verrebbe a ricavare un altro beneficio, cioè un maggior interesse del capitale che spenderebbe per fare questi canali secondari, e quindi anche l'agro della Lomellina fruirebbe, per un'estensione maggiore, del beneficio dell'irrigazione; ma, ritorno a dire, l'operazione dei canali secondari da farsi non è vincolata strettamente con quella che noi ora vi domandiamo, in guisa che possano essere impegnati il Governo ed il Parlamento ad eseguirla quando che venga accolta quella che è proposta nei due progetti di legge.

Ritenga il Senato che limitandosi anche sotto all'opera e alla spesa che noi gli chiediamo, l'interesse che il Governo ricaverebbe dai capitali impiegati non sarebbe inferiore al 10 per cento, e si potrebbero irrigare da 10 a 12 mila ettari di più dell'agro lomellino, oltre di assicurare anche per maggiore spazio di tempo, per tutta la stagione estiva, l'acqua necessaria ad altre regioni della Lomellina, e quelle particolarmente che si trovano situate inferiormente al canale di Sartirana.

Dunque non è pure esatto il dire che la spesa che ora si richiederebbe per l'eseguimento di quest'opera salga a 4,540,000 lire; essa non sale che a 2,540,000. Per compiere la somma di 4,540,000 lire si richiederebbe la costruzione dei canali secondari, i quali il Governo (ripeto ancora) non si impegna in nessun modo di eseguire, e che probabilmente saranno oggetto dei privati e dei comuni, perchè sarà loro massimo interesse di usufruttare tutta l'acqua che verrà condotta nell'agro lomellino.

La seconda difficoltà che si oppone dalla Giunta, si è che, non ostante l'acquisto delle ragioni d'acqua dal conte di Casanova, ossia dei diritti che ha di derivazione d'acqua a bocca libera, questo torrente non rimarrà pianamente libero in modo che nessun altro utente non abbia diritto ad estrarne.

Questa osservazione io credo che sia più gratuita che fondata sui fatti. È ben naturale che l'amministrazione delle finanze in un'opera di tanto momento dovesse assicurarsi, che acquistate le ragioni d'acqua di alcuni utenti, potesse disporre con piena libertà di questo veicolo naturale, onde le maggiori acque che verrebbero introdotte nell'Elvo, mediante il dilatamento del canale di Cigliano, non vengano poi sottratte senza che il Governo ne possa ricavare utile alcuno da quei proprietari, che per avventura avessero ancora una facoltà di derivare acqua da questo torrente.

L'amministrazione può accertare il Senato che non vi è più alcuno che abbia diritto di estrarre acqua dall'Elvo, dal Cervo, e dalla Sesia. Di più, tra l'immissione dell'acqua nell'Elvo, e l'imboccatura del canale di Sartirana, non vi è più nessuno che abbia diritto ad estrarre acqua a bocca libera, ad eccezione di quelli che vennero indicati nella relazione, cioè a dire del conte

di Casanova, i cui diritti si acquisterebbero, e del conte di Quinto, col quale si è già fatta una convenzione, e già esiste un progetto di legge in proposito. Questa convenzione mentre mette il Governo in libero possesso dei diritti che il conte di Quinto può avere per la derivazione dell'acqua dall'Elvo, non impone allo Stato alcun peso pecuniario, ed essa, come si può leggere nel progetto che è stato presentato, consiste nel dare in compenso al conte di Quinto per le sue ragioni dieci moduli d'acqua, dimodochè anche egli verrebbe affatto compensato dei suoi diritti di estrazione dal torrente Elvo, e per conseguenza le ragioni che a lui competono sarebbero acquistate dal Governo.

Un terzo utente esiste ancora, e questo si è l'ospizio dei poveri di Vercelli. Ma questo ospizio non possiede il diritto che di irrigare una tenuta di 105 o 110 giornate, cosicchè la quantità d'acqua che gli abbisogna può tutto al più essere d'un modulo, e quando si volesse abbondare, onde acquistare anche queste ragioni, si potrebbe accordare un modulo o mezzo, o suppongasi anche per avventura due moduli, e quindi con quest'ultima convenzione, la quale si farebbe anche mediante un corrispettivo d'acqua, rimarrebbe affatto libero il transito dell'acqua, che verrebbe derivata in maggior copia dalla Dora Baltea, per immettere nell'Elvo, nel Cervo, nella Sesia, e nessun altro avrebbe più il diritto di estrarre a bocca libera acqua da questi torrenti; per modo che tutta l'acqua che passerebbe in essi sarebbe distribuita a bocca tassata, e secondo quelle convenzioni che il Governo farebbe cogli utenti.

Io credo che questi gravi dubbi sarebbero facilissimamente stati dissipati dall'amministrazione, quando essa avesse avuto la ventura, come dissi, di essere onorata dell'invito della Giunta medesima di intervenire nel di lei seno in alcuna delle sue sedute. Neppure è esatto il dire che qualora venga introdotta una copia maggiore d'acqua nel canale di Cigliano, coloro i quali hanno il diritto di estrarne possano svvantaggiarsi di questa maggior copia. Questo sarebbe...

**FABRINA.** (*Interrompendo*) Scusi, è nel roggione di Sartirana...

**LARNA,** ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. È la stessa cosa, sia nel roggione di Sartirana, che in quello di Cigliano. Io credo che l'acqua si distribuisce tutta a bocca tassata, e che non vi è bocca libera per nessuno; di modo che non può temersi il pericolo che, accrescendosi la mole dell'acqua, venga in ragione dell'aumento estratta dai singoli utenti una quantità maggiore di quella che loro compete su questi canali.

Si osservò inoltre che non è ancora abbastanza ben accertata la convenienza di servirsi di questi mezzi per condurre una maggiore quantità d'acqua nell'agro lomellino; che per avventura si potrebbero sostituire ai mezzi proposti dal Governo altre opere più vantaggiose, e si parlò, per esempio, dell'escavazione di un nuovo canale, il quale conducesse direttamente quest'acqua nella Sesia, e quindi dalla Sesia nell'agro lomellino,

ovvero di servirsi di alcuno dei canali già esistenti, come, ad esempio, del naviglio d'Ivrea.

In questo secondo caso occorrerebbe pure d'ingrandire il canale di Cigliano fino all'intersecazione col canale d'Ivrea, e quindi cominciare a sopportare la spesa di lire 1,800,000 che noi vi domandiamo per fare questo stesso ingrandimento; e quindi versare questa acqua nel canale d'Ivrea, e per mezzo del canale d'Ivrea gettarla ancora nella Sesia, e infine nel canale di Sartirana.

Ma per ciò fare bisogna ingrandire il canale d'Ivrea, perchè questo canale non è suscettivo di condurre tanta mole d'acqua, cioè da settecento ad ottocento moduli di acqua. Ora la lunghezza del medesimo dal punto d'intersecazione col canale di Cigliano alla Sesia non è minore di ventisette chilometri, per conseguenza ben vedete, o signori, che la spesa che si richiederebbe sarebbe assai maggiore di quella che noi vi domandiamo per liberare il torrente Elvo dalle servitù che sono a beneficio del conte di Casanova. È assai maggiore, dico, perchè oltre al richiedere almeno la spesa di 1,800,000 lire che noi vi domandiamo pel canale di Cigliano, ne occorrerebbe un'altra almeno eguale; perchè, siccome esiste lungo questo canale una grande quantità di edifici, come, per esempio, piste di riso, e mulini, i quali particolarmente devono funzionare tutto l'anno, ove venisse sospeso l'esercizio dei medesimi per prosciugare il canale, bisognerebbe corrispondere altrettante indennità ai singoli proprietari.

Inoltre esistono molti edifici idraulici e ponti, i quali bisognerebbe tutti dilatare in proporzione del dilatamento che si farebbe del canale (i quali edifici come pure gli opifici non esistono, od almeno in una proporzione assai minore, lungo il canale di Cigliano); quindi alle spese strettamente necessarie per il dilatamento, bisognerebbe anche aggiungere quelle dell'ingrandimento delle opere che esistono sopra questo lungo tratto del canale di Ivrea.

Dirò di più, che è presso che impossibile, secondo le informazioni prese da persone peritissime, che si possa tenere lungo tempo asciutto il canale d'Ivrea; tutt'al più si potrebbe mantenere asciutto un mese o due mesi, ma non di più, giacchè tutti gli usi a cui serve quest'acqua devono essere, si può dire, perenni, nè vi è altro canale il quale possa servire, dirò, provvisoriamente di supplimento al canale d'Ivrea; laddove ciò si può fare con facilità particolarmente nella parte inferiore del canale di Cigliano, perchè si può fino ad un certo punto fare uso del canale stesso d'Ivrea per condurre provvisoriamente le acque necessarie, le quali spettano di diritto ai privati.

Dunque l'idea di volere supplire alla condotta di quest'acqua del canale di Cigliano, col mezzo dell'ingrandimento del canale di Ivrea è una idea che non può reggere, è un progetto il quale a fronte di quello che vi presentiamo non può sussistere, giacchè sarebbe da una parte presso che impossibile ad eseguirsi, e dall'altra costerebbe più del doppio del primo.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1853

Si parla anche del progetto di un canale nuovo, cioè di prescindere dal canale d'Ivrea e dai torrenti dell'Elvo e del Cervo, e di fare un canale il quale conduca direttamente le acque nella Sesia. Ma a tal riguardo debbo pur dire che la costruzione di questo canale nuovo costerebbe molto di più ancora dell'acquisto che noi vi domandiamo delle ragioni d'acqua del conte di Casanova e del conte di Quinto. È evidente che dovendo fare un canale il quale non sarà minore di venticinque a trenta chilometri non potrà costare meno di due milioni, mentre noi vi domandiamo di acquistare le ragioni d'acqua del conte Casanova, e del conte di Quinto con una spesa di circa 750 a 760,000 lire, compreso anche il valore delle acque che si cederebbero al conte di Quinto.

Dunque vede il Senato che nè l'uno nè l'altro dei progetti a cui si fa allusione dalla Giunta possono sopportare il confronto, riguardo all'utilità ed alla minore spesa, di quello che noi vi proponiamo.

In terzo luogo si parla di un progetto più grandioso, di quello cioè di una derivazione diretta dal Po, di un canale sotto Crescentino, e quindi di condurre pure l'acqua nella Sesia, e dalla Sesia poi con un canale particolare condurla nell'agro lomellino, ovvero immeterla anche nel canale di Sartirana. Quest'opera è calcolata a otto milioni e mezzo circa.

Ora io domando, quando la Giunta riconosce, e a ragione, che il Governo non deve gettarsi in spese troppo ingenti, stante le condizioni non guari prospere delle finanze, se convenga sostituire attualmente un progetto che costa otto milioni e mezzo ad un altro, il quale costa solo due milioni e mezzo? E poi non è neppure esatto il credere che mediante questo canale si otterrebbero maggiori benefizi per l'agro lomellino, giacchè questo canale finirebbe sempre per sboccare inferiormente in quello di Cigliano.

E certo che qualora in tempi più floridi il Governo o società private volessero fare fruire una parte maggiore sia della provincia di Lomellina, sia del Novarese, delle acque che in ora vi proponiamo d'introdurre nel canale di Cigliano e quindi nell'Elvo, lo potrebbero fare e assai con maggior profitto per quelle provincie di quello che si potrebbe ottenere col progetto di derivazione dal Po sotto Crescentino; poichè il punto da cui partirebbe questo canale da costruirsi in congiunzione collo sbocco del canale di Cigliano nell'Elvo, è assai più superiore a quello in cui sboccherebbero le acque di derivazione dal Po, cosicchè si potrebbero condurre le acque persino sotto a Novara.

Non pertanto egli è certo che sotto il rapporto della maggiore utilità che si ricaverebbe, non che dell'estensione del maggiore beneficio, sarà sempre più opportuno di fare un canale in continuazione di quello di Cigliano, che attraversi il Cervo e la Sesia, di quello che lo sia derivando delle acque dal Po sotto a Crescentino, le quali, dico, cadrebbero assai inferiormente a quelle del canale di Cigliano.

Dunque non mi pare che nè sotto il rapporto dell'op-

portunità di fare la spesa, nè sotto il rapporto dell'utilità di queste provincie si possa seriamente proporre di sostituire il canale di derivazione dal Po sotto Crescentino a questo che ora noi vi proponiamo.

Certamente si potranno eseguire altri canali assai più considerevoli che derivino l'acqua dal Po e che possano essere quindi vantaggiosi tanto all'agro vercellese, come a quello della Lomellina e del Novarese; ma forse bisognerebbe ricorrere ad altri progetti ed attendere probabilmente tempi migliori onde poterli eseguire. Nello stato attuale delle cose io credo che il progetto praticamente eseguibile e di evidente utilità sia quello che noi vi proponiamo.

Si osservò ancora, fra le varie difficoltà che si fanno, che non è per nulla provato potersi dalla Dora Baltea estrarre tutto il volume di acqua che noi crediamo, giacchè nel contratto stipulato colla società vercellese, mediante la legge del 3 luglio 1853, è detto all'articolo 3, che il volume d'acqua da introdursi nel canale d'Ivrea (quando non manchi nel fiume dispensatore) sarà in complesso di moduli 830; il che apre la via a dubbi sulla possibilità di dare tutta quest'acqua alla società vercellese. La Giunta per questa riserva contenuta nella legge per la convenzione della società vercellese, crede non potere avere fidanza di estrarre ancora questi 449 moduli in più dalla Dora Baltea per tradurli nella parte bassa dell'agro lomellino.

Ma qui la Giunta non ha osservato che quando in quella convenzione si parlava di stagione estiva, non si intendeva di parlare unicamente dei mesi di maggio, giugno, luglio e di agosto, di comprendere cioè la stagione estiva nel significato volgare, ma che si parlava secondo il significato che viene attribuito alla stagione estiva legalmente, e credo come è determinato dal Codice, partendo cioè dall'equinozio di primavera, al 21 marzo; per conseguenza è naturale che il Governo e il Parlamento non potevano impegnarsi a dare tutte queste acque in modo assoluto alla società vercellese, partendo dal 21 di marzo, giacchè le acque della Dora Baltea abbondano appunto quando comincia la liquefazione delle nevi sulle montagne, la quale ha luogo generalmente dalla metà di maggio in seguito.

Dunque non è una illazione giusta quella dedotta dall'ufficio centrale, cioè, perchè il Governo non ha assicurata questa quantità d'acqua alla società vercellese nella stagione estiva, ne consegna che a minore ragione possa assicurare una derivazione maggiore, giacchè queste acque, come dico, non possono esistere nella totalità che si presume dal 21 marzo fino alla metà di maggio o fino al principio di maggio, ma certamente possono esistere in maggio, in giugno e via dicendo, e per conseguenza abbondano nel tempo il quale è più opportuno per l'irrigazione di cui si tratta, giacchè, come il Senato sa, il bisogno dell'irrigazione, particolarmente per l'agro lomellino, si fa sentire dai seminamenti dei risi che accadono nel mese di maggio sino a tutto agosto.

Che si possa estrarre poi dalla Dora Baltea una quan-

tità d'acqua ragguardevole e certamente non inferiore a quella che noi presumiamo di estrarre, ne abbiamo una prova anche nell'esperienza passata, e sono persuaso che un onorevole senatore, già amministratore distinto di questo ramo demaniale, non potrà contestarmi il fatto a cui ora io alludo, ed è che fino dal 1839 sotto la sua direzione veniva fatta una verifica dell'acqua della Dora Baltea e si riconobbe che anche dopo tutte le estrazioni che venivano fatte dai diversi canali, tuttavia questo fiume nel mese di luglio emetteva ancora nel Po per 1800 moduli di acqua, i quali andavano affatto perduti per l'agricoltura; e non si dica che nel 1839 la stagione fosse molto propizia a questo riguardo, chè anzi fu una delle annate di maggiore siccità negli annali di questo secolo.

Dirò di più. Ho anche desunto che nel 1844 si potè trarre dalla Dora Baltea un sussidio assai ragguardevole, un sussidio non inferiore a 60 moduli di acqua a vantaggio del naviglio di Sartirana. Dunque questo prova che non vi è pericolo alcuno che manchi l'acqua, sulla quale noi calcoliamo, nella Dora Baltea per immetterla coi mezzi indicati nell'agro lomellino.

Si osserva ancora che quando tutta questa massa di acqua venga introdotta nell'agro lomellino e nella parte la quale difetta meno d'acqua, non potrà poi essere snaltita ad un prezzo ragguardevole, ad un prezzo tale che compensi le finanze della spesa sopportata.

Qui, o signori, l'argomento addotto dalla Giunta è tutto in senso inverso dell'argomento precedente. Dapprima si temeva che non si trovasse acqua nella Dora; ora si teme l'inondazione della Lomellina per le acque che vi si vogliono introdurre. Comunque ciò sia, io prenderò anche ad esame la difficoltà in modo assoluto, e dirò che non si può avere questo timore, giacchè è ben vero che la parte inferiore della Lomellina, dove sono condotte queste acque, conta degli altri canali, ma esistono canali che non hanno acqua perenne, esistono canali i quali difettano di acqua precisamente quando vi è una tal quale siccità. A meno, credo, di un canale di spettanza del conte De Cardenas, il quale deriva dal Po un'acqua perenne, tutti gli altri difettano d'acqua quando la stagione è alquanto asciutta. Ciò è provato evidentemente da quanto accade appunto in quest'anno.

Voi non ignorate o signori, che una parte considerevole dei raccolti pendenti della Lomellina, sono in pericolo di perdersi; anzi per taluno non avvi più alcuna speranza, appunto perchè si manca di acqua, non ostante che le finanze abbiano usato tutti i mezzi di cui potevano disporre per immettere nel canale di Sartirana tutto il soprappiù d'acqua del canale di Cigliano.

Dunque non si può negare il bisogno che vi è nell'agro lomellino di quest'acqua, come non si può negare che oltre i terreni che vengono attualmente irrigati coi canali esistenti nella parte di Lomellina, ove saranno introdotte le maggiori acque del canale di Cigliano, vi esistono 10 o 12 mila ettari che sono asciutti e che per trovarsi sprovvisti d'acqua possono considerarsi come assolutamente improduttivi. Dunque non vale questa

considerazione che la maggiore introduzione d'acqua possa produrre un deprezzamento nel suo valore, possa far diminuire grandemente il prezzo dell'acqua a danno dei canali demaniali già esistenti.

Ma ammettiamo pure che possa succedere, io la direi quasi una buona ventura! Vale a dire che se da una parte le finanze dovrebbero perdere qualche centinaio di lire per modulo per la vendita di quest'acqua vi guadagnerebbe per altra parte abbondevolmente l'agricoltura di quei paesi. Dunque non è questo un timore il quale debba inquietarci.

Io credo di aver confutato le obiezioni della Giunta contro i due progetti di legge, e se non ho potuto dissipare tutti i dubbi che si sono elevati nel seno della Giunta medesima, io credo almeno di avere persuaso il Senato che questi dubbi non possono avere un fondamento reale in modo da infirmare l'utilità, la convenienza dell'adozione dei due progetti di legge.

Prima di por termine al mio dire osserverò ancora, riguardo al progetto speciale relativo all'acquisto delle ragioni d'acqua del conte di Casanova, che incorse un errore nella relazione per rispetto alle condizioni di questo contratto. Non parlerò di un errore di calcolo di apporto tra le oncie ed i moduli, giacchè è cosa di non grave momento; la differenza sarebbe di quattro oncie; cioè a dire invece che la Commissione suppone che moduli 7 di acqua corrispondano ad oncie 18, risulta che ogni modulo d'acqua non corrisponde che a due oncie, e per conseguenza non si tratterebbe che di 14 oncie.

La differenza tra l'acqua che cede il conte di Casanova e quelle le quali sarebbero concesse nella convenzione, non sarebbe più di 6 ma di due solamente. Questo però, ripeto, è una cosa di poco momento che non frauca la spesa di soffermarvisi, giacchè non saranno quattro oncie d'acqua in più o in meno che potranno rendere buono o cattivo questo contratto.

Ma io trovo che la Commissione ha dato molta importanza a questo vantaggio particolare di poche oncie di più concesse al conte di Casanova e poi non ha tenuto conto alcuno di tutte le ragioni che il conte di Casanova cede allo Stato; non ha tenuto conto cioè delle ragioni del conte di Casanova di estrarre a piacimento le acque dall'Elvo, le quali ragioni sono intieramente cedute al Governo. Eppure questo è il vantaggio principalissimo e lo scopo che si è prefisso il Governo con questo contratto, di avere la libera disposizione del torrente dell'Elvo onde immettere le acque del canale di Cigliano in questo torrente; è cioè quella tal condizione la quale permette al Governo di risparmiare un'altra spesa di un milione almeno e 800,000 lire come si richiederebbe, sia facendo un canale nuovo, sia dilatando il canale d'Ivrea; di modo che la condizione ottenuta dal Governo in compenso dei corrispettivi dati al conte di Casanova, che è quella di lasciare al Governo medesimo la libera disponibilità del torrente Elvo è la principale, ed è quella della quale la Commissione si è fatto poco caso.

Inoltre si osserva che il corrispettivo dato al conte di Casanova sia sproporzionato alle ragioni che egli vede;

che egli quindi venga con questo contratto a vantaggia- re assai la sua posizione. Se si tratta del prodotto che il conte di Casanova ritrae dalle sue ragioni d'acqua paragonati all'interesse del capitale che gli verrebbe ceduto, non si può certamente dire che la condizione del conte di Casanova sia migliore, giacchè è provato che i redditi che egli ne ricava non sono inferiori a 50,000 lire ed ora egli riceverebbe 740,000 lire di capitale, ed inoltre il Governo s'incaricherebbe di alcune leggere passività che ora sono sopportate dal conte di Casanova.

Ma fatto il conto, mettendo a calcolo anche lo sgravamento di questo onere che, oltre al capitale che si darebbe al conte di Casanova, viene addossato al Governo, non è men vero che il conte di Casanova, quanto al reddito annuale non viene ad avvantaggiarsi con questo contratto. Certamente se egli avesse voluto vendere queste ragioni, non sarebbe stato così facile di trovare un capitale maggiore, se volete, anche uguale a quello offertogli dal Governo: ma non è men vero però che i prodotti che egli ricava sono assai maggiori. Del resto, o signori, cosa serve contestare il vantaggio che può una delle parti contraenti ricavare da questo contratto? Non è sotto questo aspetto che noi dobbiamo considerare la convenzione.

Bisogna considerare se la parte che noi rappresentiamo, gli interessi che noi dobbiamo tutelare sieno peggiorati o vantaggiati da questo contratto. Ora, mi pare che da tutte le considerazioni espostevi, da tutto quanto si è detto nelle relazioni che si sono presentate, e nei documenti, rimanga evidentemente provato che il Governo mediante questo contratto può utilizzare maggior quantità d'acqua, può rendere più proficui i canali che possiede e ricavare dal complesso dell'operazione un'entrata non minore del 10 o 12 per cento. Fintantochè non mi contestate questo fatto, il quale credo assai difficile di essere contestato, io stimo che rimane vano affatto il discorrere delle condizioni più o meno favorevoli che possa avere ottenuto l'altra parte contraente. E il contratto certamente non può farsi, non deve nemmeno farsi dal Governo con sacrificio dell'altra parte contraente. Se questo può farsi da qualche privato e si può tollerare, certamente non sarebbe tollerabile che il Governo volesse scientemente sacrificare gli interessi di una delle parti contraenti per migliorare in modo troppo ampio il proprio contratto.

Aggiungerò una sola considerazione ancora, ed è che i progetti i quali stanno ora sotto il vostro giudizio non debbono essere considerati isolatamente; è giuocoforza che voi vi riferiate ai progetti precedenti che si collegano cogli attuali.

I progetti attuali, voi non lo ignorate, o signori, sono il complemento di un sistema d'irrigazione, il quale venne inaugurato già da parecchi anni, e del quale si sono già eseguite le parti principali. Quando l'onorevole presidente del Consiglio, come ministro delle finanze, vi proponeva l'acquisto e del roggione di Vercelli e di quello di Sartirana e di altri cavi laterali, era

collo scopo appunto di acquistare la libera disponibilità dei torrenti di cui discorriamo, onde potere fare fluire in essi una copia maggiore d'acqua a beneficio dell'agricoltura. Nè vi ha lasciato ignorare questa sua intenzione.

In parecchie occasioni egli svolse eloquentemente, come è solito di fare, il suo sistema, e vi dimostrò la necessità che vi era per l'agro vercellese e per l'agro lomellino di compiere questo sistema d'irrigazione e l'interesse e la convenienza che il Governo ne avrebbe ottenuto dall'attuazione di esso.

Ora se voi respingete questi progetti di legge lo avrete reso meno proficuo, e, dirò, in alcune parti perdente sui contratti che furono precedentemente stabiliti e da voi approvati. E difatti, o signori, prendiamo ad esempio il canale di Sartirana. Questo è capace almeno di portare 450 a 500 moduli d'acqua. Generalmente colla sua derivazione dalla Sesia non ne riceve che da 150 a 200 moduli. Voi avete nel canale di Sartirana una capacità la quale non è proficua di trecento circa moduli. Mediante la derivazione che vi si propone di quell'acqua dalla Dora Baltea, e servendosi poi del canale di Sartirana per introdurre nella Lomellina, voi attivate un capitale il quale ora rende poco coll'utilizzare questa capacità del canale di Sartirana per i suoi tre quinti.

Quindi concludo col dire che l'acquisto del canale di Sartirana poteva essere utilissimo allo Stato nell'intendimento di servirsi poi per l'introduzione di tutta quella quantità d'acqua di cui è capace; non lo sarebbe più, o lo sarebbe in grado assai minore qualora non vi venisse introdotta una maggiore copia d'acqua: e così si dica del canale e del roggione di Vercelli, il quale fu acquistato principalmente per potere avere il diritto libero di passaggio dell'acqua domaniale nella Sesia. Ora ben vedete che se il Governo ha potuto fare qualche sacrificio con questo scopo, voi paralizzate lo scopo negandogli ora il compimento del suo sistema col respingere questi due progetti di legge.

Mi pare dunque di avere abbastanza svolto questo argomento, e di avere dimostrato la convenienza di accettarli. Quindi io mi rimetto pienamente all'illuminato giudizio del Senato.

**PARINA, relatore.** Per rispondere adeguatamente a quanto disse il signor ministro testè, dovrò cominciare coll'esporre quale fu l'andamento della discussione in seno alla Commissione.

Anzitutto dichiaro che compie oggi otto giorni da che questa enorme quantità di carte venne trasmessa alla Commissione. Avuta questa quantità di carte, che posso chiamare senza esagerazione enorme, era evidente che la Commissione dovesse darvi almeno un'occhiata per sapere poi quali erano i documenti che esistevano o non esistevano onde domandare i mancanti documenti al signor ministro a seconda della necessità che ravvisava nell'esame delle carte per procurarsi la convinzione della convenienza della opera proposta.

Sgraziatamente per complicare ancora di più l'esame si frammise ancora fra le carte da esaminare altre carte

che non hanno proprio relazione con i progetti dei quali si tratta, e che veramente riguardano una concessione del conte Di Quinto; ma siccome potevano contenere documenti risguardanti la cessione d'acqua, di cui si tratta, si dovette esaminare anche questi documenti (e ve ne sono di quelli che veramente hanno il merito di essere quasi inintelligibili) per vedere se per caso fra essi si trovasse quella benedetta concessione d'acqua e dei relativi diritti fatta dai sovrani del Piemonte al conte di Casanova, di cui veramente non esiste traccia nei documenti che ci vennero presentati. Quando questo esame fu fatto, è inutile che vi dica che ci fu chiesta sollecitamente la relazione. Come potevamo noi domandare degli schiarimenti al signor ministro prima di avere esaminate le carte? Egli ci avrebbe potuto dire: siete ciechi; guardate le carte che avete nelle mani!

Dopo esaminate le carte in tutta furia, abbiamo avuto appena il tempo di cacciare giù i dubbi che ci corsero in mente dall'esame delle medesime, perocchè non ci rimase campo di fare di più, giacchè ci si diceva che la Sessione stava per chiudersi.

Dirò di più: ebbi notizia che fra i nostri colleghi vi era persona peritissima in questa materia, e dirigendomi ad essa l'aveva pregata di consigliarmi sul modo di redigere la relazione, sul modo di contenermi, e di fornirmi una quantità di schiarimenti di fatto che essa certamente poteva dare. Ma, sì, signori, non era ancora finita la relazione, o dirò meglio, la nota dei dubbi che mi erano nati, che venni sollecitato a presentare la relazione al banco della Presidenza.

Domando ora se io poteva tenere conto di tutte quelle circostanze, di tutte quelle cose che andò dicendo l'onorevole ministro testè per tranquillare il Senato. La massima parte di queste osservazioni non solo risultano destituite di giustificazione dai documenti che abbiamo sott'occhio, ma molte di esse risultano completamente erronee.

Anzitutto, o signori, è opportuno sappiate con quale documento (non parlo di disegni, perchè di disegni e perizie ne abbiamo, per così dire, da seppellirci), ma parlo di documenti, dietro i quali vi si propone d'intraprendere una spesa che il ministro vuole ascenda a soli due milioni e poche centinaia di mille lire, e che io persisto a dire salirà a lire 4,600,000.

Or bene, sappiate che l'unico documento giustificativo è questo: una semplice relazione di un ingegnere, il quale non dichiara essere convinzione sua propria, ma dichiara che ha ricevuto l'ordine dal Ministero di fare una relazione su questo progetto. Eccovi dunque lire 4,600,000 di spesa appoggiate all'ordine del signor ministro. Io ne leggerò le parole.

**LANKA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Ma se vi sono i casellari e le perizie!

**FARINA, relatore.** Ho detto che di perizie e di disegni non si difetta: ho detto che non vi sono relazioni giustificative, relazioni che facciano vedere che questa proposta è conveniente, che la spesa è utile. Dirò di più: non vi sono relazioni di corpi scientifici che asseverino

che le opere proposte dall'ingegnere sono utili e convenienti.

Io non intendo combattere l'adozione del progetto, non intendo di dire che non sono convinto della sua utilità, della sua convenienza; questo dubbio non si è avuto, e ove si avesse avuto, sarebbe mancato il tempo di chiarirlo. Ma credo indispensabile, se si vuole agire con cognizione di causa, di rimandare la votazione di questa legge al momento in cui questi schiarimenti siano stati dati. Ecco le parole di cui fa uso l'ingegnere, le quali annunziano che non obbedisce ad una convinzione propria, ma non fa che adempiere all'ordine ricevuto dal signor ministro: « A questo fine compiendo all'incarico avuto dal signor ministro, ecc. »

Ad ogni modo questa relazione, se è il frutto della convinzione di chi l'ha fatta, almeno ci fornisce dati sufficienti per dire che i calcoli del signor ministro sono destituiti di fondamento. Ed invero egli ha detto che, condotta quest'acqua nell'agro lomellino, si potrà vendere ad un prezzo assai elevato, e che per questo non occorrono quelle spese di diramazione per cui vi ha già un progetto dell'ingegnere Prato di lire 1,900,000.

Di tutto questo non risulta nè punto nè poco da questa unica relazione che abbiamo sott'occhio, giacchè il prodotto sperabile da quest'opera è considerato complessivamente, dietro tutte le spese occorrenti per la medesima, e conseguentemente non in relazione a due milioni e poche centinaia di mille lire, ma con l'aggiunta di un milione, 900 e più mila lire come ho detto nella relazione; conseguentemente voi vedete che sotto questo punto se non altro, sebbene siano scarsi i documenti, dirò legali, i documenti che possono indurre la convinzione dell'utilità di quest'opera, pure sono sufficienti per rilevare che neppure il signor ministro andò esente dal commettere errori relativamente ad un progetto che supponesi studiato da lungo tempo (cioè fino dal 1844), ma che era in allora destinato ad altro scopo se poniamo mente ad una relazione che credo sia esatta, distribuita per ordine del Ministero o almeno con suo consentimento, del signor ingegnere Michela, il quale proponeva bensì che si facesse l'allargamento del canale di Cigliano, ma non per tradurre l'acqua in Lomellina, bensì per tradurla sulla *baragge*, se non erro nel nome, del Vercellese.

La Commissione come vedete, o signori, non poteva scindere il progetto in due parti, essa doveva considerare l'opera in relazione allo scopo al quale era diretta, e conseguentemente cercare di vedere quanto l'utilità di questo scopo risultasse giustificata dai documenti che aveva sott'occhio.

Ho detto che l'onorevole ministro cadde in vari errori di fatto specialmente relativamente al non esistere lungo il corso dei canali dell'Elvo e del Cervo altre derivazioni se non quella che egli asserisce di esclusiva ragione del conte Avogadro di Casanova, e diciamo anche il conte di Quinto e l'Ospizio, se si vuole, dei poderi di Vercelli.

Abbiamo sott'occhi per tutto documento che com-

prova le ragioni del conte di Casanova un elenco nel quale sono citati vari documenti; questi documenti alludono ad una concessione d'acqua del naviglio di Cigliano che non ha nulla a che fare colle derivazioni dall'Elvo e dal Cervo e si riferiscono generalmente a convenzioni private per divisioni d'acqua, per godimenti di coli, per regolamenti d'acqua derivanti da fontane, ma (noti bene il Senato queste circostanze) non vi è una sola concessione reale o demaniale che accordi il diritto al conte di Casanova di estrarre acqua dal Cervo o dall'Elvo; anzi è detto in questo stesso elenco che queste estrazioni d'acqua dall'Elvo e dal Cervo, non hanno altro fondamento che il possesso immemoriale.

**CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** È secolare.

**FABINA, relatore.** L'onorevole ministro trova singolare questa distinzione, io mi permetto di non crederla tale.

**CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** È possesso secolare.

**FABINA, relatore.** Allora non occorre rispondere come nel caso che avesse dutto *singolare*, perchè in allora la differenza porterebbe diverse conseguenze legali gravissime, che ora, come vede il Senato, non occorre che siano discusse e nemmeno accennate. Diamo dunque che tutto il documento che abbiamo sott'occhio è questo famoso elenco, giacchè altri documenti non si riferiscono al conte di Casanova.

Però dall'elenco medesimo pure troviamo che vi sono derivazioni, le quali sono in comune, altre con particolari, come ad esempio quella di Vestignè, altre con il principe della Cisterna, altre infine (ed è la roggia Bravilla) col conte di Casanova e coll'Ospizio di Vercelli. Ma il signor ministro ci andava dicendo che i diritti dell'Ospizio di Vercelli sono stati esaminati, e non devono fare nessuna paura. Se egli ci avesse fornito i documenti relativi a questi diritti, forse avremmo cercato anche noi di farci un criterio se possano o no essi mettere paura. Dall'elenco risultano della stessissima, identicissima natura di quelli del conte di Casanova; e se questi mette tanta paura da indurci a comperare i suoi diritti per 900,000 lire circa, io non vedo perchè l'Ospizio dei poveri di Vercelli non ne debba mettere altrettanta. Io darò lettura dell'elenco, affinchè il Senato possa convincersi che precisamente d'identica natura sono i diritti degli uni e degli altri, almeno per quanto risulta dall'elenco medesimo:

« 5° Di estrarre pure dall'Elvo, e sempre sulla destra sponda in comunione col signor conte Felice Avogadro di Quinto, e dell'Ospizio dei poveri di Vercelli una roggia che dicesi *la Bravilla*, della quale spetta un quarto al signor conte di Casanova, un quarto al conte di Quinto, ed una metà all'Ospizio dei poveri. »

Vede dunque il Senato che noi abbiamo indizio non solo che vi erano altri particolari, altri ricchi signori, e persone distintissime, e pubblici ospizi infine, che avevano dei diritti della stessa natura del conte di Casanova, di maniera che era conseguente e necessario che

si dicesse; ma, se i diritti del conte di Casanova costano 900,000 lire circa, quanto costeranno quelli degli altri? Perchè per vedere quanto costi una cosa bisogna calcolare tutti i danari che si dovranno dare fuori per averla.

L'onorevole ministro combattendo i dubbi troppo ragionevoli, che sorsero in seno della Commissione, e che, come ho esposto testè, si ha avuto appena il campo di formulare, perchè il tempo mancava, diceva che non sussisteva, che una volta immessa l'acqua nel roggione di Sartirana si potesse avere una maggior erogazione dell'acqua medesima.

Per giudicare quanto questo sia o no vero, sarebbe stato mestieri che la Commissione avesse avuto sotto gli occhi quei documenti tutti, coi quali si accordano le acque agli utenti, che hanno ragione di derivarle dal roggione di Sartirana. Tutti sanno che le bocche, che gli orifici dei canali non sono di due qualità, come ha creduto il signor ministro, ma di tre: cioè quelli a *bocca libera*, quelli a *bocca modulata*, e quelli a *bocca tassata*. Questa è cosa assai conosciuta, e me ne riporto a quanti hanno cognizione di questa materia. Quanto alla derivazione a *bocca libera*, esse immettono naturalmente tutta quella quantità d'acqua che vi può entrare; ma però non è così larga questa concessione che non ammetta una modificazione in forza delle disposizioni che sono contenute nel Codice civile. Non è qui il luogo in cui voglia entrare a discutere questo punto, perchè il luogo naturale per discuterlo sarà quando si esamineranno le ragioni del conte di Casanova, ma lo indico semplicemente perchè è opportuno che si distinguano gli effetti che portano le diverse nature delle tre bocche degli orifici che conducono l'acqua fuori di un canale.

La seconda bocca è quella *modulata* (e sono a bocca modulata, per quanto ne so, la maggior parte dei canali che estraggono l'acqua dal roggione di Sartirana). Le bocche *modulate* sono quelle che hanno un orificio determinato in larghezza, altezza, ecc., ma che non sono munite del *battente*, o della *cateratta*, per cui si possa misurare e dare costantemente una quantità d'acqua all'utente.

Vi sono infine le *bocche tassate* ed in quelle voramente si può dire che l'acqua che si distribuisce è costantemente identica, perchè l'orificio è munito di questo *battente*, e di questa *cateratta*; ora come faceva la Commissione a sapere se sarebbe occorsa o no la riforma degli orifici del canale di Sartirana, se non aveva neppure uno dei documenti sott'occhio coi quali potesse rendersi ragione di quest'estrazione? Era impossibile; era dunque necessario che formulasse questo dubbio, perchè questo dubbio era suscettibile di una soluzione, che poteva portare risultati diversissimi; mentre che se le bocche sono semplicemente modulate è evidente che, alzandosi necessariamente l'acqua nel percorso del canale, la pressione diventa assai maggiore e quindi aumenta la velocità e la massa dell'acqua che irrompe dalle derivazioni. Di tutto ciò non esistè ombra

nelle carte che ci furono comunicate, e noi non potevamo immaginare: abbiamo appena potuto formulare i nostri dubbi, che abbiamo dovuto presentare i dubbi in forma di relazione.

L'onorevole ministro combatte anche l'opinione enunciata dalla Commissione in base allo scritto che ho testè citato dell'ingegnere Michela, e noti bene il signor ministro, che qui non si tratta di ampliamento, e quindi di tutti quei bei calcoli che egli andava facendo del canale d'Ivrea, si tratta che le acque, stando a questo scritto, soprabbonderebbero per il quantitativo di venti o venticinque ruote, e però da cento otto a cento quaranta circa moduli, nel canale d'Ivrea, e da questo decadrebbero poi nella Sesia, per cui potrebbero essere immesse con pochissima spesa nel roggione di Sartirana. Se non cadono nella Sesia, cadono però superiormente alla chiusa del roggione di Sartirana dalla Sesia de' sotto...

*CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* È quello che ha la Lomellina, se essa non avesse quei duecento moduli...

*FABRIZI, relatore.* Al roggione di Sartirana si è già portato dunque un discreto aumento coll'introdurvi le venti o venticinque ruote d'acqua che decadono dal canale d'Ivrea; si è di questi che parlava la Commissione, e non d'altri, perchè non aveva documenti per immaginarsi l'esistenza d'altri qualsiansi.

Non occorre adunque lo spauracchio di volere mantenere il canale d'Ivrea asciutto, e delle difficoltà che questo potrebbe causare, perchè, come tutti sentono, non si tratta di asciugare il canale d'Ivrea, ma semplicemente di approfittare delle acque che soprabbondano al bisogno d'irrigazione dei fondi latitanti secondo l'attuale portata del canale medesimo.

L'onorevole ministro trovò che la Commissione aveva parlato di un terzo canale; io credo che qui il ministro abbia preso abbaglio, e confuse forse la relazione con un altro scritto. Del resto anche se mai fu emesso questo dubbio, egli era appunto perchè mancavano tutti gli elementi per chiarirlo, e perchè non una relazione sola di persona tecnica ci dice che non sia più conveniente di fare questo terzo canale, anzi che d'immettere l'acqua nell'Elvo o nel Cervo. Anzi nello scritto che in mancanza di altri speciali documenti ci è forza consultare (indipendentemente dal merito del suo autore che meriterebbe di essere consultato anche senza questa necessità) troviamo che si possono tradurre facilmente queste acque dal canale d'Ivrea nel roggione di Sartirana, e che questo sarebbe con ciò sufficientemente sussidiato.

Troviamo di più che sarebbe una pessima speculazione quella di gettarle nell'Elvo e nel Cervo, perchè questi torrenti per la maggior parte della stagione estiva sono pochissimo provvisti d'acque, di maniera che il consumo dell'assorbimento e dell'evaporazione (perchè sarebbero sommamente espanse le acque) sarebbero grandissimi; dunque trovammo in mancanza di altri dati un dato contrario all'asserzione del signor ministro.

Noi abbiamo parlato di un canale di derivazione dal Po, e ne abbiamo parlato non perchè ci sia venuto costì la bella idea di andare promuovendo dubbi a casaccio, e senza un sufficiente fondamento, ma perchè ci sono stati distribuiti i progetti di un canale derivato dal Po, il quale darebbe un quantitativo d'acqua presso che triplo di quello che si potrebbe sperare dal progetto attuale, e di un'acqua d'assai migliore qualità, perchè, come tutti sanno, l'acqua del Po contiene principii fecondanti, di gran lunga maggiori di quelli della Dora Baltea. Facendo dunque il confronto fra il costo della spesa dell'uno e dell'altro progetto abbiamo trovato che, mentre non tenuto anche calcolo di altre spese, che sicuramente occorrono, quando si voglia dare vita a questa traduzione d'acqua dalla Dora sino al roggione di Sartirana, abbiamo trovato, dico, che stando anche ai dati attuali, ci venivano questi risultati: il canale del Po costa lire 8,800,000, il canale derivato dalla Sesia ne costa lire 4,600,000; l'uno ci dà un quantitativo d'acqua poco meno che triplo dell'altro; l'uno ci dà un quantitativo d'acqua più fecondante dell'altro; l'uno ci dà per il punto suo di derivazione un'estensione irrigabile assai superiore al doppio di quella del roggione di Sartirana. Dunque sotto tutti i rapporti il canale dedotto dal Po appare preferibile all'altro.

A fronte di questi dati quindi abbiamo detto: certo che faremo migliore speculazione a spendere 8,000,000, per avere il triplo dell'acqua assai migliore ed utilizzabile su di una estensione immensamente maggiore, che non a spendere 4,600,000 lire per avere un terzo dell'acqua di qualità assai inferiore, e che può fecondare una molto più ristretta zona di terreno, nella quale già abbondano i canali irrigatorii, non in modo che io ne tema inondazione, come diceva il ministro, perchè sono convinto che sempre resteremo nei termini d'irrigazione e d'inondazione non mai.

Fra i dubbi che ci sorsero nell'esame di questa questione in cui, lo ripeto, se soprabbondano i disegni, scarseggiano le relazioni e i documenti, si fu anche quello che potesse realmente profittarsi dell'acqua della Dora per la derivazione in tutte le stagioni dell'anno e specialmente nell'estiva; trovammo infatti nella convenzione seguita fra la società per l'irrigazione dei beni all'ovest della Sesia ed il Governo enunciato questo dubbio.

L'onorevole ministro ci diceva: ma badate che il dubbio si riferisce solamente alla stagione meno calda, alla primavera; che poi del resto ve n'è abbondanza grandissima. L'illazione, come tutti vedono, era giusta, la distinzione che il signor ministro ha fatto sarà anche giusta, ma da qual prova è avvalorata? Certo il signor ministro sarà capacissimo, ma per quanto io lo creda capace in questa materia, mi permetta che gli dica che avrei voluto che la sua asserzione fosse corroborata dalla relazione di uno o più periti che certificassero quanto egli dice. Ma, si risponde, alla tale epoca venne fatta una certa verifica e si trovò che vi era una quantità di acqua maggiore di quella che si vuole

estrarre. Ma, signori, queste verificazioni parziali fatte ad epoche determinate (della quale verificazione per altro non esiste cenno nè traccia nelle carte che abbiamo) non provano niente, perchè soprattutto bisogna vedere in che epoca e in che circostanza venne fatta questa verificazione. Tutti sanno che alle volte anche nel bel mezzo dell'estate piove a profusio, che qualche volta il freddo è maggiore o minore in un mese, qualche volta in un altro. Conseguentemente queste verificazioni parziali non possono da per sé fare gran prova, quando non siano coordinate naturalmente con un sistema di osservazioni, di relazioni, di giudizi di periti che possono avvalorarle, e precisare i quantitativi.

Del resto, ripeto, anche di questo non vi era cenno nè punto nè poco fra le carte che ci vennero comunicate. L'onorevole ministro parla che, non ostante le difficoltà nascenti dallo stato attuale dei canali, si era però già trovato modo di dare un sussidio di 60 moduli di acqua della Dora al roggione di Sartirana. Ma, signori miei, fra 60 moduli d'acqua e 450, il Senato vede che diversità ci è, se non ci possiamo ripromettere di potere distribuire in più che 60 moduli d'acqua. Ma io non avrò alcuna esitazione a dire al Senato di non intraprendere questa spesa la quale non verrebbe a renderci, anche vendendo l'acqua a lire 1500 o 2000 al modulo, che ben poco, e sarebbe ben lontano da potere rendere l'interesse della spesa, perchè la spesa, come ho accennato, è immancabilmente a quest'ora di lire 4,600,000.

Si obietta ancora: oh! vi sono grandissimi vantaggi indiretti: non bisogna calcolare in questo i soli vantaggi diretti ma si devono calcolare i vantaggi indiretti. Io convengo facilmente in questo principio, ma non ne induco perciò la convenienza per il Governo di intraprendere questa spesa rilevante senza essere sicuro che i vantaggi diretti che essa porta attualmente (notate bene, o signori, *attualmente*) porgano e superino anche alcun poco l'interesse del danaro che il Governo vi deve impiegare. Dico porgano e superino perchè, come ognuno sa, il Governo non si procaccia il danaro all'interesse che è comunemente adottato.

I prestiti che il Governo è obbligato a fare, tutti sappiamo che è forzato a farli a decine, a quindicine di lire per cento al disotto del pari, e conseguentemente perchè egli abbia un tal quale compenso e non perda, conviene che gli frutti non solo l'interesse del 5 per cento ma poco meno del 6 indipendentemente poi dalle spese di manutenzione delle quali per ora non tengo calcolo, tenendo calcolo semplicemente del reddito così detto netto.

Ora io credo che effettivamente una volta che tutto questo agro di 15 o 16 mila ettari di terreno, che si dice potersi irrigare coll'acqua che attualmente si vuol dedurre dalla Dora, si riesca ad irrigarlo, sicuramente si avranno dei vantaggi indiretti di gran portata; ma, o signori, allora, se dobbiamo calcolare a questo modo, dall'altra parte per fare la bilancia metteremo tutti gli interessi composti di quello che costerà questa spesa

dal momento che la facciamo fino al momento in cui entrerà in pieno reddito, perchè è sicuro che i benefici dell'irrigazione non si sentono subito; ci vogliono molti anni per regolare le derivazioni secondarie e ce ne vogliono molti per disporre molti fondi a ricevere le irrigazioni. Dunque, se voi mi mettete in conto questi vantaggi, permetterete che io dall'altra parte metta in onnulo di spesa tutti gli interessi per tutti gli anni in cui questi vantaggi non li avrete, e lo Stato allora, ne son quasi certo, risulterà perdente, e si vedrà che questa speculazione è ben lungi dall'essere tanto buona quanto egli pretendeva di andarci dipingendo; fatto è che molti privati che intrapresero derivazioni di canali irrigatorii specialmente nei territori ove i terreni non erano naturalmente predisposti e giustamente declivi, e dove non erano facili le derivazioni secondarie, questi particolari si rovinarono nella costruzione di tali canali.

E se si sono rovinati i particolari crede egli il Governo che arricchirà perchè è il Governo? Anche in ciò non divido l'opinione del signor ministro, perchè l'esperienza m'insegna che il Governo spende assai più e ritrae frequentemente assai meno di quello che non facciano i privati; perchè dove l'interesse particolare di chi agisce non è eccitato come nelle cose del Governo, i prodotti sono sempre minori e le spese viceversa di gran lunga maggiori.

Viene anche intaccato il calcolo dell'ufficio centrale quanto all'oncia.

Ricordo di avere letto in una relazione fatta all'altro ramo del Parlamento una giustissima distinzione fra le oncie: altre sono le oncie milanesi, altre le piemontesi, altre le oncie, se non erro, della Lomellina: il nome è identico ma la portata è affatto diversa. Quanto a me, trattandosi dell'agro vercellese, non ho potuto credere di trovare documento più giusto per basare i miei calcoli di quello della convenzione stabilita fra il Governo e la società dell'irrigazione dell'agro vercellese, e l'ho citata nella relazione. In essa è detto che « l'oncia d'acqua di Caluso detta anche *contini* per le dispense perpetue fatte con questa misura, si intende corrispondere all'irrigazione di oncie 2, punti 1, atomi 10 del piede liprando cubico per ogni minuto secondo, ossia a 414 millesimi di modulo. »

Io ho basato il mio calcolo su questi 414 millesimi di modulo, l'ho trovato sanzionato da un istrumento pubblico stipulato dal Governo; ho creduto che fosse giusto e, fino a dimostrazione più ampia in contrario, persisto a crederlo giusto.

Infine il signor ministro sosteneva, relativamente non alla prima legge, ma alla seconda, che parlando dell'acquisto dei diritti dal conte di Casanova la Commissione si fosse fatta una meno esatta idea dell'estensione del suo diritto, in quanto che questo essendo a *bocca libera* egli potesse assorbire tutta quanta l'acqua che gli piaceva di prendere da questo torrente. Era difficile a vero dire che la Commissione si facesse un'idea nè estesa nè ristretta del diritto del conte di Casanova dal momento

che non un solo documento le era stato presentato; relativamente ai medesimi per conseguenza essa enunciava dei dubbi ed era naturale che restasse nel dubbio perchè non aveva nessun documento per chiarirlo. Ma quanto poi all'estensione che a questo diritto vuol dare il signor ministro, io non mi trovo d'accordo con lui, perchè trovo che ci è una disposizione nel Codice la quale mi dice che quand'anche siano concesse derivazioni d'acqua a bocca libera, pure queste derivazioni, a termine d'equità ed a senso dell'espressa dichiarazione dell'articolo 642, sono limitate ai beni del concessionario. Ora se questo è, domando io: il conte di Casanova cessa egli di irrigare un solo ettare dei suoi stabili, dietro la convenzione che ha fatto col Governo? No, certamente. Tramanda forse acque colaticcie che prima non tramandasse? No, perchè già così si raccoglievano nel roggione di Verocelli che è già demaniale.

Dunque in cosa consiste questo gran spauracchio che abbiamo di lui? Io dubito assai allo stato dei documenti esaminati che sia un vero spauracchio! Del resto, ripeto, quando avremo i documenti sotto gli occhi, la Commissione si munirà, occorrendo, anche del parere di distinti legali che noi scorgiamo abbondare in questa Aula. Alcuni membri della Commissione non ne hanno bisogno, ma nel mio particolare potrò illuminarmi colla loro opinione e vedrò allora di decidere la questione, e di deciderla secondo il risultato che avrò sott'occhi. Dunque anche sotto questo riguardo tutto conviene a convincere che è necessario meglio approfondire la questione anzichè decidere al giorno d'oggi sopra semplici asserzioni di ogni fondamento destituite.

Infine, si disse, cosa volete stare a discutere adesso? L'opera attuale è una conseguenza necessaria dell'acquisto che avete fatto del roggione di Sartirana; fatto quello, bisogna che spendiate tutto il resto, perchè una cosa trascina naturalmente l'altra. Per verità, o signori, io desidererei che quando si ha da fare un'opera, il Ministero invece di portarci a spilluzzico l'indicazione delle spese che occorrono per essa, ce la venisse una buona volta a dire tutto ad un tratto, poichè allora si potrebbe vedere veramente se vale la pena di fare la spesa onde ottenere il risultato che si spera, e non calcoleremmo molte volte facendo una spesa sopra un risultato finale, per ottenere il quale tante volte invece veniamo ad una seconda, da una seconda ad una terza, da una terza ad una quarta, e non so fino a che numero di reiterate spese. Ad ogni modo, è egli vero che, comperato una volta il canale di Sartirana, si debba necessariamente sussidiare coll'acqua introdotta nel canale di Cigliano? Anche qui nacque un dubbio.

La memoria del distinto ingegnere di cui feci cenno testè ha, ripeto, date delle indicazioni precise che ci mostrano potersi il canale di Sartirana sussidiare da 108 a 140 moduli d'acqua in più di quella che porterebbe attualmente con quella che decade dal canale d'Ivrea. Ora, ignorando, sempre per mancanza di dati, che già fino d'ora si mandasse tale acqua nel canale di Sartirana, abbiamo detto: e non sarebbe egli possibile che

questo sussidio il quale raddoppia già, noti bene il Senato, a un dipresso l'acqua che porta il canale di Sartirana e che attualmente distribuisce, non fosse sufficiente, almeno per i primi tempi? Cominciamo a fare questo; quando ci saremo convinti di una maggiore quantità di bisogni, allora faremo il rimanente.

A fronte di tutte queste circostanze, era evidente che la Commissione non poteva conchiudere diversamente che per un rinvio, onde avere campo di osservare tutti questi documenti di cui si fece cenno testè, e che sono indispensabili per conoscere se veramente convenga fare quest'opera, se il corrispettivo da accordare alla cessione dei diritti del conte di Casanova sia dovuto, e se dovuto in quell'estensione che fu dal Governo proposta.

La Commissione mancava e manca tuttora di dati sufficienti per decidere con cognizione di causa; essa non può decidere sulle semplici asserzioni dei signori ministri, ai quali io accordo la più ampia confidenza, ma che, specialmente trattandosi di cose tecniche, desidero che le loro asserzioni siano corroborate col parere di quei corpi tecnici più autorevoli che abbiamo nello Stato, dei quali mi reca qualche meraviglia che non si senta neppure il parere in cose di tanta importanza.

Per conseguenza io non posso che persistere nel voto che ho dato, e mi stimerò assai felice se il Senato dividerà con me l'opinione che, allo stato attuale delle cose, sul finire della Sessione, in una stagione in cui non si possono utilmente intraprendere opere nei canali, senza un tempo maggiore per studiare questioni di tanta rilevanza per le finanze dello Stato, non convenga adottare questa legge, ma sia opportuno sospendere ogni deliberazione in proposito.

*CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Io porto opinione che, ove l'ufficio centrale ed il suo egregio relatore avessero voluto consacrare all'esame del grande argomento che le era stato demandato una o due sedute, coll'intervento del ministro delle finanze e degli uomini tecnici i quali hanno coadiuvato il ministro nella formazione di questo piano, tutti i dubbi da esso esposti si sarebbero dileguati con molta facilità.

Il primo dubbio messo in campo dall'onorevole Farina è quello sulla spesa. Egli dice che questa non è abbastanza giustificata. Ma, signori, il problema che noi vi presentiamo, quello cioè di trasportare l'acqua dalla Dora nella Sosia, si risolve semplicemente colla dilatazione del naviglio di Cigliano. Aperta questa dilatazione, senza null'altra spesa, immettiamo l'acqua nell'Elvo, il quale ce la traduce senza nessun'altra opera manufatta nella Sesia; di là la diga di casa Sartirana ce la fa entrare nel roggione, e quindi ci dà il modo di distribuirla.

Il senatore Farina osserva pure essere dubbio l'ammontare della spesa per il dilatamento del naviglio di Cigliano; ma pure io credo che la semplice esposizione del progetto e l'esame di quei disegni in mezzo ai quali l'onorevole Farina ha temuto di fare naufragio, l'avreb-

bero convinto che il distinto ingegnere, autore del progetto, ha esagerata più che diminuita la spesa.

Si tratta, non della formazione di un nuovo canale, ma di un dilatamento di un canale per 20 chilometri, e l'ingegnere ha calcolato la relativa spesa a 1,800,000 lire, cioè 90,000 lire per chilometro. Ora, siccome il terreno non è molto caro, trattandosi dell'altipiano vercellese, in gran parte non irrigato e molto sterile, dove non vi sono molti edifici da fare, l'indennità che si dovrà dare non sarà molto grave, giacchè l'operazione si restringe ad una semplice ampliamento del canale già esistente.

Io credo che chiunque abbia qualche cognizione d'opere d'arte riconoscerà che, stimando la dilatazione di un canale 90,000 lire per chilometro, si è fatto una larghissima parte alle eventualità, ed io porto ferma opinione che, se il Senato dà il voto favorevole a questa legge, e che si possa mandare ad esecuzione, si realizzeranno delle economie sopra questo articolo.

Fatto il dilatamento, come dissi, l'acqua cade nell'Elvo naturalmente, quindi nella Sesia, e di là nel naviglio di Sartirana, senza altre spese che le indennità a darai al conte di Casanova, cioè 750,000 lire; onde, anche ammettendo che quest'indennità non avesse corrispettivo, come fra breve mostrerò averlo, la spesa totale sarebbe di 1,700,000 lire.

Io non so perciò d'onde l'onorevole Farina abbia ricavato le lire 4,900,000 di spese.

**FARINA, relatore.** Vi è la piccola differenza della relazione del perito:

« Fa d'uopo però notare che per smaltire tutta quella quantità d'acqua converrà aprire, quando non vi si addivenga dall'industria privata, nuove diramazioni a sinistra del roggione di Sartirana, di una spesa calcolata lire 1,900,000 in un progetto d'avviso dell'ingegnere Prato, in data 10 novembre 1848, a vantaggio di vasti territori in gran parte ancora privi del beneficio dell'irrigazione possibile colle acque dello stesso roggione. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Sono opere da farsi...

**FARINA, relatore.** Se non vende l'acqua, non prende niente, e per potere vendere l'acqua conviene fare queste opere.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** L'onorevole Farina faceva un parallelo tra queste spese e quelle che si richiederebbero per la costruzione di un canale di derivazione dal Po, che l'ingegnere calcolava 9 milioni di lire.

Egli nella sua relazione fece ascendere quelle, come già accennai, ad oltre 4,900,000 lire, calcolando per le altre opere 1,900,000 lire, ed invece non ci vogliono che 2,500,000 lire per portare l'acqua nel roggione di Sartirana. Questo è un fatto. L'onorevole Farina incorse in un errore di 1,900,000 lire.

Il secondo dubbio sollevato dall'onorevole Farina è questo: quando avremo quest'acqua, avremo terreni da irrigare? Se l'ufficio centrale avesse chiesto il ministro

nel suo seno, questi avrebbe poste sotto i suoi occhi le domande dei comuni situati ad un livello inferiore all'imbocco del roggione di Sartirana per cessione di acqua, non solo per la totalità del naviglio di Cigliano, ma per quantità maggiore.

Colui che conosce la Lomellina sa bene che le acque del roggione di Sartirana possono portarsi fino quasi alle porte della città di Mortara, e che si possono smaltire facilmente 400 moduli d'acqua nei terreni non irrigati fra Mortara, Sannazzaro e la bassa Lomellina; quindi non vi può essere ombra di dubbio sulla possibilità di smaltire l'acqua.

Ma l'onorevole Farina soggiunge: per smaltire l'acqua ci vuole tempo immenso. Tanti hanno fatto canali e si sono rovinati.

Ammetto l'opinione del senatore Farina per quello che riflette i costruttori di canali in paese nuovo all'irrigazione. Per esempio, il canale *Carlo Alberto* nell'agro alessandrino è stato una cattiva speculazione, perchè gli agricoltori alessandrini non hanno pratica dell'irrigazione, ma nella Lomellina (che è il paese del Piemonte, e forse dell'Italia, dove l'arte dell'irrigazione abbia fatti maggiori progressi, per il motivo che l'acqua ha un maggior prezzo, e che perciò gli agricoltori hanno dovuto affaccendarsi a studiare onde trarre dalla medesima il maggior partito possibile) portate pure dell'acqua, e state certi che in breve tempo si saprà che farne. Ed infatti nella Lomellina le terre che non hanno acqua, e che si trovano al mezzogiorno di Mortara, valgono da 100 a 200 lire la giornata: un 500 lire l'ettaro. Irrigate, sapete cosa valgono? Dalle lire 8000 alle 4000 l'ettaro. L'acqua in quei terreni non duplica, ma decupla il prezzo dei fondi. Credete voi, o signori, che i proprietari che conoscono come l'acqua decupli il valore dei loro fondi non vogliano prevalersene? Ma sarebbe credere che la natura umana è cambiata.

La Lomellina, lo ripeto, è il paese che ha saputo distribuire meglio l'acqua, e ne avrete nuova prova quando si pubblicheranno le tavole statistiche, dalle quali risulterà che la Lomellina, malgrado l'influsso delle risaie, è la provincia di tutto lo Stato dove la popolazione è aumentata in una maggiore proporzione, e ciò per il motivo che è il paese dove l'agricoltura ha fatto maggiori progressi. Che poi gli agricoltori della Lomellina non sappiano trarre partito dei 400 moduli d'acqua, come venne asserito, è cosa che, per chi conosce la Lomellina, riesce estremamente strana.

Ammettiamo che i Lomellini non sappiano da sé trarre partito di quest'acqua, e che sia necessario di fare cavi secondari e di spendere ancora 2 milioni (vado largamente); ebbene, allora avrete speso 4,500,000 lire per portare nella Lomellina 350 moduli d'acqua. Le finanze fanno paternamente pagare alla Lomellina 2000 lire per modulo, epperò meno di quello che si faceva pagare prima, allorquando cioè l'acqua si pagava in ragione del terzo o dei due quinti del raccolto. Ammetto che, portandone 400 moduli di più, bisogna natural-

mente, invece di lire 2000, farla pagare solamente lire 1500.

Ma state pure certi che i Lomellini, i quali vogliono trasformare le loro sabbie in prati fertilissimi, saranno felicissimi di pagare l'acqua lire 1500 al modulo.

Calcolati i 350 moduli d'acqua a lire 1500, avremo un reddito che si approssima alle 500,000 lire; quindi è evidente che, se da un lato avrete speso 4,500,000 lire, dall'altro avete un reddito di 500,000 lire, e così avremo impiegato il denaro al 10 per cento direttamente senza calcolare gli utili eventuali.

Volete adesso avere un'idea di questi utili indiretti? Con 850 moduli d'acqua nelle mani dei Lomellini, che sono, come dissi, di tutti gli agricoltori, quelli che sanno trarre maggior partito dall'acqua, voi potete facilmente irrigare 15,000 ettari. Ora l'ettaro di sabbia, trasformato in ettare irrigato, aumenta di 8000 lire di valore, e credo che gli agricoltori, dietro questo calcolo, pagherebbero volentieri 2000 lire l'ettaro per potere trasformare quelle sabbie in terreni irrigabili e produttivi, onde è chiaro che, avendo 15,000 ettari irrigabili, in ragione di 2000 lire per ettaro, si avrà un aumento di valore di circa 20 milioni.

Si parla sempre di favorire l'agricoltura con poderi modelli, con scuole; ma, signori, non vi è operazione al mondo che possa favorire maggiormente l'agricoltura di quella che noi vi proponiamo. Io credo adunque che vi è un utile diretto, immediato in questa operazione; che vi è un utile inoltre indiretto, immenso, che quindi non vi può essere dubbio sull'opportunità di tale operazione.

Mi rimane a dire una parola; e qui mi occorre di parlare in causa propria, vale a dire sul contratto Casanova, che venne formato da me, e di cui assumo la responsabilità. Si è detto essere parso a molti onerosissimo il contratto di pagare al conte Casanova 750,000 lire le sue ragioni d'acqua e il diritto di traversare l'Elvo.

Io comincio per dichiarare che, quand'anche le finanze non ritraessero un utile diretto da questo contratto, il solo vantaggio di avere acquistato il diritto di fare transitare l'acqua per 27 chilometri sarebbe un largo compenso alla spesa di 750,000 lire. Ma, o signori, conviene ancora tenere a calcolo che le finanze ricevono un beneficio, un utile da questo 750,000 lire, mentre si sarebbero acquistati tutti i diritti del conte di Casanova.

Il conte di Casanova con l'acqua di sua proprietà irriga 1600 ettari di terreno ed irriga i terreni più fertili del Vercellese; tutti quelli che conoscono quelle località sanno che le alluvioni dell'Elvo costituiscono la parte più florida del Vercellese. Ora il diritto di irrigare 1600 ettari non vale nulla?

Al conte di Casanova questo diritto fruttava in media da 45 a 50 mila lire all'anno. È questo un fatto che ha dimostrato coi suoi libri, e che chi conosce gli agricoltori del Vercellese non ne rimarrà maravigliato.

Io però non disconosco che le finanze non potranno

al certo percepire questo reddito, perchè il conte di Casanova, in virtù di certi patti di famiglia coi proprietari antichi, in virtù della sua posizione topografica, faceva pagare l'acqua ad un prezzo più elevato di quello che le finanze potrebbero ricavare. Il conte di Casanova esigeva il quinto del prodotto lordo in corrispettivo dell'acqua.

Le finanze che distribuiscono l'acqua a bocca tassata, certamente non potranno, lo ripeto, ricavare lo stesso prezzo del conte di Casanova. Tuttavia io credo che esse sono in diritto di dire a quei proprietari: noi veniamo a farvi un immenso beneficio; invece di farvi pagare il quinto del raccolto, pagherete l'acqua, supponiamo a 1900 lire al modulo, ed io so che questi proprietari sono dispostissimi ad entrare in trattative e pagare una somma assai larga.

E qui per non pregiudicare quello che farà il mio onorevole collega il ministro delle finanze, non dirò la somma che io reputo doversi pagare dagli zii Casanova e dagli altri proprietari sottoposti all'irrigazione. Egli è certo che questa diminuirà in un'assai larga proporzione il sacrificio che fanno le finanze.

Suppongasì che si vada anche non largamente, ma almeno un 20,000 lire si ricaveranno da questo diritto.

Dunque noi abbiamo, in compenso delle 750,000 lire date al conte di Casanova a titolo d'indennità, l'annualità che certamente ci sarà pagata dagli zii Casanova, e dagli altri proprietari sottoposti alla loro irrigazione; e che valutata a poco sarà pur sempre di 20,000 lire all'anno; quindi si ridurrà forse ad uno o due centinaia di mille lire il costo del diritto di valersi dell'Elvo per 25 chilometri circa.

Qui mi si fa un'altra obiezione. Qualunque siano, si dice, questi diritti del conte di Casanova, voi avreste avuto miglior partito se, invece di fare un patto così largo, aveste lasciato agire il diritto comune, dichiarando l'opera di utilità pubblica, ed espropriando il conte di Casanova.

Io non voglio suscitare la questione legale di sapere se un proprietario di una derivazione d'acqua si possa espropriare per ottenere il transito nel suo canale. Io ammetto che questo diritto vi sia; ma credo che se si vuole espropriare il conte di Casanova di questo diritto, si dovrà procedere, almeno a tenore della legge, pagando in denari l'indennità corrispondente al frutto che esso ricava. Voi non potete prevalervi dell'acqua di proprietà altrui, e dire: vi darò dell'altra acqua, come non potete prendere un campo e dire: vi darò un altro campo. Se si voleva espropriare il conte di Casanova conveniva pagarlo. Ora egli può dimostrare nel modo il più chiaro ed evidente che i suoi diritti d'acqua gli fruttarono in media nell'ultimo decennio 44,000 lire all'anno; quindi se veniva espropriato, a tenore della legge comune, avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo corrispondente a queste 44,000 lire all'anno.

Io sono quindi persuaso che se si fosse portata la questione avanti ai tribunali, e supponendo ancora che le

finanze vincessero il punto di diritto, che è molto dubbio, son persuaso, dico, che l'indennità che gli sarebbe stata attribuita dai periti avrebbe di molto superato quella che per convenzione è stata stabilita. Quindi io reputo d'aver fatto (posso essere nell'illusione) nell'interesse delle finanze un ottimo contratto, e, se non vi fossero state certe circostanze che indussero il conte di Casanova a venire ad un accordo, io credo che gli si sarebbe dovuto pagare una ben più elevata somma.

Mi pare, o signori, di avervi dimostrato che la spesa che vi proponiamo darà un compenso larghissimo immediato, che procurerà un beneficio indiretto enorme, che finalmente i patti che abbiamo stabiliti col conte di Casanova lungi dall'essere esagerati, e di tornare d'aggravio alle finanze, costituiscono anzi un ottimo e buonissimo affare. Io mi lusingo quindi che senza più darete un voto favorevole a questo progetto, e vi prego di notare che intere provincie lo aspettano colle mani alzate al cielo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Di Montezemolo.

**DI MONTEZEMOLO.** L'ufficio centrale proponeva una sospensione alle deliberazioni sopra questo progetto. Il Ministero intende che venga risolta oggi la quistione. Io mi induco quindi a dire le ragioni del mio voto. L'ora e la stagione non sono favorevoli ai discorsi; io mi restringerò quindi a poche e brevi parole.

Io respingo la legge dal punto di vista economico, perchè essa tende a porre fra le mani del Governo un monopolio, quello dell'irrigazione, ed ogni monopolio è inconciliabile con quei principii economici che il Governo stesso ha sempre proclamati. Ciascheduno di noi rammenterà d'aver udito più volte predicare dai banchi ministeriali con quell'autorità che dà la scienza unita al potere, di avere udito, dico, predicare che il monopolio uccide le attività private, che esso produce con massimo dispendio, e con minima utilità; che il monopolio deve sparire da tutte le società bene ordinate, meno alcuni casi eccezionali nei quali esso sostituisce l'imposta, come nel commercio dei tabacchi, ovvero in cui offre una guarentigia alla pubblica sicurezza, come nella fabbricazione delle polveri.

Io respingo ancora la legge dal punto di vista amministrativo, perchè non posso ammettere che lo Stato abbia a sostituirsi alle amministrazioni locali nel promuovere i particolari interessi delle varie località, e che il contributo di tutti abbia a devolversi a beneficio di pochi. A promuovere quegli interessi vi sono le provincie e le divisioni che hanno i loro bilanci, vi è la via dei consorzi quando non bastino le loro forze separate; lo Stato è il loro naturale tutore, non può esserne il procuratore speciale, nè l'agente.

Io respingo poi la legge dal punto di vista finanziario, perchè nell'attuale condizione delle nostre finanze il sacrificio che ci si propone è grave, ma sarebbero più gravi ancora le sue conseguenze, poichè esso conduce naturalmente a sacrifici ulteriori. Infatti una volta adottato il sistema del monopolio ne converrebbe intra-

prendere ben altre cose; bisognerebbe comprare altre ragioni d'acqua, bisognerebbe pagare un'indennità agli aventi diritto all'uso delle acque che si devono raccogliere, bisognerebbe intraprendere altri lavori non contemplati in questa legge, e se è vera la voce che ne corre, relative intelligenze già sono state prese in proposito in via subordinata.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** No, no!

**DI MONTEZEMOLO.** Dico se la cosa è vera, non affermo; si è parlato della compra del roggione Morra, e di altre cose; ad ogni modo queste spese, questi sacrifici noi non possiamo fin d'ora calcolare a qualo somma andranno, e io non vedo come possa essere conveniente l'avventurarsi per tal maniera nelle vie dell'ignoto.

Io respingo finalmente la legge dal punto di vista parlamentare, perchè essa venne presentata in Senato in punto che era impossibile l'istituire un esame profondo e maturo di tutti i fatti, e di tutte le questioni che questa legge involve, quindi manca la materia ad un'ampia e seria discussione. Altri, più illuminato di me, potrà certamente pensare e votare altrimenti, io nel respingere la legge ubbidisco al sentimento della mia coscienza e del comune decoro.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Domando la parola unicamente per rispondere ad un'allusione fatta dall'onorevole preopinante, la quale, rimanendo senza risposta, potrebbe essere interpretata in un senso affermativo; ed è che il Governo abbia già presi impegni, stabilite intelligenze per compere altri canali. Questo non lo è assolutamente, non vi sono impegni presi, nè si tennero intelligenze, nè si entrò in trattative in nessun modo.

Le ragioni d'acqua che si chiede di acquistare sono indispensabili per completare e rendere più utile il sistema d'irrigazione che ora è demaniale, e per conseguenza non si può dire che s'intenda con la domanda che noi vi facciamo estendere maggiormente le prerogative ed i privilegi del Governo.

È dovere del Governo di procurare che le proprietà demaniali rendano il più che sia possibile. Fintantochè queste proprietà esistono nelle sue mani, egli deve procurare questo maggior utile allo Stato; quindi le questioni di monopolio sono tutt'affatto superflue ed estranee alla questione che ora si discute. Noi prendiamo le cose nello stato in cui si trovano; è egli vero che il demanio possiede una quantità considerevole di canali irrigatori?

Bisogna vedere se sia da buon padre di famiglia, da buon massajo procurare che questi canali, che questi capitali ragguardevoli rendano il più che sia possibile. Ora non mi si può negare certamente questo, senza volere quasi dare al Governo la facoltà di negligerare le proprietà dello Stato.

Dunque se deve il Governo procurare il maggiore reddito possibile delle proprietà demaniali, esaminate se quello che vi si propone aumenti questo utile o no; ecco la questione pratica, ecco la questione del legisla-

tore; ma il sollevare una questione di principii, una questione di monopolio, una questione di concorrenza, io credo che è tutt'affatto fuori di luogo nel momento attuale.

Si promuova questa questione, quando si voglia determinare il Governo a vendere tutte le proprietà dei canali, allora sarà il caso di vedere se questo che si chiama monopolio nelle mani del Governo non diventi forse monopolio peggiore nelle mani dei privati. Questa è questione da riservarsi intatta, ed io credo che vi sarà molto a dire a tale riguardo.

Quando si tratta di principii, e di fare discussioni accademiche, allora si può spaziare liberamente, ma quando si tratta poi d'applicazione pratica, quando si tratta di Governo e di governare allora bisogna fare distinzione dai principii e dall'applicazione; ciò è indispensabile, e tutti i principii i più giusti e i più sani ricevono sempre delle modificazioni nell'applicazione. Prova ne sia l'esempio citato dallo stesso preopinante riguardo alla vendita delle polveri e dei tabacchi. Io non voglio dire che si debba estendere questo principio in tutta la sua latitudine alle acque demaniali; mi basti solo di provare che vi sono delle materie le quali debbono avere un trattamento particolare, e che non si possono subordinare ciecamente agli stessi principii.

Riserviamo però, ripeto, questa questione a tempo più opportuno; ora io la credo affatto fuori di luogo. La questione che deve risolvere il Senato sta unicamente nel vedere se il Governo, avendo delle proprietà demaniali, coll'operazione che vi chiede, migliori queste proprietà o le deteriori: ecco la decisione che esso deve dare. E mi pare che dopo le spiegazioni date dal Ministero, e particolarmente in ultimo dal presidente del Consiglio, dobbiate andare persuasi che la spesa che vi si chiede è utilissima tanto al demanio, quanto anche ad alcune provincie, e che quindi non vi è ragione alcuna per doverla rifiutare.

**FANELLA, relatore.** Dirò poche parole per ristabilire i calcoli.

Il presidente del Consiglio appuntava i calcoli dell'ufficio centrale, ed io credo assai poco a proposito, perchè questi calcoli risultano niente meno che dall'unica relazione che ci venne trasmessa per quest'opera. Ora io vi domando se nella vendita delle acque si devono calcolare sì o no tutte le spese che la relazione indica che si dovranno sostenere.

Oggi stesso il Ministero ci venne a dire che dobbiamo votare questa legge, perchè abbiamo votato l'anno scorso quella del roggione di Sartirana. Con quanto maggiore fondamento potrebbe venirci a dire: votata la legge, votate le spese per i canali irrigatori secondari, perchè queste erano già calcolate nella perizia e nella relazione in base alla quale avete votata la spesa per l'ampliamento del canale di Cigliano.

Prendendo dunque argomento e norma dal suo operato, dico che si devono tenere i calcoli come li ha stabiliti l'ufficio centrale; può darsi che nella furia di esaminare l'elenco dei documenti che non si sono potuti

domandare per mancanza di tempo e non per altro, può darsi, dico, che sia occorso un errore nel dire *occorre questa spesa per tradurre l'acqua*, invece di dire per utilizzare l'acqua, ma il fatto è che il calcolo di un milione e 900,000 lire riferito in questa relazione, come non comprese nelle lire 1,800,000 che si spendono adesso e che unite alle 900 e più mila lire che si devono dare al conte di Casanova, formano la somma che io ho annunciato, e non quella adottata dal signor ministro.

Che poi al conte di Casanova si debbano dare 800 e più mila lire è evidente, perchè non si deve dare solamente la somma che è portata in legge, ma si devono compensare anche le somme che sono portate nel seguente elenco degli oneri che ci venne trasmesso:

« *Oneri inerenti.* — 1° Annualità alle finanze dello Stato di lire duemila duecento per la concessione di dodici oncie d'acqua proprie del signor conte Casanova;

« 2° Annualità alle medesime, pagate in iscarico dal principe della Cisterna, per le dodici oncie d'acqua al medesimo concesse e rilevanti parimente a lire duemila duecento;

« 3° Annualità di lire cinquecento cinquanta dovute al principe della Cisterna, a titolo di maggior corrispettivo per le colature (Convenzione Anselmi 1791);

« 4° Annualità alle finanze di lire trentanove per transitò d'acqua praticato alla sinistra dell'Elvo sui beni della cascina Ravazzola, già proprietà demaniale.

Siccome non sarebbero che rendite, le raggugliano perciò al 5 per cento, conseguentemente sta il calcolo che abbiamo fatto, e non solo sta, ma sta anche che si dovrà spendere di più, perchè non è solo il conte di Casanova che si serve di quelle acque, ma vi sono molti altri, delle indennità dei quali non si è finora punto nè poco parlato.

Venendo al rimanente delle osservazioni del presidente del Consiglio, io non so se veramente, stando alla relazione del perito che ci hanno data, e sulla quale basò i suoi calcoli l'ufficio centrale, abbiano seguito il parere di persona che abbia o no cognizioni relative alle irrigazioni come parve che potesse in dubbio il signor ministro. Se il perito, di cui ci si diede la relazione, non ha cognizioni, veramente resterei molto sorpreso, ma dirò che la colpa è del Ministero di averci presentata una relazione di uno che non aveva cognizioni sulla materia. Ma io non credo che sia questo che abbia voluto dire, quantunque l'abbia detto.

Inoltre ho detto che correranno tempi ed anni per fare sì che le acque introdotte in quell'agro possano produrre qualche beneficio. Io mi sono in questo riferito ad un poco di esperienza che ho acquistato in un paese che, con buona venia del signor presidente del Consiglio, ne sa qualche cosa di più ancora che la Lomellina, e che è il paese che tutta Europa riconosce per maestro in fatto d'irrigazione, la Lombardia.

Io ho visto parecchie persone rovinarsi nel fare canali, e sì che anche là v'era la gran convenienza d'irrigare, perchè i terreni di Lombardia guadagnano mol-

tissimo coll'irrigazione, conseguentemente quella stessa spinta che avranno i Lomellini, l'avevano anche i Lombardi, ed oltre la spinta avevano anche capitali di molto superiori a quelli che, per quanto ne so io, sianvi attualmente in Lomellina; ciò non ostante tante sono le opere, tante le predisposizioni, che ci vogliono molti anni là come dappertutto; e quando il signor ministro mi dice che in Lomellina sarà smaltita tutta l'acqua che vi si introdurrà, con buona pace io gli rispondo che egli può crederlo, ma che io non ne sono convinto.

Non è dunque dall'esempio dell'agro alessandrino, dove tuttavia i terreni irrigati portano profitti grandissimi e convenientissimi, ma dall'esempio di quello che si è praticato in paesi più avanzati di tutti nell'irrigazione, che io ho asserito occorrere nuove derivazioni perchè tutta l'acqua sia condotta veramente ad irrigare i terreni. Ciò l'ho detto, lo ripeto, per quelle cognizioni che ne ho; l'ho detto perchè si trova nella relazione, unico fondamento che si aveva l'ufficio centrale per basare il suo giudizio. Del resto in fatto di previsioni, vi ha chi vede più color di rosa ed altri meno.

Il signor presidente del Consiglio ha gli occhi che vedono più colore di rosa di me. Mi sono trovato in fatto d'acque in opposizione con lui relativamente alla concessione dell'acqua Nicolai che è condotta a Genova. Io opinava che la maggior parte di essa giacerebbe per molti anni senza applicazione. Sgraziatamente il fatto ha dato ragione a me, non al signor ministro. Questo lo dico per fare vedere che anche le previsioni degli uomini più competenti qualche volta sono false, e che per evitare gli errori bisogna attenersi al fatto, anziché alla speranza.

Il signor ministro infine andava magnificando i vantaggi che produrrà la condotta d'acqua della quale si tratta, sulle sabbie della Lomellina. Nella relazione ho avuto l'onore di notare, come l'acqua del canale di Sartirana non si porterà sulle sabbie della Lomellina, e me ne appello ai Lomellini qui presenti, mentre, per portarla sopra di esse, bisognerebbe averla assai più alta. Può darsi che qualche piccolo tratto di sabbia si arricchisca anche con l'acqua che si introduce nel roggione di Sartirana, ma veramente per irrigare le sabbie della Lomellina bisognerebbe avere la derivazione da quel punto da cui parte il confronto istituito dall'ufficio centrale per il canale del Po, e non a quel punto ove lo vuol portare il signor ministro.

Dal resto, sempre per combattere l'ufficio centrale, come se avesse dato un voto negativo, mentre non ha detto altro, se non che non poteva dare alcun voto, perchè non aveva alcun documento, e per conseguenza non poteva formarsi verun giudizio, il signor ministro, dico, per combattere il supposto voto ostile dell'ufficio centrale, si è affaticato a mostrarvi che il conte di Casanova ha diritto d'irrigazione sopra altri terreni. Ma cosa ha a fare questo colla questione? Questo sarà da tonersi in considerazione per accordargli un corrispettivo, ma questo non dimostrerà mai la convenienza di fare l'acquisto. Vuol egli il Governo acquistare tutti i

diritti di acqua da tutti quelli che hanno diritto d'irrigare i terreni altrui? No certamente. Non vuole fare altro che limitare la derivazione dall'Elvo e dal Cervo, affinchè non venga distratta l'acqua che vuol condurre in Lomellina.

Noi non dobbiamo considerare il contratto in correlazione cogli altri corrispettivi, cogli altri soggetti, ma sibbene vedere se la somma che si sponde può giovare allo scopo prefisso di portare acqua nella Lomellina, e quindi è esclusivamente sotto questo aspetto che l'abbiamo considerato senza nè punto, nè poco occuparci d'altro, perchè, lo ripeto, il rimanente non faceva allo scopo.

L'onorevole ministro, appuntando quasi l'ufficio centrale di non avere fatto completamente quello che sarebbe stato il suo dovere, ci diceva: se ci avete chiamato nel vostro seno, voi avreste sentito delle bellissime ragioni, vi sareste persuasi. Mi duole di dire al signor ministro che il voto favorevole non posso darlo, anche dopo che ha dato tutte queste sue spiegazioni, ed eccome il perchè. O la Giunta deve sempre dire tutto quello che vuole il Ministero, e allora è inutile che si demandino progetti e documenti all'esame della medesima; ma se essa deve esaminare i progetti, i documenti, i titoli, deve vederli! deve averli sotto gli occhi! Per sentire il signor ministro che gli esponga quello di cui è convinto, questo è superfluo, perchè già risulta dalla relazione che il ministro promette al progetto! Essa deve esaminare i documenti su cui sono fondate le sue proposte, e riferirle quindi al Senato. Che se le mancano i dati per fondare le sue convinzioni, il parere della Giunta diventa superfluo.

Quando un ministro presenta un progetto, per quanta fiducia si' abbia nell'onestà del signor ministro, è pur sempre necessario che esso sia corredato dai necessari documenti. Ora, o signori, in questo caso, dai documenti che ci vennero trasmessi ci fu impossibile farci questa convinzione, ci mancò di più il tempo di formarvi a lungo sopra, e quindi quando abbiamo presentata la relazione, abbiamo presentato l'indicazione dei nostri dubbi; abbiamo fatto quello che ci fu possibile di fare.

Io posso poi assicurare il Senato che nei cinque giorni che ho avuto per esaminare questo progetto di legge ho procurato di lavorare discretamente. Mi è toccato come dissi testè di dovere leggere tutti i documenti relativi al conte di Quinto che non hanno veramente relazione intima con questo affare. Ma alla fin fine non fui in caso di dire altro se non: mi nascono tutti questi dubbi, che i documenti che ho nelle mani non mi permettono di sciogliere!

In questo stato di cose, la maggioranza dell'ufficio centrale non può portare opinione veruna. Se non ostante il Senato crede di votarla, egli è padrone, perchè egli può ritenersi sufficientemente chiarito; l'ufficio centrale non lo era, non lo fu, non ebbe documenti per esserlo; era impossibile che altrimenti operasse da quanto ha operato; e quando si venne a fare ad esso

rimproveri, esso ha tutto il diritto di giustificarsi perchè, colla farragine delle carte che aveva avanti agli occhi, sicuramente cinque giorni non furono un eccessivo lasso di tempo per metterci al fatto di potere dire quanto ha detto.

Cinque giorni poi sono molto poco, quando si ponga in confronto la rilevante spesa attuale, la più rilevante ancora che si dovrà fare in seguito, ed il principio che si adotta, perchè adottato per la Lomellina, giustizia vuole che si adotti in tutti i paesi che sono suscettibili di irrigazione, perchè diversamente voi stabilirete una ingiustizia a danno di tutte le altre provincie dello Stato.

**PRESIDENTE.** Mi permetterà il Senato che io gli dia uno schiarimento.

È stato detto ripetutamente dall'onorevole relatore Farina che la relazione gli è stata chiesta quasi anzi tempo, e non vorrei che il Senato potesse pensare che il presidente avesse usato una esigenza, una insistenza che non gli appartiene.

Il presidente avendo udito che il senatore Farina doveva leggere la sua relazione mercoledì sera, il giovedì nell'entrare in Senato domandò se veramente questa lettura era stata fatta e se la relazione si poteva consegnare alla stampa, affinchè il Senato avesse conoscenza dello stato in cui si trovava questa legge; gli fu detto che veramente non era stata letta, ma che si doveva leggere il giovedì mattina. Quindi si rinnovò la domanda di sapere se effettivamente nel giorno suindicato era stata letta; a questo si è limitato l'ufficio del presidente.

Io desidero che il Senato non possa avere il sospetto che il presidente abbia spinto la sua insistenza oltre ciò che poteva e doveva essere suo ufficio.

**FARINA, relatore.** È perfettamente vero quanto dice il signor presidente del Senato.

Io ho presentato quest'elenco in seno all'ufficio centrale, e si disse: come si fa ad esaminare tutti questi documenti in questi momenti che sta per finire la Sessione? Bisognerà dunque fare una relazione per un voto sospensivo, perchè non vi è tempo da fare tutta questa disamina. In conseguenza di questo venni avvertito che dovevasi presentare la relazione per la quale inoltre ebbi sollecitazioni non dal presidente ma da altra parte.

**PLEZZA.** Prendo la parola per rettificare una circostanza di fatto. Essendosi fatto appello ai Lomellini presenti sulla circostanza se l'acqua presa dal roggione di Sartirana possa irrigare le così dette sabbie della Lomellina, cioè la gran landa di sabbia che attraversa tutta la provincia, è mio dovere di dire che le acque prese dal roggione di Sartirana possono irrigarne con facilità più della metà, perchè è esperienza già fatta che le acque prese dal roggione di Sartirana possono irrigare la parte depressa del terreno del territorio di Cernago e più tutti i territori inferiori; ora Cernago si trova nella parte superiore della provincia.

Possono dunque irrigarsi più della metà delle sabbie della Lomellina, per quanto ciò dipende dal livello delle acque prese dal roggione di Sartirana, e ciò consta non

solo da livellazioni già eseguite ma anche dall'esperienza, perchè vi sono già oggi delle derivazioni dal roggione di Sartirana che vengono ad irrigare terreni prossimi all'Agogna più elevati delle così dette sabbie dei territori di San Giorgio ed inferiori.

**FARINA, relatore.** Io ho creduto che non lo potessero, perchè l'onorevole Plezza fece sentire in seno dell'ufficio centrale che avendo egli dei sabbioni da quella parte, era però tutto affatto disinteressato, perchè questi sabbioni non potevano profittare del beneficio di quelle acque: ora egli dà una spiegazione ed io...

**PLEZZA. (Interrupendo)** È di fatto che non si possono irrigare senza rialzare le acque più di quanto si possa col roggione di Sartirana le sabbie di mia proprietà, e per ciò io sono disinteressato nell'operazione attuale; ma ciò non impedisce che si possano irrigare tutte le sabbie inferiori alla località in cui io possedo, le quali sono più depresse delle mie.

**FARINA, relatore.** Dico come è avvenuto, che il tutto venne confuso colla parte, il che non sarebbe successo se si avessero avuti i documenti relativi.

**PRESIDENTE.** Domanderò se il Senato intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi è di questo avviso si voglia alzare.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora verrebbe la proposta fatta dall'ufficio centrale per la sospensione della deliberazione sul progetto in discussione.

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova la sospensione non è adottata.)

La sospensione non essendo stata approvata io darò lettura degli articoli:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di un milione ottocento mila lire, occorrente per le opere di ampliamento del canale demaniale di Cigliano per tradurre le acque della Dora Baltea al fiume Sesia, secondo il progetto dell'ispettore ingegnere capo delle finanze, in data 31 gennaio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria da aggiungersi sotto il numero 147, e colla denominazione: *Opere di ampliamento del canale demaniale di Cigliano*, nel bilancio passivo del Ministero di finanze pel 1858. »

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione sull'altro progetto relativo all'acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pagine 999 e 1005), il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola, io dichiaro chiusa la discussione generale, e rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È approvata la convenzione seguita in data 81 dicembre 1857 tra le regie finanze ed il conte Alessandro Avogadro di Casanova per la cessione in favore dello Stato dei dritti e delle ragioni d'acqua da quello posseduti nelle provincie di Biella e Vercelli, mediante

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1858

il corrispettivo prezzo di lire settecento quaranta mila, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in esso atto espressi; con che però gli effetti e le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 di detta convenzione vengano protratti al 1° gennaio 1859, giusta la dichiarazione dallo stesso conte di Casanova fatta con scrittura 1° aprile 1858.

« Tale convenzione sarà ridotta in atto pubblico. »  
(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire settecento quaranta mila, convenuta per lo acquisto predetto.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero di finanze per l'esercizio 1859 con applicazione ad apposita categoria colla denominazione: *Acquisto per parte delle regio finanze dei diritti e delle ragioni d'acqua posseduti dal conte Alessandro Avogadro di Casanova nelle provincie di Biella e Vercelli.* »

(È approvato.)

« Art. 3. L'annualità di lire 550 che le finanze, in dipendenza della surriferita convenzione 31 dicembre 1857, devono corrispondere al principe Emanuele Dal Pozzo della Cisterna, a seguito d'atto in data 1° aprile 1791, sarà, a partire dal 1859, iscritta nel bilancio del Ministero delle finanze alla categoria *Annualità e prestazioni diverse.* »

(È approvato.)

Ora domanderò se si intende di fare due squittini segreti.

Voci. Sono due leggi distinte!

**PRESIDENTE.** Si faranno dunque due squittini separati. Il primo squittinio sarà per l'ampliamento del canale di Cigliano.

**CASATI.** Dichiaro di astenermi dal votare.

**SCLOPIS.** Vi sono dei membri dell'ufficio centrale i quali non sono avversi al principio della legge, ma non credono che si possa passare oltre per la delicatezza del soggetto che non credono sufficientemente chiarito; essi dichiarano che si asterranno dal votare, e questi sono i senatori Casati, Lazari ed io.

**MARIONI, segretario,** procede all'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'ampliamento del canale di Cigliano. I senatori presenti sono in numero di 48, compresi i 3 che si sono astenuti dal votare.

24 votarono in favore, e 21 contro.

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio segreto sul secondo progetto di legge, cioè su quello per l'approvazione della convenzione relativa all'acquisto di ragioni d'acqua nella provincia di Biella e Vercelli.

**MARIONI, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Risultamento della votazione. Il numero dei senatori presenti è come quello della prima votazione, cioè di 48.

Risultando dalle dichiarazioni dei senatori Giulio e Riva, che anche essi si sono astenuti dal votare, ne consegue che i votanti erano 43.

Voti favorevoli . . . . . 24

Voti contrari . . . . . 19

Si astennero . . . . . 5

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno poi convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

## TORNATA DEL 14 LUGLIO 1858

— 97 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CONTE SCLOPIS.

**SOMMARIO.** *Omaggio — Comunicazioni del Governo, relative alla funzione funebre commemorativa della morte di Re Carlo Alberto, e all'incarico interinale dei portafogli dell'interno e degli esteri durante l'assenza del titolare, presidente del Consiglio, il conte di Cavour — Lettura del regio decreto di chiusura della Sessione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Il nostro collega senatore Jacquemoud, in qualità di vice-presidente della Camera di commercio e d'agricoltura di Savoia, fa omaggio al Senato di 20 esemplari dell'opuscolo che essa ha fatto stampare all'occasione dell'esposizione nazionale.

### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro dell'interno scrive con suo dispaccio 18 corrente:

« La funzione funebre commemorativa per la morte del Re Carlo Alberto, di compianta memoria, avrà luogo come negli scorsi anni in questa cattedrale alle ore 11 antimeridiane del dì 28 dell'andante mese.

« Nulla essendo innovato in ordine al cerimoniale prima d'ora stabilito al riguardo, il ministro sottoscritto si limita a rivolgere la presente a S. E. il signor presidente del Senato del regno, pregandolo di volere, come per lo addietro, provvedere acciò una deputazione del Senato intervenga alla sacra funzione. »

La parola spetta al signor ministro dell'istruzione pubblica.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ho l'onore di annunciare al Senato che il presidente del Consiglio dei ministri avendo dovuto assentarsi dalla capitale per alcune settimane, S. M. con de-

creto in data 10 corrente affidò interinalmente il portafoglio dell'interno al ministro di grazia e giustizia, e quello degli affari esteri al ministro di guerra e marina.

### LETTURA DEL REGIO DECRETO DI CHIUSURA DELLA SESSIONE.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. D'ordine di Sua Maestà e per incarico avuto dal mio collega il ministro interinale per l'interno, ho l'onore di dare comunicazione al Senato del seguente regio decreto:

« VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc.

« Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari interni;

« Sentito il Consiglio dei ministri;

« Visto l'articolo 9 dello Statuto del regno;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« *Articolo unico.* L'attuale Sessione 1857-58 del Senato e della Camera dei deputati è chiusa.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato a Torino, addì 11 luglio 1858. »

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della comunicazione fatta dell'affidamento provvisorio dei portafogli dei Ministri dell'estero e dell'interno e della presentazione del decreto di chiusura della Sessione.

In conseguenza di questo decreto, io sciolgo immediatamente l'adunanza.

La seduta è sciolta alle ore 2 3/4.

*Fine delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione 1857-58.*

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

**INDICE**  
**ALFABETICO ED ANALITICO**

**DELLA**

**DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO**

**SESSIONE 1857-58**

# INDICE

## ALFABETICO ED ANALITICO

### A

**ALFIERI** di Sostegno marchese Cesare. Si dà lettura del regio decreto che lo conferma a presidente del Senato; suo discorso, pag. 1 — avvertenze circa l'assenza di taluni senatori; annunzia la morte del senatore Siccardi, 2 — del senatore Blanc; proclama senatore l'avvocato Farina, 5 — dà lettura della risposta al discorso della Corona, 5 — avvertenze per la nomina di Commissioni, 4-5-6 — annunzia la morte del senatore Della Torre, 8 — rende conto del ricevimento della deputazione incaricata di compiere S. M. il primo dell'anno; comunica il dispaccio della costituzione della Camera dei deputati; accenna i motivi dell'assenza di alcuni senatori, 9 — annunzia la morte del senatore De Fornari; accenna i lavori in corso ed i motivi del ritardo nella convocazione del Senato, 12 — propone che il Codice penale militare sia demandato all'esame della stessa Commissione della Sessione scorsa, 14 — annunzia la morte del senatore Fraschini e la nomina a senatore del commendatore Girod, 15-16 — mozione relativa all'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, 18 — nomina i commissari, 19 — annunzia la morte del senatore Galli; comunica un invito del sindaco di Torino per assistere alla funzione religiosa e alle corse dei cavalli in occasione dell'anniversario dello Statuto, 20-21 — è incaricato della nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge sul riordinamento dei Consolati, 82 — indica i componenti, 95 — proclama senatore il commendatore Girod, 112 — gli fa prestare giuramento, 122 — prende parte alla

discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore, 138 — scioglie la seduta per difetto di numero, 171 — fa procedere all'appello nominale per constatare il nome degli assenti, 241 — nomina il senatore Cibrario commissario di finanze in surrogazione del senatore Di Pollone in congedo per malattia, 285 — prende atto della presentazione del regio decreto di chiusura della Sessione, 370.

**ALIENAZIONI**, acquisti, cessioni e permuta di beni demaniali:

Cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 330 — votazione e approvazione, 331.

Permuta ed alienazione di boschi della Corona; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 336 — votazione e approvazione, 337.

Cessione di un fabbricato in Asti ad uso del collegio militare; progetto di legge, pag. 326 — discussione, votazione e approvazione, 331.

Acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli; progetto di legge, pagina 326 — relazione, 341 — discussione generale, 352 — vi prendono parte il ministro delle finanze Lanza, il presidente del Consiglio Cavour e i senatori Farina relatore, Di Montezemolo e Plezza; discussione degli articoli, 368 — votazione e approvazione, 369.

**ALLOGGI** militari in Sardegna — Indennità ai comuni; progetto di legge, pag. 25 — discussione, votazione e approvazione, 133.

**AMBROSETTI** Giovanni Antonio. Estratto a sorte scrup.

INDICE

tatore delle schede per la nomina di un segretario, pag. 6.

**AMMINISTRAZIONE** provinciale e comunale — Autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi; progetto di legge, pag. 825 — discussione, 839 — votazione e approvazione, 840.

**ARESE** conte Giuseppe. Estratto a sorte membro della deputazione incaricata di presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pagina 10.

**ARMATA** di terra e di mare:

Avanzamento nell'armata di mare; progetto di legge, pag. 4 — discussione, 13 — votazione e approvazione, 14.

Leva annuale militare; leva d'iscritti marittimi, Vedi *Leve*.

**ARTIGLIERIE** — Spesa per provvista di artiglierie e fondita di statue; progetto di legge, pag. 325 — discussione, votazione e approvazione, 331.

**ASSOCIAZIONI** privilegiate di lavoratori nel porto di Genova, Vedi *Corporazioni privilegiate*.

**B**

**BILANCI** dello Stato per il 1859:

Entrata; progetto di legge, pag. 294 — discussione, 327 — votazione e approvazione, 329.

Spesa; progetto di legge, pag. 326 — discussione dei vari bilanci:

Ministero delle finanze, pag. 337.

» di grazia e giustizia ed istruzione pubblica, pag. 342.

» dei lavori pubblici, pag. 342 — istanze del senatore Doria riguardo alle ferrovie liguri; osservazioni del senatore Gallina e risposte del ministro senza portafoglio Paleocapa; discussione delle categorie, 346.

» della marina, pag. 346 — osservazioni del senatore Doria e risposta del ministro La Marmora; discussione delle categorie, 347.

» dell'interno e della guerra, pag. 346.

Approvazione del bilancio generale della spesa; discussione del progetto di legge, pagina 351 — votazione e approvazione, 352.

Bilancio delle spese interne del Senato del regno; stanziamento della cifra della sua dotazione, pag. 35.

*Spese straordinarie nuove e maggiori.*

Trattato colla Danimarca per il riscatto dei dazi del Sund; spesa sul bilancio 1858; progetto di legge, pag. 16 — discussione, votazione e approvazione, 18.

Prestito alla Cassa ecclesiastica per abilitarla a sussidiare il clero di Sardegna; spesa sul bilancio 1858; progetto di legge, pag. 35 — discussione, 122 — votazione e approvazione, 123.

Maggiori spese d'ordine ed obbligatorie in eccedenza al bilancio del 1856; progetto di legge, pag. 291 — discussione, 325 — votazione e approvazione, 326.

Spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856; progetto di legge, pag. 294 — discussione, 325 — votazione e approvazione, 326.

Arginamento dell'Aro e dell'Isère; spesa sui bilanci 1857-1858-1859-1860; progetto di legge, pag. 183 — discussione, votazione e approvazione, 317.

Provvista di artiglierie; spesa sul bilancio 1859; progetto di legge, pag. 325 — discussione, votazione e approvazione, 331.

Caserme in Novara, Sassari e Casale; spesa per opere relative sui bilanci 1858-1859; progetti di legge, pag. 323 — discussione, 350-351-352 — votazione e approvazione, 331-339.

Convalidazione di spese nuove e maggiori sul bilancio 1857; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 340 — votazione e approvazione, 341.

Approvazione di spese nuove e maggiori sul bilancio 1857; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 340 — votazione e approvazione, 341.

Maggiore spesa e spesa nuova sul bilancio 1858; progetto di legge, pag. 326 — discussione, votazione e approvazione, 341.

Bonificazione ai danneggiati dalla orfitogama; spesa sul bilancio 1858; progetto di legge, pag. 318 — discussione, votazione e approvazione, 327.

Concentramento del servizio telegrafico nel Ministero dei lavori pubblici; spesa sul bilancio 1858; progetto di legge, pag. 326 — di-

scussione, 339 — votazione e approvazione, 340.

Ampliamento del canale demaniale di Cigliano; spesa sul bilancio 1858, pag. 268 — progetto di legge, 326 — relazione, 341 — discussione, 352 — votazione e approvazione, 369.

Acquisto di ragioni di acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli; spesa sul bilancio 1859; progetto di legge, pag. 326 — relazione, 341 — discussione, 352-368 — votazione e approvazione, 369.

**BLANC** barone Nicola. Si annunzia la di lui morte, pag. 6.

**BONA** commendatore Bartolomeo, *ministro dei lavori*

*pubblici*. Presenta progetti di legge: proroga per la costruzione della ferrovia da Annecy a Ginevra; convenzione per l'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari e oltre; spese per segnalamenti di punti pericolosi sulle coste della Sardegna, pag. 16 — porge schiarimenti intorno all'oggetto di una petizione presentata dal signor Lorenzo Gherardi, 238 — presenta progetti di legge per l'autorizzazione di maggiori spese d'ordine e obbligatorie in eccedenza al bilancio 1856; per la cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena, 291 — per autorizzazione di opere necessarie alle caserme di Novara, Casale e Sassari, 323.

C

**CACCIA** commendatore Francesco. È riconfermato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 9 — estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulle Casse dei depositi e prestiti ed ecclesiastica, 14.

**CAGNONE** commendatore Carlo. È riconfermato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 9 — estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 10.

**CANALI** e ragioni d'acqua — Acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli; ampliamento del canale demaniale di Cigliano; progetti di legge, pag. 326 — relazione, 341 — discussione generale, 352 — vi prendono parte il ministro delle finanze Lanza, i senatori Farina relatore, Di Montezemolo, Plezza e il presidente del Consiglio Cavour; discussione degli articoli, 368 — votazione e approvazione, 369.

**CARLO ALBERTO** — Invito al Senato per assistere alla funzione funebre commemorativa della morte di Re Carlo Alberto, pag. 370.

**CASATI** conte Gabrio. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pagina 8 — membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 6 — si astiene dal prendere parte alla votazione dei progetti di legge per ampliamento del canale di Cigliano e per acquisto di ragioni d'acqua, 369.

**CASERME** — Autorizzazione di spesa per opere da costruirsi nella caserma Perrone a Novara; per

la costruzione di una nuova caserma in Cagliari; e per l'ampliamento della caserma Castello in Sassari; progetti di legge, pag. 323 — *Caserma di Casale*; discussione, votazione e approvazione, 331 — *Caserma Perrone in Novara*; discussione, 331 — parlano il ministro della guerra La Marmora e i senatori Gonnet relatore e Franzini; votazione e approvazione, 332 — *Caserma di Castello in Sassari*; discussione, 332 — parlano il ministro della guerra La Marmora, il presidente del Consiglio Cavour, il ministro delle finanze Lanza e i senatori Farina e Colla; votazione e approvazione, 339.

**CASSA** depositi e prestiti — Nomina dei commissari di vigilanza, pag. 13-14-16.

**CASSA** ecclesiastica:

Nomina dei commissari di vigilanza, pagina 13-14-16.

Prestito alla Cassa ecclesiastica per abilitarla a sussidiare il clero di Sardegna; progetto di legge, pag. 35 — discussione, 122 — votazione e approvazione, 123.

**CASTAGNETTO** (Trabucco di) conte Cesara. Estratto a sorte membro supplente della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 6 — riconfermato membro della Commissione di contabilità interna, 7 — nella discussione generale sul progetto di legge per un sussidio alle scuole speciali e tecniche provinciali e comunali spiega il suo dissenso dalla maggioranza dell'ufficio centrale di cui è membro, 20 — replica al ministro, 30 — discorre

nella discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore intorno alle condizioni richieste per tale esercizio, 133-145 — ai doveri e diritti speciali dei procuratori, 171 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari, 245-247-262-264.

**CAVOUR** (Benso di) conte Camillo, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e delle finanze*, deputato. Presenta progetti di legge: per l'approvazione del trattato colla Danimarca per il riscatto dei dazi del Sund; del trattato di navigazione e di commercio col Belgio; di una convenzione postale coll'Inghilterra, pagina 16 — discorre in sostegno del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei sovrani stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 202 — replica al senatore Della Marmora, 205 — presenta un progetto di legge per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di 40 milioni, 217 — istanza concernente il disegno di legge relativo alle corporazioni privilegiate di lavoratori, 268 — nella discussione di quello pel riordinamento dei Consolati si oppone alla proposta del senatore Di Pollone relativa al computo degli anni di servizio prestati in Levante e fuori di Europa, 272 — insiste perchè si mantenga la redazione proposta dal Ministero dell'articolo 80 con cui si conferisce ai consoli le funzioni di notai, 274 — propone una diversa redazione dell'ultimo articolo in quanto all'entrata in vigore della legge, 290-291 — presenta un progetto di legge per autorizzare alcune divisioni amministrative e provincie a contrarre mutui passivi, 325 — parla in sostegno del disegno di legge per autorizzazione di spesa necessaria ad opere nella caserma di Castello in Sassari, 334-336 — di quello per ampliamento del canale di Cigliano e per acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e Vercelli, 362-363.

**CHIODO** barone Agostino. È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, pag. 19.

**CIBRARIO** commendatore Luigi. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — eletto e proclamato segretario, 7 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulle società anonime ed in accomandita, 69 — di quello sull'esercizio della professione di procuratore e specialmente sulle condizioni

richieste per detto esercizio, 107-108 — osservazioni sopra una petizione del signor Lorenzo Gherardi, 238 — il presidente lo designa membro della Commissione di finanze in surrogazione del senatore Di Pollone in congedo per malattia, 285 — parla nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Consolati, 287-291.

**CODICI:**

Progetto di Codice penale militare; progetto di legge, pag. 13 — è rinviato all'esame della stessa Commissione della Sessione precedente, 14.

Penalità contro i cospiratori della vita dei capi dei Governi esteri, l'assassinio politico e riforma della giuria; progetto di legge, pag. 34 — discussione generale, 195 — vi prendono parte i senatori Di Montezemolo, Persoglio, Della Marmora, De Cardenas, Farina, Piezza, Sclopis relatore, il presidente del Consiglio Cavour e il ministro di grazia e giustizia De Foresta; proposta sospensiva del senatore Piezza, 223 — discussione degli articoli, 227 — votazione e approvazione, 231.

**COLLA** commendatore Federico. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pagina 6 — riconfermato membro della Commissione di contabilità interna, 7 — di quella di finanze, 9 — propone che sia incaricata la Presidenza della nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge sulle servitù militari, 18 — è chiamato a farne parte, 19 — risponde ad osservazioni del senatore De Cardenas in occasione della discussione di quel progetto di legge, 76 — propone che il presidente surrogli i membri mancanti a completare l'ufficio centrale incaricato dell'esame del disegno di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori, 269 — osservazioni in proposito della spesa richiesta dal Governo per ampliamento della caserma di Castello in Sassari, 335.

**COLLEGIO** militare in Asti — Cessione di un fabbricato ad uso di quel collegio; progetto di legge, pagina 326 — discussione, votazione e approvazione, 331.

**COLOBIANO** (Avogadro di) conte Filiberto. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina di un segretario, pag. 6.

**COMUNI** di Sardegna — Indennità per passaggio di truppe, Vedi *Indennità*.

COMMISSIONI permanenti di finanza, pag. 6 — di contabilità interna, 7.

CONSOLATI — Riordinamento dei Consolati; progetto di legge, pag. 82 — nomina della Commissione per il suo esame, 95 — relazione, 242 — discussione, 271 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Mameli relatore, Cibrario, Pinelli, il presidente del Consiglio ministro degli affari esteri Cavour e il ministro di grazia e giustizia De Foresta; votazione e approvazione, 292.

CONTI amministrativi (Spogli):

Del Monte di riscatto di Sardegna per il 1850; progetto di legge, pag. 13 — relazione, 270 — discussione, 292 — votazione e approvazione, 293.

Del Monte di riscatto di Sardegna per il 1851-1852; progetti di legge, pag. 14 — relazione, 270 — discussione, 292 — votazione e approvazione, 293.

Conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854; progetto di legge,

pag. 326 — discussione, 347 — votazione e approvazione, 350.

CONVENZIONI colle potenze estere, Vedi *Trattati*.

CORPORAZIONI privilegiate di lavoratori nel porto di Genova ed altre; progetto di legge, pag. 5 — discussione, 295 — vi prendono parte i senatori Farina, Gioia relatore, Elena, Gallina, De Cardenas, Pinelli, Di San Martino, De Ambroia, Di Castagnetto, il ministro delle finanze Lanza e Paleocapa ministro senza portafoglio; votazione e approvazione, 317.

COTTA cavaliere Giuseppe: Riconfermato membro della Commissione permanente di contabilità interna, pag. 7 — di quella di finanze, 9 — commissario di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 16.

CRITTOGAMA — Bonificazione sull'imposta prediale dell'esercizio 1858 ai danneggiati dalla crittogama nello stesso anno; progetto di legge, pagina 318 — discussione, votazione e approvazione, 327.

## D

DABORNIDA commendatore Giuseppe. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 9 — commissario per l'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, 19.

DEBITO pubblico:

Abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico; surrogazione di una Commissione di vigilanza; progetto di legge, pag. 14 — discussione, 231 — vi prendono parte il senatore Di Pollone ed il ministro delle finanze Lanza; votazione e approvazione, 236.

Autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 40 milioni; progetto di legge, pagina 217 — discussione generale, 318 — vi prendono parte i senatori Di Montezemolo, Farina relatore, De Cardenas e il ministro di finanze Lanza; discussione degli articoli; votazione e approvazione, 321.

DE CARDENAS conte Lorenzo. Estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. il primo dell'anno, pag. 6 — scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze, 7 — riconfermato membro della Commissione permanente di contabilità interna, 7 — parla nella discussione generale

del progetto di legge intorno alle servitù militari, 75-76 — di quello sull'esercizio della professione di procuratore, 101 — dello schema sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 207-208 — riferisce sopra petizioni, 238-239 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, 301 — di quello per un prestito alle finanze dello Stato di 40 milioni, 320.

DE FERRARI commendatore Domenico. È chiamato a riempire le funzioni di segretario provvisorio, pag. 1 — la sorte lo chiama a far parte della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 10 — parla nella discussione del progetto di legge sulle società anonime e in accomandita, 73 — intorno a quello sull'esercizio della professione di procuratore relativamente all'articolo 5 che determina le condizioni richieste per l'esercizio, 106-107-128-144 — intorno alla postulazione illecita, 186-187-189 — alle disposizioni transitorie e generali, 192.

DE FORESTA commendatore Giovanni, ministro di grazia e giustizia. Presenta progetti di legge:

per trasferire in Cagliari la classe della Corte d'appello sedente in Sassari, pag. 1; per regolare l'esercizio della professione di procuratore; per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori nel porto di Genova; per riordinamento dell'amministrazione forestale, 5 — intorno alle indennità da corrispondersi ai testimoni nei procedimenti criminali, 14 — sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri, sull'assassinio politico e per la riforma del giuri, 34 — pel riordinamento del servizio consolare, 52 — dichiara che non può accettare il progetto per l'esercizio della professione di procuratore quale venne formulato dall'ufficio centrale e fa istanza perchè la discussione si apra sul testo del Ministero, 83 — si oppone alla soppressione proposta degli articoli 1 e 2, e alla trasposizione dei successivi 3 e 4, 84-85 — avvertenze di massima relative all'incompatibilità dell'ufficio di procuratore di cui nell'articolo 3 del progetto ministeriale, 87-88-89-92-94 — accetta in massima la nuova redazione dell'articolo proposta dall'ufficio centrale con qualche modificazione, 98-99-100 — osservazioni intorno all'articolo 5 che determina le condizioni richieste per tale esercizio, 101-103-104-106-107-109-110-113-114-117-118-119-120-123-125-126-128-129-131-132 — propone un'aggiunta al detto articolo circa le incapacità per le condanne patite all'estero, 135-136 — la ritira unendosi ad una proposta del senatore Gioia, 137-139 — si dichiara contrario alla condizione che il candidato giustifichi la sua moralità con certificati di buona condotta, 142-143-145 — osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni che riflettono i sostituiti procuratori, 148 — i praticanti, 149 — intorno ai doveri e ai diritti speciali, 150-151-152 — alla Camera di disciplina, alla sua competenza e attribuzioni, 153-154-155-157-159-162-164-165 — alle pene e loro applicazione, 166-167-168-169-171-172-173-175-176-177-178-179-180-181-182 — alla postulazione illecita, 185-187-189-190 — alle disposizioni transitorie e generali, 192-193 — presenta a nome del ministro delle finanze un progetto di legge per una spesa occorrente all'arginamento dell'Isère e dell'Arc, 183 — discorre in sostegno del disegno di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi di Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 205 — porge spiegazioni al senatore De Cardenas, 207 — replica al senatore

Farina, 208 — combatte una proposta sospensiva del senatore Plezza, 215-216-219-224-228 — si oppone ad un emendamento dello stesso all'articolo 1 e ad un'aggiunta all'articolo 2, 228-229 — nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Consolati dichiara di accettare un emendamento soppressivo proposto all'articolo 66 dall'ufficio centrale, 279 — aderisce alla nuova redazione dell'ufficio centrale dell'articolo 30, 286 — osservazioni sull'articolo 137, 287.

**DELLA MARMORA (Ferrero)** cavaliere Alberto. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze, pagina 7 — discorre in sostegno del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei sovrani stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 204.

**DELLA MARMORA (Ferrero)** cavaliere Alfonso, deputato, *ministro della guerra e marina*. Presenta progetti di legge: per l'avanzamento dell'armata di mare, pag. 4; per disposizioni penali in materia di sanità marittima; progetto di Codice penale militare; sulle società anonime ed in accomandita; sopra i diritti e i depositi da pagarsi dagli allievi farmacisti; per sussidiare le scuole speciali e tecniche comunali e provinciali; Spogli del Monte di riscatto pel 1850, 13 — intorno alle servitù militari, 17 — alle indennità ai comuni della Sardegna nell'epoca di passaggi di truppe, 25 — nella discussione del disegno di legge sulla servitù militare risponde ad osservazioni del senatore Mosca insistendo per l'approvazione dell'articolo 14, 78 — presenta un progetto di legge per la leva annuale militare, 294 — altro per la leva di 250 marinai, 321 — per provvista di artiglierie, 325 — insiste perchè venga ammessa la spesa richiesta per le opere necessarie nella caserma Perrone in Novara, 331 — come pure di approvare la spesa necessaria richiesta per ampliare la caserma di Castello in Sassari, 332-335 — dichiara di accettare l'ordine del giorno motivato proposto dall'ufficio centrale, 339 — risponde ad istanze del senatore Doria circa i forzati che trovansi nel bagno di Genova, 347.

**DEPOSITI e prestiti**, Vedi *Cassa dei depositi e prestiti*.

**DEPUTAZIONI** — Per presentare a Sua Maestà la risposta al discorso della Corona, pag. 6-10.

**DES AMBROIS** de Névâche commendatore Luigi. Si dà lettura del regio decreto che lo conferma a

INDICE

vice-presidente del Senato, pag. 1 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 9 — commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, 16 — invita il Ministero o l'ufficio centrale a dare qualche spiegazione intorno al disposto dell'articolo ultimo del progetto di legge sulle società anonime e in accomandita, 73 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno alle servitù militari, 79 — di quello sull'esercizio della professione di procuratore ragionando sulle condizioni richieste per tale esercizio, 126-127 — del disegno di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, 315.

DISCORSO della Corona — La Presidenza è incaricata della redazione della risposta al discorso della Corona, pag. 3 — lettura, 5 — approvazione, 6 — estrazione a sorte della deputazione, 6 — ricevimento, 9.

DORIA marchese Giorgio. In occasione della discussione del bilancio 1859 della spesa del Ministero dei lavori pubblici rivolge istanze e raccomandazioni riguardo alle strade ferrate liguri, pag. 342 — replica al ministro, 344-346 — nella discussione del bilancio del Ministero della marina invita il ministro a trovare modo di dividere il gran numero dei forzati che vi sono nel bagno di Genova, 346.

E

ELENA commendatore Domenico. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, pag. 298-299-307-308-309-310-312-313-316.

EMOLUMENTI e diritti di insinuazione — Esonero a favore della società della ferrovia da Alessan-

dria e Novi a Stradella per la sua fusione con quella di Piacenza, Vedi *Strade ferrate*.

ENFITEUSI — Proroga dei termini fissati dagli articoli 8, 14, 15 della legge 18 luglio 1857 sulle enfiteusi; progetto di legge, pag. 294 — discussione, votazione e approvazione, 329.

F

FARINA avvocato cavaliere Paolo. Lettura del regio decreto di sua nomina a senatore del regno, pag. 1 — viene ammesso e proclamato, 5 — suo discorso di opposizione al progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita, 86-44 — replica al ministro delle finanze per fatto personale, 51 — al relatore senatore Di San Martino, 59 — presenta un emendamento all'articolo 1 nel senso di comprendere nell'obbligo di ottenere l'autorizzazione tutte le società in accomandita con emissione di azioni, 63-64-65-66-67 — espone alcune considerazioni per opporsi al disegno di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi di Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 207 — replica al ministro guardasigilli, 210 — al senatore Sclopis relatore, 222 — osservazioni sopra una proposta sospensiva del senatore Piazza, 225 — rivolge eccitamenti al Ministero e fa alcuni appunti al progetto di

legge per l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori, 295 — propone che all'articolo 2 sia soppresso l'alinea nel quale si parla dei piloti rimettendosi quanto a questi ai regolamenti, 300-302-305 — nella qualità di relatore risponde ad osservazioni ed appunti fatti dal senatore Di Montezemolo sulla relazione del progetto di legge per un prestito di 40 milioni alle finanze dello Stato, 319 — espone le ragioni che indussero l'ufficio centrale a dare un voto contrario alla spesa richiesta per ampliare la caserma di Castello in Sassari, 333-335-336 — presenta a nome dell'ufficio centrale un ordine del giorno motivato, 338 — nella qualità di relatore risponde agli argomenti addotti dal ministro delle finanze in difesa del progetto di legge per l'ampliamento del canale di Cigliano e per l'acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Verelli insistendo perchè si sospenda da ogni de-

liberazione in proposito, 357 — replica al ministro stesso ed al presi lente del Consiglio, 366 — per fatto personale, 368.

**FARMACISTI** — Diritti e depositi da pagarsi dagli allievi farmacisti, Vedi *Università degli studi*.

**FIUMI e torrenti** — Autorizzazione di maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc; progetto di legge, pag. 583 — discussione, votazione e approvazione, 817.

**FORESTE** — Riordinamento dell'amministrazione forestale; progetto di legge, pag. 5 — relazione, 307.

**FRANZINI** conte Antonio. Prende parte alla discussione del progetto di legge per la costruzione di torri-latrine nella caserma Perrone in Novara, pag. 332.

**FRASCHINI** cavaliere Vittorio. Annunzio della sua morte, pag. 15.

**G**

**GALLI** della Loggia conte Carlo. Annunzio della sua morte, pag. 20.

**GALLINA** conte Stefano. Parla nella discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore; invita l'ufficio centrale a presentare una nuova redazione dell'articolo riflettente le incompatibilità di altro ufficio del procuratore, pag. 94-95 — discorre intorno alle condizioni richieste per tale esercizio, 131 — in ordine ad una petizione del signor Lorenzo Gherardi, 237 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, 299-300-303-310-311-312-313 — in occasione di istanze rivolte al Ministero dal senatore Doria riguardo alle ferrovie liguri, 345.

**GIOLA** commendatore Pietro. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a Sua Maestà la risposta al discorso della Corona, pag. 10 — nella qualità di relatore riassume la discussione sul progetto di legge inteso a sussidiare le scuole speciali e tecniche comunali e provinciali, 31-32 — propone una modificazione all'articolo 11 del progetto di legge sulle società anonime ed in accomandita, 68 — la ritira, 69 — prende parte alla discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore, 138-139 — di quello per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari, 261 — nella qualità di relatore risponde ad osservazioni del senatore Farina fatte sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, associandosi al voto da esso espresso circa la necessità di compilare buoni regolamenti, 297 — insiste per mantenere l'articolo 1 quale fu proposto, 304 — avvertenze sull'articolo 3, 309 — circa i piloti da grano non compresi nelle disposi-

zioni dell'articolo 1, 309-310 — i facchini del porto franco, 312-313 — sulla inopportunità della menzione nell'articolo 5 del regio decreto 13 gennaio 1851, 314-316.

**GIROD** commendatore Tommaso Giuseppe. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 16 — sua proclamazione, 112 — presta giuramento, 122.

**GIUDIZIARIO :**

Trasferimento in Cagliari della classe della Corte di appello sedente in Sassari; progetto di legge, pag. 1 — relazione 44.

Indennità da corrisponderci ai testimoni nei procedimenti criminali; progetto di legge, pagina 14 — discussione, 16 — votazione e approvazione, 17.

Riforma del giuri; penalità contro i cospiratori della vita dei capi dei Governi esteri, l'apologia dell'assassinio politico e la riforma del giuri; progetto di legge, pag. 24 — discussione generale, 195 — degli articoli, 227 — votazione e approvazione, 231.

Aumento di personale nei tribunali di Acqui e di Vercelli; progetto di legge, pag. 170 — relazione, 270 — discussione, votazione e approvazione, 295.

Aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale di Aunecy; progetto di legge, pag. 294 — discussione, 336 — votazione e approvazione, 337.

**GIULIO** commendatore Carlo. Eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 3 — riconfermato membro della Commissione permanente di finanze, 9 — parla in sostegno del progetto di legge inteso a sussidiare le scuole tecniche e speciali comunali e provinciali, 28 — domanda un congedo per malattia, 59 — si astiene dal prendere parte alla votazione del progetto di legge per l'ampliamento del canale di Cigliano e per acquisto di ragioni d'acqua, 369.

**GONNET** commendatore Claudio. È proclamato commissario per l'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, pag. 19 — nella qualità di relatore risponde ad osservazioni del senatore De Cardenas fatte nella discussione di

quel progetto di legge, 75-76 — espone i motivi che hanno indotto l'ufficio centrale ad opporsi alla spesa richiesta per la caserma Perrone in Novara, 332.

I

**IMPOSTA** prediale — Bonificazione sull'imposta prediale dell'esercizio 1858 ai danneggiati dalla crittogama nello stesso anno; progetto di legge, pag. 318 — discussione, votazione e approvazione, 327.

**INDENNITÀ** da corrispondersi ai testimoni nei procedimenti criminali; progetto di legge, pag. 14 — discussione, 16 — votazione e approvazione, 17.

**INDENNITÀ** ai comuni della Sardegna nell'epoca di passaggi di truppe; progetto di legge, pag. 25 — discussione, votazione e approvazione, 133.

**ISTRUZIONE** pubblica:

Sussidi alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali; progetto di legge, pag. 13 — discussione generale, 21 — vi prendono

parte i senatori Di Castagnetto, Maestri, Giulio Gioia relatore, Plana, Moris e il ministro dell'istruzione pubblica Lanza; discussione degli articoli, 83 — votazione e approvazione, 84.

Istituzione di sei scuole normali maschili e di sei femminili di allievi e allieve maestre per le scuole elementari; progetto di legge, pag. 21 — discussione, 242 — vi prendono parte i senatori Riva, Di Castagnetto, Di San Marzano, Musio, Mameli relatore, Gioia e il ministro dell'istruzione pubblica Lanza; votazione e approvazione, 269-270.

Cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino, Vedi *Sordo-muti*.

J

**JACQUEMOUD** barone Giuseppe. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — della Commissione di finanze, 7 — membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 10 — propone una modificazione all'articolo 15 del progetto di legge sulle società anonime e in

accomandita, 69-70-71 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno all'esercizio della professione di procuratore discorrendo sulle condizioni richieste, 104-131 — di quello per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, 301.

L

**LANZA** dottore Giovanni, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze, deputato. Presenta gli spogli generali del Monte di riscatto di Sardegna per gli esercizi 1851-52; un progetto di legge pel riordinamento del Consiglio generale e del Consiglio ordinario dell'amministrazione del debito pubblico, pag. 14 — per l'istituzione di sei scuole normali maschili e di sei femminili di allievi maestri ed allieve maestre per le scuole elementari, 21 —

risponde alle obiezioni messe innanzi dal senatore Di Castagnetto contro il disegno di legge per l'istituzione di scuole speciali e tecniche comunali e provinciali, 25 — porge spiegazioni al senatore Giulio, 29 — nuovamente al senatore Di Castagnetto, 31 — al senatore Gioia; al senatore Plana, 33 — presenta a nome del ministro di grazia e giustizia un progetto di legge per un prestito alla Casa ecclesiastica onde abilitarla a sussidiare il clero di

Sardegna, 85 — dichiara di consentire che la discussione dello schema di legge sulle società anonime ed in accomandita si apra sopra il progetto dell'ufficio centrale, 36 — parla in sostegno del medesimo rispondendo agli argomenti addotti in contrario dal senatore Farina, 47 — contro un emendamento all'articolo 1 proposto dallo stesso, 64 — altro del senatore Jacquemoud, 71-72 — risponde alle osservazioni del senatore Di Pollone fatte in merito del disegno di legge per l'abolizione dei Consigli generale e ordinario dell'amministrazione del debito pubblico, 232-234-235 — alle osservazioni dei senatori De Cardenas e Riva in merito del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari, 247 — dei senatori Di San Marzano e Musio, 255 — del senatore Di Castagnetto, 265 — invita il senatore Riva a desistere dal proposto emendamento all'articolo 14, 266-267 — presenta progetti di legge: approvazione di spese nuove e maggiori al bilancio 1856 del bilancio dell'entrata per il 1859; fusione della ferrovia da Alessandria-Nova a Stradella con quella di Piacenza; proroga dei termini sulle enfiteusi; aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale di Annecy, 294 — risponde alle osservazioni ed agli appunti fatti dal senatore Farina al progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori nel porto di Genova, 296 — del senatore Elena, 298-308-309-310 — del senatore Gallina, 300-311-313 — dei senatori De Cardenas e Pinelli, 301 — nuovamente del senatore Farina, 303-314 — presenta un progetto di legge per bonificazione sull'imposta prediale dell'esercizio 1858 ai danneggiati dalla crittogama nello stesso anno, 318 — risponde alle osservazioni fatte nella discussione del progetto di legge per un prestito di 40 milioni alle finanze dello Stato 320 — presenta progetti di legge: concentramento del

servizio dei telegrafi al Ministero dei lavori pubblici; convalidazione di spese nuove e maggiori sui bilanci 1857-1858; autorizzazione di spese nuove e maggiori sui bilanci 1857-1858; conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854; approvazione del bilancio della spesa 1859; cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino; permuta ed alienazione di boschi della Corona; cessione di un fabbricato in Asti per uso del collegio militare; acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli; ampliamento del canale demaniale di Cigliano, 326 — nella discussione generale di questi due ultimi progetti di legge discorre in loro sostegno dimostrando la convenienza di approvarli, 352 — risponde ad una allusione fatta dal senatore Di Montezemolo nel combattere i progetti medesimi, 365 — annunzia che in assenza del presidente del Consiglio i portafogli dell'interno e degli esteri rimangono affidati ai ministri di grazia e giustizia e della guerra e marina; dà lettura del regio decreto di chiusura della Sessione, 370.

LA MARMORA, Vedi *Della Marmora*.

LAZARI conte Federico. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 8 — riferisce sulla verifica dei titoli del senatore Farina, 5 — si astiene dal prendere parte alla votazione dei progetti di legge per l'ampliamento del canale di Cigliano e per l'acquisto di ragioni d'acqua, 369.

LEVE:

Leva annuale militare; progetto di legge, pagina 294 — discussione, votazione e approvazione, 323.

Leva annuale di 250 marinai; progetto di legge, pag. 321 — discussione, votazione ed approvazione, 325.

LISTA civile — Permuta ed alienazione di boschi della Corona; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 336 — votazione ed approvazione, 337.

## M

MANSTRI cavaliere Ferdinando. Estratto a sorte membro supplente della deputazione incaricata di presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 10 — parla a sostegno del progetto di legge inteso a sussidiare le scuole speciali tecniche comunali e provinciali, 22 —

nella discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore relativamente alla Camera di disciplina, sue competenze e attribuzioni, 160.

MALASPINA di Carbonara marchese Luigi. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina di

un segretario, pag. 6 — membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 6.

**MAMBELLI** commendatore Cristoforo. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pagina 6 — proclamato commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, 16 — parla nella discussione del progetto di legge sulle società anonime ed in accomandita in ordine ad una proposta all'articolo 1 del senatore Farina, 65 — ad altra all'articolo 11 del senatore Gioia, 68 — nella discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore intorno alle condizioni richieste per tale esercizio, 130-137-138-141 — nella qualità di relatore riassume la discussione che ebbe luogo sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari rispondendo alle obiezioni dei vari oratori, 258 — nella stessa qualità insiste perchè all'articolo 4 del progetto di legge per il riordinamento dei Consolati si mantenga la disposizione sopra i servizi prestati in Levante o fuori d'Europa, 271 — espone i motivi che hanno mosso l'ufficio centrale a modificare l'articolo 30 che conferisce ai consoli le funzioni di regi notai, 276 — a proporre un emendamento soppressivo all'articolo 66, 279 — della nuova redazione dell'articolo 30 rinviato all'ufficio centrale, 285 — dichiarazioni sull'articolo 138, 287-288 — propone una modificazione all'articolo 148, 289 — espone i motivi delle variazioni introdotte nell'ultimo articolo, 290 — intorno alla tariffa, 291.

**MARINA:**

Avanzamento nell'armata di mare, Vedi *Armata di terra e di mare*.

Leva di marinai, Vedi *Leve*.

Disposizioni penali in materia di sanità marittima, Vedi *Sanità*.

**MARIONI** commendatore Giuseppe. Eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 8 — riconfermato membro della Commissione permanente di contabilità interna, 7 — di quella di finanze, 9 — estratto a sorte membro della deputazione incaricata di presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 10.

**MASSA-SALUZZO** conte Leonzio. Eletto e proclamato commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, pag. 16.

**MINISTERO** — Nell'assenza del presidente del Consiglio Cavour sono incaricati interinalmente del

portafoglio dell'interno il ministro di grazia e giustizia e di quello degli affari esteri il ministro della guerra e marina, pag. 370.

**MONTEZEMOLO** (Cordero di) marchese Massimo. È chiamato a riempire le funzioni di segretario provvisorio, pag. 1 — discorre in sostegno del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi di Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 196 — osservazioni d'ordine sopra una proposta sospensiva del senatore Plezza, 224 — svolge considerazioni ed appunti sulla relazione dell'ufficio centrale concernente il progetto di legge per un prestito di 40 milioni alle finanze dello Stato, 319 — replica al relatore, 320 — espone le ragioni che lo muovono a respingere i progetti di legge relativi all'ampliamento del canale di Cigliano e all'acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli, 365.

**MORIS** cavaliere Giuseppe. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 3 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione forestale, 9 — parla nella discussione generale del progetto di legge inteso a sussidiare le scuole speciali e tecniche comunali e provinciali, 33.

**MOSCA** commendatore Carlo. Prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle servitù militari proponendo la soppressione dell'articolo 14, pag. 77-78-79.

**MUSIO** commendatore Giuseppe. Si annunzia un suo progetto di legge, pag. 83 — in qualità di relatore propone che la discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore si apra sul testo dell'ufficio centrale, 83 — non insiste, 84 — espone i motivi della soppressione proposta dall'ufficio degli articoli 1 e 2 e la trasposizione dei successivi, 85 — votato l'articolo 1 del Ministero dichiara cessare lo scopo della trasposizione, 87 — osservazioni sull'ordine della discussione, 89 — presenta una nuova redazione dell'articolo 3 sulle incompatibilità dell'ufficio di procuratore con altro impiego, 96 — risponde ad obiezioni del ministro guardasigilli e del senatore Di Pollone, 99-100 — discorre in ordine alle condizioni per l'esercizio della professione, 101-102-103-110-111-113-116-118-119-120-123-128-132-136-138 — ritira un suo emendamento per associarsi ad altro del senatore Gioia, 139 — spiegazioni relative alle

INDICE

disposizioni che riguardano i sostituti dei procuratori, 148 — intorno ai doveri e ai diritti speciali, 150-152 — alla Camera di disciplina, sua competenza e attribuzioni, 154-155-158-165 — alle pene e alla loro applicazione, 166-

167-168-173-175-176-177-178-180-181 — alle disposizioni transitorie, 192-193 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari, 255-258.

N

NIGRA commendatore Giovanni. È riconfermato membro della Commissione permanente di finanze,

pag. 9 — proclamato commissario di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 16.

O

OMAGGI per ordine alfabetico dai senatori:

A

Alciati-Bussolino, dottore, pag. 195.

B

Bruschetti ingegnere Giuseppe, capitano, pag. 4 — Botta Giacomo, tipografo, 12 — Bellini professore Bernardo, 325.

C

Consigli provinciali: Cuneo pag. 4 — Chiavari, 4 — Vercelli, 4 — Annecy, 12 — Torino, 12 — Acqui, 12 — Ciampieri, 12 — Savona, 12 — Genova, 12 — Ivrea, 12 — Oristano, 12 — Cagliari, 15 — Sassari, 15 — Nuoro, 285 — Ciampieri, intendente generale, 4 — Camera di commercio di Genova, presidente, 82 — Cuniberti Giovanni, 82 — Cassa dei depositi e prestiti, presidente, 330.

D

Debito pubblico, direttore generale, pag. 12 — Deputazione di storia patria, presidente, 270.

G

Gnifetti don Giovanni, parroco di Alagna, pag. 227.

J

Jules Philippe, pag. 342 — Jacquemond, senatore, 370.

M

Ministeri: finanze, pag. 4 — guerra, 12 — istruzione pubblica, 12 — Mandoi-Albanese, 21 — Michela ingegnere Ignazio, 325.

O

Onnis avvocato Efsio, pag. 4 — Ospizio di carità in Torino, presidente, 8.

P

Pinelli Amedeo, pag. 12 — Ponzio Pio, 82 — Prandi nobile avvocato Enrico, 270 — Piatti Giovanni Battista, 330.

R

Rolland, avvocato, consigliere d'intendenza, pag. 4 — Roberti, a nome della società agraria di Cagliari, 15.

S

Saluzzo, sindaco della città, pag. 12 — Sanna-Zai Giuseppe, 12.

T

Trompeo Paolo, pag. 12.

U

Università di Torino, rettore, pag. 8.

V

Valerio Lorenzo, deputato, pag. 8 — Vera sis conte Francesco, 12 — Virgilio avvocato Iacopo, 82 — Vegezzi-Ruscilla cavaliere, 195 — Vico Giovanni, 227.

P

**PALROCAPA** cavaliere Pietro, *ministro senza portafoglio*. Parla nella discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, pag. 299-300 — risponde a raccomandazioni rivolte dal senatore Doria riguardo alle strade ferrate liguri, 343-345-346.

**PENE** contro i cospiratori contro la vita dei capi dei Governi esteri e l'apologia dell'assassinio politico, Vedi *Codici*.

**PERSOGLIO** commendatore Carlo Giacinto. Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, pag. 88 — sulle condizioni richieste per tale esercizio, 116-125-127 — in sostegno del disegno di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, 199.

**PETIZIONI:**

Indicazione delle sedute in cui si riferirono petizioni, pag. 236-239.

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti:

A

Alghero, Consigli delegati, abitanti dei comuni della provincia, pag. 11 — Associazione marittima mercantile ligure, 195.

B

Basteri Antonio fu Giacomo, di Varese, pagina 4 — Biot, abitanti di Hameau d'Urine, 4 — Bnoni Fratelli, 237 individui di quella società, 8 — Buides Carlo, avvocato, 15-20-323.

C

Causidici di Torino, pag. 8 — Codrongianus (Sassari), 27 abitanti, 8 — Caravana, compagnia in Genova, 11-12 — Cagliari, Consigli delegati, abitanti della città e comuni della provincia, 11-12 — Causidici di Alba, Chiavari, Sarzana, Nizza, Casale, 11 — Causidici di Voghera e Alessandria, 12 — di Cuneo, 15 — Cagliari, Consiglio comunale, 20-324 — Causidici di Cagliari, 20 — di Ivrea, 96 — di Torino, 171 — Cairo, sindaco, consiglieri e 50 abitanti di quel comune, 236 — Cuneo, 70 individui, sacerdoti e secolari, 239.

F

Finalmarina, Consiglio comunale, pag. 20.

G

Ghirardi Lorenzo, negoziante in Torino, pagine 8-237 — Gagliardo Giovanni Battista, di Genova, 15 — Genova, Consiglio municipale, 15 — Gianì Giuseppe, consigliere comunale di Godiasco, 253-324.

I

Iglesias, Consiglio delegato del comune, pagine 96-324.

M

Martis (Sassari), abitanti di quel comune, pag. 8 — Macomer (Cagliari), Consiglio delegato e abitanti, 8 — Molina Angelo, dottore, 18 — Minolli e zavorrai nel porto di Genova, 20.

N

Nulvi (Sassari), 143 abitanti di quel comune, pag. 8.

O

Oriстано, abitanti dei comuni della provincia, pag. 12 — Operai di Cagliari, società, 15.

P

Procuratori di Sassari, di Genova, pag. 8 — Pattada (Ozieri), 55 abitanti di quel comune, 8 — Procuratori e sostituiti di Biella, Savoia, Ciamberi, 11 — Piloti da grano in Genova, 15 — Prandi nobile Enrico, 239-253-324 — Piatti ingegnere Giovanni Battista, 239.

Q

Quartucciu, Consiglio delegato del comune, pag. 322-324.

R

Reimondo Teresa, vedova Sobrino, pag. 15-238-322.

S

San Colombano, Consiglio delegato del comune, pag. 4 — Sassari, Consiglio comunale e

cittadini, 8 — Sorso (Sassari), 250 abitanti di quel comune, 8 — Sassari, vescovo, Consigli delegati, abitanti, negozianti della città e comuni della provincia, 11-12 — Sant'Elmari di Cagliari, maggiori del gremio barcaioli, 11 — Sobriuo Teresa nata Reimondo, 15-238-322.

T

Tempio, città, Consigli delegati e abitanti dei comuni della provincia, pag. 11-12.

V

Varazze, Consiglio comunale, pag. 20.

**PINELLI** conte Alessandro. È chiamato a riempire le funzioni di segretario provvisorio, pag. 1 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno al riordinamento dei Consolati, 287-288 — di quello per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, 801.

**PLANA** barone Giovanni. Prende parte alla discussione generale del progetto di legge inteso a sussidiare le scuole speciali e tecniche comunali e provinciali, pag. 32.

**PLEZZA** avvocato Giacomo. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a Sua Maestà la risposta al discorso della Corona, pag. 10 — prende parte alla discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore ragionando sulle condizioni richieste per tale esercizio, 127-128-130-131 — muove alcuni appunti al progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati, concludendo col proporre sia rinviato all'ufficio centrale perchè venga scisso in due distinti progetti, 210 — replica al ministro guardasigilli, 218-219-226 — propone un emendamento all'articolo 1, 227-228 — un'aggiunta all'articolo 2, 229-230 — rettifica una circostanza di fatto nella discussione del progetto di legge per acquisto di ragioni d'acqua, 368.

**POLLONE** (Nomis di) conte Antonio. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 9 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore e in ordine alle incompatibilità dell'ufficio con altro impiego, 99 —

alle condizioni per l'esercizio della professione 119-120-132-133 — sull'ordine della votazione, 167 — intorno alle pene e alla loro applicazione, 168 — osservazioni d'ordine sopra una proposta sospensiva fatta dal senatore Plezza del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e sulla riforma dei giurati, 225 — propone su di essa la questione pregiudiziale, 226 — svolge alcune considerazioni in merito del disegno di legge per la surrogazione di una Commissione di sorveglianza ai Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico, 232-233-234-235 — riferisce sopra petizioni, 236-237 — reclama contro il rendiconto stenografico di alcuni suoi discorsi, 242 — dichiarazioni in proposito, 253 — propone che si devenga alla nomina di un altro ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori, 268 — nella discussione dello schema di legge pel riordinamento dei Consolati propone che si rimandi all'epoca della legge sulle pensioni il valutare i servizi prestati in Levante o fuori di Europa, 271-272 — chiede un congedo per malattia e di essere surrogato nelle funzioni di commissario delle petizioni e di finanze, 285.

**PRESTITI:**

Alle finanze dello Stato, Vedi *Debito pubblico*.

Alla Cassa ecclesiastica, Vedi *Cassa ecclesiastica*.

Ai comuni, Vedi *Amministrazione comunale*.

**PROCURATORI:**

Sul libero esercizio della professione di procuratore; progetto di legge, pag. 5 — relazione, 44 — discussione, 83 — vi prendono parte i senatori Musio relatore, Sclopis, Persoglio, Gallina, Di Pollone, De Cardenas, Jacquemond, Deferrari, Cibrario, Stars, Des Ambrois, Plezza, Mameli, Gioia, Alfieri, Di Castagnetto, Quarelli, Maestri e il ministro di grazia e giustizia De Foresta; votazioni per scrutinio segreto e approvazione dell'articolo 1 del progetto ministeriale, 87 — votazione e approvazione della legge, 194.

Aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale di Annecy; progetto di legge, pag. 294.

Q

**QUARELLI** di Lesegno conte Celestino. Eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 3 — è riconfermato membro della Commissione permanente di finanze, 9 — estratto a sorte scruta-

tore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulle Casse ecclesiastica e dei depositi e prestiti, 14.

R

**REGIS** conte Giovanni. Riconfermato membro della Commissione permanente di contabilità interna, pag. 7 — di quella di finanze, 9 — estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulle Casse dei depositi e prestiti ed ecclesiastica, 14 — proclamato commissario, 16.

**RICCI** marchese Alberto. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 6.

**RIVA** avvocato Pietro. Parla nella discussione generale del progetto di legge per l'istituzione di

scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari; annunzia alcune modificazioni che intende proporre, pag. 243 — propone una trasposizione dell'alinea dell'articolo 14 al 9, 263-264 — la soppressione dello stesso articolo 14 relativo alla facoltà delle provincie di aprire scuole normali e magistrali, 267 — non insiste dopo le dichiarazioni del ministro, 267 — si astiene dal prendere parte alla votazione dei progetti di legge per l'ampliamento del canale di Cigliano e per l'acquisto di ragioni d'acqua, 360.

S

**SANITÀ** marittima — Disposizioni penali in materia di sanità marittima; progetto di legge; pagina 13.

**SAN MARTINO** (Ponza di) conte Gustavo. È chiamato a riempire le funzioni di segretario provvisorio, pag. 1 — riconfermato membro della Commissione permanente di contabilità interna, 7 — commissario per l'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, 19 — nella qualità di relatore parla in difesa del progetto di legge relativo alle società anonime e in accomandita rispondendo alle obiezioni mosse dal senatore Farina, 52-62 — si oppone ad un emendamento all'articolo 1 dello stesso, 63-66 — propone una modificazione all'articolo 15, 69 — ravvisa inopportuno un emendamento proposto allo stesso articolo dal senatore Jacquemoud, 70 — spiega il vero significato dell'ultimo articolo nel quale insiste, 73 — prende parte alla discussione del disegno di legge per l'abolizione delle corporazioni pri-

vilegiate dei lavoratori nel porto di Genova, 312-313-314.

**SAN MARZANO** (Asinari di) conte Ermolao. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari, pag. 253.

**SACLI** marchese Francesco. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 3.

**SCLOPIS** di Salerano conte Federico. Lettura del regio decreto che lo conferma a vice-presidente del Senato, pag. 1 — è chiamato a fare parte della Commissione per l'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, 19 — combatte un emendamento proposto dal senatore Jacquemoud all'articolo 15 dello schema di legge sulle società anonime e in accomandita, 71 — appoggia la proposta di rinvio all'ufficio centrale dell'articolo 20 onde presenti una migliore redazione del medesimo, 73 — parla nella discussione del surriferito disc-

gno di legge sulle servitù militari, 78-79 — propone che si voti per scrutinio segreto sopra l'articolo 1 del progetto del Ministero relativo all'esercizio della professione di procuratore, 87 — avvertenze sull'ordine della discussione, 88-89 — osservazioni generali sulle incompatibilità ad altri uffici dei procuratori, 91 — dichiara che l'ufficio centrale persiste nelle due sue proposte di incompatibilità, 93 — considerazioni relative alle condizioni richieste per l'esercizio della detta professione, 104 — riferisce sopra i titoli a senatore presentati dal commendatore Girod, 112 — nuovamente svolge osservazioni sulle condizioni sovraccitate, 116-125-129-130-135-137-142 — intorno alla Camera di disciplina, sua competenza e attribuzioni, 161-165 — nella qualità di relatore riassume la discussione sul progetto di legge relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, all'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati rispondendo alle obiezioni degli oppositori, 219 — replica al senatore Farina, 222 — dichiara che si astiene dal prendere parte alla votazione dei progetti di legge per ampliamento del canale di Cigliano e per acquisto di ragioni d'acqua, 369.

**SCUOLE**, Vedi *Istruzione pubblica*.

**SERVITÙ** militari — Disposizioni relative; progetto di legge, pag. 17 — discussione, 75 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Gonnet relatore, Colla, Mosca, Sclopis, Des Ambrois e il ministro della guerra La Marmora; votazione e approvazione, 81.

**SICCARDI** conte Giuseppe — Annunzio della sua morte, pag. 2.

**SOCIETÀ** anonime ed in accomandita — Progetto di legge, pag. 13 — discussione generale, 85 — vi prendono parte i senatori Farina, Di San Martino relatore, Mameli e il ministro delle finanze Lanza; discussione degli articoli, 63 — parlano i senatori Farina, Mameli, Gioia,

Stara, Cibrario, Jacquemoud, Sclopis, Deferrari, Des Ambrois, il relatore e il ministro; votazione e approvazione, 75.

**SONNAZ** (Gerbaix di) cavaliere Ettore. È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge intorno alle servitù militari, 19 — propone che la Presidenza surrogli i membri mancanti dell'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori, 269.

**SORDO-MUTI** in Torino — Cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 330 — votazione e approvazione, 331.

**SPOGLI**, Vedi *Conti amministrativi*.

**STARÀ** conte Giuseppe (*per errore materiale viene ommesso nell'elenco dei senatori nel primo volume dei documenti*). Prende parte alla discussione del disegno di legge relativo alle società anonime ed in accomandita, pag. 69-72 — a quello sull'esercizio della professione di procuratore, 89.

**STATUTO** — Invito per assistere alla funzione religiosa e alle corse dei cavalli per l'anniversario dello Statuto, pag. 20.

**STRADE** ferrate:

Proroga per la costruzione della ferrovia da Annecy a Ginevra; progetto di legge, pagina 16 — discussione, votazione e approvazione, 74.

Cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena; progetto di legge, pagina 291 — discussione, 322 — votazione e approvazione, 323.

Fusione della società della ferrovia da Alessandria e Novi a Stradella con quella di Piacenza; progetto di legge, pag. 294 — discussione, 322 — votazione e approvazione, 323.

Strade ferrate liguri — Istanze del senatore Doria a riguardo delle medesime, pag. 342.

## T

### TELEGRAFI:

Convenzione riguardante il telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre; progetto di legge, pag. 16 — relazione, 270 — discussione, votazione e approvazione, 295.

Concentramento del servizio dei telegrafi al Ministero dei lavori pubblici; progetto di legge, pag. 326 — discussione, 339 — votazione e approvazione, 340.

**TESTIMONI** — Indennità di viaggio da corrisponderci ai

INDICE

testimoni nei procedimenti criminali; progetto di legge, pag. 14 — discussione, 16 — votazione e approvazione, 17.

**TRATTATI, convenzioni con potenze estere :**

Trattato colla Danimarca per il riscatto dei dazi del Sund; progetto di legge, pag. 16 — discussione, votazione e approvazione, 18.

Trattato di navigazione e di commercio col Belgio; progetto di legge, pag. 16 — discussione, votazione e approvazione, 19.

Convenzione postale coll'Inghilterra; pro-

getto di legge, pag. 16 — discussione, votazione e approvazione, 35.

**TRIBUNALI :**

Aumento di personale nei tribunali di Acqui e di Vercelli; progetto di legge, pag. 170 — relazione, 270 — discussione, votazione e approvazione, 295.

Aumento del numero dei procuratori presso il tribunale provinciale di Annecy; progetto di legge, pag. 294 — discussione, 336 — votazione e approvazione, 337.

**U**

**UFFICI** — Estrazione a sorte; dicembre 1857, pagina 2; marzo, 13.

**UFFICIO di Presidenza del Senato** — Lettura dei regi decreti di conferma a presidente e vice-presidenti, pag. 1 — Nomina dei segretari e dei questori, 3-6-7.

**UNIVERSITÀ degli studi** — Diritti e depositi da pagarsi dagli allievi farmacisti; progetto di legge, pag. 13 — discussione, votazione e approvazione, 17.